This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 059 399 048

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Digitized by Google

1817

Digitized by Google

Digitized by Google

MANUALE

DEL

PROCESSO CIVILE AUSTRIACO

O SIA

RACCOLTA ORDINATA DELLE LEGGI
RELATIVE ALLA CIVILE PROCEDURA

GIUSTA IL NUOVO PIANO DI ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

CON SPIEGAZIONI E COMMENTI

DEL DOTTOR IN LEGGE

G. Giulio CESARE SONZOGNO.

SECONDA EDIZIONE

CONSIDEREVOLMENTE AGGRESCIUTA, ED IN ALCUNE PARTI RIFUSA ED EMENDATA

MILANO

PRESSO LORENZO SONZOGNO EDITORE-LIBRAJO

Corso Francesco, N. 602.

1855.

Digitized by Google

TIPOGRAFIA RONCHETTI.

Digitized by Google

PREFAZIONE

Lo spaccio ottenuto, nel breve corso di un anno, della prima edizione di questo Manuale, non io certamente dirò essere indizio di merito; ma tal lusinghiero accoglimento mi lascia almeno sperare che il libro sia riuscito utile e comodo, ed abbia perciò raggiunto il duplice scopo prefissomi nel pubblicarlo.

A più buon dritto, forse, or raccomando alla benevolenza del pubblico, e de'miei colleghi in particolare, questa novella edizione, la quale ho rifusa, emendata, e considerevolmente accresciuta in modo da esaurire la materia della procedura coll'aggiunta delle Leggi emanate fino a questi giorni.

Infatti, nella prima Parte del lavoro, seguendo, a mio credere, un ordine più naturale, feci precedere i Capitoli che riguardano il *Nuovo piano d'organizzazione giudiziaria e la trattazione degli affari giudiziali*, a quelli che determinano la *Sfera d'attività dei Giudizii stessi*, così civili, come militari; aggiungendo le disposizioni relative allo *Stato personale e ai soldi dei Giudizii Lombardo-Veneti*, nonchè *alla pratica ed agli esami dei Giudici e degli Avvocati*, materie che strettamente si connettono alla organizzazione giudiziaria.

Nella esposizione poi della *Norma di Giurisdizione civile*, giusta il voto manifestatomi da molti legali, ho

654101

Digitized by Google

introdotto succinte spiegazioni e commenti, quali riguardano: l'*interpretazione del testo*, tenuto buon conto nei casi dubbi del testo autentico tedesco; lo *scioglimento di molte quistioni*, dietro anche l'opinione dei varii commentatori di essa Legge, che non ommisi di consultare in proposito; l'*aggiunta* di tutte le *declaratorie* e disposizioni relative; la *raccolta dei casi pratici* che ne offre la Giurisprudenza dei Tribunali; per cui, quantunque breve, oso sperare che questo commento avrà la preferenza su quelli finora, forse prematuramente, pubblicati.

La seconda Parte del Manuale ho arricchita di nuove Leggi, di nuove osservazioni, di nuovi importanti giudicati, e, nei casi dubbi, vi ho anche annotate quelle disposizioni del *Nuovo Regolamento provvisorio del Processo civile per l'Ungheria, la Croazia ecc.*, che reputai poter servire a schiarimento.

Nella terza Parte, ampliando anche in questa le relative annotazioni, due nuove procedure ho aggiunte alle dodici speciali raccolte nella prima edizione; quella, cioè, recentissima *per atti notarili* e quella *presso gl'II. RR. Consolati in Turchia.*

Ho pure dato maggior estensione alla materia che riguarda i *bolli e le competenze giudiziali;* ed agli Indici parziali, e generale alfabetico, ho aggiunto, per maggior comodità, un *Elenco delle principali Leggi* che sono raccolte nel libro, seguendo l'ordine loro cronologico a facilitarne il rinvenimento.

Il pubblico aggradimento sarà il maggior premio alle mie cure.

Digitized by Google

PROSPETTO DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUEST'OPERA

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE
E SFERA D'ATTIVITA' DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE

CAPITOLO 1.° *Dei Giudizii civili pel Regno Lombardo-Veneto.* — CAP. 2.° *Circondarii Giurisdizionali dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti.* — CAP. 3.° *Stato del personale e dei soldi dei Giudizii Lombardo-Veneti.* — CAP. 4.° *Sistemazione interna delle Autorità Giudiziarie, e trattazione degli affari presso le medesime, secondo la Legge Organica 3 maggio 1853.* — CAP. 5.° *Norme relative alla pratica giudiziaria ed agli esami dei Giudici e degli Avvocati.* — CAP. 6.° *Sfera d'azione dei Giudizii civili pel Regno Lombardo-Veneto, secondo la Norma di Giurisdizione civile portata dalla Patente Imperiale del 20 novembre 1852.* — CAP. 7.° *Sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili.* — CAP. 8.° *Dell'incompetenza delle Autorità Giudiziarie in alcune questioni.*

PARTE SECONDA

ANNOTAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE
DEL PROCESSO CIVILE AUSTRIACO.

Queste sono precedute da alcuni cenni sulla storia del medesimo, e dalla soluzione di alcune importanti preliminari quistioni.

PARTE TERZA

ANNOTAZIONI ALLE PROCEDURE SPECIALI.

CAPITOLO 1.° *Procedura sommaria.* — CAP. 2.° *Procedura cambiaria.* — CAP. 3.° *Procedura in affari mercantili.* — CAP. 4.° *Procedura per atti notarili.* — CAP. 5.° *Procedura sulle disdette*

Digitized by Google

dei contratti di fitto e di pigione. — CAP. 6.° *Procedura sommariissima per turbamento di possesso.* — CAP. 7.° *Procedura in affari matrimoniali.* — CAP. 8.° *Procedura esecutiva.* — CAP. 9.° *Procedura per le prenotazioni.* — CAP. 10.° *Procedura per la dichiarazione di morte d'un assente.* — CAP. 11.° *Procedura per la purgazione di fondi dalle ipoteche.* — CAP. 12. *Procedura presso le istanze giudiziali militari.* — CAP. 13.° *Procedura presso gli II. RR. Consolati sui sudditi e protetti austriaci nell'Impero Ottomano.* — CAP. 14.° *Esecuzione privilegiata fiscale.*

QUADRI *sinottici relativi ai bolli e alle competenze giudiziali.*

ELENCO *cronologico delle principali Leggi raccolte nel libro.*

INDICE *copioso alfabetico delle materie.*

Digitized by Google

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE E SFERA D'ATTIVITÁ

DEI GIUDIZII CIVILI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE E SFERA D' ATTIVITÀ DEI GIUDIZII CIVILI.

CAPITOLO PRIMO.

Dei giudizii civili pel Regno Lombardo-Veneto.

Giudizio civile è il complesso di più istituti diretti a far valere immediatamente il diritto privato. Il modo con cui si fa valere il diritto costituisce il *processo civile*.

Abbiamo detto che il Giudizio civile si compone di più istituti, poichè in fatto ve ne ha uno principale che è chiamato a *giudicare* del diritto civile ed è il *giudizio civile* propriamente detto: gli altri poi sono meramente accessorii, cioè il protocollo degli esibiti, il protocollo di consiglio, l'ufficio di spedizione, l'istituto dei servi d'ufficio, l'ufficio dei depositi.

I Giudizii civili nei loro rapporti d'inferiorità o di superiorità si dividono in giudizii di *prima*, di *seconda* e *terza Istanza*, dicendosi *inferiori* quelli della prima Istanza, *superiori* gli altri. La necessità dell'istituzione di più istanze riconosciuta da quasi tutte le legislazioni dei popoli meglio governati a tutela dei privati diritti, rende viemaggiormente commendevole il nostro sistema delle tre istanze, in cui solo la conformità di decisioni di due diversi tribunali, l'uno inferiore e l'altro superiore, può costituire la cosa giudicata, e in cui per titolo di manifesta ingiustizia si può benanco ricorrere contro due conformi decisioni all'ultima suprema Istanza.

Per l'interna loro costituzione i Giudizii civili si distinguono anche in *collegiali* e *non collegiali* secondochè la podestà di giudice viene esercitata da un corpo morale (più persone), o da una sola persona.

Rapporto alla loro competenza si dividono pure i Giudizii civili in *personali, reali, causali* e *misti*. *Personali*, se la competenza del giudizio dipende dalla qualità personale e dal domicilio delle parti. *Reali*, se la causa da cui dipende la loro competenza è l'im-

Digitized by Google

mobilità della cosa controversa e la sua posizione in un dato luogo in cui, per voler Sovrano, e a norma degli scompartimenti territoriali, s'estende la giurisdizione del giudizio stesso. *Causali,* se all'incontro la causa da cui dipende la competenza è un'altra qualità della cosa. *Misti,* quando sono all'un tempo e personali e reali e causali.

Quando un giudizio è competente, secondo le prescrizioni della legge, per una determinata persona o cosa, dicesi *foro,* ma questa parola vien presa di solito anche nel significato di Giudizio o Tribunale.

I Giudizii civili in concreto competenti nel Regno Lombardo Veneto sono quelli che verremo enumerando.

TRIBUNALE SUPREMO.

Suprema Istanza negli affari giudiziali è la *I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione residente in Vienna;* ad essa sono sottoposti tutti i Giudizii di prima e seconda Istanza non militari che risiedono così nel Regno Lombardo-Veneto come nelle altre parti della Monarchia; oltre a ciò sono demandati a quel Tribunale affari speciali giusta la Patente Sovrana 7 agosto 1850.

La Suprema Corte di Giustizia e Cassazione è composta di un *primo* e d'un *secondo Presidente,* di *cinque Presidenti* di Senato, di *quarantotto Consiglieri* e dell'occorrente *personale* di *sussidio* e di *cancelleria.*

La Direzione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione spetta al primo Presidente, ed in di lui mancanza al secondo, o a un Presidente di Senato eletto dal primo Presidente d'intelligenza col Ministero di Giustizia. Esso ripartisce gli affari, determina il numero delle sedute e il tempo e luogo in cui si devon tenere, ed ha diritto di presiedervi. A lui spetta la composizione dei singoli Senati sotto le determinazioni che verremo accennando. Ha *diritto di nominare il Segretario presidenziale* ed è uguale in grado ai Ministri.

Una riunione plenaria del Consiglio di tutti i membri della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione ha luogo soltanto quando il primo Presidente od il suo sostituto credono necessario di convocarla. Fuor di questo caso, fa le sue veci di regola un Senato plenario convocato dal primo Presidente o suo sostituto, il quale deve essere composto di almeno quindici membri compresovi il Presidente, e ciò in certi determinati importanti affari.

Per altri affari importanti si aduna un Senato composto dal primo Presidente o suo sostituto, o da almeno dieci consiglieri e un Presidente.

Negli altri oggetti ed affari la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide di regola in Senati di sei Consiglieri e di un Preside, la cui composizione spetta al primo Presidente o suo sostituto, con riguardo che in ciascun Senato per gli affari legali

Digitized by Google

affidatigli si trovi un numero sufficiente di Consiglieri che sappiano perfettamente la lingua nella quale ebbe luogo la trattazione.

Di regola vale qual lingua d'affari della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione la *lingua tedesca*. Qualora peraltro le trattazioni della causa abbiano avuto luogo in un'altra lingua che non sia la tedesca, la Suprema Corte di Giustizia deve rilasciare la sua decisione sulla medesima unitamente ai motivi in *quella lingua in cui la causa fu trattata in prima Istanza, ed in lingua tedesca.*

Per ora, fino a determinazione, ulteriore viene permesso in via d'eccezione di trattare gli affari di diritto civile e penale di quegli Stati della Corona che non erano finora sottoposti ai Senati della Suprema Corte di Giustizia di Vienna anche in *quella lingua nella quale fu trattata la causa.*

Al Senato plenario di quella Corte sono riservati:

1. L'occupazione di quei posti di servigio della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione che non vengono conferiti dall'Imperatore o dal Presidente di questa Corte di giustizia (cioè la nomina di tutto il personale di sussidio e cancelleria, escluso il segretario presidenziale).

2. Il fare le proposte per quei posti di servigio che vengono conferiti dall'Imperatore.

3. Tutti gli altri affari personali degli impiegati e servi di questa Corte di giustizia, che non sono affidati nè al primo presidente, nè al suo sostituto.

4. Tutti gli oggetti che riguardano cangiamenti nell'organizzazione o nelle norme d'ufficio della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione.

5. Tutti i pareri da darsi e tutte le proposizioni da farsi in riguardo legislativo, qualora si riferiscano a tutti gli Stati della Corona.

6. La decisione di una quistione legale decisa ed ingiustamente dai Giudizii, se il procuratore generale, per ordine del Ministero di giustizia, propone di tenere una riunione plenaria.

Sono demandati ad un Senato da comporsi dal primo presidente, o dal suo sostituto, di almeno dieci consiglieri e d'un presidente le deliberazioni:

1. Circa oggetti legislativi che si riferiscono soltanto a' singoli o più Stati della Corona.

2. Processi criminali che non sono da trattarsi a norma del Regolamento sulla Procedura penale 17 gennaio 1850, quando si tratti di pronunciare la pena di morte.

3. Revisioni contro consonanti sentenze civili, quando si tratti di pronunciare l'ammissione.

4. Dichiarazioni sull'invalidità dei matrimonii.

5. Dichiarazioni di morte quando si tratti di passare a seconde nozze.

Fuori di questi casi la I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide sulle cause civili e penali tutte in un Senato composto, come già si disse, di sei consiglieri ed un preside. Come pure decide:

Digitized by Google

1. Sopra proposte e suppliche di delegazione, ogni qualvolta si tratti di delegare un affare di diritto dal distretto di giurisdizione d'un Giudizio provinciale superiore (Giudizio distrettuale o Giudizio d'Appello) in un altro.

2. Sovra contese per la competenza, quando i giudici contendenti si trovano in differenti distretti di giurisdizione d'un Giudizio provinciale, e anche i Giudizii superiori provinciali di questi distretti non possono accordarsene.

3. Sul rifiuto di interi Giudizii provinciali superiori o di presidenti di Giudizio provinciale superiore.

4. Sopra querele di sindacato per atti d'ufficio dei suoi membri medesimi e per atti d'ufficio dei Giudizii superiori provinciali (Giudizii d'Appello) o di singoli membri dei medesimi, come pure sopra ricorsi contro le sentenze pronunciate dai Giudizii superiori provinciali sopra querele di sindacato.

Per ultimo la I. R. Suprema Corte di Giustizia e Cassazione decide qual camera disciplinare non solo su tutti i mancamenti disciplinari dei giudici impiegati presso la medesima, ma ben anche d'ogni presidente o consigliere di Giudizio superiore provinciale, d'ogni presidente di Giudizio provinciale o di Giudizio mercantile, e d'ogni presidente di Senato, non che sopra appelli contro sentenze disciplinari dei Giudizii provinciali superiori. A tal effetto il primo presidente della Corte Suprema, od il di lui sostituto, deve nominare ogni anno, dopo udito il parere del Procuratore generale, avuto riguardo ai varii Stati della corona, un presidente, dieci giudici e quattro giudici supplenti, i quali formeranno la camera disciplinare per la durata di tutto l'anno. Altre censure e giudizii, oppure riprensioni e castighi contro le parti od i loro rappresentanti, che devonsi decretare all'occasione di decidere sopra contese di diritto ovvero ricorsi, verranno pronunciate dal Senato che deve decidere anche sulla causa.

Sopra conflitti di competenza fra Autorità giudiziarie ed amministrative decide la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione in un Senato misto, la cui composizione verrà regolata con norme speciali.

La Procura di Stato che era unita all'I. R. Corte di Cassazione fu con speciale disposizione abolita (1).

TRIBUNALI D'APPELLO.

Seconda istanza negli affari giudiziali pel Regno Lombardo-Veneto sono i *Tribunali d'Appello di Milano e di Venezia* per le rispettive provincie; e il loro circondario giurisdizionale abbraccia i circondari di tutti i Tribunali provinciali che loro sono sottoposti. A capo di ciascuno, a norma di quanto dispone il Decreto 11 ottobre 1852 del Ministro della Giustizia sulla sistemazione giudi-

(1) Anche le I. R. Procure di Stato pei Tribunali d'Appello e Provinciali attualmente sistemate è a notarsi aver ingerenza solo in affari penali.

Digitized by Google

ziaria del Lombardo-Veneto, sta un *Presidente* coll'occorrente numero di *Consiglieri, Segretari di consiglio* e *Capi degli uffici d'ordine*, coi loro *Aggiunti, Ufficiali* ed *Inservienti*, nonchè un certo numero d'*Ascoltanti*, una parte dei quali percepisce un *adjutum* di 300 fiorini e gli altri deggiono servire gratuitamente. Quelli che percepiscono *adjutum* ponno esser assegnati dal Tribunal d'Appello secondo il bisogno a ciascuna Autorità giudiziaria del suo circondario per prestarvi servigio, compensate le spese di viaggio.

Le attribuzioni dei Tribunali d'Appello sono:

1. La cognizione dei reclami interposti contro le Sentenze e i Decreti profferiti dai Giudizii di prima Istanza, giusta il disposto del generale Regolamento.

2. La delegazione di altro giudice, allorchè il competente è legalmente impedito. (§ 8 ed altri *della Norma di giurisdizione*).

3. L'esame degli aspiranti ai posti di avvocato e di giudice, e l'edizione dei relativi Decreti di eligibilità. (*Ordinanze Ministeriali* 10 e 11 *ottobre* 1854).

4. L'*ammissione* all'esame di notaio di quelli che aspirano al notariato e l'edizione dei Decreti d'idoneità ai posti di notaio. (*Articolo* 16 *del Regolamento sul notariato, e Risoluzione Sovrana* 5 *gennaio* 1837).

5. Il provvedimento di parecchie delle cariche che si resero vacanti presso le prime Istanze e presso gli stessi Tribunali d'Appello.

6. La cognizione delle querele di sindacato contro i giudici di prima Istanza. (§ 1341 *Codice civile generale*).

7. L'ispezione immediata su tutti i Giudizii di prima Istanza, sugli avvocati, sulle camere ed archivi notarili residenti nel loro circondario giurisdizionale. (§ 117 *Parte I delle Istruzioni* 9 *settembre* 1785, *e Articoli* 114-121 *del Regolamento sul notariato, Risoluzioni sovrane* 14 *giugno* 1784 *e* 11 *settembre detto anno, e Decreto Aulico* 20 *maggio* 1793).

8. Il richiamo delle prime Istanze all'osservanza delle Leggi e all'adempimento dei doveri loro incombenti, giusta la Legge Organica 3 maggio 1853 § 90 e seguenti.

GIUDIZII DI PRIMA ISTANZA.

Prime Istanze da ultimo sono i 17 *Tribunali provinciali* nelle città capoluoghi di ciascuna provincia, i due *Tribunali di commercio*, l'uno a Milano e l'altro a Venezia, il qual ultimo è pure Tribunal marittimo per tutto il Regno, le *Preture urbane* e le *Preture foresi*.

Di regola nella residenza d'ogni Tribunal provinciale avvi una Pretura urbana per quegli affari che dalla Norma di giurisdizione e dal Regolamento di procedura penale sono assegnati ai Giudizii non collegiali.

I Tribunali provinciali sono diretti da un *Presidente*. A quelli di Milano e Venezia s'aggiungono due *Vicepresidenti*, uno dei quali

Digitized by Google

è tenuto a disimpegnare l'ufficio di Presidente del Tribunal di commercio. A questi Tribunali si assegnano *Consiglieri, Segretarii di consiglio* ed *Aggiunti giudiziarii, Capi degli Uffici d'ordine, Ufficiali, Accessisti, Cursori, Inservienti, Custodi delle carceri, Vicecustodi e Secondini.*

I Segretarii di consiglio e gli Aggiunti giudiziarii ponno secondo il bisogno essere assunti dai Presidenti come votanti nelle deliberazioni finali in affari penali.

Gli affari assegnati alle Preture urbane vengono disimpegnati dal personale del Tribunal provinciale. Un Consigliere di questo che viene destinato dal Presidente del Tribunal provinciale ne assume la dirigenza come Giudice singolo, col sussidio di Aggiunti giudiziarii ed Ascoltanti assegnatigli dal Presidente stesso a norma del bisogno. Il Presidente destina pure al servigio delle Preture urbane l'occorrente numero di Ufficiali, Accessisti, Cursori ed Inservienti.

Le Preture foresi sono dirette da un *Pretore,* cui vengono assegnati *Aggiunti cancellisti, Cursori* ecc., secondo l'estensione degli affari.

Per gli affari di scritturazione ponno secondo il bisogno assumersi in sussidio *Diurnisti* colle diarie normali. Ciò vale anche pel servigio dei Cursori e Inservienti subalterni. Tanto presso i Tribunali provinciali quanto presso le Preture ponno assumersi anche Alunni d'ordine a norma della Sovrana Risoluzione del 29 ottobre 1851, ma colla limitazione che il loro numero non ecceda i due quinti dei Cancellisti impiegati nel circondario del Tribunal d'Appello.

TRIBUNALI MILITARI.

Per decidere le controversie e per gli affari relativi alle persone militari vi sono gli *Auditorati* presso ogni reggimento sì di infanteria che di cavalleria ed artiglieria, nonchè di qualunque altro corpo militare. Nei siti di residenza del Comando generale esiste un Tribunal militare altre volte chiamato *Giudizio delegato militare* che nel Regno Lombardo-Veneto risiede a Verona, e che ora in seguito a Sovrana Risoluzione 17 gennaio 1853 s' intitola *I. R. Tribunale Militare Lombardo-Veneto.* Questi Giudizii esercitano giurisdizione in prima Istanza. In tutta la Monarchia Austriaca vi è un solo Tribunal d'Appello militare col titolo d'I. R. Tribunale d'Appello militare generale, residente in Vienna. La terza Istanza è la Corte Suprema militare residente pure in Vienna.

Ogni Auditorato di reggimento, corpo, battaglione, esercita la sua giurisdizione:

1. Su tutte le persone appartenenti allo stato del reggimento, corpo o battaglione, escluso il Colonnello.
2. Sulle parti di Stato-maggiore.
3. Sui bassi-ufficiali e soldati semplici.
4. Sui figli, sulle mogli e sulla gente di servizio delle persone qui nominate; e finalmente,

Digitized by Google

5. Sui baracchieri, macellai e simili, che seguono ovunque il reggimento, corpo o battaglione.

Ai Giudizii delegati militari sono sottoposte:

1. Tutte le persone non soggette ad un Auditorato e tuttavia sottomesse alla giurisdizion militare.

2. Tutte le persone soggette alla giurisdizione di qualche Auditorato ogni qual volta, dietro permissione o comando, si trovano fuori del circondario del comando generale in cui risiede il loro reggimento, corpo o battaglione.

3. I reggimenti e i corpi militari, come anche le comunità di confine ove vengano citate in Giudizio in corpo.

4. Gli affari pupillari relativi a persone sottoposte ad un Auditorato di reggimento, corpo o battaglione mobile.

5. Le controversie relative alla validità e scioglimento di matrimonio, sebbene i conjugi sieno sottoposti alla giurisdizione di un Auditorato.

I Colonnelli e i Generali appartenenti allo Stato delle Guardie nobili o al Corpo del Genio sono soggetti al Giudizio della Guardia o del Corpo del Genio.

CAPITOLO SECONDO.

Circondarii Giurisdizionali dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti.

La Patente Sovrana 14 settembre 1852 determina in tal modo i circondari giurisdizionali dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti:

A) Tribunali d'Appello.

Tribunale d'Appello Lombardo a Milano. — I circondari dei Tribunali provinciali di Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Como, Lodi, Pavia e Sondrio.

Tribunale d'Appello Veneto a Venezia. — I circondari dei Tribunali provinciali di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Udine, Treviso, Rovigo, Belluno.

B) Tribunali Provinciali.

LOMBARDI.

Tribunale provinciale di Milano. — I circondari delle due Preture urbane di Milano, e delle Preture di Cassano, Melegnano, Monza, Desio, Busto-Arsizio, Gallarate e Saronno.

Digitized by Google

Tribunale di commercio in Milano. — Lo stesso circondario.

Tribunale provinciale di Bergamo. — I circondari delle due Preture di Bergamo, e delle Preture di Zogno, Piazza, Gandino, Trescorre, Almeno S. Salvatore, Caprino, Romano, Treviglio, Sarnico, Lovere, Breno, Edolo, Clusone.

Tribunale provinciale di Brescia. — I circondari delle Preture di Brescia, Montechiari, Leno, Gardone, Salò, Lonato, Vestone, Gargnano, Chiari, Verolanova, Iseo ed Orzinovi.

Tribunale provinciale di Mantova. — I circondari delle Preture di Mantova, Bozzolo, Viadana, Sabbionetta, Castiglione delle Stiviere, Asola, Canneto, Volta, Revere, Gonzaga, Sermide, Ostiglia e S. Benedetto.

Tribunale provinciale di Cremona. — I circondari delle Preture di Cremona, Casalmaggiore, Casalbuttano, Piadena, Soresina e Pizzighettone.

Tribunale provinciale di Como. — I circondari delle Preture di Como, Gravedona, Menaggio, Castiglione in Valle Intelvi (S. Fedele), Lecco, Brivio, Asso, Bellano, Varese, Gavirate e Luino.

Tribunale provinciale di Lodi. — I circondari delle Preture di Lodi, S. Angelo, Cremona, Codogno, Casalpusterlengo.

Tribunale provinciale di Pavia. — I circondari delle Preture di Pavia, Corte Olona, Abbiategrasso e Binasco.

Tribunale provinciale di Sondrio. — I circondari delle Preture di Sondrio, Tirano, Morbegno, Chiavenna e Bormio.

VENETI.

Tribunale provinciale di Venezia. — I circondari delle due Preture di Venezia, e di quelle di Mestre, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere, Portogruaro e S. Donà.

Tribunale di commercio di Venezia. — Lo stesso circondario giurisdizionale.

Tribunale provinciale di Padova. — I circondari delle Preture di Padova, Campo Sampiero, Teolo, Piove, Este, Montagnana, Monselice, Conselve e Cittadella.

Tribunale provinciale di Vicenza. — I circondari delle Preture di Vicenza, Arzignano, Barbarano, Lonigo, Bassano, Marostica, Asiago, Schio, Tiene e Valdagno.

Tribunale provinciale di Verona. — I circondari delle Preture di Verona, Villafranca, Caprino, Bardolino, Soave, Tregnago, S. Pietro Incariano, Isola della Scala, Legnago e Cologna.

Tribunale provinciale di Treviso. — I circondari delle Preture di Treviso, Biadene, Castelfranco, Asolo, Conegliano, Oderzo, Motta, Ceneda, Serravalle e Valdobbiadene.

Tribunale provinciale di Udine. — I circondari delle Preture di Udine, Codroipo, S. Daniele, Palma, Latisana, Pordenone, Sacile, Aviano, Sanvito, Spilimbergo, Maniago, Tolmezzo, Moggio, Gemona, Cividale e Tarcento.

Tribunale provinciale di Rovigo. — I circondari delle Preture

Digitized by Google

di Rovigo, Lendinara, Badia, Massa, Occhiobello, Adria, Crespino, Loreo e Ariano.

Tribunale provinciale di Belluno. — I circondari delle Preture di Belluno, Agordo, Feltre, Pieve di Cadore, Auronzo.

C) Preture.

LOMBARDE.

Milano. — Preture urbane. — I, II, (1). — La Città di Milano coi suoi Sobborghi, coi Corpi Santi, e colle Comuni di Affori, Bresso, Brusuglio, Bruzzano, Cormano, Crescenzago, Dergano, Gorla, Niguarda, Precotto, Segnano, Turro, Assago, Baggio, Buccinasco e Terradeo, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Grancino, Muggiano, Ronchetto, Sellanuova, Settimo, Trezzano, Arese e Torretta, Baranzate, Boldinasco, Bollate, Cassina del Pero, Cassina Nuova, Cassina Triulza, Cerchiate, Cesate, Figino, Garbagnate, Garegnano Marcido, Garegnano Corbellaro, Mazzo e Mazzino, Musocco e Quarto Oggiaro, Novate, Pinzano, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Rosario, Senago, Trenno, Villapizzone, Terrazzano, Basiglio e Viglione, Bolgiano, Chiaravalle, Locate, Morsenchio, Nosedo-Chiaravalle, Opera, Pieve, Ponte-Sesto, Quinto-Sole, Rozzano, San Donato, Vajano, Vigentino, Zelo-Foromagno, Briavacca, Lambrate, Limito, Liscate, Mezzate, Novegro, Pantigliate, Peschiera, Pioltello, Premenugo, Rodano, Rovagnasco, Segrato, Settala.

Pretura di Cassano. — Le Comuni di Basiano, Belinzago, Bisentrate, Bornago, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco Asinario, Colnago, Concesa, Cornate, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Groppello, Inzago, Masate, Pessano, Porto, Pozzo, Pozzuolo, Roncello, S. Agata, S. Pedrino, Trecella, Trezzano, Trezzo, Vaprio, Vignate, Cavajone, Cornegliano, Melzo e Trucazzano. = *Cl.* I.

Pretura di Melegnano. — Le Comuni di Arcagnano, Bustighera, Carpiano, Cerro Colturano, Mediglia, Melegnano, Mercugnano, Pedriano, Riozo, S. Giuliano, Sesto, Ulteriano, Viboldone, Vizzolo, Zivido e Zunico. = *Cl.* II.

Pretura di Monza. — Le Comuni di Balsamo, Biassono, Cassina dei Gatti, Cinisello, Cologno, Cusano, Dugnano, Incirano, Lissone, Macherio, Moncucco, Monza, Muggiò, Nova, Paderno, S. Damiano, Sesto S. Giovanni, Vedano, Villa S. Fiorano, Vimodrone, Agrate, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago, Camparada, Caponago, Carnate, Carugate, Cassina Barraggia, Cavenago, Concorrezzo, Lesmo, Mezzago, Omate, Oreno, Ornago, Ronco, Rugginello, Sulbiate inferiore, Sulbiate superiore, Usmate, Velate, Villa Nuova e Vimercate. = *Cl.* I.

Pretura di Desio. — Le Comuni di Barlassina, Binzago, Birago, Bovisio, Cassina Aliprandi, Cassina Amata, Cassina Savina,

(1) La Pretura urbana I, per gli affari di diritto civile; la Pretura urbana II, per affari di giustizia penale Si trovano in Milano nello stesso locale, contrada S. Antonio.

Digitized by Google

Ceriano, Cesano, Maderno, Cogliate con S. Dalmazio, Copremo, Desio, Lazzate, Lentate, Limbiate, Masciago, Meda, Misinto, Palazzolo, Seregno, Seveso, Solaro, Varedo, Agliate, Albiate, Besana superiore ed inferiore, Briosco, Calò, Capriano, Carate, Cazzano, Colzano, Corezzana, Costa, Giussano, Monte, Paina, Renate, Robbiano, Sovico, Tregasio, Triuggio, Valle, Veduggio, Verano, Vergo, Villa Raverio. = *Cl.* I.

Pretura di Busto-Arsizio. — Le Comuni di Arconate, Bienate, Borsano, Buscate, Busto-Garofolo, Castano, Cuggiono maggiore e minore, Dairago, Furato, Induno, Inveruno, Lonate Pozzuolo, Magnago, Malvaglio, Nosate, Robecchetto, S. Antonio, Tornavento, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese, Busto-Arsizio, Cairate, Castegnate, Castellanza, Cislago, Fagnano, Gorla maggiore e minore, Legnano, Marnate, Nizzolina, Olgiate, Olona, Prospiano, Rescalda, Rescaldina, Sacconago, Solbiate Olona. = *Cl.* I.

Pretura di Gallarate. — Le Comuni di Albizzate, Arnate, Besnate, Bolladello, Cajano, Cardano, Cassano Magnago, Cassina Verghera, Cedrate. Crenna, Ferno, Gallarate, Jerago, Oggiona, Orago, Peveranza, Premezzo, Samarate e Costa, Solbiate sull'Arno, Albusciago, Arsago, Caidate, Casale, Casorate, Castelnovate, Cimbro, Corgeno, Crugnola, Cuvirone, Golasecca, Menzago, Mezzana, Montonate, Mornago, Oriano, Quinzano, S. Pancrazio, Sesona, Sesto Calende, Somma, Sumirago, Vergiate, Villa Dosia, Vinago e Vizzola. = *Cl.* I.

Pretura di Saronno. — Le Comuni di Cassina Pertusella, Arluno, Barbajana, Canegrate, Caronno, Casorezzo, Cassina Ferrara, Cerro, Cornaredo, Garbatola, Gerenzano, Lainate, Lucernate, Nerviano, Origgio, Parabiago, Passirana, Pogliano, Pregnana, Rhò, San Giorgio, S. Vittore, Saronno, Uboldo, Vanzago. = *Cl.* I.

Bergamo. — *Pretura urbana* I. (1) — La Città bassa e le Comuni di Ambivere, Bonate di sopra, Bonate di sotto, Bottanuco, Brembate di sopra, Brembate di sotto, Calusco, Capriate, Carvico, Chignolo, Filago, Grignano, Locate, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Ponte S. Pietro, Prelezzo, S. Gervasio, Solza sotto il Monte, Suiscio, Terno, Albino, Alzano di sopra, Alzano di sotto, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'alta, Boltiere, Cologno, Comune Nuova, Dalmine, Grassobbio, Levate, Mariano, Osio di sopra, Osio di sotto, Urgnano, Verdellino, Verdello maggiore, Zanica, Bagnatica e Brusaporto.

Pretura urbana di Bergamo II. (2). — La Città alta.

Preture di Zogno. — Le Comuni di Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serine, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano, Gerosa, Grumello de' Zanchi, Oltre il Colle, Piazzo alto, Piazzo basso, Boscante, Rigorosa, S. Gallo, S. Giovanni bianco,

(1) Fino a che siano apprestate le località e le prigioni necessarie per questa Pretura, gli affari di essa verranno disimpegnati nella Città alta.

(2) Il riparto dei contorni di Bergamo con 23,446 abitanti si farà per mezzo di un'apposita Ordinanza.

Digitized by Google

S. Pellegrino, S. Pietro d'Ozzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino, Stabello, Talleggio, Vedesetta e Zogno. = *Cl.* II.

Pretura di Piazza. — Le Comuni di Averara, Baresi, Bordogna de'Ronchi, Branzi, Camerata, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Mojo, Olmo, Ornica, Piazza, Piazzatore, Piazzolo, Ronco, S. Brigida, Trabucchello, Valleve, Valnegra, Valtorta. = *Cl.* II.

Pretura di Gandino. — Le Comuni di Barzizza, Casnigo, Cazzano, Cene, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Orezzo, Peja e Vertova. — *Cl.* II.

Pretura di Trescorre. — Le Comuni di Albano, Berzo, Borgo di Terzo, Buzzone, Carobbio. Cenate di sopra, Cenate di sotto, Chiuduno, Costa di Mezzate, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Malogno, Monticelli, S. Stefano, Torre dei Roveri, Trescorre, Vigano, Zandobbio. = *Cl.* II.

Pretura di Almeno S. Salvatore. — Le Comuni di Almeno S. Bartolomeo, Almeno S. Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Capino, Clenesso, Corna, Costa, Fuipiano, Locatello, Mazzoleni, Palazzago, Roncole, Rota dentro, Rota fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa di Almè. = *Cl.* II.

Pretura di Caprino. — Le Comuni di Calolzio, Caprino, Carenno, Cisano, Corte, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Pontida, Rossino, S. Antonio, Torre de'Busi, Vercurago, Villa di Adda. = *Cl.* II.

Pretura di Romano. — Le Comuni di Antignate, Barbata, Calcio, Covo, Fara, Fontanella, Isso, Mozzanica, Pumenengo, Romano, Torre Pallavicina, Bolgare, Calcinate, Cividate, Cortenuova, Ghisalba, Cavernago, Martinengo, Mornico, Palosco. = *Cl.* I.

Pretura di Treviglio. — Le Comuni di Arsago, Brignano, Calvenzano, Canonica, Caravaggio, Casirate, Castello Rozzone, Fara, Fornovo, Massari de' Melzi, Misano, Pagazzano, Pontirolo, Treviglio, Arcene, Ciserano, Lurano, Spirano, Pognano, Morengo e Bariano. = *Cl.* I.

Pretura di Sarnico. — Le Comuni di Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Caleppio, Credaro, Foresto, Gandozzo, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Sarnico, Tagliuno, Tavernola, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo S. Alessandro e Villongo S. Filastro. = *Cl.* II.

Pretura di Lovere. — Le Comuni di Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Lovere, Monasterolo, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di sotto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Volpino, Zornino. = *Cl.* II.

Pretura di Breno. — Le Comuni di Anfurro, Angolo, Artogne, Berzo inferiore, Breno, Borno, Braone, Brenno, Capo di ponte, Cervedo, Ceto, Cimbergo, Cividate, Darfo, Erbanno, Esine, Gianico, Gorgogne, Losine, Lozio Malegno, Mazzuno, Niardo, Ono, Ossimo, Paspardo, Piano, Pisogne, Prestine, Terzano. = *Cl.* I.

Pretura di Edolo. — Le Comuni di Berzo, Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Edolo, Grevo, Incudine, Loveno, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Ponte di Legno, Pontagna, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza, Vione, Villa d'Allegno. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura di Clusone. — Le Comuni di Ardese, Azzone, Bondione, Castione, Cerete alto e basso, Clusone, Colere, Fino, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltrepovo, Oltressenda alta e bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nozza, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valgoglio, Vilminore. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Brescia. — La Città di Brescia, e le Comuni di Borgosatollo, Botticino mattina, Botticino sera, Bovezzo, Brione, Caino, Cajonvico, Castenedolo, Cellatica, Ciliverghe, Collebeato, Concesio, Fiumicello, Folzano, Gussago, Mazzano, Monpiano, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Roncadelle, S. Alessandro, S. Bartolomeo, S. Eufemia, S. Nazaro, S. Vigilio, S. Zeno, Serle, Urago, Mella, Virle, Berlingo, Camignone, Castegnato, Cizzago, Comezzano, Corzano, Cossirano, Lograto, Maclodio, Ome, Ospitaletto, Paderno, Rodegno, Sajano, Torbole, Travagliato, Trenzano, Bagnolo, Arzano, Barbariga, Brandico, Capriano, Castelnuovo, Corticelle, Dello, Flero, Frontignano, Ghedi, Longhena, Mairano, Montirone, Poncarale e Quinzanello.

Pretura di Montechiari. — Le Comuni di Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montechiari, Remedello di sopra e di sotto, Visano. = *Cl.* II.

Pretura di Leno. — Le Comuni di Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzanello, Pavone, Porzano, Pralboino. = *Cl.* II.

Pretura di Gardone. — Le Comuni di Carcina, Gardone-Valtrompia, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane S. Apollonio, Magno, Marcheno Polaveno, Sarezzo, Villa di Cogozzo Valtrompia, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Lodrino, Marmentino, Irma, Pezzaze, Pezzoro. = *Cl.* II.

Pretura di Salò. — Le Comuni di Burago, Cacavero, Castrazzone, Degagna, Gavardo, Gardone Riviera, Goglione di sopra e di sotto, Manerba, Mescoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, Salò, S. Felice, Sojano del Lago, Sopraponte, Soprazocco, Vallio, Villanuova, Vobarno, Volciano. = *Cl.* II.

Pretura di Lonato. — Le Comuni di Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano, Lonato, Moniga del Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella e Sermione. = *Cl.* II.

Pretura di Vestone. — Le Comuni di Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Preseglie, Provaglio di sopra e di sotto, Sabbio, Alone, Anfo, Avenone Bagolino, Casto, Comero, Hano, Idro, Lavenone, Levrange, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono, Prato, Presegno, Treviso e Vestone. = *Cl.* II.

Pretura di Gargnano. — Le Comuni di Gargnano, Limone, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine. = *Cl.* II.

Pretura di Chiari. — Le Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Cologne, Palazzolo, Pontoglio, Rovato, Rudiano e Urago d'Oglio. = *Cl.* I.

Pretura di Verolanuova. — Le Comuni di Alfianello, Bassano, Cadignano, Cignano, Favezzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano, S. Gervasio, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura d'Iseo. — Le Comuni di Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago, Clusane, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Iseo, Marone, Monticello, Brusati, Peschiera d'Iseo, Pilzone, Provezze, Provaglio, Sale, Siviano, Sulzano, Vello e Zone. = *Cl.* II.

Pretura di Orzinovi. — Le Comuni di Acqualunga, Barco, Crezano, Farfengo, Gabbiano Gerola, Ludriano, Oriano, Orzinovi, Orzivecchi, Padernello, Pedargnana, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Mantova. — La Città di Mantova e le Comuni di Castellaro, Cittadella di Porto, Curtatone, Quattroville, Roncoferraro, S. Giorgio, Bigarello, Castelbelforte, Marmirolo, Roverbella, Bagnolo S. Vito, Borgoforte sulla parte sinistra del Po, finalmente la Comune di Castellucchio.

Pretura di Bozzolo. — Le Comuni di Gazzoldo, Marcaria, Bodigo, Bozzolo, Gazzuolo, Rivarolo e S. Martino dell'argine. = *Cl.* II.

Pretura di Viadana. — Le Comuni di Dosolo, Pomponesco, Viadana. = *Cl.* II.

Pretura di Sabionetta. — Le Comuni di Commessaggio, Sabbionetta. = *Cl.* II.

Pretura di Castiglione delle Stiviere. — Le Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Guidizzole, Medole e Solferino. = *Cl.* II.

Pretura di Asola. — Le Comuni di Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquafredda, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Casalpoglio. = *Cl.* II.

Pretura di Canneto. — Le Comuni di Acquanegra, Canneto, Casalromano, Isola Dovarese, Marianna, Ostiano, Redondesco, Volongo. = *Cl.* II.

Pretura di Volta. — Le Comuni di Goito, Monzambano, Peschiera, Ponti, Pozzolo e Volta. = *Cl.* II.

Pretura di Revere. — Le Comuni di Mulo, Pieve, Quingentole, Quistello, Revere, Schinevoglia, Borgofranco. = *Cl.* II.

Pretura di Gonzaga. — Le Comuni di Suzzara, Gonzaga. = *Cl.* II.

Pretura di S. Benedetto. — Le Comuni di S. Benedetto e Borgoforte sulla parte diretta del Po. = *Cl.* II.

Pretura di Sermide. — Le Comuni di Carbonara, Fallonica, Magnacavallo, Poggio e Sermide. = *Cl.* II.

Pretura di Ostiglia. — Le Comuni di Ostiglia, Serravalle, Sustinente e Villimpenta. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Cremona. — La Città di Cremona e le Comuni di Duemiglia, Ardole S. Marino, Bagnarolo, Ca' de' Bonavogli, Ca' de' Quinzani, Ca' de' Sfondrati, Ca' de' Stefani, Cicognolo, Gadesco, Gazzo, Malagnino, Montanara, Pieve Delmona, Pieve S. Giacomo, S. Savino, Silvella, Vighizzolo, Vescovato, Bonemerse, Branciere, Ca' de' Corti, Ca' de' Staoli, Ca' Nuova d'Offredi, Casalorzo Geroldi, Cella, Cingia de' Botti, de' Rovere, Dosso de' Frati, Forcello, Gere de' Caprioli, Gere del Pesce, Isola de' Pescaroli, Longardore, Motta Baluffi, Pieve d'Olmi, Pagnolo, S. Daniele,

Digitized by Google

S. Lorenzo Mondinari, S. Salvatore, Solarolo-Monasterolo, Sospiro, Stagno-Pagliaro, Straconcolo e Vediceto.

Pretura di Casalmaggiore. — Le Comuni di Casalmaggiore, Caruberto, Castel Ponzone, Guzzola, Martignana, S. Lorenzo, Aroldo, S. Martino del Lago, Scandolara, Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Torricella del Pizzo. = *Cl.* II.

Pretura di Casalbuttano. — Le Comuni di Alfiano, Barbiselle, Bettenesco, Carpaneda, Casalbuttano, Casalsigone, Castelnuovo, Gherardi, Cavalera, Cignone, Corte de' Cortesi, Corte de' Frati, Dosso Baroardo, Gambina, Grontardo, Levata, Marsalengo, Olmenata, Ossolengo, Persico, Pozzaglio, Prato, Quistro, Robecco, S. Martino in Belliseto, S. Sillo, S. Vito, Scandolara, Rida d'Oglio, Solarolo del Persico. = *Cl.* II.

Pretura di Piadena. — Le Comuni di Breda-Guazzona, Calvatone, Ca' de' Soresini, Casteldidone, Castelfranco, Colombarolo, Drizzona, Piadena, Pontirolo, Romprezzagno, Recorfano, S. Giovanni in Croce, S. Lorenzo Guazzone, S. Paolo Ripadoglio, Tornada, Vho, Voltido, Binanuova, Brolpasino, Ca' d'Andrea, Ca' de' Gaggi, Cansero, Cappella de' Picenardi, Castelnuovo del Vescovo, Fossa Guazzone, Gabbionetta, Isolello, Monticelli Ripa d'Oglio, Pescaloro, Pessina, Pieve S. Maurizio, Pieve Terzagno, Pozzo Baronzio, Ronca de' Golferami, S. Lorenzo de' Picenardi, Stillo de' Mariani, Torre d'Angiolini, Torre Malamberti e Villaronca. = *Cl.* II.

Pretura di Soresina. — Le Comuni di Albera, Casaletto di sopra, Camignano, Fiesco, Romanengo, Soncino, Ticengo, Trigolo, Acqualunga, Azzanello, Barzaniga, Bordolano, Ca' Nuova, Casalmorano, Castel Leone, Castel Visconti, Corte Madama, Formigara, Genivolta, Gombito, Grontorto, Mirabello, Oscasale, S. Bassano, Soresina e Zanengo. = *Cl.* I.

Pretura di Pizzighettone. — Le Comuni di Pizzighettone, Acquanegra, Annico, Breda de' Bugni, Ca' Nuova del Morbasco, Castelnuovo del Zappa, Corrado, Cavatigozzi, Cortetano, Costa S. Abramo, Crotta d'Adda, Fengo, Grumello, Licengo, Luignano, Ossolaro, Paderno, Polengo, Sesto e Spinadesco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Como. — La Città di Como e le Comuni di Albiolo, Asnago, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cadorago, Cagno, Camnago, Casanuova, Caslino, Casnate, Cascina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino, Gagino, Geronico, Luisago, Maccia, Minoprio, Parè, Rodero, Ronago, Rovellasca, Trevano, Vertemate, Uggiate, Albate, Bernate, Blevio, Breccia, Brunate, Camerlata, Camnago, Capiago, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Grandate, Lipomo, Lucino, Lurate Abate, Maslianico, Montano, Monte Olimpino, Moltrasio, Montorfano, Piazza, Ponzale, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, Vergosa, Bellagio, Brienno, Carate, Careno, Laglio, Lemna, Lezzeno, Limonta, Molina, Nesso, Palanzo, Pognana, Veleso, Zelbio, Albese, Alserio, Anzano, Carcano, Cassano, Colciago, Orsenigo, Paravicino, Vill'Albese, Appiano, Beregazzo, Binago, Bulgaro grasso, Carbonato, Castelnuovo, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido, Locate, Lomazzo, Lura-Marinone, Mozzate, Olgiate, Oltrona, Rovello, Solbiate, S. Bartolomeo, Turate,

Digitized by Google

Veniano, Alzate, Arosio, Brenna, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino, Intimiano, Inverigo, Mariano, Novedrate, Romanò, Senna e Villa Romanò.

Pretura di Gravedona. — Le Comuni di Consiglio di Rumo, Cremia, Dongo, Garzeno, Germaseno, Musso, Pianello, Stazzone, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Gravedona, Livo, Monte-Mezzo, Pellio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana. = *Cl.* II.

Pretura di Menaggio. — Le Comuni di Bene, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Lovero, Menaggio, Mezzegra, Ossoccio, Plesio, Sala, Tremezzo, Albosaggio, Bugiolo, Carlazzo, Castello, Cavargna, Cima, Crossogno superiore ed inferiore, Cozzido, Cusino, Dasio, Drano, Grotto, Piano, Porlezza, Puria, S. Bartolomeo, S. Nazaro, Seghebbia, Tavordo, Rezzonico, S. Abbondio e S. Siro. = *Cl.* II.

Pretura di Castiglione in Vall'Intelvi o S. Fedele. — Le Comuni di Blessagno, Campione, Casasco, Castiglione, Cerano, Dizzasco, Laino, Lanzo, Pellio, Ramponio, Scaria, Schignano, S. Fedele, Verna, Argegno, Pigra e Claino. = *Cl.* II.

Pretura di Lecco. — Le Comuni di Abbadia, Acquate, Ballabio inferiore, Ballabio superiore, Belludo, Castello, Chiuso, Germanedo, Laorca, Lecco, Lierna, Linzanico, Mandello, Morterone, Olate, Olcio, Rancio, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Sommasca, Vassena, Bartesate, Annone, Biglio, Bosisio, Capiate, Cesana, Civate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Galbiate, Garbagnate, Monastero, Galbiate, Imberido, Malgrate, Molteno, Oggiono, Olginate, Pescate, Pusiano, Sala, Sirone, Suello Valgreghentino, Valmadrera, Vergano, Bajedo, Barzio, Cassina, Concenedo, Cremeno, Moggio e Pasturo. = *Cl* I.

Pretura di Brivio. — Le Comuni di Airuno, Aizuro, Bagagiera, Brianzola, Brivio, Cagliano, Calco, Cologno, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate, Olgiate, Paderno, Robbiate, Rovagnate, Sabioncello, Sartirana, S. Maria Hoè, Tegnone, Verderio inferiore, Verderio superiore, Barzago, Barzanò, Bernaga, Bulciago, Casate nuovo, Casirago, Cassago, Cassina de' Bracchi, Cereda, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Missaglia, Montevecchia, Monticello, Oriano, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò. = *Cl.* I.

Pretura di Asso. — Le Comuni di Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella, Caslino, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone, Magreglio, Onno, Pagnano, Penzano, Proserpio, Rezzago, Scarenna, Sormano, Valbrona, Visino, Arcellasio, Brenno, Buccinigo, Casletto, Centemero, Crevenna, Erba, Incino, Lambrugo, Lezza, Lurago, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Ponte, Rogeno, Tregolo e Civenna. = *Cl.* II.

Pretura di Bellano. — Le Comuni di Bellano, Colico, Corenno, Devio, Dorio, Introzzo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vestreno, Barcone, Bindo, Casargo, Cortabbio, Corte Nuova, Grandola, Esino inferiore, Esino superiore, Introbbio, Margno, Narro, Pagnano, Perlasco, Perledo, Pessina, Premana, Primaluna, Taceno, Vendrogno, Vimogno. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura di Varese. — Le Comuni di Azzate, Barazzo, Bizzozero, Brinzio, Bobbiate, Bodio, Brunello, Buguggiate, Capolago, Casciago, Crosio, Daverio, Gagliate, Gazzada, Gurone, Lissago, Lomnago, Luinate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona, S. Ambrogio, S. Maria del Monte, Schiano, Varese, Velata, Arcisate, Ardena, Besano, Bisuschio, Brenno, Brusimpiano, Cazzone, Clivio, Cuasso, Induno, Lavena, Marzio, Porto, Saltrio, Valgana, Viggiù, Abbiateguazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castel Seprio, Castiglione, Castrenno, Gornate inferiore, Gornate superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Turba, Tradate, Vedano, Venegono inferiore, Venegono superiore. = *Cl.* I.

Pretura di Gavirate. — Le Comuni di Angera, Barza, Barzola, Cadrazzate, Capronno, Comabbio, Ispra, Lentate, Lisanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, Varano, Arolo, Bardello, Besozzo, Biandrono, Bogno, Bosco, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago, Cellina, Cerro, Cocquio, Comerio, Gavirate, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello, Monate, Monvalle, Olginasio, S. Giano, Travedona, Trevisago, Valtorre, Arcumeggia, Azzio, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cavona, Cittiglio, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gemonio, Orino, Vararo, Vergobbio. = *Cl.* I.

Pretura di Luino. — Le Comuni di Arbizio, Bedero, Bosco, Brisciago, Castello, Cremenago, Cugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Luino, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto, Roggiano, Voldomino, Veccana, Viconago, Agra, Armio, Biegno, Campagnano, Cossano, Curiglia, Dumenza, Garabbiolo, Graglio, Lozzo, Maccagno inferiore, Maccagno superiore, Monteviasco, Musignano, Pino, Runo, Tronzano, Bedero, Cabiaglio, Cassano, Ferrera, Masciago e Rancio. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Lodi. — La Città di Lodi e le Comuni di Bottede, Ca' de' Zecchi, Campolungo, Casaletto, Chiosi di Porta d'Adda, Chiosi di Porta Cremonese, Chiosi di Porta Regale, Cornegliano, Gugnano, Lodi vecchio, Pezzolo de' Codazzi, Pezzolo di Tavazzano, Mignone, Salerano, S. Maria in Prato, S. Zenone, Vigadore, Villa Rossa, Arcagna, Cassina d'Alberi, Casolate, Cervignano, Cologno, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Isola Balba, Merlino, Mignette, Modignano, Montanaso, Mulazzano, Paullo, Quartiano, Sordio, Tavazzano, Tribiano, Villa Pompeana, Zelo Buon Persico, Borghetto, Ca' de' Bolli, Cavanago, Caviaga, Cepeda, Grazzanello, Mairago, Motta Vigana, Ossago, S. Colombano, S. Martino in Strada, Sesto, Soltarico, Abbadia di Cerredo, Agnadello, Boffalora, Corte del Palasio, Crespiatica, Dovera, Fracchia, Gardella, Nosadello, Pandino, Rivolta, Roncadello, Spino, Tormo e Vailate.

Pretura di S. Angelo. — Le Comuni di Bargano, Ca' dell'Acqua, Caselle, Castiraga, Cazzimano, Guazzina, Marudo, Massalengo, Mongiardino, Orgagna, S. Angelo, Trivulzina, Vallera, Vidardo, Villanuova e Graffignana.

Pretura di Crema. — Le Comuni di Crema, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Castelnuovo, Chieve, Credera, Izzano, Modignano, Montodine, Moscazzano, Ombriano, Passarera, Porta Om-

Digitized by Google

briano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerrina, Ripalta nuova, Ripalta vecchia, Rovereto, Rubbiano, Salvirola, S. Bernardino, S. Maria della Croce, S. Michele, Vairano, Zappello, Bagnolo, Bottajano, Campagnola, Camisano, Capralba, Casale, Casaletto Vaprio, Cascine Gandine, Cremosano, Farinate, Gabbiano, Monte, Offanengo, Palazzo, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Scannabue, Sergnano, Torlino, Trescorre, Trezzolasco, Vajano e Vidolasco. = *Cl.* I.

Pretura di Codogno. — Le Comuni di Caselle-Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Codogno, Corno giovine, Corno vecchio, Corte S. Andrea, Fombio, Gattera, Guardamiglio, Lardera, Maccastorna, Maleo, Meletto, Mezzana, Mezzano Passone, Mirabello, Regina Fitarezza, S. Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano, Senna, Somaglia, Trivulza. = *Cl.* I.

Pretura di Casal-Pusterlengo. — Le Comuni di Bertonico, Brembio, Sabbiona, Camairago, Cantonale, Casal-Pusterlengo, Castiglione, Livraga, Melegnanello, Orio, Ospedaletto, Pizzolano, Robecco, Secugnago, Terranuova, Turano, Vittadone e Zurlesco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Pavia. — La Città di Pavia e le Comuni di Borgarello, Bornasco, Cassina Calderara, Cassina de' Serigari, Cassina de' Tolentini, Comairano, Corbesate, Corpi Santi, Gualdrasco, Mirabello, Misano, Ponte Carate, S. Genesio, S. Varese, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Villalunga, Villareggio, Zenone, Baselica-Bologna, Battuda, Bereguardo, Carpignago, Casadico, Casorate, Giovenzano, Giussago, Guinzano, Liconasco, Marcignago, Origioso, Papiago, Pissarello, Rognano, Ronchetto, S. Perone, Torradello, Torriano, Torrino, Trivolzio, Trovo, Turago, Vellezzo, Zelada, Albuzzano, Barona, Belgiojoso, Belvedere, Buttirago, Ca' della Terra, Ca' dei Tedioli, Calignano, Carpignano, Cera-nuova, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Montesano, Motta S. Damiano, Prado, Roncaro, S. Alessio, S. Margherita, Spirago, Vaccarizza, Valle Salimbina, Vigalfo, Vimanone, Vistarino, Vivente, Bescapè, Campomorto, Castel Lambro, Cavagnera, Gnignano, Landriano, Mandrino, Mangialupo, Pairana, S. Zeno, Torrevecchia, Trognano, Vairano, Vidigulfo, Vigonzone, Zibido.

Pretura di Corte Olona. — Le Comuni di Badia, Campo Rinaldo, Chignolo, Copiano, Corte Olona, Costa S. Zenona, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Mezzano di Parpanese, Miradolo, Monte, Monte Leone, Monticelli, Pieve Porto Morone, S. Cristina, Spessa, S. Zenone, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo. = *Cl.* II.

Pretura di Abbiategrasso. — Le Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Bernate, Bestazzo, Buffalora, Cassina Pobbia, Castellazzo de' Barzi, Cisliano, Corbetta, Lugagnano, Magenta, Marcallo, Menedrago, Mesero, Ossona, Ozero, Robecco, S. Pietro Bestazzo, S. Stefano, S. Vito, Sedriano, Vittuone, Castelletto Mendosio, Fagnano, Cassina di Donato del Conte. = *Cl.* I.

Pretura di Binasco. — Le Comuni di Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casirate, Lacchiarella, Mettone, Moncucco, Pasturago, S. Novo, S. Pietro Cusico, Vernate, Vigonzino, Zavanasco, Zibido, Barate, Basate, Bonirola, Caselle, Coazzano, Coronate, Gaggiano,

Digitized by Google

Gudo Visconti, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Tainate, Vermezzo, Vigano, Zelo Surigone. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Sondrio. — La Città di Sondrio, e le Comuni di Albossaggia, Berbenno e Pedemonte, Cajolo, Caspoggio, Castione, Cedrasco, Chiesa, Colorina, Faedo, Fusine, Lanzada, Montagna, Pendolasco, Postalesio, Spriana, Torre, Acqua, Boffetto, Chiuro, Piateda, Ponte, Tresivio.

Pretura di Tirano. — Le Comuni di Teglio, Bianzone, Grosio, Grossotto, Lovero, Mazzo, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo, Vervio, Villa di Tirano. = *Cl.* II.

Pretura di Morbegno. — Le comuni di Albaredo, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio, Campo e Tartano, Cosio, Delebio, Forcola, Girola, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valle del Masino. = *Cl.* II.

Pretura di Chiavenna. — Le Comuni di Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isola, Menarola, Mese, Novate, Piuro, Prata, Samolaco, S. Giacomo, Verceja, Villa di Chiavenna. = *Cl.* II.

Pretura di Bormio. — Le Comuni di Bormio, Livigno, Valle di dentro, Valle di sotto, Valfurva. = *Cl.* II.

VENETE.

Venezia. — *Pretura urbana* I. — I sestieri di S. Marco, Castello, Cannareggio.

Pretura urbana II. — I sestieri di Dorsoduro colla Giudecca, S. Polo, Santa Croce, e le isole di Murano, Burano, Malamocco, e frazioni (1).

Pretura di Mestre. — Le Comuni di Mestre, Chirignago, Favero, Marcon, Martellago, Spinea, Zellarino. = *Cl.* II.

Pretura di Dolo. — Le Comuni di Dolo, Campagna, Campolongo, Camponogara, Fiesso, Fosso, Gambarare, Mira, Oriago, Strà, Vigonovo. = *Cl.* II.

Pretura di Mirano. — Le Comuni di Mirano, Pianiga, Santamaria di Sala, Noale, Salzano, Scorzè. = *Cl.* II.

Pretura di Chioggia. — Le Comuni di Chioggia e Pellestrina. = *Cl.* I.

Pretura di Cavarzere. — Le Comuni di Cavarzere e Cona. = *Cl.* II.

Pretura di Portogruaro. — Le Comuni di Portogruaro, Annone, Caorle, Cinto, Concordia di quà, Fossalta, Gruaro, Lugugnana, Sanstino, Pramaggiore, S. Michele, Teglio. = *Cl.* II.

Pretura di S. Donà. — Le Comuni di S. Donà, Cavazzuccherina, Ceggia, Fossalta, Grisolera di sopra, Meolo, Musille, Noventa, Sanmichele del Quarto, Torre di Mosto. = *Cl.* II.

(1) L'Ordinanza Ministeriale 12 agosto 1854 prescrive che la giurisdizione penale venga assegnata ad una delle due Preture urbane in Venezia, ed all'altra la giurisdizione civile.

Digitized by Google

Pretura urbana di Padova. — La Città di Padova e le Comuni di Abano, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Limena, Maserà, Mestrino, Noventa, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano, Vigodarzere, Vigonza, Carrara S. Giorgio e Carrara S. Stefano, Piazzola, Campolungo e Villafranca.

Pretura di Camposampiero. — Le Comuni di Camposampiero, Campodarsego, Loreggia, Massanzago, Santeufemia, Sangiorgio delle pertiche, Santagiustina in colle, Sanmichele delle badesse, Villadel-conte, Villanova, Camposanmartino, Curtarolo, Piombino e Trebaseleghe. = *Cl.* II.

Pretura di Teolo. — Le Comuni di Teolo, Cervarese, Rovolone, Saccolongo, Torreglia e Veggiano. = *Cl.* II.

Pretura di Piove. — Le Comuni di Piove, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Santangelo. — *Cl.* II.

Pretura di Este. — Le Comuni di Este, Baone, Barbona, Carceri, Cinto, Lozzo, Ospedaletto, Piacenza, Ponso, Santelena, Santurbano, Vescovana, Vighizzolo, Villadivilla e Vò. = *Cl.* I.

Pretura di Montagnana. — Le Comuni di Montagnana, Casale, Masi, Megliadino Sanfidenzio, Megliadino Sanvitale, Merlara, Saletto, Santamargherita, Urbana, Castelbaldo. = *Cl.* II.

Pretura di Monselice. — Le Comuni di Monselice, Boara, Pozzonuovo, Sampierviminario, Solesino, Stanghella, Battaglia, Arquà, Galzignano e Pernumia. = *Cl.* II.

Pretura di Conselve. — Le Comuni di Conselve, Agna, Anguillara, Arre, Bagnoli, Cartura, Pontecasale, Terrazza, Tribano. = *Cl.* II.

Pretura di Cittadella. — Le Comuni di Cittadella, Fontaniva, Galliera, Tombolo, Sanmartino di Lupari, Carmignano, Gazzo, Sampierengù, Grantorto e Sangiorgio in bosco. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Vicenza. — La Città di Vicenza e le Comuni di Altavilla, Arcugnano, Bolzano, Brendola, Bressanvido, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Longare, Montecchio maggiore, Montecchio Precalcino, Monticello del Contotto, Sovizzo, Camisano, Grisignano, Grumolo delle badesse, Montegalda, Montegaldella, Quinto, Torri di Quartesolo, Isola di Malo.

Pretura di Arzignano. — Le Comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Montorso, Nogarole, Sangiovannilarione, Sampiermussolin, Zermeghedo. = *Cl.* II.

Pretura di Barbarano. — Le Comuni di Barbarano, Albettone, Castagnero, Crancona, Mossano, Nanto, Sossano, Villaga, Zovencedo. = *Cl.* II.

Pretura di Lonigo. — Le Comuni di Lonigo, Agugliaro, Alonte, Campiglia, Montebello, Noventa, Orgiano, Pojana, Sarego, Sorio. = *Cl.* II.

Pretura di Bassano. — Le Comuni di Bassano, Cartiligano, Cassola, Cismon, Mussolente, Pove, Roman, Rosà, Rossano, Sannazzario, Solagna, Tezze, Valstagna, Campolungo e Valrovina. = *Cl.* I.

Digitized by Google

Pretura di Marostica. — Le Comuni di Marostica, Molvena, Nove, Pianezze, Schiavon, Breganze, Farra, Mason, Mure, Pozzo, Sandrigo, Conco, Vallonara, Crosara. = *Cl.* II.

Pretura di Asiago. — Le Comuni di Asiago, Enego, Fozza, Gallio, Lusiana, Rovana, Rotzo, Treschèconca. = *Cl.* II.

Pretura di Schio. — Le Comuni di Schio, Lastebasse, Arsiero, Cavallaro, Forni, Magrè, Santorso, Piovene, Posina, Torrebelvicino, Tretto, Valdesignori, Velo, Malo, Monte di Malo e Sanvito. = *Cl.* II.

Pretura di Tiene — Le Comuni di Tiene, Caltrano, Calvene, Carrè, Cogollo, Lugo, Marano, Sarcedo, Villaverla, Zani, Zuggiano· = *Cl.* II.

Pretura di Valdagno. — Le Comuni di Valdagno, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo, Novale, Recoaro, Trissino. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Verona. — La Città di Verona e le Comuni di Avesa, Bosco, Bussolengo, Buttapietra, Cadidavid, Casteldazzano, Cerro, Erbezzo, Grezzana, Marcellise, Mizzole, Montorio, Parona, Pastrengo, Quinto, Quinzano, Santamaria in stelle, Sanmartino buon'albergo, Sanmassimo, Sanmichele, Sona, Lavagna, Zevio, Sangiovanni Lupatoto.

Pretura di Villafranca. — Le Comuni di Villafranca, Mozzecane, Nogarole, Povegliano, Valleggio, Sommacampagna. = *Cl.* II.

Pretura di Caprino. — Le Comuni di Caprino, Affi, Belluno, Brentino, Castione sopra Garda, Cavajon, Costermano, Ferrara di Montebaldo, Montagna di Montebaldo, Rivoli. = *Cl.* II.

Pretura di Bardolino. Le Comuni di Bardolino, Torri, Garda, Lazise, Castelnovo, Malcesine e Castelletto di Brenzone. = *Cl.* II.

Pretura di Soave. — Le Comuni di Soave, Sambonifacio, Arcole, Gambellara veronese, Montecchia, Monteforte, Roncà, Belfior di Porcile, Caldiero, Cazzano, Colognola. = *Cl.* II.

Pretura di Tregnago. = Le Comuni di Tregnago, Badiacalavena, Rovere di Velo, Saline, Selva di Progno, Velo, Vestenanova, Illasi, Mezzane di Sotto. = *Cl.* II.

Pretura di S Pietro Incariano. — Le Comuni di S. Pietro Incariano, Breonio, Dolcè, Fumane, Marano, Negarine, Negraro, Pescantina, Prun e Sant-Ambrogio. = *Cl.* II.

Pretura d'Isola della Scala. — Le Comuni d'Isola della Scala, Bovolone, Erbè, Salizzole, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Nogara, Isolaporcarizza, Oppeano, Palù e Ronco. = *Cl.* I.

Pretura di Legnago. — Le Comuni di Legnago, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschisantanna, Castagnaro, Minerbe, Roverchiara, Terrazzo, Villabartolomea, Sanguinetto, Casaleone, Cerea, Concamarise, Correzzo, Gazzo, Sampietromarubio. = *Cl.* I.

Pretura di Cologna. — Le Comuni di Cologna, Albaredo, Cucca, Pressana, Roveredo e Zimella. — *Cl.* II.

Pretura urbana di Treviso. — La Città di Treviso e le Comuni di Zerobranco, Breda, Canizzano, Carbonera, Casale, Casier, Istrana, Maserada, Melma, Mogliano, Monastier, Morgan, Padernello, Paese, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, Sambiagio di Callalta, Spercenigo, Spresiano Villorba, Zenson.

Digitized by Google

Pretura di Biadene. — Le Comuni di Montebelluna, Arcade, Caerano, Cornuda, Nervesa, Pederobba, Trivignano, Volpago. = *Cl.* II.

Pretura di Castelfranco. — Le Comuni di Castelfranco, Fossalunga, Albaredo, Godego, Loria, Resana, Riese, Salvarosa, Santandrea oltre il Musile e Vedelago. = *Cl.* II.

Pretura di Asolo. — Le Comuni di Asolo, Altivole, Borso, Castelcucco, Cavasò, Crespano, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno, Possagno, Sanzenone. = *Cl.* II.

Pretura di Conegliano. — Le Comuni di Conegliano, Codognè, Gajarine, Godega, Maren, Orsago, Refrontolo, Sanfiordisopra, Santalucia, Sampietro di Feletto, Sanvendemmiano, Susigana, Vazzola e Pieve di Soligo. = *Cl.* I.

Pretura di Oderzo. — Le Comuni di Oderzo, Cimadolmo, Fontanelle, Mansuè, Ormelle, Piavon di Motta, Pontedipiave, Portobuffolè, Salgareda e Sampolo. = *Cl.* II.

Pretura di Motta. — Le Comuni di Motta, Cessalto, Chiarano di Motta, Gorgo e Meduna. = *Cl.* II.

Pretura di Ceneda. — Le Comuni di Ceneda, Colle, Cordignano, Tarzo. = *Cl.* II.

Pretura di Serravalle. Le Comuni di Serravalle, Capella, Cisone, Follina, Fregona, Lago, Revine e Sarmede. = *Cl.* II.

Pretura di Valdobbiadene. — Le Comuni di Valdobbiadene, Farra, Miane, Moriago, Sampietro di Barbozza, Segusino, Sernaglia, Vidor. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Udine. — La Città di Udine e le Comuni di Campoformio, Feletto, Lestizza, Martignacco, Meretto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia, Pozzuolo, Pradamano, Reana, Tavagnacco.

Pretura di Codroipo. — Le Comuni di Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Passeriano, Sedegliano, Talmassons, Varmo. = *Cl.* II.

Pretura di Sandaniele. — Le Comuni di Sandaniele, Colloredo di Montalbano, Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rivadarcano, Santodorico, Sanvito di Fagagna. = *Cl.* II.

Pretura di Palma. — Le Comuni di Palma, Bagnaria, Bicinico, Carlino, Castions di strada, Gonars, Marano, Porpetto, Sangiorgio di Nogaro, Santamaria la longa, Trivignano. = *Cl.* II.

Pretura di Latisana. — Le Comuni di Latisana, Muzzana, Palazzolo, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor. = *Cl.* II.

Pretura di Pordenone. — Le Comuni di Pordenone, Azzano, Cordenons, Fiume, Fontanafredda, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo, Vallenoncello, Zoppola. = *Cl.* I.

Pretura di Sacile. — Le Comuni di Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo. = *Cl.* II.

Pretura di Aviano. — Le Comuni di Aviano, Montereale Sanquirino. = *Cl.* II.

Pretura di Sanvito. — Le Comuni di Sanvito, Arzene, Casarsa, Chions, Cordovado, Morsan, Pravisdomini, Sanmartino, Sesto, Valvason. = *Cl.* II.

Digitized by Google

Pretura di Spilimbergo. — Le Comuni di Spilimbergo, Castelnuovo, Clausetto, Forgaria, Medun, Pinzano, Sangiorgio, Sequals, Tramonti di sopra e di sotto, Travesio, Vitodasio. = *Cl.* II.

Pretura di Maniago. — Le Comuni di Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Vivaro, Frisanco. = *Cl.* II.

Pretura di Tolmezzo. — Le Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo, Ceseians, Lauco, Verzegnis, Villa, Paluzza, Arta, Cercivento superiore, Paularo, Suttrio, Treppo, Ligosullo, Zuglio, Rigolato, Comeglians, Forniavoltri, Mione, Ovaro, Prato, Ravacletto, Ampezzo, Enemonzo, Forni di sopra e di sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve. = *Cl.* I.

Pretura di Moggio. — Le Comuni di Moggio, Chiusa, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Risiutta. = *Cl.* II.

Pretura di Gemona. — Le Comuni di Gemona, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osopo, Trasaghis, Venzone. = *Cl.* II.

Pretura di Cividale. — Le Comuni di Cividale, Buttrio in piano, Castelmonte, Corno di Rosazzo, Ipplis, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Sangiovanni di Manzano, Torreano, Sampietro, Drenchia, Grimacco, Rodda, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcetta, Faedis, Attimis, Plattischis, Povoletto. = *Cl.* I.

Pretura di Tarcento. — Le Comuni di Tarcento, Tricesimo, Nimis, Magnano, Cassacco, Ciseriis, Collalto, Lusevera, Treppogrande. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Rovigo. — La Città di Rovigo e le Comuni di Arquà, Boara, Borsea, Buso, Concadirame, Ceregnano, Costa, Grignano, San Martino, Sant'Apollinare, Villadose, Villamarzana.

Pretura di Lendinara. — Le Comuni di Lendinara, Castelguglielmo, Fratta, Lusia, Ramo di palo, Saguedo, Sambellino, Villanuova del gobbo. = *Cl.* II.

Pretura di Badia. — Le Comuni di Badia, Bagnolo, Baruchella, Canda, Crocetta, Giacciano, Salvaterra, Trecenta, Villabona. = *Cl.* II.

Pretura di Massa. — Le Comuni di Massa, Bergantino, Calto, Castelnuovo, Ceniselli, Melara, Salara. = *Cl.* II.

Pretura di Occhiobello. — Le Comuni di Occhiobello, Ficcarolo, Fiesso, Gaiba, Stienta, Canaro, Frassinelle, Pincara. = *Cl.* II.

Pretura di Adria. — Le Comuni di Adria, Bottrighe, Fasana, Papozze, Pettorazza. = *Cl.* II.

Pretura di Crespino. — Le Comuni di Crespino, Gavello, Pontecchio, Villanova-marchesana, Polesella, Bosaro, Guarda Veneta. = *Cl.* II.

Pretura di Loreo. — Le Comuni di Loreo, Contarina, Donada, Rosolina. = *Cl.* II.

Pretura di Ariano. — Le Comuni di Ariano, Corbola, Sannicolò, Taglio di Po. = *Cl.* II.

Pretura urbana di Belluno. — La città coi suoi contorni, e le Comuni di Capodiponte, Ciesdalpago, Farradalpago, Limana Pie-

Digitized by Google

vedalpago, Puosdalpago, Sedico, Sospirolo, Tambredalpago, Longarone, Castellavazzo, Fornodizoldo, Santiziano, Soverzene, Mel, Ticchiana.

Pretura di Agordo. — Le Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, Lavalle, Riva, Rocca, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago. = *Cl.* II.

Pretura di Feltre. — Le Comuni di Feltre, Alano, Cesana, Cesio, Santagiustina, Sangregorio, Pedevena, Guero, Seren, Vas, Villabruna, Zermen, Fonzaso, Arsie, Lamon, Servo. = *Cl.* I.

Pretura di Pievedicadore. — Le Comuni di Pievedicadore, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Perarolo, Selva, Valle, Sanvito, Ospitale, Vodo, Zoppè. = *Cl.* II.

Pretura di Auronzo. — Le Comuni di Auronzo, Comelico superiore e inferiore, Danta, Lorenzago, Lozzo, San Nicolò, Sampietro, Vigo e Sappada. = *Cl.* II.

CAPITOLO TERZO.

Stato del personale e dei soldi dei Giudizii Lombardo-Veneti.

Già col Decreto del Ministero della Giustizia 11 ottobre 1852, relativo alla sistemazione dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti, erasi stabilito lo stato personale e dei soldi per gli stessi, ma siccome colla Sovrana Risoluzione 21 gennaio 1854, S. M. I. R. A. si era graziosamente degnata di approvare che la Procura di Stato venisse istituita nel Regno Lombardo-Veneto di conformità ai principii sanciti per gli altri dominii colla Sovrana Risoluzione del 14 settembre 1852; e siccome precedentemente colla Sovrana Risoluzione del 25 luglio 1853 si ordinava una nuova distribuzione dei Consiglieri dei Tribunali Provinciali, così venne a modificarsi alquanto il relativo personale e soldi, in ispecialità pei Tribunali d'Appello e Provinciali.

Quindi lo Stato personale e dei soldi è ora determinato in parte dal surriferito Decreto Ministeriale 11 ottobre 1852, e in parte dal più recente altro Ministeriale Decreto 16 febbraio 1854, dei quali verremo qui di seguito esponendo le disposizioni:

Digitized by Google

A.

STATO DEL PERSONALE E DEI SOLDI

dell'I. R. Tribunale d'Appello di Milano, compresa la Procura superiore di Stato. Approvato colla Sovrana Risoluzione del 21 gennaio 1854.

Numero.	Qualità del servizio.	Stipendii. Individualmente. (Fiorini.)	Stipendii. Complessivamente. (Fiorini.)	Classe delle diete.	Osservazioni.
1	Presidente	6000	6000	III	1. Il Presidente percepisce inoltre un assegno di funzione di 1000 fiorini.
1	Vicepresidente	5000	5000	V	
25	Consiglieri d'Appello: 5 con .	3000	15000	VI	
	» 10 » .	2500	25000		
	» 10 » .	2000	20000		2. I Consiglieri con 2000 fiorini percepiscono un assegno locale di 500 fiorini all'anno.
	(Fra questi 1 Procuratore superiore di Stato).				
3	Segretarj di Consiglio: 1 con .	1200	1200	VIII	
	» 2 » .	1100	2200		
	(Fra questi 1 Sostituto Procuratore superiore di Stato).				3. Gl'Impiegati ed inservienti, i cui emolumenti non giungono a 2000 fiorini all'anno, ricevono un assegno locale del 10 per cento dei loro emolumenti.
133	Ascoltanti: 101 coll'adjutum di	300	30300	XII	
	» 32 senza »	. . .	. . . .		
1	Direttore degli Uffici d'ordine .	1400	1400	VIII	
3	Aggiunti: 1 con	1000	1000	IX	
	» 2 »	900	1800		
13	Ufficiali: 3 con	800	2400	X	4. Qualora fosse indispensabile un portinajo se ne farà separatamente un motivato rapporto.
	» 3 »	700	2100		
	» 3 »	600	1800		
	» 4 »	500	2000		
1	Accessista	400	400	XII	
3	Portieri	400	1200		
7	Inservienti di cancelleria: 3 con	300	900	. . .	*Vestiario.*
	» 4 »	250	1000	. . .	
2	Spazzini	216	432		
193	Somma . .	. . . .	121,132		

Digitized by Google

B.

STATO DEL PERSONALE E DEI SOLDI

dell'I. R. Tribunale d'Appello di Venezia, compresa la Procura superiore di Stato. Approvato colla Sovrana Risoluzione del 21 gennaio 1854.

Numero.	Qualità del servizio.	Stipendii. Individualmente.	Stipendii. Complessivamente.	Classe delle diete.	Osservazioni.
		Fiorini.			
1	Presidente	6000	6000	III	1. Il Presidente percepisce inoltre un assegno di funzione di 1000 fiorini.
1	Vicepresidente	5000	5000	V	
25	Consiglieri d'Appello: 5 con . .	3000	15000	VI	
	» 10 » . .	2500	25000		
	» 10 » . .	2000	20000		2. I Consiglieri con 2000 fiorini percepiscono un assegno locale di 500 fiorini all'anno.
	(Fra questi 1 Procuratore superiore di Stato).				
3	Segretarj di Consiglio: 1 con . .	1200	1200	VIII	
	» 2 » . .	1100	2200		
	(Fra questi 1 Sostituto Procuratore superiore di Stato).				3. Gl'Impiegati ed inservienti, gli emolumenti dei quali non giungono a 2000 fiorini all'anno ricevono un assegno locale del 10 percento dei loro emolumenti.
118	Ascoltanti: 88 coll'adjutum di . .	300	26400	XII	
	» 30 senza » . .	. . . .	. . . .		
1	Direttore degli Uffici d'ordine .	1400	1400	VIII	
3	Aggiunti: 1 con	1000	1000	IX	
	» 2 »	900	1800		
14	Ufficiali: 3 con	800	2400	X	4. Qualora fosse indispensabile la nomina di un portinajo se ne farà separatamente un motivato rapporto.
	» 4 »	700	2800		
	» 4 »	600	2400		
	» 3 »	500	1500		
3	Portieri	400	1200		
7	Inservienti di cancelleria: 3 con .	300	900		
	» 4 » .	250	1000	. . .	*Vestiario.*
2	Spazzini	216	432	. . .	
178	Somma . .	. . . .	117,632		

Digitized by Google

C.

STATO DEL PERSONA

dei Tribunali di prima Istanza nella Lombard
Approvato colla Sovrana Risoluzi

Numero.	Qualità del servizio.	Stipendii. Individualmente.	Stipendii. Complessivamente.	Classe delle diete.
		Fiorini.		
9	Presidenti: 6 con	4000	24000	V
	» 3 »	3000	9000	
2	Vicepresidenti	3000	6000	VI
110	Consiglieri dei Tribunali provinciali: 33 con	1800	59400	
	» » » 34 »	1600	54400	VII
	» » » 33 »	1400	46200	
	(Fra questi 9 Procuratori di Stato).			
26	Segretarj di Consiglio: 13 con	900	11700	IX
	» » 13 »	800	10400	
	(Fra questi 11 Sostituti Procuratori di Stato).			
71	Aggiunti giudiziarj: 36 con	700	25200	X
	» 35 »	600	21000	
10	Direttori degli Uffici d'ordine: 5 con	1000	5000	IX
	» » 5 »	900	4500	
16	Aggiunti: 8 con	800	6400	X
	» 8 »	700	5600	
95	Ufficiali: 47 con	600	28200	XI
	» 48 »	500	24000	
48	Accessisti	400	19200	XII
81	Cursori	350	28350	. . . .
9	Custodi di carceri	400	3600	XII
7	Vicecustodi	350	2450	XII
73	Secondini	250	18150	. . . .
28	Inservienti d'Ufficio: 14 con	300	4200	. . . .
	» 14 »	250	3500	. . . .
28	Spazzini	216	6048	. . . .
1	Carnefice a Milano percepisce (oltre l'alloggio in natura od un conveniente compenso)	400	400	. . . .
	Assegno pel suo assistente	250	250	. . . .
604	Somma	.....	427,248	

Digitized by Google

EI SOLDI.

prese le Procure di Stato.
21 *gennato* 1854.

Tribunali provinciale Milano.	Tribunali di commercio Milano.	Brescia.	Bergamo.	Como.	Mantova.	Cremona.	Pavia.	Lodi.	Sondrio	Osservazioni.
1	....	1	1	1	1	1	..	..	..	Dei sistemati Sostituti Procuratori spettano:
....	....	..	..	..	..	..	1	1	1	alla Procura di Stato di Milano 3
1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	» » Brescia 2
27	3	13	12	10	12	6	6	6	5	» » Bergamo 2
										» » Como 1
										» » Mantova 2
										» » Cremona 1
5	1	4	4	3	4	2	1	1	1	Del personale di cancelleria e degli inservienti sistemati con riguardo al bisogno delle Procure di Stato, spettano alla Procura di Stato di
18	2	10	10	8	8	4	4	4	3	Milano, 2 Ufficiali, 2 Accessisti, 1 inserviente.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Brescia 1 » 1 » 1 »
3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Bergamo 1 » 1 » 1 »
31	3	13	13	7	9	3	3	3	4	Como 1 » — » 1 »
13	1	7	7	4	6	2	2	2	2	Mantova 1 » 2 » 1 »
20	4	10	10	8	10	5	5	5	4	Cremona 1 » — » 1 »
1	....	1	1	1	1	1	1	1	1	Pavia 1 » — » 1 »
1	....	1	1	1	1	1	1	..	..	Lodi 1 » — » 1 »
20	....	12	12	6	6	5	4	4	4	Sondrio 1 » — » 1 »
7	1	3	3	3	3	2	2	2	2	*Vestiario.*
6	2	3	3	3	3	2	2	2	2	Il Presidente ed il primo Vicepresidente del Tribunale provinciale di Milano percepiscono ciascuno un assegno di funzione di fior. 1500 all'anno.
1	....	..	..	..	..	..	..	..	..	Gl' Impiegati ed inservienti di Milano, i cui emolumenti non giungono a 2000 fiorini, ricevono un assegno locale del 10 per cento di tali emolumenti.

Digitized by Google

D.

STATO DEL PERSONA

dei Tribunali di prima Istanza nelle Provi
Approvato colla Sovrana Risoluzi

Numero.	QUALITÀ DEL SERVIZIO.	STIPENDII. Individualmente.	STIPENDII. Complessivamente.	Classe delle dietc.
		Fiorini.		
8	Presidenti: 6 con	4000	24000	V
	» 2 »	3000	6000	
2	Vicepresidenti	3000	6000	VI
87	Consiglieri dei Tribunali provinciali: 29 con	1800	52200	VII
	» » » 29 »	1600	46400	
	» » » 29 »	1400	40600	
	(Fra questi 8 Procuratori di Stato).			
21	Segretarj di Consiglio: 10 con	900	9000	IX
	» » 11 »	800	8800	
	(Fra questi 8 Sostituti Procuratori di Stato).			
65	Aggiunti giudiziarj: 33 con	700	23100	X
	» 32 »	600	19200	
9	Direttori degli Uffici d'ordine: 5 con	1000	5000	IX
	» » 4 »	900	3600	
15	Aggiunti: 8 con	800	6400	X
	» 7 »	700	4900	
79	Ufficiali: 39 con	600	23400	XI
	» 40 »	500	20000	
42	Accessisti	400	16800	XII
84	Cursori	350	29400	....
8	Custodi delle carceri	400	3200	XII
6	Vicecustodi	350	2100	XII
59	Secondini	250	14750	....
24	Inservienti d'ufficio: 12 con	300	3600	....
	» 12 »	250	3000	....
24	Spazzini	226	5184	....
1	Carnefice in Venezia percepisce (oltre l'alloggio in natura od un conveniente compenso)	400	400	....
	Assegno pel suo assistente	250	250	....
534	Somma	.....	377,284	

Digitized by Google

DEI SOLDI.

nete comprese le Procure di Stato.
l 21 gennaio 1854.

Tribunali									Osservazioni.
Venezia provinciale	Venezia di commercio	Padova.	Verona.	Vicenza.	Udine	Treviso.	Rovigo.	Belluno.	
1	....	1	1	1	1	1	..	..	Dei sistemati Sostituti Procuratori di Stato spettano:
...	....	..	..	..	..	..	1	1	alla Procura di Stato in Venezia 1
1	1	..	..	..	..	..	..	..	» » Padova 2
21	4	11	13	11	9	7	6	5	» » Verona 2
									» » Vicenza 1
									» » Udine 1
3	1	4	4	3	2	2	1	1	» » Treviso 1
									» » Rovigo —
									» » Belluno —
15	2	10	10	8	6	4	6	4	Del personale di cancelleria e degli inservienti sistemati con riguardo al bisogno delle Procure di Stato, spettano alle Procure di Stato in
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Venezia, 1 Ufficiale, 1 Accessista, 1 Inserviente.
3	1	2	2	2	1	1	1	1	Padova 1 » 1 » 1 »
									Verona 1 » 1 » 1 »
26	3	10	10	9	7	6	5	5	Vicenza 1 » — » 1 »
									Udine 1 » — » 1 »
10	2	6	7	4	4	4	2	3	Treviso 1 » — » 1 »
25	4	10	12	10	8	6	5	4	Rovigo 1 » — » 1 »
1	....	1	1	1	1	1	1	1	Belluno — » 1 » 1 »
1	....	1	1	1	1	1	..	..	
12	....	8	10	8	8	5	5	3	} *Vestiario.*
6	1	3	3	3	2	2	2	2	
5	2	3	3	3	2	2	2	2	Il Presidente ed il primo Vicepresidente del Tribunale provinciale in Venezia percepiscono ciascuno un assegno di funzione di 1000 fiorini all'anno.
1	....	..	..	..	..	..	..	..	Gl' Impiegati ed inservienti in Venezia, i cui emolumenti non giungono a 2000 fiorini, ricevono un assegno di funzione del 10 per cento di tali emolumenti.

Digitized by Google

E.

STATO DEL PERSONALE E DEI SOLDI

delle Preture del circondario giurisdizionale dell'I. R. Tribunale d'Appello nella Lombardia.

In generale.

Numero degli individui.	Qualità del servizio.	Stipendii. Individualmente.	Stipendii. Complessivamente.	Classe delle diete.	Preture di I. Classe.	Preture di II. Classe.	Assegno. Pretori.	Aggiunti.	Cancellisti.	Cursori.	Carcerieri.	Assistenti.
18	Pretori di I. Classe.	1,400	25,200	VIII	Monza, Varese, Crema . . .	. . . . .	1	3	4	3	1	1
51	Pretori di II. Classe	1,200	61,200		Cassano, Busto-Arzisio, Gallarate, Romano, Breno, Chiari, Soresina, Lecco, Codogno, Abbiategrasso	. . . . .	1	2	3	2	1	1
92	Aggiunti:											
	40 con . . .	800	63,200	X	Desio, Saronno, Treviglio, Brivio, Gavirate	. . . . .	1	1	2	2	1	—
161	Cancellisti:											
	81 con . . .	500	72,500	XII		Montechiari, Lonato, Salò, Bozzolo, Revere, Casalmaggiore, Morbegno .	1	2	3	2	1	1
	80 con . . .	400				Zogno, Sarnico, Lovere, Edolo, Clusone, Leno, Gardone, Vestone, Verolanova, Iseo, Orzinovi, Viadana, Castiglione delle Stiviere, Asola, Canneto, Gonzaga, Casalbuttano, Piadena, Gravedona, Menaggio, Asso, Bellano, Luino, Casalpusterlengo, Corte Olona, Tirano, Chiavenna .	1	1	2	2	1	—
124	Cursori con . .	300	37,200	—								
52	Carcerieri con . .	300	15,600	—								
37	Assistenti con . .	200	7,400	—								
535	Somma	. . . .	282,500			Melegnano, Piazza, Gandino, Trescorre, Almenno S. Salvatore, Caprino, Gargnano, Sabbionetta, S. Benedetto, Volta, Sermide, Ostiglia, Pizzighettone, S. Fedele, S. Angelo, Binasco, Bormio	1	1	2	1	—	1

Digitized by Google

F.

STATO DEL PERSONALE E DEI SOLDI

delle Preture e del Circondario giurisdizionale dell'I. R. Tribunale d'Appello per le provincie Venete.

In generale. | Assegno.

Numero degli individui.	Qualità del servizio.	Stipendj: Individualmente.	Stipendj: Complessivamente.	Classe delle diete.	PRETURE DI: I. Classe.	PRETURE DI: II. Classe.	Pretori.	Aggiunti.	Cancellisti.	Cursori.	Carcerieri.	Assistenti.
10	Pretori di I. Classe con	1,400	14,000	VIII	Chioggia, Este, Bassano, Legnago, Tolmezzo, Cividale . .	. . . . .	1	3	4	3	1	1
59	Pretori di II. Classe con	1,200	70,800		Schio, Conegliano, Pordenone e Feltre	. . . . .	1	2	3	2	1	1
96	Aggiunti: 40 con . . . / 56 con . . .	800 / 600	65,600	X		Dolo, Portogruaro, Piove, Montagnana, Monselice, Lonigo, Soave, Isola della Scala, Biadene, Spilimbergo e Occhiobello	1	2	3	2	1	1
165	Cancellisti: 83 con . . . / 82 con . . .	500 / 400	74,300	XII		Mestre, Mirano, San Donà, Campo Sampiero, Conselve, Cittadella, Arzignano, Marostica, Asiago, Thiene, Valdagno, Villafranca, Bardolino, Tregnago, San Pietro Incariano, Cologna, Castelfranco, Asolo, Oderzo, Ceneda, Serravalle, Codroipo, S. Daniele, Palma, Sacile, S. Vito, Maniago, Gemona, Tarcento, Lendinara, Badia, Massa, Adria, Agordo, Pieve di Cadore, Auronzo	1	1	2	2	1	—
132	Cursori con . . .	300	39,600									
57	Carcerieri con . .	300	17,100									
33	Assistenti con . .	200	6,600									
552	Somma . . .	. . . .	288,000			Cavarzere, Teolo, Barbarano, Caprino veronese, Motta, Valdobbiadene, Latisana, Aviano, Moggio, Crespino, Lorco, Ariano	1	1	2	1	—	1

Digitized by Google

OSSERVAZIONI A QUESTO CAPITOLO TERZO.

Per l'assegno e la cessazione degli stipendii, ajuti, soprasoldi ed in generale di tutti quegli emolumenti fissi che vengono corrisposti ai termini ricorrenti, la Sovrana Risoluzione 26 giugno 1853 fattaci conoscere col Decreto del Ministero delle Finanze 14 luglio detto anno, porta le seguenti prescrizioni:

1.° *Nei casi di nomina o di promozione ad un posto il godimento degli stipendii ed in generale dei summenzionati emolumenti dovrà cominciare col primo giorno del mese immediatamente successivo al tempo in cui si entrò nella nuova carica.*

2.° *Se per altro la promozione è di tale specie che non richiede che si presti un nuovo giuramento, nè in generale si assuma un nuovo servizio diverso da quello sin allora disimpegnato, oppure se chi fu nominato o promosso venne senza sua colpa impedito dai suoi rapporti di servizio dall'assumere il posto a lui conferito prima che fosse compiuto il mese prossimo susseguente al giorno in cui gli fu partecipata la sua nomina o promozione, in allora il godimento degli emolumenti comincerà a decorrere dal primo giorno del mese prossimo successivo al giorno* in cui si diede parte al nominato o promosso della sua nomina o promozione.

3.° *Riguardo al principio del godimento, quando si tratti di promozioni che hanno luogo passando ad un grado maggiore di soldo nella medesima categoria, rimangono in vigore le attuali disposizioni, giusta le quali si considera che l'emolumento sia rimasto vacante il primo giorno del mese, sino a cui ne competeva per le vigenti norme il godimento al cessato ultimo predecessore.*

4.° *Il godimento degli stipendii ed in generale degli indicati emolumenti deve cessare coll'ultimo giorno del mese, in cui taluno* uscì di servizio *per promozione, traslazione in istato di quiescienza temporaria o permanente, sospensione, rinuncia spontanea, dimissione, morte od in qualsiasi altro modo.*

CAPITOLO QUARTO.

Sistemazione interna delle Autorità Giudiziarie, e trattazione degli affari presso le medesime.

La Patente Imperiale 3 maggio 1853, obbligatoria per tutti i dominii ad eccezione dei Confini militari, ha pubblicato una *nuova Legge* sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime, prescrivendo che dovesse entrare in vigore in tutti i dominii col giorno in cui cominciar dovevano le funzioni delle Autorità giudiziarie novellamente sistemate; ma nei regni d'Ungheria, Croazia, e Slavonia, nel Voivodato Serbo, nel Banato di Temes e nel Gran Principato di Transilvania dovesse aver forza obbligatoria col 1.° luglio 1853.

Digitized by Google

Nel Regno Lombardo-Veneto quindi, in forza della Circolare appellatoria 22 settembre 1853, entrò in vigore col giorno 2 novembre d. a., giorno in cui furono poste in attività le riorganizzate Magistrature giudiziarie, e in cui ebbe vigore la nuova Norma di Giurisdizione civile.

Questa nuova Legge organica è obbligatoria anche per la Suprema Corte di Giustizia, ma non reca alcun cangiamento allo Statuto della medesima ed alle altre particolari disposizioni per essa emanate.

Essa Legge peraltro non si applica ai Giudizii militari.

Eccone le disposizioni, con alcune osservazioni sotto ai paragrafi cui si riferiscono.

PARTE PRIMA.

DELLE NOMINE AI POSTI PRESSO LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, DELLA DIREZIONE E SORVEGLIANZA DI QUESTE AUTORITA'.

Capo Primo.

Dei requisiti necessarj per l'impiego presso le Autorità giudiziarie.

§ 1. Le qualità generalmente prescritte per essere ammesso al servigio dello Stato si esigono anche per essere impiegato presso le Autorità giudiziarie.

Gli stranieri non possono esser ammessi al servigio dello Stato qualora non siano persone di abilità totalmente particolare e provata, e senza che ne abbiano preventivamente invocata l'approvazione superiore; e ciò quand'anche avessero ottenuta la cittadinanza Austriaca. *(Circolare 23 dicembre 1823 del Governo Lombardo, e 23 febbraio 1824 del Governo Veneto).*

Anche gli Ecclesiastici non possono generalmente ammettersi al servizio dello Stato, a riserva d'impieghi concernenti l'istruzione pubblica o il culto. *(Circolare 31 ottobre 1818 del Governo Veneto).*

§ 2. In particolare nessuno può essere ammesso a prestar servigio presso un'Autorità giudiziaria, qualora l'incensurabile sua condotta morale ed il buon contegno in linea politica non siano posti fuori di dubbio mediante attestazioni soddisfacenti od in altro modo.

§ 3. Le persone riconosciute colpevoli di un crimine, di un delitto nascente da avidità di lucro, o contrario alla pubblica moralità, o di una contravvenzione di questa specie; o dimesse soltanto per difetto di prove; inoltre quelle state condannate per un'altra contravvenzione alla legge ad una pena di detenzione della

Digitized by Google

durata di sei mesi od anche maggiore, o già prima destituite dal servigio dello Stato per azioni illegali o violazione dei loro doveri, non possono essere ammesse senza l'espressa concessione di Sua Maestà, nè all'esercizio della giudicatura, nè ad altro impiego giudiziario.

Se una tale persona riuscisse ad intrudersi nel servigio dello Stato, la si dovrà licenziare immediatamente, tostochè si scopra l'impedimento che osta al suo impiego.

Nessun impiegato rimosso dal suo posto per delitti, prevaricazioni, od altri mancamenti, e in generale nessuno che sia stato riconosciuto reo di un delitto, o dimesso per mancanza di prove, può esser assunto in servizio dello Stato senza una espressa autorizzazione Sovrana. In questo riguardo è dovere impreteribile di ogni Autorità, cui spetta di conferire qualche impiego, di attuare sotto propria responsabilità le più attente indagini intorno alla persona da eleggersi, e segnatamente di farsi presentare una particolarizzata dimostrazione di tutta l'antecedente di lei vita, non omesso alcun intervallo di tempo, in guisa che possa aversi piena conoscenza di tutta l'antecedente di lei condotta. *(Risoluzione Sovrana 3 giugno 1826, pubblicata dalla Circolare del Governo Lombardo 4 agosto detto anno).*

Se viene impiegato un individuo di un carattere non *immune assolutamente da ogni macchia*, la di lui nomina deve essere annullata, e debbono essere condannati all'indennizzazione tutti coloro i quali, sapendo che non fosse assolutamente incensurabile, hanno tuttavia contribuito alla di lui nomina. *(Risoluzione Sovrana 19 febbraio 1827, pubblicata col Decreto aulico del Senato 7 giugno detto anno).*

§ 4. I debitori caduti in concorso, pei quali non è per anco ultimata la procedura concorsuale, o che non hanno provato compiutamente che l'insolvenza loro è da ascriversi a mero infortunio, come pure i prodighi giudizialmente dichiarati tali, sono incapaci all'ufficio di Giudice ed a qualsiasi altro impiego giudiziario.

§ 5. Coloro che domandano un impiego di concetto presso Autorità giudiziarie dovranno provare di essere forniti delle qualità determinate da prescrizioni speciali, e possedere inoltre le cognizioni linguistiche che da queste si esigono.

Per l'esercizio della giudicatura è necessaria in ogni caso l'età compita di ventiquattro anni.

Il Regolamento del Processo determina quali siano i requisiti speciali per la carica di Giudice, e perciò li vedremo nella seconda Parte di quest'Opera.

Relativamente poi alla pratica politica e giudiziaria come pure agli esami pratici politici e di idoneità all'ufficio di Giudice, e alla pratica ed esame pratico per l'esercizio dell'avvocatura furono emanate recentissime disposizioni, di cui terremo parola in un apposito capitolo di questa prima Parte.

§ 6. Ad impieghi di cancelleria sono da ammettersi soltanto coloro che comprovano con attestazioni degne di fede di possedere le capacità e cognizioni che sono necessarie, perchè possa da loro attendersi un soddisfacente disimpegno del servigio che domandano, ed un corrispondente ulteriore perfezionamento negli affari di can-

Digitized by Google

celleria. Inoltre essi debbono subire previamente con buon esito un esame presso il Giudizio al quale desiderano essere impiegati. Questo esame consisterà nello scrivere esattamente e leggibilmente temi dettati e nel copiarne gli scritti; e qualora si tratti dell'abilitazione ad un posto d'impiegato presso i libri fondiarj o di revisore dei conti, lo si estenderà anche alle cognizioni speciali necessarie per tali mansioni.

Gli aspiranti ad un posto di Cursore debbono almeno saper leggere e scrivere, ed essere capaci di stendere relazioni giudiziali.

Capo Secondo.

Della nomina ai posti presso le Autorità giudiziarie.

§ 7. Sua Maestà si riserva la nomina dei Presidenti e Vice-Presidenti della Suprema Corte di Giustizia e dei Tribunali d'Appello (Corti Superiori di Giustizia, Tavola banale), dei Capi dei Tribunali (Corti di Giustizia) di prima Istanza, ed inoltre dei Consigli della Suprema Corte di Giustizia e dei Tribunali d'Appello.

La nomina agli altri posti giudiziarj spetta al Ministro della Giustizia, in quanto che le susseguenti norme non vi facciano eccezione.

§ 8. Le attribuzioni della Suprema Corte di Giustizia, per ciò che riguarda la nomina ai posti inferiori di servigio presso la medesima, sono stabilite in una legge particolare.

Vedi a pag. 2, *Tribunale Supremo.*

§ 9. La nomina degli Ufficiali ed Accessisti tanto presso i Tribunali d'Appello, quanto presso i Tribunali di Prima Istanza, e presso i Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è separata dalla politica, come pure la nomina degl' Impiegati gratuiti di cancelleria, in quanto ve ne sono di sistemati in singoli Dominj, e la nomina dei portieri, cursori ed inservienti d'ufficio presso tutte le Autorità giudiziarie qui indicate, sono rimesse al Presidente del Tribunale d'Appello, nel cui circondario queste Autorità si trovano.

La nomina degl'inservienti inferiori è rimessa ai Capi dei rispettivi Tribunali, non solo d'Appello, ma anche di Prima Istanza. Gl' inservienti dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, ed ove i posti non sono occupati da individui appartenenti al personale dei Tribunali di prima Istanza, vengono nominati dal Presidente del preposto Tribunale d'Appello.

L'Ordinanza del Ministro dell'Interno 28 gennaio 1854 prescrive, che nel conferimento di posti di cancelleria abbiansi da tutte le Autorità da contemplare, a preferenza degli altri aspiranti, i sotto ufficiali di buona condotta, particolarmente se hanno compito due capitolazioni, quando abbiano le qualifiche necessarie. Si può vedere in relazione a ciò anche l'Ordinanza Imperiale 19 dicembre 1853.

Digitized by Google

§ 10. Se per altro nella nomina ad uno dei posti indicati nel precedente paragrafo dovessero essere preterite persone, che secondo le vigenti norme hanno diritto di essere considerate di preferenza, e si tratti di una nomina spettante alla Prima Istanza, si sottoporrà il caso al Presidente del Tribunale d'Appello, e se anche questi assente a che siano preterite, oppure si tratti di una nomina spettante al Presidente del Tribunale d'Appello, lo si subordinerà al Ministro della Giustizia per la decisione.

§ 11. L'assunzione dei Praticanti di concetto spetta al Presidente del Tribunale d'Appello.

Le qualità necessarie per l'assunzione alla pratica giudiziaria sono determinate dall'Ordinanza 10 ottobre 1854 che riferiremo nel capitolo quinto.

§ 12. La nomina degli Assessori del ceto mercantile presso i Tribunali di commercio ed i Senati di commercio dei Tribunali di Prima Istanza, e quella degli Assessori pratici montanistici presso i Senati montanistici si fa dal Ministro della Giustizia d'intelligenza col Ministero del Commercio o delle Finanze, e sopra proposta di quelli che vi sono chiamati giusta le vigenti norme.

Circa alla nomina degli assessori mercantili il Dispaccio Ministeriale 19 gennaio 1854, N. 544-13 dispone:

1.° *I membri votanti di ceto mercantile presso i Senati mercantili dei Tribunali provinciali verranno designati dalla libera elezione del ceto mercantile del rispettivo circondario giudiziale.*

2.° *Per ogni posto vacante si proporranno sei individui.*

3.° *Ha il diritto di elezione chiunque appartiene al ceto mercantile del circondario, e possiede il diritto d'elezione per la Camera di Commercio o d'Industria, il di cui distretto si estende al circondario del Tribunale mercantile e rispettivamente Tribunale provinciale, e parimenti può essere eletto chiunque sia eleggibile a membro dell'anzidetta Camera, ed abbia il suo domicilio nel luogo ove esiste il Tribunale.*

4.° *L'elezione avrà luogo nel sito ove risiede il Tribunale, e nel modo prescritto per le nomine delle Camere di Commercio e d'Industria, sotto la direzione della Suprema Autorità politica locale. Faranno parte della Commissione di nomina in qualità di uomini di fiducia anche i membri della Camera di Commercio domiciliati nel distretto e pertinenti al ceto mercantile.*

5.° *La Commissione di nomina trasmetterà i nomi degli eletti in un col protocollo di nomina alla competente Camera di Commercio o d'Industria nel circondario del Tribunale, la quale in una seduta collettiva della sezione mercantile ed industriale emette il proprio voto in merito agli eletti, ed indica quelli che le sembrano i più idonei all'onorifico impiego di assessore del Senato mercantile. Per ogni assessore verrà proposto anche un sostituto.*

Il di lei voto verrà trasmesso al relativo Tribunale mercantile e rispettivamente al Tribunale provinciale, il quale per l'opportuno tramite rassegnerà la cosa alla decisione dell'I. R. Ministero della Giustizia.

6.° *La nomina degli assessori e loro sostituti fra gli eletti della Camera di Commercio e d'Industria, avrà luogo per parte del Ministero della Giustizia d'accordo con quello del Commercio e dell'Industria, con ispeciale riguardo al voto emesso dalla Camera di Commercio e d'Industria.*

7.° *La nomina degli assessori avrà luogo per i Tribunali mercantili*

Digitized by Google

di Milano e Venezia, e per i Tribunali provinciali di Brescia, Bergamo, Como, Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, Padova, Verona, Vicenza, Udine, Treviso, Rovigo e Belluno nel circondario della corrispondente Camera di Commercio e d'Industria, e finalmente pel Tribunale provinciale di Sondrio, nel Distretto della Camera di Commercio e d'Industria di Chiavenna.

8.° *Più tardi verrà fatto conoscere il numero degli assessori del ceto mercantile per ciascuno de'Tribunali summominati.*

Gli Assessori mercantili hanno in Consiglio voto decisivo al pari degli altri giudici. Non è però permesso di affidare loro l'incarico di relatore; questo appartiene esclusivamente ai Consiglieri. In caso di mancanza o d'impedimento degli Assessori, intervengono alla seduta i loro sostituti, i quali sono scelti ugualmente dal ceto dei commercianti. Tanto gli Assessori che i loro sostituti rimangono in carica tre anni, passati i quali deve farsi nuova proposizione per la nomina di altri soggetti, o conferma di quelli che scadono, ove questi si offrano di continuare nelle loro funzioni. (*Decreto aulico del Senato 15 ottobre 1825, pubblicato dalla Circolare appellatoria Lombarda 28 ottobre detto anno*).

§ 13. Di regola dovrà pubblicarsi il concorso pel conferimento dei posti resi vacanti, ad eccezione di quelli dei Presidenti e Vice-Presidenti della Suprema Corte di Giustizia, dei Tribunali d'Appello, dei Capi dei Tribunali di Prima Istanza e dei Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia. Questa pubblicazione si farà dai Giudizii Superiori pei posti vacanti presso i medesimi; e per quelli vacanti presso i Tribunali di Prima Istanza, e presso i Giudizii distrettuali ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, dal Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario si trova il Giudizio distrettuale.

§ 14. Se in pendenza di un concorso si rendono vacanti posti di servizio eguali, oppure in causa della nomina ha luogo una promozione graduale e vi sono aspiranti idonei ai posti inferiori resi per tal modo vacanti, si potrà omettere la pubblicazione di un concorso ulteriore.

Fuori di questo caso una nomina senza pubblicazione di concorso può aver luogo soltanto col permesso del Ministro della Giustizia.

Al Ministro della Giustizia è pure riservata la facoltà, rispetto a quei posti vacanti pei quali la nomina o la proposizione sta nelle sue attribuzioni, di procedere alla nomina, oppure, secondo la qualità dei posti (§ 7), di subordinare la proposta per la nomina a Sua Maestà, indipendentemente dal pubblicato concorso e dalle pervenutegli proposizioni.

§ 15. Nell'avviso di concorso s'indicheranno le qualità necessarie per ottenere il posto e gli emolumenti che vi sono congiunti; e si prefiggerà agli aspiranti per la produzione delle loro istanze il termine di quattro settimane da calcolarsi dal giorno della terza inserzione nella gazzetta.

Questo avviso sarà pubblicato nella gazzetta destinata alle pubblicazioni ufficiali nel Dominio, e trattandosi di un posto di Consigliere, anche nel foglio ufficiale della gazzetta di Vienna.

§ 16. Ognuno che aspira ad un posto di servigio dee corredare l'istanza dei documenti provanti la legale sua qualificazione

Digitized by Google

allo stesso, in originale, od in copia legalizzata. Gli aspiranti che sono già impiegati, o prestano un servigio, dovranno presentare le loro istanze col mezzo del Capo dell'Autorità loro preposta.

I Giudici distrettuali trasmetteranno le proprie domande e quelle dei loro Impiegati subalterni alla Presidenza del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario trovasi il Giudizio distrettuale, affinchè da questa vengano comunicate all'Autorità giudiziaria presso la quale è aperto il concorso.

§ 17. Non è permessa consanguineità alcuna in linea ascendente o discendente, nè in linea collaterale fino inclusivamente al grado di zio e nipote, nè affinità sino allo stesso grado fra i Capi, i Consiglieri, i votanti e gl'Impiegati subalterni di concetto dei Tribunali, e neppure fra i Giudici distrettuali e gl'Impiegati di concetto che ne dipendono.

I Capi degli Ufficii d'ordine, gli altri Impiegati di cancelleria, i Cursori e gl'inservienti d'ufficio tanto dei Tribunali che dei Giudizii distrettuali non possono essere consanguinei od affini, in alcuno degl'indicati gradi, del Capo del Giudizio, nè di alcun Impiegato con cui stiano in rapporti di dipendenza o di controlleria.

I figli di Avvocati non possono essere impiegati presso Giudizii, ove i loro padri esercitano l'avvocatura.

§ 18. Nel caso che presso un Giudizio esistesse un siffatto rapporto di consanguineità od affinità, od insorgesse in seguito per unioni matrimoniali, si dovrà tosto provvedere mediante opportuna traslocazione, ma senza danno degl'interessati, e senza che ne derivi pregiudizio ad un altro Impiegato che sia di maggior merito, che a parità di qualifiche e di merito si trovi nell'egual categoria o rango.

L'impedimento dovrà notificarsi dall'Impiegato, per cui ha luogo, al Capo del Giudizio; ed al Giudizio preposto nel caso che si verifichi pel Capo stesso. Interinalmente il Capo del Giudizio od il Giudizio preposto sono tenuti di aver cura che si eviti la partecipazione comune di consanguinei od affini alle deliberazioni ed agli altri atti.

§ 19. Ognuno che aspira ad un posto è tenuto d'indicare nella supplica, se ed in qual grado egli sia consanguineo od affine di un Impiegato od inserviente del Giudizio presso cui si trova vacante il posto.

L'Impiegato che omette questa indicazione debbe imputare a sè stesso se, nel caso che abbia ottenuto il posto domandato, viene poi traslocato ad un altro anche di categoria inferiore, oppure assoggettato al trattamento normale.

§ 20. Gli aspiranti a posti gratuiti debbono provare che il loro mantenimento è assicurato fino a che ottengono uno stipendio od *adjutum*.

Nel caso che il mantenimento venga assicurato da un'altra persona, se ne dee produrre una dichiarazione scritta, in forma legalmente provante, e munita della conferma, da apporsi nella Capitale del Dominio dal Capo-Comune, e negli altri luoghi dall'Autorità politica distrettuale, che colui che emette la dichiarazione

Digitized by Google

è in grado di adempire l'obbligo assunto, senza pregiudizio delle altre sue obbligazioni.

Non possono accettarsi dichiarazioni di mantenimento da parte di Avvocati abilitati alla rappresentanza di parti innanzi al Giudizio, presso il quale l'aspirante desidera di essere impiegato.

§ 21. Se chi ha emesso la reversale, dichiara in seguito ch'egli non è più in grado di somministrare il mantenimento, si dovrà instare perchè tale incapacità sia certificata ufficialmente, e si dovranno assumere verificazioni sulla causa di essa.

Dimostrandosi per queste che l'Impiegato ha commesso un raggiro, si procederà contro di lui in via disciplinare, e secondo le circostanze anche alla destituzione dal posto ottenuto in modo surrettizio.

§ 22. Ad ogni supplica di un aspirante che si trova già in servizio dovrà unirsi una tabella di qualifica giusta il formolario N. 1.

Le prime quattro rubriche della stessa saranno riempite dall'aspirante, le altre cinque dal Capo dell'Autorità a cui la supplica dee presentarsi.

Non si sono riportate nella presente Opera le tabelle unite a questa Legge le quali non sono di un interesse generale. Esse per altro si potranno ispezionare nell'edizione ufficiale di questa *Legge Organica*, che si vende nella I. R. Stamperia al prezzo di aust. lir. 1. 20.

§ 23. Nel dare il parere sulle qualifiche dovrà sempre osservarsi la più rigorosa coscienziosità, ed indicarsi esplicitamente se l'aspirante abbia dato prova di capacità ed applicazione sufficiente, buona o distinta. Si aggiungerà pure in ogni caso s'egli sia o no atto al posto domandato. Se la supplica debb'essere trasmessa ad un altro Giudizio, il parere dovrà darsi dal solo Capo del Giudizio che la trasmette.

I Capi dei Tribunali dovranno al caso domandare informazioni sugl'Impiegati di cancelleria ed inservienti, al rispettivo Capo d'ufficio o Direttore di cancelleria (Consigliere dirigente); sui Giudici distrettuali o sugl'Impiegati dei Giudizii distrettuali che aspirano a qualche posto, ai membri del Giudizio a cui possono essere noti per le relazioni d'ufficio.

§ 24. Quanto agli aspiranti che si trovano in impiego presso il Giudizio, il cui Capo dee far la nomina o la proposizione per la stessa, il parere sulla qualifica dovrà sempre premettersi alla deliberazione sulla nomina o sulla proposizione.

§ 25. Trattandosi di accompagnare suppliche d'Impiegati con cui domandano la traslocazione nell'eguale qualità ad un altro luogo di servizio, dovrà emettersi il parere anche sulle circostanze che il supplicante ha addotte per motivare la domandata traslocazione.

§ 26. La prima proposizione dovrà farsi dal Capo del Giudizio che ha pubblicato il concorso, e se questo è un Giudizio di prima Istanza, dovrà trasmettersi alla Presidenza del Tribunale d'Appello. Trattandosi di un posto per cui la nomina è riservata a Sua Maestà, la Presidenza del Tribunale d'Appello subordinerà

Digitized by Google

la proposizione pervenutale dalla prima Istanza col proprio parere, oppure la proposta emanante da essa medesima, nel caso che il concorso sia stato pubblicato dal Tribunale d'Appello, al Presidente della Suprema Corte di Giustizia, che la trasmetterà al Ministro della Giustizia, aggiungendovi il proprio parere.

§ 27. Quanto ai posti, il cui rimpiazzo spetta al Ministro della Giustizia, le proposizioni gli saranno subordinate col mezzo delle Presidenze dei Tribunali d'Appello, se provengono da quelle dei Giudizii di prima Istanza; ed immediatamente, se partono dalle Presidenze d'Appello.

§ 28. Per le nomine e le relative proposte, come pure per tutti gli altri affari personali e disciplinari, s'istituirà presso i Giudizii collegiali, dal loro Capo, una Commissione permanente presieduta dal Capo stesso o da chi ne fa le veci. Essa dovrà comporsi di un conveniente numero di membri del Consiglio, di regola non meno di quattro, nè più di otto, e vi si sceglieranno quelli che secondo l'opinione del Capo hanno un'esatta conoscenza del personale degl'Impiegati e la seria volontà di dirigere la scelta sul candidato di maggior merito. In questa Commissione saranno riferite le nomine ai posti e le relative proposizioni. I voti dei membri sono consultivi e non vincolano il Capo.

§ 29. Nelle deliberazioni sulle nomine ai posti di servigio e nelle proposizioni per le medesime ogni votante dovrà procedere secondo i dettami della più rigorosa giustizia e della propria persuasione, ed aver sempre riguardo alle persone più capaci, più meritevoli e più degne di fiducia, quand'anche non avessero presentato domanda. In ciò saranno da ponderarsi esattamente le capacità e cognizioni, la diligenza e lo zelo di cui diedero prova gli aspiranti, come pure i loro meriti speciali, la moralità ed il contegno politico.

§ 30. Qualora candidati ritenuti meritevoli del posto domandato abbiano omesso di comprovare alcuna delle qualità necessarie, senza che ne consti la mancanza, oppure vi sia il dubbio che osti loro un impedimento legale, siffatte dubbiezze dovranno sciogliersi nel modo opportuno prima del conferimento del posto.

§ 31. Ogni Impiegato od inserviente dovrà cominciare le funzioni del posto conferitogli subito dopo che ha ricevuto il decreto di nomina, o nel caso che si trovi già in un servigio, tosto dopo che ne fu dispensato.

Nel caso che per la traslocazione al nuovo posto si esiga qualche tempo, egli dovrà fare istanza per la concessione di un termine ulteriore al Capo del Giudizio, a cui fu destinato, col mezzo di quello da cui dipendeva precedentemente.

§ 32. Nessun Impiegato od inserviente giudiziario può esercitare le sue funzioni senza aver prestato il prescritto giuramento di servizio.

Gl'Impiegati ed inservienti giudiziarii debbono giurare non solo quando entrano nel servigio dello Stato, ma anche ogni qual volta assumono un posto superiore.

§ 33. I Presidenti dei Tribunali d'Appello prestano il giura-

Digitized by Google

mento di servizio nelle mani del Ministro o di chi fu delegato a tal uopo dal Ministro.

Il giuramento dei Capi dei Tribunali di prima Istanza si assume dal Presidente del Tribunale d'Appello; quello dei Capi dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è divisa dalla politica, si assume dal Presidente del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario il Giudizio si trova; quello dei Consiglieri ed altri Impiegati di concetto dei Tribunali, come pure dei Direttori degli Uffici d'ordine, dal Capo del Giudizio a cui sono assegnati.

Il giuramento degl' Impiegati di cancelleria subalterni e degli inservienti si assume dal Capo dell'Ufficio d'ordine.

§ 34. Di regola il giorno in cui un Impiegato presta il giuramento è anche quello da cui egli comincia a percepire lo stipendio.

Si fanno eccezioni nei casi seguenti:

a) Se un Impiegato è impedito per motivi d'ufficio di prestare il giuramento, lo stipendio gli compete dal giorno in cui gli fu intimato il decreto di nomina;

b) Se un Impiegato non è tenuto di prestare un nuovo giuramento di servizio allorchè comincia le nuove sue funzioni, egli comincia a percepire lo stipendio congiunto al nuovo posto col giorno in cui ne assume le mansioni;

c) Nei casi in cui, per essersi reso vacante un posto, si apre ad Impiegati della stessa categoria l'avanzamento in una classe superiore di stipendii, lo stipendio maggiore passa all'Impiegato al quale compete, dopo il conferimento del posto vacante, dal giorno in cui il pagamento ne era stato sospeso; ma l'assegno effettivo dello stipendio maggiore non si fa prima che sia deciso sul conferimento del posto vacante, e questo sia realmente occupato.

Veggasi in relazione a questo paragrafo le osservazioni da noi fatte al Capitolo terzo.

§ 35. Il Ministro della Giustizia provvede, per mezzo del Ministero delle Finanze, perchè siano assegnati gli emolumenti agli Impiegati nominati da Sua Maestà, o da lui stesso.

Quanto agli altri Impiegati ed inservienti incumbe alla Presidenza del Giudizio, che ha fatto la nomina, di notificarla all'Autorità provinciale di Finanza.

§ 36. Affine di ottenere che siano posti in corso gli emolumenti assegnati, l'Autorità innanzi alla quale l'Impiegato ha prestato il giuramento, o se questo non deve prestarsi, l'Autorità od il Capo d'ufficio, da cui l'Impiegato dipende per le funzioni che assume, dovranno notificare secondo le circostanze il giorno del prestato giuramento, dell'intimazione del decreto di nomina o dell'assunzione delle funzioni (§ 34), alla Cassa presso cui ebbe luogo l'assegno; e qualora abbiano contemporaneamente a cessare le competenze che l'Impiegato percepiva anteriormente, la notifica dovrà farsi anche alla Cassa che deve far luogo alla cessazione.

§ 37. Riguardo alle promozioni alle classi superiori di stipendio, spetta alla Presidenza della Suprema Corte di Giustizia per

Digitized by Google

gl' Impiegati di questa, ed alle Presidenze dei Tribunali d'Appello per tutti gli altri Impiegati giudiziarii di dare le opportune disposizioni, e di provvedere col mezzo dell'Autorità provinciale di Finanza a che siano posti in corso gli stipendii.

§ 38. Una permuta di posti di servizio può concedersi soltanto per motivi di speciale importanza. Le istanze dovranno presentarsi alla Presidenza del Tribunale d'Appello; ed al Ministro della Giustizia, quando si tratti di permuta fra individui che non sono impiegati nel circondario dello stesso Tribunale d'Appello.

La Presidenza del Tribunale d'Appello farà le opportune verificazioni sulle istanze ad essa presentate, e subordinerà gli atti, col suo parere, alla decisione del Ministro della Giustizia. Per quei posti, il cui conferimento è riservato nel § 7 a Sua Maestà, la permuta può aver luogo soltanto coll'approvazione Sovrana.

§ 39. La permuta non deve pregiudicare il servizio nè ledere i diritti di un terzo. Ai permutanti può quindi bensì riservarsi, presso l'Autorità a cui passano, in confronto degl' Impiegati dell'egual categoria, il rango che spetta loro nella categoria stessa secondo l'anzianità del loro servizio precedente; ma in nessun caso possono essere collocati in un posto superiore a quello occupato precedentemente dall' Impiegato che lo abbandonò in forza della permuta.

§ 40. Traslocazioni per riguardi di servizio possono ordinarsi soltanto dal Ministro della Giustizia; e qualora si tratti di posti il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, anche il Ministro non può farle seguire in modo definitivo senza l'approvazione Sovrana.

§ 41. La rinuncia ad un posto dovrà prodursi al Capo del Giudizio. Se la rinuncia viene prodotta senza riserve, nè condizioni, essa può accettarsi dal Capo dell'Autorità, alle cui attribuzioni appartiene il conferimento del posto a cui si rinuncia. Le rinuncie ai posti riservati alla nomina Sovrana sono da subordinarsi a Sua Maestà. L' Impiegato od inserviente non può abbandonare il servizio prima che sia accettata la rinunzia ed egli sia stato dispensato dal servizio. Contro coloro che contravvengono a questa disposizione si procederà in via disciplinare alla destituzione dal servizio.

§ 42. La rinuncia al servizio non può accettarsi quando l' Impiegato od inserviente che rinuncia è imputato di un'azione proibita dalle Leggi penali, o di una tale violazione de'suoi doveri che potrebbe trar seco la destituzione. In questo caso si aspetterà l'esito del procedimento, e si pronuncierà la decisione disciplinare. — La rinuncia può accettarsi nel solo caso che la pena pronunciata sia meno grave della destituzione.

§ 43. Sul trasferimento allo stato di riposo degl' Impiegati od inservienti giudiziarii che per malattia o difetti corporali diventano inabili al servigio, o che per altre cagioni non vi sono più atti, varranno le norme vigenti per Impiegati ed inservienti in generale.

La presidenza del Tribunale d'Appello ha di regola la facoltà di decidere sulla pensione e quiescenza di coloro che coprono posti il cui conferimento non ispetta a Sua Maestà od al Ministro

Digitized by Google

della Giustizia; ma anche il Ministro della Giustizia può ordinare in via di eccezione che tali Impiegati ed inservienti siano posti in istato di pensione o di quiescienza.

Trattandosi di posti il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, anche le proposte pel trasferimento allo stato di riposo saranno sottoposte alla decisione Sovrana.

La *Circolare della Luogotenenza Lombarda* 21 *agosto* 1850 dichiara che gli anni di servizio prestati in qualità di praticanti non giurati non ponno venir computati nella commisurazione degli assegni di pensione per gl'Impiegati civili, richiamando la *Sovrana Risoluzione* 27 *settembre* 1837, e le *Ordinanze emanate dalla Cancelleria Aulica Italiana durante l'anteriore Governo Austriaco in data* 16 *dicembre* 1793 *e* 10 *dicembre* 1795.

Chi bramasse conoscere le disposizioni di Legge relative allo stato di riposo, ed ai soldi di pensione e quiescenza degli Impiegati, può ispezionare la bella opera del Lorenzoni, *sul Diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto.*

§ 44. Ogni impiegato od inserviente che entra al servizio dello Stato dovrà, subito dopo assunte le sue funzioni, produrre al Capo del Giudizio un prospetto del suo stato personale steso secondo il formolario N. 2, e corredato dei necessari documenti in originale od in copia autentica.

Il Capo del Giudizio è tenuto di esaminare esattamente ciò che vi è riportato, e di confermarne l'esattezza o farvi le necessarie rettifiche. I documenti saranno restituiti, fattone l'uso opportuno.

Presso il Ministero della Giustizia si terranno i prospetti sullo stato personale di tutti gl'Impiegati giudiziarii. Eguali prospetti si terranno pure presso la Presidenza della Suprema Corte di Giustizia per tutti gl'Impiegati ed inservienti addetti alla medesima; presso le Presidenze dei Tribunali d'Appello per tutti gl'Impiegati giudiziarii ed inservienti del loro circondario, e presso la Presidenza di ogni Giudizio di prima Istanza per gl'Impiegati ed inservienti addetti al medesimo; e si provvederà perchè siano sempre esatti. A tale scopo ciascun prospetto dello stato personale debb'essere prodotto nel numero occorrente di due o tre esemplari, vi si annoterà esattamente ogni ulteriore relativa osservazione, e la s'indicherà al Ministero della Giustizia col mezzo del Giudizio preposto, qualora non vi abbia già dato occasione un ordine del Ministero stesso. Quando un Impiegato od inserviente riceve un altro posto, il Capo del Giudizio, a cui cessa d'appartenere, dovrà trasmettere il prospetto sullo stato personale alla Presidenza del Giudizio a cui debbe essere addetto in avvenire.

Il conservare e tenere in evidenza i prospetti dello stato personale spetta presso ogni Autorità giudiziaria al Capo della medesima.

Digitized by Google

Capo Terzo.

Dei doveri d'ufficio dei funzionarj giudiziali.

§ 45. I doveri generalmente imposti agl'impiegati ed inservienti dello Stato incumbono pure agl'Impiegati ed inservienti addetti ai Giudizii.

In particolare Sua Maestà confida che gl'Impiegati giudiziarii, a cui per incarico Sovrano è demandata l'amministrazione della giustizia, Le serberanno illimitata fedeltà e si atterranno inviolabilmente ai principii fondamentali di governo prescritti dalla Maestà Sua, e si ripromette che non solo nelle loro funzioni giudiziali, ma anche in tutti gli altri loro rapporti abbiano a dar prova di una condotta sempre pienamente in armonia con questi doveri.

§ 46. Ufficio e dovere del Giudice si è di amministrare la giustizia secondo le Leggi colla più rigorosa imparzialità, e di sollecitare possibilmente l'evasione degli affari pendenti in Giudizio.

Egli non può scostarsi arbitrariamente da quanto prescrivono le Leggi.

§ 47. Ogni funzionario addetto ad un Giudizio dovrà applicarsi specialmente con diligenza, zelo e disinteresse agli affari a lui demandati per legge o per incarico de' suoi superiori, osservare anche nella sua vita domestica e civile una condotta affatto incensurabile, ed astenersi tanto in Ufficio che fuori da tutto ciò che potrebbe diminuire la confidenza negli atti giudiziali od il rispetto per la classe a cui appartiene.

§ 48. Non è permesso sotto severa sanzione che le occupazioni accessorie, concesse da prescrizioni speciali agl'Impiegati dello Stato, abbiano ad esercitare un'influenza dannosa sopra i rapporti di servigio; e quindi non possono particolarmente le medesime degenerare in agenzie private e corrispondere sopra oggetti d'ufficio presso qualsiasi Autorità giudiziaria od altra, nè andar congiunte a sconvenevole ingerenza in affari privati. Chi contravvenisse a tale disposizione dovrà essere assoggettato al più rigoroso trattamento disciplinare, e in caso di circostanze specialmente aggravanti anche alla pena della destituzione.

§ 49. Ai funzionarii giudiziali non è permesso di accettare alcun dono offerto da chicchessia in riguardo del loro ufficio, nè per sè, nè pei loro attinenti, nè mediatamente nè immediatamente, nè prima nè dopo la ultimazione di un affare d'ufficio, nè di procurarsi altro vantaggio sotto qualsiasi pretesto. I contravventori saranno irremissibilmente destituiti.

Se con ciò fu commesso il crimine di abuso del potere d'ufficio si applicano le prescrizioni del Codice penale.

Il § 104 del vigente *Codice Penale* 1852 dispone quanto segue: « Un Impiegato che nell'amministrazione della giustizia, nel conferimento d'impieghi, o nelle decisioni sopra affari pubblici adempie bensì il suo dovere d'ufficio, ma per adempirlo accetta direttamente od indirettamente un dono, ovvero si procura o si fa promettere un vantaggio; come pure un Im-

Digitized by Google

piegato che in generale per tali mezzi si lascia indurre ad una parzialità nel disimpegno degli affari di suo uffizio, deve esser punito col carcere tra sei mesi ed un anno. Egli deve inoltre consegnare il dono avuto o il suo valore al fondo dei poveri del luogo ove ha commesso il crimine ».

§ 50. I funzionarii giudiziarii sono obbligati di osservare inviolabile silenzio sugli affari occorsi in Giudizio, verso chiunque al quale non siano tenuti di farne comunicazione d'ufficio.

Chi contravviene a questa norma soggiace a severe redarguzioni. Se l'Impiegato viola ripetutamente questo dovere, oppure le circostanze sotto le quali fu svelato un segreto d'ufficio sono tali, che ne possa derivare un rivelante pregiudizio, o se l'Impiegato ha palesato i voti emessi in una deliberazione, gli si applicherà una pena disciplinare più rigorosa, e perfino quella della destituzione, a norma delle conseguenze reali od almeno possibili di una tale violazione de'suoi doveri.

Nel Codice penale si determinano gli estremi pei quali il palesamento di un segreto d'ufficio debb'essere punito come crimine.

Il § 102 del vigente *Codice Penale*, alla lettera *c*, dichiara farsi reo del crimine d'abuso della podestà d'Ufficio ogni Impiegato o Notajo che svela *pericolosamente* un segreto d'ufficio a lui affidato, che distrugge un documento affidato alla sua custodia ufficiale, o contro il suo dovere lo comunica a qualcuno.

§ 51. Gl'Impiegati a cui è demandato l'esercizio della giudicatura dovranno pure evitare di esprimere stragiudizialmente la loro opinione sopra affari pendenti in Giudizio e sul probabile loro esito.

§ 52. Un Giudice non può mai prendere parte all'amministrazione della giustizia in affari civili, nè in particolare influire sulla decisione, e neppure assistere alla deliberazione relativa:

1. in affari suoi proprii ed in tutti quelli da cui egli può attendersi immediatamente o mediatamente un danno od un vantaggio;

2. in affari di sua moglie, de' suoi consanguinei in linea ascendente e discendente, de'suoi primi cugini, e di coloro che gli sono congiunti per consanguineità in grado ancora più vicino, o per affinità fino a questo grado;

3. in affari de' suoi genitori adottivi od allevatori, come pure de'suoi figli adottivi od allievi;

4. in affari de'suoi pupilli o delle persone di cui è curatore;

5. in affari de'suoi creditori o debitori: non fa poi alcuna differenza che le persone indicate tanto in questo allinea che nei precedenti 2, 3 e 4 prendano parte all'affare in nome proprio o solo come procuratori o rappresentanti, mediatamente od immediatamente;

6. in affari nei quali egli è intervenuto prima come testimonio, procuratore, consulente, agente o mediatore;

7. inoltre presso il Giudizio superiore nessuno può prender

Digitized by Google

parte alla decisione in affari, sui quali ha già emesso il suo voto presso un Giudizio inferiore;

8. presso le Autorità giudiziarie di superiore Istanza sono esclusi dalle funzioni di Relatore e di Preside alla deliberazione quei Membri che si trovassero in uno dei rapporti di consanguinità od affinità indicati al § 2 con colui che ebbe il referato presso il Giudizio inferiore o col Giudice distrettuale che ha deciso l'affare.

Anche gl'Impiegati inferiori ed i Cursori dovranno notificare i rapporti indicati dall' 1 al 6, che si verificassero in loro, ai proprii superiori, e pregare che li dispensino dall'incarico loro affidato.

§ 53. Contratti di locazione e conduzione o di fitto tuttora sussistenti non sono da riguardarsi come un rapporto di debito e credito (§ 52 n. 5) tale, da motivare per sè l'esclusione; ma è riservato alla parte, che per questo od altro motivo crede di aver ragione di dubitare dell'imparzialità di un funzionario giudiziario, di fare istanza perchè sia escluso, e secondo le circostanze anche perchè sia delegato un altro Giudizio.

§ 54. Fuori dei casi indicati al § 52, le precedenti funzioni d'ufficio di un Impiegato giudiziario, in quanto non importino una sua resposabilità, non sono un motivo per escluderlo dall'amministrazione della giustizia nelle ulteriori trattazioni giudiziarie sullo stesso affare.

Il Giudizio pupillare è abilitato ad esercitare la giurisdizione che gli compete negli affari tanto contenziosi che non contenziosi delle persone a lui sottoposte per tutela o cura, quando non sianvi speciali motivi di dubitare della imparzialità dei Giudici.

A questo principio dovrà farsi eccezione in ogni caso, quando al Giudizio pupillare venga prodotta domanda per la dichiarazione di nullità di un documento eretto coll' intervento di questo Giudizio, nel qual caso i funzionarii giudiziali che hanno cooperato alla erezione del documento sono esclusi dalla giurisdizione in questo affare contenzioso.

§ 55. Nessun Impiegato od inserviente giudiziario può sottrarsi ai doveri d'Ufficio che gl'incumbono, quando non gli osti uno degl'impedimenti enumerati al § 52.

§ 56. I motivi per cui nel Processo penale sono esclusi o possono ricusarsi funzionarii giudiziali, sono determinati nel Regolamento del Processo penale.

§ 57. Nel caso che presso un Tribunale il Capo non possa esercitare le sue funzioni per alcuno dei motivi enumerati al § 52, gli sarà sostituito l'Impiegato a lui prossimo in rango.

Se è impedito un Consigliere, si destinerà un altro in sua vece per quell'affare.

Qualora gli ostacoli si verifichino presso più Membri del Consiglio, cosicchè manchi il numero di votanti necessario per formar l'aula, oppure sia impedito un Giudice distrettuale, si farà rapporto al Giudizio superiore, il quale ordinerà le necessarie sostituzioni o delegherà un altro Giudizio per la trattazione dell'affare.

§ 58. Gl' Impiegati od inservienti che trascurano il servizio, gli si sottraggono arbitrariamente, non osservano le ore d'ufficio

Digitized by Google

in quanto sono prescritte, si rendono spregevoli per condotta sconvenevole od immorale, o dissestano per leggerezza le loro sostanze, oppure si fanno rei di un contegno censurabile in linea politica, saranno ricondotti al dovere con ammonizioni e redarguzioni, e rimanendo queste infruttuose, anche con ritenute sullo stipendio, o con traslocazione ad un altro posto di servigio a cui sia congiunto per loro un pregiudizio.

Nel caso che queste disposizioni disciplinari meno severe rimangano senza effetto, o in generale siansi violati i doveri d'ufficio in modo grave e tale da far demeritare la fiducia, si pronuncerà in seguito a procedimento disciplinare la degradazione o la destituzione dal servizio.

L'ammonire e redarguire, come pure l'ordinare ritenute di stipendio, non oltrepassanti l'importo di un trimestre, spetta prima di tutto al Capo immediato del rispettivo Impiegato od inserviente; ma tali pene possono infliggersi pure dalla Presidenza del preposto Tribunale d'Appello o dal Ministro della Giustizia. Le redarguzioni per iscritto e le ritenute di stipendio che fossero ordinate dovranno notificarsi al Ministro della Giustizia, e quando si tratti di un Impiegato od inserviente addetto ad un Giudizio di prima Istanza, anche alla Presidenza del preposto Tribunale d'Appello.

È riservato al Ministro della Giustizia l'ordinare contro Impiegati ritenute di stipendio per un tempo più lungo, o traslocazioni di posto congiunte ad un pregiudizio, in quanto che in quest'ultimo caso non si tratti di un Impiegato nominato da Sua Maestà, mentre allora dovrà ottenersi l'approvazione Sovrana.

Nel caso di degradazione o destituzione dal servizio si procederà a norma di quanto è prescritto nel capo settimo.

§ 59. Ogni Impiegato od inserviente giudiziario è risponsabile pel danno ch'egli avesse cagionato col trascurare o violare i suoi doveri d'ufficio, e debb'essere costretto nel modo legale a risarcirlo.

È in relazione a questo paragrafo il § 265 dell'imperante *Codice civile*, il quale prescrive che anche il Giudice pupillare che trascurando il suo ufficio ha recato danno al minore, n'è risponsabile, e se mancano altri mezzi di risarcimento, sarà obbligato a ripararlo.

Capo Quarto.

Delle attribuzioni d'ufficio dei funzionarii giudiziali.

§ 60. Il Capo di un Tribunale occuperà gl'Impiegati ed inservienti a lui subordinati, avendo riguardo alle loro capacità; distribuirà fra essi gli affari nel modo opportuno, sorveglierà l'andamento di tutti gli affari ancorchè non vengano trattati sotto l'immediata sua direzione; avrà costante attenzione che si trattino con ordine ed esattezza, che siano osservate le Leggi e rimossi tutti gli abusi; esaminerà le lagnanze contro singoli Impiegati, in quanto sia necessario provvedervi; darà le opportune disposizioni,

Digitized by Google

e procurerà che il servizio venga facilitato e favorito per la concordia e la mutua assistenza fra' suoi dipendenti.

I Vicepresidenti assistono e rappresentano il Presidente nelle sue funzioni per quanto sono loro demandate.

§ 61. Le attribuzioni dei Consiglieri sono determinate dalle norme che si contengono nella seconda parte di questa Legge, e dalle Leggi date per l'esercizio della giudicatura in generale.

§ 62. Ufficio dei Segretarii di Consiglio, Ascoltanti ed altri Impiegati subalterni di concetto si è sopratutto di tenere i protocolli di consiglio, minutare la spedizione dei conchiusi di consiglio, assistere i Consiglieri di prima Istanza nel preparare i referati, eseguire gli atti d'Ufficio loro demandati, specialmente gli atti di suggellamento, la confezione degl' inventarii, ecc., di tenere il protocollo alle comparse e nei processi penali, ed in generale disimpegnare ogni altro affare loro assegnato dal Giudizio o dal Capo di esso.

§ 63. I Praticanti di concetto saranno occupati nel modo che il Capo del Giudizio crederà opportuno, ma sempre in guisa che si porga loro occasione di perfezionarsi in tutti i rami di amministrazione della Giustizia. Non possono essere incaricati di atti d'ufficio da eseguirsi da sè, nè della tenuta del protocollo di consiglio. Essi debbono prestare l'opera loro presso quei Giudizii a cui la Presidenza del Tribunale d'Appello crede di assegnarli.

§ 64. Le attribuzioni del personale di cancelleria sono determinate nella seconda parte di questa Legge, e nelle Norme speciali sopra singoli rami di amministrazione giudiziaria.

L'assegno degli affari di cancelleria ai singoli Impiegati è rimesso al Capo del Giudizio.

§ 65. I Capi e gl'Impiegati dirigenti degli Uffici d'ordine distribuiranno i lavori fra gl'Impiegati loro assegnati colla possibile equabilità, procureranno che ciascuno adempia il suo dovere, e saranno tenuti sotto propria risponsabilità di notificare al Capo del Giudizio le trascuranze ed i disordini nel servizio, qualora le ammonizioni e redarguzioni rimangano senza effetto.

§ 66. Gl' Impiegati di cancelleria sono obbligati di venire in Ufficio ogni giorno, qualora le loro funzioni non gli allontanino dal locale del Giudizio, e di lavorare durante le ore d'ufficio prescritte dal Capo del Giudizio, il numero delle quali non può essere minore di sette, e richiedendolo il servizio, anche più a lungo.

È rimesso al Capo del Giudizio di designare gl' individui di cancelleria che debbono venire in Ufficio alternativamente anche in giorno di domenica e di festa.

§ 67. Nei Tribunali più grandi il Capo può nominare alternativamente dal numero dei Consiglieri uno speciale Direttore di cancelleria (Consigliere dirigente), al quale incumbe di vegliare che si eseguiscano le prescrizioni di Legge e le disposizioni speciali date dal Capo del Giudizio, si osservi esattamente l'orario d'ufficio, non si lascino arretrati, e dappertutto si mantenga la tranquillità, l'ordine e la buona armonia. Il Direttore di cancelleria dovrà a tale scopo visitare di tempo in tempo le singole sezioni della can-

Digitized by Google

celleria. esaminare il modo con cui si trattano gli affari, censurare i difetti osservati e provvedere perchè si rimuovano tosto, notificare mancanze maggiori e ripetuti errori al Capo del Giudizio; e qualora vi fosse una notevole affluenza d'affari, oppure per casi speciali, per esempio malattie, fosse da temersi un arrenamento negli affari, dovrà. dopo averne fatto parola al Capo del Giudizio, dar le opportune disposizioni o fare le convenienti proposte in Consiglio.

§ 68. Il Giudice distrettuale (Pretore, Giudice di sedia) attenderà, oltrechè alle funzioni che gl' incumbono in qualità di Giudice, anche alla direzione e sorveglianza di tutti gli affari giudiziali occorrenti nel suo Ufficio, ed assegnati ai suoi Impiegati sussidiarii od al personale di cancelleria.

Capo Quinto.

Delle permissioni d'assenza.

§ 69. Agl'Impiegati ed inservienti giudiziarii può concedersi, sopra loro domanda, per motivi degni di riguardo, un permesso di assenza che sia corrispondente ai loro bisogni e non pregiudichi il servigio.

I Capi dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, possono concedere agl' Impiegati ed inservienti loro subalterni un permesso d'assenza di 14 giorni in un anno; i Capi dei Tribunali di prima Istanza sono abilitati a darlo ai loro dipendenti per 4 settimane, i Presidenti dei Tribunali d'Appello ed il Presidente della Suprema Corte di Giustizia per 6 settimane.

Le Presidenze dei Tribunali d'Appello sono abilitate a concedere ai Capi dei Tribunali di prima Istanza ed ai Giudici distrettuali permessi d'assenza per 6 settimane in un anno. ed a prolungare fino a questo termine il permesso degl'Impiegati subalterni dei Giudizii di prima Istanza.

Sorgendo necessità che venga concesso nel corso di un anno ad un Impiegato od inserviente in una sola volta od a più riprese un permesso d'assenza che superi nella complessiva durata 6 settimane, o trattandosi del permesso per un viaggio all'estero, la concessione dovrà domandarsi al Ministro della Giustizia.

Soltanto in casi molto urgenti il Capo del Giudizio può permettere il viaggio all'estero ancora prima che sia giunta la concessione.

Le istanze per la prolungazione di un permesso dovranno sempre presentarsi in tempo da poter essere evase prima che scada il termine precedentemente concesso.

§ 70. I Presidenti dei Tribunali d'Appello domanderanno il permesso al Ministro della Giustizia.

Digitized by Google

La permissione d'assenza a favore del Presidente della Suprema Corte di Giustizia dovrà impetrarsi da Sua Maestà.

§ 71. Ogni assenza dall'Ufficio protratta oltre il termine accordato senza giustificato motivo sarà punita rigorosamente, secondo le circostanze anche colla perdita delle competenze per la durata dell'assenza protratta senza permesso, e non giustificata.

Continuando l'assenza malgrado un eccitamento al ritorno con cui si stabilisca un conveniente termine, si potrà passare anche alla sospensione e ritenzione dell'intiero stipendio, ed all'occorrenza anche alla destituzione dal servizio.

§ 72. Nel caso che un funzionario sia impedito dal servizio per malattia od altro accidente inevitabile, egli dovrà darne avviso al Capo del Giudizio, o s'egli stesso è Capo, alla Presidenza del preposto Tribunale, e somministrare le prove dell'impedimento se ciò gli viene ordinato. Un'assenza motivata da siffatti impedimenti non è da considerarsi come assenza in permesso.

Capo Sesto.

Della supplenza di posti vacanti e di funzionarj giudiziali assenti.

§ 73. In casi di permesso d'assenza, d'impedimento o mancanza di funzionarj giudiziali, o di vacanza di posti, si provvederà perchè sia supplito prima di tutto col mezzo degli altri funzionarj del Giudizio, e solo nel caso che le forze di questi non bastino, si domanderà il necessario sussidio all'Autorità superiore.

Il Capo di un Giudizio viene supplito dall'Impiegato a lui prossimo in rango fino a tanto che dal Giudizio superiore, al quale dee tosto riferirsi l'accidente, o in caso di bisogno dal Ministro della Giustizia, o da Sua Maestà, non venga dato un altro provvedimento.

Gli affari di un Consigliere mancante si assumeranno da un altro Consigliere.

§ 74. Il concedere a'supplenti il diritto di votazione presso i Tribunali è riservato al Ministro della Giustizia negli affari civili; all'incontro è rimessa alle Presidenze d'Appello la destinazione di supplenti con voto decisivo in affari penali e di sostituti ai Giudici distrettuali.

Capo Settimo.

Dell'esercizio del potere disciplinare sugl'Impiegati ed inservienti giudiziarj.

§ 75. Gl'Impiegati od inservienti giudiziarii riconosciuti colpevoli, od assolti soltanto per insufficienza di prove dalla colpa di un'azione proibita dalle Leggi penali, la quale, secondo il § 3, li avrebbe esclusi dall'ammissione al servizio giudiziario, come pure quelli caduti in concorso, e non riconosciuti innocenti nella relativa investigazione, o sottoposti a cura per prodigalità (§ 4), deb-

Digitized by Google

bono immediatamente essere destituiti dal servizio dai funzionarii indicati nei §§ 85-89, senza che occorrano ulteriori verificazioni in via disciplinare.

§ 76. Nel caso che un Impiegato od inserviente giudiziario venga sottoposto a processo per qualsivoglia altra violazione delle Leggi penali, finito che sia il processo, qualunque sia stato l'esito del medesimo, debbono comunicarsene gli atti alla Presidenza dell'Autorità giudiziaria da cui il funzionario dipende, perchè possa giudicarsi, a norma di quanto è prescritto nei §§ 84-89, se anche nel caso che non siano applicabili le Leggi penali, occorra tuttavia di procedere contro di lui in via disciplinare e di ordinare la sua destituzione dal servigio, oppure se siano necessarie nuove verificazioni per questo Giudizio.

§ 77. Se per rilievi d'ufficio o per gravami di sindacato od altre lagnanze o denuncie insorge contro un Impiegato od inserviente giudiziario fondato sospetto di trascuranza o violazione dei suoi doveri d'ufficio, qualificate per un trattamento più rigoroso, sia in forza di una speciale disposizione, sia per la gravezza della mancanza o per riguardo alla sicurezza del servizio, o finalmente perchè rimasero infruttuose misure disciplinari minori (§ 58), il Capo dell'imputato dovrà assumere indilatamente le relative necessarie verificazioni in via disciplinare.

Al Ministro della Giustizia sarà fatto rapporto di ogni investigazione disciplinare intrapresa e dell'esito della stessa.

§ 78. Qualora la necessità di un' investigazione disciplinare risulti da atti occorsi presso un Giudizio superiore o presso il Ministero della Giustizia, spetta alla Presidenza di tale Giudizio e rispettivamente al Ministro della Giustizia di dare tosto le disposizioni opportune per l'aprimento dell' investigazione. In generale ogni Capo di un Giudizio ed il Ministro della Giustizia hanno l'obbligo speciale di mantenere la sorveglianza più rigorosa sul personale giudiziario che da loro dipende, e qualora s'accorgano che il Capo immediato esercita con poco vigore o trascuratamente il potere disciplinare a lui demandato, sono abilitati a dare subito le opportune provvidenze nella sfera delle proprie attribuzioni, e ad impartire immediatamente e da soli le necessarie disposizioni disciplinari. Contro i Capi, gl'Impiegati ed inservienti dei Giudizii distrettuali, ove l'amministrazione giudiziaria è divisa dalla politica, possono all'occorrenza ordinarsi investigazioni disciplinari anche dal Presidente del Tribunale di prima Istanza nel cui circondario trovasi il Giudizio distrettuale.

§ 79. Quando un Impiegato od inserviente giudiziario viene sottoposto a processo od arrestato per alcuna delle azioni proibite dalle Leggi penali indicate nel § 3, oppure cade in concorso, si dovrà tosto sospenderlo dalle sue funzioni di ufficio e trattenergli lo stipendio, limitandolo per la durata del processo o fino al chiudimento del concorso ad un assegno a titolo di alimenti, da determinarsi secondo le vigenti norme. Lo stesso si farà anche in casi d'investigazione disciplinare, quando la violazione del dovere d'ufficio o della legge di cui lo si imputa sia tale da poter essere pu-

Digitized by Google

nita colla degradazione o destituzione, oppure quando dal Capo del Giudizio che ha incoato l'investigazione disciplinare, o dalla Presidenza dell'Autorità superiore, o dal Ministro della Giustizia si ritenga che la sicurezza del servizio od il decoro della Magistratura ne esiga l'allontanamento. Questo può ordinarsi tanto dal Capo immediato, quanto dalla Presidenza del Giudizio superiore o dal Ministro della Giustizia.

§ 80. I gravami contro l'aprimento di un'investigazione disciplinare o contro la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio dovranno prodursi alla Presidenza del Tribunale d'Appello, e se sono diretti contro una disposizione data da questa stessa, oppure dalla Suprema Corte di Giustizia, o dalla Presidenza della medesima, si presenteranno al Ministro della Giustizia. Essi non hanno effetto sospensivo.

§ 81. Si farà luogo a formale investigazione disciplinare nel solo caso che si tratti di pronunciare la pena della destituzione o degradazione. Trattandosi di misure disciplinari meno gravi (§ 58), basta che si verifichino le relative circostanze di fatto, in seguito a che il rispettivo Capo d'Ufficio dovrà prendere la conveniente misura disciplinare o fare le ulteriori proposte a chi di ragione.

§ 82. Nel caso che venga aperta formale investigazione disciplinare debbono prodursi d'Ufficio tutte le prove occorrenti a schiarire l'affare, e sentire in caso di bisogno sotto il vincolo del giuramento le parti interessate ed i testimonj. All'imputato debbono mettersi innanzi tutte le circostanze e prove che stanno contro di lui, perchè egli possa giustificarsi a voce od in iscritto. S'egli non vuole produrre una giustificazione, si procederà ulteriormente anche senza la medesima.

§ 83. Se dalla investigazione, nasce sospetto di un'azione proibita dalle Leggi penali, debbe attendersi l'esito del processo penale; e compito questo, si continuerà in caso di bisogno l'investigazione disciplinare.

§ 84. Chiusa l'investigazione disciplinare, essa dovrà trasmettersi dal Capo del Giudizio distrettuale, se fu aperta contro un Impiegato od inserviente del medesimo; o dal Capo del Tribunale di prima Istanza, se ebbe luogo contro il Capo di un Giudizio distrettuale, contro un Consigliere od Assessore, oppure un Impiegato od inserviente subalterno del Tribunale stesso, alla Presidenza del preposto Tribunale d'Appello insieme colle relative proposte.

§ 85. La Presidenza del Tribunale d'Appello fa riferire queste proposte nella Commissione permanente (§ 28) istituita per le nomine del personale, e se l'investigazione riguarda soltanto un inserviente addetto al Tribunale stesso o ad un Giudizio del suo circondario, fa spedire la decisione secondo il conchiuso della maggioranza, qualora non trovi che vi ostino motivi essenziali di eccezione, nel qual caso dovrà sospendersi la spedizione e subordinarsi l'affare alla decisione del Ministro della Giustizia. Contro la decisione pronunciata dal Tribunale d'Appello l'imputato può gravarsi entro quattordici giorni al Ministero della Giustizia trattandosi di

Digitized by Google

pronunciare decisione disciplinare contro gl'inservienti di ogni categoria addetti alla medesima, ai quali è tuttavia riservato il ricorso al Ministro della Giustizia.

§ 86. Qualora poi si tratti di pronunciare la degradazione o destituzione di un Impiegato nominato dalla Presidenza del Tribunale d'Appello, o s'incolpi un Impiegato nominato dal Ministro della Giustizia, le Presidenze dei Tribunali d'Appello dovranno trasmettere gli atti colle proposte loro e con quelle della Commissione disciplinare sentita sull'affare (§ 28) al Presidente della Suprema Corte di Giustizia.

§ 87. Occorrendo il caso di un'investigazione disciplinare contro il Capo di un Tribunale di prima Istanza, o contro un Consigliere o Vice-Presidente del Tribunale d'Appello, la si trasmetterà dal Presidente del Tribunale d'Appello al Presidente della Suprema Corte di Giustizia; se poi fosse stata aperta contro il Presidente di un Tribunale d'Appello o contro un Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, il Presidente di quest'ultima la trasmetterà al Ministro della Giustizia.

§ 88. Il Presidente della Suprema Corte di Giustizia ordina che tanto le investigazioni disciplinari trasmessegli dai Presidenti dei Tribunali d'Appello, quanto quelle assunte presso la Corte stessa sui proprii Impiegati subalterni vengano riferite nella Commissione disciplinare da formarsi a norma di quanto prescrive il § 28; e qualora non si tratti soltanto di un inserviente addetto alla Suprema Corte di Giustizia, trasmette il conchiuso preso in seguito a questa deliberazione, prima di spedirlo, al Ministro della Giustizia col proprio parere. Nel caso che si proponga la traslocazione del colpevole ad un altro posto di servizio di rango eguale o minore, si aggiungerà che questa debba avvenire a spese del trasferito. All'incontro trattandosi di pronunciare decisione contro inservienti addetti ai Tribunali d'Appello si procederà nel modo stesso prescritto al § 85.

§ 89. Il Ministro della Giustizia chiederà la decisione di Sua Maestà nel caso che l'Impiegato da punirsi copra un posto, il cui conferimento è riservato a Sua Maestà, e siasi conchiusa la sua degradazione o destituzione, come pure quando egli ritenga il caso qualificato per un trattamento più rigoroso di quello proposto dalla Commissione disciplinare della Suprema Corte di Giustizia.

Negli altri casi il Ministro della Giustizia eseguirà la decisione della Commissione disciplinare della Suprema Corte di Giustizia, oppure farà luogo verso il colpevole ad un trattamento più mite secondo le circostanze.

Capo Ottavo.

Della dipendenza delle Autorità giudiziarie e dell'ispezione sull'andamento degli affari giudiziarj.

§ 90. Le Autorità giudiziarie di prima Istanza sono sottoposte per ciò che riguarda l'andamento degli affari giudiziarj alla sorve-

Digitized by Google

glianza dei Tribunali d'Appello, ed in particolare delle loro Presidenze, e i Tribunali d'Appello al Ministero della Giustizia. Ma nel tempo stesso anche i Capi dei Tribunali di prima Istanza debbono sorvegliare la condotta di quei Giudici distrettuali e loro dipendenti che fanno parte dello stato personale dei Tribunali, od almeno esercitano l'amministrazione della giustizia separatamente dalla politica; e sono tenuti di rimediar tosto ai mancamenti che osservassero, in quanto che si riferiscano ad individui della prima categoria, o vi sia urgenza; negli altri casi poi debbono far rapporto ai Tribunali d'Appello, e rispettivamente alla loro Presidenza.

§ 91. I Giudizj subalterni debbono osservare esattamente gli ordini del Tribunale d'Appello da cui dipendono, e rispettivamente della sua Presidenza, e somministrargli tutte le informazioni che domanda sugli affari d'Ufficio.

I Tribunali d'Appello, e rispettivamente le loro Presidenze, obbligheranno i Giudizj che da loro dipendono in via d'Ufficio, ed al caso anche con multe od altre convenienti pene, all'adempimento dei loro doveri; ed in particolare invigileranno che siano sempre forniti del personale prescritto.

§ 92. La Suprema Corte di Giustizia è abilitata a censurare le mancanze dei Giudizj di prima e seconda Istanza che osserva nell'esercizio della sua giurisdizione, ad emettere le necessarie direttive, e trattandosi di ordinamenti che eccedono i limiti delle sue attribuzioni, a farne la conveniente partecipativa al Ministro della Giustizia. Del resto la Suprema Corte di Giustizia dovrà comunicare al Ministro della Giustizia anche le censure e direttive da essa emanate.

§ 93. I Giudizj di prima Istanza che si trovano nel luogo di residenza di ciascun Tribunale d'Appello dovranno visitarsi ogni anno; gli altri Tribunali ed i Giudizj distrettuali ogni due anni, non importando differenza che presso questi ultimi l'amministrazione della giustizia sia o no riunita alla politica.

Inoltre i Tribunali d'Appello o le loro Presidenze possono ordinare visite dei Giudizj di prima Istanza, ogni volta che ciò si renda necessario per avvenimenti particolari, coll'approvazione del Ministero della Giustizia, e quando siavi urgenza, anche immediamente; ma in quest'ultimo caso l'ordine dato dovrà essere riferito al Ministero della Giustizia.

§ 94. La Presidenza del Tribunale d'Appello delegherà per ogni visita uno dei proprj Consiglieri, oppure un Capo o Consigliere di un Giudizio di prima Istanza, e lo farà assistere da un Impiegato subalterno facente funzioni di Attuario.

§ 95. Il Commissario delegato indagherà esattamente se in tutti i rami dell'amministrazione giudiziaria si proceda conformemente alle Leggi, se ed in quanto il Giudizio, o singoli funzionarj di esso siano imputabili di una trascuranza dei loro doveri d'ufficio, e come possa rimediarsi agli abusi che si verificassero. Egli dovrà pure procurarsi nel tempo stesso tutte le possibili informazioni sulle capacità e qualità personali dei Consiglieri ed altri Impiegati.

Digitized by Google

A tale scopo egli dovrà intervenire ad alcune sedute del Giudizio, e farsi presentare per l'ispezione gli atti di processi, concorsi, ventilazioni, tutele ed altri atti giudiziarj, come pure gli elaborati dei Relatori, i protocolli degli esibiti, di consiglio e di registratura ed i libri publici. Inoltre egli dovrà persuadersi dell'esattezza dei prospetti degli affari prodotti negli ultimi anni, per quanto ciò gli è possibile, e per lo meno confrontando alcune indicazioni cogli atti a cui si riferiscono. Rilevando difetti, egli dovrà sentire sui medesimi il Capo del Giudizio, e secondo le circostanze anche altri Impiegati giudiziarj; ma evitare nel suo operato tutto ciò che potrebbe pregiudicare l'onore ed il decoro della Magistratura, o produrre un ritardo nella trattazione degli affari.

Egli non dovrà dare in persona alcuna disposizione, qualora un procedimento manifestamente illegale non richiegga con urgenza un rimedio.

Sui risultati della visita egli farà rapporto alla Presidenza del Tribunale d'Appello, aggiungendovi il proprio parere ed una coscienziosa esposizione delle qualità del Capo e degli Impiegati del Giudizio.

§ 96. Qualora il motivo e lo scopo della visita rendano necessarie più precise disposizioni, queste saranno comunicate al Commissario in una speciale istruzione.

§ 97. I Tribunali d'Appello, e rispettivamente le loro Presidenze daranno tosto, in seguito a siffatte visite, gli ordini a cui sono abilitati nella sfera delle loro attribuzioni, e per le altre misure necessarie inoltreranno la proposta al Ministero della Giustizia, accompagnandola dell'atto di visita.

§ 98. I Giudizj di prima Istanza trasmetteranno, al principio di ogni anno e non più tardi del 31 gennaio, al Tribunale d'Appello un prospetto (tabella) generale sugli affari civili occorsi nel prossimo passato anno, e prospetti (tabelle) particolari sopra le singole ventilazioni ereditarie, sui concorsi, affari di rendiconto, e processi che non furono ultimati colla fine dell'anno.

Nel Regolamento di procedura penale si determina quali prospetti debbano prodursi in affari penali delle prime Istanze.

§ 99. I prospetti generali degli affari debbono compilarsi giusta i N. 3 e 4. Le intestazioni delle singole rubriche indicano l'oggetto per cui sono destinate. Nelle rubriche sugli oggetti a cui si riferiscono gli affari non si noteranno i numeri del protocollo degli esibiti, o il numero degli atti stati prodotti negli affari stessi, ma soltanto il numero degli affari, per es. dei processi inrotulati o dei casi in cui fu deputata una tutela, senza riguardo al numero dei pupilli. Fra le cure non saranno annoverate quelle ordinate all'atto dell'aprimento di un concorso, o soltanto per singoli affari penali.

Nella rubrica affari matrimoniali si osserverà la debita distinzione fra le controversie per la separazione di letto e mensa, e quelle sulla nullità o sullo scioglimento del matrimonio, in cui il processo fu realmente aperto.

I prospetti generali degli affari dei Tribunali saranno prodotti in due parti, delle quali la prima esporrà gli affari di tutto il Tribunale, la seconda quelli dei singoli Relatori.

Digitized by Google

§ 100. I prospetti particolari sulle ventilazioni ereditarie, sui concorsi e sui rendiconti che rimasero in arretrato saranno ordinati secondo i formularj N. 5, 6 e 7. Nelle loro ultime rubriche si noteranno con precisione lo stato in cui si trova l'affare, le disposizioni date dal Giudizio per sollecitarlo, e l'impedimento che osta alla sua ultimazione.

Il prospetto dei processi chiusi rimasti in arretrato sarà compilato a norma del formolario N. 8. Nell'ultima rubrica si annoteranno i motivi per cui fu ritardata l'evasione.

§ 101. I prospetti menzionati al § 100 saranno subordinati ogni anno al Tribunale d'Appello. Ma questi ha pure diritto di chiedere anche durante l'anno prospetti di quegli affari pei quali lo trova necessario.

§ 102. Il Tribunale d'Appello esaminerà attentamente i prospetti a lui subordinati, chiederà sopra di essi più precisi schiarimenti ove occorra, e darà le convenienti disposizioni ove scorgesse difetti o ritardi nella trattazione degli affari.

I prospetti dei Tribunali di prima Istanza saranno trasmessi dal Tribunale d'Appello al Ministero della Giustizia per l'ispezione. Inoltre il Tribunale d'Appello compilerà dai prospetti generali dei singoli Giudizj un prospetto complessivo degli affari di tutti i Tribunali che da lui dipendono, ed un secondo degli affari di tutti i Giudizj distrettuali, il quale ultimo sarà ordinato secondo il circondario dei Tribunali ove quei Giudizj si trovano, e li trasmetterà al Ministero della Giustizia. Nel tempo stesso riferirà le disposizioni già date in proposito, proporrà quelle che eccedono le sue attribuzioni ed emetterà un ben fondato parere sull'andamento dell'amministrazione della giustizia in generale.

§ 103. I Tribunali d'Appello subordineranno al Ministro della Giustizia un prospetto generale degli affari occorsi presso di loro secondo il formolario N. 9 nelle due parti ivi prescritte.

§ 104. La Suprema Corte di Giustizia formerà un prospetto generale di tutti gli affari occorsi presso di essa, secondo il formolario N. 10, la prima parte del quale comprenderà lo stato complessivo degli affari della Corte, la seconda lo stato degli affari secondo i singoli circondarj dei Tribunali d'Appello, e che sarà presentato al Ministro della Giustizia perchè lo ispezioni e lo sottometta a Sua Maestà.

§ 105. Ogni Giudizio indicherà alla fine dell'anno mediante una distinta compilata secondo il formolario N. 11 quali Impiegati furono assenti od impediti dalle loro funzioni durante l'anno.

§ 106. Ogni Tribunale d'Appello ed anche la Suprema Corte di Giustizia terranno pure una nota particolare di tutte le lodi e censure da loro impartite ai proprj Impiegati ed a quelli addetti ai Giudizj che da loro dipendono, ed alla fine di ogni anno trasmetteranno al Ministro della Giustizia estratti di questa nota.

§ 107. Le disposizioni che nei capi precedenti furono emanate sul conferimento dei posti di servigio, sulla concessione dei permessi di assenza, sul trasferimento allo stato di pensione o di quiescenza, o sulla traslocazione ad un altro posto, e sull'esercizio

Digitized by Google

del potere disciplinare, non si applicano agli Uffici distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è congiunta alla politica, ma per essi valgono i §§ 14 e 15 delle Sovrane Disposizioni del 14 settembre 1852 sulla sistemazione e sulle attribuzioni degli Uffici distrettuali.

PARTE SECONDA.

TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PRESSO LE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

Capo Primo.

Trattazione degli affari presso i Tribunali.

SEZIONE PRIMA.

Del protocollo degli esibiti.

§ 108. Ogni Giudizio debbe avere un protocollo degli esibiti. Presso i Giudizj che riuniscono in sè l'esercizio della giurisdizione civile e penale, il protocollo degli esibiti sugli affari penali sarà tenuto distinto da quello sugli affari civili. Secondo il bisogno può tenersi un protocollo distinto anche per gli esibiti presentati in affari appartenenti alla giurisdizione commerciale o montanistica. Le parti dovranno quindi indicare esattamente siffatti esibiti come appartenenti a questa categoria.

Ogni e qualunque scritto a cui debba dare evasione il Tribunale, o chi ad esso presiede, debb'essere presentato al protocollo degli esibiti affinchè sia ivi registrato *(Parte I, § 2 delle Istruzioni del 9 settembre 1785)*.

Atti interni e *mozioni d'ufficio* non debbono in generale consegnarsi al protocollo degli esibiti. *(Vedasi il § 126 di questa Legge)*.

§ 109. Dal protocollo degli esibiti non può rifiutarsi nè riconsegnarsi all'esibente alcun atto indirizzato a quel Giudizio. Il Protocollista non può accettare alcun esibito fuori del luogo d'Ufficio. Nessun affare può essere prodotto a voce al protocollo degli esibiti.

Una scrittura che è indipendente da qualsiasi altra, e che deve presentarsi al protocollo degli esibiti, dicesi *esibito*. Perciò esso si distingue dagli *allegati*, i quali pure debbono essere presentati al protocollo degli esibiti, non però soli, ma come atti che appoggiano o corredano l'esibito medesimo.

La Legge proibisce al protocollista di ricevere fuori del luogo d'ufficio un esibito, per prevenire le frodi che altrimenti si potrebbero commettere; a questo intento sono pure rivolte le disposizioni dei §§ 110 e 111 che susseguono.

La legge proibisce pure al protocollista di ricusare in ufficio il ricevimento di un esibito sotto qualsivoglia pretesto, principalmente pei danni che potrebbero derivare all'esibitore dal ritardo: se il protocollista potesse

Digitized by Google

ricusare un esibito, perchè a cagione d'esempio fosse mancante del bollo prescritto, oppure di una qualche formalità, potrebbe avvenire che non potesse essere più presentato, perchè nel frattempo scadde il termine stabilito per farne l'esibizione. Però se la presentata scrittura, i duplicati, o le copie della rubrica della stessa, od anche gli allegati non portano il bollo prescritto dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850, il protocollista degli esibiti è tenuto di assumere il processo verbale della scoperta contravvenzione. *(Istruzioni portate dalla Circolare appellatoria 22 maggio 1850).*

§ 110. E pure vietato al Protocollista di accettare un esibito coll'incarico di non registrarlo nel protocollo tostamente, ma soltanto ad un determinato tempo o sotto certe condizioni. Se egli si permettesse simili concerti colle parti, sarebbe da punirsi senza remissione colla perdita dell'impiego e secondo le circostanze anche come reo di crimine.

§ 111. Presso il protocollo degli esibiti non può somministrarsi alle parti altra informazione, tranne quella se ed in quale tempo sia stato presentato un esibito e con quale numero sia stato segnato.

§ 112. Il protocollo dee tenersi aperto ogni giorno, cioè nei giorni di lavoro per cinque, in quelli di domenica e di festa per tre ore precise, che saranno stabilite dai Tribunali d'Appello per l'estensione del loro circondario, avuto riguardo alle circostanze locali. Fuori di queste ore non può accettarsi alcun esibito. Gli atti che giungono per la Posta dovranno senza indugio levarsi da un inserviente del Giudizio, e consegnarsi al Protocollista degli esibiti.

Le ore d'ufficio fissate pel protocollo degli esibiti saranno rese note mediante un avviso esposto nel locale del Giudizio.

In relazione a questo paragrafo, mediante *Circolare dell'Appello Lombardo 1 ottobre* 1853, N. 11559, il protocollo degli esibiti di qualsivoglia Magistratura giudiziaria (Tribunali e Preture, sieno urbane che foresi) dal 2 novembre detto anno in avanti sarà aperto dalle ore 9 antimeridiane ad un'ora pomeridiana, ed indi dalle 3 alle 4 pomeridiane, e nei giorni festivi dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

Il Tribunale d'Appello sarà aperto dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e ne'giorni festivi dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane.

§ 113. Il protocollo degli esibiti si comporrà di fogli grandi, stampati secondo il formolario N. 12, ed ogni pagina del mezzo foglio sarà divisa in tre colonne verticali ed in un conveniente numero di sezioni trasversali.

Il Protocollista noterà ogni giorno quando apre il protocollo il dì della presentazione e registrerà gli esibiti presentati in ordine numerico.

Nella prima colonna verticale si noterà il numero dell'esibito, ed assegnato che sia, oppure trattandosi di oggetti che hanno già un determinato Relatore, si scriverà, secondo questa determinazione, il nome del Relatore; nella seconda dovrà annotarsi l'Autorità che ha trasmesso l'atto, oppure il nome e cognome della parte

Digitized by Google

che lo presenta, e della controparte, se una ne esiste, indicando brevemente l'oggetto dell'esibito; nella terza il giorno dell'evasione.

§ 114. Il Protocollista degli esibiti non può allontanarsi dall'Ufficio fino a tanto che non abbia registrato nella seconda rubrica del protocollo tutti gli esibiti presentati durante il giorno, e nella prima rubrica almeno un numero di protocollo.

Se in un giorno non fu presentato alcun esibito, si farà espressa annotazione di questa circostanza.

§ 115. Ricevuto un esibito, lo si contrassegnerà tosto esattamente col giorno, mese ed anno della presentazione, e col numero che gli compete secondo la data di questa, il che si farà in presenza della parte, se questa lo domanda.

I numeri decorreranno progressivamente dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre di ciascun anno, e si avrà cura di evitare ogni frazione, omissione o ripetizione di numero.

Il numero di protocollo, come pure il giorno, il mese e l'anno della presentazione saranno apposti anche sugli altri esemplari e sulle rubriche che facessero parte dell'esibito.

§ 116. Gli allegati degli esibiti saranno dal Protocollista riveduti, segnati col numero di protocollo dell'esibito e coll'anno della presentazione, e dovrà notarsene il numero sull'esibito sotto il numero di protocollo.

Nel caso che mancasse uno degli allegati citati nell'esibito, si farà annotazione di questa circostanza accanto al numero di protocollo.

§ 117. Qualora una parte voglia procurarsi una prova del tempo in cui fu presentato il suo esibito, ne dovrà portar seco una rubrica, sulla quale il Protocollista noterà il numero di protocollo ed il giorno della presentazione.

Queste rubriche devono avere il bollo di cent. 30. (*Legge provvisoria 9 febbraio 1850*).

§ 118. Allorchè più esibiti con cui si domanda una intavolazione od altra operazione da eseguirsi nei libri pubblici in riguardo dello stesso bene immobile, o della stessa partita inscritta sopra un bene immobile, vengono presentati al Protocollista nel medesimo tempo, si dovrà rimarcare questa circostanza tanto nella prima rubrica del protocollo degli esibiti, quanto sopra ciascun esibito, colle parole: « presentato contemporaneamente coi numeri . . . . . ».

Si osserverà questa norma specialmente per gli esibiti dell'indicata specie che giungono per la Posta in tempo in cui il protocollo degli esibiti è chiuso, per protocolli giudiziali assunti in questo tempo, e per esibiti di parti che aspettano l'aprimento del protocollo.

§ 119. Il Protocollista aprirà gli esibiti suggellati senza ledere il suggello, e se si trovano in un separato involto noterà il numero di protocollo sull'esibito e sull'involto; ed il giorno della presentazione sopra il solo esibito.

Digitized by Google

Se più esibiti sono riposti nel medesimo involto, si dovrà contrassegnarli con numeri progressivi e notare tutti questi numeri anche sull'involto.

Gl'involti dovranno riunirsi in ordine secondo i loro numeri, conservarsi presso il protocollo degli esibiti per 6 mesi, e quindi distruggersi.

§ 120. Gli esibiti indirizzati al Capo del Giudizio e suggellati, o chiusi in altro modo, dovranno consegnarsi senza aprirli.

Tosto che un esibito consegnato al Capo del Giudizio perchè lo apra, ritorna al Protocollista degli esibiti, lo si dovrà registrare nel protocollo col numero notato per intanto sopra l'involto.

§ 121. Risultando più tardi che un tale involto racchiudeva più atti, il Protocollista contrassegnerà il primo di essi col numero interinalmente notato sull'involto, e gli altri coi numeri di protocollo che loro competono al tempo in cui vengono restituiti, osservando, se è necessario, la prescrizione data al § 118, e si noteranno gli ultimi numeri in aggiunta sull'involto.

Se il Capo del Giudizio trattiene singoli atti, si noterà questa circostanza accanto al numero corrispondente nella seconda rubrica.

§ 122. Presentandosi disposizioni di ultima volontà al Capo del Giudizio perchè le apra e le pubblichi, queste saranno indi da lui trasmesse al protocollo degli esibiti.

Qualora una disposizione di ultima volontà venga presentata immediatamente al protocollo degli esibiti, si registrerà in questo il nome dell'esibente ed il nome di colui che lascia l'eredità, secondo che viene indicato dall'esibente o nella intestazione del documento. Sul documento e sull'involto suggellato in cui questo per avventura si trovasse racchiuso, si noterà il numero di protocollo ed il giorno della presentazione, e si trasmetterà il documento, senza aprirlo, al Capo del Giudizio.

§ 123. Fuori del caso sopraccennato, il Capo del Giudizio non potrà accettare immediatamente dalle parti alcun esibito, la cui evasione spetti al Giudizio; ma dovrà rimettere le parti al protocollo degli esibiti.

Se una parte si grava al Capo del Giudizio perchè le è stato rifiutato un esibito, o per altri incidenti occorsi nel protocollo, egli può bensì accettare l'esibito, ma dovrà tosto dare le opportune disposizioni perchè sia messo a protocollo.

§ 124. Gli esibiti che contengono denaro od effetti equivalenti a denaro debbono trattarsi secondo le norme vigenti sulla gestione di cassa dei beni delle persone sottoposte a tutela o cura, e dei depositi.

§ 125. Gli atti di causa inrotulati dopo ch'è chiuso il processo scritto o verbale dovranno passare al protocollo degli esibiti, e sull'indice degli atti, oppure sul protocollo giudiziario di cui formano un allegato, si segnerà il numero di protocollo che loro compete e la data della loro presentazione.

§ 126. Fuori degli esibiti scritti dalle parti, delle istanze e petizioni verbali assunte a protocollo, dei testamenti, delle note o

Digitized by Google

decreti di altre Autorità, dei rapporti rassegnati al Giudizio e degli atti di processi inrotulati, non si consegnerà al protocollo degli esibiti alcun atto, o scritto giudiziale.

Gli esibiti già registrati nel protocollo non possono essere nuovamente protocollati e contrassegnati con numeri, neppure nel caso che sopra essi vengano ordinate comparse ed emanati più decreti, eccettuati per altro i casi precisamente indicati al § 196.

§. 127. Tanto nelle ore antimeridiane che nelle pomeridiane di ciascun giorno, scorso che sia il termine stabilito, il Protocollista chiuderà il protocollo degli esibiti, e trasmetterà al Capo del Giudizio i fogli del protocollo, insieme cogli atti nuovi e con quelli che sono di maggiore importanza, o di cui il Capo si è riservato l'ispezione. Il Capo del Giudizio rivedrà i fogli, ispezionerà gli atti per quanto è necessario: destinerà il Relatore per gli affari nuovi che furono prodotti; apporrà il suo « Visto » alla fine dei fogli di protocollo, e li restituirà insieme cogli atti.

S'egli trattiene un esibito, dovrà farne annotazione nel protocollo.

§ 128. In seguito a ciò il protocollista registrerà le annotazioni che tuttora rimanessero da fare, e trasmetterà ancora nello stesso giorno ai singoli Relatori gli esibiti chiusi, contrassegnandoli col numero dell'ultimo esibito che fu presentato nello stesso affare. Gli esibiti urgenti debbono trasmettersi ai Relatori immediatamente.

§ 129. Pel protocollo degli esibiti dovrà tenersi un repertorio in ordine alfabetico, secondo il formolario N. 13. Nelle tre rubriche di esso s'indicheranno i nomi delle parti, ed in breve anche l'oggetto dell'esibito, i numeri degli esibiti presentati nello stesso affare durante l'anno, ed il nome del Relatore.

§ 130. Gli atti inrotulati o posti in elenco dopo chiuso un processo dovranno pure registrarsi in uno speciale libro delle cause, il quale sarà tenuto sotto la direzione immediata del Capo del Giudizio in modo tale che possa sempre rilevarsene il numero delle cause condotte a termine; la specie del processo; il Relatore a cui fu assegnato; la data dell'assegno; il giorno ed il modo dell'evasione.

Nel protocollo degli esibiti non si nominerà il Relatore di una causa proposta per la decisione, ed in generale si avranno le cautele necessarie perchè la parte non venga a saperlo.

§ 131. Il protocollo degli esibiti ed il repertorio saranno di tempo in tempo legati, e si conserveranno nella camera d'Ufficio.

§ 132. Il Capo del Giudizio terrà una nota a modo del protocollo degli esibiti sopra gli atti che gli pervengono in affari della Presidenza, e sopra quelli ch'egli trattiene per motivi importanti, allorchè gli viene presentato il protocollo degli esibiti; e farà contrassegnare questi atti con uno speciale numero progressivo della Presidenza.

Digitized by Google

SEZIONE SECONDA.

Della destinazione del Relatore.

§ 133. La destinazione del Relatore spetta al Capo del Giudizio. Tranne i casi di legale impedimento (§ 52 e seg.) ogni Consigliere è obbligato di assumere i lavori a lui commessi.

La nomina del Relatore si fa dal Capo del Giudizio, segnando nel protocollo sotto il numero dell'esibito il nome del Consigliere a cui il referto viene commesso.

§ 134. Il Capo del Giudizio assegnerà a ciascun Consigliere quegli affari pei quali è maggiormente qualificato secondo le sue forze o capacità.

Non è lecito di risparmiar troppo, nè di caricare di soverchio lavoro alcun Relatore; ma si osserverà una equabile distribuzione, e particolarmente nell'assegno dei processi chiusi si prenderà in considerazione il tempo e la fatica che occorrono per un maturo elaborato.

Nel tempo stesso si procurerà possibilmente che ciascun Consigliere abbia occasione di prendere pratica nei diversi affari occorrenti in Giudizio.

§ 135. La persona del Relatore non dovrà cambiarsi prima della ultimazione di un affare senza importante motivo. Nelle cause per altro potrà dopo chiuso il processo destinarsi un altro Relatore.

Gli affari connessi dovranno assegnarsi allo stesso Relatore.

Gli affari relativi alle tavole provinciali od ai libri fondiarj, che non sono connessi ad altro referato, dovranno tutti assegnarsi ad un solo Relatore, quando la loro estensione non esiga che siano divisi fra più Relatori secondo determinati distretti.

Anche per gli affari di servizio e di promozioni, e per quelli di cancelleria può destinarsi un Relatore speciale, sia per tutti, sia per determinati distretti.

Non può assegnarsi un affare ad un Consigliere che si trovi con alcuno degl'interessati in rapporti tali da far dubitare della piena sua imparzialità.

È rimesso al Capo del Giudizio di decidere se debba assecondarsi il desiderio di una parte che vorrebbe escludere un Relatore dai suoi affari.

§ 136. Per gli oggetti di speciale importanza o meritevoli di molta considerazione, il Capo del Giudizio potrà destinare un secondo Consigliere come Correlatore. Egli non è per altro tenuto di farlo, quand'anche lo si proponga dalla parte o dal Relatore.

Dal disposto di questo paragrafo ne conseguita che è *concesso* anche alle parti la *domanda* di un Correlatore, quando ne dimostrino la necessità per l'importanza e per l'intralciamento e natura della causa, ma è in arbitrio del Capo del Giudizio l'accondiscendere o no a tale domanda.

Digitized by Google

§ 137. Presso il protocollo degli esibiti si terrà per ogni Consigliere un libro o quinternetto del Relatore, secondo il formolario N. 14. Nella prima colonna di questo libro, ch'è destinato a dimostrare il numero degli esibiti assegnati ad un Relatore, si noteranno i numeri progressivamente dal 1.° gennaio all'ultimo di dicembre. L'oggetto delle altre rubriche si rivela dalle intestazioni. Il giorno della evasione degli atti riferiti in seduta sarà notato dal Preside dell'aula, o dall'Impiegato che tiene il protocollo di consiglio; quello degli atti esauriti fuori di seduta (§ 146) dal Protocollista degli esibiti.

SEZIONE TERZA.

Degli elaborati e dell'esaurimento degli atti.

§ 138. Il Relatore esaminerà prima di tutto se gli esibiti a lui pervenuti siano stati segnati e distribuiti esattamente; quindi procurerà con ogni attenzione di mettersi al fatto del loro tenore, e degli antecedenti che fossero loro connessi, ed imprenderà i relativi elaborati con quella diligenza e cura, a cui egli è tenuto pel suo giuramento di servizio e per obbligo di coscienza.

§ 139. Le cause chiuse trattate a processo scritto, le ventilazioni ereditarie pronte per l'evasione definitiva, e le rese di conti debbono riferirsi al più tardi entro trenta giorni; le cause trattate a processo verbale entro otto giorni, e gli altri esibiti nel prossimo giorno di seduta.

Quanto agli atti che pervengono al Relatore soltanto nelle ore pomeridiane del giorno che precede la seduta, egli può differirne il rapporto fino alla seduta successiva.

Il Preside potrà secondo il bisogno abbreviare o prorogare i termini qui stabiliti.

Trattandosi di affari dalla cui decisione dipende l'ultimazione di un concorso o di una ventilazione ereditaria, di liti per gli alimenti e di altri oggetti che per disposizione di Legge, o per le speciali circostanze esigono particolare sollecitudine, il Relatore dovrà procurarne tosto il disbrigo anche senza che il Preside glielo ricordi.

§ 140. Sopra ogni esibito si farà dal Relatore una proposta per iscritto.

Questa proposta può essere scritta sull'esibito stesso nel solo caso che questo debba senza dubbio trattenersi negli atti giudiziali, e non rilasciarsi ad una parte, nè trasmettersi ad altra Autorità, e che inoltre la proposta del Relatore sia breve e non soggetta a dubbio.

§ 141. Fuori di questo caso si stenderà sempre a parte un referato per iscritto. Se si tratta di esibiti, l'evasione dei quali risulta dalla chiara lettera della Legge, basta che sopra un lato del foglio di referato piegato in colonna si scriva la rubrica dell'esibito ed il contenuto essenziale dell'istanza, dell'ordine o della

Digitized by Google

requisitoria, e sull'altro lato si stenda tosto la minuta dell'evasione proposta.

Per tutti gli affari più importanti o complicati, si estenderà pure un breve e fedele estratto degli atti, e si addurranno i motivi su cui si basa la proposta del Relatore in un apposito parere.

§ 142. Nell'esaurire processi chiusi il Relatore dovrà prima di tutto considerare se non si frapponga qualche ostacolo alla decisione definitiva, a motivo della giurisdizione, della forma del processo, della legale rappresentanza delle parti, dello stato completo degli atti, o della loro connessione con altri affari.

Non verificandosi tale ostacolo, egli stenderà l'estratto degli atti processuali, vi farà fedele menzione di tutte le circostanze di fatto e motivi di Legge che vi occorrono e potrebbero in qualche modo ritenersi per rilevanti, e così pure di tutti i mezzi di prova che vennero prodotti, facendo risaltare i passi decisivi dei documenti presentati, e per tal modo metterà i votanti in grado di poter giudicare della cosa con egual fondamento, come se essi medesimi avessero letto gli atti.

§ 143. Il parere del Relatore, che può nello stesso tempo tener luogo dei motivi del giudicato, deve contenere una completa disamina dei rapporti giuridici delle parti; giustificare in tutti i punti colle Leggi la decisione proposta; confutare tutto ciò che con qualche apparenza di verità è stato addotto per l'opinione contraria, e senza inutile prolissità esaurire l'oggetto della lite a segno che non rimanga giuridicamente alcun dubbio sulla esatta applicazione della Legge.

Nei processi per rendimento di conti e nelle altre cause, in cui deve decidersi sopra diversi oggetti in una sola volta, dovranno distinguersi gli uni dagli altri i singoli punti tanto nell'estratto degli atti, quanto nella proposta, per quanto lo permetta la natura dell'oggetto e dei mezzi di prova, in modo tale, che nella deliberazione possano essere decisi ad uno ad uno nel debito ordine.

§ 144. La decisione stessa dovrà stendersi dal Relatore a parte, senza frammischiarvi i motivi, secondo il suo tenore letterale e nel modo come debb'essere inserita nella sentenza, conformemente a quanto è prescritto nel Regolamento giudiziario del Processo civile.

Se il Relatore scorge ritardi o violazioni di prescrizioni legali di cui sono imputabili le parti od i loro rappresentanti, egli dovrà fare le opportune proposte a tale riguardo, in principio od in fine del suo parere, secondo che lo esige il giudizio da proferirsi.

Vedasi il *Regolamento generale del Processo civile*, al Capitolo *Della Sentenza*.

§ 145. Nel caso che sia destinato un Correlatore, il Relatore, compito che abbia il suo rapporto, dovrà trasmettergli gli atti e l'estratto dei medesimi, ma senza il progetto della decisione e dei motivi. Il Correlatore confronterà l'estratto cogli atti, ne confermerà l'esattezza, o vi farà le necessarie rettifiche, e scriverà a parte la propria opinione.

Digitized by Google

§ 146. Gli atti che risguardano soltanto la direzione della procedura in un affare già pendente, la cui evasione non ha un'influenza decisiva sui diritti delle parti, e non è soggetta per le disposizioni di Legge ad alcun dubbio; inoltre quelli che hanno per oggetto soltanto informazioni da somministrarsi ad altre Autorità, l'esecuzione d'intimazioni od altre operazioni minori, non vanno soggetti a deliberazione, ma debbono consegnarsi dal Relatore al Capo del Giudizio insieme colla minuta delle spedizioni, al più tardi da un giorno di seduta all'altro, con un elenco.

Se il Capo del Giudizio non approva una proposta fatta in questo modo, oppure ritiene che l'esibito secondo il disposto da questa Legge o per la sua importanza debba essere assoggettato a previa deliberazione, egli ordinerà al Relatore di riferirlo in seduta.

§ 147. Presso i Tribunali di prima Istanza dovranno riferirsi in pieno consiglio, o se gli affari vengono esauriti in distinti Senati, almeno nell'adunanza di tutti i Consiglieri assegnati al Senato, alle attribuzioni del quale appartiene l'affare, i seguenti atti:

Decreti ed Ordinanze di Autorità superiori, osservazioni che vengono abbassate dai Giudizii superiori nella decisione di singoli affari legali, e debbono servire di norma pei casi futuri, e partecipative di altre Autorità sopra ordinamenti già in corso, o disposizioni amministrative.

Qualora siffatti oggetti non sembrino abbastanza importanti per riferirli in pieno consiglio, si dovrà nulladimeno aver cura che dopo essere stati riferiti in seduta ordinaria, siano portati a notizia di tutti i membri del consiglio in altro modo.

§ 148. Dovranno riferirsi in aula di dieci Giudici sotto il presidio del Capo del Giudizio, e presso i Giudizii composti soltanto di dieci Giudici, o di un numero ancora minore, in pieno consiglio:

a) i pareri o le proposte in oggetti di legislazione e le disposizioni date dal Giudizio per l'esecuzione od applicazione di norme legali od amministrative;

b) il consenso necessario per rilasciare un deposito, per alienare un bene immobile di una persona sottoposta a tutela o cura, per alienare od aggravare di debiti un fedecommesso.

§ 149. Si delibererà in consiglio di un Preside e quattro Giudici:

a) sulle controversie per separazione di letto e di mensa, e così pure sopra quelle per scioglimento o dichiarazione di nullità di un matrimonio, in quanto siano di competenza del Giudizio, e quindi anche sulla dichiarazione di morte, o sulla prova che la morte è realmente avvenuta, allo scopo che il conjuge superstite possa contrarre un nuovo matrimonio;

b) nell'aprimento di un concorso;

c) sopra tutti gli affari più importanti non contenziosi, particolarmente sull'aggiudicazione di eredità, o sulle condizioni colle quali questa debbe avvenire; sul matrimonio di un minore, sull'impiego delle sostanze di persone soggette a tutela o cura, e sull'ap-

Digitized by Google

provazione di contratti conchiusi da altri in nome di queste persone; sulla quistione se debbasi interdire una persona per demenza, imbecillità o prodigalità, o scioglierla dalla interdizione; sulla prolungazione della patria podestà o della tutela oltre l'età minore; e sulla concessione della venia d'età.

Tutti gli altri affari soggetti a deliberazione possono esaurirsi in consiglio di un Preside e due Giudici. È per altro in facoltà del Preside di fare intervenire per motivi importanti un numero maggiore di Giudici alla deliberazione sopra singoli affari, particolarmente quando si tratti di pronunciare decisione nel merito sopra cause trattate a processo scritto.

§ 150. Presso i Tribunali di Commercio può deliberarsi avanti a due Giudici ed un Preside sopra tutti gli affari tanto contenziosi che non contenziosi, od anche appartenenti alle attribuzioni politiche amministrative di queste Autorità, eccettuati per altro quegli oggetti che secondo i precedenti paragrafi sono riservati ad una adunanza di consiglio maggiore. Ma a tutte le deliberazioni che non riguardano soltanto la direzione del processo, dovranno farsi intervenire, oltre il prescritto numero di Giudici giurisperiti, anche uno e possibilmente due Assessori del ceto mercantile.

Ciò vale anche per l'intervento degli Assessori pratici montanistici alle deliberazioni dei Giudizii che hanno la giurisdizione in affari montanistici.

§ 151. Presso i Tribunali d'Appello si riferiranno in pien consiglio:

a) le nuove Leggi ed Ordinanze, la cui attuazione è già decisa, e tutti gli atti che possono servire d'istruzione al Tribunale d'Appello od influiscono sui rapporti di servizio de' suoi Impiegati;

b) i Decreti con cui si comunicano al Tribunale d'Appello la nomina, la traslocazione, il trasferimento allo stato di pensione o la punizione, pronunciata in via disciplinare d'Impiegati; la nomina, traslocazione, sospensione dall'ufficio, o destinazione (1) di avvocati o notaj, in quanto che queste disposizioni si riferiscano a persone che sono addette allo stesso Tribunale d'Appello o ne dipendono;

Qualora non si riferissero in pieno consiglio oggetti della specie indicata ad *a*) e *b*) dovrà provvedersi in altro modo perchè siano resi noti a tutti gli altri membri del Tribunale d'Appello (§ 147);

c) i rapporti sopra cambiamenti nella sistemazione, nel personale o nelle normali d'Ufficio dei Tribunali d'Appello, e le decisioni superiori emanate sopra siffatti oggetti;

d) le trattazioni sopra la giurisdizione propria del Tribunale d'Appello.

§ 152. Dovranno riferirsi in aula di otto Giudici, della quale starà a capo il Presidente del Tribunale o chi ne fa le veci, oppure in pieno consiglio, se presso il Tribunale non si trovano che otto Consiglieri, od un numero ancora minore:

(1) Il testo tedesco usa la parola *entsetzung*, destituzione.

Digitized by Google

a) i pareri e le proposte sopra oggetti di legislazione, i rapporti di Giudizii subalterni, in cui si domanda un'istruzione generale; le proposte per cambiamenti da introdursi nella sistemazione, nel personale o nelle discipline interne delle Magistrature giudiziarie di prima Istanza;

b) i rapporti sulla nomina, sospensione, destituzione od altre pene disciplinari degli avvocati e notaj;

c) l'evasione dei rapporti sopra visite di Giudizii dipendenti;

d) le controversie sulla giurisdizione fra Giudizii austriaci ed Autorità estere;

e) le decisioni sopra atti proposti risguardanti la dichiarazione di nullità o lo scioglimento di un matrimonio; ed in particolare anche quelle sulla dichiarazione di morte, o sulla prova che la morte è realmente avvenuta, allo scopo che il conjuge superstite possa passare ad altro matrimonio,

§ 153. Presso i Tribunali d'Appello che hanno un Vicepresidente, anche questi interverrà alle sedute maggiori, quando non sia impedito. Qualora non presieda, egli sarà contato nel prescritto numero dei votanti.

§ 154. A tutti gli altri affari si darà corso in Senati di un Preside e quattro votanti.

§ 155. Al Presidente è riservata per altro la facoltà di rimettere, preventivamente o durante la deliberazione, ad un Senato più numeroso, od anche al pieno Consiglio, singoli affari, alla cui decisione basterebbe secondo le norme generali un numero minore di votanti; e ciò all'oggetto di evitare una contraddizione nei giudicati, od un danno irreparabile che potrebbe colpire le parti in affari non contenziosi, oppure per altri importanti motivi.

Qualora in un Senato di cui non sta a capo il Presidente del Tribunale d'Appello, o chi ne fa le veci si presentino casi qualificati per un'aula più numerosa, è in facoltà del Capo d'aula ed anche del Relatore di proporre al Presidente che s'abbia a far luogo a questa precauzione.

§ 156. Nel caso che ad una deliberazione non fosse presente il numero più sopra prescritto (§§ 147 e seguenti) di Giudici non soggetti ad eccezione, il Giudizio Superiore a cui il conchiuso o la decisione pervenisse per ricorso o riclamo di una parte, dovrà annullarla ed ordinare una nuova deliberazione, alla quale seduta intervenga il numero di membri prescritti dalla Legge.

In altri casi l'inosservanza delle suddette norme non toglie al giudiziale conchiuso il suo effetto legale; ma il Preside è risponsabile per l'inosservanza.

§ 157. La Suprema Corte di Giustizia osserverà per la formazione dei Senati ed il numero dei votanti secondo le varie specie d'affari le particolari norme per essa vigenti.

Vedasi a pag. 2, *Tribunale Supremo.*

§ 158. Le norme da osservarsi per la formazione dei Giudizii

Digitized by Google

e pel numero di votanti necessario in affari penali sono stabilite nel Regolamento di procedura penale.

§ 159. Gli esibiti saranno riferiti di regola nell'ordine della data di loro presentazione.

Gli esibiti urgenti hanno la preferenza sugli altri. Il disporre a questo riguardo è rimesso in facoltà di chi presiede.

Il Presidente quindi dovrà aver riguardo alle circostanze che rendono urgente veramente la spedizione d'un affare, non alle vane e non comprovate asserzioni delle parti.

§ 160. Nella deliberazione il Relatore leggerà l'estratto degli atti da lui compilato, oppure l'atto stesso ed il suo parere.

Gli oggetti semplici possono anche esporsi soltanto a voce; ma il petito delle parti deve leggersi per intiero, ogni qual volta debba aversi riguardo al suo tenore letterale. I passi importanti dei documenti citati dovranno leggersi da uno degli altri Consiglieri, che a tale oggetto prenderà in mano gli atti. Questi poi debbono essere letti per intiero qualora il Preside od uno dei votanti lo domandi.

§ 161. Non è lecito nè a chi presiede, nè ad un altro votante d'interrompere il Relatore nel suo rapporto, o di esprimere la propria opinione prima che gli tocchi il giro. Se un votante non ha ben compreso la specie del fatto, egli è libero di chiederne al Relatore i necessarj schiarimenti.

§ 162. Finito il rapporto, il Preside inviterà i votanti a manifestare la propria opinione, incominciando dal Consigliere più anziano, e procedendo secondo il rango d'anzianità. Se fu deputato un Correlatore, questi darà il suo voto immediatamente dopo il Relatore.

§ 163. In casi di particolare importanza o complicazione il Preside può far precedere una discussione generale alla votazione.

Negli affari in cui uno dei votanti è più degli altri in grado di somministrare precise informazioni, egli può anche sentir questo, subito dopo il Relatore ed il Correlatore.

§ 164. I votanti debbono portare indivisamente la loro attenzione sull'oggetto della deliberazione, astenersi durante la stessa da ogni altro affare, esprimere liberamente l'opinione loro secondo la coscienza e la propria persuasione, senza precipitazione, passione o mira secondaria, evitare osservazioni allusive alle proposte di altri votanti, e ripetizioni di motivi già addotti, e non persistere, contro la propria miglior persuasione, in un'opinione che è stata confutata da un altro Consigliere o da chi presiede.

§ 165. Non è lecito interrompere i votanti allorchè espongono i motivi della loro opinione. Soltanto nel caso di supposizioni erronee di fatto il Relatore è tenuto di somministrare tosto dagli atti i necessarj schiarimenti.

§ 166. Il Preside non può limitare la libera espressione delle opinioni, nè manifestare la propria, prima che sia compiuta la votazione. Egli non dee tollerare nè precipitazione, nè inutile prolis-

Digitized by Google

sità; è tenuto di non ammettere rapporti non preparati convenientemente per la deliberazione, o non corredati dei necessarj atti, e di vegliare affinchè nella seduta si mantenga l'ordine, la serietà ed il decoro. Se nella discussione furono trasandate od inesattamente esposte circostanze di fatto ch'egli ritiene decisive, egli dee comunicare ai votanti le sue osservazioni in proposito e raccogliere quindi di nuovo i voti, se ciò sia necessario.

Fuori di questo caso non gli è permesso di far ripetere il voto ai Consiglieri che hanno già espresso determinatamente la loro opinione. È per altro in sua facoltà di far inserire nel protocollo i motivi per cui secondo la sua opinione avrebbe dovuto prendersi un conchiuso diverso.

§ 167. Se un affare è tanto complicato o difficile a decidersi, che uno o più votanti non si fidino di proferire giudizio sull'istante, si concederà loro il tempo necessario perchè possano riflettere più a lungo, e leggere essi medesimi gli atti, ed in una delle susseguenti sedute si rinnoverà e si compirà la deliberazione in presenza degli stessi Consiglieri.

§ 168. Il conchiuso si formerà dal Preside secondo l'opinione nella quale convengono tutti i votanti od il maggior numero di essi.

Nel caso che il maggior numero di votanti non convengano in un'opinione, si formerà il conchiuso nel seguente modo:

a) Se fra più opinioni una ve ne sia, che abbia per sè la metà di tutti i votanti, il Preside potrà decidere la questione coll'accedere alla stessa.

b) Se i voti sono egualmente divisi fra due opinioni, il Preside ha il diritto di decidere col suo voto per l'una o per l'altra.

Egli è pure abilitato a far riferire l'affare in un Senato più numeroso, quando ciò sia possibile. Se i voti divisi fra due opinioni differiscono soltanto sulla misura di un importo, il Preside può far luogo ad un termine medio.

c) Se i voti sono divisi fra tre o più opinioni in modo tale, che la maggioranza dei votanti non si accordi completamente sopra nessuna delle proposte, e quindi ciascuna delle diverse opinioni abbia contro di sè più della metà di tutti i voti; oppure se il Preside crede di non poter accedere ad un'opinione per la quale si pronunciarono metà dei votanti, si dovrà, quando sia possibile, dividere la deliberazione nelle singole proposizioni, per le quali si esige la formazione di un conchiuso, distinguendo le questioni pregiudiziali da quelle sul merito dell'affare, la forma della decisione dall'essenza della medesima. Si voterà quindi separatamente sulla sussistenza legale della pretesa in genere, e sul suo importo sulle operazioni che fossero ancora necessarie per schiarire l'affare, sulla decisione nel merito, e sulla forma della decisione stessa.

d) I varj punti della lite dovranno in tali casi discutersi nel loro ordine naturale.

Il conchiuso formato sopra un punto debb'essere posto per base alla deliberazione sopra gli altri, ed anche i votanti che non convennero in tale conchiuso, debbono tuttavia considerarlo come una decisione legalmente valida e votare sopra questa base.

Digitized by Google

e) Se neppur in tal modo potesse riunirsi una maggioranza di voti, si riferirà l'affare in un Senato più numeroso, secondo le circostanze anche in pieno consiglio, ed in questa nuova deliberazione si riguarderà sempre come il conchiuso quella proposta che ha per sè il maggior numero di voti.

È facile il comprendere dal disposto di questo paragrafo alla lettera *c*, che deve seguirsi nella decisione il sistema della maggioranza assoluta, vale a dire che si deve adottare quell'opinione che ha per sè maggiori voti, che non tutte le altre opinioni insieme unite. Nel caso però della lett. *e* è una maggioranza relativa che decide.

§ 169. Nel caso che al Preside sembri che la matura decisione di un affare esiga più lunga riflessione, egli può far comunicare tutti gli atti e l'elaborato del Relatore, prima della deliberazione, ai votanti che debbono intervenire alla stessa, all'oggetto che vi si preparino. Se poi le difficoltà emergessero soltanto all'atto della seduta, egli potrà prorogarla a tale scopo.

§ 170. Qualora per l'evasione di un esibito non potesse senza pregiudizio o pericolo aspettarsi la seduta ordinaria, tale circostanza dovrà dal Relatore essere tostamente notificata al Capo del Giudizio, il quale provvederà che si tenga una seduta straordinaria, farà votare immediatamente per iscritto dal necessario numero di Consiglieri.

§ 171. Il recedere da un'opinione qualsiasi emessa in un affare legale, e l'emetterne una nuova, o l'accedere ad un'altra opinione già manifestata, è permesso ad ogni votante solo nel corso della seduta stessa, e quindi, ultimata questa, non può più mutarsi il conchiuso.

§ 172. Qualora per altro in una seduta si addivenga ad un conchiuso, che secondo la persuasione del Preside racchiude una interpretazione o applicazione della Legge manifestamente erronea, e non si tratti di diritti di parte, ma bensì di un affare amministrativo o pubblico, oppure di affari non contenziosi, in cui importi di preservare minori o curandi da un pregiudizio, o la Magistratura da una risponsabilità, il Preside è tenuto di sospendere la spedizione del conchiuso, e di subordinar gli atti, col mezzo della preposta Autorità, alla decisione della Suprema Corte, o del Ministero di Giustizia, secondo che l'una o l'altra è competente per l'affare. Occorrendo siffatti dubbj in un Senato, si riferirà prima l'affare in pieno consiglio.

§ 173. Le norme qui prescritte (§§ 159-172) si applicheranno anche alle deliberazioni della Suprema Corte di Giustizia, in quanto che per questa non sussistano speciali disposizioni.

§ 174. Riguardo alla votazione, al calcolo dei voti ed alla formazione del conchiuso nel processo penale, si continuerà fino ad ulteriore disposizione ad osservare quelle diverse norme che sussistono in alcuni Dominj.

§ 175. Le minute dei decreti, delle sentenze, dei motivi e delle altre spedizioni si correggeranno, dopo il conchiuso, dal Relatore stesso, se non vi sono da fare che lievi cambiamenti. Ma

Digitized by Google

qualora siasi deciso nel merito dell'affare contro il Relatore, oppure il suo progetto debba essere intieramente rifatto, tanto il conchiuso, quanto i motivi dovranno stendersi dal Consigliere che fu il primo a proporli.

§ 176. Nel caso che un ordine emanato dietro conchiuso del Giudizio, e di cui questo è obbligato d'ufficio a sorvegliare l'esecuzione, non venga adempito, entro il termine prescritto, dalla parte o da chiunque altro a cui fosse diretto; oppure che un'altra Autorità non si presti entro un termine conveniente ad eseguire una requisitoria ad essa diretta in simili affari, il Relatore è tenuto sotto propria risponsabilità di proporre tostamente gli ulteriori provvedimenti che sono del caso; ed è perciò obbligato a tenere un esatto elenco di tutti gli ordini di tale sorta che appartengono al suo referato. Sulle annotazioni che debbano pure tenersi nella Registratura sopra siffatti affari si danno le opportune norme nei §§ 240-242.

§ 177. Sopra ogni seduta dovrà assumersi un protocollo. Nell'intestazione s'indicherà presso quale Giudizio, in quale Senato dello stesso, ed in che giorno ebbe luogo la seduta; chi ne ebbe la presidenza, quali membri votanti del Giudizio vi assistettero, e quale degl'Impiegati subalterni vi fu fatto intervenire per tenere il protocollo e stendere le minute dei conchiusi.

§ 178. Nel protocollo dee farsi menzione dei giuramenti che si fossero assunti nella seduta e degli altri incidenti che vi fossero occorsi, e che non riguardano la deliberazione sugli affari riferiti; gli atti riferiti saranno notati coi numeri del protocollo degli esibiti, nell'ordine in cui ne fu fatto il rapporto, e vi s'indicheranno le persone cui l'affare riguarda, e brevemente anche l'oggetto di questo. Se poi, allorchè fu riferito qualche atto, un membro del consiglio fu obbligato per un impedimento legale di astenersi dalla deliberazione, oppure per altro motivo avvennero cambiamenti nelle persone dei votanti, dovranno queste circostanze farsi risultare dal protocollo.

§ 179. La votazione ed il conchiuso dovranno notarsi sui fogli di relazione, sui quali s'indicherà pure il giorno della deliberazione ed il nome dei presenti.

Se il conchiuso fu preso a voti unanimi, bastano per tale annotazione le parole « a voti unanimi », e la sottoscrizione di chi tiene il protocollo.

Se poi in qualche affare si sono manifestate opinioni diverse sia sul merito della cosa, o sopra punti accidentali (1), od anche soltanto sulle formalità o sui motivi della decisione, si esporrà sul foglio di relazione, dopo il progetto del Relatore, e, non bastando lo spazio, sopra un foglio separato, piegato in colonna, in modo chiaro e preciso, ma senza ripetere i motivi già addotti dal Relatore, e senza inutile prolissità, quale sia stata l'opinione di ciascun votante, con quali motivi egli l'abbia appoggiata, a quale proposta siasi eventualmente acceduto dal Preside, e come sia stata calco-

(1) Il testo tedesco usa la parola *Nebenpuncten*, ossia *punti accessorii*.

Digitized by Google

lata la maggioranza dei voti. Nascendo dubbj in proposito al Protocollista, egli dovrà pregare il Preside od il votante, durante la seduta stessa, di fornirgli i necessarj schiarimenti. Qualora si fosse fatto luogo ad una interpellazione e votazione ripetuta, o si fossero fatti intervenire più votanti, dovrà farsi precisa e dettagliata annotazione di queste circostanze, e così pure di quanto altro avvenne all'atto della deliberazione, della votazione e del conchiuso.

§ 180. Finalmente s'indicherà il conchiuso che fu preso, ed accennando i motivi delle singole opinioni, si esprimerà quali di essi siano stati adottati dalla maggioranza dei voti.

È in facoltà di ogni votante di stendere per iscritto i motivi della sua opinione, e di chiedere quindi ch'essi vengano aggiunti al protocollo della votazione.

§ 181. Il Protocollista dovrà trasmettere al Preside possibilmente entro 24 ore il protocollo di consiglio insieme cogli atti, le cui spedizioni sono già stese ed approvate dal Relatore, e far avere gli altri atti a coloro ai quali incumbe di stenderne le spedizioni, od inoltre comunicare subito dopo la fine della seduta un elenco dei numeri degli affari esauriti ai Capi dell'Ufficio di spedizione e del protocollo degli esibiti.

§ 182. Il Presidente esaminerà attentamente tanto le annotazioni che il Protocollista ha fatte sui fogli di relazione intorno ai voti ed ai presi conchiusi, quanto il protocollo di consiglio; se li trova inesatti od incompleti, li farà rettificare, in caso di necessità, dopo aver sentito i votanti; e li confermerà colla propria sottoscrizione.

I protocolli di consiglio dovranno conservarsi nella Registratura e legarsi insieme a convenienti periodi.

§ 183. Colle presenti norme non si reca alcun cambiamento alle speciali disposizioni emanate sulla tenuta del protocollo di consiglio presso la Suprema Corte di Giustizia.

SEZIONE QUARTA.

Delle comparse e dei protocolli di comparsa.

§ 184. Nell'ordinare le comparse debbe aversi cura di allontanare previamente ogni impedimento che potesse opporsi ad una conveniente attitazione, di prevenire ogni ritardo, di far intervenire subitamente tutti quelli che debbono prendervi parte, comunicando loro il motivo della citazione ed ordinando loro di produrre i documenti od altri scritti necessarj.

Nelle citazioni dirette alle parti in affari non contenziosi dovranno secondo le circostanze, e particolarmente in casi di ripetute citazioni, esprimersi chiaramente le conseguenze legali o le pene da cui sarebbero colpiti i citati in caso di non comparizione.

Nel Regolamento giudiziario si determina in quanto ciò debba pure esprimersi in affari contenziosi.

Vedasi a questo proposito anche il *Regolamento generale del Processo civile, e relative annotazioni,* nella Parte II della presente opera.

Digitized by Google

§ 185. Di regola nelle comparse si permette a procuratori ammissibili, secondo le Leggi, di trattare gli affari in nome delle parti. Nondimeno chiunque è obbligato a comparire in persona, se il Giudizio lo ordina espressamente.

§ 186. Il tempo in cui debbe aver luogo ogni comparsa sarà fissato in modo che l'intimazione possa farsi a tutte le parti abbastanza presto perchè sia loro reso possibile di comparire all'ora stabilita e debitamente preparate.

Vedasi nel *Regolamento generale* il Capitolo che tratta *Dell'Intimazione di decreti ed ordini giudiziali.*

— La Legge non istabilisce a quale termine debba essere fissata la giornata per la comparsa delle parti. La determinazione di tal termine dipende dunque dal ragionevole arbitrio del Giudice; il Giudice poi, onde far uso ragionevole dell'arbitrio che la Legge gli accorda, deve prendere in matura considerazione le circostanze, per esempio, la lontananza delle parti dal luogo del Giudizio, il tempo del quale il reo convenuto abbisogna per preparare i mezzi di difesa, l'influenza che secondo la qualità dell'oggetto potrebbe esercitare la prontezza o il ritardo nell'amministrazione della giustizia, gli ostacoli che in certe epoche di tempo frappone all'una o all'altra parte l'agricoltura o la professione. (Gennari. *Corso di procedura*).

§ 187. Sulle comparse ordinate si terrà un giornale secondo il formolario n.° 15, e vi si destinerà per ogni giorno d'udienza un apposito foglio, sul quale ogni volta che si fissa una comparsa per quel giorno, si noterà il numero di protocollo dell'esibito, il nome del Relatore e delle parti, e brevemente anche l'oggetto della comparsa.

§ 188. Tutte le attitazioni verbali in affari tanto contenziosi che non contenziosi si terranno di regola da un Relatore ed un funzionario giurato che scrive il protocollo. Soltanto alle udienze in cui si tratta di asta di beni immobili di notevole entità, o di controversie matrimoniali, si destinerà anche un secondo Consigliere, oltre il Relatore. È pure in facoltà del Capo del Giudizio di destinare un secondo Giudice per singole udienze, quando sianvi motivi importanti, d'ufficio o sopra proposta del Relatore.

§ 189. L'Impiegato che tiene l'elenco delle comparse deve comunicare gli atti relativi a ciascuna di esse, non più tardi del giorno che le precede al Relatore, acciocchè questi possa informarsi esattamente dell'oggetto, e prepararsi all'udienza.

§ 190. Tutte le comparse si assumeranno all'ora stabilita, e possibilmente non se ne terrà più d'una alla volta nella stessa camera.

All'udienza il Relatore è tenuto di dirigere l'attitazione, di rivolgerla convenientemente al suo scopo, di ordinare alle parti ed ai loro rappresentanti che si spieghino in modo chiaro e preciso, e di evitare ogni digressione, all'oggetto di poter ultimare l'affare in modo conforme alla Legge ed ai rapporti di diritto delle parti, e nella via più breve e più sicura. Se altri Consiglieri od il Preside fossero presenti alla udienza, essi dovranno assistere il Relatore in tali sue mansioni.

Digitized by Google

In caso di necessità potrà anche essere dato ordine alle parti di ritirarsi, al fine di poter tosto deliberare in concorso del necessario numero di votanti sulle ulteriori disposizioni che fossero convenienti.

§ 191. I membri del Giudizio dovranno contenersi colle parti con tranquillità, moderazione e decoro, ed astenersi da qualsiasi intempestiva espressione sull'esito dell'affare.

Alle parti ed ai loro rappresentanti si concederà di sedersi in Giudizio, ogni qual volta lo richieggono le convenienze, ed il riguardo alla fisica costituzione delle persone, oppure la durata dell'attitazione.

§ 192. Le parti sono obbligate di condursi con rispetto verso i funzionarj del Giudizio, e di obbedire agli ordini giudiziali.

Le persone che mancassero al rispetto dovuto alla Magistratura dovranno essere richiamate all'ordine, allontanate anche secondo il caso dalle udienze, e punite con una conveniente multa od arresto.

Non comparendo taluno dietro una citazione da lui ricevuta, si potrà, quando già per Legge non siano congiunte altre conseguenze di diritto alla non comparizione, citarlo nuovamente colla comminatoria di multe o pene di arresto, ed in caso di bisogno costringerlo a comparire col mettere queste pene ad esecuzione, e per fino farlo tradurre in Giudizio da un servo di giustizia o dalla guardia.

§ 193. Sopra ogni comparsa si assumerà un protocollo, al principio del quale s' indicheranno la denominazione del Giudizio, il giorno della udienza, l'affare a cui si riferisce, riportandone il numero di protocollo e l'oggetto, i funzionarj del Giudizio che intervennero e le parti che sono comparse.

Gli atti o le espressioni delle parti stesse saranno scritte a protocollo con esattezza, ma senza ripetizione o prolissità.

Chiusa l'udienza, il protocollo sarà sottoscritto dalle parti e dai funzionarj del Giudizio che furono presenti. Lo si dovrà prima leggere alle parti qualora contenga dichiarazioni importanti, da cui nasce un'obbligazione, deposizioni testimoniali o giuramenti prestati, oppure quando una parte lo domandi.

Se una parte non può o non vuole firmare il protocollo, si farà annotazione di questa circostanza, indicandone il motivo.

I protocolli sopra attitazioni continuate saranno uniti insieme secondo l'ordine della data.

§ 194. Qualora a norma di quanto prescrivono le Leggi sul bollo si richiegga carta bollata per l'assunzione del protocollo, e nasca controversia fra le parti sull'importo del bollo, o sulla questione quale delle parti sia in obbligo di produrre la carta bollata, lo si determinerà per intanto dal Giudice che dirige l'udienza.

§ 195. Nei giorni destinati per le udienze è permesso a chiunque di produrre petizioni ed istanze verbali. Il Capo del Giudizio ordinerà che si assumano anche in altri giorni, quando ciò sia

Digitized by Google

possibile e le circostanze delle parti non permettano una dilazione.

Vedasi nel *Regolamento generale* il Capitolo che tratta *Del processo verbale.*

§ 196. Sopra ogni comparsa si emanerà al più presto possibile l'ulteriore ordine del Giudizio.

Le evasioni in affari contenziosi, che non vanno soggette a deliberazioni ulteriori, dovranno stendersi tosto, quando sia fattibile, a tergo del protocollo sotto il numero portato dall'ordine di comparsa, e trasmettersi al Capo del Giudizio perchè approvi la spedizione.

All'incontro i protocolli che importano una decisione sui diritti delle parti dovranno sottoporsi a deliberazione; e se riguardano processi scritti o verbali chiusi, od attitazioni finali, che necessitano una comunicazione da darsi alle parti, sarà mestieri riportarle prima nel protocollo degli esibiti.

SEZIONE QUINTA.

Della spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali.

§ 197. Tutti i concetti giudiziali debbono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno abbreviature che potrebbero occasionare errori nella spedizione.

I motivi della decisione possono unirsi alla decisione stessa. Del resto tanto i Tribunali d'Appello, quanto la Suprema Corte di Giustizia dovranno sempre emettere i motivi dei loro giudicati, senza aspettare la domanda delle parti, e senza differenza, siasi o no da loro mutata la decisione del Giudice inferiore.

Il presente paragrafo porta un'importante modificazione al disposto del Regolamento. Quanto sia più proficuo alle parti e conforme alla giustizia, nonchè di pratica utilità pei Giudici stessi l'emissione dei motivi dei Giudicati in ogni caso, cioè anche nel caso che vengano confermati, è per sè abbastanza palese, e non abbisogna di dimostrazione.

§ 198. Per norma dell'Ufficio di spedizione debbono sempre aggiungersi ad ogni minuta di una spedizione le osservazioni necessarie sul modo d'intimarla e sul bisogno che vi fosse di acchiudervi atti o documenti.

§ 199. I Giudizj daranno a ciascuna parte il titolo che le compete secondo la sua nascita e posizione ufficiale o civile, o secondo quanto è prescritto da particolari disposizioni.

Le espressioni d'onore « signore » e « signora » dovranno usarsi dai Giudizj in tutti i casi in cui si adoperano anche nei rapporti ordinarj secondo l'uso del paese.

§ 200. I rapporti alle Autorità superiori debbono essere corredati di tutti gli atti che possono servire a schiarire completamente le relazioni giuridiche delle parti, a giustificare la Magistra-

Digitized by Google

tura ed a provare le addotte circostanze di fatto. Allorchè si subordinano ricorsi od atti processuali alla decisione superiore, dee sempre unirsi loro una copia legalizzata del decreto ó della decisione contro cui è diretto il gravame, e se il conchiuso non fu preso a voti unanimi, anche una copia legalizzata delle annotazioni concernenti la votazione; se poi fu preso ad unanimità, s'indicherà nel rapporto chi abbia preso parte alla votazione.

Alle proposte di nomina si uniranno i fogli delle gazzette, che contengono la pubblicazione del concorso, ed una tabella delle qualifiche di tutti gli aspiranti.

In ogni rapporto s'indicheranno sempre per nome i membri intervenuti alla seduta in cui fu proposto, ed in fine si noteranno le differenti opinioni che si fossero manifestate in riguardo del suo tenore.

§ 201. Nei rapporti che hanno relazione ad un precedente ordine, s'indicherà la data ed il numero di protocollo di questo ultimo.

Nella parte esterna si apporrà ad ogni rapporto una soprascritta, che esprimerà l'Autorità a cui è diretto, il Giudizio da cui proviene, i nomi delle parti, ed in poche parole anche l'oggetto del rapporto.

§ 202. Le Autorità di rango eguale o diverso, ma indipendenti le une dalle altre, corrisponderanno fra loro con note o requisitorie. Ciò vale anche per la corrispondenza con Autorità estere. Quanto a quelle Autorità estere, con cui non è permesso di corrispondere che osservando limitazioni e formalità particolari, rimangono in vigore le prescrizioni attuali.

§ 203. I Giudizj inferiori useranno verso le preposte Autorità il titolo « Eccelso ». Nella corrispondenza con altre Autorità di rango eguale o minore si darà il titolo « Inclito ».

§ 204. I Giudizj di prima Istanza si rivolgeranno alla Suprema Corte di Giustizia ed ai Ministeri col mezzo del Tribunale d'Appello loro preposto, in quanto che non sussistano disposizioni particolari per singoli casi.

§ 205. Tutte le Autorità giudiziarie s' intitoleranno: « Imperiali Regj Giudizj » ed eseguiranno di conformità le loro spedizioni.

Le sentenze e gli altri giudicati dovranno sempre incominciarsi colle parole: « l' Imperiale Regio . . . . . in forza del potere conferitogli da Sua Maestà Apostolica, ha », ecc.

§ 206. Le minute di tutte le spedizioni giudiziali dovranno trasmettersi al Preside. Questi è tenuto di rivederle attentamente, e di apporvi la parola « *Expediatur* » colla sua firma, se le trova conformi al preso conchiuso. Se vi scorge errori di lingua, oscurità di espressioni, od evidenti sbagli, potrà egli stesso farvi le correzioni necessarie, o farle eseguire dal Relatore. Se poi gli sembra necessaria una modificazione importante, egli dovrà manifestare il suo dubbio nella prossima seduta, ed ordinare la spedizione di conformità al conchiuso che vi sarà stato preso. Le minute che hanno l'*Expediatur* del Preside saranno passate all'Ufficio di spedizione. Questo non può dar corso ad alcun atto senza l'approvazione del Preside.

Digitized by Google

§ 207. Lo Speditore cancellerà gli atti che gli pervengono dall'elenco consegnatogli dal Protocollista (§ 181), e se negli otto giorni successivi alla seduta non gli pervengono tutti gli atti compresi in questo elenco, notificherà quelli ancora mancanti al Capo del Giudizio.

§ 208. Contemporaneamente egli riporterà tutti gli atti che gli pervengono nel registro delle spedizioni, e noterà sulla minuta il giorno in cui questa gli è giunta.

Il registro delle spedizioni è destinato ad assicurare l'esatta consegna all' Ufficio di spedizione di tutti gli esibiti presentati al Giudizio, ed a rendere più agevole il ricercare, se e quando un atto è pervenuto all'Ufficio di spedizione ed è stato trasmesso alla Registratura. Lo si dovrà tenere secondo il formolario n.° 16. Nella prima colonna s'inscriveranno anticipatamente i numeri del protocollo degli esibiti in ordine aritmetico; nella seconda si noterà per ogni atto, tostochè perviene all'Ufficio di spedizione, il giorno in cui questo è avvenuto, con poche lettere o segni; nella quarta il giorno in cui l'atto fu passato alla Registratura.

§ 209. Il Capo dell'Ufficio di spedizione farà eseguire la copia delle evasioni, distribuendo a tale scopo nel modo opportuno i lavori fra gl'Impiegati di cancelleria.

Le evasioni, per le quali dalla Legge o dal Preside si ordina una particolare sollecitudine, dovranno spedirsi ed intimarsi tosto, le altre nell'ordine in cui pervennero all'Ufficio di spedizione: si avrà cura di evitare ogni arretrato.

§ 210. Nella cancelleria dee scriversi in modo nitido, leggibile ed esatto. Non sono permesse abbreviature di parole o nomi. Sopra ogni spedizione dee notarsi il numero di protocollo dell'esibito in seguito al quale essa avviene.

Inoltre ogni copia dee concordare perfettamente colla minuta dell'evasione, e per assicurarsene, due Impiegati di cancelleria dovranno collazionarla accuratamente con questa. Di regola, colui che ha scritto la copia non sarà impiegato nel collazionarla, ma se ciò fosse inevitabile egli dovrà leggere la copia da lui scritta, ed un altro Impiegato controllarne la concordanza colla minuta. I nomi di coloro che hanno copiato e collazionato dovranno notarsi sulla minuta.

§ 211. Le spedizioni saranno tosto trasmesse alla firma. I rapporti si firmeranno prima dal Relatore, e se v' ha un Vice-Presidente, anche da lui, indi dal Capo del Giudizio; le sentenze, i decreti, gli editti, i certificati d'Ufficio particolarmente spediti ed i documenti sulle convenzioni, dal Capo del Giudizio ed inoltre da un Segretario di consiglio, oppure dal Capo dell' Ufficio di spedizione. Le note e requisitorie ad altre Autorità porteranno la firma del solo Capo del Giudizio, gli ordini sopra esibiti presentati ed i motivi delle decisioni quella di un Segretario di consiglio, o del Capo dell'Ufficio di spedizione.

Le legalizzazioni di copie possono farsi a cura del Capo dell'Ufficio di spedizione o della Registratura.

§ 212. Le spedizioni firmate dovranno restituirsi indilatamente

Digitized by Google

al Capo dell'Ufficio di spedizione. Si apporrà il suggello d'Ufficio alle sentenze, ai documenti sulle convenzioni, agli editti, ai decreti di nomina, ai certificati d'Ufficio, alle legalizzazioni e vidimazioni, alle clausole di approvazione in affari tutorj, curatorj e fedecommissarj, ai decreti con cui si concede una esecuzione, il rilascio di un deposito od un assegno di pagamento, agli estratti dai libri fondiarj e dai registri dei depositi. I decreti, le note e le requisitorie dovranno suggellarsi esternamente ad uno ad uno.

§ 213. Ogni spedizione dovrà intimarsi regolarmente; la minuta e gli altri atti che rimangono in Giudizio sono da consegnarsi alla Registratura (§ 220). Le intimazioni nel luogo del Giudizio si eseguiscono a mezzo del Cursore giurato; quelle fuori di questo luogo di regola mediante la Posta. Nondimeno anche le intimazioni a parti dimoranti fuori del luogo di residenza del Giudizio, ma entro il distretto di questo, possono farsi a mezzo del Cursore, allorchè ciò si domandi espressamente, od il Giudizio lo trovi necessario per la sicurezza. Il Giudizio può anche prevalersi dei Capi-Comune per l'intimazione tanto nel distretto del Giudizio che fuori di esso, o rivolgersi a tal uopo all'Ufficio distrettuale (in qualità di Giudizio distrettuale), nel cui distretto l'intimazione deve farsi.

§ 214. Il Capo dell'Ufficio di spedizione consegnerà al Cursore gli atti ch'egli avrà da intimare nel giorno susseguente, con un elenco (foglio d'intimazione). In questi fogli, che saranno predisposti giusta il formolario N. 17, si riporterà ogni atto, indicandone il numero del protocollo degli esibiti, il numero degli allegati, ed i nomi delle parti.

Il Cursore eseguirà ogni intimazione di conformità a quanto è prescritto nel Regolamento del Processo civile, e ne farà attestare l'esecuzione nel foglio d'intimazione da colui al quale si fa la consegna dell'atto. Le intimazioni ad Autorità che si trovano nel luogo di residenza del Giudizio si eseguiscono mediante consegna degli atti loro diretti al Protocollo degli esibiti, gli atti da spedirsi colla Posta si consegnano all'Ufficio postale verso ricevuta.

§ 215. Dovendo farsi intimazioni sopra requisitoria di altre Autorità, si trasmetterà di regola a queste un estratto legalizzato del foglio d'intimazione. Secondo le circostanze può darsi al Cursore anche la modula di una ricevuta speciale, con cui si precisa meglio l'atto, acciocchè egli la faccia sottoscrivere dalla parte, e si possa quindi trasmetterla all'Autorità, dietro requisitoria della quale si è eseguita l'intimazione.

§ 216. Nel giorno successivo il Cursore consegnerà i fogli d'intimazione allo Speditore, che è tenuto di esaminarli e di ordinarne secondo le circostanze l'emendazione.

Il Cursore dovrà giustificarsi sulle intimazioni non avvenute, e consegnare gli atti non intimati allo Speditore, perchè possano essere riportati sul foglio d'intimazione del giorno susseguente.

Se ad un'intimazione vi fossero ostacoli, pei quali essa non potesse in genere avvenire in tempo debito, il Cursore dovrà farne al Giudizio una relazione per iscritto.

§ 217. Lo Speditore contrassegnerà i fogli d'intimazione con-

Digitized by Google

segnati ai Cursori con numeri progressivi dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre di ogni anno, e ne terrà una nota speciale.

Sopra ogni minuta di evasione si noterà, dopo ch'è seguita l'intimazione, il numero del foglio sul quale essa è comprovata. I fogli d'intimazione dovranno trasmettersi alla Registratura e legarsi in convenienti periodi secondo l'ordine dei numeri.

§ 218. Le requisitorie per intimazioni, che giungono da altre Autorità, e così pure i certificati sulle intimazioni da loro eseguite sopra requisitoria del Giudizio, qualora non siano uniti ad altre partecipazioni, non dovranno registrarsi nel protocollo degli esibiti, ma in un apposito registro disposto secondo il formolario N. 18. In questo registro i numeri progrediranno dal primo di gennaio all'ultimo di dicembre di ciascun anno.

Si disporrà un libro separato per ogni anno.

Ogni ricevuta sarà contrassegnata col numero che le compete.

Se il Protocollista degli esibiti osserva qualche difetto sopra una ricevuta che gli perviene, egli dovrà pure riportarla nel protocollo degli esibiti, e trattarla come un altro esibito, notando nella quinta rubrica del registro l'osservazione: « presentata sotto il numero . . . » Questo registro sarà tenuto aperto all'ispezione delle parti.

§ 219. Gli editti saranno affissi dal Cursore sulla casa in cui si trova l'Ufficio della Magistratura, e levati allorchè sia trascorso il termine portato dall'editto; sopra ognuno di essi si noterà il giorno in cui fu affisso e levato, e lo si presenterà al Giudizio con un rapporto.

Qualora l'editto venisse guastato o strappato durante il termine edittale, il Cursore ne farà denuncia al Giudizio per gli opportuni provvedimenti.

Nelle particolari prescrizioni a suo luogo emanate si determina in quali casi gli editti debbano pubblicarsi col mezzo delle gazzette, e quante volte debba seguirne l'inserzione.

Sezione Sesta.

Della custodia degli atti.

§ 220. Tutte le scritture di cui il Giudizio non ordina la restituzione alle parti o la trasmissione ad un'altra Autorità debbono custodirsi nella Registratura.

Il Giudizio determinerà di caso in caso, avendo riguardo alle vigenti Leggi, quali scritture debbano essere restituite o rilasciate, e quali siano da conservarsi.

In particolare si conserveranno sempre in custodia giudiziale, e non si rilasceranno mai in originale alle parti:

a) tutti i decreti dei Giudizj preposti, le note e requisitorie di altre Autorità, gli editti levati, i protocolli e registri d'ufficio, i protocolli assunti in Giudizio. gli elaborati dei Relatori o le altre minute, come pure

Digitized by Google

b) negli affari non contenziosi tutte le scritture che non riguardano soltanto l'incominciamento di attitazioni, proroghe di termini od altri punti secondarj.

Nel Regolamento giudiziario si determina quali atti in affari contenziosi debbano essere conservati in Giudizio e quali rilasciati alle parti.

§ 221. Gli atti giudiziarj si divideranno in più sezioni principali contrassegnate con numeri o lettere, che saranno di regola le seguenti:

I. Oggetti legislativi ed ordinanze.
Il Bollettino dell'Impero ed il Bollettino provinciale non sono da riporsi nella Registratura.
II. Oggetti di servizio.
III. Affari contenziosi.
IV. Ventilazioni ereditarie, affari tutorj e curatorj.
V. Atti concorsuali.
VI. Affari relativi ai libri fondiarj ed alle tavole provinciali.
VII. Miscellanee.

È in facoltà della Magistratura di aumentare al caso il numero delle sezioni principali, destinando particolarmente apposite sezioni agli affari fedecommissarj ed agli atti relativi ad affari matrimoniali.

Le Autorità giudiziarie che hanno la giurisdizione in affari commerciali, cambiarj o montanistici impianteranno nella Registratura anche le sezioni necessarie per questi affari.

§ 222. Tutti gli atti relativi al medesimo oggetto debbono unirsi in un involto in ordine di data, anche se pervengono alla Registratura in anni diversi.

Si uniranno insieme specialmente tutti gli atti occorsi in un affare contenzioso, tanto sulla causa di merito, quanto sulle controversie incidentali, e sulla esecuzione; e tutti gli atti che si riferiscono alla stessa ventilazione ereditaria, cura o fedecommesso. Gli atti delle tutele sono da riunirsi a quelli sulla ventilazione dell'eredità del padre, se questa fu trattata dallo stesso Giudizio.

Nei concorsi si riporranno bensì in involti separati gli atti delle singole cause di liquidazione o priorità, ma questi involti saranno contrassegnati come suddivisioni di quello sull'attitazione principale.

Nel caso che fra due affari registrati separatamente esista una connessione, dovrà questa notarsi sulle sopracoperte degli involti connessi riferendosi al contrassegno della Registratura.

§ 223. Si formerà quindi un involto apposito per ogni affare, tostochè perviene alla Registratura il primo atto che vi si riferisce. Gl'involti impiantati in ciascun anno dovranno contrassegnarsi col millesimo, col numero dell'atto principale, e con uno dei numeri della Registratura. Questi progrediranno in serie in ogni sezione principale dal primo di gennajo all'ultimo di dicembre di ciascun anno.

Ogni atto riposto in un involto deve portare il contrassegno di questo.

Digitized by Google

§ 224. Per ogni involto in cui si trovano più atti se ne terrà uno speciale elenco secondo il formolario N. 19, che sarà sempre lasciato unito all'involto.

Le annotazioni in questo elenco saranno brevi per quanto è possibile. Fra gli allegati di un atto non si nomineranno a parte che i soli originali. Se l'atto contiene già un elenco degli allegati, non si farà che riportarsi a questo.

Se coi fogli di relazione pervengono alla Registratura anche esibiti, allegati o ricevute, si noteranno ambi gli atti sotto lo stesso numero progressivo.

Il numero progressivo sarà notato a tergo di ciascun atto.

§ 225. Gl'involti si uniranno in fascicoli di moderato volume fra cartoni rigidi, e si riporranno negli scompartimenti della Registratura.

Sul cartone anteriore di ogni fascicolo si porrà il numero della sezione principale, il millesimo ed il primo e l'ultimo dei numeri di Registratura degl'involti in esso riposti.

§ 226. Ogni atto che perviene alla Registratura debb'essere riportato prima di tutto nel libro della Registratura, che sarà disposto secondo il formolario N. 20, e nel quale saranno già previamente scritti i numeri del protocollo degli esibiti in ordine aritmetico; e ad ogni numero si noterà il contrassegno dell'involto.

Il libro della Registratura è destinato ad accertare l'esatta consegna di tutti gli atti alla Registratura, ed a facilitare il ritrovamento dell'involto in cui ciascun atto è riposto.

§ 227. Inoltre nella Registratura si terranno possibilmente legati insieme varj repertorj in ordine alfabetico secondo il formolario N. 21: il primo per gli affari contenziosi, compresi i concorsi; il secondo sugli affari ereditarj, tutorj, curatorj e fedecommissarj; il terzo sugli oggetti di legislazione e sulle ordinanze, ed il quarto sugli oggetti di servizio.

§ 228. È in facoltà della Magistratura di tenere al caso repertorii distinti anche per altre sezioni principali, o viceversa di tenerne un solo per tutti gli affari, eccettuati quelli della sezione principale I.ª (oggetti legislativi ed ordinanze), sui quali deve sempre aversi un repertorio particolare.

§ 229. Nella prima rubrica di questi registri si faranno le annotazioni secondo le lettere iniziali delle parole più acconce, specialmente secondo i nomi delle parti, ed ove sia possibile, anche secondo l'oggetto.

Nella seconda rubrica si riporterà il contrassegno di Registratura dell'involto in cui gli atti sono riposti.

§ 230. Dovrà contrassegnarsi con un numero apposito di Registratura ciascuna delle ordinanze generali che pervengono al Giudizio mediante particolari decreti delle preposte Autorità.

Ogni annata di questa sezione forma un involto solo da contrassegnarsi col numero della sezione principale e col millesimo.

Le parole iniziali sotto cui debbono registrarsi nel repertorio gli oggetti di questa sezione saranno in caso di necessità proposte dal Relatore e determinate dal Giudizio.

Digitized by Google

§ 231. Le osservazioni che si emanano dalle Autorità superiori all'atto della decisione di singoli affari, e che debbono servire di norma pei casi avvenire, dovranno copiarsi ed unirsi a tutte le altre ordinanze. I decreti stessi rimangono cogli atti a cui appartengono.

§ 232. Le dichiarazioni di ultima volontà, i patti nuziali, le donazioni ed altri documenti originali importanti, sono da conservarsi in armadj chiusi assicurati dal fuoco, e da contrassegnarsi col millesimo del giudiziale deposito, e con un numero progressivo decorrente in ciascun anno dal 1.° gennaio all'ultimo di dicembre.

Sopra questi documenti si terrà un elenco in ordine progressivo ed un repertorio: nel primo si accenneranno anche le disposizioni giudiziali che si fossero date sopra singoli documenti. La custodia di questi documenti e la tenuta del relativo elenco incumbe al Capo della Registratura.

§ 233. Il modo di trattare gli esibiti in affari relativi ai libri fondiarj ed alle tavole provinciali è determinato in una Legge particolare.

Qualora per altro un'operazione relativa ai libri fondiarj od alle tavole provinciali venga ordinata in forza di un'esecuzione giudiziale, della ventilazione ereditaria o di altra attitazione giudiziale, i relativi atti dovranno trattarsi soltanto secondo le norme qui prescritte.

§ 234. La Registratura debb'essere in grado di render conto immediatamente di ogni atto. È necessario quindi che dall'un lato non si tolleri nella Registratura alcun arretrato nell'inscrivere gli atti, e che dall'altro non si rilasci alcun atto senza le precauzioni prescritte.

§ 235. Al Capo del Giudizio, ai Consiglieri ed agl'Impiegati incaricati della tenuta dei protocolli di consiglio, dei lavori di referato o delle minute delle evasioni si rilasceranno gli atti occorrenti per uso d'ufficio, senza domandare alcun permesso ad altri Impiegati del Giudizio o ad un'altra Autorità, soltanto col permesso del Capo del Giudizio o del funzionario da lui destinato; ed alle parti soltanto in forza di un ordine giudiziale.

§ 236. Non si rilascerà alcun atto senza ricevuta. Ogni ricevuta viene riposta nello stesso involto in cui si trovano gli atti levati, al luogo occupato da questi.

Sopra tutti gli atti rilasciati si terrà uno speciale registro, in cui è da notarsi pure, accanto ad ogni atto, il tempo in cui fu restituito.

Non restituendosi qualche atto entro tre mesi dal suo rilascio, il Capo della Registratura ne solleciterà la restituzione, e secondo le circostanze farà rapporto al Capo del Giudizio.

Inoltre allorchè un Consigliere od altro Impiegato esce di carica o muore, si farà un elenco degli atti, ch'egli non avesse peranco restituiti, all'oggetto di poterne conseguire la restituzione.

§ 237. Particolari prescrizioni determinano a quali intervalli di tempo debbano distruggersi gli atti di Registratura che più non occorrono, e come debbano scegliersi questi atti.

Digitized by Google

§ 238. È in facoltà di ognuno di prender copia nella cancelleria degli atti che si riferiscono ai suoi affari. L'ispezionare atti nella Registratura sarà lecito alle parti soltanto col permesso del Capo del Giudizio. Gli atti d'investigazioni o processi penali non possono essere rilasciati alle parti per l'ispezione od in copia che dietro particolare permesso del Giudizio.

Gl'Impiegati di concetto del Giudizio hanno diritto illimitato d'ispezionare gli atti per quanto occorre nei loro affari. Gl'Impiegati d'altra categoria si rivolgeranno a tal uopo al Capo del Giudizio.

§ 239. Spedizioni ripetute di evasioni giudiziali (duplicati) possono rilasciarsi soltanto dietro ordine del Giudizio, al quale le parti dovranno farne istanza, comprovando il loro diritto a tale rilascio.

§ 240. Per tutti gli ordini giudiziali, la cui esecuzione debb'essere sorvegliata d'ufficio, dee tenersi nella Registratura una nota speciale, giusta il formolario N. 22.

In questa si lascerà uno spazio conveniente per ogni giorno di seduta, all'oggetto di potervi riportare gli ordini giudiziali, per la cui esecuzione scade il termine fino a quella seduta.

Ad ogni minuta di un ordine, di cui debb'essere sorvegliata l'esecuzione, dovrà aggiungersi l'osservazione di riportarlo nel registro dei termini, colle parole « al Registro termini ».

§ 241. Scaduto il termine, l'Impiegato che tiene questo registro dee trasmettere al Relatore sopra un foglio particolare un ricordo per ogni ordine rimasto ineseguito, all'oggetto che possa tosto darsi in proposito l'ulteriore provvedimento; e nel caso che non vi venisse dato alcun provvedimento entro otto giorni, è in obbligo di farne rapporto al Capo del Giudizio.

§ 242. Ogni disposizione giudiziale, con cui si modifica un ordine riportato nel Registro termini, debb'essere comunicata all'Impiegato che tiene questo Registro, perchè vi faccia l'opportuna annotazione.

§ 243. Sugli atti relativi ad affari presidenziali si terrà una speciale Registratura della Presidenza.

Capo Secondo.

Trattazione degli affari presso i Giudizj distrettuali.

§ 244. Anche presso i Giudizj distrettuali si terranno due protocolli distinti, l'uno per gli affari civili, l'altro per gli affari penali.

Presso gli Uffici distrettuali, ove l'amministrazione della giustizia è riunita all'amministrazione politica, i protocolli degli esibiti sugli affari giudiziarj debbono pure tenersi separati da quello sugli affari di amministrazione politica.

§ 245. Nel protocollo degli esibiti per gli affari civili si riporteranno ad uno ad uno, oltre le scritture che pervengono dalle parti o da altre Autorità, anche tutti i protocolli assunti presso il

Digitized by Google

Giudizio stesso sopra petizioni od istanze prodotte verbalmente, sulle quali non è peranco incominciata giudiziale attitazione, gli atti di processi inrotulati, e tutti i protocolli assunti in affari non contenziosi.

All'incontro non si riporteranno nel protocollo degli esibiti ad uno ad uno i protocolli di udienza assunti nella trattazione di una causa; ma si attaccheranno insieme in ordine di data tutti quelli che risguardano lo stesso affare.

Del resto per la forma e pel modo in cui è da tenersi il protocollo degli esibiti valgono anche pei Giudizj distrettuali le norme date pei Tribunali nei §§ 108 al 124, 131 e 132.

§ 246. Presso ogni Giudizio distrettuale si destinerà per lo meno un giorno della settimana come giorno di udienza, rendendolo noto mediante affisso sulla casa del Giudizio, all'oggetto di potervi assumere i protocolli, in concorso delle parti che vogliono produrre verbalmente petizioni ed altre istanze. A questo giorno possono pure stabilirsi le comparse.

Nondimeno le parti che si presentano in altri giorni per produrre petizioni od altre istanze non possono rimettersi al giorno d'udienza che nel caso in cui affari che non permettono dilazione rendano impossibile di sentirle.

§ 247. Le comparse ed in generale tutte le attitazioni verbali si assumeranno dal Giudice distrettuale, o da un suo sostituto abilitato all'esercizio della giudicatura, coll'intervento di un funzionario giurato che scriva il protocollo.

Quanto al modo di procedere all'atto delle comparse, ed alla tenuta del giornale sulle medesime, i Giudizj distrettuali si atterranno alle norme date pei Tribunali.

§ 248. Le evasioni degli atti presso i Giudizj distrettuali saranno minutate per iscritto, e qualora si diano sopra protocolli assunti, o sopra esibiti destinati a rimanere in Giudizio, si scriveranno possibilmente sul protocollo o sull'esibito stesso. Fuori di questo caso si farà una minuta a parte.

Ciò vale particolarmente per tutti i giudicati, i motivi, rapporti, decreti, editti e le altre disposizioni più importanti.

§ 249. Trattandosi di una disposizione giudiziale, tanto la minuta, quanto la copia dev'essere sottoscritta dal Giudice personalmente, e se l'Ufficio distrettuale amministra insieme gli affari politici e giudiziali, debbe indicarsi che in tal caso esso agisce in qualità di Giudizio distrettuale.

§ 250. Le norme date pei Tribunali nei §§ 197-205, 209-216 e 219 sulla qualità e forma delle evasioni, sui termini entro cui debbono seguire, sulla spedizione ed intimazione degli atti evasi e sulla pubblicazione degli editti deggiono osservarsi anche presso i Giudizj distrettuali, in quanto vi sono applicabili. Semplici evasioni sopra comparse sono da spedirsi possibilmente ancora in presenza delle parti e da intimarsi loro.

§ 251. Sopra tutti gli affari che debbono intraprendersi entro un certo termine, o sollecitarsi d'ufficio, si terrà una nota particolare in forma eguale a quella del registro termini indicato al § 240.

Digitized by Google

§ 252. Gli atti appartenenti alla Registratura si conserveranno anche presso i Giudizj distrettuali secondo le norme dei §§ 220-225.

§ 253. Per tutti gli affari occorrenti presso i Giudizj distrettuali non si terrà che un repertorio solo secondo il formolario N. 23.

Nella prima colonna si riporteranno le parole più acconce a far ritrovare l'affare, specialmente i nomi delle parti, e possibilmente anche l'oggetto dell'affare.

Nella seconda colonna si registreranno i numeri di protocollo di tutti gli esibiti prodotti durante l'anno nello stesso affare; e nella terza l'involto in cui gli atti sono riposti.

Ogni anno si formerà un repertorio nuovo, nel quale si riporterà un affare dell'anno precedente, tostochè occorre un esibito che vi si riferisce.

§ 254. Le norme dei §§ 230 e 231 sulla custodia delle ordinanze generali si osserveranno anche presso i Giudizj distrettuali.

Per tutte queste ordinanze si terrà un repertorio particolare, secondo il formolario 21, in ordine alfabetico, e senza interruzione, od almeno per più anni.

§ 255. Per ciò che si riferisce alla custodia di documenti originali importanti, alla ispezione od al rilascio degli atti, alla facoltà di prenderne copia, ed alla particolare custodia degli atti riservati all'ispezione del solo Capo del Giudizio, dovranno le disposizioni dei §§ 232-243 valere anche pei Giudizj distrettuali, in quanto vi sono applicabili.

OSSERVAZIONI GENERALI.

La Patente di promulgazione della surriferita *Legge Organica per le Autorità giudiziarie* ha abolito tutte le Leggi che sussistevano anteriormente in *oggetti della medesima*, in particolare la Legge Organica delle Magistrature giudiziarie del 28 giugno 1850 (N. 298 del Bollettino generale delle Leggi), emanata per alcuni dominii, e l'Ordinanza del Ministero della Giustizia del 28 luglio 1852 (N. 136 del Bollettino generale delle Leggi), con cui si emanava una Istruzione provvisoria sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie in Transilvania, e sull'ordine di trattazione degli affari presso le medesime.

Nel Regno Lombardo-Veneto le Leggi che anteriormente regolavano la sistemazione interna dei Giudizii e la trattazione degli affari presso i medesimi erano: 1.° L'*Istruzione* del 9 settembre 1785, la quale era stata comunicata ai Giudizii collegiali del Regno, onde si osservasse in quanto era compatibile col Codice civile generale, col Decreto Aulico del Senato 14 ottobre 1816; = 2.° Le *Istruzioni per le Preture foresi e urbane* del 1823, attivate in tutto il Regno il 1.° aprile 1824 col Decreto Aulico del Senato 27 gennaio 1824; = e 3.° Parecchie *novelle Leggi e Disposizioni*, fra le quali meritano speciale menzione le Istruzioni portate dal Decreto Aulico del Senato 4 marzo 1823. Codeste Leggi, in forza della Patente promulgatoria della Legge Organica 3 maggio 1853, sono ora abolite, ma solo in quelle parti in cui quella nuova Legge dispone, ritenendosi ancora in vigore quelle disposizioni che cadono su materie diverse, e perciò quelle *disposizioni* saranno da noi riportate nelle annotazioni al Regolamento generale colle altre *leggi di procedura*, ogni qual volta se ne presenterà opportuna l'occasione.

Digitized by Google

È altresì a notarsi che coll'Ordinanza Ministeriale 24 aprile 1855, obbligatoria per tutto l'Impero, vennero integrate le prescrizioni relative ai formolari imposti alle Autorità giudiziarie dalla suesposta Legge 3 maggio 1853. Ecco il tenore di quella nuova disposizione:

Onde integrare le prescrizioni relative ai formolari relativi al prospetto degli affari ordinati colla legge 3 maggio 1853, *N.* 81 *del* Bollettino dell'Impero, *il Ministero di Giustizia ordina quanto segue:*

1.° *Nel prospetto principale degli affari cui i Giudizi distrettuali devono produrre in forza del* § 99 *della succitata legge, giusta il formolario N.* 4, *devesi pure inserire una rubrica pei concorsi colle medesime suddivisioni contenute nel formolario N.* 3 *per le Corti di Giustizia. Del resto i Giudizi distrettuali dovranno pure rassegnare ogni anno il prospetto speciale dei concorsi pendenti prescritto nel* § 100 *di detta legge, omettendone però la prima rubrica.*

2.° *I Tribunali superiori in un col prospetto prescritto dal* § 103 *dovranno pure rassegnare al Ministero di Giustizia un prospetto speciale delle liti state loro subordinate per la decisione in seconda Istanza, e rimaste in arretrato al fine dell'anno, attenendosi al formolario N.* 8 *colla variazione indicata nell'ivi apposta annotazione.*

3.° *Le tabelle di qualificazione indicate nel* § 22 *di detta legge verranno in avvenire concepite giusta i qui uniti formolari.*

4.° *Le determinazioni espresse mediante nota nel formolario N.* 7 *della succitata legge, in forza delle quali nei prospetti degli affari dei Giudizi distrettuali si deve omettere la rubrica del nome del relatore, e all'incontro i prospetti delle Corti di giustizia devonsi separare secondo i diversi relatori, si osserveranno pure nel formare i prospetti relativi alle ventilazioni ereditarie ed ai concorsi, giusta i formolari* 5 *e* 6.

(Si ommettono i formolari).

CAPITOLO QUINTO.

Norme relative alla pratica giudiziaria ed agli esami dei Giudici e degli Avvocati.

Due recentissime Ordinanze, quelle cioè del 10 e dell'11 ottobre 1854, portano nuove prescrizioni di Legge relative alla *pratica politica e giudiziaria,* agli *esami pratici politici e d'idoneità all'ufficio di Giudice,* e le *norme sull'esame pratico necessario per l'esercizio dell'avvocatura, e sulla pratica degli affari richiesta per essere ammesso a tale esame.*

Per l'importanza di quelle disposizioni e per la loro connessione con quanto risguarda l'amministrazione della giustizia civile e la organizzazione dei Giudizii noi abbiamo creduto di riportare per esteso in questo apposito capitolo tali Ordinanze.

Ordinanza Imperiale 10 ottobre 1854.

Praticanti, Ascoltanti, Giudici.

All'oggetto di porre in armonia le prescrizioni sugli esami pratici necessarj per la trattazione degli affari politici e per l'eser-

Digitized by Google

cizio della giudicatura, come pure sulla pratica degli affari richiesta per l'ammissione a questi esami, colla nuova sistemazione delle Autorità politiche e giudiziali, trovo, sentiti i Miei Ministri ed il Mio Consiglio dell'Impero, di ordinare che le seguenti norme abbiano ad applicarsi nel Regno Lombardo-Veneto col 1.° gennaio 1855.

Disposizioni generali.

§ 1. Chi intende essere ammesso al servizio politico come praticante di concetto, od al servizio giudiziario in qualità di ascoltante, ovvero di praticante presso un'Autorità giudiziale, secondo il § 11 della Legge 3 maggio 1853 (N. 81 del Bollettino delle Leggi dell'Impero) sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime, debbe aver compito gli studj politico-legali resi obbligatorj dalle viventi Leggi e provare di aver sostenuto con buon esito i prescritti esami teoretici, od eventualmente d'averne ottenuto la dispensa.

Inoltre quelli che desiderano essere impiegati come praticanti di concetto od ascoltanti debbono assoggettarsi previamente ad una pratica di prova non minore di sei settimane e non maggiore di tre mesi, e solo se questa riesce soddisfacente, potranno essere ammessi al giuramento come II. RR. Impiegati.

§ 2. Nel servizio politico nessuno potrà giungere ad un posto di concepista o ad un impiego di concetto superiore a quello di praticante di concetto, se non prova:

a) di aver compito la pratica politica, prescritta al § 5, e

b) di aver sostenuto con buon esito l'esame pratico per gli affari politici.

Così pure per un posto di aggiunto od un impiego superiore nel servizio giudiziario si richiede la prova di aver fatto la pratica giudiziaria prescritta al § 16, e di aver sostenuto l'esame di Giudice (§ 19).

Ogni praticante di concetto, assunto al servizio dello Stato dopo l'attuazione di questa Ordinanza, dee sostenere l'esame politico, ed ogni ascoltante l'esame di Giudice, al più tardi entro tre anni dal giorno della sua ammissione; in caso contrario sarà dimesso dal servizio di concetto.

I praticanti di concetto ed ascoltanti che non hanno per anco subito l'esame nel ramo, in cui sono impiegati, hanno l'obbligo di sostenerlo al più tardi entro tre anni dal giorno dell'attuazione di questa Ordinanza, sotto pena della dimissione dal servizio di concetto.

§ 3. Un candidato che abbia subito due volte senza buon esito (§§ 14 e 19) l'esame, sia nel ramo politico o nel giudiziario, non potrà più essere ammesso all'esame per questo ramo, e se fu reprobato due volte nel ramo giudiziario, neppure all'esame di avvocato o notajo.

La seguita esclusione sarà notificata all'Autorità, presso la quale è impiegato od addetto come praticante, per le opportune disposizioni (§ 2).

Digitized by Google

Non è tolto per altro ad un candidato escluso per tal modo dal sostenere un altro esame in uno dei rami, di assoggettarsi a quello per l'altro ramo, qualora adempia le prescritte condizioni.

§ 4. L'abilitazione ottenuta mediante gli esami pratici sostenuti a norma di questa Ordinanza, vale per tutto l'Impero, ad eccezione dei Confini militari.

Della pratica e dell'esame pratico per la trattazione degli affari politici.

§ 5. All'esame pratico per la trattazione degli affari politici può ammettersi soltanto chi prova di essersi applicato almeno per un anno dopo l'ammissione alla pratica, colla necessaria diligenza (§ 7), alla pratica di concetto presso una Autorità politica (Commissariato distrettuale, Delegazione o Luogotenenza).

§ 6. Le istanze per l'ammissione alla pratica politica si dirigeranno dagli ascoltanti che volessero abilitarsi anche al servizio politico di concetto, col mezzo del loro Capo immediato d'Ufficio, dai praticanti giudiziarj invece direttamente, al Presidente del Tribunale d'Appello, il quale, non trovando di fare eccezioni in contrario, le trasmetterà al Capo del Dicastero politico (Luogotenenza), perchè vi faccia luogo ed assegni gli aspiranti ad alcuna delle Autorità indicate al § 5.

In questo assegno si avrà riguardo, per quanto il comportino i rapporti di servizio, alle relazioni personali dell'istante ed ai desiderj da lui manifestati.

I praticanti giudiziarj debbono, prima d'incominciare la pratica politica, prestare una formale promessa del tenore che sarà loro specialmente prescritto, presso l'Autorità alla quale sono assegnati.

§ 7. L'Autorità presso la quale il candidato trovasi impiegato, o dalla quale ottenne il permesso per l'ammissione come praticante, farà una partecitazione d'Ufficio sulla compita pratica (§ 5) all'Autorità presso la quale egli vuole sostenere l'esame. L'applicazione del candidato vi sarà attestata colle precise parole: « molto diligente » — « diligente » o « poco diligente » e vi si farà pure menzione in generale del grado di capacità da lui dimostrata e della sua condotta nei rapporti morali e politici.

Qualora il candidato sia stato poco diligente non lo si ammetterà all'esame.

§ 8. Le istanze per l'ammissione all'esame pratico per la trattazione degli affari politici dovranno presentarsi al Capo del Dicastero politico il quale ne deciderà, riservato il ricorso al Ministero dell'Interno, darà esito alle istanze avendo l'opportuno riguardo all'ordine progressivo in cui sono giunte, e fisserà il giorno dell'esame. Si avrà cura che l'esame di un candidato non sia differito oltre due mesi dal giorno in cui ha presentato l'istanza.

Desiderando un candidato di sostenere l'esame presso un Dicastero diverso da quello, nel cui circondario ha compito la pra-

Digitized by Google

tica, dovrà ciò nondimeno presentare a quest'ultimo l'istanza di ammissione all'esame. Questo Dicastero la trasmetterà per la decisione al Capo di quello, ove l'aspirante vuol fare l'esame, osservando se egli ne abbia forse già sostenuto alcuno senza buon esito presso il Dicastero scrivente od abbia domandato l'ammissione all'esame ad un altro Dicastero.

§ 9. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Capo del Dicastero politico, presieduta da lui o da chi ne fa le veci e consisterà di due Consiglieri di questo Dicastero, o dei loro sostituti, come assessori.

§ 10. Questo esame si farà prima in iscritto, indi a voce.

§ 11. L'esame scritto può tenersi con più candidati ad un tempo, ma dee sempre farsi nel locale d'ufficio e sotto sorveglianza di uno dei Commissarj esaminatori o di un altro Impiegato del Dicastero; e si porranno bensì a disposizione del candidato i relativi codici, le collezioni di leggi e di normali, ma non gli si permetterà alcun altro ajuto, nè si tollererà alcun colloquio dei candidati fra loro o con altre persone. L'elaborato scritto sarà a scelta della Commissione esaminatrice, la stesa di un rapporto ad un'Autorità superiore; una decisione in affari di parte sopra una trattazione politica, o lo scioglimento per iscritto di alcune questioni su diversi rami di Amministrazione politica, da dettarsi al candidato. Nella scelta degli oggetti la Commissione esaminatrice avrà riguardo che il quesito possa sciogliersi compiutamente al più entro otto ore da un candidato di capacità ordinaria. L'esame scritto non può mai durare più di un giorno e l'elaborato dee consegnarsi ancora nel giorno stesso, prima che il candidato esca dal locale d'ufficio, al Commissario sorvegliante, il quale dovrà prevenire ogni posteriore modificazione od aggiunta, col parafarlo e suggellarlo.

L'esame sarà trasmesso al Presidente della Commissione esaminatrice, il quale lo darà ai Commissarj esaminatori perchè lo rivedano, ancora prima dell'esame a voce.

§ 12. L'esame a voce durerà circa due ore per ogni singolo candidato e tenderà a provare se egli abbia ben fondate cognizioni delle vigenti istituzioni pubbliche, delle Leggi ed Ordinanze necessarie a sapersi dagli Impiegati politici in tutti i rami del loro servizio, e quindi particolarmente anche delle norme sulla imposizione diretta e della sistemazione, delle regole di manipolazione e dell'andamento degli affari delle Autorità politiche. Contemporaneamente la Commissione esaminatrice si accerterà se ed in quale grado il candidato possegga giusta intelligenza e giudizio, acume, esercizio pratico degli affari ed un modo ordinato di esporre.

In particolare si esaminerà il candidato anche sull'elaborato scritto da lui steso, per accertarsi dalle sue risposte ad opportune osservazioni sul medesimo, se egli abbia un fondato ed esatto giudizio sul tema proposto.

§ 13. Ogni Commissario esaminatore deve proporre interrogazioni. Quanto al Presidente, è rimesso in sua facoltà di farne egli pure.

Le domande fatte si scriveranno nel protocollo da tenersi sul-

Digitized by Google

l'esame. Compito questo si noterà ad ogni domanda in quanto il Commissario che l'ha proposta sia rimasto soddisfatto della risposta datavi, ed alla fine del protocollo si aggiungerà il parere sull'esito dell'esame verbale in complesso, quale risulta dalla maggioranza dei voti della Commissione.

§ 14. I Commissarj esaminatori, ai quali si consegna l'elaborato scritto affinchè lo rivedano, stenderanno anche sopra di esso il loro parere, ed uno di loro che sarà designato dal Presidente, riferirà così questo parere come quello dato dalla Commissione, innanzi al Consiglio, il quale prenderà a maggioranza di voti il conchiuso, se giusta i risultati complessivi dell'esame scritto e verbale, il candidato lo abbia sostenuto con esito « distinto » — « assai buono » od almeno « buono » oppure se a motivo di un esito insufficiente lo si debba rimettere a ripetere l'esame dopo un termine da prefiggersi, o secondo le circostanze anche a continuare la pratica per un certo tempo.

§ 15. Al candidato si rilascerà un attestato d'ufficio sull'esame sostenuto, in cui se ne indicherà anche l'esito.

Della pratica e dell'esame pratico per l'ufficio di Giudice.

§ 16. Per poter essere ammesso all'esame pratico di Giudice, l'aspirante deve provare di essersi applicato alla pratica giudiziaria almeno per un anno dopo la sua ammissione come ascoltante o praticante. Questa pratica deve farsi di regola presso un Tribunale di prima Istanza (provinciale). Non è tolto peraltro di farne una parte, ma non più di sei mesi, presso la Procura di Stato di un Tribunale di prima Istanza od una Pretura urbana o forese. A coloro che hanno già compiuto la pratica necessaria per l'esame di Giudice può concedersi dal Presidente d'Appello, sopra loro richiesta, di applicarsi alla pratica giudiziaria, pel loro perfezionamento, anche oltre il tempo legalmente prescritto, o di ritornarvi dopo compita la pratica in affari politici. Tuttavia chi ha già finito il tempo legale della pratica non potrà mai essere occupato in tal modo per più di due anni.

§ 17. I praticanti di concetto di un'Autorità politica, che volessero abilitarsi anche pel servizio giudiziario di concetto, presenteranno le loro istanze per l'ammissione alla pratica giudiziaria, col mezzo dell'immediato loro Capo d'Ufficio, al Capo del Dicastero politico, il quale non trovando eccezioni in contrario, le trasmetterà al Presidente d'Appello. Questi concederà l'ammissione ed assegnerà gli aspiranti ad un Giudizio opportuno osservando i riguardi indicati al § 6. — Quelli che desiderano di essere assunti come praticanti giudiziarj dovranno presentare le loro istanze direttamente alla Presidenza d'Appello.

Ognuno che fu assunto alla pratica, dee prima di cominciarla, prestare presso il Giudizio, o la Procura di Stato a cui viene assegnato, una formale promessa del tenore che gli sarà specialmente prescritto.

Digitized by Google

§ 18. Sulla compita pratica si rilascerà un attestato d'ufficio secondo le disposizioni del § 7.

§ 19. Le disposizioni dei §§ 8—15 si applicheranno anche all'esame pratico d'idoneità all'ufficio di Giudice, ma colle modificazioni seguenti:

a) Le istanze per l'ammissione a tale esame (§ 8) si presenteranno al Tribunale d'Appello, che ne deciderà, riservato il ricorso al Ministero della Giustizia.

b) L'esame si farà presso il Tribunale d'Appello.

c) La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente d'Appello, e se non vi presiede egli medesimo, dovrà designare chi fa le sue veci, come Presidente e due altri membri del Consiglio come Assessori.

d) Per l'esame di Giudice in iscritto (§ 11) si proporranno al candidato in due giorni diversi due temi, l'uno in materia civile, l'altro in materia penale.

L'elaborato di diritto civile consisterà in un estratto d'atti e nella stesa di una sentenza coi suoi motivi sopra i proposti atti di un processo civile; — quello di diritto penale in un estratto d'atti, e nella stesa della proposta da farsi dalla Procura di Stato sopra un'inquisizione penale, giusta il § 192 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, oppure di una decisione giudiziaria penale sopra un dibattimento finale, co' suoi motivi (§§ 283, 290, 292 e 294 del suddetto Regolamento).

e) L'esame a voce si farà nel modo prescritto al § 13 sopra tutti i rami di legislazione civile e penale contemporaneamente, e si estenderà non solo a tutte le Leggi ed Ordinanze necessarie a sapersi dal Giudice civile e penale, ma anche alla sistemazione delle Autorità giudiziarie, come pure alla trattazione ed all'andamento degli affari presso le medesime.

Disposizioni transitorie.

§ 20. Coloro che prima dell'attuazione di quest'Ordinanza hanno ottenuto la qualifica per conseguire un impiego politico o giudiziario mediante un esame pratico subito secondo le norme finora vigenti, sono dispensati dal sostenere un nuovo esame pel ramo di servizio pel quale furono già esaminati.

§ 21. Quei candidati del servizio giudiziario di concetto che allorquando comincia ad essere in vigore la presente Ordinanza avranno subito gli esami soltanto per l'ufficio di Giudice civile o soltanto per quello di Giudice criminale, e non sieno a tale epoca già impiegati come Pretori, Consiglieri od in grado più elevato, dovranno fare in seguito l'esame per l'ufficio di Giudice prescritto da questa Legge, soltanto nel ramo giudiziario che loro manca, per ottenere la qualifica agli impieghi giudiziarj indicati nel § 2.

§ 22. I candidati che pel giorno in cui entra in vigore quest'Ordinanza avranno già compiuta la pratica richiesta dalle prescrizioni finora vigenti, per poter subire l'esame pratico politico

Digitized by Google

o per l'ufficio di Giudice, vi saranno ammessi senz'altro. L'esame stesso però dovrà farsi secondo la presente norma.

A quelli poi che hanno bensì cominciata ma non ancora compiuta questa pratica, verrà computata la parte che ne hanno già fatto a sconto del tempo di pratica richiesto dalla nuova Legge. Se un tale candidato avesse fatto finora la pratica giudiziaria soltanto per l'ufficio di Giudice penale, o per quello di Giudice civile, dovrà continuarla pel tempo corrispondente presso un'Autorità qualificata pel ramo mancante (§ 16) prima di poter essere ammesso all'esame per l'ufficio di Giudice.

§ 23. I Miei Ministri dell'Interno e della Giustizia sono incaricati, ciascuno nella sfera delle sue attribuzioni, dell'esecuzione di quest'Ordinanza.

Ordinanza del Ministero della Giustizia 11 ottobre 1854.

Pratica per l'avvocatura ed esami relativi.

All'oggetto di porre in armonia le disposizioni sull'esame pratico necessario per l'esercizio dell'avvocatura e sulla pratica degli affari richiesta per essere ammesso a tale esame, colla nuova sistemazione delle Autorità politiche e giudiziarie e colle Norme emanate contemporaneamente coll'Ordinanza in data di jeri per regolare la pratica per l'ufficio di Giudice e gli esami pratici per quest'ufficio si ordina colla presente in seguito alla Sovrana Risoluzione del 10 ottobre 1854, che nel Regno Lombardo-Veneto si debbano osservare le seguenti prescrizioni col 1.° gennaio 1855.

§ 1. Non potranno essere ammessi alla pratica d'avvocato che coloro i quali abbiano compiutamente percorsi gli studj legali e politici dichiarati d'obbligo dalle vigenti Leggi, e che provino d'aver subito con buon esito i prescritti esami teoretici o di averne ottenuto la dispensa.

§ 2. Chi desidera d'essere ammesso all'esame pratico per l'avvocatura deve provare d'aver ottenuto da un'I. R. Università austriaca il dottorato in legge, coll'essersi realmente sottoposto agli esami rigorosi prescritti a tal uopo, e di aver fatta la pratica d'avvocato almeno per tre anni da calcolarsi dal giorno in cui vi fu ammesso, e fra questi almeno per un anno dopo aver conseguita la laurea dottorale. Il candidato dovrà fare almeno due anni della prescritta pratica triennale presso un avvocato della Monarchia austriaca o presso un'I. R. Procura di Finanza; ed in quanto al terzo anno lo potrà fare anche mediante la pratica per l'ufficio di Giudice (§ 16 dell'Ordinanza del 10 ottobre 1854, N. 263 del Bollettino delle Leggi dell'Impero).

§ 3. Del resto dovranno osservarsi riguardo all'esame pratico per l'avvocatura le norme stabilite nei §§ 7-15 dell'Ordinanza del 10 ottobre 1854, al N. 263 del Bollettino delle Leggi dell'Impero colle modificazioni ivi indicate al § 19, lettera *a*, *e*, e colle seguenti disposizioni ulteriori:

Digitized by Google

a) Alla Commissione istituita per assumere esami d'avvocato dovrà intervenire oltre il Presidente della medesima e due Consiglieri del Tribunale d'Appello (§ 19, lettera *c*, della summenzionata Ordinanza), anche un avvocato.

b) Nell'esame d'avvocato in iscritto si faranno stendere al candidato, sopra un propostogli caso di diritto civile, le scritture di causa e la decisione giudiziaria coi motivi della medesima, come pure il ricorso contro un conchiuso d'accusa o contro una condanna (§§ 200, 203, 283 e 302 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853) in un'inquisizione penale od in un dibattimento finale che gli verrà proposto.

c) Nell'esame d'avvocato, tanto a voce che in iscritto, oltre la prova riguardo ai requisiti menzionati nei §§ 12 e 19 lettera *e*, della citata Ordinanza, si dovrà particolarmente porre in chiaro anche l'idoneità del candidato a bene avviare gli affari legali, e ad intraprendere gli ulteriori passi giudiziarj in oggetti contenziosi e non contenziosi, come pure la sua capacità a stendere documenti ed atti legali usando tutte le occorrenti cautele (giurisprudenza cautelare).

§ 4. L'esame d'avvocato sostenuto da un candidato con buon esito tien luogo anche dell'esame d'idoneità all'ufficio di Giudice.

Disposizioni transitorie.

§ 5. Chi prima che venga attuata quest'Ordinanza acquistò l'idoneità all'avvocatura col subire l'esame pratico, resta dispensato dal sostenere un nuovo esame d'avvocato.

§ 6. Quei candidati, che il giorno in cui verrà attuata la presente Ordinanza, avranno già compiuta la pratica necessaria per essere ammessi all'esame d'avvocato secondo le norme finora vigenti, saranno senz'altro ammessi al corrispondente esame. Questo però dovrà farsi secondo la presente norma. A coloro poi, che avessero già cominciata, ma non per anco finita questa pratica, si computerà il tempo in essa impiegato a sconto della pratica richiesta dalla nuova Legge.

OSSERVAZIONI.

L'Ordinanza del Ministero della Giustizia e del Dicastero Supremo di Polizia del 30 dicembre 1854, dispensata e spedita il successivo giorno 31, contiene le prescrizioni sull'abilitazione ad esercitare l'ufficio di Giudice riguardo alle contravvenzioni per le quali la procedura e la punizione è demandata alle Autorità di Polizia; eccole per opportuna norma:

§ 1 *All'esercizio della suddetta giudicatura è abilitato solamente chi è in grado di provare che ha sostenuto l'esame per l'ufficio di giudice in generale, od almeno quello per l'ufficio di giudice criminale, oppure l'esame che secondo le precedenti norme si teneva per l'ufficio di giudice nelle gravi trasgressioni di Polizia, o finalmente quello prescritto al § 5 della presente Ordinanza.*

§ 2. *Chi vuole essere ammesso a questo esame particolare dee provare di aver fatto almeno per sei mesi la pratica generale per l'ufficio*

Digitized by Google

di giudice, oppure di essersi occupato praticamente per lo stesso tempo in affari di questa specie presso un'Autorità di Polizia a cui sia demandato l'esercizio della suddetta giurisdizione.

A quest'ultima pratica può ammettersi il candidato anche senza la prova di aver percorso gli studj politico-legali.

§ 3. L'esame si terrà presso il Tribunale di Appello, ma soltanto a voce, e si limiterà a quelle parti del Codice e della Procedura penale che debbono applicarsi nell'esercizio di questo ramo speciale di punitiva giustizia.

Alla Commissione esaminatrice si farà intervenire invece del secondo Consigliere d'Appello un Impiegato superiore dell'Autorità di Polizia, da delegarsi dal Capo della medesima in qualità di Commissario esaminatore. Del resto varranno anche per questo esame le disposizioni contenute nelle Ordinanze del 10 ottobre 1854, sull'ammissione all'esame di Giudice e sul modo di tenerlo.

Le prescrizioni poi relative alla praticà notarile pel Regno Lombardo-Veneto, e all'esame di notajo, sono portate da Leggi speciali che noi abbiamo raccolte nel nostro *Manuale della Procedura giudiziaria in affari non contenziosi*.

CAPITOLO SESTO.

Sfera d'azione dei Giudizii civili.

Veduto nei precedenti Capitoli quali Autorità giudiziarie sieno chiamate nel Regno Lombardo-Veneto all'amministrazione della giustizia; esposte le Leggi che riguardano la loro organizzazione e sistemazione interna ed esterna, e il modo di trattazione degli affari presso le stesse, noi ora, con ordine naturale, passiamo all'esame delle norme relative alla sfera d'azione delle stesse Autorità, cioè a vedere a quali affari e persone s'estenda la competenza di ciascun Tribunale.

E cominciando dai Tribunali civili, riportiamo nell'intero suo tenore, con pratiche osservazioni, opportuni schiarimenti, e colle Leggi e declaratorie relative posteriori, la Norma di Giurisdizione civile portata dalla Sovrana Patente 20 novembre 1852, che regola codesta materia, la quale ebbe fra noi vigore col giorno 2 novembre 1853.

PATENTE IMPERIALE

DEL 20 NOVEMBRE 1852,

obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto, colla quale per questo Regno si emana una nuova Norma sulla sfera d'attività e la competenza dei Giudizii in affari di diritto civile (Norma di giurisdizione civile), e si stabilisce ch'essa debba entrare in vigore simul-

Digitized by Google

taneamente coll'attuazione dei Tribunali e delle Preture che vi saranno sistemati di nuovo.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I, per la grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, Re di Lombardia e Venezia ecc. ecc.;

Sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, abbiamo risoluto di emanare pel Regno Lombardo-Veneto una Norma sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile in armonia coi principii fondamentali sulla sistemazione giudiziaria stabiliti nella Nostra Patente del 31 dicembre 1851. Ordiniamo pertanto pel detto Regno come segue:

ART. I. La presente Legge sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile entrerà in vigore nel Regno Lombardo-Veneto contemporaneamente all'attuazione dei Tribunali e delle Preture che vi saranno sistemati di nuovo.

ART. II. Da questo giorno pertanto le Preture, le Preture urbane ed i Tribunali provinciali nuovamente sistemati, eserciteranno la giurisdizione a norma delle prescrizioni contenute in questa Legge per le Preture, le Preture urbane ed i Tribunali provinciali, in tutti quei nuovi affari di diritto tanto contenziosi, che non contenziosi, che si produrranno innanzi ai medesimi; gli affari invece che al tempo dell'attuazione di questa Legge pendono tuttora presso i precedenti Giudizi, dovranno di regola continuarsi fino alla ultimazione dai Giudizi rimasti o sottentrati in luogo di quelli, colla limitazione peraltro che gli atti sopra eredità, tutele e cure debbano essere rimessi ai Giudizi di nuova sistemazione tosto che entri in vigore questa Legge, ed invece gli affari contenziosi debbano continuarsi fino a che la sentenza definitiva sia passata in giudicato in prima Istanza, ma l'esecuzione debba già chiedersi ai nuovi Giudizi.

ART. III. L'Ufficio del Gran Maresciallo di Corte vien conservato nell'esercizio della giurisdizione sui Membri della Casa imperiale e sulle persone alle quali compete o venne concesso per speciali disposizioni il diritto di esterritorialità.

La giurisdizione esercitata prima da questo Ufficio sopra altre persone compete ai Giudizi ordinarii. — Qualora peraltro negli imperiali edifizi di Corte, o palazzi di villeggiatura in Vienna o nei suoi prossimi dintorni, od in altre abitazioni di Membri della Casa imperiale o di persone esterritoriali debbasi procedere ad un atto giudiziario contro una persona che vi abiti, e sia soggetta alle Autorità giudiziarie ordinarie, queste si rivolgeranno a tal uopo al Gran Maresciallo di Corte, a meno che si trattasse soltanto di una intimazione giudiziaria.

La Sovrana Risoluzione 19 dicembre 1837 estendeva la giurisdizione del Gran Maresciallato di Corte, oltre ai membri della Casa Imperiale, e alle persone che godono il diritto di esterritorialità, quali sono i rappresentanti delle estere Potenze, anche agli individui del loro seguito. La nuova Norma escluse questi ultimi da un tale privilegio, prescrivendo solo alle

Digitized by Google

Autorità giudiziarie ordinarie di rivolgersi al Gran Maresciallato di Corte, pei riguardi dovuti a tali persone, ove si tratti di procedura esecutiva. Quindi tutta la procedura di cognizione viene trattata direttamente e nelle vie ordinarie.

ART. IV. Quali persone ed affari di diritto soggiacciano alla giurisdizione militare, è determinato dalla Norma di giurisdizione militare.

In apposito capitolo noi esporremo le Norme di Giurisdizione militare tanto in affari contenziosi che non contenziosi.

ART. V. Coll'attuazione di questa Legge cessano d'aver forza tutte le disposizioni sulla competenza in affari di diritto civile che sussistevano in addietro nel Regno Lombardo-Veneto, e specialmente la Norma di giurisdizione del 29 settembre 1819, con tutte le Ordinanze che a tale Materia si riferiscono.

ART. VI. Cessando anche ogni privilegio pel Fisco, questo sottostarà in avvenire tanto come reo convenuto, quanto come attore ai Giudizi del luogo, in cui risiede l'Ufficio fiscale chiamato a rappresentarlo, soltanto nelle liti che hanno origine da contratti conchiusi prima del giorno dell'attuazione di questa Legge.

Quest'articolo, mentre rimette il Fisco in avvenire ai *Giudizii del luogo* in cui risiede l'Ufficio Fiscale, deve forse intendersi nel senso, *che nulla resti innovato* quanto al privilegio del Fisco riguardo alle liti dipendenti da contratti antecedenti. Non riteniamo tuttavia fuor di proposito l'opinione esternata da qualche Tribunale che la Legge, cioè, nell'usare della locuzione *Giudizii del luogo* e non *Giudizio* del luogo, abbia inteso che il Fisco debba adire il Foro in massima competente in virtù della nuova Legge, nel luogo in cui ha la sua residenza, e per conseguenza non in ogni caso il Tribunale Provinciale, come era prima del 20 novembre 1852, ma talora il Tribunale e talora la Pretura urbana, a seconda che l'affare che lo risguarda sia di competenza dell'uno o dell'altra. Così interpretando, mentre sarebbe raggiunto istessamente lo scopo della Legge, soggiacerebbe ad una ulteriore limitazione il privilegio del Fisco anche pei contratti antecedenti; e salvi gli interessi fiscali si adempirebbe all'equo disposto delle nuove norme giurisdizionali. In tal senso fu deciso anche dalla Suprema Corte di Giustizia con Decreto riportato al N. 101 della Gazzetta dei Tribunali dell'anno 1854.

La parola *contratti*, usata in questo articolo, non può essere interpretata nel senso di comprendere altri atti valevoli a produrre per le parti diritti ed obblighi, ma limitativamente alle sole stipulazioni delle parti stesse, e in tal senso ha già più d'un Tribunale deciso.

ART. VII. Gli imperiali Consolati austriaci che si trovano all'estero, eserciteranno anche d'ora in avanti la giurisdizione loro assegnata, giusta le speciali relative prescrizioni.

ART. VIII. Colla presente Legge non si alterano punto le disposizioni relative alla giurisdizione contenute in trattati sussistenti con Potenze estere.

In forza di questo ottavo articolo pare dover sussistere ancora il Foro privilegiato dei sudditi della Porta Ottomana portato dal § 10 della cessata Norma di Giurisdizione, pel quale, le *cause nelle quali*

Digitized by Google

ha parte un suddito ottomano, sia come attore, sia come reo convenuto, sono di competenza del Tribunale civile di prima Istanza di Milano per le provincie lombarde, e di quello in Venezia per le provincie venete fatta eccezione però per gli affari mercantili e di cambio (Risoluzione 4 aprile 1829 pubblicata li 30 giugno detto anno), per li affari di fitto e pigione (stessa Risoluzione, § 3) e per le cause contro militari, in forza della Patente Sovrana 22 dicembre 1851, la quale, mentre indica i casi in cui una persona militare è sottoposta al Giudizio civile, non pone fra questi quello in cui si fa luogo al Foro speciale dei sudditi ottomani, per cui non si deve introdurre una distinzione non portata dalla Legge.

I Trattati su cui si fonda il Foro speciale dei sudditi della Porta Ottomana sono i Trattati di Carlovitz (1699), di Passarovitz (1718), di Szistow (1791) e di Belgrado (1793), conchiusi fra l'Austria e la Porta.

ART. IX. Il Nostro Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione di questa Patente.

Dato nella Nostra capitale e residenza di Vienna il venti novembre dell'anno mille ottocento cinquantadue, quarto dei Nostri Regni.

LEGGE

sulla sfera d'attività e sulla competenza dei Giudizi in affari di diritto civile, pel Regno Lombardo-Veneto.

CAPO PRIMO.

Della giurisdizione in generale.

§ 1.

Venendo incoato un affare in oggetti tanto contenziosi che non contenziosi, ogni Giudizio dovrà tosto accuratamente esaminare la propria competenza tanto in riguardo alle persone che all'oggetto, e quindi dovrà respingere d'Ufficio le parti nei casi in cui trova manifestamente non fondata tale competenza, od in cui, in forza di speciali prescrizioni, non ha luogo in generale la procedura giudiziaria.

Anche la nuova Legge 9 agosto 1854 sulla procedura giudiziaria in affari civili non contenziosi dispone che il Giudice debba astenersi dall'eccedere i limiti della sua giurisdizione e rimettere egli stesso al caso le parti al Giudizio competente (§ 2, N. 1), al qual uopo dovrà investigare d'Ufficio le circostanze e i rapporti delle parti, e domandare gli opportuni schiarimenti (§ 2, N. 5).

Secondo il Vagner sarebbe manifesta l'incompetenza:

1.° Se o dalla pubblica notorietà, o da altri dati precedenti offertisi d'ufficio al Giudizio, ovvero dai dati forniti dall'attore stesso, o dagli allegati uniti alla Petizione, risultano o tali qualità personali, o un tale domicilio dal reo convenuto che lo escludono da questo foro;

2.° Se, non essendovi dubbio sui caratteri della persona e della causa, la incompetenza emerge però da una disposizione di Legge; perchè questa deve esser nota al Giudice, se anche le parti non la conoscono o mettono in dubbio il vero suo senso.

Digitized by Google

È poi anche a notarsi che una manifesta incompetenza potrebbe aver luogo per ragione di *grado*.

In apposito Capitolo esporremo varii casi pei quali in forza di speciali prescrizioni non ha luogo in generale la procedura giudiziaria, vale a dire che sono sottratti alla cognizione delle Autorità giudiziarie.

§ 2.

In quanto la giurisdizione in affari contenziosi sembri fondata secondo i dati dell'attore, e l'inesattezza di questi non sia già precisamente nota al Giudizio, si accetterà l'istanza e si lascerà in facoltà del reo convenuto di produrre l'eccezione dell'incompetenza di foro (§ 48).

Negli affari di diritto in oggetti non contenziosi ed all'atto dell'aprimento di un concorso, il giudice dovrà esaminare d'Ufficio i rapporti che determinano la competenza, e, quando occorra, domandarne più precisi schiarimenti alle parti interessate.

L'inesattezza dei dati, si dirà precisamente nota al Giudizio, quando risulti, come abbiam veduto, da atti d'ufficio al Giudice stesso; ma la privata notizia della inesattezza dei dati forniti, che ne avesse alcuno dei membri componenti il Giudizio, non potrebbe esser presa per base della determinazione giudiziale, essendo proibito espressamente al Giudice di avere riguardo nelle cause civili a private notizie.

Come debbasi produrre la eccezione d'incompetenza di Foro, lo vedremo nelle annotazioni al Regolamento del Processo civile nella seconda Parte di quest'Opera, ove riporteremo la Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 su tale proposito.

Il § 48 di questa Norma di giurisdizione qui citato indica in quali casi debbasi far luogo all'annullamento della procedura per difetto di competenza benchè non siasi prodotta dalle parti l'eccezione declinatoria di Foro. Vedasi quindi quel § 48.

§ 3.

Le quistioni sulla competenza insorte fra Autorità giudiziarie di prima Istanza, che siano amendue soggette allo stesso Giudizio superiore, saranno decise da quest'ultimo.

Che se ognuno dei Giudizi contendenti è sottoposto ad un diverso Giudizio superiore, i due Giudizi superiori preposti decideranno di comune accordo. Non riescendo essi a mettersi d'accordo, oppure nascendo quistione fra due Giudizi superiori sulla loro propria competenza, la decisione spetta alla suprema Corte di Giustizia.

Nel frattempo non può rimaner sospesa l'amministrazione della giustizia, ma il Giudizio che è intervenuto pel primo nell'affare, continuerà la procedura fino a che sia decisa la quistione.

§ 4.

Nel caso che la competenza di un Giudizio austriaco, riguardo ad una persona appartenente ad estero Stato o riguardo ad una sostanza straniera, sia contestata da un Giudizio di uno Stato estero, il giudice austriaco non potrà continuare la procedura oltre a quanto è necessario per motivi di pubblico riguardo o per l'assicurazione dei diritti privati. Egli è tenuto a subordinare il caso con tutti gli atti, per mezzo del Giudizio superiore, alla suprema

Digitized by Google

Corte di Giustizia, la quale li trasmetterà al Ministero della Giustizia insieme col proprio parere.

Non è a ritenersi perciò lecito ai privati stranieri di opporre al nostro giudice, che intraprese la procedura di ventilazione ereditaria, l'eccezione d'incompetenza nazionale, e qualora lo straniero la riputasse non destituita di fondamento, potrà rivolgersi al Giudizio del proprio Stato, e da di là, dovrà partire direttamente la contestazione sulla competenza del Giudizio austriaco.

§ 5.

Nascendo dubbio sulla competenza fra Autorità giudiziarie ed Autorità amministrative, si osserveranno in proposito le vigenti Norme.

Le norme di cui fa cenno questo paragrafo sono quelle disposizioni di Legge, che nei singoli casi determinano se date questioni o dati affari siano sottoposti alla competenza giudiziaria, ovvero alla cognizione delle Autorità amministrative-politiche; noi faremo cenno in apposito Capitolo di alcune di queste speciali disposizioni.

§ 6.

Negli affari di diritto regolarmente introdotti presso un Giudizio, questo rimane competente fino alla loro ultimazione, quand'anche gli interessati fossero passati sotto altra giurisdizione durante la trattazione.

Alla parola *introdotti* del testo italiano corrispondono le altre *anhängig gemacht* del testo tedesco che letteralmente tradotte coll'espressione *fatti o resi pendenti*, ci avrebbero fornito una idea più esatta, e dimostrato l'applicabilità di questa disposizione tanto alle controversie civili, come agli affari non contenziosi.

Noi riteniamo che, giusta questo paragrafo e per analogia del disposto del § 13, basti, perchè si dica pendente una lite, che dall'Attore sia stata presentata al Giudizio la Petizione munita di tutte le formalità volute dalla Legge, mentre per la precedente Norma di Giurisdizione del 1819, ciò non bastava, ma si richiedeva altresì che la presentata petizione fosse intimata legalmente al reo convenuto. Con questa nuova disposizione si fa omaggio al disposto della Legge Romana la quale stabiliva che, *lis tunc contestata videtur, cum judex per narrationem negotii causam audire cœperit.*

Quanto agli affari non contenziosi pare che si debba fare una distinzione a seconda che l'iniziativa in alcuno di essi spetti al Giudice od alle parti; se spetta al Giudice si dirà pendente la causa dopo l'emanazione del Decreto giudiziale iniziativo dell'affare stesso.

Se l'affare deve, per le norme della procedura in affari non contenziosi, iniziarsi dalle parti, si riterrà per pendente allorchè le parti stesse avranno prodotta l'istanza relativa.

§ 7.

I casi in cui può declinarsi un Giudizio altrimenti competente, sono determinati nella Legge organica per le Autorità giudiziarie. In questi casi, sopra istanza dell'una o dell'altra parte, o dietro rapporto del Giudizio che è impedito dall'esercitare la

Digitized by Google

sua giurisdizione, il Giudizio superiore dovrà delegare un altro Giudizio.

A questo proposito veggansi i §§ 52-58 della Legge Organica 3 maggio 1853 a pag. 45 e seg. di questo Manuale.

§ 8.

Anche fuori del caso di un legale impedimento si lascia in facoltà del Giudizio superiore di delegare per motivi di convenienza, in luogo di un Giudizio ad esso sottoposto, un altro Giudizio del proprio circondario.

Questi *motivi di convenienza*, ovvero *di conformità allo scopo*, come più letteralmente tradotta direbbe la parola tedesca *der Zweckmässigkeit*, devono avere un'analogia con quelli che dalla Legge stessa sono tassativamente indicati, e non essere semplici motivi di convenienza o pecuniaria o amministrativa, ma appoggiati all'equità ed alla giustizia.

Vedasi a questo proposito il § 53 della Legge Organica 3 maggio 1853.

§ 9.

Ogni Giudizio ha pure diritto di dare esecuzione da sè ai propri ordini entro il suo circondario giurisdizionale.

Soltanto per l'esecuzione di ordini giudiziari relativi ai beni immobili si osserverà il disposto dal § 51.

Presso quali Giudizi del resto debbasi domandare l'esecuzione in affari contenziosi, e debbansi trattare e decidere le controversie occorrenti durante l'esecuzione, è determinato nelle Norme sulla procedura esecutiva (§§ 65-68).

§ 10.

Il Giudice non può intraprendere da sè alcun atto di giurisdizione fuori del circondario del proprio Giudizio. I Giudizi di altri circondari giurisdizionali sono peraltro tenuti, dietro istanza del Giudice, presso cui trovasi pendente l'affare, ad eseguirne le disposizioni.

Ogni atto di giurisdizione fatto dal Giudice fuori del circondario assegnatogli è necessariamente nullo e di nessun effetto.

§ 11.

Anche negli affari a cui il giudice stesso avrebbe diritto di dar corso, egli dovrà chiedere l'assistenza di altri Giudizi, quando possa con ciò facilitarsi l'opportuno trattamento od evitarsi un inutile dispendio. Dovranno pertanto in ispecial modo i Tribunali provinciali procurare l'esecuzione delle disposizioni da loro emanate, col mezzo delle Preture che trovansi nel loro circondario, in quanto ciò riesca a sollievo delle parti.

Tuttavia un Giudizio può sempre rimettere ad altre Autorità soltanto singole operazioni d'ufficio, ma non mai la decisione finale di un affare di diritto quando non vi concorra la superiore approvazione.

Digitized by Google

§ 12.

Per Provincia a' sensi di questa Legge s' intende il circondario giurisdizionale più esteso di ogni singolo Tribunale provinciale e Tribunale di commercio (Senato di commercio). Con questa disposizione peraltro non si restringe il concetto stabilito giusta le Leggi civili generali, secondo il quale per Provincia s'intende l'intiero territorio soggetto alla Luogotenenza di Milano, od a quella di Venezia.

Del resto i Tribunali provinciali eserciteranno la giurisdizione in questo loro circondario più esteso soltanto nei casi espressamente indicati al § 14 ed in altri di questa Legge, specialmente nei §§ 32, 50, 51, 59, 66, 71, 83; ed all'incontro nel loro circondario più ristretto, cioè nel luogo di loro residenza nelle città e nella periferia ad esse assegnate, compete loro l' intiera giurisdizione, eccettuati peraltro quegli affari di diritto, che sono riservati alle Preture colà istituite.

Nei §§ 15, 37, 46, 54, 65, 72, 78 e 89 è determinata la sfera d'attività riservata alle Preture istituite nel luogo di residenza dei Tribunali provinciali, le quali vengono designate col nome di *Preture urbane* per distinguerle dalle Preture in generale.

Circa alla competenza dei Tribunali provinciali e delle Preture urbane è della più grande importanza la Ordinanza Ministeriale 2 ottobre 1854, che ha sciolto infiniti dubbii e quistioni. Eccone le disposizioni che riguardano specialmente la norma di giurisdizione del 20 novembre 1852, quale venne pubblicata nel Regno Lombardo-Veneto:

Essendo insorti dubbii sulla rispettiva competenza dei Tribunali di prima Istanza e dei Giudizii distrettuali delegati urbani (Pretura urbana, Giudizii delegati urbani) per l'esercizio della Giurisdizione personale e reale, il Ministero di Giustizia trova di dare la seguente istruzione, affinchè si abbia a ben comprendere il senso delle relative disposizioni della Norma di Giurisdizione civile (§§ 12, 49, 51, 52, 65, 73, 79).

Il circondario più ristretto dei Tribunali di prima Istanza indicato nel § 12 della Norma di giurisdizione civile coincide colla periferia delle città, ove i detti Tribunali hanno la loro residenza. L'espressione poi » periferia delle città « o « territorio dei luoghi in cui i Tribunali hanno la loro residenza » non può applicarsi che al vero territorio della città e degli annessivi sobborghi, fra cui nel Regno Lombardo-Veneto si comprendono anche i Corpi Santi. *Egli è perciò che ai Giudizj distrettuali delegati urbani (Preture urbane, Giudizj delegati urbani) compete, al pari di tutti gli altri Giudizj distrettuali (Preture, Giudizj di sedia) l'esercizio della giurisdizione personale e reale nel distretto loro assegnato fuori della periferia delle città o del territorio dei luoghi, in cui i Tribunali di prima Istanza hanno la loro residenza.*

Digitized by Google

CAPO SECONDO.

Della giurisdizione in affari contenziosi.

I. *Nella procedura di cognizione.*

1. Foro personale.

§ 13.

Di regola tutte le petizioni debbono prodursi a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale nel cui circondario il reo convenuto ha il proprio ordinario domicilio al tempo in cui si presenta la petizione.

Nella periferia delle città capoluogo in cui risiede un Tribunale provinciale, la Petizione va diretta ad esso a meno che si tratti di affari che sono demandati invece alla cognizione della Pretura urbana giusta il § 15 di questa Legge.

Vedasi anche il § 14.

È massima d'equità e convenienza che l'attore segua il foro del reo onde sia per quello diminuita la difficoltà e il dispendio della difesa, che non è ancor provato se giusta od ingiusta.

Quale poi sia il domicilio ordinario d'una persona lo dice il § 16 della presente Legge. Al domicilio ordinario è pareggiata la *dimora* nei casi previsti dai §§ 17, e 18.

§ 14.

Sono riservati alla decisione dei Tribunali provinciali:

a) gli affari di diritto, in cui si tratta della dichiarazione di nullità o dello scioglimento di un matrimonio, oppure della separazione di letto e di mensa non consensuale. Il Tribunale provinciale competente è quello nel cui circondario i coniugi avevano l'ultimo loro comune domicilio. Le istanze con cui si domanda che sia preventivamente concessa un'abitazione separata per la parte che si trova in pericolo, o che sia ordinato all'altro conjuge di somministrare il decente mantenimento, possono prodursi o presso il Tribunale provinciale chiamato a procedere nella causa principale o presso il foro personale dei coniugi;

b) le petizioni dirette contro il Fisco, contro comunità secolari o religiose, chiese, benefizi (prebende, mense), fondazioni, e tutte le istituzioni per pubblici scopi (§§ 23—25), in quanto non appartengano ad un foro speciale (§ 31 e seg.), ad un Giudizio causale od alla istanza reale. In questi casi è competente il Tribunale provinciale nel cui circondario la parte convenuta ha il suo domicilio al tempo in cui vien prodotta la petizione;

c) le controversie feudali (§ 39).

d) le petizioni in affari fedecommissari (§ 38).

Per comunità secolari ci sembra doversi intendere anche i *Comuni*, atteso l'espresso richiamo che in questo paragrafo vien fatto al successivo § 24, comprendente appunto i Comuni. Si osserva infatti che il § 24, in

Digitized by Google

coerenza con tutti quelli dal § 16 al § 28, tende unicamente a determinare dove debba ritenersi domiciliata la parte che si vuole convenire in Giudizio, sempre peraltro colla riserva fatta al precedente § 14; cioè a determinare quale dei Tribunali sia chiamato a decidere sopra la Petizione prodotta contro un Comune, e quindi a nulla monta che non vi siano espressamente indicati i Comuni. In tal senso ha deciso un Decreto dell'Appello Lombardo riportato nel N. 35 della Gazzetta dei Tribunali di Milano dell'anno 1855.

§ 15.

Alle Preture urbane compete la giurisdizione personale:

a) in tutte le liti sopra determinate somme di denaro; le quali senza gli interessi ed altre competenze accessorie, non oltrepassano 1500 lire austriache, ed in tutte le liti sopra altri oggetti quando l'attore offra espressamente di accettare in luogo di essi una somma di denaro che, senza gl' interessi e gli accessorj, non oltrepassi le 1500 lire. L'importo del debito vien calcolato secondo la somma di cui nella petizione si domanda il pagamento, quand'anche vi siano più attori o rei convenuti, o si domandino gl'importi scaduti d'interessi o rendite che continuano a decorrere. Ma in quest'ultimo caso la giurisdizione compete alla Pretura urbana soltanto allorchè siavi contrasto unicamente sugli interessi o sulle rendite addomandate, ma non s' impugni dal convenuto il diritto stesso per effetto del quale si percepiscono, ancorchè questo diritto ecceda la somma di 1500 lire. Impugnandosi invece in questo caso il diritto stesso, la Pretura urbana trasmetterà la petizione cogli atti ulteriori al competente Tribunale provinciale, perchè li continui.

La petizione non può essere prodotta alla Pretura urbana, neppure quando l'attore chieda parte di un capitale dovuto eccedente le lire 1500, oppure ciò che risulta d'avanzo dal conguaglio di più crediti reciproci;

b) in tutte le petizioni per ricognizione del diritto ad un usufrutto od al percepimento di prestazioni ricorrenti, quando la rendita di un singolo anno o l'importo di denaro, che l'attore si offre di ricevere in luogo di essa, non eccede 75 lire austriache trattandosi di proventi o prestazioni perenni, e 150 lire trattandosi di quelle che sono limitate al tempo della vita di una persona, od altrimenti incerte nella loro durata;

Senza riguardo importo:

c) in tutte le liti fra locatore e conduttore, nascenti dal contratto di locazione di oggetti mobili, o di abitazioni ed altre località, e così pure nelle liti sulla restituzione di beni affittati o locati verso una mercede in frutti (§ 1103 del Codice civile generale), per essere decorso il tempo stabilito nel contratto;

d) in tutte le liti che nascono da contratti di locazione e conduzione d'opera fra maestri privati, persone di servizio, ed i conduttori della loro opera o padroni, e fra gli esercenti un'industria e possessori di officine da una parte, ed i loro garzoni, allievi ed operai dall'altra;

Digitized by Google

e) in tutte le liti che insorgono fra osti, barcaiuoli e conduttori di mezzi di trasporto da un lato, ed i loro ospiti, viaggiatori e committenti dall'altro, e vertono sulle loro reciproche obbligazioni e sulla responsabilità dei primi per gli oggetti presi in consegna da loro o dalla gente di loro servizio, in particolare in quanto non abbia luogo la giurisdizione del Tribunale di commercio o marittimo.

È poi naturale che le cause riservate da questo paragrafo alla Pretura urbana, quando sieno dirette contro le persone a cui accenna il § 14 sotto *b* sono mai sempre soggette alla cognizione del Tribunale provinciale.

Le parole *per essere decorso il tempo stabilito nel contratto* usate in questo paragrafo alla lettera *c*, sono relative alle sole liti concernenti la restituzione di beni affittati o locali verso una mercede in frutti, come risulta ad evidenza dal testo tedesco, in cui dinanzi a quelle parole non si trova la virgola che si trova nel testo italiano.

Come osserva il chiaro professore Gennari nelle sue Lezioni su questa Norma, essendo generali i termini della Legge, per *maestri privati*, di cui fa cenno questo § 15 alla lettera *d*, debbonsi intendere tanto quelli con patente che quelli senza, tanto quelli assunti stabilmente presso Istituti di privata educazione, quanto quelli che in qualità di *pedagoghi* si trovano presso qualche famiglia, e quelli che danno lezioni in propria od altrui casa, sia che l'istruzione riguardi le lettere, o le scienze e le arti di puro ornamento come il disegno, la danza, la musica, la scherma, ecc.

Per *osti*, osservano qui taluni, doversi intendere coloro che tengono albergo, ma non già i venditori di vino al minuto.

Vedansi, in relazione a questo paragrafo i §§ 970 e 1316 del Codice civile austriaco.

È sempre competente il foro commerciale nelle controversie mercantili sebbene abbiano per oggetto una somma inferiore alle austriache lire 1500; e infatti per un affare puramente commerciale si per la qualità della persona, si per l'oggetto, si pretendeva in un caso analogo competente la Pretura urbana, ma l'Appello Veneto con Decreto 26 novembre 1851, N. 16677, confermò quello della Pretura, la quale avea dichiarato la propria incompetenza a conoscere e giudicare nella causa innanzi al medesimo prodotta.

Quanto alla questione in ispecie del diritto di canone essendosi proferta una dimanda alla Pretura urbana, questa avendo osservato che con quella petizione l'attore chiedeva il pagamento dei canoni livellarj quale possessore di certi determinati fondi cui reputava soggetti; che dessa era chiamata appunto a decidere se sussistesse o meno quel vincolo, e se sussistendo fosse stato sciolto da disposizioni posteriori dalle parti, si dichiarò incompetente, e l'Appello con decisione 24 luglio 1852, N. 8795, respinse il ricorso del succombente in causa, e tenne fermo il primo Decreto.

Coll'eccepire che fa il R. C., che un canone livellario non è esigibile in modo parziale e distinto, in due, tre rate, non si rende controverso il diritto in massima alla esazione del canone stesso (*Decisione Appellatoria 26 giugno* 1852, la quale confermò la sentenza pronunciata dalla prima Istanza).

Come pure non s'impugna il diritto, se l'acquirente della parte del fondo enfiteutico nega di essere tenuto indivisamente alla soddisfazione del canone gravitante sul fondo, ma solo alla rata corrispondente alla quota da lui acquistata.

In questi due casi la Pretura deve, d'Ufficio, trasmettere gli atti, e ciò perchè si suppone che l'importo del credito impugnato ecceda le lire 1500; d'altraparte l'attore in buona fede poteva attendersi che il suo credito frut-

Digitized by Google

tifero, del quale chiede il pagamento degli interessi o la rendita, non venisse impugnato. Ragion quindi voleva che gli si risparmiasse un inutile dispendio.

A parità di ragione non è ammissibile l'azione colla quale un coerede limitando a lire austr. 1500 la dimanda della propria quota, propone la divisione della sostanza, giacchè anche limitata la sua azione a sole lire austr. 1500, essendo per lo meno due i coeredi aventi eguali azioni « la domanda suppone di necessità l'esistenza d'un capital comune non minore di austr. lir. 3000.

L'azione di scioglimento del contratto di locazione, conduzione di fondi e della loro riconsegna è meramente personale e va quindi proposta innanzi al giudice personale del conduttore. (*Decisione dell'I. R. Corte di Giustizia e Cassazione* 22 *maggio* 1852).

La vecchia Norma di giurisdizione dichiarava di competenza delle Preture urbane solo le liti di finita locazione e di rilascio delle case locate, e per la Patente Sovrana 10 giugno 1837 tutti gli atti concernenti la disdetta o denuncia di finita locazione e le questioni relative allo sgombro dei fondi, e degli edificj locati; ma quanto allo sgombro stabilisce la Legge attuale che desso è di competenza delle Preture urbane, quando la mercede convenuta consista in frutti.

La Pretura urbana è competente a decidere nelle liti per conduzione di case anche quando si domandi la restituzione della casa, per clausola di caducità, prima della scadenza del tempo fissato nel contratto.

La Giurisdizione reale del Tribunale non si estende oltre la periferia della città; e per giurisdizione reale si deve intendere anche il giudizio sullo scioglimento del contratto locativo quando importi la domanda della restituzione. (*Decisione dell'Appello Veneto* 22 *novembre* 1854 *riportata dall'Eco dei Tribunali*).

La locazione di un edificio destinato ad uso di fornace è contratto d'affitto e non di pigione, e di conseguenza la Pretura urbana non è competente a decidere sulla questione di risarcimento di danno derivato dall'intempestiva cessazione dell'affittanza stessa. (*Conformi giudicati di prima Istanza e d'Appello riferiti dalla Gazzetta dei Tribunali, al N.* 21 *del* 1854).

Quando la petizione riguardasse il pagamento di fitto per una somma inferiore alle L. 1500, è competente la Pretura urbana a decidere anche quando sia proposto in via subordinata il rilascio dei fondi locati come pattuita conseguenza del difetto al pagamento di fitto, quali fondi si trovino pure nella periferia del Tribunale provinciale. Ciò si ricava da una Decisione dell'Appello Veneto 22 novembre 1854 riferita nell'Eco dei Tribunali. La cosa è peraltro controversa, e non mancano decisioni in contrario, e cade su ciò la quistione se la domanda di restituzione di cosa locata possa dirsi l'*esperimento d'un diritto reale sopra un immobile* (§ 49 *Norma di Giurisdizione*), ossia d'uno dei diritti contemplati dal § 308 del Codice civile.

§ 16.

Domicilio ordinario di una persona è il luogo, in cui essa si è stabilita coll'intenzione dimostrabile o chiaramente risultante dalle circostanze di fissarvi permanente dimora.

La definizione del valore legale della parola domicilio data in questo paragrafo toglie di mezzo le quistioni che in passato sorgevano intorno al medesimo. Si notino bene le espressioni *coll'intenzione dimostrabile,* o *chiaramente risultante dalle circostanze;* come sarebbe, p. e. il coprire un impiego stabile, al quale fosse inerente l'obbligo della residenza. Giusta il

Digitized by Google

diritto romano uno aveva il domicilio in quel luogo, *ubi larem rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde (rursus) non sit discessurus, si nihil avocet unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari jam destitit.* Ecco in qual modo sarebbe dimostrata l'intenzione, e risulterebbe chiaramente dalle circostanze.

§ 17.

Se alcuno dimora alternativamente in luoghi diversi, è libera all'attore la scelta del luogo in cui produrre la sua petizione.

§ 18.

I viaggiatori ed altre persone, che hanno soltanto dimora transitoria in un luogo, possono essere impediti per obbligazioni ivi da loro assunte anche presso il Giudizio nel cui circondario è compreso questo luogo, fino a tanto ch'essi vi si trovano.

Riguardo alle persone che non hanno stabile dimora in alcun luogo, la competenza si regola secondo il luogo della loro dimora temporaria.

L'eccezione stabilita da questo paragrafo riguarda le persone che solo *di passaggio si fermano in un luogo* (personen . . . sich an einem Orte nur vorübergehend aufhalten) onde non rendasi difficoltosa ai creditori la soddisfazione dei piccoli crediti verso quelle persone.

Dimora temporaria, cioè quella che essi hanno al tempo in cui si rende pendente la causa.

§ 19.

Il foro personale del marito vale anche per la moglie. Il foro di vedove maggiorenni e di mogli giudizialmente separate dal marito, si regola secondo il proprio domicilio.

Nel caso di dimora si attingerà norma dal disposto nel § 17. La moglie, a'sensi del § 92 del vigente Codice civile austriaco, è obbligata di seguire il domicilio del marito, godendo altresì dei diritti della di lui condizione. Sciolto o sospeso il vincolo matrimoniale, la donna, se maggiorenne, rientra ne'suoi diritti di libertà che a ciascun individuo la Legge civile concede, per cui forma essa e ferma il domicilio che meglio aggrada. In detti due casi ove la vedova o la moglie separata di corpo dal marito, fosse tuttavia minorenne, ricade sotto la podestà paterna e tutoria, nel qual caso per la determinazione del competente foro bisognerà aver contemplazione al seguente § 20.

Essendo la moglie obbligata a seguire il domicilio del marito, ne veniva di legittima conseguenza, che ella fosse soggetta al giudice competente per la ragione del marito. *Quod juris* se la moglie è minore? *Quod lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.* D'altronde la minore maritandosi passa sotto la potestà del marito rispetto alla persona, mentre, in rispetto ai beni, il padre conserva i diritti e gli obblighi di curatore sino all'età maggiore.

— Nel caso di emigrazione del marito converrà distinguere l'emigrazione autorizzata dalla non autorizzata. Nella prima ipotesi, se il marito non usa del diritto concessogli dalla Legge di condur seco la moglie, questa segue l'ultimo domicilio del marito, perchè non conducendo seco la moglie, non può dirsi che abbia trasportato tutta la casa del matrimonio. Nè vale il dire che tale allontanamento dei conjugi equivale ad una separazione giudiziale, perchè il marito che non obbliga la moglie a seguirlo, e la moglie che non lo segue, annuiscono in modo tacito ad una separazione

Digitized by Google

volontaria, la quale non altera gli effetti della competenza stabilita a riguardo del domicilio del marito, siccome capo della famiglia.

Nella seconda ipotesi, di emigrazione senza autorizzazione, se l'Autorità competente non avrà pronunciato il giudizio di emigrazione, la moglie segue tuttavia il domicilio del marito, dovendosi questi anzi che emigrato, considerare come illegalmente assente, e la assenza tuttochè illegale, non varia gli effetti della competenza dipendentemente dal domicilio; se invece fu emesso, ed il giudizio di emigrazione è passato in giudicato, la moglie segue il proprio foro, perocchè, sebbene l'arbitraria emigrazione non isciolga il vincolo matrimoniale, che non può essere sciolto da alcuna umana forza, *quod junxit Deus, homo non separet*, il marito però non può avere domicilio nello Stato, ed è decaduto da tutti i diritti civili, compreso quello di obbligare la moglie a seguirlo. (COTTA MORANDINI, *Norma di Giurisdizione*).

§ 20.

Così pure seguono il foro del padre i figli che stanno sotto la sua patria podestà, siano essi procreati nel matrimonio, legittimati od adottivi.

Eglino rimangono sottoposti a questo foro anche dopo la morte del padre, o la cessazione della sua patria podestà, fino a che abbiano ottenuto la libera amministrazione delle loro sostanze.

È detto *anche dopo la morte del padre*, in quanto che potrebbe riuscire di danno e di non leggiero incomodo, se i figli dopo la morte del padre dovessero soggiacere ad altro giudizio; o *dopo la cessazione della sua patria podestà*, la quale può avvenire anche prima che il figlio abbia compiuto l'anno vigesimoquarto in forza del § 174 del Codice civile:

a) Per l'emancipazione fatta dal padre coll'approvazione del giudice.

b) Se il padre al figlio, giunto questi all'età di 20 anni, abbia accordata la direzione d'una privata domestica economia.

Sotto la sua patria podestà, e quindi anche i figli maggiori, se la loro minore età siasi prolungata a'sensi del § 173 del Codice civile. *Siano essi procreati nel matrimonio*, e questi sono i veri figli legittimi; *o legittimati*, cioè i figli nati fuori di matrimonio ed introdotti nella famiglia o per susseguente matrimonio, o per rescritto del principe o per la dispensa dell'impedimento, che ostava alla validità del matrimonio, o per la ignoranza dell'impedimento che risultasse a favore dell'uno o dell'altro conjuge, §§ 160, 161, 162 Codice civile; od *adottivi*, perchè il padre adottante acquista sulla prole adottiva la patria podestà.

Circa al foro dei figli adottati da una donna non abbiamo precisa determinazione, e quindi crediamo doversi ricorrere per istabilirlo alla norma generale del domicilio.

— In quanto ai figli adottivi potrebbe muoversi dubbio se seguono il foro del padre di nascita o quello del padre adottivo dacchè la legge non porgerebbe distinzione usando la generica espressione che il foro del padre è quello dei figli adottivi. Ma quando si considerano le disposizioni del Codice civile dal § 179 al 184 e si avverta essere effetto legale dell'adozione che la persona adottata assume il cognome del padre adottivo e fra l'adottante e il figlio adottivo e suoi discendenti sussistono eguali diritti come fra i genitori ed i figli legittimi, che il padre adottivo assume la patria podestà, va a cessare ogni dubbiezza e deve ritenersi che il figlio adottivo, se minorenne, segue il foro del padre adottante essendo questo pareggiato ad un vero genitore. (*Norma di Giurisdizione*, edita dalla tip. Manini).

Come si proceda per l'adozione, per la legittimazione e per lo scioglimento della patria podestà è prescritto dal Capitolo V della nuova Legge

Digitized by Google

9 agosto 1854: *Sulla procedura giudiziaria in affari civili non contenziosi* (1).

§ 21.

I figli illegittimi seguono il foro della madre. Qualora un figlio illegittimo od un trovatello sia ricoverato a spese di un pubblico Istituto, tanto entro che fuori dello stesso, egli soggiace al foro di quest'ultimo.

I figli illegittimi esposti seguono il foro competente per lo Stabilimento in cui sono ricoverati, anche quando è nota la madre e questa abbia il domicilio in altra giurisdizione. Tale massima sarebbe stata sancita da un Decreto dell'Appello Lombardo 18 novembre 1853, N. 13549, riformativo di due precedenti Decreti della Pretura di . . . I motivi cui si appoggia una tal massima consisterebbero in ciò che la Notificazione governativa 8 ottobre 1822 dispone in generale anche per i figli esposti, e senza distinzione dai legittimi agli illegittimi, nè dagli illegittimi di genitori *ignoti* agli illegittimi di genitori *conosciuti*. Quella Notificazione prescrive che la giurisdizione ed autorità tutoria superiore sopra un esposto, competa al Giudizio ordinario del luogo ove dimora e quindi in generale al foro competente per lo Stabilimento in cui sono ricoverati.

Aggiungasi che tale massima è conforme alla lettera e allo spirito del § 21 della Norma di Giurisdizione, il quale se prescrive che *i figli illegittimi seguono il foro della madre*, prescrive pure che *il trovatello e il figlio illegittimo ricoverati in un Pio Luogo seguono il foro di quest'ultimo;* nè tale prescrizione deve ritenersi limitata al caso in cui di tali trovatelli non fosse nota la madre, limitazione che pugnerebbe colla ragione della Legge, la quale ha stabilito competente pel trovatello il foro di quelle persone che più sono ad esso vicine e ponno e debbono averne cura, perchè un diverso foro sarebbe riuscito svantaggioso al trovatello stesso.

§ 22.

Il domicilio del padrone è da considerarsi anche come quello delle sue persone di servizio che vivono con lui in comunione di famiglia, in quanto che posseggono la libera amministrazione delle loro sostanze.

Affinchè la competenza delle persone di servizio maggiorenni si misuri dal foro del domicilio del padrone occorre che esse vivano con lui in comunione di famiglia, e nel caso di dimora si avrà riguardo al § 17. Ogni altra distinzione escirebbe dalla sfera assegnata dalla legge.

I domestici poi che sieno minori di età, e non viventi col padrone in comunione di famiglia, appartengono i primi al Giudice tutorio, ed i secondi al proprio foro personale.

È detto *in quanto che posseggono la libera amministrazione delle loro sostanze.* Perchè se un figlio legittimo è soggetto alla patria podestà, od un figlio illegittimo è minorenne e l'uno e l'altro prestino servigi e vivano in comunione col padrone, seguono nonostante il foro del padre o della madre. Se la persona di servizio è una donna maritata e convive in comunione col padrone segue il domicilio del medesimo, qualora sia separata dal marito giudizialmente; in caso diverso soggiace al foro del marito.

(1) Questa Legge, con opportuni schiarimenti, forma oggetto della prima Parte del nostro *Manuale della procedura giudiziaria in affari non contenziosi.*

Digitized by Google

§ 23.

Il Fisco come reo convenuto sottostà, in tutti i casi in cui la competenza si regola secondo il domicilio, a quel Giudizio nel cui circondario si trova la residenza d'Ufficio della Procura di finanza, oppure del rappresentante fiscale, se mediante apposita notificazione ne venne stabilmente istituito uno per un determinato distretto.

La Legge dice, in *tutti i casi in cui la competenza si regola secondo il domicilio*, perchè nei casi in cui la competenza personale si regola secondo altre circostanze d'opportunità, il Fisco al pari del privato è sottoposto al foro personale speciale voluto dalla qualità del caso.

Quali sieno le attribuzioni dell'Ufficio Fiscale lo vedremo nelle annotazioni al *Regolamento del Processo civile.*

§ 24.

I Comuni sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la residenza d'Ufficio del Capo-comune.

§ 25.

Le Comunità religiose, le chiese, i benefizi, le fondazioni e tutti gli istituti per iscopi pubblici, come: università, case di ricovero, pei poveri, case di lavoro, spedali, sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la sede della loro amministrazione.

Qualora siano sottoposti alla immediata amministrazione dello Stato o di un Comune, si applicano le disposizioni dei §§ 23 e 24.

Parrebbe a prima vista che il disposto di questo paragrafo stesse in aperta contraddizione col disposto del § 14 lett. *b*, giacchè qui è detto che *le comunità religiose* ecc. *sottostanno* ai Giudizii nel cui circondario si trova la sede della loro amministrazione, e nel § 14 lett. *b* invece è detto, che le petizioni dirette contro comunità religiose o secolari sono riservate ai Tribunali provinciali nel cui circondario la parte convenuta ha il suo domicilio; ma la contraddizione non ci sembra che apparente, giacchè in questo § 25 si tratta appunto di determinare quale debbasi intendere domicilio di queste comunità, essendo in relazione anche coi §§ 23 e 24 che determinano il domicilio fiscale e dei Comuni, per cui il disposto del § 25, non si oppone menomamente a quello del detto § 14 lett. *b*.

La regola della prima parte di questa disposizione si applica ad ogni caso, in cui i corpi morali in essa indicati sieno chiamati in giudizio come convenuti, mentre la Legge dichiara — sottostanno, — e quindi ove si facciano attori debbono i medesimi seguire le norme generali di competenza.

§ 26.

Tutte le altre persone giuridiche, come: associazioni, società di guadagno e corporazioni, sottostanno ai Giudizi nel cui circondario si trova la direzione dei loro affari. Che se esse od anche singole persone posseggono in altri luoghi speciali stabilimenti o stabili agenzie, potranno essere convenute, negli affari che a questi si riferiscono, presso quei Giudizi nel cui circondario si trovano tali stabilimenti od agenzie.

Digitized by Google

§ 27.

I sudditi austriaci che servono all'estero in qualità d'impiegati austriaci rimangono sotto la giurisdizione alla quale erano soggetti durante la loro dimora negli Stati austriaci.

Non potendo questa rilevarsi, si ritiene che essi fossero domiciliati in Vienna.

§ 28.

I sudditi dell'Impero austriaco che vengono accreditati da Governi esteri, rimangono sotto la giurisdizione, alla quale sono sottoposti secondo gli altri loro rapporti. I consoli di Potenze estere, siano essi sudditi austriaci o stranieri, sottostanno sempre ai Giudizi austriaci nel cui circondario dimorano.

§ 29.

I sudditi di Stati esteri possono essere convenuti innanzi ai Giudizj austriaci:

a) presso il foro generale del domicilio, se lo hanno stabilito nello Stato austriaco;

b) in tutti i casi in cui anche i sudditi austriaci, secondo le disposizioni di questa legge, possono essere impetiti fuori del circondario del Giudizio del loro domicilio, presso il foro speciale a tal uopo designato (§ 31 e seguenti);

c) nel caso che non abbia luogo nè un foro speciale nè il foro generale del domicilio (lett. *a*, *b*), in ogni luogo in cui si rinvengono, per tutte le obbligazioni che ebbero origine o sono da adempirsi nello Stato austriaco;

d) per effetto della reciprocanza, in tutti i casi in cui lo Stato cui appartengono, ammette anch'esso le petizioni contro sudditi austriaci.

§ 30.

Se qualcuno debb'essere convenuto presso una Pretura in un luogo in cui egli non dimora effettivamente, o nel quale siano istituite più Preture o la Pretura sia divisa in più sezioni, l'attore ha libera la scelta della Pretura o della sezione, a cui produrre la petizione.

Questo privilegio della scelta, in Milano e Venezia ove (come abbiamo notato nella esposizione dei circondarii Giurisdizionali dei Giudizii Lombardo-Veneti) vi sono bensì due Preture urbane per ciascuna città, aventi peraltro giurisdizione l'una civile, l'altra penale, non può aver alcuna applicazione.

§ 31.

Le petizioni provocatorie debbono essere prodotte a quel Giudizio, innanzi al quale il provocante dovrebbe essere impetito nella causa principale. Ove il provocato avesse avuto diritto di scegliere fra più Giudizi, qualora egli impugni a provocazione e rimanga

Digitized by Google

soccombente, potrà produrre la petizione soltanto a quel Giudizio innanzi al quale pendeva il processo provocatorio.

Nel caso si faccia luogo al Foro speciale del Processo *provocatorio*, anche le persone militari possono essere citate presso i Giudizi civili, giusta il disposto del § 8 della Patente Imperiale 22 dicembre 1851, che riferiremo nel capitolo seguente.

Vedremo nella seconda Parte di quest'Opera in quali casi abbia luogo il processo provocatorio, e ivi cercheremo di porre in armonia le prescrizioni del Regolamento generale del Processo civile, con quelle di questa nuova Norma di giurisdizione.

— Alle petizioni provocatorie per diffamazione si riferiscono i processi provocatorj contro le nozioni pronunciate dall'amministrazione camerale e bancale, ossia dalla finanza, nonchè dalla ragionateria generale sui conti erariali. Se in tali casi il querelante od il contabile dello Stato vuole tentare, entro il termine legale, la via della giustizia soltanto, ovvero assieme la via di grazia, egli deve produrre contro il fisco di quella provincia, in cui seguì la nozione, o il decreto della ragionateria, un regolare libello innanzi al foro di esso provocante, essendo cessato ogni privilegio del fisco, dimandando, che al fisco venga ingiunto di provare il diritto e le ragioni che in suo pregiudizio furono esposti nella nozione o nel decreto, di cui si tratta. (COTTA MORANDINI, *Opuscolo citato*).

§ 32.

Le provocazioni che hanno per iscopo l'ammortizzazione di obbligazioni di Stato e di carte di credito ad esse pareggiate dovranno prodursi a quel Tribunale provinciale, nel cui luogo di residenza si tengono i relativi libri di credito.

L'ammortizzazione di altri documenti, ad eccezione delle cambiali (§ 60), può chiedersi dall'istante sia presso la Pretura del proprio ordinario domicilio, sia presso quella del domicilio di colui, contro il quale il documento dee servir di prova.

Questo paragrafo designa le *Preture come Giudizii competenti all'ammortizzazione* degli atti privati civili. Nasce dubbio se nella città ove esistono le Preture urbane fossero competenti le medesime, oppure i Tribunali provinciali. Sono discordi le opinioni dei teorici in proposito: ci sembra però aver maggior pondo l'opinione affermativa. Nel commento illustrativo della Norma di Giurisdizione edito a Milano (*Tip. di Fr. Manini*) si seguirebbe pure l'opinione affermativa, e queste ne sarebbero le ragioni:

« La sfera d'attività delle Preture istituite nel luogo di residenza dei Tribunali provinciali, che appellansi Urbane, fu bensì designata dal § 12 ma non in via assoluta. Potrebbe darsi che la seconda parte del § 32 sia sfuggita alla menzione del § 12, perchè in quest'ultimo si noverava già esso § 32 per la competenza speciale del Tribunale di provincia in quanto concerne le ammortizzazioni denotate nella prima parte di quel § 32. Non è tolto però che alle Preture urbane oltre alle competenze generali e speciali, di cui ai paragrafi menzionati nel § 12, si aspettino altri soggetti, come pei Tribunali compete più estesa giurisdizione degli affari contemplati nelle disposizioni singole a cui si riferirebbe il menzionato § 12.

« La Legge ogni volta che intese additare la competenza particolare dei Tribunali ne ha dichiarata l'espressa sanzione, come alla prima parte del § 32, nei §§ 38 e 51 seconda parte, 73, 84 ed in altri.

« Ove la Legge stessa ha voluto l'alternativa fra Tribunale e Pretura

Digitized by Google

urbana secondo la rispettiva competenza è stata quella espressamente stabilita; per esempio ciò si trova nei §§ 46 e 54 parte prima.

« Chè anzi assegnò alle Preture senza distinzione di categoria (Forese od Urbana) la specialità degli affari indicati nei §§ 37, 54, 72, salvo le particolari eccezioni.

« Per lo che la competenza attribuita ad ogni Giudizio non è induttiva, ma stabilita: *Ubi lex voluit, dixit.*

« Cosicchè per conformarsi alla Legge e mantenerla ferma nei suoi precetti e non estenderla a casi non previsti nè contemplati, ove non si verifica enunciativa dei Tribunali, nemmeno sotto la generica denominazione di Giudizii come al § 64, non dovranno essi intendersi compresi nella disposizione.

« Le procedure d'ammortizzazione degli atti privati più spesso non contengono questioni di alta e severa indagine, per cui il legislatore le ha unicamente attribuite alle Preture siano urbane, che foresi, sottraendole ai Tribunali.

« Per tutto ciò e dacchè la Legge parla soltanto di Preture, e sotto questa qualità di Giudizii si comprendono meramente le Preture urbane e foresi, non già i Tribunali; pare che prestando aderenza alla medesima, siano le ammortizzazioni dei documenti privati unicamente deferite alle Preture con esclusione dei Tribunali ».

A togliere l'insorto dubbio a quale Giudizio competa l'ammortizzazione di assegni della Banca, il Ministero della Giustizia si trova indotto, d'intelligenza col Ministero delle Finanze, a dichiarare per norma, che all'ammortizzazione degli assegni della Banca, tanto se sono emessi dalla cassa centrale della Banca, quanto se da una cassa figliale, è chiamato quel Giudizio di commercio o quel Senato giudiziario di commercio, nel cui circondario è posto il luogo di pagamento dell'assegno della Banca. Del resto i Giudizii ed i Senati di commercio, prima d'intraprendere l'ammortizzazione di assegni della Banca, dovranno interpellare la cassa della Banca del luogo di pagamento sulla circostanza, se l'assegno della Banca da ammortizzarsi avente gl'indicati contrassegni, non sia stato ancora esatto, e le daranno notizia tanto dell'intrapresa ammortizzazione, quanto della dichiarazione di ammortizzazione (*Ordinanza del Ministero della Giustizia 9 dicembre 1852 obbligatoria per tutto l'Impero*).

Colla Sovrana Patente 23 luglio 1819 si era stabilito, che i Giudizi risguardanti all'annua realizzazione delle obbligazioni rilasciate a favore di un nome determinato dagli Stati delle provincie, oppure dalle differenti Autorità provinciali a carico di particolari provincie o di alcuna parte delle medesime, senza riguardo alla qualità loro, sono di competenza del Tribunale dei nobili, e per noi fu ed è competente il Tribunale provinciale di Milano per tutto il regno Lombardo-Veneto, al quale perciò sono devolute le operazioni di ammortizzazione relative alle cartelle ed alle obbligazioni rilasciate da questa I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto; e quindi dal Tribunale civile di prima Istanza in Milano si dovrà impetrare il sequestro sulla rispettiva cassa, onde i cassieri non paghino gl'interessi, e di conformità il Tribunale deve emettere il giudiziale divieto; ad esso Tribunale si dovrà porgere la dimanda che sia dichiarato nullo o di nessun valore la cartella o l'obbligazione di Stato smarrita; la dimanda che sia levato il sequestro pel non pagamento degl'interessi, ed in seguito all'ammortizzazione della cartella od obbligazione smarrita venga rilasciato al ricorrente un'altra obbligazione od un'altra cartella in luogo di quella ammortizzata.

§ 38.

Le riconvenzioni, quand'anche non siano connesse all'oggetto della petizione, possono essere prodotte al Giudizio stesso, al quale

Digitized by Google

fu presentata la petizione, fino a tanto che non siasi deciso sopra di questa con sentenza definitiva passata in giudicato.

Se peraltro la petizione oppure la riconvenzione appartiene pel suo oggetto ad un foro reale o ad uno speciale foro causale, non può ammettersi la riconvenzione presso lo stesso Giudice.

Della riconvenzione terremo parola anche nelle Annotazioni al Regolamento del Processo civile, e crediamo inutile quindi di qui dilungarci in osservazioni, ivi rimandando il lettore.

§ 34.

Nelle liti nascenti dell'amministrazione di una sostanza altrui o comune, l'attore ha la scelta di promuoverle innanzi al foro generale del reo convenuto, oppure innanzi a quel Giudizio, al quale quest'ultimo sarebbe sottoposto, se fosse domiciliato nel luogo ove l'amministrazione fu tenuta. Riguardo all'amministrazione per ordine giudiziale, rimarranno in vigore le speciali prescrizioni attuali.

Il Regolamento Giudiziario aveva già stabilito una regola per la competenza dei Giudizi nel caso di controversie per rendimento di conti.

La nuova Norma abbraccia nelle sue disposizioni tutte le liti per la tenuta amministrazione di una sostanza altrui o comune.

La prima parte di questo paragrafo riguarda le amministrazioni che uno assume o per mandato o senza (§ 1012 e 1039 del Codice civile) e così tutte le amministrazioni non giudiziali.

La seconda parte concerne le amministrazioni per ordine giudiziale, tutele, curatele, sequestrazioni, ecc. In questi casi di amministrazioni giudiziali rimangono in vigore le prescrizioni già stabilite. Di modo che pei tutori e curatori valgono le regole dei §§ 200 al 280 di esso Codice civile, e questi per gli affari riguardanti detti Uffici sono sottoposti al Giudice pupillare e curatorio. Rimasero riconfermate le regole pei curatori alle liti, e pei sequestratarj, i quali ultimi hanno dei doveri specialmente indicati dal Regolamento Giudiziario.

§ 35.

Le istanze per l'ammissione di una prova a perpetua memoria debbono prodursi e decidersi presso quel Giudizio, al quale compete la giurisdizione nel merito; e non essendo questo noto od essendovi urgente pericolo in mora, presso quella Pretura nel cui circondario trovasi il testimonio da esaminarsi, o la cosa su cui dee farsi la perizia.

Sotto la generica denominazione di Preture debbono intendersi anche le Preture urbane, giacchè qui non si parla menomamente di Tribunali Provinciali.

Dal Regolamento sul processo civile si attingono i casi generici e le regole per la istituzione della prova a perpetua memoria. Per esso la prova a perpetua memoria doveva istituirsi presso il Giudice, avanti il quale era da sperimentarsi la ragione, per la di cui vindicazione o difesa s'intendeva formarsi la prova.

La nuova Norma di giurisdizione fissò due regole: l'una identica a quella del Regolamento testè menzionata: l'altra, pel caso nel quale non si potesse rilevare a dirittura la competenza del Giudizio per la causa di merito e vi fosse urgente pericolo nella mora. In questo se-

Digitized by Google

condo caso la Legge attribuisce unicamente alle Preture la facoltà della assunzione della prova a perpetua memoria, per cui ricorrono le osservazioni già sottoposte al § 52, nel quale egualmente si parla solo delle Preture senza riferimento od allusione ai Tribunali.

§ 36.

La restituzione in intiero dee chiedersi a quel Giudizio presso il quale il processo venne precedentemente trattato, o trovasi tuttora pendente.

— Che cosa dovrebbe dirsi nel caso che il Giudizio, presso cui il processo venne precedentemente trattato, fosse stato colla nuova organizzazione soppresso, o limitato nelle sue attribuzioni? Siccome l'effetto della restituzione in intiero è quello di rimettere in corso e di riprodurre l'affare a cui si riferisce, talchè abbia a considerarsi come ancora *pendente*, così nella premessa ipotesi dovrebbe chiedersi la restituzione in intiero al Giudizio *sottentrato* nelle incombenze del precedente, come dispone l'art. II della Patente imperiale 20 novembre 1852 promulgatoria della nuova Norma di giurisdizione civile. (GIORDANI, *Appendice alle Illustrazioni del Regolamento*).

§ 37.

Tutte le petizioni per eredità e divisione di eredità, siano esse basate sulla successione legittima, sopra una disposizione di ultima volontà o sopra un patto successorio, come pure tutte le petizioni che hanno per oggetto debiti ereditarj, legati od una donazione pel caso di morte, debbono prodursi, fino a che non è seguita l'aggiudicazione dell'eredità, a quella Pretura (anche urbana), presso la quale pende la ventilazione ereditaria. Dopo l'aggiudicazione tali petizioni appartengono al foro dell'erede.

Racchiude questa disposizione, ed anche in senso dell'articolo V della relativa Patente di promulgazione, l'espressa deroga alla Notificazione Governativa 6 agosto 1845, N. 24694-2145, che conteneva la Declaratoria Sovrana 5 aprile detto anno.

Per le divisioni dei beni immobili si osservino il § 49 e le annotazioni relative.

§ 38.

Le petizioni in affari fedecommissarj debbono prodursi a quel Tribunale provinciale al quale sono assegnati gli affari fedecommessarj non contenziosi (§ 84), sia che in esse si tratti della successione fedecommessaria o di qualsiasi altra controversia nascente dai rapporti fedecommessarj.

Ciò vale anche pei maggioraschi fondati sotto il cessato Regno d'Italia (§ 85).

Sono petizioni nascenti dai rapporti fidecommissarii, come osserva il sig. prof. Gennari, quelle pel pagamento dei debiti fidecommissarii contratti dall'antecessore coll'assenso del Giudice, in quanto al tempo in cui ebbe luogo la successione o non erano ancora scaduti o se lo erano non possano essere pagati colla sostanza libera dell'antecessore; le petizioni per la rifusione delle spese fatte dall'antecessore per la conservazione o

Digitized by Google

per importanti miglioramenti al fedecommesso per cui fosse il fedecommesso stesso aggravato di debiti; le petizioni per la divisione dei frutti dell'ultimo anno ecc.

Vedasi il § 85.

§ 39.

Le cause aventi per oggetto feudi di collazione sovrana immediata o mediata, sono da trattarsi avanti al Tribunale provinciale di Milano od a quello di Venezia, secondo che i feudi si trovano nel territorio della Luogotenenza di Milano o di Venezia.

§ 40.

Le controversie connesse con cause tuttora pendenti e non ancora decise mediante sentenza definitiva passata in giudicato, quando la connessione si fondi sull'aver avuto origine dal medesimo fatto, possono essere promosse innanzi allo stesso Giudizio, presso il quale venne incoato il primo processo.

La connessione delle cause per identità di oggetto fonda un foro speciale per le dimande di provocazione, per la dimanda della prova a perpetua memoria, per la dimanda di restituzione in intero, per la dimanda di ammissione del patto pregiudiciale, e per la dimanda di ammissione ai benefizj della cessione dei beni. Per gli oggetti delle prime tre dimande, la presente Legge stabilisce un foro speciale, e per la competenza delle ultime due specie di dimanda, il legislatore si riporta implicitamente alle prescrizioni generali del Regolamento giudiziario.

§ 41.

Le petizioni contro più consorti in lite debbono prodursi a quel giudizio, al quale è sottoposto il reo convenuto nominato per primo nella petizione.

Affinchè un reo convenuto possa ritenersi legalmente qual primo nominato, deve risultare dall'affare di diritto, su cui si fonda la petizione, come l'obbligato principale, giacchè questo solo deve esservi nominato per primo. (*Ordinanza imperiale* 12 *maggio* 1852).

L'I. R. Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione, con Decreto 2 luglio 1852, N. 6578, respinse come inammissibile il ricorso contro le decisioni conformi del Tribunale civile e dell'Appello di Venezia, che avevano adottato il principio, che i coimpetiti debbono non essere tratti innanzi al giudizio personale del primo nominato, se non in quanto che l'azione venga incoata innanzi al Tribunale competente *secondo la legge* rispetto al primo nominato, non già quando la competenza di questo Tribunale sia fondata unicamente nella volontaria prorogazione di foro da parte del primo nominato stesso.

§ 42.

I Pretori come rei convenuti, negli affari di competenza della Pretura a cui sono preposti, sottostanno al Tribunale provinciale nel cui circondario trovasi la residenza della Pretura. Questa norma si applica anche nel caso che l'interessato disimpegni solo temporariamente le funzioni di Pretore.

Qualora un capo di un Tribunale provinciale dovesse impetirsi presso il Tribunale stesso o presso una Pretura posta nel circondario del medesimo, la petizione dovrà essere prodotta al più vicino Tribunale provinciale.

Digitized by Google

Queste norme valgono anche pel caso che un Pretore si faccia attore contro parti sottoposte alla Pretura a cui egli è addetto, o che il Capo di Tribunale provinciale voglia impetire parti, che dovrebbero essere impetite presso il Tribunale a lui sottoposto o presso una Pretura situata nel circondario dello stesso.

Quanto ai consiglieri d'un Tribunal provinciale che siano parti in causa, la Legge Organica per le Autorità giudiziarie prescrive, che dessi devono denunciare la cosa al loro Capo d'ufficio, acciocchè loro permetta di assentarsi dalla seduta, in cui viene proposto l'affare, e nel quale essi sono rei convenuti e poichè la nuova legge al § 8 permette al giudizio superiore di delegare un altro Giudizio per motivi di convenienza, il Tribunal superiore potrà giovarsi di questa facoltà nel caso, in cui un Consigliere è parte in causa, giacchè gli altri consiglieri, suoi colleghi, divengono in tal caso giudici sospetti per le intime relazioni che ordinariamente corrono fra i membri dello stesso Tribunale.

§ 43.

Se in un contratto fu espressamente determinato il luogo, nel quale dee farsi un pagamento od adempiersi un'altra obbligazione, tutte le petizioni relative a questo contratto, abbiano esse per oggetto il suo adempimento o scioglimento, oppure l'indennizzo per l'inadempimento, possono prodursi al giudizio, a cui il reo convenuto sarebbe sottoposto, qualora si trovasse nel luogo ove il contratto debb'essere adempito.

L'attuale Legge giurisdizionale pel foro del contratto ha esclusa la tacita determinazione del luogo, nel quale dee farsi un pagamento, od adempirsi un'obbligazione, e quindi non sarebbe lecito attingere norma dal § 863 del succitato Codice civile per desumere una tacita volontà di obbligarsi. Spinge a questo avviso la espressione della Legge — *espressamente determinato*. D'altraparte il foro del contratto costituisce una eccezione dalle regole ordinarie di competenza, e quindi doveva limitarsi possibilmente, come equità reclamava, a favore dell'obbligato.

Qui non si contempla il caso, di cui fa parola il professore Gennari nel suo Corso di Procedura civile, cioè, se il debitore si fosse obbligato di adempiere parte della sua obbligazione in un luogo, e parte in un altro. Il creditore in tal caso potrà adire il foro singolare del contratto? Egli saggiamente distingue: o il creditore intende di produrre per cadauna parte dell'obbligazione una particolare petizione, ed in questo caso il creditore può adire per cadauna di queste petizioni il foro del contratto; o il creditore intende di reclamare in una sola petizione l'adempimento di tutta l'obbligazione, ed in questo caso il creditore non può adire il foro del contratto per tutta l'obbligazione, senza andar contro la lettera della legge e la chiara intenzione del legislatore. Se a fronte di ciò il creditore conviene presso il foro del contratto il debitore per tutta l'obbligazione, questi può opporre l'eccezione d'incompetenza per rispetto alla parte d'obbligazione che dev'essere pagata altrove. S'intende poi da per sè, che la quistione preliminare d'incompetenza sospende la processura di merito anche a quella parte di obbligazione, per cui il giudice è competente, e che, se l'eccezione d'incompetenza viene accolta, il reo convenuto non è in obbligo di farsi carico nella risposta di merito della parte di obbligazione, per la quale il giudice fu riconosciuto incompetente.

Tutte le petizioni relative al contratto si possono ridurre a tre sommi capi:

Digitized by Google

a) All'adempimento dell'obbligazione.
b) Allo scioglimento del contratto.
c) All'indennizzo per l'inadempimento dell'obbligazione.

— La parola *espressamente* ci conduce a decidere, che l'annotamento nei registri di commercio, che il credito, verso l'acquirente di merci, sia a pagarsi in sito, ove si costituisce, non vale a radicare la competenza del foro nel luogo medesimo. I registri di commercio non equivalgono all'esplicita obbligazione, e non fanno in giudizio che semipiena prova, e quindi la presunzione che il debitore siasi assoggettato al foro del contratto cede alla massima generale, che il luogo del contratto deve essere espressamente determinato. La legge richiede non una semplice presunzione, ma una legale certezza che il debitore ha voluto rinunciare al proprio foro. E sebbene la registrazione della vendita delle merci sia espressa con pagamento a pronti contanti, un tale annotamento non corrisponde al fatto di essere invece seguito a credito. Sia pure che il respiro al pagamento e l'adesione alla volontà innocua del creditore, che sono l'anima del commercio, invitino ad accordare ai registri regolari dei commercianti la maggior fede possibile. La legge a tal riguardo ha forniti i libri dei commercianti di semipiena prova, ma il favore della legge non è spinto a tal punto di debilitare il principio, che il debitore non è tenuto a soddisfare, se non nel luogo del suo domicilio, ad eccezione del caso dell'espressa convenzione in contrario.

Del resto cesserebbe, dicono alcuni interpreti, la controversia, quando il creditore scendesse in giudizio sul fondamento d'una fattura accettata, portante l'obbligo del pagamento nel sito dell'adito foro; poichè in questo caso sorge l'art. 109 tuttavia vigente del Codice di Commercio con espressa sanzione a convalidarne il principio. E si potrebbe ritenere che quando la fattura venne rimessa al debitore, e fu da questi trattenuta senza eccezione, ove contenesse la dichiarazione del pagamento del debito corrispettivo della merce al domicilio del creditore, sarebbe questi nel diritto di radicare il foro nel luogo di suo domicilio, perchè la tacita accettazione è ammessa e determinata dal § 863 del Codice civile. (Cotta Morandini, *Norma ecc*).

Ma, torniamo a ripetere, puossi ritenere che nelle parole *espressamente determinato* possa essere compresa la tacita determinazione di cui al citato § 863 Cod. civ.?

§ 44.

I crediti degli artigiani ed operai per prodotti smerciati e lavori somministrati, come pure quelli dei venditori al minuto per generi di commestibili e merci, possono essere prodotti al Giudizio competente secondo il precedente domicilio, ancora per 90 giorni dopo ch'è seguita l'ultima prestazione, nel caso che l'acquirente od il conduttore dell'opera abbia nel frattempo trasferito il domicilio in un altro distretto giudiziario.

Ai maestri privati, a chi ha preso un servizio, agli osti, barcaiuoli e conduttori di mezzi di trasporto, in riguardo dei crediti derivati da servigi od opere prestate, compete l'egual diritto ancora per 90 giorni dopo l'ultima prestazione, quando la parte avversaria abbia nel frattempo trasferito il domicilio in un altro distretto giudiziario.

Come meglio si ricava dal testo tedesco per artigiani e per operai si devono intendere quelle persone che esercitano arti meccaniche (*Handwerker*), o che fanno lavori manuali (*Handarbeiter*).

Digitized by Google

§ 45.

In tutte le liti per danneggiamento recato da uomini od animali a fondi o loro prodotti, che si trovano sugli stessi, quand'anche già staccati, la petizione pel risarcimento può essere prodotta presso il Giudizio nel cui distretto è situato il fondo, quando per altro questi affari non appartengono alle attribuzioni delle Autorità politiche o penali.

Di questo argomento ci occuperemo nella seconda Parte di quest'Opera ove appunto si tratta di questi mezzi di cautela.

Questa specie di foro è affatto nuova; è però giustamente introdotta, perchè il Giudizio, nel cui territorio giurisdizionale è situato il fondo, può facilmente procacciarsi quelle notizie, che gli occorrono, per determinare il danno effettivo che fu recato al fondo od a'suoi prodotti.

§ 46.

Le istanze per la concessione di un divieto giudiziale, di un arresto provvisorio, di una sequestrazione provvisoria o di altro provvedimento interinale, possono prodursi a scelta dell'attore sia al Giudizio competente nel merito, sia a quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario dee porsi ad effetto il mezzo provvisorio di assicurazione.

L'Ordinanza Ministeriale 19 giugno 1855 circa al foro presso il quale si deve produrre la petizione giustificativa dei mezzi provisionali di assicurazione dispone quanto segue:

A togliere l'insorto dubbio a qual Giudizio si debba produrre la petizione diretta a giustificare l'arresto provvisionale, il sequestro giudiziale od altri mezzi provvisionali di assicurazione, che in virtù della scelta alla parte istante accordata dalle Leggi di giurisdizione (§ 46 della Sovrana Patente 20 novembre 1852), *sia stato addomandato non già presso il Giudizio competente per la causa principale, ma bensì presso il Giudizio del luogo ove l'atto medesimo deve essere seguito; il Ministro di Giustizia dispone, che riguardo alla competenza per la giustificazione dell'ottenuto mezzo provvisionale di assicurazione dovranno servire di norma le prescrizioni del Regolamento di procedura civile vigente in ciascun Dominio in un colle relative Ordinanze posteriormente emanate. Si intende per sè che anche nei casi nei quali il luogo in cui è stato addomandato il mezzo provvisorio di assicurazione fonda una particolare giurisdizione, tuttavia le petizioni che giusta le disposizioni della Norma di giurisdizione spettano alla competenza di un Tribunale devono essere prodotte non già al Giudizio distrettuale (Pretura) che ha accordato il mezzo provvisionale di assicurazione, ma bensì a quel Tribunale di prima Istanza nella di cui giurisdizione il luogo è situato.*

§ 47.

È libero alle parti di assoggettarsi mediante espressa convenzione ad un Giudizio diverso dal competente.

Tuttavia per una tale convenzione gli affari che sono esclusivamente assegnati al foro reale o ad un foro causale speciale, non possono portarsi avanti ad un Giudizio di specie diversa, e così pure non può scegliersi un foro causale speciale per un af-

Digitized by Google

fare ordinario di diritto, nè pattuirsi che affari spettanti ad una Pretura vengano trattati innanzi ad un Tribunale provinciale (§ 54).

Chiunque il quale possa liberamente obbligarsi ha diritto per la nuova Legge di assoggettarsi mediante convenzione ad un Giudizio diverso dal competente, purchè non osti la materia della quistione. Questa regola per altro va soggetta ad eccezione in riguardo all'I. R. Fisco ed ai militari.

Le limitazioni della seconda parte di questo paragrafo persuadono che la prorogazione di foro per convenzione ha luogo soltanto in quanto al Giudizio personale, per cui rimangono fermè tutte le regole pei fori di materia, speciali, reali, causali, delle Preture urbane, dei Tribunali e massime per le specialità stabilite, e così anche pei casi di turbamento di possesso, a tenore questi ultimi del § 54, espressamente come sopra nella detta Legge ricordato.

§ 48.

Accettandosi una petizione da un giudice non competente, e non producendosi dal reo convenuto l'eccezione dell'incompetenza di foro nel termine stabilito dal Regolamento di procedura, si continuerà la trattazione presso il Giudizio stesso, quand'anche in seguito risultasse che non gli spettava di accettare la petizione.

Soltanto le trattazioni sulla invalidità o sullo scioglimento di un matrimonio, qualora abbiano luogo innanzi ad un Giudizio, al quale non competa alcuna giurisdizione sopra affari di questa specie, e le trattazioni erroneamente intraprese dal giudice civile sopra un affare appartenente alla giurisdizione militare, o non appartenente affatto alla procedura giudiziaria, ma bensì alle Autorità amministrative, quand'anche l'incompetenza si scopra soltanto in superiore istanza, sono da annullarsi d'ufficio, oppure sovra proposta dell'Autorità abilitata ad impugnarle, nel caso che la decisione fosse già passata in giudicato fra le parti.

2. Foro reale.

§ 49.

Le petizioni aventi per oggetto un diritto reale sopra un bene immobile possono prodursi soltanto a quella Pretura, e riguardo agli stabili situati nella periferia delle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile, senza riguardo alla persona di chi li possiede, ed anche nel caso che questa fosse sottoposta alla giurisdizione militare od a quella del gran Maresciallato di Corte.

Ciò vale anche per le controversie sulla divisione di beni immobili o sulla rettificazione dei loro confini.

Diritti reali che ponno cadere sopra cosa immobile sono i diritti di possesso, di dominio, di servitù e di pegno. Il diritto di eredità è bensì reale ma non cade sopra una cosa immobile, ma sibbene sopra l'asse ereditario e l'asse ereditario essendo un complesso di diritti ed obblighi, viene dalla Legge annoverato fra le cose mobili. La petizione d'eredità non apparterebbe quindi al foro reale. Se la petizione ha per oggetto un diritto reale relativo a cosa immobile essa appartiene al foro reale, anche se all'esercizio del diritto reale sono congiunti diritti personali, come sarebbe

Digitized by Google

il diritto di risarcimento dei danni. Così la petizione appartiene al foro reale anche se l'attore avesse dichiarato nella medesima di accettare, in luogo del preteso diritto reale di dominio sopra la cosa immobile, una somma non superiore alle £L. 1500, perciocchè è sempre vero che la domanda ha per oggetto un diritto reale relativo a cosa immobile. Tali osservazioni fannosi dal professor Gennari nelle sue *Lezioni di procedura*.

Quale sia la periferia delle città si è già veduto nelle annotazioni al § 12.

Si noti che i Tribunali commerciali non hanno giurisdizione reale.

Nel testo tedesco non abbiamo la parola *soltanto*, che introdotta nel testo italiano ingenera confusione, giacchè v'hanno di casi in cui petizioni aventi per oggetto diritti reali, di quelli accennati in questo paragrafo, sono a prodursi, non già al Tribunal provinciale, ma alla Pretura urbana. Infatti pel § 15 lettera *b*, di questa Norma di giurisdizione, le petizioni per ricognizione all'usufrutto di un immobile, nella periferia della città in cui risiede un Tribunale provinciale, quando si tratti di somme non eccedenti 75 o 150 lire, a seconda del caso, sono di competenza delle Preture urbane.

Dacchè coll' Ordinanza Ministeriale 2 ottobre 1854, N. 21388 venne dichiarato che per la parola *periferia* usata nei §§ 49, 51, 52, 65, 73 e 79 di questa Norma giurisdizionale può intendersi solamente la reale estensione della città e dei sobborghi ad essa appartenenti, coi corpi santi, molti e gravi dubbii emersi nell'applicazione di questa nuova Legge sono scomparsi.

E in primo luogo niun dubbio che la Pretura urbana non sia chiamata ad eseguire atti reali per tutti quegli immobili che sono situati nel suo distretto e non sono collocati nella periferia, come sopra intesa, della città e corpi santi, e di naturale conseguenza negli stessi limiti sia ad essa demandata la effettiva procedura d'esecuzione.

Niun dubbio che alle Preture urbane non ispetti la ventilazione ereditaria a norma del § 57, nel territorio così sottratto alla sfera d'azione del Tribunale provinciale.

Niun dubbio che fuori della *periferia* del Tribunale provinciale possano le Preture urbane accordare prenotazioni sopra beni immobili (a'termini del § 52 di questa Norma) che si trovano nel distretto giurisdizionale stesso.

Così pure gli affari tutorii e curatorii devoluti alle Preture urbane si estenderanno nei rapporti di quei minori o curandi che posseggono beni immobili fuori della periferia della città, ma entro il loro distretto giurisdizionale.

E collo stesso riguardo dovrà aver applicazione il § 87 e il § 69 della presente Norma.

Se chi possiede le cose immobili contemplate dalla petizione per l'esercizio di un diritto reale, fosse uno *straniero*, dovrebbe sottostare egli pure al Giudizio di questi Stati, come vi dovrebbe soggiacere un *militare* (§ 7 della Patente imperiale 22 dicembre 1851), e perfino chi si trovasse soggetto alla giurisdizione del Gran Maresciallo di Corte conservato nell'esercizio della giurisdizione sui Membri della Casa imperiale e sulle persone alle quali compete o venne concesso per ispeciali disposizioni il diritto di esterritorialità.

Vedasi il § 51.

§ 50.

Se la petizione reale ha per oggetto più beni immobili situati nel circondario di più Giudizi, ma nella stessa Provincia, essa potrà prodursi a quel Tribunale provinciale, il cui circondario comprende quello di questi Giudizi, quando l'attore non prescelga di produrre le petizioni riguardo ai singoli immobili alle competenti Preture.

Digitized by Google

Se i beni immobili sono situati nel circondario di più Tribunali provinciali, si produrrà la petizione a quel Tribunale provinciale a cui ne è soggetta la parte maggiore, ed essendo dubbio anche questo, l'attore ha libera la scelta del Tribunale provinciale a cui rivolgersi. Se in una lite sui confini i beni confinanti sono sottoposti alla giurisdizione di diverse Preture o di diversi Tribunali provinciali, è libero all'attore nel primo caso la scelta della Pretura, nel secondo quella del Tribunale provinciale, a cui produrre la petizione.

§ 51.

L'assunzione di tutti gli atti reali, come sono l'inventario, le ispezioni sopra luogo e le perizie, l'effettuazione del sequestro, il pignoramento dei frutti non ancora staccati, la stima e la subasta, spetta a quella Pretura, o riguardo agli stabili nella periferia assegnata alle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile. Ma se un bene immobile è situato nel circondario di più Preture, l'assunzione degli atti reali spetta a quel Tribunale provinciale, nel cui circondario queste Preture si trovano.

Alle trattazioni per la divisione del maggior prezzo offerto pel bene alienato, nel caso che non si possa addivenire ad accordo amichevole fra le parti, ed alla decisione delle cause di priorità nascenti in seguito alla divisione, è sempre chiamato il Tribunale provinciale, nel cui circondario giurisdizionale è situato l'immobile.

In questo paragrafo occorre un errore di traduzione, giacchè le parole *Einführung des Sequesters*, corrispondono a *introduzione del sequestratario*, non già *effettuazione del sequestro;* e quindi la costituzione del sequestratario, tanto in via provvisionale che esecutiva spetta al Giudizio della causa; ma l'introduzione del sequestratario, p. e. nella casa, è di competenza del Giudizio reale. Perciò il giudice della causa deve trasmettergli il Decreto che costituisce il sequestratario nello stabile.

È altresì ad osservarsi che sebbene questo § 51 stabilisca che l'effettuazione del pignoramento dei frutti non ancora staccati sia di competenza del giudice reale nel cui territorio giace lo stabile, pure questo caso non può in queste provincie avere applicazione, perchè il Giudice che accorda il pignoramento dei frutti dell'immobile, sia questo o no situato nel proprio distretto, deve nel relativo Decreto avvisare il pignorante di provvedere all'esecuzione del Decreto stesso presso il competente Ufficio delle Ipoteche, giusta il Decreto del Senato 9 maggio 1828, che per esteso riporteremo nelle annotazioni del Processo civile.

Circa al *processo di purgazione dei fondi dalle ipoteche* daremo le opportune norme nella terza Parte di quest'Opera.

In argomento di divisione del prezzo di un asse creditario immobiliare è competente pel riparto il foro del domicilio dei convenuti condividenti, non già il foro reale speciale accennato in questo paragrafo che concerne la distribuzione del prezzo fra i creditori ipotecarii. (*Decreto* 27 *maggio* 1834, *N.* 5888, *dell'Appello Lombardo riportato al N.* 151 *della Gazzetta dei Tribunali stesso anno*).

I Tribunali provinciali, ai quali dal § 51 della Norma di giurisdizione 20 novembre 1852 sono demandate le trattazioni per la divisione del maggior prezzo offerto per un bene alienato, non possono richiedere per la convocazione dei creditori quella Pretura nel cui circondario è situato l'immobile esecutato, ed hanno il loro domicilio quasi tutti i creditori.

Digitized by Google

Ciò venne ritenuto con conformi Decreti d'Appello e di Cassazione riferiti nei N. 115, 157 e 158 della Gazzetta dei Tribunali di Milano anno 1854, in base alla letterale disposizione della Legge per la quale in quei Giudizii *è sempre chiamato* il Tribunale provinciale; e in base all'importanza di quei giudizii stessi nei quali potrebbero concorrere individui soggetti a più giurisdizioni.

Questo paragrafo mentre prescrive che l'attività delle Preture cessa colla subasta degli immobili, non autorizza le Preture stesse ad intervenirvi neppure nell'accordo amichevole fra le parti sul modo di distribuire il prezzo degli immobili subastati, trattandosi che questo accordo è a convenirsi nella via meramente stragiudiziale. Così due conformi giudicati riferiti dalla Gazzetta dei Tribunali, N. 20 del 1854, sull'osservazione che la letterale espressione della legge non può produrre l'effetto di demandare alla Pretura un preventivo esperimento di conciliazione, esperimento che per le leggi vigenti deve essere tentato dal Giudice dinanzi al quale si procede.

Altro Decreto Appellatorio porterebbe pure una consimile decisione.

§ 52.

Anche le istanze con cui si domanda una prenotazione sopra un bene immobile, una proroga del termine per produrre la petizione giustificativa e la cancellazione della prenotazione ottenuta, debbono prodursi a quella Pretura, o riguardo agli stabili situati nella periferia delle città ove risiedono Tribunali provinciali, a quel Tribunale provinciale nel cui circondario è situato l'immobile.

Per la petizione giustificativa della ottenuta prenotazione si hanno le prescrizioni al § 55, e nella procedura speciale per le prenotazioni di cui terremo parola nella Parte terza di quest'Opera.

§ 53.

Le petizioni aventi per oggetto un diritto reale sopra una cosa mobile possono prodursi al giudice personale, od anche al Giudizio nel cui circondario la cosa mobile si trova.

§ 54.

Le liti per turbato possesso tanto di cose mobili che d'immobili, nelle quali si tratta soltanto di rilevare lo stato dell'ultimo possesso di fatto, e sulle quali dee procedersi in via sommaria, sono da promuoversi innanzi a quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario avvenne il turbamento, e riguardo alle cose mobili, fino a tanto che queste non sono passate ad un terzo, possono promuoversi pure presso quella Pretura (anche urbana) nel cui circondario la cosa si trova.

Ciò vale anche in ispecie per le liti possessorie che risguardano i diritti d'acqua relativi a beni immobili.

Ci occuperemo maggiormente di quest'argomento esponendo la speciale *sommariissima Procedura per turbato possesso* nella terza Parte della presente Opera.

Qui si contemplano i casi delle liti per turbato possesso di cose mobili, immobili e diritti d'acqua relativi a beni immobili: la Legge del procedimento si estende ben anco a diritti in genere. Potrebbe dubitarsi se per quest'ultima parte sieno applicabili le regole di competenza di quella. Ogni dubbio cessa considerando che siccome i diritti a' sensi del

Digitized by Google

§ 298 del Codice civile si noverano fra le cose mobili quando non siano congiunti col possesso d'una cosa immobile e se non siano dichiarati immobili dalla costituzione della provincia così pel significato legale dei diritti, devonsi ritenere compresi nella espressione della Legge di cose mobili ed immobili.

La Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825, relativa alla procedura sommariissima per turbato possesso, non parla di cose mobili; quindi si riteneva da alcuni inapplicabile nei casi di turbato possesso di esse: Questo § 54 toglie di mezzo una tale questione, e conferma in quanto alla competenza ciò ch'è disposto dalla Legge suddetta. Giusta la Notificazione 22 maggio 1841, il diritto di decima esercitato sul fondo gravato, è compreso fra i diritti contemplati dal § 2 di essa Legge; per ciò gli atti coi quali si turba o s'impedisce l'esercizio di tale diritto, danno luogo alla querela di turbato possesso. Il § 7 della Giurisdizione militare in affari civili eccettua dalla Giurisdizione militare e attribuisce ai Giudizii civili i casi di turbato possesso, quando si riferiscono a cose immobili, sia che intervengano come parti persone militari o l'erario militare. Ciò è conforme alla Notificazione 8 aprile 1843, la quale prescriveva che le contestazioni risguardanti la proprietà immobile dell'erario militare, ed in particolare nei casi di relativo turbato possesso, sono da trattarsi e decidersi innanzi al Giudizio avente giurisdizione reale. Non parlando di turbato possesso di cose mobili, deve ritenersi ch'esse sieno di competenza del foro militare.

Sono incompetenti a procedere le Preture urbane per turbato possesso, quando il fatto riclamato viene ordinato dalla deputazione comunale in esercizio della sua Autorità e nelle attribuzioni sue che riguardano l'ordine pubblico, ed all'oggetto d'impedire una pubblica calamità, giacchè il produrre una ordinanza presa da un'Autorita politico-amministrativa in esercizio del proprio ufficio, e il conoscere se e come possa la stessa aver sorpassato i limiti di sue attribuzioni, spetta unicamente al Dicastero superiore di detta Autorità, dal quale essa dipende (*Decisione dell'Appello di Milano, 24 febbraio* 1855).

Le contestazioni per turbato possesso che derivano da una demarcazione dei confini intrapresa dall'amministrazione della strada ferrata, senza impetire i vicini, a'sensi del § 850 del Codice civile, e nelle quali non è interessata immediatamente l'esistenza, come pure l'esercizio della strada ferrata appartengono assolutamente alla competenza delle Autorità giudiziarie, quindi supposto che non sia intaccato il diritto di Sovranità relativo alla costruzione delle strade ferrate, chi si crede leso per l'apposizione delle pietre confinarie, senza essere invitato a tale demarcazione dei confini, deve produrre le sue querele all'Autorità giudiziale, trattandosi in questo caso del mio e del tuo, d'intrapresa di confini appartenenti alla strada ferrata per proteggere i confini stessi, in breve per esercitare un diritto privato, e perciò il giudice che è chiamato a decidere anche in confronto dell'amministrazione dello Stato, essendo questa una persona morale capace di acquistare diritti derivanti, secondo le Leggi civili, dagli atti de' suoi agenti, è tenuta a sopportare le obbligazioni che ne scaturiscono. (*Decisione dell'I. R. Corte di Cassazione, 7 aprile* 1853, *confermata dalla sentenza dell'I. R. Tribunale Veneto, 11 gennaio* 1855).

§ 55.

Le petizioni pel pagamento di un credito assicurato con diritto di pegno sopra un immobile — e così pure le petizioni per giustificare l'ottenuta prenotazione sopra un immobile, debbono prodursi sia al Giudizio competente secondo il domicilio del reo

Digitized by Google

convenuto, sia al Giudizio a cui il reo convenuto sarebbe sottoposto se avesse il proprio domicilio sul bene immobile.

Come osserva peraltro il professor Gennari nelle sue lezioni, bisogna curare di non confondere la petizione pel pagamento di un credito assicurato sopra un'immobile, colla petizione colla quale si esercita l'azione ipotecaria. Chi propone l'azione ipotecaria non può domandare che il possessore del fondo sia condannato al pagamento del debito pel quale il fondo fu vincolato ad ipoteca, ma può domandare soltanto che sia condannato a dimettere il fondo per la vendita giudiziale onde l'attore possa in questa via conseguire il suo soddisfacimento, perchè questa e non altra, è l'obbligazione corrispondente al diritto d'ipoteca competente all'attore.

S'intende poi da sè che è in facoltà del possessore del fondo d'impedirne la vendita col pagamento del debito pel quale il fondo fu ipotecato, quindi praticamente si suole formolare da chi propone l'azione ipotecaria la domanda, col dire che il reo sia condannato a dimettere lo stabile per la vendita giudiziale quando egli non prescelga di pagare il debito inscritto. L'azione pel pagamento del debito è un'azione creditoria personale e resta tale anche se è assicurata sopra un bene immobile, perchè a termini del § 299 del Codice civile generale i crediti non divengono sostanza immobile per essere assicurati sopra un bene immobile. Questa azione dunque è esercibile solo contro il debitore. Ciò posto l'azione ipotecaria avendo per oggetto un diritto reale sopra un'immobile, può proporsi solo, giusta il § 49, a quella Pretura forese, e in quanto agli stabili posti nella periferia delle città ove risiedono Tribunali provinciali, innanzi a quel Tribunale provinciale nel cui territorio sta l'immobile. All'incontro l'azione pel pagamento d'un credito assicurato con ipoteca sopra un fondo posseduto dal debitore può proporsi, tanto presso il Giudizio competente, secondo il domicilio del reo convenuto, quanto presso il Giudizio cui il reo convenuto sarebbe sottoposto se avesse il domicilio sul bene immobile, e lo stesso deve dirsi della petizione diretta a giustificare l'ottenuta prenotazione, cioè a provare la sussistenza del credito a guarentigia del quale si conseguì la prenotazione ipotecaria. Dal che si vede che queste petizioni non sono qualificate in nessun caso pel foro reale, e che il legislatore colla surriferita disposizione non fece altro che dare al creditore la facoltà di fingere domiciliato il proprio debitore nel luogo in cui è situato l'immobile che egli vincolò ad ipoteca, o sul quale il creditore ottenne la prenotazione ipotecaria e del quale immobile il debitore è tuttora in possesso. A rigore la disposizione del § 55 avrebbe dovuto collocarsi sotto il titolo che tratta del foro personale speciale, ma il legislatore credette conveniente di collocarla in questo luogo, perchè a formare questo foro speciale personale si richiede che al creditore competa in assicurazione del credito un'ipoteca sia assoluta o condizionata sopra un'immobile del debitore. Quindi l'attore che vuole convenire con effetto il debitore presso il Giudizio che sarebbe competente se egli avesse il domicilio nel luogo dello stabile ipotecato, deve unire alla petizione la prova dell'ipoteca a lui competente sullo stabile stesso.

Il Tribunale di Commercio di Venezia diede corso ad una petizione giustificativa della prenotazione d'un credito mercantile, forse appoggiato al riflesso che il § 57 di questa legge, relativo alla giurisdizione mercantile dispone che i fori speciali, i quali hanno luogo in certi casi per gli affari contenziosi personali (§ 31 *e seg.*) si applicano anche ai Tribunali e Senati di commercio; ma non ha forse osservato quel Tribunale che così fatte petizioni giustificative sono contemplate sotto la rubrica *foro reale*, e che quindi è assai dubbio che anche al foro particolare di cui fa cenno il § 55 si possa estendere la disposizione del secondo allinea del § 57 successivo.

Digitized by Google

Il giudizio per l'esercizio da parte del venditore verso il compratore del diritto di ricupera, di prelazione, di affittanze iscritte, costituendo un'azione meramente personale, deve l'attore in tali casi rivolgersi al foro personale del compratore o del locatore. Quei diritti non sono reali per non essere compresi in alcuna delle specie dei diritti reali, tassativamente indicati dal § 208 del Codice civile, e a costituire un diritto reale non è sufficiente la sua iscrizione all'ufficio delle ipoteche. Imperocchè quanto alla natura del diritto l'iscrizione non fa che garantire l'iscrivente in confronto dei terzi, e quanto alla natura dell'azione non è il diritto procedente dall'iscrizione che esercita il venditore verso il compratore, il conduttore verso il locatore, ma semplicemente quello che procede dal nudo contratto: *Decisione Appellatoria* 8 aprile 1853, riformativa della Sentenza del Tribunale di prima istanza 11 marzo 1855.

Vedasi il § 52.

5. Giurisdizione commerciale e marittima.

§ 56.

La sfera delle attribuzioni del Tribunale commerciale e marittimo di Venezia, del Tribunale di commercio di Milano e dei Tribunali provinciali come Senati di commercio o sezioni nelle altre Provincie, dovrà giudicarsi secondo il disposto dal Codice di commercio, ad eccezione delle cause cambiarie (§ 59).

Nella terza Parte di quest'Opera, laddove trattasi della *Procedura mercantile*, osserveremo a quali *persone* e a quali *affari* si estenda la sfera delle attribuzioni dei Tribunali di commercio, esaminando le analoghe disposizioni del vigente Codice commerciale.

Veggansi oltre a ciò i §§ 57, 58, 60 per le competenze nei casi di *fori speciali* e il § 88 per la *giurisdizione commerciale non contenziosa*.

Quando è manifesta l'indole dell'atto che intesero le parti d'incontrare fra loro, o su cui almeno è provocato il giudizio, nè risulta apertamente il contrario dai prodotti documenti, se sia civile, o commerciale, diventa oziosa la questione sulla qualità delle persone, se o meno commercianti, giacchè allora la presunzione che le parti, abbiano contratto un atto commerciale, oppure un atto civile, deve cedere alla verità risultante o dal medesimo atto o contratto dedotto nel processo, od almeno da quanto è proposto a giudicarsi e non contraddetto dai prodotti documenti; decisione del Tribunale mercantile cambiario e dell'Appello Lombardo. (*Decisione d'Appello 28 ottobre* 1852, N. 12596).

Sebbene la cognizione sopra ogni impresa relativa a pubblici spettacoli sia dal Codice di commercio demandata al Tribunale mercantile, pure l'Appello Lombardo decise, che l'azione d'indennizzo, dipendente dal contratto per appalto di pubblico spettacolo tra il Municipio ed un terzo, devesi istituire avanti il foro civile. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto 24 settembre* 1850, N. 3276).

Vedasi il § 71 e relative annotazioni.

§ 57.

Le petizioni qualificate per la giurisdizione mercantile possono prodursi a scelta dell'attore al Tribunale o Senato di commercio, nel cui circondario il reo convenuto ha il proprio ordinario domicilio, od a quello ove egli è iscritto nel registro dei commercianti e fabbricatori, oppure a quello nel cui circondario trovasi il suo stabilimento di commercio o di fabbrica.

Digitized by Google

I fori speciali che hanno luogo per certi casi negli affari contenziosi personali (§ 31 e seg.) si applicano anche ai Tribunali e Senati di commercio.

§ 58.

In luoghi, in cui non si trova alcun Tribunale o Senato di commercio, le cause che loro spetterebbero, eccettuate quelle in affari di cambio, possono prodursi dall'attore anche presso la Pretura competente secondo la qualità del petito.

Dall'espressione *possono prodursi*, rilevasi come questo foro è puramente facoltativo all'attore ed unicamente privilegiato a suo favore.

§ 59.

Quanto alla competenza nelle cause cambiarie si dovrà osservare la legge del 31 marzo 1850 (N. 125 *del Bollettino generale delle Leggi*), che si mantiene in vigore colla presente.

Questa legge 31 marzo 1850 nella nuova corretta traduzione portata dall'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1853, viene da noi riportata con opportune note pratiche nella terza Parte dell'Opera al Capitolo della *Procedura cambiaria*.

§ 60.

L'ammortizzazione di cambiali spetta a quel Tribunale (Senato) di commercio nel cui circondario trovasi il luogo di pagamento della cambiale (§ 73 *della Legge di cambio del* 25 *gennaio* 1850 — N. 51 *del Bollettino generale delle Leggi*).

Intorno alla ammortizzazione delle cambiali sono sorte in pratica molteplici quistioni, quali vennero sciolte dal Basevi, dal Cattaneo, dal Costi e da altri commentatori della Legge di Cambio, noi crediamo di oltrepassarvi, non essendo nostro scopo d'invadere il campo *del Diritto cambiario*, e rimandiamo i nostri lettori a quei lavori.

§ 61.

Il Tribunale di commercio di Venezia è Tribunale marittimo per tutto il regno Lombardo-Veneto.

Vedansi in relazione a questo, i §§ 62, 63, 64 e 87 di questa Legge.

§ 62.

Le liti nascenti dai rapporti di servigio dell'equipaggio, da affari di trasporto marittimo o dal nolo di navigli per viaggiatori, possono intentarsi fuori di Venezia, anche presso quella Pretura nel cui circondario dimora il reo convenuto, è da consegnarsi la merce o da compiersi il trasporto del viaggiatore, o dove il viaggio viene rotto.

§ 63.

L'assunzione della prova di fortuna in caso di sinistri di mare spetta al Tribunale marittimo di Venezia. *Soltanto in casi urgenti* essa può assumersi fuori di Venezia presso ogni Giudizio locale.

§ 64.

Colla presente Legge non si fa immutazione alle funzioni ar-

Digitized by Google

bitramentali d'ufficio concesse dalle vigenti prescrizioni ai Capitani di porto.

In proposito a queste funzioni arbitramentali può vedersi l'Ordinanza imperiale del 15 maggio 1851 con cui fu stabilita l'organizzazione del servigio dei porti e del servizio sanitario marittimo nella Monarchia austriaca.

II. *Nella procedura esecutiva.*

§ 65.

Il primo grado dell'esecuzione dee sempre chiedersi a quel giudice da cui fu proferita la decisione di prima Istanza, od innanzi al quale fu conchiusa la convenzione suscettibile di esecuzione.

In quanto i gradi ulteriori della esecuzione possano domandarsi immediatamente ai Giudizii nel cui distretto l'esecuzione dee farsi, è determinato dal Regolamento giudiziario. Le Preture urbane sono bensì autorizzate ad intraprendere l'esecuzione sui mobili, ma non quella sugli immobili.

Quanto al mandare ad effetto la esecuzione, si osserverà il disposto dai §§ 9—11.

In quanto all'assunzione ed esecuzione degli atti si osservino i §§ 9, 11 e 51.

Troviamo nella Gazzetta dei Tribunali N. 3 e 4 del 1854 un Decreto d'Appello dal quale si ricaverebbe che le Preture Urbane sono competenti ad accordare l'esecuzione sugli immobili richiesta in seguito alla produzione di una Petizione per pagamento di fitti non oltrepassanti le [a]L. 1500; motivi ne sarebbero, che il giudice di cognizione è anche giudice d'esecuzione; che sebbene il § 65 prescriva che le Preture Urbane sono bensì autorizzate ed *intraprendere* la esecuzione sui mobili ma non quella sugli immobili, ciò nulla toglie alla premessa massima generale, giacchè la parola intraprendere posta in confronto col testo tedesco ha il significato di mandare ad effetto; che lo stesso § 65 dispone che quanto *al mandare ad effetto la esecuzione* si osserverà il disposto dei §§ 9 e 11, dai quali risulta stabilito il diritto nel giudice di cognizione di *ordinare* l'esecuzione, rimessane al giudice *rei sitæ*, l'effettiva esecuzione per gli atti reali, dietro requisitoria.

Assunta una convenzione in sede di turbato possesso, la Pretura urbana è competente per tutti gli atti successivi senza alcuna limitazione di somma, perchè il giudice di cognizione essendo competente in massima a conoscere ed a decidere delle dimande prodotte in sede esecutiva, vanno ad essere estranee le disposizioni di legge relativamente all'importo della controversia. (*Tre decisioni conformi; quella della terza è in data 14 aprile 1853, N. 5456*).

§ 66.

L'esecuzione di decisioni di Autorità giudiziarie di Stati esteri, in quanto essa sia ammissibile in genere nell'Impero austriaco giusta le leggi ed i trattati di Stato sussistenti, può concedersi soltanto dal Tribunale provinciale, nel cui circondario giurisdizionale l'esecuzione debbe aver luogo.

Noi ci occupiamo dell'importante argomento della esecuzione degli esteri giudicati, nelle annotazioni al *Regolamento generale del processo civile.*

Digitized by Google

§ 67.

La decisione che il diritto di esecuzione sia estinto per fatti posteriori al giudicato od alla convenzione giudiziale, può esser chiesta dall'esecutato soltanto al Giudizio che ha concesso il primo grado della esecuzione.

§ 68.

La domanda per la sospensione interinale dell'esecuzione può essere prodotta in questo caso anche al Giudizio chiamato ad intraprendere la esecuzione.

Anche la petizione di un terzo per annullamento di un atto esecutivo, pel quale egli si crede leso nel suo possesso, proprietà od in altro diritto, può a scelta dell'attore prodursi sia al Giudizio che ha proferito la decisione, sia a quello che ha intrapreso l'atto esecutivo.

III. *Nella procedura concorsuale.*

§ 69.

Il concorso contro gli abitanti delle città in cui risiede un Tribunale provinciale, deve aprirsi presso quest'ultimo, e contro altre persone di regola presso la Pretura nel cui circondario l'oberato ha il suo ordinario domicilio, e si estende sempre a tutta la sostanza mobile dell'oberato, in qualunque luogo questa si trovi, ed alla immobile situata nel Regno Lombardo-Veneto.

Per fallimenti rilevanti il Giudizio superiore, dietro istanza dell'oberato o dei creditori, oppure anche dietro proposta delle Autorità inferiori, può delegare per la trattazione del concorso il Tribunale provinciale nel cui circondario l'oberato ha il suo domicilio.

Circa all'aprimento del concorso contro persone militari vedasi il Capitolo che segue, il quale tratta *Della Giurisdizione militare.*

Del *Processo Edittale* ci occuperemo nella seconda Parte dell' Opera, ove daremo opportune dilucidazioni.

Qui ci basti notare, che potrebbero essere competenti ad aprire il concorso anche le Preture Urbane per le persone dimoranti nel loro circondario giurisdizionale e fuori della periferia della città in cui risiede il Tribunal provinciale.

Pei fallimenti dei commercianti, fabbricatori, società di guadagno, associazioni di azionisti, vedasi il § 71 di questa Legge.

In riguardo al foro della procedura per cessioni di beni e per la proposta del patto pregiudiziale di cui qui non si fa cenno rimangono ferme le disposizioni del Regolamento generale del Processo civile. Ove peraltro nascesse qualche dubbio per stabilire quale sia il giudizio competente pel proponente la domanda dei beneficii legali si dovrà sciogliere colle norme generali di questa nuova Legge di giurisdizione.

§ 70.

Se un fallito, sulla cui sostanza venne aperto il concorso fuori del Regno Lombardo-Veneto, possiede beni immobili in questo regno, vi si dovrà aprire un concorso speciale per tali beni.

Se i beni immobili, sui quali deve aprirsi il concorso, sono situati sotto diversi Giudizii, ha luogo il diritto di prevenzione.

Digitized by Google

§ 71.

La procedura concorsuale riguardo a commercianti, fabbricatori, come pure a società di guadagno ed associazioni di azionisti a quelli parificate, spetta al Tribunale di commercio, quand'essi siano stabiliti nel luogo ove questo risiede, ed altrimenti al Senato di commercio nel cui circondario risiedono.

L'Ordinanza Ministeriale 14 ottobre 1854, fornisce schiarimenti sui concorsi che sono di competenza dei Tribunali di Commercio. Eccone il tenore:

Essendosi proposto il dubbio, come abbiamo ad intendersi nel § 71 *della Norma di giurisdizione* 20 *novembre* 1852, *obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto, N.* 249 *del Bollettino delle Leggi dell'Impero, e nel* § 69 *della Norma di giurisdizione* 20 *novembre* 1852 *emanata per la Dalmazia, al N.* 261 *del Bollettino stesso, le parole commercianti, fabbricatori e società di guadagno loro dalla Legge parificate, avuto riguardo alla legislazione commerciale ed industriale vigente nei suddetti Dominj, come pure se il Tribunale di Commercio debba intervenire come Autorità concorsuale nel caso che il concorso abbia ad aprirsi sulla eredità di un commerciante o fabbricatore defunto, il Ministero della Giustizia trova di dichiarare che, fino alla pubblicazione del nuovo Codice di Commercio, le disposizioni del* § 71 *della Norma di giurisdizione* 20 *novembre* 1852, *N.* 259 *del Bollettino delle Leggi dell'Impero, obbligatoria pel Regno Lombardo-Veneto e del* § 69 *della Norma di giurisdizione del* 20 *novembre* 1852, *N.* 261 *del Bollettino stesso, obbligatoria per la Dalmazia, si applichino soltanto a quelle persone e società, le quali sono da riguardarsi come commercianti o società di commercio a'sensi del Codice di Commercio e sono contemporaneamente inscritte nei Registri delle Camere di Commercio e d'Industria come aventi diritto di elezione, oppure a quelle persone e società, che, appartenendo a Stato estero, pagano per l'esercizio del loro commercio una tassa che darebbe il diritto di elezione a commercianti e società di commercio nazionali, inscritte nei Registri delle Camere di Commercio e d'Industria. Le disposizioni dei suddetti paragrafi si applicheranno quindi anche a tutti i socj di una società in nome collettivo ed ai soci risponsabili e solidali di una società in accomandita, qualora le surriferite condizioni si verifichino rispetto alle società stesse.*

La competenza dei Tribunali (Senati) di Commercio si verifica del resto anche allorchè debba aprirsi il concorso sulla eredità di una delle sovrindicate persone.

CAPO TERZO.

Della competenza giudiziaria in affari non contenziosi.

§ 72.

Alla ventilazione di eredità è chiamata di regola la Pretura (anche urbana), nel cui circondario il defunto aveva l'ordinario suo domicilio.

Le norme per la procedura giudiziaria in affari non contenziosi sono portate, come si è già notato, dalla nuova Legge 9 agosto 1854, la quale nel Capitolo secondo si occupa appunto delle ventilazioni ereditarie e cose relative.

Digitized by Google

§ 73.

Tuttavia la ventilazione delle eredità in cui si trovano beni immobili situati nella periferia di quelle città in cui risiedono Tribunali provinciali, spetta al Tribunale provinciale nel cui circondario il defunto aveva l'ordinario suo domicilio.

Per altre eredità che comprendono un possesso rilevante di beni o di altre sostanze, il Giudizio superiore può, sopra domanda delle parti, delegare un Tribunale provinciale per l'intiera ventilazione ereditaria.

Dalla Circolare Appellatoria 26 maggio 1854 si ricava quanto segue:

Sovra il dubbio emerso quale Giudizio sia competente a ventilare la eredità quando il defunto che era domiciliato in una città, sede di un Tribunal provinciale, ovvero nel più esteso circondario della stessa (§ 12) *lascia beni immobili situati non nella periferia di quella città, ma nella periferia di altra città avente un Tribunal provinciale, si dichiara che per la lettera e pel senso del § 73 della Norma giurisdizionale, non meno che per riguardo alle analoghe disposizioni delle Norme di giurisdizione emanate per altri dominii, in tal caso sarà competente per la ventilazione ereditaria quel Tribunale provinciale, nel cui circondario il defunto ebbe l'ordinario domicilio.*

— Gli emigrati legittimamente, avendo debitamente chiesto ed ottenuto il proscioglimento della cittadinanza austriaca, perdono la qualità di sudditi austriaci e sono, per ogni effetto di diritto civile e politico, trattati come stranieri, come stabilisce la patente di emigrazione, 8 maggio 1832, Art. 9. La legge attuale fissa la competenza della ventilazione di eredità lasciata da un suddito austriaco morto all'estero. Ad un emigrato legittimamente, non essendo più cittadino austriaco, sono applicabili non le disposizioni del presente paragrafo, ma dei susseguenti, che concernono la ventilazione dell'eredità degli stranieri.

Ma quanto agli emigrati senza autorizzazione, la suddetta Patente li priva bensì di alcuni diritti importanti civili e politici, ma non li spoglia della qualità di cittadini austriaci. Questi emigrati non cessano di essere cittadini austriaci, perchè non fecero precedere nelle vie regolari alcuna domanda di scioglimento dalla cittadinanza austriaca. Anche i condannati a pena infamante, tuttochè perpetua, non lasciano perciò di essere cittadini austriaci. Agli emigrati quindi, senza autorizzazione, sono applicabili le norme di giurisdizione stabilite nel presente § 74. La moglie e i figli attesteranno l'ultimo loro domicilio, e nel caso che di ciò non si possa averne notizia sicura, e si dovesse pubblicare un editto eccitatorio degli aventi interesse a prodursi, l'editto dovrà essere pubblicato o da quella Pretura o da quel Tribunale provinciale, nel cui territorio si troveranno per intero o nella maggior parte i beni stabili, oppure tutta o la maggior parte della sostanza mobile. (COTTA MORANDINI, *Norma ecc*).

§ 74.

Quando un cittadino austriaco sia morto all'estero, la ventilazione ereditaria spetta alla Pretura dell'ultimo domicilio ordinario ch'egli aveva nella Monarchia austriaca, oppure non potendo questo rilevarsi, a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale (§ 73) nel cui circondario trovansi per intiero o nella maggior parte i suoi beni stabili, e la maggior parte della sua sostanza mobile, qualora non ne possedesse d'altra sorte. Nascendo dubbio in proposito, decide il diritto di prevenzione.

Digitized by Google

§ 75.

Qualora una persona appartenente a Stato estero sia morta nello Stato austriaco, o vi abbia lasciato una sostanza, riguardo alla sua eredità mobile si rimetterà all'Autorità giudiziaria estera la ventilazione ereditaria ed anche la decisione sopra tutte le ragioni controverse di diritto ereditario, in quanto che non rendasi necessaria una procedura diversa per l'esercizio della reciprocanza.

Le prescrizioni sulla procedura in ventilazioni ereditarie determinano in quanto debbasi fare un'eccezione alla suespressa norma per le eredità di quegli stranieri, che hanno già fissato il loro domicilio ordinario nello Stato austriaco, quando tutti gli interessati si assoggettino alle Leggi ed ai Giudizii austriaci, come pure in quanto le Autorità giudiziarie austriache debbano in ogni caso provvedere per l'assicurazione degli effetti e scritti del defunto, pel soddisfacimento dei creditori che sono sudditi austriaci o stranieri dimoranti in questi Stati, e per l'assicurazione interinale delle pretese degli eredi e legatarii che qui si trovano.

§ 76.

Riguardo ai beni immobili situati nello Stato austriaco, che appartengono all'eredità di uno straniero, la ventilazione spetta sempre a quella Pretura od a quel Tribunale provinciale (§ 73), nel cui circondario questi beni immobili sono situati per intiero o nella loro maggior parte, qualora non siasi convenuto diversamente collo Stato, al quale il defunto apparteneva.

— Spetta all'autorità giudiziaria austriaca la ventilazione dell'eredità degli stranieri riguardo ai beni immobili, e siccome questa abbraccia la apposizione dei suggelli giudiziali, la citazione dell'erede e sua dichiarazione, la aggiudicazione e consegna dell'eredità, conseguentemente il giudice, dovendo procedere nelle sue operazioni e nelle sue decisioni di conformità alle Leggi civili vigenti nell'impero, i figli maschi ed i fratelli degli Stati Sardi non potranno a titolo di subingresso, a' sensi dei §§ 943, 944, 945 del loro Codice, appropriarsi la porzione di successione che spetta alle femmine nelle successioni intestate, pagando la legittima od il terzo di loro virile, giusta la disposizione del susseguente § 946; ed i padri del Piemonte colle loro tavole testamentarie non possono menomamente intaccare l'importo della legittima, che per le leggi civili qui vigenti s'aspetta alle femmine al pari dei figli maschi. Avvertasi bene: io sono che dico, e non la legge, cioè che i diritti degli eredi d'un suddito estero rispetto ai beni immobili sono da giudicarsi secondo le leggi dell'impero. (Cotta Morandini, *Norma ecc*).

Il diritto all'esazione d'un canone livellario deve considerarsi come immobile; conseguentemente, se in questi Stati vien chiesto da un giudice il pagamento d'un annuo canone in base a titolo di successione, deve l'attore in ogni caso giustificare la propria veste col decreto di aggiudicazione rilasciato dal competente Giudizio austriaco, quand'anche la successione siasi verificata all'estero, dove non occorre decreto di aggiudicazione per avere il possesso d'una eredità. (*Decisione d'Appello del* 14 *dicembre* 1852).

§ 77.

Speciali prescrizioni determinano il modo di contenersi per

Digitized by Google

l'eredità di sudditi turchi, che sono morti nello Stato austriaco o vi hanno lasciato una sostanza.

Queste speciali prescrizioni sono quelle del § 141 della nuova Legge 9 agosto 1854 e quelle della Risoluzione Sovrana 23 giugno 1840. In proposito si potrà vedere il nostro *Manuale della Procedura giudiziaria in affari non contenziosi.*

§ 78.

Alla deputazione del tutore o curatore ed al disimpegno di tutti gli affari spettanti per legge all'Autorità tutoria e curatoria, è chiamata di regola la Pretura (anche urbana), alla cui giurisdizione personale il minore o l'individuo sottoposto a cura è soggetto in affari contenziosi.

Ma la decisione sopra quelle disposizioni delle Preture con cui dee deputarsi una cura per demenza, imbecillità o prodigalità, o dichiararsene la cessazione, oppure la patria podestà o la tutela, dee prolungarsi oltre la minorità, come pure l'evasione definitiva delle istanze di adozione, e finalmente l'approvazione dell'alienazione di beni immobili di pupilli e persone soggette a cura, spettano solamente al Tribunale provinciale, al quale pertanto le Preture debbono a tale scopo trasmettere gli atti assunti.

Questo paragrafo stabilisce che alla deputazione del curatore è *di regola* chiamata la Pretura anche urbana, e più avanti prescrive che la decisione sopra quelle disposizioni delle Preture con cui deve deputarsi una cura per demenza, imbecillità, prodigalità, spetta soltanto al Tribunale provinciale, al quale le Preture debbono a tale scopo trasmettere gli atti assunti. Quest'è la regola generale per qualsiasi cura per demenza, imbecillità e prodigalità; la Pretura investiga, il Tribunale decide, e poi rimane autorità curatoria la stessa Pretura. Il § 79 poi dichiara che come autorità curatoria sopra minorenni e persone soggette a cure che posseggono od acquistano beni immobili, è chiamato il Tribunale provinciale nel cui circondario essi hanno il loro legale domicilio. — Sorgeva adunque il dubbio, se l'investigazione per rilevare lo stato mentale e la incapacità a dirigersi da sè di una persona che possegga beni immobili in una città, sede di Tribunale provinciale, spetti al Tribunale od alla Pretura. A favore della prima opinione stavano gli argomenti, che in ciò che ha relazione a beni immobili nella sede del Tribunale provinciale, la Pretura urbana è per massima incompetente; che nel caso del § 78, benchè la decisione definitiva sia demandata al Tribunale, la Pretura è competente ad assumere la relativa investigazione, perchè è competente anche, come Autorità curatoria, dopo la deputazione della cura, e che, al contrario siccome pel § 79 la Pretura non è competente come autorità curatoria, dopo la deputazione della cura, essa non può essere competente nemmeno prima. I propugnatori dell'opposto avviso all'incontro osservano, che il principio generale è quello della competenza della Pretura urbana, anche nei casi in cui essa non può decidere definitivamente, e quindi nessuna ragione vi aveva per fare una distinzione fra l'esistenza o inesistenza di beni immobili; inoltre il § 79 parlare soltanto di Autorità tutoria di persone già soggette a cura, e non della deputazione di questa. — In questo ultimo senso fu testè emanata una decisione.

Digitized by Google

§ 79.

Come Autorità tutoria o curatoria sui figli minorenni di coloro che lasciarono un'eredità, in cui trovansi beni situati nella periferia dei summenzionati capoluoghi del Regno (§ 73), e sopra minorenni e persone soggette a cura, che posseggono od acquistano essi medesimi tali beni, è chiamato il Tribunale provinciale nel cui circondario essi hanno il loro legale domicilio.

Per altri affari di tutela e cura di maggior importanza può deputarsi in via di delegazione un Tribunale provinciale come Autorità tutoria o curatoria, quando si verifichino le condizioni indicate al § 73.

§ 80.

La deputazione di un curatore per singole liti od affari spetta, giusta il prescritto dal Diritto civile e dal Regolamento di procedura, al Giudizio presso il quale pende l'affare.

Questo paragrafo risolve un'antica quistione. Le Preture urbane rigettavano le azioni per la nomina di un curatore alle eredità giacenti o ad un assente e d'ignota dimora, pretendendo che la nomina di un curatore anche per simili casi non potesse farsi che dal Tribunale provinciale, e mentre si attivavano le debite pratiche trascorreva il tempo con grave danno degl'interessati. Ora essendo lasciata la costituzione della curatela al giudice presso cui pende l'affare, il quale è più in grado di conoscerlo, resta definita la questione in modo equo e rassicurante i privati interessi.

§ 81.

Il Giudizio che ha cominciato ad esercitare la giurisdizione come Autorità tutoria o curatoria, rimane competente fino alla ultimazione della tutela o cura, ad eccezione dei casi indicati al primo allinea del § 79, quando anche la persona sottoposta a tutela o cura passasse nel frattempo sotto un'altra giurisdizione.

§ 82.

A concedere la separazione consensuale di letto e di mensa è chiamata la Pretura alla cui giurisdizione è soggetto il marito.

La notifica della riunione di coniugi separati dovrà farsi al Giudizio modesimo che ha concesso la separazione ad istanza dei coniugi, o che ha pronunciato sopra di essa in caso di lite.

Per la separazione non consensuale, vedasi il § 14 di questa Legge e la Procedura relativa nella terza Parte di quest'Opera.

Sotto la denominazione di Preture si devono intendere anche le Preture Urbane perchè altrimenti non vi sarebbe giudice per la separazione consensuale giacchè il Tribunal provinciale è, giusta il § 14, competente solo per la separazione non consensuale.

§ 83.

La procedura con cui, allo scopo di sciogliere il matrimonio, dee farsi luogo ad una prova per testimoni sull'avvenuta morte di un coniuge mancante, ovvero dichiararsi la morte del mancante, spetta al Tribunale provinciale nel cui circondario il coniuge superstite ha il suo domicilio.

Digitized by Google

Le istanze per ammissione della prova testimoniale sulla morte di una persona mancante o per la dichiarazione di sua morte per iscopi diversi dal suindicato, debbono prodursi al Giudizio che risulta chiamato alla ventilazione dell'eredità del mancante dopo pronunciata la decisione sulla morte, o la dichiarazione di morte.

Veggansi nella terza Parte di quest'Opera le norme relative a questi speciali procedimenti.

§ 84.

Agli atti in affari fedecommissarii non contenziosi, ai quali appartengono pure la ventilazione della sostanza fedecommissaria in caso di morte dei possessori, la dichiarazione sulla seguita estinzione del fedecommesso, ed il permesso pel suo scioglimento, procederà il Tribunale provinciale, nel cui circondario risiedeva l'Autorità fedecommissaria finora sussistente. Se il vincolo fedecommissario è rimasto estinto per la morte dell'ultimo possessore, l'Autorità competente alla ventilazione della sua eredità procederà bensì a questa, ma la dichiarazione relativa al vincolo fedecommissario che cioè il fedecommesso sia estinto, spetta al Giudizio fedecommissario, anche nel caso che esso non sia contemporaneamente Autorità di ventilazione.

Nei fedecommessi che verranno fondati in seguito, l'Autorità competente si è l'istanza personale a cui in questo Stato è soggetto il fondatore, e che è chiamata alla ventilazione ereditaria, quando nello Statuto sui fedecommessi approvato da Sua Maestà, oppure dalla Suprema Corte di Giustizia, non si determini quale altro Giudizio debba essere per l'avvenire l'istanza del nuovo fedecommesso.

Le norme intorno alla sorveglianza dei fedecomessi sono comprese nel Capitolo quarto della nuova legge 9 agosto 1854 sulla procedura in affari non contenziosi.

§ 85.

Quanto ai maggioraschi fondati sotto il cessato Governo italico, a'sensi della legge del 21 settembre 1808, la giurisdizione si regola come segue:

a) i maggioraschi fondati dallo Stato, consistano essi in una sostanza immobile o soltanto in una dotazione di rendite iscritta sul Monte Lombardo-Veneto ed in altre sostanze mobili, sono soggetti alla giurisdizione del Tribunale provinciale di Milano, che la eserciterà in tutta l'estensione del Regno Lombardo-Veneto, e quindi in caso che si rendano vacanti, deciderà chi sia chiamato a succedervi e rilascerà al chiamato il decreto di aggiudicazione, ma non prima che il diritto di successione sia stato riconosciuto anche dal Governo;

b) i maggioraschi fondati da privati, consistenti soltanto in una dotazione di rendite iscritta sul Monte Lombardo-Veneto ed in altra sostanza mobile, sono essi pure esclusivamente soggetti alla giurisdizione del Tribunale provinciale di Milano.

Ma se consistono in beni immobili, oppure parte in sostanza

Digitized by Google

mobile e parte in immobile, la giurisdizione, cioè quelle attribuzioni d'ufficio che giusta il Codice civile spettano alle Autorità fedecommissarie in riguardo dei fedecommessi di famiglia, compete al Tribunale provinciale nel cui circondario sono situati i beni immobili od almeno la parte maggiore di essi.

È quindi posta fuori di vigore la Ordinanza ministeriale del 7 marzo 1850 (*Boll. gen. delle Leggi*, numero 88) relativa a quest'oggetto.

§ 86.

Se in una eredità si trovano feudi di collazione sovrana immediata o mediata, la ventilazione di questi spetta pure ai Giudizi chiamati a decidere negli affari contenziosi, cioè ai Tribunali provinciali di Milano e di Venezia. (§ 89).

Tuttavia l'aggiudicazione dei beni feudali a colui che è chiamato a succedere in essi, non può concedersi prima che sia seguita l'investitura per parte della Corte feudale, o questa abbia almeno riconosciuto il suo diritto di successione.

Che cosa dovrà farsi qualora in una eredità, alla cui ventilazione sarebbe per avventura competente p. e. la Pretura Urbana di Milano, si trovi un feudo di collazione Sovrana esistente fuori del Regno Lombardo-Veneto in altre provincie dell'Impero? V'ha chi opina che questo sarebbe il caso di ammettere la competenza della Pretura Urbana per tutta la ventilazione ereditaria, eccettuata la parte feudale, che andrebbe ventilata dal Tribunale competente a decidere le cause feudali. Sovra tal caso per altro si aspettano decisioni o schiarimenti.

Ogni I. R. Luogotenenza è ad un tempo I. R. Corte feudale, cosicchè verificandosi il caso di una eredità con beni affetti da vincolo feudale di collazione Sovrana dovrassi, come la pratica adottò, prima di domandare dal competente Giudizio l'aggiudicazione, rivolgere istanza all'I. R. Luogotenenza qual Corte feudale onde ottenere il riconoscimento del trapasso del feudo, mentre in base del medesimo soltanto puossi dai Giudizi concedere l'immissione in possesso e chiudere la ventilazione della eredità.

Con Decreto 2 gennaio 1807 tutti quelli che possedevano nel Regno d'Italia beni e redditi feudali, o si fossero creduti in diritto di ricuperare beni e redditi feudali in attuale amministrazione del Demanio e dei Comuni, dovevano presentare la debita dichiarazione.

Nel giorno 15 luglio 1818 venne pubblicata la Patente Sovrana 3 maggio 1817 per la quale furono obbligati tutti quelli che possedevano redditi e pertinenze feudali di qualsivoglia specie, derivanti da una mediata od immediata collazione del Principe e dello Stato, ovvero vi partecipassero, di farne la denunzia entro quattro mesi, il qual termine cominciò a decorrere dal 15 luglio 1818 in virtù dell'avviso Governativo di detto mese ed anno; ed il predetto termine mediante la Circolare 25 gennaio 1823 fu prorogato di tre mesi.

Colla Notificazione Governativa 15 ottobre 1825 vennero date le seguenti dichiarazioni sull'obbligo delle prescritte denunzie ai possessori dei beni o redditi feudali.

Per togliere qualunque dubbio insorto nell'esecuzione della Sovrana Patente 3 maggio 1817, relativa ai possessori dei beni o redditi feudali, l'I. R. Cancelleria Aulica, sopra rapporto di quest'I. R. Governo, con Decreto 4 agosto a. c., N. 23474 ha emanato le seguenti dichiarazioni:

Art. 1. *Sono compresi per l'obbligo delle prescritte denunzie:*

a) *I possessori di beni o redditi provenienti da dotazioni o donazioni fatte dal Principe, di loro natura reversibili allo Stato;*

Digitized by Google

b) *Quelli che possiedono beni o redditi procedenti da investiture a titolo di feudo o subfeudo concedute dai vescovi, o rispettive curie, o da qualunque altra podestà ecclesiastica, non ostante che le dette investiture rinnovate a' tempi moderni fossero state rivestite dalle semplici forme enfiteutiche o livellarie;*

c) *I possessori di beni vincolati a feudo improprio o censo feudale, o per altri titoli sottoposti al diretto dominio, o di eventuale reversabilità allo Stato.*

2. *Riguardo ai possessori contemplati sotto* a, b, *l'obbligo è per ora ristretto alla denuncia dei beni o redditi; quelli indicati sotto* c, *continueranno a riportare le legali ricognizioni o conferme a norma delle Investiture e della pratica in corso.*

3. *Le denunzie dovranno essere presentate all'I. R. Governo o alle RR. Delegazioni delle rispettive provincie entro quattro mesi dalla pubblicazione, e dovranno essere corredate dei documenti ed esposte colle modalità richieste per le denunzie dei beni feudali;*

4. *In caso di mancanza e ritardo si dichiarano applicabili ai contravventori le sanzioni portate della suddetta Patente 3 maggio* 1817.

§ 87.

Tutte le istanze perchè s'intraprendano gli atti d'ufficio relativi a beni immobili, indicati al § 51, sono da prodursi all'Autorità ivi designata, anche quando occorrono in affari non contenziosi.

§ 88.

Negli affari della giurisdizione commerciale non contenziosa sono esclusivamente competenti per tutto il Regno Lombardo-Veneto i Tribunali (Senati) di commercio, e negli affari di giurisdizione marittima non contenziosa è competente esclusivamente per tutto il Regno il Tribunale marittimo di Venezia.

Potrebbesi muovere dubbio se per questa determinazione sieno assoggettate alle competenze dai Tribunali e Senati di Commercio anche gli affari relativi alle ventilazioni ereditarie, e alle tutele e curatele degli individui appartenenti al commercio. Ma quando si pone mente che si verificano altri affari non contenziosi in sede mercantile, i quali non hanno alcun rapporto colle ventilazioni ereditarie e colle tutele, si è spinti a ritenere che la disposizione si riferisce a quelli e non a quest' ultimi, e d'altra parte i §§ 72, 73 e 79 di questa Norma ci sembrano abbastanza espliciti e generali.

Affari commerciali non contenziosi sono; la vidimazione dei libri dei commercianti (art. 11 del Cod. di commercio), e dei taccuini degli agenti di cambio e dei sensali (art. 84 di detto Codice), la iscrizione delle società di commercio (art. 42 dello stesso Codice); gli esami degli agenti di cambio e dei sensali (Aulico Decreto 3 aprile 1822 nella Circolare 9 aprile d. a. n. 3120 dell'Appello Lombardo, e 12 d. m. n. 4687 dell'Appello Veneto), attribuzione quest' ultima che venne loro conservata anche nella recente organizzazione delle Camere di Commercio e d' Industria seguita mediante la Sovrana Risoluzione 18 marzo 1850 contenuta nell'Ordinanza Ministeriale 26 d. m. peraltro con qualche modificazione.

Affari marittimi non contenziosi, sono i seguenti: le prove di fortuna sugli accaduti sinistri di mare (art. 242 del Codice di commercio); i giuramenti dei capitani e proprietari di bastimento a termini dell'Editto politico di navigazione 5 aprile 1774; le perizie delle merci e conseguente riparto d'avaria nei casi contemplati dall'art. 414 e seguenti di detto Codice; l'iscrizione del contratto di cambio marittimo, che secondo l' altro

Digitized by Google

art. 312 dello stesso Codice, deve seguire entro giorni dieci dalla sua data sotto pena di perdere il privilegio assicurato al sovventore dalla legge; e finalmente, la vidimazione del registro e giornale numerizzato che deve tenere il Capitano a'termini dell'art. 224 del Codice stesso.

§ 89.

Le Preture anche urbane possono, senza restrizione di competenza, procedere sopra domanda alla legalizzazione di sottoscrizioni, alla vidimazione di copie ed all'assunzione giudiziale di atti d'ultima volontà.

Il Capitolo settimo della nuova Legge 9 agosto 1854 sulla Procedura giudiziaria in affari non contenziosi, dà le prescrizioni circa ai *certificati giudiziarii in genere, alla vidimazione di copie e all'autenticazione di documenti.*

La Legge dice che le preture *possono* procedere agli atti qui contemplati, ma il rifiuto non sarà colpevole laddove vi hanno appositi notai, massime se la pretura è sopraccaricata d'affari.

CAPO QUARTO.

Della competenza delle Autorità giudiziarie in seconda e terza Istanza.

§ 90.

Sui ricorsi e gravami contro le decisioni di tutte le Autorità giudiziarie di prima Istanza in affari tanto contenziosi che non contenziosi, si deciderà in seconda Istanza dal Giudizio superiore (Tribunale d'Appello) nel cui circondario quelle Autorità si trovano, ed in terza Istanza, in quanto questa sia per legge ammissibile, dalla Suprema Corte di Giustizia.

CAPITOLO SETTIMO.

Sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili.

La Patente Imperiale 22 dicembre 1851, obbligatoria per tutto l'Impero, determina la sfera di competenza dei Giudizii militari si in materie penali che civili. Noi riporteremo di quella Legge le disposizioni che riguardano gli affari civili.

Persone sottoposte alla giurisdizione militare.

Negli affari civili le persone sottoposte ai Giudizii militari sono:

I. Tutte le persone appartenenti allo Stato effettivo del servizio dell'armata o della marina di guerra, le quali, per la loro destinazione di combattere il nemico, hanno giurato gli articoli di guerra, o che pel loro obbligo di promuovere il servizio militare

Digitized by Google

o la coltura del medesimo, o di provvedere i mezzi ad esso necessarii, sono obbligate a speciali articoli o regolamenti militari, compresevi quelle che si trovano in congedo o per un tempo determinato, o fino al tempo degli esercizii o fino al richiamo.

Si annoverano tra queste persone anche quelle che appartengono all'effettivo di una I. R. Guardia del corpo, della Guardia del Palazzo di Corte, della Gendarmeria, del Battaglione del cordone confinario della Bucovina, del Corpo di Sanità e del Treno militare, dell'Istituto militare geografico, del Corpo degli Ingegneri-geografi, dello Stato maggiore del Quartiermastro generale, dell'Istituto centrale d'equitazione, del Dipartimento delle razze di cavalli militari, degli stalloni e di rimonta, dell'Accademia militare di Neustadt, dell'Accademia del Genio, del Collegio dei cadetti di marina, delle Compagnie di cadetti, della Scuola dei Pionieri, degli Istituti d'educazione dei figli di reggimento, di tutti i rami dell'artiglieria tecnica, delle Commissioni economiche delle monture, delle Amministrazioni delle caserme, dei Comandi di Piazza e dei Comandi dei depositi pei trasporti, degli operai addetti alle Commissioni per le vettovaglie, degli Spedali di campo e di guarnigione, del Comando militare stabilito presso l'Istituto veterinario, come pure i profossi addetti ai Reggimenti, ai Corpi, alle Case d'arresto di guarnigione e di Stato maggiore, i profossi di Stato maggiore e dello Stato maggiore generale, unitamente ai carcerieri ed alle persone addette agli Uffici di Fortificazione, compresi i sorveglianti dei Baluardi e delle Trincee (*Wallmeister und Schanzgefreite*), e gli operai detti Inservienti delle costruzioni (*Baubediente*), finalmente i lavoranti assunti presso gli arsenali o cantieri della marina di guerra ed iscritti nei Registri.

II. Le persone uscite dal servizio militare conservando il carattere d'ufficiale con o senza pensione.

III. Le persone appartenenti allo Stato effettivo delle Case degli invalidi, od in esse ricoverate.

IV. Le persone addette ai diversi rami d'amministrazione od alla cura d'anime militari con o senza carattere d'ufficiale, che pel loro servizio sono obbligate a seguire dapertutto l'armata o il corpo d'armata, a cui appartengono.

Sotto questi si comprendono: Tutti gli impiegati del Commissariato di guerra, delle Commissioni delle vettovaglie militari, degli Uffici di pagamento e delle Casse militari di provincia, i Superiori di campo, i Cappellani dei reggimenti, dei corpi e degli spedali, i contabili, gli aggiunti contabili e forieri, i luogotenenti dell'Auditore generale, gli Auditori di Stato maggiore di guarnigione, di reggimento, di Corpo, o di quelli addetti soprannumerarii, tutti i medici militari, dal medico supremo inclusivamente all'ingiù, compresi gli assistenti medici militari, gli impiegati ed assistenti delle spezierie di campo.

V. Gli impiegati ed inservienti del Ministero della guerra, della Direzione generale del Genio e dell'Artiglieria, della Corte Suprema di Giustizia militare, dell'Ufficio generale di pagamento militare, dell'Amministrazione generale dei depositi, del Giudizio d'Appello

Digitized by Google

militare generale, dei Comandi militari provinciali e dei Giudizii delegati militari misti.

Le persone indicate all'articolo quarto, come pure gli impiegati indicati all'articolo quinto sottostanno alla stessa giurisdizione anche in istato di pensione.

VI. Le Guardie di polizia organizzate militarmente.

VII. Le mogli ed i figli minori legittimi, adottati o legittimati, di tutte le sunnominate persone, in quanto però questi figli non si mantengano da sè separatamente dalla comune domestica economia, ed anche i figli illegittimi, quando le loro madri appartengano alla giurisdizione militare, e questa non basi sopra una relazione meramente passaggera, come sarebbe quella delle donne di servizio.

Per la truppa del sergente in giù, ciò vale solo riguardo alle mogli ed ai figli di coloro che sono ammogliati secondo il primo modo.

VIII. Le vedove e gli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari.

IX. Le persone di servizio militare assunte con una capitolazione obbligatoria per un tempo determinato o stipendiate dallo Stato o viventi in famiglia col padrone, pel tempo che dura questa relazione di servizio.

X. Le persone che come impiegati o per le loro occupazioni si trovano presso una parte dell'armata posta sul piede di guerra, e quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito di un corpo stazionato in territorio estero.

XI. Gli allievi maschi che si trovano in Istituti d'educazione e d'istruzione militari.

XII. I portieri, custodi e spazzini assunti nelle caserme, nelle case d'invalidi ed in altri edificii militari.

XIII. I prigionieri di guerra e gli ostaggi sotto custodia militare, (§ 6 *e* 2 *della Patente Sovrana* 22 *dicembre* 1851).

Persone non comprese fra le nominate.

1. I Plenipotenziarii ed Inviati di potenze straniere col loro seguito che in tempo di guerra si trattengono presso un'I. R. Armata.

2. Gli Ufficiali di potenze estere dimoranti in Austria.

3. Gli Impiegati del Civile assegnati ad una I. R. Armata per provvedere le forniture, i cavalli pei trasporti militari e gli altri bisogni dell'armata, e in generale per promuovere il servizio.

4. Gli Impiegati ed inservienti addetti allo Stato personale della Contabilità del Ministero della guerra, della Direzione pei medicamenti militari, dell'Istituto veterinario e dello Spedale veterinario in Vienna, come pure il Vicario Apostolico di campo col suo personale di concistoro.

5. I Praticanti e Diurnisti presso le Autorità militari senza distinzione.

Digitized by Google

6. Gli Impiegati ed inservienti addetti all'Amministrazione d'uno stabile posseduto da un Istituto militare.

7. I pastori e guardiani assunti temporariamente presso uno stabilimento militare di razze di cavalli. (*Csikós, Beréss, e Gulyas*).

8. I maestri, lavoranti e garzoni presi dallo Stato civile ed assunti presso gli Ufficii di fortificazione e gli arsenali, le commissioni economiche delle monture, ed altri stabilimenti militari con *facoltà* di *licenziarli* od *in altro modo temporario*.

9. I maestri di lingue, di scherma, ed altri maestri e cavallerizzi dello Stato civile addetti ad Accademie militari, o ad altri Istituti militari, come pure i medici stipendiati non compresi nello stato dei medici militari; inoltre le persone addette all'Istituto d'educazione delle figlie degli Ufficiali a Hernals per dirigere l'educazione e per impartire l'insegnamento.

10. Gli osti e macellai assunti nelle caserme, nelle case degli invalidi e negli altri edifizi militari.

11. La truppa dei secondi battaglioni di Landwehr fuori del tempo del servizio attivo.

12. Gli inservienti che godono di pensione o provvigione.

13. Gli invalidi che godono di un soldo di patente o che sono muniti di un documento di riserva.

14. Le persone di servizio tanto maschie che femmine dei militari, che non abbiamo *espressamente* nominate come assegnate alla giurisdizione militare, come pure gli individui al servigio privato di persone militari non appartenenti però alla classe di servitù, p. e. segretarii, medici di casa, istitutori ecc.

15. Le mogli ed i figli delle persone nominate più sopra all'art. X, quando non siano al seguito di un corpo d'armata sul piede di guerra o che in tempo di pace sia stazionato all'estero.

16. Le mogli ed i figli dei militari dal sergente in giù non ammogliati secondo il primo modo.

17. Le vedove ed i figli di persone militari defunte non nominate all'art. VIII. (§ 3 *citata Patente*).

Oltre a queste persone non sono sottoposte alla giurisdizione militare anche coloro che si trovano in permesso fino al richiamo e gli operai addetti alla marina di guerra menzionati all'art. I, parte seconda. (§ 6 *citata Patente*).

Cause sottratte alla Giurisdizione militare.

Sono eccettuati dalla Giurisdizione militare ed appartengono quindi ai Giudizii civili, anche nel caso che intervengano come parti persone militari e l'Erario militare, tutti gli affari contenziosi di pertinenza della sfera d'attività dei Giudizii reali e montanistici, le cause per contratti di locazione, per turbati possessi, quando si riferiscano a cose immobili, e per danni ai fondi ed ai loro prodotti. (§ 7 *citata Patente*).

Allorchè si faccia luogo al foro del processo provocatorio, della riconvenzione o dei consorti in lite, anche le persone militari ponno

Digitized by Google

esser citate presso i Giudizii civili; ma l'esecuzione delle cognizioni giudiziarie o delle cautele provvisionali contro persone sottoposte alla giurisdizione militare, ad eccezione degli atti di giurisdizione reale, è riservata ai Giudizii militari. (§ 8 *ibid.*).

Tutte le pertrattazioni risguardanti l'accettazione, amministrazione, aggravamento, mutazione di un feudo o fedecommesso, o lo scioglimento d'un vincolo feudale o fedecommessario, senza riguardo alla condizion militare delle persone interessate, appartengono alle Autorità giudiziarie civili destinate dalla legge. (§ 9 *ibid.*).

Procedura concorsuale contro militari.

La procedura concorsuale per le persone soggette alla giurisdizion militare, se l'oberato possiede un bene immobile nell'Impero, compete al Giudizio civile e precisamente:

a) Se egli possiede sostanze immobili in un solo dominio, a quel Giudizio concorsuale nel cui circondario è situato il bene immobile;

b). Se egli possiede beni immobili in varii dominii, a quell'Autorità civile, la quale, non avuto riguardo alla sua condizione militare, sarebbe chiamata alla procedura concorsuale secondo il suo ultimo luogo di domicilio nella Monarchia.

All'incontro la procedura giudiziaria penale contro l'oberato, non che l'esecuzione delle misure prese dal Giudice civile nella procedura concorsuale che colpiscono beni mobili di un oberato sottoposto alla giurisdizione militare, esistenti nel suo domicilio od in edificii militari, o appartenenti agli oggetti del suo servizio, sono riservate ai Giudizii militari. (§ 10 *e* 11 *ibid.*).

Disposizione generale.

Il Giudizio rimane competente per quelle cause che vennero presso di lui introdotte, fino a tanto che siano ultimate, quand'anche il reo convenuto nel frattempo fosse passato sotto la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria civile. (§ 12 *ibid.*).

Volontaria giurisdizione militare.

Quanto alla volontaria giurisdizione gli affari demandati all'Autorità giudiziarie militari sono per le persone ad esse soggette:

1. La *ventilazione dell'eredità* in quanto non vi si trovi un feudo, un fedecommesso od un bene immobile, nel qual *ultimo caso* dovrà farsi la ventilazione dell'eredità dall'Autorità giudiziaria civile, e la persona militare vien considerata come se avesse il domicilio ordinario sul bene immobile.

L'Autorità militare in questo caso dovrà eseguire le operazioni d'ufficio necessarie per istabilire l'identità della persona, assicurare le carte e gli effetti del defunto, alienare gli oggetti che non si

Digitized by Google

ponno conservare, o la cui conservazione richiederebbe spese, dar ordine alle spese di mantenimento, di malattie e di funerali, ed agli eventuali arretrati di salario, e consegnare indi l'eredità, coi necessarii schiarimenti, al competente Giudizio civile.

La ventilazione dell'eredità poi delle persone che come impiegati o per le loro occupazioni si trovano presso una parte dell'armata posta sul piede di guerra, e di quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito d'un corpo stazionato in territorio estero, è sempre demandata al Giudizio civile.

2. La *sorveglianza sulla tutela* dei pupilli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari, e la deputazione di un tutore o curatore interinale per la persona e per le sostanze degli altri pupilli o curandi che passano dalla giurisdizion militare alla civile, e per la cui ulteriore deputazione e direzione della tutela si dovrà richiedere quel Giudizio civile che per legge vi sarebbe chiamato.

I Giudizii militari devono intervenire come Autorità curatoria ordinaria quando si debba decretare la cura di una persona che rimanga sottoposta alla giurisdizion militare, e quando un padre sottoposto alla giurisdizion militare debba amministrare la sostanza mobile di un figlio minore, per tutto il tempo in cui il padre stesso è sottoposto alla giurisdizion militare.

3. Le *pertrattazioni in affari matrimoniali* ed in casi d'*adozione* e *legittimazione.*

4. L'*ammortizzazione di documenti* in quanto colui che ha diritto di chiederla sia una persona militare, quando però non si tratti di carte di pubblico credito o di carte ad esso parificate o di cambiali la cui ammortizzazione è riservata in ogni caso ai Giudizii civili.

Oltre a ciò i Giudizii militari sono autorizzati a legalizzare e vidimare documenti, senza distinzione delle persone che le chiedono. (§ 13 *ibid.*).

Avvertenza.

Nessuno può validamente rinunciare alla giurisdizione militare che gli compete. Le cause contenziose dell'Erario militare appartengono come fino al presente ai Giudizii militari. (§ 6 *ibid.*).

I Membri della Casa Imperiale e le persone cui compete il diritto di esterritorialità sono esenti dalla giurisdizion militare, quand'anche occupino un posto nell'armata. (§ 15 *Patente Sovrana sudd.*).

La Patente Sovrana suddetta ha abrogato tutte le disposizioni di legge che non le sono conformi e ha deciso che a norma di essa dovranno giudicarsi tutte le liti di competenza tuttora pendenti; e quanto agli affari di diritto penale e civile pendenti all'epoca della sua attivazione, ha disposto che debbano essere condotti a termine da quell'Autorità, presso la quale vengono trattati; solo gli affari di tutela e curatela sono da rimettersi alle Autorità giudiziarie chiamatevi dalla legge (§§ 16 e 17).

Digitized by Google

L'estensione della giurisdizione militare sugli abitanti delle provincie e distretti dei Confini militari vien determinata da speciali prescrizioni (§ 14 *ibid.*).

Schiarimenti.

L'Ordinanza del Ministero di Giustizia 8 maggio 1852 scioglie varii quesiti sui limiti della Giurisdizione civile e militare secondo la Patente del 22 dicembre 1851.

1. Siccome nel § 13 della Patente del 22 dicembre 1851 vennero determinati e tassativamente indicati i casi in cui i Giudizii militari debbano intervenire come Autorità tutorie e curatorie, ne deriva pure che la competenza dei Giudizii civili, come Autorità tutorie o curatorie sui pupilli e curandi loro assegnati, non cessa pel loro ingresso al servizio militare.

Spetterà quindi al Giudizio civile la tutela sopra persone militari minorenni, il cui padre legittimo era soggetto alla giurisdizione civile, o che morì sotto la giurisdizione civile mentre essi si trovavano al servizio militare.

2. Riguardo ai pupilli o curandi che dalla giurisdizione militare passano alla civile, i Giudizii civili dovranno procedere a tutte le operazioni d'Ufficio che risguardano la loro persona e sostanza e sono congiunti colla tutela e curatela.

3. I Giudizii militari saranno da riguardarsi come Autorità curatorie ordinarie anche nel caso che un padre soggetto alla giurisdizion militare abbia in amministrazione un bene immobile posseduto dal suo figlio minorenne, ma ciò solo sino a tanto che il padre stesso rimanga soggetto alle giurisdizion militare.

4. Colla Patente del 22 dicembre 1851 non vennero alterate le prescrizioni del Decreto Aulico 25 giugno 1795, N. 237 della Raccolta delle Leggi giudiziarie, del Decreto Aulico 7 febbraio 1837, N. 172 della Raccolta delle Leggi giudiziarie § 6, tuttora obbligatorio per la Galizia e Bucovina, della Patente del 28 giugno 1850, N. 225 del Bollettino generale delle Leggi § 143, emanata pei dominii già organizzati, finalmente del § 77 dell'Istruzione provvisoria sul disimpegno degli affari tutorii e curatorii emanata dal Ministero della Giustizia il 14 luglio 1851, N. 9118, per l'Ungheria, Croazia, Slavonia, Transilvania, pel Voivodato Serbo e pel Banato di Temes. Sussiste quindi anche d'ora innanzi pei Giudizii l'obbligo di amministrare al pari della sostanza di una persona soggetta a cura eziandio la sostanza esistente nella cassa degli orfani, appartenente a persone militari, che sebbene abbiano raggiunta la maggior età, non hanno ottenuto dal Comando militare il permesso di ricevere in consegna tale sostanza, sino a tanto che duri questo impedimento. In quanto però un militare divenuto maggiorenne disponga della sua sostanza immobile, e l'acquirente di essa depositi l'importo del suo debito presso il Giudizio civile, la somma depositata dovrà trattarsi come un deposito ordinario, pel cui rilascio deve però osservarsi la prescrizione del Decreto Aulico 25 giugno 1795.

Digitized by Google

5. La ventilazione dell'eredità d'una persona militare resasi defunta sotto la tutela del Giudizio civile dovrà farsi per opera del Giudizio militare, in quanto però non abbia luogo il caso eccezionale menzionato nel § 13 della Patente del 22 dicembre 1851, senza procedere ad una separata ventilazione della sostanza pupillare.

6. La dichiarazione di morte di persone militari, sia ch'essa venga ricercata allo scopo di ventilarne l'eredità, o di contrarre un nuovo matrimonio, è di competenza dei Giudizii militari.

7. I soldati dal sergente in giù che si trovano in permesso fino al congedo o per tempo indeterminato, al pari dei soldati in permesso sino al richiamo, sono soggetti negli affari penali alla giurisdizione militare; all'incontro negli affari di diritto civile alla giurisdizione civile. In conseguenza la ventilazione delle loro eredità spetta al Giudizio civile.

CAPITOLO OTTAVO.

Dell'incompetenza delle Autorità Giudiziarie in alcune questioni.

Il decidere su tutti gli oggetti di diritto privato di regola è demandato alle Autorità giudiziarie, ma alcune volte anche quistioni di civile diritto sono dalla Legge sottratte alla cognizione di quelle Autorità, e ciò per fini di pubblico interesse.

In quei casi si fa luogo ad una manifesta assoluta incompetenza dei Tribunali alla quale deve il Giudice aver riguardo d'ufficio secondo il disposto dei § 1 e 47 della Norma di Giurisdizione civile.

Eccone i principali:

1. Le quistioni che insorgessero fra il ricevitore delle pubbliche imposte e la congregazione provinciale, o fra gli esattori comunali o le loro sigurtà, e le congregazioni e deputazioni comunali od i contribuenti, in quanto riguardano l'esecuzione della Patente 18 aprile 1816, concernente la riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto, sono della cognizione immediata delle regie Delegazioni. Conseguentemente nessun Ufficio o Tribunal giudiziario abbenchè supremo potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto degli esattori quanto delle Autorità amministrative che vi prestano la loro cooperazione. (*Art. 133 della Patente 18 aprile 1816*).

2. Tutte le controversie che possono insorgere intorno all'obbligo incombente ai privati di rifondere le spese anticipate dai Comuni per la cura di malattie sifilitiche ed altre di genere contagioso si debbono trattare nella via amministrativa. (*Decreto Vicereale 4 agosto 1832, pubblicato il 19 agosto detto anno*).

Digitized by Google

3. Sulla quistione se un privilegio accordato debba annullarsi o per pubblici riguardi o per non essere stato esercitato, o per averne il privilegiato inadempite, o trasgredite le condizioni, la decisione spetta alle Autorità politiche; e così pure sono di spettanza delle Autorità politiche le controversie intorno alla novità di una scoperta invenzione o miglioramento privilegiato già noto prima della concessione del privilegio, oppure intorno al quesito se sia stato o no soltanto introdotto dall'estero, quindi se sia o non sia qualificato per un privilegio. (*Patente 31 marzo 1832, pubblicata colla Notificazione Governativa 21 settembre detto anno*).

Anche le contese insorte fra due privilegiati esclusivamente sull'identità del privilegio d'invenzione concesso ad ognuno dei due, sono da decidersi dalle Autorità politiche, mentre le pretese d'indennizzazione che da tali contese fossero promosse, competono alla decisione del Giudice civile ordinario. (*Risoluzione Sovrana 19 novembre 1842, pubblicata colla Notificazione Governativa 1.° maggio 1843*).

Ma queste disposizioni furono modificate *dalla Patente Imperiale* 15 agosto 1852 obbligatoria per tutto l'Impero sui privilegi, in forza della quale il *processo e la punizione delle contravvenzioni in materia di privilegi spetta all'Autorità politica distrettuale nel cui distretto ebbero luogo*, secondo le prescrizioni relative alla procedura per contravvenzioni industriali. Contro le relative disposizioni e cognizione dell'Autorità politica ognuno che se ne crede gravato potrà ricorrere al preposto Dicastero politico del dominio e in ultima istanza al Ministero del commercio, qualora sia stata modificata la prima decisione. Il ricorso però, tanto nell'uno che nell'altro caso, dovrà essere presentato al più tardi entro 14 giorni da quello in cui venne intimata la decisione contro cui si ricorre. (§ 43 *della suddetta Patente*).

In quanto alla questione se un privilegio già concesso abbiasi per qualche motivo di legge a dichiarare invalido od a riguardare come estinto, ne spetta esclusivamente la decisione al Ministero del Commercio e dell'Industria. Esso pertanto decide specialmente sulla questione se una scoperta invenzione o miglioramento privilegiato erano realmente nuovi, oppure soltanto importati dall'estero, o non erano qualificati ad essere privilegiati; e finalmente nelle controversie fra due privilegiati il Ministero decide sulla completa o parziale identità dei loro privilegii. (§ 42 *idem*).

Se durante il processo per una contravvenzione in materia di privilegii risulta che la decisione dipende da una questione pregiudiziale su cui abbiano a decidere soltanto i Giudizii civili, l'Autorità penale rimette le parti al competente Giudizio civile, ed essa in tal caso non può pronunciare la propria decisione se non che in seguito alla produzione della sentenza del Giudizio civile passata in giudicato. Del resto la decisione dell'Autorità penale passata in giudicato, con cui taluno venne dichiarato colpevole della contravvenzione alla Legge sui privilegi, serve al danneggiato di base alla domanda d'indennizzo che volesse far valere innanzi al Giudice civile. (§ 43 *idem*).

Digitized by Google

Qualora per violazioni d'un privilegio non si tratti d'infliggere una pena, ma soltanto di far cessare la violazione a tenore del § 40, o si tratti solo di decidere della proprietà di un privilegio, sia che la controversia riguardi la priorità della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento, od un titolo di diritto privato, o pretese del danneggiato, che dall'Autorità penale furono rimesse alla via civile, ne spetterà la trattazione e la cognizione ai Giudizii civili; e in quei dominii in cui è introdotta la procedura sommaria negli affari civili si dovranno osservare le relative vigenti prescrizioni. (§ 46 *idem*).

Allorchè l'esistenza di una violazione viene provata in modo degno di fede, o risulta da un'ispezione oculare o da una perizia, anche il Giudice civile a richiesta del danneggiato può ordinare senza condizione alcuna, o verso prestazione di una congrua garanzia, per l'ingiuria ed il danno, l'immediato sequestro od altra opportuna assicurazione degli oggetti contraffatti od imitati (§ 47 *idem*): colla cautela che in tali atti si deve sempre aver di mira di non recare all'imputato, senza urgente necessità, un danno irreparabile (§ 44 *idem*). Qualunque simile disposizione deve giustificarsi, al pari di un divieto, mediante petizione entro otto giorni secondo il disposto del Regolamento del processo; in caso contrario verrà tosto revocata, a richiesta dell'avversario, e si dovrà prestare la conveniente soddisfazione per l'ingiuria e pel danno (§ 47 *citato*).

Quando la decisione di una petizione pendente presso un Giudizio civile dipende da questioni pregiudiziali, la cognizione delle quali spetta al Ministero del Commercio e dell'Industria, incombe alle parti di procurarsi tal cognizione e di produrla nel corso della causa.

Le violazioni dei diritti industriali di terze persone, commesse dal proprietario del privilegio coll'eccedere nell'esercizio del medesimo i diritti in esso fondati, verranno punite secondo le relative vigenti speciali prescrizioni dalle Autorità chiamate a decidere sulle contravvenzioni alle prescrizioni industriali. La circostanza che si abusò del privilegio a turbamento dell'industria si considererà, in questi casi, come circostanza aggravante. (§ 49 *idem*).

In quanto colui, che in modo illecito si fa credere autore della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento d'un altro per ottener in tal modo da sè o col mezzo di terze persone un privilegio, si renda colpevole di truffa o di un'altra azione punibile, verrà giudicato secondo le leggi penali. (§ 50 *idem*).

Il *Regolamento Ministeriale* 5 ottobre 1852 verte sull'applicazione della succitata Patente sovrana sui privilegi.

4. I debiti dei Comuni dipendenti da militari esigenze o da altre pubbliche prestazioni, e pei quali si tratta soltanto d'un conguaglio nell'interno del comune, appartengono sotto ogni rapporto agli attributi dell'Autorità politica. (§ 11 *della Risoluzione sovrana* 11 *gennaio* 1828, *pubblicata colla Notificazione governativa* 15 *marzo detto anno*).

5. Le petizioni contro la pubblica amministrazione per sospen-

Digitized by Google

sione di atti esecutivi e per esonerazione dal pagamento delle tasse, devono senz'altro respingersi dai Tribunali per titolo d'incompetenza. (*Decreto aulico del Senato 5 febbraio 1825*).

6. Gli impiegati dello Stato non possono mai essere impetiti presso il Giudizio civile per gli atti del loro ufficio. (*Risoluzione sovrana 31 agosto 1839, pubblicata colla Notificazione 15 dicembre detto anno*).

7. Non vi è luogo a procedere nella via ordinaria giudiziale sulle controversie, se sia stata rettamente applicata la tassa postale o la competenza da pagarsi, quando il trasporto è esercitato da impresa privata, o se sia conforme alle prescritte discipline il modo tenuto nell'ammissione pel trasporto col mezzo della posta, oppure se siano state debitamente adempiute le condizioni prescritte per far uso degli stabilimenti postali o per l'esercizio di private imprese di trasporto.

È facoltativo a chi si crede leso dagli atti di un Ufficio postale, o di altra Autorità preposta all'osservanza delle prescrizioni postali, di produrre i suoi reclami alle Autorità dirigenti l'amministrazione delle poste. Incombe a queste Autorità di vegliare per l'esatta osservanza delle prescrizioni postali, e di non permettere alcun indebito aggravio e disdicevole trattamento.

Viceversa possono ventilarsi nella ordinaria via giudiziale le pretese procedenti dalla garanzia dell'Erario per gli oggetti stati consegnati pel trasporto agli stabilimenti postali, dello Stato. (§ 27 *Patente sovrana 5 novembre 1837, pubblicata colla Notificazione governativa 5 giugno 1838*).

8. I crediti dello Stato verso i suoi impiegati ed inservienti, e viceversa di questi verso lo Stato che derivano assolutamente da rapporti di servizio, devono definirsi in via amministrativa. (*Risoluzione sovrana 10 agosto 1841, pubblicata colla Notificazione 10 marzo 1842*).

9. La cognizione delle contravvenzioni di Finanza, o di quelle mancanze che come tali sono considerate, è demandata alle Autorità di Finanza. (*Legge penale di Finanza, 1 aprile 1836*).

10. La decisione su l'accettazione d'una pia fondazione da istituirsi, su le modificazioni di cui sia suscettibile, su la sua soppressione, e su quanto concerne l'investimento e l'amministrazione del fondo relativo, come pure la vigilanza, onde per parte delle Autorità politiche e di chi gode della pia fondazione si ottenga l'adempimento degli oneri ed obblighi che vi sono annessi, è di competenza dell'Autorità amministrativa di concerto con l'ordinariato allorchè trattasi di fondazioni ecclesiastiche. (*Risoluzione sovrana 15 maggio 1841, pubblicata colla Notificazione governativa 10 luglio detto anno*. Vedasi anche la *Circolare del Governo Lombardo 28 febbraio 1852*).

11. Per la realizzazione delle cauzioni prestate da impiegati sia dello Stato, sia degli Stati provinciali o delle città, consistenti

Digitized by Google

in pubbliche obbligazioni, oppure in depositi presso il fondo d'ammortizzazione dei debiti dello Stato, non occorre alcuna sentenza giudiziaria quando l'obbligo della rifusione per parte dell'impiegato procede da una determinazione dell'Autorità amministrativa non soggetta ad ulteriore riclamo, ma devesi senz'altra dilazione procedere alla relativa realizzazione... (*Risoluzione sovrana 11 dicembre 1841, comunicata colla Circolare 16 febbraio 1842*).

12. Se nel corso di una causa civile una determinata persona viene accusata di un delitto, o di una grave trasgressione di Polizia (*di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione secondo il nuovo Codice penale*) per modo che la causa debba ritenersi per un sufficiente indizio legale onde procedere all'inquisizione, allora deve sospendersi dal giudice la processura civile ed aspettarsi la decisione del Giudizio inquirente, in quanto l'esito dell'inquisizione possa avere un'influenza essenziale sulla decisione della causa.

Se all'incontro l'esito dell'inquisizione è indifferente per la decisione della causa civile, il giudice civile deve bensì continuare la processura senza interruzione, ed ultimati gli atti relativi pronunciare; ma deve sempre comunicare subito d'ufficio, giusta il disposto della Legge, gli indizii emersi di un delitto o di una grave trasgressione di Polizia al giudice competente. (*Risoluzione sovrana 29 agosto 1820, pubblicata colla Notificazione governativa 31 marzo 1821*).

Ha peraltro luogo avanti al Giudice civile la causa d'indennizzazione per un'azione punibile nel caso che il danneggiato non si trovi contento di quanto, pel sofferto danno, gli venne aggiudicato dall'Autorità penale; e nel caso, che in forza della sentenza relativa gli venisse dichiarato d'intraprendere la via civile; e in tutti gli altri casi non esplicitamente indicati dalle Leggi penali e civili, sia che l'Autorità penale abbia pronunciato qualsiasi giudizio, o che la medesima abbia desistito per qualunque motivo dall'inquisizione, o che finalmente avesse dichiarato che non si possa istituire alcuna procedura, o se l'imputato per essersi reso fuggitivo o per trovarsi assente non può esser tradotto avanti l'Autorità penale, e nel caso di delitti (a riguardo dei quali peraltro non si verifichi la procedura edittale, a'termini del § 490 della seconda parte del Codice penale), deve egualmente, in seguito alla dichiarazione da rilasciarsi dall'Autorità penale, essere ammessa la petizione per indennizzazione nell'ordinaria via civile. (*Risoluzione sovrana 27 maggio 1835, pubblicata dalla Notificazione governativa 11 febbraio detto anno e § 364 del Nuovo Regolamento di Procedura penale*).

13. La procedura sulle *cose ritrovate* per quanto riguarda le città di Milano e di Venezia è devoluta alle rispettive Direzioni generali di Polizia, e nei capiluoghi delle altre provincie spetta una tale procedura alle Delegazioni provinciali. Per le cose perdute che saranno ritrovate fuori del circondario comunale dei capiluoghi delle provincie, è libero al ritrovatore di consegnare la cosa a qualunque Autorità locale, e questa è obbligata a riceverla ed a darne

Digitized by Google

immediatamente partecipazione alla superiorità di Polizia della sua provincia per la prescritta pubblicazione. Le altre mansioni concernenti la destinazione futura della cosa ritrovata, incombono alle Autorità dalle Leggi a ciò chiamate. (*Notificazione del Governo Lombardo* 26 *marzo* 1841. *Vedansi in proposito li* §§ 389, 390, 391 *e* 392 *del Codice civile generale*).

14. I gravami contro l'applicazione di un'*imposta* fondata nella Legge provvisoria 9 febbraio 1850, per parte di chi se ne credesse leso, devono essere prodotti in prima Istanza all'I. R. Intendenza delle Finanze presso cui risiede l'impiegato commisuratore dell'imposta, in seconda Istanza presso l'Autorità superiore di Finanza del Regno (1), e in ultima Istanza in via di regolare ricorso al Ministero delle Finanze. Il secondo gravame ed il ricorso al Ministero devono insinuarsi per mezzo dell'I. R. Intendenza provinciale delle Finanze. (*Notificazione Luogotenenziale* 12 *agosto* 1850).

15. I ricorsi contro le determinazioni delle Commissioni stabilite per la commisurazione dell'imposta sulla rendita, sull'obbligo di contribuire l'imposta e la commisurazione del relativo importo, devonsi presentare al Luogotenente entro 14 giorni dacchè venne partecipata la relativa decisione. Presso il Luogotenente e sotto la di lui direzione e sorveglianza è istituita una Commissione provinciale per le decisioni di simili ricorsi, i quali devono essere presentati alla Luogotenenza per mezzo dell'Autorità che ha partecipata la decisione. Contro la decisione della Commissione provinciale non si fa luogo ad ulteriore ricorso. (*Patente sovrana* 11 *aprile* 1851 *per l'imposta sulle rendite,* § 36).

(1) Quest'è l'I. R. Prefettura delle Finanze.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE

IN QUESTA PRIMA PARTE

PREFAZIONE . . . . . Pag. III
PROSPETTO DELLE MATERIE . . . . . » V

CAPITOLO PRIMO.

DEI GIUDIZII CIVILI PEL REGNO LOMBARDO-VENETO . . » 1

Tribunale Supremo . . . . . » 2
Tribunali d'Appello . . . . . » 4
Giudizii di prima Istanza . . . . . » 5
Tribunali Militari . . . . . » 6

CAPITOLO SECONDO.

CIRCONDARII GIURISDIZIONALI DEI NUOVI GIUDIZII LOMBARDO-VENETI » 7

CAPITOLO TERZO.

STATO DEL PERSONALE E DEI SOLDI DEI GIUDIZII LOMBARDO-VENETI » 23

CAPITOLO QUARTO.

SISTEMAZIONE INTERNA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE, E TRATTAZIONE DEGLI AFFARI PRESSO LE MEDESIME, *secondo la* LEGGE ORGANICA 3 *maggio* 1853 . . . . . » 32

PARTE I.ª Delle nomine ai posti presso le Autorità giudiziarie, e della direzione e sorveglianza di queste Autorità . » 35
» II.ª Trattazione degli affari presso le Autorità giudiziarie » 57

CAPITOLO QUINTO.

NORME RELATIVE ALLA PRATICA GIUDIZIARIA ED AGLI ESAMI DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI . . . . . » 86

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO.

SFERA D'AZIONE DEI GIUDIZII CIVILI PEL REGNO LOMBARDO-VENETO *secondo la* NORMA DI GIURISDIZIONE CIVILE, *portata dalla Patente Imperiale del 20 novembre 1852* . . . . . Pag. 94
Annotazioni alla detta Norma di Giurisdizione . . » 95

CAPO I. Della giurisdizione in generale . . . . . » 97
» II. Della giurisdizione in affari contenziosi . . » 102
» III. Della competenza giudiziaria in affari non contenziosi » 129
» IV. Della competenza delle autorità giudiziarie in seconda e terza Istanza . . . . . » 157

CAPITOLO SETTIMO.

SFERA D'AZIONE DEI GIUDIZII MILITARI IN AFFARI CIVILI . . » ivi

CAPITOLO OTTAVO.

DELL' INCOMPETENZA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN ALCUNE QUESTIONI . . . . . » 144

Digitized by Google

PARTE SECONDA

ANNOTAZIONI

AL

REGOLAMENTO GENERALE

DEL PROCESSO CIVILE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE SECONDA

ANNOTAZIONI AL REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

INTRODUZIONE.

CENNI STORICI RELATIVI AL PROCESSO CIVILE AUSTRIACO E QUISTIONI RISGUARDANTI LA SUA APPLICAZIONE.

Come fu un primo pensiero della provvida Sovrana MARIA TERESA l'introduzione in tutte le sue Provincie ereditarie di un Diritto civile uniforme con un Codice civile generale, così a lei pure dobbiamo la prima idea della compilazione di un Regolamento generale giudiziario, con cui la retta amministrazione della giustizia venisse sottratta alla imperfezione degli antichi metodi, ed agli abusi col decorso dei secoli introdottisi, e fosse resa il più possibilmente semplice, spedita e sicura.

Ma soltanto dopo la morte di lei la pubblicazione del Regolamento generale giudiziario avvenne nel 1781, sotto il Regno di Giuseppe II; e fu poi posto in esecuzione nelle Provincie tedesche il 1.° maggio del successivo 1782.

Questo Regolamento per ordine di Giuseppe II stesso fu, con alcune piccole modificazioni, nell'anno 1785 pubblicato anche nella Lombardia Austriaca, e posto in vigore col 1.° maggio 1786.

Ma il Regolamento del 1781, sebbene non mancasse di alcuna delle qualità essenziali ad una conveniente procedura, nondimeno, e per la brevità con cui è concepito, e per l'esclusione dallo stesso dell' interpretazione logica, ebbe il naturale effetto d'essere ben presto seguito da una moltitudine di Sovrane Risoluzioni e Dichiarazioni, le quali rendendo alquanto intralciata l'amministrazione della Giustizia, si venne sotto Leopoldo II ad una revisione di esso Regolamento; ed il Progetto che per essa ebbe vita, sentiti i

Digitized by Google

pareri delle Facoltà legali e de' Tribunali della Monarchia, venne pubblicato il 19 dicembre 1796 per ordine dell'Imperatore Francesco II nella Gallizia occidentale, e posto colà in pieno vigore col 1.° maggio 1797 in via d'esperimento, mentre in quel paese era urgente la necessità dell'attuazione di una Legge di procedura; tale Progetto è conosciuto sotto il nome di *Regolamento Galliziano.*

Anche nelle Provincie venete fino dal 1.° luglio 1803, regnando Francesco II, venne attivato un Regolamento di Procedura civile col titolo di *Regolamento generale del Processo civile per gli Stati Austriaci in Italia*, le cui disposizioni, toltone alcune poche speciali, o desunte dal Regolamento per la Lombardia Austriaca del 1785, convengono con quelle del Regolamento Galliziano; solamente esso ha minor numero di paragrafi, perchè furono ommesse le disposizioni relative alle miniere, agli affari di commercio e al militare. Ritenute queste limitazioni, il Regolamento del 1803 non è che una versione del Regolamento Galliziano.

Perduti dagli Austriaci, all'epoca delle guerre Napoleoniche, gli Stati ereditarii in Italia, alle Leggi Austriache tennero dietro le Francesi; ma allorchè, caduto Napoleone, venne ridonata all'Europa la pace, ed all'Austria incorporata una parte d'Italia, che fu dall'Imperatore Francesco I eretta in Regno sotto il titolo di Regno Lombardo-Veneto, fu allora che in queste provincie venne pubblicato il Regolamento generale del Processo civile quale nel 1803 era stato introdotto in Venezia.

Esso fu posto in attività nelle provincie Lombarde, il 1.° gennaio 1816, e nelle provincie Venete, il 1.° luglio 1815, in entrambe sotto il titolo di *Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto.*

Questo Regolamento è altresì in vigore nell'Istria e in Trieste presso il Tribunale civico e provinciale, come anche presso il Tribunale mercantile, cambiario e marittimo, riguardo ai distretti dell'Istria sottoposti alla giurisdizione di questi Tribunali (*Patente 24 aprile 1815; Decreto Aulico 4 maggio 1815, N. 1240; 5 agosto 1823, N. 1929; e 4 novembre 1823*); così pure è in vigore nella Dalmazia e nelle isole a questa successivamente aggregate (*Decreto Aulico 7 giugno 1816, N. 1253; 23 luglio 1816, N. 1268; e 2 novembre 1819, N. 1520*), e finalmente nel Tirolo italiano (*Editto provvisorio 12 agosto 1814*), avvertendosi tuttavia che al Regolamento del 16 marzo 1803, introdotto nel Tirolo italiano, furono fatte alcune riforme, ed aggiunti tre capitoli risguardanti la processura di cambio, montanistica e militare.

Digitized by Google

Nelle altre parti della Monarchia in cui fu pubblicato il Codice civile generale, e presso *tutti i Giudizii militari*, è tuttavia in vigore il Regolamento del 1.° maggio 1781 (*Patente 1.° maggio 1781, N. 13 e 14; 1.° novembre 1781, N. 27; e 9 aprile 1782, N. 41; Decreti Aulici 20 settembre 1814, N. 1102; 3 agosto 1816, N. 1272; 4 ottobre 1816; e la Patente 20 aprile 1782, N. 46*) (1).

Ma nella Gallizia orientale e nella Bukovina, nel ducato di Salisburgo e nel Tirolo tedesco e Voralberg è in vigore il Regolamento del 19 dicembre 1796 (*Patente 15 gennaio 1807, N. 797; Decreto Aulico 3 agosto 1816, N. 1272; Patente d'organizzazione 12 agosto 1814; e Decreto Aulico 20 luglio 1816, N. 1272*).

Fonti quindi del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto sono il Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto succitato, e le molteplici *Novelle* che posteriormente vennero in esso Regno pubblicate, le quali ampliarono o modificarono quel Regolamento, e che noi riferiremo nel progresso dell'Opera (2).

Relativamente alle fonti del Processo civile riuscirà di non piccola utilità pratica lo scioglimento di alcune quistioni che si presentano.

In primo luogo: hanno alcun vigore per noi quelle Ordinazioni (Decreti Aulici, Risoluzioni Sovrane ecc.) pubblicate soltanto fuori del Regno Lombardo-Veneto, e relative a Leggi di procedura civile vigenti anche nel Regno Lombardo-Veneto?

Egli è certo che una Legge non può aver forza e vigore nei paesi ove non sia nei modi regolari pubblicata (§ 3 e 4 del *Codice civile generale*), e perciò il giudice non dovrebbe farsi carico che di quelle Leggi che vennero in questi paesi promulgate.

Nondimeno se queste disposizioni emanate nella Monarchia fossero d'un'indole semplicemente dichiarativa, non essendo allora nuove Leggi, ma schiarimenti, il giudice dovrà pur farsene carico; ed una volta che tale ordinazione dichiarativa non sia stata in alcun modo, sia espresso o tacito, posta fuor di vigore, non sarà punto necessario che la parte che la allega in suo favore ne provi in caso di contestazione l'esistenza, perchè è dover del giudice il

(1) Per la Transilvania, Ungheria, Croazia e Slavonia è in attività un nuovo Regolamento provvisorio del Processo civile, ed un nuovo Regolamento pei Concorsi, di cui daremo in progresso di materia qualche notizia, e del primo in ispecie riporteremo quelle disposizioni che potranno servire di schiarimento.

(2) Le Notificazioni e le Circolari che verranno citate in quest'Opera sono rispettivamente del Governo e dell'Appello di Milano, quando non vi sia un'altra espressa indicazione.

Digitized by Google

conoscere le Leggi del *proprio Stato,* l'andarne in traccia, e l'applicarle ai casi particolari (1).

Altra quistione sarebbe: se nell' interpretazione del testo tradotto in lingua italiana sia lecito aver riguardo al testo tedesco (essendo il Regolamento generale del Processo civile, come abbiamo già detto, salvo alcune poche disposizioni, una versione del Regolamento Galliziano).

Non essendo stato qui pubblicato il testo tedesco, si deve rispondere per la negativa, toltone per altro alcune eccezioni:

1.° Se assieme al testo italiano fosse stato pubblicato anche il tedesco, come si osserva in alcune Notificazioni;

2.° Se il testo italiano porgesse dubbiezze od oscurità, o presentasse *una deviazione dal testo tedesco* che derivasse manifestamente dalla negligenza del tipografo o del traduttore (2).

Altra quistione sarebbe: quale regola debbasi seguire in quei casi ne' quali il Codice civile generale e il Regolamento generale dispongono intorno allo stesso oggetto.

Siccome la promulgazione del Codice civile generale avvenne in tempo posteriore a quella del Regolamento, così è indubitato che si debba far luogo alla massima, che *lex posterior derogat priori,* colla distinzione seguente:

Se l'oggetto che hanno per iscopo le disposizioni del Codice e del Regolamento è lo stesso, allora si fa luogo al disposto della Patente di promulgazione del Codice stesso, in forza del quale *ogni legge e consuetudine* anteriore al Codice civile generale, e relativa

(1) Egli è in conseguenza di ciò che abbiamo esposto, che nel progresso dell'opera noi riferiremo anche molte Leggi che non furono pubblicate nelle nostre provincie, le quali reputammo poter giovare alla interpretazione delle Leggi vigenti. Di tal sorta sono generalmente tutte le disposizioni anteriori all' epoca in cui venne attivato il Regolamento del Processo civile nel nostro Regno.

Nell'addurre, peraltro, Leggi di puro schiarimento dottrinale, abbiamo avuto cura di sceglier quelle che unicamente possono essere di pratica utilità, sceverandole dall' immenso numero di quelle che, riferite, non farebbero che ingenerar confusione.

Gli Aulici Decreti posteriori al 1.° agosto 1816, che verranno riferiti nell'opera, sono del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.

(2) La Patente Imperiale 27 dicembre 1852, con cui si ordinano varii cambiamenti circa alla disposizione del Bollettino generale delle Leggi e dei Bollettini provinciali, contiene l'espressa sanzione che i dubbii che insorgessero riguardo alle traduzioni in altre lingue dei varii paesi dell'Impero, si dovranno sempre sciogliere *secondo il testo autentico tedesco*, e la Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1853 estende quella disposizione anche alle Leggi ed Ordinanze pubblicate anteriormente nel Bollettino generale delle Leggi.

Digitized by Google

agli oggetti in esso contenuti, in quanto da questo a modo d'eccezione non è tenuta ferma, cessò di aver vigore coll'attivazione di esso Codice; e ciò ancorchè sia più estesa di quella contenuta nel Codice stesso, dovendosi pel § 7 del medesimo, qualora si presentassero dei casi non decisi nè dalla parola, nè dal senso naturale della Legge, aver riguardo ai casi consimili, precisamente dalle Leggi decisi, ed ai motivi di altre Leggi analoghe; rimanendo poi dubbioso il caso, decidere secondo i principj di diritto naturale, avuto riguardo alle circostanze raccolte con diligenza e maturamente ponderate.

Se invece non si tratta che della *forma del diritto*, allora il Codice, o modifica le disposizioni del Regolamento, o loro serve di supplemento: le modifica in quelle parti in cui sarebbe assolutamente in contraddizione; loro serve di supplemento quando dispone e provvede in materia in cui le disposizioni del Regolamento sono in difetto.

Per ultimo: le Leggi di procedura possono avere un qualche effetto retroattivo?

Le Leggi di procedura possono avere un effetto retroattivo in quanto si applicano alla definizione di casi avvenuti e di controversie pendenti già prima della loro attivazione. Nè con ciò si viene a ledere il disposto del § 5 del Codice civile universale, giacchè le Leggi di procedura civile non feriscono in sè stesso il diritto acquistato, ma soltanto sono relative al modo di esercitarlo, e quindi devono essere osservate anche per i contratti anteriori alla loro attivazione.

Per tali principii, in seguito alla pubblicazione del Regolamento generale del Processo civile pel Regno Lombardo-Veneto, la Notificazione 27 maggio 1815 della I. R. Commissione per l'Organizzazione giudiziaria ha emanato, fra le altre, le seguenti disposizioni:

1.° Tutte le cause di qualunque specie ed in qualunque stato di procedura, che all'epoca 1.° luglio 1815 non saranno state effettivamente trattate in prima Istanza, sia in contumacia, sia in contraddittorio, s'intenderanno quanto alla procedura deserte; e perciò, ritenuti come puramente stragiudiziali gli atti precorsi, potrà l'attore contestare la sua causa con una nuova petizione o libello, a norma del Regolamento del Processo civile.

2.° Nelle cause avanti l'epoca 1.° luglio 1815 già state trattate in grado di prima Istanza, ma sulle quali non fosse stata ancora profferita la Sentenza, dovrà questa essere profferita colle

Digitized by Google

forme stabilite dal Regolamento giudiziario, abolite quelle corse finora.

Al principio, peraltro, della *retroattività* delle Leggi di procedura si deve far eccezione per quelle che racchiudono in sè una sanzione penale, e ciò per motivi d'equità e per analogia del disposto dell'art. IX della Patente promulgatoria del Codice penale 1852, per il quale la nuova Legge penale deve applicarsi anche nei casi su cui già pende il processo, ed a tutte le azioni punibili commesse prima del giorno della sua attivazione, solo *in quanto, per la nuova Legge, non soggiacciono ad un trattamento più rigoroso di quello portato dalla Legge precedente.*

Digitized by Google

REGOLAMENTO GENERALE

DEL PROCESSO CIVILE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

NOI FRANCESCO I, per la grazia di Dio, Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, di Boemia, Lombardia, Venezia, Gallizia e Lodomiria, ecc. Arciduca d'Austria, ecc., ecc.

A fine di rendere uniforme la Procedura legale negli affari contenziosi vogliamo che il comune Regolamento giudiziario civile delle Nostre provincie tedesche già prescritto mediante la Nostra Patente emanata il di 24 aprile dell'anno corrente per le provincie del Nostro Regno Lombardo-Veneto soggette al Governo di Venezia, venga tosto pubblicato in quella forma medesima, in cui era già introdotto a Venezia l'anno 1803, anche nelle provincie dello stesso Regno soggette al Governo di Milano, ed ordiniamo che il detto Regolamento, cominciando dal 1.° venturo settembre dell'anno corrente, vi debba servire di norma.

Dato nell'Imperiale Nostra Residenza di Vienna il di trentesimoprimo di maggio dell'anno mille ottocento quindici, e vigesimoquarto dei Nostri Regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D'UGARTE, *Supremo Cancelliere*

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY, *Cancelliere.*

Per espresso e Supremo Ordine di sua Maestà.

FRANCESCO CONTE GUICCIARDI.

REGIA CESAREA REGGENZA DI GOVERNO.

Dietro Sovrana Risoluzione dal 13 corrente, il termine assegnato dalle due Patenti del 31 prossimo passato maggio all'attivazione del Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, e del Regolamento giudiziario civile nelle provincie soggette al Governo Lombardo, è prorogato sino al giorno 1.° del pross. venturo novembre (1).

Milano, il 21 agosto 1815.

IL BARONE DE ROSSETTI, *Presidente.*

Per la Reggenza,

Il Segretario generale, A. STRIGELLI.

(1) Questo termine fu poi protratto fino al 1.° gennaio 1816 colla Sovrana Risoluzione 22 ottobre 1815, resa nota dall'avviso 30 ottobre della stessa Reggenza di Governo.

Digitized by Google

ANNOTAZIONI

AL

REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE

PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

CAPITOLO PRIMO.

Del Processo giudiziario in genere.

§ 1.

Il giudice procederà soltanto previa petizione, fuorchè ne' casi nei quali dovrà provvedere *ex officio* a norma delle Leggi. Quando la petizione presentata: (*a*) porta l'intestazione di un attore notoriamente inabile a proporre da sè in giudizio le sue ragioni, (*b*) quando essa riguarda una cosa ovvero persona di cui sia manifesto che non appartiene alla di lui giurisdizione, (*c*) ovvero sia apertamente mancante delle formalità da questo Regolamento prescritte, dovrà il giudice nei primi due casi rigettarla tantosto, nel terzo poi prescrivere la riforma voluta dalla Legge.

È regola generale portata dal nostro sistema di *attitazione nella procedura* che il giudice non può procedere *ex officio*. Alcune eccezioni a questa massima, volute da pubblico interesse, sono contenute nelle disposizioni dei §§ 21, 74, 84, 92, 99, 215, 216, 244, 280, 503, 528, 534, 536, 542, 570, 401, 463, 526, 544 del presente Regolamento giudiziario, e dei §§ 94, 97, 107 e 276 del Codice civile generale, della Risoluzione Sovrana 29 agosto 1820, dei §§ 10, 42, 44, 45 ecc. dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sul Processo sommario nelle controversie civili, ecc.

Alcune volte basta all'introduzione del processo una semplice istanza. Ne abbiamo esempi ai §§ 75, 191, 102, 241, 250, 463 e 470 del Regolamento giudiziario.

In oggetti di volontaria giurisdizione, il giudice procede invece di regola *ex officio*. (Vedi § 1 ed altri della *Legge* 9 *agosto* 1853, *sulla Procedura giudiziaria in affari non contenziosi*).

Per parità di ragione al prescritto di questo paragrafo dovrà restituirsi la petizione quando sarà diretta contro persona notoriamente inabile a difendersi. (Vedi § 57 *del Regolamento presente*).

Il giudice respinge la petizione nel caso d'incompetenza manifesta, i cui caratteri distintivi si presentano al giudice stesso senza il soccorso

Digitized by Google

della sua privata notizia o d'un' investigazione d'ufficio. Così dovrà pure respingersi una petizione che non fosse qualificata pel processo civile. Una sentenza contumaciale proferita da un giudice manifestamente incompetente sarebbe affetta da nullità. La restituzione però del libello per incompetenza manifesta non può ordinarsi nel caso in cui è data facoltà al reo convenuto di prorogare al giudice incompetente la giurisdizione. (GENNARI). — (Vedansi i §§ 47 e 48 *della Nuova Norma di Giurisdizione*).

Le diffide, controdiffide, proteste e controproteste, e simili dichiarazioni, per ogni effetto di ragione non sono da ammettersi, tranne il caso in cui una diffida fosse prescritta dalla Legge o dal contratto. (*Istruzioni 2 aprile* 1823).

Il Tribunale di prima Istanza civile in Milano con Decreto 19 novembre 1818, confermato dall'Appello, ritenne che può essere ammessa in Giudizio ed intimata pei semplici effetti di ragione una diffidazione che ponga taluno in avvertenza di non pagare ad un terzo ciò ch'egli deve.

Il giudice rigettar deve d'ufficio quelle petizioni che si trovassero mancanti del certificato del tentato e non riuscito esperimento di conciliazione, pei casi in cui sia dalla Legge prescritta la conciliazione.

A tal proposito per l'importanza dell'argomento diamo il tenore della Notificazione 2 marzo 1824, relativa agli esperimenti di conciliazione.

ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE.

(Governativa Notificazione di Milano, 2 marzo 1824).

§ I. *Prima che venga presso la Pretura forese introdotta una causa con formale petizione, dovrà tentarsi l'esperimento di conciliazione. A tale uopo quegli, che accampar vuole alcuna pretesa o azione contro altri dovrà presentarsi nella Cancelleria della Pretura stessa ad insinuare a voce la sua dimanda, onde sia citata la controparte all'esperimento di conciliazione, rilasciando in iscritto il proprio nome e cognome, quello della controparte, la rispettiva condizione, il comune o la villa di domicilio, e, nelle città più grandi, anche la contrada e il numero della casa; egli potrà presentarsi dalle ore 9 antim. alle 3 pom. in ciascun giorno della settimana, eccettuati i giorni feriali.*

§ II. *Per l'esperimento di conciliazione verranno stabilmente destinate almeno due giornate per settimana, le quali, secondo le circostanze locali, saranno le più comode per le parti; ciò verrà reso noto al pubblico per mezzo di un avviso da tenersi sempre affisso alla porta della Cancelleria. Il Pretore potrà però, ove particolari circostanze lo esigano, assumere l'esperimento della conciliazione anche in un'altra giornata.*

§ III. *Presentandosi taluno in Cancelleria, giusta il* § I, *verrà, sul momento esteso l'atto di citazione per l'esperimento di conciliazione, e destinata una delle giornate a ciò stabilite secondo il caso ed a convenienza delle parti, non però al di là di giorni* 14.

Questo atto dovrà enunciare il nome e cognome delle parti, la loro condizione, il domicilio, e, nelle città, anche l'abitazione, l'oggetto della dimanda, e la giornata ed ora della comparsa.

La citazione verrà estesa in duplo, e qualora sopra la medesima domanda dovranno citarsi più consorti di lite, si aggiungerà ancora un esemplare per cadauno di questi, e tutti gli esemplari dovrà sottoscrivere il Cancelliere per ordine del Pretore.

§ IV. *Se l'intimazione deve seguire nel comune della residenza della Pretura, il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari ad un cursore della Pretura, il quale farà l'intimazione al citato personalmente od a persona commorante nella stessa abitazione, annoterà in calce del duplo*

Digitized by Google

la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apponendovi la sua sottoscrizione, e consegnerà poscia tale duplo al citante.

Se l'intimazione deve seguire fuori del comune della residenza il Cancelliere consegnerà tutti gli esemplari della citazione al citante, a cui spetta di farli pervenire all'agente comunale del luogo, ove dimora il citato; l'agente comunale, ritenuto presso di sè il duplo, farà seguire l'intimazione mediante il cursore comunale a ciascun citato personalmente, ed alla sua abitazione, ed in seguito alla vocale relazione del cursore, annoterà in calce del duplo la data dell'intimazione ed a chi fu fatta, apporrà la sua firma e la restituirà al citante, il quale gli dovrà pagare la prescritta tassa d'intimazione a beneficio del cursore.

§ V. *L'esperimento di conciliazione si farà sempre nell'ufficio di Pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire di regola in persona, e solamente in caso d'impedimento, mediante procuratore munito di legale mandato contenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente od anche una persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di avvocato, meno poi di alcun faccendiere. Nel comparire dovrà ciascuna parte portar seco gli identici documenti dei quali crederà potersi prevalere a sostegno delle sue ragioni.*

§ VI. *Comparendo ambe le parti nel giorno ed ora stabiliti, il Pretore, sentite a voce la domanda del citante e le ragioni di ambe le parti, procurerà con prudenza ed in buona maniera d'indurre le medesime ad un amichevole componimento, facendone presenti i vantaggi; egli non dovrà però mai insistere con esortazioni importune, molto meno con minaccie. Se le parti convengono amichevolmente, la loro convenzione verrà tosto estesa sopra un foglio; il tenore verrà alle medesime prelетto, e di ciò si farà espressamente menzione alla fine, indi si sottoscriverà ciascuna delle parti, il Pretore e l'Attuario; e se l'una o l'altra delle parti comparse non sapesse scrivere, dovrà essa apporvi un segno di propria mano. Se taluno fosse comparso, giusta il* § V, *munito di procura, questa verrà unita alla convenzione, e contrassegnata col numero della medesima.*

§ VII. *Le convenzioni assunte in tale guisa nell'ufficio della Pretura avranno forza ed effetto di convenzione giudiziale. S'intende però da sè che simili convenzioni, ove siano state conchiuse da un tutore, curatore od amministratore di beni dello Stato o comunitativi, per essere valide od operative, dovranno riportare l'approvazione del rispettivo giudice pupillare o della competente superiore autorità in tutti quei casi, in cui la Legge lo richiede.*

§ VIII. *Tutte le convenzioni formatesi durante l'anno presso una Pretura verranno segnate col numero progressivo dal 1.° gennaio sino alla fine di dicembre, e di tratto in tratto, secondo il volume, unite in un libro. A questo sarà aggiunto un repertorio alfabetico, nel quale verrà riportato il nome delle parti in doppio, cioè sotto la lettera iniziativa del citante e sotto quella del citato, ed ogni volta vi sarà notato il numero, col quale è contrassegnata la convenzione, onde poterla facilmente rinvenire. Desiderando poi una delle parti in qualunque tempo di avere copia di una tale convenzione legalizzata o semplice, le verrà data, osservando quanto è prescritto pel rilascio di altre copie.*

§ IX. *L'esperimento di conciliazione deve ultimarsi a richiesta del citante alla prima comparizione, e soltanto col di lui assenso si può destinare altra giornata per un ulteriore esperimento. Qualora al Pretore non riesce di conciliare le parti comparse, ovvero se il citato non comparisce entro tutta l'ora destinata nella citazione, ed il citante giustifica la seguita intimazione a senso del* § IV, *il Pretore rilascerà al citante un certificato di non seguita conciliazione per non essere comparso il citato, o per renitenza delle parti.*

Digitized by Google

La parte contumace incorre sempre nella multa d'ital. lir. 10, da incassarsi nel modo prescritto per le tasse.

Qualora la conciliazione non riesce, le dichiarazioni fatte dalle parti nell'esperimento non potranno recar pregiudizio a veruna di esse, e non si potrà farle valere nella via ordinaria civile nemmeno come una confessione stragiudiziale.

§ X. *Senza certificato di non seguita conciliazione non si potrà dar corso ad una petizione nè verbale nè in iscritto, perciò se ne dovrà sempre far menzione nella petizione, ed esso dovrà essere allegato nel duplo della petizione in iscritto od essere annesso in origine al rotolo degli atti.*

§ XI. *Qualora poi nulladimeno fosse stato dato corso ad una petizione senza il previo esperimento di conciliazione e fosse stata agitata la causa, non potrà una tale mancanza formar motivo di nullità della procedura, ma il Superiore Tribunale, a cui incombe particolarmente d'invigilare sulla osservanza di questa salutare prescrizione, dovrà riprendere seriamente il negligente Pretore ed anche multarlo; ed in caso di più recidive denunziarlo al Supremo Tribunale di Giustizia.*

§ XII. *La citazione in conciliazione, non essendo una formale petizione, non interrompe il corso della prescrizione. Ognuno, cui interessa, avrà quindi cura di far seguire tale citazione in tempo, onde poter accampare la sua azione con formale petizione, per l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione medesima. Qualora poi il termine della prescrizione fosse prossimo a scadere, colui che accampar vuole un'azione, potrà nell'atto di far seguire la citazione per la conciliazione presentare contemporaneamente anche la relativa formale petizione; ma questa non verrà evasa fino a che non sia seguito l'esperimento di conciliazione.*

§ XIII. *Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione sono eccettuati i seguenti casi:*

a) *Ove il vigente* Regolamento del processo civile *fissa un termine per la presentazione della petizione, per esempio, per la riconvenzione, per la petizione relativa al cauzionale arresto personale o sequestro;*

b) *Ove si tratta di un urgente provvisionale provvedimento per alimenti, sequestrazioni e simili;*

c) *Quando l'una o l'altra delle parti non è domiciliata nel distretto della Pretura, presso la quale deve incamminarsi la causa.*

§ XIV. *Sono poi escluse affatto come non qualificate per la previa conciliazione le seguenti istanze:*

a) *Quelle che feriscono un oggetto che non è d'immediata ed esclusiva competenza giudiziaria;*

b) *Le petizioni ed istanze sopra punti incidenti in causa già incamminata;*

c) *Le petizioni relative ad un processo edittale;*

d) *La resa di conto da presentarsi per la giudiziale liquidazione;*

e) *Le petizioni per separazione di letto e mensa, per le quali sussiste un'apposita istruzione intorno al modo di procedere.*

§ XV. *Presso le Preture urbane dovrà seguire l'esperimento di conciliazione tanto per quelle cause, che, dietro la norma di giurisdizione, sono di competenza delle Preture stesse, quanto per quelle che devono essere portate innanzi il Tribunale civile della Provincia.*

§ XVI. *Senza l'esperimento di conciliazione, e rispettivamente senza il certificato di non seguita conciliazione, non si potrà dare corso ad una petizione verbale o in iscritto tanto presso la Pretura stessa, quanto presso il Tribunale civile della Provincia; perciò il mentovato certificato dovrà essere prodotto in ciascuna petizione, come è prescritto al § X.*

§ XVII. *Rispetto al modo di far seguire la citazione per la conciliazione, e rispetto al modo di esperimentare questa, di protocollare le con-*

Digitized by Google

venzioni e di rilasciare il certificato di non seguita conciliazione, si osserverà quanto è di sopra prescritto per le Preture foresi, colla differenza però, che per l'esperimento della conciliazione presso le Preture urbane saranno destinati stabilmente tre giorni per settimana.

§ XVIII. *Dall'obbligo del precedente esperimento di conciliazione presso le Preture urbane sono eccettuati, oltre i casi espressi nel* § XII *della presente* Notificazione, *anche i seguenti:*

d) *Ove la domanda è relativa ad affari di commercio;*

e) *Ove l'ufficio fiscale è parte in causa.*

Nel *Processo sommario* l'esperimento di conciliazione non è d'obbligo ma facoltativo; nella *Procedura cambiaria*, e nella *Procedura in affari mercantili* non ha luogo, e così pure non si premette quell'esperimento nella *Procedura esecutiva*, e nella *Procedura per atti notarili*. (*Vedi queste speciali Procedure nella terza Parte dell'Opera*).

La Circolare Appellatoria 27 gennaio 1825 dichiara che: Gli Stabilimenti di pubblica beneficenza nelle cause risguardanti le esazioni di fitti, interessi, censi ecc. ecc., possono stare in Giudizio di conciliazione senza l'autorizzazione dell'autorità tutoria, con che però le convenzioni che seguissero non debbano riportare alcun effetto se non saranno prima dall'Autorità del Governo approvate. E la posteriore Circolare 19 luglio, anno stesso, estese le medesime regole anche a favore delle cause pie di culto.

Coll'Aulico Decreto 19 dicembre 1821, diramato dalla Circolare Appellatoria 7 gennaio 1822, fu vietato il dar corso a petizioni contenenti domande astratte e di pura massima.

In analogia alla prescrizione della Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 (*Vedila a pag. 148 di questo Manuale*) riguardo agli affari penali, anche in pendenza di un processo penale finanziario deve rimanere sospesa la procedura civile (*Decisioni conformi dell'Appello Veneto e della Suprema Corte, Eco dei Tribunali, N. 224*).

§ 2.

A ciascuna delle parti contendenti regolarmente, e fuori de'casi espressamente eccettuati in questo Regolamento, saranno permessi due atti e non più, cioè all'attore la petizione e la replica, al reo la risposta e la duplica.

Si dice *atti*, e non scritture, per denotare che la massima è riferibile anche al processo verbale.

I supplementi ed *aggiunte* ai proprii atti sono affatto estranei al presente Processo civile, e si debbono dal giudice respingere *ex officio*. Vedremo quando possano essere tollerati nel processo verbale. (Vedi *capitolo 2.° del presente Regolamento*).

(Vedi *i* §§ 46 e 48 *di questo Regolamento*, nonchè i §§ 234 e 255, 320, 322 e 324 *per l'ammissione in alcuni casi di alcuni atti*).

§ 3.

L'attore dovrà esporre nella petizione il fatto dal quale crederà aver acquistato qualche diritto secondo l'ordine de'tempi, e completamente con tutte le circostanze che possano essere atte a comprovarlo.

Tre sono le parti essenziali d'ogni Petizione, il *fatto*, il *diritto* che se ne deriva per legge e la *domanda*. Il fatto che la Legge richiede come condizione del diritto, è ciò che costituisce il *genere dell'azione*. Peraltro non è necessario di riferir sempre nella Petizione la disposizione di Legge, su cui si fa appoggio nella domanda; basta che dessa esista, poichè è do-

Digitized by Google

vere del giudice l'andarne in traccia ed applicarla, e solo vi è obbligo di riferirla allorchè non sia stata pubblicata nel nostro Stato.

L'attore deve anzi tutto nella Petizione narrare il fatto, indi offerire i relativi mezzi di prova, e per ultimo conchiudere colla *domanda*, la quale deve essere *chiara* e *determinata*, mentre non è necessario che si estenda a tutto ciò che può competere di diritto all'attore, essendo questi padrone di reclamare il suo diritto sì nel totale come anche soltanto in parte. Allorchè si creda opportuno di riferire anche la *legge*, lo si fa immediatamente dopo la narrazione del fatto. (Vedi *il* § 12 *di questo Regolamento*).

Dal Decreto Aulico 15 gennaio 1787 risulta:

1.° Chi fa una Petizione in qualità di erede, di procuratore, o cessionario, deve, oltre l'esposizione del fatto proprio che lo riguarda, narrare anche il fatto in origine spettante al terzo ch'egli in questo caso rappresenta, e pel qual fatto intende domandare quel diritto medesimo che competeva dapprima alla stessa persona terza;

2.° Che non devono nemmeno ommettersi quelle circostanze che anche privatamente fossero al giudice di già note;

3.° Che il giudice deve pronunciare in rapporto al fatto semplicemente, secondo le cose allegate e provate, e non secondo ciò che potesse egli sapere privatamente e particolarmente, e quantunque si trattasse d'un fatto in cui fossero interessati orfani o pupilli.

§ 4.

Nella medesima petizione non si potranno cumulare più oggetti litigiosi, se non quelli che avranno fra di sè connessione, quelli cioè che sono derivati dallo stesso fatto.

A togliere l'intralciamento, l'oscurità e la lungaggine dei processi risultanti dall'accumulamento di più oggetti litigiosi non aventi alcuna connessione fra loro, era necessaria una tale disposizione.

Se la Petizione contiene più oggetti apertamente sconnessi, il giudice deve respingerla d'officio, ordinandone la separazione (ciò in relazione al disposto dal § 1); e se la Petizione ebbe già corso, deve il giudice tostochè gli si rende palese la cumulazione degli oggetti litigiosi cassare con Decreto la procedura. (Ciò è in armonia anche col disposto del *Decreto Aulico 27 settembre 1792, N. 53*).

Dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza in Milano 8 luglio 1850, confermata dall'Appello, si ricava la massima, che risultando da questo § 4 il divieto di accumulare più oggetti litigiosi non aventi connessione tra loro, cioè a dire non procedenti dagli stessi fatti, il divieto stesso riguarda la sola azione, e perciò il modo di contenersi del giudice resta determinato soltanto dall'*azione* medesima, e non dalle *eccezioni* che possono dedursi da diversi fatti.

Se più diritti derivano non dallo stesso fatto, ma da più fatti, quand'anche dello stesso genere, non si possono esercitare nell'istessa Petizione neppure nel caso che sia stato eretto sopra di essi un sol documento, salvo che ciò non costituisca una *novazione*.

Pel § 3 del Regolamento di Procedura in affari di Cambio 31 marzo 1850, il possessore della lettera di cambio può chiamare in Giudizio con una sola Petizione tutt'i debitori cambiarii in alcuni casi, ed anche i fidejussori cambiarii. (Vedi *Ordinanza 31 marzo* 1850 nella Parte Terza dell'Opera).

Le pretese dei negozianti e degli artefici procedenti da somministrazioni ed operazioni fatte in tempi diversi, e riportate nei loro libri, ponno esercitarsi con una sola Petizione quando appartengano ad una sola par-

Digitized by Google

tita. Ciò è voluto dallo spirito stesso della *Legge*, ed è appoggiato al disposto del § 182 di questo *Regolamento generale*.

Al creditore è lecito di spiegare cumulativamente l'azione personale e la ipotecaria per giovarsi in via esecutiva e dell'una e dell'altra. (*Decisione del Tribunale di Prima Istanza di . . . . 19 aprile 1851, N. 1649, confermata dall'Appello.* — Vedi *Gazzetta dei Tribunali. Milano, N. 82 del 1851*).

L'eccezione di cumulo d'oggetti litigiosi deve opporsi col mezzo di ricorso contro il Decreto che ammise la petizione. Ciò si rileva da conformi giudicati di prima Istanza e d'Appello, riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, N. 46-47 del 1854.

Il possessore di più cambiali tratte ed accettate dalle stesse persone colla medesima data, ma con diverse scadenze, non può esercitarle in Giudizio con una sola Petizione; e facendolo, la stessa Petizione deve essere restituita per l'accumulamento di più oggetti litigiosi. (*Decisioni conformi dell'Appello e della Suprema Corte* riferite dall'*Eco dei Tribunali, N. 175 e 174 del 1854*).

Pel § 11 del nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* è stabilito che non ponno comprendersi in una sola petizione più pretese, se non quando derivano dal medesimo titolo, ed anche da più affari della stessa specie, e che parimenti più persone ponno essere convenute colla medesima Petizione, allora soltanto che questa si fondi riguardo a tutte sul medesimo titolo, o sopra affari della stessa specie conchiusi con tutti i convenuti.

§ 5.

Il reo convenuto dovrà nella risposta farsi carico di tutte le circostanze narrate dall'attore, e rispondere sopra ciascuna in particolare espressamente e senza ambiguità, riempire, qualora sia necessario, la serie del fatto e le circostanze che l'attore avesse taciute ovvero alterate, addurle secondo l'ordine del tempo; per il che sarà di niun effetto l'aggiunta della clausola negativa generale.

In relazione a questo, vedi il § 11.

I mezzi di difesa del convenuto sono la *contraddizione*, la *rettificazione*, la *reintegrazione*, e l'*eccezione*.

La contraddizione per essere attendibile deve essere *espressa, chiara, speciale*, e *fatta nell'atto processuale immediatamente susseguente all'atto ove occorre il fatto che si impugna* (§ 11). Essa con tali requisiti rivolge sull'avversario l'obbligo della prova, per cui a distruggere un fatto semplicemente asserito basta la semplice impugnativa = *Quod gratis asseritur, gratis negatur* =.

La rettificazione e la reintegrazione dei fatti invece, quando sia dall'avversario contraddetta, deve essere provata.

Anche la risposta finisce con una domanda, cioè di essere o pienamente o in parte assolto dalla Petizione e della rifusione o compensazione delle spese.

L'ommissione della risposta produce l'effetto che si dovrà tenere per vero quanto fu addotto in Petizione, a meno che non risulti il contrario dalle stesse prove addotte. (Per analogia del § 25).

Se alcuno avesse allegato in giudizio semplici sospetti, l'altra parte non è obbligata ad opporvi una espressa impugnativa. Per indurre un tale obbligo esigonsi asserzioni positive e precise.

Il Decreto Aulico 4 marzo 1823 portato dalla Circolare Appellatoria 2 aprile 1823 proibisce al § 24 l'ammissione di separate scritture fra più correi.

Digitized by Google

§ 6.

Finalmente il reo addurrà insieme tutte le eccezioni dilatorie e perentorie, e in primo luogo quelle che avranno origine dal fatto.

Vedi le annotazioni al § 52 in fine.

Qui per *eccezione* intender devesi *l'allegazione di un fatto, in forza del quale il diritto dell'avversario devesi ritenere tolto o modificato, o sospesone per qualche tempo l'esercizio.*

Chi eccepisce senza contraddire, ammette perciò il fatto allegato dall'avversario.

Dilatoria è l'eccezione che sospende per qualche tempo l'esercizio del diritto, e *perentoria* quella che toglie o tutto o in parte il diritto.

La Legge fa distinzione in questo paragrafo fra eccezioni di fatto e di legge, ordinando che si adducano prima le eccezioni che derivano dal fatto. Questa distinzione deriva da ciò che sebbene non vi sia eccezione la quale non abbia il fondamento nella Legge, ve ne ha talune in cui il *fatto per sè stesso* ha una forza o estintiva o sospensiva, e la conserva finchè la Legge espressamente non gliela toglie. La prescrizione per esempio sarebbe una eccezione di legge puramente; il fatto pagamento invece è una eccezione di fatto perchè da per sè stesso estingue le obbligazioni.

Le eccezioni possono essere *reali* (inerenti alla cosa, e perciò opponibili anche dagli eredi, fidejussori e datori di pegno), e *personali*, quando ciò è portato dalla Legge e dal patto, e perciò competenti ad una o date persone solamente.

Tutte le eccezioni sono impresecrittibili, poichè soggetto della prescrizione sono *i soli diritti contro il terzo.*

L'eccezione *speciale* e la contraddizione non possono concorrere efficacemente in ordine allo stesso fatto.

Chi oppone una eccezione, deve provare il fatto che le serve di fondamento, altrimenti tal fatto venendo contraddetto dall'avversario non si può aver per vero nella decisione della causa. (Vedi § 160).

Dall'obbligo di addurre insieme tutte le eccezioni dilatorie e perentorie va esente l'eccezione dilatoria di declinatoria di foro, la quale va proposta separatamente. (*Notificazione Governativa 11 dicembre 1820 portante la Risoluzione Sovrana 29 agosto detto anno.* — Vedila al § 33 *del Regolamento*).

Nel processo sommario peraltro non si fa luogo nemmeno a questa esenzione. (Vedi *Procedura sommaria* nella Parte Terza della presente Opera).

Oltre la declinatoria di foro, altre eccezioni sarebbero: la cosa giudicata (*e come si opponga veggasi al* § 35 *di questo Regolamento*); la lite pendente; la prescrizione (§ 1451 *Codice civile*); la frode (§ 874 *idem*); l'ingiusto e fondato timore (§ 870 *idem*); l'errore sulla cosa principale (§ 871 *idem*); il non numerato denaro (§ 173 *di questo Regolamento*); il fatto pagamento (§ 1412 *Codice civile*); la transazione della controversia (§ 1380 *idem*); la alienazione della cosa in pendenza di lite (§§ 354 e 423 *idem*); l'azione non competente (§§ 1281 e 1272 *idem* ecc. ecc.).

Per sentenza del Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano 9 marzo 1835 si ritenne: che l'eccezione di prescrizione come perentoria, debba essere addotta nella Scrittura di risposta insieme alle altre eccezioni. Venendo opposta soltanto in duplica, il giudice non può avervi riguardo.

Il nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* annovera al § 13, fra le eccezioni opponibili in risposta anche la *compensazione.*

Digitized by Google

§ 7.

L'attore nella petizione, ed il reo nella risposta dovranno spiegare la loro domanda colla possibile precisione.

Una male istruita Petizione non potrebbe riprodursi che per mezzo della restituzione in intiero.

Prodotta che sia la specifica delle spese, il giudice deve pronunciare su di esse anche senza una espressa domanda. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1785 e §§ 521 e 522 *di questo Regolamento*).

§ 8.

Non sarà mai permesso all'attore di mutare la domanda proposta nel primo libello quanto alla sostanza, cioè in riguardo all'oggetto ed al genere dell'azione; ma soltanto sarà in sua libertà di recedere dal giudizio dopo la rifazione delle spese cagionate al reo. Qualora però egli credesse di poter formare pretesa sopra un oggetto diverso, ovvero bensì sopra l'oggetto medesimo, ma ciò tuttavia per una diversa azione, egli potrà farlo.

Quando il suggetto della proposta azione rimanga lo stesso, non è impedito all'attore di variare la domanda nel corso della contestazione della lite. A modo d'esempio, chi ha chiesto la restituzione della dote nel suo valore in somma determinata, può in seguito variare la domanda chiedendo la restituzione degli effetti dotali in natura, senza che vi osti il § 8 del Regolamento. (*Dal giornale di Giurisprudenza Pratica*. Venezia, Anno IV, pag. 351). Il cambiamento che la Legge proibisce è il cambiamento *essenziale*, ossia del genere dell'azione o dell'oggetto.

Allorchè si è receduto da una petizione in giudizio, non si può più riprodurre l'identica petizione, ossia sullo stesso oggetto e per lo stesso genere d'azione.

Il cambiamento *non essenziale* in *meno* è certamente permesso, ma è dubbio se il cambiamento *non essenziale* in *più* lo possa essere. Ritengono alcuni che lo si possa fare nel processo verbale, ed anche nel processo scritto, quando l'aumento in più scaturisce dal fatto stesso prodotto in petizione, appoggiati al principio dell'economia de' giudizii.

Il Tribunale d'Appello con Sentenza 8 giugno 1843 confermò la massima della Prima Istanza, che se il convenuto ha contestata la lite colla sua risposta, non è più lecito all'attore di pretendere che sia solamente giudicato sul primo capo di sua domanda, riservando la discussione e decisione degli altri capi ad altra sede di giudizio.

Anche pel § 10 del nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* è prescritto che l'emendazione della petizione è ammissibile soltanto fino a che non sia stata effettivamente data la risposta.

§ 9.

Nella replica l'attore risponderà sopra tutte le circostanze addotte dal reo nella sua risposta, nella stessa maniera che è prescritta al § 5, senza però ripetere cosa alcuna della sua petizione, nè mettere in campo altre nuove circostanze; se non in quanto ciò sarà necessario per confutare le eccezioni del reo.

Da questa disposizione ne deriva che la replica potrà contenere *contraddizioni* alle rettificazioni e reintegrazioni dell'avversario; potrà contenere delle *nuove circostanze* e *fatti*, quando siano necessarj a confutare le eccezioni dell'avversario, o quando i fatti delle eccezioni di quest' ultimo

Digitized by Google

sono alterati od incompleti; e finalmente potrà contenere nuove *eccezioni* alle eccezioni dell'avversario, le quali *nuove eccezioni* prendono il nome di *replicazioni*.

Il *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc. permette all'attore in replica di ridurre in meno la sua domanda, e di recedere dietro rifusione delle spese.

§ 10.

Il reo nella duplica dovrà rispondere alle nuove circostanze che l'attore avesse addotte nella replica, osservando pure il metodo prescritto al § 5; ma non gli sarà lecito addurre nuove circostanze, se non in quanto esse siano atte a confutare le nuove circostanze a senso della facoltà accordata dal § 9, prodotte nella replica.

Di regola non si possono addurre nella duplica altre circostanze che quelle che servono a confutare le nuove circostanze della replica. Si fa tuttavia eccezione nel caso dei §§ 44 e 45.

§ 11.

Le circostanze di fatto che una parte avrà esposte in suo favore, alle quali l'altra nell'atto susseguente o non avrà data veruna risposta, ovvero una risposta ambigua, si avranno per vere nella definizione della causa, in tanto in quanto non sono ad esse direttamente opposte le prove risultanti dagli atti.

Combina il § 160.

Nel giudizio in una causa civile possono dal giudice essere presi in considerazione anche i fatti verificatisi posteriormente alla Petizione, e non è affatto indispensabile che il contestato diritto sia statuito dal giudice nel modo che risultava al momento della presentazione della Petizione. (*Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 24 del 1833).

§ 12.

Il fatto si dovrà sempre esporre secondo l'ordine de'tempi ai quali si riporterà, e puramente, senza che la narrazione venga interrotta da ragionamenti ed allegazioni di leggi; vi si addurranno pur anche immediatamente le prove giuridiche e si acchiuderanno i relativi ricapiti, come documenti (siano essi desunti da contestazioni antecedenti già ultimate o attualmente pendenti) mandati di procura, giuramenti, attestazioni od altri amminicoli; e qualora la parte intenda agire col mezzo di testimonii, se ne dovrà indicare il nome, cognome, la condizione, l'uffizio ed il luogo della loro dimora, con aggiungervi gli articoli posizionali o siano probatorii. Dall'obbligo di tale produzione non vanno eccettuati nè meno i documenti che si trovassero in giudizio, o che essendo comuni esistessero appresso l'avversario. Del resto è in arbitrio della parte il dimetterli in originale o per copia autentica, ovvero semplice.

Si fa eccezione da questa disposizione pel giuramento decisorio. (Vedi il *Capitolo* sul *Giuramento Decisorio*).

L'Aulico Decreto 14 giugno 1784 dichiara, che ai *pareri* dei giureconsulti che si unissero agli atti non si avrà alcun riguardo, come se non fossero prodotti.

La Circolare dell'Appello generale di Milano 27 luglio 1825 ordina agli avvocati d'astenersi dal produrre in Giudizio petizioni, le quali, in-

Digitized by Google

vece di limitarsi al solo punto in questione, si estendessero a proporre punti di fatto e di diritto che si risolvessero, in concreto, nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere le dimande; ed i Tribunali sono avvertiti di attenersi al solo punto decisibile nel giudicare.

Circa alla prova dei fatti notorii, *vedasi* il § 160.

Riguardo ai ricapiti e ai documenti scritti in lingue non usitate presso il Giudizio, ecco quali sono le determinazioni della Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835, pubblicata colla Notificazione 20 febbraio 1836:

1. *Le parti sono in dovere di unire ai documenti, che non sono scritti nella lingua usitata presso il Giudizio rispettivo, o fossero da prodursi in Giudizio, sia in affari contenziosi o non contenziosi, una traduzione nella lingua usitata presso il Giudizio medesimo.*

2. *Presso i Tribunali collegiali di prima Istanza nelle capitali, dove risiede il Governo, ed in caso di bisogno anche presso i Tribunali collegiali di altre grandi città, si assumerà l'occorrente numero di interpreti stabili sotto il vincolo di giuramento, in quanto che già non sussistessero, per eseguire le traduzioni di quelle lingue straniere, nelle quali più di frequente si esigessero dei documenti. Gli interpreti si sceglieranno preferibilmente frà gli avvocati e notai, e saranno nominati dal Tribunale d'Appello. Ciascun Appello, sentiti i Tribunali collegiali ad esso subordinati, fisserà il numero degli interpreti medesimi, incaricherà delle relative proposizioni i Tribunali di Prima Istanza, presso i quali devono assumersi, e procurerà in ogni modo di assicurarsi delle cognizioni e qualità morali degli individui proposti.*

3. *In casi singoli, ove la traduzione non può eseguirsi da alcuno degli interpreti stabilmente assunti, il Giudice di prima Istanza deve nominare l'interprete, e ricevere il di lui giuramento di volta in volta.*

4. *In calce della traduzione, l'interprete deve certificare, sotto il vincolo del prestato giuramento, la esatta concordanza della medesima col testo originale, annotarvi l'anno ed il giorno dell'eseguita traduzione, e convalidare tale certificato colla sua sottoscrizione e coll'applicazione del suo sigillo. Volendosi far uso del documento fuori del luogo, in cui l'interprete ha il suo domicilio, la firma del medesimo verrà certificata dal Tribunale, cui è addetto, coll'aggiunta che lo stesso ha in qualità d'interprete prestato il prescritto giuramento in Giudizio.*

5. *Gli interpreti giurati, stabilmente assunti, devono eseguire le traduzioni ricercate dalle parti verso pagamento, e anche senza un ordine speciale del Giudice. In mancanza d'una convenzione amichevole tra la parte e l'interprete rispetto alle competenze per la traduzione, saranno queste fissate dal Tribunale.*

6. *Le traduzioni eseguite da un interprete giudiziario dovranno ritenersi come corrispondenti al testo originale, tanto presso il Tribunale cui è addetto l'interprete, quanto presso le altre Autorità. Alla parte però, che dichiara inesatta una traduzione, sarà permesso di provare il di lei assunto col mezzo di due o più periti a norma del Giudiziario Regolamento.*

7. *I documenti, che non sono estesi nella lingua usitata presso il Giudizio rispettivo, ovvero in una delle lingue usitate nel paese, saranno registrati nei libri pubblici nella loro traduzione, e, quando è possibile, contemporaneamente anche nella lingua dell'originale. Colla presente norma però nulla s'intende d'innovare nelle prescrizioni e nei metodi sussistenti a tale riguardo presso gli uffizj delle Ipoteche provvisoriamente conservati, in quanto che anche in avvenire non verrà trascritto nei registri ipotecarj il tenore dei documenti che in lingua italiana.*

Digitized by Google

Le premesse disposizioni pare non debbano applicarsi ai documenti in lingua *latina*, la quale non può dirsi lingua *inusitata* presso nessun Giudizio.

Si devono unire dalle parti che le cita anche le prove estratte da processi anteriori.

Nei processi verbali se interviene la parte, non è necessaria nè la firma di un avvocato, nè la procura in lui.

Non vi è obbligo di accennare nelle scritture posteriori quelle anteriori, nè di unirvele.

Non è necessario che i mandati di procura siano *ad rem*, ma basta sieno generali.

Negli atti da prodursi deve essere indicato il domicilio reale delle parti, e non basta che vi si indichi il domicilio dell'avvocato ch'esse parti elessero pel patrocinio. (*Notificazione Governativa 2 marzo* 1824).

§ 13.

Gli articoli probatoriali dovranno indicare chiaramente, precisamente e colla possibile brevità ciò che sarà da provarsi, senza che possano aggiungersi circostanze estranee all'assunto della prova; nè potrà alcun articolo versare sopra i diritti ed obblighi delle parti, ma si dovranno formare sopra le sole circostanze del fatto, e ciascun articolo dovrà contenere una sola circostanza di fatto.

Sono gli articoli probatoriali alcune singole domande concatenate, proposte dalla parte che vuol provare un fatto per l'esame dei testimonii, dalla cui affermazione o negazione si vuol desumere l'esistenza o no di una data circostanza, o di un certo fatto.

Ciascun articolo probatorio deve contenere una sola *circostanza di fatto* relativa al fatto da provarsi, e tutti insieme gli articoli probatorii debbono esaurire il fatto da provarsi. Ciascun articolo probatorio dovrà essere distinto con un numero particolare.

Articoli addizionali, cioè quelli che si volessero produrre ulteriormente sopra un fatto già allegato nel primo atto della causa, non si debbono ammettere, a meno che non fossero prodotti nella Replica o nella Duplica all'oggetto di provare un fatto che a tenore dei §§ 39, 40, 44, e 45 venne prodotto per la confutazione di eccezioni contenute nella scrittura avversaria. (*Aulico Decreto 11 settembre* 1784, *N.* 336).

§ 14.

Le parti non meno che i loro patrocinatori dovranno ne'loro atti servirsi dell'idioma italiano, ed astenersi da ogni prolissità o ripetizione ed espressione offensiva.

Per la Circolare dell'Appello Lombardo 8 aprile 1817, portante la Risoluzione Sovrana 3 agosto 1816, i Registri dei Negozianti nella città e porto di Venezia possono tenersi anche in *lingua inglese*.

Il § 536 di questo Regolamento ordina che le scritture da presentarsi dagli avvocati e patrocinatori devono essere di carattere *netto* e *leggibile*, e non eccessivamente estese.

Osservasi che questo paragrafo concorda coi §§ 536 e 548, e cogli Aulici Decreti 27 maggio 1784 e 24 novembre 1795, in forza de'quali il giudice, per indecenti espressioni negli atti in causa, o li restituisce acciò sieno cambiati, o ne riprende il patrocinatore, ed anche gli ingiunge una multa, secondo la gravità del caso. Qualora il giudice non avesse in caso simile restituito *ex officio* il libello, la parte offesa potrebbe essa medesima ritornarlo per

Digitized by Google

l'emenda; e sulla vertenza si deputerebbe una giornata a breve termine, e si dovrebbe pronunziare con un Decreto che sarebbe nondimeno appellabile.

§ 15.

Ogni scrittura dovrà indicare al di fuori l'indirizzo al Tribunale al quale va presentata, colla denominazione che le sarà propria, come di petizione, risposta ecc.; inoltre il nome, la condizione, il carattere, l'abitazione di amendue i litiganti; e finalmente l'oggetto della controversia. Nei luoghi nei quali si troveranno patrocinatori assunti di pubblica autorità per assistere le parti in giudizio, le scritture dovranno essere firmate da un tal patrocinatore che sia abilitato ad agire avanti al giudice della causa. Allora solamente non se ne esigerà la firma, quando la scrittura verrà presentata in giudizio da chi è già abilitato all'uffizio di giudice, ovvero da un patrocinatore in propria causa. Del resto dovranno le parti e gli avvocati astenersi da ripetizioni e dal frammischiarvi circostanze di fatto e deduzioni alla cosa non attenenti.

Ciascun Tribunale o Pretura deve pubblicare nella propria Cancelleria l'elenco degli avvocati in esercizio presso di essa.

Il giudice non deve ammettere alcuna scrittura in cui non sia indicato il domicilio delle parti. È questa una conseguenza della disposizione del § 1.

Nelle cause da trattarsi avanti l'Autorità giudiziaria militare non occorre l'ufficio del patrocinatore.

Così pure nel processo sommario le parti possono farsi rappresentare da chi non è avvocato. (Vedi *Procedura sommaria*, Parte Terza di quest'Opera).

Pel *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* è stabilito al § 31, che le persone che per motivi importanti sono impedite dal comparire in Giudizio, possono agire col mezzo di procuratori che non siano avvocati. Questi debbono peraltro avere 24 anni compiti ed esser muniti di mandato scritto. Sono esclusi da quell'officio le donne e i faccendieri di mestiere.

Un individuo dichiarato idoneo all'esercizio dell'Avvocatura è dispensato dal riportare in causa propria la firma d'un avvocato approvato. (*Circolare Appellatoria Lombarda 21 luglio 1836*).

Nelle cause per separazione di letto e di mensa l'intervento degli avvocati non è nè ingiunto nè escluso, e perciò la domanda di separazione come opinerebbe qualche commentatore può essere firmata anche dalle parti. Noi peraltro non riteniamo doversi qui far luogo ad una deviazione dalla norma generale stabilita da questo § 15.

Il Decreto Aulico 18 febbraio 1845, portato dalla Circolare d'Appello 27 febbraio detto anno, così si esprime: Sul quesito se un avvocato destituito, possa agire e difendersi in Giudizio da sè solo, S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di dichiarare colla Veneratissima Sovrana Risoluzione 14 gennaio 1845, non essere tolta di regola ad un avvocato, colla destituzione dall'esercizio dell'avvocatura, la facoltà al medesimo competente in forza del Decreto di eleggibilità di agire e difendersi da sè solo in propria causa; restare però rimesso al discernimento dei Giudizii di escludere in singole cause, per motivi particolari, un avvocato destituito.

Nelle città grandi le scritture debbono indicare pel domicilio delle parti, non solo la città dove abitano, ma la contrada e il numero della casa; e nelle scritture per oggetti incidentali, oltre l'oggetto loro proprio, devesi indicare l'oggetto della causa principale. (§ 22 *delle Istruzioni per le Preture*).

Digitized by Google

L'art. 124 del Decreto Aulico 4 marzo 1823 dichiara illegale il metodo di dare a tutte le scritture d'ordine il nome di *libelli*, e richiama all'osservanza della nomenclatura del Regolamento, cioè di Petizioni, Risposte, Istanze, ecc., e commina delle multe ai contravventori.

Gli *agenti pubblici* sono autorizzati ad offrire l'opera loro, ed a trattare tutti quegli affari che dalle Leggi vigenti non sono espressamente riservati ad altre persone. (*Sovrana Risoluzione pubblicata dalla Notificazione 29 marzo 1834 del Governo di Milano e di Venezia*). Come osserva il Castelli vuolsi da ciò dedurre, che nei processi verbali le parti potranno farsi rappresentare anche da pubblici agenti in luogo di avvocati.

Circa al modo di presentare le Scritture, *vedi* i §§ 502 e 504.

Un avvocato, quando agisce come curatore di una eredità giacente, di un minore o di altra persona soggetta a cura, deve ritenersi come agente in causa propria; e quindi, se produce una Petizione in iscritto ad un Giudizio fuori della provincia ove ha domicilio, non abbisogna che la stessa sia firmata da un avvocato della provincia a cui appartiene il detto Giudizio. (*Decreto d'Appello* riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali N.* 61 del 1834).

§ 16.

La procedura verbale per regola avrà luogo nella campagna, e generalmente ove l'oggetto della contestazione non oltrepassa l'importo di fiorini 100 (italiane lire 258 = lire piccole venete 500), o risguarda ingiurie verbali: la procedura in iscritto poi si osserverà nelle città capitali delle provincie, eccettuati i due casi surriferiti. Il giudice però, cui venisse sottoposta una contraria convenzione delle parti, dovrà regolarsi a seconda di questa.

Dalla Notificazione Governativa 24 gennaio 1816 si ricava, che per *campagna* s'intendono tutti i luoghi e città che *non sono capiluoghi di provincia*. I capiluoghi di provincia sono, in Lombardia: Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Sondrio, Pavia e Lodi; — per la Venezia, sono: Venezia, Udine, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo.

Le cause per rendimento di conti senza alcun riguardo al valore del loro oggetto debbono essere trattate ovunque in iscritto. (Ciò si desume dal § 159).

Si è ordinato dal Legislatore per la campagna il processo verbale, perchè ivi d'ordinario è minore il numero delle cause e meno involuti i processi, e perciò il giudice può attendervi più agevolmente.

Nondimeno anche nelle città capoluoghi di provincia ha luogo il processo verbale, oltre i casi accennati in questo paragrafo:

1.° Per le cause che hanno per oggetto la nullità o lo scioglimento del matrimonio, o la separazione di letto e di mensa. (*Notificazione Governativa* 30 *luglio* 1819).

2.° Per le cause che hanno per oggetto la citazione dei creditori iscritti su di un fondo alienato nella via esecutiva ad insinuare i crediti loro ipotecarii. (*Notificazione* 27 *ottobre* 1820).

3.° Per le cause da trattarsi innanzi ai Tribunali Mercantili e di Cambio sopra lettere di cambio. (Vedi *Ordinanza* 31 *marzo* 1850 *sulla Procedura cambiaria*).

4.° Per le cause sopra le contravvenzioni di Finanza che sono ancora di competenza giudiziaria. (*Decreto della Camera Aulica generale* 1 *settembre* 1821, *pubblicato colla Notificazione* 31 *ottobre* 1821).

5.° Per le cause di turbato possesso, in quanto l'assistenza del giudice venga chiesta prima che scada il termine di giorni 30 continui, computabile dal giorno in cui s'ebbe notizia del turbamento. (*Notificazione*

Digitized by Google

Governativa 13 *ottobre* 1825. Vedi *Processo sommariissimo per turbamento di possesso*).

6.° Per le cause che hanno per oggetto il pagamento delle competenze di patrocinio già tassate in via officiosa dal giudice, o dal cliente riconosciute liquide. (*Notificazione Governativa* 20 *giugno* 1833).

7.° Per tutte le quistioni che formano l'oggetto della Sovrana Patente sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione. (*Patente Sovrana* 17 *giugno* 1837, *pubblicata colla Notificazione Governativa* 23 *dicembre detto anno*. Vedi *Procedura sulle disdette*).

8.° Per le cause che hanno per oggetto la restituzione della Petizione, per essere stata già decisa con sentenza. (§ 35 *del Regolamento generale*).

9.° Per le cause in cui si fa luogo alla procedura esecutiva ordinata dalla *Notificazione Governativa* 4 *luglio* 1839, semprechè la destinazione della sessione sia espressamente domandata. (Vedi *Procedura esecutiva*).

10.° Per le cause che hanno per oggetto l'apertura d'un Concorso dei creditori (§ 75 *del Reg. gen.*), l'insinuazione d'una pretesa contro la massa di concorso (§ 105 *Reg. gen.*), la rinnovazione d'un documento prossimo a divenir illeggibile (§ 195 *Reg. gen.*), e la giustificazione del credito a garanzia del quale s'invocò l'arresto provvisionale del debitore (§ 362 *Reg. gen.*).

11.° Per la quistione se un giuramento ingiunto da una sentenza si debba o no ritenere per prestato. (§ 207 *Reg. gen.*, *e Decreto Aulico* 26 *aprile* 1822).

12.° Per la quistione se il debitore possa ammettersi ai beneficii della cessione dei beni. (§ 470 *Reg. gen.*)

13.° Per le quistioni che hanno per oggetto la purgazione della contumacia (§ 29 *Reg. gen.*) l'introduzione di nuovi fatti e prove nella replica e nella duplica (§ 40 e 45), l'ispezione di originali (§ 187), la sostituzione di un testimonio a quello ammesso dalla sentenza interlocutoria e morto prima dell'esame (§ 211), l'ammissione di una prova a perpetua memoria mediante testimonii (§ 243), l'idoneità della cauzione offerta dal debitore per ottenere la dimissione dall'arresto o la cessazione del sequestro (§ 361 e 372), la sequestrazione di cosa pretesa dall'attore e posseduta attualmente dal reo (§ 377), la restituzione in intiero per la scadenza d'un termine perentorio (§ 481), e in generale per qualsiasi altra quistione d'*incidenza*.

Anche presso le Autorità giudiziarie militari devesi procedere in generale verbalmente. (*Patente militare* 20 *aprile* 1782, *N.* 46. Vedi *Processo scritto*).

Così pure in tutti i casi qualificati pel *processo sommario* dalla Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, si fa luogo al processo verbale.

Sono discordi i Tribunali se anche nella campagna possa ammettersi il processo scritto, non consentendolo una delle parti, quando si tratti di un processo molto involuto nei fatti e nei mezzi di prova. La risposta affermativa ci sembra la più cónsona ai principii d'una sana giurisprudenza, e allo spirito della Legge e alla intenzione del Legislatore. L'espressione di questo § 16, *per regola*, non è gettata là a caso, e non è relativa alle due eccezioni che tantosto sono indicate, come si scorge dalla svolgitura della frase. E, d'altra parte, il processo verbale in alcune intralciatissime cause nuocerebbe alla chiarezza dei giudizii e alla sicurezza dei diritti.

Il giudice di Prima Istanza prima di decidere sul merito deve pronunciare sull'eccezione di processo fatta dal convenuto, anche trattandosi di un documento avente la piena fede. (Vedi Zini, *Giurisprudenza Pratica*, vol. I, parte I, pag. 13).

Da un Decreto dell'Appello Veneto riferito dall'*Eco dei Tribunali* dell'anno 1854 si caverebbe la tesi che, allorquando l'attore dirigendo una

Digitized by Google

petizione qualificata pel processo scritto contro più correi domanda peraltro il processo verbale, deve essere ammessa tale procedura, tostochè alcuni soltanto dei convenuti, comparendo, dichiarano di accettare il processo proposto; dacchè i convenuti non comparsi devonsi ritenere aderenti alla difesa dei correi intervenuti, e di conseguenza anche al metodo della procedura per essi accettata.

§ 17.

Se perciò l'una o l'altra delle parti in luogo del processo in iscritto ricercasse il verbale, oppure viceversa, dovrà il giudice sentire su questo in una giornata la dichiarazione relativa della parte contraria.

La questione, se debba aver luogo il processo scritto o il verbale, si decide con Decreto. (*Aulico Decreto 7 settembre 1797*).

Se la dichiarazione della parte contraria è affermativa, il giudice, ricevutala a protocollo, debbe far luogo al processo domandato dalla parte; se questa dichiarazione è negativa, deve, ricevuta del pari a protocollo la dichiarazione, far luogo al processo voluto dalla Legge, senza permettere *deduzioni di sorta alcuna*. Ciò è conforme anche al *Decreto Aulico 20 giugno 1797, N. 353*.

In caso quindi di contumacia di una delle parti alla comparsa per dichiarazione sul processo, siccome il silenzio d'una parte produce soltanto l'effetto che si debba ritenere per vero il fatto allegato dall'avversario, ma non porta con sè la rinuncia ai proprii diritti (per la quale è richiesta una espressa dichiarazione), così si dovrà ritenere la procedura portata dalla Legge, e non si potrà far luogo ad un giudizio contumaciale sul merito, nè far luogo al processo richiesto dalla parte, non fondato in Legge. — In tal senso ha giudicato la Corte Suprema di Giustizia per l'Austria inferiore con Decisione 30 dicembre 1851, confermata dalla Suprema Istanza. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*, Milano, N. 8 del 1852).

CAPITOLO SECONDO.

Del Processo verbale.

§ 18.

Nei casi qualificati pel processo verbale sarà in arbitrio dell'attore il proporre la petizione verbalmente o pure in iscritto, o sia con libello.

Principio fondamentale nel processo verbale, che grandemente lo distingue dallo scritto, si è che in esso il giudice deve invigilare d'officio perchè le parti non soffrano danno nei loro diritti per l'incapacità di esporre chiaramente il fatto e le prove relative, e ciò ancorchè siano assistite da avvocati, mentre lo spiegare la dimanda spetta puramente alle parti. (Vedi § 21). Da ciò ne conseguita che la mancanza di qualche formalità non torna in pregiudizio della parte, fuorchè nel caso ne sia stata dal giudice diffidata l'osservanza, con indicazione delle dannose conseguenze che potevano derivare dalla trascuranza della stessa; chè tocca al giudice il porre in chiaro i fatti e l'indagare le prove, e in caso di qualche mancanza, chiamare le parti a nuova comparsa, anche dopo chiuso il processo, per avere gli opportuni schiarimenti.

Digitized by Google

Siccome poi il proporre la domanda spetta puramente alla parte, così il giudice, come opina qualche commentatore, non può suggerire al convenuto la eccezione della prescrizione, perchè con ciò verrebbe ad additare al reo la domanda che è in diritto di proporre.

Nel processo verbale non vi ha limite di atti. Per altro il giudice deve aver cura che non si protraggano più del necessario le deduzioni delle parti.

Le Petizioni d'insinuazione contro la Massa di un Concorso debbono essere proposte sempre in iscritto, benchè qualificate pel processo verbale (Vedi § 105 *Regolamento generale*); e così pure avviene nei casi dei §§ 362, 373 e 386.

Quando l'attore nella Petizione per processo verbale in prova del suo assunto ha deferito il giuramento decisorio, non gli è più lecito nel protocollo della prima comparsa di recedere da tale prova, e di sostituirvi quella scatente dall'estratto del libro di suo Negozio e dal di lui giuramento suppletorio. (*Sentenza del Tribunale civile di Milano 3 novembre 1826, N. 25547, confermata dall'Appello*).

§ 19.

Le petizioni verbali, secondo lo stile di ciascun tribunale o giudicatura, dovranno fedelmente riceversi nel luogo a ciò destinato, e da un curiale, a cui spetti, a protocollo particolare, nel quale l'attore dimetterà i documenti scritti in cui intenderà fondare la prova della petizione, e che dovranno poi comunicarsi insieme coll'estratto di questa al reo convenuto nella citazione.

Secondo il § 33 del nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc. se l'attore vuol fare la Petizione a voce, il Giudizio innanzi tutto, prenderà in considerazione se sia fondata la competenza, e se l'attore sia capace di rappresentarsi da sè; e quando si presenti a nome d'un terzo, se sia autorizzato a promuovere la petizione. Qualora questa non sia ammissibile per tali riguardi, se ne istruirà l'attore verbalmente o mediante Decreto se egli lo domanda, e il conchiuso del Giudizio sarà notato nel protocollo d'Ufficio.

Il successivo § 35 del predetto *Regolamento provvisorio* poi dispone, che trovando il Giudizio evidentemente infondata la petizione ne avvertirà opportunamente l'attore; ma qualora questi non si lasci persuadere a desistere spontaneamente dalla causa, non potrà mai denegarsi l'introduzione della procedura.

Protocollo dicesi il foglio su cui si scrivono le deduzioni delle parti nel processo verbale. Il protocollo degli esibiti è invece un libro particolare, o per meglio dire è l'ufficio che riceve gli esibiti. — Circa *alle comparse* e ai *protocolli di comparsa*, veggansi i §§ 184 al 197 della *Nuova Legge Organica*, a pag. 72 di quest'Opera.

Le Petizioni verbali si devono ricevere in protocollo apposito, ossia sopra fogli separati. (§ 16 *delle Istruzioni per le Preture*).

La Petizione verbale, distesa che sia, debbe essere preletta all'attore, da lui firmata e dal curiale, e dalla persona di Cancelleria che la scrisse. Prevalendosi l'attore nella Petizione verbale di documenti originali, questi gli debbono essere, dopo assunta la Petizione, restituiti con incarico di farne fare le copie in carta di bollo, e di portarle in Cancelleria alla più lunga entro giorni otto, sotto diffida che in difetto si riterrà per diserta la Petizione, salvo ad esso attore di rinnovarla a' termini di Legge. Quindi la Petizione debbe essere rimessa al protocollo degli esibiti, perchè sia registrata e trattata come qualunque altro esibito. Indi ne debb'essere fatta una copia perfettamente conforme, alla quale debbono essere uniti i documenti dimessi dall'attore, ed una rubrica. Il protocollo della Peti-

Digitized by Google

zione verbale, come atto giudiziale, si conserva in Archivio. (§ 17, 18 e 21, e 15 *delle Istruzioni per le Preture*). La copia corredata dei documenti serve pel reo convenuto, la rubrica per l'attore.

Intorno al modo con cui devono essere eretti i protocolli dei processi verbali, vedi il § 24 di questo Regolamento; ed è dovere del giudice che sieno osservate tutte le regole prescritte, essendo questi protocolli della massima importanza, poichè è su quelli che il giudice di Prima Istanza, ed i Superiori in caso d'appello o revisione, devono decidere.

I documenti allegati dall'attore si segnano colle lettere majuscole dell'alfabeto. (§ 138 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 20.

Il giudice assegnerà in vista della petizione il giorno, l'ora ed il luogo della comparsa (a misura delle circostanze talvolta ancora con ordine d'intervenire in persona), e colla doppia avvertenza che in caso di assenza di una ovvero dell'altra parte si giudicherà a norma del prescritto nel § 25, e che le parti dovranno giudizialmente ovvero stragiudizialmente comunicarsi i loro documenti almeno tre giorni prima della comparizione.

Il *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* stabilisce al § 38, che il tempo della comparsa debbe essere dal Giudice determinato in modo che le parti non siano nè troppo affrettate nella loro difesa o nella raccolta dei mezzi di prova, nè troppo ritardate nel far valere i loro diritti, e che in casi specialmente urgenti la comparsa può fissarsi anche pel giorno successivo; nel qual caso particolare, giusta il successivo § 39, la comunicazione dei mezzi di prova si deve fare nel giorno antecedente la comparsa.

Il termine dei tre giorni per comunicare i documenti è *utile*, cioè non sonovi comprese le ferie, e non può calcolarsi nei tre giorni quello in cui vennero comunicati.

Per farne la comunicazione giudizialmente, la parte deve produrre presso il giudice della causa un'istanza (la quale può farsi anche verbalmente), in cui sieno specificate le prove che vengono in essa comunicate. Il giudice fa intimare il *duplo* colle prove alla parte avversaria, e restituisce il *simplo* al producente colla relazione della fatta intimazione dei documenti o prove.

Se la parte vuol fare la comunicazione stragiudizialmente, deve per sua sicurezza farsi rilasciare una regolare quitanza.

Se le prove furono comunicate dopo il termine legale, la parte avversaria non è tenuta di risponder tosto nella comparsa, e può dimandare una proroga a spese dell'altra parte.

L'obbligo della comunicazione abbraccia, dietro il presente Regolamento, non solo le prove consistenti in documenti, ma ben anche le altre prove, cioè testimonianze, ecc. (Vedi § 23), e la parola *documenti* del presente paragrafo deve essere presa nel suo ampio significato di prove in genere. D'altraparte è forse per inesattezza dei traduttori che qui abbiamo la parola *documenti*, mentre nel testo tedesco si ha invece la parola che corrisponde ad *amminicoli*, parola che comprende ogni genere di prova. (Vedasi il § 30).

Circa alla cura da aversi nella fissazione delle comparse, per non accumularle, vedi § 184 della *Legge Organica*, nella Parte Prima di quest'Opera a pag. 72.

Nel giorno stabilito le parti possono comparire in persona, o mediante procuratore: il giudice nondimeno può ordinare espressamente alle parti di comparire in persona.

Digitized by Google

§ 21.

Nella giudiziale comparsa dovranno le parti fare le rispettive deduzioni, ed il giudice porre in chiaro tutto ciò che appartiene alla più accertata cognizione sì del fatto come delle prove che possono giovare all'assunto dell'una o dell'altra parte, in quanto le parti ovvero i patrocinatori fossero in ciò mancanti, e particolarmente dovrà aver riguardo che la parte non venga pregiudicata ne'suoi diritti per mancanza della formalità, o non soffra danno per l'incapacità nel dedurre chiaramente il fatto e le sue giustificazioni: singolarmente dovrà il giudice rilevare: 1.° se la sua giurisdizione è fondata riguardo alla persona del reo convenuto od all'oggetto della controversia; 2.° Se ambedue le parti sono abilitate a stare personalmente in Giudizio; 3.° se l'una o l'altra parte abbia diritto di chiamare un terzo in sua difesa; 4.° in che consista il fatto al quale cadauna parte si appoggia, se sia stato ridotto a scrittura, se e qual persona vi fosse presente e possa fare testimonianza, se una parte possa e voglia deferire all'altra il giuramento o si esibisca a prestarlo; 5.° tutte le circostanze di fatto attenenti all'affare che una parte avrà in suo favore addotte, o e sulle quali l'altra non avrà per sè stessa data veruna o una non chiara risposta, dovrà il giudice richiamarle in particolare, riproporle e sentirne su di esse la precisa risposta; generalmente dovrà astenersi da ogni propensione per una piuttosto che per l'altra parte, ed osservare la più scrupolosa imparzialità; 6.° spetta puramente alla parte lo spiegare la domanda: il giudice, quando la medesima non fosse espressa chiaramente, non potrà che farla rischiarare secondo l'intenzione della parte, e di conformità riceverla a protocollo.

Dal § 46 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* si ricava che anche nel processo verbale ha luogo Petizione, Risposta, Replica e Duplica, e che non si ammettono ulteriori deduzioni e controdeduzioni se non in quanto fossero necessarie per rischiarare fatti controversi, e che a ciascheduna parte peraltro dovrà concedersi, fino alla chiusura dell'attitazione, di produrre posteriormente quei mezzi di prova che fossero stati ommessi per inavvertenza, e se il giudice si accorge che la trattazione, quantunque già chiusa, è rimasta sotto qualsiasi rispetto incompiuta gli incombe di riparare alle avvertite mancanze prima di pronunciare la decisione, col citare e sentire nuovamente le parti.

Il Giudice può consigliare la produzione di prove che non siano state proposte dalle parti, ma non già imporla.

Sul modo con cui il giudice deve tenere le udienze verbali, vedansi i §§ 190, 191 e seguenti della *Legge Organica*, pag. 73.

§ 22.

Quando le parti si riportano alle deposizioni de'testimonj deve il giudice, per quanto eglino sono sottoposti alla sua giurisdizione, chiamarli al contraddittorio, e presenti le parti ricercare loro se ne siano informati, oppure ingiungere alla parte che vi si appoggia di produrne le attestazioni in iscritto.

Circa all'assunzione della prova sommaria per testimonii nel processo, vedi il § 245 e seguenti di questo Regolamento.

Digitized by Google

Se le parti annuirono alla prova sommaria per testimonii, e furono prodotte attestazioni in iscritto dai testimonii, il giudice pronuncia la sentenza interlocutoria, per la giurata loro conferma.

Se sono dissenzienti, si procede giusta il prescritto del § 210 e seguenti nella prova ordinaria per testimonii.

§ 23.

Le parti dovranno comunicarsi giudizialmente ovvero stragiudizialmente le loro prove almeno tre giorni prima della comparsa; a quelle che si saranno presentate più tardi, oppure all'atto della comparsa, non sarà l'avversario in obbligo di rispondere subito, e la parte negligente dovrà abbonare all'altra le spese della proroga, e portarsi la comparizione ad un'altra giornata.

Nel caso si faccia luogo alla proroga del contraddittorio, il giudice deve nel Decreto che ordina la nuova comparsa condannare la parte negligente alla rifusione delle spese della comparsa, ed ove la comunicazione delle prove sia avvenuta nella stessa comparsa, farne espressa menzione, specificando le prove comunicate.

Ancorchè la parte non comunichi le prove nel termine stabilito, non decade perciò dal diritto di comunicarle ulteriormente.

Vedasi il § 20 e relative annotazioni.

§ 24.

Sopra gli atti verbali dovrà tenersi un protocollo fedele, dettagliato e conforme agli atti seguiti, il quale ad istanza particolare di una o di entrambe le parti sarà loro consegnato per la soscrizione, e di cui dovrà pure farsi l'edizione in copia irrecusabilmente, qualunque volta ciò verrà richiesto.

Nel protocollo si devono distinguere tre parti: l'*intestazione*, le *deduzioni delle parti*, e l'*indice degli atti*. — A questo proposito, veggasi il § 193 della *Nuova Legge Organica*, a pag. 74.

Dall'intestazione deve apparire presso qual Giudizio sia assunto, la data precisa (indicando perciò talvolta anche l'ora), le persone giudiziarie sedenti in Giudizio, le parti in causa, e l'oggetto della causa.

Le deduzioni dell'attore debbono scriversi sulla parte sinistra del protocollo, e quelle del reo convenuto alla destra. (§ 110 *delle Istruzioni per le Preture*).

Nell'indice degli atti, alla chiusura del protocollo, gli allegati dell'attore debbono essere indicati con lettere in ordine alfabetico, *a*, *b*, *c*, *d*, ecc.; quelli del reo convenuto con numeri arabici. (*Analogia desunta dal* § 138 *delle Istruzioni per le Preture*).

Il protocollo si stende su fogli volanti, che poscia si riuniscono terminato il processo. Sono in bollo da 75 centesimi (Vedi *Legge provvisoria* 9 *febbraio* 1850), o da 50 centesimi, se l'importo non supera ªL. 150.

Altre volte non era lecito far uso nello stendere il protocollo dello stesso foglio che ha servito per una precedente comparsa. Ora per l'introduzione delle marche di bollo lo si potrà fare, applicando peraltro ad ogni comparsa un nuovo bollo.

Alle parti comparse sole, o rappresentate da un terzo, o da un avvocato, è permesso di dettare da sè all'Attuario il fatto e le principali sue circostanze di parola in parola succintamente, e di farsi preleggere quanto fu scritto; ma il restante della trattazione, cioè le ragioni ed argomentazioni, verrà dalle parti o dai loro avvocati addotto soltanto a voce, poscia assunto brevemente ed in succinto nel protocollo dell'udienza. Non sarà quindi in nessun caso permesso alle parti o loro avvocati in un processo

Digitized by Google

verbale di dimettere ed allegare in iscritto al protocollo le loro deduzioni. (§ 112 *delle Istruzioni per le Preture*). È assolutamente vietato agli avvocati l'abuso di preparare e scrivere i processi verbali, onde sì spesso nascono inconvenienti nel processo. (*Decreto Aulico del Senato 4 marzo* 1825).

Per le petizioni esenti od escluse dall'obbligo del previo esperimento di conciliazione, il giudice alla comparsa deve tentare un amichevole componimento, ed ove non riesca, farne menzione nel protocollo. (§ 111 *delle Istruzioni per le Preture*).

Circa al modo con cui devono esser tenute le udienze giudiziali, vedi i già citati §§ 184 al 197 della *Nuova Legge Organica*.

§ 25.

Se dentro l'ora destinata per la comparsa una delle parti non comparisse, si dovrà anche senza prova prestare piena fede al comparente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l'oggetto della dimanda, e dalle prove che a senso del § 12 avrà il comparente proposte non risulterà il contrario, e si giudicherà come di ragione; semprechè la parte presente in persona non tenesse spontaneamente per iscusato l'avversario assente, ed acconsentisse alla proroga. La proroga avrà luogo ancora, contro però l'abbonamento delle relative spese, quando nel tempo in cui il giudice nel giorno assegnato per la comparsa sedesse ancora in Giudizio, l'assente giustificasse la sua assenza colla prova di un accidente inevitabile. Nel caso tuttavia che il reo convenuto in luogo di comparire presentasse in iscritto la risposta alla petizione intimatagli, e l'attore presente non aderisse al processo scritto, si dovrà prorogare la giornata, coll'avvertenza che l'assente reo convenuto debba rifondere all'attore le spese della prima proroga; ch'egli dovrà intervenire nella nuova ordinata giornata, e che in caso contrario senza riguardo alla da lui prodotta risposta in iscritto si presterà piena fede all'attore comparente in ordine al fatto, in quanto esso non trascenderà l'oggetto della petizione. Se la risposta scritta si fosse presentata già prima della giornata fissata, si restituirà coll'istruzione di produrla regolarmente all'atto della comparsa.

I Tribunali osserveranno un giusto rigore nell'esigere la prova d'un accidente inevitabile voluta da questo e dal § 27 del Regolamento. Le parti dovranno spiegare le cause dell'impedimento, o renderle *credibili*. (Vedi il § 507). Non è peraltro necessaria una prova a rigor di Legge, ossia nei modi prescritti dal Regolamento, per cui sarebbero prove bastevoli le attestazioni di persone degne di fede.

Giusta lo Scheidlein, non può il reo dedurre e trattare le occorrenze in contumacia dell'attore non comparso, perchè le parole di questo paragrafo = *al comparente si deve prestar piena fede in ordine al fatto in quanto non trascenderà l'oggetto della domanda* = sono tali che esprimono il solo caso che l'attore è il comparente, poichè è l'attore che fa la dimanda.

Osserviamo, in proposito, che anche il reo convenuto ha la sua dimanda a fare, quella che risguarda cioè l'assoluzione dell'avversaria petizione e il risarcimento delle spese occasionate dall'indebita molestia dell'attore, quando specialmente si fosse effettuata già più d'una comparsa. Perchè non potrà egli in contumacia dell'attore fare su ciò le sue deduzioni, e chiedere la relativa sentenza?

Digitized by Google

D'altra parte, le parole *se una delle parti non comparisse*, sono generali, e comprendono tanto il caso della non comparsa dell'attore, quanto quello della non comparsa del convenuto; e le parole *al comparente si deve prestar piena fede in ordine al fatto in quanto non trascenderà l'oggetto della domanda*, vogliono significare che l'attore nel caso della non comparsa del reo convenuto potrà a questi accusare la contumacia, ma non potrà aggiungere nè variare l'oggetto della petizione, perchè potrebbe darsi che se queste aggiunte o variazioni, o circostanze nuove, o prove, fossero a cognizione del convenuto, si sarebbe forse presentato alla comparsa e avrebbe potuto chiedere una proroga alla risposta. Nel caso poi della non comparsa dell'attore, la suaccennata espressione non toglie già al reo di produrre la sua difesa, ma si dovrà a lui prestare piena fede in ordine al fatto esposto nella risposta, in quanto non trascenda l'oggetto della petizione, e ad esso non si oppongano direttamente le prove risultanti dagli atti. Altrimenti decidendo, non si lascerebbe al capriccio degli accattabrighe di molestare con temerarie petizioni i pacifici cittadini?

Anche il § 40 del nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* fra le altre cose prescrive che, non presentandosi alla comparsa l'attore, si ascolti il reo convenuto intorno all'oggetto della petizione, si presti fede alle sue asserzioni in quanto le prove non le contraddicano, e si decida su questa base dei diritti dell'attore.

Non si può ammettere una parte ed accusare all'altra la contumacia, se quella non si sarà presentata in Giudizio entro l'ora destinata. (§ 119 *delle Istruzioni per le Preture*).

§. 26.

Se nel termine non sarà comparsa nè l'una nè l'altra parte, non avrà luogo alcuna cognizione, e non si manderà pure il libello agli atti, ma si darà alle parti il Decreto che ad istanza di una ovvero dell'altra parte verrà appuntata una nuova giornata.

Le parti non essendo comparse, si può credere che esse abbiano finita la controversia con convenzione, e perciò deve ritenersi che il Decreto da darsi alle parti, accennato in questo paragrafo, è dietro istanza dell'una o dell'altra.

§ 27.

Qualora venga provato validamente avanti la giornata o in essa alcun caso inevitabile, dal quale una parte fosse stata impedita di comparire, si dovrà prorogare il termine.

Circa alla validità della prova richiesta, vedi le annotazioni al § 25.

La domanda di proroga può farsi a voce od in iscritto, come meglio aggrada.

Il giudice nel Decreto di proroga dee condannare la parte istante alla rifusione all'altra parte delle spese della comparsa inutilmente fissata. (Vedi § 25).

La Risoluzione Sovrana 4 agosto 1827 ordina, che nelle cause civili non si conceda proroga alcuna del relativo contraddittorio, senza che ne siano rese consapevoli le parti in iscritto mediante attergato, da intimarsi peraltro con tutta sollecitudine, essendosi così derogato al § 61 del Decreto Aulico 4 marzo 1823, promulgato colla Circolare 2 aprile detto anno.

Se la proroga viene denegata dal giudice, la parte dovrà nella sessione fissata dal precedente Decreto fare le sue deduzioni in merito, quand'anche dichiarasse di voler ricorrere contro il Decreto rejettivo della proroga. (Vedi § 60 *del Decreto Aulico del Senato 4 marzo* 1823, e § 341 *del Regolamento presente*).

Digitized by Google

§ 28.

Comparendo ambe le parti, non si potrà mai prorogare il termine senza motivo sufficiente, il quale si dovrà sempre esprimere nel decreto della proroga; per lo che si dovranno prima sentire con attenzione le parti, affinchè si possa determinare tanto il tempo della proroga, quanto anche ciò che incumbesse tuttavia all'una o all'altra di prestare o di produrre in giudizio.

Nel Decreto di proroga si deve sempre esprimere il motivo della proroga, quando la proroga fu contrastata. Le parti, peraltro, devono sempre indicare nei protocolli il motivo per cui chiedono, anche consensualmente, la proroga. (Vedasi il § 507 *del Regolamento presente*).

§ 29.

Se per non essere comparsa l'una o l'altra parte, il giudice a norma del § 25 avrà pronunziato come di ragione, e che però la parte intendesse di purgare la contumacia colla prova di un impedimento inevitabile, la medesima dovrà entro quattordici giorni, da contarsi dal giorno dell'intimatagli sentenza, produrre in iscritto ovvero in voce la sua giustificazione corredata de'suoi amminicoli, altrimenti non potrà più essere ascoltata. Il giudice dovrà sentire sopra di essa in contraddittorio la parte contraria, e decidere per decreto il punto se abbiasi a recedere dalla cosa giudicata ed a procedere ad una nuova cognizione di causa; frattanto però non si avrà da intraprender nulla nella causa principale.

Il termine per la purgazione della contumacia non è prorogabile, perchè il § 508 ordina che, dove la Legge espressamente prescrive che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non possa essere più ascoltata, non è il giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine. È peraltro termine utile. (Vedi § 511).

Per riguardo alla prova dell'accidente inevitabile, si veda quanto fu detto al § 25, e bisogna che in questo caso non siasi un tal accidente potuto prevedere, altrimenti incombeva l'obbligo di una istanza di proroga.

Nel processo sommario la purgazione della contumacia si può domandare entro otto giorni continui dopo l'intimazione della sentenza, e nel processo cambiario, solo entro tre giorni pure continui.

L'Istanza per la purgazione di contumacia, e la restituzione in intiero contro la scadenza di termine perentorio, non importa altro effetto fuori di quello che sino alla definizione dell'incidente non si possa proseguire nel merito; l'esecuzione delle decisioni emanate in seguito alla non comparsa, od alla scadenza del termine, che furono alle parti già intimate, non viene punto sospesa per la successiva produzione dell'Istanza medesima. (*Notificazione* 30 *aprile* 1846).

La Circolare Appellatoria 27 luglio 1831 dichiara: non potere aver luogo il ricorso contro il Decreto con cui si disse purgata la contumacia di una comparsa.

Il termine dei quattordici giorni utili per l'Istanza della purgazione di contumacia è applicabile anche al caso di causa commerciale. (*Decreto* 16 *marzo* 1818 *del Supremo Senato*).

Pendente il giudizio di purgazione di contumacia, può tuttavia insinuarsi l'appellazione o la querela di nullità della sentenza contumaciale.

La purgazione di contumacia ha ciò di diverso dalla restituzione in intiero, che dessa è rimedio contro la decorrenza di un termine fissato

Digitized by Google

dal giudice, mentre la restituzione in intiero è rimedio contro la decorrenza di un termine fissato dalla Legge.

Il *Regolamento provvisorio* del *Processo civile per l'Ungheria* più volte citato non considera particolarmente la *purga di contumacia*, ma pone questo rimedio fra i casi della *restituzione in intero*.

CAPITOLO TERZO.

Del processo in iscritto.

§ 30.

Nel processo per iscritto il giudice trasmetterà la petizione o sia il libello al reo convenuto per la risposta, e gli prefiggerà il termine entro il quale il medesimo dovrà presentarla.

Per l'intimazione a più consorti di lite vedasi il § 304, e relative annotazioni.

La Notificazione del Governo Lombardo 23 giugno 1830 porta l'ingiunzione che qualora sieno accennate alcune disposizioni del cessato Governo italico che non siano inscritte nel Bollettino delle Leggi, dovranno queste disposizioni essere unite sempre agli atti innoltrati.

§ 31.

Questo termine dovrà essere di giorni trenta quando il reo si ritrovi nel luogo del giudizio; di giorni quarantacinque quando dimori negli Stati di SUA MAESTA' in Italia; di giorni sessanta se dimorerà fuori degli Stati di SUA MAESTA' in Italia, ma entro gli altri Stati di SUA MAESTA'; e finalmente di giorni novanta allorchè abiterà fuori Stato.

Negli affari mercantili e di cambio, il giudice può assegnare per la risposta termini più brevi. (Vedi *Procedura commerciale* nella Parte Terza di quest'Opera).

Per luogo del Giudizio, qui devesi intendere la città o borgata ove esiste il giudizio stesso, non già il territorio giurisdizionale del giudizio: altrimenti non si farebbe alcuna differenza per quelli che si trovano ai confini di un territorio giurisdizionale alquanto vasto, per cui si troverebbero lungi dal Tribunale, e quindi nella posizione di dover impiegare maggior tempo nell'apprestare la propria difesa.

Per Stati di S. M. in Italia s'intende il solo Regno Lombardo-Veneto, poichè la Sovrana Patente 5 aprile 1816, comunicata colla Circolare Appellatoria 21 giugno detto anno, ha stabilito, *che il termine per la risposta al libello dell'attore* abbia da prefiggersi a giorni *quarantacinque quando il reo convenuto domiciliato fuori del luogo del giudizio dimori entro il Regno Lombardo-Veneto;* e perciò per quelli che dimorano nel Tirolo italiano, o in Dalmazia, il termine a rispondere sarà il termine maggiore di sessanta giorni, poichè *inclusio unius, est exclusio alterius.*

Per l'Aulico Decreto 15 gennaio 1787, N. 620, sotto la lettera *d*, si dichiara che quando viene presentata una petizione contro più consorti di lite che dimorano in luoghi diversi, devesi fissare per la presentazione della risposta quel termine che secondo le circostanze di ciascuno dei consorti di lite comprende per Legge il numero maggiore di giorni.

Digitized by Google

Se il reo convenuto è d'ignota dimora, si dovrà fissare il termine più luogo, per comprendere tutte le probabilità.

In questo paragrafo i verbi *dimorare* e *abitare* sono presi per sinonimi di aver domicilio, poichè non vi ha ragione alcuna di stabilire una differenza. Per quelli che *si trovano* nel luogo del giudizio venne stabilito un termine minore, per la facilità ch'essi hanno di potersi far rappresentare in giudizio trovandosi sul luogo, e quindi non è considerato dalla Legge se vi abbiano o no stabile domicilio. Tuttavia pel Decreto Aulico 4 giugno 1789, non basterebbe una esistenza puramente *accidentale* del reo convenuto nel luogo del giudizio, cioè tale che non entra nello scopo per cui una persona lasciò il suo domicilio, come sarebbe l'esistenza di passaggio per una città, ecc.

La Petizione, al pari delle altre scritture, va presentata in duplo. (Vedi § 502, e vedi anche i §§ 14 e 536).

§ 32.

Se il reo non avrà presentata la risposta entro il tempo prefinito, si dovrà prestare intiera fede all'attore anche senza ulteriore prova intorno al fatto, in quanto non risulterà il contrario dalle prove prodotte: s'inrotuleranno sopra Istanza gli atti giusta il metodo prescritto dal cap. XXIII, e si giudicherà come di ragione.

Il reo convenuto, per altro, prima che decorra il termine per la produzione della Risposta, potrà per validi motivi dimandare proroga, seguendo il preciso metodo indicato ai §§ 26-29. — La Circolare Appellatoria 18 aprile 1844 porta la Risoluzione Sovrana 23 marzo detto anno, per cui un'Istanza di proroga, presentata bensì dopo la scadenza del termine, ma prima che l'avversario faccia uso del diritto che gli deriva dalla scadenza del termine, sia ammissibile, e debba quindi evadersi come di ragione.

Se il reo convenuto produce la sua Risposta in tempo in cui il diritto di produrla è perento, il giudice la debbe restituire, richiamando il reo all'osservanza del Decreto che ordina l'inrotulazione degli atti. (Vedi § 505). Nondimeno il reo può insinuare la sua Risposta prima o anche nello stesso giorno in cui dall'attore si fa istanza per l'inrotulazione degli atti, e può anche insinuare una Istanza per proroga, quand'anche trascorso il *termine legale* a produrre questi atti. (Vedi i §§ 505 e 514).

Se il reo credesse inutile la presentazione della Risposta, dietro sua istanza si farà luogo senz'altro alla inrotulazione degli atti.

§ 33.

Quando il reo convenuto credesse di non essere obbligato di rispondere e contestare avanti quel giudice sulla petizione intimatagli, dovrà egli entro la metà del termine prefinito per la produzione della risposta restituire la petizione intimatagli, ed addurre le circostanze giustificanti codesta restituzione. Se da queste apertamente si rendesse manifesto che la giurisdizione del giudice non fosse competente nella proposta causa, dovrà egli renderne intese amendue le parti. Ma se le leggi oppure i particolari allegati rapporti lasciassero luogo a dubitare circa la competenza del Foro, dovrà il giudice nel primo caso senza altro, e nel secondo, dopo di avere sentita la parte, sottoporre al Tribunale d'Appellazione

Digitized by Google

l'emergente col proprio parere, e questi accompagnarlo col suo sentimento al Tribunale Supremo di Giustizia per la decisione.

Questo paragrafo risguarda l'eccezione declinatoria di Foro, ma le sue prescrizioni furono in parte modificate dalla Risoluzione Sovrana 29 agosto 1820, pubblicata colle Notificazioni 4 dicembre detto anno del Governo Veneto e 11 detto del Governo Lombardo, di cui ecco il tenore:

1. *L'eccezione d'incompetenza deve opporsi isolatamente, e senza toccare il merito della causa.*

2. *Ne' casi di procedura verbale, ed anche quando fosse stata ordinata dal giudice la comparsa delle parti in una causa qualificata dalla Legge per la procedura in iscritto, l'eccezione d'incompetenza deve opporsi alla prima comparsa ingiunta sulla petizione, e prima di ogni altro mezzo di difesa.*

3. *Ne' casi di procedura scritta, senza previa comparsa, l'eccezione d'incompetenza deve addursi per lo meno entro la metà del primo termine fissato per la risposta.*

4. *Se fosse impossibile al reo convenuto di comprovare a dovere sull'istante il proprio foro, gli è libero di chiedere a tal fine una proroga della comparsa o del termine.*

5. *Se alla prima comparsa o entro la metà del primo termine fissato per la risposta, il reo convenuto non ha opposta l'eccezione d'incompetenza, nè chiesta a tal uopo una proroga della comparsa, non può più essere sentito per siffatta eccezione. (Se però trattasi d'incompetenza in ragione di materia, può venir opposta in qualunque stato di causa, anzi è dovere del giudice di dichiararla* ex officio *tosto che la conosce).*

6. *Sull'eccezione d'incompetenza opposta nel tempo prescritto, il giudice di prima Istanza decide, mediante decreto motivato, incontanente, oppure dopo sentite le parti, qualora la cosa abbisognasse di una maggiore dilucidazione.*

7. *Contro l'antidetto decreto può interporsi ricorso soltanto entro otto giorni, e nelle cause pendenti presso Tribunali mercantili o di cambio, soltanto entro tre giorni. Il ricorso deve presentarsi alla prima Istanza, e da questa inoltrarsi tosto al Tribunale d'Appello: trascorso però il termine stabilito, non viene più accettato. Ha luogo lo stesso anche in caso di seguita riforma del decreto di prima Istanza pei gravami che si volessero portare contro la decisione d'Appello, imperocchè il ricorso deve presentarsi alla prima Istanza e da questa inoltrarsi al Tribunale d'Appello per essere assoggettato al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.*

8. *Prima della scadenza del termine stabilito pel ricorso, ovvero prima dell'evasione del ricorso effettivamente interposto, non può trattarsi la causa di merito.*

9. *Se l'eccezione d'incompetenza viene rigettata nel caso della già preventivamente introdotta procedura in iscritto, il termine della risposta in merito decorre al reo convenuto dal giorno in cui il decreto rejettivo è passato in cosa giudicata. Se non fosse stato ordinato di rispondere in iscritto, il giudice deve stabilire una nuova comparsa per trattare il merito, tosto che il decreto sia passato in cosa giudicata.*

Le norme desunte dalla prefata Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 sono applicabili anche ai casi seguenti:

I. Quando sorge controversia, se un Tribunale di prima Istanza, al quale la Legge affidò anche la cognizione degli affari mercantili e di cambio, debba giudicare nella sua qualità di giudice civile ordinario, o di Tribunale mercantile o di cambio.

II. Quando davanti le Magistrature giudiziarie venne allegata la competenza dell'autorità politica, imperocchè il Senato Lombardo-Veneto del

Digitized by Google

Supremo Tribunale di Giustizia, presi gli opportuni concerti coll'I. R. Cancelleria Aulica riunita, ha dichiarato che i termini generali della indicata Risoluzione comprendono pure i casi dell'opposta incompetenza politica. Ma devesi tuttavia, come nei casi in cui ha interesse l'autorità amministrativa, dalle Prime Istanze presso le quali suole intervenire un rappresentante politico, e dagli II. RR. Tribunali d'Appello, prima di decidere, comunicare gli atti relativi all'I. R. Governo, perchè faccia intervenire, volendo, un suo rappresentante alla corrispondente deliberazione; ed ove si tratti di competenza per ragione di materia, il giudice deve d'ufficio tenersi presenti i confini della sua giurisdizione, a senso del § 1 del Regolamento del Processo civile, anche quando la parte non allega del tutto o non in tempo l'incompetenza giudiziaria. (*Aulico Decreto 4 luglio* 1821 *N.* 1652, *diramato dalle Circolari* 10 *luglio stesso N.* 6387 *dell'Appello in Milano e* 13 *detto mese N.* 8297 *dell'Appello in Venezia*).

Nel caso di più correi, l'incompetenza di foro, opposta da uno di essi soltanto, sospende nulladimeno l'esame delle eccezioni di merito degli altri correi. (*Decreto* 25 *maggio* 1832 *dell'Appello di Milano*).

Veggansi le disposizioni dei §§ 1 e 48 della *Norma di Giurisdizione*, di cui a pag. 97 e 119 del presente Manuale.

Se la parte invece di opporre la incompetenza di foro ha chiesto una proroga per trattare in merito, si fa luogo ad una tacita prorogazione di foro, quando questa sia ammessa dalle Norme giurisdizionali; per cui si dovrà nelle proroghe esprimere la riserva della declinatoria di foro. (Vedi i §§ 47 e 48 della suddetta *Norma di Giurisdizione*).

Ciò per altro non sembra doversi applicare al processo sommario.

Circa l'incompetenza dei Giudizii in alcune questioni, *vedi* la Parte Prima del presente Manuale.

L'Appello di Milano con Decreto 7 gennaio 1836, confermato dal Supremo Senato, ha ritenuto che: Quantunque trattasi di una domanda nella via esecutiva spiegata in base di due conformi sentenze, venendo il convenuto citato per le sue occorrenze, ed opponendo l'eccezione d'incompetenza, il giudice deve emettere un isolato Decreto in ordine soltanto alla declinatoria di foro, senza permettersi di giudicare simultaneamente il merito, non ostante che le parti avessero versato sul merito medesimo. Non basta che l'insussistenza della declinatoria sia dimostrata nei motivi: il giudice deve dichiararla nella dispositiva della sentenza, altrimenti questa è nulla.

Nelle cause per turbato possesso, e nella Procedura portata dalla Sovrana Patente 17 giugno 1837 e nel Processo sommario, non si fa luogo a discussione separata sull'incompetenza. (Vedi questi *Processi* nella Parte Terza del presente Manuale).

Una temeraria eccezione d'incompetenza può accagionare ai legali ed alle parti delle multe. (*Circolari* 5 *settembre* 1816 *dell'Appello Lombardo N.* 9694, e *N.* 9290 *dell'Appello Veneto*).

§ 34.

Quando verrà rigettata questa eccezione, ricomincerà a decorrere al reo dal giorno dell'intimata decisione l'intiero primo termine per la presentazione della sua risposta.

§ 35.

Se il reo credesse che la petizione contro di lui prodotta fosse già stata decisa con sentenza, potrà restituirla mediante la produzione della medesima sentenza. Sopra questa restituzione dovrà il giudice ordinare una giudiziale comparsa, e se l'attore non desi-

Digitized by Google

stesse da questa petizione, sentenzierà se abbia luogo la restituzione.

Res judicata dicitur, quæ finem controversiarum pronunciatione judicis accipit, quod vel condemnatione, vel absolutione contingit. (L. 1 ff., *de re jud.*).

Combina la massima che, *res judicata pro veritate accipitur.* (L. 25 ff., *de statu hom.* L. 207, *de re jud.*).

Cum quæritur, hæc exceptio (rei judicatae) *noceat, nec ne, inspiciendum est, an idem corpus sit* (l. 12 Paul. lib. 70 ad Ed.), *quantitas eadem, idem jus* (l. 13 Ulp. lib. 70. ad Ed.), *et an eadem causa petendi, et eadem conditio personarum. Quæ nisi omnia concurrunt, alia est* l. 14 Paul. lib. 70 ad Ed.). *Si quis, quum totum petisset, partem petat, exceptio rei judicatae nocet: nam pars in toto est. Eadem enim res accipitur, et si pars petatur ejus quod totum petitum est. Nec interest, utrum in corpore hoc quæratur, an in quantitate, vel in jure. Proinde si quis fundum petierit, deinde partem petat, vel pro indiviso, dicendum erit exceptionem obstare. Proinde et si proponas mihi certum locum me petere ex eo fundo quem petii, obstabit exceptio* (l. 7 Ulp. lib. 75 ad Ed.).

Perchè abbia luogo l'eccezione della cosa giudicata si richiede il cumulativo concorso di tre condizioni: 1.° che la cosa domandata sia quella medesima già ricercata colla prima petizione; 2.° che si domandi per la stessa causa per cui fu prima reclamata; 3.° che non sia cangiata la qualità delle persone tanto dal lato dell'attore, quanto da quello del reo convenuto, cioè che l'attore domandi nella qualità medesima in cui avea promossa la prima petizione, e faccia la nuova domanda contro il reo convenuto nella stessa qualità, con che questi agiva nella precedente controversia. Concorrendo queste tre condizioni, è indifferente che la quistione sia rinnovata *eodem, an diverso genere judicii*, mentre *cum quis actionem mutat, et experitur dummodo de eadem re experiatur, etsi diverso genere actionis quam instituit, videtur de eadem re agere* (l. 5 D. Except. rei jud.). La sentenza riguardo ad alcuno si reputa pronunciata tra le medesime parti, tanto se fu egli stesso parte nella causa, sopra la quale la sentenza è stata emanata, quanto se fu parte il suo autore. Al contrario rispetto a coloro che non furono parte eglino stessi, nè col mezzo de' loro autori (aventi causa), la detta sentenza è *res inter alios judicata*, la quale non può essere ad essi opposta dalla parte a di cui favore la sentenza stessa è stata pronunciata, e che eglino non possono opporre alla parte contro la quale fu pronunciata. Ciò ha luogo ancorchè la quistione che eglino hanno tra di loro sia eguale a quella che dalla stessa sentenza è stata decisa, sebbene essa si decida pegli stessi motivi, ed anche dipenda dal medesimo fatto. (Pothier, *Trattato delle obligazioni*).

Si può anche proporre quest'eccezione insieme alle altre a tenore del § 6.

Quest'eccezione può prodursi entro tutto il termine prefisso per la presentazione della Risposta.

Per parità di ragione di Legge, e per analogia del caso giusta il disposto dal § 360, in mancanza di precisa letterale disposizione, anche l'eccezione di *lite pendente* dev'essere trattata e decisa a norma di questo paragrafo concernente l'eccezione della cosa giudicata. Così ha giudicato l'Appello Lombardo con suo Decreto 14 settembre 1830, N. 10868, confermato dalla Suprema Istanza. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 11 del 1831).

Non è tuttavia pacifica la giurisprudenza sopra un tal punto di quistione, poichè il Tribunale di Prima Istanza con suo Decreto 13 giugno 1830, confermato dall'Appello, ha invece ritenuto che l'eccezione di *lite pendente* non può proporsi con apposito giudizio incidentale al pari di quello d'incompetenza o della cosa giudicata.

Digitized by Google

Noi, per altro, appoggiati alla massima del *non bis in idem*, e dell'economia dei giudizii, ed alla rassomiglianza del caso, ed in armonia al § 6 della Nuova Norma di Giurisdizione (il quale dispone, che negli affari di diritto regolarmente introdotti presso un Giudizio, questo rimane competente fino alla loro ultimazione, quand'anche gli interessati fossero passati sotto altra giurisdizione durante la trattazione, per cui, nel caso di *lite pendente* presso altro giudice, qualunque altro giudice si renderebbe incompetente), stimiamo, che sia più conforme allo spirito della Legge ed alle vedute del Legislatore la prima delle riferite decisioni.

Osserva il Carcano che se il reo convenuto nella sua scrittura di Risposta contesta in merito, senza opporre l'eccezione di cosa giudicata, si ritiene che ne perda il diritto, come se in tale contestazione sia implicita la rinuncia alla cosa giudicata.

Se l'eccezione della lite pendente non è opposta isolatamente, il giudice accogliendola la pone a calcolo nella decisione del merito, con cenno peraltro nella sentenza della riserva di ogni creduta azione a termini di ragione in esito della lite stessa pendente. (*Decisione d'Appello* 19 *dicembre* 1849, *confermata dal Senato Lombardo-Veneto*).

Il creditore convenuto dal debitore alla restituzione della cosa datagli in pegno, non può opporre la pendenza del processo penale sul denunciato furto della cosa stessa al fine di far sospendere il processo civile. (*Decisione del Tribunale di . . . . 22 agosto* 1850, *confermata dall'Appello*).

L'*Eco dei Tribunali* N. 173 e 174 del 1854 reca tre conformi Decisioni delle tre Istanze, dalle quali si ricaverebbe che l'eccezione della lite pendente non può opporsi in via pregiudiziale, nella stessa guisa dell'eccezione della cosa giudicata.

Non vale a rimuovere l'eccezione della cosa giudicata la circostanza che l'attore abbia estesa la dimanda della nuova petizione anche su punti diversi aventi uno stretto nesso con ciò che fu già una volta deciso. Decidendo sulla eccezione della cosa giudicata introdotta separatamente dal merito, non deve il giudice nella sentenza *rigettare* la petizione, ma semplicemente *restituirla*. La regola generale che le riserve di diritto sieno da farsi soltanto alla parte che ha proposto la domanda, va soggetta ad eccezione nell'accennata specie di giudizii. (*Giornale di Giurisprudenza pratica, anno I, N.* 20).

§ 36.

Presentata la risposta in debito tempo, il giudice la spedirà all'attore per la sua replica, e prefiggerà il termine in cui quest'ultima dovrà presentarsi.

§ 37.

Il termine per la presentazione della replica sarà di giorni quattordici, in qualunque luogo l'attore dimorerà.

Circa i termini, *vedi* § 506 e seguenti.

Ciascuna parte, se crede inutile la presentazione dell'atto che le spetta, può fare istanza per l'inrotulazione degli atti.

§ 38.

Quando l'attore non avrà presentata la sua replica nel termine prefinito, si passerà ad istanza dell'una o dell'altra parte all'inrotulazione degli atti, si avranno per vere le circostanze allegate dal reo nella risposta per l'integrazione del fatto ovvero in prova delle sue eccezioni, e si pronunzierà come di ragione sopra gli atti presentati fino a quel giorno.

Vedi il § 514 in relazione a questo.

Digitized by Google

§ 39.

Non sarà permesso all'attore di addurre nella replica nuove circostanze o prove, se non per confutare il fatto e le eccezioni che il reo avrà prodotte nella risposta. Adducendosene tuttavia altre dall'attore, non vi si potrà avere riguardo nella sentenza; eccetto se il reo convenuto avesse nella duplica risposto e contestato senza riserva in ordine a tali novità.

Per il vocabolo *fatto* in questo paragrafo si devono intendere le *circostanze provanti* cumulativamente prese, cioè le stesse *prove*. (Vedi GENNARI, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 54).

Alla disposizione di questo paragrafo si fa eccezione pel giuramento decisorio. (Vedi *Annotazioni al* § 9).

§ 40.

Qualora però l'attore fosse in grado di provare con validi argomenti di non aver ommesse nella petizione le novità che vuole introdurre nella replica, a fine di ritardare il proseguimento dell'affare o di oscurarlo, gli si dovranno permettere tali novità nella replica. A tal fine dovrà egli avanti di presentare la replica domandare al giudice con particolare ricorso il permesso di addurre questi nuovi amminicoli, ed il giudice, sentito prima il reo, deciderà per decreto senza permettere alcun raggiro. Se però il ricorso per l'ammissione delle innovazioni venisse presentato contestualmente colla replica, dovrà il giudice ordinare una comparsa, e sentite le parti sul punto se abbia o no luogo la produzione dei nuovi amminicoli, decidere per decreto; sulla replica poi contestualmente presentata dovrà ingiungere l'eseguimento di ciò che verrà a risultare dalla sessione.

Per *validi argomenti* s'intendono quelli che rendono l'allegazione meritevole di fede, e non è quindi necessaria una prova avente i requisiti rigorosi di Legge.

Se l'Istanza per introduzione di novità si presenta insieme colla Replica, debbonsi assumere nel comporre la medesima a dirittura le novità, e ciò perchè non si debba, nel caso che venissero permesse, restituire all'attore la Replica perchè ve le unisca, ciò che porterebbe ritardo.

La parola *raggiro* in questo paragrafo vuol significare la protrazione maliziosa della causa.

L'attitazione sull'Istanza per introduzione di novità non sospende il termine prefisso per la presentazione della scrittura, ma può esser valido motivo a domandare una proroga.

§ 41.

La replica si spedirà al reo per la duplica, e si prefiggerà il termine entro il quale questa dovrà essere presentata.

§ 42.

Il termine per la presentazione della duplica sarà di giorni quattordici, senza differenza rispetto al luogo nel quale il reo dimorerà.

§ 43.

Ogni qual volta il reo non avrà presentata la duplica nel termine prefinito, si passerà ad Istanza dell'una o dell'altra parte al-

Digitized by Google

l'inrotulazione degli atti a norma del capitolo XXIII, si avranno per vere le nuove circostanze di fatto addotte dall'attore nella replica a norma di questo Regolamento, e si darà sentenza, come di ragione, sopra gli atti che saranno stati fino allora presentati.

Vedi § 303 e seguenti.

§ 44.

Se l'attore avrà addotto nella replica nuove circostanze o prove, sarà pure in libertà del reo di produrre per la confutazione delle medesime nella duplica nuove circostanze e prove, non però altrimenti. Quando egli ne avesse nulladimeno prodotte altre, non vi si potrà avere alcun riguardo nella sentenza.

Quindi se le nuove prove saranno per testimonii, si potranno produrre i relativi articoli probatoriali.

§ 45.

Qualora però il reo fosse in grado di provare con validi argomenti che i nuovi amminicoli da lui prodotti nella duplica non siano stati taciuti nella risposta per ritardare ovvero oscurare l'affare, si procederà in tutto come si è ordinato di sopra al § 40 per il caso analogo della replica.

§ 46.

Se il reo a norma de'§§ 44 e 45 avesse addotto nella duplica nuove circostanze o prove, si dovrà permettere alle parti una scrittura conclusionale e controconclusionale, fissando il termine di giorni quattordici.

Questo paragrafo forma un'eccezione alla disposizione del § 2.

Se nella Duplica non sono introdotte che novità proibite, dev'essere senz'altro decretata l'inrotulazione degli atti, e a quelle novità non si avrà alcun riguardo nella decisione della causa.

Nel caso, peraltro, che l'attore approvasse le novità proibite introdotte in Duplica in una sua Istanza per permesso di Conclusionale, sembra potersi far luogo a questa scrittura, poichè ad ognuno è libero di rinunciare a ciò che è stabilito a mero suo favore.

Ciò troverebbe anche un appoggio nel Decreto Aulico 5 gennaio 1830, pubblicato colla Circolare Appellatoria 21 gennaio detto anno, il quale richiama le Prime Istanze alla più esatta e scrupolosa osservanza del *Regolamento giudiziario*, ed ingiunge loro di non accordare la scrittura conclusionale e controconclusionale ad ogni vano pretesto od istanza, ma soltanto dietro maturo esame e persuasione di reale pregiudizio che ne derivasse alle parti nei casi di negativa. Per il che ci pare inapplicabile il disposto dell'Aulico Decreto 4 luglio 1821, il quale richiama alle Prime Istanze l'*esatta osservanza del § 46 del Regolamento Giudiziario, e di non permettere alle parti la scrittura conclusionale e controconclusionale se non nel caso espresso tassativamente in quel paragrafo.*

§ 47.

Nelle scritture conclusionali e controconclusionali si potrà trattare solamente di ciò che sarà stato prodotto di nuovo nella duplica, e si dovrà evitare ogni prolissità e la ripetizione delle cose già dedotte negli atti precedenti.

Digitized by Google

§ 48.

Se il reo convenuto a senso del § 45 avrà ottenuta la facoltà d'introdurre novità nella duplica, potrà l'attore nella conclusionale addurre nuove circostanze e prove, quelle però unicamente che saranno tendenti a snervare le novità prodotte nella duplica. Al contrario non sarà permesso di addurre nella conclusionale nuove circostanze di sorta o prove, allorquando il reo convenuto avrà nella sua duplica regolarmente proceduto a senso del § 44; siccome ancora nella controclusionale non sarà permesso sotto alcun pretesto di mettere in campo nuove circostanze e prove.

Il giudice tuttavia non potrà accordare all'attore la permissione di introdurre nella scrittura conclusionale circostanze di fatto e prove, sebbene egli con validi argomenti dimostrasse di non averle ommesse negli atti precedenti affine di oscurare l'affare e ritardarne il proseguimento; perchè le prescrizioni eccezionali dei §§ 40 e 45 non possono essere estese a casi consimili, ed il reo convenuto, siccome gli è vietato assolutamente di addurre nella controconclusionale nuove circostanze e prove, non potrebbe opporre una piena difesa.

CAPITOLO QUARTO.

Della Denunzia della lite.

§ 49.

Chiunque credesse avere diritto di domandare l'indennizzazione ad un terzo nel caso che rimanesse soccombente in causa, dovrà senza ritardo denunziargli giudizialmente la lite, cioè essendo attore avanti la presentazione del libello, ed il reo avanti che sia trascorsa la metà del primo termine assegnato per la presentazione della risposta. In caso di mancanza non potrà egli più ricercare nè nel merito della causa, nè per le spese processuali alcuna reintegrazione.

Perchè si faccia luogo alla denunzia della lite bisogna che una parte si trovi in tali rapporti con un terzo per cui si possa, nel caso di perdita della lite, pretendere da lui l'indennizzazione per l'evizione o per altra causa.

Non ha luogo invece la denunzia della lite fra correi consorti di lite. (*Aulico Decreto 21 ottobre 1793, N. 130*).

Il § 931 del Codice civile generale ha modificato queste disposizioni del Regolamento, più provvidamente disponendo: che *il possessore che omette di fare la denunzia della lite non perde perciò il diritto di esser tenuto indenne, ma il di lui autore può opporgli tutte le eccezioni non fatte contro il terzo, e può essere liberato dall'obbligo dell'indennizzazione in quanto venga giudicato che in forza di quelle eccezioni, se fossero state opportunamente fatte, si sarebbe in concorso del terzo pronunziata una diversa sentenza.* Questa disposizione relativa al diritto d'indennizzazione per l'evizione, deve, pel principio stabilito dal § 7 dello stesso Codice, estendersi anche agli altri casi consimili.

Digitized by Google

Non vi essendo Legge che stabilisca il contrario, la denunzia di lite dev'essere prodotta al giudice del denunziato a norma delle regole generali.

È invalsa nondimeno la pratica di produrla al giudice della causa principale, il quale si rivolge al giudice personale del denunziato per mezzo di lettera requisitoria per farne eseguire l'intimazione.

Nel processo verbale basta che la parte denunzi la lite nel giorno stesso prefisso per l'attitazione della causa in merito. (Vedi § 24).

Il denunziante d'una lite non può essere ritenuto contumace, qualora il denunciato si presenta ad assumerla; anzi la difesa di quest'ultimo è a riputarsi come fatta dal denunziante medesimo. Ciò si ricava da una sentenza della Pretura di . . . . . 18 agosto 1851, N. 2379, confermata dall'Appello. (*Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 35 del 1852).

Anche il *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* dispone che le conseguenze della trascuranza della denuncia sono determinate dal Codice civile.

§ 50.

Dipende bensì dall'intelligenza tra il denunziante e l'autore interpellato chi di loro abbia da sostenere la lite, o se vogliano entrambi sostenerla d'intelligenza e congiuntamente come consorti in lite; se però eglino intorno a ciò non fossero d'accordo, dovrà sostenerla il denunziante.

Il denunziante, ove sostenga da solo la lite, è tenuto di far uso opportunamente di tutti i documenti ed altri mezzi che per avventura il denunziato gli avesse forniti per vincerla; altrimenti dovrebbe sottostare alle conseguenze dannose che potrebbero derivare da questa mancanza, e a tal effetto potrà nella causa principale dimandare delle proroghe per avere tali comunicazioni.

Alla regola che in caso di disaccordo la lite devesi sostenere dal denunziante, si fa eccezione nel caso che incombesse tal obbligo invece al denunziato, per qualche patto, o condizione di un legato od eredità aggiudicatagli; e quando egli fosse il *padrone diretto* del fondo, se la lite ha per oggetto il dominio utile, giusta il § 1137 del Codice civile generale.

La causa nonostante di assunzione della lite non ritarda il processo principale, perchè *res inter alios acta alteri nec prodest, nec nocet*, e perchè altrimenti si aprirebbe vasto campo alle malizïose protrazioni dei processi.

§ 51.

Dipende parimente dal rispettivo loro arbitrio in che tempo essi vogliano ultimare la vertenza tra essi pendente in ordine all'assunzione della lite, o l'indennizzazione. In nessun caso però potrà questo ritardare il processo principale.

Se l'attore venisse in cognizione di poter pretendere l'indennizzazione dal terzo, solamente dagli amminicoli somministrati dal reo convenuto, sembra che egli possa denunziare la lite al terzo prima della produzione della Replica. (Vedi GENNARI, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 57).

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

Della Riconvenzione.

§ 52.

Il reo convenuto che crederà avere diritto di riconvenire l'attore, potrà proporre la riconvenzione innanzi al medesimo giudice presso il quale sarà stato convenuto, ed avrà tale facoltà finchè sarà emanata la sentenza definitiva sulla petizione dell'attore.

Per parità di ragione al disposto del § 33 della Norma di Giurisdizione non si potrà proporre la Riconvenzione quando il processo principale ha cessato d'esser pendente, per avere l'attore con giudiziale dichiarazione receduto dalla lite, o per aver esso transatta la lite giudizialmente.

Se la sentenza definitiva, emanata sul primo processo, viene cassata dal giudice superiore, e viene ingiunto al giudice inferiore di pronunciare una nuova sentenza, rivive il diritto del reo convenuto di proporre la Riconvenzione, e dura finchè non sia profferita un'altra sentenza definitiva.

La condizione dell'attore non è mai d'ostacolo alla riconvenzione. Gli stessi militari vi sono sottoposti. (*Patente Sovrana 22 dicembre 1851*).

Come si è detto, è il reo convenuto quegli che può adire un tal foro meramente potestativo e non obbligatorio, e sotto l'espressione *reo convenuto* si deve intendere la *parte stessa*, non chi è citato in Giudizio come tutore o curatore o rappresentante di alcuna persona. In tal caso nè il tutore, nè il curatore, nè il rappresentante potrebbe proporre per riconvenzione una *pretesa propria*, ma solo potrebbe proporre una pretesa dei suoi rappresentati.

Anche l'erede del reo convenuto può proporre la riconvenzione, perchè esso, dopo aver accettata l'eredità a riguardo di essa, rappresenta il defunto; e il defunto e l'erede rispetto al terzo si considerano come una sola persona: e così dicasi del curatore dell'asse ereditario riguardo alle pretese dipendenti dall'ente ereditario.

Se rea convenuta è una Società, allora soltanto potranno i singoli membri di quella Società far uso del foro riconvenzionale per pretese affatto proprie, e non della Ditta, quando l'attore, in mancanza del nome collettivo della Società, avrà nella Petizione nominati quei membri della Società contro cui voleva agire, perchè non v'ha dubbio che ognuno dei nominati è reo convenuto.

La riconvenzione può essere proposta contro l'attore, cioè la parte attrice, o contro i di lei rappresentanti per legge *come tali;* e per le stesse suesposte ragioni anche l'erede dell'attore e il curatore dell'asse ereditario potranno essere riconvenuti per debiti dell'eredità. Se è attrice una Società che agì sotto il suo nome particolare, la riconvenzione può essere proposta soltanto contro di essa, e non contro i singoli suoi membri; e viceversa se l'attore è membro d'una Società, la riconvenzione può essere proposta contro di lui, e non già contro l'intera Società.

Non ha alcun fondamento in legge l'opinione di taluno, che si possa ammettere una riconvenzione di riconvenzione, poichè la disposizione relativa al foro di riconvenzione è legge eccezionale che devesi ristringere nell'applicazione, anzichè estendere ad altri casi. Così l'espressione *reo convenuto* devesi intendere del *primo convenuto*, e non già del *riconvenuto*, per cui non è già per quest'ultimo il privilegio di questo foro. E

Digitized by Google

d'altraparte questa legge non fonda una comunione di foro fra reo convenuto ed attore.

Circa al foro della riconvenzione, vedi la Parte Prima di questo Manuale, pag. 112 § 33 della *Norma di Giurisdizione*, il quale è conforme a questo paragrafo del Regolamento, ma anche più esplicito.

Se i diritti del reo convenuto verso l'attore sono tali che, o tolgano o modificano la pretensione stessa dell'attore, e perciò si possono esercitare in forma d'eccezione, allora si devono addurre nella risposta.

Per i diritti di altra specie, si potrà riconvenire l'attore con separato libello, e non mai nella risposta. Che se il reo convenuto avrà frammischiata la Riconvenzione alla risposta, il giudice non dovrà avervi alcun riguardo, a meno che l'attore non abbia replicato senza alcuna riserva. (*Decreto Aulico 27 settembre 1792, N. 54*).

Il diritto di compensazione devesi proporre in via di risposta, e non di Riconvenzione. Perciocchè, siccome a dar luogo alla compensazione si richiede che i crediti sieno *reciproci* e *liquidi* e *dello stesso genere*, ed in tal caso la compensazione opera *da sè sola* il reciproco pagamento (§ 1438 *del Codice civile*); così ne viene la conseguenza che essa dovrà prodursi come eccezione al diritto spiegato dall'avversario, in quantochè, per essa, il diritto stesso o è di già estinto, od è modificato, come lo sarebbe se si fosse fatto l'effettivo pagamento.

§ 53.

Allora soltanto non può proporsi la riconvenzione avanti lo stesso giudice, quando l'oggetto della petizione solamente, ma non quello della riconvenzione dalle leggi è subordinato alla giurisdizione di questo giudice.

§ 54.

Quando la riconvenzione appartiene allo stesso giudice, essa non può essere mescolata colla risposta, ma deve presentarsi separatamente e corredarsi di tutti i documenti ed amminicoli che alla medesima appartengono, non bastando il riportarsi a quelli che accompagnavano il processo principale, o in esso esistono.

§ 55.

La causa di riconvenzione promossa non ritarda il corso del processo, o la decisione del merito dipendente dalla petizione.

Sarebbe dubbio se la riconvenzione sospenda anche l'esecuzione della sentenza; tal dubbio sarebbe sciolto negativamente dal § 28 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* Quel Regolamento al § 27 dispone altresì che se l'attore avesse spontaneamente risposto ad una riconvenzione accumulata colla risposta, il Giudice decider deve ad un tempo ambidue gli oggetti, in quanto ciò possa farsi con cognizione di causa.

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO.

Della Facoltà e dell'Obbligo di agire e di difendersi in giudizio.

§ 56.

Ognuno, al quale le leggi non hanno limitato la facoltà di amministrare le proprie sostanze, potrà portare o difendere in giudizio le sue ragioni contro chiunque.

Quali poi siano le persone cui la Legge ha limitato o tolta l'amministrazione della propria sostanza, lo indica il Codice civile generale alli §§ 21, 152, 243, 273, 573 e il presente Regolamento ai §§ 85, 86 e 99.

Queste persone, cioè: *i figli di famiglia, i minori tutelati, i prodighi, i mentecatti, i furiosi od imbecilli curatelati, ed i sacerdoti regolari* devono essere rappresentati in Giudizio dalle persone alla cui cura sono demandati, esclusi alcuni casi accennati dalli §§ 271, 272 e 211 del Codice civile, in cui si nomina uno speciale curatore.

Peraltro, è opinione di valenti giureconsulti, che i minori possano stare in Giudizio nel caso che la lite si riferisca a sostanza di cui essi possono disporre liberamente, non potendo dirsi che rispetto a quelle sostanze la Legge abbia loro tolta o limitata la facoltà di amministrare; e quest'opinione sarebbe in piena armonia col disposto dalle leggi Romane che concedevano al figlio di famiglia di promuover liti concernenti il peculio castrense = *Actionem persecutionemque rerum castrensium semper filius etiam invito patre habet* =.

Nondimeno i termini del presente paragrafo sono generali, e non sarebbe arrischiata anche l'opinione che, stando ad una rigorosa letterale interpretazione della Legge, i minori non possano in alcun caso stare in Giudizio per le proprie sostanze, poichè se loro non è *tolta del tutto* l'amministrazione di quelle, egli è certo che fu *limitata*.

Anche le Comunità, e le persone, e i corpi morali contemplati dai §§ 22, 209, 274, 276, 279 del Codice civile stanno in Giudizio per mezzo dei loro *legali rappresentanti*.

La moglie può essere rappresentata in Giudizio dal marito, senza bisogno di una speciale procura.

§ 57.

Le ragioni spettanti a persone le quali o non sieno ammesse dalle leggi all'amministrazione delle loro sostanze, o che ne fossero state rimosse, dovranno sperimentarsi, sia per la petizione, sia per la difesa, da chi si troverà destinato a tale incumbenza dalle leggi; e però non si potrà accettare alcuna scrittura da quello che non abbia la facoltà di portare o difendere in Giudizio le sue ragioni, ma la medesima dovrà subito rigettarsi, con che però venga espresso nel decreto il motivo per cui viene rigettata.

Vedi i §§ 22, 189, 205, 209, 233, 243, 244, 245, 251, 272, 274, 276, 279, 282 del Codice civile generale, ed i §§ 104 e 498 del presente Regolamento.

Digitized by Google

I minori possono da soli acconsentire alla separazione di letto e mensa. (§ 106 *del Codice civile*).

La Risoluzione Sovrana 11 gennaio 1828 ordina la procedura giudiziaria da seguirsi negli affari in cui sono interessati i Comuni. Eccone le disposizioni:

§ 1. *I Comuni non possono stipulare contratti di debito senza l'assenso della regia Delegazione provinciale.*

§ 2. *Le Delegazioni avranno cura che i Comuni non contraggano debiti, fuori del caso d'un'assoluta necessità, e non ne accorderanno l'assenso se non qualora sia preventivamente stabilito il modo della restituzione, e siano assicurati i mezzi onde possano essere in tempo debito puntualmente adempiti gl'impegni assunti.*

§ 3. *Qualunque debito contratto senza questo assenso sarà nullo.*

§ 4. *I Comuni, a' termini dei §§ 25 e 32 della Sovrana Patente 12 aprile 1816, non possono comparire in Giudizio come attori senza permissione della regia Delegazione provinciale.*

§ 5. *La regia Delegazione, sulla ricerca fattale di una tale permissione, deve prima d'ogni altra cosa, tentare un amichevole accomodamento. Questo però può solamente aver luogo sopra diritti ed obbligazioni dubbiose, ed in quanto, dopo maturo esame, se convenga al Comune di fare un accomodamento piuttosto che di esperimentare la via del Giudizio, manifesta apparisca la convenienza di preferire quello a questa. Se nel caso del tentato accomodamento non riesce di effettuarlo, o se il presunto debitore del Comune, malgrado l'invito ricevuto, non comparisce alla trattativa, la Delegazione dovrà autorizzare il Comune a stare in Giudizio. Questa autorizzazione non può essere negata dalla Delegazione se non nel caso che l'azione sia evidentemente destituita di fondamento. Sul rifiuto della Delegazione possono i Comuni reclamare al Governo ed anche al Dicastero Aulico.*

§ 6. *Chiunque vuol chiamare in Giudizio un Comune, deve prima rivolgersi alla regia Delegazione, onde o prenda le opportune disposizioni pel pagamento del debito, o autorizzi il Comune a stare in Giudizio.*

§ 7. *In questo caso la Delegazione deve adoperarsi sotto le condizioni stabilite di sopra al § 5, onde condurre le parti ad un accomodamento o sull'oggetto controverso, o almeno sui termini del pagamento, nel che si avrà diligente cura di evitare ogni ritardo. Qualora ciò non riesca, essa autorizzerà il Comune a sostenere la lite. Se dalla presentazione della supplica saranno trascorsi due mesi senza che la Delegazione abbia provveduto, potrà la parte attrice esperimentare le sue azioni con domanda giudiziaria. L'insinuazione alla regia Delegazione produce quanto ai rapporti legali tra le parti l'effetto medesimo d'una domanda giudiziaria.*

§ 8. *Gli accomodamenti conchiusi presso la regia Delegazione hanno forza di convenzioni giudiziarie. Si estende per ciascuno di essi un esatto protocollo che viene sottoscritto da entrambe le parti, ad ognuna delle quali si rilascia un documento autentico della convenzione stipulata, firmata da due impiegati della Delegazione.*

§ 9. *Le Domande giudiziarie che fossero prodotte o dal Comune senza l'autorizzazione superiore, o dalla parte che agisce contro di esso senza la prova dell'eseguita insinuazione e prima che sia spirato il termine di due mesi, prescritto al paragrafo precedente, devono essere rigettate* ex officio, *e le spese che ne risultano cadono a carico dell'Amministrazione comunale, ovvero della parte che agisce contro il Comune. A tal effetto la Delegazione deve rilasciare alle parti una cedola che dimostri la data dell'eseguita insinuazione.*

§ 10. *Le prescrizioni contenute nei precedenti §§ 4 sino al 9 non*

Digitized by Google

sono applicabili alle domande in cause di possesso, o alle petizioni di sequestro, arresto o proibizione, nè alle relative azioni giustificatorie, oppure per prenotazioni o disdette. Tutte queste domande e suppliche possono farsi per parte dei Comuni o contro i medesimi, senza prima interpellare l'Autorità politica. I Comuni non abbisognano parimente dell'assenso della regia Delegazione qualora si tratti di ripetere da' lor debitori resti di censi, rendite o altri pagamenti correnti.

§ 11. *I debiti dei Comuni dipendenti da militari esigenze o da altre pubbliche prestazioni, e pei quali si tratta soltanto d'un conguaglio nell'interno del Comune, appartengono sott'ogni rapporto agli attributi dell'Autorità politica.*

§ 12. *Le azioni contro i Comuni derivanti da qualunque altro titolo di diritto, che devono essere giudicate secondo i principj del diritto privato, spettano al giudice ordinario.*

§ 13. *Se il creditore verso il Comune non viene soddisfatto nel termine stabilito con sentenza avente effetto legale, o mediante una convenzione che abbia forza di un accomodamento giudiziario, a tenore del § 8, egli può procedere agli atti esecutivi sulla facoltà mobiliare o in beni stabili appartenenti al Comune come tale, secondo le prescrizioni generali della procedura civile. L'esecuzione però non può colpire i fabbricati ad uso d'ufficio, nè gli altri oggetti destinati ai pubblici stabilimenti, nè le cose delle quali è libero l'uso a ciascheduno, nè i monumenti pubblici, nè il danaro contante esistente nella cassa comunale. I pascoli ed i boschi comunali non possono essere colpiti dall'esecuzione senza l'assenso dell'Autorità politica, e questo assenso viene impartito solo in quanto i pascoli ed i boschi medesimi non siano indispensabili al mantenimento del Comune.*

§ 14. *Il giudice deve dar parte senza ritardo all'Autorità politica di ogni sequestro accordato sulla facoltà del Comune, ad oggetto che facendo soddisfare il creditore, o conciliando un accomodamento amichevole, vengano possibilmente evitate le ulteriori esecuzioni.*

§ 15. *Se il Comune non possiede alcun patrimonio sul quale possa aver luogo l'esecuzione, a tenore di quanto sopra, il danaro occorrente ad estinguere il debito dev'essere raccolto nel più breve termine possibile mediante le contribuzioni degl'individui componenti il Comune. La distribuzione di questo carico tra gl'individui medesimi e l'esazione delle restanze delle quote, a ciascheduno imposte, spettano all'Autorità politica.*

La Delegazione, sopra ricerca dei creditori, e sentito il Consiglio comunale, deve determinare con qual proporzione ed in quali epoche dev'esser fatto il pagamento per parte dei componenti il Comune. Se il debito da soddisfarsi eccede i limiti della somma, che, secondo i Regolamenti generali, può essere convertita ad estinzioni dei debiti dei Comuni, la Delegazione deve assoggettare la sua deliberazione all'approvazione del Governo. La decisione viene intimata ad ambe le parti, alle quali è libero di portare i loro gravami alla seconda o alla terza Istanza politica superiore.

§ 16. *Se i creditori da soddisfarsi colle proporzionate contribuzioni dei membri del Comune sono parecchi, l'Autorità politica deve determinare la somma annuale da impiegarsi al pagamento cumulativo di tutti i debiti, e quindi da raccogliersi mediante le contribuzioni degli individui del Comune. La proporzionata distribuzione dei danari annualmente raccolti tra i varj creditori, in quanto possa esser soggetto di controversia, sarà devoluta alla procedura ed alla decisione del Potere giudiziario.*

Fra gli attributi dell'Ufficio Fiscale evvi quello di sostenere e difendere in Giudizio le pie fondazioni e gli istituti che sono in amministra-

Digitized by Google

zione publica, ossia erariale. Ma gli stabilimenti di pubblica beneficenza, i pii lasciti di patronato, le provincie, le città, i comuni, le corporazioni ecclesiastiche, le mense, le prebende, i conventi, i monasteri aventi amministrazioni di beni, sono rappresentati in Giudizio dagli amministratori delle sostanze rispettive, sotto rigorosa loro responsabilità, e sotto la debita sorveglianza dell'Autorità competente; nè viene assunta dall'Ufficio Fiscale la giudiziale rappresentanza degli anzidetti corpi morali, fuorchè nel caso che trattisi di difenderli contro l'amministrazione, o contro il patrono, o contro l'investito dal quale dipendono. (*Circolari* 17 *dicembre* 1825, e 30 *marzo* 1827).

Non si possono spiegare domande pel conseguimento di donazioni, legati e lasciti a favore degli spedali, dei poveri e degli stabilimenti pubblici se prima non sono sottoposte col mezzo delle Delegazioni all'approvazione del Governo. (*Circolare Governativa* 23 *febbrajo* 1816).

Le Circolari Governative 29 agosto 1816 e 13 marzo 1818 abilitano le Congregazioni provinciali ad autorizzare le comuni e le congregazioni di carità a stare in Giudizio, in pendenza della quale autorizzazione possono le stesse procedere giudizialmente per gli atti assicurativi, e per quegli atti tutti che non ammettono ritardo.

La Circolare Governativa 17 maggio 1819 conferisce alle Delegazioni provinciali la facoltà d'autorizzare gli istituti di pubblica beneficenza a stare in Giudizio.

La Circolare d'Appello 24 aprile 1821, portante la Risoluzione Sovrana 22 dicembre 1820, stabilisce le norme relative al dubbio insorto sull'intervento degli Ufficii fiscali a patrocinare le pie fondazioni.

La Circolare Governativa 3 gennaio 1822 dichiara, che senza l'autorizzazione della Delegazione non si accoglie la domanda di cancellazione o riduzione di una iscrizione ipotecaria a favore dei luoghi pii e degli stabilimenti di culto.

Quando il Fisco dovesse, per Legge, patrocinare ad un tempo la parte attrice e la parte rea convenuta, bisognerà che il Governo destini ad una di queste parti *ex officio* un diverso patrocinatore. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1789).

In conformità della Circolare Governativa 17 dicembre 1835, il Tribunale di Bergamo giudicò che gli amministratori, benchè privati, d'un lascito di pubblica beneficenza non possono stare in Giudizio senza essere autorizzati dalla tutoria autorità.

§ 58.

Se però una tale scrittura si fosse già accettata, e l'incapacità si scoprisse durante il corso del processo, ciò che si sarà operato sino allora verrà dichiarato nullo, e, sospesa tosto la procedura, s'incammminerà l'affare nel prescritto suo ordine.

La nullità d'un Giudizio dev'essere rilevata anche *ex officio*, giusta il § 439.

La sentenza della Pretura d'Abbiategrasso 12 settembre 1835, confermata dall'Appello, ha deciso che quantunque una Petizione intimata ad un minore sia nulla, tuttavia, essendo citati in concorso dello stesso altri individui capaci a stare in Giudizio, il giudice è autorizzato a pronunciare sulla stessa, per quanto risguarda a dette persone capaci a stare in Giudizio.

§ 59.

Se finalmente fosse già emanato un giudicato, avrà il legittimo rappresentante di quello che non è abilitato a rappresentare sè stesso, sin tanto che continua la di lui incapacità, la facoltà di chiedere l'introduzione di una nuova regolare procedura; anche

Digitized by Google

alla parte contraria, però restano illese tutte le ragioni ed eccezioni in contrario che le competono.

Se la sentenza è favorevole all'incapace, questa deve sortire il suo effetto, perchè la Legge è in favore e non a disfavore di queste persone. Così fu anche deciso dalla sentenza d'Appello Veneto 14 giugno 1816.

La Circolare Governativa 10 dicembre 1849 stabiliva, che l'Ufficio fiscale dovesse sempre sentirsi avanti la prolazione della sentenza nelle cause involventi quistioni di diritto feudale; ma colla Notificazione 22 novembre 1848 venne richiamata in vigore la disposizione dei Decreti 25 marzo detto anno del Governo provvisorio di Venezia, e 2 aprile detto del Governo provvisorio Lombardo, e si dichiarò quindi cessato l'intervento dei rappresentanti politici e camerali nelle deliberazioni dei Tribunali. (Vedasi a questo proposito la *Nuova Legge Organica* la quale difatti non fa cenno di questi rappresentanti).

§ 60.

Niuno avrà diritto di obbligare l'avversario a portare la sua ragione in giudizio, eccettuati i casi contemplati nel presente Regolamento.

I casi contemplati dal presente Regolamento, nei quali si può costringere alcuno a produrre in Giudizio le sue ragioni, sono i seguenti:

1. Allorchè si soffre una diffamazione (§ 61 e seg.).
2. Allorchè si vuole intraprendere la costruzione d'una fabbrica (§ 68 e seg.).
3. Allorchè i conti che furono resi non vengono nè approvati, nè prodotti in Giudizio i rilievi (§ 156 e seg.).
4. Quando si apre il Concorso dei creditori sulla sostanza di un fallito (§ 79 e seg.), o sopra la sostanza lasciata da un defunto (§ 74).
5. Quando si voglia purgare dalle ipoteche un fondo acquistato nella via esecutiva. (*Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820*).

CAPITOLO SETTIMO.

Del Processo provocatorio per diffamazione.

§ 61.

Se alcuno si sarà vantato verbalmente od in iscritto che gli competa qualche azione contro un terzo, sarà in libertà di quest'ultimo di convenire il diffamatore avanti il giudice competente d'esso provocante, e di chiedere che gli venga ingiunto di produrre la pretesa ragione in giudizio, e in difetto gli sia imposto perpetuo silenzio sulla medesima.

Era reclamata questa disposizione dalla necessità di rassicurare i cittadini dalla millanteria d'insussistenti diritti, e di tutelare così il credito di ciascuno.

Perchè tuttavia la diffamazione dia il diritto d'introdurre questo processo è necessario che il vanto versi sopra un diritto *privato, determinato*, e che il vantatore *non sia nel possesso* del diritto che vanta, perchè a

Digitized by Google

favore del possessore sta la presunzione legale di un titolo valido, e perciò, giusta le disposizioni del § 323 del Codice civile generale, non può essere provocato a produrlo. È necessario perciò che il vanto abbia avuto luogo o in parole o in scritti, e alla presenza di alcuno, poichè se desso non fosse a cognizione che del diffamato non porterebbe le tristi conseguenze a cui la Legge vuol rimediare, e perciò sarebbe oziosa la Legge stessa. (Vedi il § 62).

La domanda provocatoria deve prodursi con *regolare* Petizione, e *deve spiegarsi, giusta le norme stabilite dal Regolamento del Processo civile, avanti il giudice competente per la causa principale che forma l'oggetto della provocazione.* (Vedansi i §§ 31 e 32 della *Norma di Giurisdizione civile*). Per determinare poi il foro della causa principale, si dovrà por mente alle norme generali di giurisdizione.

Quando si fosse prodotta una domanda provocatoria ad un Tribunale, e fosse anche stata riconosciuta regolare e sussistente, pare che ciò non tolga nè limiti al provocato il diritto di declinare da quel foro, e di procedere invece per l'esercizio delle proprie azioni avanti quel Giudizio diverso che sarebbe competente per quelle azioni. In tal senso venne deciso dal Tribunale civile di Milano con Decreto 15 maggio 1827. Ciò peraltro deve intendersi colla limitazione portata dal § 31 della Norma di Giurisdizione.

L'azione per diffamazione deve avere per soggetto una espressa e pubblica professione di un diritto, sia scritta, sia verbale, la quale abbia pure l'impronta della spontaneità e non quella di una provocata difesa. Conseguentemente chi per respingere la domanda di pagamento di un preteso credito, fatta per lettera, risponde in modo simile al pretendente di aver diritto a contrapporre un proprio credito, non può essere con ragione provocato in Giudizio per diffamazione. (Vedi il *Giornale di Giurisprudenza Pratica.* Venezia, Anno IV, pag. 173).

Chi nella sede d'onoraria giurisdizione attinge la pretesa a conseguire da un erede la prestazione di un legato che asserisce competergli, non è un diffamatore; massime se la vantata pretensione è appoggiata a ragioni: perciò non potrà andar soggetto al processo provocatorio per parte di altri che avrebbero diritto allo stesso legato. Tale è il tenore della Decisione dell'Appello Lombardo 15 maggio 1832, N. 6092, riformativa d'una sentenza di Prima Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 66 del 1832).

L'Istanza presentata al Regio Commissariato perchè non sia rilasciato a chicchessia il sopraprezzo risultante dall'asta fiscale per difetto d'imposta, costituisce un vanto, che abilita gli eredi al processo provocatorio per diffamazione (*Decisioni di prima e seconda Istanza* riportate nei N. 169-170 dell'*Eco dei Tribunali,* anno 1834).

Il Tribunale di Prima Istanza in Milano con sentenza 7 settembre 1828, confermata dal Supremo Senato, ha deciso che = l'iscrizione all'Ufficio delle Ipoteche si dovesse riguardare come una diffamazione in iscritto che autorizzasse il processo provocatorio.

L'Appello di Milano con sentenza 21 settembre 1830, confermata dal Senato, decise che l'insinuazione che un patrono fa alla Delegazione provinciale del diritto di juspatronato, in seguito agli Editti che ella stessa pubblica, siccome atto coattivo, non devesi considerare quale *un vanto* che autorizzi gli altri compatroni al processo provocatorio.

La chiamata in conciliazione può costituire un vanto qualificato per questo processo.

Anche l'insinuazione di un credito nella convocazione dei creditori provocata dagli eredi sulla eredità giacente, è a considerarsi come vanto qualificato per il processo provocatorio di diffamazione. E così venne più volte deciso dai Tribunali.

Digitized by Google

§ 62.

I fatti coi quali si esercita un qualunque siasi possesso non si devono riguardare come una diffamazione qualificata pel processo di provocazione; ma chi per un tal fatto crede d'essere leso, deve provare il suo diritto nelle vie regolari.

§ 63.

Sarà dovere del provocante di esporre con precisione l'oggetto della contesa e la ragione vantata dal provocato, come pure di produrre nelle debite forme le prove giuridiche, colle quali esso intenderà dimostrare la seguita diffamazione nel caso che dal provocato venisse negata.

§ 64.

Sopra tale provocazione il giudice ingiungerà al provocato di rispondere sulla diffamazione imputatagli, ovvero di presentare, occorrendo, la sua petizione, oppure d'attendere che gli venga imposto perpetuo silenzio nella stessa causa.

Il perpetuo silenzio viene imposto con formale sentenza.

Il Decreto sopra una istanza di provocazione per una fabbrica da intraprendersi non si deve compilare secondo il § 64, ma solo secondo il § 69 del Regolamento Giudiziario; non ha mai luogo quindi una risposta a tale istanza, come è dichiarata ammissibile nell'ordinario processo provocatorio. (*Conformi Decisioni della prima Istanza e della Suprema Corte di Cassazione nella Gazzetta dei Tribunali di Milano N.* 10-11 *del* 1854).

§ 65.

Al provocato si assegneranno tanto nel processo verbale come nel processo scritto i medesimi termini che sono accordati ad un reo convenuto per la presentazione della risposta in iscritto.

§ 66.

Se il provocato apporterà in debito tempo o la risposta sulla imputatagli diffamazione, ovvero la sua petizione, si procederà nel primo caso come si deve procedere sopra ogni altra risposta, e nel secondo come si farebbe per ogni altra petizione giudiziale; nel primo caso poi, dopo che saranno compiti gli atti, si avrà da decidere il punto se abbia luogo la provocazione; conseguentemente quando la sentenza è affermativa, si dovrà in essa assegnare nuovamente al provocato il termine per la produzione della sua petizione, che avrà da decorrere dal tempo in cui essa sarà passata in giudicato.

Il termine fissato in una sentenza sopra processo provocatorio per diffamazione a produrre in giudizio la vantata azione è di giorni *utili*, e non già continui come quello per l'esecuzione di una sentenza in causa ordinaria. (*Decisione* 8 *aprile* 1850 *N.* 1084 *del Senato Lombardo-Veneto in conferma di quella* 26 *novembre* 1849 *N.* 28110 *del Tribunale civile in Venezia*).

Digitized by Google

§ 67.

All'incontro, se il provocato sarà in difetto dell'una e dell'altra, dovrà il provocante come in ogni altro processo domandare l'inrotulazione degli atti, ed il giudice imporre con sentenza al provocato perpetuo silenzio, esprimendo a tal uopo chiaramente l'oggetto che ne sarà la causa.

CAPITOLO OTTAVO.

Della Provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi.

§ 68.

Chiunque vorrà costruire una fabbrica, dovrà preventivamente presentare il disegno esatto e chiaro dell'opera alla podestà politica del luogo in cui vuole costruirla, la quale dovrà rivederla attentamente non solo per le viste politiche che vi appartengono, confermarla e secondo le circostanze mutarla, ma inoltre prima di dare l'adesione alla costruzione, sentire i vicini ed i confinanti, e se tra di loro nascono delle differenze, tentare di comporle in via amichevole; del resto poi, se la via amichevole non giungesse a disimpegnarle, rimettere le parti all'ordinaria via di giustizia.

Per *fabbrica* qui s'intende qualunque edificio di qualche importanza, cioè, non soltanto le case, ma ben anche i mulini, gli argini, i canali, le mura, ecc., la cui erezione in alcuni casi può recar danno ai diritti privati, o compromettere la pubblica sicurezza, sia coll'avvicinare il pericolo d'incendio o d'innondazione, sia coll'impedire il libero corso dell'aria, ovveramente recar disdoro al pubblico ornato.

Perciò, a prevenir liti private, e a tutelare il publico interesse, savia è la disposizione del presente paragrafo.

La Podestà politica nella città è il Municipio, presso cui esiste talora un'apposita Commissione d'ornato.

Ogni qualvolta si vuol far costruire una fabbrica, per la quale abbisogna una licenza, si deve presentare alla Commissione d'ornato presso il Municipio, ove s'intende di fabbricare, il disegno in duplo della fabbrica, di cui un esemplare rimane presso l'Autorità competente, affinchè si possa accertare che la fabbrica sia stata intrapresa e terminata a norma del disegno; l'altro esemplare poi viene restituito. (*Ordine Governativo* 22 *febbraio* 1806).

Per *vicini* e *confinanti* devono intendersi i possessori delle cose immobili vicine e confinanti al fondo su cui la fabbrica dev'essere costruita, ed i possessori d'un diritto reale sugli stessi fondi. Ciò è desunto dal § 540 del *Codice civile*.

Contro la Decisione dell'Autorità politica che interdicesse per motivi d'ordine pubblico la fabbrica, si può ricorrere alla superiore Istanza politica.

Se per opera della Podestà politica riesce il componimento amichevole, di cui in questo paragrafo, l'accordo delle parti si riporta nel protocollo della sessione: e se in virtù di tale accordo il disegno deve soggiacere a modificazioni, queste pure chiaramente si debbono esprimere

Digitized by Google

nel Decreto che accorda la costruzione della fabbrica; e in questo caso l'imprenditore dell'opera può procedere alla costruzione di essa senza che alcuno possa fare ulteriormente opposizione.

Anche la costruzione di un muro può essere occasione del processo provocatorio per nuova fabbrica. (*Decreti conformi di prima e seconda Istanza* riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali, N.* 84 *del* 1854).

§ 69.

In caso che il componimento amichevole non si potesse ottenere, quegli che vuol fabbricare sarà autorizzato a convenire avanti al giudice, al quale è sottoposto il fondo su cui vuol fabbricare, coloro contro l'opposizione de' quali egli si vuole garantire, e di domandare, contro la presentazione del disegno dell'opera in duplo, che venga ad essi ingiunto di produrre le ragioni che avessero in contrario, o di attendersi che venga su di ciò ingiunto perpetuo silenzio, ed il provocante posto nella libertà di eseguire l'opera secondo il disegno presentato. Un esemplare del disegno dovrà conservarsi nell'archivio della curia, e l'altro dovrà consegnarsi ad uno de' provocati, perchè venga comunicato dall'uno all'altro. Pel rimanente si procederà come nel processo provocatorio per diffamazione.

La facoltà concessa da questo paragrafo all'intraprenditore della fabbrica ha per iscopo di sottrarlo alle molestie che gli potrebbero sopraggiungere con grave suo danno nel compir l'opera, in conseguenza anche del disposto dal § 340 del Codice civile, pel quale al possessore minacciato di pregiudizio da una nuova costruzione intrapresa senza premettere le pratiche prescritte da questo Regolamento, è dato il diritto di domandare il divieto di simile innovazione dal giudice, il quale deve decidere il caso colla massima sollecitudine.

È nondimeno in potere dell'intraprenditore, quando voglia sottostare alle conseguenze, che alle volte potrebbero esser moleste, dell'ommesso processo provocatorio, il far uso o no della facoltà attribuitagli da questo paragrafo. Se in fatti manifestamente infondate fossero le pretese elevate dai vicini e confinanti, perchè dovrebbe il costruttore di fabbrica di poca entità avvolgersi nelle spese d'un processo?

Come è facile vedere, per istituire codesto speciale processo provocatorio, non occorre qui *un vanto*, ma basta che non si sia potuto ottenere il componimento amichevole.

Volendo taluno erigere una fabbrica che può nuocere ad un pubblico acquidotto, venendogli fatto delle eccezioni da parte dell'Autorità invigilatrice dell'acquidotto, non è lecito all'autore della fabbrica di promuovere contro l'Autorità stessa l'azione provocatoria nei sensi del § 69 del Regolamento Giudiziario generale, giacchè simili controversie non sono proprie del procedimento civile, ma spettano alla sede amministrativa.

Digitized by Google

CAPITOLO NONO.

Del Processo edittale, ossia del Concorso dei creditori.

§ 70.

Il concorso de'creditori si dovrà aprire dal giudice al quale l'oberato sarà sottoposto in riguardo alla sua qualità personale.

Circa al foro del concorso, vedasi la *Nuova Norma di Giurisdizione civile*, § 69 e seguenti, nella Parte Prima, pag. 128 del presente Manuale; e pei militari a pag. 141 le disposizioni dei §§ 10 e 11 della *Patente Sovrana* 22 dicembre 1851.

Pel § 70 di essa Norma si dichiarano competenti per la procedura concorsuale i Tribunali di Commercio riguardo a commercianti, fabbricatori, come pure a società di guadagno ed associazioni di azionisti a quelli parificati, a deroga di quanto disponeva la Circolare Appellatoria 6 agosto 1818, N. 10225.

§ 71.

Quando però si apre il concorso contro un oberato, il quale possiede anche in altre provincie de'beni immobili, si dovrà in ciascuna provincia, per riguardo al patrimonio in beni mobili ed immobili ivi esistente, aprire il concorso avanti al giudice di quel luogo al quale l'oberato sarebbe soggetto in ordine alla sua qualità personale se egli dimorasse in quella provincia.

Questo paragrafo è in parte derogato dalla citata *Norma di Giurisdizione*.

Quand'anche l'oberato cambiasse domicilio, l'Istanza concorsuale che ha aperto il Concorso con Editto deve continuarlo e definirlo. (*Aulico Decreto 21 luglio 1818*).

§ 72.

Le azioni attive dell'oberato, siano esse sopra fondi pubblici o presso persone private, ed appresso di queste con ipoteca, o senza, appartengono in ogni caso, conseguentemente anche allora che venisse pubblicato il concorso in più provincie, alla cognizione di quel giudice il quale come giudice personale dell'oberato ha aperto il concorso.

Le azioni attive, peraltro, contro i debitori dell'oberato non si possono esercitare giudizialmente contro di essi, se non seguendo le norme giurisdizionali generali da noi esposte nella Parte Prima del presente Manuale. Tale è anche la massima adottata da più conformi giudicati.

Un agente di Borsa, in caso di fallimento, deve ritenersi decaduto dall'esercizio de'suoi incombenti, ed il di lui licenziamento deve disporsi dal Governo medesimo, da cui ha proceduto la nomina. Il deposito poi di cauzione diventa una proprietà della Massa concorsuale, in quanto non venga esaurito dai titoli speciali pei quali fu la cauzione medesima prestata. (*Decreto Vicereale 15 novembre 1834, pubblicato colla Circolare Governativa 9 dicembre susseguente*).

Digitized by Google

§ 73.

L'aprimento del concorso ha il suo effetto riguardo a tutto il patrimonio esistente in quella provincia medesima sia in beni mobili, sia in immobili, e se l'oberato non ha beni immobili in altre province, si unirà in questo concorso anche tutto senza eccezione il patrimonio che in effetti mobili esistesse in altre provincie.

Pel § 69 della Norma di Giurisdizione il Concorso aperto in queste provincie si estende sempre a tutta la sostanza mobile ed alla immobile situata nel Regno Lombardo-Veneto, e può venir delegato un Giudizio diverso dal Giudizio personale dell'oberato. (Vedi quel paragrafo, ed anche il § 70).

L'Aulico Decreto 13 ottobre 1815 dichiara, che un credito che un oberato straniero ha da riscuotere nell'Impero Austriaco, ancorchè colpito da sequestro, debba assegnarsi all'istanza di Concorso estera, previa promessa d'osservanza della reciprocità in casi analoghi.

Riguardo ai Concorsi aperti negli Stati Prussiani, vedasi la *Notificazione* 16 *maggio* 1845 negli *Atti Ufficiali*.

Il Decreto Ministeriale 2 marzo 1854 ha pubblicata la Convenzione conchiusa fra l'Austria a la Sassonia per la procedura nei concorsi che si verificano nei due Stati.

§ 74.

Il concorso dovrà aprirsi senza dilazione nei seguenti casi: 1.° se qualcheduno dichiarerà giudizialmente la propria incapacità di pagare i suoi debiti, conseguentemente anche quando contro un arrestato per debiti si manifestano altri nuovi atti esecutivi; 2.° se un debitore notoriamente oberato si dà alla fuga, ovvero si tiene nascosto, senza che di ciò apparisca palesemente un'altra causa, fuorchè quella dei debiti; 3.° se in morte di qualcheduno, quello che si sarà dichiarato erede col beneficio dell'inventario, oppure in mancanza di erede il curatore dell'eredità domanderà l'eccitamento del concorso sopra la sostanza lasciata dal defunto.

Anche se alcuno domanda i beneficii della cessione dei beni, si dovrà aprire tosto il Concorso sulle sue sostanze. (Vedi § 475).

La voce pubblica dell'insolvenza d'alcuno non sarebbe motivo sufficiente per l'aprimento del Concorso, mentre sono in questo paragrafo tassativamente enumerati i casi in cui si fa luogo ad esso, come si desume anche dall'Aulico Decreto 5 novembre 1790.

L'arresto *per debiti* dev'essere l'arresto *esecutivo*, locchè si desume dalle parole che seguono, *altri nuovi atti esecutivi*. Dunque le cautele provvisionali contro la persona dell'oberato e la sua sostanza non possono dar motivo all'apertura del Concorso.

Di regola l'erede che accettò *puramente* l'eredità non può domandare l'aprimento del Concorso sulla sola sostanza del defunto, per le conseguenze del § 801 del Codice civile; ma a questa regola si fa eccezione nel caso che i creditori del defunto avessero ottenuto la separazione dell'eredità dalla sostanza dell'erede. In tal caso l'erede che fece l'accettazione pura non è verso di loro più obbligato colla propria sostanza; e se la sostanza del defunto non basta a soddisfare i creditori di esso, può chiedere l'apertura del Concorso sulla stessa. (Vedi § 812 del *Codice civile*).

La Circolare d'Appello 4 giugno 1846, portante la Risoluzione Sovrana 13 febbraio detto anno, dichiara che a norma delle Leggi vigenti, l'erede beneficiario, dopo l'aggiudicazione dell'eredità, non ha più diritto di domandare l'aprimento del Concorso sulla medesima.

Vedi i §§ 813, 814 e 815 del *Codice civile* per la ventilazione dell'eredità.

Digitized by Google

§ 75.

Se l'aprimento del concorso venisse domandato da uno o più creditori, senza che fosse manifesto che la domanda sia mal fondata e diretta soltanto a vessare il debitore, si dovrà per la disamina del caso assegnare una giornata al più breve tempo che sarà possibile, ed ingiungere al debitore l'obbligo ond'esso o renda coperti i suoi creditori che avranno domandato il concorso, ovvero formi il suo stato attivo e passivo, e lo presenti nella sessione giudiziale.

Se il debitore nella comparsa paga i creditori istanti, o dà loro valida legale cauzione, o prova nel suo stato *attivo* e *passivo* di possedere sostanze sufficienti a soddisfare i suoi creditori tutti, è certo che non si può far luogo all'aprimento del Concorso. In caso di controversia sulla legalità della cauzione, o sulla solvibilità del creditore, il giudice, assunte a protocollo le ragioni delle parti, dovrà decidere sull'apertura del Concorso con un Decreto. (*Aulico Decreto del Senato 2 gennaio 1829*).

Contro questo Decreto ha luogo il ricorso al Superiore Tribunale, il quale, per altro, a norma delle regole generali, non sospende l'esecuzione. Devono quindi i Tribunali di Prima Istanza andar molto cauti nelle dichiarazioni d'apertura di Concorso, per le tristi conseguenze che ne avverrebbero se fossero riformati i loro Decreti in tali circostanze.

§ 76.

Quando il debitore non coprirà debitamente il suo creditore che avrà domandato il concorso, ovvero non comparirà nel giorno assegnato, o non vi presenterà il suo stato attivo e passivo, o finalmente non farà constare della sua capacità di soddisfare tutt'i suoi creditori, si dovrà aprire il concorso senza ulteriore ritardo.

Vedi il § 91.

§ 77.

Quando si apre un concorso in una provincia, si dovrà aprirlo anche in tutte le altre, dove l'oberato possiede beni immobili; e perciò si dovrà tantosto farne colà dal giudice del primo concorso la partecipazione.

Il § 70 della Norma di Giurisdizione prescrive che se un fallito, sulla cui sostanza venne aperto il Concorso fuori del Regno Lombardo-Veneto, possiede beni immobili in questo Regno, vi si dovrà aprire un Concorso speciale per tali beni; e che se questi beni immobili sono situati sotto diversi Giudizii, ha luogo il diritto di prevenzione, vale a dire è competente quello che ha aperto pel primo il Concorso.

§ 78.

L'aprimento del concorso si fa mediante la pubblicazione dell'editto che si spedisce per la convocazione dei creditori; perciò il concorso si avrà per aperto, in riguardo agli effetti legali che ne derivano, dall'ora della pubblicazione del mentovato editto; per la qual cosa dovranno i giudici del concorso disporre colla massima sollecitudine la pubblicazione dell'editto, e notare esattamente l'ora precisa in cui ne sarà seguita la pubblicazione.

Il Concorso si avrà per aperto dal *principio del giorno della pub-*

Digitized by Google

blicazione dell'Editto, senza riguardo all'ora della pubblicazione dell'Editto medesimo. (*Circolare Appellatoria 25 giugno 1846*, portante la *Sovrana Risoluzione 9 maggio detto anno*, che ha in parte derogato al presente paragrafo). L'affissione all'*Albo* del giudice del relativo editto determina il giorno dell'aprimento legale del Concorso.

Le Autorità giudiziarie sono incaricate di comunicare in alcuni casi alle Camere di Commercio e d'Industria il risultato di atti di concorso e di procedura penale contro commercianti o industriali. (*Ordinanza Ministeriale, pubblicata il 15 settembre 1852*).

Tanto nel caso di aprimento di Concorso, quanto in quello di giudizii per purgazione d'ipoteche, si deve sempre rimettere contemporaneamente alla relativa pubblicazione un esemplare dei rispettivi editti di citazione agli ufficii erariali ed al fondo di religione. (*Circolare Appellatoria 8 gennaio 1822, N. 185*. Vedansi in proposito la *Circolare Appellatoria 15 febbrajo 1838*, e il § 102 di questo *Regolamento*).

§ 79.

Il giudice deve ancora contemporaneamente all'aprimento del concorso mediante la pubblicazione dell'editto diffidare tutti quelli che hanno qualche pretensione contro l'oberato, ed intimare loro d'insinuare sino ad un certo determinato giorno le loro ragioni, qualunque ne sia il fondamento, sotto la comminatoria ch'eglino in caso diverso verranno esclusi dalla sostanza soggetta attualmente al concorso, o che verrà in seguito ad aggiungersi, in quanto la medesima si troverà esaurita dai creditori che saranno comparsi, non ostante che loro competesse sopra un effetto esistente nella massa il diritto sia di dominio, sia di pegno, o avessero il diritto di compensazione, per modo che in quest'ultimo caso saranno tenuti a pagare il debito loro rispettivo verso la massa.

L'Editto deve contenere, oltre a quanto è disposto in questo paragrafo e nei successivi 80 e 81, giusta la modula contenuta nelle Istruzioni per le Preture (alla quale anche i Tribunali si devono attenere pel Decreto Aulico del Senato 18 giugno 1825), anche l'*indicazione del Giudizio* che denota l'apertura del Concorso; il nome, cognome, condizione e domicilio dell'oberato; la provincia in cui il Concorso si apre; il nome e cognome del curatore alle liti. Si aggiunge anche solitamente il nome e cognome dell'amministratore interinale della Massa.

Tutti i creditori sono tenuti all'insinuazione dei loro crediti, quand'anche avessero già ottenuta una sentenza, e vantassero anche diritti di compensazione o di pegno.

Si fanno peraltro le seguenti eccezioni:

1. Pei negozianti. (Vedi § 111).

2. Per quelli che avessero in pegno una cambiale accettata. (Vedi § 112).

3. Per la Banca nazionale Austriaca, in quanto che questa *ha un assoluto diritto di precedenza ad essere soddisfatta per le proprie pretese sui fondi ed effetti di cui è in possesso: essa ha diritto di pagarsi su queste sostanze, senza intervento di alcuna Autorità giudiziaria.* Pei crediti per altro di cui non fosse coperta coi fondi in suo possesso, dovrebbe anch'essa fare le debite insinuazioni. (*Sovrana Patente 7 luglio 1841*).

4. Per gli esattori. (Vedi alla Parte Terza *Procedura privilegiata fiscale*).

L'ommessa insinuazione porta la conseguenza che non si possa più

Digitized by Google

pretendere il pagamento sulle sostanze del Concorso, ma non rende perento il credito stesso in confronto dell'oberato.

Sul modo di procurare agli Editori delle Gazzette nel Regno Lombardo-Veneto il pagamento delle competenze ad essi spettanti per le inserzioni degli editti giudiziarii, ecco quanto dispone l'Aulico Decreto 20 dicembre 1842:

1. *Pervenuta che sarà alla prima Istanza la Gazzetta contenente l'editto da pubblicarsi unitamente alla specifica delle competenze dovute per la inserzione, è dovere della prima Istanza di diffidare la parte, a di cui carico sta l'inserzione suddetta, di effettuarne il pagamento entro 14 giorni.*

2. *In difetto di tale giustificazione la prima Istanza procederà di ufficio al pignoramento di effetti mobili, ed occorrendo, all'asta, ommessa una previa stima, a carico della parte o del di lei procuratore, il quale onde garantirsene può dalla parte chiedere un previo congruo deposito.*

3. *Intorno al modo di eseguire il pignoramento e l'asta, si dichiarano applicabili le prescrizioni portate dall'Aulico Decreto 5 aprile 1842 N. 735 relative alla esazione delle competenze dovute ai cursori.*

A maggior dilucidazione del §§ 55 degli statuti della Banca nazionale Austriaca sanciti colla Patente 1 luglio 1841, la Sovrana Risoluzione 13 luglio 1844 ha dichiarato:

1. *Che il diritto di prelazione per conseguire le proprie pretese concesso alla Banca nazionale dal § 55, compete alla medesima non solo sugli effetti e danari che dal debitore le fossero consegnati a garanzia del di lei credito, ma eziandio su tutta la sostanza mobile del debitore, in cui possesso la medesima si trovasse per qualunque titolo della propria gestione.*

2. *Che il suddetto di lei diritto di prelazione sugli effetti e denari che a'termini del disposto dal regolamento della Banca medesima, avesse ella ricevuto come un patrimonio del debitore, non può essere scemato nè da pretesa di proprietà, nè da altro diritto in precedenza acquistato da terze persone, a meno che tali titoli non fossero chiaramente manifestati all'atto della consegna fattasi alla Banca nazionale.* (Notificazione 14 novembre 1844, N. 43534).

Un creditore che abbia ommesso d'insinuare alcuno de' suoi crediti verso la sostanza dell'oberato, e prestata adesione alla chiusura del Concorso per i crediti già da lui insinuati, non può ripetere il pagamento del non insinuato credito sotto pretesto dell'azione ipotecaria vantata sopra qualche stabile appartenente al Concorso stesso, e molto meno dal terzo possessore che abbia acquistato in seguito alla chiusura del Concorso ed alla giudiziaria cessione d'ogni azione fatta dei creditori a chi ha aderito ad un patto pregiudiziale. La mancanza poi dell'approvazione superiore all'adesione prestata da un Luogo Pio sotto la tutela del Governo alla chiusa di un Concorso, non dà luogo al repristino dal concorso stesso. (*Conformi decisioni di prima e di terza Istanza riportate dal* Castelli *nel secondo supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile*). Nel *Giornale di Giurisprudenza Austriaca* compilato dall'avvocato Leone Fortis può vedersi al volume II, pag. 143, il Trattato *sulla Compensazione in caso di aperto Concorso*, di Carlo Stachlin.

Per conservare in confronto d'una Massa concorsuale e dei suoi aventi causa il diritto enfiteutico, spettante sopra beni caduti nel Concorso, non è necessaria l'insinuazione del diritto stesso. Ciò si ricaverebbe da una sentenza della Pretura di . . . . . , confermata dall'Appellatoria Decisione 30 settembre 1852, N. 11872. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, fascicoli 23 e 24 dell'anno 1852).

Digitized by Google

§ 80.

Il giorno sino al quale i creditori dovranno produrre le loro pretese si prefiggerà dal giudice in vista delle circostanze; mai però ad un termine maggiore di sei mesi, nè ad uno minore di giorni trenta, comprese sempre le ferie.

Il Castelli opina che il termine per le insinuazioni delle azioni, ragioni e diritti verso un Concorso aperto può essere prorogato dal giudice sopra istanza di parte, purchè la domanda sia presentata prima della scadenza del termine stabilito nell'Editto.

§ 81.

Nell'editto col quale si aprirà il concorso, si dovranno ad un tempo per un giorno determinato (il quale però dovrà sempre fissarsi al di là del termine stabilito per le insinuazioni) convocare tutt'i creditori per trattare tra di loro dell'elezione di un amministratore, e della delegazione dei creditori.

Il termine all'insinuazione è obbligatorio anche pei creditori che hanno uno speciale diritto d'*essere notificati* dell'aprimento del Concorso. (Vedi § 100).

§ 82.

L'editto si affiggerà e pubblicherà come sarà di stile in ciascun luogo.

Presso i Tribunali civili di Prima Istanza l'Editto dev'essere affisso in tre differenti luoghi a tal uopo stabilmente destinati dallo stesso Tribunale (§ 87, Parte Prima dell'*Istruzione* 9 *settembre* 1785), e presso le Preture nella cancelleria della stessa Pretura, ed un esemplare nel luogo solito degli affissi al pubblico, ed anche nel Comune di domicilio dell'oberato. (§ 71 delle *Istruzioni per le Preture*).

Come si desume dai §§ 71 e 72 delle Istruzioni per le Preture, la pubblicazione dell'Editto si reputa compita colla semplice *affissione*, ma i Tribunali di Prima Istanza devono curare inoltre che esso editto sia inserito per ben *tre volte* nei pubblici fogli.

Allorquando in una città delegatizia esce in luce un pubblico foglio destinato alla diffusione dei Decreti giudiziali, le Autorità giudiziarie residenti nella provincia deggiono valersi di questo foglio medesimo per la pubblicazione dei loro atti, salvo alle stesse di ordinarne la inserzione anche in altri pubblici fogli, e specialmente in quello che esce in luce nella città di residenza del Governo, a seconda dei casi e dell'importanza o necessità di una maggiore diffusione. (*Circolare Appellatoria* 18 *aprile* 1835).

Sono tenute le Masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola per l'inserzione nella Gazzetta dei relativi Editti. (*Circolare* 12 *dicembre* 1839).

§ 83.

Dal momento che il concorso sarà aperto, non potrà alcun creditore ottenere validamente sopra la sostanza dell'oberato nè notifica, nè ipoteca, o qualunque siasi altro mezzo di assicurazione, nè si potrà ulteriormente, nè validamente procedere contro il debitore da alcun tribunale o giudizio; anzi tutte le cause pendenti in prima istanza, sulle quali al tempo dell'aperto concorso non sarà stato ancora chiuso il processo, si dovranno rimettere al giudice

Digitized by Google

avanti il quale sarà eccitato il concorso; nelle cause però nelle quali il processo sarà già chiuso, l'aprimento del concorso non impedisce la decisione, nè la pubblicazione della sentenza sia in prima, sia in seconda istanza, ovvero nella revisione. Così pur anche senza che sia d'ostacolo l'aprimento del concorso è facoltativo a ciascun creditore di chiedere l'arresto personale dell'oberato, in quanto esso può aver luogo secondo il disposto dal presente Regolamento.

Le notifiche sono affatto estranee al sistema ipotecario ora vigente nel Regno Lombardo-Veneto.

È controverso se sia valida o no la prenotazione ipotecaria ottenuta prima dell'apertura del Concorso, ma non ancora giustificata; ma è questa una quistione più di diritto civile che di procedura. Chi volesse peraltro esaminare a fondo la cosa, non ha che ricorrere alle dotte discussioni in proposito dell'avvocato Pagani, riportate nel Fascicolo I.° del *Giornale Politico-legale* del 1851; dell'avvocato Manini, riportate nel Fascicolo III.° dello stesso Giornale; del giureconsulto Basevi, nel *Supplemento* al N. 28 *Gazzetta dei Tribunali* 1851; nonchè le osservazioni del Turati e del Costi, ecc. ecc. Ci sembra doversi decidere per l'affermativa, giacchè è fuor di ragione che un diritto d'ipoteca, benchè condizionato, si risolva in nulla pel semplice fatto dell'apertura del Concorso, mentre la condizione può ancora verificarsi.

Anche dopo aperto il Concorso sulle sostanze del conduttore, il locatore di un'abitazione o di un fondo campestre può chiedere la descrizione giudiziale degli effetti costituenti, giusta il § 1101, il suo pegno legale, il quale si effettua colla semplice introduzione degli effetti nell'abitazione dell'inquilino. (*Aulico Decreto* 10 *aprile* 1837, *N.* 1995 e 1996).

I diritti e le ragioni dei creditori rimangono nello stato in cui erano prima del Concorso; e non può più aver luogo esecuzione alcuna, benchè già intrapresa.

La Prima Istanza civile in Milano con sua sentenza 25 febbraio 1818, confermata dall'Appello, decise che la sola emanazione della graduatoria per distribuzione del prezzo, dietro un giudizio particolare di spropriazione forzata, non basta ad escludere questo prezzo dal Concorso universale apertosi posteriormente.

Dopo aperto il Concorso, non è necessario procedere alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie finchè non sia venduto il fondo. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto della Suprema Corte di Giustizia* 26 febbraio 1849, contro due conformi giudicati. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 69 del 1852).

Sembra che la disposizione di questo paragrafo, per la quale *non si potrebbe procedere contro l'oberato da alcun Tribunale o Giudizio diverso da quello dell'aperto Concorso*, si debba ritenere circoscritta agli effetti che dalla procedura potessero derivare alla sostanza caduta in concorso, e che quindi per debiti (specialmente posteriori) si potrebbe legalmente procedere contro l'oberato, potendo l'esecuzione dirigersi contro la persona dell'oberato, e ciò per mezzo anche di altri Tribunali o Giudizii, i quali, giusta le norme giurisdizionali, fossero competenti. Di tal tenore è la *Decisione* di Prima Istanza 29 luglio 1850, confermata dall'Appello. — (Dalla *Gazzetta dei Tribunali* 18 *febbraio* 1851, *N.* 14). — Se per altro il Concorso fu aperto in base alla domanda d'ammissione ai beneficii della cessione dei beni, allora non può aver luogo l'arresto dell'oberato sino alla definizione di quella procedura. (Vedi § 467 e seg.).

Relativamente poi alle azioni che alcuno volesse esercitare contro le sostanze dell'oberato, poste in una provincia diversa da quella in cui fu aperto il Concorso, è certo che nulla osta al loro esercizio. Ma presso di

Digitized by Google

noi può aver applicazione una tal massima solo per quell' intervallo di tempo che passa dall'apertura del Concorso principale sino all' apertura dei Concorsi accessorii.

Per riguardo alle cause attive dell'oberato, l'apertura del Concorso non produce altro effetto, se non che le medesime si debbono presso il Giudizio, innanzi al quale furono introdotte, proseguire da *chi rappresenta legittimamente la Massa di concorso.*

Riguardo alle cause passive solamente si fa luogo al disposto da questo paragrafo, avvertendosi che la remissione della causa, il cui processo non è ancora chiuso, al giudice del Concorso, porta con sè la conseguenza che la procedura a riguardo della stessa incamminata è come non avvenuta; e il creditore, che vuole attenersi alla sostanza del Concorso, deve anch'esso introdurre una nuova regolare Petizione contro il curatore alle liti del Concorso stesso.

Quando il processo sia già chiuso, per la stessa disposizione del presente paragrafo, non è già tolto di proseguire la relativa procedura d'Appello e Revisione presso lo stesso giudice, ma questa dev'essere instituita e continuata dal curatore alle liti, o in di lui confronto, dovendosi anche fare a lui la intimazione delle relative sentenze.

Anche una sentenza *interlocutoria* semplice, profferita prima dell' aprimento del Concorso, conserva la sua efficacia; ma la causa deve rimettersi per la trattazione ulteriore al giudice del Concorso, e proseguire coll'intervento del curatore alle liti.

L'oberato dal giorno dell'aprimento del Concorso non ha più autorità di validamente stipulare contratti, o d'ingerirsi in affari relativi al suo patrimonio sequestrato; tutti i pagamenti fattigli sono nulli e di niun valore, ed egli non può più stare in Giudizio *per riguardo alla sua sostanza*, dovendosi considerare come civilmente morto rispetto al suo patrimonio.

Il Giordani opina, che per ottenere l'arresto dell'oberato in via esecutiva colla sentenza di liquidità, è sempre necessario che vi concorrino gli estremi voluti dal § 448 del Regolamento Giudiziario, cioè che si dimostri non trovarsi presso il debitore sostanza capace di coprire il credito giudicato liquido.

Coll'aprimento del Concorso i creditori cumulativamente non acquistano la proprietà dei beni del comun debitore, ma solamente l'esclusivo diritto d'impossessarsi delle sue sostanze, di amministrarle e di devolverle proporzionatamente a soddisfazione dei loro crediti. (*Aulico Decreto 4 luglio 1824 del Supremo Tribunale di Giustizia* diretto all'*Appello Galliziano*).

Una causa, nella quale fu emesso un Decreto che ordina la inrotulazione degli atti a sentenza deve ritenersi chiusa; e quindi l'apertura del concorso dei creditori a carico del convenuto non impedisce che venga decisa la causa stessa dal giudice, presso cui fu incamminata. In tal caso peraltro la parte attrice non può limitarsi a chiedere semplicemente l'intimazione del Decreto di comparsa per la inrotulazione al curatore, ma deve riprodurre formale istanza contro di esso. (*Decisione dell'Appello Veneto, aprile 1852*, riferita dall'*Eco dei Tribunali*).

§ 84.

Quando si apre il concorso, si deve eziandio nominare un amministratore, il quale assuma tantosto sopra di sè l'amministrazione di tutta la sostanza soggetta al concorso. A tal fine dovranno in una giornata convocarsi i creditori presenti nel luogo del giudizio, e noti o in conseguenza degli atti esecutivi intrapresi prima dell'aprimento del concorso, o perchè apparenti dai registri e libri

Digitized by Google

pubblici dei luoghi nei quali l'oberato possiede beni immobili, ovvero dai libri del di lui negozio od arte, oppure risultanti dallo stato passivo da lui sottoposto; e l'elezione si farà da essi a pluralità di voti: che se vi fosse pericolo nel ritardo, per cui non si desse luogo a sentire i creditori, dovrà il giudice nominare l'amministratore de' beni anche *ex officio*, destinando a tal uopo un uomo probo e domiciliato nel paese.

L'amministratore che si nomina in tal modo all'apertura del Concorso è detto *interinale*. L'amministratore *stabile* si nomina nella giornata annunciata nell'Editto. (Vedi § 87).

È poi ben inteso che i creditori hanno mai sempre il diritto di nominare un altro amministratore, quand'anche fosse stato nominato dal giudice.

Il Tribunale di Pavia con Decreto 21 agosto 1827, confermato dall'Appello, ritenne che anche il coerede beneficato può essere nominato a pluralità di voti in amministratore interinale della sostanza ereditaria, a fronte dell'opposizione di alcuno degli eredi o creditori.

L'amministratore d'un Concorso è tenuto ad un conto separato relativamente ai frutti dei beni stabili di ragione della Massa soggetti alla di lui amministrazione, e ciò in confronto dei creditori ipotecarii iscritti sugli stabili medesimi. (*Sentenza della Pretura di Gallarate* 13 *ottobre* 1833, *confermata dall'Appello*).

I voti per la nomina dell'amministratore *interinale* si numerano secondo le persone e non secondo le quote. (*Aulico Decreto* 16 *febbraio* 1825).

Nel caso che i voti fossero pari, il giudice, per analogia del § 90, confermerà ad arbitrio uno dei proposti soggetti.

§ 85.

Quando nella massa del concorso vi fosse una amministrazione postale, si dovrà nominare un amministratore capace, esperimentato ed approvato dal dicastero politico provinciale, il quale continui nella direzione dell'ufficio a vantaggio della massa, e passi il danaro in mano dell'amministratore de' beni. Quest'amministrazione postale non può durare al di là di sei mesi, ed in questo frattempo si dovrà ricercare la licenza di alienarla.

§ 86.

L'amministratore de' beni dovrà amministrare quelli che gli saranno affidati colla diligenza di buon padre di famiglia, depositare per la giudiziale custodia tanto il contante che le robe preziose, semprechè i creditori non avessero dichiarato espressamente di volerle lasciare nelle sue mani, esigere in via o amichevole o di giustizia le partite attive della massa; e rispetto ai capi deperibili, la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile, sottoporli in tempo all'incanto giudiziale, in guisa però che qualora tal roba non potesse conservarsi senza pericolo di danno sino al secondo oppure al terzo incanto, debba essere venduta nella prima subasta anche ad un prezzo minore della stima.

Dalla dizione, = *e rispetto ai capi deperibili, la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile*, ecc., = sembrerebbe che l'amministratore del Concorso non potesse sottoporre all'incanto giudiziale

Digitized by Google

quegli effetti deperibili, la *conservazione dei quali non costasse cosa alcuna.* Una tal interpretazione sarebbe contraria alla ragione della Legge. Nel testo tedesco non occorre questo errore, poichè in esso si legge: che l'amministratore giudiziale deve sottoporre in tempo all'incanto giudiziale gli *effetti deperibili, e quelli la conservazione dei quali fosse troppo costosa e di niun utile.*

Secondo il Carcano, i frutti e raccolti annuali di campagna si ritengono esenti dalla stima e giudiziale subasta, per la ragione che sono oggetti d'ordinaria amministrazione, ed hanno già in luogo di regola un prezzo uniforme e ben noto, e d'altraparte alcuni di essi non essendo conservabili che per poco tempo, si renderebbero codeste pratiche impossibili affatto.

§ 87.

Nella sessione che a norma del § 84 si dovrà tenere dopo che sarà passato il termine alle insinuazioni, alla quale dovranno essere chiamati anche l'amministratore interinalmente costituito ed il curatore della massa, si dovrà a pluralità di voti de' creditori presenti, da computarsi in proporzione dell' importo delle da essi insinuate ragioni, o confermare l'amministratore de' beni già nominato, o eleggersene un altro; non potendo però a tal uopo servire un forestiere se non a condizione ch'egli prometta di continuare il suo domicilio nella provincia nella quale pende il concorso, fin a tanto che questo sarà per durare. Del resto si dovranno ad un tempo a pluralità di voti definire tutti que' punti che hanno un rapporto colla futura amministrazione della massa del concorso.

Nella nomina dell'amministratore stabile, i voti hanno luogo per quote e non per persone; cioè si ha riguardo al maggior importo delle pretese insinuate.

Se non venisse accettata l'amministrazione, allora si procederà all'elezione d'un altro amministratore.

I creditori convenuti debbono definire tutti i punti che hanno rapporto colla futura amministrazione della Massa del Concorso, relativi cioè ai poteri dell'amministratore, al suo onorario ecc, locchè tutto si riporterà nel Decreto col quale si spedisce la nomina dell'amministratore o la conferma dell' amministratore interinale.

Vedansi i §§ 1009 e 1012 del Codice civile generale.

L'amministratore interinale, non venendo confermato, dee consegnare al suo successore gli effetti della massa, e rendere i conti della sua amministrazione. (*Aulico Decreto* 15 *maggio* 1790).

I creditori comparsi possono nominare in amministratore dei beni esistenti in una provincia anche quello che già trovasi istituito in un'altra sopra i beni del medesimo cridatario. (*Aulico Decreto* 11 *maggio* 1786).

— Se pel pericolo nel ritardo il giudice avesse nominato *ex officio* l'amministratore, non è tolto ai creditori la facoltà che hanno, come qualunque altro mandante, a' termini del § 1020 del Codice civile, di rivocare il loro procuratore (l'amministratore), sostituendone un altro di loro aggradimento. (Carcano. *Note leg., p.* 50).

Pel disposto di questo paragrafo e del susseguente § 88 i creditori intervenuti alla comparsa designata dall' Editto di concorso ed aventi la maggior interessenza, possono adottare una determinazione anche circa alla vendita di uno stabile della Massa; segnatamente quando i creditori non comparsi non reclamarono contro il Decreto emesso sulle basi di quella sessione. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza* riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali, N.* 150 *del* 1854).

Digitized by Google

§ 88.

Nella medesima sessione dovranno i creditori a pluralità di suffragi, i quali dovranno anche in ciò computarsi in proporzione dell'importo delle ragioni da essi insinuate, eleggere una delegazione e determinare ad un tempo le facoltà che ad essa avranno a competere nella spedizione degli affari del concorso, ed in quanto l'amministratore sarà vincolato alle determinazioni della delegazione. Senz'altro però sarà l'amministratore de' beni tenuto a rendere i conti alla delegazione, ed essa avrà da fare su di essi o giudizialmente, o stragiudizialmente i rilievi, oppure a confermarli, senza però che per questo sia agli altri creditori tolto il diritto di chiedere anche da parte propria l'ispezione di questi conti.

Il numero dei membri di cui dev'essere composta la delegazione non è determinato dalla Legge. Questa determinazione spetta alla maggioranza dei creditori in ragione sempre dell'importo dei crediti. Una delegazione per altro che fosse composta di tre creditori sembra, come osserva lo Scheidlein, la più adatta, perchè fondare le proprie ragioni sopra un solo voto sarebbe temerità, due voti potrebbero essere divisi e discrepanti, e molti membri difficulterebbero e ritarderebbero gli affari.

Vedi il § 89 circa alle qualità essenziali pei delegati.

Ciascun creditore può eleggere a delegato sè stesso, e quindi si dovranno computare, per stabilire la maggioranza dei voti, anche i suoi stessi crediti. (Vedi *Decreto Aulico* 14 *febbraio* 1810, *N.* 1419).

I delegati non possono accampare contro la Massa del Concorso alcuna pretensione a titolo di consiglio od opera prestata pel bene comune. (§ 87 *del Decreto Aulico del Senato* 4 *marzo* 1825).

Di conseguenza se all'atto della nomina fu loro espressamente accordata una *rimunerazione*, deve esser questa corrisposta non dalla Massa, ma da quei creditori che l'accordarono; e però essendo i delegati, a riguardo di tal rimunerazione, creditori dei singoli creditori della Massa, non già della Massa stessa, non possono figurare nella classificazione. (*Decreto Aulico* 13 *aprile* 1803, *N.* 602).

Spetta alla delegazione il sollecitare la presentazione del rendimento de' conti per parte dell'amministratore, ma il giudice del Concorso deve peraltro vegliare che l'amministratore e la delegazione non oltrepassino i poteri che loro competono. (*Decreto Aulico* 13 *marzo* 1813, *N.* 978).

§ 89.

Alla delegazione non può essere nominato se non chi ha per sè stesso un credito verso la massa; ma non è del resto nessuno obbligato assoggettarsi, contro sua voglia, all'elezione. Se la scelta cadesse sopra un creditore che fosse forestiere, non si potrà essa mandare ad effetto, se non se quando egli si obbligasse a dimorare nel luogo in cui si tratta il concorso, fino a tanto che lo stesso è per durare.

La carica di delegato della Massa non può essere conferita ad alcuno contro sua voglia; ma chi l'accetta deve soddisfare i relativi doveri sotto la propria responsabilità.

Se il delegato è un creditore forestiero, non avrà effetto la sua elezione se non quando egli si obblighi di dimorare nel luogo in cui si tratta il Concorso, fino a tanto che lo stesso è per durare, e non potrà farsi rappresentare da un procuratore.

Digitized by Google

§ 90.

Se i creditori non volessero nominare l'amministratore ovvero la delegazione, come pure se niuno di essi sarà comparso nella giornata, il giudice dovrà fare tale nomina a loro pericolo; ma se i voti dei presenti fossero eguali, il giudice confermerà uno dei proposti soggetti a suo arbitrio.

È obbligo per tanto del giudice, quando spetti a lui la scelta, di usare la maggior circospezione ed onestà, e di aver di mira unicamente l'interesse dei creditori.

§ 91.

L'oberato deve senza eccezione indicare e sottoporre al giudice del concorso le sue sostanze. Se egli avrà studiosamente taciuta o sottratta qualche cosa, o si sarà falsamente dichiarato impotente a soddisfare i suoi debiti, a fine d'impedire ai creditori l'esecuzione o la percezione de' frutti, o per far loro molestia, dovrà egli essere consegnato al giudice criminale, onde proceda contro di lui secondo il prescritto dalle leggi criminali. Lo stesso devesi fare di coloro che hanno in mano qualche effetto dell'oberato, e d'intelligenza col medesimo maliziosamente l'occultano.

Le lettere impostate dagli oberati ed inquisiti, debbono, a richiesta dei Tribunali concorsuali e criminali, loro consegnarsi dietro ricevuta, dagli Uffizii postali, per la più pronta ed accurata amministrazione di Giustizia.

La Circolare d'Appello 27 maggio 1847, portante la Sovrana Risoluzione 13 marzo detto anno, portava pel Regno Lombardo-Veneto e per la Dalmazia delle speciali norme circa all'obbligo della manifestazione d'avere per parte dell'oberato, e circa alla investigazione e punizione dello stesso in caso di colpa. Ma dopo l'emanazione del Nuovo Codice Penale 27 maggio 1852, pei concorsi aperti dopo il 31 agosto successivo, a norma del Decreto Ministeriale 12 gennaio 1853, l'investigazione deve farsi dai Giudizii che al presente esercitano la giurisdizione sui delitti, attenendosi alle disposizioni del Nuovo Codice Penale, e quindi detta Circolare Appellatoria 27 maggio 1847, non sarebbe in vigore che nella parte la quale dispone, che ogni creditore oberato il quale all'atto dell'aprimento del Concorso non abbia prodotto un esatto elenco delle sue attività e passività debbe essere astretto dal Giudice a produrlo. Questo elenco deve essere dall'oberato firmato di proprio pugno, e contenere altresì la espressa dichiarazione essere egli disposto a confermare col giuramento di nulla avere occultato nello stato attivo, e di nulla avere simulato nello stato passivo; tale giuramento dovrà venire prestato, ove anche un solo creditore lo esiga.

Il Codice penale ha poi relativamente agli oberati colposamente le seguenti prescrizioni:

§ 199 lett. f. *Se taluno colla prodigalità si è inabilitato a pagare i suoi debiti; ovvero se con raggiri ha procurato di sostenersi più a lungo in credito o con presentare fittizi creditori o con altre fraudolenti intelligenze o coll'occultazione di parte delle sue sostanze ha alterato il vero stato della massa,* (si fa reo del crimine di truffa punibile a' sensi del successivo § 202, col carcere da sei mesi ad un anno, e concorrendo circostanze aggravanti fino a cinque anni, e in alcuni casi contemplati dal § 203, fino a 10 anni di duro carcere).

Digitized by Google

§ 486. *Allorchè un debitore, sulla cui sostanza venne aperto il concorso, non può dimostrare di essersi ridotto per mero infortunio e senza colpa all'impossibilità di soddisfare interamente i propri creditori, ovvero se gli è imputabile uno smoderato dispendio; o se egli, dopo che lo stato passivo già superava l'attivo, non ha tosto da sè medesimo denunciato al Giudizio il proprio fallimento, ma invece ha contratto nuovi debiti, eseguito pagamenti, accordato pegni od altra assicurazione, egli è colpevole di un delitto, e punito con arresto rigoroso da tre mesi ad un anno, anche inasprito secondo le circostanze purchè il suo operato non costituisca il crimine di truffa* (§ 199 lett. f).

La stessa pena si applica ai commercianti falliti particolarmente anche nei seguenti casi:

a) *quando l'oberato prese a negoziare essendo già aggravato di debiti, ovvero quando richiedendosi per le leggi mercantili un determinato fondo onde poter esercitare un dato ramo di commercio, lo abbia intrapreso senza possedere tale fondo ed ingannando l'Autorità sul vero stato delle sue sostanze;*

b) *se, essendo già una volta fallito, egli ottenne il permesso di riprendere i suoi affari commerciali, col dare false indicazioni a prova della sussistenza delle condizioni, che fossero prescritte per l'esercizio della mercatura;*

c) *se egli non ha tenuto i prescritti libri di negozio, ovvero li ha tenuti in modo si difettoso che non si possa rilevare l'andamento dei suoi affari e lo stato delle sue sostanze;*

d) *se nella tenuta dei libri fu deliberatamente inesatto anche soltanto rispetto a singole partite; se ha soppresso o distrutto i registri in tutto od in parte o ne ha in qualche modo svisato il contenuto;*

e) *quando non è in grado di dare soddisfacenti schiarimenti sulla origine dei debiti, o sull'impiego di considerevoli entrate di danaro, merci od altri oggetti;*

f) *quando egli si è dato a contratti che, simulando somministrazioni di carte di credito o merci, si risolvono, secondo la loro vera natura, in semplici scommesse, o si abbandonò ad altre rischiose speculazioni non punto proporzionate ai mezzi da lui posseduti;*

g) *quando, essendogli già noto che lo stato passivo superava l'attivo, cercò di ritardare l'aprimento del concorso collo smaltire le sue merci per un prezzo al di sotto del vero valore, ovvero usando altri mezzi pregiudizievoli a' suoi creditori, quantunque non frodolenti.*

Cadendo in concorso una società commerciale, la pena dovrà essere inflitta a tutti quei socj, cui è imputabile l'emersa colpostità; e se un negoziante resosi oberato non dirigeva da sè il negozio, questa pena sarà applicata anche al gerente che fosse in colpa.

Emergendo da processo contro un negoziante caduto in concorso, che egli abbia ingannato l'Autorità circa il vero stato delle sue sostanze nel somministrare le prove del possesso del prescritto fondo di negozio all'atto che intraprese gli affari commerciali, ossia all'effetto della sua riabilitazione nel caso che fosse già una volta fallito, saranno puniti, come correi di questo delitto, tutti coloro i quali vi hanno cooperato col confermare falsamente un acquisto di sostanza fattasi credere dall'oberato col consegargli danari od effetti onde giustificare l'apparente possesso, riconoscere crediti fittizii, coll'occultare contrapposte azioni creditorie, od in qualsivoglia altra maniera.

§ 92.

In qualunque aprimento di concorso si dovrà *ex officio* esaminare l'interna qualità dell'insolvenza, e ciò all'oggetto che il giudice del concorso possa sottoporre l'oberato ad una proporzionata

Digitized by Google

pena nel caso che egli non fosse in grado di provare o l'infortunio, o di avere, allorchè contrasse il debito, con buon fondamento creduto di essere capace a soddisfarlo, e similmente perchè si possa contro di lui procedere in via criminale nel caso ch'egli avesse occultato qualche cosa del suo patrimonio, avesse dati in nota debiti fittizj, o avesse in altra guisa commessa frode e dolo. Si dovrà perciò ordinare tantosto l'arresto dell'oberato, quando egli sarà sospetto di fuga, e se fosse fuggitivo, dovrà essere inseguito, e si metteranno in opera i mezzi confacenti per fermarlo; restando poi a carico della massa del concorso le spese a tal effetto occorrenti.

Vedi il paragrafo precedente.

§ 93.

Nell'atto stesso che si apre il concorso dovrà il giudice ordinare il sequestro, la descrizione e la stima immediata di tutta la sostanza del debitore, per quanto a lui spetta l'aprire su di essa il concorso. Quando i beni immobili dell'oberato situati nella medesima provincia sono sottoposti alla giurisdizione di altro giudice, dovrà il giudice del concorso, col mezzo di lettere requisitoriali, farne di ciò a lui la ricerca, ed il giudice requisito conformarvisi senza ritardo e rimettere il compimento dell'affare al giudice del concorso.

Il giudizio relativo alla sostanza che dev'essere sequestrata, descritta e stimata è di competenza esclusiva del giudice del Concorso; ma la formazione del sequestro, della descrizione e della stima della sostanza posta nel territorio giurisdizionale di un altro giudice, è di esclusiva competenza di quel giudice stesso, giusta la Norma di Giurisdizione.

Il sequestro della sostanza mobile si effettua nello stesso modo con cui si effettua il sequestro di un asse ereditario, cioè per mezzo di due persone d'ufficio, le quali per ordine del giudice si recano immediatamente sul luogo ove giacciono gli effetti da sequestrarsi, ed ivi, assistite da due individui della famiglia dell'oberato, o da due vicini in loro mancanza in qualità di testimonii, rinchiudono la sostanza dell'oberato di sua natura suscettibile in uno o più locali ben serrati, ed appongono i sigilli d'ufficio a tutti gl'ingressi, in guisa che nessuno possa entrare senza ledere i sigilli medesimi; ovvero ne fanno la consegna all'amministratore interinale se è già nominato.

Il giudice del Concorso deve provvedere perchè venga appresa e consegnata all'amministratore la sostanza della Massa, ma non può con mezzi coattivi richiamare al Concorso gli oggetti che si trovassero *in possesso di terzi*. Spetta invece all'amministratore di ciò ottenere nella via o amichevole o giudiziale.

Circa gli effetti su cui i terzi promuovono pretesa di dominio, dei quali l'oberato trovasi in possesso, si dovrà bensì apprenderli, ma si dovrà farne una separata specifica, indicando le persone che li pretendono, e per quali titoli, sospesa restandone perciò la stima finchè non sia negata ai reclamanti la proprietà da sentenza passata in giudicato, quando per altro sembrino chiari i diritti dei terzi. Così dispone il § 104 della Legge 9 agosto 1854 per *la procedura in affari non contenziosi*.

Se il Concorso fu aperto sulla sostanza di un defunto, della quale nella via della ventilazione si fosse già eseguito il sequestro, la descrizione e la stima non è necessario ripeterle, ma si procede solo ad una verificazione (Henay. *Guida per la procedura nel Concorso dei creditori*).

Digitized by Google

§ 94.

Dovendosi descrivere e stimare un fondo appartenente alla massa di concorso, si dovranno rendere intesi i creditori prenotati sul fondo medesimo, come anche il debitore, del giorno, dell'ora e del luogo a ciò destinati, ed essere loro notificati i periti scelti dal giudice, affinchè avendo eglino contro alcuna delle nominate persone eccezioni dà fare, possano venire dal giudice sostituiti degli altri; dovendosi del resto questa descrizione e stima senza altro eseguire nel giorno a ciò destinato e notificato, quand'anche non comparisse alcuno de'creditori e nè meno il debitore.

La descrizione e la stima dei beni del Concorso, fatta astrazione delle particolari disposizioni di questo Regolamento, si eseguisce nel modo stesso con cui si eseguisce la descrizione e la stima di qualunque altra sostanza. In proposito si potranno vedere i §§ 92 al 114 della *Nuova Legge 9 agosto 1854 sulla procedura giudiziaria in affari non contenziosi.*

§ 95.

I periti dovranno descrivere il fondo appartenente al concorso tanto in genere e per intero, come ancora nelle sue singole parti delle quali è composto; primieramente dovranno rilevare il valore che il fondo ha nel suo totale, quando esso restasse unito, e poscia nel caso che ne fosse praticabile la divisione, notare in quante parti e in qual maniera esso possa venire diviso senza diminuire il valore di tutto il fondo, e esporre l'importo di ciascuna di queste porzioni in particolare.

§ 96.

Sopra ciascuna di queste descrizioni e stime è facoltativo a ciascun creditore presente, e così ancora al debitore di dare ai periti i ricordi: questi si dovranno marcare nel protocollo unicamente coll'avvertenza, se ed in quanto di essi ne avranno i periti fatto uso, oppure per qual motivo ad essi non siasi avuto riguardo. Nè il debitore, nè gli uffiziali agenti sul fondo potranno denegare ai periti alcuna notizia interessante per la stima, nè l' ispezione dei conti originali di molte annate, quando eglino la ricercassero.

§ 97.

Quando i periti riconoscono che il fondo è suscettibile di divisione, deve l'amministratore della massa aver cura perchè almeno prima di venire alla terza subasta sia rilevato e schiarito, se forse per riguardi politici non sianvi ostacoli alla distrazione parziale.

§ 98.

Il giudice tuttavia, all'oggetto di soddisfare i creditori, potrà sperimentare anche la via amichevole, quando si manifestasse fondata speranza di poter in qualche modo ultimare l'affare di consentimento di tutti gl'interessati; nella campagna anzi, o pure quando trattasi di una massa di concorso del tutto irrilevante, ovvero se la massa viene affatto assorbita da una pretesa avente diritto incontrastabile di anteriorità, dovrà il giudice per una giornata, che sia posteriore al termine delle insinuazioni, chiamare avanti di sè i creditori che si saranno insinuati, tentare di finire tutto l'affare

Digitized by Google

con un amichevole accomodamento, ed allora soltanto, quando questo non si potesse ottenere, passare alla liquidazione regolare del concorso.

Siccome il silenzio non importa rinuncia dei proprii diritti, perciò la non comparsa di alcuno dei creditori citati non può ritenersi per un'adesione al componimento amichevole, e in tal caso si dovrebbe passare alla liquidazione regolare del Concorso. Ciò è pur conforme al disposto dei Decreti Aulici 15 gennaio 1787 e 11 settembre 1784, lettera *A*.

§ 99.

Ogni qual volta si aprirà il concorso, dovrà il giudice costituire senza dilazione un difensore della massa, o sia curatore alle liti: quando nel luogo vi sono legali autorizzati al patrocinio delle cause, si nominerà uno di questi, ed in mancanza si potrà scegliere un'altra persona intelligente. Sulla condotta del curatore alle liti nominato deve il giudice vegliare *ex officio*, ed in caso che occorresse, costringerlo a continuare gli affari che gl'incumbono colla debita sollecitudine e con assidua diligenza.

La pratica invalsa presso alcuni Giudizii di ritenere in facoltà degli stessi curatori alle liti la nomina d'un sostituto all'occorrenza, fu dichiarata erronea. (*Decreto Aulico del Senato 13 maggio 1834, pubblicato colla Circolare Appellatoria Lombarda 21 maggio detto anno*).

A tenore dell'Aulico Decreto 18 maggio 1790, N. 25, si deve sempre da parte del giudice deputare al nominato curatore contemporaneamente un sostituto, affinchè in caso di malattia, di morte, od altro impedimento del medesimo, non sia ritardata la trattazione del Concorso.

Il curatore alle liti è tenuto a difendere la Massa con tutti i mezzi legali che sono a sua disposizione contro pretese insinuate prive di fondamento, ed a contestare anche il diritto dei creditori d'esser collocato piuttosto in una classe che in un'altra, quando emerga infondato. (Si veda il § 105 e seguenti).

§ 100.

Il curatore della massa dovrà indicare al giudice quei creditori che sono prenotati nei pubblici registri, affinchè possa loro venire in ispecialità notificato l'aprimento del concorso ed il termine stabilito all'insinuazione, e precisamente nel modo stesso nel quale ad un reo convenuto a misura della sua assenza o presenza deve venir intimato il primo libello, giusta il disposto dal cap. XXXVI.

A tal effetto il curatore alle liti, se vi sono sostanze immobili, deve farne estrarre il certificato censuario storico, ed altrettanti certificati ipotecarii, dal primo aprile 1806 in avanti, quante sono le persone, o ditte intestate nel certificato censuario sui beni dell'oberato.

Quando si debba notificare all'Ufficio fiscale l'aprimento del Concorso è indicato al § 102.

§ 101.

Il curatore assunto alle liti, ricevuto il Decreto, dovrà progredire indilatamente alla liquidazione coi creditori che saranno noti; e coi rimanenti, a misura che s'insinueranno.

Questa prescrizione parte dal supposto che i creditori *noti* abbiano presentata già la loro insinuazione, ma non si potranno già provocare i

Digitized by Google

creditori noti a produrre le proprie pretese. Ciò in conformità del disposto dell'Aulico Decreto 9 aprile 1790, N. 12. (Vedasi il § 106 del *Regolamento*).

Nel Concorso dei Creditori, chi chiede l'estinzione di una propria obbligazione verso la Massa, deve promuovere l'azione relativa non già in confronto del curatore alle liti, ma bensì dell'amministratore. Così si ricava dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza in Milano 6 maggio 1851, confermata dall'Appello. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 88 del 1851).

§ 102.

Il fisco, non ostante che il concorso siasi aperto avanti un altro giudice, può insinuare le sue pretese avanti al proprio suo Foro, in contesto però sempre del difensore della massa (curatore alle liti), e coll'osservanza dei termini dalla legge universalmente prescritti può istituire avanti di esso le prove occorrenti tanto in ordine alla liquidità, come in ordine alla classe che pretende; può anzi avanti lo stesso suo Foro fare le sue deduzioni nelle contestazioni in punto di priorità che insorgessero, e similmente manifestare al medesimo proprio Foro il sentimento negli affari sui quali nelle occorrenze del concorso egli avesse diritto di darlo, e questi dovrà trasmetterlo al giudice del concorso. A tal uopo dovrà il giudice del concorso, si tosto che avrà in qualunque siasi guisa rilevato che v'intervengano ragioni, la di cui difesa spetta all'Ufficio fiscale, partecipare l'aprimento del concorso al Foro fiscale, affinchè il fisco venga obbligato ad insinuare e giustificare le ragioni che gl'incumbe di rappresentare. Questo diritto fiscale non avrà però luogo per riguardo ai beni di conventi, istituti, chiese e fondazioni sottoposte all'amministrazione economica dello Stato, dovendosi in questi casi rivolgere il fisco al giudice competente del concorso, e nominare, occorrendo, un procuratore nel luogo in cui pende.

L'articolo VI della Patente Sovrana 20 novembre 1852 dichiara cessato anche ogni privilegio pel Fisco, il quale sottostarà in avvenire tanto come reo convenuto, quanto come attore ai Giudizii del luogo, in cui risiede l'Ufficio fiscale chiamato a rappresentarlo, soltanto nelle liti che hanno origine da contratti conchiusi prima del giorno dell'attuazione della Nuova Norma di Giurisdizione. Vedi anche il § 23 della Norma di Giurisdizione stessa, Parte Prima del presente Manuale, pag. 109.

La Circolare dell'Appello Lombardo 21 dicembre 1850 eccita le prime Istanze, in occasione della partecipazione dell'aprimento del Concorso all'Ufficio fiscale, ad usare la massima esattezza nella identificazione della persona dell'oberato, indicando precipuamente, per quanto sia possibile, la rispettiva paternità e professione.

§ 103.

Tutte le insinuazioni si avranno a presentare in guisa di formale libello ed in iscritto; e quando l'azione è reale vindicatoria di preteso dominio sopra un effetto esistente nella massa, si dovrà esprimere nell'istanza del libello d'insinuazione anche ciò che si domanda pel caso che fosse bensì dichiarato liquido il credito, ma non venisse aggiudicato il preteso diritto di dominio.

La Notificazione Governativa 11 novembre 1825 prescrive a questo riguardo: Che l'*azione vindicatoria di dominio* deve insinuarsi nel ter-

Digitized by Google

mine fissato dall'Editto, a norma del § 103 di questo Regolamento, indicando perciò eziandio la pretensione che s'intendesse d'insinuare anche per qualsiasi altra ragione nel caso supposto che non venisse aggiudicata la chiesta proprietà; — Che qualora venga proposta l'azione vindicatoria di dominio, il curatore alle liti non potrà, senza aver sentita la delegazione trattare il processo sopra quella domanda, nè dare alcuna dichiarazione, sulle pretensioni dell'attore; — Che nella sentenza liquidatoria sarà all'attore aggiudicata, ovvero negata la chiesta proprietà; nel qual ultimo caso si dovrà nella stessa sentenza giudicare sulle altre pretese o diritti che subordinatamente avesse l'attore insinuato. In ambidue i punti la sentenza servirà di norma negli ulteriori atti giudiziali e nella classificazione, e non potrà mai essere impugnata con azione di priorità in quella parte che aggiudica ovvero nega il diritto di proprietà all'attore. Tuttavia la proprietà aggiudicata all'attore non gli potrà essere consegnata avanti la scadenza del termine fissato nell'Editto per le insinuazioni, se egli per la durata di quel termine non presta alla Massa la debita cauzione, pel caso che da un terzo venissero insinuate delle pretensioni su quel medesimo oggetto.

In conseguenza di questa Notificazione il curatore dovrà produrre la regolare dichiarazione dei delegati, colla quale l'abbiano abilitato a trattare la causa stessa.

Se al tempo in cui il curatore della Massa deve procedere sopra la pretesa di dominio, la delegazione dei creditori non fosse ancor nominata, egli deve sentire i creditori noti e presenti nel luogo del Giudizio. (*Decreto Aulico* 6 *giugno* 1826, *N.* 2188).

Se in un Concorso fu insinuato dal direttario il proprio diritto enfiteutico, e la Massa concorsuale si è limitata ad osservare la inutilità dell'interposta insinuazione, senza farvi esplicita opposizione, il giudice deve ammettere la dimanda, senza entrare a discutere sulla tesi, se tale insinuazione sia necessaria per conservare il proprio diritto enfiteutico. (*Sentenza dell'I. R. Tribunale Provinciale di Milano,* 15 *novembre* 1853. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 17 del 1854).

Ciò che dalla Notificazione 11 novembre 1825 è prescritto per l'*azione vindicatoria di dominio,* deve aver luogo anche per l'*azione semplicemente possessoria o pubbliciana.*

La Petizione presentata in Giudizio sul Concorso edittale non costituisce un vanto qualificato per il processo provocatorio per diffamazione, pel caso in cui il Concorso non abbia compimento. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza,* riportate dall'*Eco dei Tribunali*).

Se taluno affida ad un procuratore una cambiale da incassare, e questa, sebbene munita della regolare girata, sia mancante dell'espressione *per l'incasso,* quando successivamente venga aperto il Concorso sulla sostanza del procuratore, ed all'atto dell'aprimento del Concorso venga rinvenuta la detta cambiale non peranco realizzata, sarà questa da riguardarsi come proprietà della Massa concorsuale; e perciò il mandante non potrà reclamare la detta cambiale, nè il suo importo stato incassato dall'amministratore della Massa. Ciò si ricaverebbe da una sentenza del Tribunale di prima Istanza in Vienna, confermata dall'I. R. Suprema Corte di Cassazione con Decisione 21 ottobre 1852, N. 10077. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 15 del 1853).

Da due conformi Decisioni d'Appello e della Suprema Corte di Giustizia riportate al N. 38 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1854, apparirebbe che anche per l'*insinuazione dell'azione reale di servitù attiva* a carico di uno stabile in concorso, si deve proporre la domanda subalterna a'sensi del suesposto § 103 e della Notificazione 11 novembre 1825, e che quando la parte mancasse a ciò, vi debba essere chiamata dal Giudice.

Digitized by Google

§ 104.

Di tutte le insinuazioni si dovrà tenere esatta nota tanto nel protocollo giudiziale, che dal patrocinatore della massa; colla scorta di tale registro si formerà subito, dopo che sarà scorso il termine alle insinuazioni, una regolare specifica, e questa cogli atti unitamente alla giustificazione sull'adempimento del § 101 verrà a suo tempo prodotta per la formazione della classificazione.

Cioè verrà prodotta dal curatore della Massa al giudice del Concorso, quando sopra tutte le insinuazioni state fatte sino alla scadenza del termine edittale si saranno profferite le sentenze di liquidità. (Vedasi il § 113).

§ 105.

Sopra ciascuna insinuazione si procederà nel modo prescritto per ogni altra petizione, generalmente anzi avrà luogo il processo verbale; incumberà però in esso a ciascun creditore di dedurre e provare non solo la liquidità, ma anche il diritto, in virtù del quale domanderà di essere collocato in tal classe od altra, oppure come proprietario preferito ad ogni altro creditore.

Sul diritto di classe ha luogo quindi, in forza del preciso disposto di questo paragrafo, una regolare contestazione in confronto del curatore alle liti, che è in tal caso il legittimo contraddittore; e sebbene nella sentenza di liquidità il giudice non se ne faccia carico, ma rimetta l'attore all'esito della graduatoria, serve nondimeno moltissimo questa contestazione alla formazione della futura graduatoria e a schiarimento delle difficoltà che vi si potrebbero incontrare. Nel processo di liquidazione si potrà far uso di tutte le prove e mezzi di difesa indicati nel Regolamento.

Relativamente al giuramento decisorio, la Notificazione Governativa 20 maggio 1841 dichiara: Che non può essere negato al creditore di un oberato il diritto a lui competente di deferirlo al suo avversario, in quanto, giusta il Regolamento giudiziario, sia ammissibile. Se all'oberato quindi fu deferito il giuramento decisorio, il curatore della Massa, d'intelligenza colla delegazione dei creditori, e giusta la determinazione della medesima, dovrà dichiarare se il giuramento venga accettato ovvero riferito. Se il giuramento accettato dal curatore della Massa non viene prestato dall'oberato, avranno luogo le conseguenze legali che, secondo il prescritto dal Regolamento giudiziario, vanno congiunte col difetto di prestazione dello stesso.

La confessione dell'oberato dopo l'apertura del Concorso non fa alcuna prova contro i creditori della Massa di Concorso, perchè ogni disposizione dell'oberato dopo aperto il Concorso sulla sostanza di questo è, relativamente ai creditori della Massa, nulla e di niun effetto.

Così pure la confessione *stragiudiziale* del curatore alle liti non ha alcuna forza di prova contro i creditori della Massa di Concorso, perciocchè egli rappresenta la Massa *solo in giudizio.*

Riguardo all'ammissione del curatore circa al diritto di priorità, vedi il § 113.

Pel § 1226 del Codice civile generale *aprendosi il Concorso sulla sostanza del marito*, la sua dichiarazione o in iscritto o in voce d'*aver ricevuta la dote*, fa *prova contro chiunque* se è stata fatta *prima della pubblicazione del concorso.* Ma se la dichiarazione è posteriore soltanto alla detta *pubblicazione, non ha contro i creditori alcuna forza di prova.* (Sull'interpretazione di questo paragrafo, vedasi Basevi, *Annotazioni al Codice civile;* Gennari, *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 174 e seg.; il

Digitized by Google

Fischer, il Vagner, ecc. ecc.). Verte la questione, se il documento datato, in tal caso provi anche la data, e se debba la dote esser stata anche *stipulata*.

Il curatore di un Concorso non avendo il diritto di transigere, non può perciò deferire un giuramento decisorio senza l'autorizzazione della delegazione dei creditori. (Vedi § 265).

§ 106.

Al curatore della massa deve l'oberato comunicare tutte le cognizioni ed i documenti che servir possono alla difesa della massa. Se egli secondo l'interna sua persuasione non sapesse contro l'insinuazione addurre alcuna fondata eccezione, dovrà in luogo di produrre la sua risposta, presentare tale sua dichiarazione al giudice, e questi senz'altro pronunziare sulla liquidità dell'insinuazione.

Anche in questo caso il giudice dovrà pronunciare formale sentenza di liquidità. (§ 85 *dell'Aulico Decreto del Senato 4 marzo* 1823).

§ 107.

Il curatore è ancora tenuto a giustificarsi di due in due mesi avanti al giudice del concorso, rendendo conto di ciò che avrà fatto in ordine a ciascuna insinuazione, qual sia il motivo della pendenza, e ch'egli dal canto suo non abbia ommessa cosa alcuna.

Il bimestre decorre, secondo il Carcano, dal giorno della scadenza del termine prefinito per le insinuazioni, per la pochezza degli affari nei primordii del Concorso. A rigor di legge peraltro dovrebbe decorrere dal giorno della nomina in curatore.

§ 108.

A misura che sarà chiuso il processo sopra ciascuna insinuazione, dovrà senz'altro e subito, rispetto alla liquidità della pretensione, proferirsi ed intimarsi particolare sentenza; rispetto poi al diritto di anteriorità si rimetterà nella sentenza ciascun creditore alle risultanze della classificazione.

Contro le sentenze di liquidità sono sempre liberi alle parti i soliti rimedii di legge, cioè l'appellazione, revisione, querela di nullità, restituzione in intiero, ed anche il rimedio della revisione contro due conformi sentenze. (Vedi il paragrafo che segue).

§ 109.

Contro la sentenza riguardante la liquidità del credito è libera tanto al creditore, come al curatore la via dell'appellazione, in caso che l'uno ovvero l'altro si credesse gravato. Se in prima Istanza fosse stata denegata la liquidità della pretensione di un creditore, la quale poscia venisse ammessa per sentenza del giudice superiore, dovrà il giudice di concorso, senza attendere il ricorso del creditore, decretare e disporre in modo che questa pretensione sia in-

Digitized by Google

serita nella classificazione, e questa aggiunta venga notificata a ciascun creditore, il quale venisse o parificato o posposto al creditore di nuovo compreso.

Non compete ai creditori che si credessero pregiudicati da qualche sentenza di liquidità il diritto di confutare la pronunciata decisione. Ma nella Petizione di priorità contro la sentenza di classificazione compete loro il diritto di agire per l'esclusione di quei creditori, ai quali credessero non competere diritto sulla sostanza del Concorso.

Quando la sentenza d'Appello riforma quella di Prima Istanza, ed arriva innanzi che siasi formata la classificazione, il giudice si attiene a tal decisione; se poi arriva dopo fatta la classificazione, e favorisce il curatore, la pretesa si ritiene come inserita nella classificazione: ma se favorisce il creditore, deve il giudice d'ufficio disporre per la corrispondente inserzione. Ciò si osserva anche nel caso, in cui il curatore, od il creditore sieno ricorsi in revisione. (Racchetti, *Lezioni di Procedura*).

§ 110.

Quelli che fino al giorno prefinito nell'editto non avranno insinuate le loro pretensioni, non saranno più ascoltati in ordine ai beni della massa, quand'anche eglino avessero contro l'oberato ottenuta già una sentenza, o loro competesse l'azione del compenso, o che avessero a ripetere dalla massa un bene loro appartenente in proprietà, ovvero fosse assicurato il credito con pegno; per conseguenza se fossero ad un tempo debitori verso la massa, saranno tenuti a pagare il debito, non atteso il diritto di compensazione, proprietà od ipoteca che altrimenti loro avrebbe competuto.

Il termine prefisso per le insinuazioni non è prorogabile, e la ommissione non si può sanare che colla restituzione in intiero. (§ 479 e 508 del *Regolamento*). Per altro possono essere accordate proroghe per la presentazione di una Petizione di liquidazione regolarmente istruita. (*Decreto Aulico 13 febbraio 1795*).

Il Decreto dell'Appello Lombardo 23 gennaio 1852 ha ritenuto: Che il termine alla insinuazione delle proprie azioni può essere prorogato dal giudice quando non oltrepassa nella sua totalità quello prescritto dal § 80 del Regolamento. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 17 del 1852).

Si vedano in relazione a questo paragrafo i seguenti §§ 111, 112 ed i §§ 79 e 80, e si possono confrontare i §§ 566, 572, 461, 465, 470, 471, 1438 e 1439 del Codice civile generale.

L'aprimento del Concorso porta l'effetto di rendere esigibili i crediti anche prima della scadenza. Un debitore verso la massa concorsuale, il quale avesse avuto un credito scaduto verso l'oberato prima dell'apertura del Concorso, non potrebbe rinunciare al benefizio del termine, e pretendere che il suo debito sia compensato col suo credito, giacchè dovea farsi pagare prima dell'aprimento del Concorso, e questo aperto, deve stare, in riguardo al suo credito, alla sorte comune degli altri insinuati; e deve in pari tempo pagare alla massa il debito che ha verso il Concorso, e del quale tutti i creditori hanno diritto di compartecipare. Così il Castelli, *Manuale teorico-pratico-legale sui fallimenti* ecc.

Avverte pure il Castelli che se l'oberato avesse un debito verso una terza persona, ed il debito stesso fosse garantito solidariamente da un altro pel caso del fallimento, questo subito sarebbe esigibile prima della sua scadenza, ma solamente verso l'oberato, e non verso il fidejussore solidale, perchè non si può in questo caso rompere la legge convenzionale

Digitized by Google

tra le parti, quando una delle medesime soffre in certo caso una eccezione.

Osserva pure che nel caso di una obbligazione preesistente all'aprimento del Concorso, e che siasi sottoscritta dall'oberato dopo l'aprimento stesso, provata l'esistenza dell'obbligo anteriormente incontrato, e la buona fede dei contraenti, sarà valida, e da potersi insinuare.

§ 111.

Ciò che vien disposto nel paragrafo antecedente della perdita del diritto di compensazione, non è da intendersi de'creditori che si troveranno in corrispondenza di negozio o sia commercio col debitore, ed avranno in riguardo a tal negozio tenuto un regolare libro di conti o sia bilancio mercantile: tali creditori non saranno obbligati d'insinuarsi al concorso, se non in quanto avranno a fare qualche pretensione verso la massa del concorso per causa d'un avanzo o sia restanza attiva, e però non saranno tenuti all'insinuazione rispetto alle partite attive e passive che risulteranno conguagliate e compensate dal libro de'conti; salvo tuttavia l'obbligo di rispondere al patrocinatore della massa, sia sulla regolarità e liquidità del conto, sia su qualche restanza attiva pretesa dal patrocinatore.

Riguardo alla regolarità de'libri de'commercianti, vedi i §§ 178 e 179 in unione agli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 del Codice di commercio.

Nel caso in cui due individui, i quali hanno tra di essi un conto corrente, aprissero tutti e due il loro Concorso, ciò non cambierebbe i rapporti rispettivi del conto corrente, e dovrebbero le masse insinuare ciascuna nell'altra i loro crediti. (Castelli, *Manuale teorico-pratico-legale sui fallimenti* ecc).

§ 112.

Egualmente potrà ciascun creditore, il quale avrà per pegno in mano una cambiale accettata, percepire dall'accettante il pagamento alla scadenza, e scontare per tal modo la sua pretensione, quand'anche egli non l'avesse insinuata. Egli sarà soltanto in obbligo di restituire fedelmente alla massa del concorso l'avanzo eventuale.

§ 113.

Quando sopra tutte le insinuazioni che saranno state fatte negli atti sino alla scadenza del termine prefinito nell'editto, si saranno proferite le sentenze, si dovrà formare la classificazione di tutti i creditori insinuati. Allora soltanto che la classificazione per causa di uno ovvero dell'altro processo d'insinuazione venisse a ritardarsi, è in libertà dei creditori, quando eglino sieno intorno a ciò d'accordo, di assicurare l'importo di codesta pretensione, e di chiedere, previa questa offerta, la classificazione.

Sul modo di prestar cauzione, vedi i §§ 1373, 1374 del Codice civile generale.

§ 114.

La stessa classificazione o sia graduazione de'creditori si dovrà rimettere per esteso al patrocinatore della massa ed all'amministratore; in oltre si comunicherà a ciascun creditore per estratto

Digitized by Google

la sua graduazione, colla facoltà al medesimo di vedere la classificazione generale presso il patrocinatore ovvero l'amministratore della massa, o di prenderne copia dalla cancelleria.

§ 115.

Nella classificazione deve il giudice attribuire a ciascun creditore il diritto che gli compete secondo la legge, ed egli riguardo alla priorità non è obbligato a stare all'ammissione espressa o tacita del curatore della massa. Del resto si dovrà nella classificazione ancora dichiarare che restano esclusi i creditori i quali non si saranno insinuati nel termine a ciò stabilito.

Vedasi il § 126.

§ 116.

Avanti tutt'i creditori dovranno essere posti quelli: 1.° i quali ripeteranno un bene mobile od immobile di loro proprietà che al tempo dell'aprimento del concorso si sarà trovato esistere in natura presso la massa; 2.° quelli che dopo aperto il concorso avranno fatto qualche spesa utile o necessaria, o lavoro per la massa medesima, come per esempio il patrocinatore e l'amministratore di essa; 3.° i diritti daziarj che restano a pagarsi per merci che esistono ancora presso la massa, in quanto esse bastano pel loro soddisfacimento; 4.° le pubbliche imposte per gli ultimi tre anni solamente.

Al N. 3 di questo paragrafo è da osservarsi che nella denominazione di *diritti daziarj* s'intendono non solo i *diritti doganali*, ma anche i particolari *diritti addizionali* ed *imposte*, che sono da pagarsi all'*entrata*, all'*uscita* e al *transito* delle merci, nonchè i *diritti accessorii* che debbono pagarsi in causa di un'*operazione daziaria*. (§ 198 del *Regolamento sulle Dogane*).

Quanto al N. 4, si osserva che per *pubbliche imposte* debbono intendersi tutte le *imposte erariali, provinciali, comunali, reali e personali* di qualunque specie sieno ordinarie e straordinarie, e così pure i *diritti di bollo* e *di tasse*, non facendo la Legge alcuna distinzione, ma parlando in generale, senza differenza se queste pretese vengano insinuate dall'I. R. Erario, o da chi per lui, cioè dagli esattori e ricevitori, appaltatori e subappaltatori, i quali sono investiti dei diritti del Fisco. Vedasi a questo proposito la Parte Terza di questo Manuale al capitolo dell'*Esecuzione privilegiata fiscale*.

In qual ordine debbano essere soddisfatti i creditori posti in anteclasse è soggetto di disputa. Non v'ha dubbio che dopo la pubblicazione della Notificazione 11 novembre 1825 (*Vedila al* § 103) debbasi, per rispetto ai proprietarii, seguir l'ordine di prelazione, e quest'ordine sembra a buone ragioni doversi seguire per le altre pretese da porsi avanti tutti i creditori, in quantochè sono esse accennate in questo paragrafo in ordine distinto con *numero progressivo*, e non cumulativamente. (Vedasi su questo proposito l'opera del Gennari, *Corso di procedura* ecc.).

È certo che se a riguardo delle cose aggiudicate in proprietà si fossero fatte da alcuno, dopo aperto il Concorso e prima della loro aggiudicazione dietro mandato della Massa, delle spese utili o necessarie, la Massa di Concorso potrebbe pretendere la loro rifusione in confronto dei relativi proprietarii.

Lo Scheidlein osserva che quegli che somministra all'oberato il denaro pel pagamento delle pubbliche o private imposte arretrate da tre anni, ha

Digitized by Google

diritto alla stessa preferenza del Fisco, qualora si sia fatto cedere dallo stesso Fisco la di lui ragione.

I creditori dell'anticlasse fra i quali il curatore alle liti e l'amministratore debbono venir soddisfatti del loro avere sulla totalità della sostanza concorsuale, e di conseguenza anche i creditori ipotecari non sono esonerati dall'obbligo di concorrere al pagamento delle spese e competenze dovute al curatore o all'amministratore del concorso, quand'anche siavi altra sostanza oltre quella rappresentata dallo stabile ipotecato. Così due conformi Decreti di prima Istanza e d'Appello riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali N.* 109-113, del 1854, appoggiati alla niuna distinzione fatta in proposito dalla Legge, alla considerazione che quelle spese sono una conseguenza dell'obbligo dell'insinuazione imposta anche agli ipotecari creditori e che concorrono nel caso anche motivi di naturale equità.

§ 117.

Nella prima classe dovranno collocarsi i creditori ai quali viene attribuito il diritto di prelazione in virtù di questa legge, e sono: 1.° le spese necessarie fatte per la sepoltura del debitore; 2.° i danari di ragion militare o dello Stato consegnati all'oberato per causa del suo ufficio, e più non esistenti; 3.° i domestici che abbiano prestato il servizio al padrone per riceverne il vitto o il salario, ovvero l'uno e l'altro rispetto all'importo delle loro mercedi non percepite durante il triennio, da computarsi dall'aprimento del concorso in addietro, quand'anche fossero figli dell'oberato, o al tempo dell'aprimento del concorso non si trovassero più in servizio; 4.° i medici, chirurghi e speziali per quello che avranno a pretendere dal debitore da un anno per la cura ovvero per le medicine somministrate; 5.° le pretese de'padroni del dominio diretto che hanno verso i livellarj per gli ultimi tre anni, e che derivano appunto dal dominio diretto, solamente però in quanto possono essere soddisfatte sul fondo medesimo; 6.° lo stesso dovrà osservarsi colla medesima proporzione rispetto alle pretese de'livellarj verso i padroni del diretto.

Al N. 1.° Le spese necessarie, fatte per la sepoltura del debitore morto prima dell'aprimento del Concorso, è indubitato che godono del privilegio della prima classe quando sieno state fatte secondo i costumi del luogo, e in corrispondenza alla *condizione* e alla *sostanza* del defunto, e non al di là; ma se il debitore manca in pendenza del Concorso, allora devesi ritenere che le spese necessarie fatte per la sua sepoltura non sieno qualificate per la classificazione, perciocchè se dalla sostanza concorsuale non vi ha residuo per l'oberato, allora questi è indigente, e l'obbligo della sepoltura incombe al Comune; e se invece residua alcun che dalla sostanza concorsuale, allora l'obbligo delle spese della sepoltura incombe a chi per legge o per volontà del defunto è devoluto quel residuo.

Al N. 3.° Per *domestici* s'intendono quelle persone che prestano servigi *non liberali*, dietro vitto o salario. Non potrebbero quindi entrare in questo novero le pretese dei ragionieri, degli avvocati, degli educatori ecc., cui si corrisponde un *onorario*, e neppure gli operai che lavorano per più famiglie. I servigi poi non è necessario che siano resi *immediatamente* al padrone, ma basta che siano resi per lui alla moglie di esso, ai figli, alla casa, al negozio, ecc.

Al N. 4.° Le pretese di questa sorta che dipendono da cure o somministrazioni fatte in un tempo anteriore all'anno precedente l'apertura del Concorso, sono da collocarsi in quarta classe.

È inutile il dire che non sono qualificate per l'insinuazione del Con-

Digitized by Google

corso quelle pretese dei domestici chirurghi e spcziali che avessero per fondamento servigi, cure, o somministrazioni fatte dopo l'aprimento del Concorso.

I creditori della prima classe devono essere soddisfatti senza alcuna prelazione, in proporzione dell'importo delle loro pretensioni. (Vedi il paragrafo che segue).

§ 118.

I creditori che appartengono alla prima classe, tranne le ragioni dei padroni del diretto, non possono essere soddisfatti con effetti vincolati ad ipoteca speciale, se non dopo soddisfatti i creditori ipotecarj speciali; e se la massa cadente sotto il concorso non fosse sufficiente per soddisfarli tutti, si dovrà essa ripartire fra loro senza alcuna prelazione in proporzione dell'importo delle loro pretensioni.

Le ragioni dei direttarii di conseguenza devono essere soddisfatte sul fondo allivellato a preferenza di ogni altro creditore di prima classe; e ciò è ben naturale, poichè se i creditori direttarii sono preferiti nel soddisfacimento sul fondo agli stessi creditori ipotecarii, quando la costituzione dell'ipoteca sia stata posteriore alla costituzione del livello, molto più lo devono essere sui creditori di prima classe, i quali vengono soddisfatti solo dopo gl'ipotecarii.

§ 119.

Nella seconda classe dovranno porsi quelli che a norma delle leggi sono muniti di pegno od ipoteca o sopra la sostanza tutta del debitore ovvero sopra una parte di essa, ma in riguardo però solamente di quelli effetti sui quali cade il diritto loro di pegno o di ipoteca, ed a misura del tempo in cui lo avranno acquistato. Per quella parte poi che l'effetto ipotecato non basta per l'intero soddisfacimento, devono essi venir collocati in una delle seguenti classi, secondo la qualità delle loro pretese.

Per noi non esistono ipoteche generali, nè tacite legali. (Vedi § 451 e 435 *del Codice civile* e *Patente Sovrana* 19 *giugno* 1826).

Se il pegno o l'ipoteca fu acquistata nel medesimo tempo, i creditori debbono essere soddisfatti senza prelazione in proporzione dell'importo delle loro pretese.

§ 120.

Gl'interessi di un capitale munito d'ipoteca, tanto quelli che decorrono in pendenza del giudizio di concorso, come quelli dei quali esisteva il debito al tempo in cui il concorso si è aperto, hanno la stessa priorità che compete al capitale da un triennio, da contarsi dal giorno dell'aprimento del concorso retro; se però l'azione pel pagamento di essi fosse stata intentata già prima in giudizio e proseguita senza interruzione, competerà la medesima priorità tanto agl'interessi maturati da un triennio retro, computabile dal giorno in cui sarà stata presentata la petizione giudiziale, come a quelli che saranno decorsi dopo la petizione sino all'aprimento del concorso. Ciò che si è qui ordinato per gl'interessi, vale an-

Digitized by Google

che per tutte le annuali prestazioni o corresponsioni che sono con ipoteca assicurate sopra un fondo stabile.

È ben inteso che non è necessario che gl'interessi, per godere della priorità del capitale ipotecato, abbisognino di una speciale iscrizione, poichè è assoluta e generale la prescrizione di questo paragrafo, e perchè ragion vuole che il vincolo, che opera per la proprietà, possa e debba egualmente operare per ciò che dalla proprietà stessa si ricava; tanto più nel caso eccezionale del Concorso dei creditori, in cui la sostanza del fallito si trasfonde ne'suoi creditori. Di tal tenore sarebbe la sentenza del Tribunale d'Appello 19 gennaio 1849, confermata dalla Suprema Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 27 del 1851).

§ 121.

Alla terza classe appartengono coloro ai quali con questa Legge si attribuisce un diritto di priorità avanti i chirografarj, cioè: 1.° i pupilli e coloro che dalle Leggi sono pareggiati ai pupilli, allora ed in quanto eglino non sono assicurati con ipoteca o pegno, quando l'oberato è stato loro tutore, curatore, amministratore o loro giudice avente la superiore autorità tutoria; 2.° il fisco per ciò di cui va creditore verso i pubblici impiegati per causa del loro impiego; 3.° le fabbriche provinciali ed i manifattori degli Stati di Sua Maestà rispetto alle merci da loro fabbricate di telerie, bambace, cotoni, sete, corami, vetri, oro ed altri metalli pei crediti verso i negozianti, per quanto trattasi di merci lavorate da dette fabbriche o manifattori, ed affidate un anno avanti l'aprimento del concorso; 4.° ciascun creditore riguardo a ciò che in danaro o merci nell'ultimo anno precedente al fallimento avrà dato a prestito alle sopranominate fabbriche o ai manifattori degli Stati di Sua Maestà pel sostenimento del loro rispettivo negozio; 5.° la moglie dell'oberato riguardo alla dote realmente consegnata, e sino allora non ancora restituita, non meno che riguardo alla contradote promessa, in quanto questa non oltrepassa l'importo della dote numerata, nel caso che tali ragioni della moglie non fossero assicurate con ipoteca. I creditori però di questa classe, nel caso che la sostanza fosse insufficiente alla totale loro soddisfazione, dovranno contentarsi di ricevere i pagamenti col ribasso unicamente in proporzione dei loro crediti, senza che essi possano pretendere fra di loro alcuna prelazione.

Ai pupilli sono pareggiati tutti gl'*individui sotto cura*, le *comunità laicali* o *religiose* alle quali sia tolta o limitata l'amministrazione delle proprie sostanze, le *chiese*, gli *spedali* e le *pie fondazioni*. Ciò si ricava dalla Patente 22 febbrajo 1791, e dalle disposizioni del Codice civile universale.

Per quelle pretese per cui i pupilli fossero assicurati con pegno od ipoteca, s'intende che si dovranno porre in seconda classe, ed in terza classe andrà solo la parte di credito che non potesse essere soddisfatta sul pegno o sull'ipoteca.

La Risoluzione Sovrana 18 luglio 1843, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre detto anno, deroga formalmente ai N. 3 e 4 di questo paragrafo, ed ordina che i crediti sotto questi numeri accennati abbiano ad essere parificati a quelli d'ogni altro creditore, senza alcun privilegio.

Digitized by Google

La moglie dell'oberato, collocata nella terza classe della Graduatoria per ragioni di dote e controdote, non può essere esclusa da tale posto per la circostanza che le ragioni medesime sono ipotecariamente assicurate, non potendosi conoscere di questa assicurazione che in sede di riparto, e intanto essa moglie ha diritto di conservare l'ottenuta cauzione. (*Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Milano* 16 *marzo* 1852, *N.* 56518, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 56 del 1852).

La prova d'essere la dote realmente consegnata, sebbene manchi la dichiarazione in iscritto od a voce fatta dal marito prima della pubblicazione del Concorso, può trarsi dall'insieme di circostanze inducenti la presunzione della reale consegna di detta dote. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia. Anno V, pag. 243).

Se la dote fu recata al marito da un terzo, non puossi collocare nella terza classe la di lui pretesa, perchè *privilegia non trahuntur ed exempla.*

Se la controdote oltrepassa l'importo della dote numerata, va in sesta classe, come costituita a titolo gratuito.

Pel § 1260 del Codice civile, *la moglie può domandare in confronto dei creditori l'assicurazione tanto della dote che della controdote pel caso di scioglimento di matrimonio* (p. e. per morte del marito pendente il Concorso). *Può inoltre pretendere dal tempo della pubblicazione del Concorso il godimento dell'assegnamento vedovile, e se questo non fu stipulato, il godimento della dote. Tale pretesa però sopra l'uno o l'altro godimento non ha luogo se si prova che la moglie abbia data causa alla decadenza della sostanza del marito.* Peraltro il godimento della *dote* e *controdote* non potrà chiederlo che ai creditori della terza classe e delle classi susseguenti; e per la cauzione della *controdote* che supera la dote numerata, solo da quelli di sesta classe, come pure il godimento dell'*assegno vedovile;* sempre poi nella misura che giusta il disposto dal presente Regolamento le verrebbe a toccare.

§ 122.

Per gl'interessi che decorrono in pendenza del concorso, così come per quelli che all'atto dell'aprimento di esso erano tuttora dovuti sulle partite collocate in questa terza classe, si dovrà osservare il disposto al § 120 per gl'interessi dei capitali muniti d'ipoteca.

§ 123.

Nella quarta classe dovrà essere posto il fisco per quello che il medesimo pretenderà in virtù d'un contratto, e tutti gli altri creditori chirografarj. Tutti questi creditori saranno partecipi della rimanente sostanza, senza differenza e in proporzione de'rispettivi loro crediti; e in riguardo agl'interessi si dovrà osservare la stessa norma che è prescrita al § 120 per gl'interessi dei capitali ipotecarii.

I creditori chirografarii o comuni sono quelli la cui pretesa dipende da un *titolo oneroso,* senza che sia o no fondato su di un chirografo, e pei quali non è stabilita espressamente dal presente Regolamento una classe speciale.

Ciò che il Fisco pretendesse in virtù di un *contratto lucrativo* non potrebbe porsi in questa classe, giacchè i titoli gratuiti sono collocati in sesta classe senza distinzione, e d'altraparte qui il Fisco è pareggiato perfettamente agli altri creditori chirografarii, ciò che è dimostrato dalle parole: *e gli altri creditori chirografarii.*

Digitized by Google

Anche i creditori ipotecarii che non furono interamente soddisfatti del loro credito sull'ipoteca o sul pegno, sono collocati in questa quarta classe.

§ 124.

Alla quinta classe apparterranno gl'interessi ai quali dalla presente Legge non viene concessa una priorità eguale a quella che compete al capitale, e così ancora per le annue prestazioni al di là dei tre anni; e ciò senza differenza, e solamente in proporzione del loro importo.

§ 125.

Nella sesta classe finalmente dovranno collocarsi, 1.° la moglie dell'oberato pel di lei mantenimento dovutole dal giorno dell'aperto concorso nella proporzione che essa se lo avrà convenuto nei patti nuziali per lo stato vedovile. Dopo questi, 2.° quelli, la pretensione dei quali deriverà da un semplice atto di beneficenza del debitore, per esempio i donatarj, egualmente senza differenza e secondo la proporzione dei loro crediti; ed in seguito, 3.° il fisco per le multe aggiudicate al medesimo: ben inteso però che le pretensioni ora dette avranno luogo in questa classe, quando non saranno coperte da alcun pegno od ipoteca.

Riguardo al trattamento degli stranieri creditori, vedasi il § 155 del Regolamento generale e il § 33 del Codice civile.

§ 126.

Nella classificazione dovrà dichiararsi che saranno esclusi senza eccezione tutt'i creditori i quali non si saranno insinuati.

§ 127.

Dopo che sarà intimata la classificazione, non ha più luogo la restituzione nel primiero stato; anzi nel caso che si volesse proporla contro la seguita scadenza del termine assegnato alle insinuazioni, dovrà essa venir ricercata nel prescritto termine di giorni quattordici. Se la restituzione in intiero venisse richiesta prima dell'intimazione della classificazione non dovrà essa per questo esser tenuta sospesa, ma le partite posteriormente liquidate vi si dovranno aggiungere in seguito.

Il termine per proporre la restituzione in intiero contro la seguita scadenza del termine per l'insinuazione decorre dal giorno che si venne a cognizione della novità, e ciò è per la massima *non valenti agere non currit præscriptio.*

Dopo intimata la classificazione non può più aver luogo la restituzione in intiero; ma si osserva che dal contesto del paragrafo appare che è esclusa solamente la restituzione in intiero *contro la Massa*, non quella *a favore della stessa* od *a favore di singoli creditori, contro singoli creditori.* (Gennari. *Corso di Procedura*, vol. III, pag. 244).

§ 128.

Contro la classificazione non si dovrà appellare, ma sarà libero ad ogni creditore classificato, il quale credesse di dover essere anteposto a tutti gli altri creditori, o di dover essere collocato in

Digitized by Google

una classe migliore, quando anche egli non avesse nell'insinuazione domandata questa miglior classe, di proporre la sua petizione nel termine di trenta giorni, ed in questo termine avranno anche a presentare la loro petizione gli altri creditori classificati, i quali credessero di poter impugnare o la priorità di un altro creditore, o la classe loro assegnata.

Il curatore alle liti non è al fatto di tutte le prove e ragioni particolari che i singoli creditori potrebbero avere per non soffrire la parificazione o la preferenza di qualche altro creditore, quindi non è piena la sua difesa a pro della Massa nei processi di liquidità e nella contestazione del posto. Perciò è savia la presente disposizione di legge, che accorda ai singoli creditori il gravame di priorità; poichè se avesse concesso soltanto l'appellazione, avrebbero essi perduto il beneficio delle tre istanze.

Alla fine di questo § 128 alle parole *o la classe loro assegnata* vi ha evidentemente un errore di traduzione o di stampa, come appare dall'ispezione del testo tedesco, cioè del § 136 del Regolamento Galliziano; si deve leggere invece, *o la classe a lui assegnata.*

Vedasi il § 134, dal quale si desume che in queste cause si fa luogo al processo scritto.

§ 129.

Quello de' creditori che si crederà nel caso di muovere querela sul punto della priorità, e di sostenere che gli competa diritto migliore di quello che gli attribuisce la classificazione, dovrà entro l'intervallo di giorni trenta dal giorno in cui si sarà pubblicata la classificazione, espressamente produrre la petizione o sia il gravame di priorità contro tutti quelli ch'egli per tale causa intendesse di convenire; in caso diverso sarà estinto il suo diritto contro quelli ch'egli non avrà convenuto. Ad un tempo, con separata supplica però, dovrà domandare che venga appuntata la giornata in cui sarà da eleggersi un patrocinatore comune, in contesto del quale si avranno a fare gli ulteriori atti.

La Petizione di priorità dev'essere prodotta al giudice del Concorso, fatta la solita eccezione pei sudditi della Porta Ottomana.

Il termine per la produzione della Petizione di priorità è prorogabile. (Vedasi il Capitolo *dei Termini,* e il § 133).

I creditori ipotecarii garantiti da un identico stabile non possono, sotto qualsivoglia pretesto, contestare la validità di taluna delle iscrizioni esistentevi per ottenerne la radiazione, *tranne che con un giudizio di priorità,* competendo la relativa azione soltanto al possessore dello stabile gravato d'ipoteca. (*Sentenza della Pretura di . . . . . 18 agosto* 1851, *N.* 2379, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali, N.* 35 del 1852).

§ 130.

Quando si presenterà il gravame di priorità per impugnare il diritto nella classificazione assegnato ad un creditore, si deve presentare la petizione nel termine medesimo separatamente contro ciascun creditore, contro il quale per tal causa si vuol agire.

Il creditore può essere leso nel suo diritto di posto in due modi: 1.° se alla pretesa di lui è stato assegnato un posto inferiore a quello che le competeva; 2.° se alla di lui pretesa fu anteposta o parificata una pretesa che legalmente non poteva essere anteposta o parificata.

Digitized by Google

Nel primo caso, la Petizione di priorità va diretta contro quei creditori ai quali la nuova posizione richiesta dal gravante potrebbe recar nocumento; nel secondo caso, si dovrà presentare la Petizione contro quel solo creditore, o quei creditori, la cui pretesa fu anteposta o parificata.

Se ad un creditore fu assegnato un posto migliore del competente, nessuno dei creditori a lui *anteposti*, e nessuno dei creditori trovantisi *in un posto inferiore a quello in cui egli doveva essere di diritto collocato* può procedere in confronto di lui colla Petizione di priorità, perchè a loro la trasposizione non può recare nè vantaggio, nè danno.

§ 131.

Le querele di priorità, nelle quali vi ha da pigliar parte il fisco, devono nel termine medesimo proporsi avanti al giudice di lui competente, e gli altri creditori quai consorti in lite sono in libertà o di rimettere il tutto per la difesa al fisco, o di nominare un altro patrocinatore, il quale faccia la deduzione unitamente al fisco.

Vedasi il § 129.

§ 132.

Volendosi sostenere il diritto di priorità avanti ad un altro creditore, oppure impugnare il diritto attribuito ad un creditore, ove si trattasse di un diritto inserito addizionalmente nella classificazione, allora il termine per la presentazione della querela corre dal giorno nel quale questa classificazione addizionale è stata intimata ai creditori.

§ 133.

Se un creditore non è in grado di presentare la petizione di priorità nel termine stabilito, dovrà egli, prima che scada il termine medesimo, domandare una proroga in contesto di quelli contro ai quali la petizione di priorità viene a dirigersi, e si dovranno in ordine a ciò osservare i principj stabiliti nel cap. XXXVII.

Vedasi il § 508. Questo termine è *utile*.

§ 134.

Nella petizione di priorità non è l'attore ristretto puramente a ciò ch'egli nell'insinuazione ha dedotto in ordine al diritto di priorità, ma egli è ancora autorizzato a produrre nuovi amminicoli. La petizione di priorità deve intimarsi al patrocinatore comune, e si deve in ordine ad essa procedere come si procede per ogni altra petizione, eccettochè il primo termine per la presentazione della risposta e delle altre scritture in causa si deve fissare a soli quattordici giorni.

Quanto avvenne nella contestazione sulla classe avanti la classificazione non può pregiudicare alcuno, non essendosi avuto di mira in quel processo che un'informazione a schiarimento del giudice.

§ 135.

Questa petizione, quando viene a riconoscersi sussistente, giova a tutti coloro ai quali il reo convenuto nella classificazione è stato anteposto oppure parificato, quand'anche non avessero avuta parte

Digitized by Google

nella presentata petizione. Quelli che hanno sostenuto il processo ed ottenuta vittoria, hanno però diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli che ne ricavano profitto.

I giudici dovranno vegliare acciocchè le cause di priorità si compiano colla maggiore sollecitudine, perchè naturalmente la loro trattazione sospende il riparto e l'ultimazione del Concorso.

Osserva il Degli Sforza nel suo trattatello *Del Concorso*, che potrebbe darsi che più creditori avessero domandato contro la stessa persona la mutazione di classe o di grado di un altro creditore, ed allora tutte le petizioni che avessero un medesimo scopo potrebbero unirsi in una sola causa; e che perciò sarebbe prudente cosa, che i creditori che vogliono reclamare si uniscano insieme e nominino un comune procuratore che li rappresenti per evitare le spese e l'eventuale dissonanza e disparità di giudicati; come utile sarebbe che lo stesso giudice del concorso debba a questo scopo interporsi ufficiosamente per quella unione.

§ 136.

Nella giornata devono i rei convenuti eleggere un patrocinatore comune; ma s'eglino fossero in ciò discordi, si dovrà nominare uno che abbia per sè la pluralità dei voti di quelli che sono presenti, senza riguardo all'importo delle loro pretensioni; e se essi non ne nominassero alcuno, deve il giudice per decreto ed a loro pericolo destinarne uno, esprimendo con esattezza per quali creditori e contro chi debba egli prestare il patrocinio, notificando la nomina al creditore che pretende la priorità. Del resto vanno le spese a carico de'creditori da questo patrocinatore rappresentati in proporzione delle loro pretensioni, a meno che i creditori stessi non avessero tra di loro diversamente convenuto.

La nomina nel caso che venga fatta dal giudice, s'intima anche con Decreto al nominato patrocinatore per sua norma e legittimazione, ed usasi anche di notificarlo a ciascuno de'rei convenuti, affinchè, nel caso che si reputassero gravati dalla medesima, possano reclamare.

§ 137.

Il patrimonio scopertosi soltanto in pendenza degli atti del concorso, o che all'oberato solo in seguito è sopravvenuto, deve restar egualmente obbligato ai creditori che si sono insinuati o classificati, finchè eglino sono interamente soddisfatti. Solamente di ciò che l'oberato si procura colla propria industria si deve lasciargliene un godimento proporzionato, benchè egli senza l'espresso consenso dei creditori non sia autorizzato a domandare sul patrimonio dedotto in concorso il mantenimento diversamente da quanto dispone il capitolo della cessione dei beni.

La disposizione di questo paragrafo deve ritenersi applicabile all'eredità e ad altri lasciti devoluti all'oberato prima che fosse terminato il Concorso, o durante il medesimo, fino a tanto che non siano stati perfettamente soddisfatti tutti i creditori insinuati nelle liquide loro pretese. In vista di che è in facoltà dell'amministratore della Massa di presentare per una tale eredità la regolare dichiarazione di erede, colla riserva dell'inventario, e di accettare altresì il lascito. (*Risoluzione Sovrana 27 aprile* 1835).

Digitized by Google

§ 138.

Ai creditori dovranno bensì decorrere gl'interessi dopo aperto il concorso, e dovranno anche in pendenza di esso venire pagati ai creditori muniti d'ipoteca, non meno che le annue prestazioni, dal prodotto del loro pegno, in quanto vi ha in esso capacità, secondo l'ordine del diritto risultante dai pubblici registri o altrimenti apparente; non si potranno però aggiudicare ai creditori le spese che avranno fatte per la liquidazione delle loro pretensioni.

Se il curatore delle liti quindi resta soccombente, si dovranno compensare le spese di causa.

Della disposizione di questo paragrafo, il Degli Sforza ne deriva la necessità legale per l'amministratore del Concorso di tenere un separato conto dei redditi di cadaun ente attivo sui quali i creditori aventi ipoteca o pegno hanno un esclusivo diritto, dacchè egli sarebbe risponsabile per gli indebiti pagamenti.

§ 139.

L'amministratore confermato o nuovamente eletto avrà cura, acciocchè segua senza ritardo la vendita all'asta giudiziale della residua sostanza, ed in ciò si osserverà l'ordine prescritto nel capitolo dell'esecuzione. Allorchè però s'intraprenderà la vendita di un fondo stabile, se ne dovranno rendere intesi tanto i creditori sul fondo prenotati, come anche tutti gli altri creditori; oppure se questi non sono presenti nel luogo del giudizio, i loro procuratori, del giorno, dell'ora e del luogo della vendita, affinchè possano intervenirvi, e colle proprie obblazioni riparare il loro danno.

La Sovrana Risoluzione 1.° maggio 1847, promulgata colla Circolare d'Appello 10 giugno detto anno, stabilisce che in caso d'incanti giudiziali è sufficiente per le Provincie dipendenti da tutti i Senati del Supremo Tribunale di Giustizia l'intimazione dell'avviso della *prima pubblicazione dell'incanto* ai creditori inscritti, e non occorre quindi l'intimazione per gli ulteriori incanti.

Per la vendita giudiziale delle obbligazioni di Stato abbiamo le norme nella Notificazione 12 aprile 1844, che qui diamo per esteso:

1.° *La vendita delle obbligazioni di Stato e cartelle (inscrizioni) del Monte Lombardo-Veneto, sia che trattasi di un'alienazione in via di volontaria giurisdizione o in via esecutiva, deve in Vienna e Milano eseguirsi nelle pubbliche Borse ivi esistenti, qualora le parti non convengano in altro modo di alienazione;*

2.° *Negli altri luoghi la licitazione giudiziaria delle suddette cartelle Lombardo-Venete non soggiace in generale ad alcun ostacolo, qualora le parti non potessero convenire sul prezzo, pel quale le stesse fossero da rilasciarsi ed accettarsi. In questa licitazione però deve servire qual prezzo di delibera il valore desunto dall'ultimo listino della Borsa di Vienna, o in mancanza di esso, dalla gazzetta della capitale del territorio del Governo, e se trattasi di cartelle del Monte Lombardo-Veneto, dall'ultimo listino della Borsa ovvero dalla gazzetta di Milano, nè occorre una stima giudiziale, che in ogni caso è inammissibile, delle obbligazioni pubbliche da subastarsi;*

3.° *Il giudice deve nel decreto, che accorda la licitazione, esprimere che servirà di prezzo della delibera il corso di Borsa indicato dall'ultimo listino della Borsa, o della gazzetta, all'epoca della licitazione, ed il commissario incaricato della medesima deve unire al relativo proto-*

Digitized by Google

collo il listino di Borsa che servì di prezzo della delibera, e che l'una o l'altra parte gli avrà consegnato;

4.° Se all'atto dell'intrapresa licitazione non si potessero alienare le obbligazioni, non se ne deve rinnovare l'esperimento colla fissazione di una seconda o terza subasta, ma dovrà il Giudizio, se le parti non convengono un altro modo di alienazione, trasmettere le obbligazioni da alienarsi al Tribunale provinciale di Vienna, ovvero al Tribunale civile di Milano, onde se ne procuri dallo stesso Tribunale la vendita alla Borsa senza percezione di una tassa di numerazione;

5.° Le disposizioni dei detti §§ 1, 2 e 3 si applicano anche alle azioni della Banca. Se nel giorno fissato per la prima delibera non se ne potesse eseguire la vendita, possono ordinarsi anche nuove licitazioni, nelle quali posteriori licitazioni servirà sempre qual prezzo della delibera il corso ultimo di Borsa che si conosce.

Vedasi il § 421.

§ 140.

Se alla prima e seconda licitazione di un fondo stabile non si ritrovano compratori al prezzo della stima, si dovranno prima della pubblicazione dell'editto per la terza subasta convocare ad una sessione tutti i creditori prenotati sul fondo, coll'avvertenza che il voto degli assenti si avrà per aderente al voto della pluralità dei presenti, all'oggetto: 1.° di rilevare chi di loro in ogni evento sia disposto a lasciare i suoi capitali sul fondo cadente in subasta, e per qual tempo, senza richiamare la restituzione; quali termini al pagamento del prezzo la pluralità dei voti voglia accordare al maggior offerente, oppure qual altro vantaggio voglia concedergli, affinchè nell'editto per la pubblicazione del terzo incanto inserire vi si possano queste eventuali deliberazioni, siccome in esso vi si deve rendere nota l'eventuale distrazione parziale; 2.° per rilevare la mente dei creditori prenotati sino alla stima, se eglino al caso fossero concordemente intenzionati di ricevere in assegno il fondo in luogo di pagamento nel caso che non si offerisse al terzo incanto, o non comparisse alcun compratore il prezzo della stima.

Vedasi il § 422.

Per l'Avviso della Reggenza di Milano 17 settembre 1815, non sono ammesse ulteriori offerte dopo la chiusa de' protocolli verbali all'asta pubblica.

§ 141.

Ciò che alla prima od anche alla seconda apertura dell'asta non potrà essere venduto per lo meno al prezzo della stima, dovrà essere conservato finchè sia formata la classificazione e che saranno decise le competenze di prelazione. Dopo ciò però si venderanno all'incanto al maggior offerente, e senza riguardo alla stima, tutti i residui effetti mobili, e per conseguenza anche le azioni attive ed altri crediti della massa non ancora riscossi, semprechè i creditori da sentirsi previamente non volessero accettarli in pagamento.

Vedasi il § 86.

Un terzo esperimento d'asta di vendita di stabili di spettanza di una Massa concorsuale, senza riguardo alla stima, è nullo e di nessun effetto,

Digitized by Google

se a'termini del paragrafo presente non venne intimata a tutti i creditori la classificazione; e tale nullità può essere provocata da qualsiasi creditore con semplice istanza al giudice del Concorso. Tale massima è confermata dalle conformi Decisioni 10 marzo 1852, N. 1515 delle Preture di . . . , e 22 luglio 1852, N. 8943 dell'Appello Lombardo. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 20 del 1853).

§ 142.

Se ancora al terzo incanto rimanesse un fondo stabile della massa, che indiviso non potesse venir alienato al prezzo della stima, quando alla distrazione di esso in porzioni singolari non vi sia per ragioni politiche alcun ostacolo, si dovranno in questo terzo incanto proporre alla vendita le singole parti del fondo, e sì tosto che per tal vendita si possa ricavare l'importo della stima in totale, si dovrà senz'altro conchiudere il contratto col maggior offerente.

Vedasi il § 143.

§ 143.

Se non si trovasse al terzo incanto compratore del fondo nè in totale, nè in parte al prezzo della stima, ed i creditori prenotati sino alla stima avessero concordemente dichiarato nella giornata destinata in conformità del § 139 di accettare il fondo al prezzo della stima, si dovrà tostamente accordare loro l'assegno del fondo al prezzo della stima in luogo di pagamento, ed in seguito dipenderà unicamente da loro, senza che il giudice più vi si possa frapporre, il determinare il modo di amministrarlo, di percepirne i frutti e come ricavarne il pagamento.

È evidentemente un errore il riferimento di questo paragrafo al § 139; deve invece riferirsi al § 140.

§ 144.

Non convenendo unanimemente i creditori sino alla stima prenotati nel divisamento di accettare il fondo in assegno pel prezzo della stima, e ritrovandosi al terzo incanto obblatori offerenti un prezzo inferiore alla stima, si dovrà senz'altro rilasciare il fondo al maggior offerente, non avuto riguardo alla stima, quand'anche egli fosse il solo che avesse fatta un'obblazione.

La parola *unanimemente* devesi intendere nel senso che vi sia alcun creditore che accetti il fondo in assegno al prezzo di stima, coll'obbligo di rifondere il residuo prezzo superante i suoi crediti a chi di ragione.

§ 145.

Se all'incontro al terzo incanto non venisse fatta obblazione alcuna, si dovrà ripetere la subasta di tre in tre mesi, sino a che verrà fatta un'offerta, e per l'incanto si dovranno scegliere quelle epoche di tempo nelle quali non sianvi particolari ostacoli alla distrazione di beni stabili, ed in questo incanto si procederà nel modo stesso che si è prescritto pel terzo incanto.

Digitized by Google

§ 146.

Se qualcheduno avrà acquistato in proprietà un bene stabile dalla massa in qualunque modo legittimo, il giudice dovrà fargli tenere il documento che sarà necessario all'effetto dell'acquisizione del dominio.

Si veda il § 433 e seguenti del Codice civile.

Il documento necessario qui accennato consiste nella copia dell'atto di delibera, corredato dalle cedole per la stima e dai capitoli d'asta. (*Aulico Decreto* 15 *aprile* 1804).

Il compratore deve ottenere il trasporto d'estimo in suo capo dell'immobile acquistato entro il termine di tre mesi, sotto pena di multa pecuniaria. (*Decreto* 10 *febbraio* 1809).

§ 147.

Prima che si devenga al riparto della sostanza, dovrà l'amministratore, quando già al tempo della sua destinazione non fosse previamente stabilito l'importo di sua mercede, e così pur anche il patrocinatore della massa, presentare al giudice la distinta nota di sue competenze, e di ciascuna delle operazioni in essa indicate darne le prove coll'acchiudervi gli atti relativi; su di che il giudice dovrà sentire la delegazione de' creditori, e se l'importo fosse eccedente, moderarlo anche *ex officio*.

Il riparto della sostanza concorsuale è l'atto col quale ad ogni pretesa riconosciuta liquida si assegna il soddisfacimento che le tocca, giusta il *grado* che occupa, e l'*ammontare* delle attività del Concorso.

§ 148.

Que' creditori tuttavia, ai quali incontrastabilmente compete diritto di priorità, dovranno dimettersi quanto prima sarà possibile, senza aspettare la ripartizione suddetta, e questa dimissione verrà inserita e giustificata negli atti. La ripartizione finale della massa di concorso non si potrà sospendere per causa di non essersi in tempo ed in pendenza degli atti delle liquidazioni esatto ovvero venduto un qualche credito appartenente allo stato attivo, ma dovrà di esso rimettersene l'esazione ai creditori, e farsene loro l'assegno.

Al § 103 si è veduto che la cosa aggiudicata in proprietà ad alcuno può essergli consegnata subito dopo la scadenza del termine edittale per le insinuazioni, ed anche prima se presta cauzione.

Anche gli interessi e le annue prestazioni che decorrono in pendenza del Concorso, ove gli uni e le altre sieno munite di ipoteca, debbono anche prima della formazione del riparto pagarsi ai creditori, giusta le norme del § 138.

Perchè un diritto di priorità sia incontrastabile si richiede non solamente che il credito sia liquido in virtù di una sentenza passata in giudicato, o di una convenzione giudiziale; ma che nessun reclamo di priorità possa esser proposto che valga ad esercitare una pregiudicievole influenza sul posto al medesimo assegnato nella classificazione. Per tali estremi potranno dimettersi i crediti, quando dal calcolo approssimativo della sostanza concorsuale non emerga dubbio che minore soddisfacimento sia per toccare a quelle pretese nel riparto futuro della sostanza stessa.

Digitized by Google

Il riparto è *parziale*; o *finale*, secondochè vien fatto a riguardo dei creditori di una o più classi, oppure vien fatto pei creditori di tutte le classi in generale, o delle classi che rimangono dopo un riparto parziale.

Quando si faccia luogo all'uno od all'altro di questi riparti è indicato al § 149 che segue.

Osserva il Carcano che se l'amministratore potendo soddisfare debiti sotto interesse, ritiene il danaro ozioso in cassa ed infruttifero, va ad essere responsabile del danno ridondato ai creditori rimasti scoperti.

§ 149.

Sì tosto che la sostanza sarà realizzata in modo da potersi fare con essa i pagamenti in tutto o in parte, dovrà l'amministratore di essa nel primo caso senza dilazione, e nel secondo sopra istanza del maggior numero dei creditori, almeno di quella classe che domanda la divisione, formarne il riparto secondo la priorità che in forza della classificazione oppure per successivi giudicati competerà a ciascun creditore, e consegnare quindi tale atto corredato di tutti i ricapiti alla delegazione contro ricevuta, notificando questa consegna al giudice con unirvi la ricevuta medesima, e coll'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, dove e quando sarà a ciascun creditore aperta l'ispezione; di ciò se ne dovrà pur avvisare ciascuno de' creditori esistenti nel luogo del giudizio, o ivi rappresentati da un procuratore, sia che venga loro o non venga assegnata nella ripartizione una qualche quota di pagamento.

Nel riparto è esposta la *sostanza* da *ripartirsi* e la *ripartizione di essa* ai *creditori*, i cui nomi si registrano dietro l'ordine portato dalla classificazione, avuto i debiti riguardi alle sentenze che vi avessero introdotta qualche modificazione.

I ricapiti quindi che vanno uniti al riparto sono: 1.° quegli atti che giustificano la sostanza da ripartirsi, come l'inventario, i protocolli di subasta, ecc.; 2.° le sentenze rispettive di liquidità, di classificazione, e le altre sentenze emanate in cause di priorità.

Si dovrà altresì nel riparto finale indicare ed allegare il riparto parziale se mai ne precedette alcuno, e si fa cenno anche se alcuno dei creditori avesse conseguito il proprio soddisfacimento prima del riparto.

Tutti gli atti che nel riparto si citano debbono essere uniti al riparto stesso.

§ 150.

Sarà permesso a ciascun creditore di leggere presso la delegazione, e di esaminare l'atto di riparto, come pure di produrre giudizialmente le eccezioni che mai avesse in contrario: ciò però dovrà fare l'opponente entro giorni quattordici dopo il suddetto avviso, altrimenti non potrà essere più ascoltato. Le eccezioni prodotte contro il riparto dovranno però decidersi, sentiti previamente quei creditori che vi avranno interesse.

La Notificazione Governativa 20 marzo 1841 prescrive, che le eccezioni contro il riparto devonsi produrre con semplice istanza al giudice, il quale, sentite le parti che vi hanno interesse, deciderà con Decreto, contro il quale è aperto la via del Ricorso.

Del resto si procederà colle norme relative ai processi di priorità, e ciò per analogia. (Vedasi il § 128 e seguenti).

Il deliberatario non può essere obbligato a pagare il prezzo, se non dietro il riparto prescritto dalla Notificazione 20 ottobre 1820 (Vedi *Pro-*

Digitized by Google

cedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche), in coerenza delle analoghe disposizioni di questo § 150.

Il termine per eccepire contro il riparto non è prorogabile, ed il rappresentante del Concorso ed il giudice non sono responsabili degli errori che di poi si scoprissero quando non vi sia manifesto dolo.

Secondo lo Scheidlein le eccezioni contro il riparto consistono:

1. Nel dubbio se in esso sia stato registrato il vero importo;
2. Se tutti i beni della massa sieno stati posti nel riparto;
3. Se il creditore sia veramente inscritto per quel pagamento che gli compete;
4. Se fu assegnato ad un creditore un pagamento che o non gli spetta, o non consiste nell'annotato importo, e simili.

L'istanza contenente il reclamo contro il riparto va diretta contro il solo amministratore quando fosse occasionato il reclamo dalle prime due accennate mancanze del riparto stesso; negli altri casi anche contro quel creditore che si vorrebbe escludere o limitare, e contro quei creditori che andrebbero a risentire un pregiudizio se il reclamante venisse avvantaggiato.

La procedura di cui parlano i §§ 150 e 151 non è applicabile se non ai casi del concorso dei creditori e della distribuzione del prezzo di uno stabile esecutivamente subastato (*Decreto d'Appello* riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali* N. 151 del 1854).

§ 151.

Quando non si sarà prodotta entro quattordici giorni alcuna eccezione contro il riparto, o dopo che le prodotte eccezioni saranno decise, dovrà la delegazione rimettere l'atto di riparto da essa prima sottoscritto al giudice presso il quale dovrà ritenersi; all'amministratore della massa però se ne consegnerà una copia, coll'ordine ch'esso paghi di conformità e senza ritardo quei creditori i quali s'insinueranno.

§ 152.

L'amministratore della sostanza pagherà a ciascun creditore la sua quota parte contro quietanza: si farà restituire prima i chirografi o polizze, e riconsegnare tutti gli atti della liquidazione da quei creditori che verranno soddisfatti intieramente del loro credito; noterà esattamente sopra il chirografo o polizza originale dell'obbligo l'importo del pagamento fatto a quei creditori che avranno conseguita la loro soddisfazione in parte solamente, ricevuta negli atti la controquietanza: finalmente per quei creditori i quali entro tre mesi non si saranno insinuati per ricevere il pagamento, depositerà per la giudiziale custodia l'importo loro spettante giusta il riparto, separatamente però rispetto a ciascuno.

Combinano i §§ 1425, 1426 e 1428 del Codice civile generale.

Se il creditore avesse smarrito il chirografo, o la polizza, deve chiedere l'ammortizzazione del documento di debito, e produrre quindi il decreto che la concede. Nel frattempo per altro di questo processo l'amministratore può anche pagarlo, dietro cauzione, o depositare in Giudizio l'importo stabilito dal riparto.

L'Aulico Decreto 5 luglio 1795 dichiara, che ad un soldato dal sergente in giù sia egli in attualità di servizio o licenziato per qualche tempo non si farà alcun pagamento, se non coll'assenso del Comando del reggimento o corpo, e solo gli potrà essere pagato liberamente il denaro provenuto dai risparmi che egli avesse potuto fare durante il di lui servizio militare.

Digitized by Google

Se le somme ricavate dalle rendite della sostanza attiva giacessero in deposito giudiziale, l'amministratore solo o col concorso di ciascun creditore, giusta le norme generali farà istanza pel relativo rilascio di tanta somma quanta è necessaria a pagare ogni creditore, e il Giudice ne farà la consegna come di metodo. Se poi vi fossero delle somme che restarono in mano dei compratori delle sostanze attive a'termini degli eventuali capitoli dell'incanto, l'amministratore farà degli assegni ai creditori, quando peraltro questi li volessero accettare in pagamento assoluto, ed in tal caso ogni creditore pagato con questo assegno dovrà rilasciare all'amministratore un atto formale di liberazione che sollevi il Concorso da ogni ulteriore responsabilità.

§ 153.

Quando il concorso viene aperto in diverse provincie, dovranno conservare fra di loro continua corrispondenza tanto i giudici del concorso, come gli amministratori della massa ed i curatori alle liti, all'oggetto che nessun creditore venga a conseguire nelle diverse provincie il pagamento di somma maggiore di quella che gli è dovuta.

§ 154.

Sopra il pagamento fatto ai creditori, l'amministratore insieme colla delegazione dovrà entro il termine di tre mesi da che ad essa sarà stata spedita la copia dell'atto di riparto, a norma del § 149, presentare un'esatta relazione al giudice, con acchiudervi le quietanze fatte da ciascun creditore, i chirografi restituiti, gli atti riconsegnati, come pure le ricevute giudiziali delle porzioni che avrà depositate per la custodia giudiziale: il giudice poi esaminerà attentamente la relazione, ed ogni qual volta troverà la soddisfazione dei creditori conforme all'atto originale di riparto ritenuto in giudizio, e fatta a dovere, dichiarerà il concorso per finito.

Giacchè, pel § 149, non è consegnata veruna copia di riparto all'amministratore, ma bensì da questi viene consegnato alla delegazione l'originale riparto, così il presente paragrafo dovrà intendersi nel senso che il termine di tre mesi a presentare la relazione, decorre dal giorno che all'amministratore fu spedita, a tenore del § 151, la copia del riparto, e non già a norma del § 149: pare quindi che le parole *a norma del* § 149 si riferiscano alla seconda parte del periodo, cioè alle norme della presentazione della relazione al giudice.

§ 155.

Ai sudditi degli Stati esteri in ordine ai loro crediti si deve accordare trattamento eguale ai nazionali, eccetto se il credito riguardasse sudditi di uno Stato che ai sudditi della Monarchia Austriaca non accordasse diritto eguale a quello che accorda ai proprj sudditi; nel qual caso si deve osservare esattamente il reciproco, e se intorno a ciò nascesse dubbio, dovrà il forestiere giustificare, mediante la produzione di documenti provanti della sua superiorità, che nello Stato al quale egli appartiene, si lascia ai sudditi della Monarchia Austriaca godere un diritto non diverso da quello de'propri sudditi. In ordine ai sudditi della Porta Ottomana, e similmente riguardo a'sudditi di quegli Stati, dei quali è notoria questa parità di trattamento, basta che il suddito estero provi ch'egli appartenga

Digitized by Google

allo Stato suddetto, e non fa mestiere che somministri le ulteriori prove circa la reciprocità.

Quali s'intendano per persone straniere è indicato nei Decreti italici 8 febbraio e 8 aprile 1812, confermati dalla Determinazione Governativa 21 aprile 1815.

La prova dell'uguaglianza di trattamento incombente all'estero consiste in un documento, o reversale rilasciata dal rispettivo Tribunale superiore di quella provincia o di quel Distretto in cui il suddito estero è domiciliato, e che certifichi, non farsi differenza alcuna tra i sudditi dello Stato ed i sudditi austriaci riguardo al diritto di cui si tratta. (*Aulico Decreto* 6 *agosto* 1817, *diramato colle Circolari* 20 *agosto stesso N.* 7776 *dell'Appello in Milano, e* 21 *detto mese, N.* 8399 *dell'Appello in Venezia*).

Non è valido, nè si può ricevere un atto proveniente da luoghi dell'estero, in cui risiede un qualche ambasciatore o console austriaco, se non vi è stata preventivamente apposta la legalizzazione per parte dell'ambasciata o del consolato austriaco. (*Sovrana Risoluzione* 9 *marzo* 1816 *nelle Circolari* 12 *aprile* 1816 *dell'Appello in Milano, e* 19 *detto mese N.* 3249 *dell'Appello in Venezia*).

Riguardo alla *parità di trattamento*, si hanno le seguenti Disposizioni e Trattati:

1. Stati Sardi (*Circolari dell'Appello in Milano* 27 *aprile* 1819, *N.* 3979, *e dell'Appello in Venezia* 22 *ottobre* 1819, *N.* 3646; *Notificazioni* 13 *maggio* 1825, *N.* 14211 *del Governo Lombardo, e* 24 *detto mese, N.* 11971 *del Governo Veneto*) (1).

2. Due Sicilie (*Circolari* 11 *dicembre* 1818, *N.* 12650 *dell'Appello Lombardo, e N.* 15925 *dell'Appello Veneto; Notificazioni* 27 *agosto* 1819, *N.* 20242 *del Governo in Milano* 21 *agosto stesso, N.* 25978 *del Governo Veneto, e* 26 *agosto* 1844, *N.* 32646, *anche del Governo Lombardo*).

3. Svizzera (*Notificazioni del Governo in Milano* 10 *agosto* 1818, *e* 1.° *maggio* 1837, *N.* 10844, *e del Governo in Venezia* 9 *ottobre* 1818, *N.* 19757 *e* 1.° *maggio* 1837, *N.* 14876).

4. Modena (*Notificazioni* 14 *aprile* 1826, *N.* 10201 *del Governo in Milano, e N.* 15109 *del Governo in Venezia*).

5. Toscana (*Aulico Decreto* 24 *aprile* 1822, *N* 1053, *e Notificazioni* 20 *febbraio* 1824, *N.* 2436 *del Governo Veneto, e* 21 *detto mese, N.* 4667 *del Governo Lombardo*).

6. Parma, Piacenza e Guastalla (*Notificazioni* 30 *aprile* 1818 *del Governo in Milano, e* 25 *agosto* 1823, *N.* 28950 *del Governo in Venezia, e N.* 26122 *del Governo in Milano*).

7. Francia (*Aulico Decreto* 16 *maggio* 1816 *nelle Circolari* 21 *detto mese, N.* 5920 *dell'Appello in Milano, e* 24 *mese stesso, N.* 5053 *dell'Appello in Venezia*).

8. Stato Pontificio (*Decreto Aulico* 19 *gennaio* 1820 *diramato colle Circolari* 28 *detto, N.* 1318 *dell'Appello in Venezia, e* 1.° *febbraio successivo N.* 1000 *dell'Appello in Milano*).

9. Belgio (*Aulico Decreto* 16 *agosto* 1817 *diramato colle Circolari* 20 *agosto* 1817, *N.* 7796 *dell'Appello Lombardo, e* 21 *detto mese, N.* 8399 *dell'Appello Veneto, non che Notificazione* 31 *gennaio* 1840, *N.* 49740 *di Milano e di Venezia*).

10. Regno d'Annover (*Notificazione Lombarda* 9 *settembre* 1837 *e Convenzione* 24 *maggio* 1853).

(1) Chi volesse conoscere il tenore dei più importanti trattati di reciprocanza internazionale potrà ricorrere al nostro *Manuale della Procedura giudiziaria in affari non contenziosi*, ove sono per esteso riportati.

Digitized by Google

11. Amburgo (*Notificazioni* 12 *dicembre* 1823, *N.* 43632 *del Governo Veneto, e N.* 28623 *del Governo Lombardo*).

12. Città libera di Francoforte (*Notificazione* 31 *agosto* 1840, *N.* 32548 *del Governo di Milano ed anche di quello di Venezia*).

13. Sassonia Coburgo-Gotha (*Decreto Ministeriale* 13 *marzo* 1852).

14. Granducato di Oldenburgo (*Notificazione* 7 *ottobre* 1842 *di Milano e di Venezia*).

15. Baden e Nassau (*Circolari* 25 *giugno* 1816 *del Governo in Milano, e* 20 *detto mese, N.* 21603 *del Governo in Venezia*).

16. Würtemberg (*Notificazioni* 18 *febbraio* 1838, *N.* 5430 *del Governo Veneto, e N.* 955 *del Governo Lombardo*).

17. Sassonia *Notificazioni* 9 *gennaio* 1836, *N.* 43740 *del Governo in Venezia, e N.* 41706 *del Governo in Milano*).

18. Hohenzollern-Sigmaringen ed Hohenzollern Hechingen (*Notificazione Governativa* 31 *agosto* 1847).

19. Anhalt-Bernburg (*Notificazione del Governo Lombardo* 30 *marzo* 1847).

20. Assia (*Notificazioni* 10 *gennaio* 1838, *N.* 44998 *del Governo Veneto, e N.* 41170 *del Governo Lombardo*).

21. Danimarca e ducato di Schleswich (*Notificazioni* 20 *agosto* 1830, *N.* 28586 *del Governo Veneto, e N.* 21970 *del Governo Lombardo*).

22. Baviera (*Aulico Decreto* 8 *giugno*, 1816 *diramato colle Circolari* 25 *giugno stesso, N.* 3191 *dell'Appello Lombardo, e* 28 *detto mese, N.* 6517 *dell'Appello Veneto*).

23. Prussia (*Circolari* 22 *ottobre* 1819, *N.* 26953 *del Governo Lombardo, e N.* 33524 *del Governo Veneto; Notificazione* 20 *novembre* 1835, *N.* 40686, *ed Aulico Decreto* 4 *gennaio* 1836, *N.* 3541 *nella Circolare d'Appello* 19 *detto mese, N.* 668).

24. Russia e Polonia (*Notificazioni del Governo in Milano* 10 *luglio* 1824, *N.* 18855, 20 *novembre* 1824, *N.* 33559, *e* 15 *luglio* 1825, *N.* 19685, *e del Governo Veneto* 16 *luglio* 1824, *N.* 24519, 24 *novembre* 1824, *N.* 42972, *e* 1.° *luglio* 1825, *N.* 22500).

25. Svezia e Norvegia (*Notificazione* 6 *febbraio* 1820, *N.* 3527 *del Governo in Venezia*, Collezione delle Leggi vol. VII, pag. 102).

26. Paesi Bassi e ducato di Lussemburg (*Notificazione* 11 *maggio* 1840, *N.* 15247 *di Milano e di Venezia*).

27. Porta Ottomana (*Notificazione* 25 *agosto* 1840).

28. Montenegro (*Sovrana Risoluzione* 26 *luglio* 1849 *diramata colla Circolare Appellatoria* 30 *agosto d. a.*

29. Moldavia e Valacchia (*Risoluzione Sovrana* 23 *ottobre* 1820).

30. Gran Brettagna (*Decreti Aulici* 18 *febbraio* 1834, 30 *giugno* 1837 *e* 12 *agosto* 1840).

31. Grecia (*Trattato* 4 *marzo* 1835).

32. Messico (*Trattato* 30 *luglio* 1842).

33. Stati Uniti d'America (*Trattato* 27 *agosto* 1829 *e Convenzione addizionale* 8 *maggio* 1848).

34. Isole Jonie (*Circolare Governativa* 30 *marzo* 1827).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMO.

Del Processo in causa di rendimento di conti.

§ 156.

Chi ha resi i conti a qualcuno, ha diritto di domandare che sia ingiunto a quello, al quale gli ha resi, che o gli approvi o ne produca le mancanze. Questa dimanda potrà quegli che ha resi i conti per regola proporla innanzi al giudice al quale egli è sottoposto. Il giudice dovrà in vista della petizione assegnare un termine commisurato alle circostanze per l'approvazione o per produrre le mancanze.

Le norme di questo Capitolo sono applicabili al caso in cui siasi da taluno resi i conti, e colui cui furono resi o non gli approva e non produce le mancanze, o quando qualcuno rende i conti e l'altro ne produce le mancanze; e non già al caso in cui qualcheduno sia tenuto di rendere i conti e non li renda, nel quale si fa luogo all'ordinaria procedura. (*Aulico Decreto* 17 *agosto* 1816).

Quanto al modo di trattare le cause dei conti pupillari provvedono le disposizioni della Nuova Legge 9 agosto 1854 più volte citata, quelle del § 239 del Codice civile, ed il Capitolo VII, Parte II.ª dell' Istruzione 9 settembre 1785. Vedasi anche il § 140 del Decreto del Senato, 4 marzo 1825.

La petizione provocatoria per rendimento di conti, come appare da questo paragrafo, è qualificata per un foro singolare (1), il quale peraltro è meramente potestativo del provocante, potendo egli anche adire quel giudice che sarebbe competente, giusta le norme generali di giurisdizione.

Le cause per rendimento di conti devono trattarsi a processo scritto, tanto in città, quanto in campagna. Ciò si desume dall' espressione del § 159, *che per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini della Risposta;* ciò che viene confermato dal Decreto Aulico 19 novembre 1784, il quale dichiara, *che presso i Giudizii di campagna nelle cause per rendimento dei conti si debba procedere in iscritto, a' termini del* § 103 *del Regolamento giudiziario* del 1781, che corrisponde appunto al § 159 del nostro.

Ha luogo questo processo di rendimento di conti anche quando alcuno ha prodotto solo stragiudizialmente le mancanze ai conti; perchè molto più allora deve importare a chi li ha resi, e desidera che sieno approvati, che venga ciò deciso dal giudice, essendo una tal produzione di mancanze una specie di diffamazione.

Per il § 614 del *Nuovo Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.*, i rilievi del conto debbono presentarsi mediante petizioni scritte e vi dovranno essere indicate le singole partite controverse del conto, debitamente separate le une dalle altre e distinte con numeri progressivi. In ogni partita l'Attore produrrà a norma di Legge i mezzi di prova ch'egli avesse e proporrà la domanda che sarà del caso.

(1) Vedasi il § 31 della *Norma di Giurisdizione*, a pag. 110 del presente Manuale.

Digitized by Google

§ 157.

Se fino alla scadenza del termine prefinito non sarà stata prodotta alcuna mancanza, dovrà quegli che ha resi i conti fare l'istanza per l'inrotulazione degli atti, ed il giudice dichiarare approvati i conti.

Chi eccepisce sul conto si fa attore, e quindi ogni rilievo contiene un'azione ed una domanda.

Le mancanze riguardando o l'*entrata* o l'*uscita*, o l'*avanzo attivo* o *passivo*, hanno perciò per iscopo di fare o assumere nell'entrata, o escludere dall'uscita, o cambiare nell'avanzo qualche cosa.

Del resto in questo particolare processo si seguono le norme del processo ordinario.

— La sentenza che approva i conti non è eseguibile, cioè non si può all'appoggio di essa conseguire nella via esecutiva la restanza attiva; ma chi pretende il pagamento di un conto liquidato, deve nuovamente convenire il suo avversario in Giudizio a' termini del § 386. (Scheidlein, *Analisi, Vol. II, pag.* 351-352).

§ 158.

Le mancanze dovranno rilevarsi separatamente ciascuna e sotto numeri progressivi; e presso ciascuna si dovrà indicare esattamente il fondamento del rilievo.

Da tre conformi decisioni riferite nella Gazzetta dei Tribunali N. 65 del 1854, si ricaverebbe che colla produzione dei rilievi in seguito al conto reso si può chiedere contemporaneamente anche il pagamento della supposta restanza attiva.

§ 159.

Sopra i primi rilievi si presenteranno gli schiarimenti, quindi i rilievi ulteriori, e sopra questi gli schiarimenti finali. Per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini della risposta; pei rilievi ulteriori, quelli della replica, e per gli schiarimenti finali, quelli della duplica.

In questo processo si può far luogo alla Conclusionale e Controconclusionale quando concorrono le circostanze volute dal processo ordinario per tali atti, dovendosi qui applicare le regole generali, in quanto ad esse non siasi in questo particolare processo espressamente o tacitamente derogato.

Osserva qualche commentatore che se il provocato crede di potersi opporre alla provocazione, allora potrà ricorrere contro il Decreto che ordina di approvare i conti e di produrre i rilievi, che il ricorso non sospenda l'esecuzione, e sia quindi obbligo del provocato di produrre nel frattempo i rilievi; e che l'opinione di coloro che ritengono potersi in quel caso presentare la Risposta alla Petizione provocatoria, sembra contraria alla massima *che devono essere eseguiti i Decreti giudiziali* così come è il loro tenore, e lascerebbe al provocato libero campo ad ingiuste delazioni del processo.

Più conforme ad equità e giustizia ci sembra la disposizione del § 613 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., il quale prescrive che qualora il reo convenuto credesse di non essere punto tenuto a fare rilievi al conto, potrà produrre separatamente questa eccezione, nel qual caso rimanendo egli perdente, gli verrà prefisso un nuovo termine. — Nel silenzio della nostra Legge questa disposizione non può al certo mancare di qualche autorità.

Digitized by Google

La Patente 16 gennaio 1786, attivata in questo Regno nel novembre del 1830, ha le seguenti disposizioni circa al modo di procedere nella liquidazione dei conti erariali:

§ 1. *Venendo reso un conto riguardante direttamente o indirettamente l'Erario sovrano la Contabilità dovrà emettere i rilievi che le emergono, ed il contabile procurare i relativi schiarimenti. In seguito avranno luogo per parte della Contabilità gli ulteriori rilievi, e per parte del contabile gli schiarimenti finali, su di che poi la Contabilità stabilirà la sua liquidazione di debito e di credito.*

§ 2. *Se alcuno si credesse gravato dalla liquidazione della Contabilità, sarà a lui facoltativo di presentare entro il termine legale un ricorso contro la liquidazione stessa o nelle vie giudiziali soltanto, o contemporaneamente anche in via di grazia. Il predetto termine resta fissato per quei contabili che all'epoca dell'intimazione si trovano nella provincia in cui ebbe luogo la liquidazione in sei settimane, ed in dodici settimane per quelli che fossero assenti, computabili sempre dal giorno dell'intimata liquidazione; spirati questi termini, non si farà più luogo in via di diritto a ricorso contro l'emessa liquidazione, ma si passerà senz'altro all'esecuzione.*

§ 3. *Volendo il contabile intraprendere la via giudiziale contro una liquidazione della Contabilità, dovrà egli presentare al Tribunale di prima Istanza una citazione regolare contro il Fisco di quella provincia in cui seguì la liquidazione, provocandolo a provare quel diritto che si vuol far valere contro di lui sulla base della liquidazione della Contabilità. Sopra questa citazione si dovrà procedere secondo le disposizioni del Capitolo VII del Regolamento generale del Processo civile, ed in grado d'appello o di revisione, come in qualunque altra causa civile. In quanto al ricorso in via di grazia, il contabile dovrà rivolgersi a quel Governo dal quale dipende la Contabilità che ha operata la liquidazione. Il Governo, qualora l'invocato condono eccedesse i limiti delle sue attribuzioni, dovrà inoltrare il ricorso di grazia al rispettivo aulico Dicastero.*

In relazione colle prescrizioni qui testualmente riferite è il Decreto della Camera Aulica generale 12 settembre 1832, di cui ecco il preciso tenore:

Onde sollecitare l'andamento delle operazioni di Contabilità tanto ritardato per la lentezza di alcuni contabili, ed a fine di ultimare le operazioni stesse in un'epoca possibilmente breve ad evidente vantaggio dei contabili medesimi, e nello stesso tempo anche per possibilmente preservare i fondi rispettivi da una perdita dei reintegri loro dovuti dai contabili in forza delle evasioni di Contabilità, si trovò di determinare quanto segue:

1.° *Dovranno essere osservate esattamente le prescrizioni dell'I. R. Direttorio generale dei conti 22 giugno 1825, accompagnate dal Decreto 16 luglio 1825, n.° 27281=1460 di questa Camera Aulica generale. Le Contabilità provinciali e le altre Contabilità dovranno quindi anche per l'avvenire all'atto stesso di rilasciare le osservazioni stabilire un termine perentorio per la somministrazione degli schiarimenti, aggiungendo che si procederà in contumacia in base alle osservazioni emesse nel caso che spirato questo termine non si fossero ancora somministrati gli schiarimenti o gli schiarimenti ulteriori, oppure non si avesse ottenuto un ulteriore termine a produrli.*

Se gli schiarimenti non furono prodotti entro il termine stabilito, ovvero entro il termine prorogato dietro istanza dei contabili, la Contabilità dovrà a tenore della prescrizione medesima procedere all'emissione dell'evasione in contumacia. Se però gli schiarimenti vengono presentati benchè dopo spirato il termine stabilito o prorogato, ma prima della

Digitized by Google

fatta evasione in contumacia, ovvero benchè dopo fatta l'evasione, ma prima che la medesima sia stata spedita al contabile, dovrà sospendersi la spedizione dell'evasione in contumacia e seguire invece l'evasione ordinaria in riguardo agli schiarimenti stati somministrati. Gli schiarimenti però stati presentati soltanto dopo seguita la spedizione al contabile dell'evasione in contumacia non potranno essere considerati, ma saranno in vece da restituirsi indilatamente ai contabili riferendosi all'evasione in contumacia già emanata. Acciocchè però la Contabilità possa con piena certezza stabilire l'epoca in cui dovrà farsi l'evasione in contumacia, non solamente è da chiedersi dai contabili sempre un certificato munito della regolare data che comprovi la ricevuta delle osservazioni della Contabilità, il quale sarà trasmesso alla Contabilità, ma questa dovrà essere pure avvertita tutte le volte che dietro domanda dei contabili loro si accorda una proroga di termine per la produzione degli schiarimenti.

2.° *Contro le evasioni in contumacia, come contro qualunque altra evasione di contabilità, in forza della Patente 16 gennaio 1786, ai contabili è aperta tanto la via del foro quanto là via di grazia, entro però il termine determinato dalla Legge, come è pure permesso ai medesimi di chiedere di essere rimessi in tempo utile, onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori. Siccome però in conformità alla prescrizione generale ciò può essere domandato dalla parte aggravata e venirle accordato soltanto nel caso che il termine perentorio sia spirato senza di lei colpa, e che la dimanda di essere rimessa in tempo utile sia stata fatta entro 14 giorni, così anche in via amministrativa la riammissione in tempo utile onde poter produrre gli schiarimenti ovvero gli schiarimenti ulteriori può essere dimandata soltanto entro 14 giorni, cominciando dal giorno in cui l'evasione in contumacia venne consegnata ai contabili, e può anche in questo caso, sentita la Contabilità competente, dalle Autorità amministrative venire accordata soltanto a quei contabili i quali hanno provato ad evidenza che non si trovassero assolutamente in grado di poter entro il termine stabilito presentare gli schiarimenti loro richiesti, ovvero l'istanza per una proroga alla produzione di essi.*

3.° *La determinazione riguardo alle nozioni stata emanata col Decreto Aulico 16 febbraio 1792 viene estesa anche alle evasioni della Contabilità, e viene quindi ordinato che i termini prescritti col § 2 della Patente 16 gennaio 1786 per la presentazione di reclami contro evasioni della Contabilità sieno termini perentorj, per cui quando scadono senza colpa dev'essere dimandata in via giudiziaria entro 14 giorni la restituzione in intiero, ed in caso diverso non ha più luogo la provocazione dell'Ufficio fiscale, ed alla parte rimane libero soltanto di domandare in qualità di attore entro il termine ordinario di prescrizione la restituzione in intiero e di addurre in difesa del presunto suo diritto le sue prove contro l'evasione passata in cosa giudicata della Contabilità.*

4.° *Nel caso che il reintegro stato intimato con una evasione in* contumacia (*escluse le cosi dette partite in sospeso, cioè quelle somme, la di cui liquidità dipende soltanto dalla produzione dei chiesti decreti amministrativi od autorizzazioni al pagamento*) *ammonti ad una somma rilevante in modo che non resti più garantito colla cauzione de' contabili, dovranno i contabili stessi indilatamente essere diffidati colla evasione, sotto comminatoria della cessazione della decorrenza di soldo, ovvero di altri mezzi coercitivi, di prestare sicurtà pel reintegro entro 14 giorni, cominciando dal giorno della ricevuta da certificarsi, giustificandosi presso l'Autorità amministrativa sull'eseguita prestazione di sicurtà. Se, spirato il termine, a tal ordine non venne ubbidito, l'Autorità amministrativa disporrà senza ritardo per la cessazione del soldo, e nel caso che ciò solo non bastasse a garantire il reintegro, dovrà rivolgersi*

Digitized by Google

all'Ufficio fiscale, unendo copia vidimata dell'evasione in contumacia, *onde effettuare in conformità alle prescrizioni veglianti la garanzia del reintegro, al qual fine sarà da notificarsi all'Ufficio fiscale la sostanza dei contabili colla quale nel caso si potrebbe ottenere la garanzia.*

L'eseguimento dell'ordine di prestare sicurtà stato rilasciato con un'evasione in contumacia non viene giammai ritardato nè per gravami o petizioni di restituzioni in intiero, nè per provocazione dell'Ufficio fiscale di presentare la petizione.

5.° *Se contro un'evasione di Contabilità stata emanata sia in contumacia, sia dietro schiarimenti anteriori entro il termine fissato dal § 2 della Patente 16 gennaio 1786, non venne intrapresa nè la via del foro nè la via di grazia, e nemmeno venne presentata la prova stata richiesta nell'evasione sull'esecuzione degli ordini ivi contenuti, l'Autorità amministrativa, in quanto che la medesima non ha altro mezzo coercitivo sufficiente in via amministrativa, dovrà senza ritardo chiedere all'I. R. Ufficio fiscale l'esecuzione (l'atto esecutivo) e farla regolarmente effettuare, senza lasciarsi rimovere nè da una petizione presentata o da una provocazione fatta, nè da una restituzione in intiero che fosse stata dimandata dai contabili, la qual ultima in conformità alle prescrizioni in vigore non può impedire l'eseguimento dell'evasione di Contabilità già passata in cosa giudicata.*

CAPITOLO UNDECIMO.

Della Prova.

§ 160.

Chiunque, sia attore, sia reo, allegherà in giudizio un fatto, sarà in obbligo di provarlo; altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contraddetto dalla parte avversa, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.

Vedansi i §§ 4, 5, 11 di questo Regolamento ed i §§ 369 e 372 del Codice civile generale.

Confrontinsi anche i §§ 99, 100, 157, 158, 852, 887 e 943 del citato Codice civile.

La prova giuridica è un fatto munito dei requisiti voluti dalla Legge, proposto ai sensi esterni del giudice, mediante il quale questi acquista la *legale certezza* di un fatto dubbioso del processo. Diciamo *certezza legale* per distinguerla dalla *certezza assoluta*, la quale è impossibile a raggiungersi nel processo civile. Questa certezza legale non è che un sublime grado di probabilità che non esclude però la possibilità del contrario.

La parola *prova* per altro è adoperata dal legislatore in diverse significazioni, come appare dal § 178 al 182, e dal § 101 del Regolamento, cioè *per mezzo probatorio*, con cui essa si effettua, ecc.

La Legge nostra imprime il carattere di mezzo probatorio solo ai seguenti, cioè:

1.° Alla *confessione giudiziale.*
2.° Ai *documenti.*
3.° Alla *comparazione dei caratteri.*

Digitized by Google

4.° Alla *deposizione dei testimonii.*
5.° Al *giudizio dei periti.*
6.° Al *giuramento delle parti.*

In mancanza per altro di questi mezzi probatorii, in alcune decisioni di Tribunali fu concretata la prova di un fatto anche solo *ex indiciis*, cioè dietro un tal concorso di presunzioni anche non legali, e di circostanze che ne persuadono la verità.

Dietro una tale prova, si ritenne la simulazione di un contratto di cessione vendita o di mobili ed immobili fatta dal marito alla moglie in pagamento di altrettanto asserito suo debito per dote ed altro, ed in pregiudizio del terzo creditore. Indizii generali furono giudicati in tal caso, la stipulazione del contratto in limine del fallimento, o dell'assunzione del debito verso il terzo creditore; la mancanza della vera causa che indusse i conjugi a quel contratto; l'asserita intempestiva restituzione di ragioni dotali; la rinuncia dedotta nello scritto da parte del marito alla enorme lesione; lo stato economico del marito, che in conseguenza del contratto rimarrebbe spoglio di qualsiasi sostanza; la continuata convivenza conjugale, e quindi il simultaneo godimento da canto del marito dei beni venduti o ceduti alla moglie; l'attribuzione alle cose vendute d'un prezzo d'arbitrio; la continuata ingerenza del marito nella gestione degli enti ceduti alla moglie ecc., ecc.

Così ha deciso l'Appello Lombardo colla sua Sentenza 21 novembre 1851, N. 6084, confermata dalla Suprema Corte di Giustizia.

Così il Tribunale Provinciale di . . . . . con sua Sentenza 21 novembre 1851, N. 8736, confermata dall'Appello Lombardo. (Vedansi i N. 36 e 39 della *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, 1852).

Ommettiamo altre sentenze per amore di brevità.

I fatti irrilevanti non hanno bisogno di prova = *Inutile est probare quod probatum non relevat.*

Sopra un fatto *provato* può ammettersi la *riprova*, ossia la prova dell'assunto contrario.

Vi ha *conflitto di prove* quando, stabilita da una parte una prova piena sopra il proprio assunto, all'altra parte vien fatto di stabilire il contrario sopra il medesimo assunto con una prova egualmente piena; e in tal caso non sono tra loro d'accordo i Giureconsulti come debbasi il giudice regolare. V'ha chi opina che, in tal caso, il giudice debba indagare i gradi di credibilità che presentano i mezzi probatorii in conflitto, e quando l'uno di essi presenti per sè stesso, o in concorso di altre circostanze, maggior garanzia dell'altro, debba il giudice decidere a favore di quella parte per cui milita quel mezzo probatorio che merita maggior fede. È d'altra parte fondata anche l'opinione di quelli che ritengono nel conflitto delle prove, abbiano le prove un'egual forza; e che quindi la certezza portata da una piena prova prodotta da una parte, sia da ritenersi distrutta dalla prova piena che stabilì la parte contraria. Noi propendiamo per la prima delle esposte opinioni, la quale non vuole sagrificata la giustizia alla formalità.

Anche le prove di fatti negativi (ossia della non verificazione di fatti) sono ammissibili, e saranno attendibili a seconda della natura dei fatti, giusta il criterio del giudice. Perciò non si potrà ritenere accaduto un fatto per l'inscienza che dichiarano d'averne alcune persone. Ma se alcune persone dichiareranno, per esempio, che nel tal luogo e in quel dato tempo un avvenimento non è accaduto, perchè non dovrà ammettersi la loro testimonianza?

Dal § 104 del Nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., ricaviamo che si debbono provare i fatti su cui la parte fonda un preteso diritto od una eccezione opposta: e che è indifferente riguardo al carico della prova che una osservazione di fatto sia espressa con proposizione affermativa o negativa.

Digitized by Google

La prova può essere *diretta* od *indiretta*. Diretta, quella da cui si desume immediatamente la verità del fatto da provarsi. Indiretta, quella che cade su di un fatto, dalla verità del quale si desume logicamente la verità del fatto del processo.

Dalla prova indiretta tuttavia differisce la prova congetturale, cioè *ab indiciis*, di cui abbiamo fatto cenno. Che una tal prova *ex indiciis* possa essere assunta a constatare ogni fatto, noi non possiamo ammetterlo, giacchè non è fra le prove dal presente Regolamento consacrate. Peraltro riteniamo che non debba essere respinta per quei fatti che altrimenti non si potrebbero provare, perchè non cadono sotto ai sensi, e sfuggono alle materiali percezioni, come sarebbe per l'appunto il caso di una simulazione di contratto, per l'antica massima, che *necessitas suprema lex est.*

Le prove si distinguono anche in prove *piene* e non *piene*, e queste ultime in *più che semipiene*, e in *semipiene prime* e *semipiene seconde* o *minori*, o *supplementi di prova.*

Anche il reo convenuto è tenuto a provare i fatti da lui allegati, cioè le sue eccezioni e contraddizioni ai fatti allegati e provati dall'attore; ciò che è conforme alla massima che *reus in excipiendo fit actor.* Non è peraltro il reo convenuto tenuto a provare la contraddizione di un fatto semplicemente asserito dell'avversario, giacchè in questo caso *quod gratis asseritur, gratis negatur.* — Il principio che *reus in excipiendo fit actor* non è applicabile a colui che eccepisce contro parziali parole di un istromento pieno di sospetto per la sua deformità, per l'evidente alterazione che avessero subito alcune lettere, senza che siavi veruna guarentigia che i contraenti abbiano acconsentito ai cambiamenti che vi si rilevano.

Le Leggi non hanno bisogno d'essere provate: nondimeno, riguardo alle Leggi estere si dovrà riferirle col certificato delle Autorità estere sulla loro verità, e ciò per analogia di quanto dispone il § 282 della *Legge 9 agosto 1854.*

E così pure non sarà necessario provare quei privilegii che furono nei debiti modi pubblicati.

Anche i fatti *notorii*, di regola debbono essere provati, giacchè:

1.° Non v'ha Legge che li esima dalla prova.

2.° Anzi il Decreto Aulico 15 gennaio 1787 dichiara, che la notizia *privata* del giudice non può avere alcuna influenza nel processo.

3.° Si aprirebbe troppo vasto campo all'arbitrio del giudice circa all'ammettere questa sorta di fatti.

4.° Perchè non è ben segnata la linea di demarcazione tra un fatto bastantemente notorio e quello che non lo è; vale a dire, non è stabilito in concreto quali siano gli estremi della notorietà.

Vi sono peraltro dei casi in cui la Legge stessa impone di valutare qual prova la *notorietà*, come risulta dai §§ 1 e 14 del Regolamento, e dal § 1108 del Codice civile; e queste eccezioni appunto ci confermano nell'opinione che di regola anche i fatti notorii debbano provarsi, e solo sembra che potrebbe farsi un'eccezione per quei casi in cui un fatto fosse *universalmente conosciuto.* D'altra parte quando il fatto è notorio, tanto più facile sarà l'offerirne la prova.

La sentenza dell'Appello Lombardo 5 dicembre 1818, N. 8874, dichiara, che le semplici suspicioni allegate da una parte in Giudizio, non obbligano l'altra ad opporvi una espressa impugnativa.

Anche il § 105 del più volte citato *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., dichiara che la verità di una proposizione affermativa o negativa può dimostrarsi anche mediatamente con una giusta induzione da fatti pienamente provati.

Digitized by Google

§ 161.

Quella presunzione soltanto che è fondata in una legge particolare, può esimere dall'obbligo della prova.

Le presunzioni sono quelle conclusioni dedotte da fatti avvenuti ed applicate all'esistenza di altri fatti o simili o tali, che come causa od effetto, a norma della esperienza, sono in tutto ciò che cade sotto ai sensi sempre, ordinariamente, oppure anche solo qualche volta, congiunti col fatto provato.

Perciò in forza di una presunzione legale, che è la sola ammessa dal nostro Regolamento, si ha l'ammissione del fatto per soli motivi di verisimiglianza.

Le presunzioni semplici non legali (*præsumptiones facti et hominis*) che possono essere di schiarimento e guida nel processo, non hanno forza alcuna di prova, tranne nel caso che sia da ammettersi una prova congetturale.

Le presunzioni legali si dividono in presunzioni *juris* semplicemente, e in presunzioni *juris et de jure*, secondochè ammettono o no la prova del contrario. Quindi la presunzione *juris* semplicemente fa bensì cadere l'obbligo della prova su chi sostiene il contrario del fatto presunto, ma cede alla prova del contrario, giusta l'assioma che *præsumptio cedit probationi*.

Le presunzioni *juris et de jure* non si trovano nella nostra Legge sotto questa denominazione, ma troviamo per altro delle disposizioni che contengono tali presunzioni incontrastabili, quando per esempio la Legge vieta d'indagare ulteriormente la vera indole delle mire delle parti o delle loro dichiarazioni, ecc., ecc.

Quali siano le presunzioni legali lo indicano i §§ 23, 99, 138, 155, 163, 278, 323, 328, 355, 360, 388, 467, 529, 620, 670, 675, 683, 706, 839, 924, 925, 1029, 1030, 1033, 1110, 1296 del Codice civile, ed i §§ 284 e 535 del Regolamento.

Le disposizioni di Legge che fondano una presunzione non possono estendersi a casi analoghi, perchè, in forza di questo paragrafo, le presunzioni, per esimere dalla prova, devono essere fondate in una Legge *particolare*, ossia relativa al caso, o ad una data specie di casi.

Perchè la presunzione esima dalla prova è necessario che sia provato il fatto, od i fatti, dai quali la presunzione si deriva ed ha fondamento. In dubbio le presunzioni si ritengono semplicemente *juris*, e non già *juris et de jure*, perchè in dubbio non si deve ritenere tolta la facoltà della prova del contrario.

§ 162.

Il giudice, fuori de'casi espressamente riservati in questo Regolamento, non potrà ingiungere alle parti alcuna prova, nè esigere una maggior prova, dopo che esse avranno terminate le loro deduzioni.

Vedansi i §§ 64, 200, 249, 276 e 280.

Pel § 37 della Legge sul processo sommario, 30 marzo 1850, si dà al giudice la facoltà d'ingiungere alle parti ogni giuramento estimatorio e suppletorio, quantunque non sia stato dalle stesse offerto.

La Circolare Appellatoria 10 giugno 1847, in seguito a Sovrana Risoluzione 22 maggio stesso anno, prescrive, che dopo la scadenza del termine perentorio per l'adizione di una prova non può la prova stessa essere ammessa, ad onta della opposizione della parte avversaria.

— La Legge vuole che le prove siano considerate come *convenzionali*, e dipendenti unicamente dalla propria scelta delle parti, dalla loro

Digitized by Google

esposizione e diligenza. Ma il giudice non è però escluso dall'*esame* degli offerti mezzi di prova, quand'anche amendue le parti fossero in ciò d'accordo. Il giudice è in dovere di rigettare le prove irrilevanti, superflue e difettose, senza che possa esigerne o sostituirne delle altre. Deve quindi il giudice stabilire nella sentenza colla più grande accuratezza e riflessione il tema probatorio, non imponendo alle parti nè troppo, nè troppo poco; ma riflettendo maturamente, che cosa ancora, fra le circostanze rimaste tuttavia controverse, possa *essenzialmente* contribuire a discernere i rispettivi pretesi diritti. Il giudice lede immediatamente i diritti delle parti, sia che abbia nel tema probatorio adottata una circostanza irrilevante, od ommessane una essenziale; egli confonde la cosa, e pone sè stesso in imbarazzo ed in contraddizione nel proferire la sentenza definitiva. (PRATOBEVERA, *Trattato delle Prove*).

CAPITOLO DUODECIMO.

Della Prova per confessione.

§ 163.

Se la parte stessa avrà confessato in giudizio una circostanza del fatto esposto dalla parte contraria nello stesso giudizio, tale circostanza si dovrà avere per pienamente provata nel processo medesimo.

La *confessione* in genere è la narrazione o la conferma di un fatto, dalla quale una parte ne deriva un privato diritto contro la persona stessa che fece questa narrazione o conferma.

Essa, non essendo che una dichiarazione della volontà, perchè sia valida dev'essere fatta da una persona padrona de' proprii sensi, e libera da violenza, errore e dolo. Inattendibili quindi sono le confessioni dei mentecatti, degli imbecilli, de'furiosi, ecc. Essa poi è un mezzo probatorio di efficacia generale, perchè con essa possiamo provare qualunque fatto, ad eccezione di pochi casi, per disposizioni particolari di Legge che si riscontrano ai §§ 99, 158, 1226 del Codice civile.

La confessione può essere *giudiziale*, o *stragiudiziale*. La sola confessione giudiziale ha forza di piena prova; la confessione stragiudiziale, quando sia debitamente provata e in concorso delle circostanze volute dal § 166, ha la forza di una semplice presunzione, ad eccezione del caso contemplato dal § 167.

La confessione giudiziale poi è *espressa*, o *tacita;* la qual ultima ha luogo col silenzio sopra una circostanza per cui incombe l'obbligo della risposta. Perciò non ha luogo la tacita ammissione di fatti introdotti irregolarmente nel processo, o a cui sono opposte le prove stesse risultanti direttamente dagli atti.

Pel disposto di questo § 163 e del § 164, la confessione giudiziale *fa piena prova* solo nel processo in cui fu emessa, e solo *contro il confesso*. Ad onta dei dispareri di valenti giureconsulti, riteniamo quest'opinione che ci sembra conforme alle massime di giustizia e di convenienza; poichè difatti la confessione, vestendo il carattere di una concessione, dev'essere ristretta al caso per cui venne fatta, e quindi non estendersi e ritenersi operativa in altri processi; e d'altra parte tale è anche il letterale significato della Legge.

Digitized by Google

Secondo il Pratobevera salva la massima, che la confessione può nuocere soltanto a chi la emette, possono essere oggetto della confessione anche le azioni ed ommissioni de' terzi. La regola che vale pei testimonii *propriam allegans turpitudinem audiendus non est*, non è applicabile a chi confessa, perchè egli non depone a danno di un terzo, ma di sè medesimo. Se poi una parte confessa azioni od ommissioni assurde, e fisicamente impossibili, allora si applicano i principj, dietro i quali è in genere giudicato, se una dichiarazione di volontà sia conforme alla ragione, e fatta seriamente o per ischerzo.

Più esplicitamente il § 108 del più volte citato *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., dispone che un fatto che dalla parte, dal suo avvocato, procuratore o legittimo rappresentante, vien confessato giudizialmente in modo espresso o tacito in una causa pendente presso il competente giudice, deve in quella causa aversi per vero.

§ 164.

Ciò che in ordine al fatto sarà stato confessato giudizialmente dal patrocinatore autorizzato debitamente ad agire, come pure dal procuratore, dal tutore ovvero curatore in nome della parte ch'esso rappresenterà, si dovrà avere per vero nel medesimo processo.

Ciò è conforme alla massima, *Quod quisque per aliquem facit, per semetipsum facere censetur*. E in questo caso l'avvocato, il procuratore, il curatore, il rappresentante della parte non ha bisogno d'una *procura speciale* ad ammettere i fatti.

§ 165.

Se uno dei consorti della lite avrà confessato qualche cosa in giudizio, la confessione potrà pregiudicare soltanto al confesso, e non già agli altri.

Se alcuni consorti si rendessero contumaci nel caso che avessero un unico ed identico interesse, la confessione fatta da un correo può essere ritenuta operativa anche per essi. Così la decisione del Tribunale di prima Istanza 7 novembre 1851, confermata dall'Appello. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 29 del 1852).

§ 166.

Nessuno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai diritti suoi ed a'suoi obblighi. Se tuttavia alcuno confessa stragiudizialmente qualche cosa, non potrà questa confessione liberare la parte contraria dal carico della prova, salvochè nel caso in cui fosse seguita la confessione verso qualcuno, da cui il confesso sapeva che avesse interesse a risapere la verità.

Anche la confessione fatta in oggetti civili avanti il giudice criminale deve ritenersi confessione stragiudiziale.

Chi vuol desumere dalla confessione stragiudiziale una presunzione a suo favore contro il confesso, deve provare che sia stata emessa una confessione stragiudiziale munita di tutte le qualità volute dalle Leggi.

Dalla presunzione giuridica che deriva dalla confessione stragiudiziale contro il confesso si può giovare *chiunque* dedusse dal fatto confessato un'azione contro il confesso, e perciò la confessione stragiudiziale differisce dalla giudiziale, che fa piena prova solo nel processo in cui fu emessa.

Per il disposto di questo paragrafo, non può aver luogo alcuna confessione *tacita stragiudiziale*.

Digitized by Google

§ 167.

La confessione giudiziale o stragiudiziale che alcuno fa all'oggetto ch'essa serva di prova ad un altro, fa contro lui medesimo piena prova.

Questa specie particolare di confessione differisce dalle altre, in quanto che può essere solo *espressa*, e deve *aver per oggetto un fatto dello stesso manifestante*, ed *essere spontanea*. Chi vuol farne uso, bisognerà che provi che sia avvenuta e che sia stata fatta, all'oggetto che serva altrui di prova.

§ 168.

Chi fonda la sua prova unicamente nella confessione della parte avversaria, deve accettarla per vera nel totale suo complesso, cioè così come essa è seguita nel discorso medesimo e sopra il medesimo oggetto. Egli non può far valere le circostanze che gli sono favorevoli, e rigettare onninamente quelle che non gli sono favorevoli.

Pel disposto di questo paragrafo è voluta la inscindibilità della confessione solo nel caso che si verifichi unità di discorso e di oggetto.

Il Vöet, nel suo Commentario *ad Pandectas*, spiega: che se la confessione ha più capi separati, indipendenti fra di loro, nulla osta ad ammetterne la divisibilità; che se poi tutte le cose abbracciate dalla confessione sono fra loro connesse talmente da costituire il fatto d'una quasi continua azione, pare non potersene ammettere la separazione.

Anche il Pratobevera dichiara non scindibile la confessione nei soli casi d'una stretta connessione di tutte le cose comprese nella medesima relativamente al fatto dal quale deriva l'azione.

La sentenza dell'I. R. Pretura di . . . . 4 giugno 1852, confermata dall'Appello, ha ritenuta scindibile la confessione del debitore che ammette il titolo di credito, sostenendo in pari tempo d'averlo estinto, formando la costituzione e la estinzione d'un obbligo due oggetti distinti.

Non si ha riguardo all'inscindibilità della confessione quando la controparte ha fondata la sua prova nel giuramento decisorio, perchè in tal caso colui che confessa, ha il carico di provare quelle circostanze che vorrebbe stabilire colla sua confessione. (*Sentenza dell'Appello Lombardo*, 5 *maggio* 1839).

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della Prova per mezzo di documenti scritti.

§ 169.

Ai pubblici atti si dovrà prestare intiera fede rispetto al fatto sopra il quale saranno stati eretti.

Il tenore di un pubblico atto fa una testimonianza; dunque fa prova per quelle ragioni che lo fanno le testimonianze.

Perchè i documenti scritti sieno degni di fede, devono essere *autentici* (cioè, realmente di coloro che ne appajono gli autori), *incontrovertibili* (senza mende), *formali* (contenenti, cioè, le formalità volute dalle Leggi).

Digitized by Google

Ma il giudice civile non può *ex officio* dichiarare un documento per apocrifo, sospetto od informe.

Nell'autenticazione di documenti pubblici l'ufficio certificante deve essere sempre in origine quello il quale è il legale depositario del documento, e l'ulteriore legalizzazione deve apporsi dal capo del dicastero immediatamente superiore o giudiziario o politico, e così ulteriormente nel rango graduale fino al capo politico della provincia, la cui legalizzazione, occorrendo, potrà essere poi autenticata o dai Consoli residenti nella centrale, ovvero, secondo la destinazione del documento, dal Dicastero Superiore Aulico nell'ulteriore via diplomatica. (*Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica unita* 22 *dicembre* 1831 *N.* 27681, *ed altro* 2 *giugno* 1832 *N.* 11575, *nelle Notificazioni* 14 *luglio* 1832 *N.* 18643 *del Governo in Milano*, e *N.* 22798 *del Governo in Venezia*).

Il catasto feudale non può essere considerato come un libro pubblico destinato a far conoscere a tutti il vincolo feudale delle relative proprietà stabili nell'interesse dei terzi. Nel riflesso però che nel Regno Lombardo-Veneto non sono ancora istituiti i libri pubblici per le proprietà fondiarie, dai quali si possano rilevare eziandio i vincoli feudali, l'Aulico Dicastero permette al Governo di autorizzare che siano rilasciate in forma di *certificato* le copie delle partite registrate nel catasto feudale a chi ne fa speciale concreta domanda in iscritto. A tale uopo dovranno i petenti giustificare di avere interesse e bisogno delle copie che domandano. Dovranno inoltre obbligarsi di non mai prevalersene col farne uso in vertenze o contestazioni col regio Fisco, ed in generale contro il regio Erario, e così pure di soddisfare al pagamento delle normali tasse. Sono queste stabilite nella Tariffa compresa nel Regolamento generale per gli archivj dello Stato, il quale Regolamento fu attivato sino dall'anno 1825, ed è ostensibile nei rispettivi Archivj o Registrature ai petenti privati per norma ed istruzione loro. (*Dispacci* 27 *settembre* 1838 *e* 28 *novembre* 1839 *dell'I. R. Aulica Cancelleria unita, pubblicati colla Notificazione* 1 *febbraio* 1840 *anche del Governo Veneto*).

Affinchè i pubblici documenti facciano piena prova, debbono essere immuni da que' vizj che risguardano l'esterna apparenza e redazione, la persona del loro autore, il contenuto e la forma positiva. Quindi anche i documenti pubblici perdono la credibilità, se, considerati come produzioni dell'arte destinata ad essere posta sotto ai sensi, portano in sè indizj di falsità, come sarebbero correzioni, abrasioni, falsi sigilli, e tal altro difetto. Se questi vizj si manifestano già all'ispezione del documento, l'avversario non ha più l'obbligo d'introdurre alcuna prova, ma basta ch'ei faccia osservare al giudice i segnali della falsità emergenti dalla stessa qualità del documento, ed insista per la rejezione del medesimo. Se poi i vizj fossero occulti, e non si potessero immediatamente riconoscere dal documento, come sariano, per esempio, la falsità del carattere e del sigillo della persona d'ufficio, che apparisce averlo eretto, allora tocca all'avversario di provare con altri opportuni mezzi la falsità del pubblico documento, che non presenta vizj visibili. Per questo motivo debbono necessariamente nel processo civile essere presentati all'avversario in originale anche i documenti pubblici (§ 183), affinchè egli possa accertarsi della loro autenticità. Se le Leggi non prescrivono espressamente una determinata formalità sotto pena d'invalidità, o nullità, come nei testamenti (§ 601 Codice civile), allora il difetto nella forma di un documento pubblico, altronde autentico, viene tolto se l'avversario non lo contesta e riconosce il documento per sincero, o se il producente, come nel caso di un documento privato, ne stabilisce l'autenticità con altri mezzi di prova. (Così il Pratobevera).

Le prove ed anche il giuramento decisorio per dimostrare quale sia l'interpretazione a darsi ad un atto pubblico, sono ammissibili soltanto quando v'ha d'uopo d'interpretazione, oppure quella che si vuole dare all'atto già non sia esclusa o ripugni a quanto fu fatto o stipulato (*Decisione della Corte d'Appello di Torino* 1 *maggio* 1855).

Digitized by Google

§ 170.

Per atti pubblici dovranno riguardarsi, 1.° tutti i documenti scritti che saranno eretti in cose d'uffizio da pubblica persona impiegata ne'registri pubblici, tribunali od altri uffizj regj o civici, la quale sia specialmente abilitata alla spedizione di simili documenti; 2.° i documenti eretti sopra oggetti d'uffizio dal Magistrato competente, o pure da un suo uffiziale assunto per l'esercizio degli atti giurisdizionali, e specialmente abilitato a fare simili documenti; 3.° le scritture fatte in estero Stato da persone che sieno ivi specialmente autorizzate all'edizione de'pubblici documenti d'uffizio, ed autenticate secondo la consuetudine del paese; 4.° i protesti di cambio ricevuti nelle forme regolari da pubblico notajo debitamente assunto, per quanto le leggi in uno od altro paese vigenti loro attribuiscono la forza di pubblico documento; 5.° i libri de'sensali debitamente accreditati nella piazza; 6.° i libri parrocchiali de'battezzati, de'matrimonj e dei morti, semprechè tutti gli anzidetti libri siano tenuti nelle forme prescritte.

Si considerano come atti pubblici anche gli atti notarili stesi nelle forme prescritte nel Regolamento sul Notariato per quelle provincie in cui è o fu in vigore il sistema del Notariato, cioè nelle provincie Lombardo-Venete e nelle Illiriche. (*Notificazione Governativa* 19 *ottobre* 1817).

Sono pubblici documenti anche:

I certificati del parroco o dell'autorità locale sulla moralità o sostanza di quelli che desiderano ricevere in educazione degli *esposti*. (*Decreto Aulico* 7 *aprile* 1827);

Gli atti eretti in uffizio dai cancellieri del Censo dal 1.° gennaio 1816 in avanti, che risguardassero l'interesse dei Comuni. (*Notificazione Governativa* 9 *marzo* 1818).

La Circolare dell'Appello Lombardo 9 marzo 1838 dichiara: che agli atti notarili, ed altri documenti pubblici eretti in estero Stato, si debba prestare piena fede, quando siano muniti della legalizzazione delle firme per gli atti da spedirsi in estero Stato.

Pei protesti di cambio, si veda la Legge Cambiaria promulgata colla Patente 25 gennaio 1850.

Per sensali debitamente accreditati sulla piazza s'intendono gli individui aventi i requisiti portati dalla Determinazione Governativa 3 ottobre 1816.

La Notificazione Governativa di Milano 14 luglio 1832 prescrive: che in quanto ai certificati dei parrochi desunti dai libri parrocchiali dei battezzati, dei matrimonii e dei morti, si debba continuare l'osservanza delle pratiche portate dalla Notificazione 10 dicembre 1815; epperò ogni qualvolta simili certificati servir dovessero qual pubblico documento, vi dovrà essere apposta la legalizzazione dell'Ordinariato, e questa legalizzazione, ove si debba far uso del documento fuori del territorio governativo, sarà autenticata dalla Presidenza del Governo.

La Sovrana Risoluzione 19 agosto 1819 dichiara pubblici documenti: 1.° i certificati (corrispondenti ai passaporti), che i capi giurati del corpo degli artisti rilasciano nelle provincie della Monarchia, o in altri Stati, come pure i ricapiti che di quelli tengono luogo; 2.° i certificati dei singoli maestri di una corporazione, allorchè portano la vidimazione, o la conferma di un'autorità pubblica; 3.° colla stessa condizione, i certificati dei padroni ai loro giovani.

La firma del Ministero di Modena apposta agli atti e documenti de-

Digitized by Google

stinati ad essere prodotti innanzi le autorità del Regno Lombardo-Veneto, può essere legalizzata anche dalle Presidenze dei Governi di Milano e di Venezia. (*Aulico Decreto* 5 *ottobre* 1827 *N.* 2753 *diramato dalle Circolari* 11 *detto mese N.* 13743 *dell'Appello in Venezia, e* 17 *novembre susseguente N.* 11499 *dell'Appello in Milano*).

Quanto *ai libri parrocchiali* vedi la Notificazione 19 dicembre 1815 del Governo Lombardo e le istruzioni 20 detto mese cui corrispondono la Notificazione 19 gennaio 1816 del Governo Veneto e la Istruzione 22 detto mese; la Circolare della Luogotenenza Lombarda 5 ottobre 1831 porta le Istruzioni ai Parrochi, Commissarii, e Delegazioni, sulle notifiche pel movimento della popolazione (*nascite, morti e matrimonii*).

Le patenti (attestati) di sanità e di contumacia rilasciate per motivo del *cholera* sono da considerarsi per documenti pubblici. (*Sovrana Risoluzione* 23 *luglio* 1831, *pubblicata colle Notificazioni* 18 *agosto* 1831, *N.* 25486 *del Governo Lombardo, e N.* 28955 *del Governo Veneto*).

Sopra alcune istanze fatte da qualche Delegazione per ottenere a favore di particolari dei documenti dall'estero nella via diplomatica, l'I. R. Cancelleria Aulica unita ebbe a dichiarare con Dispaccio 23 giugno 1834, N. 16350, che le parti abbisognanti di tali documenti per private loro viste debbano procurarseli da sè medesime, e che soltanto in casi d'importanza e quando si tratti di documenti di difficile conseguimento in via privata, o di levare ostacoli che fossero stati opposti alla ricerca, o di circostanze particolari che meritino o rendano necessaria l'interposizione d'ufficio, si possa rassegnarne le suppliche contenenti tali domande. (*Circolare Governativa* 6 *agosto* 1834, *N.* 27398).

I documenti notarili devono essere ricevuti e stesi dal notaio in lingua italiana, altrimenti l'atto è nullo; e il notaio è punito colla multa di italiane L. 100. (*Articolo* 38 *e* 52 *del Regolamento sul Notariato*).

Le legalizzazioni di firme di legalizzazioni sono comprese fra le spedizioni d'ufficio esenti da imposta.

Gli atti rogati da notai sono meritevoli di intiera fede intorno ai fatti sui quali furono eretti; perciò non è ammissibile in Giudizio veruna prova per stabilire il contrario di quanto fu espresso nei rogiti. (*Decisione della Pretura Urbana* 10 *giugno* 1852, *N.* 1893, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, Milano, N. 84 del 1852).

I quinternetti di scossa non fanno piena prova in confronto dei terzi, e neppure in confronto dell'esattore comunale che, avendo lasciato trascorrere il termine prescritto per l'esazione fiscale, si fa ad esercitare l'azione civile ordinaria. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza*, riferita dall'*Eco dei Tribunali*, sez. 2.ª, N. 58 del 1852).

I documenti notarili eretti anche dopo la promulgazione del Regolamento giudiziario, ma prima di quella del Codice civile, sono pienamente validi quando pure non siano state in essi osservate le formalità prescritte dal § 175 del Regolamento. (Vedi *Giurisprudenza pratica.* Venezia, Anno V, pag. 185).

I documenti pubblici, le cui solennità non fossero stabilite da una legge particolare, debbono portare per lo meno la firma delle persone abilitate dalla Legge a farne la creazione, ed inoltre la impressione del sigillo d'ufficio.

I documenti pubblici esteri debbono essere forniti della formalità esterne prescritte dalle Leggi vigenti ove avvenne la loro erezione. *Locus regit actus.*

Gli atti pubblici meritano piena fede soltanto sopra quelle circostanze per le quali furono eretti, ma non sopra le accidentali fondate sovra semplici notizie.

Il produttore d'un documento pubblico, a differenza di quanto è disposto al § 197 pel documento privato, non è in obbligo di provarne in caso d'impugnativa l'autenticità, perchè a favore del documento pubblico

Digitized by Google

milita già una presunzione d'autenticità per esserne più difficile la contraffazione; e d'altronde se si ponesse un tale obbligo si torrebbe, per così dire, ogni forza provante ai documenti pubblici di data molto antica, di cui sarebbe arduo assai, e alcune volte impossibile, provare l'autenticità.

Un documento che come pubblico è inferme, vale come documento privato se ha le qualità volute dalla Legge pel documento privato.

Il Pratobevera osserva che la forza di prova attribuita ai pubblici documenti eretti in estero Stato è una conseguenza del principio generale egualmente vantaggioso al commercio ed alla civilizzazione degli Stati europei, pel quale gli stranieri hanno eguali diritti che i nazionali (§§ 33-37 del Codice civile). Di qui ne viene inoltre, che la quistione, quali documenti dello Stato estero siano da ritenersi per pubblici, e di quali formalità esterne, tanto i pubblici, quanto i privati, debbano essere rivestiti, ha da venire decisa unicamente secondo le leggi del luogo ove il documento fu eretto. Il giudice austriaco non è obbligato a conoscere le Leggi degli Stati esteri. Ove quindi sia disputato fra le parti, se il prodotto documento estero abbia tutti i requisiti necessarj a meritar piena fede, la prova deve esserne somministrata dalle parti medesime. Se il documento non avesse le formalità che sono fra noi prescritte pei documenti di quella specie, il producente in caso di contraddizione per parte dell'avversario dovrebbe provare, che il documento è conforme alle leggi del paese estero, e degno di fede. Ma se il documento secondo le nostre leggi fosse pienamente provante, la prova dell'asserita mancanza toccherebbe a chi l'adduce, perchè il documento è sostenuto dalla naturale presunzione, che la pubblica persona del paese estero l'abbia eretto secondo le sue leggi. Le parti possono però instare presso il giudice austriaco, che a togliere gli emersi dubbii siano ritirate dai dicasteri stranieri le occorrenti notizie ed i certificati degni di fede.

Lo stesso autore sostiene che si può opporre una controprova anche alla piena prova effettuata col mezzo di pubblici documenti, poichè la Legge non attribuisce loro una presunzione irrepugnabile di diritto (*praesumptio juris et de jure*). Se anche non si arriva a provare che nella erezione di pubblici documenti sia intervenuta una falsità, o truffa punibile nella via criminale, potrebbe peraltro l'avversario provare un errore od uno sbaglio, per cui il documento venga tutto od in parte privato della sua forza, o che contenga un atto simulato delle parti — *plus enim valet quod agitur, quam quod simulate concipitur* — Tit. Cod. 422, e §§ 869, 887 del Codice civile generale. Ma il difficile sta *nel modo* di effettuare questa controprova. Basteranno forse due oscuri testimonii privati? o si potrà ancora deferire un giuramento al producente che ha per sè un pubblico documento? I pubblici documenti debbono per l'interesse generale venire protetti, sinchè non sia chiaro il contrario di quanto in essi fu esposto. Il giudice adunque difficilmente troverà di bastante peso la controprova offerta per mezzo di due testimonii sconosciuti, o di un testimonio e del giuramento suppletorio, ma la riguarderà come più ammissibile se il documento venne eretto da una sola persona, o si presenta mancante nelle forme ecc. Anche il giuramento decisorio deferito *alla parte*, essendo un ordinario mezzo di prova, non può venire del tutto escluso per colui contro il quale è allegato un pubblico documento. Anche colla delazione del giuramento egli ha sempre pigliato sopra di sè il peso della controprova, e abbandonato alla coscienza del producente la decisione della cosa. Ne' singoli casi debbono essere punite le calunniose delazioni di giuramento, ma esse non tolgono l'uso di questo mezzo di prova.

Digitized by Google

§ 171.

Ai documenti privati si dovrà prestar fede contro a chi ne sarà l'autore.

Pel principio che *scriptura probat contra scribentem*, e che il documento privato non è altro che una confessione, avviene che esso prova solo contro l'autore e contro chi è erede di lui, od ha causa da lui, come il cessionario ecc.

Il § 178 ed i seguenti indicano quali documenti privati facciano prova anche a favore degli autori.

È ben naturale poi, che il documento privato non fa prova contro i terzi.

Resta facoltativo alle parti posseditrici di scritti o documenti privati di ottenere per gli atti stessi la prova della data certa mediante l'iscrizione dell'atto alle cancellerie giudiziarie. La parte che vorrà prevalersi di questo benefizio dovrà a tal uopo presentare la domanda per iscritto, o proporla verbalmente; nel primo caso l'istanza, e nel secondo il protocollo da assumersi in sua vece, dovrà essere sopra carta munita del bollo prescritto per ogni istanza. Sopra questa domanda si emetterà il certificato della data legale, o sull'atto stesso, per il quale è domandato, se il medesimo ha la capacità di riceverlo, o sopra un separato foglio di carta, da unirsi poi all'atto colle cautele portate dal § 174 del giudiziario Regolamento, e dai combinati §§ 75 ed 88 delle Leggi sul bollo e sulle tasse 27 gennaio 1840, coll'ulteriore obbligo alla parte di far imprimere nel primo caso il bollo legale sull'atto, ove deve seguire la cerziorazione della data legale, o di presentare il foglio di carta bollata per unirlo nel secondo caso all'atto medesimo. Nell'uno e nell'altro di questi il bollo da usarsi, per la cerziorazione della data legale, sarà quello prescritto dal § 21 della succitata Legge sul bollo e sulle tasse. Queste cerziorazioni della data legale si faranno dai Capi dell'uffizio del protocollo generale degli Esibiti presso i Tribunali civili e provinciali, e dai Cancellieri presso le Preture foresi, dai quali sarà attivato e tenuto apposito registro, nel quale in ordine cronologico progressivo dovranno riportarsi gli atti privati presentati per la cerziorazione della data legale. (*Aulico Decreto* 1.° *luglio* 1842 *N.* 1470, *diramato dalle Circolari d'Appello* 8 *detto mese N.* 8351 *di Milano, e* 12 *stesso mese N.* 9945 *di Venezia*).

Queste prescrizioni stanno ferme, non ostante che la prima parte della Legge sul bollo e sulle tasse 29 gennaio 1840 sia stata posta fuori di vigore dalla Patente Sovrana 9 febbraio 1850. Solo vuolsi avvertire, che la legge da applicarsi oggidì è la legge provvisoria annessa alla succitata Patente; in particolare il bollo da usarsi per la cerziorazione della data legale è quello di 75 centesimi da soddisfarsi coll'applicazione della relativa marca da bollo.

Per rendere uniforme la pratica sulla tenuta dei registri destinati ad offrire la prova della data certa de' documenti privati, e sul rilascio dei relativi certificati, l'Aulico Decreto 2 giugno 1845, N. 1361, prescrisse: 1.° per i registri devono i Tribunali e le Preture foresi provvedersi di fogli stampati (conforme l'esemplare diramato colle succitate Circolari), come ogni altro registro occorrente agli usi dell'Ufficio. Cesserà quindi l'uso diverso di carta non stampata, come pure, ove ebbe luogo, la somministrazione di fogli stampati dal Magistrato camerale. 2.° Le registrazioni degli atti che si fanno in un giorno saranno firmate dal funzionario, cui è demandata la tenuta del registro; i fogli poi, riempiuti che siano, dovranno conservarsi in Archivio, e custodirsi separatamente di anno in anno. 3.° Sarà da abolirsi la pratica, presso qualche prima Istanza introdotta, di non ammettere gli atti alla registrazione senza un'apposita istanza in iscritto presentata al protocollo degli esibiti per essere evasa con decreto; la domanda per la registrazione dell'atto sarà invece trattata come-

Digitized by Google

è prescritto dalle succitate Circolari. (*Circolare d'Appello* 10 *giugno* 1845, *N.* 9027).

Sopra ogni verbale domanda per la legalizzazione di un documento si assume un formale protocollo (1), ed in base soltanto di questo si emette la legalizzazione stessa. (*Sovrano motuproprio* 28 *agosto* 1830, *pubblicato colle Notificazioni* 30 *ottobre* 1830 *N.* 39369 *del Governo Veneto, e N.* 30502 *del Governo Lombardo*). Relativamente alle legalizzazioni vedi i §§ 285 e 286 della Legge 9 agosto 1854.

— La validità o invalidità di un atto scritto per ommesse forme deve riconoscersi e giudicarsi secondo la legge vigente all'epoca in cui venne eretto, e non già secondo le traccie della legge posteriore. (Castelli, *appoggiato anche all'Autorità di conformi Giudizii*).

Se sopra un contratto fu eretto un documento non può aversi riguardo che a quelle intelligenze verbali scostantisi da questo documento le quali si possa dimostrare abbiano avuto luogo dopo la compiuta creazione e sottoscrizione del documento stesso. Se la prova sopra di ciò deve essere istituita mediante il giuramento decisorio, deve questo per essere ammissibile, esprimere precisamente e determinatamente il tempo in cui seguirono le dette intelligenze (*Conformi Decisioni* riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali* N. 127 del 1854).

Il § 117 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* dispone fra le altre cose, che un documento emesso allo scopo che serva di prova al producente anche contro un terzo (p. e. una procura, una cessione, una quitanza e simili) ha pure forza di prova contro il terzo, e all'autore non compete contro di questo, in riguardo di tal documento, altra eccezione che quella contro la sua genuinità.

§ 172.

A simili documenti privati, qualora siano muniti delle solennità che fossero prescritte da relative leggi speciali, si dovrà prestar fede contro quello che come autore gli avrà anche soltanto firmati di propria mano. Ai chirografi però o siano obbligazioni per causa di debito che saranno estese dopo la promulgazione della legge presente, o che verranno erette per l'avvenire, si presterà piena fede allora quando lo scrivente o sia l'autore le avrà scritte di proprio pugno e firmate, ovvero quando oltre la firma dell'autore saranno contemporaneamente sottoscritte anche da due testimonj irrefragabili secondo il disposto da questo Regolamento.

Il testo tedesco nel primo periodo di questo paragrafo invece di *firmati* dice — *unterschrieben*, che vuol dire *sottoscritti;* perciò la firma debb'essere apposta in fine dell'atto.

Pei chirografi, ossiano obbligazioni a causa di debito, sono stabilite qui maggiori formalità a prevenire la frode e l'usura.

Se un documento privato e semplicemente firmato dal suo autore, e questi impugnasse la propria firma, dovrà questa essere provata nei modi regolari di Legge.

Si veda la *Legge generale di Cambio* circa alle formalità prescritte per le lettere di Cambio.

Anche i documenti privati in generale sono soggetti ad imposta di bollo. (Vedi *Legge provvisoria* 9 *febbraio* 1850).

Vedasi il § 1001 del Codice civile circa al chirografo del contratto di mutuo.

(1) Il bollo per questo protocollo è di centesimi 75. (*Legge provvisoria* 9 febbrajo 1850).

Digitized by Google

Per la traduzione di documenti esteri, vedasi la *Sovrana Risoluzione 27 aprile* 1835, riferita al § 12.

Agli Israeliti è proibito di servirsi della lingua e caratteri ebraici nella redazione dei documenti. (*Decreto Aulico 22 ottobre* 1814). Questa prescrizione è peraltro inapplicabile nel Regno Lombardo-Veneto non essendovi stata mai pubblicata come venne dichiarato dalla *Notificazione 4 luglio* 1846.

La firma apposta ad una cambiale da un Ebreo in lettere ebraiche, non ostante la uguaglianza delle confessioni religiose, non vale se non qual segno, e per fondare un diritto cambiario deve essere legalizzata giudizialmente od a mezzo di pubblico notajo. (*Decreto del Tribunale Mercantile di Vienna* 8 *gennaio* 1851. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 33 del 1852).

I ricapiti prodotti in causa si ritengono pienamente provanti contro il producente.

L'eccezione d'aver firmata una carta bianca, e che questa sia stata poi riempita contro la sua intenzione, debb'essere provata da chi l'adduce.

Ogni documento deve esprimere il motivo che gli diede origine, ossia la *causam debendi;* altrimenti, come *documentum indiscretum*, sarebbe privo di forza provante.

I testamenti, i documenti d'adozione ecc. devono avere le formalità prescritte dal Codice civile e dalle posteriori Leggi di diritto civile.

Per *chirografo* di *debito* pretendono alcuni commentatori che si debba qui intendere il chirografo di mutuo, di cui parla il § 1001 del Codice civile, e i loro argomenti sono desunti dalla ragione di Legge. — Non sappiamo tuttavia come si possa in questo caso far contro al principio, che *ubi lex non distinguit, nemo distinguere debet*, coll'ammettere una tale spiegazione; e d'altra parte è da osservarsi che anche in uno scritto d'*obbligo* d'altra specie si rendono pur necessarie delle cautele a prevenire le frodi, per cui la medesima ragione di legge militerebbe.

— Le carte di debito pagabili al presentatore sono valide, sebbene non contengano il nome del creditore, e non sono soggette alle altre formalità prescritte dal § 1001 del Codice civile: trattandosi però di un chirografo pagabile al presentatore per un contratto di mutuo, perchè faccia piena prova in Giudizio, oltre agli altri requisiti prescritti dal § 1001 del Codice civile, deve contenere l'espressa menzione del mutuante. (*Decisioni di prima e terza Istanza degli anni* 1819 *e* 1821 *riportate dal* Castelli).

Per la validità delle procure che si rilasciano dagli estimati per l'intervento di qualche loro rappresentante ai convocati comunali, non è necessario che sieno tutte scritte e sottoscritte dal mandante, ma è sufficiente la sottoscrizione del mandante colla controfirma di due testimonii. (*Circolare Governativa* 31 *maggio* 1828, *N.* 19012).

Rispetto alle procure per l'esazione delle rendite sul Monte del Regno Lombardo-Veneto, l'I. R. Camera Aulica ha determinato: che tutte le procure private, le quali contengono la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico, debbano essere trattenute al momento della prima esazione delle rendite, ed unite alle relative quitanze; e che in avvenire que' procuratori che posseggono procure non munite della enunciata clausola, e che sono valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturarsi, sieno tenuti, oltre di rendere ostensibile la procura originale, di consegnare anche una copia legalizzata della medesima, la quale dovrà essere trattenuta presso la cassa, ed unita al relativo giornale, restituendo al presentatore l'originale dopo che la cassa vi abbia apposto il visto. (*Notificazioni* 13 *marzo* 1829 *N.* 2404 *del Governo Lombardo, e* 9 *aprile successivo N.* 5610 *del Governo Veneto*).

Ma un vizio che rende sospetto il documento toglie egli fede a tutto il documento? Pare al Gennari nella sua *Teoria delle prove* che si debba

Digitized by Google

rispondere con una distinzione: o il vizio colpisce una parte sostanziale del documento, od una parte accidentale; nel primo caso, il vizio toglie fede a tutto il documento, perciocchè viziata la parte essenziale di un tutto, s'intende viziato il tutto; nel secondo caso, il vizio toglie fede alla sola parte che n'è affetta, pel principio di ragione civile, che *utile per inutile non debet vitiari.*

Il producente di un documento deve lasciarlo valere contro di sè tutto intiero, nè può separarne i passi a sè sfavorevoli e contraddirli come apocrifi, nel modo stesso che non può scindere una confessione dell'avversario. A lui incombe la prova che questi passi furono intrusi nel documento contro la sua volontà, o almeno senza la sua approvazione. (Così il PRATOBEVERA).

Ci sembrano di qualche importanza in tale argomento le disposizioni del *Nuovo Regolamento provvisorio* per l'Ungheria ecc. e tali che ci ponno servire di schiarimento. Ecco infatti le disposizioni dei §§ 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133:

§ 127. *Una obbligazione non può essere provata col mezzo di un documento nel quale non ne sia indicato con precisione il titolo giuridico.*

§ 128. *Un documento che si riferisce ad altri documenti non ha per sè solo alcuna forza di prova, in quanto esso medesimo non dia completa spiegazione delle circostanze essenziali.*

§ 129. *Allorchè in un documento il quale non è riconosciuto per incontrovertibile, nè secondo le Leggi debbe aversi per tale, appajono difetti esterni come per esempio quando sono strappati o lesi i sigilli, quando vi si trovano aggiunte fatte da altra mano, con altro inchiostro o fra le linee, postille in margine, depennazioni, cancellature, cambiamenti, parole rese illeggibili, quando le linee sono in modo rimarchevole troppo staccate o troppo vicine, o le firme dell'estensore e dei testimoni sono ad una distanza insolita dal testo, il giudice, ponderate tutte le circostanze e gli altri mezzi di prova, deciderà se ed in quanto la forza provante del documento sia perciò indebolita o tolta affatto.*

§ 130. *Lo stesso vale anche allorchè si tratti di un documento composto di più fogli per ciascun foglio che ha potuto essere inserito posteriormente. Affinchè tutto il contenuto di un tale documento abbia forza di piena prova, fa d'uopo che tutti i fogli o siano muniti delle necessarie sottoscrizioni, oppure uniti insieme con un filo le cui due estremità siano assicurate col suggello dell'autore.*

§ 131. *Documenti lacerati o tagliati non meritano alcuna fede se dalla ispezione non risulta od in altro modo non viene provato che soffersero danno per solo accidente.*

§ 132. *La validità e la forza provante di un documento, in quanto questa dipenda dalla forma del medesimo, si giudicherà secondo le Leggi del luogo, ove il documento fu eretto.*

§ 133. *È lasciata all'arbitrio delle parti la scelta della lingua in cui vogliamo stendere i documenti, semprechè speciali prescrizioni non dispongano diversamente.*

§ 173.

Gli scritti di debito forniti di questi requisiti fanno costante prova contro il loro autore; non può quindi l'eccezione della non seguita numerazione sortire l'effetto che il loro detentore abbia da istituire su d'essi un'altra prova, ma deve anzi l'autore provare che la numerazione non sia seguita, se egli crede di poter per questa ragione impugnare il contenuto nello scritto di debito.

Se poi il tenore stesso del documento lasciasse dubitare che non fosse stato numerato il danaro, allora la prova dell'effettiva numerazione incomberebbe al producente.

Digitized by Google

Pel Diritto romano, in forza della privilegiata eccezione del non seguíto effettivo pagamento, il possessore dello scritto di debito, sulla semplice impugnativa dell'autore del documento, era obbligato a provare l'effettiva numerazione del danaro.

Vedasi il § 1001 del Codice civile.

— Un chirografo per denaro avuto, ma in realtà procedente da altre obbligazioni lacerate, senza che nel chirografo medesimo se ne sia fatto cenno, qualora contro lo stesso venga opposta l'eccezione della non seguíta numerazione del danaro, cessa di fare prova; ma stabilito il fatto di detta non numerazione, spetta al creditore di fornire la prova del suo credito; in altri termini: il mutuo compenetrato in una seconda obbligazione che si vuole risultasse da una precedente, deve provarsi dal creditore allorchè il debitore dimostri, che all'atto della seconda obbligazione non venne sborsato danaro. (Castelli, *riportando due conformi giudizii di seconda e terza Istanza 29 dicembre 1837, e 10 ottobre 1838*).

§ 174.

Se un documento consisterà in più fogli, dovranno tutt'i fogli essere insieme uniti con filo o cordicella, fermate le due estremità con cera dura o sia di Spagna, ed impressovi il sigillo dell'autore; altrimenti il foglio che avrà potuto essere inserito, non meriterà credenza.

§ 175.

Se l'autore di un documento privato non fosse in istato di sottoscriverlo, vi dovrà intervenire la firma di due testimonj, ed uno di loro sottoscrivere il nome ed il cognome dell'autore; l'autore poi dovrà confermare questa sottoscrizione con un segno fattovi di sua propria mano.

Comunemente si fa uso del *segno di croce*.

Secondo il Pratobevera un giudice intelligente non appoggierà mai la sua sentenza sulla semplice comparazione dell'imputato segno con un altro, e specialmente poi se l'autore fosse già morto, o si trattasse d'una pretensione ragguardevole.

Lo stesso autore ritiene che se uno che sa scrivere solesse valersi d'un marchio inciso col suo nome, l'impressione del medesimo, anche senza testimonii, terrebbe luogo di firma; il producente deve soltanto, sopra impugnativa dell'avversario, provare che l'impronta fu apposta a' piedi del documento da esso, o colla sua approvazione.

Da un giudicato del 7 febbraio 1844, confermato in Appello, si ricava che fra persone, le quali costumano di comprovare le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto col mezzo delle *tessere*, ossia *tacche di legno* che si riscontrano, queste fanno in Giudizio piena prova.

Vedasi il § 227 del Regolamento, e i §§ 580 e 886 del Codice civile pei testamenti e documenti.

§ 176.

Niuno dovrà sotto risponsabilità e pena sottoscrivere un documento come testimonio, al quale non consti per parte dell'autore che il documento eretto sia consentaneo alla volontà del medesimo; non sarà però necessario che i testimonj sappiano il contenuto della scrittura che essi avranno sottoscritta.

Chi firma come testimonio una scrittura senza sapere per bocca dell'autore che essa è conforme alla sua volontà potrebbe incorrere anche in una sanzione penale allorchè, in vista delle circostanze, divenisse criminoso il suo operato; e darebbe luogo all'azione d'indennizzazione.

Digitized by Google

La conferma poi della sottoscrizione importa con sè che i testimonii devono essere presenti all'atto della firma stessa.

Quali persone non possano essere testimonii in un testamento vien determinato dal Codice civile ai §§ 591 al 595.

È severamente vietato ai notai il dichiarare di riconoscere le sottoscrizioni delle parti nelle carte private, senza affermare di essere stati presenti alle sottoscrizioni medesime (*Aulico Decreto 4 marzo* 1825, *articolo* 171).

— La cautela che i testimonii debbono praticare nel *sottoscrivere* il *documento* si è di far apparire nella sottoscrizione stessa la qualità nella quale intervengono, perchè in caso contrario potrebbero cader vittima dell'inganno, inganno tanto più facile a commettersi in quanto che i testimonii non possono pretendere, come ognun vede, che si faccia loro conoscere il tenore del documento che debbono sottoscrivere, giacchè solo allorchè l'autore non può leggere è necessario che i testimonii conoscano il tenore del documento, e ciò per analogia del § 581 del Codice civile. (Gennari, *Teoria delle prove*).

§ 177.

Ad un documento eretto per parte d'un sol privato non si potrà prestar fede a vantaggio dell'autore.

Ciò è ben naturale, giacchè niuno può far testimonianza per sè stesso.

Il documento privato acquista il carattere di pubblicità colla legalizzazione, per la quale si richiede:

1.° Che tutte le parti che hanno firmato il documento riconoscano in persona avanti al giudice competente il documento come conforme alla loro volontà, e dichiarino di averlo scritto e firmato.

2.° Che il giudice conosca personalmente le parti, e nel caso contrario, che due testimonii degni di fede, ed a lui noti, attestino che le parti comparse vestano veramente la qualità in cui si sono firmate nel documento.

3.° Che il giudice assuma un formale protocollo, ed in base a questo rilasci la legalizzazione. La necessità dei due primi requisiti è voluta dalla natura stessa della cosa, e l'ultimo è richiesto dalla Sovrana Risoluzione 28 agosto 1820.

Exemplo perniciosum est ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit. (l. 7 Cod. de Probat).

L'Ordinanza del Ministero della Giustizia 13 febbraio 1854 dispone quanto segue:

Visto che la legalizzazione dei documenti, di cui occorre far uso all'estero, deve per aver forza di legge essere munita dell'ulteriore autenticazione del Ministro degli affari esteri, ma che questo non è in grado di apporvela, perchè di regola non gli sono note le firme d'ufficio dei Giudizii di prima Istanza e delle Camere notarili, si trova di ordinare che siffatti documenti legalizzati dai Giudizii di prima Istanza e dalle Camere notarili vengano ulteriormente autenticati dai Presidenti dei Tribunali d'Appello e presentati nella via prescritta al Ministero della Giustizia, il quale li trasmetterà quindi per la più breve al Ministro degli affari esteri.

Soltanto per le autenticazioni di firme fatte dal Presidente del Tribunale d'Appello in Vienna, come pure dal Tribunale provinciale e dal Tribunale di commercio di quella città, non è necessaria la presentazione al Ministero della Giustizia, e quindi i documenti legalizzati da queste Autorità possono trasmettersi direttamente per la più breve al Ministero degli affari esteri.

Digitized by Google

§ 178.

I libri però de' negozianti matricolati, fra i quali s'intendono anche compresi i fabbricatori e gli speziali, faranno semipiena prova quando saranno muniti de' seguenti requisiti: 1.° le partite dovranno essere trasportate di mano in mano dagli scartafacci e dal giornale nel libro maestro del negozio o dal negoziante stesso di sua mano, ovvero per mano d'un agente assunto particolarmente per tale incumbenza, che sia fidato e intelligente dei libri di negozio; e non vi potranno essere partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, nè cambiamenti, nè correzioni; 2.° il libro dovrà contenere in buon ordine l'intero dare ed avere del negoziante; 3.° vi dovrà essere chiaramente espresso l'anno, il giorno e le persone a cui e per cui si sarà fatto credito; 4.° le partite descritte nel libro dovranno essere mercantili ed appartenenti a tal libro, e perciò non vi potrà essere descritta partita alcuna estranea al traffico; 5.° il libro dovrà essere scritto in lingua italiana, tedesca o francese, cioè nella lingua usuale del paese; 6.° il negoziante dovrà essere persona di buona fama; e però, qualora avesse fallito, dovrà pienamente constare della sua innocenza.

Per Negozianti matricolati s'intendono quelli registrati nella Camera di Commercio.

Per la Notificazione del Governo Lombardo 24 luglio 1846 è data facoltà ai negozianti di tenere in luogo del libro *maestro* il libro *giornale*.

Pei libri dei negozianti sono in vigore gli Articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 del Codice di Commercio. Vedansi anche gli Articoli 587 e 594 dello stesso Codice.

I registri mercantili dei negozianti della città e del porto di Venezia possono tenersi anche in lingua inglese. (*Sovrana Risoluzione 3 agosto* 1816).

L'Ordinanza 9 aprile 1850, pubblicata colla Notificazione della Luogotenenza Lombarda 11 maggio 1850, contiene le norme per la bollatura dei libri di commercio e d'esercizio, nonchè per quelli dei sensali e notai, in relazione ai §§ 30 e 31 della Legge provvisoria sul bollo e tasse.

Da queste Leggi risulta, che il Libro Maestro, il Giornale, e quello dei Bilanci de' commercianti, fabbricatori ed esercenti sono sottoposti al bollo di cent. 30 per ogni foglio di non più di 726 pollici quadrati, e che tutti gli altri libri che si tengono sopra un commercio od altro esercizio, sopra imprese industriali, sopra mediazioni d'affari, e in ispecie sopra affari notarili e di senseria, sono soggetti al bollo di cent. 5 per ogni foglio se non oltrepassa i 380 pollici quadrati.

Il Copia-lettere è esente da bollo.

Osserviamo al N. 5 di questo paragrafo, che invece della parola *cioè*, il testo tedesco ha la parola corrispondente alla particella disgiuntiva *o*; e così deve intendersi la proposizione, altrimenti non reggerebbe il senso.

— La mancanza qualunque dei requisiti voluti dalla Legge toglie ogni forza di prova ai libri dei negozianti e dagli artisti. Giova però distinguere le mancanze che estendono la loro influenza sull'intiero libro, come p. e. la non buona fama del negoziante, le partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, e simili, dalle mancanze che colpiscono singole partite, come p. e. la ommissione della data in una partita, o del nome della persona, alla quale o per la quale fu fatto il credito, e simili. Queste ultime tolgono fede alla partita, o alle partite, in cui si riscontrano; le prime invece la tolgono al libro intiero, e quindi a tutte le partite in esso contenute. (Racchetti, *Lezioni di procedura civile*).

Digitized by Google

— Per potersi deferire il giuramento suppletorio ad un mercante intorno alla verità delle somministrazioni inscritte nel di lui libro, non debbono le medesime ascendere ad una somma eccedente, ma conviene che sieno proporzionate al bisogno che il reo convenuto ne avesse potuto avere. — I libri dei negozianti fanno piena prova contro di essi quando si tratta di contratti che eglino hanno fatti, o di merci ad essi somministrate, o di somme pagate, e ciò ancorchè la cosa sia stata scritta piuttosto da mano altrui, che dalla mano del mercante, qualora consti essere quello il giornale di cui lo stesso mercante si serve; perocchè essendone egli il possessore, ha luogo la presunzione che le annotazioni ivi inscritte sieno state fatte col di lui consenso. (POTHIER, *Trattato delle obbligazioni*, e MOLINEO *ad leg.* 3 *cod. de Reb. cred.*).

Non è lecito rivolgere contro il mercante la prova che risulta in favor di una parte da' suoi libri di negozio, quando simultaneamente non si accordi agli stessi forza provante a di lui favore, non essendo permesso di trarre una prova da un documento rigettato: così Molineo pel principio che *fides scripturae est indivisibilis*.

L'estratto dei registri de' commercianti costituisce la semipiena prova del contratto e sue condizioni, ma non quella della materiale consegna della merce nel contratto dedotta. Ciò si ricava dalla sentenza del Tribunale Mercantile e di Cambio di Milano, 21 agosto 1851, confermata dall'Appello. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 94 del 1851).

La semplice indicazione nel libro del negoziante del luogo del pagamento non basta a provare che il debitore siasi assoggettato ad un foro diverso dal suo personale. (*Conformi giudicati dell'Appello e della Suprema Corte, riferiti dal Giornale di Giurisprudenza Pratica, N. 1 del* 1854).

§ 179.

La prova semipiena attribuita ai libri dei negozianti, scritti legalmente, avrà il suo effetto soltanto durante un anno e sei mesi; il termine dell'anno comincierà a contarsi dal giorno del fatto credito, ed i sei mesi si computano dalla scadenza dell'anno in avanti. Perciò, scaduto l'anno dovrà il negoziante formare un estratto o sia conto separato delle partite non ancora riscosse, e presentare tal conto al debitore perchè lo sottoscriva, ed in caso di tergiversazione convenirlo in giudizio, alla più lunga, prima della scadenza dei riferiti sei mesi, altrimenti il libro del negozio non potrà più servire di prova. Egli è tuttavia in facoltà del negoziante, dopo la scadenza dell'anno in pendenza del termine de' sei mesi, o di sperimentare la via giudiziale contro il suo debitore, ovvero di contentarsi della sottoscrizione delle partite del suo credito estratte dal libro negozio.

A completare la prova semipiena dei libri si fa luogo al giuramento suppletorio, e scorso il termine in cui detti libri fan prova, non è già perento il credito, ma si dovrà appoggiarlo ad altri mezzi probatorii.

Sul modo d'integrare la prova semipiena de' libri dei negozianti, avvi nel Giornale di Giurisprudenza Austriaca compilato dall'avv. Leone Fortis (vol. I, pag. 215) una memoria del dott. Francesco Fischer, professore di diritto in Praga.

§ 180.

Se però il libro di negozio di un negoziante estero, sull'appoggio del quale egli conviene in giudizio un suo corrispondente di negoziatura dimorante in questi Stati, è tenuto secondo il pre-

Digitized by Google

scritto dalle leggi del paese al quale egli appartiene, si deve osservare esattamente il reciproco; conseguentemente ritiene il libro di negozio del negoziante estero contro un corrispondente di negoziatura nazionale la forza di semipiena prova fino a che il negoziante estero è in grado di provare che nel paese al quale egli appartiene, si attribuisce forza di prova ai libri di negozio di questi Stati.

In relazione a questo, vedasi il § 155 del Regolamento, e il § 33 del Codice civile.

Il libro regolare quindi dell'estero negoziante per tutto quel tempo che è portato dalle leggi del suo paese, fa semipiena o piena prova, a seconda di quelle leggi, quando sia dimostrata che vengano parimenti trattati i sudditi austriaci.

Siccome in diversi Stati, come p. e. in Prussia ed in Francia, i libri di negozio *tra i negozianti* fanno piena prova, ed anche per un tempo più lungo, o per sempre, così (dice Pratobevera) viene loro accordato anche nei nostri Giudizj un eguale privilegio, quando peraltro i libri de'nostri negozianti godano presso i Giudizii stranieri dei medesimi diritti che quelli del paese. (*Patente 4 marzo 1787, N.* 676).

§ 181.

I libri degli artisti faranno pure semipiena prova quando saranno formati coi seguenti requisiti: 1.° l'artista dovrà essere persona di buona fama, e però quand'egli avesse fallito, dovrà constare pienamente della di lui innocenza; 2.° in oltre sarà il medesimo in obbligo di tenere un giornale ben regolato; 3.° e di scrivere in esso tutte le partite attive e passive; 4.° dovranno esprimersi chiaramente l'anno, il giorno e le persone che avranno commesso il lavoro, o quelle alle quali e per di cui mezzo ne sarà seguita la consegna, 5.° finalmente le partite descritte nel giornale dovranno appartenere al medesimo, e per conseguenza derivare da' lavori eseguiti dall'artista. Del rimanente, in riguardo al tempo entro il quale i libri degli artisti avranno la forza di semipiena prova, si dovrà osservare quanto è prescritto nel paragrafo precedente pei libri dei negozianti.

Per *artista* s'intende quella persona che manufà i prodotti della natura e dell'industria, senza divisione di lavoro e senza macchine facenti funzione della mano dell'uomo.

E come vorrebbe il Carcano sotto il vocabolo *artisti* dovrebbero essere compresi anche gli esercenti arti e professioni liberali. Ma dacchè qui la Legge stabilisce un'eccezione, così non crediamo potersi ella estendere anche a queste persone.

Nei libri tanto dei negozianti, quanto degli artisti, deve non solo essere espressa la pretensione, ma ben anco il fatto, il titolo da cui essa proviene. Se il negoziante o l'artista volesse sperimentare la via giudiziale pel credito esistente nel suo libro contro il suo debitore, dovrà egli estrarre dal libro medesimo il conto, ed allegarlo alla Petizione coll'offerta del proprio giuramento suppletorio a compimento di prova.

Secondo lo Scheidlein e il Pratobevera dal tenore dei premessi paragrafi risulta che i libri de' venditori di vino e di biade, dei mugnai, prestinai, osti e locandieri non meritano veruna fede se non contro il loro autore.

Digitized by Google

Osserva pure il Pratobevera che sebbene il libro dell'artista provi il fatto della *consegna*, e il *prezzo*, o la *mercede*, pure quest'ultima non si dee riguardare come già convenuta, e tale che il giudice debba tenerla immutabile; poichè d'ordinario viene commesso all'artista soltanto il lavoro, o la cosa, senza fissare prima il prezzo. Se quindi viene opposto che la mercede richiesta sia eccessiva, o insolita (§ 1152 Codice civile), il giudice deve prendere in esame quest'eccezione e previa, ove occorresse, una perizia, moderare la pretensione.

La Legge, come ognuno scorge, non prescrive in quale lingua l'artista debba tenere il proprio libro, e quindi deve conchiudersi che lo possa tenere nella lingua che gli è benevisa, perchè le limitazioni della libertà naturale non possono presumersi. (Così il Gennari).

§ 182.

I documenti non dovranno comunicarsi per estratto, ma intieri; e perciò qualora si fosse trascritto un documento da un libro (denominazione che qui significa uno scritto contenente più e diversi atti obbligatorj e non meramente connessi), si dovrà stralciare e comunicare la copia di tutta la partita che risguarda l'oggetto della lite.

Relativamente alla traduzione dei documenti estesi in lingua straniera, che si producono in Giudizio, vedasi la Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835 al § 12.

Chi vuol produrre una prova deve offerirla nell'atto stesso processuale in cui occorre il fatto da provarsi, perciò:

Chi intende provare una circostanza di fatto con documenti scritti deve dimetterli o in originale, o in copia autentica o vidimata, o in copia semplice, nell'atto processuale in cui occorre il fatto stesso da provarsi. Si dà alle parti facoltà di produrre in copia i documenti, perchè sarebbe pericoloso che questi venissero comunicati in originale all'avversario, e perchè così la parte può valersi dell'originale per altri giudizii od oggetti.

Osserva il Pratobevera che un documento, il quale si riferisce *essenzialmente* ad un altro, deve essere esibito insieme con questo; poichè il *referens absque relato* è mancante, imperfetto e senza forza di prova: l'avversario poi ha diritto di prendere ispezione a sua difesa del citato documento, perchè forse appunto in esso possono contenersi eccezioni ed amminicoli contro il *referens*.

§ 183.

Quegli che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto a permettere alla parte contraria l'ispezione esatta ed attenta degli originali, semprechè la medesima l'abbia giudizialmente ovvero stragiudizialmente domandata entro la metà del termine prefinito per la presentazione della sua scrittura in causa. Spirata questa metà di termine, non può aver luogo l'eccezione che all'originale vi si oppongano vizj visibili. Nel processo verbale soltanto può domandarsi l'ispezione anche nella giudiziale comparsa.

Il Decreto Aulico 4 marzo 1823 al § 49 dichiara, che l'uso di restituire d'ufficio *ex primo Decreto* le istanze per ispezione degli originali prodotte fuori del termine di legge, non è conforme allo spirito di questo § 183 e del § 508 del Regolamento, potendo la controparte rinunciare alla eccezione della scadenza del termine.

Il § 47 dello stesso Decreto dice: la pratica di ordinare d'ufficio alle parti la produzione degli originali è erronea, giacchè nessuno, tranne

Digitized by Google

il caso d'ispezione giudiziale chiesta dalla controparte, è tenuto ad allegare in originale anzichè in copia i suoi documenti.

Il § 64 dello stesso Decreto dichiara che: l'uso non infrequente che sopra una supplica per ispezione d'originali e per un'azione *ad exhibendum*, mentre si ordina la comparsa delle parti, si dichiara sospesa la decorrenza del termine alla produzione della scrittura di merito, è illegale; giacchè simili domande incidentali non sospendono il termine, ma possono soltanto dar motivo di chiedere una proroga nelle vie tracciate dal § 507 del Regolamento giudiziario.

Nel processo scritto la proroga conseguita alla produzione di un atto non influisce sul termine per la ispezione degli originali. (*Aulico Decreto* 16 *maggio* 1788).

Nel processo verbale si può domandare l'ispezione nella prima comparsa, o nella successiva prorogata, prima tuttavia di dedurre la risposta, ovverossia l'atto in corso.

Se l'ispezione degli originali avviene stragiudizialmente, il producente dei documenti, quando questi sieno stati trovati scevri da mende e conformi alla copie, dovrà farsene rilasciare un certificato.

Se invece la parte contraria li dichiara sospetti, allora tosto si suggellano per cura d'ambe le parti, onde poterli nella successiva giudiziale ricognizione riprodurre nello stato medesimo in cui sono stati ritrovati nell'ispezione stragiudiziale, com'è ordinato al § 185.

— Secondo l'analogia del disposto dagli Aulici Decreti 16 agosto 1821 N. 1545, e 22 aprile 1823 (*Veduti sotto il* § 197) allorchè la parte che dovrebbe produrre all'ispezione un documento originale, indicherà trovarsi questo presso qualche notaio, o presso un pubblico uffizio, spetta al giudice il provvedere per la verificazione dell'ispezione. Quindi, se il notaio risiede nel suo distretto giurisdizionale, lo inviterà a presentare il documento originale, in una giornata da stabilirsi per l'ispezione in concorso delle parti, altrimenti si rivolgerà con requisitoria al giudice personale del notaio. Il giudice requisito destina il giorno per l'ispezione, dando al notaio l'ordine opportuno, e ne informa il giudice requirente, dal quale verranno di conformità notiziate le parti. Così del pari, se il documento originale esiste presso un pubblico ufficio, od archivio nel Distretto del giudice della causa, viene invitato a farlo presentare, o secondo le circostanze a permettere che il giudice vi si trasferisca insieme alle parti per eseguire la ispezione, sempre in un giorno ed ora da stabilirsi, e previo analogo cenno alle parti stesse. Trovandosi il documento presso un'altra autorità giudiziaria, basta rivolgersi a questa con opportuna ricerca, ed essa destinerà il giorno per l'ispezione, facendolo sapere al giudice requirente, il quale ne darà notizia alle parti, e rimetterà la prova relativa al giudice requisito; ma esistendo il documento fuori del Distretto del giudice della causa presso un'autorità non giudiziaria, convien rivolgersi all'autorità competente perchè venga da essa requisito l'ufficio, che conserva il documento, a presentarglielo, o permettere l'ispezione in una giornata da prefiggersi, dandone relativo cenno al giudice della causa per analoga notizia alle parti, e per l'inoltro della prova relativa. Il protocollo assunto sulla praticata ispezione viene sempre evaso dal giudice della causa, al quale perciò dovrà essere accompagnato dall'autorità requisita. (Giordani).

§ 184.

I negozianti, i fabbricanti e gli speziali non possono venire obbligati a produrre per l'ispezione i libri avanti un giudice che non si trovi nel luogo del loro negozio.

Vedasi l'Articolo 16 del Codice di Commercio.

Il negoziante che dimori fuori del luogo del Giudizio, o in estero Stato, è tenuto soltanto a produrre insieme colla partita estratta un certificato

Digitized by Google

del suo giudice competente, il quale confermi che i libri sono tenuti in regola, ed hanno i requisiti voluti dalla Legge. La parte contraria può anche col mezzo di un procuratore chiedere presso il giudice, a cui è sottoposto il negoziante, l'ispezione dei libri da cui è tratto il conto, e far estendere un protocollo giudiziale sulle osservazioni che venissero fatte. (*Aulico Decreto* 20 *marzo* 1794).

— Non importa che il giudice che si trova nel luogo del negozio sia ad un tempo giudice personale del negoziante. Ma se nel luogo del negozio risiedessero più giudici, quali sarà fra questi quello innanzi al quale il negoziante potrà essere obbligato a produrre i suoi libri per l'ispezione? Per rispondere come conviene a questa domanda, crediamo che si debba distinguere, se nel numero di questi giudici figuri il giudice della causa o no: nel *primo caso*, è chiaro che il negoziante può essere obbligato a produrre i suoi libri innanzi al giudice della causa, perchè non è ragione alcuna di deviare in tale caso dalla regola generale, la quale vuole che l'ispezione segua innanzi a quello stesso giudice presso il quale pende la lite a cui i documenti si riferiscono; nel *secondo caso* pare che il negoziante possa essere obbligato a produrre i libri presso quello fra i diversi giudici al quale è realmente sottoposta la sua persona, o al quale sarebbe questa sottoposta se ivi avesse il domicilio, perchè nel dubbio si deve seguire sempre quell'interpretazione che meno devia dalle regole generali.

Se il giudice della causa è diverso da quello che risiede nel luogo del negozio, è certo, e per la lettera e per la ragione della Legge, che il negoziante non è obbligato di unire agli atti della causa i suoi libri ove questi sieno stati dati dall'avversario per sospetti nella giornata stabilita per l'ispezione. Se poi il giudice del luogo in cui risiede il negozio è anche giudice della causa, la cosa è dubbia, perchè a tale caso la lettera della Legge non ammette applicazione. Nulladimeno fatta attenzione alla ragione della Legge, la quale è che il negoziante non abbia a restar privo per un notabile spazio di tempo dei proprii libri, pare certo che anche in questo caso non possa essere obbligato ad unire agli atti della causa i suoi libri. Per questa stessa considerazione sembra fondato il ritenere, che se l'avversario che ha dati per sospetti i libri di negozio ha domandato ad un tempo il loro giudiziale deposito, e il negoziante si oppose a questa domanda, il giudice non la possa secondare. Da queste premesse scaturiscono spontanee le particolari modificazioni a cui soggiace la processura per la ispezione degli originali applicata ai libri di negozio, modificazioni che noi vogliamo quì far conoscere.

La parte contro la quale è prodotto l'estratto del libro maestro, può domandare sì giudizialmente come stragiudizialmente la ispezione del libro stesso e dei libri che al medesimo servono di base. Quanto al tempo entro il quale questa ispezione debbe chiedersi e al pregiudizio che porta con sè la sua infruttuosa scadenza, è applicabile ciò che è prescritto per la ispezione degli originali degli altri documenti. La parte potrà chiedere la ispezione dei libri di commercio anche quando il negoziante produsse in un colla partita estratta un certificato del giudice locale sopra la regolarità dei proprii libri? Sì, perchè l'Aulico Decreto 20 marzo 1794 dichiara, che se la parte contraria non volesse accontentarsi di un tale certificato, le è libero di chiedere in persona o per mezzo di procuratore l'ispezione dei libri di commercio presso il suddetto giudice. L'istanza per la ispezione dei libri di commercio debb'essere proposta innanzi al giudice del luogo in cui si trova il negozio. Se peraltro non fosse possibile di proporre quest'istanza entro il termine legale innanzi al giudice del luogo del negozio, pare che basti che la medesima sia presentata prima della scadenza di detto termine al giudice della causa, perciocchè non è presumibile che il legislatore dia un diritto e poi chiuda la via per farlo valere. Se pertanto si verifica quest'ultimo caso, la parte dovrà nella sua istanza

Digitized by Google

chiedere che la medesima sia accompagnata con opportuna lettera requisitoria al giudice del luogo in cui si trova il negozio, il quale, decretata che avrà sopra la stessa la prescritta comparsa, dovrà trasmetterla al giudice requirente per l'analoga partecipazione alle parti. Eseguita che ha l'avversario del negoziante la ispezione dei libri, debbe dichiarare se riconosca o no la loro regolarità. Se egli riconosce regolari i libri, il giudice riceve a protocollo questa dichiarazione, ed indi spedisce il medesimo mediante un Decreto, nel quale attesta, che i libri furono sottoposti all'ispezione del tale, e che questi ha riconosciuta la loro regolarità. Se poi l'avversario del negoziante dichiara sospetti od informi i libri, in tale caso egli debbe far conoscere uno per uno i difetti che crede di opporre. Ma ciò non basta ancora: il protocollo giudiziale deve servire all'avversario del negoziante di documento per provare la verità dei difetti opposti ai libri; è necessario dunque che il giudice stesso, come osserva anche il Wildner, *prenda ispezione dei luoghi dei libri querelati di irregolarità*, e riceva a protocollo quanto egli medesimo in conseguenza di questa ispezione ha rivelato; per dir tutto in poco, è necessario che il giudice proceda come è suo dovere di fare in una ispezione giudiziale. Può anche accadere che in questa ispezione occorra il voto di periti; in questo caso il giudice deve tenersi presenti le regole intorno alla prova per periti, prova che qui debb'essere ordinata con Decreto ed assunta nel termine più breve che è possibile. Ora soltanto ciò che dal giudice stesso, od all'occorrenza dai periti, fu in seguito alle osservazioni dell'avversario rilevato nei libri, viene registrato nel protocollo, e copia di questo su carta avente il bollo prescritto si consegna all'avversario, affinchè se ne possa valere nel processo contro il negoziante, nelle cui mani debbono essere lasciati i libri salvochè egli spontaneamente volesse che chiusi e suggellati fossero accompagnati al giudice della causa.

Che il negoziante sia obbligato di sottoporre all'ispezione la partita dal libro intorno al quale si agita la controversia, non che i luoghi dei libri accessorii a cui questa partita si riferisce, è cosa incontrastata. Se poi egli sia obbligato di sottoporre all'ispezione anche tutte le altre partite e i libri accessorii da cui queste furono desunte, è cosa molto dubbia. Il Barone di Pratobevera tiene che il negoziante non sia obbligato, perchè a'termini del § 182 del Regolamento generale, il medesimo è solo tenuto di produrre copia della partita intorno alla quale si agita la controversia. Il prof. Fischer è della stessa opinione del Pratobevera quando il negoziante ha unito agli atti di causa il certificato provante la regolarità dei proprii libri; ma se il negoziante non ha prodotto tale certificato, egli è d'avviso che il medesimo sia tenuto a sottoporre all'ispezione tutto il libro. Ma nè l'opinione dell'uno, nè del tutto l'opinione dell'altro può accogliersi; non la *prima*, perchè dal favore che la Legge accorda al negoziante di produrre la sola partita intorno a cui si agita la controversia, non può dedursi l'altro favore, che perciò sia il negoziante dispensato dall'obbligo di sottoporre all'ispezione tutto il libro con quanto vi si riferisce; non del tutto la *seconda*, perchè se il certificato provasse la regolarità del libro, come il Fischer sostiene, dovrebbe provare anche la regolarità dalla partita cadente in controversia, quindi per la stessa ragione non si potrebbe chiedere neppure l'ispezione di questa. Noi teniamo, che il negoziante sia obbligato a sottoporre all'ispezione tutto il libro in un coi libri al quale il medesimo si riferisce, ed eccone le ragioni: Il libro del negoziante fa prova in giudizio se è fornito di tutti i requisiti voluti dalla Legge; se questo estremo viene negato, è obbligo del negoziante di provarlo; ora egli non può dare questa prova che col sottoporre all'ispezione dell'avversario e del giudice tutto il libro e ciò che vi si riferisce. Non basta; la legge che dà ai libri dei negozianti la forza di prova, è legge di eccezione; vuol essere dunque interpretata rigorosamente. Si obbietta che in questa maniera si nuoce al credito del negoziante, il

Digitized by Google

quale viene così ad essere obbligato a divulgare le sue relazioni di debito; si obbietta ancora che si priva per tale modo il negoziante dei lucri che derivano dal segreto che è l'anima delle operazioni di commercio. Tutte queste obbiezioni sono belle e buone; ma convien riflettere, che chi vuol l'utile deve sottostare anche ai pesi che vi sono congiunti; che se la pubblicità nuoce al credito fittizio, consolida il credito vero, e se priva il negoziante dei lucri che egli si ripromette dal segreto delle operazioni di commercio, giova per altra parte alla generalità, perchè previene i fallimenti dolosi e colposi. (GENNARI, *Teoria delle prove*).

§ 185.

Quegli originali ai quali non si saranno obbiettati vizj visibili, si dovranno lasciare nelle mani del possessore: gli altri perciò si dovranno da ambedue le parti sigillare, onde poterli nella successiva giudiziale ricognizione senza verun cambiamento riprodurre nello stato medesimo nel quale saranno stati ritrovati nella ispezione stragiudiziale.

— *Tota vis instrumentorum privatorum pendet a recognitione.* (LEISERO).

§ 186.

Tanto in questo caso che nell'intrapresa stragiudiziale ispezione siansi ritrovati e suggellati originali sospetti, come ancora quando fosse stata denegata l'ispezione stragiudiziale, quegli, contro del quale i documenti saranno stati prodotti, sarà autorizzato a chiederne le giudiziale ispezione; egli dovrà tuttavolta farlo, alla più lunga, tre giorni dopo che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della sua scrittura in causa; in caso contrario si avranno senz'altro gli originali per incontrovertibili.

Questo paragrafo mentre fissa a tre giorni dopo che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della scrittura in causa, il termine alla domanda della giudiziale ispezione, sembra in contraddizione al disposto dal § 183. Ma questa contraddizione è solo apparente, poichè qui si considera il caso speciale in cui o sia seguita prima l'ispezione stragiudiziale, o sia stata denegata.

I tre giorni stabiliti da questo paragrafo si computano dalla metà del primo termine, e non dalla metà del termine prorogato. (*Decreto Aulico* 16 *maggio* 1788).

Le copie autentiche di prima edizione rilasciate da un notajo non possono tener luogo d'originali ove sia chiesta la ispezione giudiziale, a' sensi del § 183 del Regolamento, e quindi la controparte non può rifiutarsi all'ispezione delle matrici che i notai son tenuti a presentare in Giudizio. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, Anno IV, pag. 159).

La parte che vuol far uso dell'ispezione giudiziale deve fare istanza in iscritto, ed esprimervi chiaramente gli originali di cui si desidera l'ispezione.

§ 187.

A tal fine il giudice dovrà appuntare una giornata o sia comparizione giudiziale ad un tempo assai breve. Se quegli il quale dovrà esibire gli originali, non gli avrà esibiti, essi non potranno essere aggiunti agli atti per l'inrotulazione, nè vi si potrà avere

Digitized by Google

alcun riguardo nella definizione della causa. Se poi la parte avversa non sarà comparsa alla giornata, i documenti si avranno per incontrovertibili.

Se entrambe le parti non saranno comparse, il giudice, sopra istanza dell'una o dell'altra, potrà ridestinare la comparsa.

La comparsa per l'ispezione degli originali ammette proroga per validi motivi.

§ 188.

Fatta l'ispezione giudiziale, il giudice dovrà nell'evacuazione della supplica, sopra la quale sarà stata ordinata la giornata, esprimere esattamente e chiaramente quali originali siano stati dati per sinceri e quali per sospetti; tutti gli originali però dovranno lasciarsi nelle mani dell'esibitore, a meno che la parte contraria non avesse domandato che qualche originale sospetto venga depositato in giudizio fino alla decisione della causa principale.

Il § 37 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823 prescrive: che deve cessare la pratica di mandare i protocolli, in punto d'ispezione d'originali, agli atti senza il Decreto voluto da questo paragrafo del Regolamento.

L'Aulico Decreto 5 maggio 1836 dichiara: che la dazione a sospetto di un documento è permessa nella comparsa per l'ispezione, anche senza specifica indicazione dei vizii che rendono sospetto il documento.

§ 189.

In questo caso dovranno ambedue le parti, senza entrare nel merito della causa principale, dedurre unicamente sul punto se il controverso originale abbiasi a conservare in giudizio, ed il giudice dovrà ritenere il documento sino alla decisione che darà su questo riguardo, e quindi pronunziare, come di ragione, se abbia luogo l'ulteriore deposito in giudizio.

Da una Sentenza o Decreto che *ordina il deposito giudiziale* di un originale dato per vizioso, non si fa luogo al rimedio dell'appellazione o del ricorso, perchè essa non porta pregiudizio all'oggetto principale della causa, pel disposto dal § 319. Si può per altro appellare, nel caso che venga denegato.

Se una parte non ha presentato i suoi documenti originali all'ispezione, non potrà più produrli nel rotolo degli atti.

Sopra l'incidente, se il documento sospetto abbiasi a conservare in Giudizio, il giudice pronuncia con Decreto. (*Aulici Decreti* 13 *gennaio* 1794 *N.* 115 *e* 2 *marzo* 1796 *N.* 283).

§ 190.

Se quegli che avrà chiesta l'ispezione degli originali, non vi troverà alcun vizio visibile, o non avrà domandato il deposito dei viziosi, o pure se l'esibitore fosse pronto a lasciare gli originali pretesi viziosi sotto la custodia giudiziale fino alla decisione della lite principale, in tutti i tre casi le parti non avranno a dedurre le loro ragioni nella giornata, ma dovranno addurle nelle loro scritture in causa; in tutti i casi però quegli che avrà allegato un documento, l'originale del quale sia stato dato per vizioso, dovrà aver cura perchè lo stesso originale venga posto negli atti per l'inrotu-

Digitized by Google

lazione, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della causa.

Vedasi il § 311.

Quantunque l'avversaria parte non dimandi l'interinale deposito del documento sospetto, sottentra sempre la importante norma generale dei §§ 190 e 307 del giudiziario Regolamento, per la quale il producente deve aver cura che l'originale sospetto venga unito agli atti per l'inrotulazione, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della causa, giacchè senza una tale unione il giudice non sarebbe in caso di esaminare da sè, se negli originali esistano i vizj e le obbiettate mancanze; se poi nell'inrotulazione degli atti insorge quistione per unione al rotolo di qualche documento, perchè esso forse, secondo il § 187, non fu presentato in originale, allora il controverso documento deve bensì, giusta il § 311, essere unito agli atti, ma nello stesso tempo ha da notarsi l'opposizione dell'avversario. (*Istruzioni* 9 *settembre* 1785, § 96, ed *Istruzioni per le Preture*, § 140).

Secondo il Pratobevera se un documento proveniente da diversi autori viene riconosciuto dall'uno e impugnato dall'altro, non può chi nega ritenersi tosto convinto colla confessione dell'altro autore, ma in regola nulla osterebbe, che il producente adoprasse il confidente come testimonio contro il negativo, offrendo inoltre il proprio giuramento.

§ 191.

Chi avrà perduto un documento, potrà domandare, mediante la produzione in giudizio dell'esatta descrizione del medesimo, che sia ingiunto al detentore di esso di farne la manifestazione, coll'intimazione precisa che in caso diverso tale documento verrà dichiarato inefficace.

Questa operazione chiamasi ammortizzazione dei documenti.

Perchè si possa far luogo all'ammortizzazione d'un documento è quindi necessario che questo contenga un'*obbligazione* e sia *smarrito*.

Qualora poi si sapesse che fosse in possesso d'un terzo, si potrebbe ripeterlo coll'*azione vindicatoria*.

L'ammortizzazione si chiede con uno speciale ricorso od istanza come appare dal § 192 di questo Regolamento, non già con formale Petizione.

Riguardo al foro competente per le ammortizzazioni, vedasi il § 32 della *Norma di Giurisdizione* a pag. 111 del presente Manuale, e relative annotazioni.

Confrontisi i §§ 722, 1425 del Codice civile generale.

Quando il documento di debito, che deve restituirsi, è smarrito, quegli che paga ha il diritto di esigere cauzione, o di depositare in Giudizio quanto deve, e di domandare che il creditore faccia ammortizzare il documento di credito ne' modi prescritti dal Regolamento giudiziario. (§ 1428 *del Codice civile generale*).

Onde ovviare possibilmente alle illegittime usurpazioni delle obbligazioni private e de' pubblici fondi appartenenti a chiese, fondazioni ecclesiastiche, istituti e corporazioni religiose, ed anche facilitare la rivendicazione di tali obbligazioni per qualunque accidente smarrite, la Cancelleria Aulica riunita con Dispaccio 24 giugno 1824, N. 18150, ha trovato opportuno di ordinare che tutte le obbligazioni delle categorie anzidette siano munite del nome del possessore rispettivo, facendolo inscrivere in quelle obbligazioni che ne fossero state prive. (*Notificazioni* 26 *luglio* 1824

Digitized by Google

N. 20009 *del Governo Lombardo, e* 21 *agosto successivo N.* 50971 *del Governo Veneto*).

Riguardo alle carte dello Stato intestate al portatore non debbono aver effetto alcuno sequestri privati o giudiziali, che impediscano di esigere in iscadenza il pagamento presso la competente cassa, poichè la natura di queste carte dello Stato porta la conseguenza, che il portatore di esse viene considerato pel vero proprietario. Affinchè peraltro rimanga al proprietario un mezzo di conseguire il pagamento che gli compete in quei casi ne' quali per qualsivoglia accidente le carte dello Stato andassero smarrite, nè potesse quindi all'atto della scadenza presentarle, si permette che per queste carte si rilascino degli editti di ammortizzazione, ed in quanto concerne i dati *Coupons* in guisa che l'ammortizzazione legale abbia il suo effetto dopo un anno, sei settimane e tre giorni, contando dal giorno del pagamento del *Coupon*, ovvero se l'avviso edittale fosse stato invocato posteriormente al detto giorno, contando dal giorno che fu rilasciato. Riguardo ai *Talons*, ossia assegni per avere ulteriori *Coupons*, nel caso che quegli, il quale addomanda l'ammortizzazione, possegga l'obbligazione originale, e la renda ostensibile in Giudizio, oppure che produca regolarmente il consenso del possessore della medesima per l'ammortizzazione del *Talon*, il termine dell'ammortizzazione è fissato ad un anno, sei settimane e tre giorni; fuori di questo caso poi in tre anni l'uno e l'altro, contando dal giorno della scadenza dell'ultimo *Coupon* rilasciato col *Talon* che andò perduto. Se mai l'ammortizzazione venisse addomandata solo dopo spirato l'ultimo *Coupon*, e che il *Talon* non fosse stato ancora presentato alla cassa per ottenere nuovi *Coupons*, il termine dell'ammortizzazione decorrerà secondo le preaccennate distinzioni dal giorno del rilascio dell'avviso edittale. Anche per le stesse obbligazioni si verifica nei predetti casi l'effetto legale degli editti di ammortizzazione solo dopo tre anni dal giorno in cui scade l'ultimo *Coupon* rilasciato colla obbligazione, e deve quindi aver luogo il rilascio dei nuovi *Coupons;* oppure quando la domanda dell'editto fosse stata fatta dopo questo termine di scadenza, nè fosse stato prodotto alla cassa il *Talon*, onde ritirare *Coupons* nuovi, dopo tre anni decorribili dal giorno in cui viene spedito l'editto medesimo. Soltanto dopo spirati i termini superiormente stabiliti, e dopo che saranno seguite le nozioni, ossiano Decreti di ammortizzazione, potrà aver luogo il pagamento degli ammortizzati *Coupons*, oppure il rilascio dei nuovi *Coupons*, e l'emissione di una obbligazione nuova insieme ai *Coupons*, seguendo la serie dell'ultimo scaduto. Prima che spirino questi termini, ogni portatore dei *Coupons*, del *Talon* e dell'obbligazione sarà considerato come proprietario. I Decreti di ammortizzazione sopra le obbligazioni dello Stato portano seco rinnovazioni, o trascrizioni della medesima. (§§ 43 *al* 49 *delle Istruzioni relative al debito dello Stato fruttante il* 4 *per* 100 *nelle Circolari* 15 *settembre* 1830 *N.* 10585 *dell'Appello in Milano, e* 27 *gennaio* 1831. *N.* 1181 *dell'Appello in Venezia*).

Le predette Istruzioni sono estensibili anche alle obbligazioni fruttanti il 5 per 100, e messe in corso posteriormente. (*Circolare* 21 *marzo* 1832 *N.* 5312 *dell'Appello Lombardo, e* 15 *aprile successivo N.* 4173 *dell'Appello Veneto*).

La domanda di ammortizzazione delle carte di scontro (*Talons*) riguardo alle obbligazioni dell'imprestito della Banca della Città di Vienna apertasi con Lotteria nell'anno 1797, e riguardo alle altre obbligazioni emesse dall'I. R. cassa generale del debito dello Stato e della Banca, deve farsi esclusivamente all'I. R. Tribunale de'Nobili dell'Austria inferiore: il termine per l'ammortizzazione è fissato ad un anno sei settimane e tre giorni, quando il petente sia egli medesimo in possesso dell'obbligazione originale, e la presenti al Tribunale, ovvero provi debitamente che il possessore della stessa abbia acconsentito all'ammortizzazione della carta di scontro, altrimenti il termine sarà di tre anni, decorribili in ambedue i

Digitized by Google

casi dal giorno della scadenza dell'ultima bolletta emessa colla carta di scontro smarrita. Qualora poi l'ammortizzazione, venisse chiesta dopo trascorso il giorno di scadenza dell'ultima bolletta, e la carta di scontro pel conseguimento di nuove bollette, non fosse per anco pervenuta alla Cassa, il termine per l'ammortizzazione, ritenuta la suindicata distinzione, si calcolerà dalla data dell'Editto. In tutti gli altri punti si osserveranno anche per l'ammortizzazione delle carte di scontro le norme descritte dalle Sovrane Patenti 28 marzo 1803, e 16 agosto 1817. (*Notificazioni* 21 *gennaio* 1824 *N.* 792 *del Governo di Milano, e* 30 *detto mese N.* 950 *del Governo di Venezia*).

Rispetto peraltro alle obbligazioni smarrite, enunciate pel rimborso, e munite di carte di scontro (*Talons*), il termine dell'ammortizzazione delle carte di scontro senza riguardo all'ultima bolletta, ossia *Coupon* emesso contemporaneamente, come pure della obbligazione, resta stabilito ad un anno, sei settimane e tre giorni, a datare dal giorno della scadenza del capitale; ovvero se questo giorno fosse già trascorso, dalla data dell'Editto, per modo che la dichiarazione dell'ammortizzazione della carta di scontro (*Talon*) smarrita può seguire simultaneamente a quella della obbligazione, ed il pagamento dopo questa dichiarazione, avuto riflesso alle bollette, o *Coupons* che per avventura mancassero, derogando così al disposto dalle Notificazioni 21 e 30 gennaio 1824 dei due Governi di Milano e di Venezia nella parte che concerne l'ammortizzazione della carte di scontro (*Talons*) aderenti ad obbligazioni enunciate. (*Notificazione* 7 *aprile* 1841 *N.* 1187 *del Governo in Milano e di quello di Venezia*).

L'ammortizzazione di cartelle, di azioni ed altri documenti della Banca privilegiata nazionale austriaca, che fossero andati smarriti, deve essere domandata al Tribunale provinciale dell'Austria inferiore, il quale vi procede a norma delle prescrizioni vigenti per l'ammortizzazione delle carte pubbliche dello Stato (§ 55 *della Sovrana Patente* 1 *luglio* 1841 *pubblicata con Notificazione* 6 *dicembre* 1841 *N.* 4808, *portante modificazioni agli Statuti dell'I. R. Banca privilegiata nazionale austriaca*).

L'ammortizzazione dei viglietti di rendita della Strada Ferrata di Como, carte di Credito considerate eguali alle obbligazioni di Stato, è demandata esclusivamente all'I. R. Corte di Giustizia in Vienna. (*Decreto del Ministero delle Finanze* 15 *maggio* 1852).

Per l'ammortizzazione delle obbligazioni di Stato, si possono anche vedere le *Sovrane Patenti* 17 *ottobre* 1818, e le *Notificazioni* 24 *settembre* 1819 *e* 12 *luglio* 1851.

Coll'Ordinanza Ministeriale 26 gennaio 1855 venne prescritto che l'ammortizzazione dei certificati e delle polizze del prestito nazionale aperto colla Patente 26 giugno 1854 deve demandarsi al Giudizio nel cui distretto si trova la cassa del prestito presso cui è inscritto il documento perduto; l'ammortizzazione poi delle Obbligazioni, relativi *coupons* e *talons* presso il Tribunale provinciale di Vienna.

Nel Volume VI pag. 155 del Giornale di Giurisprudenza Austriaca compilato dell'avvocato *Leone Fortis* viene riportato il Trattato *dell'ammortizzazione in generale e di quella de'privati documenti in ispecie*, del Sig. Dott *Alberto De Iless*. I. R. Consigliere Aulico effettivo del Supremo Tribunale di Giustizia. Nel Volume stesso a pag, 169 si trova *il breve annotamento sulla dottrina dell'ammortizzazione*, comunicato dal Dott. *Leopoldo Antonio Dierl*, Avvocato aulico e giudiziario ed I. R. Notaio.

§ 192.

Su questo ricorso dovrà il giudice sentire chi è risponsabile dell'obbligazione contenuta nel documento; e se egli non ha fondate eccezioni da opporvi, dovrà lo stesso giudice citare quelli che

Digitized by Google

avessero in loro potere il documento, prefiggendo il termine di un anno coll'intimazione precisa di produrlo entro questo termine, in guisa, che, in caso contrario, verrà il documento irremissibilmente dichiarato nullo, e l'autore più non sarà obbligato a rispondere per esso.

§ 193.

Questa citazione dovrà essere promulgata nel modo solito praticarsi come ogni altra pubblica proclamazione; e scorso inutilmente il termine, si dichiarerà nullo il documento.

Cioè tre volte nella pubblica Gazzetta mediante Editto.

§ 194.

Chi avrà perduto un documento senza colpa dell'avversario, ne dovrà provare legalmente il tenore in altra via: se però fosse stato smarrito per fatto dell'avversario, nè fosse possibile all'una o all'altra parte di provarne il tenore in altro modo, sarà permesso al producente di giurarlo.

Per riparare agli inconvenienti che derivar potrebbero dallo smarrimento delle Bollette di Assicurazione dei crediti professati in confronto dello Stato, il Governo in Venezia colla *Circolare* 16 *giugno* 1826 *N.* 6820 prescrisse le seguenti norme:

1.° *Per riparare allo smarrimento della ricevuta d'insinuazione la parte creditrice dovrà attendere che la Regia Delegazione Provinciale le faccia conoscere essere seguita la liquidazione del credito.*

2.° *Il proprietario del credito dovrà emettere una dichiarazione scritta di non aver altrimenti ceduta, od alienata la detta ricevuta, ma di non poterla produrre per averla fortuitamente smarrita, sotto particolare suo obbligo e responsabilità per ogni effetto di ragione.*

3.° *Quando lo smarrimento della ricevuta sia da attribuirsi ad un determinato accidente, il quale ammetta giustificazione, il proprietario del credito sarà tenuto ad esibire la prova, e questa verrà unita alla dichiarazione di cui si è fatto cenno al paragrafo antecedente.*

4.° *Se consta che la ditta ricorrente sia la medesima che insinuò il credito come proprio, e se questo credito fu liquidato ed inscritto in testa sua basterà osservare le premesse avvertenze per ottenere la cartella d'inscrizione.*

5.° *Nel caso che pel credito liquidato ed inscritto abbia interesse una persona diversa da quella dell'insinuante, il passaggio della proprietà dovrà essere comprovato mediante la produzione di autentico documento, al quale dovranno aggiungersi le dichiarazioni contemplate nel paragrafo terzo.*

6.° *Le domande e i documenti, de'quali si è fatta menzione, dovranno rimettersi all'I. R. Prefettura del Monte Lombardo-Veneto, la quale le assoggetterà all'I R. Governo con istruttivo Rapporto per ottenere di caso in caso il permesso di rilasciare le carte di credito domandate dai reclamanti.*

Come osserva anche il Pratobevera, il *fatto* della perdita del documento debb'essere innanzi ogni cosa debitamente provato dal possessore del documento.

Digitized by Google

§ 195.

Divenuto illeggibile un documento, sarà permesso al possessore, come pure a quelli che vi avranno interesse, di farlo rinnovare giudizialmente. A tale atto però dovranno citarsi tutti quelli contro i quali il documento dovrà far prova.

Giusta il Carcano, l'espressione *divenuto illeggibile*, devesi intendere nel senso che sia prossimo a diventar illeggibile, perchè diversamente, se luogo già in istato di non poter esser letto, non potrebbe nemmeno aver fosse la rinnovazione.

La rinnovazione giudiziale d'un documento verrà anche accordata nei casi in cui il documento per antichità, o per guasti eventuali, come macchie o tagli, fosse vicino al suo deperimento.

§ 196.

Semprechè i citati non avessero che opporre alla rinnovazione, si eseguirà la medesima, ed il documento rinnovato conseguirà contro di essi la forza di originale. All'incontro, se essi vi faranno eccezioni, queste dovranno prima decidersi.

La decisione avrà luogo per Sentenza.

§ 197.

Se una parte negherà essere scritto il documento prodotto di suo carattere, incumberà alla parte contraria di convincerla mediante la comparazione del documento con altra scrittura d'indubbio carattere della medesima, o in altra via, ed occorrendo anche colla delazione del giuramento.

Per scrittura d'*indubbio carattere* s'intende un atto eretto avanti Autorità pubbliche, o notai, giusta l'Aulico Decreto 17 agosto 1798.

Se in un primo processo l'avversario ha ammesso l'autenticità d'un documento, e in un secondo processo la nega, giusta le teorie altrove esposte sulla confessione, non si potrebbe far uso della sua ammissione, perchè la confessione fa prova nel solo processo in cui fu emessa.

Un altro modo per provare l'autenticità di un documento, oltre le prove testimoniali, il giuramento e la confessione, sarebbe la di lui comparazione con altro documento non impugnato quanto ad autenticità, ed occorrente nello stesso processo.

In tutti i casi, ove si tratta dell'ispezione giudiziale di una matrice riposta nell'Archivio Notarile, essa non potrà aver luogo, che avanti l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza dell'Archivio, e quindi l'Autorità medesima fisserà la comparsa delle parti, ed ordinerà all'Archivio di presentare alla Commissione deputata l'originale documento di cui si tratta. (*Aulico Decreto* 16 *agosto* 1821 *N.* 1545, *diramato colla Circolare d'Appello* 24 *detto mese N.* 10071).

Quando una parte provoca la comparazione de'caratteri, essa deve in pari tempo nel trattare la causa produrre, a senso del § 12 del giudiziario Regolamento, gli scritti, o gli atti, coi quali debba essere confrontato il documento controverso: in caso diverso il giudice non vi avrà alcun riguardo, ben inteso però, che quando le dette carte si trovassero presso qualche pubblico ufficio, basterà intanto indicare questa circostanza dando una conveniente descrizione delle carte stesse. (*Aulico Decreto* 22 *aprile* 1825, *diramato colle Circolari* 9 *maggio successivo N.* 4205 *dell'Appello in Milano, e* 10 *detto mese N.* 5576 *dell'Appello in Venezia*).

Digitized by Google

§ 198.

Quando il prodotto documento si asserirà scritto di mano propria da un defunto, e che quegli, contro il quale sarà stato addotto, vi contraddirà, incumberà a chi ciò avrà asserito di provare l'asserzione mediante la comparazione de'caratteri, ed occorrendo, colla delazione del giuramento, oppure in altra via.

§ 199.

Quanta fede possa meritare la comparazione de'caratteri, dovrà determinarsi secondo la qualità delle circostanze.

Saggia è la disposizione di questo paragrafo, stantechè, per la natura stessa delle cose, è manifesto quanto sia incerta e fallace codesta prova desunta dalla somiglianza o dissomiglianza dei caratteri. Poichè se l'arte d'imitare i caratteri e le firme ha in questi tempi raggiunto il più squisito grado di perfezione in modo da eludere l'occhio del più esercitato calligrafo, e di colui stesso di cui si è contraffatto il carattere o la firma, sarà ben facile attribuire scritture della stessa mano a mani diverse; e i fasti dei Tribunali ce ne offrono luminosi esempi; e ciò tanto più facilmente può accadere, mentre nella stessa persona noi vediamo spesso variarsi il carattere nei diversi periodi della vita, e che mille circostanze, quali sarebbero un diverso taglio della penna, una diversa tinta dell'inchiostro, o la posizione della mano, od una violenta commozione, la maggiore o minore applicazione od abitudine, influiscono sommamente sulla formazione dei caratteri. Egli è perciò che rimettere unicamente alla decisione di periti calligrafi la prova della comparazione dei caratteri sarebbe stato d'assai pericoloso, meritando codesta prova la più matura ponderazione del giudice, il quale anche dopo sentiti i periti, dovrà formare il suo giudizio, e calcolare la forza di questa prova a norma delle circostanze risultanti dagli atti del processo.

Poche lettere majuscole e minuscole di uno scritto d'indubbio carattere non possono servire di comparazione per decidere della verità dei caratteri di un documento, poichè mancano i dati di confronto nel totale loro complesso. (Dalla *Sentenza dell'Appello di Milano* 15 *marzo* 1823, *confermata dal Senato*).

Così la sola firma d'indubbio carattere non basterebbe a stabilire come certo il contesto di un atto scritto per intiero dal firmante. Essa tutt'al più basterebbe di confronto ad un'altra firma.

— Alla inrotulazione degli atti si dimettono anche i documenti usati nella seguita comparazione di caratteri, affinchè il giudice possa coi proprii sensi persuadersi della esattezza del giudizio peritale, valutandolo con riguardo a tutte le circostanze emergenti in processo ed all'esame da lui medesimo portato sui documenti comparati. Se l'originale d'indubbio carattere, che ha servito alla comparazione, si trova presso un pubblico ufficio, viene richiamato per farne poi la restituzione quando la causa sarà definitivamente decisa. (GIORDANI).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della prova ordinaria per testimonj.

§ 200.

La prova per testimonj non potrà intraprendersi se non da quello a cui essa verrà permessa con sentenza interlocutoria.

Testimonii sono persone terze in causa, le quali vengono chiamate per procurare al giudice, mediante le loro deposizioni, la legale certezza del fatto controverso.

La prova testimoniale è *ordinaria*, o *sommaria*. Nella prima, i testimonii, dopo prestato il giuramento nei termini prescritti dalla Legge, debbono sostenere un esame, ossia rispondere agli articoli probatoriali ed agli interrogatorii generali e speciali che loro vengono proposti. Nella prova sommaria, invece, i testimonii non fanno che confermare al cospetto del giudice, mediante giuramento, la verità delle loro attestazioni. È ben naturale che il primo genere di prova offre maggior garanzia del secondo.

Il fondamento della forza provante delle testimonianze è posto nei naturali sentimenti dell'uomo, che lo spingono a dire il vero, e nella tema delle pene minacciate allo spergiuro, nonchè nella difficoltà che due o più persone, senza previo concerto, possano confermare il medesimo fatto colle precise circostanze, quando questo fosse una pura invenzione.

Dalla Risoluzione Sovrana 4 maggio 1833 pubblicata dalla Notificazione Governativa 20 settembre stesso anno si ricava: Che nella decisione finale, ossia di merito, della causa, non sono le autorità giudiziarie vincolate nè dalla Sentenza interlocutoria passata in giudicato, nè da'suoi motivi. È libero alle parti il giovarsi contro le sentenze interlocutorie de'rimedii legali ammessi dalle Leggi, ed è vietato al giudice l'ordinare una nuova prova per testimonii, o per periti.

La Circolare d'Appello Lombarda 23 novembre 1837 dispone, che contemporaneamente alla ammissione della prova per testimonii, o per periti, dovrà emanarsi nella via assoluta, o coll'ammissione del giuramento, la Sentenza definitiva sugli altri punti di domanda non dipendenti dalla prova stessa. Su questa norma dovrà il giudice contenersi in ispecialità anche nelle cause sulla resa dei conti.

Il Superiore Tribunale escludendo una prova ammessa dal Tribunale di prima Istanza, deve nella stessa decisione occuparsi del merito, e non ritornare gli atti, ad eccezione del caso di nullità di sentenza. (Zini, *Giurisprudenza pratica*).

Sul modo di valutare la pienezza della prova per testimonii, si consulti il Pratobevera, *Trattato delle prove*, e il Gennari, *Teoria delle prove*.

Nella procedura per separazione di letto e di mensa, nullità, o scioglimento di un matrimonio, i testimonii si ammettono con Decreto (§ 10 *della Notificazione 7 agosto* 1819). Così egualmente nella procedura sommariissima di turbato possesso (§ 13 *della Notificazione 15 ottobre* 1825), ed in quella sopra disdette di finita locazione (§ 11 *della Sovrana Patente 17 giugno* 1837), rendendosi necessaria una prova per testimonii, il giudice senza pronunciare sentenza interlocutoria, o far luogo a proce-

Digitized by Google

dura sulle prove, passa tosto ad assumere l'esame dei testimonii. Così pure nelle cause qualificate pel processo sommario i testimonii si citano con Decreto. (Vedi § 41 della *Legge sommaria* nella Parte Terza di questo Manuale).

§ 201.

A fare piena prova, qualora s'intenda instituirla unicamente per via di testimonj, sarà necessaria la concorde deposizione di due testimonj irrefragabili. In concorrenza però di altri amminicoli probatorj tuttochè per sè insufficienti, si potrà supplire la prova colla deposizione di un sol testimonio irrefragabile, od anche di uno o più soggetti ad eccezione. Anche da più testimonj viziosi potrà risultare piena prova. In tali casi però il giudice dovrà valutare la pienezza della prova dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

Si dice *irrefragabile* quel testimonio che abbia la capacità di percepire il fatto su cui è chiamato a deporre, la capacità di comunicarlo tal quale lo percepisce, e la volontà scevra da qualsiasi motivo di seduzione. Per le nostre Leggi sono irrefragabili tutti quei testimonii ai quali esse o espressamente o tacitamente non imprimono il carattere di testimonio assolutamente o relativamente inabile o vizioso, giusta i §§ 204, 205, 206, 207 e 208.

Da taluni si ritiene che la deposizione di un solo testimonio irrefragabile possa, coll'aggiunta del giuramento suppletorio, formare piena prova se vi concorrono presunzioni e circostanze corroboranti l'assunto. Ciò è peraltro contrario al disposto di questo paragrafo, il quale stabilisce che un testimonio irrefragabile può solo completare la prova. (Vedasi il § 276).

Perchè la deposizione di *più testimonii viziosi* faccia piena prova, bisogna che questi testimonii sieno in numero maggiore di due, poichè altrimenti i viziosi testimonii verrebbero equiparati agli irrefragabili, e sarebbe inutile la distinzione della Legge; per le quali evidenti ragioni non è qui il caso di una letterale interpretazione, nè di applicare la massima che *pluralis elocutio duorum numero contenta est.*

In generale è da osservarsi che finchè non consta del contrario, un testimonio dev'essere tenuto per irrefragabile, ed in dubbio il giudice deve piuttosto essere inclinato ad ammettere il testimonio a deporre, che a rigettarlo, se non sono abbastanza provate le eccezioni fatte dall'avversario.

Se tutti i testimonii sono di eguale onestà e fama, e la qualità dell'affare ed il convincimento del giudice vi concorra, si dee prestar fede a tutte le loro deposizioni. Se poi alcuni di essi hanno deposto diversamente, quantunque in numero minore, si dee prestar fede a quelli le cui deposizioni sono più convenienti alla natura dell'affare, e che d'altro canto non lasciano sospettare nimicizia o parzialità, ed il giudice confermerà il suo convincimento con quegli argomenti e testimonianze che riconoscerà più naturali all'affare e più verisimili. Imperciocchè non si dee aver riguardo al numero dei testimonii, ma alla fede e sincerità delle loro deposizioni, ed accettare quelle testimonianze che hanno un carattere di maggiore verità. (*L.* 21, § 3 *ff De testibus*).

§ 202.

Se la prova per testimonj, offerta dall'una o dall'altra parte, sarà da riguardarsi per piena o da sè sola, o col sussidio di altre prove prodotte, e che le circostanze da provarsi saranno decisive

Digitized by Google

della lite, si dovrà sempre ammettere tale prova con sentenza interlocutoria.

§ 203.

In questa sentenza interlocutoria dovrà il giudice chiaramente esprimere quali dei nominati testimonj, senza però prescriverne, sia all'una, sia all'altra parte, il numero, siano da ammettersi, quali da rigettarsi; come non meno sopra quali articoli si abbiano a sentire i testimonj, e quali debbono essere esclusi dalle prove: egli non ha perciò ad entrare nella determinazione ulteriore delle circostanze, oppure nella decisione nemmeno condizionata della causa principale, ma dovrà rigettare soltanto quei testimonj che o saranno inabili a norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati proposti che sopra articoli probatorj irrilevanti, ed ommettere soltanto quegli articoli che saranno tali; circa poi agli articoli stessi dovrà egli esprimere nella sentenza interlocutoria i soli numeri degli articoli che verranno ammessi o rigettati.

Per l'Aulico Decreto 23 settembre 1785 N. 469 lett. *i*), se nella procedura verbale non fossero stati dettati a protocollo formali articoli probatorii, può sempre il Giudice redigerli egli stesso nella Sentenza desumendoli dalla discussione.

Ciò accade attualmente quando si faccia luogo al processo sommario, al processo possessorio sommarissimo, alla procedura speciale per le controversie matrimoniali ed altre. (*Vedansi le speciali procedure nella terza Parte di quest'Opera*).

Anche il *Nuovo Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.*, dispone che nel processo verbale il giudice deve supplire alla mancanza o insufficienza degli articoli probatoriali formulando apposite domande.

Per gli articoli probatoriali, vedasi il § 13.

§ 204.

Testimonj assolutamente inabili, e che perciò non verranno ammessi al giuramento se non dietro l'espressa adesione della parte contraria, sono quelli che per difetto di mente o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, e per conseguenza anche gl' impuberi d'età inferiore agli anni quattordici.

La differenza che vi ha fra i testimonii assolutamente inabili designati da questo paragrafo, e quelli del § 205, si è che i primi non sono ammissibili che dietro *espressa adesione* della parte contraria, e i secondi non sono ammissibili se la parte contraria li eccepisce. Pei primi deve quindi, conosciuta la loro incapacità, agire d'ufficio il giudice e non ammetterli, salvo il caso dell'espressa adesione dell'avversario.

Vi sono per altro dei testimonii assolutamente inabili, che il giudice deve respingere d'ufficio, quand'anche concorresse l'espressa adesione dell'avversario, e sono:

1. I testimonii su fatti e circostanze irrilevanti in causa. *Inutile est probare quod probatum non relevat.*

2. Le persone che non conoscono il fatto su cui devono testificare per propria scienza, ma lo conoscono solo per scienza altrui, detti volgarmente testimonii *auricolari*, o *de auditu*.

3. I sacerdoti prodotti a testificare su fatti loro comunicati sotto

Digitized by Google

il suggello di confessione; e ciò è voluto dalla Legge ecclesiastica, che dichiara reo di delitto quel sacerdote che divulga i segreti di confessione.

4. Gli *impiegati pubblici*, in quanto vengano prodotti a far testimonianza sui segreti d'ufficio su cui abbiano giurato il silenzio.

I medici, gli ostetricanti e le levatrici possono tuttavia far testimonianza in Giudizio sui segreti delle persone loro affidate, senza incorrere nella sanzione del Codice penale.

Gl'individui che per difetto di mente non possono risapere l'indubbia verità, e non possono indubbiamente manifestarla, sono gl'*imbecilli*, i *furiosi*, i *mentecatti*, ed i *pienamente ubbriachi*. Quelli invece che non lo possono per difetto corporale sono tutti coloro che mancano di un senso esterno necessario per percepire il fatto di cui si tratta, o per comunicarlo; così il *cieco* non può esser testimonio di fatti alla cui percezione è necessaria la vista, il *sordo* di fatti pei quali si richiede l'udito, il *muto* in niun caso può essere testimonio, perchè non può comunicare *indubbiamente* i proprii sentimenti. Gli *impuberi* sono dichiarati inabili, non già per difetto di mente *reale*; ma per difetto di mente *presunto*. Ma tale presunzione della Legge in questo caso è *juris et de jure*.

L'assenso espresso dell'avversario non può obbligare il giudice ad ammettere un testimonio che, al momento di prestare il giuramento, non fosse padrone dei proprii sensi, onde non profanare la santità del giuramento stesso.

— Sono assolutamente inabili per difetto morale i testimonii *corrotti*, quando questa eccezione sia già provata avanti la loro ammissione, ed i testimonii che per dire la verità ricevono donativi. (Pratobevera).

Il § 160 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., prescrive, che per avere forza di prova le deposizioni dei testimoni, debbono esser fondate sulla percezione mediante i proprii sensi, ed inoltre chiare e precise, e che non merita fede quel testimonio che si porta soltanto ad oscure reminiscenze, a cose udite dire o a semplici congetture, che si contraddice, ritratta o cambia la sua deposizione senza dimostrare un errore innocente. Deposizioni contradditorie di diversi testimonii sulle medesime circostanze decisive, si annullano reciprocamente in quanto il numero e la credibilità dei testimonii sieno uguali, per modo che la pienezza della prova deve giudicarsi secondo le deposizioni di altri testimonii e secondo le altre prove che per avventura vi fossero.

§ 205.

Assolutamente inabili, e perciò sopra eccezione della parte mai ammissibili al giuramento, sono pur tutti quelli che sono stati giudicati rei d'un pubblico delitto commesso per dolo (cioè per far danno ad un altro insciente), ovvero per desiderio di guadagno, eccettuati però quegli atti ai quali fossero stati adoperati come testimonj prima che essi fossero incorsi nell'inquisizione criminale.

La incapacità di questi testimonii dura per tutta la loro vita, e non cessa pel compimento della pena, o per l'estinzione del delitto, poichè se in tal caso il delinquente rientra ne' suoi diritti civili, non è a dirsi che fra questo diritto siavi pur quello di testimonianza, perchè questa è solo una obbligazione, e non già un diritto.

Il Pratobevera pone per regola generale che il giudice non possa d'ufficio rigettar alcun testimonio per sospetto che sia. Non sembra soggetto di dubbio che la gravità del sospetto contro un testimonio dee valutarsi secondo le leggi penali vigenti al momento in cui nacque il vizio; poichè la volontà del legislatore unisce tacitamente alle idee generali positive del delitto il carattere dell'inabilità o viziosità del testimonio, senza annoverare le sin-

Digitized by Google

gole azioni vietate: se dunque un fatto dopo il nuovo Codice penale non è più compreso fra i delitti, esso attualmente non rende più inabile il testimonio, per quanto ne rappresenti in un lume sinistro il carattere morale.

Vedasi il § 207 e relative annotazioni.

Stante la distinzione introdotta dal nuovo Codice penale di *crimini, delitti* e *contravvenzioni*, per pubblico delitto intendere devesi quelle azioni che ora sono qualificate *crimini*. Così infatti è espresso nel § 155 lettera *a*) del *nuovo Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., mentre pel § 156 successivo dello stesso Regolamento, quelli che furono giudicati rei di un delitto o di una contravvenzione commessa per frode o per avidità di lucro, abbiano o non abbiano già scontata la pena, sono soltanto *testimonii viziosi*.

§ 206.

Sono egualmente testimonj inabili, e sopra eccezione della parte contraria non ammissibili, al giuramento: 1.° i consanguinei in linea ascendente e discendente; 2.° marito e moglie; 3.° quelli i quali nella medesima causa saranno stati o siano attualmente costituiti patrocinatori per la parte producente i testimonj; 4.° quelli che abbiano ad aspettare un danno od utile immediato o mediato dal processo. I testimonj però specificati in questo paragrafo potranno essere ammessi per supplire la prova in tutti i casi nei quali il provante medesimo sarebbe ammesso al giuramento suppletorio.

Confrontinsi i §§ 40, 41 e 42, 591 al 595 del Codice civile.

È indifferente se la consanguinità è dipendente da vincolo legittimo od illegittimo, non facendo la Legge alcuna differenza, e militando per tutti la stessa ragione di legge. (*Vedi più avanti le osservazioni del* PRATOBEVERA).

Nondimeno deve ritenersi che il consanguineo in linea retta della parte non sia testimonio inabile a deporre *contro la stessa*. La ragione della Legge infatti è fondata in ciò, che si ha timore che pei rapporti di parentela il testimonio non abbia a deporre il vero; ciò, come ognun vede, sarebbe da dubitarsi se le deposizioni fossero *a favore* della parte a cui il testimonio per consanguinità è legata, e non già quando le deposizioni fossero contrarie. Le stesse osservazioni valgono pei conjugi.

Pel diritto romano peraltro non si ammettevano nè i genitori nè i figli a farsi testimonianza reciprocamente contro, forse per non esporre la pace domestica a pericolo d'essere turbata.

I figli adottivi possono deporre per il padre o per la madre adottiva? Noi riteniamo di no, non già perchè sieno compresi fra i consanguinei, mentre a questi non sono che parificati, ma perchè per la loro qualità si devono annoverare fra i testimonii che hanno ad aspettare un danno od un utile mediato od immediato dal processo, di cui al N. 4 di questo paragrafo.

Gli avvocati non saranno testimonii inabili in quelle cause in cui essi non prestano patrocinio, quindi anche contro i proprii clienti potranno far testimonianza, quando non sia su cose riguardo alle quali hanno l'obbligo del segreto d'ufficio.

Se la parte avversaria poi non ha eccepiti i testimonii di questa categoria, si dovranno ritenere per irrefragabili.

Il testimonio che in causa civile attesta spettare ad esso, anzichè al reo convenuto, il pagamento di una somma pretesa dall'attore, non va a risentire, in senso giuridico, alcun utile o alcun danno dall'esito della

Digitized by Google

causa nella quale è articolato, e conseguentemente è a considerarsi testimonio irrefragabile. (*Sentenza della Prima Istanza 9 novembre* 1850, *confermato dall'Appello.* — Vedasi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 92 del 1851).

Testis idoneus pater non est filio, aut filius patri. (L. 9 ff. de test.).

Nullus idoneus testis in re sua intelligitur. (L. 10 ff. de test.).

Osserva il Pratobevera che l'interesse proprio del testimonio nella lite debbe essere effettivo, e presente al momento stesso della deposizione, e non già dipendere da lontane possibilità e speranze. Se il danno, o l'utile, relativamente al conosciuto carattere del testimonio, e alle sue circostanze economiche, appare ad evidenza insignificante, si ammette la testimonianza. La Legge rifiuta il testimonio interessato *a favore* della parte provante, perchè in certo modo verrebbe ad essere testimonio in causa propria: ma questo motivo di sospetto cessa, se il testimonio ha un interesse opposto a quello del producente, e tuttavia questi lo propone come testimonio, ovvero se l'interesse e l'obbligazione del testimonio non viene a mutarsi per l'esito del processo. Tuttavia il testimonio non può come tale essere costretto a confessare sotto il vincolo del giuramento la propria turpitudine, o correità di debito, ed un tale testimonio spontaneamente confesso non può esser testimonio valido a riguardo dei terzi, nè li può obbligare colla sua confessione, se ad un tempo con questa deposizione verrebbe a liberare sè stesso in tutto od in parte da obbligazioni, penali, azioni di regresso ecc., mettendole a carico altrui.

La Legge non fa distinzione di discendenza legittima, od illegittima: il figlio illegittimo sta secondo le leggi civili in una più stretta unione di reciproco interesse colla madre, ma i vincoli del sangue sono qui, come pel matrimonio, il fondamento della Legge, e spesso un figlio legittimo non ha da attendere da suo padre niente più dell'illegittimo, il quale anzi si dee sforzare di mettersi in grazia di chi lo procreò, ancor più che l'erede necessario già guarentito dalla Legge. I figli adottivi e gli allievi non sono invero congiunti dai legami del sangue, ma essi si trovano in rapporti d'affezione e d'interesse tanto stretti ed intimi quanto quelli del sangue, e certo finchè questi durano non possono fare testimonianza a favore dei loro genitori adottivi, e di chi li prese come allievi. (§§ 183-186 *Codice civile*). In egual modo non cessa l'affezione e la gratitudine tra i genitori e i figli emancipati o pienamente tacitati.

— L'enumerazione dei testimonii inabili e viziosi, fatta dalla Legge nei §§ 204, 205, 206, 207 è tassativa o dimostrativa? La ricerca è importante, perchè se si tiene che è dimostrativa, debbonsi avere per testimonii inabili e viziosi oltre i superiormente indicati anche tutti quelli che si trovano in posizione analoga. Opina il chiaro prof. Gennari che tale enumerazione sia tassativa, appoggiando la sua opinione ai seguenti argomenti: « 1.° Il modo con cui si esprimono i succitati paragrafi è tassativo e non dimostrativo. In fatti nei §§ 204 e 205 è detto: *Testimonii assolutamente inabili . . . . . sono quelli* ecc.; nel § 206: *Sono ugualmente testimonii inabili* ecc., e nel § 207: *Testimonii viziosi, ma non assolutamente inabili sono* ecc. Se questo linguaggio non è tassativo, noi non sapremmo quale altro linguaggio possa meritare un tale nome. 2.° Il § 203 del Regolamento giudiziario statuisce: *Il giudice dovrà rigettare soltanto quei testimonii che o saranno inabili a norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati proposti che sopra articoli probatorj irrilevanti.* Dunque i testimonii che non sono dichiarati inabili dai §§ 204, 205 a 206 del vigente Regolamento giudiziario o da Leggi particolari, dovranno sempre ammettersi. 3.° Il Decreto Aulico 24 novembre 1785 N. 497, fra le altre disposizioni, così si esprime: Quell'avvocato che prestò il suo patrocinio nella causa di cui si tratta alla parte contraria del proponente non può essere escluso, perchè il § 141 del Regolamento giudiziario *rigetta soltanto l'avvocato che servì al proponente stesso di patrocinatore*

Digitized by Google

nella medesima causa. Si poteva dimostrare, dimandiamo noi, in modo più chiaro che i testimonii del § 206 sono indicati in via tassativa? Anche l'Aulico Decreto 10 febbraio 1798 N. 687 conferma quest'opinione, dove è detto, *che siccome in tutto ciò che concerne la prova è dal Regolamento giudiziario, dal capitolo undecimo al capitolo ventesimosecondo, esaurito per modo che vennero poste con ciò fuori di vigore le leggi anteriori e il diritto romano in via sussidiaria ricevuto, così è dovere del giudice in tutte le cause nelle quali si tratta di una quistione di prova di condursi unicamente a norma del Regolamento giudiziario.* 4.° Nel metodo giudiziario, attualmente in vigore, nel quale si usano i referati privati fuori degli occhi del pubblico e delle parti, le leggi che vincolano l'arbitrio sono un correttivo necessario del metodo stesso. Senza un tale correttivo il sistema stesso, come osservò già anche il Romagnosi, non sarebbe abbastanza provvido. Quelli pertanto che vogliono che al giudice sia lasciata più libertà nel giudicare demoliscono senza accorgersene una delle barriere più potenti erette dal legislatore contro gli abusi e gli arbitrj. Sia pure che la massima per la quale ogni testimonio che la Legge non classifica fra gli inabili e viziosi è da aversi per irrefragabile, dia luogo all'inconveniente che il giudice debba prestar fede ad un uomo che non ne merita alcuna; ma questo inconveniente, che per altra parte non può verificarsi che assai di rado, è ben minimo in confronto del vespajo di liti sopra l'ammissibilità e viziosità dei proposti testimonii e dell'incertezza dei giudizii a cui apre l'adito la massima contraria ».

§ 207.

Testimonj viziosi, ma non inabili assolutamente sono: 1.° i primi cugini o congiunti di sangue anche prossimiori del producente in linea trasversale; 2.° gli affini entro il medesimo grado; 3.° i domestici in attuale servizio del padrone o della padrona; 4.° gli ebrei deponenti a favore d'un ebreo contro un cristiano; 5.° quelli che non hanno compita ancora l'età d'anni diciotto; 6.° quelli che, compita l'età di anni diciotto, saranno chiamati a deporre sopra fatti accaduti, allorchè non erano ancora arrivati a questa età; 7.° quelli che vivono in grave inimicizia colla parte contraria; 8.° tutti quelli che sieno stati pronunziati rei d'un pubblico delitto che non sia stato commesso per dolo o per istudio di lucro.

La consanguinità in via trasversale dei testimonii colla parte *contro la quale* vengono prodotti non influisce punto sulla deposizione. Gli ascendenti e discendenti del conjuge della parte producente sono testimonii viziosi del pari, perchè, sebbene non vengano precisamente indicati, militano, e in grado maggiore, per la loro esclusione gli stessi motivi e le stesse ragioni di legge.

Per *domestici* s'intendono quelle persone che prestano opere servili contro vitto e salario, o contro l'uno o l'altro soltanto. (Vedasi il § 117 ed annotazioni relative, e il § 594 del *Codice civile*).

La Legge di procedura dichiara in questo paragrafo testimonii semplicemente viziosi, quelli che furono riconosciuti rei di un *delitto pubblico*, che sia stato commesso non per dolo o per cupidigia di lucro; poichè, se fosse di tal genere il delitto commesso dai testimonii, allora essi sarebbero inabili assolutamente (§ 205); e la ragione della Legge è chiara abbastanza. Per *pubblico delitto* poi deve intendersi ogni delitto, che dalla sanzione delle leggi penali è colpito, e non già i soli *delitti di Stato;* poichè la denominazione di *pubblico delitto* è propria della Legge romana

Digitized by Google

che l'applicava ad ogni delitto offendente principalmente la società, e che perciò veniva punito con pubblico castigo. — Quanto poi al giudicare se un dato misfatto, di cui fu giudicato reo un testimonio, lo renda inabile o vizioso, crediamo doversi prendere per norma la legge penale del tempo e del luogo dove avvenne il fatto che si tratta di provare; per cui se un tal fatto avvenne sotto l'impero del Codice penale del 1803, si dovrà prendere per norma detta Legge; se poi il fatto avvenne sotto l'impero del nuovo Codice penale del 27 maggio 1852, allora si considereranno per testimonii inabili e viziosi, a seconda dei casi, quelli che furono riconosciuti rei dei *crimini* in esso Codice contemplati, poichè i crimini del nuovo Codice penale corrispondono ai delitti del Codice del 1803. Le *gravi trasgressioni di polizia* (*delitti* e *contravvenzioni* pel nuovo Codice penale), non rendono nè inabili, nè viziosi i testimonii, poichè un tal effetto è unicamente attaccato all' *idea positiva di delitto*. (Vedasi § 205).

Idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest, ut testes fiant. (Lex 6, D. de test.).

Secondo il Pratobevera i *domestici* sono quegl' individui, che per una determinata mercede, e pel vitto si obbligano ad eseguire per un tempo dei bassi lavori, e non sono semplici giornalieri, servi salariati. Se le relazioni di servizio al tempo della deposizione hanno cessato realmente, e non soltanto in apparenza, allora, sebbene il testimonio ne tragga qualche emolumento, non è tuttavia, almeno nell'istesso grado, vizioso, e così pure non lo è se egli è al servizio di ambe le parti.

La *inimicizia* deve derivare da gravi offese e considerevoli danni che il testimonio sofferse dalla parte contro la quale viene prodotto, come sarebbero denuncie di delitti, calunnie, mali trattamenti, processi sfavorevoli, esecuzioni ecc. Se un tale maldisposto testimonio ha già prima fatto dei tentativi di vendetta, o si è cacciato innanzi per prestare la sua testimonianza, cresce allora il sospetto d'inimicizia. Che se si aggiugne una generale notoria antipatia, per esempio, l'odio nazionale, o di religione, o lo spirito di corpo, appena è che un simile testimonio meriti alcuna fede. (*Così lo stesso* PRATOBEVERA).

Perdono il diritto di deporre testimonianze davanti i Tribunali in un atto pubblico le persone condannate per titolo di emigrazione. (*Sovrana Risoluzione* 22 *giugno* 1825 *nelle Circolari* 26 *settembre* 1825 *N.* 15218 *dell'Appello Veneto*, *e.* 28 *detto mese N.* 10562 *dell'Appello Lombardo*).

Vedi nondimeno l'altra Sovrana Risoluzione 24 marzo 1852 abolitiva le Leggi precedenti intorno agli emigrati ed assenti, pubblicata colle Notificazioni 15 giugno 1852, N. 14577 del Governo in Milano, e N. 18725 del Governo in Venezia.

Per le prescrizioni dei §§ 155 e 156 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc, i congiunti di sangue e gli affini del producente non sarebbero testimoni inabili o viziosi, quando fossero negli stessi rapporti di parentela anche coll'avversario. Nel silenzio della nostra Legge ci sembra applicabile anche per noi tal massima che ha fondamento nella stessa ragion della Legge, giacchè in questi testimoni non può presumersi una spinta a giovare piuttosto all'una che all'altra parte.

Pel § 157 del detto *Regolamento provvisorio per l'Ungheria*, le persone ree di un'azione punibile possono ammettersi a giurare e a deporre anche durante il tempo della pena, quando siano ammissibili come testimoni.

§ 208.

Quelli che, dopo stabilita l'inquisizione criminale per un pubblico delitto, avranno provata pienamente la loro innocenza, saranno testimonj irrefragabili; ma qualora fossero stati assolti e dimessi soltanto per difetto di sufficienti prove, saranno testimonj viziosi.

Digitized by Google

§ 209.

Quanta fede possa attribuirsi ad un testimonio vizioso, dovrà il giudice determinarlo dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

La differenza fra testimonio irrefragabile e vizioso consiste appunto in ciò, che pel primo è la Legge stessa che ne stabilisce il grado di credibilità, pel secondo invece è ciò rimesso al prudente arbitrio del giudice.

Confrontisi il § 201.

In testibus autem dignitas, fides, mores, gravitas examinanda est: et ideo testes, qui adversus fidem suam testationis vacillant, audiendi non sunt. (L. 2 ff. De test. Adde L. 5, cod. tit.).

Servi responso tunc credendum est, cum alia probatio ad eruendam veritatem non sit. (L. 7, cod.).

Alle persone di bassa condizione, secondo le Leggi romane, si dava la tortura per sanare il difetto della dignità, o della fama.

§ 210.

Quegli che sarà stato ammesso alla prova per testimonio, dovrà, semprechè nessuna delle parti abbia interposto gravame contro la decisione giudiziale, adire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefinito all'interpretazione del gravame, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, oppure se questa decisione fosse emanata in ultima istanza, entro giorni quattordici, altrimenti la prova sarà perenta. A tal effetto dovrà egli presentare gli articoli ammessi dalla sentenza interlocutoria, nominarvi i testimonj ammessi, marcare sopra quali articoli abbia da esaminarsi ciascun testimonio, e domandare finalmente l'assegnazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. Se però il producente non nominasse l'uno o l'altro de' testimonj nella sentenza interlocutoria ammessi, non potrà egli in seguito più riassumere l'esame dei testimonj ommessi.

È libero alle parti di non nominare nell'adizione della prova l'uno o l'altro dei loro testimonii ammessi dalla sentenza interlocutoria; e si fa eccezione solo nelle controversie matrimoniali, nelle quali essendo interessata la società (e non solamente i privati), non si possono ommettere dal producente i testimonii che furono ammessi dal giudice.

Il termine di quattordici giorni stabilito pel riclamo al giudice superiore comprende in sè, giusta il § 511, anche i giorni feriati. All'incontro i tre giorni per l'adizione della prova principiano a decorrere dopo la scadenza del detto termine, e per la regola generale dello stesso § 511 non si comprendono in essi i giorni feriati, ma formano un termine di tre giorni utili. Parimenti sono utili i quattordici giorni entro i quali devesi adire la prova per sentenza emanata in ultima istanza. (*Circolare dell'Appello di Milano 12 agosto* 1823).

La Notificazione Governativa 28 aprile 1824 dichiara: che i termini per adire le prove in affari di cambio e mercantili, pei casi contemplati dal presente § 210, e dai §§ 246, 251, 272 al 288 di questo Regolamento, vengono fissati a giorni tre *continui*, che incominciano dopo scaduti i termini per gravarsi.

L'istanza per l'adizione della prova deve prodursi in tre esemplari, a due dei quali devono unirsi gli allegati citati in questo paragrafo, e di cui l'uno si conserva in Giudizio pel relativo esame dei testimonii.

Nominati poi che sieno i testimonii nell'Istanza d'adizione, pare che il producente non possa più ritirarli senza il consenso dell'avversario,

Digitized by Google

perchè come osserva il Pratobeyera il testimonio presentato diventa un mezzo di prova comune. Quindi sopra rinuncia spiegata con Istanza dalla parte producente si sentiranno a protocollo le parti, e si deciderà con Decreto, preso calcolo delle rispettive loro deduzioni.

§ 211.

Se uno de'testimonj ammessi con sentenza interlocutoria nel frattempo sino all'esame venisse a morire, ed il producente fosse in grado di sostituirne un altro in di lui luogo della medesima qualità avrà, sino a tanto che non sarà scorso il termine fissato per l'esame, la facoltà di domandare che vi sia ammesso. Il giudice dovrà ordinare su di ciò una comparizione, e sentite le parti, pronunziare sulla domanda suddetta.

L'ammissione o no di questa dimanda si fa mediante Decreto. (*Circolare Appellatoria 24 febbrajo* 1842).

In relazione a questo paragrafo la Risoluzione Sovrana 6 settembre 1844 pubblicata colla Circolare d'Appello 23 ottobre 1844, dichiara:

« A colui che sarà stato ammesso alla prova per testimonii, può essere concesso d'introdurre anche due, ovvero un numero maggiore di altri testimonii, in luogo di un testimonio morto prima dell'esame, nel caso che la prova mancata al producente, in conseguenza di tal morte, possa soltanto in questo modo essere supplita, oppure quando concorrano delle circostanze che danno diritto al producente di domandare la restituzione in intiero, onde far uso de'nuovi mezzi probatorii ».

Del resto, per la ragione stessa della Legge, deve ritenersi applicabile la disposizione di questo paragrafo tanto al caso che i testimonii proposti muojano prima della prolazione della sentenza interlocutoria, quanto al caso che venissero a mancare dopo della sua emanazione; e, per analogia, anche al caso in cui un testimonio non si potesse rinvenire, o che, per altra causa, non si potesse più ascoltare; ed eziandio deve ritenersi che ai testimonii così sostituiti altri ancora se ne possano sostituire in concorso delle accennate circostanze.

Il Castelli nell'8.° supplimento alla 2.ª edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile, riporta due conformi giudizii di prima e di seconda Istanza, e ne accenna altri ancora dai quali venne stabilito: 1.° che la frase — *nel frattempo* — usata nel § 211 del Regolamento giudiziario operi dall'epoca in cui fu introdotta la causa, sino all'epoca prefissa per l'esame del testimonio; 2.° che la frase — *della medesima qualità* — deve intendersi nel senso, che il testimonio da sostituirsi sia idoneo egualmente che il primo, tanto nei di lui rapporti personali, che in relazione alle circostanze sulle quali deve deporre; cioè conducenti a stabilire il fatto identico, cui mira la prova stata ammessa colla interlocutoria sentenza, quantunque gli articoli proposti pel nuovo testimonio non siano perfettamente identici nel loro numero e nelle particolari loro circostanze; vestendo tal rimedio la natura di restituzione in intiero *ob noviter reperta* nei casi dell'Aulico Decreto 5 luglio 1795.

Lo stesso autore riportando un Decreto 9 febbraio 1850 dice che affine di conoscere intorno alla vera influenza che può avere il proposto testimonio da sostituirsi al testimonio defunto, è d'uopo esaminare il tenore degli articoli probatorj che erano stati proposti pel testimonio che mancò a'vivi. Quindi colui che ha provocato la detta prova testimoniale, e che intende di sostituire un altro testimonio a quello defunto, deve unire, alla domanda, gli articoli probatoriali che avea dimessi nella causa di merito, e dichiarare, se il testimonio da sostituirsi abbia a venire esaminato sopra tali articoli identici, in caso diverso, deve dimettere i nuovi

Digitized by Google

articoli, sui quali credesse doversi esaminare il proposto nuovo testimonio, nella Istanza per la sostituzione di lui al trapassato.

La sostituzione si chiede al giudice stesso della causa mediante istanza particolare, nella quale, dopo di avere giustificata coll'allegazione e produzione della sentenza l'ammissione del testimonio e dei relativi articoli probatorj, si narra la morte di lui e se ne offre la prova, si indicano i testimonii da sostituirsi, e si allegano e producono gli articoli probatorj, sui quali debbano essere esaminati. Se questi articoli sono diversi da quelli ammessi dalla sentenza, si debbe provare, che le circostanze sopra le quali cadono gli articoli probatorj, si scoprirono soltanto dopo l'emanazione della sentenza: così se il producente venne in cognizione della morte del testimonio solo dopo il punto di tempo da cui decorre il termine di adizione, si debbe giustificare la data sotto la quale si ebbe notizia della morte. Sopra questa istanza si ordina la giudiziale comparsa delle parti colle solite avvertenze di legge, e ricevute in caso di contestazione a protocollo le loro verbali deduzioni, si decide come di ragione. Se il decreto accorda la sostituzione, si debbono fare nella dispositiva della sentenza interlocutoria ordinante la prova per testimonii, e dare ad un tempo, analogamente al disposto dal § 252 del Regolamento giudiziario, tutti i provedimenti per l'effettivo esame dei testimonii dei quali è accordata la sostituzione. Dal che viene che l'istanza per la sostituzione debb'essere prodotta nello stesso numero di esemplari nei quali debb'essere prodotta l'istanza di adizione e corredata anche dei ricapiti proprj di questa. (*Così il* GENNARI).

La domanda di sostituzione d'un testimonio ad un altro morto prima o dopo la sentenza interlocutoria, può essere utilmente fatta fino a che il processo si trova nello stadio d'istruzione, e perciò può chiedersi una tale sostituzione con un'istanza anche dopo il giorno fissato per l'esame del testimonio mancato ai vivi e dopo la pubblicazione in giudizio delle assunte deposizioni. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza* riferite dal *Giornale di Giurisprudenza Pratica*, fasc. I dell'anno 1855).

§ 212.

Quando i testimonj proposti saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, esso dovrà assegnare una giornata per l'esame de'testimonj ad un termine commisurato alle circostanze, che però non sia più lungo di giorni trenta, e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal giudice stesso o da persona delegata.

La deposizione, comunque giurata, dei testimonii d'un testamento noncupativo fatta avanti al giudice di ventilazione ereditaria, non costituisce prova legale in confronto di chi ha interesse a contraddirla. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia. Anno IV, pag. 273).

L'assegnamento della giornata si fa dal giudice mediante Decreto attergato all'Istanza di adizione della prova.

La Circolare Governativa 27 aprile 1817 dichiara, che i militari in permesso potranno essere sentiti in esame dal Tribunale civile del luogo della loro dimora, tanto come danneggiati, quanto come testimonii.

§ 213.

Il decreto assegnatorio del termine si farà tenere insieme con gli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e sarà quindi in facoltà della medesima di presentare nel giorno assegnato i suoi interrogatorj speciali; se non gli avrà pre-

Digitized by Google

sentati, i testimonj dovranno esaminarsi ciò non ostante, nè si potranno ammettere più gl'interrogatorj.

Gl'interrogatorii speciali sono proposizioni interrogative da farsi al testimonio in relazione a ciascun articolo probatoriale su cui è chiamato a deporre, onde chiara risulti la verità o falsità delle testimonianze. Ma gl'interrogatorii speciali non devono cadere su fatti e circostanze estranee agli articoli probatorii, perchè essi non sono altro che una confutazione di questi.

Gl'interrogatorii speciali possono presentarsi sigillati al protocollo colla opportuna soprascritta che indichi il loro oggetto, ed anche *brevi manu* al giudice all'atto del giuramento che prima dell'esame ciascun testimonio deve prestare. Il testimonio poi dev'essere esaminato dopo ogni articolo probatorio sugli interrogatorii speciali contrarii relativi al medesimo.

§ 214.

Interrogatorj generali non si potranno proporre altri che i seguenti: 1.° qual sia il nome e cognome del testimonio; 2.° di qual età egli sia; 3.° di quale Stato, professione e carattere; 4.° se congiunto di sangue oppure di affinità al producente; 5.° in qual grado: 6.° se esso non porti una grave inimicizia contro la parte contraria; 7.° quale ne sia la causa; 8.° se egli abbia a sperare un utile o pure a temere un danno dal processo; 9.° in cosa l'uno o l'altro consista; 10.° se gli sia stata data o promessa cosa alcuna in riguardo all'attestazione; 11.° cosa precisamente e da chi.

Gl'interrogatorii generali dovranno esser proposti dal giudice *ex officio* qualora non li proponga la parte, come infatti avviene.

§ 215.

Qualora non vengano presentati interrogatorj dalla parte dovrà chi avrà l'incumbenza di ricevere le deposizioni, proporre a ciascun testimonio *ex officio* gl'interrogatorj generali espressi nel precedente paragrafo, ed interrogare il testimonio a ciascun articolo ch'esso affermerà, onde ciò sappia; e però non potrà egli contentarsi di risposte vaghe, qual sarebbe che *esso testimonio lo sappia per sè*, e simili.

Le interrogazioni sulla *causa della scienza* sono importantissime, perchè da essi si desume il grado di credibilità dei testimonii. (Vedasi il paragrafo che segue).

§ 216.

Sulla ragione precisa della scienza si dovrà insistere dall'interrogante anche nel caso in cui fossero stati presentati gl'interrogatorj; poichè non si presterà fede al testimonio sopra una circostanza, per cui non avrà spiegato tal ragione.

§ 217.

Quando i testimonj non saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, dovrà esso sopra ricorso da presentarsi dalla parte provante insieme cogli articoli probatoriali accordare un ordine ovvero una lettera requisitoriale da spedirsi al giudice, alla cui giurisdizione saranno

Digitized by Google

soggetti i testimonj, all'effetto che vengano da esso esaminati e rimesse le deposizioni contro l'abbonamento da promettersi delle spese: a questo fine dovrà il producente insieme colla supplica presentare tanti esemplari degli articoli probatoriali, quanti saranno i giudici ai quali spetterà esaminare i diversi testimonj: se tuttavia il testimonio fosse soggetto alla giurisdizione di una delle parti litiganti non dovrà egli venire esaminato dal giudice suo personale, ma o dal giudice del luogo nel quale pende il processo, oppure dal giudice più vicino che a tal uopo dovrà venire ricercato.

L'istanza per l'esame, e rispettivamente per la spedizione della requisitoria, dovrà essere presentata in triplo. L'originale Decreto viene insieme ad una copia degli articoli probatoriali intimato alla controparte; il duplo lo riceve la parte producente, ed il triplo rimane all'uffizio di spedizione.

Nelle cause di separazione di letto e di mensa, nullità e scioglimento di matrimonii, il giudice può, occorrendo, esaminare anche i testimonii soggetti ad un'altra giurisdizione, dirigendosi a tal uopo al loro giudice competente perchè loro ingiunga di comparire innanzi di lui (§ 11 *della Notificazione 7 agosto* 1819).

A'termini dell'Aulico Decreto 31 ottobre 1785 lett. *a a**, il caso contemplato dalla seconda parte di questo § 217 si verifica quando contro una signoria, ossia dominio giurisdicente, venisse promossa una causa, e fosse in questa prodotto per testimonio un colono tributario al dominio litigante.

Colla Dichiarazione Ministeriale 4 gennaio 1852 fu conchiusa una Convenzione tra il nostro Stato ed il regio Governo bavarese pella quale i due Stati hanno d'accordo deciso di far cessare reciprocamente il risarcimento delle spese ed altri esborsi cagionati per le requisitorie delle Autorità di uno Stato a quelle dell'altro tanto negli affari civili di parti miserabili quanto in tutti gli atti d'inquisizione.

§ 218.

Il decreto sopra l'istanza si dovrà comunicare con una copia degli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e dovrà quindi la medesima entro il termine di giorni quattordici al più tardi presentare i suoi interrogatorj appartenenti all'oggetto, e da unirsi insieme cogli articoli all'ordine, oppure alla lettera requisitoriale.

Il termine qui fissato di quattordici giorni è *utile*, per la regola generale dei termini, ma non è prorogabile, giacchè il § 219 prescrive, che se la parte entro quel termine non avrà prodotti i suoi interrogatorii, si spedirà senz'altra mora la requisitoria cogli articoli probatoriali.

Anche il § 163 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., dichiara libero all'avversario del producente i testimonii di proporre interrogatori speciali al Giudizio prima od all'atto della comparsa ordinata per l'esame, per ottenere schiarimenti o più precisa risposta agli articoli probatorii, o venire in conoscenza di circostanze più minute dei fatti che vi sono compresi.

§ 219.

Se la parte avversa non avrà prodotto entro il tempo ora prefinito i suoi interrogatorj, l'ordine o la lettera requisitoriale si spe-

Digitized by Google

dirà senz'altra mora unitamente con gli articoli probatoriali e con gl' interrogatorj spiegati nel § 214, e da proporsi *ex officio* al giudice a cui sarà diretta, coll'ulteriore avvertenza che ad ogni articolo, sul quale il testimonio desse una risposta affermativa, si dovrà insistere perchè vi spieghi la ragione della scienza.

§ 220.

Incumberà al giudice, a cui sarà pervenuto l'ordine o la requisitoriale, di citare *ex officio* i testimonj, di ricevere quindi le deposizioni e di rimettere queste senza dilazione al giudice della causa.

§ 221.

Qualora l'esame, in quei casi ne'quali i testimonj saranno sottoposti alla giurisdizione del medesimo giudice, non fosse terminato entro giorni quattordici da contarsi da quello in cui i testimonj avranno prestato il giuramento, oppure intercedesse mora rispetto a' testimonj soggetti ad altra giurisdizione, il producente dovrà indicare il ritardo al giudice della causa, e questi procurare, sia con precetto penale, sia con rivolgersi al superiore di quello che avrà a sentire i testimonj acciocchè l'esame non venga differito.

§ 222.

Chiunque verrà citato dal competente suo giudice a deporre testimonianza, dovrà farlo, ed occorrendo, esservi compulso mediante pena pecuniaria od anche corporale.

Vedasi il § 503.

Concorda il § 192 della *Legge organica* a pag. 74.

Vedansi anche il § 9 della Norma di Giurisdizione a pag. 100.

I Tribunali mercantili, non avendo giurisdizione personale, non possono chiamare ed astringere con mezzi compulsivi a comparire avanti di sè i testimonii, che occorre di esaminare nelle cause presso di loro pendenti, e perciò il Tribunale civile non può rifiutarsi all'esecuzione delle requisitorie dirette ad ottenere gli esami de' testimonii stessi. (*Decreto Aulico* 29 *settembre* 1818, *diramato dalla Circolare d'Appello* 8 *gennaio* 1819, *N.* 127).

Il Pratobevera osserva che il testimonio il quale non obbedisce all'ordine di comparsa, viene in caso di bisogno, anche senza istanza del producente, obbligato a deporre con pena pecuniaria, o corporale (§§ 222, 248). Se questi mezzi coattivi rimanessero senza effetto, o non potessero venire applicati, il testimonio è responsabile del danno che il producente va a soffrire nel processo; ma l'avversario non è obbligato a lasciar protrarre ad un tempo indeterminato la definizione e decisione della cosa, e può instare che il testimonio, ostinatamente contumace, sia presentato dal producente entro un termine perentorio, e che altrimenti si debba risguardare come non prodotto, e il diritto della prova sia quanto ad esso dichiarato perento. Lo stesso può chiedere la parte, anche se più non si conoscesse la dimora del testimonio, o egli si trovasse ora in lontani paesi coi quali le nostre autorità giudiziarie non istanno in alcun ordinario rapporto.

§ 223.

Ogni testimonio dovrà, dopo previa ammonizione sulla gravità dello spergiuro, promettere con giuramento ch'egli dirà la pura verità sopra ciò che gli verrà proposto, senza dissimulazione, ambi-

Digitized by Google

guità e doppiezza, parlando cioè così come pensa, e pensando così come parla, senza parzialità o malevolenza per chichessia, e senza tacere alcuna circostanza, e che finalmente non paleserà le sue deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in giudizio: del resto sarà libero alle parti di essere presenti alla deposizione del giuramento o personalmente, o col mezzo del proprio procuratore.

Combinano i §§ 247, 290, 294.

Pei giuramenti da prestarsi dai Maomettani, la Risoluzione Sovrana 14 febbrajo 1826 così dispone:

Allorchè abbiano a giurare come parti innanzi le Autorità giudiziarie austriache persone addette alla religione maomettana, il giudice deve prima di tutto far loro comprendere, e sentire l'importanza di questa azione, la onniscienza di Dio, per cui dovranno giurare, e le pene dello spergiuro. Verranno quindi a chi deve giurare proferite parola per parola ed in lingua a lui nota le circostanze da giurarsi, e dopochè le avrà ad alta ed intelligibile voce ripetute, gli domanderà: Giuri tu per Dio? *Chi giura risponde:* Iemin aderim (*io giuro*), *ed aggiunge una delle seguenti formole, ovvero anche tutte tre insieme:* Billahi Taalla (*per Dio supremo*), *ovvero* Wallahi (*per Dio*), *oppure* Bismillahi (*in nome di Dio*). *Per rafforzare il giuramento potrà chi giura soggiungere l'una o l'altra delle qualità di Dio, come per esempio misericordioso, avente misericordia, e dire* Bismillahi Errahman Errahim, *in nome di Dio misericordioso, avente misericordia. Per la validità del giuramento basta però che si pronunci l'una o l'altra delle suddette formole, cioè* Bismillahi, Billahi Taalla, *ovvero* Wallahi. *Se in giudizio si possiede un esemplare dell'Alcorano, potrà eccitarsi chi giura a porvi sopra, durante il giuramento, la mano destra. Quest'uso dell'Alcorano non è però essenzialmente necessario per la validità del giuramento. Non si può in verun caso permettere a chi giura di tenere alzato durante il giuramento il dito indice della mano. Dietro queste disposizioni saranno assunti anche i giuramenti di testimonii maomettani dopo che essi avranno o promessa, o confermata in generale la verità delle loro deposizioni (l'uno nei casi giudiziarii civili, l'altro nei criminali); ripetendo la relativa formola, che verrà proferita dal giudice, si domanderà loro:* Giuri tu per Dio? *Dovranno nel resto osservarsi le disposizioni del Regolamento giudiziario e del Codice penale sull'esame dei testimonii.*

In ogni protocollo giudiziale, in cui si assume un giuramento di parte, dovrà constare dell'ammonizione sullo spergiuro. (*Aulico Decreto 4 marzo 1823, art. 74, conforme all'altro Aulico Decreto 14 maggio 1781 N. 16, lett. d.**).

Coloro, a'quali la propria religione non permette di giurare, ma che reputano una solenne promessa essere inviolabile al pari che nelle altre religioni il giuramento, non debbonsi forzare a prestarlo. Si dovrà però contentarsi di ritrarre da questi una tale solenne promessa accompagnata dal porgere della mano, previa ammonizione che debbano dire la verità, sotto la pena legale dello spergiuro. (*Aulico Decreto del Supremo Tribunale di Giustizia in Vienna 10 gennaio 1816, nella collezione N. 1201*).

Il giuramento per la maggiore sua solennità debb'essere prestato avanti un crocifisso e due candele di cera accese: tutti gli astanti debbono osservare quel riverente contegno che si conviene alla solennità di quest'atto. La previa ammonizione sullo spergiuro deve essere seria, penetrante ed adattata alle qualità personali di chi deve giurare. (*Sovrana Risoluzione 28 ottobre 1826, diramata colle Circolari 14 dicembre suc-*

Digitized by Google

cessivo N. 16845 *dell'Appello in Venezia, e* 13 *mese stesso N.* 13545 *dell'Appello in Milano*).

La solennità del crocifisso e delle due candele accese non si osserva trattandosi di persone addette alla confessione Elvetica. (*Aulico Decreto* 6 *marzo* 1833, *diramato colle Circolari* 12 *marzo stesso N.* 3732 *dell'Appello Veneto, e* 13 *detto mese N.* 3521 *dell'Appello Lombardo portante Sovrana Risoluzione* 20 *ottobre* 1832).

§ 224.

Si rimette al discernimento del giudice il modo con cui crederà dover fare l'ammonizione sullo spergiuro, secondo la diversa condizione delle persone.

Il § 199, lettera *a*, del Codice penale contempla il caso del prestato giuramento falso, e dichiara ciò crimine di truffa.

§ 225.

Il giurante, sia ecclesiastico o laico, maschio o femmina, dovrà, nell'atto di giurare, alzare il pollice e le prossime due dita della mano destra.

Fa eccezione il giuramento degli Ebrei e de'Maomettani.

Per necessità chi non ha la mano destra, o l'uso della stessa, alzerà nel giurare la sinistra, e ciò non può costituire una irregolarità, e dar luogo a nullità.

§ 226.

Niuno potrà servirsi nel giurare di altra formola che della seguente: *Così Dio m'ajuti;* solo per gli ebrei si dovrà osservare la pratica consueta finora.

La Notificazione Governativa 4 gennaio 1847 N. 43993 emana l'istruzione, che qui riportiamo, sulla procedura da osservarsi nella prestazione di giuramento degli Israeliti:

Quando un Israelita viene dal Giudizio chiamato a prestare un giuramento, si deve nei luoghi, ove le circostanze lo permettono, far intervenire un Rabbino all'ammonizione sullo spergiuro.

Innanzi tutto incombe l'obbligo a chi presiede all'atto di far presente in modo chiaro e preciso, e di spiegare, occorrendo, all'Israelita ammesso al giuramento, ciò ch'egli dovrà giurare. Dopo ch'egli si è convinto che l'Israelita ha bene compreso l'oggetto, sul quale versar deve il giuramento, passa a fargli l'ammonizione sullo spergiuro, la quale, senza la lettura d'una formola determinata, dovrà regolarsi in modo che corrisponda alla coltura d'animo ed allo sviluppo intellettuale del giurante, avuto il conveniente riguardo alle seguenti osservazioni fondate nei principii e nei libri della Religione Israelitica.

Corre obbligo al Giudizio, prima che l'Israelita presti il giuramento, di fargli ben conoscere la santità del giuramento, le conseguenze peccaminose, e le pene a cui, in caso di uno spergiuro, esso si esporrebbe avanti Dio e la Giustizia.

Col mezzo del giuramento il giurante invoca Iddio onniscio ed onnipotente in testimonio della sua deposizione; Iddio che è il giudice infinitamente giusto, che vede nei cuori degli uomini, che perscruta ed esamina tutto ciò ch'è occulto e segreto, e che quindi anche sa se l'Israelita, chiamato a giurare, presti in fatti un giuramento puro e sincero, ovvero si renda spergiuro.

Se la deposizione del giurante è pienamente conforme alla verità,

Digitized by Google

se egli parla come pensa, senza dissimulazione, ambiguità o reticenza, e come egli crede di poter giustificare in faccia a Dio onnipotente ed onniscio, egli col mezzo del giuramento santifica il nome di Dio, e coopera alla retta amministrazione della giustizia, la quale costituisce la base fondamentale dell'ordine sociale, mentre il mondo riposa sulla verità, sulla giustizia e sulla pace, e mentre dalla deposizione di due testimoni va a dipendere l'aggiudicazione del diritto.

Qualora poi il giurante non depone la piena, pura e genuina verità, se parla diversamente da quello che egli pensa, se si rende colpevole di qualche inganno, ambiguità, restrizione mentale, o reticenza; se egli nelle parole del suo discorso, o ne'suoi pensieri rinnega, circuisce, o travolge la verità, egli commette uno spergiuro, egli chiama Dio in testimonio di una menzogna, egli abusa, viola e profana il santissimo ineffabile nome di Dio; egli commette un gravissimo peccato verso Dio onnipotente, il quale non lascia mai impunita la profanazione del santo suo nome, come sta scritto nel Decalogo, sul quale il giurante a maggior corroborazione del suo giuramento deve porre la sua mano.

Il giuramento deve prestarsi non secondo l'intenzione e le viste del giurante, ma secondo quelle dell'Autorità giudicante, e dell'onniscio e giustissimo Iddio.

La santità del giuramento non dipende già dal conoscere dove ed avanti quali persone viene esso prestato, giacchè l'Israelita ammesso al giuramento giura avanti Dio, il quale essendo ovunque presente, è dunque presente anche a questa prestazione del giuramento; il giurante è responsabile verso Dio di ogni dissimulazione e reticenza della verità; d'ogni alterazione, o stravolgimento della medesima. Il giurante profana la fede de'suoi Padri, ch'egli stesso professa, se la rende sospetta con uno spergiuro; che, cioè, una tale fede permetta od insegni giuramenti falsi.

Il giurante incorre in una gravissima responsabilità verso lo Stato, verso i suoi concittadini, e verso tutto ciò ch'è sacro all'uomo. Esso sovverte la base fondamentale della fiducia; egli è causa di decisioni ingiuste e di danni sovente irreparabili (come accade specialmente nelle testimonianze in oggetti criminali); egli sconvolge, per quanto sta nelle sue forze, il diritto e l'ordine sociale. Egli è tenuto, secondo le vigenti leggi, non solo a prestare il pieno soddisfacimento di tutti i danni causati col suo spergiuro, oltre il lucro cessante, ma si rende benanco colpevole del delitto di truffa, il quale viene punito coll'esposizione alla berlina e col carcere duro, che, secondo le circostanze, può estendersi anche alla durata in vita (1).

L'ammonizione sullo spergiuro viene poi chiusa colla domanda, se l'Israelita sia disposto a prestare il giuramento. Nel caso di una risposta affermativa, l'Israelita pone la mano destra sino alla metà della palma sul Torah, *libro secondo Moisè, capitolo* 20, *verso* 7.°; *si copre la testa, e ripete le parole pronunciate da chi presiede all'atto nel modo seguente:*

Io N. N. giuro a Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio, a Dio Santo d'Israele che ha creato il cielo e la terra, di deporre con matura ponderazione un puro e sincero giuramento secondo l'intenzione e secondo il senso del Giudizio, senza alcuna restrizione mentale, reticenza o ambiguità, senza malizia, dolo o dissimulazione, senza riguardo a dono, o promessa di dono, utile o danno senza propensione od

(1) Vedansi a questo riguardo i §§ 202, 203 e 204 del *Nuovo Codice penale*. L'esposizione alla berlina non ha più luogo.

Digitized by Google

avversione, amicizia od inimicizia, senza alcun fine od intenzione diretta a sopprimere la verità od il diritto.

Continuazione per una parte nel Processo civile *che* . . . . . .

(qui segue il tenore del giuramento prefinito della giudiziale decisione).

Giuro a Dio onniscio ed ovunque presente che questa mia deposizione contiene in tutte le sue parti la piena e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Iddio.

Continuazione per un testimonio in causa civile.

Che io su quanto sarò dal Giudizio interrogato nella causa di . . . contro . . . in punto di . . . deporrò in tutto la pura e genuina verità, senza tacere alcuna circostanza, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, come io ne posso rispondere avanti Iddio; e che non paleserò queste mie deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in Giudizio.

Continuazione per un testimonio in affari del processo criminale.

Che tutto ciò che io ho deposto avanti il Giudizio (qui viene con precisione indicato il Giudizio dal quale viene assunto il testimonio) *rispetto a . . .* (qui sarà in brevi termini esposto l'oggetto dell'esame) *sia in tutto e per tutto la pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio onniscio ed ovunque presente.*

Continuazione per un perito in arte.

Che io prenderò in esatto esame gli oggetti, la di cui cognizione mi verrà imposta dal Giudizio . . . . (qualora il perito sarà chiamato a giurare per un caso speciale, potrà qui con più precisione esservi indicato l'oggetto da peritarsi . . .), *che indicherò esattamente la qualità degli oggetti medesimi, dopo ponderate colla dovuta premura ed attenzione tutte le circostanze, e che dirò in proposito la piena, pura e genuina verità, come io ne posso rispondere avanti Dio ovunque presente ed onniscio.*

Chiusa generale.

Così Iddio, l'onnipotente Signore degli eserciti, Adonay, Elohe, Zebaoth, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi assista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen!

Avvertenza. — Durante la prestazione del giuramento devono tutte le persone che vi si trovano presenti, stando in piedi, comportarsi con quel rispetto ch' è dovuto all'atto solenne.

Colla Circolare d'Appello 8 ottobre 1846 N. 12551 si prescrive che: L'Ebreo, il quale presta il giuramento, dovrà porre la mano, non più come per lo passato sul testo del Torah, libro 3.° Moisè, capitolo 26, verso 14, ma sibbene sul testo, libro 2.° Moisè, capitolo 20, verso 7. Tale disposizione è pure portata dalla surriferita Notificazione 4 gennajo 1847.

§ 227.

All'esame di alcun testimonio non potranno essere presenti nè le parti contendenti, nè gli altri testimonj: le deposizioni dovranno secondo l'ordine degli articoli sopra ciascuno immediatamente, come anche sopra gl'interrogatorj relativi, scriversi colle stesse parole,

Digitized by Google

per quanto sia possibile, proferite dal deponente; in fine dell'esame gli si farà leggere da lui stesso o sentir leggere da altri, e quindi firmare la sua deposizione. Il testimonio che non saprà scrivere, dovrà apporvi una croce, e farla quindi sottoscrivere da un altro in sua vece.

I non cristiani, invece della croce, potranno apporre un altro segno qualunque.

Le persone del Giudizio, e in ispecialità quella che assunse l'esame dei testimonii, non possono prestarsi alla firma in luogo di un illetterato. (*Risoluzione Sovrana* 31 *ottobre* 1785).

Come osserva il Pratobevera sono assai facili gli errori e scambi dei testimonii quando si tratti di nomi proprii, di località, di documenti, di confini e di numeri: è quindi una cautela utile, che ai testimonii sia mostrato l'oggetto controverso, e che, per esempio, trattandosi di una causa di confini, siano esaminati sul luogo. Se un testimonio dimanda qualche tempo per riflettere, ovvero di poter consultare le sue carte e i suoi registri per aiutare la sua memoria, una simile interruzione dell'esame, ristretta peraltro ad un termine brevissimo, non sarà da negarsi.

Lo stesso giureconsulto ritiene che se nessuna delle persona giudiziarie intende la lingua del testimonio, si deve, dopo aver sentite le parti, od anche d'ufficio, citare ed assumere con giuramento un interprete come perito, e sono da mettersi a protocollo in entrambe le lingue gli articoli probatoriali, gl'interrogatorii e le risposte nello stesso modo che si tiene nella procedura criminale. Ciò è conforme al disposto del § 133 delle *Istruzioni per le Preture* riportato sotto il § 228 di questo Regolamento.

§ 228.

Se un testimonio nell'atto della lettura vorrà mutare o aggiungere qualche cosa alla sua deposizione, si dovrà scrivere la variazione sotto la medesima, ritenute egualmente le proprie di lui parole; ma nella deposizione stessa non potrà mutarsi, nè aggiungersi cosa alcuna.

Se il testimonio, dopo di essere già stato esaminato, si ricorda di qualche cosa ancora, o che, risovvenendosi meglio, trovi di non aver bene compresa la domanda, e per conseguenza di non avere adeguatamente risposto, e che debba quindi mutare od aggiungervi qualche cosa, allora, senza correggere o depennare niente delle deposizioni protocollate, l'attuario in fine del protocollo annoterà che il testimonio ha trovato d'aggiungere, spiegare, ecc.

La letterale disposizione di questo paragrafo esclude che si possa mutare od aggiungere alcuna cosa dopo chiuso il processo, giacchè esso lo permette soltanto all'*atto della lettura*. Questa interpretazione sarebbe anche appoggiata al disposto del Decreto Aulico 30 novembre 1810.

Per l'esame dei testimonii, dispongono le *Istruzioni per le Preture urbane e foresi*, dal § 129 al § 136, di cui ecco il tenore:

§ 129. *Quando, a norma del Regolamento del Processo civile, sarà il caso di assumere l'esame di testimonii i quali sono soggetti alla giurisdizione della Pretura, si dovrà, nell'incontro che destinata viene all'uopo la giornata ed ora, ordinare anche che i testimonii vi siano chiamati; il cancelliere nello spedire il Decreto relativo all'esame estenderà per ciascun testimonio una cedola di citazione, nella quale gli verrà ordinato di comparire infallantemente nella destinata giornata ed ora per essere esaminato come testimonio.*

§ 130. *L'esame verrà assunto dal Pretore, o da chi ne fa le veci,*

Digitized by Google

assistito da un Attuario. Le deposizioni di tutt'i testimonii da esaminarsi nella medesima causa verranno scritte in un solo protocollo: questo dovrà contenere in fronte l'indicazione della Pretura, la data, le parole Protocollo d'esame dei testimonii, *le parti litiganti, l'oggetto della controversia, e la data e il numero del Decreto col quale fu destinata la giornata; indi il nome di quelli che sono presenti, cioè a sinistra quello del Pretore e dell'Attuario, a destra quello dei testimonii comparsi, e poi quello della parte in causa, la quale fosse intervenuta per veder giurare. In seguito, previa l'annotazione di essere stata dal Pretore fatta a ciascun testimonio la prescritta esortazione sull'importanza del giuramento e gravità dello spergiuro (quale esortazione si farà nella stessa guisa come fu prescritto nel capitolo antecedente per l'assunzione dei giuramenti), si estenderà la prescritta formola del giuramento da prestarsi. Prestato questo da ciascun testimonio, si faranno allontanare tutti gli astanti, e si passerà all'esame di ciascun testimonio da solo a solo. (Vedi* § 285 *del* Regolamento *e relative annotazioni).*

§ 131. *Le deposizioni verranno assunte dietro quanto prescrive il Regolamento del Processo civile, premettendo gl' interrogatorii generali agli articoli probatoriali e relativi interrogatorii speciali. Nella colonna sinistra si noteranno le dimande, e nella destra le risposte. Non è necessario di scrivere per esteso le dimande, bastando di annotare il numero rispettivo degl'interrogatorii generali, degli articoli probatoriali e degli interrogatorii speciali, giacchè gli articoli ed interrogatorii speciali devono essere annessi al protocollo. Si osserverà poi esattamente il Regolamento del Processo civile anche in quella parte in cui prescrive di proporre gl'interrogatorii speciali subito dopo l'articolo probatoriale a cui si riferiscono. Terminato l'esame, si noterà in calce il rimarco di essere stato imposto al testimonio di non palesare le sue deposizioni ad alcuno sino a che siano pubblicate in Giudizio; poi si sottoscriverà il deponente, come prescrive il Regolamento del Processo civile. Se il protocollo consiste in più fogli, dovranno questi tutti essere uniti insieme con filo o cordicella, e fermate le due estremità con cera di Spagna e col sigillo d'ufficio.*

§ 132. *Siccome nel momento in cui si assumono le deposizioni dei testimonii non è il tempo di conoscere sulla forza della prova, così s'intende da sè che l'esame debba essere del tutto compiuto, quand'anche il testimonio risultasse inabile o vizioso.*

§ 133. *Gli esami dovranno sempre assumersi in idioma italiano; perciò qualora il testimonio non sapesse parlare l'italiano, ed il Pretore e l'Attuario conoscessero la lingua del testimonio, ogni dimanda verrà scritta nel protocollo in lingua italiana, e poi in quella del testimonio, ed ogni risposta verrà pure scritta nella lingua del testimonio, e poi tradotta nello stesso protocollo in idioma italiano. Se poi il Pretore e l'Attuario non sapessero la lingua del testimonio, si assumerà l'esame mediante un interprete, osservando in ciò quanto per tali casi è prescritto nella Parte Prima del Codice penale al* § 356. (Ora sarebbe da osservarsi la prescrizione del § 123 del Regolamento di Procedura penale 29 luglio 1853).

§ 134. *Qualora uno o l'altro dei testimonii chiamati non fosse comparso, cosicchè l'esame non potesse essere terminato in quel giorno, il Pretore riterrà presso di sè sotto chiave il protocollo assunto, e farà rinnovare la chiamata del mancante testimonio per altra giornata, aggiungendo all'occorrenza i prescritti mezzi coattivi, facendone avvertire anche le parti, onde possano comparire per veder giurare. Comparendo il testimonio nella ridestinata giornata, si procederà nel modo sopra espresso all'esame, continuando a scrivere nello stesso protocollo.*

§ 135. *Terminato intieramente l'esame, se questo è relativo ad un processo pendente appresso la Pretura, verrà il medesimo rimesso subito*

Digitized by Google

al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed in evasione verrà ordinata la pubblicazione a norma di quanto prescrive il Regolamento del Processo civile.

§ 136. *Qualora poi l'esame fosse stato assunto sopra requisitoria di altro giudice, oppure qualora il medesimo, a senso del Regolamento del Processo civile, non potesse per anco essere pubblicato, il protocollo d'esame verrà dal Pretore sigillato in un involto, notando di fuori il nome dell'istante, quello della controparte, l'oggetto della controversia nella quale fu assunto, ed il numero della requisitoria o decreto; questo involto verrà rimesso al protocollo degli esibiti per esservi riportato, ed indi in caso di requisitoria verrà spedito al requirente giudice colla nota delle competenze da rimborsarsi; in caso poi l'esame appartenesse ad un processo pendente presso la Pretura, verrà ordinato che il medesimo sia conservato sigillato nell'archivio fra gli atti rispettivi.*

§ 229.

Ai testimonj i quali dimoreranno nel luogo in cui si farà l'esame non si dovrà somministrare nulla, salvo che agli operaj, ai quali si abbonerà la perdita del tempo a prudente arbitrio del giudice; all'incontro ai testimonj dimoranti altrove dovrà il producente, oltre le spese di vettura che esigesse o la convenienza, o lo stato corporale del testimonio, pagare moderate diete da fissarsi dal giudice esaminante.

Per *operato* s'intende qualunque artefice od esercente qualsivoglia mestiere o professione. (*Aulico Decreto* 13 *ottobre* 1794).

Ai giornalieri ed altre persone bisognose, che vengono chiamate in Giudizio come testimonii, si deve pagare l'intiera indennità di carantani ventitrè (A. L. 1. 15) anche nel caso che essi vengano tolti alle loro occupazioni soltanto per mezza giornata, ed anche per uno spazio minore di tempo, a motivo di comparire innanzi al Tribunale. (*Circolare* 31 *ottobre* 1825 *N.* 14797 *dell'Appello Veneto e* 4 *novembre susseguente N.* 11456 *dell'Appello in Milano*, e *Circolari* 16 *ottobre* 1825 *N.* 58656 *del Governo Veneto, ed* 11 *detto mese N.* 13515 *del Governo Lombardo*).

Ai testimonii miserabili chiamati ai Tribunali di prima Istanza in Venezia si deve accordare, oltre alle spese di alimento fissate dalla tariffa dell'anno 1824, una indennità di tragitto di 4 carantani, ossia centesimi venti per miglio di acqua tanto di andata, quanto pel ritorno. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale* 9 *novembre* 1825 *N.* 43538, *diramato dalla Circolare Governativa* 17 *dicembre successivo N.* 46253, *e dalla Circolare d'Appello* 10 *gennaio* 1826 *N.* 17662).

§ 230.

Le deposizioni si dovranno fare in giudizio; sarà tuttavia in facoltà discreta del giudice di far esaminare nella loro abitazione i testimonj o ammalati, o impediti, da altra grave causa.

Anche la vecchiaja è considerata per causa grave in questo caso. (Vedasi il § 293).

§ 231.

Ogni qual volta s'ammetterà una parte alla prova per testimonj, dovrà riservarsi nella stessa sentenza interlocutoria all'altra la riprova, qualora apparisca di qualche rilevanza, esprimendo in essa i testimonj e gli articoli ammessi; essa però dovrà instituirsi entro giorni quattordici dal giorno in cui saranno comunicati gli

Digitized by Google

articoli della prova alla parte che vorrà fare la riprova, altrimenti quest'ultima non avrà più luogo.

Riprova dicesi ogni e qualunque prova che cade sull'assunto contrario della parte avversaria. Se viene effettuata con testimonii, dicesi *testimoniale*, e può essere anch'essa *ordinaria* e *sommaria*, e la sua procedura è all'intutto simile a quella della prova, se si fa eccezione a quanto è disposto da questo paragrafo circa al tempo della sua adizione.

Se la parte provante lascia andare perenta la prova, l'adizione della riprova diventa un atto inutile, perchè, non effettuandosi la prova, il fatto si deve ritenere insussistente in virtù della semplice contraddizione dell'avversario.

Vi ha peraltro un caso, in cui l'adizione della riprova può essere utile quand'anche non venga effettuata la prova per testimonii, nel caso cioè in cui la parte, oltre la prova per testimonii, abbia offerto altre prove, per esempio giuramenti, ecc. (Vedasi a questo proposito il § 266).

La riprova può essere *diretta* ed *indiretta*. Che la riprova testimoniale indiretta sia ammissibile è generalmente da tutti posto fuor di dubbio. Non così è a dirsi della riprova diretta, e non mancano decisioni di Tribunali che in alcuni casi la rigettarono. È peraltro a ritenersi che anch'essa sia ammissibile:

1.° Perchè la Legge fa luogo alla riprova testimoniale senza distinzione;

2.° Perchè se la parte può valersi della prova diretta ed indiretta per accertare il proprio assunto, la parità di trattamento vuole che anche l'avversario possa usare della riprova diretta ed indiretta per accertare l'assunto contrario.

Osserva il Pratobevera che chi eseguisce la riprova ha incontrastabilmente il diritto di adoprare i testimonii medesimi che l'avversario ha proposti per la sua prova, nè da ciò ne nasce alcuna contraddizione. In questo caso egli può veramente ottenere il suo intento anche per mezzo degl'interrogatorii speciali, se costringe i testimonii dell'avversario ad affermare circostanze che contraddicono direttamente, o indirettamente la verità degli articoli probatoriali; per esempio, se i testimonii che debbono attestare il mutuo, sono chiamati a dire, che l'asserto mutuatario non era allora nella provincia. È nondimeno assai più sicuro d'offrire la riprova per mezzo di appositi articoli riprobatorii, perchè la parte provante può avanti o dopo la sentenza abbandonare l'uso de'suoi testimonii.

§ 232.

Si osserverà per la riprova tutto ciò che è prescritto per la prova.

§ 233.

Esaminati tutti i testimonj che saranno stati nominati, e ridotte in processo le loro deposizioni, si dovrà ciò notificare mediante cedola da affiggersi in giudizio; e sarà quindi libero ad ambedue le parti di levarne le copie dalla cancelleria, la quale però dovrà annotare sopra ciascuna di esse il giorno in cui le medesime saranno state pronte.

— In qualche caso, dietro istanza delle parti, od anche d'Ufficio, avanti la pubblicazione deve essere cassato come nullo, o reintegrato l'esame di qualche testimonio, ed ordinarsi un nuovo giuramento, ed esame del testimonio medesimo; per esempio, se il giudice, o il dicastero erano incompetenti a questo atto; se si era ommesso, od assunto in modo illegale il giuramento ed esame del testimonio; se per isbaglio, o arbitraria-

Digitized by Google

mente si aveano tralasciati articoli probatoriali ed interrogatorii (*Decreto Aulico 7 giugno 1793 N. 110*), e le deposizioni si erano ricevute a protocollo in modo confuso, e per niun verso intelligibile, o se i protocolli originali si fossero riempiti di sospette cancellature ed abrasioni, o avessero altri simili vizii. (PRATOBEVERA).

A'termini del § 233 del Regolamento giudiziario la pubblicazione delle deposizioni si dovrebbe fare mediante cedola da affiggersi in Giudizio. Ma questa maniera di pubblicazione è stata abolita dalla Risoluzione Sovrana 14 dicembre 1851, portata dal Decreto Ministeriale 16 dicembre d. a. (*vedilo sotto il § 418*), la quale vuole che si rendano intese ambe le parti contendenti, mediante Decreto, della fine degli esami; coll'avvertenza che è in loro facoltà di domandare nella cancelleria la spedizione di copie delle deposizioni testimoniali. La intimazione di questo Decreto deve farsi possibilmente nello stesso giorno ad ambe le parti, ma sempre prima al producente. Le parti che domandano copia delle deposizioni debbono presentare all'atto stesso della domanda il necessario numero di fogli di carta bollata. La cancelleria deve fare eseguire d'Ufficio l'insinuazione delle copie alle parti senza aspettare che queste vengano a levarle. È pure dovere della cancelleria di fare esatta annotazione tanto del giorno in cui venne notificato al producente essere in sua facoltà di domandare le copie dei protocolli d'esame, quanto del giorno in cui queste vennero da lui domandate ed a lui intimate, e di annotare questi giorni non solo sull'originale protocollo d'esame, ma ben anche sulle copie che se ne spedissero.

Quand'anche la causa sia stata trattata a processo scritto, dopo assunti a protocollo i testimoni e dopo aver anche rilasciato copia delle loro deposizioni, può riaprirsi il processo per riassumerli, purchè non trattisi di sentirli sopra ulteriori dichiarazioni in merito alla prova, nè di rilevare nuove circostanze. (*Decisioni conformi della prima Istanza e della Suprema Corte di Giustizia, riportate nei N. 25 e 26 dell'anno 1853 del Giornale di Giurisprudenza Pratica*).

L'I. R. Suprema Corte di Giustizia in occasione di un caso particolare ha deciso in pieno consiglio che il Decreto Aulico 30 novembre 1810, emanato dall'I. R. Tribunal Supremo, di concerto coll'I. R. Commissione Aulica di legislazione dell'I. R. Tribunal d'Appello della Boemia è applicabile non solamente al Regno di Boemia, ma ancora per tutti i Dominii della Corona, e quindi che un testimonio già esaminato con giuramento, il quale dopo il lasso di più mesi voglia variare la fatta deposizione sotto il pretesto d'una migliore reminiscenza non può essere più esaminato, nè sopra sua domanda, nè sopra domanda di alcuna delle parti interessate nella causa.

§ 234.

Il producente dopo ciò potrà bensì fare istanza, senza ulteriore processo, perchè si passi all'inrotulazione degli atti, ed indi alla sentenza; gli sarà però altresì permesso di fare una scrittura probatoriale da presentarsi entro giorni quattordici da quello in cui saranno pronte come sopra le copie delle deposizioni, e da non ammettersi più altrimenti.

È illegale il costume d'ingiungere alle parti di comunicare i protocolli degli esami testimoniali in copia alla controparte, dovendosi unire in originale agli atti della causa. (§ 94 *del Decreto Aulico 4 marzo* 1823).

Le scritture probatoriali sono da ammettersi anche in seguito ad una prova assunta col mezzo dei periti. (*Notificazione 12 settembre* 1823).

Nella sentenza definitiva il giudice non è vincolato alle risultanze delle prove per testimonii e per periti. (*Notificazione 20 settembre* 1823).

Pel § 508, e pel disposto dal presente e dal § 235, il termine per la

Digitized by Google

produzione delle scritture probatoriale e controprobatoriale non è prorogabile benchè *utile*.

La scrittura probatoriale tende a dimostrare che le deposizioni dei testimonii da sole, o col soccorso di altri mezzi probatorii somministrati, costituiscono una prova piena sul fatto controverso. La controprobatoriale ha per iscopo di far apparire che la prova testimoniale non sia riuscita, o perchè le deposizioni dei testimonii sono in contraddizione con sè stesse o perchè non seppero i testimonii spiegare la ragione della scienza, o perchè nel decorso dell'esame emersero tali circostanze per cui i testimonii si debbono considerare inabili o viziosi.

Per la Risoluzione Sovrana 14 dicembre 1851 portata dal Decreto Ministeriale 16 dicembre d. a. già citata e riportata per esteso sotto al § 418, il termine di quattordici giorni considerato da questo paragrafo decorre dal giorno prossimo successivo a quello in cui fu intimato al producente il decreto, col quale si notificò alle parti essere in loro facoltà di domandare nella cancelleria copia delle deposizioni testimoniali. Ma in questo termine non si può calcolare nè il giorno in cui il producente ordinò le copie, nè il tempo ulteriore decorso fino alla compiuta spedizione delle copie per parte della cancelleria, ed alla loro intimazione.

§ 235.

Quando il producente avrà presentato in tempo debito la scrittura probatoriale, si comunicherà la medesima alla parte contraria per la risposta da presentarsi pure entro il perentorio di giorni quattordici, e quand'anche il producente non avesse prodotto alcuna scrittura, sarà ciò non ostante in facoltà dell'altra parte di presentarne una per la deduzione degli amminicoli che crederà risultare a suo favore dalla prova pei testimonj: il producente su di ciò non sarà sentito ulteriormente, ma la scrittura dovrà presentarsi entro giorni quattordici dalla scadenza del termine che sarà stato assegnato come sopra al producente per la scrittura probatoriale, altrimenti non verrà più accettata.

L'inrotulazione non potrà aver luogo quando non siasi presentata la probatoriale, se non trascorso anche il termine per la produzione della controprobatoriale.

Ritiene il Giordani che dalle espressioni usate nell'ultima parte di questo § 235 = ma la scrittura dovrà presentarsi entro giorni 14 dalla scadenza del termine *che sarà stato assegnato ecc.* = sembrerebbe che il giudice dovesse assegnare con apposito Decreto il termine alla produzione della scrittura probatoriale; ma essendo quel termine già fissato dal § 234, le riportate espressioni debbono intendersi riferibili allo stesso per le soggiunte — *come sopra*.

§ 236.

In queste due scritture però non si potranno allegare circostanze di fatto, nè prove che non saranno state addotte prima della sentenza interlocutoria emanata per la produzione de' testimonj, altrimenti non si avrà più il menomo riguardo a tale novità.

In conformità al Decreto Aulico 15 gennaio 1787, N. 621, siccome il protocollo d'esame dev'essere conservato in Giudizio ed unito agli atti della causa, non è necessario che le parti uniscano alle loro scritture copia del detto protocollo.

Siccome a' termini della Sovrana Risoluzione 4 maggio 1833 pubblicata colla Notificazione 20 settembre detto anno (*vedi le annotazioni*

Digitized by Google

al § 200) il giudice nella decisione finale del merito non è vincolato nè dalla sentenza interlocutoria passata in giudicato, nè da' suoi motivi, così il Castelli porta opinione, che possa il giudice ammettere il giuramento decisorio deferito nella via subordinata, quando la parte non sia riuscita nell'esito della prova principale.

Anche il Pratobevera dichiara che questa massima può essere giustificata, non essendo ingiusto che gli altri mezzi di prova offerti in tempo debito conservino la loro forza a malgrado del cattivo esito della prova testimoniale, di cui il producente non è in colpa, o che il giudice, finchè n'è ancor tempo, emendi il proprio errore, che lo condusse ad ammettere la prova per testimonii. Ciò è conforme alla Notificazione 14 agosto 1847 che si riporterà al § 265.

§ 237.

Dopo le stesse due scritture non sarà permesso alle parti di produrne alcun'altra.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Prova a perpetua memoria.

§ 238.

Chiunque avrà un diritto anche soltanto condizionato verso un altro, senza però che sia ridotto il titolo della sua pretesa a documento provante, potrà pretendere a proprie spese dal medesimo l'erezione di tal documento.

Prova a perpetua memoria dicesi il modo di ottenere un mezzo di prova *permanente*, o di conservare un mezzo di prova *pericolante*. Essa non è un genere particolare di prova. Il modo di ottenere una prova pericolante è diverso secondo la diversa qualità della prova che è in pericolo: se essa è un documento, si conserva la prova colla rinnovazione del documento stesso; se è per periti, si conserva coll'assunzione della perizia; se è per testimonii, si conserva mediante l'esame dei medesimi. In questo capitolo si parla solo dell'*erezione d'un documento, e dell'esame di uno o più testimonii a perpetua memoria*. Non si parla della rinnovazione d'un documento, perchè di essa già si disse nel capitolo della *Prova per documenti*, non dell'assunzione della perizia, perchè oggetto del capitolo seguente.

Vedi i §§ 518 e 943 del Codice civile generale.

§ 239.

Quando l'interpellato ricuserà l'erezione del chiesto documento, potrà la parte contraria convenirlo in giudizio e dedurre la sua petizione come di ragione.

La sentenza che viene proferita, e la quale dee contenere precisata la qualità dell'obbligo da adempiersi, serve poscia di prova delle ragioni dell'attore.

Vedi il § 399.

Chiuso il processo, il giudice decide con formale sentenza, se il reo sia tenuto o no a rilasciare il documento di che si tratta.

Digitized by Google

§ 240.

Chiunque temerà di essere convenuto in giudizio da un altro, e si troverà assistito da buone ragioni in contrario, senza però avere un documento scritto, avrà diritto di chiedere l'erezione di tal documento all'avversario, e se questi lo ricuserà, a convenirnelo in giudizio.

Vedi il § 1428 del Codice civile generale.

§ 241.

Chiunque avrà qualsivoglia fondato motivo di temere che non gli venga a mancare un testimonio idoneo per la futura vindicazione o difesa d'un suo diritto, potrà far esaminare tal testimonio per la futura memoria tanto in pendenza del processo, quanto avanti che il medesimo siasi introdotto.

Per testimonio *idoneo* deve intendersi non solo l'*irrefragabile*, ma anche qualunque altro opportuno a costituire, o formare, in concorso di altri elementi, un mezzo di prova.

Un fondato motivo di tema, di cui parla il presente paragrafo, sarebbe per esempio l'età decrepita del testimonio, una malattia grave cui fosse in preda, la risoluzione da lui presa di portarsi in remoti paesi, di fare una campagna militare.

Così il Senato Lombardo-Veneto, con sua Decisione 24 settembre 1849, ha ritenuto che il solo fatto dell'età avanzata, indipendentemente da ogni ricerca sullo stato di salute d'un testimonio, giustifica la domanda di assunzione del testimonio stesso a perpetua memoria. (Dall'*Eco dei Tribunali*).

L'esame del testimonio a perpetua memoria può chiedersi tanto in pendenza della lite che prima della introduzione di essa, perchè la lite pendente potrebbe esser tale da non far sperare breve durata, ed imminente invece esser potrebbe la perdita della testimonianza.

§ 242.

La prova a perpetua memoria si dovrà instituire presso quel giudice avanti il quale dovrebbe sperimentarsi la ragione, per la di cui vindicazione o difesa s'intenderà fare la prova.

La parte che vuol far esaminare uno o più testimonii a perpetua memoria, deve formare un'istanza, nella quale deve narrare le circostanze di fatto su cui ha da versare l'esame, indicare i testimonii col nome e cognome, officio e condizione, esporre e render verisimile la causa per cui si teme la perdita dei testimonii, e domandare che sia accordato il loro esame, unendo perciò gli articoli probatoriali.

§ 243.

Il giudice sentirà su di ciò in contraddittoria sessione la parte contraria, e pronunzierà in seguito se sia quello il caso in cui abbia da aver luogo la prova a perpetua memoria, quali testimonj e sopra quali articoli probatorj abbiano da essere esaminati; sem-

Digitized by Google

prechè si faccia luogo alla prova a perpetua memoria, si procederà nel modo prescritto nell'antecedente capitolo.

La decisione del giudice si fa in tal caso con un Decreto, poichè l'Aulico Decreto 27 settembre 1784 dichiara: che sopra l'istanza d'una parte per l'esame dei testimonii a perpetua memoria non si può parlare dell'introduzione d'una procedura ordinaria e dell'emanazione d'una sentenza.

Nel caso di assunzione della prova testimoniale a perpetua memoria, a' termini del § 243 del *Regolamento giudiziario*, devono essere estradate, dopo assunta la prova medesima, le deposizioni testimoniali, anche prima della sentenza interlocutoria che decida sull'ammissione dei testimonii, o meno; e quand'anche la parte che provocò la prova asserisca poter ella in corso di processo allegare nuovi testimonii in aggiunta ai già sentiti a perpetua memoria. (*Decreto d'Appello, confermato dall'I. R. Corte di Giustizia 24 febbraio* 1853, *N.* 321. — Dall'*Eco dei Tribunali* del 1853).

— È libero ad entrambe le parti di appigliarsi al mezzo di diritto del ricorso al giudice superiore tanto contro la concessione che contro la reiezione della prova, ma in questo caso il ricorso non impedisce l'effettuazione della prova per testimonii, che tardando potrebbe andare interamente perduta. Se il giudice superiore trova illegale la prova, e il testimonio fosse già stato per precauzione esaminato, l'esame stesso è innocuo all'avversario, e dee riguardarsi come non avvenuto, distruggendosi la deposizione invece di pubblicarla. (Pratobevera).

In quanto alla procedura da accordarsi in seguito al Decreto che ammette l'esame, e alle disposizioni per l'esecuzione di esso, sono le stesse prescritte per la prova ordinaria. Esaminati i testimonii e ridotte a protocollo le loro deposizioni, lo si notifica mediante cedola da affiggersi in Giudizio. Da quel momento è libero a ciascheduna parte di rivolgersi alla cancelleria del giudice per avere ispezione e copia delle deposizioni. Il producente può quindi giovarsi delle deposizioni dei testimonii, come della prova per documenti scritti, oppure considerare il protocollo d'esame come parte del processo concernente il merito; quindi può nella scrittura di merito allegare le deposizioni e riferirsi al protocollo relativo, e fare da un tempo tutte le osservazioni che crede per mettere in piena luce la loro forza provante e la loro influenza. L'avversario, nella scrittura successiva di merito, espone tutto ciò che è acconcio a tôrre alle deposizioni la forza provante, a diminuirla, od a rendere le deposizioni stesse irrilevanti.

Perciò, quella parte la quale nel giorno assegnato per l'esame non dimette i suoi interrogatorii speciali, perde il diritto di far esaminare i testimonii sugli stessi, e non è poi necessaria la produzione delle scritture probatoriali e controprobatoriali, poichè il producente può dedurre nella sua scrittura di merito tutto ciò che è oggetto della probatoriale, e l'avversario, pure nella sua successiva scrittura di merito, tutto quanto potrebbe addurre nella controprobatoriale.

Nel giudicare sopra una istanza per ammissione di una prova a perpetua memoria, concorrendovi gli estremi di legge non è da aversi riguardo alle questione, se eguale forza probatoria possano avere le deposizioni dei testimoni specificati da assumersi sui prodotti articoli posizionali, e deve accordarsi la prova stessa senza riguardo al punto della questione. (*Decisioni conformi di prima ed ultima Istanza* riferiti nella *Gazzetta dei Tribunali di Vienna* e riportate da quella di Milano al N. 116).

Digitized by Google

§ 244.

Quando però il pericolo pel ritardo fosse tanto pressante che il disposto nell'antecedente paragrafo non potesse venir eseguito, oppure se al tempo che si sarà intrapresa la prova a perpetua memoria, non fosse precisamente nota la parte contraria, potranno i testimonj venir esaminati solamente sugli articoli probatorj; al giudice però incumberà di dare *ex officio* gl'interrogatorj generali e di insistêre ad ogni articolo sulla ragione della scienza del testimonio. In tale caso può anche la parte contraria sino alla presentazione della sua ultima scrittura in causa produrre gl'interrogatorj speciali, e far esaminare su di essi i testimonj medesimi sotto la forza del già da essi prestato giuramento. Nei casi di questo paragrafo si dovranno conservare sotto sigillo in giudizio le deposizioni dei testimonj, e si passerà allora soltanto ad aprirle quando il giudice con sentenza interlocutoria avrà pronunziato in ordine ai testimonj esaminati a perpetua memoria unicamente, oppure avrà, nel caso che siansi ammessi altri testimonj, ultimati anche con questi gli esami.

Vedi il Decreto Ministeriale 16 dicembre 1851 al § 418.

In tal caso si fa luogo anche alle scritture probatoriali e controprobatoriali.

Sino a tanto che la parte avversaria è abilitata di presentare sopra gli articoli probatoriali i suoi interrogatorii speciali, non si può dichiarare ultimato l'esame testimoniale, e quindi non si possono pubblicare le deposizioni testimoniali se non compito l'esame dei testimonii sugli stessi.

È inammissibile la prova ordinaria testimoniale sugli articoli probatorii proposta da una delle parti contendenti, quando la medesima debba essere costituita dagli stessi testimonii, e gli articoli probatorii contengano le medesime circostanze di fatto, sulle quali questi testimonii furono già dettagliatamente sentiti in seguito ad una prova a perpetua memoria assunta dall'altra parte, pienamente eseguita e legalmente dichiarata chiusa. (*Decisione della Suprema Corte di Giustizia 5 luglio 1851, N. 5570, confermativa di due altre conformi sentenze.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 137 del 1853).

Il disposto dal § 244 pare non potersi applicare ai casi del § 243, che sono totalmente diversi, e che perciò si possa nei casi citati dal § 243 aver copia delle deposizioni testimoniali dopo assunti tutti i testimonii, giusta il § 253 del presente *Regolamento.*

Vedansi i §§ 15, 213, 214, 215 e 216.

Vedasi inoltre il § 156 delle *Istruzioni per le Preture,* sotto al § 228 di questo Regolamento.

L'avversario ha il diritto di chiedere un suppletorio esame del testimonio sugl'interrogatorii, e ciò non solo *avanti* la sentenza, in cui viene deciso sulla rilevanza del testimonio e degli articoli probatoriali, ma ben anche *dopo* di essa finchè le deposizioni non siano pubblicate. (*Aulico Decreto 15 ottobre 1802, N. 579*). Se poi ei poteva produrre i suoi interrogatorii già all'atto del primo esame, e non lo fece, egli non vi è più abilitato, giusta il § 215.

Crediamo utile quì riportare il disposto dei §§ 191 e 192 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* che crediamo poter giovare a schiarimento di questo paragrafo:

§ 191. *Qualora l'avversario sia stato citato all'esame dei testimonii a perpetua memoria, le disposizioni possono rilasciarsi in copia ad*

Digitized by Google

istanza di una parte anche contro l'assenso dell'altra subito dopo compiuto l'esame. Fuori di questo caso le deposizioni saranno custodite sotto suggello in Giudizio fino a che sia estinto il diritto dell'avversario di produrre interrogatorii speciali e di assistere all'esame.

§ 192. *In quest'ultimo caso il producente presenterà di nuovo nella trattazione della causa i già proposti articoli probatorii. Se questi sono decisivi, il giudice ordinerà il compimento dell'esame testimoniale, facendo pubblicazione e valendosi delle deposizioni già fatte. Se i testimonii non possono più essere sentiti sugli interrogatorii speciali, le loro deposizioni fatte sugli articoli probatorii hanno nondimeno forza di prova in quanto, a criterio del giudice, non emerga alcun fondato dubbio in contrario.*

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Prova sommaria per testimonj.

§ 245.

Quando sopra una o più circostanze di fatto si saranno prodotte dall'una delle parti negli atti del processo attestazioni scritte, e che la parte contraria sia contenta che le medesime vengano giurate dagli attestanti con dimettersi dal suo diritto di proporre interrogatorj, si dovrà tanto nel verbale, come nel processo in iscritto pronunziare non per una prova formale, ma per la giurata conferma delle attestazioni. Nei processi verbali potrà tuttavia il giudice in seguito all'adesione suddetta della parte contraria chiamare alla contraddittoria sessione i testimonj stessi in persona, e far a protocollo ricevere le loro deposizioni presenti ambedue le parti (avuto riguardo al disposto dal § 22), e senza entrare nella prova ordinaria per testimonj pronunziare per la giurata conferma delle deposizioni.

Siccome poi il silenzio non si può considerare come una rinuncia ai proprii diritti, così, perchè si faccia luogo alla prova sommaria per testimonii, è d'uopo che l'avversario abbia *espressamente* acconsentito che le attestazioni vengano confermate con giuramento, e perciò rinunciato al diritto di proporre interrogatorii.

Perciò cautamente il Decreto Aulico 14 giugno 1784 dispone, che la parte o l'avvocato producente i testimonii, quantunque adduca le loro attestazioni in iscritto, simultaneamente dovrà presentare gli articoli probatoriali, affinchè, nel caso che non fosse ammessa la prova sommaria per testimonii, vi possa subentrare la prova ordinaria.

Per la Sovrana Risoluzione 31 ottobre 1785 è proibito ad ogni tutore o curatore, ed anche al Fisco ecc., di accondiscendere alla prova sommaria. I curatori alle liti dei Concorsi non vi potranno aderire, se non coll'approvazione della istituita delegazione dei creditori.

Il giudice dee prestar fede ai testimonii, non alle testimonianze. (*L.* 3, § 3 *ff. De testibus*).

Digitized by Google

§ 246.

Emanata la sentenza interlocutoria per conferma con giuramento delle attestazioni o prodotte o assunte, dovrà la parte provante entro tre giorni dopo che sarà passata in giudicato la sentenza interlocutoria, cioè prima che passi il diciottesimo giorno, ovvero se la detta sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro quattordici giorni fare istanza acciocchè venga assegnato il giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti sarà perenta la prova.

Vedasi il § 210, e le relative annotazioni.

Secondo lo Scheidlein alla istanza colla quale si ricerca l'assegnazione di una giornata per la prestazione del giuramento, devesi unire dalla parte impetrante la *sentenza* con cui fu ammessa la prova sommaria, l'*attestazione* rilasciata dai testimonii, ed una *formola* di giuramento da prestarsi conforme all'oggetto sul quale si agita il punto controverso.

Al Giordani la produzione della *formola* del giuramento non sembra necessaria, poichè trattandosi di *confermare* con giuramento un'attestazione o deposizione, il giudice non ha bisogno di farsi minutare la formola dalle parti, bastando che i testimonii, dietro lettura della loro attestazione o deposizione, preferiscano le consuete espressioni = Io N. N. giuro a Dio onnipotente che il certificato da me rilasciato nel giorno.... e che ora mi fu preletto (*oppure* la deposizione da me fatta nel protocollo verbale del giorno.... e della quale mi venne ora data lettura) contiene la pura verità: così Dio mi aiuti.

§ 247.

Si dovranno citare alla giornata ambedue le parti e i testimonj; se però non comparisse l'una parte, ovvero nè l'una, nè l'altra si dovrà ciò non ostante ricevere il giuramento.

Se il giudice avesse ommesso d'invitare la parte avversaria, non darebbe ciò occasione a nullità. (*Risoluzione Sovrana 31 ottobre 1785*).

Le parti si citano con Decreto attergato all'Istanza, in triplo; i testimonii con cedole invitatorie. (Vedasi il § 295).

§ 248.

Non comparendo i testimonj nel giorno fissato, dovranno compellersi alla comparizione con pena pecuniaria o corporale; e perciò, qualora essi non volessero giurare volontariamente le loro attestazioni avanti al giudice della causa, la parte provante dovrà ricorrere al giudice, alla di cui giurisdizione saranno soggetti, per l'assegnazione d'un giorno a tale effetto.

Vedansi i §§ 220, 297 e 298.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della Prova col mezzo de' periti.

§ 249.

La prova col mezzo di periti (quali s'intendono essere quelli solamente che possiedono sufficiente abilità a saper giudicare sulla qualità dell'oggetto in questione) non potrà instituirsi, se non quando verrà commessa per sentenza interlocutoria o con decreto giudiziale. Il giudice però non potrà commetterla, se non in vista della necessità, e per conseguenza dopochè esso avrà acquistato una sufficiente cognizione dell'oggetto controverso.

La prova per periti è *ordinaria*, o *straordinaria*. La prima è ammessa dal giudice dopo la chiusura del processo; la seconda viene accordata in prevenzione della causa, o pendente la stessa, e chiamasi anche prova *a perpetua memoria*.

Di regola la prova ordinaria per periti si ammette con Sentenza interlocutoria, eccettuato il caso delle controversie per separazione di letto e mensa, o per scioglimento e nullità di matrimonio, e altre speciali procedure nel quale si ordina con Decreto. (Vedasi la Parte Terza di questo Manuale).

La prova straordinaria viene ordinata con Decreto. (Vedi il paragrafo seguente).

La proya per periti verrà accordata dal giudice quando sia stata convenientemente offerta, che cada su fatti controversi di possibile ispezione, e che, non altrimenti che per mezzo di periti, si possa effettuare.

La Notificazione Governativa 30 aprile 1847 pubblicò il *Regolamento* relativo alle competenze da assegnarsi per gli impiegati giudiziarii, pei periti, e pei testimonii.

Si domanda, se si possa ammettere la prova per periti allorchè non è possibile la ispezione *immediata* dell'oggetto la cui qualità occorra di verificare. Il Gennari nella sua *Teoria delle prove* vi risponde affermativamente, purchè la descrizione di questo oggetto sia fatta negli atti della causa e l'esattezza di tale descrizione risulti ammessa od altramente provata.

Il modo di assumere le perizie nelle cause di contravvenzione alle leggi di Finanza è tracciata nel § 91 del Regolamento sulle Dogane 1835.

Anche nelle cause mercantili e di cambio si osserva per le perizie giudiziali quanto è prescritto in questo capitolo. (*Circolare dell'Appello di Milano 3 dicembre* 1816).

La Circolare dell'Appello di Milano 28 gennaio 1817 prescrive, che occorrendo un parere scientifico in oggetti medico-legali si dovrà dal Tribunale richiederlo alla Facoltà medica dell'Università.

La Circolare dell'Appello di Milano 10 novembre 1818 ritenne, che in occasione di perizia si dovrà insistere per avere dai periti una dichiarazione categorica e precisa che escluda qualunque equivoca interpretazione.

Confrontinsi i §§ 100, 273, 567, 926, 1108 e 1300 del Codice civile generale.

La sola prova per periti viene ammessa per istabilire la legittimità della prole nata prima o dopo il termine fissato dal § 158 del Codice civile generale. (§ 157 *Codice stesso*).

Digitized by Google

La prova col mezzo di periti consiste nell'*uniforme* deposizione di due periti che giudicano sulla qualità dell'oggetto da peritarsi (§ 258).

Quando trattisi di rilevare i danni stati arrecati ai fondi particolari in causa di evoluzioni militari, la relativa ricognizione e stima deve sempre eseguirsi in concorso di un idoneo individuo militare, e senza di ciò non saranno prese in considerazione le avanzate domande di compenso. (*Circolare del Governo in Milano 29 agosto 1835 N. 28437, in seguito ad Ordinanza dell'I. R. Consiglio Aulico di Guerra*).

In esecuzione dell'Aulico Decreto 23 agosto 1841 N. 2254 la Circolare d'Appello 2 settembre successivo N. 11865 comunicò alle dipendenti prime Istanze per loro norma e direzione nei casi avvenire quanto segue:

Onde rimovere il conflitto insorto fra l'I. R. Istituto Veterinario di Milano, e codesti Giudizii civili relativamente all'impiego in preferenza d'altri dei membri del suddetto Istituto nella qualità di periti nelle quistioni civili, si trovò opportuno d'accordo col Senato Lombardo-Veneto, coi Senati del Supremo Tribunale di Giustizia residente in Vienna, e colla Commissione Aulica di Legislazione giudiziaria, di rilasciare ai Giudizii di Milano quella medesima istruzione, che venne adottata coll'Aulico Decreto 18 ottobre 1815 N. 1181 della Collezione Giudiziaria diretto all'Appello di Vienna, relativamente all'Istituto Veterinario di Vienna, e dove fu stabilito, che i professori dell'Istituto siano da destinarsi dai Giudizii di Vienna quali stabili periti, e debbano preferibilmente impiegarsi in quelle contestazioni civili, dove si riferisce a cognizioni della scienza veterinaria. I membri del resto dell'Istituto Veterinario, che saranno destinati quali periti giudiziarii stabili, dovranno una volta per sempre essere assunti con giuramento dai Giudizii di prima Istanza in Milano.

La prima Istanza di Milano, con Decreto 25 febbraio 1852, confermato in Appello, decise che devesi ritenere per legalmente esaurita quella perizia, per la quale, sebbene i periti non abbiano dato un giudizio positivo sulla qualità, originalità e specifica natura della cosa sottoposta alla ispezione ed all'esame loro, pure abbiano gli stessi periti emesso un giudizio tale che non lasci luogo a dubitare che i medesimi possedessero la sufficiente capacità ed esperienza per dare un giudizio sull'oggetto intorno al quale cade la contestazione.

Con Sentenza 11 settembre 1833, confermata dall'Appello, la Prima Istanza in Milano ritenne che il giudizio dei periti anche quando è ultroneo, perchè non richiesto o smentito dal fatto in contrario in alcuna parte, o non assolutamente decisivo, non è nullo, ma soddisfa al voto della Legge; giacchè non si deve intenderlo isolato ed alla lettera, sussistendo sempre l'atto peritale nelle altre parti, con le quali siasi corrisposto in tutto al mandato del giudice.

§ 250.

Per giudiziale decreto verrà ordinata questa prova sopra istanza di una ovvero dell'altra parte: 1.° quando si avesse a temere che la cosa controversa fosse per mutare la sua forma prima che il giudice sia in grado di prenderne sufficiente cognizione: 2.° quando nel ritardo vi fosse pericolo di tale qualità che la parte contraria non potesse su di ciò essere sentita; 3.° quando, dopo di essersi sentita la parte contraria, non vi fosse in ordine alla prova tra le parti verun contrasto.

Vedansi i §§ 1047, 1048, 1049, 1061, 1062 e 1103 del Codice civile generale.

Per mutamento di forma s'intende ogni possibile cambiamento di stato rapporto alla quantità, qualità, e valore della cosa.

Digitized by Google

È ammissibile la prova per periti *ex primo Decreto*, giusta il § 250 del *Regolamento giudiziario*, per istabilire i danni di un incendio sviluppatosi per supposta colposa incuria del conduttore, o di un suo dipendente, quando nel contratto di locazione fu pattuito che incomberà a quello di sottostare ai danni dei caseggiati ed accessorii. Ciò si ricava da un Decreto del Tribunale d'Appello Lombardo 18 luglio 1832, riformativo di un altro di prima Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 51 del 1853).

La perizia giudiziale per Decreto non è niente più di un giudiziale documento, e per accordarla non fa duopo investigare quale sia l'azione che con essa si voglia proporre. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza riferite dall'Eco dei Tribunali N.* 166 *del* 1853).

§ 251.

Ogni qual volta questa prova sarà stata ammessa per sentenza interlocutoria, dovrà la parte provante nel termine fissato dai §§ 217 e 253 fare istanza per la destinazione di una giornata, ed in caso di mancanza la prova sarà perenta. Il giudice dovrà destinare il giorno, l'ora ed il luogo per l'oculare ispezione della cosa controversa, nominare i periti, come pure, qualora il giudice stesso non intervenga alla visita, uno o due delegati. Quando però si troveranno nel luogo periti legalmente autorizzati per tale incumbenza, il giudice non potrà nominarne altri; egli non potrà nemmeno nominare senza la loro adesione coloro i quali della scienza e delle cognizioni, alle quali la controversia appartiene, non ne fanno professione pubblica per effetto dell'arte, condizione o impiego loro.

La Notificazione Governativa 28 aprile 1824 dichiara, che la citazione fatta in questo paragrafo dei §§ 217 e 253 è erronea. Invece esso paragrafo si riferisce ai §§ 210 e 246.

Contro la sentenza che ammette la prova per periti è aperto il ricorso, perchè anche tale sentenza influisce sul merito della causa, giusta la Sovrana Risoluzione 4 maggio 1833 riferita al § 200.

Sull'inammissibilità della prova non si emana sentenza particolare interlocutoria.

Le Circolari 11 aprile 1827 N. 4949 dell'Appello Veneto e 18 detto mese N. 4178 dell'Appello Lombardo diramarono l'Aulico Decreto 7 detto mese N. 877 del seguente tenore: « *Dietro i concerti presi coll'I. R. Cancelleria Aulica unita si è trovato opportuno di far conoscere alle Autorità giudiziarie, che il Decreto Italico* 3 *novembre* 1805 *è tuttora in vigore in questo Regno Lombardo-Veneto. Qualora pertanto occorresse di far assumere una perizia nelle contestazioni civili coll'opera di qualche ragioniere, le Prime Istanze giudiziarie uniformemente al disposto dal* § 251 *del Regolamento giudiziario dovranno prescegliere i ragionieri* patentati, *che si trovassero nel luogo della loro residenza. E perchè possano conoscere, se e quali ragionieri abitanti nel luogo di loro residenza siano stati come tali dall'Autorità amministrativa approvati, le Delegazioni provinciali ricevono contemporaneamente dal Governo l'ordine di comunicarne l'elenco al rispettivo Giudizio civile. — Qualora poi trattisi di revisione di conti pupillari, come di ogni altro conto soggetto alla offiziosa ispezione del giudice, un eguale dovere non gl'incombe, mentre in tal caso debbe esso attenersi al disposto dal* § 59 *dell'*Istruzione sugli affari non contenziosi, *ed alla relativa* Notificazione 6 giugno 1823 N. 6797 del Governo Veneto, e 28 detto mese N. 20220 del Governo di Milano. *Ove però nei ragionieri patentati concorressero tutti que'requisiti che si*

Digitized by Google

richieggono nei revisori de'conti pupillari potranno nella scelta da farsi di tali revisori, di concerto colle II. RR. Delegazioni provinciali essere opportunamente contemplati i ragionieri patentati ». (*Vedansi le* Annotazioni *al* § 264).

Osserva il Pratobevera sorgere qualche rara volta dei casi, ne'quali anche il privato intelligente della cosa potrebbe, a sussidio dell'amministrazione della giustizia, essere costretto dal giudice ad emettere il suo parere in caso ch'ei non avesse alcun motivo accettabile del suo rifiuto, e non potesse facilmente trovarsi un altro perito per giudicare della cosa; per esempio, se si trattasse di antichità, e di documenti che esigessero straordinaria cognizione delle lingue, o delle dottrine archeologiche.

§ 252.

Quando verrà commessa la perizia con Decreto giudiziale, si dovrà nel medesimo determinare il giorno e nominare i periti od anche, secondo l'occorrenza, i delegati.

Se il giudice reputa che non vi esista pericolo, ordina una comparsa delle parti; e se l'avversario non annuisce, licenzia con un Decreto l'istanza della perizia.

La persona d'ufficio alla cui presenza si deve assumere la perizia è il giudice stesso; se egli non volesse o non potesse intervenirvi, deve delegare una o più persone d'ufficio.

Se la cosa da peritarsi è soggetta ad altro giudice, spetta a quello, dietro requisitoria, la nomina dei periti e dei delegati.

Il luogo in cui si deve eseguire la perizia, qualora la cosa sia mobile, è il Giudizio stesso, ammenochè le parti non instino perchè se ne faccia la perizia nel luogo ove è posto il mobile, potendo essere una merce di difficile trasporto.

Vedansi in relazione a questo i §§ 204, 205, 206, 207 e 208.

§ 253.

Non si potrà commettere la perizia a chi, tuttochè perito in arte, sarebbe testimonio inabile od anche soltanto vizioso nella medesima causa. Nominato un tale perito dal giudice, sarà libero a ciascuna delle parti di riprovarlo e di chiedere la nomina d'un altro. Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato per la visita o sia ispezione oculare, altrimenti la parte postulante non sarà più ascoltata.

— L'opposizione dà luogo ad un giudizio incidentale mediante processo verbale, e la metà del termine per la presentazione del libello di opposizione si deve intendere non già decorribile dalla data del Decreto, con cui viene stabilita la giornata della perizia, ma da quello della di lui intimazione, termine perciò prorogabile per fare le opportune indagini, qualora l'intimazione fosse stata di molto ritardata. (Carcano, *Appendice al De Scheidlein*).

Secondo il Pratobevera per evitare gravami che protraggono la cosa, non è da negarsi facilmente una sostituzione di altri periti: se poi i periti fossero ricusati per ispirito di raggiro, o ripetutamente, la riprovazione dovrebbe assolutamente respingersi; un'eccezione delle parti che non conoscendo la materia oppongono una mancanza di cognizione della cosa, può ben di rado essere fondata. Se il giudice non ammette la riprovazione è aperto il ricorso al giudice superiore, in forza del quale, di regola, si differisce l'assunzione della ispezione oculare, perchè non debba ripetersi con grave dispendio, se il giudice superiore trovasse fondata

Digitized by Google

l'eccezione opposta alla persona del perito: tuttavia in caso d'urgenza, o di pericolo, l'ispezione oculare dovrebbe essere eseguita in via straordinaria.

Il § 211 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., prescrive fra le altre cose, che trovandosi presso il Giudizio periti assunti stabilmente e giurati, il giudice non debba nominarne altri, tranne il caso che i primi sieno nel caso speciale inabili o viziosi, o sieno stati esclusi dalle parti medesime mediante una scelta fatta di comune accordo. Il § 212 successivo ordina che un perito che sa di avere contro di sè una eccezione legale, è tenuto di manifestarla al giudice tosto e prima della comparsa per la ispezione, altrimenti dovrà rifondere del proprio le spese della medesima.

§ 254.

Rigettato il perito dall'una o dall'altra parte con essersi di ciò prodotto un sufficiente fondamento, il giudice dovrà nominarne un altro senza dilazione, dandone debitamente l'avviso alla parte contraria.

Il Carcano ritiene che l'espressione *sufficiente fondamento* usata in questo paragrafo sembra autorizzare il giudice a variare la nomina del perito anche per altri titoli, oltre quelli indicati nei §§ 204, 205, 206, 207 e 208 relativamente ai testimonii.

§ 255.

Nell'assegnare il giorno per l'ispezione oculare, il giudice dovrà ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese, ed esigerne l'effettivo deposito dalla parte provante, semprechè la medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente col giudice e coi periti. Quindi esso eseguirà o farà eseguire l'ispezione oculare anche in mancanza dell'intervento di una o di entrambe le parti.

Le ricompense ai periti che si impiegano in oggetti civili di giurisdizione contenziosa e volontaria, quando le parti non andassero d'accordo, sono rimesse alla tassa del giudice, sentite peraltro sempre le parti medesime.

La Tariffa 11 settembre 1807 concerne il modo di liquidare le competenze dovute ai ragionieri.

La Circolare Governativa 12 dicembre 1822 richiama la Tariffa 19 settembre 1809 a favore de'periti architetti ed agrimensori.

La Notificazione Governativa 28 giugno 1825 contiene le norme stabilite per la nomina e per le competenze dei periti revisori dei conti sulla facoltà dei pupilli e curandi (1).

La Circolare Governativa 29 marzo 1834 dichiara, che nel compenso dovuto agli ingegneri addetti alla Direzione d'acque e strade, per le operazioni eseguite pei comuni o stabilimenti tutelati, non sarà loro corrisposto l'emolumento compreso nella Tariffa 19 settembre 1809 per onorario sulle stime, perchè spetta soltanto agli altri ingegneri e periti non appartenenti al detto corpo.

La Notificazione Governativa 2 maggio 1851 stabilisce, che nell'esaminare le specifiche dettagliate, dalle quali apparirà il tempo impiegato nelle perizie di giorni e di ore, debbono i Giudizii nella determinazione

(1) Questa Notificazione è riferita per esteso nel nostro *Manuale della Procedura Giudiziaria in affari non contenziosi.*

Digitized by Google

del meritato compenso avere il debito riguardo non solo al vero tempo impiegato, ma anche alle speciali artistiche o scientifiche cognizioni, ed al domicilio dei periti, nonchè ai rapporti delle parti ed ai prezzi correnti dei generi necessarii alla vita. Resta inoltre proibito alle parti di fare qualunque atto stragiudiziale per il pagamento dei periti, dovendo ciò eseguirsi dal giudice previa specifica.

La Circolare Appellatoria 24 marzo 1847 pubblica il Decreto 31 dicembre 1846 della Camera Aulica generale con cui si regola la procedura relativa alle specifiche di competenze che vengono prodotte in occasione di perizie ed ispezioni oculari intraprese ad istanza del Fisco nelle civili controversie, od in via esecutiva.

La tassa che hanno diritto di esigere le Facoltà mediche presso le Università per un parere d'arte ogni qual volta si riferisca ad affari privati, e ne ridondi loro particolarmente un vantaggio, è fissata in fior. 24, e deve pagarsi prima che sia formato il voto. (*Sovrana Risoluzione* 31 *marzo* 1832 *nella Circolare del Governo Lombardo* 18 *maggio* 1832 *N.* 12812, *e nella Circolare* 22 *detto mese N.* 12634 *del Magistrato camerale in Venezia*).

Essendo le spese della ispezione oculare una parte delle spese dell'intero processo, la sentenza nel pronunciare sopra queste abbraccia anche quelle, giudicando a carico di quale delle parti esse stieno.

§ 256.

Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice o delegato fare un'ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, o pure riceverlo dai non giurati all'espresso fine che venga da essi esaminato l'oggetto controverso colla maggior diligenza, ed esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.

Confrontinsi i §§ 224, 225 e 226.
Vedasi il § 100 del Codice civile generale.

§ 257.

Nell'atto dell'oculare ispezione sarà libero alle parti di fare ai periti quei ricordi che esse crederanno necessarj.

I *ricordi* sono quei rilievi che possono influire alla verificazione del fatto controverso, ovvero alla maggiore o minore valutazione della cosa in quistione.

§ 258.

Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà necessaria la concorde deposizione di due periti sopra ciascuna qualità da verificarsi nell'oggetto in quistione; in discrepanza delle loro opinioni, il giudice o delegato dovrà aggiungere ai due un terzo perito, a cui si darà il giuramento come sopra, ovvero essendo giurato si farà l'ammonizione sul di lui obbligo.

Con una Sentenza stata confermata dall'Appello di Milano nel 31 luglio 1815 si decise: che niuna prova può essere ammessa contro alle risultanze della consegna e riconsegna. Eletto il perito di comune consenso del locatore e del conduttore per la riconsegna, egli è autorizzato anche a formare il bilancio collo stabilire il valore dei miglioramenti e danni che rilevasse nel fondo locato; nè vi ha luogo a revisione di perizia, se contro di essa non siasi reclamato in tempo abile, e meno poi se sia stata

Digitized by Google

in qualche modo implicitamente riconosciuta ed accettata da ambe le parti. (ZINI, *Giurisprudenza pratica*).

L'opinione del Pratobevera che la dichiarazione di un solo perito possa essere elevata a prova piena mediante il giuramento suppletorio, od anche mediante la deposizione di un testimonio, è combattuta dal Castelli coi seguenti riflessi, che per verità sono di molta importanza. La prova per periti, dice, non può ella stessa supplirsi con diverso genere di prova. I termini generali, coi quali sono concepite le disposizioni dei §§ 258, 259, autorizzano a conchiudere che il giudice deve seguire la perizia legale anche nel caso che la parte provante si fosse offerta di completare la prova per periti mediante giuramento, o mediante la deposizione di un testimonio. Il § 258 dichiara che, onde la perizia faccia piena prova, è necessaria la concorde deposizione di due periti; dunque rimane escluso che possa effettuarsi con un solo perito, e con altri mezzi di prova. È peraltro da osservarsi, come afferma lo stesso Pratobevera, che le parti si possono di comune accordo assoggettare anche al giudizio d'un solo perito.

Osserva il già citato Pratobevera, che nel momento della effettiva inspezione oculare non è, di regola, più conceduto alle parti di far eccezioni alle persone dei periti, e il giudice che dirige l'atto dovrebbe respingere seriamente simili tergiversazioni. Se peraltro una parte mostrasse chiaramente di averne solo in quel punto scoperto i difetti, la protesta della medesima dev'essere ricevuta brevemente a protocollo, e il giudice o il commissario dee maturamente deliberare, se l'inspezione oculare ha da essere proseguita, o prorogata, e se il perito sia da escludersi, o da ritenersi, ovvero se debba aspettare un nuovo ordine dal Giudizio, o rimettere l'eccezione alla discussione finale, acciocchè da un lato non si dia campo ai raggiri, e dall'altro sia evitato il pericolo di eseguire una inspezione oculare dispendiosa, che dovesse poi essere cassata dalla prima Istanza, o dal Tribunale Superiore sopra gravame.

Osserva inoltre che le parti sono autorizzate a presentare gli opportuni documenti all'atto della inspezione oculare, i registri, contratti ecc.; ed a fare ai periti que'ricordi che essi crederanno necessarii, senza tuttavia proporre formali articoli probatorii, ovvero interrogatorii; esse debbono astenersi da ogni insistenza ed importunità, altrimenti potrebbero anche dopo un'ammonizione infruttuosa essere dal giudice interamente allontanate. Di questi ricordi, che non debbono degenerare in prolisse discussioni o controversie, ha da farsi una breve menzione nel protocollo, perchè i periti debbono nella loro relazione esternarsi sopra i medesimi.

Rapporto alla forza della prova per periti osserva lo stesso giureconsulto che di regola è, come gli altri mezzi di prova, operativa soltanto fra le stesse parti e nella stessa causa; essa peraltro rinchiude una forza di prova superiore e particolare, e non già meramente convenzionale, perchè nello stesso tempo è un atto giudiziale, e il protocollo assunto sulla medesima diventa un pubblico documento, la cui fede non dipende dalla ricognizione delle parti. Quindi è da credersi che non perda ogni fede in altre cause, e nemmeno contro terze persone, e che i vizii di essa debbono essere mostrati da chi le impugna, in ispecie se non può essere più ripetuta.

La nomina del terzo perito si fa *ex officio;* e qualora questi fosse di un parere totalmente diverso dai primi, e nessuno di questi volesse uniformarvisi, dovrebbesi prorogare la giornata, e destinare frattanto degli altri periti a tenore del § 259.

§ 259.

Si avrà per vera quella opinione a cui sarà acceduto il terzo perito, ma non accedendo il medesimo nè all'una, nè all'altra, si dovrà ripetere la perizia coll'aggiungervi altri periti.

Digitized by Google

§ 260.

I periti dovranno quanto prima sarà possibile, ed avanti che le parti si siano separate dopo l'atto dell'ispezione, estendere la loro relazione per iscritto, e presentarla, apposta la loro firma, al giudice od al delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze sulle quali il giudice oppure il delegato dovrà formare un protocollo esatto e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai periti medesimi; sì nell'uno che nell'altro caso la relazione dovrà farsi unicamente sopra la qualità dell'oggetto controverso e senza che vi si faccia alcuna menzione del punto di ragione delle due parti, e presentarsi quindi al giudice senza ritardo.

I periti non potendo sul momento stendere la loro relazione, sono abilitati a presentarla al giudice o delegato nello stesso giorno, o in altro prossimo successivo, sebbene le parti siensi di già separate. (*Sovrana Patente* 1.° *novembre* 1781). Ciò accade sovente nelle intralciate ispezioni che rendono impossibile un'improvvisa relazione.

In calce degli atti di stima, subasta ed accesso giudiziale si dee notare la specifica e la liquidazione, a' termini della vigente tariffa, delle spese importate. (*Circolare d'Appello* 30 *maggio* 1829 *N.* 7512).

§ 261.

Il giudice o delegato dovrà leggere la relazione de'periti alle parti subito e prima che le medesime sieno partite dal luogo della visita; e qualora vi si ritrovasse qualche oscurità o altra mancanza, farla emendare senza dilazione e farne di ciò l'annotazione in fine della relazione.

Se dopo che ai periti fu letta la relazione da essi verbalmente emessa, questi trovassero ancora qualche cosa d'aggiungervi, o di cambiare, non si potrebbe mutar nulla nel protocollo assunto; ma nulladimeno si dovrebbe registrare alla fine, in aggiunta del protocollo stesso, tutto ciò che i periti crederanno ancora di riferire nell'argomento.

L'assunta perizia si notifica nello stesso modo che è prescritto per le deposizioni testimoniali dal § 233 di questo Regolamento.

§ 262.

Delle relazioni dei periti è permesso a cadauna delle parti litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per sentenza interlocutoria, potranno ambedue le parti senza ulteriore procedura, fare istanza perchè siano inrotulati tutti gli atti e sia proferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si fosse ordinata per decreto, potrà della relazione de'periti servirsi ciascuna delle parti per fondamento delle sue ragioni a misura della rispettiva occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario alcuna reispezione.

Vedasi il Decreto Ministeriale 16 dicembre 1851 sotto al § 418.

Il giudice nella sentenza interlocutoria può egli far luogo alla riprova per periti? Rispondiamo, che riguardo alla riprova *indiretta* per periti potrà essere ammessa, ma che la riprova *diretta* per periti, cioè che cadrebbe sullo stesso fatto od oggetto, si risolverebbe in una reispezione, e quindi non potrebbe mai essere ammessa.

Digitized by Google

Se il giudice non avesse adempiute esattamente le formalità, e seguite le regole stabilite per l'ispezione, allora si dà luogo alla reispezione, la quale potrà pure aver luogo per un evidente errore di calcolo o di misura, per analogia del § 1388 del Codice civile.

La Notificazione 12 settembre 1833 determina: che in seguito ad una prova assunta col mezzo dei periti, sono da ammettersi le scritture probatoriali come nella prova eseguita per testimonii.

§ 263.

Le stime (le quali sono la prova del valore della cosa) si dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta in debito modo non potrà aver luogo alcuna soprastima; e poichè in ordine al valore prescrivere non si possono regole generali, gli estimatori saranno tenuti sotto giuramento di manifestare il vero valore che la cosa, sopra cui cadrà la stima, potrà avere a loro giudizio dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei beni stabili poi si deve principalmente avere riguardo al vero annuo prodotto.

Le stime hanno luogo non solo nei processi non ancora decisi, ma occorrono più di frequente in tutte le alienazioni esecutive e di concorso dei creditori, ed in moltissimi atti della procedura in affari non contenziosi.

Un viglietto Sovrano del 1825 inculca alle prime Istanze il dovere di usare nelle stime, e specialmente in quelle dei beni stabili, tutta la circospezione e tutto il rigore, e di procedere con tutta coscienza; come pure di aver riguardo nella destinazione degli stimatori non solo alla cognizione dell'economia e dell'arte, ma benanco ad una moralità incorrotta e ad un corrispondente possesso di sostanze.

Perchè la stima possa dirsi fatta nel debito modo, devono avere i periti l'abilità e la cognizione perfetta dell'oggetto da stimarsi.

Le Istruzioni 3 gennaio 1818, e la Notificazione 31 ottobre 1818 contengono le norme da seguirsi dalle pubbliche amministrazioni e dai periti rispettivamente nelle stime preventive di mobili ed immobili ecc.

— Alla stima dunque sono applicabili in generale le regole prescritte per la perizia; diciamo in *generale* perchè vi sonò alcune particolarità degne di nota, vale a dire: 1.° Le Autorità giudiziarie nell'assumere gli estimatori debbono avere riguardo, oltre alle cognizioni nell'economia e nell'arte e ad una moralità incorrotta, anche ad un *corrispondente possesso di sostanza.* Il che è di tutta espedienza, perchè lo stimatore che possiede sufficiente sostanza ha una spinta maggiore a manifestare il vero valore della cosa, ed è meno accessibile alla corruzione. 2.° Secondo le prescrizioni del Codice civile generale, il prezzo delle cose è duplice, *ordinario* o comune, e *straordinario.* Se la cosa si valuta secondo l'utilità che, avuto riguardo al tempo ed al luogo, arreca ordinariamente e generalmente, il prezzo è ordinario. È invece straordinario, se si riguardano le particolari relazioni e l'affezione speciale di quello a cui si deve soddisfare il valore, fondata sulle qualità accidentali della cosa. Lo straordinario è quindi di due specie, cioè di *singolare interesse,* se il valore della cosa si valuta secondo l'utilità che presta a quello a cui si debbe soddisfare in vista dei peculiari suoi rapporti; di *speciale affezione,* quando la cosa si valuta avuto riguardo alle accidentali qualità che agli occhi del possessore le danno un valore particolare. È evidente che il prezzo straordinario di speciale affezione non può determinarsi che dall'interessato, avvegnachè egli soltanto possa misurare il grado di affezione che attacca alla cosa, e può provarsi solo col giuramento estimatorio. Quanto poi al

Digitized by Google

prezzo comune e al prezzo straordinario di singolare interesse, questo può essere determinato anche da altre persone. Premesse queste nozioni, si domanda quale prezzo debbano gli stimatori indicare nella loro relazione. Si risponde che gli stimatori debbono indicare il prezzo comune, perchè è questo il prezzo che il giudice ha bisogno di conoscere e può aggiudicare. Da questa regola si deve fare eccezione allorchè al giudice occorre di conoscere il prezzo straordinario di singolare interesse; in questo caso è dovere degli stimatori di manifestare nella loro relazione questo prezzo, purchè, come già s'intende, ne sieno stati espressamente diffidati, e siensi fatte loro conoscere le particolari relazioni alle quali debbono avere riguardo nella sua determinazione. 3.° Il Regolamento generale vuole che gli stimatori nella valutazione delle cose immobili abbiano principalmente riguardo al loro *vero prodotto annuo*. Il vero prodotto annuo è il prodotto netto, il quale si ha se dall'annuo prodotto brutto si deducono le spese di coltura e di conservazione, non che le pubbliche imposte e gli altri carichi. 4.° Anche nella stima il giudice è strettamente legato alla maggioranza dei voti, sebbene non si possa negare che sarebbe più consentanco all'equità lo statuire, che nella varietà dei prezzi si debba prendere il prezzo medio, il quale si trova sommando i diversi prezzi e dividendo la somma pel numero degli stimatori. Che a questo modo debba attenersi anche il giudice austriaco, come pensa il Pratobevera, è proposizione che non si saprebbe come giustificare, visto che il paragrafo surriferito sottopone la stima alle stesse regole alle quali è sottoposta qualunque altra perizia. (GENNARI, *Teoria delle prove*).

§ 264.

Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre adoperare due periti dell'arte e procedere nel modo prescritto di sopra.

Vi sono dei fatti e delle circostanze in cui la semplice oculare ispezione del giudice stesso potrebbe fornirgli la certezza dalla Legge voluta relativamente alla cosa controversa, come, per esempio, sarebbe del caso in cui si volesse verificare se un campo è o no ricoperto da una innondazione, o se una messe fu mietuta o no. Ma il presente paragrafo esige che anche in tali casi si debba far uso dei periti, perchè non sieno nella persona del giudice riunite le due qualità di giudice e di testimonio, il che ripugnerebbe al nostro sistema di procedura.

In affari non contenziosi le stime potranno seguire col mezzo di un solo perito. (*Decreto Aulico del Supremo Senato Lombardo-Veneto* 22 *agosto* 1848, *N.* 1622).

I Pretori (e così pure il Tribunale) avranno cura che siano destinati stabilmente dei periti abitanti nel loro distretto, e possibilmente nei differenti Comuni, in un numero, per quanto è fattibile, sufficiente secondo le diverse categorie, onde prevenire gli ostacoli nell'assunzione delle frequenti perizie e stime giudiziali, e facilitare l'alternazione dei medesimi. In periti non verranno nominati se non persone di tutta probità, d'illibata fama e di esperimentata cognizione in oggetti della categoria a cui verranno destinati. Nella nomina stabile di periti il Pretore (e così egualmente il Tribunale) andrà prima di concerto col rispettivo Commissario distrettuale, e se ambi sono d'accordo nella nomina di uno, il Pretore (o il Tribunale) gli rilascierà il rispettivo decreto, ed assumerà il giuramento rispettivo. Qualora poi essi non siano concordi, il Pretore (o il Tribunale) ne farà rapporto al superiore Tribunale di Appello ed attenderà la decisione. (§§ 202, 205 delle *Istruzioni per le Preture*).

Presso ogni Istanza giudiziaria deve di concerto coll'I. R. Delegazione provinciale, appositamente e sotto il vincolo di un giuramento, destinarsi

Digitized by Google

una o più persone esperte nella contabilità e nella cultura del paese, di fama illibata, per la revisione dei conti sulla facoltà dei pupilli, o curandi, le quali nominate e giurate una volta per sempre, si conserveranno in tale qualità fino a tanto che non si dimostrino indegne della fiducia in esse riposta, e si avrà in pari tempo l'ulteriore riguardo, che il loro numero sia possibilmente ristretto presso ogni giudiziaria Istanza. (*Sovrana Risoluzione 11 novembre 1822, pubblicata dalle Notificazioni 6 giugno 1823, N. 18620 del Governo Veneto, e 28 detto mese, N. 20220 del Governo Lombardo*).

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Del Giuramento decisorio della lite.

§ 265.

La parte che avrà la facoltà di transigere la causa, avrà pure il diritto di deferire all'avversario il giuramento decisorio della lite sopra le circostanze di fatto, le quali dal medesimo saranno state contradette, quand'anche egli non avesse in suo favore alcuna prova.

Il *giuramento* è una *religiosa e civile asseverazione* della verità di un fatto. *Religiosa*, perchè per mezzo del giuramento si ravviva in modo speciale l'idea dell'onniscienza, giustizia e onnipotenza dell'Essere supremo; *Civile*, perchè col giuramento si richiama alla mente il dovere di dire la verità in Giudizio, e le pene che sono comminate allo spergiuro.

La forza provante del giuramento così delle parti, come dei testimonii è riposta appunto in ciò, che non è presumibile che nella maggior parte dei casi, per proteggere un interesse mondano voglia l'uomo affrontare e la propria coscienza e le pene della civile giustizia.

Perciò è facile lo scorgere quanto poca sarebbe la forza provante del giuramento di una persona priva affatto di principii religiosi, quando il bene che si vuol conservare collo spergiuro sia grande e prezioso di sua natura. Quindi devesi del giuramento far uso solo con parsimonia, ed a buon diritto la Legge lo ha escluso dal processo criminale, in cui la brama di conservare beni preziosi, quali sono la libertà, l'onore, la vita, potrebbero dar occasione allo spergiuro.

Nel processo civile invece un tal mezzo di prova è talora di gran giovamento, perchè toglie di mezzo i cavilli ed abbrevia i processi che altrimenti sarebbero troppo voluminosi, ed è d'altra parte minore il pericolo dello spergiuro, non trattandosi che delle sostanze. *Maximum remedium expediendarum litium in usum venit jurisjurandi religio.* (L. 1 D. de jur.).

Il giuramento *decisorio* è il più frequente nel civile processo, ed è di regola applicabile ad ogni specie di controversie di privato diritto, escluse poche eccezioni che riferiremo parlando di alcune specie particolari di processo, in cui per un interesse d'ordine pubblico viene esso escluso.

Perchè il giuramento decisorio sia *ammissibile* bisogna che sia stato *debitamente esibito* (cioè o nell'atto in cui occorre il fatto da provarsi, o

Digitized by Google

nel successivo), e che *cada sopra una circostanza di fatto rilevante in causa, e contraddetta dall'avversario.*

Oltre ciò, a tenore del disposto di questo paragrafo, bisogna che la parte che lo deferì abbia la facoltà di transigere sopra l'oggetto controverso.

Sono perciò inabili a deferire il giuramento:

1.° Tutti quelli che sono sotto tutela o cura, come i minori, gli imbecilli ecc., non potendo nemmeno questi stare da soli in Giudizio.

2.° I tutori e curatori, e in generale gli amministratori delle altrui sostanze, senza l'approvazione della autorità tutoria o curatoria, o di quella autorità da cui dipendono agendo pei loro pupilli o curati, o per sostanze a loro affidate. (Vedansi i §§ 233 del *Codice civile* e il § 27 di detto *Codice*, e la *Notificazione* 17 *maggio* 1819, per la quale i rappresentanti delle comunità, stabilimenti e corpi morali *non possono deferire il giuramento senza essere autorizzati dalla superiore Autorità*).

3.° L'Ufficio fiscale, senza l'approvazione del rispettivo Dicastero Aulico interessato, e trattandosi di Pie Fondazioni, senza il consenso del Governo. (*Risoluzioni Sovrane* 11 *settembre* 1784, 20 *febbraio* 1786, e 5 *novembre* 1789).

Così pure il curatore d'un Concorso non avendo la facoltà di transigere, non potrà deferire alcun giuramento se non colla approvazione della delegazione dei creditori. (Vedasi il § 105).

Così pure non potranno deferire questo giuramento gli avvocati nella cui procura non sia data espressamente la facoltà di transigere. (Vedasi il § 1008 del *Codice civile*, il quale anzi dispone che per deferire giuramenti si esige una speciale procura).

Anche pei mariti che hanno la rappresentanza legale della moglie si esige per tale oggetto una speciale procura. (Vedasi il § 1008 del *Codice civile* citato).

Nel caso di delazione di giuramento a più consorti di lite, ad una comunità, o ad una società, chi lo deferisce deve proporre in processo gli individui che debbono giurare, e il giudice, secondo i rapporti di diritto delle parti, decide in modo che il giuramento non sia moltiplicato senza necessità, e sia imposto soltanto a coloro che possono prestarlo di propria scienza. Per le comunità vengono di solito scelti preferibilmente i sovrastanti, gli amministratori, e i membri più anziani.

In quanto possa essere deferito questo giuramento ad un debitore caduto in concorso, vedansi le annotazioni al § 105.

La Notificazione 14 agosto 1847 dichiara, non esser vietato dal Regolamento del Processo civile di deferire il giuramento decisorio cumulativamente con altre prove o sussidiariamente alle prove medesime.

La Sovrana Risoluzione 20 gennaio 1846, portata dalla Circolare d'Appello 12 febbraio detto anno, dichiara, che il giuramento decisorio non può mai cadere sulla sussistenza o insussistenza del debito, ma unicamente sulla sussistenza o insussistenza del fatto da cui il debito deriverebbe.

Nota il Pratobevera che il giuramento decisorio può essere deferito soltanto sopra *fatti* determinati, e non già in generale, nè sopra opinioni, presunzioni, conseguenze di diritto; nè sull'efficacia di una legge, sovra una consuetudine giuridica, un possesso immemorabile ecc.

E che trattandosi di concreditori, o condebitori solidali, o di fideiussori, e debitori principali, il giuramento decisorio dell'uno dà un'azione od eccezione anche all'altro, e tiene luogo di pagamento. (§ 893 del Codice civile: Voet. tit. *de jurejur*, N. 22).

Ex duobus reis promittendi, alter juravit: alteri quoque prodesse debebit. (L. 28 § 2, ff. de jurejur). *In duobus reis stipulandi, ab altero delatum jusjurandum etiam alteri nocebit.* (L. 28 ff. de jurejur).

Quod reus juravit, etiam fidejussori proficit. (D. l. 28, § 1).

A fidejussore exactum jusjurandum, prodesse etiam reo, Cassius et Julianus ajunt. (Ibid.).

Digitized by Google

— Nel processo contro il cessionario si ammette la delazione del giuramento al cedente non intervenuto nella causa, e se ne fa uso frequente nei giudizii. Il terzo poi non ha in alcun caso il diritto di deferire, accettare, o riferire di per sè il giuramento, nè di proporre la difesa della coscienza ecc., dipendendo tutto questo dalla parte principale contendente, per cui e in luogo della quale deve giurare. Siccome il nostro Regolamento giudiziario non riconosce l'intervento dei terzi per *adcitationem*, *nominationem*, ovvero per intervenzione principale, od accessoria, così può solo prendersi la strada della denuncia di lite, o della contemporanea citazione di diversi rei convenuti, o procurarsi una volontaria assistenza in causa, o le occorrenti dichiarazioni negli atti, sicchè questi terzi sieno effettivamente tratti in causa, se non si vogliono produrre come semplici testimonii, e s' intende di far uso con sicurezza del loro giuramento decisorio, o di altri giuramenti. (PRATOBEVERA).

— I genitori possono bensì rappresentare i loro figli minorenni; ma in quanto sono unicamente amministratori della sostanza propria de'figli, debbono anch'essi per ciò che la risguarda ottenere, come i tutori, l'approvazione dell'Istanza pupillare a transigere e deferire giuramenti. (PRATOBEVERA all'appoggio dei §§ 149, 152 del Codice civile; e ZEILLER, *Comm. al* § 150 dell'istesso Codice).

— Il giuramento decisorio non è, come alcuni pretendono, una transazione, ma ha soltanto analogia colla transazione. *Non è una transazione*, perchè questa è un contratto di novazione, laddove il giuramento decisorio è un mezzo di prova; e siccome nissun mezzo di prova opera fra le parti una novazione, la parte soccombente che in seguito all'emanazione della sentenza rinviene mezzi di prova attendibili che non poteva conoscere o ritrovare durante la trattazione della causa, può, non ostante che colla delazione del giuramento decisorio abbia commessa la decisione della controversia alla coscienza dell'avversario, domandare tuttavia la restituzione in intiero. Inoltre chi transige, cede *qualche cosa* per rendere certo un diritto incerto; chi deferisce il giuramento decisorio può perdere tutto ed anche tutto guadagnare. Da ultimo, quegli a cui viene proposta una transazione non è obbligato di dare alcuna dichiarazione, conseguentemente può senza assumere per ciò alcuna responsabilità passare sotto silenzio una tale proposizione, o ricusarla; quegli a cui viene deferito il giuramento decisorio è obbligato di accettarlo o di riferirlo, e qualche volta di accettarlo senza che gli competa la facoltà di riferirlo. Ma il giuramento decisorio ha *analogia* colla transazione. (GENNARI, *Teoria delle Prove*).

Si è posto in dubbio dai Tribunali se si possa validamente deferire il giuramento decisorio ad un assente in confronto del suo curatore, noi peraltro dalle disposizioni generali del Regolamento non crediamo si possano desumere argomenti in contrario, mentre il Regolamento in nessun luogo accenna che un tal giuramento non si possa ammettere, ma dà facoltà generale alla parte di deferire il giuramento decisorio della lite sulle circostanze di fatto contraddette dall'avversario. Una contraria opinione darebbe adito alle frodi rendendo impossibile in qualche caso al creditore il proprio soddisfacimento.

La delazione del giuramento sopra nudi sospetti non è ammissibile.

La Corte di Giustizia Superiore per l'Austria inferiore, con una Sentenza 9 settembre 1851 N. 5540, ha ritenuto che quando il giuramento è l'unico mezzo di prova per un minorenne, non v' ha duopo per deferirlo dell'autorizzazione del Magistrato tutorio. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano 1852, N. 5 del 17 gennaio).

Non è ammissibile il giuramento decisorio deferito dal mutuatario al mutuante per provare la non seguita numerazione del denaro, quando a prova del mutuo sta un documento notarile nel quale si sia confessato il ricevimento della somma mutuata, specialmente quando l'avanzata nega-

Digitized by Google

tiva non è assistita da verun amminicolo. (*Sentenza della Pretura di Caprino veronese* 16 *aprile* 1851 *N.* 2867, *confermata superiormente*).

Il giuramento decisorio deferito nominativamente a un individuo, benchè rivestito del carattere di rappresentante non può nel caso di sua morte, essere adito e prestato dalla Ditta stessa. (*Conformi decisioni* riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali, N.* 68 *del* 1854).

Anche ad un sordomuto può essere deferito il giuramento decisorio, e a lui incombe di far intervenire un perito nel suo linguaggio alla prestazione del giuramento; ed allorchè a più debitori solidarii vien deferito questo giuramento, questo deve essere da tutti prestato così che un solo dei debitori solidari può rendere provato il fatto da negarsi mercè il giuramento, e quindi se egli non presta il giuramento, questa circostanza nuoce pure agli altri debitori. Queste tesi si ricaverebbero dalla *Gazzetta dei Tribunali di Vienna*, dalle conformi Sentenze 20 aprile 1853 del Giudizio di Troppau, e 28 febbraio 1854 della Suprema Corte.

Se venne deferito un giuramento ad una Società commerciale o industriale, e nella sentenza non è indicata la persona che deve deporre questo giuramento, non è necessario ch'esso sia prestato da tutti i membri della Società, ma basta che lo sia da un solo membro, la cui scelta compete alla società stessa. Se la controparte fa delle objezioni contro questa scelta, il Tribunale deve decidere questo punto, dopo di avere ascoltate ambedue le parti. Ciò si ricava da conformi decisioni di tutte tre le istanze; quella dell'ultima istanza è in data 25 aprile 1854, e sono riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali di Vienna.*

Vedasi il § 270 e relative annotazioni.

§ 266.

Se quegli, a cui sarà deferito il giuramento decisorio, si esibirà alla difesa della coscienza mediante legittime riprove, si dovrà ammetterlo a produrle, e se queste dipendessero dall'esame di testimonj, verranno ammesse per sentenza interlocutoria; risultando però in seguito insufficienti le prove prodotte, esso non potrà ulteriormente accettare il deferitogli giuramento, nè riferirlo.

È ben inteso che le riprove devono versare sulle stesse circostanze sulle quali fu deferito il giuramento decisorio.

La perdita del diritto d'accettare o deferire il giuramento, sanzionata da questo paragrafo nel caso dell'insufficienza della riprova, ha per iscopo di chiudere l'adito alla maliziosa prolungazione dei processi.

Secondo il Pratobevera colui, il quale deferisce il giuramento decisorio, potrebbe scegliere questo mezzo di prova per raggiungere più presto lo scopo, e ciò sebbene avesse altre prove. Ora, se quegli cui fu deferito il giuramento, colla difesa della coscienza che non poteva essere preveduta, vuole interamente rinnovare il giuramento, e tirare in lungo la cosa, sarebbe per verità ingiusto il negare a quel primo di tornare ai mezzi ordinarii di prova, e ripararsi da questa difesa della coscienza.

Il giuramento decisorio è ammissibile per provare un errore nella materiale esecuzione di un pagamento di una somma, quand'anche esista una regolare ricevuta che attesti il diverso quantitativo della somma sborsata all'atto del pagamento, quando l'errore si manifesta da circostanze o dal tenore della ricevuta stessa. (*Sentenza d'Appello* 17 *novembre* 1849, *confermata dalla Suprema Istanza*).

In generale è inammissibile il giuramento decisorio quale *riprova diretta*, specialmente nella eccezione di non numerata pecunia.

Chi propone un giuramento deve avere la scienza del fatto preciso da cui vuol derivare le conseguenze; se no il giuramento è inammissibile, quando anche la parte cui fu deferito lo avesse subordinatamente accettato. (*Sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Milano* 16 *marzo* 1850, *confermato dall'Appello*).

Digitized by Google

§ 267.

Se egli nel processo non avrà esibite riprove a difesa della sua coscienza, conviene rilevare se abbia egli accettato o riferito il giuramento decisorio, oppure non abbia data veruna precisa dichiarazione. Nel primo caso deve egli prestare il giuramento decisorio, ed in caso diverso il giuramento si deve ritenere per riferito; nel secondo caso la parte contraria dev'essere condannata a prestare il giuramento riferito, e questo giuramento riferito dovrà da lei prestarsi senza eccezione. Se però egli non avesse data una dichiarazione precisa, dovrà essere condannato ad accettare il giuramento ovvero a riferirlo.

Questo e i seguenti paragrafi riguardano il modo con cui si deve emanare la sentenza condizionata al giuramento decisorio.

§ 268.

Nel caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito, dipenderà dal giudice di determinare a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione.

La Notificazione del Governo Lombardo 15 febbraio 1843 così dispone: = A toglimento di errori corsi nella Notificazione 21 giugno p. p., N. 20677, ed in adempimento degli ordini ricevuti con ossequiato Dispaccio 28 dicembre p. p., N. 39590, dell'I. R. Cancelleria Aulica, si dichiara e si deduce a pubblica notizia, che per l'effetto della venerata Sovrana Risoluzione 23 aprile passato anno la prescrizione relativa alla prova mediante il giuramento decisorio deve ritenersi come segue:

Nel caso che il giuramento deferito non potesse venire riferito, dipenderà dal giudice di determinare, a misura delle circostanze, come ed in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione. Tale prescrizione sarà applicata anche al giuramento deferito sull'autenticità d'una scrittura propria, o del carattere di un defunto.

La Legge sul processo sommario, ai §§ 38 e 39 del Regolamento, fa un'eccezione al disposto da questo paragrafo e dai susseguenti §§ 269 e 270. (Vedasi la Parte Terza del presente Manuale).

Il Pratobevera pone la regola: non può essere deferito alcun giuramento che la parte, in caso che le venisse riferito, non fosse in grado di prestare.

§ 269.

La parte che avrà assunto il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla parte avversaria, sarà tenuta soltanto a contraddirle per quanto ne avrà *scienza* e *memoria;* ma qualora la medesima dovesse giurare le circostanze addotte da lei stessa, dovrà prestare il giuramento senza limitazione.

Nel § 266 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria*, ecc., è prescritto che spetta al giudice il decidere se una parte abbia diritto di aggiungere al giuramento deferito le parole: « *per quanto ne ha scienza*

Digitized by Google

e memoria » ovvero se debba essere obbligata a prestare il giuramento senza alcuna aggiunta; e che quelle aggiunte del giuramento ponno ammettersi solo per importanti motivi.

Al § 267 dello stesso Regolamento poi è detto, che l'asserito autore di un documento il quale impugna l'autenticità del suo carattere o della sua firma ovvero del suo segno di mano, dev'essere sopra domanda dell'avversario condannato a giurare senza la clausola sopracitata, che il documento non fu scritto nè sottoscritto da lui medesimo e neppure da un terzo col suo consenso, e questo giuramento non può essere riferito se la parte che lo deferisce, non si offre espressamente ad accettarne il riferimento.

§ 270.

Ad ogni litigante in propria causa si potrà deferire il giuramento decisorio tanto sui proprj che sui fatti altrui: all'incontro non si potrà deferire il giuramento decisorio a chi sosterrà la lite non in suo nome, ma per un terzo, se non se unicamente sui fatti proprj.

Questo paragrafo presuppone che si possano sapere i fatti su cui cade il giuramento; perciò, come osserva il Pratobevera, niuno può esser costretto, e nemmeno ammesso se il volesse, ad accettare o riferire un giuramento sopra fatti altrui che è manifesto non poter egli sapere.

Non può essere deferito alcun giuramento decisorio sopra fatti delittuosi, quando dal giuramento dipendesse l'inflizione o la rimozione d'una pena, perchè allora sarebbe più che malferma, pei principii altrove esposti, la forza di questa prova, toccando in questi casi alle autorità criminali la inquisizione secondo le leggi penali.

V' hanno per altro de' casi in cui, avanti i giudici civili, può essere ammessa la delazione del giuramento sopra fatti illeciti, quando per esempio una condanna od una inquisizione criminale non potesse aver luogo per la prescrizione, o dopo l'assoluzione dell'imputato; restando sempre libera all'offeso la via civile per l'indennizzazione. Allorchè si trattasse specialmente di gravi delitti, dovrà il giudice calcolare, per l'ammissione del giuramento, se vi possa e quanto possa esservi pericolo di spergiuro. Quando poi non sussista questo timore, non può negarsi al danneggiato, per ottenere il risarcimento in via civile, il giuramento decisorio sopra azioni criminose od illecite di minore importanza, per esempio ferimenti, furti, trufferie, ecc. Ed è perciò ammesso giornalmente nei Giudizii il giuramento decisorio sull'ingravidamento anche congiunto con adulterio, sulle usure, simulazioni, occultazioni di sostanze, ecc.

Una Sentenza del Tribunale Mercantile di Vienna 23 febbraio 1832, N. 3749, confermata dalla Suprema Istanza, ritenne inammissibile il giuramento decisorio sulla circostanza che un debito sia estinto in forza di pareggiamento di conti. (Vedasi *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 55 del 1852).

Siccome poi il giuramento decisorio è una specie di transazione, si può rivocare a piacere nel processo quando l'avversario non l'abbia ancora accettato o riferito, e far uso di altre prove. Ma nel caso che fosse già stato accettato o riferito, non si farebbe luogo che ad una restituzione in intiero *ob noviter reperta.* (Veggansi i §§ 295 e 296).

Il riferimento invece d'un giuramento non può essere mai rivocato, perchè è una rinunzia a un diritto. Per altro potrebbe anche in questo caso aver luogo la restituzione in intiero *ob noviter reperta.*

Qualsiasi parte, senza distinzione di stato e di condizione, deve di regola prestare il giuramento decisorio.

Si fa un'eccezione per i minori dei quattordici anni, per analogia del § 204 del Regolamento, e per quelli che per difetto di mente o corporale

Digitized by Google

non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, onde non sia compromessa la dignità e religione del giuramento. Quindi è ammissibile la delazione del giuramento anche ai minorenni dopo che hanno oltrepassato la succennata età, ai tutori, padri e curatori sopra circostanze che essi sanno di propria scienza, in regola adunque sui proprii loro fatti, perchè essi stanno in Giudizio per un terzo, e non in nome proprio. L'Aulico Decreto 31 agosto 1798 disponeva infatti, che anche un curatelato, o pupillo, all'età d'anni quattordici, deve ammettersi al giuramento.

In quanto sia ammissibile il giuramento deferito all'oberato, vedasi al Capitolo *della Procedura concorsuale*, § 105, pag. 222, la Notificazione Governativa 20 maggio 1841.

La Corte Superiore di Giustizia per l'Austria inferiore, con sua Decisione 9 settembre 1851, N. 5540, ha ritenuto che anche ad un mentecatto può essere deferito il giuramento decisorio, poichè al tempo in cui il giuramento sarebbe da prestarsi può essere cessato il disordine cerebrale, e aver esso ricuperato il pieno uso della ragione. Su tale questione gioverà esaminare i N. 5 e 70 dell'anno 1852 della *Gazzetta dei Tribunali* di Milano, da cui è tolta questa decisione.

Il giuramento decisorio può essere validamente deferito agli eredi di un defunto anche su fatti a cui essi sono estranei, poichè il paragrafo di cui sopra esclude solo quelle persone le quali sostengono un processo in nome di un terzo (come rappresentanti, curatori, tutori) dalla prestazione del giuramento decisorio sopra fatti altrui; ma come tali non possono essere riguardati gli eredi di un defunto, perocchè, secondo il § 547 del Codice civile, essi non rappresentano che una sola persona col testatore, quindi sostengono la lite, circa l'eredità, non a nome di questa, ma a nome proprio.

Il debitore ceduto, impetito dal cessionario in Giudizio pel pagamento, può con effetto chiamare in causa il cedente a giurare che gli fu pagato il debito, sebbene esso cedente non sia intervenuto in causa, nè gli sia stata denunciata la lite. In questo caso peraltro incombe al cessionario l'obbligo di dichiararsi sulla accettazione o riferimento del giuramento deferito dal debitore ceduto al cedente. Ciò si ricava da una Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione 8 luglio 1853, N. 6027. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 95 del 1853).

Allorquando viene ingiunto il giuramento ad una Società mercantile, non è necessario che venga prestato dal capo della medesima, ma basta che lo sia da uno dei socii notificati. (*Decisione dell'I. R. Tribunale Superiore per l'Austria inferiore, 22 agosto 1850, confermata dalla Suprema Istanza. — Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 40 del 1852.

§ 271.

Il giudice dovrà nella sentenza prescrivere esattamente la formola del giuramento, e qualora fra le circostanze sopra le quali una parte intenderà deferire all'altra il giuramento decisorio alcune fossero apertamente estranee all'oggetto della causa, non vi potrà avere alcun riguardo, ma dovrà ommetterle, quando anche la parte contraria avesse assunto il giuramento senza contraddizione.

Il disposto di questo paragrafo concorda col vieto assioma, che *inutile est probare quod probatum non relevat;* e la Legge ordina al giudice di ommettere senz'altro nella formola del giuramento le circostanze estranee, perchè del giuramento, quale estremo mezzo di prova, non si deve far uso se non quando sia strettamente necessario, affinchè non si indebolisca la fede di questa prova già abbastanza vacillante.

Digitized by Google

Dovrà anche il giudice nella sentenza indicare se il giuramento deve prestarsi senza limitazione, oppure per quanto se ne ha scienza e memoria.

Jurari oportet, ut delatum est jusjurandum. (D. L. 3, § fin.).

§ 272.

Chi sarà condannato ad assumere o a riferire il giuramento decisorio, dovrà entro tre giorni, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro quattordici giorni dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata, dare la dichiarazione scritta in giudizio sopra l'uno o l'altro; altrimenti si avrà per riferito il giuramento.

Vedansi le annotazioni al § 210.

L'adizione del giuramento si fa con un'istanza in iscritto, dopo la quale il giuramento non può essere riferito.

Manifestæ turpitudinis et confessionis est nolle nec jurare, nec jusjurandum referre. (Leg. 38, ff. de jurejur.).

L'adizione del giuramento, fatta da uno dei consorti *solidarii* in lite, regge anche per gli altri, cui sia stato collettivamente ingiunto. Ciò si ricaverebbe da alcuni giudicati riportati nel fascicolo 16-17 del *Giornale di Giurisprudenza pratica* di Venezia, anno 1850, e le ragioni cui sarebbe appoggiata una tal tesi sono: 1.° Perchè il giuramento prestato da uno dei correi *solidariamente obbligato* giova anche agli altri. 2.° Perchè tale conseguenza deriva dalla verità del fatto giurato, e non da alcun riguardo individuale, nè deve confondersi con la liberazione da alcuno dei condebitori ottenuta dal creditore. 3.° Perchè, già prestato da una parte il giuramento, non può ammettersi il suo avversario a giurare sullo stesso fatto in contrario, giacchè quasi necessariamente seguirebbe lo spergiuro da evitarsi possibilmente.

A questo proposito, si può vedere un articolo del Crescini nel *Giornale per le scienze politico-legali.* Milano, Tomo 1.°, fasc. 5-6 del 1850, pag. 417.

§ 273.

Dichiarandosi il medesimo per l'accettazione del giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata in cui l'accettante dovrà prestarlo, e non facendolo, non potrà in seguito più essere ammesso, ma si dovrà avere per vero il contrario di ciò ch'egli avrebbe dovuto confermare col giuramento.

Non prestandosi il giuramento decisorio nella voluta sessione, o lasciato scorrere infruttuosamente il giorno prefisso al giuramento la prova è perenta.

Rispetto al giuramento può aver luogo la restituzione in intiero *ob lapsum temporis* in tutti quei casi nei quali viene accordata relativamente a qualunque altro termine perentorio spirato senza colpa della parte. (*Aulico Decreto 14 giugno 1784*).

Jurejurando dato vel remisso, reus quidem acquirit exceptionem sibi, altisque, actor actionem acquirit. (L. 9, § 1, ff. de jurejur.).

Remittit jusjurandum, qui deferente se, quum paratus esset adversarius jurare, gratiam ei facit, contentus voluntate suscepti jurisjurandi. (L. 6 ff. de jurejur.).

Causa jurejurando delato, et praestito vel remisso deciso, nec perjurii praetextu retractari potest. (L. 1, Cod. de Reb. cred.).

Digitized by Google

§ 274.

Riferendosi però da lui il giuramento, oppure non dichiarando esso la sua intenzione entro il tempo prescritto, la parte contraria entro i tre giorni prossimi successivi dopo la intimazione della dichiarazione dell'altra parte, e dopo la scadenza del termine prefinito alla prestazione del giuramento decisorio deferito, dovrà domandare l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento espressamente o tacitamente riferito, e prestarlo quindi nel giorno fissato; altrimenti si dovrà avere per vero il contrario di ciò che la medesima avrebbe dovuto confermare col giuramento.

Vedansi le annotazioni al § 297.

Richiama il § 272.

Quando l'avvocato in una specie di fatto firmata dal cliente abbia avuto la facoltà espressa di accettare un determinato giuramento, che dall'avversario venisse deferito, questo giuramento, in caso di morte della parte accettante, si riguarda come prestato, anche se la morte è avvenuta anteriormente alla delazione del giuramento medesimo. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto* 16 *ottobre* 1850. — Vedasi il *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia 1850, pag. 379). Altre decisioni nello stesso senso riscontransi anche in altri Giornali legali.

— Se quello, a cui venne deferito il giuramento decisorio, non produrrà nel termine fissato dal § 272 veruna dichiarazione sia di assumere, sia di riferire il giuramento stesso, la parte contraria, alla quale deve perciò ritenersi tacitamente riferito, deve entro tre giorni *utili*, decorribili dalla scadenza del termine in cui avrebbe dovuto l'altra parte presentare la predetta dichiarazione, domandare l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento. Sembra doversi in questo senso intendere la seconda parte del presente § 274, sebbene adoperi l'espressione = e dopo la scadenza del termine prefinito alla *prestazione* del giuramento decisorio deferito =, poichè prima dell'*adizione* del giuramento non si potrebbe fissare un termine alla sua prestazione. (Giordani).

— Un giuramento riferito non può rivocarsi come il deferito, ed essere ancora accettato e riferito da quello cui era stato originariamente deferito. Col riferirlo la parte ha mostrato che ella non voleva giurare e quindi rinunciò a una tale facoltà. Sarebbe però permesso d'impedire la prestazione del giuramento riferito col mezzo di amminicoli nuovamente trovati, secondo la disposizione generale dei §§ 295, 296, poichè quegli, cui è deferito il giuramento, nel riferirlo prende la qualità di chi il deferisce. (Pratobevera).

§ 275.

Chi è stato condannato a prestare il giuramento riferito, deve entro tre giorni dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, e se la sentenza è stata proferita in ultima istanza, entro quattordici giorni dal giorno dell'intimazione della sentenza, fare istanza per la prestazione del giuramento; altrimenti si dovrà tenere per vero il contrario di ciò che egli avrebbe dovuto giurare.

Vedasi il § 295.

Combina il § 210.

Dopo la sentenza, in cui fu pronunciato pel giuramento decisorio, non v'ha più bisogno di ulteriore sentenza, ma con decreto si attesta, se fu, o no prestato il giuramento medesimo. (*Aulico Decreto* 15 *dicembre* 1794). Questo attestato può consistere in una copia del protocollo, in cui

Digitized by Google

fu registrato il giuramento, od in un decreto evasivo l'Istanza ricercante la giornata per la prestazione del giuramento. (*Aulico Decreto* 19 *ottobre* 1792).

Ex relatione non jurante actore, judex absolvit reum. (L. 34 fin. ff. de jurejur.).

CAPITOLO DECIMONONO.

Del Giuramento suppletorio e purgatorio.

§ 276.

Ogni volta che una parte si esibirà a confermare con giuramento qualche circostanza rilevante e decisiva del merito della causa, e sulla quale essa avrà addotta una prova non piena, ma però o semipiena o più che semipiena, potrà il giudice allora solamente ingiungere alla medesima il giuramento suppletorio in ordine ad essa, quand'anche le altre circostanze combinino colla di lui asserzione e la rendano meritevole di fede.

La Sovrana Risoluzione 1 ottobre 1844, portata dalla Circolare Appellatoria 23 ottobre detto anno, dichiara, che non è ammissibile il giuramento suppletorio sul fondamento unicamente di semplici presunzioni, o di ragioni di mera verisimiglianza. È parimenti inammissibile il giuramento con cui l'offerente intende di comprovare la sussistenza del diritto stesso da lui preteso.

Sono prove semipiene le accennate dai §§ 178, 181, e, secondo il criterio del giudice, le accennate ai §§ 199 e 201 di questo Regolamento.

È massima di molti giudicati che un testimonio vizioso, od uno o più testimonii inabili non facciano mai semipiena o più che semipiena prova; quindi la prova che nasce dalla loro deposizione non può col giuramento suppletorio essere integrata.

Il giuramento suppletorio è nella classe degli *offeribili*.

A questo giuramento peraltro sono applicabili in generale le regole esposte pel giuramento decisorio relativamente alla sua ammissibilità e prestazione, ed è ingiunto con sentenza definitiva.

Si adisce una tal prova con un'istanza che si presenta al giudice della causa, e colla quale si domanda che venga fissato il giorno ed il luogo per la prestazione, e vi si unisce una copia della sentenza contenente la formola del giuramento, onde il giudice determini il giorno per la prestazione del giuramento stesso, e ne renda avvertite ambe le parti affinchè compajano, potendo l'avversario assistere in persona, o per mezzo di procuratore, alla prestazione del giuramento.

Pel giuramento suppletorio si può stabilire la massima generale, che chi è incapace di giurare come testimonio è inammissibile anche come parte al giuramento suppletorio, non meritando egli alcuna confidenza, e quindi non *essendo meritevole di fede la sua asserzione.*

Un tutore o curatore può anche senza l'autorizzazione dell'autorità tutoria o curatoria offerire il giuramento suppletorio, perchè con ciò non viene a peggiorare la condizione del suo pupillo o curando, ma bensì a migliorarla.

Digitized by Google

L'avvocato non ha bisogno di una speciale procura per offerire un tal giuramento.

Questo giuramento è unicamente *della parte*, e quindi dev'essere offerto e prestato dalla parte stessa.

Anche l'Ufficio fiscale senza l'autorizzazione del Governo può offrire il giuramento suppletorio. La parte che l'offre deve giurare senza limitazione.

Nel silenzio della nostra legge crediamo utile qui richiamare il disposto dei §§ 235, 236 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.*

§ 235. *Non è ammissibile il giuramento di una parte la quale*

a) *al tempo in cui avvenne il fatto, che debb'essere confermato col giuramento, non aveva peranco compiuto il quattordicesimo anno di sua età; ovvero*

b) *per difetti di corpo o di mente o per le circostanze speciali del caso non sia in grado di attestare con certezza e per propria convinzione ciò che deve essere giurato.*

Inoltre non può essere ammesso al giuramento suppletorio od estimatorio

c) *chi fu giudicato reo di un crimine commesso per frode o per cupidigia di lucro, purchè per altro tale eccezione sia stata fatta nella causa dalla parte avversaria.*

§ 236. *Dipende dal criterio del giudice il decidere se possa ammettersi una parte a prestare un giuramento da essa offerto, allorchè*

a) *al tempo in cui avvenne il fatto su cui dev'essere prestato il giuramento, aveva bensì compiuto il decimoquarto ma non peranco il decimottavo anno, oppure*

b) *fu giudicata rea di un crimine qualunque, o*

c) *è caduta in concorso, ovvero*

d) *è sotto curatela giudiziaria per prodigalità.*

§ 277.

Quando la parte che avesse prove come sopra non offrirà il giuramento suppletorio, nè deferirà all'avversario il giuramento decisorio nel modo prescritto al capitolo precedente, non si potrà avere per vera l'allegata circostanza, nè deferire alla parte contraria il giuramento purgatorio.

Il nostro Regolamento non ammette il giuramento *purgatorio*, perchè superfluo, potendovisi supplire col giuramento decisorio, e perchè si oppone ai principii generali su cui è basata la *prova*.

CAPITOLO VENTESIMO.

Del Giuramento estimatorio della lite.

§ 278.

Se alcuno, 1.° avrà usato violenza verso l'altro contro ragione; 2.° se avrà alienato o pure lasciato perire o deteriorarsi una cosa, sapendo appartenere la medesima ad un terzo o essere da un terzo pretesa; 3.° se al tempo prefinito non avrà consegnato, rimesso o eseguito ciò che avesse saputo essere suo obbligo di consegnare,

Digitized by Google

rimettere od eseguire: in questi casi si dovrà ammettere l'avversario a giurare il proprio danno, il di cui importo dovrà da esso previamente determinarsi con precisione.

Serve il giuramento estimatorio a comprovare l'importo della pretesa della parte, non già il fatto su cui la pretesa è fondata, ed è quindi questo giuramento un mezzo probatorio solo speciale ed appartiene alla classe degli offeribili, perchè devesi prestare da quello stesso che lo provoca, ed è di due specie, cioè *estimatorio propriamente* quando serve a comprovare l'importo di una pretesa discendente da danni sofferti, e *affermatorio* quando serve a provare l'importo d'una pretesa di altro titolo. I §§ 278, 279 e 280 si occupano del primo, e i successivi §§ 281 e 282 del secondo.

Il giuramento estimatorio, di che si tratta, differisce dal suppletorio in ciò che spesso basta di per sè solo senz'altro mezzo di prova a somministrare una prova piena sull'importo dell'indennizzazione.

I casi annoverati dalla Legge in questo paragrafo sembra che lo siano tassativamente, e ciò bisogna ritenere, sia per l'espressione e le parole della Legge, sia perchè trattandosi qui di una eccezione, si deve far uso di una restrittiva interpretazione. Ma che diremo degli altri casi, in cui il danno accagionato è di una specie eguale o più grave di quella indicata dalla Legge, quando quel danno provenga da dolo o da colpa? Non sarebbe egli più consentaneo ai principii di giustizia l'estendere ai casi analoghi la disposizione della Legge?

A noi sembra più equa la disposizione del § 273 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.*, il quale prescrive che può ammettersi al giuramento estimatorio chi secondo il diritto civile generale è autorizzato a pretendere l'indennizzazione od il risarcimento, la qual generale disposizione toglie di mezzo ogni quistione.

Il Tribunale Mercantile e di Cambio in Milano con suo Decreto 20 e 23 luglio 1818, superiormente confermato, ritenne che colui che in forza d'una sentenza deve prestare un giuramento estimatorio, invece di comparire nel giorno all'uopo fissato può presentare un'Istanza di proroga e questa concedersi dal giudice, senza ascoltare la controparte.

§ 279.

Il dannificato avrà diritto di computare per sua indennità quanto gl'importerà di non avere conseguito in debito tempo ciò che gli competeva di ragione, sia che ciò consista nell'utile cessato, oppure nel danno emerso.

La disposizione di questo paragrafo fu modificata dai §§ 1323, 1324 del Codice civile, pei quali il danneggiato può ripetere il pieno soddisfacimento quando il danno sia recato con dolo o colpa manifesta, e solo l'indennizzazione negli altri casi.

Il § 1331 del Codice civile indica il caso in cui si può pretendere un valore d'affezione.

§ 280.

Se però il medesimo avesse stimato tale suo danno ad una somma eccessiva, il giudice dovrà nella sentenza moderarla in ragione di equità, sempre però con maggior riguardo pel dannificato, e quindi lo ammetterà occorrendo *ex officio*, a giurare la

Digitized by Google

somma moderata, quand'anche egli non vi si fosse espressamente offerto.

Osserva il Pratobevera che la moderazione giudiziale dell'importo preteso non è ancora un motivo legale per compensare le spese con che il danneggiato va a perdere la massima parte del risarcimento. Egli non può prevedere in che cifra il giudice crederà di poter determinare il danno, e basta che abbia dimostrato l'esistenza del danno medesimo in via di fatto. Un motivo di compensare le spese si avrebbe nel solo caso, che il danneggiante avesse di sua spontanea volontà offerta una somma, che fosse poi stata trovata sufficiente anche dal giudice.

§ 281.

Chiunque avrà provato validamente di aver a pretendere qualche cosa, ma non avrà addotte sufficienti prove per far constare dell'importo della sua pretensione, nè potrà avere tali prove attesa la natura dell'affare, dovrà essere ammesso a provare l'importo di ciò che gli compete con un giuramento, in tanto in quanto al giudice dagli atti non risultino particolari rilevanti ragioni di moderarne l'importo.

È questa la seconda specie di giuramento estimatorio, che differisce dal primo, specialmente circa alla moderazione giudiziale della pretesa.

Vi possono essere dei casi che escludono qualunque idea di moderazione della somma per parte del giudice, il quale quindi o deve respingere l'offerto giuramento estimatorio, o accordarlo su tutta la somma pretesa. Infatti se, per esempio, pel caso del § 966 del Codice civile il deponente afferma ch'egli ha dato da custodire cento zecchini nello scrigno che venne aperto, qual moderazione potrebbe qui fare il giudice?

Non riguardando il giuramento estimatorio la materialità di un fatto, ma sanzionando un giudizio di coscienza del giurante, può ammettersi a prestarlo anche colui che non ha veduto gli oggetti che deve apprezzare col giuramento stesso. (*Sentenza della Pretura di.... 18 febbraio* 1853. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 135 del 1853).

— Nell'ingiungere il giuramento estimatorio si deve procedere con molta cautela, e il giudice seguirà in dubbio la massima, che *actore non probante qui convenitur etsi nihil prestet, obtinebit.* (L. 4 Cod. *De edendo.* — Pratobevera).

Vedansi le annotazioni al § 295.

§ 282.

Quando però tal attore avesse potuto prima procurarsi sufficienti prove, si ammetterà bensì il medesimo al giuramento; il giudice però dovrà nella sentenza moderare l'importo della pretensione in ragione d'equità, e dopo matura ponderazione di tutte le circostanze, ma sempre con maggiore riguardo per la parte contraria.

Il giuramento estimatorio s'ingiunge con sentenza definitiva di merito condizionata ad esso. Perchè per altro venga esso ammesso è necessario di regola:

1.° Che il fatto da cui proviene la pretesa sia provato;

2.° Che la determinazione dell'importo dipenda dall'arbitrio della parte, quindi se fosse per sè determinato o determinabile in relazione ad

Digitized by Google

un importo fissato o da fissarsi, non si potrebbe far luogo al giuramento estimatorio;

3.° Che la parte abbia precisamente indicato l'importo della propria pretesa;

4.° Che sia offerto dalla parte stessa;

5.° Che la parte la quale offre il giuramento non abbia nel processo somministrato altre prove per dimostrare la verità dell'importo, perchè il giuramento in genere è un mezzo puramente sussidiario di prova.

Il compenso che il danneggiato nel proprio corpo ha diritto di chiedere al danneggiante, pei dolori sofferti, deve essere dal giudice valutato in proporzione delle provate circostanze, secondo il di lui giudizio, senza che si richieda il giuramento estimatorio del danneggiato stesso. Così si ricava da conformi giudicati riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali di Vienna*, all'appoggio del § 1325 del Codice civile.

CAPITOLO VENTESIMOPRIMO.

Del Giuramento di denunzia o manifestazione.

§ 283.

Chiunque sarà tenuto a denunziare sostanze o debiti, dovrà a richiesta dell'avversario confermare la verità della denunzia con giuramento.

Giuramento di denunzia dicesi quello per cui la parte deve confermare la denuncia delle proprie sostanze o debiti.

Esso si può deferire a quelle persone che, divenute insolvibili, dimandano l'aprimento del Concorso e fanno la cessione dei beni. (Vedasi il § 472).

Cotal giuramento, a diversità degli altri, s'ingiunge dal giudice con Decreto sopra istanza del creditore, sotto comminatoria dell'esecuzione personale in caso di rifiuto, ed *inaudita altera parte*.

La Circolare dell'Appello Lombardo 10 settembre 1835 dichiara, che il Decreto del giudice rilasciato al debitore per la manifestazione del suo avere non autorizza il creditore esecutante a chiedere dal debitore medesimo la conferma con giuramento di quanto ha manifestato intorno al suo avere.

— Questo giuramento può deferirsi soltanto da chi vi ha interesse, e, affine di escludere le facili restrizioni mentali, giova di comprendere non solo l'esistenza della cosa presso chi deve giurare, od altro di lui rappresentante, ma ben anche di estenderlo alla scienza della esistenza presso qualunque altra persona o luogo. (Carcano, *Appendice allo Scheidlein*).

Sull'asserzione dei tutori, che i minori sono privi di sostanza, e non è il caso di un inventario, non è conforme alla legge il costume di fare ai medesimi prestare un giuramento di manifestazione. (*Aulico Decreto 4 marzo 1823*).

Essendovi figli minori, non possono provocarsi il padre o la madre superstiti a dare il giuramento di manifestazione della sostanza ereditaria,

Digitized by Google

se non allorquando circostanze *verisimili*, ossia *credibili*, dieno luogo a temere che sia stata occultata una parte della eredità, ed il curatore dato ad essi figli insista per la prestazione del giuramento medesimo. (*Aulico Decreto* 16 *dicembre* 1791, *N.* 227).

Per avere diritto a chiedere la denunzia o la manifestazione giurata della sostanza ereditaria, non fa punto d'uopo d'aver prima adito l'eredità. (*Decisioni di prima e d'ultima Istanza* riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali* al N. 124-125 del 1854).

Ad opportuno schiarimento di questa materia crediamo utile qui riferire il disposto dei §§ 278, 279 e 280 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.:*

§ 278. *Chiunque è tenuto a denunziare documenti, debiti o sostanze, dovrà a richiesta dell'avversario, confermare la verità della sua denuncia col giuramento di manifestazione.*

§ 279. *Chi è in grado di allegare fondati sospetti che si tengano ingiustamente occulte in suo pregiudizio cose o beni, e che un terzo ne sia consapevole, può chiedere, mediante petizione, che quest'ultimo manifesti tutto ciò che gli è noto, e ne presti il giuramento di manifestazione.*

§ 280. *Quando il giudice ha ingiunto il giuramento di manifestazione ad una parte, è libero tanto a questa quanto al suo avversario di chiedere la destinazione di una comparsa in cui si abbia a prestarlo. Se in essa il giuramento non viene prestato, quegli che avrebbe dovuto giurare vi sarà astretto con adatti mezzi coattivi, a richiesta del suo avversario, oppure, secondo il prudente arbitrio del giudice, si terrà per vero contro di lui ciò che l'avversario nella precedente trattazione della causa avesse allegato e sostenuto con ragioni verosimili, circa l'oggetto del giuramento di manifestazione, o finalmente sarà riservata all'avversario la facoltà di far valere con ispeciale petizione le sue pretese d'indennizzo. Anche quando i mezzi coattivi per ottenere la prestazione del giuramento non sortirono alcun effetto, l'attore ha tuttavia diritto di chiedere che le sue allegazioni sull'oggetto del giuramento di manifestazione, siano tenute per vere, e di far valere i suoi diritti di indennizzazione.*

§ 284.

Quelli, sopra i quali cadrà la presunzione di essere consapevoli dell'occultazione temuta di effetti o ragioni, saranno in obbligo di manifestare a richiesta dell'attore tutto ciò ch'essi sapranno appartenere alla sostanza di cui si tratterà, e di confermare la manifestazione con giuramento.

La Notificazione 12 agosto 1846 dichiara, che fra le persone contemplate dal § 284 del Regolamento giudiziario si comprendono anche quelle che si sospettano autrici dell'occultazione.

Il giuramento di manifestazione si deve addimandare con formale Petizione, in cui si devono esporre e comprovare le circostanze che rendessero presumibile la avvenuta occultazione di sostanze, e quelle, per cui se ne presume consapevole l'avversario.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOSECONDO.

Dei Giuramenti in genere.

§ 285.

Nella prestazione del giuramento non sarà lecito di usare solennità o formole differenti da quelle che sono prescritte al capitolo XIV, §§ 225 e 226.

Vedansi anche le note ai §§ 225 e 226 relativamente ai giuramenti da prestarsi dai Maomettani e dagli Ebrei.

Sul modo di assumere i giuramenti, i §§ 116 al 119 delle *Istruzioni per le Preture* dispongono quanto segue:

§ 116. *I giuramenti, tanto quelli d'ufficio da prestarsi da un impiegato subalterno della Pretura, quanto quelli da assumersi da una parte in causa, ovvero da un testimonio in caso della prova sommaria per testimonii, verranno assunti sempre nelle ore antimeridiane dal Pretore, o da chi ne fa le veci, assistito da un Attuario; si formerà un protocollo come per ogni altra udienza; nel medesimo verrà estesa la formola del giuramento nelle precise parole con cui dovrà prestarsi.*

§ 117. *Il Pretore dovrà preleggere a quello che deve giurare a chiara voce la formola estesa, fargli presente con chiarezza e precisione tutte le circostanze da giurarsi nel vero loro aspetto, e poi interrogarlo se ben comprenda ciò che dovrà giurare, ed avvertirà che non permettasi al giurante alcuna restrizione mentale, alterazione del senso delle parole od ambiguità.*

§ 118. *Il Pretore farà indi al giurante una seria ammonizione sull'importanza del giuramento, come atto religioso, richiamandogli al pensiero nel modo il più energico i riguardi che aver deve alla onniscienza, onnipotenza ed infinita giustizia di Dio, e alla somma gravità dello spergiuro, facendogli in pari tempo risovvenire che, onde sperare da Dio perdono, rendesi indispensabile non solo di ritrattare il falso giuramento, ma ben anche di risarcire pienamente il danno che ad altri ne fosse derivato.*

§ 119. *Finalmente si diffiderà il giurante espressamente della pena stabilita dal Codice penale contro il falso giuramento, ed esorterassi con prudente zelo di non macchiarsi d'uno spergiuro.*

§ 286.

Ognuno, il quale avrà la facoltà di disporre liberamente per donazione della cosa controversa, potrà rimettere il giuramento all'avversario.

La remissione del giuramento al proprio avversario può equivalere ad una donazione della cosa controversa, e necessariamente non può farsi che da chi la può donare. L'avvocato non può riferire il giuramento senza una speciale procura, e così pure nol può il tutore e il curatore senza speciale autorizzazione dell'autorità tutoria o curatoria.

Digitized by Google

Crediamo utile qui riportare le disposizioni dei §§ 237, 238, 239, 240 e 241 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria*, ecc:

§ 237. *Il giudice indicherà nella sentenza la persona che deve prestare il giuramento, e di regola, lo ingiungerà soltanto alle stesse parti contendenti.*

§ 238. *Nondimeno quando il giuramento si riferisce a circostanze le quali non sono note per propria scienza alla parte contendente, ma soltanto ad un terzo ne' cui diritti quella è subentrata, o dagli atti del quale è stata obbligata, e in particolare al suo mandatario, al cedente o autore del denunziato, o se la causa fu promossa contro il fidejussore, al debitor principale; in simili casi il giuramento può a criterio del giudice riservarsi od ingiungersi anche a queste terze persone.*

§ 239. *Sotto queste condizioni stesse i firmatarii, i tenitori di libri, e i commessi di negozio debbono ammettersi al giuramento in affari civili del negozio.*

§ 240. *I tutori, i padri ed i curatori possono essere ammessi o provocati al giuramento sulle circostanze che sono in grado di attestare per loro propria scienza negli affari dei loro pupilli, figli minorenni e curandi, allorchè questi ultimi non possano essi medesimi prestarlo* (§§ 235, 236).

§ 241. *Da chi abbia a prestarsi il giuramento negli affari concernenti le comunità, le società, od altre persone morali, o più consorti in lite, debb'essere dichiarato nel corso della causa dalla parte che lo offre, se si tratti di giuramento suppletorio ed estimatorio, e trattandosi di giuramento decisorio e di manifestazione, da quella che lo deferisce; ed il giudice ne deciderà secondo le circostanze degli interessati, per modo che il giuramento non venga senza necessità moltiplicato, e sia ingiunto o riservato soltanto a quelli che possono prestarlo per loro propria scienza.*

§ 287.

Il giuramento giudiziale non si potrà mai prestare validamente col mezzo d'un procuratore, ma dovrà sempre prestarsi in persona dal giurante.

L'effettiva prestazione del giuramento vuole la Legge che si faccia in persona dalla parte, onde evitare sempreppiù il pericolo di falsi giuramenti, cui s'incorrerebbe forse ammettendo i giuramenti per procura.

§ 288.

Chiunque avrà il carico di convalidare una prova o riprova col proprio giuramento, dovrà prestarlo entro tre giorni da che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che passi il giorno decimottavo, ovvero, qualora la medesima fosse emanata in ultima istanza, entro giorni quattordici dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata: altrimenti sarà perenta la prova o riprova.

La disposizione finale di questo paragrafo è applicabile tanto al giuramento suppletorio quanto all'estimatorio, ma non pel giuramento decisorio della lite, il quale se non viene assunto entro il tempo prefisso, si ritiene riferito alla parte che lo ha deferito, giusta il § 272 del Regolamento.

Pel disposto della Governativa Notificazione 18 novembre 1847, anche fuori del termine prefinito dalla sentenza può con effetto venir adita una prova quando la parte avversaria non vi si opponga, ciocchè, derogando a questo paragrafo, esclude l'assoluta perentorietà legale del termine stesso, e lo rende prorogabile coll'assenso della controparte.

Digitized by Google

Il Giordani osserva che l'espressione *dovrà prestarlo entro tre giorni* ecc. equivale a *dovrà adirlo*, come si rileva dal confronto dei §§ 272, 273, 274, 375.

§ 289.

Trovandosi assente chi dovrà giurare, nè potendo comparire a prestare il giuramento senza grave spesa o incomodo, dovrà esso entro il tempo prefinito fare istanza, col mezzo del suo procuratore, per impetrare una lettera requisitoriale al giudice del luogo ove dimorerà, perchè da esso venga ricevuto il giuramento secondo la formola da inchiudersi, e rimandata quindi la medesima in un coll'atto al giudice della causa.

Il Carcano ritiene che per *assente* in questo paragrafo si deve intendere chi o dimora o si trova sotto la giurisdizione di un altro giudice. La giornata pel giuramento, ad istanza così dell'una che dell'altra parte, può essere per legittime cause prorogata.

L'eccezione contenuta nel § 289 del Regolamento, che in affari di diritto civile il giuramento debba prestarsi avanti al giudice che ha sentenziato, ha luogo soltanto nel caso di spese o di incomodi *straordinarii* che andassero congiunti colla comparsa davanti questo giudice; poichè l'espressione *troppo grave spesa o incomodo*, indica chiaramente che non bastano a fondare l'accennata eccezione spese ed incomodi ordinarii; e tanto più non potrà farsi luogo a quell'eccezione in tal caso, quando sia implorata dall'attore, il quale essendo per legge obbligato ad agire nel luogo del Giudizio del reo convenuto, dovrebbe esser sottoposto a queste spese ed incomodi ordinarii.

Un Decreto di Prima Istanza 31 dicembre 1830, superiormente confermato, ha ritenuto che è ammissibile la limitazione della formola d'un giuramento decisorio all'atto della prestazione del medesimo. Motivi ne sarebbero = che la riduzione della domanda è all'atto concessa fino all'ultimo stadio della procedura e della esecuzione; che è canone di procedura, trattandosi di varie rate o partite, esser lecito il recedere dall'una o dall'altra in ogni tempo, e aver salvo il diritto alle rimanenti; e che d'altraparte la limitazione del giuramento dimostra l'agir coscienzioso del giurante, e quindi dà maggior fondamento alla forza provante del giuramento medesimo.

Qualora nella giornata fissata pel giuramento la parte che deve giurare addimandasse una modificazione nella formola del giuramento, e l'avversario non fosse comparso, non può il giudice d'ufficio dichiarare che il giuramento si abbia per non prestato, perchè in oggetti contenziosi il giudice non può respingere l'istanza di una parte, quando non è contraria alla Legge, senza aver ascoltata l'altra parte. Tale è il tenore d'una Decisione del Tribunale d'Appello per l'Austria inferiore, confermata in Cassazione con Ordinanza 11 marzo 1852. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 47 del 1852).

L'istanza per ottenere che il proprio giuramento sia ricevuto dal giudice, nella cui giurisdizione l'assente si trova, deve contenere una copia della Sentenza che ammise il giuramento, ed una copia della formola da spedirsi al giudice requisito, e ne va intimato il duplo alla parte avversa. Il giudice requisito fissa la giornata per la prestazione del giuramento, e, ricevutolo, ne riscontra il giudice requirente coll'inviargli la formola del giuramento ed il protocollo relativo. Non vi ha obbligo di citare la parte avversaria ad assistere in questo caso al giuramento. (Vedasi il § 294).

Digitized by Google

§ 290.

Sarà bensì in libertà della parte contraria di comparire personalmente a sentire il giuramento, ovvero di costituire a tal fine altra persona; ciò però non seguìto, si riceverà il giuramento anche in assenza di essa, e di ciò se ne farà l'avvertenza nella requisitoriale.

Combina il § 223.

Siccome interessa alla parte di vedere l'avversario o il testimonio a giurare, acciocchè non sia dato luogo ad errore di persona o a dolo, così la parte dovrà esser citata, ma l'ommissione di tale citazione non produce alcuna nullità, e solo renderebbe responsabile il giudice.

§ 291.

Qualora non fosse possibile di fare mediante una requisitoria ricevere il giuramento, basterà che quegli, a cui incumberà di prestarlo, sottoscriva di sua mano, e confermi la formola del giuramento; quattordici giorni però dopo cessato l'impedimento dovrà domandare la destinazione di una giornata per prestarlo effettivamente.

Questo caso potrebbe avvenire quando per esempio il luogo in cui si ritrova la parte che deve prestare il giuramento fosse dichiarato posto in istato d'assedio, e che i Tribunali fossero chiusi. (De Scheidlein).

§ 292.

La formola del giuramento sottoscritta come sopra e trasmessa avrà, pel tempo che durerà l'impedimento, la forza d'un giuramento formalmente deposto, e la parte a cui spetta entrerà con ciò al possesso delle ragioni che lo competeranno in vigore della sentenza: solo però sarà riservato alla parte avversaria il domandare una cauzione, secondo la natura delle circostanze, per quel tempo in cui, non ostante che fosse tolto l'impedimento, l'altra parte non prestasse il giuramento.

La Legge non stabilisce il modo della trasmissione, ma pare doversi fare nella via giudiziale, cioè presentando un'istanza in cui si chiede l'intimazione della formola sottoscritta all'avversario. Nulla dicendo del pari la Legge circa il tempo di presentare quest' istanza, riteniamo che lo si debba fare entro il termine prefinito per la prestazione del giuramento, per analogia del § 289.

§ 293.

Da quelli che per causa di malattia o di vecchiaja non potranno comparire in giudizio per deporre il giuramento, si dovrà riceverlo nelle loro abitazioni per mezzo d'uno o due delegati.

Corrisponde il § 230.

La presente disposizione è applicabile anche per le deposizioni giurate dei testimonii.

§ 294.

Il giudice riceverà il giuramento anche senza citare la parte contraria, qualora essa sia lontana dal luogo del giudizio; sarà

Digitized by Google

tuttavolta libero alla parte contraria d'intervenirvi o personalmente, ovvero col mezzo di un procuratore.

Corrispondono i §§ 223, 247 e 290.

§ 295.

Qualora, prima di essere prestato il giuramento, una parte venisse a scoprire nuovi mezzi di prova o riprova, e fosse in grado di dimostrare, colla produzione di validi amminicoli, che tali mezzi non siansi da essa taciuti per prolungare il processo, ovvero per oscurarlo, in tal caso non si potrà ammettere la parte contraria al giuramento, ma si darà campo alla deduzione della nuova prova o riprova da farsi dalla parte producente.

Per l'Aulico Decreto 3 ottobre 1788, in questo caso la parte deve fare istanza prima che sia prestato il giuramento, ed in essa indicare i mezzi scoperti, e provare non averli taciuti per oscurare o prolungare il processo. Il giudice ordina una comparsa, e ricevute a protocollo le deduzioni delle parti, decide se si debba desistere dal giuramento; se la decisione è favorevole, la parte istante deve produrre gli scoperti nuovi mezzi di prove con particolare petizione, e chiedere che sia dichiarato sussistente il fatto contrario a quello che si sarebbe dovuto confermare col giuramento. Se su questa petizione il giudice decide che sono insufficienti i nuovi mezzi probatorii, la parte non può più ulteriormente esigere il giuramento, e si ha esso per prestato (Vedasi il § 296). Tale procedura è applicabile a tutti i giuramenti, tranne l'estimatorio, in cui non è ammessa la riprova *pro vitando perjurio*, imperciocchè in esso, come giuramento di semplice opinione che dipende dalle individuali viste subbiettive e dall'arbitraria stima del giurante nella sua qualità di proprietario, non può aver luogo l'imputazione di spergiuro, se anche si dimostrasse che il giurante eccedette il vero prezzo comune, mentre in tal caso si potrebbe tutt'al più promovere un'azione civile *ob noviter reperta*, se il reo convenuto fosse stato in obbligo di prestare soltanto la semplice indennizzazione.

La parte che ha scoperto nuovi mezzi di prova o riprova, può a norma del § 295 del Regolamento giudiziario, opporsi a che l'avversario presti il deferitogli giuramento, anche al momento in cui quegli dovrebbe effettivamente prestarlo. Perciò quando i nuovi mezzi probatorii non vennero ammessi a favore della parte che li ha provocati, essa ha diritto di chiedere che sia ingiunto all'avversario la prestazione del giuramento, dovendosi questo ritenere per deposto, a'sensi del § 295 del Regolamento giudiziario, soltanto nel caso che i nuovi mezzi probatorii sieno stati ammessi e sieno risultati insufficienti. Ciò si ricava da una *Decisione di Prima Istanza* 27 *dicembre* 1852 *N.* 15887, e da un *Decreto dell'Appello Lombardo* riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali* al N. 91 del 1853.

§ 296.

Quando però la prova o la riprova risulterà insufficiente, non si potrà esigere ulteriormente il giuramento dalla parte avversaria, ma si avrà il medesimo per deposto.

Combina il § 266.

§ 297.

Venendo a morte prima di aver prestato il giuramento quegli che lo avrà offerto giudizialmente, si avrà per deposto il giura-

Digitized by Google

mento medesimo, sia seguita la morte o prima o dopo la sentenza, semprechè il defunto non ne avesse ritardata la prestazione con interporre l'appello o in altro modo.

La ragione di questa disposizione è riposta in ciò, che, per gli innati sentimenti religiosi, chi espressamente dichiara in Giudizio d'esser pronto a giurare una tale circostanza, un tal fatto, e non ne ritarda la prestazione e non la revoca prima di morire, fa presumere che quel fatto o quella circostanza sia vera, poichè chi mai, avanti di comparire dinanzi a Dio non anela riconciliarsi con Lui?

Chi ha quindi interesse che il giuramento si debba ritenere per prestato, per esempio l'erede del defunto, che deve con particolare istanza farne richiesta al giudice, provando le circostanze volute dal presente paragrafo, e una tale istanza, il giudice, sentite le parti, evade con Decreto.

Se la parte contraria dimostra, che il defunto aveva già prima rivocato il giuramento, allora il giudice non può ammetterlo per prestato.

La disposizione di questo paragrafo pare non dovere estendere al caso in cui una parte, dopo aver offerto in Giudizio un giuramento, sia poi divenuta furiosa o imbecille, e di conseguenza ne fosse morta, poichè in tal caso al punto di morte non si verificherebbero i sentimenti religiosi, e quindi non vi sarebbe la ragione della Legge.

Perchè l'offerta del giuramento possa dirsi fatta giudizialmente, lo deve essere o nel protocollo se il processo è verbale, o negli atti se il processo è scritto.

Una Decisione del Supremo Senato Lombardo-Veneto 16 ottobre 1850 ha ritenuto, che quando l'avvocato, in una specie di fatto firmata dal cliente, abbia avuto la facoltà espressa di accettare un determinato giuramento che dall'avversario venisse deferito, questo giuramento, in caso di morte della parte accettante, si riguarda come prestato anche se la morte è avvenuta anteriormente alla delazione del giuramento medesimo. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia 1850, pag. 379).

L'offerta di un giuramento suppletorio, fatta in corso di causa dall'avvocato munito soltanto del generico mandato di offrire ed accettare giuramenti, non basta a far ritenere come prestato quel giuramento a termini del § 297 del Regolamento giudiziario, ove nel frattempo sia morto chi doveva giurare (*Decisioni conformi di Prima e Terza Istanza riferite dall'Eco dei Tribunali di Venezia N.* 233.

Anche il giuramento tacitamente riferito non può aversi per prestato da una parte mancata ai vivi nel frattempo dell'adizione, se non quando dalla medesima sia stato giudizialmente offerto, per l'effetto del § 297. (*Decreto del Tribunale di Prima Istanza 14 dicembre 1849, confermato dal Supremo Senato*).

Un giuramento decisorio semplicemente deferito non può equivalere, quanto agli effetti giuridici, al giuramento offerto. Di conseguenza venendo a morte dopo la sentenza quegli che avrà deferito un giuramento decisorio, non si potrà avere per prestato il giuramento medesimo quando venisse tacitamente riferito. Questa tesi viene dedotta da un *Decreto dell'Appello Lombardo* 31 *dicembre* 1851, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 6 del 1853.

§ 298.

Questa prescrizione è applicabile ad un testimonio allora solamente che egli in una giornata verbalmente oppure mediante dichiarazione scritta si sarà giudizialmente offerto a confermare con giuramento la sua attenzione, la parte contraria avrà aderito a questa giurata conferma, e conseguentemente avrà rinunziato al

Digitized by Google

diritto di produrre gl'interrogatorj, e quindi si sarà in seguito proferita sentenza per la giurata conferma; la morte però avrà impedito il testimonio a prestare effettivamente il giuramento, senza che sia intervenuto alcun ritardo per parte di quegli a vantaggio del quale esso avrebbe dovuto servire.

È facile vedere che la disposizione di questo paragrafo non è applicabile che pei testimonii prodotti in via di prova sommaria.
Vedasi il Capitolo decimosesto.

§ 299.

Chi crederà essere in grado di provare che l'avversario abbia deposto un falso giuramento, dovrà consegnare al giudice criminale tutte le sue prove, e questi in seguito procederà all'inquisizione *ex officio* a norma delle circostanze.

Vedasi il *Codice penale*, Parte I.ª, §§ 199 e seguenti.

§ 300.

L'accusato, quando sarà convinto o confesso di falso giuramento, sarà tenuto a rifare non solo i danni e le spese, ma anche tutto ciò ch'esso avrà conseguito mediante il giuramento.

Ciò si dovrà chiedere con formale petizione che si può proporre anche contro il correo di truffa.

§ 301.

Quand'anche fossero confessi i testimonj di avere deposto un falso giuramento, la parte che avrà vinto il processo, in conseguenza della loro deposizione, non sarà tenuta ad abbonare cosa alcuna; sarà però riservato alla parte soccombente per sua indennità il regresso verso il testimonio confesso di falso giuramento.

§ 302.

Convinti però i testimonj di falso giuramento, qualora, escluse le loro deposizioni, le rimanenti prove non avessero almeno la forza di semipiena prova, la parte vittoriosa sarà tenuta a restituire ciò ch'essa avrà conseguito mediante il giuramento; se all'incontro le rimanenti prove avranno tuttavia la forza di semipiena prova, si dovrà procedere nel modo sopra stabilito pel giuramento suppletorio: ben inteso che quegli il quale avrà indotto un testimonio a deporre un falso giuramento, dovrà essere astretto non solo a prestare una piena indennizzazione alla parte avversaria, ma anche punito oltre ciò a norma delle leggi criminali.

Combina il § 276.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMOTERZO.

Dell'Inrotulazione o sia Coordinazione degli atti a sentenza.

§ 303.

Ricevute in giudizio tutte le scritture in causa, si comunicherà l'ultima scrittura alla parte contraria per l'ispezione, e si prefiggerà ad ambedue le parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione o sia coordinazione degli atti a sentenza.

L'inrotulazione si ingiunge mediante Decreto attergato.

L'inrotulazione in ciascuna causa deve seguire una sol volta. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 11 *ottobre* 1816).

La giornata dell'inrotulazione può essere per importanti motivi prorogata. (*Aulico Decreto* 30 *novembre* 1789).

La domanda per ammissione della conclusionale non può rigettarsi pel motivo che il decreto ordinante la inrotulazione degli atti sia passato in giudicato. (*Sovrana Risoluzione* 22 *novembre* 1845, *pubblicata colla Notificazione* 5 *febbraio* 1846).

Vedasi il § 130 della *Legge Organica*, a pag. 61 del presente Manuale.

§ 304.

Quando una parte non avrà presentato a debito tempo la sua scrittura in causa, la parte contraria potrà fare istanza per l'inrotulazione degli atti; ed il giudice dovrà quindi assegnare a tal effetto l'ottavo giorno ad entrambe le parti.

Anche la parte contumace può domandare l'inrotulazione degli atti.

§ 305.

Fino a che non sarà fatta l'istanza per l'inrotulazione degli atti, sarà in facoltà della parte contraria di presentare la sua scrittura in causa anche dopo spirato il termine prefisso, ma dal giorno in cui sarà fatta la detta istanza non potrà essere più ammessa, eccetto se fosse stata presentata nel giorno medesimo nel quale anche l'avversario avesse chiesta l'inrotulazione.

La Sovrana Risoluzione 23 marzo 1844 dichiara, che una istanza di proroga presentata bensì dopo la scadenza del termine, ma prima che l'avversario faccia uso del diritto che gli deriva dalla scadenza del termine, sia ammissibile, e quindi debba evadersi come di ragione. (Vedansi i §§ 508 e 509).

Digitized by Google

§ 306.

In ciascun tribunale vi dovrà essere una persona giudiziale incaricata per assistere ogni volta all'inrotulazione degli atti, e la stessa dovrà tenere un protocollo esatto delle inrotulazioni che verranno ordinate.

§ 307.

Ciascuna parte dovrà dimettere gli atti ed allegati che le saranno stati comunicati dalla parte contraria, nè sarà tenuta a permettere la consegna di altri; non sarà poi obbligata nè l'una nè l'altra parte di consegnare gli originali, salvo che quelli contro i quali l'avversario avesse rilevato un vizio visibile.

Vedasi il § 190.

Si devono dimettere anche le procure nelle forme legali (*Aulico Decreto 4 marzo* 1826). Il certificato di miserabilità invece si conserva nei proprii atti dal Giudizio di prima Istanza, e non fa parte del rotolo. (§ 5 *della Notificazione 1 settembre* 1840).

Nell'inrotulazione si fa cenno degli allegati che si uniscono in originale.

§ 308.

Il tempo da destinarsi all'inrotulazione degli atti sarà quello in cui il giudizio verrà aperto al solito, e qualora un'ora dopo che sarà incominciato il giudizio, una parte non fosse ancora comparsa, potrà la parte comparente intraprendere coll'uffiziale destinato l'inrotulazione, dimettendovi anche le proprie scritture in causa e gli allegati suoi; sarà però anche in sua facoltà di domandare che sia prorogata la giornata dell'inrotulazione, nella quale dovrà la parte contraria essere costretta con multa corrispondente a dimettere gli allegati comunicatile.

§ 309.

Se non comparissero entrambe le parti senza neppur far presentare una dichiarazione da loro segnata intorno alla cagione per cui non possa seguire l'inrotulazione, il curiale destinato per la medesima dovrà indicare al giudice tale assenza, e questi imporre una pena proporzionata ad entrambe le parti e far eseguire l'inrotulazione nel terzo giorno prossimo seguente, sotto doppia pena da incorrersi altrimenti.

§ 310.

Di tutte le scritture in causa e relativi allegati si dovrà formare un indice, il quale dovrà segnarsi tanto dalle parti o dai rispettivi loro patrocinatori che dal curiale suddetto; sarà tuttavia permesso a ciascuna parte di fare tal indice anche prima e nella propria abitazione per averlo pronto in giudizio.

In quanto alle formole delle inrotulazioni, i §§ 137 al 144 delle *Istruzioni per le Preture* dispongono quanto segue:

§ 137. *Il rotolo degli atti preparati da una parte dovrà essere riveduto e sottoscritto alla presenza del Pretore o di chi ne fa le veci.*

§ 138. *La petizione verrà contrassegnata col numero romano I, la risposta col n.° II, la replica col n.° III, e la duplica col IV; se vi sarà scrittura conclusionale e controconclusionale, quella riceverà il n. V, e questa il n.° VI. Le istanze intermedie, cioè quelle che non sono una delle*

Digitized by Google

suindicate sei scritture di merito, per esempio le istanze per proroga, per ispezione di documenti originali, per l'inrotulazione di nuove prove, ecc., dovranno dalla rispettiva parte essere citate come allegati nella successiva scrittura di merito, ed in tal caso inrotulate come altri allegati. Ma se l'avvocato della parte avesse ommesso di ciò fare, dovranno ciò non ostante tutte le istanze intermedie essere sempre annesse al rotolo e contrassegnate come ogni altra scrittura col numero romano progressivo secondo l'ordine della presentazione. Il Pretore dovrà rivedere attentamente gli allegati di ciascuna scrittura secondo l'ordine dei segni con cui saranno stati citati nelle scritture rispettive, e sopra ciascuno noterà al di fuori il numero romano della scrittura a cui appartiene; per esempio al n.° I a, b, c, *ecc., al n.° II* 1, 2, 3, *ecc.; ciò che farà anche in caso di suballegati. Per maggior intelligenza è da ritenersi che gli allegati dell'attore dovranno essere segnati con lettere* A, B, C, *ecc. in ordine alfabetico, e quelli del reo convenuto con numeri arabici* 1,2,3, *ecc., affinchè si possa distinguere a primo sguardo quali allegati appartengono all'una o all'altra parte.*

§ 139. *Il rotolo si scriverà sopra foglio separato; in fronte si porrà la data, poi le parole* Rotolo degli atti, *indi il processo rispettivo, indicando i nomi delle parti e l'oggetto della controversia. Il foglio verrà piegato in colonna; a sinistra si noteranno le scritture ed allegati dell'attore, a destra quelle del reo convenuto. Nel rotolo stesso si scriverà presso ogni scrittura l'occhietto, ossia in brevi accenti la qualità ed oggetto della medesima, ed il numero dell'esibito; così pure rispetto ad ogni allegato si noterà la denominazione del medesimo e la data, se ne ha. Compiuto in tal modo il rotolo, di cui viene annesso un formolario in XXXIII, vi si sottoscriverà ciascuna parte o il rispettivo avvocato, ed in mezzo il Pretore e l'Attuario. Tale rotolo verrà poi riportato nel protocollo degli esibiti come in altro protocollo d'udienza.*

§ 140. *Se qualche documento citato nella scrittura non sarà stato presentato al rotolo, si dovrà nella scrittura al luogo ove viene citato notare dal Pretore:* Non presentato. *Se qualche documento citato nella scrittura venisse bensì presentato al rotolo, ma non potesse dimettersi per non essere stato nel corso del processo comunicato alla controparte, il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato:* Non dimesso per effetto d'intimazione. *Istessamente quando ambe le parti saranno d'accordo di non dimettere al rotolo un documento quantunque citato ed allegato in una delle scritture, si annoterà nella rispettiva scrittura al luogo ov'è citato:* Non dimesso per consenso di ambe le parti. *Se, oltre la copia di un documento allegata in una scrittura, viene presentato al rotolo anche il relativo originale, verrà questo contrassegnato come la copia allegata, e nel rotolo verrà a rincontro presso il rispettivo allegato notato:* Si dimette anche l'originale dell'allegato. *Finalmente nascendo controversia sulla dimissione d'un documento, questo dovrà bensì riceversi nel rotolo, ma il Pretore dovrà annotare nella rispettiva scrittura al luogo in cui viene citato:* La dimissione è controversa; *le rispettive ragioni però addotte da ciascuna parte verranno ricevute nel rispettivo protocollo dell'inrotulazione.*

§ 141. *Quando si dovrà inrotulare un processo in cui è già emanata una sentenza interlocutoria per la prova ordinaria mediante testimonj, o per la prova mediante periti, il primo processo su cui emanò l'interlocutoria, sia egli in iscritto o verbale, verrà col rispettivo rotolo levato d'ufficio dall'archivio, ed annesso al nuovo rotolo come un solo numero contrassegnandolo con I, poi verrà dimessa una copia legalizzata della sentenza interlocutoria con II, indi l'istanza di adizione della prova, l'istanza con cui furono presentati gl'interrogatorj speciali, se vi esiste; si annetterà poscia d'Ufficio l'originale protocollo d'esame de' testimonj o dell'assunta perizia, finalmente le scritture probatorie, come dal formolario XXXIV.*

Digitized by Google

§ 142. *Il rotolo formato in tal guisa sopra gli atti di un processo in iscritto in prima Istanza rimane intatto anche per l'appellazione e revisione, nè si può formare altro rotolo; ma quando un simile processo vien inoltrato al Tribunale d'Appello, il Cancelliere annoterà in calce del primo rotolo le scritture appellatorie, contrassegnandole nello stesso modo che quelle di prima Istanza coi progressivi numeri romani; lo stesso si osserverà in caso di revisione.*

§ 143. *Quando un processo trattato verbalmente debb'essere inoltrato per la superiore decisione al Tribunale d'Appello, chiamate le parti sull'ultima scrittura appellatoria per l'inrotulazione degli atti, qualora esse non sono già comparse in Giudizio per far assumere il gravame e la risposta appellatoria, il rotolo verrà formato nel modo seguente: si segnerà col n.° I il processo verbale, notando tutte le date dei tenutisi protocolli che verranno dimessi d'Ufficio in originale nell'ultimo dei quali è già contenuta la specifica degli atti dimessi della parte in prima Istanza; col n.° II si contrassegnerà l'interposizione d'Appello, e così successivamente le scritture appellatorie; e nel resto si osserverà quanto è prescritto per gli altri rotoli, come dal formolario XXXV.*

Qualora poi un tale processo dovesse in seguito passare in revisione, non si formerà un secondo rotolo, ma si osserverà il prescritto al § 142. *Resta per altro fermo il prescritto dal Regolamento del processo civile di annettere d'Ufficio al rapporto accompagnatorio tanto in caso di appellazione, quanto in quello di revisione una copia legalizzata della sentenza di prima Istanza e dei motivi rispettivi, quand'anche fosse stata dimessa dalle parti.*

§ 144. *Passato che sia in giudicato una sentenza definitiva, il Pretore accorderà, ad istanza di una o dell'altra parte, la disrotulazione, e rispettivamente la riconsegna degli atti dimessi in causa, destinando a tal effetto giornata ed ora. La disrotulazione e la restituzione si farà alla presenza del Cancelliere nel modo seguente: a ciascuna delle parti vengono restituite le scritture ed allegati avversarj da essa dimessi al rotolo; all'incontro i documenti originali che fossero stati inrotulati vengono restituiti alla parte che gli ha allegati. Lo stesso ha luogo anche nel processo verbale rispetto ai documenti stati dimessi al protocollo dell'ultima udienza.*

La parte ricevente dovrà notare in calce del rotolo, o rispettivamente del protocollo verbale, d'aver ricevuto gli atti della controparte ed i proprj originali, se vi è il caso, e porre la data del ricevimento e la sua sottoscrizione; il rotolo poi o il protocollo verrà indi riposto nuovamente nell'archivio al rispettivo suo luogo. Qualora comparisse una sola parte, si farà ciò non ostante nel modo suesposto la restituzione degli atti da essa provenienti, conservando gli altri nell'archivio sinchè l'altra parte comparisca a levarli.

§ 311.

Qualora nell'atto dell'inrotulazione insorgesse differenza sopra la consegna di qualche documento, si dovrà bensì consegnare negli atti il controverso documento, con annotare però la contraddizione della parte avversa.

Vedasi allo stesso proposito il § 140 delle *Istruzioni per le Preture* surriferito.

§ 312.

Ogni volta che il giudice stesso non sarà presente all'inrotulazione, il curiale destinato ad assistervi dovrà rimettergli senza indugio gli atti inrotulati.

Digitized by Google

§ 313.

Nei processi verbali si formerà un distinto elenco dei documenti che da ciascuna parte saranno stati allegati e dimessi, coll'indicazione esatta della qualità e la data del documento, come anche la parte che lo avrà dimesso; e questo elenco, che dovrà essere firmato dalle parti o suoi procuratori, verrà unito al protocollo.

Il § 114 delle *Istruzioni per le Preture* dispone: *che nella udienza in cui si chiude l'attitazione, sia che debba sortire la decisione mediante Sentenza, ovvero mediante Decreto o subattergato, dovranno le parti dimettere i rispettivi loro atti ed allegati, e questi verranno specificati in calce del protocollo avanti le sottoscrizioni, cioè quelli dimessi dalla parte attrice nella colonna sinistra, e quelli del reo convenuto nella colonna destra, nel modo prescritto pel rotolo degli atti.*

CAPITOLO VENTESIMOQUARTO.

Della Sentenza.

§ 314.

Ogni giudice dovrà procedere nella spedizione delle cause colla possibile prestezza e deciderle con sentenza.

Si dice *sentenza* l'atto con cui il giudice, dietro discussione delle parti, chiuso il processo, dichiara se sussista o no un'obbligazione e quando si debba adempiere. Essa è operativa solo fra le parti contendenti; e per la parte soccombente assume il carattere di legge imperativa o proibitiva, e per la parte vittoriosa il carattere di legge permissiva.

Vedansi le annotazioni al § 200 circa le sentenze interlocutorie.

Pel § 42 delle *Istruzioni per le Preture*, la sentenza deve pronunciarsi alla più lunga entro trenta giorni da quello in cui fu chiuso il processo verbale od inrotulati gli atti.

Vedansi i §§ 133, 134 e seguenti della Legge Organica a pag. 62.

La Notificazione 31 marzo 1821 dichiara che: Quando nel corso di una causa si manifestano indizii di un delitto, o di una grave trasgressione di Polizia, si sospende la sentenza, anzi la stessa processura civile, sino all'esito della inquisizione criminale.

Quand'è che il giudice deve dare alla sua decisione la forma di sentenza, ovvero quella di decreto?

Noi opiniamo doversi aver di mira in ciò alle seguenti norme:

1.° Si deve di regola decidere con *Sentenza* un affare controverso, ossia che ha dato luogo a discussioni delle parti, ciò che costituisce la *causa*, per la quale la prescrizione del presente § 314 ordina la sentenza.

Digitized by Google

Si fanno per altro moltissime eccezioni in casi particolari, le quali sono da leggi speciali prescritte, di cui si sono veduti già esempi, ed altri se ne osserveranno in progresso di materia.

2.° Si devono spedire con *Decreto* quegli affari, nella definizione dei quali le parti sono d'accordo, come pure gli affari sui quali il giudice dà una Decisione *inaudita altera parte;* casi tutti, di regola, espressamente dalla Legge indicati di volta in volta.

Pel § 197 della *Legge organica*, tutti i concetti giudiziali debbono essere scritti con brevità e chiarezza, in lingua semplice e decorosa. Si eviteranno le abbreviature che potrebbero occasionare errori nella spedizione.

§ 315.

In ogni sentenza si dovranno esprimere e nominare tutti quelli che vi avranno interesse, e come si troveranno nominati allorchè il processo sarà fatto in iscritto nelle scritture processuali firmate oppure nei mandati di procura; e allorchè il processo sarà verbale, come saranno comparsi alla giornata, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore, in modo che non possa in avvenire nascere dubbio quali persone vi siano comprese; rispetto però alle compagnie mercantili basterà che venga espressa la denominazione o sia ditta che la compagnia porterà. Dopo le parti si dovrà esprimere nella sentenza con precisione e chiarezza l'oggetto sul quale sarà stato litigato: la sentenza o sia decisione stessa dovrà essere concepita chiaramente ed intelligibilmente come le parti l'avranno chiesta; ma non vi si farà menzione alcuna de'motivi che avranno determinato il giudice a giudicare così e non altrimenti.

Si distinguono nel tenore della sentenza due parti, l'una *annunciativa*, e l'altra *dispositiva*.

È irregolare la pratica di usare nelle sentenze la clausola *si assolve per ora*, o *si assolve nel presente stato di cose*. (§ 80 dell'*Aulico Decreto* 4 *marzo* 1825). È pure irregolare e contrario al disposto del § 78 dello stesso *Decreto* il dichiarare nella sentenza, *avere la parte effettuata la semipiena prova a mezzo dei testimonii*.

Giusta il Diritto romano, il giudice deve *partes a tota lite dimittere*.

Nella parte annunciativa della sentenza si dovrà indicare, per l'effetto del presente paragrafo:

1.° Chiaramente il nome, cognome, condizione, carattere e abitazione dei contendenti, e dei consorti di lite se ve ne sono. (*Aulico Decreto* 23 *ottobre* 1822, *pubblicato colla Circolare dell'Appello* 31 *detto mese ed anno;* — e vedansi i §§ 388, 389, 520, 521).

2.° Il Giudizio dal quale è stata proferita la sentenza. Se lo fu da un giudice delegato, si deve indicare non solo il Mandato di delegazione e l'autorità che lo emanò, ma anche il Giudizio chè sarebbe stato competente nella via ordinaria. (*Aulico Decreto* 30 *dicembre* 1824, *portato dalla Circolare Appellatoria* 11 *gennaio* 1825).

3.° Il punto di *controversia*, la *quantità* e la *qualità*.

4.° La specie di procedura in cui fu trattata la causa, non che l'anno, il mese ed il giorno dell'inrotulazione o della chiusura del processo.

Bisogna pur indicare se la procedura fu chiusa in contumacia, od in seguito ad espressa confessione, perchè questa circostanza ha influenza sui rimedii di legge accordati alle sentenze e sulle tasse da pagarsi per esse.

Digitized by Google

Nella parte dispositiva si deve dare, a norma del presente paragrafo, la decisione in modo *chiaro, preciso,* non *eccedente* il *petito,* ed *abbracciare tanto le obbligazioni principali, che le accessorie, determinando il tempo in cui si deve adempire l'obbligazione,* giusta il prescritto nel Capitolo *dell'esecuzione;* e *pronunciare,* se la sentenza è definitiva, il *giudizio anche sulle spese.*

§ 316.

Quando con sentenza s'ingiungerà ad una parte ciò che sarà di ragione per potersi ultimare la causa, per esempio una prova, un giuramento o atto simile, il giudice dovrà esprimere nella sentenza il tempo entro il quale secondo il disposto dal presente Regolamento la parte avrà ad eseguire ciò che le incumbe, come pure il pregiudizio a cui altrimenti soggiacerà. Se al contrario apparisce dal fatto che alla parte compete un diritto diverso da quello, in ordine al quale essa ha proposta la sua domanda, potrà il giudice riservarlo alla medesima nella sentenza.

Quando una parte non ha legalmente provato il suo assunto, od ha prodotto delle prove estemporanee, il riservare alla stessa di ripristinare in altra sede di Giudizio la causa perduta è una pratica illegale, contraria tanto a questo § 316 del Regolamento, quanto allo spirito dei paragrafi dello stesso che parlano di nuovi amminicoli e della restituzione in intiero. (*Aulico Decreto 4 marzo* 1823, § 79).

La riserva di un diritto alla parte attrice contemplata dal § 316 del Regolamento giudiziario, può aver luogo anche a favore della parte rea convenuta, quando non sia stata per intero accolta l'opposta compensazione. (*Decisione dell'Appello Lombardo 16 dicembre* 1852, N. 13855. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 6 del 1853).

Allorquando l'attore promove contro il reo convenuto un'azione precoce perchè prima deve esercitare le sue ragioni in confronto di un terzo, il giudice nella relativa sentenza deve pronunciare l'assoluzione del reo non *per ora,* ma nella via generica. Soltanto si riserverà all'attore l'esercizio del diritto che gli compete, escusso che abbia senza effetto il terzo verso di lui principalmente obbligato. La moglie, che in base del diritto comune degli statuti patrii, agisce contro i terzi possessori de'beni stabili già di ragione di suo marito pel conseguimento della dote garantita per le Leggi vigenti, all'atto del suo matrimonio, dall'ipoteca tacita legale sugli immobili predetti, non può che essere respinta nella sua domanda quando non abbia prima escussa la facoltà abbandonata dal defunto marito e dimostrato essere quella incapace a pagare il di lei credito totale. (*Conformi giudizii di prima e di seconda Istanza, riportati dal* Castelli *nel* 1.° *supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile*).

Ogni sentenza poi che dopo l'opposta compensazione si pronunciasse, facendo ancora pienamente ragione all'attore, dovrebbe esprimere che non si è tenuto calcolo della compensazione, onde in pregiudizio della contropretesa del convenuto non si accampi in altra sede l'eccezione di cosa giudicata, per esserne già la controparte stata in certo modo assolta in quel Giudizio, pel che utile cosa ci sembra farne riserva nella sentenza.

§ 317.

Le sentenze non si leggeranno in giudizio alle parti, nè si pubblicheranno; ma proferita che sia la sentenza, il giudice dovrà

Digitized by Google

intimarla alle parti, con farla rimettere nelle proprie loro mani, oppure in quelle del rispettivo patrocinatore.

Il § 44 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823 dichiara, che per l'intimazione delle sentenze a persone assenti, e d'ignoto domicilio, debbasi tenere presente ciò che il Regolamento giudiziario dispone per la intimazione del primo libello ad un assente, senza che perciò venga fatta mutazione alcuna ai termini della insinuazione d'Appello e di Revisione.

Le intimazioni delle sentenze, di conformità all'Aulico Decreto 14 giugno 1784, lett. *k**, devono farsi il più presto possibile, e sempre prima alla parte soccombente. Vedasi anche il § 209 della *Legge Organica*.

§ 318.

Sopra le sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporre gravame, si dovranno comunicare alle parti, qualora vengano richiesti in voce o in iscritto, ed al più tardi tre giorni dopo intimata la sentenza, i motivi del giudicato colla citazione degli atti relativi, senza però far menzione delle opinioni particolari che fossero state proferite nella deliberazione per la sentenza: per la qual cosa i motivi dovranno essere a tal effetto pronti in cancelleria.

Pel § 197 della *Legge Organica*, i motivi della decisione possono unirsi alla decisione stessa. Del resto, tanto i Tribunali d'Appello, quanto la Suprema Corte di Giustizia dovranno sempre emettere i motivi dei loro giudicati, senza aspettare la domanda delle parti, e senza differenza, sia o no da loro mutata la decisione del giudice inferiore.

Nei casi in cui per parte del Supremo Tribunale di Giustizia venissero annullate o riformate due conformi sentenze, sono autorizzate le parti interessate a rivolgersi direttamente ad esso per averne i motivi. (*Sovrana Risoluzione pubblicata colla Notificazione 12 marzo* 1819).

Anche nelle sentenze graduatorie debbonsi dare i motivi. (§ 82 *dell'Aulico Decreto 4 marzo* 1823).

I Tribunali di Commercio devono entro ventiquattro ore rilasciare alle parti i motivi del giudicato (§ 7 *del Regolamento Galliziano 3 ottobre* 1816), e s'intende ventiquattro ore dal momento della ricerca. (§ 137 *dell'Aulico Decreto 4 marzo* 1823).

Circa alle formalità delle sentenze e dei decreti può servire di schiarimento il disposto dei §§ 297, 298, 299, 302. 304, 306, del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc., che qui riferiamo:

§ 297. *Tutti gli interessati nella lite saranno esattamente e chiaramente indicati, per prevenire ogni dubbio intorno a chi sia compreso nella sentenza. I coeredi, i soci, od altri consorti in lite, qualora non formino una persona giuridica, saranno nominati ciascuno singolarmente. Soltanto le società protocollate di commercio, di fabbrica e d'industria possono figurare nella sentenza col nome della loro Ditta.*

§ 298. *Nelle sentenze in cui l'esito della lite vien fatto dipendere dalla prova per giuramento, si esprimerà anche il termine per adirlo, e il pregiudizio congiunto alla infruttuosa sua scadenza.*

§ 299. *La decisione dee limitarsi alla domanda delle parti, e giudicarne completamente e con chiarezza. Quando la pretesa dell'attore viene in tutto od in parte rigettata pel motivo che risulta estinta dalla compensazione* (§ 13), *lo s'indicherà espressamente nella sentenza. Possono anche riservarsi espressammente alle parti contendenti diritti che non furono oggetto della causa e della decisione, quando giovi alla chiarezza della sentenza.*

Digitized by Google

§ 302. *Una causa in cui hanno parte più consorti debb'essere sempre decisa con una sola sentenza; e in essa saranno determinati esattamente i diritti e gli obblighi di ciascun interessato.*

§ 304. *La sentenza risguardante più consorti in lite sarà spedita in un solo esemplare e s'intimerà secondo il prescritto dai §§ 68 e 69.*

§ 306. *Se dopo chiuso il processo si decide con decreto, l'intimazione di esso e dei motivi si eseguirà nel modo prescritto per le sentenze, ma i motivi possono anche inserirsi nel decreto stesso.*

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO.

Dell'Appellazione, Revisione e Querela di nullità.

§ 319.

Chiunque si crederà gravato da una sentenza anche contumaciale, o sia che il gravame risguardi il merito oppure obbligazioni accessorie, le prove ingiunte o altre condizioni, e così pur anche le spese giudiziali, potrà appellare dalla medesima entro giorni quattordici dal giorno in cui gli sarà stata intimata; solo non avrà luogo l'appello: 1.° dalle sentenze interlocutorie che non faranno pregiudizio all'oggetto principale della causa; 2.° dalle sentenze colle quali si saranno estinte reciproche ingiurie; 3.° contro un giudicato proferito in forza della confessione.

Per le cause mercantili, veggasi la *Procedura commerciale* nella Parte Terza del presente Manuale.

Il termine accennato in questo paragrafo è di giorni continui, e non è prorogabile. (Vedasi § 324, 508 e 511). Se la sentenza fu intimata a più correi, il termine decorre dall'ultima intimazione.

Giusta il § 128 di questo Regolamento, per una sentenza di classificazione non si fa luogo ad appello, ma bensì ad una petizione di priorità.

È falsa l'opinione che il termine all'insinuazione dell'appellazione, o dei gravami, tanto in causa civile che commerciale, decorra dal giorno dell'ultima intimazione ad una delle parti, mentre è affatto chiara la disposizione di questo paragrafo e del susseguente § 322.

Nei casi di appellazione, o di revisione, debbono ritenersi come appellanti, o revidenti anche quei consorti di lite, che non si difesero in prima Istanza, ma che per disposizione di legge si reputano d'accordo con quello che si difese, semprechè l'appellazione, o la revisione riguardi un oggetto d'interesse comune, e non sia limitato alla persona del consorte appellante o revidente. (*Sovrana Risoluzione* 20 *febbraio* 1847). Tale disposizione combina con quella della Legga romana, per la quale: *Si in una eademque causa unus appellaverit, et ejusdem appellatio justa pronunciata est, ei quoque prodest, qui non appellaverit* (l. 2 Cod. *de adpell.*).

Pel disposto da questo paragrafo, non è dato appellarsi da una Sen-

Digitized by Google

tenza o Decreto ordinante il deposito d'un documento dato per vizioso, non portando una tal decisione pregiudizio all'oggetto principale della causa.

Perchè poi non si possa appellare da un giudicato proferito in forza d'una confessione, bisogna che la confessione sia *espressamente* emessa non solo sul fatto, ma anche sulla sussistenza dell'obbligo dal fatto stesso discendente, poichè altrimenti non sarebbe il caso d'applicare la L. 1. Cod. *de confess.*: *Confessio in jure pro judicatis habere placet.* Nè basterebbe una *tacita* confessione, ossia ammissione dell'obbligo stesso, poichè la Legge non esclude dall'appellazione le sentenze contumaciali, le quali hanno appunto per base una tacita confessione.

— Si è domandato, se pel Diritto austriaco si possa in forza di contratto rinunciare validamente, in prevenzione e prima che sia decisa la causa, al diritto dell'appellazione, della revisione, della querela di nullità e della restituzione in intiero. Alcuni traendo argomento dal contratto compromissorio, pel quale a'termini del § 552 del Regolamento giudiziario possiamo riporre la nostra confidenza in un arbitro da noi medesimi eletto ed obbligarci di stare al laudo che verrà dal medesimo pronunciato colla rinuncia appunto ad ogni reclamo in contrario, sostengono l'affermativa, vale a dire che si possa in prevenzione rinunciare al diritto dell'appellazione, revisione, querela di nullità e della restituzione in intiero contro una emanata sentenza di prima, o seconda Istanza, suscettiva di reclamo secondo il prescritto dalla Legge. Il Castelli, ciò premesso, si pronuncia di contraria opinione, riflettendo che il Codice civile austriaco non ammette per valide, come le ammetteva il Diritto comune, le preventive rinuncie, anzi le proscrive, e ne offre argomento il § 1502 del Codice stesso, giusta il quale non può rinunciarsi anticipatamente alla prescrizione, nè alle vie di diritto in generale. Di eguale opinione sono il Danz, il Thibaut, il Gönner ed il Pratobevera, il quale appunto accenna al suddetto § 1502, soggiungendo: *purchè non si tratti di un contratto compromissorio, in cui doniamo la propria confidenza all'arbitro eletto da noi medesimi.* In tale discrepanza di opinione dovendosi pur adottare un partito alla evenienza del caso, parrebbe migliore l'opinione di quelli che riconoscono attendibile una preventiva contrattuale rinuncia al diritto dell'appellazione, della revisione, della querela di nullità, e della restituzione in intiero *ob noviter reperta.* Primieramente si osserva, non essere vietata dall'attuale regolamento di procedura l'accennata rinuncia; in secondo luogo una rinuncia contrattuale in pendenza di lite vestirebbe il carattere di una transazione, essendo ancora dubbio il diritto a cui si rinuncia, mentre la sentenza potrebbe anche risultare favorevole al rinunciante, e pel § 1587 del Codice civile una transazione fatta in buona fede non può essere invalidata nemmeno da documenti nuovamente trovati, sebbene manifestassero l'intera mancanza di diritto in una delle parti: in terzo luogo la Legge permette di acquistare in genere (§ 538 Codice civile), ed il diritto dell'appellazione e della restituzione in intiero contro una sentenza tiene molta affinità col diritto di acquistare. Pel § 937 del citato Codice non è operativa la rinuncia generale ed indeterminata alle eccezioni contro la validità del contratto, ma non già la rinuncia di determinati diritti che formano l'essenza del contratto medesimo, come appunto la promessa di tralasciare qualche cosa in vantaggio di un altro (§ 861).

Che se il § 1502 di detta Legge vieta l'anticipata rinuncia alla prescrizione, non può applicarsi questa sanzione al diverso caso della rinuncia al diritto di appellare, ostando la nota massima che *enumeratio confirmat vim legis in casibus non enumeratis*, ed è già stabilito che chi ha un diritto vi possa rinunciare. Anche il Diritto comune ammetteva la rinuncia al diritto di appellare: *si quis ante sententiam professus fuerit se a judice non provocaturum, indubitate provocandi auxilium perdidit.* (L. 1, § 3 ff. Qui et a quibus appell.). Non sarebbe del resto applicabile a sostegno della

Digitized by Google

opinione, a cui accediamo, l'accampato argomento che si desume dal § 592 del Processo civile, giacchè il giudice non potrebbe considerarsi come un arbitro eletto dalle parti, e se lo fosse, non sarebbe valido il compromesso a' termini del § 350 del giudiziario Regolamento e dell'Aulico Decreto 2 novembre 1790. (GIORDANI).

§ 320.

L'insinuazione d'appello dovrà essere presentata al giudice di prima istanza. Nei processi verbali può essa farsi anche verbalmente, e in guisa che la parte avanti al giudice si dichiari gravata dalla sentenza.

§ 321.

Quando la sentenza involgerà più articoli, l'appellante dovrà esprimere chiaramente quelli dai quali si crederà gravato; gli articoli, dei quali non si esprimerà il gravame, passeranno in re giudicata e non potranno essere più mutati.

Crediamo opportuno qui riferire i §§ 323 e 324 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc.:

§ 323. *Quando la sentenza comprende più punti, dovranno indicarsi precisamente nell'insinuazione d'appello, quelli dei quali l'appellante si trovi gravato. A riguardo degli altri punti la sentenza passa in cosa giudicata colla scadenza del termine per appellare, ed è quindi suscettiva di esecuzione. Se non sono indicati singolarmente gli articoli contro i quali è diretto il gravame, questo si considera interposto contro tutte le parti della sentenza.*

§ 324. *Se fra più consorti in lite, alcuni soltanto hanno insinuata appellazione, la sentenza ha piena forza di cosa giudicata contro gli altri dopo scaduto il termine per appellare.*

§ 322.

Unitamente all'insinuazione si potranno produrre anche i gravami relativi o separatamente o unitamente, nel termine però di giorni quattordici ed allo stesso giudice. Passato questo termine, i gravami non si dovranno più accettare; tuttavia conserva l'insinuazione d'appello il suo vigore.

Il termine di quattordici giorni qui accennato per la produzione dei gravami è di giorni *utili* (vedasi il § 151), e non è prorogabile.

§ 323.

Nella petizione d'appello non sarà lecito allegare altre circostanze di fatto, nè prove oltre a quelle in vista delle quali sarà stata proferita la sentenza in prima istanza; in caso di contravvenzione non si potrà avere alcun riguardo alle novità.

La Circolare d'Appello 14 ottobre 1820 richiama gli avvocati all'osservanza di questo paragrafo.

§ 324.

Il giudice di prima istanza dovrà far intimare l'insinuazione d'appello alla parte contraria per la sua risposta da presentarsi

Digitized by Google

entro quattordici giorni, ed allora soltanto dovrà rigettarla direttamente quando sarà stata presentata troppo tardi, e frattanto si fosse dalla parte contraria ricercata all'uffizio del giudice l'esecuzione della sentenza. Anche dopo che essa sarà stata comunicata per la risposta, si dovrà restituire l'insinuazione d'appello presentata troppo tardi sempreché: 1.° l'avversario nella sua risposta avrà fatta menzione di questo ritardo; 2.° se egli non vi avrà presentata risposta.

Colla Circolare Appellatoria 11 aprile 1817 furono incaricate le prime Istanze di apporre sul libello della semplice insinuazione d'Appello non corredata dei gravami il Decreto di rispondere entro quattordici giorni, coll'avvertenza che detto termine decorrerà o dal giorno in cui s'intimeranno i gravami, o dal giorno in cui sarà spirato il termine di presentarli.

§ 325.

I gravami, quando vengono presentati in tempo, si hanno da intimare per la risposta nel modo stesso come l'insinuazione d'appello separata da essi, e nel primo caso può la risposta ai gravami venire presentata unitamente alla risposta sull'insinuazione.

Il termine per la presentazione dei gravami è *perentorio fatale*, e non è prorogabile nemmeno per consenso delle parti. (Vedansi i §§ 326 e 508).

§ 326.

La risposta presentata in tempo si dovrà comunicare all'appellante per l'ispezione, ma qualora non fosse prodotta in tempo, non dovrà più venire accettata.

§ 327.

Quando l'insinuazione d'appello si sarà fatta verbalmente, dovrà il giudice chiamare avanti di sè ambedue le parti nel termine di quattordici giorni, e se la sentenza abbraccierà più articoli, determinare quelli contro dei quali viene interposta l'appellazione, ricevere a protocollo i gravami e la risposta; dovrà quindi lo stesso protocollo tener luogo delle scritture d'appello.

Nel caso di appellazione verbale, qui contemplato, si devono ricevere a protocollo tanto i gravami, quanto la risposta, come si fa delle deduzioni verbali delle parti. Se nella giornata assegnata per la deduzione del gravame e della risposta non intervenisse alcuna delle parti, ricevute le deduzioni della parte comparsa, si dovrebbero innalzare gli atti al Tribunale Superiore, in contumacia della parte non comparsa.

Sembra per altro della natura di questa appellazione che, di consenso delle parti, e per valide ragioni, si possa protrarre ad altra giornata la comparsa per le deduzioni dei gravami e della risposta appellatoria, quando per esempio non vi fosse tempo sufficiente.

§ 328.

Il giudice di prima istanza dovrà trasmettere *ex officio*, ed in caso che tutte due le parti avessero appellato unitamente e senza ritardo al giudice superiore l'atto dell'interposto appello, i gravami,

Digitized by Google

la risposta della parte contraria e tutti gli atti del processo da custodirsi nel frattempo in buon ordine nel giudizio, e da inrotularsi debitamente nei casi di precedente processo verbale, come pure i motivi del suo giudicato insieme colla relazione accompagnatoria. Spetterà poi al giudice superiore di decidere la causa quanto prima sarà possibile con una sola sentenza anche nel caso che ambedue le parti avessero appellato, ed in seguito di rimettere con tutti gli atti la sentenza al giudice di prima istanza; e nel caso che la sentenza di prima istanza fosse mutata, unirvi i motivi da rilasciarsi sopra loro ricerca alle parti.

I §§ 142 e 143 delle *Istruzioni per le Preture* riguardano il modo con cui viene inrotulato un processo in grado d'Appello. (Vedansi sotto il § 310).

Le prime Istanze devono anche indicare il giorno dell'intimazione delle rispettive sentenze nella loro accompagnatoria, e in caso nascesse questione su quel giorno, anche la relativa cursoriale relazione (*Circolari Appellatorie 4 dicembre* 1818 *e* 26 *febbraio* 1830), e così pure unirvi le copie ufficiali delle loro sentenze e dei motivi (*Circolare Appellatoria* 27 *giugno* 1818), ed un estratto del protocollo di consiglio, ovvero indicare l'unanimia. (*Circolare Appellatoria* 29 *gennaio* 1819).

Venendo confermata una sentenza definitiva, si ordina la srotulazione e riconsegna degli atti, senza attendere una espressa domanda di parte, e viene eseguita giusta il § 144 delle Istruzioni per le Preture. Non ha peraltro luogo la srotulazione e riconsegna di atti nelle cause di liquidità, ne' concorsi, e nella procedura di graduazione per la distribuzione del prezzo d'immobili venduti all'asta esecutivamente, fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di classificazione e graduazione.

Le sentenze d'Appello civili dovranno dalle prime Istanze farsi intimare mediante un loro decreto, come è di regola, senza rimetterle all'uffizio di spedizione coll'incarico semplicemente allo stesso della intimazione. (*Aulico Decreto* 4 *marzo* 1823, *art.* 119).

§ 329.

Sopra gli articoli dai quali non si avrà appellato espressamente, si darà ad istanza della parte vittoriosa l'esecuzione senza indugio, dopo che sarà trascorso il termine dell'appello; ma rispetto agli articoli, contro i quali sarà interposta l'appellazione, rimarrà sospesa ogni esecuzione fino a che sarà emanata la sentenza del giudizio d'appello; qualora però l'oggetto controverso fosse tale che la parte vittoriosa in prima istanza avesse bisogno di una cauzione, deposito o altra provvidenza interinale, il giudice dovrà concedergliela sopra domanda.

In oggetti cambiarii, vedasi la *Procedura Cambiaria* nella Parte Terza del presente Manuale.

Per la Notificazione Governativa 28 aprile 1824, in pendenza dell'Appello può aver luogo la prenotazione sui beni stabili o crediti inscritti.

Per la cauzione, veggansi i §§ 1373 e 1374 del *Codice civile*.

Per la Risoluzione d'Appello 17 aprile 1819, l'appellazione non sospende la esecuzione della sentenza nelle cause d'alimenti.

Digitized by Google

§ 330.

Lo stesso si dovrà osservare per la revisione; questa però non si potrà concedere quando la sentenza di prima istanza sarà stata confermata dal giudizio d'appello; e per conseguenza, qualora la medesima fosse stata in parte confermata e riformata in altra, la revisione non potrà aver luogo che sugli articoli della seconda sentenza difformi dalla prima.

La Notificazione Governativa 10 maggio 1833, portante la Sovrana Risoluzione 9 febbraio 1833, dichiara: che quantunque non sia ammessa dal Regolamento e dal Decreto Aulico 20 agosto 1819 la revisione di conformi sentenze, siccome tuttavia le insinuazioni di revisione contro siffatte sentenze si sono rese sempre più frequenti, S. M. si è quindi degnata di nuovamente ingiungere al Supremo Tribunale di Giustizia la efficace repressione delle temerarie revisioni delle parti, o dei loro patrocinatori, e nel tempo medesimo di prescrivere, che coloro i quali credessero di poter invocare lo straordinario rimedio della revisione contro sentenze conformi, sia per *titolo di nullità*, o *di manifesta ingiustizia*, debbono sempre insinuare presso il giudice di prima Istanza la revisione entro il termine stabilito dal giudiziario Regolamento per la insinuazione della revisione ordinaria; altrimenti ciò non facendosi, non si debba avere assolutamente alcun riguardo alle insinuazioni di revisione, ed ai ricorsi per revisione che si presentassero direttamente a S. M., ovvero al Supremo Tribunale di Giustizia, od in qualsiasi altro luogo. La insinuazione di revisione, del resto, quantunque siasi prodotta nel luogo opportuno, non potrà in verun caso sospendere la esecuzione della sentenza d'Appello che conferma quella di prima Istanza.

Colla Circolare Appellatoria 27 agosto 1819 si rende noto, che saranno puniti secondo le circostanze tutti coloro i quali si faranno lecito di insinuare contro due conformi sentenze revisioni illegali.

La Circolare 21 gennaio 1830 dell'Appello Lombardo dichiara, che i ricorsi in revisione contro due conformi sentenze, perchè siano ammissibili devono avere la firma d'un avvocato, e *commina multe* e *più severe misure* contro gli avvocati nel caso di temerità, cavillo, o troppo spinto spirito di litigio.

La Circolare Appellatoria 23 maggio 1817 e la Notificazione Governativa 30 luglio 1819, § 18, dichiarano che ha luogo la revisione contro due conformi sentenze che annullino un matrimonio fra cattolici, o fra un cattolico ed un accattolico.

Nella trasmissione degli atti in revisione la prima Istanza unisce agli atti d'uffizio la sola copia della propria sentenza e dei motivi, incombendo al Tribunale d'Appello l'aggiungervi la copia dei motivi e della sentenza di seconda Istanza. (*Aulico Decreto* 27 *gennaio* 1824, *N.* 3541, *diramato colle Circolari* 5 *febbraio susseguente*, *N.* 1234 *dell'Appello in Milano*, *e* 6 *detto mese*, *N.* 658 *dell'Appello in Venezia*).

Qualora un rotolo pervenuto in revisione si riconoscerà incompleto e non istruito a dovere, verrà ritornato a spese dei referenti, a di cui colpa cadesse il difetto. (*Aulico Decreto* 10 *giugno* 1823, *N.* 1359, *nella Circolare dell'Appello in Milano* 17 *detto mese*, *N.* 5475).

§ 331.

In pendenza degli atti di revisione non può il vincitore chiedere le provvidenze che si accordano dal § 329; le provvidenze tuttavia che a norma del ridetto § 329 fossero state date in pendenza del giudizio d'appello, dovranno restare ferme senza muta-

Digitized by Google

zione anche in pendenza del giudizio revisorio; se però la parte che avrà chiesto la prima volta l'appello e vinta la causa in seconda Istanza, riporterà sentenza favorevole nel giudizio di revisione, la parte avversaria sarà tenuta a rifare ogni danno che la prima proverà esserle da ciò derivato.

Vedansi i §§ 1295 e 1323 del Codice civile generale.

§ 332.

Se una parte credesse poter dimostrare che la sentenza proferita contenga una nullità manifesta, potrà essa proporre la querela o sia dizione di nullità; in questo caso però, ove sarà aperta pure la via all'appellazione, ovvero alla revisione, si dovrà insieme con detta querela prendere anche il rimedio dell'appello o della revisione, e produrre nel medesimo tempo i gravami corrispondenti.

Querela di nullità è quel rimedio di legge per cui una parte domanda che sia cassata una sentenza di prima e seconda Istanza, ed ordinata una nuova procedura per violazione d'una formalità *essenziale*, ossia di una legge d'ordine, senza cui non sarebbe possibile di dare una fondata sentenza.

Una sentenza può esser nulla o riguardo al *soggetto* od all'*oggetto*, o *nel suo tenore* o *nella forma:*

Nulla pel soggetto lo può essere, 1.° per *difetto del giudice*, se il giudice che l'ha proferita fosse o dimesso o sospeso, o non avente giurisdizione di materia o di persona, o se fosse sospetto in causa come parente dell'una delle parti, se il suo voto fu decisivo. 2.° Per *difetto delle parti*, se per esempio le parti sono incapaci di stare in Giudizio. 3.° Per *difetto nell'avvocato* o *procuratore*, se, per esempio, questi non ha valida procura.

Una sentenza può esser nulla relativamente all'*oggetto* di cui si tratta, se si è fatto materia di controversia civile una cosa che non può esserlo, come sarebbe di una questione demandata ad autorità diverse dalle giudiziarie; ovvero quando sull'*oggetto della causa* non è avvenuta alcuna legale contestazione, ossia il giudice ha deciso senza sentire l'altra parte.

Una sentenza può esser nulla pel suo *tenore*, quando il giudice non abbia, per esempio, nè condannato il reo, nè assoltolo, oppure abbia deciso in modo ineseguibile, indeterminato ed incompleto.

Può esser nulla per la *forma* della trattazione del processo, quando si è ommesso una cautela essenziale stabilita dal Legislatore; per esempio, se il giudice avesse ordinata la subasta d'un fondo prima di averne ordinata la stima, ecc.

La differenza che passa tra la *querela di nullità* e l'*appellazione*, si è che la querela di nullità si interpone contro una sentenza *nulla*, e la seconda contro una sentenza *ingiusta*.

Nella querela di nullità si deve provare la causa della nullità quando non appaja dagli atti, e perciò si potranno produrre nuove circostanze di fatto.

La querela di nullità di regola sospende l'esecuzione della sentenza finchè venga data sentenza dal Tribunale Superiore, ammenochè non sia contro due conformi sentenze. (*Notificazione* 10 *maggio* 1835, al § 330).

Qualora venga fatto luogo alla querela di nullità, viene cassata quella procedura che è viziosa soltanto, ma si ritiene ciò che è regolare.

Digitized by Google

§ 333.

La querela di nullità si dovrà proporre entro il termine prefinito all'appellazione presso il giudice inferiore, e si osserverà pel rimanente quanto è prescritto pei gravami d'appello.

§ 334.

Il giudice superiore dovrà, in vista degli atti a lui trasmessi, esaminare avanti tutto la querela di nullità, e qualora esso la trovi provata e fondata, non potrà procedere a sentenza sull'oggetto principale della causa, ma dovrà cassare la sentenza del giudice inferiore, ordinare un nuovo e regolare processo di prima Istanza, indicandogli a tal uopo, con separato Decreto, le ragioni della seguita cassazione.

Il votante che opinò per la nullità di una sentenza, se non viene accolta, deve emettere il proprio parere sul merito della causa. (*Circolare Appellatoria 23 gennaio* 1827).

§ 335.

Se la nullità riconosciuta fosse derivata da manifesta colpa del giudice inferiore, dovrà il giudice superiore ingiugnergli il risarcimento del danno alle parti derivato dal ritardo e delle spese, fissare a tal uopo un termine nel quale elleno avranno a presentargli la specifica distinta del danno sofferto sotto pena di perdere ogni diritto alla rifazione, ed avuta tale distinta, sentire in ordine ad essa il giudice inferiore, e quindi determinare *ex officio* l'importo dell'abbonamento.

Vedansi i §§ 344 e 360.

§ 336.

Nello stesso modo il giudice superiore procederà, qualora la parte non avesse interposto la querela di nullità, e che questa però risultasse da sè ed *ex officio* al giudice nella spedizione del giudizio d'appello o di revisione. Le mancanze soltanto, le quali non mutano la sostanza della cosa e della procedura per modo che non ostante le medesime si possa con fondamento proferire sentenza nella causa principale, non avranno a servire di argomento per una dichiarazione di nullità; il giudice superiore però dovrà nell'ultimazione del processo fare i rilievi sulle rimarcate mancanze del giudice di prima Istanza, e questi unirsi all'accompagnatoria degli atti nel caso che venisse la causa portata al giudizio di revisione.

Con sentenza dell'Appello di Milano 22 dicembre 1818, fu deciso che: un giudizio intentato dalla madre d'un figlio illegittimo nella qualità di sua tutrice, sebbene riconosciuto dal Tribunale tutorio, è intrinsecamente nullo per manifesta contravvenzione al § 192 del Codice civile. Essendo una tale nullità d'ordine pubblico, dev'essere dal giudice rilevata d'Ufficio.

Digitized by Google

Utile a questo riguardo è il conoscere la disposizione dei §§ 350 e 351, del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc.

§ 350. *Errori manifesti di scritturazione e sviste in nomi, numeri o somme nelle sentenze e nei decreti del giudice di prima Istanza potranno essere da lui stesso corretti, sopra domanda delle parti contendenti e col loro reciproco assenso. Le sentenze e i decreti delle Istanze superiori si correggeranno in simil caso dall'Autorità presso cui sarà occorso l'errore nella spedizione. Opponendosi una parte alla correzione di un preteso errore di calcolo o di scritturazione, si deciderà dalla seconda Istanza quanto alle sentenze od ai decreti della prima, e dalla terza Istanza quanto a quelli della seconda e della terza. Le parti chiederanno una tal correzione presso la prima Istanza, e questa trasmetterà gli atti, ove occorra, all'Autorità superiore in un col protocollo assunto sulle dichiarazioni di ambedue le parti. Queste istanze si accetteranno bensì in ogni tempo; ma per sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto, si esige che nel debito termine venga prodotto insieme un altro rimedio legale corrispondente allo stadio del processo. Le Autorità superiori potranno anche far correggere d'ufficio gli errori di scritturazione o di calcolo occorsi nelle sentenze o nei decreti del giudice di prima Istanza, quando sia manifesto che non furono avvertiti dalle parti.*

§ 351. *Se dal giudice si fosse ommesso nella decisione un oggetto della lite, ciò non potrà servire di titolo per impugnare come nullo il giudicato negli altri punti.*

Fino a che gli atti di causa si trovano ancora presso il Giudizio, è in facoltà di ciascheduna parte di chiedere che mediante speciale sentenza o decreto sia giudicato anche sul punto non deciso. Il giudice dovrà rifondere alla parte danneggiata le spese cagionate dall'omissione.

§ 337.

All' incontro risultando insussistente il gravame di nullità, il giudice superiore dovrà conoscere come sarà d'ordine la causa devoluta al giudizio d'appello o di revisione, rigettare la querela di nullità, e qualora apparisse la medesima promossa temerariamente, condannare il querelante in una proporzionata pena di giustizia.

§ 338.

Quando dal giudice d'appello sarà stata giudicata nulla la sentenza di prima Istanza, potrà tanto la parte, in favore della quale sarà emanata la sentenza nulla, come ancora lo stesso giudice, in quanto egli sarà stato condannato alla rifazione del danno, interporre il ricorso gravatorio al giudice di revisione nel termine di giorni quattordici dal giorno dell'intimazione della dichiarazione di nullità. Questi, sentito prima il tribunale d'appello, dovrà decidere, unicamente per ciò che risguarda il ricorso del giudice inferiore, il punto se abbiasi a tener ferma la condanna per la rifazione del danno a lui ingiunta; ed in ordine al ricorso della parte unicamente il punto se abbiasi a confermare la dichiarazione di nullità, oppure abbiasi a commettere al tribunale d'Appello di proferire la sua sentenza nella causa principale.

§ 339.

Quegli che crederà di essere aggravato da un decreto, potrà contro di esso portare il suo ricorso al giudice superiore, ed il

Digitized by Google

giudice inferiore dovrà sopra istanza rilasciare i motivi del decreto contro del quale si vuole dalla parte dirigere il ricorso, ed essa dovrà unirli al ricorso stesso. Se il giudice superiore credesse opportuno di eccitare il giudice inferiore a dire le sue occorrenze d'uffizio, si dovranno ancora queste sopra istanza rilasciare alla parte per copia.

Il Ricorso è il rimedio di legge che s'interpone contro i Decreti nulli od ingiusti. Differisce in ciò dall'appellazione, revisione, e querela di nullità che si interpongono invece contro le sentenze giudiziali.

Può *ricorrere chiunque si creda pregiudicato nel proprio interesse;* dunque non solo la parte, ma anche, per esempio, il giudice che fosse stato condannato a risarcire i danni e le spese.

Il ricorso dev'essere sempre in iscritto, ed in un solo esemplare.

Il termine per l'interposizione del ricorso al giudice superiore è *continuo*, giusta la prescrizione della Circolare Appellatoria 12 agosto 1823, riferita al § 210.

Vi sono per altro dei casi, in cui è interdetta la interposizione del ricorso, e questi verranno accennati in corso di materia.

Non sarà dato corso ad un reclamo in oggetti contenziosi ove manchi della firma di un avvocato approvato, tranne il caso che non esistessero sul luogo avvocati autorizzati all'esercizio forense. (*Aulico Decreto* 10 *dicembre* 1816, *N.* 1798, *diramato colle Circolari* 23 *dicembre stesso, N.* 13112 *dell'Appello Lombardo, e* 7 *gennajo* 1817, *N.* 13554 *dell'Appello Veneto*).

Il *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc, determina al § 312 che non ponno introdursi nel ricorso circostanze e prove non addotte in prima istanza, ammenocchè il Decreto contro cui si ricorre sia stato emesso senza sentire il ricorrente, sopra sola istanza dell'avversario.

§ 340.

Questo gravame dovrà presentarsi o inviarsi al giudice superiore nel termine di giorni quattordici dal giorno dell'intimazione del decreto contro del quale viene diretto il riclamo; in caso diverso dovrà essere senz'altro rigettato.

Pel § 268 del Codice civile, il tutore che si crede gravato da un decreto del giudice pupillare, prima di ricorrere al Tribunale Superiore deve produrre il suo gravame allo stesso giudice pupillare.

Il termine fissato da questo paragrafo è di giorni *continui*.

Nelle cause mercantili e di cambio un tal termine è di giorni tre *utili*. (Vedasi la *Procedura Commerciale* nella Parte Terza di questo Manuale).

Fanno eccezione al disposto da questo paragrafo i ricorsi contro decreti emanati,

1.° In sede di declinatoria di foro;

2.° Nei turbamenti di possesso, nella via sommariissima;

3.° E pei decreti che concedono o negano una prenotazione ipotecaria;

4.° O che vengono emanati in processo sommario.

In questi casi il ricorso dev'essere presentato direttamente al giudice inferiore stesso *entro otto giorni*. (Vedansi *le speciali procedure*).

Scorso infruttuosamente il termine, si decade dal diritto di ricorrere, e l'Autorità superiore deve respingere *ex officio* il ricorso.

In quali casi sia poi interdetto il ricorso è indicato ai §§ 189, 482 e relative annotazioni.

Digitized by Google

Oltre a questi casi, non ha luogo ricorso,

1.° Contro un Decreto che accorda la purgazione della contumacia, a' sensi del § 29. (*Aulico Decreto* 11 *ottobre* 1822); o la restituzione in intero. (Vedi § 462 del *Regolamento*).

2.° Contro i Decreti che accordano provvedimenti e disposizioni interinali nel corso della procedura sommariissima per turbato possesso. (Vedasi la Parte Terza del presente Manuale);

3.° Contro le disposizioni emanate dal giudice nel corso della procedura nelle cause sopra disdetta di finita locazione. (Vedasi la Parte Terza come sopra);

4.° Contro il precetto di pagamento in affari di cambio. (Vedasi la Parte Terza suddetta).

§ 341.

Se prima che sia proferita la sentenza, la parte ottiene dal giudice superiore un decreto comprovante il ricorso a lui presentato, o pure se essa dimostra in altro modo di aver interposto regolarmente il riclamo, dovrà il giudice inferiore sospendere la decisione a sentenza, ma non il corso degli atti.

A'termini dell'art. 60 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1825, ove trattasi di semplice proroga in un processo verbale, se questa è controversa, s'intimerà tosto il decreto per subattergato, e se la proroga viene col decreto negata, la parte dovrà subito in quella stessa sessione dare le sue deduzioni di merito sotto pena di contumacia, quand'anche dichiarasse di voler ricorrere, mentre il ricorso non sospende il corso degli atti, ma la sola sentenza che dee pronunciarsi tostochè l'Appello avrà rigettato il ricorso.

Il ricorso contro un Decreto che accorda la prenotazione non sospende intanto l'esecuzione del Decreto medesimo. (§ 12 *della Notificazione* 27 *aprile* 1824).

Facendosi constare di un reclamo portato alla superiorità, si deve sospendere ogni atto esecutivo che rendesse illusorio il reclamo stesso. (*Aulico Decreto* 24 *dicembre* 1816, *N.* 1954).

La Circolare Appellatoria 28 ottobre 1826 dispone quanto segue:

1.° *Contro i Decreti della prima Istanza deve la parte contro cui si pronunciarono, trovandosi essa aggravata, interporre ricorso all'Appello. Quindi quelle Petizioni, colle quali si fosse proposto a decidere la nullità o validità dei suddetti Decreti per orrezione o surrezione, saranno* ex officio *rigettate dal giudice di prima Istanza, e non intimate alla controparte per la comparsa.*

2.° *Qualora la parte pretenda che per fatti posteriori alla decisione o alla convenzione giudiziale, per esempio per pagamento prestato, innovazione del debito, remissione dello stesso ecc., sia cessato il diritto dell'avversario, le resta libero d'introdurre una nuova causa sul diritto che intende esserle derivato da questi fatti posteriori. Ma la pendenza di questa causa, ove non concorra l'assenso dell'avversario, non sospende di regola il corso delle esecuzioni.*

La sola eccezione, che soffre questa regola, sarebbe quando la parte esecutata potesse dimostrare con documento di piena prova il fatto posteriore taciuto dall'avversario, e per cui fosse cessato il di lui diritto esecutivo. Sopra tale istanza, corredata dei documenti, il giudice sospenderà interinalmente l'ulteriore corso degli atti esecutivi, ne ordinerà l'intimazione all'avversario, fissando una sessione a breve termine, e deciderà con Decreto se l'ulteriore esecuzione debba o non debba aver luogo.

Digitized by Google

§ 342.

Il giudice superiore deve esaminare *ex officio* l'affare sul quale verte il ricorso presentatogli, e dare al più presto possibile la relativa decisione.

§ 343.

Se il giudice superiore conferma il decreto del giudice inferiore non vi è luogo ad ulteriore riclamo.

Si fa nondimeno un'eccezione nel caso di *manifesta ingiustizia o nullità.* (*Circolare 21 gennajo* 1830).

§ 344.

Semprechè al giudice superiore risultasse sussistente il gravame, e causato forse ancora da colpa manifesta del giudice inferiore, dovrà mutare il decreto, e nell'ultimo caso condannare il giudice inferiore alla rifazione del danno causato alle parti e delle spese, in ordine a che si dovrà osservare il prescritto dal § 335.

§ 345.

Contro di ciò è aperto sì alla parte contraria che al giudice il ricorso alla revisione in quanto l'una o l'altro se ne reputasse aggravato; sono però tanto l'una come l'altro obbligati al termine portato dal § 338.

CAPITOLO VENTESIMOSESTO.

De'Componimenti amichevoli.

§ 346.

Sarà libero a ciascuna parte il proporre una transazione o sia un componimento amichevole in giudizio o fuori; con ciò però, qualora non concorra la previa dichiarazione in iscritto presentata da ambedue le parti, non si potrà sospendere il processo in alcuna sua parte; ma il giudizio avrà il libero suo corso: il giudice pertanto dovrà riassumere tostamente di nuovo le sue incumbenze, subito che ne sarà da una ovvero dall'altra parte ricercato.

Transazione è quella innovazione per cui i diritti controversi vengono definiti in modo che ciascuna delle parti si obbliga verso l'altra a dare, fare, o tralasciare qualche cosa. (Vedansi i §§ 1380 e seg. del Codice civile generale).

È sempre libero alle parti, anche dopo che fu tentato invano l'esperimento di conciliazione portato dalla Legge, ed è già in corso la causa, l'accordarsi in un componimento amichevole.

Giusta il § 375 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* il componimento giudiziale conchiuso viene steso immediatamente in un pro-

Digitized by Google

tocollo da sottosegnarsi, previa lettura, da ambedue le parti, e si spedisce in forma di Decreto, od a richiesta delle parti mediante apposito documento ufficiale.

Una transazione giudiziale non cessa d'essere valida per la circostanza che il giudice possa avervi indotto una parte colla minaccia che, non transigendo, esso avrebbe deciso a favore della parte avversaria. Così due conformi giudicati d'Appello e della Suprema Istanza, riportati dalla *Gazzetta dei Tribunali di Vienna*, e che si ponno leggere tradotti nella nostra *Gazzetta dei Tribunali*, *N.* 88 del 1855.

§ 347.

Il giudice potrà bensì dar opera in buona maniera e con prudenza per indurre le parti ad un componimento amichevole, ma non dovrà mai insistere con esortazioni importune, e molto meno mettere avanti a tal fine la sua autorità di giudice: tosto che una parte avrà rigettato in voce o in iscritto il proposto componimento, egli dovrà desistere senz'altro dalla trattativa.

Corrisponde il § 6 delle *Istruzioni per le Preture*.

Nel processo sommario, in cui non è d'obbligo l'esperimento di conciliazione, il giudice deve d'ufficio previamente tentare un amichevole componimento. (Vedasi *Processo Sommario*, nella parte Terza di questo Manuale).

Ciò ha luogo anche per quelle cause in cui non è d'obbligo, o in cui non è ammesso l'esperimento di conciliazione. (§ 111 *delle Istruzioni per le Preture*).

§ 348.

La trattativa di accomodamento amichevole giudiziale può venire ricercata da ciascuna delle parti, e proporsi ancora dal giudice di prima istanza per fondati reali motivi anche senza ricorso particolare della parte: tuttavia si dovrà anche allora proseguire senza interruzione il corso del processo, senza sospendere alcun atto, a meno che ambedue le parti fossero in ciò d'accordo. Dopo la sentenza proferita dal giudice di prima istanza non si può accordare adesione giudiziale alla trattativa di accomodamento amichevole, se non ad istanza espressa di entrambe le parti.

Nel processo scritto, la parte che vuol tentare un amichevole componimento deve far appuntare a tal uopo una giornata dal giudice. Se in tal giorno le parti convengono amichevolmente, si assume la loro *convenzione* (*Decreto Aulico* 1782) con precisione a protocollo particolare, e questo si firma dalle parti. Tale protocollo, a tenore del Decreto Aulico 4 marzo 1823, si evade con Decreto, in cui si dà notizia alla parte essersi colla convenzione giudiziale finita la lite, e deve inserirsi il tenore della convenzione medesima. Per tal modo ciascuna parte ottiene un Decreto, che serve non solo di prova, ma di sicurezza pure de' suoi diritti per l'inscrizione sui libri ipotecarii, in quanto la convenzione s'estenda a beni stabili.

Una convenzione giudiziale ha con sè la presunzione legale della procedenza del debito da vera e giusta causa di obbligazione civile. Conseguentemente, se non è tolto al debitore, e suoi aventi causa, di rilevare la inefficacia della confessione del debito portato da una giudiziale convenzione, gli incombe peraltro di spiegare in modo positivo il titolo dell'ec-

Digitized by Google

cezione e di fornirne l'occorribile prova; altrimenti rimane in pieno vigore la presunzione della Legge, non avuto riguardo alla mancanza di causale del debito stesso. (*Decisione dell'Appello Lombardo, confermata dalla Suprema Corte con Decisione 3 febbraio 1853, N. 957.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 34 del 1853).

A qual bollo soggiacciano le convenzioni giudiziali è determinato dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850 e si vedrà nella Terza Parte di questo Manuale.

CAPITOLO VENTESIMOSETTIMO.

Degli Arbitramenti.

§ 349.

Sarà in facoltà delle parti di compromettere nel giudizio d'un arbitro; il compromesso però non sarà valido se non dopo che sarà ridotto a scrittura, la quale avrà l'effetto che una parte non ne possa più recedere senza consentimento dell'altra.

Vedasi il § 1391 del Codice civile generale.

Per *arbitro* s'intende quella persona che è chiamata dal consenso delle parti ad esaminare e giudicare una data controversia, ed *arbitro* può essere qualsiasi persona capace d'obbligarsi, senza far distinzioni di sesso, parentela, amicizia od inimicizia colle parti, a differenza della Legge romana che escludeva tutte queste persone, nonchè le donne.

Tuttavia per l'Aulico Decreto 1790, diramato colla Circolare Appellatoria 12 marzo 1822, un consigliere di Tribunale civile in attuale servizio, sia di prima o superiore Istanza, o Pretore presso qualche magistratura giudiziaria, non può in controversie civili essere fatto giudice arbitro, nè assumere una tal nomina. (Vedasi il § 350).

Per l'effetto del § 1391 del Codice civile, il *compromesso* può essere *accettato* dall'arbitro, od arbitri, o espressamente o tacitamente.

Non possono compromettere coloro che non hanno il potere di validamente obbligarsi.

Il termine segnato agli arbitri per la prolazione del giudizio in un compromesso non decorre che dal giorno della intimazione del medesimo alla parte. La sentenza arbitramentale è valida ed efficace, se pronunziata entro il termine stabilito, quantunque solo posteriormente sia stata presentata in Giudizio. (*Sentenza della Pretura di . . . 29 settembre 1845, N. 2955, confermata dal Superiore Tribunale d'Appello* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali* 25 aprile 1851).

Contro una sentenza arbitramentale è proponibile avanti il giudice ordinario la domanda di restituzione in intiero *ob noviter reperta.* (*Sentenza della Pretura di Gravedona 20 giugno 1851, confermata dalla Suprema Corte di Giustizia.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 3 e 45 del 1852).

Non è ammissibile, e dev'essere restituita d'ufficio, l'istanza presentata in Giudizio dagli arbitri per ottenere una proroga del termine a loro prefisso dalle parti nel compromesso per pronunciare il lodo. (*Decreto d'Appello 17 giugno 1852, N. 7350.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 80 del 1853).

Digitized by Google

Non è facoltativo agli arbitri di rinunciare al mandato accettato senza riserva per essere scaduto il termine loro prefisso a pronunciare il lodo; e quindi il compromesso non cessa di essere valido se la loro rinuncia non è accettata da entrambe le parti. La scadenza del termine prefisso in un compromesso agli arbitri per pronunciare il lodo, onde definire una controversia, non toglie la validità al compromesso stesso, quando le parti non abbiano dichiarato in modo espresso di non voler rimanere vincolate al medesimo oltre il termine prefisso. (*Decreto della Pretura di . . . . . 5 marzo 1853, confermato dall'Appello Lombardo.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 86 del 1853).

§ 350.

A chi avrebbe da decidere la controversia in qualità di giudice ordinario, oppur anche solo da darvi il suo voto, non è permesso, e generalmente nessuno sarà tenuto ad assumere l'ufficio di arbitro; ma chi lo avrà assunto, sarà in obbligo di decidere la controversia.

§ 351.

L'arbitro dovrà nella cognizione attenersi a quell'ordine per cui saranno convenute le parti compromettenti; ma qualora esse non abbiano determinato nulla pel modo di procedere, si dovrà osservare quello ch'è prescritto col presente Regolamento.

§ 352.

Semprechè le parti abbiano fatto patto espresso di stare alla sentenza arbitramentale o sia laudo, e rinunziato perciò ad ogni riclamo in contrario, saranno esse tenute, in quanto l'arbitro non avrà ecceduti i limiti delle facoltà ricevute, di eseguire l'arbitramento, nè si potrà ascoltare in contrario alcuna parte, salvochè in caso di manifesto dolo.

Vedansi i §§ 1009 e 1016 del Codice civile generale.

Gli arbitri eletti colla facoltà di decidere *ex bono et æquo*, e senza formole giudiziarie, possono alla prima sentenza far succedere delle aggiunte a schiarimento e correzione di errori incorsi. (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica* Venezia, anno V, pag. 113).

Pel Diritto romano, *Non quodlibet statuere arbiter poterit, nisi de qua re compromissum est et quatenus compromissum est* (Leg. 32, § 15, Paol., lib. 13, *ad Edict.*), et *arbiter etsi erravit in sententia dicenda, corrigere eam non potest.* (Leg. 20, ff. *De Recept.*).

In caso di *manifesto dolo,* come osserva lo Scheidlein, il reclamante produce i gravami mediante scrittura al giudice di Prima Istanza in forma di *dizione di nullità* contro la sentenza arbitramentale, ove in seguito agli articoli, nei quali verrà dichiarata la nullità del giudizio arbitramentale, comincia un nuovo processo, come se mai non avesse avuto luogo altro giudizio, con tutte le norme prescritte per ogni altra causa; e in questo caso è sempre libera la introduzione della causa presso il giudice civile finchè non sia prescritto il diritto controverso.

§ 353.

Ma qualora le parti non avessero rinunziato espressamente alla facoltà di riclamare, non si dovrà giammai ricorrere al tribunale d'appello, ma potrà ciascuna parte, dopo emanata la sentenza, introdurre la causa avanti l'ordinario giudice, e condurla a ter-

Digitized by Google

mine senza riguardo agli atti ed all'arbitramento: si dovrà però intentare l'azione entro giorni quattordici dopo che sarà stata intimata alle parti la sentenza arbitramentale; in difetto non sarà più ascoltata.

I quattordici giorni indicati da questo paragrafo sono *utili*. (Vedasi il § 511 del Regolamento).

Se la parte reclamante appare nella controversia in qualità di attore, deve introdurre la causa promovendo la propria azione avanti al giudice ordinario; se appare invece in qualità di reo convenuto, deve domandare, in cònfronto dell'avversario, che sia a quegli ingiunto di far valere la pretesa spiegata innanzi all'arbitro, od in difetto gli venga imposto perpetuo silenzio.

§ 354.

Anche la controversia, se abbia il giudice arbitramentale ecceduti i limiti della facoltà compartitagli, non si potrà proporre se non avanti al giudice ordinario di prima istanza nel termine sopra fissato di giorni quattordici, ove in seguito negli articoli nei quali verrà dichiarata la nullità del giudizio arbitramentale, si dovrà osservare il prescritto dall'antecedente paragrafo.

— Argomentando dal paragrafo antecedente se viene dichiarato in tutto o in parte nullo il giudizio arbitramentale, la parte, che in conseguenza di questo si crede lesa, deve entro quattordici giorni, computabili da quello in cui è passato in giudicato la sentenza di nullità, introdurre la causa innanzi al giudice ordinario, e condurla a fine, senza riguardo agli atti ed all'arbitramento, altrimenti non verrebbe più ascoltata; ed il *laudo* riprenderebbe il suo vigore come se non si fosse introdotta la causa di nullità. (Giordani).

Contro la sentenza del giudice ordinario, ancorchè confermante la sentenza arbitramentale, hanno luogo i soliti rimedii di legge.

Chi attacca di nullità una sentenza arbitramentale sopra alcuni punti, non può chiedere contemporaneamente la esecuzione di altri punti non reclamati, quantunque indipendenti dai primi. Così due giudicati di prima Istanza e della Suprema Corte di Cassazione riportati dalla *Giurisprudenza pratica* del 1854, sul riflesso che non possa accordarsi esecuzione sopra un atto anche solo in parte reclamato, ed essere ingiusto l'opposizione alla parte onerosa per chiedere soltanto l'esecuzione della parte che favorisce. In contrario, peraltro, si sarebbe dall'Appello osservato che il § 354 del Regolamento giudiziario, ammettendo che una sentenza arbitramentale possa anche soltanto in parte essere annullata, ammette perciò implicitamente che la sentenza stessa possa parzialmente venire impugnata; e che quindi la parte non reclamata passi in giudicato e sia questa suscettiva di esecuzione, il che si trova anche in analogia con quanto dispone la Legge riguardo alle sentenze giudiziali; e trattandosi di punti indipendenti niuna ingiustizia ravvisarsi nell'accordare la esecuzione.

§ 355.

L'esecuzione del giudizio arbitramentale si dovrà sempre ricercare presso al giudice ordinario, ed il giudice arbitramentale non dovrà arrogarsi la facoltà di accordare qualunque siasi esecuzione.

Vedasi il § 385.

Se non è fissato dalle parti il termine in cui l'arbitro deve proferire il *laudo*, l'arbitro dovrà decidere il più presto possibile, per la regola del § 904 del Codice civile.

Digitized by Google

Se la decisione d'una controversia fosse rimessa a più arbitri, si avranno in mira le disposizioni dei §§ 1101 e 1057 del Codice civile.

Si scioglie un compromesso,

1.° Per la *morte dell'arbitro*, perchè l'obbligo di lui personalissimo non può passare agli eredi;

2.° Quando l'arbitro sia in tale stato da non poter disimpegnare il suo incarico, come se divenisse *furioso mentecatto*, ecc.;

3.° Per la *revoca delle parti* della podestà conferita all'arbitro, avvenga questa espressamente o tacitamente.

Siccome peraltro il compromesso è una transazione nei rapporti de'compromittenti, così non può sciogliersi per la morte di uno di essi, poichè la relativa obbligazione passa negli eredi, a norma dei dettami di civile diritto.

Relativamente ai compromessi crediamo ad opportuno schiarimento di riferire i §§ 381, 384, 385, 386 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria* ecc.:

§ 381. *Qualora siano stati nominati più arbitri, dovranno intervenire tutti ad ogni discussione, deliberare a pluralità di voti e apporre ciascuno la sua firma agli ordini ed alle sentenze, qualora le parti stesse non abbiano determinato diversamente. Essendo ugualmente divisi i voti degli arbitri alla deliberazione e non avendo le parti per un tale caso nominato un sopra-arbitro, ne verrà nominato uno dal Giudizio, ad istanza dell'una o dell'altra parte.*

§ 384. *Le obbligazioni nate dal compromesso si estinguono per la morte dell'arbitro avvenuta prima ch'egli abbia proferita la sentenza.*

§ 385. *È sciolto dal suo obbligo quell'arbitro che da impreveduti ostacoli è impedito di adempiere l'assunto incarico.*

Ciascuna parte ha diritto di chiedere al giudice ordinario lo scioglimento del compromesso, allorchè sopravvengono più tardi nella persona dell'arbitro i rapporti pei quali il giudice ordinario sarebbe incapace del suo ufficio, o allorchè tali rapporti siano stati conosciuti dalla parte soltanto in seguito.

§ 386. *In mancanza di espressa convenzione in contrario le parti non saranno vincolate al compromesso neppure allorchè anche uno solo fra più arbitri sarà venuto a morte, si sarà ritirato, o sarà divenuto incapace di prendere parte alla decisione.*

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO.

Dell'Arresto o Sequestro personale.

§ 356.

In pendenza del processo non si potrà concedere qualsivoglia esecuzione; avrà però luogo l'arresto provvisionale di quelli che si saranno resi sospetti di fuga per causa d'insolvenza.

L'Aulico Decreto 30 settembre 1817, N. 1636, ha sanzionato il principio che l'arresto personale in via di cauzione può aver luogo anche prima della scadenza del debito, quando si possa provare il sospetto di fuga.

Egualmente che il creditore principale può ottener l'arresto del debitore il fidejussore specialmente solidale (§ 1363 del *Codice civile*).

Digitized by Google

§ 357.

In tal caso, qualora il petente l'arresto del debitore abbia prodotto documenti tali che, ove venissero riconosciuti per buoni dall'avversario, farebbero piena prova del credito preteso, si dovrà concedere l'arresto senza indugio.

Vedansi i §§ 170 e 172 e il 448.

Le persone esenti dall'arresto personale in genere non sono soggette neppure all'arresto provvisionale, e queste sono:

1.° Le persone soggette alla giurisdizione militare. (*Patente Sovrana* 20 *aprile* 1782);

2.° I pubblici impiegati. (*Patente Sovrana* 25 *ottobre* 1798, e *Decisione Governativa* 6 *luglio* 1816), nel qual numero sono compresi anche i parrochi;

3.° I fabbricatori delle polveri e de'nitri. (*Patente Sovrana* 1.° *settembre* 1801).

Una tale esenzione era reclamata da principii d'interesse pubblico.

Vedasi il § 448 e relative annotazioni.

§ 358.

All'incontro, se il petente non avrà prodotto prove sufficienti, l'arresto non potrà accordarsi, se non dopo che esso avrà prestato idonea cauzione per quella soddisfazione che potrà competere all'altro per l'ingiuria e pei danni.

La prestazione dell'idonea cauzione, o deposito, ripara bensì alla mancanza di documenti pien provanti del credito, ma la prova del sospetto di fuga per causa d'insolvenza deve sempre giustificarsi all'atto che s'implora l'arresto.

§ 359.

L'arresto personale non si potrà decretare se non dal giudice avanti il quale si potrà convenire il debitore, del quale sarà stato domandato l'arresto; eccettuato il caso di trovarsi il medesimo o in attuale fuga o almeno in procinto di fuggire.

Lo Scheidlein ritiene che nel caso di fuga, accennato in questo pagrafo, l'arresto può domandarsi a qualunque giudice, appoggiato all'Aulico Decreto 1 dicembre 1785.

La domanda d'arresto si fa con un'istanza che si produce in triplo, cioè un esemplare pel debitore, uno pel creditore, e l'altro all'Autorità esecutrice dell'arresto.

Vedansi i §§ 451 e 452.

L'Aulico Decreto 10 luglio 1790 dispone, che nei Tribunali organizzati collegialmente deve l'istanza per arresto essere portata e discussa in piena sessione, e soltanto nel pericolo di ritardo è permesso al presidente, od a chi ne fa le veci, di accordare interinalmente e sino alla sua decisione definitiva (che dovrà seguire nella successiva prossima seduta) l'arresto provvisionale del debitore.

§ 360.

Dipenderà dal prudente arbitrio del giudice il determinare se quello contro il quale sarà decretato l'arresto, debba subirlo nella propria abitazione o vero nel pubblico luogo dell'arresto, o pure in

Digitized by Google

qual altro modo convenga assicurarsi della persona. Chi però vorrà scansare il comune arresto, dovrà anticipare le spese di tempo in tempo.

Vedansi i già accennati §§ 451 e 452.

§ 361.

Tostochè l'arrestato avrà prestato cauzione a quello che avrà impetrato l'arresto per la sua pretensione, si dovrà levare l'arresto, quand'anche la cauzione venisse prestata soltanto pel caso della fuga ed occultazione dell'arrestato. E qualora insorgesse dubbio sopra l'idoneità dell'offerta cauzione, il giudice dovrà, sentite entrambe le parti, decidere questo articolo colla massima possibile speditezza, anche, occorrendo, previa l'assegnazione d'una giornata giudiziale.

Veggasi il § 1573 del Codice civile generale.

§ 362.

Quando la parte impetrante l'arresto avrà insieme coll'istanza pel medesimo presentato un formale libello, si dovrà decidere la ragione senza dilazione, e qualora sia possibile entro lo spazio di tre giorni: ma qualora essa non avesse presentata ad un tempo una formale petizione, dovrà produrla entro giorni quattordici anche senza previa istanza dell'arrestato.

Nel caso di questo paragrafo non ha luogo esperimento di conciliazione.

Il termine di quattordici giorni a presentare la petizione giustificativa sembra dover decorrere dal giorno dell'intimazione dell'accordato arresto, giusta le norme del § 510.

— Per analogia del § 373, la petizione giustificativa si presenterà innanzi al giudice personale del debitore, od a quello che ordinò la catturazione, qualora il secondo fosse diverso dal primo. (Scheidlein).

§ 363.

Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, si dovrà levare l'arresto subito e senz'altro a domanda dell'arrestato, con fargli avere pure una congrua soddisfazione per l'ingiuria e pei danni sofferti; ciò che avrà luogo egualmente ogni volta che sarà stata riconosciuta insussistente la pretensione della parte che avrà domandato l'arresto.

Per analogia del § 375, fino a tanto che dura l'arresto è libero alla parte arrestata di produrre il proprio libello per indennizzazione in forma di riconvenzione.

Per l'Aulico Decreto 22 gennaio 1808, l'arresto *provvisionale* si cangia in *esecutivo* dal giorno dell'intimazione della sentenza di prima istanza giustificante l'impetrato arresto; e per l'Aulico Decreto 13 giugno 1806, l'arresto provvisionale può sorpassare la durata di un anno fissata dal § 452 per l'arresto esecutivo.

Digitized by Google

CAPITOLO VENTESIMONONO.

Del Sequestro de' mobili esistenti nelle mani di un terzo.

§ 364.

In modo consimile il creditore avrà diritto di far porre sotto l'arresto o sequestro, a misura della sua pretensione, i beni mobili appartenenti al suo debitore ed esistenti nelle mani d'un terzo, allora però soltanto quando la ragione del creditore sarà in pericolo per mancanza di sufficienti mezzi di solvenza nel debitore.

Peraltro qualora il creditore non producesse documenti guarentigiati, dovrebbe prestare idonea cauzione per ottenere il sequestro.

Vedansi i §§ 401, 402 e 404 ed annotazioni relative.

Il § 424 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.* dichiara che col sequestro non si acquista un diritto di pegno, nè si impediscono gli atti esecutivi di altri creditori sulla cosa sequestrata, ancorchè le loro istanze d'esecuzione venissero presentate più tardi.

§ 365.

Sugli effetti affidati alla carrozza di posta, che restar devono negli Stati ereditarj, non può venir accordato il sequestro prima che ne sia seguita la consegna, e così non possono essere sottoposti al sequestro effetti che a senso dei §§ 402 e 403 non si possono sottoporre all'esecuzione.

Vedansi le annotazioni ai §§ 402 e 403.

§ 366.

Quando il postulante produrrà documenti tali, i quali, ove siano riconosciuti per buoni dalla parte contraria, facciano piena prova del credito, si dovrà concedere l'arresto reale o sia de' mobili senza dilazione.

Vedansi le disposizioni circa ai privilegii.

§ 367.

All' incontro, se il postulante non avrà prodotto mezzi sufficienti di prova, non si potrà concedere l'arresto reale se non dopo che esso avrà prestato idonea cauzione per l'eventuale soddisfazione che potrà competere al convenuto per l'ingiuria ed i danni sofferti.

È del tutto erronea la massima, che, all'oggetto di ottenere un sequestro, la fidejussione prestata supplisca oltre il difetto della prova del credito anche all'estremo mancante del pericolo. (*Art.* 51 *dell'Aulico Decreto* 4 *marzo* 1823).

Digitized by Google

Venendo sul medesimo effetto o salario accordati diversi sequestri, avrà soltanto quegli il diritto di preferenza, il quale anteriormente nel corso ordinario dell'esecuzione avrà conseguito il *jus pignoris* con sentenza o convenzione giudiziale. (*Circolare d'Appello 4 giugno* 1818).

§ 368.

Se quegli contro del quale viene ricercato il sequestro, si ritrova nel luogo stesso nel quale esistono tanto i beni da sequestrarsi, quanto il giudice personale del debitore, dovrà il sequestro venire ricercato a questo giudice. Ma se il reo convenuto si ritrovasse in luogo diverso da quello nel quale esistono gli effetti sui quali si ricerca il sequestro, è in libertà del sequestrante di chiedere il sequestro al giudice personale del reo convenuto, ovvero a quello del luogo nel quale esiste l'effetto da sequestrarsi, e non la persona del reo convenuto.

Vedasi la *Norma di Giurisdizione*, § 46, a p. 118 di questo Manuale.

§ 369.

Nel decreto di sequestro si dovrà porre in avvertenza il detentore degli effetti sequestrati di non rilasciarne alcuna parte sotto sua risponsabilità, ed egli sarà tenuto a prestarvi ubbidienza tosto che l'ordine gli sarà stato debitamente intimato, quand'anche fosse soggetto ad un'altra giurisdizione.

Trovandosi il mobile o l'effetto da sequestrarsi in deposito giudiziale, non occorrerà altro che di farne annotazione nel Registro dei depositi.

§ 370.

Se il sequestro viene accordato sopra danari che il reo convenuto ha da percepire da una cassa pubblica, dovrà bensì il giudice fare immediatamente intimare alla rispettiva cassa l'avviso del decretato sequestro, spiegandovi chiaramente il nome ed il carattere del sequestrante, il nome ed il carattere di quello contro del quale il sequestro è stato rilasciato, la qualità del credito per cui sarà seguito il sequestro, e sopra di ciò dovrà la cassa intraprendere subito la registrazione del sequestro. Ad un tempo dovrà tuttavia il giudice *ex officio* rendere inteso il dicastero al quale la cassa, cui si è intimato l'avviso del sequestro, è subordinata.

I Decreti di sequestro o di assegno per l'interesse delle parti, diretti alla Commissione liquidatrice del debito pubblico in Milano, dovranno comunicarsi direttamente alla stessa Commissione con Nota officiosa. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 15 *maggio* 1829).

Non si può concedere sequestro sopra le obbligazioni così dette *Pains d'abbayes*, il cui pagamento, in seguito ad una convenzione col Governo Reale dei Paesi Bassi, è stato assunto dall'I. R. Erario, dovendosi riguardare quali pensioni ed assegni a titolo d'alimentazione. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 23 *settembre* 1829).

La Notificazione 6 dicembre 1841 indica il modo con cui effettuare atti assicurativi presso la Banca privilegiata nazionale Austriaca.

Nell'accordare sequestri ed assegni giudiziali sopra salarii di pub-

Digitized by Google

blici impiegati, si deve indicare l'epoca, cui si riferisce il debito contratto dall'impiegato. (*Circolare dell'Appello Lombardo 27 agosto 1819, N.* 7756).

Mediante il pegno esecutivo accordato sulla metà della pensione di un impiegato, l'esecutante non ottiene il solo diritto ad avere le rate scadute al tempo dell'accordata esecuzione, ma il diritto di avere tutte le successive sino al soddisfacimento dell'importo. Conseguentemente, se in progresso di tempo viene aperto il concorso sui beni del debitore, la metà pensione colpita dal pegno non può cadere nella Massa concorsuale, ma spetta al creditore di continuare la percezione di quella metà sino all'estinzione del suo credito. (*Decisione del Tribunale provinciale di Vienna 21 settembre 1852, N 29743, confermata dall'Appello.* — Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali*, N. 13 del 1854).

§ 371.

Gli effetti posti sotto sequestro che fossero soggetti a deperimento, o la conservazione dei quali fosse troppo dispendiosa, dovranno ad istanza dell'una o dell'altra parte, e con previa stima, essere venduti all'incanto, ed il danaro ricavato dalla vendita dovrà consegnarsi per la giudiziale custodia.

Combina col § 86.

Si può fare un'istanza sola e un solo decreto per stima e vendita, come afferma lo Scheidlein.

Chi sorprese nel proprio fondo dei bestiami altrui, e ne fece la privata congrua pignorazione all'effetto di essere risarcito dai danni da quelli inferitigli, ha diritto, benchè tuttavia pendente la causa di merito, di chiederne la vendita, a'termini di questo paragrafo, come di enti di conservazione troppo dispendiosa. (*Decisione dell'I. R. Corte di Giustizia in Trieste*, quale Sezione d'Appello, 22 *novembre* 1851, *confermata dal Supremo Tribunale*).

§ 372.

Subito che il debitore convenuto avrà prestata sufficiente cauzione all'attore per la sua pretensione, si dovrà levare il sequestro ad istanza del primo; e qualora insorgesse questione se l'esibita cauzione sia accettabile o no, la medesima dovrà decidersi colla massima sollecitudine, occorrendo, anche in un contraddittorio da assegnarsi.

Un terzo non può, nemmeno offrendo cauzione, togliere un sequestro praticato da un creditore a carico del suo debitore. (*Decreto 22 aprile 1817 dell'Appello di Milano, superiormente confermato*, riportato nella *Giurisprudenza pratica* dello Zini, vol. 2, pag. 151).

§ 373.

Al più tardi entro giorni quattordici, dopo che sarà stato accordato il sequestro, dovrà il sequestrante anche senza istanza presentare in separato libello la petizione relativamente alla pretensione per cui egli avrà ricercato il sequestro. Questa petizione si dovrà proporre avanti al giudice al quale si è chiesto il sequestro. Allora soltanto quando il sequestro è stato chiesto nel luogo nel quale si ritrovano gli effetti sequestrati, è libero alla parte che avrà impetrato l'arresto, o di proporre ivi la sua istanza o pure

Digitized by Google

avanti al giudice ordinario del reo convenuto. Egli dovrà tuttavolta in quest'ultimo caso nel termine di giorni quattordici legittimarsi appresso al giudice dal quale gli sarà stato accordato il sequestro, documentando di avere presentato il suo formale libello al giudice personale.

§ 374.

Quando il libello non sarà stato presentato in debito tempo, ovvero non si fosse prodotta la giustificazione voluta dal precedente paragrafo, si dovrà levare l'arresto alla prima domanda della parte contraria, e si farà avere alla medesima una congrua soddisfazione per l'ingiuria e pei danni patiti; ciò avrà luogo egualmente ogni volta che sarà stata giudicata insussistente la pretensione della parte che avrà domandato il sequestro de'mobili.

§ 375.

Quando avesse a proporsi una particolare petizione per ottenere soddisfazione, dovrà questa, sintantochè dura il sequestro, venire presentata al giudice dal quale esso sarà stato ordinato; e dopo che sarà stato levato il sequestro, avanti al giudice personale di chi avrà impetrato il sequestro.

Il presente paragrafo fa un'eccezione alla regola per cui è generalmente facoltativa la riconvenzione, a'termini del § 52.

CAPITOLO TRENTESIMO.

Dei Sequestri ed altre cautele provvisionali.

§ 376.

Ogni qual volta sarà controverso il possesso d'una cosa o ragione fra l'attore e il reo, senza che alcuna parte sia in grado di provare incontanente il suo diritto, si accorderà dal giudice avanti al quale pende la controversia, sopra istanza dell'una o dell'altra, il sequestro, oppure, essendo fattibile, il deposito in giudizio della cosa controversa.

In questo caso, per *sequestro* o *sequestrazione* s'intende l'amministrazione o custodia della cosa altrui demandata giudizialmente ad un terzo, che dicesi perciò *sequestratario*.

Pare che il giudice possa accordare, dietro istanza dell'una delle parti, il sequestro anche senza fissare comparsa per sentire la controparte, poichè non ne fa parola la lettera della Legge, e poichè ogni indugio in tale bisogna potrebbe essere pericoloso; e d'altronde sono analoghe le disposizioni per l'arresto e sequestro provvisionale, che abbiamo veduto accordarsi dal giudice *inaudita altera parte*. — Sarà peraltro obbligo di chi impetra il sequestro di provare l'esistenza della controversia, ossia della sua qualità di attore, o di reo convenuto, e di provare che l'avversario non ha prodotto alcun amminicolo per mettere fuori di dubbio inconta-

Digitized by Google

nente il suo diritto, le quali prove potranno effettuarsi colla produzione degli atti giudiziali della causa principale.

Il § 376 del Regolamento giudiziario è applicabile allorquando sia controverso il possesso di fatto, non già quando trattisi unicamente d'una controversia sul diritto al possesso, o sul titolo del possesso medesimo.

§ 377.

Quando l'attore avrà contestato una cosa o ragione posseduta attualmente dal reo, e che avrà fatto constare del pericolo che la medesima in pendenza della causa possa dal reo alienarsi o lasciarsi deperire o danneggiarsi, esso potrà, contro obblazione d'una sufficiente cauzione pel danno contingibile al reo, domandare il sequestro; e sopra tal istanza si dovrà subito assegnare una giornata, sentire nella medesima le eccezioni della parte convenuta, e qualora venga dimostrato il pericolo, accordare il sequestro contro prestazione di sufficiente cauzione.

Per l'analogia del disposto dal § 376, il sequestro, di cui si tratta, dev'essere accordato dal giudice, innanzi al quale pende la controversia.

L'Appellatoria Circolare 10 gennaio 1827, portante l'Aulico Decreto 28 dicembre 1826, dichiara: che sulle istanze di sequestrazione che si producono conformemente al § 377 di questo Regolamento, non debba aver luogo un'attitazione formale, ma che la controparte, nella sessione fissata, debba essere sentita unicamente sul pericolo allegato dall'attore e sull'idoneità della cauzione da esso prestata, e non sulle eccezioni dilatorie e perentorie che risguardano il merito della lite. Quest'attitazione verrà quindi decisa non con formale sentenza, ma con decreto. La parte soccombente potrà interporre contro lo stesso il suo ricorso in Appello, ma questo non sospenderà di regola la decretata sequestrazione.

L'Aulico Decreto 21 maggio 1816 dispone, che qualora sussista la controversia in materie di possesso, non si può in verun caso concedere il sequestro senza sentire anche il reo convenuto.

§ 378.

Anche le cose sulle quali l'attore non promuove contestazione, ma sono dal reo convenuto possedute in proprietà, possono venir sottoposte a sequestro ne'casi nei quali avrebbe luogo l'arresto.

Sopra documentata istanza del locatore di fondi rustici, il quale, facendo constare il pericolo verisimile che il suo conduttore (colono, o affittajuolo) possa a pregiudizio del creditore d'affitto alienare, trafugare, od occultare gli effetti sui quali il § 1101 del Codice civile concede al predetto locatore il diritto di pegno legale, implori che gliene venga impartita l'assicurazione giudiziale, deve il giudice, anche prima che gli sia rassegnata formale petizione di merito, ed a misura dell'urgenza delle circostanze, accordare, anche senza previo ascolto della controparte, il sequestro degli effetti suindicati, in quanto peraltro ciò sarà necessario a garantire l'attore; dovendo il giudice disporre l'opportuno a tal uopo, e nel tempo medesimo destinare una udienza vocale a breve termine, per cui, sentite ambe le parti, regolare e fissare in detta udienza l'ulteriore modo d'assicurazione col maggior possibile riguardo al conduttore. Ed all'incontro, ove si tratti di locatori di case o di abitazioni, e di pretese d'affitti dalle medesime derivanti, contemplate dalla Prima Parte del § 1101 del Codice citato, restano ferme le ordinarie prescrizioni di legge. (*Notificazione Governativa 23 ottobre 1818*).

Digitized by Google

Colla notificazione Governativa 31 marzo 1820 si dichiara, spettare al locatore di un'abitazione il diritto che i mobili, su cui cade il suo pegno legale, possano, sopra di lui istanza, prodotta che sia la petizione di merito, essere tosto descritti giudizialmente, senza che occorra perciò d'ordinare la comparsa delle parti, eccetto il caso di qualche particolare difficoltà.

Per le surriferite due Notificazioni non s'intende per altro in modo alcuno limitato il diritto di pegno legale spettante al locatore di un'abitazione, o di un fondo campestre, accordato dal § 1101 del Codice, il qual diritto reale, come radicato nella Legge stessa, sussiste e deve sortire i suoi effetti indipendentemente dalla descrizione o dal sequestro degli oggetti vincolati a pegno legale a favore del locatore medesimo; e questi mezzi si sono nelle predette Notificazioni indicati all'unico scopo di poter meglio garantire e preservare lo stesso diritto di pegno.

§ 379.

Accordato il sequestro, saranno tenute le parti di convenire fra di loro entro giorni quattordici dopo emanato l'ordine, oppure dopo intimata la sentenza relativa, per la nomina d'un sequestratario, e di proporlo al giudice entro gli stessi giorni quattordici.

I quattordici giorni qui indicati sono *utili*, giusta la regola generale portata dal § 511.

Sull'istanza di sequestro ha luogo un decreto, non una sentenza.

§ 380.

Se le parti non si fossero accordate per la scelta del sequestratario, o che ciascuna avesse proposto un altro, il giudice dovrà nominarlo a comune loro pericolo.

Secondo lo Scheidlein qualora il sequestratario fosse stato proposto da una parte soltanto, si dovrebbe sentire l'avversario, e poscia decidere a norma delle circostanze.

Se niuna delle parti avesse nel tempo prefinito proposto il sequestratario, il giudice, senza più oltre procedere, attenderà le ulteriori istanze delle parti.

§ 381.

Il sequestratario nominato dovrà sempre munirsi dal giudice d'un decreto che legittimi la di lui destinazione, e col quale esso venga posto in avvertenza dell'obbligo che avrà di amministrare la cosa o ragione sequestrata coll'attenzione di buon economo, e di fare la consegna degli utili o frutti secondo gli ordini che in vista della maggiore sicurezza, e sentite ambedue le parti, gli verranno dati dal giudice medesimo.

Vedansi i §§ 958, 960, 961 al 964, 967 al 969 del Codice civile generale.

Venendo colpite da assegno esecutivo le pigioni di una casa, e nominato un sequestratario, la facoltà di affittare la casa stessa compete a quest'ultimo come amministratore a termini del presente § 381 (*Conformi Decisioni* riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali*. N. 143 del 1854).

§ 382.

Il sequestratario dovrà al più tardi trenta giorni dopo la scadenza d'ogni anno presentare i conti al giudice, il quale li comu-

Digitized by Google

nicherà ad entrambe le parti; e qualora le medesime non fossero convenute altrimenti, li passerà alle mani dell'attore per l'approvazione ovvero produzione de' rilievi, ed in seguito si procederà nel modo da osservarsi per ogni altro conto.

§ 383.

Venendo posti sotto sequestro i redditi di un effetto sul quale vi fossero con ipoteca assicurate altre ragioni, dovrà il sequestratario col prodotto dei redditi, in quanto essi si estendono, soddisfare i frutti annui o altri obblighi che corrono per tale rapporto, ed il creditore impetrante l'arresto non potrà far valere le sue ragioni se non sopra i redditi che vi rimangono dopo fatte queste deduzioni.

Vedasi il § 457 del Codice civile.

§ 384.

All'attore compete il diritto di fare che la sua ragione sui beni immobili del reo convenuto sia prenotata nei pubblici a ciò destinati registri, affinchè sino alla decisione nessuno gli venga preferito, o conseguisca a di lui preferenza diritto di proprietà, per il che gli competerà in forza di ciò condizionato diritto d'ipoteca, il quale, semprechè la pretensione venga in seguito liquidata, avrà il suo vigore dal giorno della registrazione in avanti.

Vedansi i §§ 438, 439, 453, 812 e 822 del Codice civile generale; e la Notificazione 28 aprile 1824 sulle *prenotazioni*, nella Parte Terza di questo Manuale.

CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Dell'Esecuzione.

§ 385.

L'esecuzione non si darà se non sopra sentenza o convenzione giudiziale.

I titoli che la nostra Legge pareggia alle *sentenze civili*, e perciò suscettivi della esecuzione, sono:

1.° Le sentenze arbitramentali;

2.° Le liquidazioni della Contabilità;

3.° I decreti giudiziali definitivi di qualsiasi genere;

4.° Le sentenze pronunciate dai Tribunali criminali e dalle Autorità politiche sul risarcimento dei danni all'offeso. — Nel 1.°, 2.° e 4.° caso l'esecuzione si dimanda al giudice competente per la persona del debitore.

Hanno poi forza di *convenzioni giudiziali:*

1.° Le convenzioni seguite presso le Direzioni generali di Polizia. (*Notificazione Governativa 18 gennaio* 1819);

Digitized by Google

2.° Le convenzioni sèguite avanti gli Uffici di conciliazione. (*Notificazione Governativa 2 marzo 1824*);

3.° Gli accomodamenti conchiusi presso la Regia Delegazione in affari dei Comuni. (*Notificazione 15 marzo 1828*).

Giusta il § 363 del Regolamento di Procedura Penale 29 luglio 1853 affinchè si possa dimandare direttamente al giudice civile l'esecuzione di una decisione penale risguardante ragioni di diritto privato, fa duopo che, ad inchiesta della parte interessata, il Giudizio penale di prima Istanza faccia annotazione sulla stessa sentenza essere dessa passata in giudicato.

La Governativa Notificazione 26 gennaio 1819, N. 860, portante la Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818, dà le disposizioni per l'esecuzione in questo Stato delle sentenze pronunciate in estero Stato, e sono le seguenti:

§ 1. *Sopra le sentenze pronunciate in estero Stato, e passate in cosa giudicata, i giudici nel Regno Lombardo-Veneto devono accordare l'esecuzione, sia che ne venga fatta loro la domanda dalla magistratura estera, o dal creditore stesso, quando però concorrono le seguenti condizioni:*

1.° *Che il giudice estero in forza dei principii legali generalmente adottati sia stato competente rapporto al reo convenuto, sul quale oggetto si possono in casi dubbi ricercare a lui stesso o alla parte le occorrenti maggiori dilucidazioni.*

2.° *Che la sentenza venga prodotta* in originale, *e che venga attestato o nella requisitoria del giudice che l'ha pronunciata, o mediante certificato d'ufficio del giudice stesso, allorchè la domanda è presentata dalla parte, essere la sentenza passata in cosa giudicata.*

3.° *L'esecuzione ha luogo in tanto solamente, in quanto anche alle sentenze dei giudici di questo regno venga in egual modo, e senza veruna difficoltà data esecuzione dai giudici del paese in cui la sentenza fu pronunciata, ciocchè però si presume fin tanto che non si abbia un particolare motivo per dubitarne.*

§ 2. *Se il giudice di prima Istanza non trova in tutti questi riguardi difficoltà a determinarsi per la concessione o ricusa dell'esecuzione, egli dà corso da sè solo alla domanda di esecuzione senza ricercare le superiori istruzioni. Presentandoglisi poi dei dubbi, su cui nemmeno le maggiori dilucidazioni ricercate previamente alla parte o al giudice estero valessero a tranquillarlo, può domandare istruzione al Tribunale d'Appello, il quale secondo le circostanze gliela dà immediatamente, o sottopone gli atti al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.*

§ 3. *In generale i giudici del Regno Lombardo-Veneto non procedono mai d'ufficio per l'esecuzione delle sentenze pronunciate nell'estero, ma unicamente secondo le generali prescrizioni del Regolamento civile; perciò è a carico del creditore di chiedere e di sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, di specificarne esattamente l'oggetto, di procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire a tal uopo nel luogo del Giudizio un procuratore pel caso di sua assenza, intorno alle quali cose il giudice lo istruisce, occorrendo, mediante decreto attergato alle sue istanze, o esprime i necessarii rilievi nella responsiva al giudice estero. Se però questo nella requisitoria ha indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, fa eseguire senz'altro quella disposizione che tende ad assicurare al creditore il diritto di pegno sull'oggetto medesimo.*

§ 4. *In egual modo anche i giudici del Regno Lombardo-Veneto nelle cause presso di loro pendenti devono, ad istanza delle parti, col mezzo di lettere requisitorie ricercare la esecuzione ai giudici esteri, quando non sia noto già che sogliono essi ricusare ogni sussidio di giustizia.*

Digitized by Google

§ 5. *Viene esercitata la più rigorosa rappresaglia contro que' giudici esteri che ricusano l'esecuzione delle sentenze pronunciate in questi Stati, o vi frappongono difficoltà in pregiudizio del creditore austriaco. A tal fine tutte le doglianze appoggiate a fondamento, che in prima o seconda Istanza fossero mosse dai sudditi di questi Stati contro le magistrature estere a motivo della ricusata esecuzione, vengono sottoposte al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, a cui spetta di dare le disposizioni adattate alle circostanze.*

Per le sentenze proferite negli Stati Sardi, ecco quanto prescrive l'Ordinanza del Ministero della Giustizia 22 gennaio 1853, obbligatoria per tutto l'Impero, ad eccezione dei confini militari:

Perchè nel Regno di Sardegna le sentenze in affari civili di Autorità giudiziarie estere, prima di essere eseguite, vengono sempre assoggettate ad una investigazione sul punto, se l'Autorità giudiziaria estera fosse competente a procedere, e la sua sentenza non sia manifestamente ingiusta, il Ministero della Giustizia, in seguito a Sovrana autorizzazione del 16 agosto 1852, trova di ordinare che anche le sentenze passate in giudicato delle Regie Autorità giudiziarie Sarde debbano essere eseguite nello Stato Austriaco, e rispettivamente munite della clausola d'esecuzione nei Dominii in cui è tuttora in vigore la Patente del 28 giugno 1850 (N. 254 *del* Bollettino generale delle Leggi) *soltanto allora che, oltre all'essersi domandata la esecuzione, e rispettivamente l'apposizione della clausola di esecuzione dalla parte, o dal suo legittimo rappresentante, ed all'esser accompagnata l'istanza da una requisitoria dell'Autorità giudiziaria sarda, siasi pure previamente al sentire le parti messo in chiaro se l'Autorità estera fosse competente a procedere e la sentenza non sia manifestamente ingiusta.*

La prima Istanza, alla quale dee chiedersi la esecuzione, e rispettivamente l'apposizione della clausola di esecuzione, dee sentire brevemente a protocollo sopra questo punto ambe le parti, e decidere quindi se la sentenza sia suscettibile di esecuzione, riservato il ricorso.

Questa prescrizione non è peraltro applicabile a casi in cui si tratti soltanto di assumere esami testimoniali, ispezioni oculari, perizie, o giuramenti, in base a decisioni delle Regie Autorità giudiziarie Sarde; questi atti debbono intraprendersi indilatamente, qualora vengono chiesti nel debito modo.

Nel Regno Lombardo-Veneto per altro le disposizioni di questa Ordinanza sulla esecuzione di sentenze passate in giudicato di Regie Autorità giudiziarie Sarde entreranno in vigore soltanto contemporaneamente alla Patente Imperiale del 20 novembre 1852 (N. 259 Boll. gen. delle Leggi), *e da quell'epoca cesserà quindi d'aver forza il Decreto Aulico del Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia del 24 ottobre 1820, N. 2740.*

La Circolare 18 febbraio 1823 N. 1632 dell'Appello in Milano, e 21 detto mese dell'Appello in Venezia, ha, in tale materia, comunicate le Notificazioni 11 marzo 1820 del *Governo Pontificio* e 9 luglio 1819 del *Cantone del Ticino*, che qui diamo per opportuna norma.

A). Notificazione 11 marzo 1820 del Governo Pontificio.

1.° *Si ammette l'esecuzione dei giudicati emanati dai competenti Tribunali esteri nelle cause profane contro laici d'appresso la requisitoria dei Tribunali suddetti, che li hanno pronunciati, qualora dall'attore ne sia fatta l'opportuna dimanda, e sieno osservate le seguenti disposizioni.*

2.° *Emergendo un dubbio sulla competenza del Tribunale civile, il di cui giudicato deve eseguirsi, il Tribunale eseguente potrà ricercare*

Digitized by Google

dal Tribunale estero le necessarie dilucidazioni, e nel caso che queste non sieno bastanti a dileguare l'insorta dubbiezza, il suddetto Tribunale eseguente dovrà dirigersi a monsignore uditore di Sua Santità per attenderne la risoluzione.

3.° *La sentenza dovrà esibirsi o in originale o in copia autentica equivalente all'originale, le di cui firme sieno riconosciute dai rappresentanti dal Governo Pontificio nelle solite forme.*

4.° *Il giudice o Tribunale requirente dovrà certificare che la sentenza di cui si tratta sia passata in cosa giudicata.*

5.° *Sarà in arbitrio di chiedere l'esecuzione della re giudicata o avanti il Tribunale collegiale dell'A. C. in Roma, o avanti i Tribunali civili di Prima Istanza delle rispettive Legazioni e Delegazioni, ove deve farsi l'esecuzione.*

6.° *L'esecuzione si domanderà per mezzo di semplice interpellazione da farsi alla persona, o al domicilio, se il reo convenuto è nello Stato, altrimenti coi soliti metodi dell'affissione, in forza della quale si permetterà l'esecuzione senza osservare formalità di giudizio, e per mezzo di un semplice* exequatur.

7.° *L'esecuzione sarà fatta a'termini della sentenza con quei modi e con quelle forme che sono prescritte nelle esecuzioni dei giudicati dello Stato.*

8.° *Il Tribunale eseguente non potrà prendere veruna cognizione sul merito. Se mai però gli si presentasse un nuovo documento in forma autentica non contemplato nel giudicato, e che in parte o in tutto permesse l'azione ammessa, dovrà il medesimo sospendere l'esecuzione, ed avvertire il Tribunale requirente dell'insorta difficoltà.*

9.° *L'esecuzione come sopra prescritta ha luogo solamente quando i giudicati dello Stato Pontificio vengano in egual modo eseguiti ne' Dominii esteri: lo che però si presume fintantochè non vi sia particolare motivo per dubitare di tale reciprocanza.*

10.° *In conseguenza di ciò i Tribunali dello Stato Pontificio nelle cause da loro giudicate devono ad istanza delle parti, per mezzo di lettere requisitorie, ricercare i giudici esteri per l'esecuzione dei loro giudicati, quando non sia già noto che sogliano essi ricusare sì fatto sussidio di giustizia.*

B). Notificazione 9 luglio 1819 del Governo del Cantone del Ticino.

Art. 1. *Le sentenze civili pronunciate nel Regno Lombardo-Veneto saranno eseguite dai Tribunali del Cantone Ticino quando ne venga loro fatta direttamente la domanda dai creditori, concorrendovi però le seguenti condizioni:*

a) *Che il giudice, il quale pronunciò la sentenza, sia stato competente in forza dei principii legali generalmente adottati rapporto al reo convenuto. Nascendo dubbi, e non potendosi appieno sciogliere dalla parte, il Tribunale ne domanderà per l'organo del Consiglio di Stato le convenienti dilucidazioni;*

b) *Che la sentenza venga prodotta in originale col certificato d'ufficio, che sia passata in cosa giudicata.*

Art. 2. *I Tribunali del Cantone non procedono mai di ufficio per l'esecuzione delle sentenze, di cui sopra, ma solamente a richiesta del creditore. È a carico di questi il sollecitare i singoli gradi dell'esecuzione, lo specificarne esattamente l'oggetto, il procurarsi ciò che sarà stato riscosso pel suo credito, e il costituire nel luogo del giudizio un procuratore pel caso di assenza.*

Art. 3. *L'esecuzione delle sentenze potrà chiedersi anche per lettere requisitoriali dirette al Consiglio di Stato, il quale le abbasserà al Tribunale competente del Cantone, ritenuto tutto quanto è disposto negli articoli precedenti.*

Digitized by Google

Art. 4. *I cittadini del Cantone che non troveranno opportuno di chiedere direttamente dall'I. R. Giudice Lombardo-Veneto l'esecuzione di una sentenza, potranno farlo pel canale del Consiglio di Stato, ritenute le discipline sovraespresse.*

Pel *Granducato di Baden* la esecuzione reciproca delle sentenze è regolata dall'Aulico Decreto 14 giugno 1819 N. 1561, portato dalle Circolari Appellatorie 18 detto mese dell'Appello in Milano e 25 mese stesso dell'Appello in Venezia, e dall'Aulico Decreto 25 agosto 1838, portato dalle Circolari 5 settembre detto anno dell'Appello in Milano, e 4 detto mese dell'Appello in Venezia.

Pel *Regno di Prussia*, vedasi la Sovrana Risoluzione 16 giugno 1840, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre 1840 anche di Venezia.

Per la *Baviera*, la Notificazione 10 agosto 1842, N. 27956-2302.

Per la *Russia* e per la *Svezia*, ove non si accorda l'esecuzione alle sentenze estere, si vedano gli Aulici Decreti 3 luglio 1833, e 23 aprile 1846.

Qual sia il Tribunale competente per l'esecuzione delle sentenze estere vedasi al § 66, *Norma di Giurisdizione*, pag. 127 di questo Manuale.

Colle Circolari 10 aprile 1834 N. 5200 dell'Appello in Milano, e 15 detto mese N. 5646 dell'Appello in Venezia, fu diramato l'Aulico Decreto 5 mese stesso N. 570 del seguente tenore: « Il Ministro di giustizia del Regno di Napoli dichiarò di non riconoscere procedimento di ufficio negli affari civili contenziosi, nè di ammettere la corrispondenza dei Tribunali esteri con quelli del Regno delle Due Sicilie nè anche in affari di volontaria giurisdizione. Dovranno quindi le prime Istanze astenersi da qui innanzi da requisitorie in siffatti oggetti, e rimettere le parti interessate ad osservare le forme prescritte dalle Leggi vigenti nel Regno delle Due Sicilie, ove si trattasse di far intraprendere qualche atto nel Regno stesso ». (1).

Per chiedere la sospensione degli atti esecutivi fino all'esito della petizione di rivendicazione, basta che si provi *sufficientemente* la sussistenza del diritto di chi pretende alla rivendicazione. Questa prova è d'indole sua induttiva, e risultante dal complesso delle circostanze. L'esecutante che ha appreso gli oggetti mobili e consegnati al sequestratario, deve tanto più sospenderne la vendita, perchè l'apprensione equivale ad una cauzione. (*Decisioni conformi dell'11 gennaio 1853 dell'Appello Veneto, e 28 aprile 1853 della Suprema Corte di Giustizia*, riportate dall'*Eco dei Tribunali*, sezione seconda, N. 130 del 1853).

In sede esecutiva non è da ammettersi il giuramento decisorio per provare il pagamento di un debito; ma incombe a chi l'asserisce di introdurre il giudizio contemplato dalla Circolare Appellatoria 28 ottobre 1826, la quale ha esplicitamente sanzionato, non potersi un atto esecutivo sospendere, o far cessare, se non in vista di documento pien provante.

In questo senso la *Gazzetta dei Tribunali* di Milano riporta nel N. 3 del 1853 un *Decreto di Prima Istanza* 21 settembre 1852, N. 12141, confermato dall'Appello.

Non può essere soggetto di parata esecuzione, in alcuni casi, la caducità d'un affitto convenuta giudizialmente con penale al conduttore, ma è d'uopo che mediante decisione o convenzione giudiziale sia stabilito essersi verificato il caso della detta penale, e che a tale effetto sia introdotto un regolare giudizio. (*Decreto di Prima Istanza 13 dicembre 1850, confermato dal Supremo Tribunale d'Appello. — Gazzetta dei Tribunali*, N. 31 del 1851).

(1) A questo proposito, peraltro, gioverà vedere la recente Ordinanza Ministeriale 13 novembre 1854 da noi riportata nel nostro *Manuale della procedura giudiziaria in affari non contenziosi.*

Digitized by Google

§ 386.

Quando però la petizione dell'attore sarà fondata sopra un documento, il quale in virtù della presente legge meriti piena fede, si dovrà assegnare una giornata a termine molto breve, coll'intimazione espressa al reo che non comparendo il medesimo, si avrà per confesso del fatto esposto nell'istanza per l'esecuzione, e quindi comparendo, si dovrà sentirlo, sopra la petizione dell'attore.

Vedasi nella Parte Terza del presente Manuale la *Procedura esecutiva* portata dalla Notificazione Governativa 4 luglio 1839, e la Notificazione Governativa 30 giugno 1840.

§ 387.

Se il reo confesserà il debito, il giudice dovrà pronunziare senz'altro per l'esecuzione; all'incontro adducendosi eccezioni dal reo, sulle quali si possa procedere subito alla definitiva, ambedue le parti dovranno pure immediatamente dedurre le loro occorrenze, ed il giudice ne proferirà la sentenza a termini di ragione: nel caso finalmente che il reo convenuto avesse bensì riconosciuto il documento prodotto dall'attore, ma vi avesse ad un tempo opposto eccezioni tali, sulle quali occorressero de' rischiarimenti, per cui non si potesse procedere subito alla definitiva, si dovrà introdurre la causa in processo, con che però venga dato all'attore ogni opportuno provvedimento per sua sicurezza, in quanto non fosse già coperto sufficientemente; accordando anche secondo l'occorrenza la pignorazione, la quale potrà parimente estendersi anche agli effetti a tal uopo giudizialmente depositati.

§ 388.

Nella sentenza o convenzione giudiziale si dovrà sempre esprimere il termine entro il quale il debitore debba soddisfare al suo obbligo.

Se il termine venne stabilito nella convenzione giudiziale, questo decorre dal giorno in cui essa fu conchiusa.

§ 389.

La fissazione di tal termine dipende nelle convenzioni dall'arbitrio delle parti, ma nelle sentenze si dovrà prefiggere quello di giorni quattordici, i quali decorreranno dal giorno della seguita intimazione della sentenza contro la quale non siavi più luogo a riclamare, o non siasi interposto gravame, all'eccezione però de'soli due casi, di essere tenuto qualcheduno ad astenersi da un certo atto, ovvero a prestare un lavoro o sia fatto; poichè nel primo caso non avrà luogo la fissazione di alcun termine rispetto a quello in cui cadrà l'obbligo; e nel secondo il giudice dovrà fissarlo, avuto riguardo alla natura del lavoro.

Le procedure speciali hanno pure termini speciali. (Vedansi le diverse procedure).

I termini stabiliti per l'esecuzione delle sentenze definitive e delle convenzioni giudiziali esecutive sono *continui*. (*Circolare Appellatoria* 22 *giugno* 1825).

Digitized by Google

Per evitare gl'incidenti che spesso nascono per l'esecuzione delle giudiziali convenzioni, sarà cura dei giudici di far in esse esprimere il termine entro il quale dovrà il debitore soddisfare al suo obbligo. (*Aulico Decreto 4 marzo 1823, articolo 81*).

— Allorquando con due conformi sentenze è stata ammessa fra due conjugi la giudiziale separazione di letto e di mensa, senza dichiarazione che la moglie soccombente debba uscire dalla casa maritale, non può accordarsi sopra istanza del marito *l'immediata* espulsione della medesima dall'abitazione di lui, tanto più, se le sentenze suddette non istabiliscono se la moglie si trovi tuttavia nella convivenza effettiva col marito stesso. (CASTELLI *riportando due conformi decisioni di seconda e terza Istanza*).

— Se in una convenzione giudiziale si fosse ommesso di stabilire un termine al pagamento, questo sarebbe subito dovuto, giusta la massima che *in omnibus obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur* (L. 14 ff. de reg. jur. L. 41, § 1, ff. de verb. obl.). Siccome però il § 904 del Codice civile generale, nel mentre conferma una tal massima, si esprime in modo da rispettare le dilazioni necessarie secondo la natura del contratto, e siccome la natura di una convenzione giudiziale è che si prefinisca un termine all'esecuzione dell'obbligo assunto, come si scorge dai §§ 389, 390 del giudiziario Regolamento, e dall'articolo 81 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823, così il creditore prima di chiedere l'immediata esecuzione dovrebbe far precorrere una interpellazione, fissando al debitore un termine qualsiasi al pagamento, essendo pur sempre a presumersi che le convenzioni accordino una dilazione al debitore. Che se il creditore facesse istanza per l'immediata esecuzione, sarebbe cauto di sentire in una sessione la parte contraria, la quale potrebbe per avventura dimostrare che nella convenzione giudiziale fu per semplice errore ommesso il termine tra le parti stabilito, e che questo non sarebbe ancora scaduto: in difetto di una tale dimostrazione, la istanza predetta terrebbe luogo di interpellazione, e dovrebbe assecondarsi. (GIORDANI).

Da due conformi giudicati riferiti nel Giornale di Giurisprudenza pratica N. 9 del 1854, si caverebbe la tesi che non si fa luogo a perizia nella via esecutiva per liquidare l'importo del danno sofferto da una parte per l'inesecuzione di opere incombenti per sentenza ad un'altra parte, e che debba procedere su ciò la causa di cognizione nella via ordinaria. Benchè non sia concorde la Giurisprudenza dei Tribunali nell'argomento, potendosi la decretazione della perizia ritenersi una presunzione degli atti esecutivi, pure quei giudicati ne fanno avvertiti di conformare le Petizioni in modo che nelle sentenze sia determinato la cifra del danno da rifondersi all'altra parte, pel caso d'inesecuzione di lavori incombenti ad una parte.

§ 390.

Spirato il termine prefinito, è in arbitrio dell'attore di chiedere l'esecuzione appresso al giudice che ha proferita la sentenza, o avanti del quale è stata stipulata la convenzione, e dovrà essergli concessa nel modo che segue.

Se si domanda l'esecuzione all'appoggio di altri titoli, lo si deve fare avanti al giudice ordinario del debitore.

Qualora la parte pretenda che per fatti posteriori alla sentenza, od alla conclusione della convenzione giudiziale (per esempio per pagamento, per novazione o remissione di debito) sia cessato il diritto esecutivo dell'avversario, le resta libero d'introdurre una nuova causa sul diritto che intende esserle derivato da questi fatti posteriori, ma la pendenza di questa causa, ove d'altraparte non occorre l'assenso, non sospende di regola il

Digitized by Google

corso dell'esecuzione. Si fa eccezione solo nel caso in cui la parte esecutata potesse dimostrare con documenti pienamente provanti il *fatto pagamento* all'avversario per cui fosse cessato il di lui diritto esecutivo. In questo caso la parte può rivolgersi, oltre alla via del ricorso, anche al giudice di prima Istanza, chiedendo, in forza dei documenti prodotti, la cessazione d'ogni ulteriore esecuzione. Sopra questa istanza, *corredata dai documenti*, il giudice deve sospendere interinalmente l'ulteriore corso degli atti esecutivi, fissare una comparsa, e decidere se debba o no aver luogo l'esecuzione. Ciò si ricava dalla Circolare Appellatoria 28 febbraio 1826.

In relazione a questo paragrafo, vedasi la *Norma di Giurisdizione*, §§ 65-68, pag. 127-128, Parte Prima di questo Manuale.

L'esecuzione si divide in *personale* e *reale*, secondochè cade sulla persona del debitore o sui beni di lui. Di regola si deve prima esperire l'esecuzione *reale*, e quando questa non porta effetto, si fa luogo alla *personale*. Vi ha per altro un'eccezione a questa norma nel Processo cambiario.

È in piena libertà e scelta delle parti il far uso di istanze verbali, ovvero scritte, avanti le Preture nella procedura di esecuzione di sentenze e di transazioni giudiziali, senza distinzione se la causa siasi trattata verbalmente, ovvero in iscritto. (*Aulico Decreto* 18 *agosto* 1824 *N.* 2513, *diramato colla Circolare d'Appello* 24 *detto mese N.* 10897).

Ritiene il Giordani che l'espressione = *in arbitrio dell'attore* = significa, che spirato il termine prefinito ha diritto di chiedere l'esecuzione, quasichè potesse domandare l'esecuzione ad un giudice qualunque, contro la regola sempre adottata che *judex cognitionis est etiam judex executionis*.

Il Giudice nel procedimento esecutivo ha obbligo di prendere cognizione dell'opportunità ed aggiustatezza dei capitoli d'asta, e in ispecie che non siano pregiudicevoli al buon esito dell'asta. Una tal tesi si ricava da due conformi Decreti della prima e della seconda istanza riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali* N. 88-89 del 1854.

La prescrizione triennale degli interessi non è opponibile in sede esecutiva, ma l'estinzione del debito per interessi prescritti può solo dar luogo all'introduzione di una nuova causa sul diritto che il debitore esecutato intendesse derivargli a senso della prima parte del § 2 del Decreto Aulico 11 ottobre 1826 N. 2469. (Conformi Decreti di prima e seconda Istanza riferiti dall'*Eco dei Tribunali* e riportati nella nostra *Gazzetta dei Tribunali* N. 30 del 1855).

§ 391.

Quando il reo avrà l'obbligo di cedere all'attore un bene stabile, il giudice dovrà, ad istanza dell'ultimo, disporre perchè possa conseguirne il dominio, mediante la prenotazione ne' pubblici registri della sentenza o convenzione, o in altri modi praticati per ciascun paese per l'effetto di acquistare il diritto reale, e perchè venga posto in possesso dello stabile al medesimo aggiudicato.

Come si trasferisca la proprietà di cose immobili è determinato dal § 431 del Codice civile.

Nel Regno Lombardo-Veneto, in cui non esistono libri d'intavolazione, pel Decreto Governativo 16 marzo 1816 restano in vigore i metodi della cessata legislazione. Vedasi perciò il Regolamento 19 aprile 1806.

§ 392.

Il giudice o superiore del luogo in cui sarà situato lo stabile dovrà dar esecuzione senza ritardo, contro pagamento però delle

Digitized by Google

legittime sue competenze, al decreto che il giudice requirente gli dovrà notificare al tempo medesimo, e direttamente mediante lettera requisitoriale; e per conseguenza dovrà introdurre l'attore nell'effettivo possesso coi mezzi compulsivi i più idonei.

§ 393.

Quando il reo sarà tenuto a cedere all'attore un diritto reale sopra uno stabile di sua ragione, il giudice ad istanza dell'ultimo dovrà fare decreto, acciocchè in conformità della sentenza o convenzione si trasferisca nell'attore il diritto reale inerente allo stabile appartenente al reo, mediante l'annotazione nei pubblici registri, o come è di pratica in ciascun luogo, e la superiorità competente nel luogo ove esiste l'effetto dovrà darvi la corrispondente esecuzione.

Se questo diritto reale è un diritto di *servitù*, vale ciò che si disse dell'acquisto della proprietà del bene stabile; se è un diritto d'*ipoteca*, il giudice deve, dietro istanza dell'attore, 1.° accordare l'ipoteca; 2.° autorizzare l'attore a farla inscrivere presso il competente ufficio delle Ipoteche.

§ 394.

Quando il reo sarà condannato alla consegna d'un bene mobile determinato da farsi all'attore, il giudice dovrà sopra istanza dello stesso attore dar ordine al cursore, o sia messo della curia, acciocchè il mobile venga da lui tolto dalle mani del reo e consegnato all'attore contro ricevuta.

La Notificazione Governativa 18 agosto 1845, N. 26118, dà le norme per l'esecuzione su cose mobili, sulle quali terze persone sostengono di avere diritti di proprietà o di altra specie, ed eccone le disposizioni:

§ 1. *L'esecuzione accordata all'attore sulle cose mobili, se lo stesso, senza avere riguardo alle eccezioni mosse da terze persone, insiste nella medesima, deve mandarsi ad effetto su tutti gli oggetti che all'atto d'intraprendersi l'esecuzione si trovano nel possesso del debitore.*

Qualora il cursore dubitasse se abbia da riconoscere per possessore il reo convenuto, ovvero il terzo opponentesi all'esecuzione, deve esso ciò indicare al Giudizio da cui viene mandato, prese intanto le debite cautele onde l'atto da intraprendersi non rimanga deluso, ed il Giudizio suddetto gli dà immediatamente l'istruzione sul modo di contenersi conforme alle circostanze.

§ 2. *In ogni caso deve il cursore annotare all'atto di eseguire il pignoramento, tutte le pretese esposte dai terzi, ed il Giudizio deve dare notizia agli stessi degli ulteriori atti esecutivi, se vi si trovò di far luogo, onde possano provvedere alla difesa de'loro diritti.*

§ 3. *Coloro che si credessero lesi nel loro possesso, proprietà od altri diritti, onde ottenere la rinnovazione dell'esecuzione debbono far valere i loro diritti contro l'esecutante presso il Giudizio che ha decretato l'esecuzione; e se l'esecuzione si fosse intrapresa dietro requisitoria di altro Giudizio, presso l'uno o l'altro dei detti Giudizii a loro scelta.*

Possono essi parimente chiedere presso il Giudizio innanzi al quale pende la contestazione che, durante l'attitazione, si sospendano gli ulteriori atti esecutivi in quanto, altrimenti, ne fossero per risentire un pregiudizio irreparabile assolutamente, se dimostrano sufficientemente la

Digitized by Google

sussistenza de'loro diritti, ovvero, fuori di questo caso, verso la cauzione per ogni danno.

§ 4. Se gli oggetti da oppignorarsi si trovano nella custodia di altro Giudizio o di una pubblica Autorità, ovvero di un terzo, devesi a questo intimare il decreto di pignoramento, e dare in pari tempo le disposizioni opportune a seconda delle circostanze per la descrizione e custodia ulteriore di questi oggetti.

Se il terzo non permette che si faccia l'esecuzione, gli si deve tuttavia intimare il decreto di pignoramento. Dalla data di questa intimazione resta esso, per la proprietà che potesse provarsi spettare al reo convenuto, risponsabile verso l'attore, che lo deve però impetire a tale uopo in regolare Giudizio.

§ 395.

Ritrovandosi tal mobile nelle mani d'un terzo, sarà libero all'attore di convenire, a norma delle leggi civili, o il medesimo detentore per la consegna, oppure il reo per la prestazione tanto del valore dimostrabile della cosa, quanto del suo danno; ciò che avrà pure luogo allorchè il mobile non si troverà più in essere.

In entrambi questi casi bisognerà procedere con formale petizione, non potendosi ottenere l'esecuzione che per pretese liquide in forza di sentenza o convenzione giudiziale.

§ 396.

Allorchè il reo sarà in dovere di rimettere all'attore un bene mobile indeterminato d'un certo genere, e che di tal genere esso ne possederà, il giudice dovrà a domanda dell'attore dar l'ordine al cursore perchè si porti a levare dal reo quel tanto che sarà dovuto all'attore, e lo consegni poi a questo ultimo contro ricevuta.

§ 397.

Se però il reo non possedesse il genere da lui dovuto, dovrà il giudice impartire facoltà all'attore di comperarlo nel modo il meno dispendioso ad ambedue le parti, e di rifarsi del suo danno a carico del reo, ovvero di domandare la prestazione del valore della cosa e del suo danno.

Dovrà ciò accordare il giudice sopra istanza dell'attore *ex primo Decreto*, cioè senza sentire l'altra parte.

§ 398.

Quando il reo sarà obbligato a prestare un fatto o sia lavoro che fosse eseguibile anche per mano d'un terzo, il giudice dovrà dare facoltà all'attore di farlo eseguire da un terzo, nel modo però il meno dispendioso ad ambedue le parti, e di reintegrare il suo danno a carico del reo, ovvero di domandare la prestazione del valore del fatto o sia lavoro e del suo danno.

La reintegrazione del valore del fatto e del danno dovrà peraltro domandarsi con formale petizione.

§ 399.

Qualora però il fatto non fosse eseguibile per mano d'un terzo, il giudice dovrà a richiesta dell'attore compellere il reo con pena

Digitized by Google

pecuniaria od anche corporale all'adempimento dell'obbligo; sarà tuttavia in libertà dell'attore che non volesse insistere sulla prestazione del lavoro di domandarne il valore ed il risarcimento del suo danno.

Sembra poi anche, come osserva taluno, che il reo il quale fosse stato condannato ad una pena pecuniaria o ad una pena corporale, non sarà esonerato dalla indennizzazione dipendente dal non prestato lavoro, ma dovrà altresì risarcire il danno.

§ 400.

Quando il reo sarà in obbligo di pagare una somma di danaro all'attore, questi dovrà nell'istanza per l'esecuzione denunziare quei beni di ragione del reo sopra i quali intenderà conseguire la sua soddisfazione, e questa elezione competerà anche nel caso che il suo credito fosse assicurato con pegno.

Vedasi il § 465 del Codice civile.

La Circolare dell'Appello 26 luglio 1851 dichiara, che qualora venissero oppignorati effetti, e questi restassero in custodia al debitore sotto suggello d'ufficio, e poi venissero nuovamente sottoposti a pignorazione, il nuovo pignorante non può consegnare questi effetti alla custodia d'un terzo senza che previamente sieno sentiti coloro che ottennero prima l'oppignorazione, essendo rimesso al giudice di assicurare i diritti reali anche ai successivi creditori, in quanto si possa però effettuare senza pregiudizio dei primi, ed in ispecie di prendere i pegni sotto la custodia giudiziale, se la qualità loro il permette, oppure di affidarli al terzo nominato dall'ultimo pignorante, qualora questi presti cauzione al primo creditore che eseguì l'oppignorazione.

La Notificazione Governativa 10 agosto 1846 dichiara, che al creditore dell'erede, giusta il § 822 del Codice civile generale, possa essere accordato soltanto sui singoli oggetti ereditarii, e non sul diritto ereditario in genere, il sequestro, pignoramento, o la prenotazione.

I §§ 401, 402, 403, 404, 411 e 415 indicano le specie determinate di beni su cui si può domandare l'esecuzione.

Il creditore munito di ipoteca convenzionale può nell'istanza di esecuzione denunciare que'beni di ragione del suo debitore sopra i quali intende di conseguire il pagamento del proprio avere. Non è facoltativo al debitore di far sospendere la subasta dell'immobile pignorato, sotto il pretesto che quello sottoposto a convenzionale ipoteca basti al pagamento del suo debito, quantunque altri stabili sieno caduti sotto pignoramento, quando non provi nei modi legali che uno dei fondi esecutivamente descritti sia più che sufficiente a cautare la passività di lui. (*Decreto del Tribunale civile in Milano* 15 *dicembre* 1855 *N.* 1749, *riportato dal* Castelli *nel quinto Supplimento alla seconda edizione delle Disposizioni del Regolamento generale del Processo civile*).

§ 401.

Qualora egli volesse soddisfarsi col danaro che il reo convenuto percepisse da una pubblica cassa, dovrà il giudice assegnargliene tanto quanto corrisponde all'importo del credito, ed a tal effetto far tenere immediatamente e sollecitamente il decreto di assegno alla cassa cui spetta, spiegando chiaramente il nome ed il carattere di chi impetra l'esecuzione, il nome ed il carattere del debitore, unitamente all'indicazione della qualità del credito, e ren-

Digitized by Google

dere *ex officio* di ciò inteso ad un tempo il dicastero al quale la cassa sarà subordinata. La cassa ha da tenere registro di questo decreto di assegno, ed in seguito fare all'attore alla rispettiva epoca il pagamento delle corrispondenti rate.

È conforme a questo paragrafo la Notificazione Governativa 10 maggio 1831 relativa alle *pensioni*, le quali non possono venir assegnate che per la metà. (Vedi il § 402).

§ 402.

I salarj e le pensioni dei regi impiegati non possono venire sottoposti all'esecuzione se non che per una sola metà.

A modificazione del disposto dal presente paragrafo la Sovrana Risoluzione 24 maggio 1816 pone in vigore nelle Provincie italiane il Regolamento 25 ottobre 1798, di cui ecco le disposizioni:

1.° *Non ha effetto alcuno la spontanea cessione e l'ipoteca del soldo degl'impiegati pubblici.*

2.° *Non si può accettare alcuna sospensione giudiziaria del soldo, nè possono le Autorità giudiziarie permettere o decretare alcuna procedura od esecuzione personale, che tolga gl'impiegati alle loro funzioni: all'incontro deve ricuperarsi e restituirsi senza eccezione veruna il foglio di pagamento, qualora fosse stato per avventura dato in cauzione.*

3.° *Quegli impiegati, i quali contravvenendo alla presente proibizione inducessero taluno, per qualsivoglia mezzo, a far loro un imprestito che sanno di non poter pagare in altra maniera che col loro soldo, saranno trattati con tutto il rigore, e dimessi senza riguardo alcuno dal loro impiego.*

Affine poi di soccorrere gl'impiegati realmente bisognosi e benemeriti, i quali senza loro colpa, e per sola disgrazia, trovansi aggravati da debiti, ed affine di prestar loro un benefico aiuto nei casi di urgente bisogno, si acconsente:

4.° *Che agl'impiegati, che sono veramente qualificati meritevoli di una tale sovvenzione, possa essere accordata un'anticipazione di soldo da uno fino a tre mesi dalla Cassa camerale senza interesse, facilitandone la restituzione con tenui ritenute. Quelli che dietro tale favorevole determinazione Sovrana si trovassero nel caso di chiedere una sovvenzione, avranno quindi a rivolgersi coi loro ricorsi al rispettivo presidente, o capo d'ufficio.*

Rispetto a questo Regolamento 25 ottobre 1798, l'Aulico Decreto 20 maggio 1818 N. 1422, inerentemente a Sovrana Risoluzione 4 marzo precorso, portò le seguenti dilucidazioni:

1.° *Il sequestro per debiti sul soldo di un regio impiegato è da accordarsi presentemente nel solo caso che mediante qualche atto giudiziale o altro pubblico documento, mediante attestato notarile, o altre non sospette prove legali venga comprovato, che il debito, di cui si tratta, sia stato contratto prima della pubblicazione della Legge 25 ottobre 1798 seguita in esecuzione della Sovrana Risoluzione 24 maggio 1816.*

2.° *Le disposizioni contenute nelle ora citate Sovrana Risoluzione, e Patente 25 ottobre 1798 valgono per tutti gl'impiegati del cessato Governo ritenuti provvisoriamente ancora nel regio servizio.*

3.° *Le aggiunte di soldo accordate per la persona dell'impiegato regio sono da riguardarsi rispetto al sequestro, ovvero all'oppignorazione giudiziale, nello stesso modo come l'ordinario loro stipendio.*

4.° *In guisa del tutto simile si ha da procedere riguardo agli assegni annui* (adjutum), *che conseguiscono dalle imperiali regie Casse gli*

Digitized by Google

alunni di concetto e gli ascoltanti nominati con formale Decreto, e che hanno prestato il relativo giuramento.

5.° *Non possono essere soggette nè a sequestro, nè ad esecuzione le competenze assegnate ai regii impiegati per l'alloggio.*

6.° *Non hanno a soggiacere al giudiziale sequestro od esecuzione le paghe de'postiglioni e della gente di stalla (a servizio delle poste), i denari che entrano per la corsa dei cavalli, le quote accordate ai maestri di posta sul porto delle lettere, e sulle somme annuali assegnate ai medesimi per la spedizione dell'ordinaria valigia delle lettere e della Diligenza, e ciò si applica anche ai postieri e dispensieri di tabacco relativamente alla provvigione loro accordata dal regio appalto.*

7.° *I diurni assegnati ai diurnisti non vanno soggetti al giudiziale sequestro.*

8.° *Gli assegni di mezzo soldo, che percepiscono gli impiegati del cessato Governo posti fuori di attività di servizio, sono da considerarsi come soldi di quiescenza. I sequestri antecedentemente ottenuti sui predetti assegni rimarranno operativi soltanto sulla metà dell'importo dell'assegno. In questa misura sarà lecito di accordare anche in seguito nuovi sequestri sui mentovati assegni di mezzo soldo.*

9.° *Venendo un impiegato, il di cui emolumento fosse già colpito di sequestro o d'esecuzione, nel bisogno di chiedere un'anticipazione sul suo soldo, questa potrà essergli accordata, ma soltanto della parte ancor libera, dalla quale dovrà essere anche scontato in* venti *mensuali rate il relativo suo debito.*

10.° *Venendo assorbita da debiti prenotati quella parte del soldo di un regio impiegato, che è soggetta ad esecuzione, il creditore che posteriormente trovasi prenotato presso la regia Cassa sull'indicata parte di soldo, non potrà conseguire alcun pagamento prima che quello, il quale avanti di lui ottenne la prenotazione del suo credito, non sia intieramente soddisfatto.*

11.° *Quei diritti di pegno, o quelle prenotazioni, che un creditore avesse ottenuto sopra una parte del soldo d'un regio impiegato avanti la pubblicazione della Legge 25 ottobre 1798, saranno pure applicabili nell'istessa proporzione all'accrescimento di soldo che l'impiegato conseguisce mediante l'avanzamento ad un soldo o posto maggiore.*

12.° *La pratica esistente presso le regie Casse delle antiche provincie, di non eseguire cioè il sequestro, o l'oppignorazione giudiziale sul soldo d'un regio impiegato prima di averne ricevuto l'ordine del Governo, o da quell'altra Autorità alla quale la regia Cassa è subordinata, dovrà pure essere osservata nelle provincie di nuovo acquisto, in conformità dei §§ 570, 401 del Regolamento del Processo civile.*

13.° *Se un regio impiegato non avesse beni di fortuna, o questi non fossero sufficienti per supplire agli alimenti aggiudicati alla sua moglie ed a'suoi figli, in tal caso non sarà operativo pel medesimo il divieto d'ogni esecuzione sul soldo degl'impiegati; dovranno in conseguenza onninamente essere assicurati ed assegnati sul di lui soldo gli alimenti dovuti alla moglie ed ai figli.*

14.° *Il sequestro e l'esecuzione giudiziale può essere accordata tutto al più sopra la metà dei soldi di* quiescenza *e di* pensione *dei regii impiegati, delle pensioni e delle provvisioni delle loro vedove.*

15.° *Non soggiacciono a tale sequestro quelle sovvenzioni che in via di grazia vengono particolarmente accordate a simili vedove, in vista della insufficienza della sistemale loro pensione, per la educazione dei loro figli, finchè pervengono alla età normale, per supplire ai bisogni maggiori della famiglia, o alle spese occorrenti pel ristabilimento di qualche figlio infermiccio.*

16.° *Quelle sovvenzioni che vengono accordate ai figli orfani dei regii impiegati, anche maggiori di età, finchè siano in altro modo provveduti,*

Digitized by Google

soggiacciono, nelle misure al § 14 prescritte, all'esecuzione giudiziale nel caso solamente che il loro importo ascenda alla somma di cento *fiorini annui.*

17.° *Non è da accordarsi a favore di verun creditore il sequestro, nè d'ammettersi la cessione, e neppure da prestarsi la giudiziale assistenza alla vincolazione mediante scrittura d'obbligo di quelle* limosine, sovvenzioni *giornaliere, settimanali, o mensili, che dalla cassa dei poveri, da quella delle pie fondazioni, o da qualsivoglia altra cassa dello Stato, vengono corrisposte ad individui bisognosi, e così nemmeno delle provvigioni assegnate ad impiegati di classe subalterna, alle loro vedove e figli orfani, essendo queste da considerarsi come limosine.*

18.° *Trovandosi una e la stessa pensione gravata da più sequestri accordati anche da diverse Autorità, il diritto di priorità competerà soltanto a quello che nella via regolare dell'esecuzione in virtù d'una sentenza del giudice, o d'una transazione fatta avanti il medesimo, è stato il primo ad ottenere il sequestro.*

19.° *Sopra una pensione non ancora effettivamente accordata non è da ammettersi sequestro, giacchè a quello, al quale fra più creditori compete il diritto di preferenza, è sempre riservato di far valere tale suo diritto tosto che la pensione sarà stata accordata ed assegnata.*

20.° *Nei Decreti delle Autorità giudiziarie da presentarsi alle regie Casse pel sequestro, oppure pel pagamento dei soldi di quiescenza e di pensione, e graziose sovvenzioni, dovrà essere sempre indicato chiaramente e con precisione il nome e la condizione del debitore, o della debitrice, sul cui pagamento verte l'atto giudiziario, come pure l'importo del debito, e rispettivamente del credito della parte avversaria, non che la regia Cassa, sulla quale viene assegnato il soldo della pensione o provvigione del debitore convenuto.*

21.° *Le regie Casse sono bensì tenute di disporre immantinente la conveniente prenotazione del sequestro che loro mediante la comunicazione d'un simile Decreto verrà notificato direttamente per parte di una Autorità giudiziaria; non avranno però da fare verun pagamento dell'importo sequestrato, prima di aver ricevuto l'ordine dall'Autorità alla quale sono subordinate.* (Circolare d'Appello in Venezia 4 giugno 1818 N. 7249, e Notificazione del Governo in Milano 2 luglio susseguente).

La Governativa Notificazione 20 giugno 1859, portante la Sovrana Risoluzione 26 febbraio detto anno, ordina che le pensioni o sovvenzioni alimentarie pecuniarie assegnate agli impiegati o regii o dipendenti dagli Stati provinciali o municipali, ed ai servi di quelli Ufficii, oppure agli attinenti degli uni e degli altri, le quali non ammontano all'annua somma di 100 fiorini moneta di convenzione, non possono andar soggette agli atti esecutivi giudiziarii, nè essere sottoposte a sequestro, ne tampoco possono esser date in pegno o venir trasmesse per cessione a chicchessia.

L'Aulico Decreto 6 ottobre 1826, promulgato colla Circolare Appellatoria 17 ottobre detto anno, porta la disposizione della Camera Aulica generale, per la quale l'assegno alimentare che in casi di sospensione si accorda ai pubblici impiegati, non può essere sequestrato in favore d'un terzo, nè va soggetto al sequestro che anteriormente fosse stato ordinato sul suo salario, e che qualora per altro la moglie dell'impiegato avesse ottenuto la prenotazione per titolo d'alimento sul salario del suo marito, devesi avervi riguardo nella commisurazione del terzo che per gli alimenti si concede all'impiegato, imperciocchè ha questo lo scopo di provvedere alla sussistenza non solo dell'impiegato, ma di tutta la sua famiglia.

Colla Circolare Appellatoria 28 settembre 1831 si dispone: che le pensioni assegnate collettivamente alle vedove ed ai figli minori d'impiegati, sul fondamento delle cessate Normali italiane, possono sottostare al sequestro ed alla esecuzione giudiziale unicamente fino alla concorrenza

Digitized by Google

d'un quarto delle pensioni medesime; invece le pensioni assegnate sulla base delle Direttive austriache alle vedove degli impiegati, coll'obbligo di goderle in comunione coi loro figli minori, possono soggiacere al detto sequestro ed esecuzione giudiziale fino alla concorrenza della metà delle pensioni suddette.

La Sovrana Risoluzione 7 agosto 1835 dichiara: che i diurni e le diarie godute da persone che non hanno il carattere di effettivi impiegati dello Stato, possono essere colpite da sequestro e da giudiziale esecuzione. (*Notificazione Governativa* 8 *ottobre* 1835).

La Notificazione Governativa 18 novembre 1835, all'appoggio della disposizione del § 13 della Normale 10 giugno 1812, sui matrimonii dei militari, dichiara: che a garanzia dei titoli spettanti all'erario, oppure ad un terzo, possono gl'interessi sulla cauzione del matrimonio, tanto durante il medesimo, quanto dopo la morte del marito sino a quella della vedova, oppure sino allo scioglimento dell'obbligo della stessa cauzione, essere messi sotto sequestro soltanto per una quarta parte, qualora importino la somma annua di fiorini in carta 400, od anche meno; se però gl'interessi ammontino a più dell'annua somma di fiorini 400, per una terza parte. Sul capitale relativo poi possono bensì aver luogo sequestri, ma colla limitazione che il soddisfacimento del debito sul medesimo capitale non può aver effetto prima, se non dopo sciolto il vincolo della cauzione.

Gl'interessi della cauzione di matrimonio, il cui annuo importo è minore di 100 fiorini di convenzione, pel disposto dall'Aulico Decreto 15 aprile 1803 N. 601 contenuto nella Raccolta delle Leggi giudiziarie, non possono essere legalmente ceduti, oppignorati, sequestrati, nè sottoposti ad esecuzione. (*Sovrana Risoluzione* 9 *marzo* 1839 *nella notificazione* 2 *luglio di detto anno N.* 26159).

La Sovrana Risoluzione 26 gennaio 1835, diramata colla Circolare Appellatoria 24 aprile detto anno, dispone: che i sequestri, le prenotazioni ed esecuzioni ottenute sulla metà od altra porzione delle pensioni delle vedove e degli orfani, abbiano, fino alla concorrenza dell'importo della pretesa, senza che occorra ulteriore procedura giudiziaria, ad estendere i loro effetti anche alla metà della *gratificazione accordata per una volta tanto*, od a quella porzione di essa, che corrisponde alla parte della pensione colpita da prenotazione, sequestro, od esecuzione.

La Notificazione Governativa 3 giugno 1838, portante la Patente Sovrana 5 novembre 1837, prescrive: che non sono soggetti a sequestro, nè a diritto di pegno le concessioni che si riferiscono al servizio postale, ed i prodotti che ne ritraggono i mastri di posta, e così pure il danaro da loro introitato per conto dell'Erario, nonchè i mezzi di trasporto, gli apparecchi e gli utensili destinati al servizio. Non si può altresì metter sequestro, nè acquistare diritto di pegno sugli oggetti consegnati agli stabilimenti postali per la loro spedizione, prima che ne sia fatta la consegna alla persona cui sono indirizzati.

Veggansi i §§ 564 e 565, e relative annotazioni.

Nell'accordare sequestri od assegni giudiziali sopra salarii di pubblici impiegati, si deve indicare l'epoca, cui si riferisce il debito contratto dall'impiegato. (*Circolare dell'Appello in Milano* 27 *agosto* 1819 *N.* 7756).

Le *anticipazioni* accordate dalle autorità competenti in conto di pensioni, delle quali è fuor di dubbio il diritto, ma non è peranco stato determinato l'ammontare preciso, sono relativamente al sequestro ed all'assegno giudiziale sottoposte a quelle medesime prescrizioni che trovansi in vigore per le *pensioni*, e che furono pubblicate in seguito a Sovrana Risoluzione 4 marzo 1818. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale* 14 *ottobre* 1828 *N.* 36084, *nella Circolare del Governo di Milano* 26 *novembre susseguente N.* 14979).

I fattori di campagna, i campari e simili, addetti al servizio degli

Digitized by Google

Istituti di Beneficenza, non sono da considerarsi come impiegati civili, ma sibbene semplici locatori d'opera ammovibili a piacimento delle rispettive amministrazioni. (*Circolare del Governo Lombardo* 26 *aprile* 1831 *N.* 9691).

Il pensionato può cedere e dare a pegno la sua pensione, come ogni altro sussidio personale assegnatogli sulle pubbliche casse, entro quei confini medesimi che dalle norme sussistenti sono posti alle esecuzioni giudiziarie, e però fino alla metà. Il cessionario, o il creditore, cui siasi dato in pegno la pensione, deve rivolgersi al giudice personale del pensionato con una istanza in *triplo* corredata del documento *originale* e di una copia di esso, all'effetto che sia decretata l'annotazione sulla pubblica Cassa del diritto concessogli dal suo documento. Qualora l'atto faccia piena prova della verità del suo contenuto, e altronde non emerga alcun dubbio sulla capacità personale del pensionato, il giudice decreta immediatamente l'istanza ordinandone l'intimazione alla controparte e alla pubblica Cassa; e contemporaneamente ne informa *ex officio* l'autorità, da cui la cassa dipende, analogamente al § 401 del Regolamento giudiziario. L'originale viene restituito coll'esemplare della sua domanda allo istante. Nel caso di dubbio il giudice ordina la comparsa delle parti a breve termine. Contro il Decreto del giudice ha luogo il ricorso conformemente alle disposizioni del giudiziario Regolamento. L'efficacia legale della cessione e del pegno accordato si data dal momento in cui il Decreto giudiziale s'intima alla pubblica Cassa. (*Notificazioni* 10 *maggio* 1831 *N.* 14226 *del Governo Veneto, e N.* 12026 *del Governo Lombardo*).

Le vigenti disposizioni per gl'impiegati regii riguardo alla cessione, al sequestro ed alla giudiziaria escussione dei soldi e delle pensioni, non sono applicabili agl'impiegati comunali e di pubblica beneficenza. (*Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita* 4 *dicembre* 1834 *N.* 30261, *diramato con Circolare del Governo in Milano* 3 *gennaio* 1835 *N.* 42057).

Il sequestro giudiziario concesso sopra una pensione non può essere trasferito sul *soldo*, e quindi nel caso di pensionati, la cui pensione fosse sequestrata, e che fossero *reimpiegati*, il sequestro cesserà di aver effetto dal momento in cui cessa l'assegno della pensione ed incomincia quello del soldo di attività. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale* 5 *marzo* 1838 *N.* 9008, *diramato dalle Circolari* 5 *aprile successivo N.* 11541 *del Governo in Venezia, e* 6 *detto mese N.* 10293 *del Governo in Milano*).

Non si potrà colpire di sequestro, assoggettare ad esecuzione o cedere se non se la *terza parte* di un assegno di grazia, il quale sia superiore ai fiorini 400 accordato ad un generale o ad un uffiziale dello stato maggiore o superiore posto fuori di attività, come pure di un assegno di grazia accordato alle loro vedove ed orfani. Nel caso poi che l'assegno di grazia importi soltanto fiorini 400, od anche meno, il sequestro e la cessione non potranno estendersi se non che alla *quarta parte*. Egli è del pari, giusta il Regolamento militare, espressamente proibito all'uffiziale in attività di servizio dal capitano in giù di prendere a prestito e perciò anche di sottoporre a pegno o di cedere l'importo eccedente il soldo di un mese. Tutte queste limitazioni non hanno relazione di sorta cogli altri impiegati soggetti alla giurisdizione militare, i quali nei casi contingibili saranno anche in appresso trattati secondo il Regolamento generale del Processo civile. (*Sovrana Patente* 19 *marzo* 1791, *pubblicata colla Notificazione* 1.° *febbraio* 1840 *N.* 30282, *anche del Governo in Milano*).

Le vigenti norme sul sequestro e sulla esecuzione sopra gli appuntamenti, diete ed indennità di viaggio dei pubblici impiegati e diurnisti, non sono applicabili a consimili crediti dei chirurghi privati od altri periti adoperati in affari penali. (*Sovrana Risoluzione* 3 *giugno* 1835 *nelle Circolari* 12 *novembre* 1835 *N.* 14373 *dell'Appello Lombardo, e* 17 *detto mese N.* 16260 *dell'Appello Veneto*).

Digitized by Google

Per tutte le trattenute da farsi sopra assegni che gravitano il fondo di polizia, le domande si dirigono all'I. R. Governo. (*Circolari d'Appello 15 novembre 1834 N. 15964*).

Essendo generica la prescrizione che non ammette la esecuzione giudiziaria riguardo alle pensioni non ammontanti alla somma di 100 fiorini annui, la prescrizione medesima non può essere ritenuta solo applicabile ai godimenti di quella natura assegnati alle vedove militari. (*Deliberazione 15 aprile 1836 N. 15833 dell'I. R. Camera Aulica generale, partecipata coll'Aulico Decreto 4 gennaio 1837 N. 2925 diramato colle Circolari 13 detto N. 887 dell'Appello Lombardo, e 17 mese stesso N. 515 dell'Appello Veneto in relazione all'Aulico Decreto 29 maggio 1835 N. 1418 relativo alla pensione patrizia*).

Siccome dalla paga dei soldati e dal trattamento patentale dei militari invalidi, secondo le Leggi militari, non deve essere fatta alcuna detrazione; così ogni atto esecutivo sui detti importi è inammissibile e senza effetto. (*Aulico Decreto 12 giugno 1839 N. 1405, diramato colle Circolari 18 giugno stesso N. 9550 dell'Appello in Venezia, e 20 detto mese N. 7552 dell'Appello in Milano*).

I fogli pagatoriali per le pensioni, assegni di quiescenza e provvigioni, non potranno essere dati in pegno, come non possono esserlo i fogli pagatoriali de'funzionarii in attivo servizio; e quelli che si fossero consegnati a pegno debbono senz'altro essere ritirati dal detentore a cura delle autorità amministrative, e restituiti dal medesimo (*Sovrana Risoluzione 13 giugno 1840, pubblicata colla Notificazione 1 agosto 1840 N. 29003*, con dichiarazione che quella disposizione non è retroattiva pei pignoramenti già in antecedenza fatti dei fogli pagatoriali ivi accennati).

È proibito il sequestro sugli articoli da fornirsi dagli appaltatori civili e militari. (*Circolare 24 marzo 1815*).

Non possono sequestrarsi le indennizzazioni per le scuderie, le competenze per le staffette, nè i carati d'utile sul porto delle lettere ed altri diritti accordati ai direttori di Posta in una certa somma per la spedizione delle messaggerie e de' corrieri. (*Patenti 15 settembre 1785, e 23 ottobre 1783*).

Le somme di compenso per danni cagionati dagl'incendii, le quali siano da pagarsi dalle società di assicurazione ai proprietarii di edifizii assicurati, non potranno essere tolte alla loro destinazione, cioè al ristabilimento degli edifizii incendiati, nè per effetto di cessioni, nè in forza di Decreto giudiziario, o di un atto esecutivo. Ed affinchè tali somme vengano effettivamente impiegate nel ristabilimento degli edifizii danneggiati dagl'incendii, e sieno garantiti ad un tempo i diritti dei creditori ipotecarii, dovranno le società di assicurazione inserire ne'loro statuti una tale avvertenza, ed assicurarsi dell'impiego delle suddette somme all'uopo accennato ne'modi che verranno a tale intento stabiliti dal Governo. (*Notificazioni 20 agosto 1828 N. 28576 del Governo Veneto, e N. 21914 del Governo Lombardo, portanti Sovrana Risoluzione 29 maggio anno stesso*).

Riguardo ai frutti di un fedecommesso, veggasi il § 632 del Codice civile generale.

§ 403.

I redditi di un benefizio ecclesiastico sono soggetti all'esecuzione, colla limitazione che a quegli che ne percepisce il godimento si debba prima di tutto corrispondere il mantenimento con annui fiorini 300 (italiane lire 774 = lire piccole venete 1500). I pro-

Digitized by Google

venti di fondazioni, provvedimenti pii ed elemosine non possono assolutamente venir assoggettati all'esecuzione.

Anche gli oggetti sacri non possono esser oggetto d'esecuzione.

Siccome i frammenti della Ss. Croce e le Reliquie non sono oggetti nè di stime, nè di contrattazioni, così non si potranno nemmeno vendere, nè porre allo incanto, nè sequestrare nei casi di concorso e di ventilazione ereditaria, nè trasmettersi ad eredi acattolici. Ove in tutti questi casi si rinvengano frammenti della Ss. Croce o Reliquie nei così detti Reliquiari, dovranno separarsi questi oggetti sacri coll'intervento di un commissario del concistoro cattolico, se vi è in luogo, o del Parroco, o Curato locale della materia che li contiene, e saranno consegnati ai medesimi: che se questa separazione non fosse possibile, saranno consegnati unitamente alla materia in cui furono posti. Il modo poi con che abbiano in ciò a contenersi, e come debbano disporre di queste cose sacre i parrochi locali, verrà determinato dall'Ordinariato. (*Sovrana Risoluzione* 10 *novembre* 1826, *nelle Circolari* 27 *dicembre successivo N.* 17359 *dell'Appello in Venezia, e N.* 15772 *dell'Appello in Milano*).

§ 404.

Qualora l'attore si contentasse di ricevere in soluto un credito spettante al reo verso un privato e derivante da prestito, deposito o da altro titolo, il giudice dovrà assegnargli tal credito a misura della propria di lui competenza, e dare l'ordine al cursore perchè, levato dalle mani del reo lo scritto d'obbligo, il quale non eccedesse in valore il credito dell'attore, lo rimetta nelle mani di questo medesimo, ovvero, qualora lo scritto eccedesse il detto credito, faccia sopra di esso l'annotazione dell'assegno giudiziale e lo restituisca quindi al reo.

Vedi il § 410.

L'assegno giudiziale *pro solvendo* non può trasferire nel creditore in modo irrevocabile la facoltà di esigere le somme assegnate, massime in caso di concorso. Non è tuttavia pacifica su questo punto la pratica giurisprudenza.

Può essere dal giudice accordato l'assegno di una pensione vitalizia costituita per legato a mero titolo d'alimenti, quando il testatore abbia apposta la comminatoria, che in caso di vendita, cessione o sequestro, assegno od altro, il legatario debba essere decaduto dall'ulteriore percezione del legato? — Se è massima accettata e di rigore quella della Legge romana, che *jus publicum privatorum pactis mutari non potest*, e se si considera che la Legge qui non fa alcuna distinzione, si dovrebbe rispondere per l'affermativa; in questo senso ha deciso la prima Istanza di . . . con suo Decreto 31 dicembre 1851, superiormente confermato, come è riportato nella *Gazzetta dei Tribunali*, N. 84 del 1851.

Una sentenza d'Appello Lombardo 23 marzo 1853, riformativa di una di prima Istanza, ha ritenuto che l'assegno *pro solvendo*, anzichè *pro soluto*, trasferisce parimenti nell'assegnatario la proprietà del credito assegnato, e che non osta alla efficacia del trasferimento della proprietà del credito assegnato la mancata tradizione del relativo documento. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 61 del 1853).

Mediante l'assegno giudiziale non si possono apprendere nè i frutti di un fondo, nè le pigioni di una casa, quando e l'una e l'altra sieno stati in precedenza gravati d'ipoteca da terzi, e costoro si oppongano all'apprendimento dei corrispondenti redditi; per cui la semplice ipoteca prevale all'assegno, quantunque il creditore ipotecario non abbia intrapresi gli opportuni atti esecutivi. — Ciò si ricava da una Decisione del-

Digitized by Google

l'Appello Lombardo 29 luglio 1852, N. 9077, confermata dalla Suprema Istanza. (*Gazzetta dei Tribunali*, N. 42 del 1853).

Un assegno giudiziale equivale in diritto al pagamento, per gli effetti del § 1395 del Codice civile nei rapporti fra cessionario e debitore ceduto. — Di conseguenza è attendibile il rifiuto del debitore, cui non era stata notificata la cessione prima che avesse luogo l'assegno, di pagare al cessionario, ancorchè la petizione di quest'ultimo fosse stata prodotta avanti che effettivamente avesse avuto luogo il pagamento al creditore che aveva ottenuto l'assegno stesso. — Ciò si ricava dalla Sentenza 8 agosto 1853 della Pretura Urbana di Milano, N. 16473, confermata da Decisione dell'I. R. Tribunale d'Appello Lombardo 30 settembre 1853, N. 11225. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*, N. 125-126, anno III, 1853).

L'assegno esecutivo accordato sopra effetti esistenti nei giudiziali depositi, e debitamente annotato nei relativi registri basta a trasferire nell'assegnatario la proprietà degli effetti colpiti indipendentemente dalla materiale tradizione dei medesimi. (*Decisioni conformi di prima Istanza e della Suprema Corte di Giustizia riferite dal Giornale di Giurisprudenza Pratica*, N. 6 del 1854).

§ 405.

Se il credito assegnato fosse assicurato sopra un fondo stabile, dovrà la superiorità, sotto la cui giurisdizione detto fondo sarà situato, farne ad istanza dell'attore seguire l'annotazione nei pubblici registri, o in altri modi praticati in ciascun luogo provvedere, ad effetto che conseguisca il diritto reale; per la qual cosa il giudice dovrà alla superiorità suddetta far tenere il decreto di assegno.

Il § 456 del Codice civile corrisponde a questo paragrafo. Anche il Regolamento sulle Ipoteche 19 aprile 1806 ammette egualmente le annotazioni sopra i creditori inscritti, e questa disposizione è mantenuta tuttora in vigore.

§ 406.

L'attore dovrà comunicare l'assegno al debitore del reo per copia autentica, poichè altrimenti non gli competerà alcuna reintegrazione contro lo stesso debitore, se questo avesse soddisfatto prima il debito.

Concorda col § 1396 del Codice civile.

— Invece di comunicare in copia autentica il Decreto di assegno al debitore del reo, potrebbe l'attore unire alla sua istanza una rubrica da intimarsi al detto debitore, sulla quale verrebbe esteso *un originale* del Decreto di assegno. Che se l'attore volesse notiziare dell'ottenuto assegno il debitore del reo mediante separata istanza, od anche in via stragiudiziale, non sembra necessaria la comunicazione di una *copia autentica* del Decreto di assegno per tener obbligato quel debitore ceduto ad un doppio pagamento, se pagasse il suo primo creditore dopo l'avuta notizia, mentre il § 1396 del Codice civile, che per essere una Legge posteriore al Regolamento giudiziario deve a questo prevalere, vieta al debitore ceduto di pagare il suo primo creditore, o di accordarsi con lui in altro modo tostochè gli sia *notificato* il cessionario, senza distinguere in quali forme abbia a seguire questa notificazione. (Giordani).

§ 407.

Il reo sarà tenuto per la liquidità del suo credito assegnato all'attore, salvo che qualora fosse divenuto litigioso il credito, e

Digitized by Google

l'attore avesse tralasciato di denunziare la lite al reo medesimo come autore.

I fitti d'uno stabile giudizialmente assegnati ad un creditore del locatore resosi poscia oberato non fanno più parte della sostanza cadente in Concorso. (Vedasi *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, anno V, pag. 271).

In relazione a questo paragrafo, vedansi il § 931 del Codice civile, e il § 49 di questo Regolamento.

§ 408.

Il reo convenuto sarà tenuto per l'esigibilità del credito assegnato all'attore sino al tempo in cui cade l'esazione ovvero il pagamento del credito. Questa risponsabilità cessa quando l'attore in allora non esiga o riceva regolarmente; per la qual cosa il reo convenuto sino alla scadenza del credito assegnato al suo creditore è autorizzato ad impiegare i mezzi occorrenti all'oggetto di assicurare lo stesso credito.

Siccome nell'assegno di un credito in via esecutiva si verifica una *cessione onerosa,* giacchè l'attore figura come *cessionario,* l'esecutato come *cedente*, ed il debitore del reo è *ceduto*, perciò essendo la materia della cessione oggetto del Codice civile, i §§ 407, 408 e 409 del Regolamento che ne trattano devono interpretarsi combinati coi §§ 931, 1597, 1598 e 1599 del Codice suddetto.

§ 409.

Ogni qual volta il credito assegnato sarà divenuto controverso, o che l'attore, ottenuta la pignorazione, troverà i beni del nuovo suo debitore insufficienti alla propria sicurezza e soddisfazione, esso potrà esecutare altri beni di ragione del primo suo debitore.

Osserva il Giordani che il credito assegnato diventa controverso quando il debitore assegnato vi oppone delle eccezioni dietro la relativa petizione del creditore assegnatario, il quale ha quindi la scelta o di continuare la causa o di esecutare altri beni di ragione del suo primo debitore. Quest'ultimo diritto resta sempre salvo all'attore nel caso di sua soccombenza nella detta causa. Del resto, non può l'attore sulla semplice base del decreto di assegno riportato a' termini del § 404 chiedere la pignorazione in confronto del debitore ceduto, ossia assegnato, ma soltanto all'appoggio di sentenza o convenzione giudiziale avvenuta sulla di lui petizione quale assegnatario. Incamminati questi atti esecutivi, e risultando insufficienti alla propria sicurezza e soddisfazione i beni del debitore assegnato, potrà l'attore esecutare altri beni di ragione del primo suo debitore.

§ 410.

Egli è ancora in libertà del suo creditore d' intraprendere la pignorazione e l'esecuzione ulteriore sulle ragioni che il suo debitore professa contro un privato, siccome viene qui sotto prescritto dell'esecuzione sopra i mobili.

Vedasi il § 440 e seguenti.

Il diritto di ricupera di un fondo stabile non essendo un'azione creditoria, od altra ragione di determinato valore o che determinare si possa a giudizio di periti, ma solamente un diritto personale inalienabile, e non trasmissibile ad altri, non può perciò andar soggetto a pignoramento.

Digitized by Google

§ 411.

Quando l'attore domanderà per l'esecuzione frutti o rendite, il giudice dovrà a di lui istanza accordargliene il pignoramento, e ad un tempo ordinare che la sentenza o convenzione, nel caso che venissero sottoposti all' esecuzione frutti di un fondo stabile, sia notata nei pubblici registri, o altrimenti provveduto nel modo prescritto per ottenere un diritto reale, e sia destinato un sequestratario per l'esazione di questi frutti e redditi. La superiorità cui è soggetto il fondo, ed alla quale il giudice dovrà per requisitoria immediatamente comunicare il decreto che accorda la prenotazione, avrà senz'altro ad eseguirla.

La Circolare 20 aprile 1854 dell'Appello Lombardo porta la seguente Dichiarazione Ministeriale 11 aprile detto:

Essendosi da qualche prima Istanza elevato dubbio sul modo di procedere per ottenere l'inscrizione dei decreti di pegno di stabili posti fuori del Circondario giurisdizionale del giudice che li ha rilasciati, l' Eccelso Ministero della Giustizia, sopra rapporto di questo Appello, ha trovato di dichiarare con ossequiato Dispaccio 11 aprile corrente N. 5164: « *che per l'attuazione della Norma di Giurisdizione* 20 *novembre* 1852 *non sia a considerarsi cessata la pratica adottata in virtù del Decreto Aulico* 9 *maggio* 1828 *N.* 1010, *comunicato colla Circolare Appellatoria* 16 *dello stesso mese ed anno, N.* 5410, *e che il giudice, sia poi un Tribunale provinciale, od un Tribunale di commercio, una Pretura forese od urbana, da cui competentemente emana il Decreto di oppignoramento di stabili, quand'anche questi siano fuori del proprio raggio giurisdizionale, rilascerà quindi ancora, come per lo addietro, all'esecutante due esemplari dell'Istanza col Decreto munito del sigillo d'Ufficio, perchè si provveda per l'esecuzione presso l'Ufficio ipotecario cui spetta* ».

L'Aulico Decreto suaccennato del Senato Lombardo-Veneto 9 maggio 1828 dà le norme per le inscrizioni giudiziali di pignoramento e d'assegno. Eccone le disposizioni:

1.° *Le disposizioni dei §§ 3, 7, 8, 9 della Notificazione* 27 *aprile* 1824 *relativa alle prenotazioni, saranno osservate anche nei casi dei decreti esecutivi di pignoramento e di assegno, come in ogni altro caso, in cui si rilasci un Decreto sopra istanza di parte, che debba essere inscritto presso l'Ufficio ipotecario.*

2.° *Il giudice che accordò il Decreto, sia o no situato lo immobile nel suo distretto, farà quindi intimare all'Istante i due esemplari della sua domanda, giusta il § 8, e nel Decreto attergato avviserà la parte di provvedere alla esecuzione del medesimo presso il competente ufficio delle Ipoteche verso il pagamento delle tasse occorrenti.*

3.° *Il conservatore eseguirà dietro la produzione dei due esemplari il disposto dal § 9 della suddetta Notificazione, e sarà debito dell'istante, volendo procedere ad atti ulteriori, di giustificare la seguita iscrizione dell'anteriore Decreto.*

4.° *Resta fermo il disposto dal § 77 del Regolamento ipotecario* 19 *aprile* 1806, *pel quale non si eseguisce una cancellazione o riduzione all'appoggio di Sentenza o Decreto, se non passò in cosa giudicata.*

5.° *Quelle requisitorie che tuttavia pervenissero o alle Autorità giudiziarie da altri Giudizii, o direttamente agli ufficii ipotecarii, non saranno respinte, ma gli ufficii, a cui saranno trasmesse, informeranno sollecitamente il Giudizio requirente dell'obbligo del previo pagamento delle tasse, e ne indicheranno le spese, sospendendo intanto la chiesta*

Digitized by Google

iscrizione. Seguito il pagamento, rimetteranno l'esemplare loro trasmesso al giudice requirente col certificato in calce della fatta iscrizione.

6.° *Queste disposizioni non sono applicabili a quei casi nei quali per le Leggi sussistenti la iscrizione si deve fare senza il previo pagamento delle tasse: in questi casi il giudice, che decretò la istanza esecutiva, ne ricerca direttamente l'Ufficio ipotecario della esecuzione.*

(I due ultimi paragrafi di questa Notificazione non sono ora in vigore stante le nuove Leggi sulle tasse e bolli).

§ 412.

L'attore dovrà proporre al giudice la persona del sequestratario, ed il giudice notificarlo alla parte contraria, coll'avviso di dover fare presenti le eccezioni che per avventura avesse contro il medesimo nel termine di tre giorni, in guisa che, mancandovi, sarà senza altro confermato il sequestratario proposto. Semprechè poi vi venissero fatte eccezioni, dovrà il giudice chiamare senza ritardo ambedue le parti, e se esse non andassero d'accordo circa la persona del sequestratario, nominarlo egli stesso. Del resto si dovrà per riguardo all'interesse dei creditori ipotecarj applicare il prescritto dal § 383.

Riguardo alla destinazione del sequestratario vedasi quanto abbiamo detto nelle osservazioni al § 51 della *Norma di Giurisdizione* pag. 121 del presente Manuale.

§ 413.

Ciò che nel § 411 è stato ordinato per l'esecuzione sopra i frutti e le rendite di fondi stabili, ha luogo ancora quando l'esecuzione si dirige contro i frutti e le entrate di un credito prenotato sopra un fondo stabile. In allora la destinazione di un sequestratario non è necessaria, ma basta che unitamente all'annotazione nei registri pubblici o a quegli altri modi prescritti per ottenere un diritto reale ne sia accordata la loro consegna mediante l'ordine a quegli che ha da fare il pagamento.

§ 414.

Quando s'intraprende l'esecuzione per un credito non prenotato sopra frutti o rendite consistenti in certa quantità di danaro, se ne dovrà fare l'assegnamento all'attore subito e senza la destinazione d'un sequestratario a misura del di lui credito, e dovranno quindi pagarsi tali frutti contro quietanza dell'attore in vista dell'assegno o sia mandato di pagamento che il giudice dovrà spedire nel tempo medesimo, e direttamente alla cassa ovvero al pagatore del danaro a cui spetterà.

§ 415.

Quando l'attore domanderà l'esecuzione sopra un bene stabile, il giudice a di lui istanza dovrà accordargliene il pignoramento, semprechè non lo avesse già conseguito colla precedente prenotazione od in altro modo, e farà quindi decreto, acciocchè in conformità della sentenza o convenzione giudiziale si trasferisca nell'attore il diritto reale, cioè gli si costituisca secondo la pratica

Digitized by Google

del luogo il pegno giudiziale; dovendo la superiorità del luogo in cui è situato il fondo dar immediata esecuzione alle lettere requisitoriali che le verranno dirette dal giudice a tal effetto colla maggior sollecitudine.

Nell'istanza si dovrà unire la descrizione dei fondi da oppignorarsi.

Non ostante l'ipoteca, devesi pur procedere al pignoramento giudiziale dell'immobile prima di chiedere la stima, poichè la Notificazione Governativa 12 giugno 1827, a schiarimento di questo § 415, stabilisce: che la semplice iscrizione di una convenzionale ipoteca non può, senza l'inscrizione del giudiziale pignoramento, assicurare il corso degli atti esecutivi quando il debitore passasse, nell'intervallo, all'alienazione dello stabile ipotecato.

La Notificazione 10 giugno 1827 dichiara, che il possessore di una cosa immobile ha bensì la facoltà di alienarla anche in pendenza dell'esecuzione, ma autorizza il creditore a proseguire negli atti esecutivi sulla cosa ipotecata, come se non fosse stata alienata.

Più generi d'esecuzione si possono domandare con una sola istanza, quando siano portate da uno stesso titolo (sentenza o convenzione).

L'Aulico Decreto 13 agosto 1850 N. 1270, diramato con Circolare d'Appello 17 detto mese N. 11269, ordinò, doversi abolire la pratica d'inscrivere quei pignoramenti immobiliari che si eseguiscono dagli Esattori fiscali e dagli Agenti di Finanza, mentre nessun pignoramento può essere qualificato alla regolare inscrizione, il quale non sia decretato dall'Autorità giudiziaria.

Non sono perciò ammissibili neppure le rinnovazioni de' predetti pignoramenti. (*Circolare del Magistrato camerale Lombardo 24 gennaio* 1836, *N.* 50578).

Il feudo non può essere assoggettato a pegno od ipoteca. (*Consuet. feud.*, lib. 2, tit. 8). Così non ponno essere soggetti ad ipoteca e quindi sono inesecutabili i beni che non ponno esser venduti come le chiese, i cimiterii le strade pubbliche, le riviere, i ponti, vale a dire le cose sacre e le pubbliche. Quanto ai beni dei comuni vedasi la Sovrana Risoluzione 11 gennaio 1828 portante il Regolamento di procedura contro i comuni da noi riferito sotto il § 57 del presente Regolamento.

Il creditore che ottenne sentenza di condanna del terzo possessore al rilascio dello stabile gravato ipotecariamente del proprio credito, quando il terzo possessore non prescelga di pagare, può conseguire il pignoramento dello stabile e delle pigioni, nonchè l'assegno delle medesime. (*Decreto dell'Appello Lombardo 22 maggio* 1851, *N.* 8308, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 68 del 1851).

Se più creditori hanno contemporaneamente proceduto in via esecutiva a carico del comune loro debitore per la espropriazione dell'identico stabile, le spese giudiziali sostenute da coloro che abbandonarono il corso degli atti, perchè fatti accorti dell'eguale procedura da altri incamminata, debbono avere lo stesso diritto di prelazione avanti i creditori ipotecarii nella successiva graduatoria. (*Decisioni conformi riferiti dalla Gazzetta dei Tribunali*, N. 52 del 1853).

§ 416.

Ogni volta che il creditore, dopo che avrà ottenuto il pegno giudiziale, vorrà ulteriormente procedere negli atti di esecuzione, dovrà esso in ciascuna istanza provare quali atti esecutivi siano preceduti.

Bisognerà quindi unire all'istanza i precedenti atti esecutivi.

Pignus appellatum est a pugno, quia res, quae pignori dantur manu

Digitized by Google

traduntur. Unde etiam videri potest verum esse, quod quidam putant, pignus proprie rei mobilis constitui. (L. 237 D. de verb. et rer. signif.).

§ 417.

Tostochè l'attore avrà conseguito con effetto il pegno giudiziale, potrà esso ricercare al giudice, cui è soggetto il fondo, la stima del medesimo, e questi dovrà accordargliela senza indugio, e farla intraprendere a norma del capitolo XVII.

Dal letterale disposto di questo paragrafo, sembra non potersi domandare la stima che al giudice in cui si trova l'immobile di che si tratta, poichè il verbo *potrà* si deve intendere, relativo alla facoltà di chiedere dopo il pignoramento la stima, non già al diritto di chiedere la stima anche al giudice cui è soggetto il fondo.

Vedasi il § 65 della *Norma di Giurisdizione*, p. 127 di questo Manuale.

§ 418.

Qualora entro giorni trenta da contarsi da quello in cui il documento della stima potrà levarsi in cancelleria (ciò che dovrà notarsi sul medesimo), nè l'una, nè l'altra parte avesse fatta istanza per la subasta del fondo, sarà l'attore obbligato ad accettare lo stabile al prezzo della stima, ed il reo a lasciarglielo per tal prezzo. Si dovranno tuttavia previamente sentire i creditori prenotati sul fondo, che non fossero cautati coll'importo della stima, per rilevare se taluno di loro contro lo sborso attuale dell'importo del credito dell'attore volesse ricevere il fondo al prezzo della stima oppur venderlo all'asta. Se ciò venisse ommesso, il decreto di rilascio non sarà di pregiudizio ai loro diritti.

Il Decreto del Ministero della Giustizia 16 dicembre 1851 (già sotto altri paragrafi accennato) in parziale riforma anche di questo paragrafo, dà le seguenti disposizioni:

A togliere le difficoltà occorse nell'applicazione dei §§ 171 e 172 del Regolamento Giudiziario generale, dei §§ 243 e 244 del Regolamento Galiziano, e dei §§ 233 e 234 del Regolamento per l'Italia, concernente l'edizione delle copie di deposizioni testimoniali e perizie, il modo di notificare alle parti la compita assunzione di esami testimoniali e perizie, e il modo di calcolare il termine per la presentazione della scrittura probatoriale e per introdurre una procedura uniforme in proposito, come pure a modificare in parte i §§ 324 del Regolamento Giudiziario generale, 429 del Galiziano e 418 di quello per l'Italia, Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 14 dicembre 1851 si è compiaciuta di ordinare quanto segue:

§ 1. Tostochè in una causa civile, in cui viene riconosciuta l'ammissibilità di una prova per testimoni o di una perizia, sarà stato chiuso il protocollo d'esame dei testimoni o periti, e nel caso che l'esame fosse stato assunto da un'altra Autorità giudiziaria, tostochè il relativo protocollo sarà pervenuto da quella al giudice avanti al quale si tratta la causa, se ne dovranno rendere intese ambe le parti contendenti, coll'avvertenza che è in loro facoltà di domandare nella cancelleria la spedizione di copie delle deposizioni testimoniali o della perizia.

§ 2. Il termine per presentare la scrittura probatoriale dovrà essere calcolato dall'intimazione di questo Decreto, la quale dovrà farsi possibilmente nello stesso giorno ad ambe le parti, ma sempre prima al

Digitized by Google

producente; in questo termine però non si calcolerà il giorno, in cui la parte ordinò le copie, nè il tempo ulteriore decorrente fino alla compiuta spedizione delle copie per parte della cancelleria ed alla loro intimazione.

§ 3. I fogli di carta bollata occorrenti per le copie devono essere presentati dalle parti che domandano le copie all'atto stesso della domanda. La cancelleria dovrà far eseguire d'ufficio l'intimazione delle copie alle parti, senza aspettare che queste vengano a levarle.

§ 4. La cancelleria dovrà fare esatta annotazione tanto del giorno, in cui venne notificato al producente essere in sua facoltà di domandare le copie dei protocolli d'esame, quanto del giorno in cui queste vennero da lui domandate ed a lui intimate, ed annotare questi giorni non solo sull'originale protocollo d'esame, ma anche sulle copie che se ne spedissero.

§ 5. Colla presente Ordinanza non si fa alcun cambiamento alle disposizioni della Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1845 (6 marzo 1848 e 31 marzo 1850) concernenti la spedizione ed intimazione delle copie dei protocolli d'esame di testimoni e periti nel processo sommario.

§ 6. Col presente Decreto si abroga la disposizione del Regolamento Giudiziario, secondo la quale devesi ricercare entro trenta giorni la subasta di un fondo stimato in via esecutiva, mentre in caso contrario è obbligato il debitore di rilasciarlo al creditore a prezzo di stima, e il creditore ad accettarlo a tal prezzo. È quindi in facoltà, tanto dell'attore, quanto del reo convenuto, di fare istanza per la subasta del fondo, senza essere in ciò astretto ad un termine perentorio. Questa prescrizione è applicabile per tutti quei casi in cui, all'atto della pubblicazione della presente Ordinanza, non è ancora perento il diritto di dimandar la subasta.

L'acquirente del fondo all'asta esecutiva non è tenuto al di là del prezzo di delibera.

§ 419.

Il termine da assegnarsi ai creditori che devono essere sentiti, deve regolarsi secondo la diversità della loro dimora, e sarà eguale a quello che si deve fissare ai rei convenuti per la produzione della risposta. Passato questo termine, non dovrà alcuno di loro venire sentito.

§ 420.

Dopo che l'attore, accettato il fondo, avrà soddisfatto al proprio dovere rispetto al prezzo di compra o sia importo della stima, gli si dovrà fare l'assegno del fondo nel modo ordinato nei §§ 391 e 392.

Se vi sono creditori prenotati sul fondo per un importo superiore al prezzo di stima, si dovrà, *dopo l'aggiudicazione di esse all'attore*, citare i creditori iscritti per insinuare i loro titoli in un giorno da destinarsi, avuto riguardo alla distanza del domicilio dei citati creditori, ed avrà luogo così la procedura di graduazione stabilita dalla Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820. Lo stesso per analogia di principio dovrebbe osservarsi quando il fondo nel caso del § 418 venisse ceduto ad uno dei creditori inscritti. (Vedasi questa procedura nella Parte Terza del presente Manuale).

§ 421.

Quando nell'intervallo di trenta giorni l'una o l'altra parte avrà fatto istanza per la subasta, si dovrà subito accordarla, e si

Digitized by Google

assegnerà a tal fine un termine di trenta giorni coll'espressa indicazione del giorno, dell'ora e del luogo. Non effettuandosi la vendita in questo incanto a prezzo della stima ovvero ad un prezzo maggiore, dovrà il giudice senza aspettare una nuova istanza pubblicare nel modo stesso l'editto per un secondo incanto, ed in caso che anche in questo non si ritrovasse compratore a prezzo di stima, ne pubblicherà egualmente un terzo, ed in questo terzo incanto farà vendere il fondo anche a prezzo inferiore alla stima, quand'anche il compratore fosse il medesimo attore.

Vedansi le annotazioni al § 139.

Per la subasta dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali è richiamata l'esatta osservanza di questo § 421. (*Circolare Appellatoria* 6 *marzo* 1851).

Nelle subaste di fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali, ove al primo o secondo incanto non venga offerto il prezzo della stima, od un prezzo maggiore, si deve, senza aspettare veruna istanza, pubblicare l'editto per il terzo incanto, nel quale sarà a deliberarsi il fondo anche a prezzo inferiore della stima, semprechè questo basti a soddisfare i creditori sullo stesso prenotati sino al valore o prezzo di stima, condizione che s'inserirà nell'editto pel terzo incanto. Ove ciò non si verifichi, si procederà, a' termini del § 422, alla pratica del § 140, alla convocazione cioè dei creditori, che non può aver luogo se non dopo l'esperimento del terzo incanto. (*Aulico Decreto* 28 *febbraio* 1834 *N.* 93-128 *diramato colle Circolari* 9 *marzo* 1834, *N.* 5686 *dell'Appello in Milano, ed* 11 *detto mese N.* 3977 *dell'Appello in Venezia a tutte le Prime Istanze* per ciò che riguarda la pratica intelligenza del § 421 del giudiziario Regolamento).

L'inserzione di tutti gli editti, tanto in oggetti di volontaria che di contenziosa giurisdizione, deve farsi eseguire direttamente dalla Prima Istanza col rimettere copia autentica al Gazzettiere a'termini del § 73 delle Istruzioni per le Preture urbane e foresi, e non a diligenza delle parti; avvertendo il Gazzettiere stesso, ove la parte istante od interessata fosse ammessa al prenotamento delle tasse; e nel caso diverso curando a mezzo degli ufficii tassatorii, coi soliti metodi, il sollecito incasso dell'importo della stampa, che verrà ad essa Prima Istanza di caso in caso dal Gazzettiere indicato colla trasmissione del foglio degli annunzii. Così disponeva l'*Aulico Decreto* 7 *giugno* 1836 *N.* 1725, *diramato colle Circolari* 14 *giugno stesso N.* 8791 *dell'Appello Veneto, e* 16 *detto mese N.* 7526 *dell'Appello Lombardo*). Vedi peraltro, quanto al modo di procurare al Gazzettiere il pagamento delle sue competenze, l'Aulico Decreto 20 dicembre 1842 riportato sotto il § 79, pag. 210.

— L'Amati nel suo Manuale sul Regolamento generale del Processo civile osserva essere generalmente ricevuta dai Tribunali l'opinione, che l'esecuzione reale non viene interrotta per l'aprimento del concorso quando fu già accordata la subasta esecutiva. Potrebbe nondimeno sostenersi anche l'opinione contraria, e forse con più fondamento, poichè sino all'effettiva vendita la cosa non cambia proprietario, ed il decreto di subasta essendo un semplice mezzo conducente alla vendita, non sottrae alla sostanza del poscia divenuto oberato l'immobile colpito dalle esecuzioni. Questo immobile coll'apertura del concorso rimane devoluto alla massa dei creditori come ogni altra sostanza dell'oberato; esso deve subire l'esecuzione *comune*, anzichè la *particolare* di un creditore, il quale a senso del § 83 non può chiedere che si proceda ulteriormente contro il debitore, nè ottenere sopra la *di lui sostanza* qualsiasi mezzo di *assicurazione*, e molto meno il *pagamento* in modo diverso dagli altri creditori. La cosa procederebbe diversamente nel caso che prima dell'apertura del concorso fosse seguita la vendita all'asta di un fondo esecutato, e si trattasse della di-

Digitized by Google

stribuzione del prezzo fra i creditori inscritti. Un tal prezzo resta subito devoluto a pagamento di detti creditori, e soltanto ne viene ritardata la consegna sino al pronunciato riconoscimento del loro credito, e sino alla relativa classificazione a norma dell'anzianità dell'ipoteca loro spettante; verificandosi per tal guisa un pagamento condizionato a senso del § 1425 del Codice civile generale, e cessando con ciò il debitore esecutato di essere proprietario del prezzo rappresentante il fondo astato sino alla concorrenza dell'importo dei crediti ipotecarii, che saranno regolarmente nella procedura di graduazione riconosciuti. Questi principii furono ritenuti dall'I. R. Tribunale civile in Venezia col suo Decreto 11 maggio 1846 al N. 12453, confermato dalla Decisione d'Appello 7 luglio di detto anno N. 10520, nel caso che un creditore inscritto sopra uno stabile venduto all'asta procedendo in esecuzione della sentenza di graduazione chiedeva il rilascio del prezzo a pagamento parziale del classificato suo credito, tanto in confronto dei creditori classificati, quanto in confronto del curatore e dell'amministratore del concorso, che era stato aperto sulle sostanze del debitore esecutato dopo la proferita sentenza di graduazione. (Giordani).

Se un procedimento esecutivo sopra immobili, nello stadio di già seguita convocazione dei creditori inscritti sui medesimi, non è continuato dall'espropriante per ommessa presentazione di opportuna istanza, non può chiedersene la prosecuzione da altro dei creditori prenotati sugli stabili da esecutarsi. (*Decreto del Tribunale civile di Milano* 12 *dicembre* 1851, *confermato dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali, N.* 24 del 1852).

I capitoli della subasta nella procedura esecutiva sono le leggi del contratto.

I concorrenti ad un pubblico incanto non hanno diritto di contestare la validità della subasta a motivo di un cambiamento delle condizioni d'asta, fatto soltanto nel giorno della licitazione dagli esecutanti d'accordo col debitore esecutato. (*Decreto della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione* 21 *ottobre* 1853, N. 9828. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 143 del 1853).

§ 422.

Allora solamente che nella subasta di un fondo stabile fruttifero seguisse un'offerta minore della stima, per cui non potessero venire soddisfatti tutti i creditori avanti la stima già prenotati, non si darà luogo alla vendita per un prezzo minore della stima, ma si procederà nel modo ch'è prescritto per la vendita dei beni nei concorsi al § 140.

Vedi anche il § 418.

Alle parole = *tutti i creditori avanti la stima già prenotati* = si deve sostituire: *tutti i creditori prenotati sino al valore o prezzo della stima.* (*Aulico Decreto* 25 *settembre* 1821, *diramato colle Circolari* 28 *settembre stesso N.* 11602 *dell'Appello Veneto, e* 29 *detto mese N.* 8796 *dell'Appello Lombardo*).

§ 423.

Quando al terzo incanto non seguisse alcuna obblazione, dipenderà dall'attore di far mettere sotto amministrazione il fondo, oppure di ricercare una nuova subasta, nella quale si dovrà osservare tutto ciò che è stato ordinato pel terzo incanto.

L'amministratore dovrà essere scelto di consenso dall'attore e dal debitore, ovvero essere nominato dal giudice.

Digitized by Google

§ 424.

Per le subaste degli stabili o siano tenute maggiori di campagna, il giudice potrà a prudente arbitrio estendere il primo termine a giorni sessanta ovvero anche novanta, e sarà generalmente in sua facoltà di ampliare oppure abbreviare di due o tre giorni il termine di trenta giorni; solo non sarà permesso oltrepassare notabilmente il tempo prefinito per tutti i tre termini.

La Notificazione Governativa 27 ottobre 1820 abolì la varietà dei termini stabilita in questo paragrafo, e fissò inalterabilmente ed indistintamente il termine di *giorni novanta.*

Vedansi i §§ 232 e 1089 del Codice, che hanno relazione con questo paragrafo.

§ 425.

Nelle cedole invitatorie o siano editti per le subaste si dovrà esprimere ed avvertire chiaramente, 1.° le condizioni colle quali sarà venduto lo stabile; 2.° l'obbligo che avrà il maggior offerente di ritenere i debiti inerenti al fondo, per quanto vi si estenderà il prezzo da offerirsi, qualora i creditori non volessero accettare il rimborso avanti il termine forse stipulato per la restituzione del medesimo.

A'termini dell'Aulico Decreto 3 marzo 1806, gli editti debbono contenere: 1.° Il nome e cognome del debitore; 2.° il motivo dell'asta; 3.° la breve e precisa descrizione dei beni da vendersi; 4.° trattandosi di beni stabili, il prezzo di stima; 5.° la destinazione di un termine, con espressa indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui seguirà l'incanto, e coll'avvertenza (eccettuato il caso del § 422), che se lo stabile non fosse venduto nè al primo nè al secondo incanto pel prezzo della stima, sarebbe nel terzo incanto aggiudicato anche ad un prezzo inferiore alla medesima.

L'importo della cosa da subastarsi dedotto dalla stima, viene inserito nell'editto di subasta. (*Sovrana Risoluzione* 10 *maggio* 1816 *nelle Circolari* 4 *giugno successivo N.* 5538 *dell'Appello Veneto, e N.* 6481 *dell'Appello Lombardo*).

I depositi a cauzione delle aste (in oggetti amministrativi) sono fissati in ragione del dieci per cento del prezzo di stima. (*Decreto* 30 *maggio* 1828 *N.* 11763 *dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita, diramato colle Circolari* 24 *giugno* 1828 *N.* 17570 *del Governo in Milano, e* 10 *ottobre di detto anno N.* 21673 *del Governo Veneto*).

§ 426.

Le cedole dovranno pubblicarsi secondo la consuetudine di ciascun luogo, ed al più tardi tre giorni dopo che sarà stata accordata la subasta.

La *subasta* si notifica mediante l'inscrizione nei pubblici fogli e le affissioni.

§ 427.

A ciascun creditore ipotecario prenotato sul fondo dovrà venire intimato l'avviso della prima pubblicazione dell'editto giudizialmente e contemporaneamente alla pubblicazione dell'editto stesso, in difetto di che sarà nullo l'atto della subasta, eccetto se il mag-

Digitized by Google

gior offerente assumesse sopra di sè il soddisfacimento di tutti i creditori prenotati.

Vedasi il § 1076 del Codice civile, ed il § 437 di questo Regolamento.

Il direttario e tutti gli aventi altri diritti inscritti devono pure esser citati.

Vedasi la Risoluzione Sovrana 1 maggio 1847, riportata al § 139.

§ 428.

Il giudice dovrà tenere pronti nella sua cancelleria gli atti, dai quali si possa rilevare la stima del fondo, i pesi inerenti al medesimo, e le condizioni colle quali sarà venduto; e ne sarà permessa ai concorrenti l'ispezione, come pure di levarne copia.

§ 429.

L'incanto dovrà celebrarsi nella campagna in presenza almeno d'una persona giudiziale e d'un cancelliere, e nella città e borghi in presenza almeno di due persone giudiziali e di un cancelliere.

Il Regolamento 15 luglio 1786 dà le prescrizioni relative agli incanti.

§ 430.

Quando si saranno insinuati uno o più concorrenti all'asta, si dovrà loro notificare esattamente la stima dello stabile, i pesi da cui si trovasse aggravato, e le condizioni colle quali sarà da vendersi; e in seguito si darà principio all'atto dell'incanto.

Vedasi il § 436.

§ 431.

Quando dopo le prime offerte si fermerà la gara degli offerenti, si dovrà proclamare replicatamente la maggior offerta colle parole: *per la prima volta*, e si domanderà se alcuno voglia offerire di più; sopra ulteriore silenzio si ripeterà pure la proclamazione colle parole: *per la seconda volta;* e così dovrà cominciarsi di nuovo ogni qual volta alcuno avrà offerto di più e che in seguito gli offerenti avranno sospeso l'incanto: alle offerte che non si saranno fatte all'atto stesso dell'incanto, oppure bensì in questo, ma non determinate numericamente, non si avrà verun riguardo.

Osserva il Giordani che dal tenore di questo paragrafo alcuno potrebbe inferirne che, non essendovi almeno due offerenti, non potesse aver luogo per mancanza di *gara* la delibera, se un solo obblatore si presentasse all'incanto. Ma sarebbe in opposizione alla Legge una tale illazione, mentre il § 430 dice che si darà principio all'atto dell'incanto quando si saranno insinuati *uno* o *più* concorrenti all'asta, e quindi le discipline prescritte dal presente § 431 debbonsi riguardare come una norma speciale pel caso della gara, senza escludere che la vendita possa farsi anche ad un solo obblatore. Diffatti i §§ 421, 423 e 433 fanno manifesta l'intenzione della Legge che abbiasi a deliberare lo stabile al maggior offerente, quand'anche il medesimo fosse solo a concorrere, e non avesse offerto nulla più della stima, od anche nel terzo incanto un prezzo inferiore.

Digitized by Google

§ 432.

Se nel calore dell'asta uno o più obblatori domanderanno indugio per deliberare, si dovrà accordarlo per un quarto d'ora circa, mai però più d'una volta.

§ 433.

Quando sarà proclamata la maggior offerta: *per la seconda volta,* senza che alcuno voglia migliorarla, la medesima dovrà proclamarsi ancora per cinque minuti, e domandarsi se alcuno voglia offerire di più; e se anche dopo tal indugio non si farà una migliore obblazione, si dovrà chiudere l'incanto colle parole: *per la terza volta,* e deliberare lo stabile al maggior offerente, osservato il § 422, quand'anche il medesimo fosse stato solo a concorrere e non avesse offerto nulla più della stima, od anche nel terzo termine un prezzo inferiore.

§ 434.

Se due offerenti avessero fatta offerta di un prezzo eguale, ed in appresso non si fosse fatta obblazione migliore, avrà quegli la prelazione che sarà stato il primo nel fare l'offerta.

§ 435.

Se in un incanto un offerente esibisce un prezzo minore, ma pagamento pronto, avrà egli, tostochè l'offerta eguaglia l'importo della stima, la prelazione avanti a quegli che avrà offerto prezzo maggiore, ma contro dilazione pel pagamento in rate; eccetto se, 1.° nell'editto si fosse già stabilito il pagamento in rate; 2.° ovvero quegli pel di cui soddisfacimento l'effetto venisse posto in subasta, accordasse il pagamento in rate.

§ 436.

Negl'incanti non potrà il debitore concorrere in qualità di offerente. A nessuno competerà alcuna prelazione, neppure ai creditori del debitore, avanti qualunque altro compratore; e così pure nè essi, nè lo stesso debitore avranno dopo chiuso l'incanto alcun diritto, in vigore del quale il maggior offerente sia tenuto a cedere lo stabile acquistato al calore dell'asta.

La Notificazione Governativa 20 luglio 1838 pubblica la Sovrana Risoluzione 28 aprile detto anno, la quale prescrive che sono invalide le convenzioni, colle quali alcuno promette di non comparire come obblatore ad incanti tenuti da qualsiasi pubblica autorità, ovvero di offrire soltanto sino ad un certo ammontare, od altrimenti soltanto secondo una data misura, o di non fare alcuna offerta. In conseguenza non è accordata azione al conseguimento della somma del premio, o degli altri vantaggi che si fossero promessi per l'adempimento delle dette convenzioni. Riguardo a ciò che a questo fine si fosse realmente pagato, o consegnato, avrà applicazione il disposto dal § 1174 del Codice civile. La validità dell'atto d'incanto non potrà tuttavia essere impugnata a cagione di siffatte convenzioni.

— La redibizione e la diminuzione del prezzo, per causa di difetti della cosa venduta, non ha luogo nelle vendite pubbliche che si fanno coll'autorità del giudice, poichè queste vendite non si fanno dal proprietario, ma dall'autorità del giudice, che fa le veci del venditore, ed aggiudica la cosa tale quale è. (Domat, *Leggi civili*).

Confr. i §§ 1076, 1089 del Codice civile generale.

Digitized by Google

§ 437.

Se qualcuno in forza di un patto particolare notificato nei registri pubblici, o altrimenti avesse sul fondo subastato il diritto di conseguirne il dominio per un certo determinato importo, dovrà dedurre e far valere queste ragioni prima della subasta: in difetto non verrà nè all'atto, nè dopo l'incanto più ascoltato in ordine a ciò.

Vedansi i §§ 462, 1076, 1140 e 1141 del Codice civile.

§ 438.

Il maggior offerente dovrà osservare puntualmente i termini che si saranno stipulati pel pagamento del prezzo, poichè in mancanza a tal obbligo si passerà ad istanza tanto del creditore che del debitore a subastare nuovamente lo stabile, giusta il prescritto dal § 422, senza nuova stima, e coll'assegnazione d'un sol termine per venderlo a spesa e pericolo di esso deliberatario anche ad un prezzo minore della stima. Se tuttavia il medesimo prima dell'ora destinata all'apertura dell'incanto pagasse in contante il residuo prezzo e le spese derivate dalla di lui mora, si dovrà accettare il pagamento, nè si procederà all'incanto ulteriormente.

I vantaggi eventuali del reincanto non devono cadere a vantaggio del deliberatario, in cui danno venne proclamata la nuova subasta. (*Sentenza dell'Appello Lombardo* 26 *maggio* 1852, *superiormente confermata.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 92 del 1852). — Motivi d'equità appoggierebbero tal decisione, poichè sarebbe ingiusto che il deliberatario che è moroso nell'adempimento de' suoi obblighi, avesse a risentire un vantaggio dalla propria mancanza.

In caso di nuova licitazione in oggetti di servizio erariale per conto del primo deliberatario moroso all'adempimento de'suoi obblighi, si prenderà per base non l'originario prezzo fiscale, ma quello dell'antecedente delibera. (*Circolare* 22 *novembre* 1826).

§ 439.

Lo stabile deliberato all'asta non si potrà aggiudicare in proprietà al maggior offerente, se non dopo che esso avrà sborsato l'intiero prezzo o prestata idonea cauzione per le rate stipulate de'pagamenti, o che finalmente sarà convenuto su di ciò con gl'interessati in altro modo.

La delibera di uno stabile all'asta giudiziale è un perfetto contratto di compra vendita che il giudice, ad istanza del creditore esecutante, stipula in via coattiva a nome del debitore, coll'obbligo nel deliberatario di pagare il prezzo nel modo e nel tempo stabiliti dal capitolo d'asta; per conseguenza, l'aggiudicazione definitiva della proprietà nel deliberatario contemplata dal § 459 del Regolamento Giudiziario ha di mira unicamente la maggior garanzia del pagamento del prezzo. Ciò si ricava da due conformi Decisioni dell'Appello 10 aprile 1853 e della Suprema Corte di Giustizia 12 agosto 1853 riferite dal *Giornale di Giurisprudenza pratica* dell'anno 1853 N. 21 e 22.

§ 440.

Dirigendosi dall'attore l'esecuzione contro i mobili del debitore, egli dovrà nello stesso tempo indicare i capi o robe delle

Digitized by Google

quali intenderà conseguire il pignoramento; non gli sarà tuttavia permesso di far esecutare i vestimenti assolutamente necessarj, nè gl'istromenti pure indispensabili al debitore per guadagnarsi il vitto giornaliero per sè e la sua famiglia; sopra la restante suppellettile necessaria, come pure sopra i mobili de'quali abbisognerà il debitore per l'esercizio della sua professione, ovvero la privazione de'quali gli riuscirebbe di grave danno, oppure la di cui alienazione gli sarebbe ignominiosa, non si dovrà permettere l'esecuzione se non in difetto di altri mezzi di pagamento.

Vedansi le annotazioni ai §§ 402 e 403.

Riguardo alle cose mobili, confrontinsi i §§ 293, 295, 296 a 299 del Codice civile generale.

Il § 674 del Codice stesso determina ciò che debba intendersi per suppellettile.

Secondo lo Scheidlein per mobili, de'quali abbisogna il debitore nell'esercizio del suo mestiere, e che in difetto di altri mezzi di pagamento si possono escutere, s'intendono le materie che si lavorano come per esempio, essendo il debitore un falegname, gli assami, se calzolajo il cuoio ecc.

Nella istanza di pignoramento non basta indicare in generale i *mobili*, ma bisogna esprimere che si vogliono oppignorati i rami, gli ottoni, le ferramenta, il vino, le biancherie ecc.

Le macchine d'una fabbrica in esercizio non sono oggetto d'una esecuzione mobiliare. (*Decisione della Suprema Corte di Giustizia e Cassazione riferita dal Giornale di Giurisprudenza pratica* N. 12 del 1854).

§ 441.

Sopra tale istanza il giudice dovrà accordare il pignoramento giudiziale (eccettuato se l'attore non fosse già cautato con pegno), commetterne l'esecuzione al cursore o sia messo della curia, e prescrivere al medesimo le misure da osservarsi da lui, sempre che l'attore avesse fatta la scelta de'mobili da pignorarsi contro la norma statuita nel paragrafo precedente, oppure volesse sottoporre all'esecuzione quantità manifestamente maggiore di quello che fa d'uopo pel suo soddisfacimento.

L'esecuzione pei mobili comprende di regola tre atti, cioè il *pignoramento*, la *stima* e la *subasta*.

Nel caso che l'esecutante fosse cautato già con un pegno, potrà dimandare la stima e la vendita del pegno stesso. (Vedasi il § 461 del Codice civile).

Per ordinare al cursore l'esecuzione di un pignoramento non v'è bisogno di un separato decreto speciale in carta bollata, ossia ordine di esecuzione, oltre il decreto di pignoramento attergato all'istanza. (*Decreto Aulico 4 marzo* 1823, *art.* 55).

§ 442.

Il messo che avrà l'incarico di pignorare i mobili, dovrà, sotto pena di esserne tenuto del proprio, subito dopo ricevuto l'ordine portarsi dal reo in compagnia dell'attore o di chi sarà da esso mandato in suo luogo, presentare al medesimo una copia del de-

Digitized by Google

creto esecutivo e fare un esatto inventario de' mobili da pignorarsi. Con ciò l'attore conseguirà sopra i mobili l'effettivo pignoramento.

Vedasi la Notificazione Governativa 18 agosto 1845, sotto il § 394.

Il creditore può chiedere il trasporto delle cose oppignorate anche con una separata istanza.

Un Decreto d'Appello 17 ottobre 1851, N. 14126, ha ritenuto che anche senza intervento dell'attore debbano eseguirsi gli atti d'oppignorazione.

I cursori giudiziali non possono rappresentare le parti nell'atto del pignoramento. (*Circolare* 29 *maggio dell'Appello Lombardo, e* 2 *giugno successivo dell'Appello Veneto*).

Il cursore che deve eseguire un decreto di oppignorazione è obbligato di avvisarne le parte istante. (*Art.* 54 *dell'Aulico Decreto* 4 *marzo* 1823).

I cursori non possono annuire arbitrariamente alle istanze verbali delle parti, o degli avvocati, per sospensione dell'esecuzione dei decreti esecutivi; ed al caso di consimili istanze incombe ad essi l'obbligo di sottoporre la relativa inchiesta all'autorità da cui dipendono, e di attendere poi gli ulteriori ordini della medesima per loro norma. (*Circolari* 27 *maggio* 1828 *N.* 7567 *dell'Appello in Venezia, e* 28 *detto mese N.* 5793 *dell'Appello in Milano*).

La presunzione di diritto che ciò che trovasi presso la persona esecutata sia suo, è applicabile ai mobili che esistono nei soli locali della casa che sono affittati al debitore. Di conseguenza riteniamo potersi chiedere la nullità dell'oppignorazione dei mobili che esistono negli altri locali della casa non affittati al debitore senza bisogno che chi la chiede provi d'esser il vero proprietario.

§ 443.

Ad istanza pure dell'attore ed a di lui pericolo il messo dovrà consegnare i mobili pignorati ad un terzo per la custodia; ovvero qualora fossero cose preziose e facilmente trasportabili, depositarle in giudizio allo stesso fine: fuori di tali casi, basterà che i mobili vengano sequestrati nell'abitazione del reo mediante l'apposizione del sigillo giudiziale al sito ove saranno rinchiusi; e qualora l'attore non domandasse altro, si potranno lasciare interinalmente i mobili o semoventi pignorati, per esempio cavalli, vacche e simili, al reo per averne cura, od anche per gli usi consueti.

Può ammettersi il trasporto di mobili descritti per la verificazione del pegno legale a favore del locatore, quando siavi pericolo di trafugamento.

La elezione d'un depositario stabile degli effetti costituenti il pegno legale può aver luogo anche prima che sia giudicato liquido il debito di pigione.

La Notificazione Governativa 1.° marzo 1842 limita a trent'anni il tempo, dopo il quale devono citarsi con editto i proprietarii ignoti dei depositi.

Il deposito giudiziale verificato dal debitore in confronto del creditore è operativo ne' suoi effetti legali dal giorno della sua verificazione, e non già soltanto da quello dell'intimazione, non essendo a tale scopo necessaria la notifica del deposito stesso. In tal senso il Giornale di Giurisprudenza Pratica anno 1853, N. 23 e 24 porta due conformi Decisioni di prima Istanza e della Suprema Corte.

Digitized by Google

Relativamente ai depositi giudiziali vedansi i §§ 154 al 191 delle *Istruzioni per le Preture* che determinano le norme ad essi relative, la Patente Imperiale 26 gennaio 1853, il Decreto Ministeriale 30 gennaio detto anno, e l'Ordinanza del Ministro della guerra, relative alle tasse pei depositi giudiziali, e la Notificazione 31 ottobre 1828 relativa all'esercizio del diritto fiscale sui depositi fiscali, ed altre disposizioni quali sono per esteso riportate nel nostro *Manuale della Procedura giudiziaria in affari non contenziosi*, dove è ampiamente trattata questa materia.

§ 444.

Quando il messo arrivato sul luogo non vi ritrovasse nè il reo, nè altra persona che si prestasse all'ostensione de' mobili da pignorarsi, esso dovrà ciò indicare senza indugio e verbalmente al giudice, e questi accorderà incontanente, qualora così trovi necessario, l'assistenza del braccio forte ed occorrenti artefici, col mezzo de'quali si dovrà eseguire la pignorazione senza ritardo ulteriore.

§ 445.

Qualora il reo o alcun altro osasse opporsi colla forza all'esecuzione, il messo non potrà progredire oltre in via di fatto, ma dovrà indicare senza dilazione l'attentato al giudice, il quale provvederà con que' mezzi coattivi che saranno del caso, e farà subire un esemplare castigo al disprezzatore della podestà giudiziale.

Vedansi i §§ 312 e 313 del nuovo Codice penale.

§ 446.

Eseguita la pignorazione, il messo dovrà fare relazione del suo operato al giudice, e consegnare al medesimo la nota o sia inventario dei mobili pignorati; la stessa nota dovrà riporsi in cancelleria, e se ne rilascerà copia alle parti che la domanderanno.

§ 447.

In ordine alla stima, consegna, licitazione e vendita de'mobili pignorati, si dovrà osservare ciò che è disposto pei beni stabili; i termini degl'incanti però non dovranno essere maggiori di giorni quattordici per ciascuno; e così pure il giudice non sarà tenuto a far proclamare la maggiore offerta per lo spazio di cinque minuti, nè a far procedere l'indugio d'un quarto d'ora ai concorrenti per deliberare, a norma de' §§ 432 e 433; ma sarà in di lui arbitrio di abbreviare gli ultimi due termini, qualora la cosa da sottoporsi all'incanto non fosse di gran valore.

La Notificazione Governativa 12 aprile 1844 contiene le norme per la vendita giudiziaria delle obbligazioni di Stato e delle cartelle del Monte Lombardo-Veneto. (Vedila sotto al § 139).

Riguardo alla vendita giudiziale di effetti d'oro e d'argento mancanti del prescritto bollo di verificazione, si può vedere l'Istruzione portata dalla Circolare Appellatoria 7 gennaio 1829.

Per l'Ordinanza de' Ministerii dell'Interno, della Giustizia e del Supremo Dicastero di Polizia 26 aprile 1853, obbligatoria per tutto l'Impero, è ordinato riguardo agli stampati di tenore punibile ed a quelli proibiti

Digitized by Google

da speciali disposizioni, come pure ad oggetti d'arte ed altri scandalosi ed immorali, nel caso di pubbliche aste, quanto segue:

1.° *Tutti gli stampati a cui si riferisce il Regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852, e la cui diffusione fu dichiarata contravvenzione di stampa, sono esclusi dall'offerta e dalla vendita alle pubbliche aste.*

2.° *Si ordina alle Autorità che fanno intraprendere simili aste di comunicare in tempo debito alle II. RR. Autorità incaricate della conservazione, della tranquillità e dell'ordine pubblico gli elenchi degli stampati da vendersi all'asta.*

3.° *Non si ammetteranno all'asta pubblica gli stampati riconosciuti inammissibili dalle suddette Autorità.*

4.° *Per l'ulteriore trattamento degli stampati proibiti o punibili esclusi dall'asta pubblica si osserverà il prescritto del Regolamento sulla stampa.*

5.° *Gli altri dipinti, disegni od oggetti d'arte scandalosi od immorali, o le cose ornate di siffatte pitture o disegni che si trovassero in un'eredità, non possono mai essere pubblicamente venduti od offerti in vendita.*

Rinvenendosi fra oggetti da vendersi a pubblica asta delle medaglie, o monete antiche o moderne che in qualche guisa possono servire di corredo ad una raccolta scientifica, dovranno le prime istanze giudiziarie, prima di procedere alla vendita, in quanto sarà possibile, darne avviso alla Direzione dell'I. R. Gabinetto numismatico in Milano colla comunicazione di un'esatta specifica dei mentovati oggetti, onde la Direzione stessa possa provvedere, volendo, per l'acquisto degli stessi, osservato nel rimanente quando è determinato dal Decreto 15 gennaio 1847, N. 3292 del già Senato Lombardo-Veneto. (*Dispaccio del Ministero della Giustizia 4 ottobre 1852, N. 3094 nella Circolare dell'Appello Veneto 12 detto mese N. 13704*). Tale disposizione si estende anche a favore del Gabinetto numismatico annesso all'I. R. Biblioteca Marciana in Venezia. (*Dispaccio del Ministero della Giustizia 15 febbraio 1853, N. 1651 nella Circolare Appellatoria 22 detto mese N. 2948*).

§ 448.

Qualora nell'atto di eseguirsi la pignorazione non si trovasse presso il reo alcuna cosa pignorabile, o che i mobili ritrovati fossero insufficienti a coprire l'interesse dell'attore, dovrà il giudice, sopra istanza del creditore corredata del relativo certificato del cursore, ingiungere al reo la notificazione di tutto il suo avere da farsi entro giorni tre, sotto pena di personale arresto. Scaduto infruttuosamente il termine di tre giorni, il giudice ad ulteriore istanza dell'attore accorderà la catturazione del reo, e la farà quindi eseguire conforme sarà di pratica nel luogo.

Va soggetto all'arresto anche chi ha fatto una notifica di beni, i quali sono insufficienti a coprire il creditore.

Chi manifesta in via esecutiva il suo avere non è tenuto a confermarlo con giuramento. (*Risoluzione Sovrana 19 giugno 1835, portata dalla Circolare dell'Appello Veneto 9 settembre detto anno*).

A' sensi della Notificazione Governativa 4 aprile 1845, sulla *notifica d'avere* presentata nel termine stabilito, od almeno prima che siasi prodotta l'istanza d'arresto, si deve ordinare una sessione a breve termine, e, sentite le parti, decidere indilatamente con decreto se la sostanza notificata sia o no sufficiente a coprire il creditore, non facendosi luogo a proroga se non vi concorre l'assenso del creditore stesso.

Digitized by Google

Alle notifiche d'avere si dà corso anche senza firma di patrocinatore.

Egli è ben naturale che le notifiche d'avere sieno comprovate a richiesta dell'avversario, altrimenti sarebbero illusorie.

La notifica di azioni creditorie comprovate da documenti privati, senza che sia fornita la prova richiesta dall'avversario che i documenti sieno genuini e firmati dai debitori apparenti, non è sufficiente a coprire l'interesse del creditore esecutante.

Chi ha conseguito per un proprio credito un'ipoteca convenzionale, non può chiedere l'arresto personale del debitore, se prima non ha esaurita la procedura sugli stabili ipotecati; e ciò anche quando il debitore non fornisca nella comparsa prefissa sul libello di notifica d'avere la prova dell'idoneità della cauzione. In questo senso fu deciso con Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Milano 31 gennaio 1851, N. 39914, confermato dalla Suprema Corte di Giustizia e Cassazione in Vienna. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 9 del 1852).

Quali persone non siano soggette all'arresto fu detto al § 557.

Si fa luogo all'arresto personale in via esecutiva anche per debiti contratti prima dell'attivazione di questo Regolamento. (*Aulico Decreto* 1818, che richiama il *Proclama* 31 dicembre 1815).

Quando un debitore esecutato, a coprimento delle ragioni del suo creditore, notificò crediti di un valor nominale molto superiore all'ammontare del debito, perchè sia dichiarata sufficiente la sostanza, basta che le azioni creditorie sieno appoggiate a documenti muniti dalle formalità atte a far piena prova, indipendentemente da ogni ricerca sulla solvibilità dei debitori notificati. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza* riportate dall'*Eco dei Tribunali* nel N. 121 del 1855).

È invalida la istanza per notifica di avere, e nullo quindi il relativo decreto che l'ordina, in base ad una sentenza pronunziata, dopo che era già aperto il Concorso dei creditori, e pendente la dimanda per cessione dei beni. Ciò si ricava da un Decreto della Pretura di... 25 giugno 1853, N. 14383. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 105 del 1853).

Contro individui, pei quali non potrebbe aver luogo l'arresto, non si può nemmeno ordinare la notificazione del loro avere, giacchè la prescritta comminatoria del personale arresto rimarrebbe senza vigore, e quindi un atto inutile l'ordine giudiziale medesimo.

La facoltà del giudice di determinare se l'arresto in via civile possa subirsi dalla parte nella propria abitazione si limita soltanto all'arresto cauzionale, e non s'estende all'arresto esecutivo contemplato dal § 448 del Regolamento Giudiziario (*Conformi Decreti di prima e di seconda Istanza riferiti dalla Gazzetta dei Tribunali, N.* 94 e 95 del 1854).

§ 449.

Le rendite vitalizie del reo si dovranno riguardare per un mezzo sufficiente a coprire l'interesse dell'attore, e per conseguenza libereranno il reo dall'arresto personale, semprechè l'attore ne possa conseguire la sua soddisfazione in tre anni, o che il medesimo le avrà accettate prima in pagamento.

Un documento portante una pensione vitalizia non devesi avventurare alla subasta giudiziale come titolo creditorio qualunque, quando il debito per cui il creditore agisce esecutivamente può essere estinto con una sola annualità della pensione stessa. (*Decisione del Tribunale di prima Istanza 15 gennaio 1852, N. 12001, confermata dall'Appello Lombardo.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 57 del 1852).

Digitized by Google

§ 450.

Ogni qual volta si concederà l'esecuzione sopra il salario d'un impiegato al servizio del Principe o del pubblico, si dovrà ciò indicare al di lui superiore senza ritardo.

Vedasi il § 402 e relative annotazioni.

§ 451.

Se il debitore non avrà mezzi per procurarsi la sua sussistenza, non potrà continuarsi contro di lui l'arresto, se non in tanto in quanto il creditore gli presterà gli alimenti, i quali non potranno mai eccedere la somma di soldi venti, nè importare meno di soldi dieci.

A deroga parziale di questo paragrafo, la Notificazione Governativa 15 agosto 1840 prescrive: che il determinare la misura degli alimenti da prestarsi agli arrestati per debiti è rimesso al prudente discernimento del giudice, avuto riguardo al prezzo dei generi ed alla condizione personale dei debitori.

La Notificazione Governativa 8 novembre 1833, portante la Sovrana Risoluzione 16 febbraio detto anno, ha le seguenti determinazioni:

Qualunque ulteriore rata dell'importo di alimentazione da prestarsi dal creditore al debitore, contro il quale ha ottenuto l'arresto, devesi presso l'Ufficio che ha la cura del mantenimento di quest'ultimo nell'arresto, ogni volta depositare, al più tardi, avanti l'espiro delle ore d'ufficio nell'ultimo giorno dello spazio di tempo pel quale fu fatto il precedente deposito; altrimenti è autorizzato l'arrestato, ove per avventura non avesse già accettato l'importo troppo tardi depositato, di chiedere contro questo creditore, colla scorta del certificato dell'ufficio predetto che il prescritto deposito non è seguito entro il tempo menzionato, la sua dimissione dall'arresto, che è da accordarsi tosto senza far luogo a comparsa od attitazione.

Per la mancata anticipazione degli alimenti, la scarcerazione può anche essere decretata d'Ufficio.

§ 452.

Nessuno potrà essere detenuto nell'arresto per causa di debiti al di là d'un anno, semprechè l'arresto siasi sostenuto senza interruzione e nel luogo ordinario di arresto. Allo stesso creditore non si potrà tuttavia accordare di nuovo l'arresto di un debitore messo in libertà per causa di non contribuito alimento.

Per causa di non contribuito alimento non potrà più il creditore ottenere l'arresto del debitore anche per altri debiti, posteriori peraltro al già impetrato e mancato arresto.

Un arresto sostenuto in casa propria non può equivalere ad un arresto in luogo ordinario. (*Aulico Decreto* 30 *novembre* 1795).

Un computo di più arresti sofferti con interruzione non può tenersi per un arresto sostenuto continuamente per un anno intero. (*Aulico Decreto* 11 *gennaio* 1796).

L'arresto nello spedale per malattia non interrompe l'annuo corso prescritto. (*Aulico Decreto* 8 *aprile* 1796).

A questo proposito crediamo utile riferire il disposto dei §§ 544 e 545 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria*, ecc:

§ 544. *L'arresto esecutivo non può durare oltre un anno. Tale prescrizione vale peraltro soltanto allorchè il debitore sia stato detenuto per tutto*

Digitized by Google

questo tempo senza interruzione nell'ordinaria prigione dei debitori. In questo caso nè allo stesso esecutante, nè a qualsiasi altro creditore potrà concedersi di regola un ulteriore esecuzione personale contro di lui. Soltanto un arresto subito sotto la vigilanza dell'Autorità durante la cura necessaria per una malattia, non interrompe la durata dell'arresto legale. Qual mezzo coattivo per l'adempimento di una obbligazione di cui il reo convenuto possa sdebitarsi senza possedere sostanza, l'arresto ha luogo anche contro coloro che furono già ditenuti un anno intiero pel pagamento di una somma in danaro. Anche l'arresto inflitto per la esecuzione di un affare o di un lavoro a cui non sia congiunta alcuna spesa, sebbene abbia durato un anno intiero, non libererà il debitore da ulteriore esecuzione personale per altre obbligazioni di simil natura o pel pagamento di una somma in danaro.

Un creditore che abbia tentato indarno di ottenere mediante l'arresto di un anno la prestazione d'un fatto o d'un lavoro che non avrebbe obbligato il reo convenuto ad alcuna spesa, potrà conseguire nuovamente l'arresto per le sue pretese d'indennizzazione.

§ 545. *Anche un arresto provvisionale che abbia durato un intiero anno, libera il debitore da ulteriore esecuzione personale, quando concorrano le condizioni volute dal § 544. Allorchè l'arresto provvisionale è convertito in arresto esecutivo, l'anno decorre dal giorno in cui il debitore fu arrestato in via provvisionale.*

§ 453.

Per nuovi debiti contratti dopo che sarà passato l'anno dell'arresto potrà nuovamente aver luogo l'arresto per un anno.

È libero a qualunque creditore di alleggerire come meglio gli piace al debitore l'arresto per debiti in suo confronto ottenuto, ma peraltro in modo che questo favore non possa minimamente essere svantaggioso agli altri creditori non aderenti a tale alleviamento; e quindi la deliberazione dall'ulteriore arresto, accordata al debitore dopo un anno, ha luogo solamente quando il debitore abbia scontato l'arresto per un anno intiero senza interruzione nel luogo ordinario d'arresto (*Decreto Aulico* 30 *novembre* 1795).

§ 454.

Allorchè il debitore avrà indotto il creditore alla sovvenzione per mezzo di false rappresentazioni, per l'occultazione della sua sostanza, ovvero agito dolosamente in altro modo, dovrà il giudice procedere *ex officio* secondo le leggi vigenti in materia criminale.

Corrispondono i §§ 91, 466 e 474.

§ 455.

Tutte le ordinazioni che emaneranno dal giudice per accordare o commettere l'esecuzione, dovranno essere munite della solita legalità.

Vedasi il § 212 della *Legge organica*, alla pag. 77, Parte Prima di questo Manuale.

Digitized by Google

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Del Moratorio e del Patto pregiudiziale.

§ 456.

Non potrà in avvenire aver luogo alcun moratorio.

Chiamavasi *moratorio* la sospensione temporaria di tutti gli atti esecutivi contro un debitore, il quale, per mancanza di numerario e senza colpa, si trovava impossibilitato a soddisfare sull'istante tutti i suoi creditori, sebbene fornito di sufficienti sostanze per pagarli tutti.

§ 457.

Non si ammetterà neppure il patto pregiudiziale o sia la composizione, per cui i creditori vengano obbligati a rimettere una parte delle loro pretensioni, se non allorchè uno dei creditori o un terzo assumerà in sè il pagamento de'debiti che si residueranno dopo il diffalco dell'implorato ribasso, e che il pagamento assunto sarà più vantaggioso ai creditori di quello che essi possano sperare dalle facoltà del debitore.

Il patto pregiudiziale può considerarsi come un assegnamento pieno, concorrendovi infatti tutte le circostanze volute dal Codice civile, poichè vi ha l'accettazione per parte del creditore, o terzo, che assunse sopra di sè l'obbligo del pagamento (*assegnato*), vi consente pure il debitore (*assegnante*), e v'è il consenso dei creditori cui si fa l'assegnamento (*assegnatarii*).

Il patto pregiudiziale è proponibile da un creditore o da un terzo, anche dopo che sulle sostanze del debitore fu aperto il concorso universale dei creditori. Ciò si desume da un Decreto dell'Appello in data 25 giugno 1853. (*Gazzetta dei Tribunali*, N. 94 del 1853).

§ 458.

Quegli che si costituirà solvente a scarico del debitore nel modo espresso, sarà tenuto, ad istanza anche di un sol creditore, a giurare di non avere alcuna segreta intelligenza nè diretta, nè indiretta, nè col debitore o suoi parenti, nè coi creditori singolari. Egli è però tenuto a soddisfare i creditori a tenore del patto stipulato, ovvero di prestare idonea cauzione pel promesso futuro pagamento.

Vedansi i §§ 1343, 1345, 1349, 1351 e 1373 del Codice civile.

§ 459.

I creditori che avranno il diritto di priorità, o saranno coperti da un'ipoteca o da un pegno, e si vorranno attenere unicamente a questo, non saranno tenuti ad entrare nella composizione

Digitized by Google

pregiudiziale; ma gli altri creditori saranno obbligati ad accedere alla conclusione che sarà presa a pluralità di voti.

Il patto pregiudiziale ammesso da questo paragrafo non è più *coattivo* pei creditori dopo l'aprimento del Concorso, e, in conseguenza, deve bensì darsi corso alla relativa istanza che fosse stata nulladimeno presentata dall'oberato, ma quale semplice proposizione d'accomodamento per la definizione dell'aperto Concorso. (*Decisione del Senato Lombardo-Veneto* 28 *agosto* 1850, *in conferma di Decreto Appellatorio.* — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica,* 1850, pag. 405).

Secondo il Carcano il creditore munito di pegno o d'ipoteca, se accede al patto pregiudiziale, perde il diritto di conseguire il pagamento del suo credito sul prezzo della cosa pignorata od ipotecata, qualora non avesse stipulato e convenuto perciò diversamente. Viceversa, se i creditori muniti di pegno non aderiscono al patto pregiudiziale, perdono bensì l'azione *personale*, ma conservano la *reale.*

Per creditori aventi diritto di *priorità* si devono qui intender quelli che sarebbero posti in anticlasse, o in prima, o in terza classe.

§ 460.

La pluralità o sia preponderanza de'voti non si desumerà dal numero delle persone votanti, ma dall'importo delle rispettive pretensioni. Se però le pretensioni di quelli i quali accetteranno il patto pregiudiziale saranno eguali a quelle degli altri che lo ricuseranno, si dovrà attendere il numero delle persone; se poi i voti di quelli che accordano il ribasso e degli altri che lo ricusano, sono eguali e per l'importo della pretensione e pel numero delle persone, dovrà prevalere il voto de'ricusanti.

§ 461.

Prima che si pronunzii se alcuno sia tenuto ad eccedere alla pluralità de'voti, dovranno i votanti maggiori comprovare validamente le loro pretensioni in contesto di un difensore da nominarsi anch'esso a pluralità di voti dai creditori che ricusano il patto pregiudiziale. Ad un tempo dovrà il debitore, ad istanza anche di un sol creditore, giurare di non aver del suo patrimonio nascosta alcuna cosa, di non aver esposto verun debito fittizio, e di non avere con alcuno de'creditori particolari veruna intelligenza ignota agli altri creditori.

Anche nel caso che fosse controverso soltanto il credito dei dissenzienti dovrebbe, per identità di ragione, aver luogo il giudizio di liquidazione in concorso di un difensore comune da nominarsi dai creditori assenzienti. (Carcano. *Note prat. leg.*)

§ 462.

Il patto pregiudiziale si dovrà implorare presso il giudice al quale sarà sottoposta la persona del debitore.

§ 463.

Tostochè sarà fatta l'istanza pel patto pregiudiziale, il giudice dovrà citare *ex officio* tutti i creditori mediante pubblico avviso, coll'avvertenza che gli assenti, in quanto eglino non avranno di-

Digitized by Google

ritto di priorità ovvero ipoteca, verranno considerati come se avessero aderito alle deliberazioni prese dalla pluralità de'presenti: rispetto poi alla sostanza del debitore, dovrà dare, sopra istanza anche d'un sol creditore, tutti quei provvedimenti che sono prescritti pei casi del concorso aperto dei creditori.

In quanto alla procedura da seguirsi dopo la pubblicazione dell'avviso per la convocazione dei creditori, viene dessa tracciata dallo Scheidlein e dal prof. Racchetti come segue:

» 1.° Nel giorno stabilito per la convocazione può succedere o che nessuno dei creditori comparisca, o che tutti i comparsi ricusino il patto pregiudiziale, o che tutti vi acconsentano, o che insorga fra di loro una disparità di opinioni.

» 2.° Nel primo e secondo caso il giudice rigetta con decreto l'istanza del debitore, e giusta il § 74 apre il Concorso.

» 3.° Nel terzo caso il giudice pronuncia l'ammissione del patto pregiudiziale, e quindi tanto i creditori comparsi, quanto i non comparsi acquistano il diritto di esigere il loro pagamento dal terzo assuntore coll'obbligo del pattuito ribasso, salva sempre l'eccezione portata dal § 459.

» 4.° Nell'ultimo caso si deve osservare quali fra le pretese dei ricusanti siano tenute sussistenti e liquide dal debitore. Se queste, calcolate a'termini di Legge, e confrontate colle pretese degli assenzienti, costituiscono già da per sè la pluralità o l'eguaglianza dei voti, l'istanza pel patto pregiudiziale dev'essere senz'altro rigettata, ed aperto il Concorso.

» 5.° Che se le pretese dei ricusanti riconosciute liquide dal debitore non costituiscono la pluralità, o almeno l'eguaglianza dei voti, non si può al momento pronunciare nè per l'ammissione, nè pel rifiuto del patto pregiudiziale: i ricusanti, le di cui pretensioni non sono ammesse dal debitore, devono validamente comprovarle in di lui confronto, giusta l'analogia del § 461.

» 6.° Il giudice quindi, ricevute a protocollo le dichiarazioni di tutte le persone comparse, ed eccitati i ricusanti a nominare a pluralità di voti un difensore comune, dà la sua evasione in forma di Decreto, ingiungendo agli assenzienti di presentare entro un termine commisurato alle circostanze e possibilmente breve le loro petizioni in confronto del difensore comune nominato dai ricusanti; ed ordina parimenti ai ricusanti, le cui pretensioni non fossero state volontariamente ammesse dal debitore, di produrre entro lo stesso termine le loro petizioni in confronto del debitore, sotto la comminatoria che altrimenti non vi si avrà alcun riguardo nel computo dei voti.

» 7.° Dietro tutte queste petizioni si procede coi metodi soliti; e quando siano passate in giudicato le relative sentenze, il debitore, in base delle stesse, domanda con formale petizione in confronto dei ricusanti l'ammissione del patto pregiudiziale, e si procede quindi come in qualunque altra causa pronunciando analoga sentenza. Se con questa vengano assolti i ricusanti dalla domanda, e venga escluso il patto pregiudiziale, il giudice procede all'apertura del Concorso ».

Riguardo ai provvedimenti, vedi i §§ 84 e 93 di questo Regolamento.

§ 464.

Dopochè sarà conchiuso il patto pregiudiziale, non si potrà pel ribasso accordato promuovere alcuna pretensione nè contro la persona del debitore, nè contro l'avanzo del patrimonio, o contro le sostanze da lui acquisite posteriormente al patto pregiudiziale; eccetto se nel patto pregiudiziale stesso si fosse per tale riguardo fatta un'espressa riserva, o venisse dimostrata una frode intervenuta nel componimento de'creditori.

Digitized by Google

§ 465.

Quando nel rilevare lo stato attivo e passivo di un negoziante si scoprisse che i creditori vanno a perdere sui loro crediti più del dodici per cento, si dovrà farne rapporto al dicastero o tribunale competente per la soppressione di siffatto negozio mercantile decaduto, qualsiansi le condizioni che pel componimento de'creditori si venissero a proporre.

Questo non è applicabile, per ora, al Regno Lombardo-Veneto.

§ 466.

Quand'anche fosse seguito il componimento de' creditori col loro debitore, ma il debitore però fosse convinto o confesso, ovvero per fondati motivi sospetto di frode, dovrà il giudice malgrado l'accomodamento suddetto procedere contro di lui *ex officio* ed imporgli la pena che sarà di giustizia.

Può il creditore, in pendenza del giudizio sul patto pregiudiziale, chiedere l'esecuzione contro il debitore? Rispondiamo che, o si tratta di creditori che hanno diritti di priorità e d'ipoteca, e allora certamente lo potranno; ma gli altri creditori sembra che non lo possano, perchè si verrebbe a distruggere in prevenzione l'utile scopo che si propone la Legge nel patto pregiudiziale, quello cioè di sottrarre il debitore al dispendio delle esecuzioni, e di ripartire equamente i pagamenti ai diversi creditori.

Il Giornale di Giurisprudenza, N. 23 e 24 del 1855 riporta nondimeno conformi decisioni di tutte tre le Istanze dalle quali si ricaverebbe, che anche i creditori non aventi privilegio, o non muniti di pegno e d'ipoteca, possono progredire negli atti esecutivi in pendenza del patto pregiudiziale; si ricaverebbe inoltre che la sola proposta di un patto pregiudiziale non basta a togliere la competenza del giudice proprio a conoscere sulla sussistenza dell'azione proposta, riservati peraltro nella decisione gli effetti dei §§ 462 e 464 del Regolamento, in riguardo al patto pregiudiziale.

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Della Cessione de'beni.

§ 467.

Chiunque per causa d'infortunio e senza propria colpa sarà ridotto all'incapacità di pagare i suoi debiti, avrà la facoltà di domandare che contro la cessione di tutte le sue sostanze ai creditori: 1.° esso venga dichiarato libero dall'esecuzione personale: 2.° gli sia permesso di ritenere i vestimenti, letti ed altre suppellettili che saranno indispensabili al medesimo, alla moglie ed ai figli non ancora provveduti di sussistenza; 3.° siano continuati pure sì a lui che alla moglie ed ai figli non provveduti altronde, gli alimenti assolutamente necessarj in ragione di dieci fino a trenta soldi al giorno per cadauna persona: dopo la di lui morte

Digitized by Google

non avranno però nè la moglie, nè i figli alcun diritto a questo provvedimento.

Vedansi i §§ 92 e 474.

L'Aulico Decreto 21 maggio 1791 dispone, che l'istanza per cessione di beni sospende l'arresto personale contro il debitore, ed il giudice non potrebbe farlo eseguire, quand'anche fosse già prima accordato, se non dopo decisa la questione se la domanda di cessione di beni abbia luogo, o no.

In una causa per ammissione ai benefizii di legge, in seguito a cessione di beni, i creditori che si rifiutano d'accordarli non debbono considerarsi siccome correi; non è quindi applicabile ai medesimi il disposto dal Decreto Aulico 23 agosto 1799 N. 474 della Raccolta delle Leggi giudiziarie, e della Sovrana Risoluzione 20 febbraio 1847 (vedila sotto il § 495), mancando ad essi il requisito di un interesse comune. (*Decisione della Corte Suprema di Giustizia per l'Austria inferiore* 27 *dicembre* 1851, *N.* 7157. — Dalla *Gazzetta dei Tribunali.* Milano, N. 11 del 1852).

L'espressione usata in questo paragrafo, cioè: 1.° *che esso venga dichiarato libero dall'esecuzione personale*, pare debba riferirsi tanto al possibile futuro personale arresto, quanto a quello in cui il debitore attualmente giacesse, non facendo la Legge alcuna distinzione. Non sembra tuttavia che la domanda dei benefizii di legge operi la scarcerazione del debitore in arresto, perchè non avendo la Legge effetto retroattivo, non può togliere al creditore il diritto già acquistato coll'ottenuto arresto, e perchè ogni privilegio deve in istretto senso interpretarsi; il Vagner è per altro di contraria opinione.

Il disposto da questo paragrafo circa all'arresto esecutivo per debiti non deve peraltro estendersi a quell'arresto personale che, secondo il § 399, ha luogo in via esecutiva per la prestazione di un lavoro, e neppure all'arresto provvisionale; poichè il primo genere d'arresto non può dipendere che da colpa del debitore che non vuol prestarsi all'adempimento d'un fatto, o lavoro, e si può quindi facilmente da esso evitare; e rapporto al secondo genere d'arresto, cioè *provvisionale*, certamente non può esser compreso nella disposizione di questo paragrafo, il quale riguarda l'*esecuzione personale*, ossia unicamente l'*arresto esecutivo.*

Per essere ammesso ai beneficii di legge deve il debitore oberato poter comprovare infortunii determinati, che abbiano prodotto la di lui insolvenza, e non basta appoggiarsi alla deliberazione del Tribunal Criminale, mediante la quale siasi deciso mancare gli estremi onde ulteriormente proseguire nella procedura incamminata, in confronto dell'oberato, per fallimento colposo (*Decisioni conformi di Prima Istanza e d'Appello*, tolte alla *Gazzetta dei Tribunali* di Vienna, e riportate da quella di Milano, N. 3 del 1855).

§ 468.

Il debitore non potrà domandare il proprio mantenimento, fuorchè ai seguenti creditori, e secondo l'ordine qui stabilito: 1.° a quelli la pretensione de' quali derivasse da una donazione o atto di mera beneficenza del debitore; 2.° ai congiunti di sangue, ascendenti e discendenti; 3.° alla moglie colla quale il debitore si troverà in pacifica convivenza, ovvero, se in divorzio, allorchè questo sarà seguito per colpa di essa; 4.° ai fratelli e sorelle consanguinei ed uterini.

Il beneficio di competenza, ossia del mantenimento, a diversità degli altri beneficii, è opinione di taluni valenti giureconsulti che si debba ritenere in parte *generale*, ed in parte *speciale*, cioè tale che si può pre-

Digitized by Google

tendere dal debitore solo in confronto di certi creditori, e dietro un certo ordine: si deve ritenere *generale* in quanto ha per oggetto il mantenimento della moglie e dei figli non provvisti del necessario per sussistere, e *particolare* in quanto ha per oggetto il mantenimento assolutamente necessario del debitore, e ciò in forza del disposto del presente paragrafo.

È ben naturale per altro che i creditori non saranno tenuti al di là dell'importo del loro credito, altrimenti si cadrebbe nel più ridicolo assurdo.

La Legge qui dà al marito debitore il diritto d'essere mantenuto dalla moglie, e non parla del diritto della moglie verso il marito, poichè già pel Codice civile è tenuto il marito al mantenimento della moglie. Vedansi i §§ 91, 141, 143, 154, 167, 171, 947 e 954 del Codice civile.

§ 469.

Qualora però i consanguinei ascendenti o discendenti, la moglie i fratelli e le sorelle avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, o pure se il debitore fosse in grado di procurarsi da sè stesso la sussistenza (ciò che il giudice deciderà dal complesso delle circostanze), in questi casi il debitore non potrà pretendere gli alimenti come sopra.

A *fortiori* i creditori donatarii (non essendo qui nominati), ancorchè avessero a soffrire essi medesimi la mancanza del necessario, sono obbligati ad accordare gli alimenti al debitore fino all'importo della loro pretesa.

§ 470.

Chi vorrà usare del benefizio della cessione de'beni, dovrà formare un elenco di tutti i suoi creditori, come pure una specifica di tutto il suo avere, o sia stato attivo, e presentare l'uno e l'altra al giudice, alla di cui giurisdizione sarà sottoposto, con una supplica, nella quale egli dovrà esporre tutto ciò che crederà di poter domandare contro i suoi creditori.

§ 471.

Sopra tale supplica il giudice dovrà assegnare una giornata per conoscerne il merito, e decidere ciò che di ragione; ma non sarà permesso al supplicante alcun raggiro.

La decisione si fa con decreto, non con sentenza. (*Circolare dell'Appello Lombardo* 17 *novembre* 1826, *portante il Decreto Aulico* 7 *detto*).

§ 472.

Chiunque intenderà fare la cessione de'beni, sarà tenuto anche ad istanza d'un sol creditore, di confermare con giuramento lo stato attivo e passivo che avrà presentato, e di promettere pure sotto giuramento ch'esso pagherà possibilmente i suoi debiti a misura dei mezzi che potrà acquistare nel tratto successivo.

Vedi §§ 461, 137 e 283.

Nel caso che consti in modo degno di fede che l'insolvenza del debitore non provenga da mero infortunio, il giudice non può ammetterlo ai beneficii domandati, nemmeno nel caso che vi fosse l'adesione di tutti i creditori: e ciò è voluto dall'interesse pubblico.

Digitized by Google

Se invece consta in modo degno di fede che l'insolvenza del debitore proviene da mero incolpabile infortunio, il giudice deve ammettere il debitore ai benefizii di legge, quand'anche vi si opponessero tutti i creditori.

§ 473.

Il debitore ridotto insolvente senza sua colpa, fatta la cessione de' beni, potrà ritenere sopra la sostanza che avesse acquistato in seguito, quella porzione che sarà necessaria al mantenimento proprio, della moglie e dei figli non provveduti d'altronde; ciò però è da intendersi soltanto in riguardo agli antichi creditori ai quali esso avrà ceduto i suoi beni.

Quest'ulteriore beneficio è uno stimolo nel debitore ad acquistare e quindi a pagare i suoi debiti.

Il mantenimento, di cui si fa qui cenno, non consiste negli alimenti assolutamente necessarii, ma comprende il vitto, il vestito e l'abitazione.

§ 474.

Se un debitore avrà presa la fuga; si sarà occultato; non potrà dimostrare un vero infortunio; ovvero dopo che gli sarà già nota la sua impotenza di pagare, avrà pagato o coperto alcuni creditori, contratto nuovi debiti; o non avrà manifestato sinceramente il suo stato attivo e passivo; o finalmente avrà agito dolosamente in altro modo, in tutti questi casi si dovrà procedere contro il medesimo *ex officio*, ed anche all'inquisizione criminale, secondo la natura delle circostanze.

Vedasi il § 91 e relative annotazioni.

§ 475.

Tosto che il debitore avrà denunziata la propria insolvenza, si dovrà aprire il concorso senza aspettare l'esito della sessione ordinata nel § 471.

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Della Restituzione in Intiero.

§ 476.

In virtù del presente Regolamento compete la restituzione in intiero, 1.° alla parte senza di cui colpa sarà scaduto un termine perentorio; 2.° quando sarà emanata una sentenza contro chi avrà in seguito trovati nuovi mezzi probatorj a suo favore che siano attendibili, ed i quali il medesimo non avea potuto sapere o ritrovare prima. Contro la scadenza dei termini per la produzione dei

Digitized by Google

lamento Giuseppino, e la declaratoria emanata coll'Aulico Decreto 19 dicembre 1801 N. 545, sul § 491 del Regolamento Galliziano che corrisponde nel testo interamente al § 478 del nostro Regolamento, e come risulta altresì dall'essersi un tale rimedio conservato nel § 555 del più recente Regolamento provvisorio per l'Ungheria e Transilvania colle necessarie discipline in aggiunta, le quali discipline portate dal successivo § 560, sono « che il secondo caso di restituzione in intero può verificarsi allorchè un avvocato ha ommesso per isbaglio di addurre al debito luogo circostanze di fatto decisive, ovvero di addurre i necessarii mezzi di prova e il suo cliente ha perduto perciò la lite ».

§ 479.

La restituzione in intiero si dovrà in ogni caso domandare presso il giudice avanti al quale sarà stata dedotta o penderà in prima istanza la lite. Nella domanda che si presenterà a tal uopo, dovrà con precisione esprimersi il fine per cui verrà prodotta.

§ 480.

Quando si chiederà la restituzione nel primiero stato contro una sentenza riportata, si dovrà procedere nel modo prescritto per ogni altra causa civile.

(Vedasi il § 56 della *Norma di Giurisdizione*).
Si dovrà quindi procedere con formale petizione.

§ 481.

Quando però essa verrà richiesta contro la scadenza di un termine perentorio, e la parte nel termine portato dal § 477 avrà fatta la sua istanza, dovrà il giudice ordinare una comparsa ad un termine breve, e sentite in essa ambedue le parti, decidere l'affare per decreto da attergarsi all'esibito.

Quel decreto dovrà esprimere se venga o no accordata la chiesta restituzione in intiero, e nel caso affermativo fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò per cui la parte sarà stata restituita in intiero, e indicare che incombe al petente (in ogni caso) di rifondere alla parte avversaria le spese per tal causa incontrate.

§ 482.

Venendo con questo decreto dal giudice, sia di prima, sia di seconda istanza, accordata la restituzione in intiero, dovrà il giudice contestualmente nel decreto medesimo fissare un nuovo termine perentorio a compimento di ciò, per cui la parte sarà stata restituita in intiero, ed in questo caso non potrà aver luogo riclamo ulteriore contro il decreto; la via del ricorso sarà quindi in allora soltanto aperta quando il giudice avrà negata la restituzione in intiero.

Venendo concessa dal giudice di prima e seconda istanza la restituzione in intiero *ob lapsum temporis*, non si può dalle parti ricorrere contro quei decreti, giacchè questi non le portano un pregiudizio irreparabile, poichè tutto ancora dipende dalla discussione della causa.

L'Aulico Decreto 6 maggio 1823 ritenne, che quando si contende dalle parti sulla estemporaneità della prodotta istanza, e quando la questione non verte sulla semplice *colpa* e *non colpa* di chi lasciò scadere un ter-

Digitized by Google

mine perentorio, può aver luogo il reclamo contro il decreto che ammette la restituzione in intiero, ed esaurirsi i tre gradi di giurisdizione come nelle cause ordinarie.

§ 483.

In qualunque caso siasi accordata ovvero negata la restituzione in intiero, dovrà sempre la parte che l'avrà implorata venir obbligata a rifondere alla parte contraria le spese per detta causa incontrate, le quali a tal uopo avranno da fissarsi nel decreto. Qualora però si scoprisse che il lasso del termine fosse avvenuto per colpa della parte ovvero dell'avvocato, dovrà ancora questa negligenza parzialmente punirsi, ed all'avvocato colpevole verrà ingiunta la rifazione delle spese causate ad ambedue le parti.

Combinano i §§ 520, 547 e 548.

Se il processo per restituzione in intiero fosse occasionato dal dolo dell'avversario, dovrebbe questi naturalmente sostenerne le spese.

§ 484.

La causa di restituzione in intiero introdotta contro un'emanata sentenza non ritarda giammai il corso degli atti esecutivi e l'eseguimento del giudicato: la restituzione in intiero all'incontro contro la scadenza di un termine perentorio ha l'effetto, che sino all'ultimazione del punto incidente su di essa non si può procedere ulteriormente nel merito.

La Notificazione Governativa 30 aprile 1846 è in armonia col presente paragrafo. (Vedila sotto il § 29).

CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.

Delle Ferie.

§ 485.

Saranno giorni feriali tutte le domeniche e feste di pieno precetto; i giorni dalla festa di Natale fino all'Epifania; dalla domenica delle Palme fino al lunedì di Pasqua inclusivamente; i tre giorni delle Rogazioni, i dieci ultimi giorni di luglio ed i dieci primi di ottobre.

Vedasi il § 271.

Nelle cause per turbato possesso, per denunzia di finita locazione, e presso i Tribunali di Commercio, vi hanno speciali e diverse prescrizioni circa le *ferie*, che sono in minor numero.

Vedansi quelle speciali procedure nella Parte Terza di questo Manuale.

Gli Ebrei non sono da citarsi in Giudizio nei giorni che dalla loro religione sono dichiarati *festivi*. (*Notificazione Governativa* 15 *marzo* 1818 *e Circolare Appellatoria* 2 *giugno* 1818, *portanti l'elenco delle feste ebraiche*).

Digitized by Google

§ 486.

Nei giorni di feria non si potrà tenere alcuna udienza o sessione giudiziale, a riserva de' casi ne' quali il giudice troverà che la dilazione cagionerebbe all'una o all'altra parte un danno ovvero pericolo di danno. Qualora tuttavia anche fuori di questi casi si fosse per un giorno feriale destinata giornata, vi comparissero ambedue le parti e in essa facessero le loro deduzioni, si potrà procedere validamente e sul processo proferire sentenza; ma se questa si emanasse in contumacia di una parte, potrà essa interporre il gravame di nullità.

§ 487.

Anche nei giorni di feria è lecito alle parti di presentare le scritture in causa, e le intimazioni ancora possono in ogni caso farsi nei giorni di feria.

§ 488.

Se alcuno sarà stato condannato a pagare una somma di danaro, si potrà chiedere ed eseguire la pignorazione anche ne'giorni feriali, escluse però le domeniche e feste di pieno precetto: eseguita però la pignorazione ed assicurato con ciò l'interesse dell'attore, si dovrà differire l'ulteriore esecuzione fino a che saranno passate le ferie.

Nelle *ferie*, può eseguirsi anche l'asporto di effetti oppignorati, non essendo esso un atto esecutivo particolare, ma il perfezionamento dell'oppignorazione.

§ 489.

Negli altri casi espressi nel capitolo che tratta dell'esecuzione si potrà domandare e mandare ad effetto l'esecuzione anche nelle ferie: solo, allorchè converrà assegnare un termine alla prestazione d'un fatto o sia lavoro, il giudice dovrà avere il dovuto riguardo alle ferie, e secondo la condizione delle persone, al tempo della raccolta e delle vendemmie.

Circa alle permissioni d'assenza degli impiegati giudiziarii, vedasi la *Legge Organica*, § 69 e seguenti, pag. 49 di questo Manuale.

Digitized by Google

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Dell'Intimazione de' Decreti ed Ordini giudiziali.

§ 490.

Tutte le ordinazioni che dal giudice emanano tanto nel corso della causa, come negli atti esecutivi, deve egli farle intimare tanto alla parte dalla cui istanza derivano, come ancora alla parte contraria.

Le prescrizioni di questo paragrafo devono osservarsi anche dalle Preture, non avuto riguardo al disposto dai §§ 74 e 75 delle Istruzioni per le stesse. (*Notificazione Governativa* 24 *agosto* 1833).

La Circolare 27 agosto 1835 contiene le norme per la intimazione di atti ufficiali alle pubbliche Amministrazioni dello Stato.

§ 491.

Il primo decreto che emanerà dopo mossa la lite, si dovrà sempre far tenere al reo convenuto mediante consegna nelle proprie di lui mani; ma de' susseguenti basterà che segua l'intimazione mediante la consegna in mano dei domestici del medesimo.

Vedasi l'eccezione riguardo all'esperimento di conciliazione al § 4 della Notificazione Governativa 2 marzo 1824.

Il primo decreto peraltro che emana sopra una controversia incidentale nella causa non è necessario che sia intimato personalmente, perchè non vi sarebbe alcuna ragione di legge. Ciò sarebbe in armonia anche col Decreto Aulico 23 aprile 1802.

§ 492.

Se il cursore, il quale ha da eseguire l'intimazione, rimarcasse che la parte si tenesse ascosa, egli dovrà affiggere alla porta della di lei abitazione l'avviso scritto dell'ora nella quale egli nel giorno vegnente farà nuovamente ritorno per farle questa intimazione. Se la parte non si lasciasse nemmeno allora ritrovare, dovrà affiggere alla porta della casa il decreto che dovrebbe intimarle, e questa affissione sortirà l'effetto stesso come se l'intimazione si fosse fatta alle di lui mani.

L'Aulico Decreto 5 aprile 1842, portato dalle Circolari 12 aprile detto anno dell'Appello Veneto, e 15 stesso dell'Appello Lombardo, contiene le disposizioni circa il modo di conseguire il pagamento delle competenze dovute ai cursori per le intimazioni. Da esso si ricava, che se tali competenze non vengono pagate al cursore dalla *parte istante*, o dal *suo procuratore* all'atto dell'intimazione, ne sarà ingiunto dal giudice il pagamento entro giorni tre, procedendo in difetto al pignoramento di mobili ed effetti in presenza di due testimonii, ed alla vendita di essi senza previa stima ed osservanza di termine. Mancando effetti pignorabili, non sarà

Digitized by Google

tuttavia permesso l'arresto del debitore. Questa ufficiosa procedura è poi esente da bolli.

La Circolare Appellatoria 22 novembre 1851, N. 16111, dichiara: non competere ai cursori alcuna dieta, oltre la prescritta indennità di viaggio, per l'intimazione degli atti giudiziali, ad eccezione dei casi contemplati dai §§ 28 e 30 della Tariffa pubblicata mediante la Notificazione Governativa 30 aprile 1847, N. 8651.

§ 493.

Quando per parte del reo convenuto vi saranno più consorti della lite, il primo decreto colla scrittura e suoi allegati dovrà consegnarsi a quello che sarà nominato il primo nella scrittura, ed agli altri se ne farà tenere soltanto un estratto o sia la rubrica della scrittura con una copia del decreto; con che sarà libero a ciascun consorte di farsi comunicare il libello e suoi allegati per l'ispezione da quello a cui sarà stato consegnato.

Le disposizioni di questo paragrafo sono derogate dall'Ordinanza 12 maggio 1852. (*Vedila al* § 504).

La Sovrana Risoluzione 20 febbraio 1847, diramata colla Circolare d'Appello 22 maggio detto anno, N. 7115, determina quanto segue:

1.° *Nel caso che di due o più rei convenuti, i quali, dopo intimata loro la petizione, non avessero nominato un comune procuratore per l'intimazione degli atti ulteriori, il primo nominato nella petizione non avrà data nessuna risposta, ma avranno bensì risposto uno o più degli altri nominati, l'intimazione degli atti ulteriori non si farà al reo convenuto primo nominato, ma bensì a quello che avrà risposto, e se più avranno risposto, a quello fra i rispondenti che nella petizione è nominato prima degli altri,* e ciò si dovrà indicare nel relativo decreto.

2.° *Nei casi d'appellazione e revisione, devono ritenersi come appellanti e revidenti anche quei consorti di lite che non si difesero in prima Istanza, ma che per disposizione di Legge si reputano d'accordo con quello che si difese, semprechè l'appellazione o la revisione riguardi un oggetto d'interesse comune, e non sia limitato alla sola persona del consorte appellante o revidente.*

Pel § 317 del Regolamento presente, le sentenze devono essere intimate alle parti col farle rimettere nelle loro proprie mani, o in quelle del rispettivo patrocinatore.

Benchè questo paragrafo disponga che è libero a ciascun consorte della lite di farsi comunicare il libello e suoi allegati per l'ispezione da quello a cui sarà stato consegnato, pure in seguito all'Ordinanza Imperiale 12 maggio 1852 avendo ogni consorte il diritto di ispezionarli presso il Giudizio, non ha quello di ripetere dal primo nominato il pieno del libello ed allegati, quand'anche quegli siasi reso contumace, e tutti gli altri consorti abbiano eletto un patrocinatore comune per ricevere come primo nominato l'intimazione degli atti successivi (*Decreti di prima e seconda Istanza riferiti dalla Gazzetta dei Tribunali* N. 98 del 1854).

§ 494.

La parte che durante la lite vorrà mutare la sua abitazione, dovrà notificare in debito tempo e giudizialmente all'avversario il nuovo alloggiamento o luogo d'abitazione; altrimenti il decreto verrà affisso nel luogo del giudizio, e tale affissione avrà lo stesso effetto come se fosse seguita l'intimazione come sopra: il cursore però in tal caso dovrà ritenere presso di sè gli allegati apparte-

Digitized by Google

nenti al decreto giudiziale, e consegnarli sopra insinuazione a quello al quale s'aspettano.

La disposizione di questo paragrafo non è applicabile al caso in cui la parte sia assistita da un avvocato, perchè allora si fanno a quello le intimazioni.

Osserva il Giordani, che siccome lo scopo della prescritta notifica del nuovo luogo di abitazione è quello di facilitare le intimazioni, onde non soffra remora per colpa di una parte il corso regolare degli atti, così può ritenersi bastante a tale notifica quello spazio di tempo entro il quale possa seguire, al nuovo domicilio, la consegna del primo atto successivo nella trafila processuale.

Si reputa poi durare la lite fino a tanto che una decisione sul merito d'una causa venga emanata, e passi in giudicato.

§ 495.

Quando dall'una parte o dall'altra vi saranno più consorti in lite, essi dovranno notificare all'avversario quello fra di loro a cui saranno da intimarsi gli ulteriori decreti giudiziali; altrimenti si farà l'intimazione in mano di chi sarà nominato il primo nella prima scrittura.

In conseguenza del disposto dal presente paragrafo combinato col § 491, l'articolo 42 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823 dichiara, che quei consorti di lite i quali non rispondono, o non si difendono in particolare, si reputano d'accordo con quello che è il primo nominato, o che sul libello risponde e si difende; dal che ne consegue non essere più necessaria alcuna ulteriore intimazione ai consorti di lite contumaci, nè citazione particolare al rotolo degli atti; nè potersi sopra un libello contro più rei convenuti ordinare per alcuni una particolare procedura procurandone una particolare sentenza, o concedere una separazione dei consorti nell'ulteriore procedimento, ma dovere e procedura e sentenza comprendere tutti i rei convenuti, e per tutti egualmente operare.

Non è tolto per altro ai consorti di lite la separata produzione di istanze per l'ispezione dei documenti avversariamente prodotti.

La presunzione di legge che il correo contumace si ritiene aderente alla difesa del correo opponente, nel caso di comunanza d'interessi e di ragioni, non è applicabile quando esista in atti una dichiarazione del contumace di aver preventivamente aderito alle pretensioni della parte attrice. (*Sentenza del Tribunale di prima Istanza* 6 *maggio* 1851, *confermata dall'Appello.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 88 del 1851).

§ 496.

Quando l'una o l'altra parte non dimorerà nel luogo del giudizio, dovrà l'assente, essendo attore, subito nel primo libello, e se reo convenuto, prima della scadenza del termine che gli sarà prefinito per la risposta, destinare e rendere nota all'avversario una persona abitante nel luogo alla quale debbono rimettersi i decreti giudiziali, altrimenti la parte assente dovrà portare le spese delle intimazioni senza alcun risarcimento; in qualsivoglia caso sarà però dovere della parte che avrà impetrato il decreto di anticipare provvisionalmente le spese per conto dell'altra.

Per luogo del Giudizio qui si deve intendere la città o borgata ove risiede il giudice.

Digitized by Google

§ 497.

Quando l'attore dimorerà fuori degli Stati di Sua Maestà o non sarà noto il luogo di sua abitazione entro i medesimi, esso dovrà nominare un procuratore nel luogo del giudizio; altrimenti gli sarà ingiunta dal giudice questa nominazione senza dar passo al libello, come per altro sarebbe d'ordine.

Nel primo caso cioè se l'attore dimora fuori degli Stati di S. M., ma in luogo noto, si potrà con opportuna requisitoria fargli gl'ingiunzione di cui parla questo paragrafo, per analogia del disposto del § 499. Se poi il luogo di sua dimora è ignoto, la Legge non ci indica qui alcun mezzo per far conoscere quell'ingiunzione stessa, e quindi il giudice solo tratterrà il libello.

§ 498.

Se l'attore farà l'indicazione che il reo convenuto dimori fuori degli Stati di Sua Maestà, o di non avere notizia del luogo della di lui dimora, ed anche il giudice ignori dove il reo convenuto si ritrovi, si dovrà costituire al reo convenuto a di lui pericolo e spese un curatore che lo rappresenti, e gli si renderà noto ciò mediante pubblico editto, affinchè il medesimo possa munire il patrocinatore nominato de'necessarj documenti, titoli e prove, oppure volendo destinare ed indicare al giudice un altro procuratore. Da tale pubblicazione d'editto non potrà esimersi se non chi, prima di abbandonare gli Stati di Sua Maestà, avrà al suo giudice indicata persona munita di pien potere, alla quale si possano fare le intimazioni durante la sua assenza coll'effetto stesso come se fossero seguite in proprie di lui mani. Del resto, quando l'attore venisse convinto di aver egli studiosamente taciuto il luogo della dimora del reo convenuto, sarà nulla tutta la procedura, ed egli tenuto a pagare le spese causate nella pubblicazione dell'editto e nella nomina del curatore, ed oltre di ciò avrà da sottoporsi ad una proporzionata pena.

Colla Notificazione Governativa 8 luglio 1833 si dispone, che quando sia noto il luogo di dimora di persona dimorante in estero Stato, si farà precedere alla citazione giudiziale l'intimazione della domanda alla stessa persona per mezzo del giudice del luogo del reo convenuto, o dell'Autorità superiore; e devesi nel medesimo tempo costituire al reo convenuto un curatore, il quale lo rappresenti sino a che egli stesso non abbia destinato ed indicato al Giudizio un procuratore. Solamente quando il giudice entro uno spazio di tempo corrispondente non ricevesse dal giudice estero, richiesto dell'intimazione, la dichiarazione che quella sia seguita, dovrà, a nuova istanza dell'attore, citare il reo convenuto mediante editto, secondo la disposizione del Regolamento giudiziario relativa a persone delle quali non è noto il luogo di dimora. Nel caso però che per effettuare l'intimazione la prima istanza si fosse rivolta all'Autorità superiore, dovrà precedentemente fare presso di quella la relativa ricerca.

Ai Tribunali esteri chiesti dell'intimazione sarà pure indicato che quando entro uno spazio di tempo corrispondente non giunga la fede della seguita intimazione, la Legge autorizza l'attore a chiedere la citazione mediante editto.

Questa Notificazione ha derogato al disposto del § 499 che segue.

Digitized by Google

Nel caso di pubblicazione d'editto, il termine decorre dal giorno in cui per la prima volta viene inserito nella Gazzetta. (§ 55 *delle Istruzioni per le Preture in affari non contenziosi*).

Riguardo alla corrispondenza uffiziosa delle Autorità giudiziarie dell'Impero Austriaco colle Autorità estere le norme fondamentali sono segnate dalla Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818 del seguente tenore:

1. Quelle Autorità giudiziarie e quei Magistrati, i quali sono composti di più consiglieri approvati, possono carteggiare direttamente in oggetti civili e criminali colle Autorità estere di eguale rango, anche con quelle residenti nella capitale. Questa norma vale anche per le Preture nel Regno Lombardo-Veneto, e pei giudizii distrettuali di Sovrana nomina nel Tirolo, Voralberg, Salisburgo e nel Circolo dell'Enns e Haustuck.

2. Agli altri giudizii è permesso di carteggiare direttamente colle estere Autorità solamente in oggetti criminali, ed in oggetti ove può esservi pericolo nella mora. Fuori di questi due casi devono essi far colà pervenire la loro requisitoria col mezzo del Tribunale d'Appello.

3. Il carteggio colle Autorità estere di differente rango deve farsi sempre col mezzo del Tribunale d'Appello, ove pressante pericolo non richieda particolare sollecitudine.

4. Rispetto a quegli Stati esteri ove il carteggio coi Giudici austriaci, e l'accettazione di requisitorie è permesso alle Autorità soltanto sotto particolari restrizioni e forme si continuerà il modo di carteggio finora usato, fino a tanto che mediante comune concertazione verrà stabilito altrimenti (*Circolare* 21 *settembre* 1818 *dell'Appello Veneto* e 25 *settembre* 1818 *del Lombardo*).

I Giudizii di prima Istanza possono rivolgersi direttamente alle I. R. Ambasciate o Consolati residenti all'estero in tutti quei casi in cui si tratti di fare delle semplici intimazioni in estero Stato ai sudditi austriaci od esteri, di dar loro delle notizie, o d'impartire delle disposizioni che si riferiscono unicamente ad affari privati, o che non sono di grande rilievo (*Decreto* 14 *ottobre* 1850 *del Ministero della Giustizia*). Devono però le prime Istanze unire alle Note che da esse si dirigono alle I. R. Ambasciate od agli I. R. Consolati austriaci le separate requisitorie indirizzate alle rispettive Magistrature estere, non bastando che nelle Note dirette all'Ambasceria, Legazione o Consolato sia fatto semplicemente cenno dell'oggetto della requisizione (*Circolare* 26 *marzo* 1851 *dell'Appello Veneto*). Vedi più innanzi a pag. 433 anche la Ordinanza Ministeriale 7 ottobre 1854.

Le Autorità giudiziarie nel caso di corrispondenze colle Missioni diplomatiche estere accreditate presso il Governo Imperiale, dovranno dirigere le loro Note aperte all'I. R. Ministero degli affari esteri (*Decreto* 7 *aprile* 1852 *del Ministero della Giustizia*).

Le particolari restrizioni e forme di cui fa cenno il § 4 della succitata Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818 per riguardo a certi Governi esteri sono le seguenti:

Le requisitorie delle prime Istanze dirette ad Autorità estere *italiane* devono rimettersi col mezzo della Presidenza d'Appello alla Presidenza della Luogotenenza che corrisponderà con esse Autorità in via diplomatica (*Decreto* 12 *giugno* 1827 *del Senato Lombardo-Veneto*). Trattandosi di dover corrispondere con le Autorità *Pontificie* potranno in caso di urgenza le Istanze Giudiziarie dirigersi immediatamente alla rispettiva Autorità costituita nello Stato Pontificio colla propria ricerca insinuandole che verrà sostenuta in via ministeriale; dovranno però subordinare un duplicato della requisitoria alla Presidenza d'Appello, perchè questa la inoltri nella via diplomatica (*Circolari d'Appello* 13 *agosto* 1817, 5 *aprile* 1826, 11 *aprile* 1827). Se mai le requisitorie dirette all'Autorità Pontificie incontrassero degli ostacoli per mancanza di pagamento dei diritti postali dovrà rassegnarsi di caso in caso l'emergente al Supremo Tribunale di

Digitized by Google

Giustizia per le opportune disposizioni (*Circolare d'Appello 4 gennaio* 1828).

Le corrispondenze colle Magistrature giudiziarie *Sarde* non possono farsi direttamente nè col mezzo dei Consolati imperiali; ma solo a mezzo della rispettiva Ambasciata e dei Ministeri. Al solo I. R. Consolato di Genova è accordata una tale facoltà in via di eccezione (*Decreto 9 agosto* 1851 *del Ministero della Giustizia*).

Le requisitorie da spedirsi nel gran ducato di *Toscana* dovranno in ogni caso dai Tribunali d'Appello essere inviate direttamente alla Corte regia residente in Firenze, sola Autorità colà costituita per autorizzare l'esecuzione di così fatte estere requisitorie (*Circolare d'Appello Veneto* 12 *maggio* 1846); e pei Ducati di *Parma e Piacenza* ai Procuratori ducali (*Circolare d'Appello Lombardo* 25 *gennaio* 1825); il carteggio colle Autorità giudiziarie del Ducato di *Modena* non è soggetto ad alcuna restrizione, ma va regolato con le norme generali della surriferita Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818 (*Circolare d'Appello* 25 *settembre* 1845).

Col regno di *Napoli* non possono aver luogo corrispondenze per oggetti civili, nè contenziosi, nè di onoraria giurisdizione; ma sibbene negli oggetti criminali; però le requisitorie austriache alle Autorità napoletane devono essere inviate colla via diplomatica (*Aulici Decreti* 5 *aprile* 1854 *e* 26 *maggio* 1835).

Le requisitorie dirette ad Autorità estere non italiane devono essere rassegnate al Supremo Tribunale di giustizia (*Aulici Decreti* 12 *giugno* 1827 *e* 3 *giugno* 1836). Le requisitorie dirette al Tribunale civico della libera città di *Francoforte* devono dalle Autorità ed Uffici austriaci dirigersi al Ministro austriaco là residente (*Aulico Decreto* 13 *ottobre* 1822, *Circolare* 15 *novembre* 1822 *del Governo Veneto e* 19 *novembre* 1822 *del Lombardo*).

I Giudizii del Regno di *Sassonia* procederanno colle Magistrature austriache in affari criminali *ex officio* con esenzione reciproca dai diritti di tassa e porto di posta (*Circolare d'Appello* 16 *aprile* 1818): al di fuori però delle lettere requisitoriali devesi indicare in generale l'oggetto che riguardano, ed aggiungere pure l'annotazione *ex officio* (*Circolare* 10 *gennaio* 1823).

Nelle corrispondenze colle Autorità di *Baviera* non vi ha punto d'uopo della via diplomatica, e sono applicabili le disposizioni della Sovrana Risoluzione 11 maggio 1818 (*Decreto Aulico* 19 *aprile* 1828).

Riguardo all'*Assia Darmstadt* per la provincia dell'Assia Renana le requisitorie dovranno rimettersi al Procuratore generale del Granducato di Assia residente in Magonza. Per le provincie Starkenburg ed Assia superiore, ai Giudizii di Corte di Darmstadt e Giessen (*Aulico Decreto* 3 *luglio* 1837).

Non può aver luogo alcuna corrispondenza diretta colle Autorità di *Inghilterra*, ma i Giudizii devono rivolgersi all'I. R. Ambasciata in Londra col mezzo del Tribunale d'Appello (*Circolare* 9 *aprile* 1836 *dell'Appello Lombardo*).

Riguardo ad affari di requisitorie nella *Turchia*, i Giudizii in casi urgenti o di lieve entità si rivolgeranno direttamente all'Ufficio consolare austriaco ed all'I. R. Agenzia del rispettivo Distretto, ed in mancanza di un apposito I. R. posto di Missione a quello del più vicino Distretto; oppure col mezzo dell'I. R. Internunziatura in Costantinopoli. Riguardo ad oggetti d'interesse generale e di maggior importanza si passerà pel tramite delle Autorità giudiziarie superiori e del Ministero della Giustizia, il quale si rivolgerà quindi al Ministero degli affari esteri (*Decreto* 14 *ottobre* 1850).

Le corrispondenze con le Autorità giudiziarie di *Francia* devono farsi col mezzo del Tribunale d'Appello e della Legazione austriaca di Parigi. I presidenti d'Appello sono autorizzati di rivolgersi alla detta Le-

Digitized by Google

gazione per ottenere la opportuna intercessione diplomatica per la esecuzione delle requisitorie dell'Autorità austriaca (*Sovrana Risoluzione* 16 *maggio* 1829, *Circolari d'Appello* 8, 10 *luglio* 1829). Le requisitorie però dirette alle Autorità giudiziarie francesi devono limitarsi soltanto agli atti più importanti dell'amministrazione della giustizia, cioè nominatamente all'intraprendere investigazioni, al ricevere dichiarazioni giuridicamente obbligatorie, esami, giuramenti e pertrattazioni sulla ricognizione d'un documento; le semplici intimazioni di Decreti giudiziali e le sole domande d'informazioni devono dirigersi all'I. R. Ambasciata, rimosso l'intervento delle Autorità francesi. Le requisitorie saranno concepite in uno stile corrispondente all'usitata cortesia, e conterranno l'indicazione del carattere ufficiale dell'impiegato dal quale vengono spedite, dell'Autorità dalla quale, o nel cui nome sono emanate, del fatto da cui sono occasionate, e dello scopo che per esse s'intende di conseguire, e finalmente nei casi in cui si tratti d'intraprendere atti propriamente giudiziali, a rimuovere i dubbi sulla competenza dell'Autorità requirente, devono essere munite delle necessarie legalizzazioni. In questi casi le requisitorie saranno presentate col mezzo del Tribunale d'Appello, fornite già della regolare legalizzazione al Ministero della Giustizia, perchè questo, aggiuntavi l'ulteriore legalizzazione, possa rivolgersi al Ministero degli affari esteri per la trasmissione della requisitoria all'Ambasciata austriaca a Parigi (*Ordinanza* 20 *marzo* 1852 *del Ministero della Giustizia*). Quando si tratti di dirigere requisitorie ed altre note d'ufficio dei Giudizii all'I. R. Ambasciata di Parigi per semplici intimazioni od informazioni, ed altre disposizioni di lieve importanza contemplate dall'Ordinanza surriferita 20 marzo 1852, e l'affare non sia di tutta urgenza, si devono inoltrare alla loro destinazione col mezzo dei Ministeri della Giustizia e degli affari esteri. Se l'oggetto quantunque lieve, richieda sollecitudine, si terrà corrispondenza diretta coll'I. R. Ambasciata in Parigi (*Ordinanza* 7 *ottobre* 1854 *del Ministero della Giustizia*).

§ 499.

Se però fosse noto il luogo della di lui dimora fuori degli Stati di Sua Maestà, si dovrà, oltre alla pubblica notificazione prescritta nel precedente paragrafo, consegnare alla posta il libello contro di lui presentato, col debito indirizzo, e riportare dal detto ufficio di posta un certificato o sia ricevuta della seguita consegna.

§ 500.

Quando si fa l'intimazione ad una parte dimorante negli Stati di Sua Maestà col mezzo della consegna all'uffizio di posta, dovrà la ricevuta da rilasciarsi dalla parte citata esprimere la dichiarazione dell'intimazione avuta ed il giorno in cui sarà seguita. Se la parte ricusasse tale ricevuta, o non si lasciasse ritrovare, si dovrà sul rapporto dell'uffizio postale indicante queste circostanze procedere come viene prescritto pei casi ne'quali il luogo della dimora della parte non è noto.

Relativamente alle intimazioni giudiziali, vedansi i §§ 213-219 della *Legge Organica* a pag. 78 di questo Manuale.

Il giudice può accordare la remissione per mezzo dell'Ufficio postale solo di quelle ordinazioni giudiziali che non contengono la decisione di qualche punto controverso. (§ 79 *delle Istruzioni per le Preture*).

Digitized by Google

§ 501.

Se l'una o l'altra parte avrà costituito un procuratore, l'intimazione de'decreti giudiziali alle di lui mani sarà valida sino a che ne sarà stato nominato un altro.

§ 502.

Ogni scrittura da comunicarsi alla parte contraria dovrà presentarsi in duplo, con che però uno de'duplicati contenga tutti gli allegati, e sopra ciascun duplicato si estenderà un eguale decreto.

Nel caso di consorti di lite, vedasi il § 504 e relative annotazioni.

§ 503.

Il giudice dovrà far tenere al cursore quanto prima sarà possibile la scrittura sopra cui sarà fatto il decreto, con tutti gli allegati, ed incumberà quindi allo stesso cursore di consegnarla tosto con tutti gli allegati alla parte cui spetterà; il medesimo dovrà pure certificare la seguita intimazione sulla copia o sia duplicato della scrittura, e restituire la copia alla parte che l'avrà presentata.

Sono da osservarsi anche dalle II. RR. Preture le prescrizioni dei §§ 490 e 503 del Regolamento del Processo civile riguardo alla conservazione degli atti che vengono prodotti dalle parti. (*Notificazione Governativa 24 agosto* 1833).

Non è necessario di presentare rubrica per la fede di intimazione nei casi di requisitoria, giusta anche il § 97 delle Istruzioni del 1785.

La Circolare Appellatoria 12 dicembre 1826 prescrive, che i cursori nel caso che non conoscano l'individuo cui si deve intimare qualche atto, non devono accontentarsi della sua dichiarazione e della sua firma sul foglio d'intimazione, ma dovranno accertarsene col detto di qualche altra persona a loro nota, del che faranno rilievo sul foglio di cui sono muniti.

Circa alle competenze ai cursori per viaggi in oggetti contenziosi civili, dispone il Regolamento pubblicato colla Notificazione 30 aprile 1847 per le competenze dovute agli impiegati giudiziarii, testimonii, periti, ecc.

Le Notificazioni Governative 21 marzo 1834 e 19 dicembre 1837 sono relative al modo di far eseguire intimazioni, citazioni, esecuzioni contro sudditi austriaci addetti al servizio di Ambasciatori esteri accreditati presso l'I. R. Corte e dei loro impiegati d'ambasciate, ogni qualvolta abitino o si trovino nella casa dell'Ambasciatore, e contro gli esteri addetti a simili ambasciate.

La Risoluzione Sovrana 20 maggio 1835, portata dalla Governativa Notificazione 7 ottobre detto anno, dà le norme per l'intimazione delle citazioni giudiziali che pervengono alle Autorità giudiziali austriache in via ministeriale od ufficiosa dal Regno delle Due Sicilie, o da altri Stati nei quali vigessero in tale proposito massime uguali o simili a quelle stabilite in quel Regno.

All'atto dell'intimazione, deve il cursore stendere sull'atto stesso intimato, sotto il decreto attergato, o, se l'atto è chiuso, sotto l'indirizzo, l'attestato dell'intimazione, cioè annunziare il nome e cognome della persona cui fu fatta, e la data, ed apporvi la sua sottoscrizione; indi deve procurare che la persona che riceve l'atto ne rilasci la ricevuta collo scrivere di proprio pugno sul foglio d'intimazione il suo nome e cognome, e la data del ricevimento. Se la persona cui vien fatta l'intimazione non può scrivere, il cursore deve chiamare un testimonio che sappia scrivere,

Digitized by Google

e questi deve notare sul foglio d'intimazione la data, il nome e cognome di chi riceve l'atto, e la propria firma. (§ 71 *delle Istruzioni per le Preture*).

La Circolare Appellatoria Lombarda 19 marzo 1853 dichiara che le spese occorse per commissioni eseguite dietro requisitoria da Impiegati giudiziarii di un diverso dominio della corona, sono a ritenersi a carico del fondo per le spese di giustizia di quel Dominio della Corona in cui devono aver luogo le menzionate commissioni, a di cui riguardo devono poscia effettivamente venire conteggiate.

§ 504.

Quando il decreto sarà da intimarsi a più consorti di lite, il petente dovrà unire alla scrittura tante rubriche, o siano estratti, quanti saranno i consorti di lite, ed annotare sopra ciascuna il luogo d'abitazione di quello a cui dovrà rimettersi; il giudice vi dovrà aggiungere l'emanato decreto, e far quindi eseguire l'intimazione col mezzo del cursore.

Riguardo alle petizioni ed istanze dirette contro più consorti in lite, l'Ordinanza Imperiale 12 maggio 1852, obbligatoria pei Dominii in cui è in vigore il Codice civile generale, dispone quanto segue:

A togliere varj inconvenienti e ritardi introdottisi nella procedura sulle cause dirette contro più consorti in lite, ad esclusione degli affari cambiarii, sentiti i Miei Ministri ed il Mio Consiglio dell'Impero, ho trovato di approvare le disposizioni seguenti:

In quegli affari contenziosi, in cui il primo ordine deve essere intimato a due o più consorti in lite, dovrà l'istante non solo produrre la sua petizione od istanza in tre esemplari, dei quali due devono essere corredati delle copie degli allegati, ma unirvi eziandio tante rubriche della scrittura, quanti, oltre l'avversario primo nominato, sono i consorti in lite, ed annotare sopra ciascuna di esse il domicilio della parte, per la quale è destinata.

Un esemplare della scrittura cogli allegati dovrà essere conservato presso il Giudizio, e s'intimerà il secondo esemplare cogli allegati all'avversario primo nominato nella scrittura; il terzo esemplare senza allegati all'istante, e le rubriche munite del decreto agli altri consorti in lite, con avvertenza esser libero a ciascuno di questi ultimi di ispezionare la scrittura ed i suoi allegati presso il consorte in lite primo nominato, o presso il Giudizio.

Se la petizione o l'istanza vennero prodotte verbalmente, si dovrà conservare presso il Giudizio l'assunto protocollo cogli annessi allegati, intimare una copia del protocollo stesso e degli allegati all'avversario primo nominato, ed un estratto di esso all'istante ed a ciascuno dei consorti in lite, a questi ultimi coll'avvertenza essere in loro facoltà d'ispezionare la scrittura e gli allegati presso il consorte in lite primo nominato, o presso il Giudizio.

Tra più consorti in lite si dovrà nominare per primo nella petizione l'obbligato principale, quando alcuno risulti per tale dall'affare di diritto, su cui si fonda la petizione.

Una scrittura prodotta contrariamente alla prescrizione di questa Legge non verrà accettata, ma immediatamente respinta d'ufficio.

Prescrivendo l'Ordinanza Imperiale 12 maggio 1852, sopra riferita, che per primo nominato devesi ritenere, non quegli che è materialmente rubricato per tale nella Petizione, ma l'obbligato principale nella lite che con essa si introduce; nel caso di due obbligati solidariamente si riterrà invece, a buon diritto, convenuto pel primo quello che l'attore avrà desi-

Digitized by Google

gnato per tale nominandolo pel primo, come sarebbesi anche giudicato da conformi Decisioni delle tre Istanze riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 90 del 1854.

§ 505.

Ogni qual volta dovranno citarsi testimonj, non si comunicherà ad essi nè la scrittura della parte, nè la rubrica col decreto, ma s'ingiungerà generalmente a nome del giudizio la comparizione nel tempo assegnato per deporre la testimonianza.

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.

Dei Termini.

§ 506.

Ogni primo termine ripete la sua misura unicamente dalla legge. I termini ulteriori la ricevono tutti dal prudente relativo giudizio del giudice, che però non è da confondersi coll'arbitrio, ma dev'essere fondato sulla dimostrata e con equità riconosciuta necessità.

Questo paragrafo va inteso sotto le limitazioni portate dai §§ 80, 156 e 508.

Per *termine* qui s'intende quel determinato spazio di tempo entro il quale la parte debbe eseguire un'ordinazione giudiziale.

§ 507.

Quando una parte non fosse in grado di dare eseguimento alla ricevuta ordinazione giudiziale nel termine destinato, dovrà essa, prima che scada, ricercare che le venga prorogato lo stesso termine; e non solo spiegare le cause dell'impedimento, ma addurre ancora le ragioni per cui si rende credibile il bisogno del termine più ampio che essa ricerca.

Nel processo verbale la proroga può chiedersi nel giorno stesso della comparsa. (Vedansi le annotazioni al § 27).

L'istanza per la proroga si produce in duplo, e in essa si spiegano le cagioni per cui non si è in grado di eseguire l'ordinazione giudiziale (la quale si unisce), e vi si determina la *misura* della proroga che si richiede e se ne rende credibile il bisogno. Per proroghe ulteriori, devesi fare menzione delle proroghe anteriori accordate, allegando i relativi decreti ed unendoli al duplo dell'istanza.

Per rendere poi credibile il bisogno della proroga non si richiede una prova fornita di tutti i requisiti voluti dal Regolamento, potendo bastare attestazioni scritte che rendano *probabili* le circostanze allegate a giustificazione della proroga che si chiede, ed anche semplici presunzioni.

Cagioni a chiedere proroga potrebbero essere, per esempio, la denunzia di lite, l'ispezione degli originali, la mole del processo, ecc. Non potrebbero essere ragioni scusabili la mancanza d'informazione nell'avvocato, i di lui viaggi, ecc.

Digitized by Google

§ 508.

Dove la legge espressamente ordina che dopo la scadenza del termine stabilito la parte non venga più ascoltata, non è il giudice autorizzato ad accordare la proroga del termine: si dovrà anzi in questi casi rigettare senz'altro il ricorso della proroga. Fuori di questo può il giudice, anche senza sentire la parte contraria, accordare la proroga del termine, quando il termine prorogato, sia sopra la prima, sia in seguito alla seconda domanda, non oltrepassa nella sua totalità il termine legale.

Vedansi i §§ 29, 110, 150, 210, 218, 219, 231, 234, 235, 246, 251, 253, 262, 272, 274-276, 288, 322-326, 340, 353, 354, 477, in cui si hanno termini perentorii fatali..

§ 509.

Quando colla ricercata proroga venisse ad oltrepassarsi il termine legale, ed il giudice non credesse doversi rigettare senz'altro il ricorso, si deve in ordine ad esso sentire la parte. Se essa l'accorda, non potrà la proroga venire dal giudice negata, eccetto ch'egli rilevasse che l'adesione fosse accordata solo dal patrocinatore senza scienza e consentimento del suo cliente, al quale ne deriverebbe pregiudizio; ed in questo caso si potrà chiedere il sentimento immediato del cliente stesso. Ma se la parte contraria non acconsentisse alla ricercata proroga, dipenderà dal giudice, se ed in quanto ei voglia in una comparsa sentire ambedue le parti per rischiarare l'allegato bisogno, e dietro di essa, o pure anche senza la medesima, accordare tostamente o pure denegare la proroga. In cadauno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla proroga rilasciarsi per decreto, contro del quale alla parte che si riputasse lesa sarà aperta la via del ricorso al giudice superiore.

Pel disposto dell'art. 65 dell'Aulico Decreto 4 marzo 1823, nei decreti sui protocolli di proroga si decide sulle spese, senza sospenderne la cognizione sino a giudizio di merito. In pratica peraltro non è sempre osservata questa prescrizione, e le spese delle proroghe vengono inserite nella specifica generale al chiudersi del relativo processo.

Sono puniti con multe, o perdite di competenze, gli avvocati che accordino proroghe senza saputa o consenso delle parti, e le prime Istanze devono vegliare ad ovviare cosiffatti disordini (§ 67 *dell'Aulico Decreto 4 marzo* 1823, *e Decreto Aulico 3 luglio* 1832 *diramato colla Circolare Appellatoria 17 detto*).

Vedasi la Sovrana Risoluzione 4 agosto 1827, riportata alle note del § 27.

§ 510.

Ogni termine comincerà a computarsi dal giorno prossimo successivo a quello nel quale sarà seguita l'intimazione sia alla parte, contro la quale dovrà avere effetto, sia al di lei patrocinatore dimorante nel luogo del giudizio. Ciò avrà luogo anche in ordine a que' termini che dovranno avere effetto contro persone assenti, non potendo la consegna fattasene all'ufficio postale tenere luogo di una reale intimazione. Al contrario i termini prorogati decorreranno

Digitized by Google

tutti dal giorno successivo a quello in cui sarà scaduto l'antecedente termine del quale si sarà chiesta la proroga.

Allorchè sono più i correi citati in causa, il termine per essi decorre dal giorno dell'ultima seguita intimazione ad uno di essi medesimi.

§ 511.

Nei giorni del termine, sia esso fissato dalla legge ovvero dal giudice, non vanno computate le ferie. Solamente l'insinuazione dell'appellazione e della revisione sono eccettuate da questa regola, imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici giorni stabiliti dalla legge si conteggiano anche i giorni delle ferie.

Di regola, i termini sono *utili*. Tuttavia, oltre l'eccezione portata da questo paragrafo e dal § 333, ve ne sono altre che vedremo nelle procedure speciali.

La pratica Giurisprudenza ha poi anche ritenuto, che debba essere continuo il termine a presentare i *ricorsi* contro i decreti, equiparandoli alle insinuazioni d'Appello e di Revisione.

§ 512.

Le scritture che in forza dell'ordinazione della legge devono essere presentate al giudice superiore, deve la parte nel termine fissato rassegnarle a lui o a lui spedirle, altrimenti dovranno senz'altro venire rigettate.

§ 513.

Quando la ricercata proroga del termine viene denegata, restano a vantaggio della parte tutti ancora quei giorni che sul termine stesso, per la cui proroga erasi presentata l'istanza, nel giorno della seguita consegna del ricorso non erano ancora trascorsi.

Il Giordani opina che non si possa dire *denegata una proroga* finchè il decreto che la rifiuta sia passato in cosa giudicata, e ritiene quindi che il disposto da questo paragrafo si estenda anche al caso di ricorso prodotto all'Appello od alla Revisione contro il rifiuto di una proroga; e che perciò venendo rigettato dai Tribunali superiori il ricorso contro quel rifiuto, alla parte restino ancora, dal giorno dell'intimazione del superiore definitivo decreto che nega la proroga, tutti quei giorni che sul termine, per cui si era fatta istanza di proroga, nel giorno della seguita presentazione della stessa non erano ancora trascorsi.

È discorde per altro su questo punto la giurisprudenza dei Tribunali, e la pratica anzi sembra aver adottata la massima contraria, che cioè il disposto favorevole di questo paragrafo sia applicabile unicamente nel caso che la proroga sia denegata soltanto dalla prima istanza. Ma una tal pratica ha essa un fondamento in legge? E sarà permesso al giudice (quand'anche ciò fosse per tor di mezzo le maliziose lungaggini della lite) una tale arbitraria interpretazione della disposizione di questo paragrafo?

§ 514.

Il termine scade nell'ultimo giorno, e precisamente nell'ora ultima nella quale in quel giorno il giudizio è aperto; ogni atto giudiziale, per cui si è fissato un termine, potrà ciò non per tanto eseguirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel giorno

Digitized by Google

medesimo nel quale la parte contraria fa uso avanti al giudice del diritto che le deriva dalla scadenza del termine.

Vedasi il § 903 del Codice.

Nei casi peraltro in cui la Legge dichiara espressamente, che dopo la scadenza del termine, la parte non sia più ascoltata, il giudice respinge *ex officio* gli atti presentati al di là del termine, e non si fa luogo al disposto dalla parte seconda di questo paragrafo.

CAPITOLO TRENTESIMOTTAVO.

Delle Spese giudiziali.

§ 515.

La parte soccombente nell'esito della causa sarà tenuta regolarmente ad abbuonare alla parte contraria le spese giudiziali che la medesima avrà fatte, salvochè qualora il giudice stimasse per motivi rilevanti doversi avere per compensate le spese giudiziarie fra ambedue le parti. Il giudice però non potrà dar luogo a tale compenso ne' seguenti casi: 1.° se la parte soccombente avrà contraddetto il proprio fatto, dal quale dipendeva la decisione della causa, e ne sarà stata in seguito convinta in processo; 2.° se il soccombente avrà litigato contro la chiara e letterale disposizione della legge; 3.° se esso non avrà fatto alcuna risposta o difesa sul merito principale della causa; 4.° s'egli senza produrre altre prove avrà deferito alla parte contraria il giuramento decisorio, e questa l'avrà assunto; 5.° se alcuno avrà appellato dalla sentenza proferita in prima istanza, e sarà rimasto soccombente anche nel secondo giudizio; in quest'ultimo caso il soccombente dovrà sempre portare le spese dell'appello.

Il giudice deve anche, senza l'espressa dimanda per la rifusione delle spese, pronunciare come di ragione, purchè sia prodotta colla scrittura la relativa specifica. (*Aulico Decreto* 30 *settembre* 1785). Ciò è conforme ai § 521 e 522.

I *motivi rilevanti* per cui il giudice potrà far luogo alla compensazione delle spese, devono esser tali per cui si possa ritenere cessata o neutralizzata quella presunzione di colposità che sta contro il detentore, o il soccombente in causa, come sarebbe a dire, se il punto di questione è delicato o controverso assai, sia in linea di fatto che di diritto; se il fatto, pel quale la parte è soccombente, non è proprio di lei ma di un terzo; se il reo convenuto ottenne l'assoluzione dall'avversaria petizione solo in una parte, ecc. (Vedasi anche il § 519).

Per la loro equità crediamo poter servire di legale criterio le disposizioni dei §§ 575 e 576 del *Regolamento provvisorio per l'Ungheria*, che qui riportiamo:

§ 575. *È rimesso al prudente criterio del giudice di condannare il reo convenuto alla rifusione delle spese giudiziali, anche allorquando non venne aggiudicato all'attore l'intero importo della sua pretesa.*

Digitized by Google

§ 576. *Se in alcuni punti rimase perdente il reo convenuto ed in altri l'attore, di regola le spese giudiziali si dichiareranno compensate. Nondimeno qualora soltanto in un punto od in pochi sia stato deciso contro quella parte, la quale in tutti gli altri è rimasta vincente, sarà in facoltà del giudice di condannare l'avversario anche a rifondere una parte proporzionata delle spese giudiziali, per esempio la metà, e di dichiararle compensate solo quanto al resto.*

§ 516.

Nelle cause coll'Ufficio fiscale, nelle quali esso sarà stato condannato nelle spese giudiziali, dovranno queste andare a carico del fondo pubblico cui la causa appartiene, e frattanto verranno anticipate dall'Ufficio delle tasse. Allorquando le spese giudiziali vengono caricate alla parte contraria al fisco, dovranno queste pagarsi all'erario nella misura stessa come se la causa si fosse fatta da un altro avvocato.

§ 517.

Al patrocinatore che sarà stato dato *ex officio* alla parte povera, si dovranno dall'altra parte che sarà stata condannata nelle spese giudiziali contribuire egualmente le competenze che gli saranno dovute.

La Notificazione Luogotenenziale 11 maggio 1850, portante l'Ordinanza Ministeriale 16 aprile detto anno, ha dichiarato, doversi mantener in vigore anche dopo la pubblicazione della Legge provvisoria 9 febbraio 1850 *sul bollo e sulle tasse* le vigenti norme relative alle condizioni sotto le quale i poveri ed i procuratori degli assenti godono l'esenzione del bollo, e quelle relative agli obblighi dei procuratori dei medesimi e delle pubbliche autorità; doversi tuttavia applicare anche alle cause pei poveri la *prenotazione dei diritti di bollo* come nelle cause per gli assenti; e che in quelle cause, nelle quali avrà avuto luogo la prenotazione dell'imposta, le distinte dei bolli che per la Legge avrebbero dovuto usarsi per le istanze, i protocolli e gli allegati, dovranno in avvenire dall'Ufficio di spedizione del Giudizio trasmettersi (nell'atto che si emetterà l'evasione dello scritto cui appartiene la distinta) all'Ufficio incaricato della commisurazione dell'imposta.

Nella terza parte dell'opera ove tratteremo delle tasse e bolli in affari contenziosi riporteremo anche le disposizioni tutte che si riferiscono all'*esenzione dalle stesse*, alla loro *prenotazione*, all'edizione dei *certificati di miserabilità* ecc.

Pel § 13 della Legge provvisoria 9 febbraio 1850, qualora in un affare contenzioso fra una persona esente ed un'altra non esente dal bollo, venga condannata la parte non esente alla rifusione delle spese giudiziali, essa dovrà soddisfare alla cassa di Finanza anche l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto pagare la parte esente, qualora non le fosse stata concessa l'esenzione.

Circa all'esenzione pei miserabili dalla tassa porto-lettere si può vedere la Circolare 27 giugno 1850.

La Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 3 febbraio 1834 dichiara, che al procuratore di una parte non può essere imposta la personale garanzia per competenze d'immediata esazione risultanti da atti che egli intraprende nell'interesse del suo cliente.

Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 1855 in riguardo alla estensione del diritto d'esenzione dalle spese dei miserabili nella procedura contenziosa, e al rimborso delle spese congiunte colla deputazione della cura per per-

Digitized by Google

sone miserabili dementi ed imbecilli, o coll'ordine di continuazione della tutela per quelle divenute maggiorenni, porta quanto segue:

1.° *Le spese di viaggio e di mantenimento occorrenti per le comparse giudiziali dei patrocinatori ufficiosi, dei testimonii e periti, come pure le spese di viaggio, e le diete dei delegati giudiziarii, le competenze, a cui hanno diritto i testimonii e periti nei casi stabiliti dalla Legge, finalmente le spese di pubblicazione degli editti nelle Gazzette, al pagamento delle quali sarebbe obbligata una parte che ha i diritti di esenzione nascenti dalla miserabilità, sono da rimborsarsi in via di anticipazione dall'Erario. I Giudizii sono per altro tenuti di commisurare tanto le spese di viaggio e di mantenimento, quanto le sovraccennate competenze di conformità alle prescrizioni del Regolamento giudiziario, secondo i dettami della più rigorosa coscienza.*

2.° *Per sopperire a queste spese, si assegnerà ai Giudizii che trovano necessario di domandarlo, dalla rispettiva Autorità di Finanza, di tempo in tempo un conveniente importo come anticipazione, da conteggiarsi nel debito modo dalla Cassa camerale, cioè secondo le circostanze presso la Cassa centrale o la Cassa delle imposte. Queste anticipazioni si tratteranno conformemente a quanto è prescritto per la prenotazione dei diritti di bollo. Ultimata quindi la causa, se la parte miserabile riuscì vittoriosa, i Giudizii comunicheranno le note delle spese in contanti all'Autorità di Finanza che ha assegnato l'anticipazione, affinchè questa possa fare esigere posticipatamente l'importo delle spese dalla parte obbligata al loro pagamento, in quanto che per aver vinta la causa ne abbia acquistato i mezzi.*

3.° *Gli stessi principii si applicheranno anche agli atti che s'intraprendono per sottoporre a cura persone miserabili, dementi od imbecilli, e per prolungare la tutela di quelle divenute maggiorenni, per ciò che riguarda le spese di viaggio e diete dei funzionarii giudiziali delegati, le spese di viaggio e di mantenimento e le competenze dei periti, finalmente le spese per l'inserzione degli editti nelle Gazzette, che si fosse trovata necessaria. Per queste spese non si farà luogo a prenotazione ed esazione posticipata.*

4.° *S'impone ai Giudizii come obbligo rigoroso di aver cura che non s'intraprendano viaggi di delegati giudiziarii, di periti e di patrocinatori ufficiosi, che nei casi di più urgente necessità.*

§ 518.

Nello stesso modo si dovrà condannare alla rifazione delle spese giudiziali chi avrà abbandonata la causa prima che sia stata decisa con sentenza.

§ 519.

All'incontro chi una volta avrà riportata sentenza a suo favore, non potrà mai essere condannato dal giudice superiore nelle spese giudiziali di prima Istanza.

§ 520.

La parte che secondo la norma sopra spiegata dovrà portare le spese giudiziali in una contestazione accessoria, dovrà essere condannata nella sentenza relativa.

§ 521.

Il giudice tanto inferiore che superiore dovrà anche senza istanza di parte o dichiarare espressamente la compensazione delle spese giudiziali, oppure aggiudicarne l'abbonamento alla parte a cui competerà. Soltanto nelle sentenze interlocutorie, colle quali viene

Digitized by Google

ammessa la prova ordinaria per testimonj, si dovrà differire la cognizione circa le spese giudiziali di prima istanza sino alla sentenza che sortirà in merito dopo che saranno compiute le prove.

§ 522.

Il giudice dovrà pur moderare nella sentenza l'importo delle spese aggiudicate ad una parte. Saranno perciò tenute le parti a consegnare, sotto perdita dell'abbonamento negli atti, una specifica o sia nota delle spese giudiziali.

Se in un processo le spese giudiziali che la parte soccombente deve risarcire alla vittoriosa, sono state determinate dal Giudizio, questa liquidazione di competenza vale anche pel procuratore della parte vincente, ed il medesimo non può, in faccia al suo cliente, pretendere competenze più elevate di quelle che furono aggiudicate a questo nella decisione giudiziale. (*Decreto dell'I. R. Tribunale mercantile in Vienna* 30 *marzo* 1853, *superiormente confermato*, riportato *dalla Gazzetta de' Tribunali di Vienna*).

La Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 16 dicembre 1854, pubblica quanto segue:

« A tenore del § 68 delle Leggi 9 febbraio 1850, dopo la decisione sono obbligate le parti a soddisfare immediatamente l'imposta quando vennero condannate al pagamento delle spese di lite ».

« Se quella parte in causa che ha diritto di pretendere l'indennizzo delle spese, omette di far valere un tale diritto, e per conseguenza il giudice non può pronunciarsi sul compenso delle spese di causa, in allora un tal caso deve trattarsi come se la decisione giudiziale avesse compensate reciprocamente le spese, e quindi le due parti litiganti devono soddisfare l'imposta in parti eguali ».

§ 523.

Per le scritture fatte dalla parte litigante stessa, ovvero da un avvocato in propria causa, si riceverà la medesima tassa o sia competenza che si dovrebbe esigere se la scrittura fosse stata composta da un terzo.

§ 524.

La rifazione delle spese di viaggio non avrà luogo se non pei viaggi i quali, in riguardo all'oggetto controverso, saranno stati giudicati necessarj dal giudice, oppure intrapresi di suo ordine.

Relativamente ai gravami interposti dai Giudizii e dalle Procure di Stato contro la liquidazione delle specifiche delle spese di viaggio che si fa dall'I. R. Contabilità, vedasi l'Ordinanza 11 giugno 1851 (*N. 150 del Bollettino generale delle Leggi*), valevole anche pel Lombardo-Veneto, giusta l'Ordinanza Ministeriale 2 novembre 1855.

§ 525.

L'attore che nella provincia entro la quale dovrà agitarsi la causa, non sarà notoriamente provvisto di sufficienti facoltà, dovrà, ad istanza del reo convenuto, dare una idonea cauzione per l'abbonamento eventuale delle spese giudiziali, ovvero offerire il giuramento della povertà, o sia della sua incapacità di prestarla; altrimenti dovrà egli, ad istanza della parte contraria, esservi compulso per decreto, senza però ritardare il corso della causa principale.

Digitized by Google

§ 526.

Quando al giudice risulterà dall'attitazione della causa, oppure dall' interposto appello o revisione che una parte o l'altra abbia agito con manifesta ingiustizia, e specialmente coll'aver negate circostanze vere, o supposte circostanze false, egli dovrà condannare la parte colpevole ed il patrocinatore di essa in una pena pecuniaria o corporale a misura delle circostanze.

Riguardo all'esazione delle multe che vengono inflitte come pene d'ordine alle parti od ai loro rappresentanti nella procedura civile, tanto contenziosa che non contenziosa, il Ministero della Giustizia d'intelligenza coi Ministeri dell'Interno e delle Finanze coll'Ordinanza del 5 novembre 1852 (*Bollettino generale delle Leggi puntata* LXVII, *N.* 227, trovò di ordinare quanto segue:

§ 1. *Ogni Autorità giudiziaria di prima Istanza dovrà esigere tanto le multe da essa medesima inflitte, quanto quelle la cui riscossione le viene ordinata da un'Autorità superiore, e sorvegliarne d'ufficio la esazione. A tale scopo essa dovrà ordinare alla persona condannata al pagamento di una multa, di versarne l'importo all'Ufficio di spedizione del Giudizio, nel termine di otto giorni da quello in cui passò in giudicato l'ordine con cui venne inflitta; e scorso infruttuosamente questo termine, dovrà procurarne l'esazione o col mezzo d'un cursore che ne farà rapporto entro un determinato tempo, oppure col mezzo del Giudizio distrettuale nel cui circondario abita la persona condannata alla multa, ove questa abitasse sotto altra giurisdizione.*

§ 2. *Non essendosi fatto il pagamento, si procederà tosto dal cursore a ciò delegato agli atti esecutivi coll'asportare a chi vi è tenuto, una quantità tale degli effetti mobili presso di lui esistenti, che corrisponda all'importo della multa. Le cose asportate sono da depositarsi in giudizio, o non essendo ciò fattibile si consegneranno ad un uomo fidato per la custodia. Qualora non consistano in denaro od in obbligazioni pubbliche del debito dello Stato si dovrà, previa stima da farsi d'ufficio col mezzo di un perito, venderle all'incanto alla prossima asta giudiziale, ma al più tardi entro quattordici giorni dall'avvenuto pignoramento, ed all'occorrenza anche al di sotto del valore di stima, in seguito a che dovrà saldarsi l'importo della multa e delle spese d'esecuzione che fossero occorse, e restituirsi alla parte l'eventuale rimanenza.*

§ 3. *Soltanto nei casi in cui per l'esazione di una multa gli atti esecutivi debbano essere diretti sopra un bene immobile o sopra un credito assicurato sopra un immobile, il Giudizio dovrà rimetterne l'esazione a'sensi di legge alla Procura di Finanza (o sezione) istituita per quel Dominio, comunicandole la relativa cognizione munita prima della conferma del suo passaggio in giudicato.*

§ 4. *Risultando una multa inesigibile in tutto od in parte per la povertà di chi vi è tenuto, il Giudizio che l'ha inflitta dovrà decidere se l'importo penale inesigibile sia da condonarsi oppure da commutarsi in una pena d'arresto. In quest'ultimo caso si commuterà, di regola, la multa in un giorno d'arresto per ogni cinque fiorini moneta di convenzione, se il Giudizio secondo le circostanze del caso non trova d'infliggere un arresto proporzionalmente più breve. Per gl'importi al disotto di cinque fiorini moneta di convenzione si pronuncierà l'arresto almeno nella durata di dodici ore.*

§ 5. *Le Istanze superiori dovranno sempre prevalersi, per l'esazione delle multe da loro pronunciate, delle Autorità giudiziarie, col mezzo delle quali l'ordine con cui s'infligge la multa vien notificato alla parte.*

§ 6. *I Giudizii di prima Istanza parteciperanno le cognizioni relative a multe da loro inflitte, ed ogni successiva riduzione o condono delle*

Digitized by Google

stesse, o loro commutazione in arresto, contemporaneamente alla spedizione del relativo conchiuso, a quell'Autorità di Finanza nel cui distretto risiede l'Ufficio delle Imposte, al quale debbono rimettersi le multe (§ 7). *Per le multe inflitte dall'I. R. Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione, e dai Giudizii superiori, tale comunicazione alla detta Autorità distrettuale di Finanza dovrà farsi direttamente dal Giudizio superiore.*

§ 7. *Gl'importi delle multe pagate od esatte in via forzosa sono da rimettersi di caso in caso direttamente all'Ufficio delle Imposte nel luogo di residenza del Giudizio.*

§ 8. *Nel regno Lombardo-Veneto, e nella Dalmazia rimarranno bensì in vigore le prescrizioni attualmente vigenti sull'esazione e trasmissione delle multe; ma dovranno anche colà applicarsi le disposizioni del § 4 sulla commutazione delle pene pecuniarie che risultano inesigibili in tutto od in parte.*

Essendo emerso che nel regno Lombardo-Veneto non si procede in modo uniforme nella riscossione delle multe inflitte dalle Autorità giudiziarie alle parti contumaci, alle comparse di conciliazione, e nei casi di restituzione degl'importi relativi in causa di seguita revoca o condonazione di tali multe; ed essendo desiderabile di stabilire un metodo uniforme anche rispetto ad altre multe inflitte dalle Autorità medesime nella procedura civile, il Ministero della Giustizia, premessi gli opportuni concerti con quello delle Finanze, ha dichiarato quanto segue:

1.° *La riscossione delle multe inflitte dalle Autorità giudiziarie alle parti contumaci alla comparsa di conciliazione o per qualunque altro motivo nella procedura civile non ispetta alle medesime, ma alle Autorità finanziarie.*

2.° *Le Autorità giudiziarie comunicano perciò alle Intendenze provinciali di Finanza i loro Decreti portanti una multa, quattordici giorni dopo la relativa intimazione senza che sia stato presentato reclamo, e le dette Intendenze dispongono per la riscossione nei modi prescritti dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816 riferibile alla riscossione delle imposte.*

3.° *Se il Decreto, che infligge la multa, viene revocato e levato, si restituiscono alla parte la multa intiera, il caposoldo, e le spese di esecuzione da essa pagate.*

4.° *Se la multa viene condonata per riguardi di equità, si restituisce l'importo della multa in quanto spetta all'Erario dello Stato, ma non così la provvisione, il caposoldo e le spese di esecuzione devoluti per Legge all'esattore.* (Dispaccio 10 maggio 1852 N. 6655 del Ministero della Giustizia).

Allo scopo d'introdurre presso gli Ufficii giudiziarii e di Finanza un uniforme procedimento nell'applicazione dei surriferiti Decreti ministeriali 10 maggio 1852 N. 6655, e 5 novembre 1852 relativi alla riscossione delle multe inflitte dalle Autorità giudiziarie alle parti della procedura civile, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello delle Finanze, ha trovato di stabilire quanto segue:

1.° *Le determinazioni colle quali vengono inflitte delle multe devono esprimere la ingiunzione che la parte abbia ad effettuare il versamento presso la Cassa dell'I. R. Intendenza di Finanza nel termine di giorni quattordici;*

2.° *tali determinazioni saranno dalle Autorità giudiziarie comunicate alla Intendenza di Finanza soltanto dopo che sono passate in giudicato;*

3.° *ove la multa venisse condonata, verrà siffatta condonazione pronunciata dall'Autorità giudiziaria comunicata alla Intendenza delle Finanze;*

4.° *le Intendenze di Finanza alla loro volta notificano alle Autorità giudiziarie l'inesigibilità della multa, perchè seguir ne possa la commutazione in pena di arresto a' termini di Legge.* (Dispaccio del Ministero della Giustizia 17 luglio 1853 N. 11144).

Digitized by Google

CAPITOLO TRENTESIMONONO.

Degli Avvocati.

§ 527.

Non si potrà ammettere all'esercizio dell'avvocatura, sia per la città come in provincia, se non chi avrà ottenuto la laurea dottorale in alcuna delle università degli Stati di Sua Maestà.

Anche gli Israeliti possono ottenere il grado di Dottore in diritto civile, ed aspirare all'avvocatura. (*Aulico Decreto* 25 *ottobre* 1796, *N.* 68).

§ 528.

Chiunque aspirerà ad essere ascritto nel ceto degli avvocati, dovrà avere l'età compita di ventiquattro anni, ricorrere a tal fine al tribunale d'appello, e presentare, oltre il diploma di dottore, l'attestazione di un avvocato approvato, onde far constare dell'esperienza nella pratica forense acquistata pel corso almeno di tre anni, non meno che delle prove da lui date di sua assiduità, abilità ed onoratezza.

Circa alla pratica per l'avvocatura e agli esami relativi, vedasi l'Ordinanza 11 ottobre 1854, a pag. 92 di questo Manuale.

Nelle proposizioni per un posto d'avvocato devono i Tribunali contemplare il più distinto in ogni rapporto fra gl'idonei a tal posto, ed in parità di distinta idoneità, il solo seniore nel dottorato. (*Circolare Appellatoria* 4 *luglio* 1837, *portante la Sovrana Risoluzione* 27 *maggio detto anno*).

§ 529.

Il tribunale d'appello dovrà in vista di tali attestati sottoporre l'aspirante ad un rigoroso esame tanto sulla teoria che sull'applicazione del presente Regolamento giudiziario e di tutte le leggi vigenti, informarsi esattamente de' di lui costumi ed onesta condotta, e quando il soggetto sarà riconosciuto abile, dovrà essere ammesso all'avvocatura.

Per l'Aulico Decreto 17 aprile 1787 sarebbe stabilito che gli esami già subiti presso un Tribunale d'Appello non possono valer per un'altra provincia nel caso che il candidato cercasse il permesso di esercitare in quella l'avvocatura, e dovrebbe sottoporsi a nuovo esame presso l'Appello dell'altra provincia.

Il decreto d'idoneità all'esercizio dell'avvocatura abilita l'esaminato a porsi in competenza pel conseguimento dei posti di avvocato che si rendono vacanti nelle provincie, nelle quali è in vigore il Codice civile generale. (*Circolare Appellatoria* 4 *aprile* 1821, *e Decreto Aulico* 16 *aprile* 1830 *N.* 2460).

Digitized by Google

Non possono esercitare l'avvocatura i notai in effettivo esercizio (*Art.* 8 *del Regolamento sul Notariato*), nè i pubblici professori. (*Risoluzione Sovrana* 26 *marzo* 1828, *pubblicata li* 28 *aprile detto anno*).

I pensionati e quiescenti non possono del pari esercitare l'avvocatura senza uno speciale Sovrano permesso. (*Risoluzione Sovrana* 24 *luglio* 1824, *pubblicata il* 18 *novembre detto anno*).

La nomina ai posti d'avvocato è riserbata all' Eccelso I. R. Ministero di Giustizia in Vienna.

Prima di entrare in effettivo esercizio, l'avvocato deve prestare il giuramento portato dalla Circolare d'Appello 21 agosto 1851, e pagare la tassa di *trecento lire* per la concessione dell'avvocatura.

L'avvocato può esercitare l'avvocatura entro tutta la provincia della sua residenza. (*Decreto Aulico del Senato* 24 *dicembre* 1819, *pubblicato colla Circolare* 25 *gennaio* 1820, *e Notificazione del Tribunale d'Appello* 17 *agosto* 1815).

§ 530.

Ogni qual volta un avvocato verrà richiesto ad assumere il patrocinio d'una causa, esso dovrà avanti tutto accertarsi se la causa sia giusta ed equa, e però qualificata pel patrocinio: a quest'effetto egli dovrà, prima di assumerla, esaminare nel caso che la sua parte sia l'attrice, 1.° cosa essa domandi, tanto sull'assunto principale quanto per le obbligazioni accessorie; 2.° quali siano le ragioni, da cui si trova assistita, per provare l'azione ed ogni circostanza della medesima; 3.° se vi esistano documenti scritti sopra questa o quell'altra circostanza; 4.° ove si trovino tali documenti; 5.° chi sia stato presente in questa o quell'altra circostanza; 6.° quali circostanze la parte sia pronta ad affermare con giuramento; 7.° e sopra quali si possa in ogni caso deferire il giuramento alla parte contraria.

Vedasi il § 553.

§ 531.

Allo stesso fine l'avvocato dovrà, qualora la parte richiedente il di lui patrocinio sarà la rea convenuta, avanti tutto esaminare attentamente il merito della contraria petizione, e ponderare le eccezioni che vi saranno in contrario, in quanto avranno origine dal fatto, come pure indagare le prove colle quali possano avverarsi le circostanze delle eccezioni medesime.

§ 532.

Sì nell'uno che nell'altro caso l'avvocato dovrà estendere la specie di fatto, o sia una narrazione completa del vero stato della ragione controversa e di tutte le circostanze che gli saranno state manifestate dalla parte, e farla quindi sottoscrivere dalla parte medesima qualora sappia scrivere, e quand'essa lo domanderà consegnargliene una copia firmata da lui stesso. Egli sarà pure tenuto a presentare la specie di fatto al giudice ad ogni richiesta, in guisa però che se questa non sarà stata comunicata alla parte avversaria, non vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa.

§ 533.

L'avvocato dovrà secondo la qualità delle circostanze ulteriormente e principalmente verificare, 1.° se non vi siano più persone

Digitized by Google

che debbano essere consorti della lite; 2.° se alcuna di esse non sia soggetta a curatela; 3.° in qual modo s'abbiano a raccogliere previamente i necessarj documenti ed amminicoli; 4.° a qual giurisdizione il reo sia soggetto; 5.° se l'azione non debba dirigersi contro più persone; 6.° se alcuna di queste sia sottoposta a curatela; 7.° se non si abbia a denunziare la lite a qualcheduno; 8.° se fino all'ultimazione della causa non debbano prendersi altre cautele legali.

§ 534.

L'avvocato che vorrà accettare il patrocinio, dovrà farsi munire senza dilazione d'un mandato scritto di procura, o sia pien potere generale o speciale, il quale dovrà essere firmato di mano propria dai singoli clienti o siano consorti della lite ch'esso rappresenterà: la carta di procura però non potrà accettarsi dall'avvocato, quando da una parte non sarà nominato in essa un sostituto, ovvero gli venga conferita la facoltà di sostituire un altro, e che dall'altra il mandato non obblighi ancora gli eredi del mandante; se però fosse stato ommesso nella carta l'uno o l'altro articolo, non si dovrà accettare nel primo caso alcuna scrittura, fuorchè ne' casi gravi, e dove la dilazione fosse pericolosa, e sarà tenuto l'avvocato a presentare almeno colla seconda scrittura un altro mandato conforme al prescritto qui sopra: nel secondo caso all' incontro si dovrà proseguire il processo senza interruzione anche allorquando fosse accaduta la morte del mandante: ciò sarà pure da osservarsi rispetto ad ogni altro mandante nella trafila del processo.

L'obbligo di nominare un sostituto non s'estende al caso che vi sieno tre soli avvocati nella Pretura, o Autorità giudiziale, presso cui pende la causa. (*Circolare Appellatoria* 10 *aprile* 1824).

La sostituzione nei mandati di procura non può estendersi a più di un individuo se non in casi speciali. (*Circolare Appellatoria* 11 *maggio* 1838).

Per l'Aulico Decreto 9 novembre 1811, nei processi verbali in cui intervengono personalmente le parti col loro avvocato, è superfluo il produrre la procura in iscritto dello stesso.

§ 535.

Se l'avvocato avrà trascurata l'una o l'altra delle surriferite prescrizioni dei precedenti paragrafi, e la parte indicasse un fatto che sarebbesi dovuto addurre e che non abbia addotto; una circostanza ch'egli avrebbe dovuto contraddire, e non avrà contraddetta; amminicoli dei quali avrebbe dovuto far uso, e non l'avrà fatto, militerà in questi casi contro di lui la presunzione di parzialità per l'avversario.

La confessione giudiziale emessa dall'avvocato obbliga la parte da lui con procura rappresentata; non così una dichiarazione stragiudiziale che facesse nel corso d'una conversazione o di un colloquio, o in lettere di confidenza.

Digitized by Google

Per le mancanze accennate in questo paragrafo, è chiaro che avrà la parte un diritto d'indennizzo verso l'avvocato, giusta i principii di civile diritto.

§ 536.

Nell'attitazione della causa l'avvocato dovrà conformarsi esattamente a questo Regolamento giudiziario, e presentare le sue scritture con carattere netto e leggibile, e senza eccessiva estensione; ben inteso che gli obblighi prescritti in questo capitolo agli avvocati per la loro condotta nel patrocinio delle cause avranno a ritenersi comuni a tutti i patrocinatori, comunque sian essi denominati.

Dalla Circolare Appellatoria 25 gennaio 1820 venne proscritto il nome di *patrocinatore*, e ritenuto per solo legale quello di *avvocato*.

§ 537.

L'avvocato non potrà, sotto grave risponsabilità e castigo, ricusare di assumere il patrocinio per riguardi personali alla dignità ed al carattere di coloro contro dei quali dovesse intraprendere la clientela, qualora non avesse altra fondata ragione di scusa; e similmente dovrà con tutto lo zelo e senza usare riguardi circa le dilazioni dell'avversario proseguire la causa già assunta, e senza fondato motivo non abbandonarla prima che sia ultimata; e quando egli fosse a ciò fare indotto da rilevanti ragioni, dovrà denunziarlo giudizialmente alla parte, e sarà ciò non pertanto obbligato a rappresentarla anche dopo la giudiziale denunzia, fino a che incominciando dal giorno in cui essa sarà stata intimata, sarà scorso tempo eguale al termine che verrebbe ad essa accordato per la produzione di una risposta, eccettuato il caso che la parte si avesse costituito prima di detto termine un altro avvocato.

Vedasi il § 51.

§ 538.

Quando la parte stessa non avrà nominato un sostituto, dovrà l'avvocato di essa scegliere e notificare alla parte contraria un soggetto a tal fine; e questo dovrà in caso di morte, rinunzia od altro impedimento del primo avvocato proseguire il patrocinio della causa finchè sarà nominato dalla parte un altro patrocinatore. Il nominato sostituto dovrà esso pure firmare il mandato di procura per contrassegno di averla accettata.

Vedasi il § 1010 del Codice civile.

Il rappresentante dell'Ufficio fiscale non ha bisogno d'un particolare mandato di procura per stare in Giudizio, perchè anzi la Legge lo incarica direttamente ad assumere il patrocinio. Ciò è conforme all'Aulico Decreto 6 luglio 1792, perciò non è necessario che sia indicato un sostituto. Le mansioni infatti dell'Ufficio fiscale sono determinate dal Dispaccio Governativo 17 dicembre 1825 e sono le seguenti:

§ 1. L'Ufficio fiscale ha l'incarico di difendere e conservare tutti i diritti del Governo derivanti sotto qualsivoglia denominazione della Suprema Podestà del Principato, ovvero dal privato suo patrimonio.

§ 2. L'incarico altresì di vegliare per l'esatta osservanza delle Leggi e dei Regolamenti politici, camerali e giudiziari.

§ 3. L'Ufficio fiscale dovrà agire d'ufficio:

Digitized by Google

a) quando sieno usurpate le regalie spettanti al Sovrano, o quando ne viene impedito o diminuito il godimento;

b) quando alcuno si arroga ciò che dipende da una concessione Sovrana senza averla ottenuta;

c) quando vengono lesi i confini od altri diritti del Sovrano;

d) quando vengono illegittimamente appropriati, danneggiati od in qualunque modo pregiudicati i beni della Corona o Demaniali, od i beni patrimoniali appartenenti al Sovrano come proprio allodio privato;

e) quando trattasi di far caducare alcun privato da licenza o diritti a lui concessi, massime nei casi di devoluzione di beni al Sovrano.

§ 9. L'Ufficio fiscale dovrà procurarsi esatta cognizione d'ogni possesso di beni o diritti a titolo di feudo per quelle osservazioni che fossero di suo istituto in confronto della Sovrana Patente 3 maggio 1817 e successive Determinazioni. Dovrà inoltre procedere all'apprensione e ricognizione de' beni o diritti resi vacanti nei casi di réversione allo Stato, per estinzione delle linee chiamate o per caducità incorsa dagli investiti.

§ 10. Incombe altresì all'Ufficio fiscale di agire per la conservazione e difesa dei diritti camerali e di finanza, sotto qualsivoglia metodo di amministrazione o di esercizio si trovino essi costituiti. Deve perciò sostenere avanti i Tribunali la giustizia delle nozioni pronunciate dalle Amministrazioni, o da altri competenti Dicasteri, se ed in quanto vengano reclamate dalla parte privata; compellere giudizialmente al pagamento chiunque si renda moroso debitore verso un'Amministrazione erariale, quando il pagamento stesso a norma di legge non possa esigersi con quei mezzi coattivi che sono in facoltà dell'Autorità amministrativa. Ove però trattisi di diritti appaltati, o di crediti arretrati verso gli esercenti, od altri di particolare pertinenza dell'appaltatore, l'Ufficio fiscale veglia e prende parte soltanto nei casi in cui vengono contestati, o possono in qualsivoglia modo venir compromessi il titolo e la competenza di tali diritti.

§ 11. Appartiene pure di sostenere quelle società o fabbriche o quei privati ai quali il Sovrano, dipendentemente da un'affittanza o da altri contratti civili, o in forza della concessione di un privilegio, o per altri titoli legalmente validi, è obbligato di prestar evizione, in quanto peraltro le dette parti la dimandino nel tempo prescritto, ed in quanto esse non abbiano rinunciato al loro diritto spontaneamente o per trascuranza dell'ordine legale.

§ 12. l'Ufficio fiscale ha parimente l'obbligo di sostenere e difendere in giudizio:

a) l'erario militare;

b) la validità di matrimonj ne' casi di preteso scioglimento di essi;

c) il diritto di successione competente al Fisco in mancanza di eredi, non che quello di conseguire la quota stabilita dalla legge sui tesori che fossero scoperti, e così pure il diritto di occupare le cose vacanti;

d) le pie fondazioni e gli istituti che sono in amministrazione pubblica. (Vedansi le annotazioni al § 57 a pag. 197).

§ 539.

Non sarà lecito ad alcun avvocato di prestare la sua opera ad ambedue le parti litiganti nello stesso tempo e nella medesima causa, e così neppure di assistere col patrocinio una parte nella causa di cui esso avrà prima assistito la parte contraria.

Ciò anzi costituirebbe il crimine d'abuso di podestà d'ufficio contemplato dal § 102, lettera *d* del Codice penale del 1852, ora vigente, perciocchè per quel paragrafo si fa reo di tal crimine un avvocato ed

Digitized by Google

altro agente giurato, che in pregiudizio del suo cliente assiste l'avversario nella compilazione delle scritture legali, od in altro modo l'assiste col fatto e col consiglio.

§ 540.

Non sarà permesso agli avvocati di frapporre alcun raggiro o nuova molestia nelle cause già decise ed ultimate.

§ 541.

Sarà pur proibito onninamente agli avvocati lo stipularsi previamente una speciale e determinata ricompensa pel caso che sarà guadagnato il processo, oppure far per sè acquisto delle ragioni controverse affidategli dalla sua parte: tali patti non solamente saranno invalidi, ma l'avvocato che gli avrà fatti, dovrà inoltre essere punito.

È conforme il disposto dal § 879 del Codice civile universale, e dal § 346 del Regolamento di Procedura penale.

§ 542.

Ogni avvocato nella presentazione dell'ultima scrittura in causa, come pure della scrittura di appello o revisione, dovrà unire agli atti una specifica delle sue competenze, la quale dovrà essere concepita in modo che a lato di ciascun atto o scrittura, per cui egli domanda la mercede, siavi in margine uno spazio nel quale possa il giudice contrapporre la somma che avrà moderata.

§ 543.

Così pure dovrà l'avvocato in fine della giornata, sopra la quale emanerà una decisione, produrre la pretensione di sue competenze o in iscritto o verbalmente, con farla ricevere in protocollo. Quando venisse trascurata la dimissione della specifica, ed il giudice per causa di questa deficienza non potesse condannare la parte contraria nella rifazione delle spese, dovrà egli nella sentenza esprimere che il patrocinatore resta privato delle spese sostenute e delle mercedi dovutegli, e di essere egli in debito di restituire alla parte ciò che avesse per avventura già ricevuto.

Vedasi il § 517 di questo Regolamento.

§ 544.

In ogni caso nel quale il giudice avrà a condannare la parte soccombente nelle spese del processo, dovrà egli moderare nella sentenza medesima le competenze pretese contro la stessa parte soccombente dall'avvocato della parte contraria; all'incontro il giudice non dovrà moderare le competenze che una parte avrà a pagare al proprio avvocato, se non allorchè la parte stessa avrà domandata tale moderazione.

La Notificazione Governativa 20 giugno 1833 prescrive quanto segue:

Le competenze degli avvocati sono da tassarsi dallo stesso giudice avanti al quale fu trattato l'affare da cui le competenze medesime derivano, e ciò in via officiosa, sentite, ove occorra, le parti, senza far luogo

Digitized by Google

a formale processo. Sulla domanda dell'avvocato di costringere il cliente al pagamento delle competenze per tal modo tassate, o dal cliente riconosciute liquide, debbe decidere il giudice competente di quest'ultimo, previo contraddittorio mediante sentenza.

La lettera e la ragione della Notificazione 20 giugno 1833 fanno un obbligo preciso agli avvocati di non decampare dalla procedura ivi segnata per la liquidazione delle loro competenze; infatti assoluti e imperativi sono i termini della Legge, e, d'altra parte, costituendo gli avvocati uno speciale ordine dello Stato, retto da istituzioni speciali, era opportuno venisse pure stabilita una norma speciale perchè essi potessero conseguire il pagamento delle loro competenze, che tutelasse a un tempo il loro interesse e decoro insieme, e prevenisse i possibili abusi in pregiudizio dei clienti.

Quando peraltro gli avvocati vogliano ottenere il pagamento di competenze procedenti, non dalla assistenza in determinate cause, ma bensì da altre prestazioni o d'indole diversa, devono far valere le proprie ragioni nella via ordinaria e come di diritto, dacchè non reggerebbe più il motivo d'opportunità di commettere al giudice conoscitore dell'affare la liquidazione, per argomenti innanzi ad esso portati a discussione.

L'Aulico Decreto 6 ottobre 1829 N. 2141, diramato colle Circolari 15 detto N. 14529 dell'Appello in Venezia, e 16 mese stesso N. 10784 dell'Appello in Milano, prescrisse quanto segue in ordine ai rapporti fra i clienti e gli avvocati:

1.° *L'avvocato è soggetto all'ispezione giudiziale tanto per il carattere che veste, quanto per tutte quelle azioni che hanno relazione al patrocinio che presta alle parti, come ciò chiaramente apparisce dal Capitolo 39 del giudiziario Regolamento.*

2.° *In conseguenza, se l'avvocato, in seguito d'una causa vinta per il suo cliente, ha ricevuto dalla parte avversaria soccombente l'oggetto della contestazione, nel caso di denegata consegna al suo cliente, deve essere trattato, secondo le disposizioni del succitato Regolamento, nelle vie disciplinari, e non è ammissibile alcuna procedura ordinaria in via di diritto, come del pari non la è ammissibile contro un impiegato, che denegato avesse al proprietario la consegna d'una somma di danaro, o di altro oggetto ricevuto dal medesimo in forza delle incombenze del suo impiego.*

3.° *Ogni volta quindi che una parte portasse reclamo contro il suo avvocato per l'arbitraria ritenzione di denari pervenuti nelle di lui mani in esito della causa, in cui la patrocinava, o che un avvocato avesse incassato per la parte del danaro nella qualità di agente o sollecitatore, e che le ricusasse la relativa consegna, dovrassi incamminare l'oggetto sempre nella procedura officiosa e disciplinare tendente anche a rilevare debitamente, come l'avvocato nel caso specifico siasi in generale contenuto, onde poter contro di lui disporre l'occorrente, se violato avesse i doveri del suo officio.*

4.° *La ritenzione di simili denari sarà permessa all'avvocato nel solo caso, che avesse delle pretese derivanti appunto dal patrocinio nella stessa causa, e per quel solo importare che o in via amichevole, od innanzi al giudice fosse stato liquidato.*

5.° *Le pretese derivanti dal patrocinio prestato in altre cause, od affari privati, non porgono all'avvocato alcun titolo alla ritenuta, giacchè a tenore del § 471 del Codice civile generale a nessuno compete il diritto di ritenzione; quindi l'avvocato volendo assicurare le sue pretese sopra simili denari, dee procedere al pari d'ogni altro a norma del prefato paragrafo, intendendosi peraltro da sè che diritti di terzi possono impedirne la consegna in forza di sequestro, d'esecuzione ecc.*

6.° *Gl'incassi di denaro procurati dagli avvocati fuori del loro ufficio, ed in qualità di mandatarii meramente privati, non sono oggetto*

Digitized by Google

di trattamento disciplinare, ma bensì di regolare procedura in via di diritto secondo le prescrizioni tracciate dal giudiziario Regolamento. Nei casi pertanto come sopra esposti, la procedura dev'evadersi, come ogni altro affare disciplinare, presso quel Tribunale o Pretura, ov'ebbe corso la lite, dalla quale provenissero i casi contemplati, vale a dire mediante Decreto, salvo il ricorso; il quale decreto è da intimarsi alla parte in tanto in quanto concerne il di lei interesse. Il decreto medesimo, passato che sarà in cosa giudicata, si dovrà, per quanto sia fattibile, mettere in esecuzione ex officio, *e senza ogni prolissità di procedura.*

Gli avvocati possono dare istruzione privata al pari degli II. RR. Impiegati, giusta quanto dichiarava la Sovrana Risoluzione 27 febbraio 1844. (*Sovrana Risoluzione* 16 *maggio* 1846 *nella Circolare d'Appello* 7 *luglio* 1846 *N.* 10341).

§ 545.

L'opera dell'avvocato non si potrà valutare nè dal numero dei fogli delle scritture, né da quello delle giornate giudiziali; ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'avvocato medesimo e la parte.

§ 546.

Per tale valutazione il giudice dovrà aver in vista i seguenti punti: 1.° se l'avvocato abbia impiegato una speciale fatica per ritrovare i mezzi ed amminicoli onde istruir il processo, e per corredare fondatamente le scritture in causa; 2.° se il merito intrinseco della scrittura faccia conoscere una singolare diligenza e non mediocre abilità; 3.° se abbia esso condotto la lite colla possibile esattezza e sollecitudine; 4.° se abbia osservato in tutto e per tutto la norma prescritta dal presente Regolamento; 5.° se lo stato delle facoltà della parte non esiga una più stretta moderazione.

§ 547.

Se per colpa dell'avvocato avrà il di lui cliente a soffrire del danno, dovrà egli senza condonazione essere obbligato ad indennizzarlo, ed in oltre essere castigato secondo la qualità delle circostanze che verranno rilevate.

Vedasi il § 533 e relative annotazioni, ed i §§ 1294, 1299, 1300, 1323 e 1324 del Codice civile generale in quanto al danno causato alla parte dal proprio avvocato.

§ 548.

Le mancanze delle quali un avvocato si sarà reso colpevole nel corso della causa coll'eccessiva prolissità delle scritture, dilazioni riprovevoli, confusione, intralciamento dell'affare, trascuratezza nell'osservanza dell'ordine prescritto, ingiuriar malizioso o in altra guisa, per cui l'amministrazione della giustizia ed il buon ordine ne venisse a soffrire, dovrà il giudice di prima istanza stesso punirlo o con rimproverargli le commesse mancanze, o in iscritto o in pubblica adunanza del consiglio, col moderargli a tutto rigore le competenze, o dichiararnelo decaduto assolutamente, od obbligarlo a restituire il ricevuto, costringendolo a rifondere del proprio le spese, condannandolo in una multa pecuniaria, o pure all'arresto in casa per alcuni giorni. La pena ingiunta con giustizia ed

Digitized by Google

equità non dovrà facilmente venirgli rimessa, e si dovrà ogni qual volta renderne intesa la parte. I giudici nella campagna non potranno passare a simili castighi senza l'approvazione del tribunale di appello.

Vedasi il § 14 di questo Regolamento.

Quand'anche le espressioni offensive fossero reciproche, non per questo dovrebbero sfuggire la sanzione della Legge, in quantochè questa è Legge anche d'ordine pubblico. Notisi tuttavia, che non si potranno considerare per ingiurie maliziose quelle imputazioni che sono comprovate e dipendenti dal genere della causa, e dalla necessità della discussione portate a conoscenza del giudice, quando si osservi un modo convenevole di esporre.

Colla Circolare Appellatoria 15 novembre 1832 furono avvertite le Preture foresi per loro norma, non potersi ritenere che un avvocato soddisfaccia all'obbligo della residenza coll'inscrizione nell'anagrafe del Comune, nè col prendere qualche stanza in affitto, nè col comparire nei giorni fissati alle Aule verbali, nè col destinare persona in luogo a ricevere le intimazioni degli atti, ingiungendo ai Pretori, od a chi ne fa le veci, sotto la più stretta responsabilità, di denunziare quegli avvocati che *solo in apparenza* avessero il loro domicilio nel luogo ove risiede la Pretura o suo territorio giurisdizionale, e non *reale e di fatto*. Un tale obbligo incumbe pure, per la Circolare 11 gennaio 1825, alle prime Istanze, onde l'Appello possa passare alla sospensione o destituzione di tali avvocati.

L'avvocato non può assentarsi per più di otto giorni senza la permissione giudiziale. I Tribunali d'Appello sono autorizzati ad accordarla per due mesi, ma non possono estenderla oltre questo termine se non per motivi urgenti. Anche le prime Istanze civili della residenza dell'avvocato possono in caso d'urgenza accordare una tal permissione al più per sei settimane, non mai fuori degli Stati di Sua Maestà. L'avvocato in tal caso dovrà nominare un sostituto che dichiari di aver accettato la sostituzione. Non possono gli avvocati assentarsi per fare delle insinuazioni o raccomandazioni d'affari già introdotti o da introdursi in Giudizio; il che è loro egualmente vietato di praticare anche nella rispettiva residenza. Tale è il tenore della Circolare Appellatoria 5 settembre 1817.

Gli avvocati, stante l'importanza e la delicatezza della loro missione, sono sottoposti alla sorveglianza delle Autorità giudiziarie sotto grave responsabilità di queste. (*Risoluzione Sovrana 2 febbraio 1822, portata dalle Circolari Appellatorie Lombarda e Veneta 26 marzo detto anno*). Per essi è prescritto, tanto alle Autorità di prima Istanza, che a quelle d'Appello, la tenuta di *appositi libri delle censure*, i cui estratti si devono subordinare al Supremo Tribunale (§ 164 *del Decreto Aulico 4 marzo 1823*, e *Decreto Aulico 24 dicembre 1824, portato dalla Circolare Appellatoria Veneta 11 gennaio 1825*, e *Decreto Aulico 12 gennaio 1840 N. 897*), e tali *libri* debbono servire di norma per l'applicazione di più forti censure quando le prime siano rimaste senza effetto. (*Decreto Aulico 15 febbraio 1812*), e nel rassegnarne l'estratto all'Autorità suprema giudiziaria devesi far menzione particolare di quegli avvocati che si sono distinti, per condotta morale e politica, per scienza ed onestà. (§ 165 *del Decreto Aulico 4 marzo 1823*).

Le Preture possono applicare le penali portate dal § 348 del giudiziario Regolamento senza preventiva autorizzazione dell'Appello; e soltanto quando si tratta dell'arresto, o di una multa pecuniaria, e l'avvocato dichiara di voler ricorrere contro il relativo decreto, si deve sospendere l'esecuzione del decreto medesimo sino alla superiore decisione. (*Aulico*

Digitized by Google

Decreto 24 giugno 1823 N. 202, diramato colle Circolari 30 detto mese N. 6374 dell'Appello in Venezia, e 1 luglio susseguente N. 5825 dell'Appello in Milano).

§ 549.

Se l'avvocato si rendesse frequentemente colpevole di simili contravvenzioni, e non giovasse la pena inflitta dal primo giudice, o pure se al giudice si affacciasse un processo nel quale l'avvocato per ignoranza o avidità di guadagno avesse sostenuta una manifesta ingiustizia, o si fosse permesso de' fraudolenti raggiri, ovvero ancora se dal contegno dell'avvocato preso in complesso si manifestassero azioni le quali dimostrassero un riprovevole carattere indegno della pubblica fede, dovrà il primo giudice parteciparlo al tribunale d'appello, e questi, previa inquisizione ed a misura del delitto, o imporgli una proporzionata multa pecuniaria, o sottoporlo all'arresto, ed escluderlo dall'esercizio dell'avvocatura o per qualche tempo o vero per sempre.

§ 550.

Anche il dicastero politico, quando gli venisse a notizia il traviamento di un avvocato che avesse rapporto colla di lui morale condotta e necessaria buona fede, o scoprisse ch'egli contraesse molti debiti, dovrà tosto parteciparlo al tribunale d'appello, il quale previa inquisizione avrà da escludere il colpevole dall'avvocatura o per un qualche intervallo di tempo, o pure in perpetuo, semprechè dopo replicate inutili punizioni non vi si ravvisasse alcuna emendazione.

§ 551.

Al contrario gli avvocati di merito, i quali con vero zelo per l'amministrazione della giustizia, con abilità e probità avranno disimpegnato questo loro pel pubblico bene interessante ufficio, dovranno dai tribunali ad opportuna occasione essere distinti con certificato dei meritati elogi, venire appoggiati con riguardo pel loro avanzamento, e nelle proposizioni che si avranno a fare per rimpiazzare le cariche di giudice, si avrà da valutare come argomento degno di commendevole considerazione l'esercizio dell'avvocatura per lungo tempo sostenuto con riputazione costante.

Distinti avvocati, quand'anche non abbiano conseguito la formale abilitazione alla giudicatura, possono dalle Autorità giudiziarie proporsi ai posti di Consigliere, semprechè le medesime sieno persuase della piena loro attitudine. (*Risoluzione Sovrana 27 maggio 1835, pubblicata colla Notificazione Governativa 30 settembre detto anno*).

Nel rassegnare le tabelle su le censure degli avvocati debbono i Tribunali e le Preture proporre i nomi di quegli avvocati che meritar potessero un cenno della suprema soddisfazione, esponendo per ciascuno di tali avvocati le qualità per le quali si fossero eminentemente distinti in diuturni esercizii dell'avvocatura. (*Circolare d'Appello 12 settembre 1846, in relazione all'Aulico Decreto 27 agosto detto anno*).

L'Aulico Decreto 24 dicembre 1824, diramato colle Circolari 11 gennaio 1825 N. 290 dell'Appello Veneto, e N. 516 dell'Appello Lombardo, ordinava alle prime Istanze di denunciare i *faccendieri* all'Autorità politica, perchè provveda a' termini di suo istituto, avvertite che sarebbe pro-

Digitized by Google

ceduto a severe misure contro quelle di esse che tollerassero i faccendieri, o tralasciassero l'ingiunta denuncia all'Autorità politica.

Essendo stata avanzata la ricerca, che con formale precetto fosse interdetto a qualunque faccendiere l'accesso presso gli ufficii, o gl'impiegati giudiziarii, l'I. R. Camera Aulica riunita dichiarò: che per questo oggetto non occorre la cooperazione dell'Autorità politica, e che una tale proibizione non può formar l'oggetto d'un politico precetto. Spetta a qualunque Autorità od Ufficio il non ammettere nei proprii ufficii chi non è legalmente autorizzato a presentarvisi; e se qualche Pretura, o Tribunale crede di dover inoltre interdire ai proprii impiegati perfino la pratica puramente sociale fuori d'ufficio con taluno di questi così detti faccendieri, ciò non può considerarsi altro che un dovere di stretta disciplina da imporsi piuttosto dal superiore agli impiegati subalterni. Per conseguenza le Autorità politiche debbono astenersi dall'intimare divieti o precetti di simil fatta, nè possono in verun modo aderire a ricerche tendenti a questo scopo. (*Circolare Governativa Veneta* 19 *agosto* 1825, *N.* 29919).

Relativamente agli avvocati si può vedere anche il § 17 della *Legge Organica* e la seconda parte del § 20 della stessa Legge.

CAPITOLO QUARANTESIMO.

Del Giudice.

§ 552.

Chiunque domanderà di essere fatto giudice presso qualche giudicatura o tribunale nelle città, dovrà far constare coi soliti attestati che sia stata sperimentata e riconosciuta sufficiente la sua dottrina, ed abbia compito il prescritto corso dello studio giuridico in una delle università degli Stati di Sua Maestà.

Vedasi la *Legge Organica*, pag. 77 e seguenti, Parte Prima di questo Manuale.

Non è peraltro necessaria la laurea dottorale. (*Notificazione* 21 *agosto* 1818).

Il Decreto Aulico 1.° maggio 1822, diramato colla Circolare Appellatoria 7 detto mese ed anno, dispone che: Non potranno aspirare, nè proporsi per essere giudici in qualunque Tribunale o Pretura, se non quegli individui che avranno fatto constare della loro eleggibilità ed idoneità, a termine dei §§ 552, 553 e 554 del Regolamento giudiziario, da cui non sono esenti quegli individui che ottennero il Decreto di eleggibilità ed idoneità al posto d'ascoltante. Alla premessa regola generale, da osservarsi scrupolosamente, non potrà farsi eccezione se non in favore di quegli individui, i quali sono già stati giudici, o degradarono di servizio, o divennero quiescenti per semplice effetto di sistema, avendo per altro dato nel loro esercizio prova sicura della propria capacità ed intelligenza.

§ 553.

Quelli che aspireranno alla carica di assessori stipendiati o giudici in campagna, avranno da comprovare, colle attestazioni al-

Digitized by Google

meno di qualche ginnasio degli Stati di Sua Maestà, le cognizioni procuratesi nella giurisprudenza. In mancanza soltanto di tali soggetti potranno venire ammessi uomini forniti di prudente discernimento, e per più anni nel maneggio degli affari giudiziarj sperimentati.

§ 554.

Oltre gli attestati dello studio, si richiede in essi, in genere, 1.° l'età compita di ventiquattro anni; 2.° comprovata buona condotta morale; 3.° esperienza ed esercizio nella spedizione degli affari giudiziarj conseguita pel corso almeno di tre anni; 4.° che i petenti si sottomettano ad un rigoroso esame avanti il tribunal d'appello sulle leggi vigenti, il Regolamento giudiziario, e la loro abilità nel concetto dello scrivere. Dopo questi sperimenti, verranno essi muniti del decreto d'idoneità, nel quale si avrà da esprimere dichiaratamente il grado di sufficiente o di distinta abilità. Quelli soltanto saranno dispensati dagli avvisati sperimenti che avranno date pubbliche iterate prove di capacità ed intelligenza negli anzidetti oggetti.

Relativamente alla pratica giudiziaria ed agli esami per l'ufficio di Giudice, vedansi le disposizioni della recente Ordinanza Imperiale 10 ottobre 1854 riferita a pag. 86 di questo Manuale, la quale Ordinanza porta anche le norme relative ai praticanti ed ascoltanti giudiziarii e politici.

Nel capitolo secondo della *Legge Organica* (pag. 35 del presente Manuale) sono contenute le prescrizioni circa alla nomina ai posti presso le Autorità giudiziarie; e in ispecialità ai §§ 5, 6, 19, 20, 21, 22 si determinano i requisiti generali degli aspiranti ad un posto, onde documentare convenientemente le relative suppliche.

Il Decreto del Ministero di Giustizia 8 aprile 1855, porta le norme relative al giuramento da prestarsi per l'ufficio di Giudice.

§ 555.

Quelli, 1.° contro la sostanza de' quali sarà stato aperto il concorso de' creditori, qualora non abbiano giustificata pienamente la loro innocenza, o che, 2.° saranno stati giudizialmente dichiarati prodighi, saranno inabili ad ottenere la carica di giudice, e qualora coprissero una tal carica, dovranno rimuoversi dalla medesima.

§ 556.

I giudici che saranno incorsi nell'inquisizione criminale, dovranno sospendersi dall'esercizio della carica durante l'inquisizione, e allorchè saranno stati giudicati rei d'un pubblico delitto, saranno decaduti immediatamente dalla carica.

Vedansi in proposito i §§ 1, 2, 3, 4, 5 della *Legge Organica*, a pag. 33.

§ 557.

Non potrà alcun giudice godere di altro provento per causa dell'ufficio fuori dell'onorario a lui assegnato, eccettuate le spese forzose in caso di viaggio. Tutte le tasse e multe dovranno perciò essere versate nel regio Ufficio delle tasse, senza che il giudice ne

Digitized by Google

percepisca la menoma parte, sia che l'affare venga da lui trattato in via ordinaria o in via di delegazione.

Per le multe vedansi le annotazioni al § 526 di questo Regolamento.

§ 558.

Dovranno astenersi i giudici dell'accettazione di qualunque regalo; e contravvenendo, incorreranno irremissibilmente nelle pene prefinite dalle leggi vigenti.

Questo fatto costituirebbe un criminoso abuso di podestà d'ufficio, giusta la sanzione del § 104 del Codice penale vigente.

§ 559.

Ogni giudice dovrà in fine dell'anno trasmettere al tribunale a cui sarà soggetto un elenco di tutte le cause che si troveranno pendenti nella sua curia e non saranno ancora ultimate, come pure indicare il numero delle cause che nel decorso dell'anno saranno state da lui decise, e che si saranno introdotte in giudizio.

Circa alla manipolazione degli affari giudiziarii, ed ai doveri del personale giudiziario, provvedono le Leggi organiche.

§ 560.

I giudici dovranno procedere e sentenziare seconda la vera e generale intelligenza dell'enunciativa di questa legge, e per conseguenza non permettersi mai qualsivoglia immaginabile arbitrio per declinare dalla chiara norma di essa. Solamente nell'emergenza di un caso che non fosse deciso dalle parole della legge dovrassi ripetere la decisione dall'applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi. Il giudice che, deviando dall'ordine prescritto nel Regolamento, protrarrà la spedizione della causa, o porterà danno alle parti coll'abuso del suo uffizio, sarà tenuto alla riparazione. Il gravame relativo però si dovrà dalla parte proporre non in via di azione regolare, ma in via di riclamo al giudice superiore, e questi dovrà esaminarlo *ex officio* e deciderlo.

Vedansi i §§ 6 e 7 del Codice civile universale.

Sua Maestà I. R. A. colle Sovrane Risoluzioni 12 *aprile* e 27 *maggio* 1852 *nell'approvare la sfera delle attribuzioni dei Ministeri, demandò ai medesimi la interpretazione delle Leggi e delle Ordinanze imperiali, in quanto derivi dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, e dalla chiara intenzione del Legislatore.* (Dispaccio del Ministero della Giustizia 30 giugno 1852, N. 7750).

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE TERZA

PROCEDURE SPECIALI

E RELATIVE ANNOTAZIONI.

Digitized by Google

Digitized by Google

PARTE TERZA

PROCEDURE SPECIALI.

CAPITOLO PRIMO.

Procedura sommaria.

Nelle controversie civili di minore importanza, e di più facile cognizione, l'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 ha prescritto anche per queste Provincie un più spedito processo, onde renderne la trattazione più breve e meno costosa. A spiegazione di questo processo noi riferiamo le disposizioni della sopracitata Ordinanza, con quelle osservazioni pratiche che credemmo opportune alla sua interpretazione ed applicazione.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DEL 31 MARZO 1850,

CHE EBBE FORZA DI LEGGE IL 1.° MAGGIO 1850.

Affinchè in pendenza delle riforme del processo civile da eseguirsi in conformità dei principj stabiliti dalla Costituzione dell'Impero, 4 marzo 1849, non restino inattivi quei miglioramenti del sistema attuale, di cui l'esperienza ha fatto conoscere il bisogno, e che si trovano di già approntati mercè i lavori legislativi degli anni testè decorsi, Sua Maestà, sopra proposizione del Ministro della Giustizia, e sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata in base del § 120 della Costituzione dell'Impero di ordinare con Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, che anche nel Regno Lombardo-Veneto sia posto in attività un Regolamento di procedura sommaria, simile a quello che negli anni 1845 e 1848 venne introdotto in altri dominj della Corona.

Digitized by Google

§ 1.

A cominciare dal giorno 1.° maggio 1850 tanto nelle città quanto presso le Preture forensi del Regno Lombardo-Veneto sarà provveduto sommariamente nelle seguenti controversie civili:

a) In tutte le controversie che hanno per oggetto somme determinate di danaro non maggiori di lire austriache 600, esclusi (*) gli interessi ed altri accessorj;

b) Nelle controversie riguardanti azioni di altro genere, qualora l'attore avrà fatta l'espressa offerta di accettare una somma determinata di danaro non maggiore di lire austriache 600, calcolate come sopra, in luogo di ciò che forma l'oggetto della sua domanda;

c) In tutte le controversie nascenti da contratti di pigione o di affittanza, senza distinzione se la controversia riguardi la sussistenza del contratto, o si tratti di azioni derivate dallo stesso, e senza riguardo alla qualità dell'azione o all'ammontare della somma pretesa.

Le disposizioni di questa Ordinanza sono applicabili solo alle *controversie civili*, non già alle mercantili, cambiarie ecc., per cui sono in vigore leggi speciali, e le quali sono soggette a Tribunali speciali.

(Vedansi in appresso le relative speciali procedure).

Questo paragrafo poi va inteso colle limitazioni portate dai successivi §§ 3 e 4.

Pel disposto da questo paragrafo alla lettera *b*, essendo generali i termini della Legge, siamo d'avviso che debbano andar soggette al procedimento sommario tutte le controversie (nel caso che l'attore abbia fatta l'offerta espressa di cui sotto questa lettera) che non sono soggette a un foro *speciale* o ad una *particolare procedura*.

Non sembra che nella categoria compresa sotto la lettera *c* debba comprendersi anche l'azione fondata del § 1120 del Codice civile, perchè, come osserva il consigliere Terzaghi in una sua *Memoria sul Processo sommario* (*Giornale di Giurisprudenza pratica*, Venezia 1851, pag. 45), quell'azione non nascerebbe dal contratto di pigione o di affittanza per cui stiansi a fronte il locatore e il conduttore, ma potrebbe riguardarsi piuttosto essenzialmente per vindicatoria, nascente dalle relazioni determinate dalla compra e vendita.

La disposizione di questo paragrafo alla lettera *c*, sembra debba essere in parte modificata dalla nuova Norma di giurisdizione (§ 15 lett. *c* (vedilo a pag. 115), la quale limita la competenza delle Preture urbane alle liti fra locatore e conduttore, unicamente al caso che dipendano dall'essere decorso il tempo contrattuale, o a meno che loro appartenessero per non eccedere l'importo delle austr. L. 1500.

Un Decreto d'Appello avrebbe deciso, che si possa esercitare colla procedura sommaria un'azione per aggiudicazione e rilascio di proprietà stabile. (Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali*, Milano, N. 28 del 1851).

Onde fondare la competenza della Pretura urbana nei sensi del § 1, lett. *a* dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, non è lecito ridurre la somma alle L. 600 aust., riservandosi l'azione per il di più, anche quando il totale sia costituito da singole partite di somme inferiori alle L. 600, che avrebbero potuto venir proposte con separate petizioni. Ciò si ricava da un Decreto della Pretura urbana in Milano 2 luglio 1853, confermato dall'Appello. (Vedi *Gazzetta dei Tribunali*, N. 110 del 1853).

(*) Fu qui posto *esclusi* in luogo di *compresi*, perchè, dietro consulta d'Appello, fu rettificato l'errore incorso nella traduzione.

Digitized by Google

L'azione colla quale un coerede, limitando ad aust. L. 600 la domanda della propria quota, propone a giudicarsi la divisione della sostanza, che di conseguenza supera la detta somma, non è qualificata per la procedura sommaria, non essendo applicabile il disposto dalla lett. *b*, § 1 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850. (*Decreto della Pretura di L . . . . . 8 luglio 1853, confermato dall'Appello,* e riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali* nel N. 101 del 1853).

§ 2.

Nei casi in cui, giusta le disposizioni del paragrafo precedente, l'applicazione della procedura sommaria dipende dall'ammontare del credito (§ 1, lett. *a* e *b*) si guarderà alla somma di cui viene chiesto il pagamento, la quale non dovrà essere maggiore di quella sopraindicata, quand'anche vi fossero più attori o rei convenuti. Non osta poi che si tratti di rendite o d'interessi ricorrenti, purchè la somma complessiva delle rate decorse, di cui si chiede il pagamento, non ecceda le lire 600 austriache.

Nella somma di aust. L. 600 non si devono però computare le spese giudiziali il cui ammontare non può esser conosciuto, e dipende dalla qualità della controversia, e dal minore o maggiore intralciamento e lunghezza del processo, e quindi vale anche in questo caso la disposizione del § 1, lett. *a*.

§ 3.

Le disposizioni del § 1, lett. *a* e *b*, non sono applicabili a quelle cause, in cui l'attore domanda parte di un capitale eccedente le lire 600 austriache.

§ 4.

Anche quelle controversie, in cui dall'attore si domanda il soprappiù risultante dalla compensazione di crediti reciproci, non si qualificano per la procedura sommaria nei casi contemplati dal § 1, alla lett. *a, b, c.*

Vedi le annotazioni al § 1 di questa Legge.

Sembra che questo paragrafo non sia applicabile al caso in cui entrambi i crediti, separatamente considerati, siano qualificati per la procedura sommaria; giacchè non si vedrebbe come mai, mentre l'intiero credito, da ciascuna delle parti, si potrebbe esigere in questa via, non si possa la semplice differenza. La Legge qui dunque evidentemente suppone che l'uno o l'altro, pel suo totale importo e per la sua natura, appartenga al processo ordinario, nel qual caso la differenza, comunque tenue, non vuole, ed a ragione, che si domandi in via sommaria; giacchè è ben chiaro che per dimostrare la differenza bisogna dimostrare l'intero.

§ 5.

La disposizione del § 1, lett. *c*, si estenderà pure alle controversie relative alla sgombero e alla restituzione dei fondi ed altri immobili, che sinora venivano trattati a norma della legge 17 giugno 1837. Restano tuttavia in vigore le prescrizioni della detta legge, che riguardano le forme e i termini da osservarsi nel dare la denunzia di finita locazione, e per gli atti di opposizione contro

Digitized by Google

una tale denunzia, o che riguardano l'esecuzione di una denunzia passata in giudicato. (§§ 1-6, 25 e 17-23).

Vedasi la *Proccdura speciale* per le Disdette di finita locazione.

§ 6.

Nel circondario giurisdizionale delle Preture urbane viene demandata ad esse Preture la trattazione e decisione di tutte le controversie, che per la legge presente vanno soggette alla procedura sommaria.

Vedasi la *Norma di Giurisdizione.*

— Potrebbe muoversi dubbio se la procedura sommaria portata dalla Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850 debba aver luogo per tutte le liti dell'indole stabilita nel § 15 della nuova Legge giurisdizionale, oppure nel caso negativo, in quale limitazione.

Considerando che a' termini dell'articolo 5 della Patente Sovrana posta in fronte alla nuova Norma giurisdizionale cessarono di aver forza soltanto le disposizioni sulla competenza in affari di diritto civile che sussistevano in addietro, egli è certo che continuano ad aver vigore completamente le norme di procedura stabilite dalla precitata Ordinanza Ministeriale, non avuto più riguardo alle ivi designate competenze.

Vero è che a tenore del § 6 dell'Ordinanza del Ministero di Giustizia 31 marzo 1850 sarebbe stata demandata alle Preture urbane la trattazione e decisione di tutte le controversie che per la medesima furono assoggettate alla procedura sommaria: vero è altresì che nel successivo § 7 vennero assoggettate all'identica processura le controversie che per la Norma di giurisdizione 29 settembre 1819, § 8, ora abolita, fossero di competenza delle medesime Preture urbane. Ma dacchè per la nuova Legge deve attendersi la competenza ora istituita, e dacchè fu abrogata la Legge del 1819, ne sembra che per ottemperare alla più recente Legge, la quale deroga nel suo ramo ogni antecedente, e dacchè la più lontana è cessata dall'aver vigore, ogni altra disposizione in fuori della recente in attualità d'impero col 2 novembre 1853 non sarebbe attendibile.

Per modo che il procedimento sommario avrà luogo in tutte le controversie tassativamente contemplate dalla Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850, avuto riguardo alla competenza stabilita dalla novella Legge giurisdizionale.

Per chiarire questa conclusione si avverte che, ove regga l'esposto pensamento, sarà ammessa la procedura sommaria in tutte le controversie stabilite della rimenzionata Ordinanza dell'I. R. Ministero della Giustizia nei puri limiti della medesima, e però davanti le Preture urbane ove la competenza si aspetti tuttavia alle medesime, e presso gli II. RR. Tribunali provinciali ove la competenza fu ai medesimi deferita dalla nuova Legge giurisdizionale.

In quanto alle Preture foresi rimane fermo in ogni parte il contenuto dalla Ordinanza succitata, che ha stabilito il procedimento sommario per casi ivi tassativamente designati, e così pure ove la trattazione delle cause (§ 8) avvenisse per accordo delle parti, a cui è in facoltà di valersi di siffatto procedimento presso qualsiasi Giudizio in ogni causa senza distinzione di materia o senza riguardo all'ammontare del credito.

Per tutte le cause che sortono dalla sfera assegnata per la trattazione in via sommaria secondo la ricordata Ordinanza del 1850, dovrà ritenersi ammesso il procedimento ordinario del vigente Regolamento sul Processo civile, ove pure la competenza si addica alle Preture urbane, dacchè non avvi legge contenente determinazioni speciali, e quindi stanno ferme le

Digitized by Google

norme generali già adottate. (Dal *Commento sulla Nuova Norma di giurisdizione*, edito dal Manini. Milano, 1853). Vedi peraltro le annotazioni ai §§ 7 e 8.

§ 7.

Anche in tutte le altre controversie, che per la Norma di giurisdizione del 29 settembre 1819, § 8, sono di competenza delle Preture urbane, sarà proceduto sommariamente in quanto non vi osti la disposizione del § 4 della presente Legge.

Tali controversie sono quelle che cadono sotto i numeri 2 e 3 e parte del 4 di detto § 8 della Norma di giurisdizione del 1819 (mentre le altre ivi pure indicate sono già comprese nei §§ 1 e 5 della presente Legge); vale a dire:

a) Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni.

b) Le azioni procedenti da ingiurie.

c) Le domande per pagamento di livelli, *non controversi in massima.*

Ritiensi da taluno che tali controversie debbono agitarsi in processo sommario quand'anche per le nuove Norme giurisdizionali non fossero di competenza delle Preture Urbane, giacchè, come si è già detto, la Nuova Norma di Giurisdizione non ha derogato all'Ordinanza 31 marzo 1830 che nelle parti che ragguardano la competenza; e quindi se tali controversie erano già prima indicate pel procedimento sommario, nulla si oppone che lo siano tuttavia.

Nel testo tedesco, dopo le parole *sarà proceduto sommariamente*, vi hanno le altre *dalle Preture stesse*, che furono ommesse nella traduzione italiana.

§ 8.

Di loro accordo potranno le parti valersi della procedura sommaria anche presso altri giudizj in qualunque causa senza distinzione di materia e senza riguardo all'ammontare del credito.

La facoltà lasciata alle parti di adottare la forma di processo sommario in qualunque causa, e presso altri Giudizii, non è a dirsi che in pratica debba essere illusoria per il dissenso delle parti, poichè è certo che quella forma di processo, più economica e spedita, può e deve convenire in moltissimi casi ad entrambe.

Da un Decreto d'Appello 2 giugno 1854, riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 77 del 1854, si ricava che la nuova norma di giurisdizione non avendo derogato alle forme della procedura sommaria, ne verrebbe di conseguenza che le liti, per disposizione di quella norma sottratte alla competenza della Pretura urbana, e devolute a quella dei Tribunali provinciali, debbansi trattare giusta il metodo sommario, indipendentemente dall'accordo di cui parla questo § 8.

§ 9.

In quanto la presente legge non contiene determinazioni speciali, si osserveranno anche nella procedura sommaria le norme del Regolamento generale del Processo civile.

§ 10.

Nella procedura sommaria dipenderà di regola dell'arbitrio delle parti di valersi o no dell'opera di avvocati. Tuttavia, ordinandolo il giudice espressamente, ciascuna di esse sarà tenuta di comparire in giudizio in persona. È pure rimesso al prudente arbitrio del giudice, a seconda delle circostanze del caso, di sentire le parti

Digitized by Google

sopra cose di fatto in assenza dei loro avvocati; come anche di rimuovere dal foro quelle parti che importunassero con riprodurre temerariamente petizioni e domande di già respinte, o che si contenessero in modo inconveniente, o non avessero la capacità di esporre le loro occorrenze in modo intelligibile, e potrà rimetterle a farsi rappresentare da un avvocato. Occorrendo di doversi sentire personalmente una parte non avente la sua dimora nel luogo del giudizio o in luogo vicino, sarà requisito un giudice più vicino al luogo di dimora della parte, perchè assuma le dichiarazioni della medesima.

Nel processo sommario la Legge prescrive, che il giudice sia in certo modo l'istruttore della causa, dandogli quasi un certo diritto d'investigazione, quand'anche le parti sieno assistite dagli avvocati; e ciò sempre nello scopo di semplificare possibilmente la trattazione.

Infatti l'indole inquisitoria del processo sommario, dalla disposizione di questo paragrafo appare evidente, come pure lo si manifesta dai §§ 41 e 42, che ordinano al giudice di comporre *ex officio* gl'interrogatorii, e di farli assumere da altro giudice con lettere che corrispondono alle note per esami in processi criminali; dai §§ 44 e 45 circa alla prova a mezzo di periti, o consulta de' calligrafi, e dal § 37, che dà facoltà d'imporre non offerto il giuramento estimatorio o suppletorio.

In caso d'impedimento insuperabile nella parte a comparire dinanzi al giudice competente, non può requisirsi per l'assunzione delle deduzioni della parte stessa il giudice del luogo dove questa si ritrova, poichè la disposizione dell'ultimo periodo del § 10 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 non è applicabile che agli schiarimenti occorrenti al giudice sopra alcuni punti di fatto, non mai alla assunzione degli atti costituenti l'essenza del processo verbale. Tale tesi viene dedotta da un *giudicato d'Appello 14 febbraio* 1852, riportato dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 19 del 1851.

§ 11.

Se motivi rilevanti impedissero alle parti di comparire in giudizio, potranno esse farsi rappresentare anche da procuratori che non siano avvocati, escluse le donne e quelli che non hanno compita l'età di anni 24, e purchè i medesimi siano informati pienamente dell'oggetto della controversia, e muniti di procura scritta. Persone conosciute come faccendieri non saranno ammesse come procuratrici delle parti.

Vedansi le leggi relative ai faccendieri riportate nelle annotazioni al § 551 del Regolamento.

Sembra, avuto riguardo alla ragion della Legge, che non potrebbero ammettersi come procuratori delle parti, coloro cui fosse stata prorogata la patria podestà, o la tutela o che fossero stati giudizialmente dichiarati prodighi. È quistione altresì se l'ammissione di un procuratore non avente le qualità richieste dalla legge, od in caso in cui la legge lo esclude, porti la nullità del processo, o resti fermo il disposto del § 1018 del Codice civile.

Se poi il procuratore di una parte si presentasse al contradditorio non informato pienamente dell'affare siamo d'opinione che debbe il giudice far luogo piuttosto ad una proroga, dietro rifusione delle spese, di quello che dichiarare come non presente e contumace la parte stessa.

Persone conosciute come faccendieri. Questa locuzione della Legge lascia supporre che non sia punto necessario che tali persone siano state

Digitized by Google

formalmente dichiarate *faccendieri*, lo che è anche in consonanza colla latitudine discrezionale concessa al giudice dal precedente paragrafo di *rimuovere dal foro*, in dati casi, le stesse *parti*.

§ 12.

Tutte le domande che vengono presentate in iscritto in corso di causa, ad eccezione della petizione, e così pure quelle in corso di esecuzione, dovranno essere munite della firma di un avvocato.

Quindi la petizione esclusivamente potrà essere sottoscritta dalle parti stesse. Lo potrà essere dai loro procuratori non avvocati? Sono in ciò discordi le nostre Preture, e per lo più rigettano le petizioni firmate semplicemente dai procuratori, forse nel riflesso che la Legge ammette i procuratori non avvocati a rappresentare le parti *solo nel caso che motivi rilevanti impedissero a queste di comparire in Giudizio.*

Osserva tuttavia qualche commentatore che sebbene la Legge non lo dica, appena si può dubitare (per quanto siasene non solo dubitato ma tenuta da una cospicua Pretura urbana pratica contraria) che la petizione possa essere firmata anche da un procuratore, solo che giustifichi, nella petizione stessa, il proprio mandato. La Legge non lo dice, ma nemmeno l'esclude, essa si limita a dire che non occorre la firma d'un avvocato. È ben vero che di procuratore non parla che a proposito dell'udienza (§ 11); ma Dio buono! se la Legge non ne parla, ne parla il buon senso, il quale dice che se alla parte, forsanco lontana, è espediente di affidare quel dato affare litigioso ad un procuratore, è ragionevole che possa costui cominciare il suo ufficio dallo spiegare la petizione, senza mandarla, per esempio, a far firmare a Parigi. Diciamo che per altro in tal caso la *procura* si deve dimettere nella petizione; giacchè senza di ciò, per effetto dei combinati §§ 15 e 18, il giudice non potrebbe darvi corso senza prima chiamare il procuratore o la parte, perchè sia legittimata l'asserita veste.

Questo paragrafo a cui si potrebbe rimproverare di rendere illusoria anche in questo processo, com'è già nell'ordinario *verbale*, la larghezza conceduta alla parte di difendersi senza ministero d'avvocati, obbligandola a ricorrere al costoro ufficio all'occasione del più semplice incidente, è poi reso in effetto poco o nulla molesto, sendo fatta abilità d'introdurre in forma verbale tanto la domanda per *purgazione della contumacia* (§ 21), come l'*appellazione* (§ 46) ed il *ricorso* (§ 47). Altre domande incidentali, come quelle, a cagion d'esempio, di *proroga*, insorgono all'atto stesso della comparsa, nè quindi v'è necessità di produzione scritta.

Parlasi qui di avvocati in genere e non di quelli *abilitati ad agire avanti al giudice della causa* per cui, qualche commentatore di questa Legge (Racchetti. *Procedure Speciali*), riterrebbe bastare la firma di un avvocato qualunque. Noi non crediamo peraltro che con questa disposizione siasi derogato al generale disposto del § 15 del Regolamento del processo civile, introdotto ad evitare ogni confusione od abuso. Questa osservazione vale anche per quanto risguarda l'intiero patrocinio della causa in processo sommario.

§ 13.

Nei giorni dei termini fissati dalla presente legge, come pure in quelli che a norma di essa legge vengono fissati dal giudice, si computano anche i giorni festivi e feriali. Tuttavia se l'ultimo giorno del termine cade in giorno di precetto, il termine non si compie che col prossimo giorno di lavoro.

A togliere le difficoltà e gli errori facili a commettersi nel computo dei termini dalle parti inesperte, saggia è questa disposizione, per la

Digitized by Google

quale tutti i *termini* nel processo sommario, a differenza dell'ordinario, sono *continui*. Quali sieno *giorni feriali* è determinato dal Regolamento del Processo civile.

§ 14.

La petizione potrà proporsi a voce o in iscritto. Sarà in libertà dell'attore di far precedere o no alla petizione la chiamata in conciliazione. Venendo presentata la petizione senza che vi sia preceduta la chiamata in conciliazione, l'esperimento di conciliazione si farà dal giudice all'udienza indetta sulla petizione a senso del § 25 della presente legge.

In iscritto ed a voce possono altresì proporsi le *appellazioni* e *gravami*, i *ricorsi* e la *esecuzione*. (Vedansi i §§ 46, 47 e 54 di questa Legge).

§ 15.

Quando l'attore intenderà di proporre la sua petizione verbalmente, il giudice, prima di ogni altra cosa, dovrà considerare se la sua giurisdizione sia fondata, se l'attore sia abilitato a stare personalmente in giudizio, e venendo l'attore a nome di un terzo, se egli abbia legittima veste di proporre l'azione. Quando per l'uno od altro di questi riguardi la petizione si presenterà inammissibile, ne sarà fatto all'attore corrispondente avvertimento a voce, ovvero, se l'attore il domanda, con decreto scritto, e la presa deliberazione sarà annotata nel protocollo giudiziale.

Sul modo di proporre verbalmente le petizioni, vedansi i §§ 18 e 19 del Regolamento, e relative annotazioni.

— Un' implicanza risale dal § 15 in relazione al § 16. Quest'ultimo vorrebbe che la petizione verbale si ricevesse dal giudice a protocollo, *ove nulla osti all'ammissione della domanda*, e vuolsi intendere sotto i rapporti già accennati dal § 15; ma se non viene ricevuta come inammissibile, giusta il prescritto di quest'ultimo paragrafo, la relativa deliberazione sarà essa annotata come un *referens sine relato?* E il giudice potrà giustificarsene colla sua scienza e memoria in caso di ricorso, non escluso dal § 48, contro il suo rifiuto? La prudenza gli consiglierà dunque la regola di dettare a protocollo la petizione anche quando non credesse di darvi corso; ma in allora la prima parte del § 16 resterà lettera morta, come non dovrebbe essere di nessuna parola della Legge. (Terzaghi, *Memoria già citata sotto al* § 1).

§ 16.

Se nulla osta all'ammissione della domanda, il giudice riceverà la petizione a protocollo, e in ciò fare presterà all'attore la necessaria assistenza, perchè questi esponga con ordine e chiarezza la serie dei fatti, su cui egli fonda la sua domanda, perchè adduca i mezzi di prova che valgono a sostenerla, e perchè formi il suo petito in modo determinato e conforme alle circostanze del fatto.

§ 17.

Se la domanda si presentasse manifestamente infondata, dovrà il giudice in modo conveniente renderne avvertito l'attore; ove poi

Digitized by Google

questi non desistesse spontaneamente dalla sua domanda, il giudice non potrà ricusare di dar corso agli atti.

Questo paragrafo si deve intendere colla limitazione portata dal precedente § 15, non potendo ammettere il giudice una petizione quando sia manifesta la sua incompetenza, o quando siagli noto indubbiamente che la parte non può stare in Giudizio, o se venendo l'attore a nome di un terzo non avesse legittima veste di proporre l'azione, vale a dire, per esempio, se il procuratore dell'attore non fosse munito di procura.

Che poi il giudice negli altri casi debba dar corso alla petizione quando anche si presentasse manifestamente infondata era ben giusto, perchè potrebbe darsi che, udita l'altra parte, la causa pigliasse un altro aspetto, e perchè non sta in di lui arbitrio di togliere il favore della procedura.

§ 18.

Sulla petizione sarà ordinata giudiziale comparsa, coll'espressa avvertenza nel decreto che si procederà sommariamente. All'attore sarà dato avviso del giorno dell'udienza coll'intimazione di una cedola citatoria, al convenuto con intimazione di copia del protocollo contenente la petizione. Se la qualità della petizione il richiede, sarà ingiunto all'attore di produrre copia di documenti da lui citati per la comunicazione da farsene al convenuto.

Se la petizione si presenta in iscritto si dovranno seguire le regole generali portate dal Regolamento del Processo civile e dal § 19 della presente Legge.

§ 19.

Se la petizione viene prodotta in iscritto, il giudice o assegnerà tosto giudiziale comparsa per la trattazione sommaria della causa, ovvero, presentandosi qualcuno degli ostacoli accennati ai §§ 15, 16 e 17, sentirà previamente a protocollo il solo attore.

§ 20.

Se il convenuto non comparisse all'udienza destinata, il giudice avrà per vero il fatto addotto nella petizione, in quanto non risulterà il contrario dalle prove proposte dall'attore; e stabilito in questo modo il fatto, proferirà sentenza sulla domanda dell'attore in conformità del fatto stesso e della legge. Non comparendo l'attore, il giudice sentirà il convenuto sull'oggetto della petizione, presterà fede ai fatti da lui addotti, in quanto non vi ostino le prove proposte, e pronunzierà su tale fondamento sentenza sulla domanda dell'attore.

Concorda il § 25 del Regolamento, e si vedano anche le annotazioni al medesimo.

Confrontinsi i §§ 29 e 477 del Regolamento del Processo civile.

§ 21.

Nell'uno e nell'altro caso la parte, che senza alcuna sua colpa avesse mancato di comparire all'udienza, potrà giustificare la sua assenza e chiedere che sia receduto dalla cosa giudicata e fatto luogo ad una nuova procedura sul merito della causa. Ma dovrà

Digitized by Google

in ogni caso, e quindi anche quando le sarà stata accordata la sua domanda, rifondere alla parte avversaria le spese, che avrà cagionate alla medesima col mancare all'udienza. La domanda diretta a giustificare l'assenza potrà prodursi a voce o in iscritto, ma solo entro il termine di giorni otto, da computarsi dal giorno in cui avrà cessato l'impedimento di comparire all'udienza; e il giudice, sentita l'altra parte, deciderà sulla stessa per decreto. Se viene fatto luogo all'udienza a ciò destinata, si procederà tosto alla trattazione del merito. Qualora l'istanza per giustificazione dell'assenza sarà stata prodotta manifestamente fuori di tempo, verrà respinta d'ufficio.

Vedasi il § 29 del Regolamento.

§ 22.

Se l'istanza diretta a far cessare le conseguenze della contumacia sarà stata prodotta prima del giorno dell'intimazione della sentenza, si sospenderà, sinchè sia deciso sulla medesima, la spedizione e l'intimazione della sentenza. L'istanza prodotta nel giorno dell'intimazione della sentenza, o più tardi, non potrà sospenderne l'esecuzione.

È ben inteso che la domanda di purgazione della contumacia non toglie la facoltà di appellare, potendosi far uso contemporaneamente di entrambi i rimedi anche nel processo sommario, e nemmeno deve ritenersi che la domanda di purgazione della contumacia sospenda il termine ad appellare.

La purga di contumacia ottenuta da un correo dietro domanda di lui speciale, e per un impedimento proprio, non giova all'altro correo che non chiese la purga. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza* riportate dall'*Eco dei Tribunali*, 1853).

§ 23.

Se quegli, che si presenta all'udienza come reo convenuto, non è abilitato a difendere le proprie ragioni, o a contestare la domanda dell'attore, l'udienza sarà prorogata, e si rinnoverà la citazione del reo convenuto coi provvedimenti necessarj per la regolare trattazione della causa.

Nel caso contrario, che citato un incapace a stare in giudizio, comparisse invece il di lui legittimo rappresentante si dovrebbe tosto passare alla regolare trattazione della causa.

§ 24.

Fuori di questo caso, non si farà luogo alla proroga dell'udienza, se non quando per un qualche impedimento insormontabile non sarà possibile di procedere all'istante e in modo confacente alla discussione di merito, o che le parti, sia in iscritto con istanza che dovrà essere firmata di loro pugno, o personalmente all'udienza, ne domandino d'accordo la proroga, ovvero allorquando, non essendo comparsa una delle parti, la parte presente avrà domandato ella stessa che l'udienza sia prorogata. Se una delle parti avrà chiesto a voce o in iscritto la prorogazione dell'udienza, e il

Digitized by Google

giudice non vi avrà fatto luogo, si procederà tosto alla trattazione del merito, e qualora la parte, che avrà domandato la proroga, non fosse comparsa, il giudice pronunzierà sentenza a senso del § 20. Quegli che si presenta all'udienza senza i documenti necessarj, o che in altro modo fa andar deserta l'udienza, sarà tenuto di rifondere alla parte avversa le spese che le avrà con ciò cagionate.

Il giudice nel processo sommario deve usare un giusto rigore nel rifiutare le proroghe quando non osti impedimento insormontabile alla trattazione della causa, e si veda l'intenzione di trascinare per lungo il processo; e l'utilità di tale disposizione non ha d'uopo di dimostrazione.

Pei termini generali della Legge pare che la rifusione delle spese, nel caso contemplato dall'ultima allinea di questo paragrafo, dovrebbe aver luogo anche quando non vi fosse colpa per parte di colui che, per non aver seco portato i documenti necessarii, fece andar deserta la comparsa.

§ 25.

All'udienza destinata per la trattazione del merito, il giudice avrà cura di mettere in chiaro l'oggetto e le cause della controversia, e a tal fine sentirà prima il reo convenuto. Se il reo riconosce per liquido il credito dell'attore nella sessione dall'attore domandata, il giudice pronunzierà sentenza di pagamento; in caso contrario, s'interporrà perchè segua un accomodamento. Qualora le parti non discordassero che in qualche speciale circostanza di fatto, il giudice potrà proporre alle stesse una convenzione condizionata, con la quale sia d'accordo fatto luogo alla deduzione di qualche prova, dall'esito della quale abbia a dipendere la decisione della controversia.

La convenzione potrà proporsi dal giudice anche sotto la condizione d'un giuramento, d'una prova per periti, ma esso non potrà giammai costringere le parti a soscrivere a cosiffatte convenzioni.

— La convenzione condizionata, di cui a questo paragrafo, ricorda le sentenze pure condizionate del *Regolamento Giuseppino*, le quali furono poi abolite come doveano esserlo. Allude altresì alla prova sommaria per testimonii, di cui nel cap. XVI del Regolamento. In ogni caso, la sarebbe una vera transazione, non tanto sull'oggetto, perchè non vi sarebbe l'*aliquid datum vel retentum*, bensì per l'effetto, in quanto *res dubia definitur*. La pratica non ne fornirà forse molti esempi, e pochi casi si avranno di convenzioni, per le quali l'esito della lite si farà dipendere da un giuramento, che terrà ben anco al purgatorio, o da una perizia che stabilisca il *quantum*, dove il reo confessi il *quale*. Guarderassi però il giudice dal lasciare che questa facoltà passi a licenza quando si ricorra a giuramenti, tenendosi, innanzi tutto, ben presente che a tema deve starne un fatto preciso e concreto, e tale che ne dipenda la soluzione del caso controverso; poichè l'atto solenne e religioso è già tanto abusato nel foro, che assai più desiderabile si renda, in luogo di facilità maggiore, un impedimento alle parti dallo avervi ricorso. (Terzaghi, *Memoria succitata*).

§ 26.

Non riuscendo l'esperimento di conciliazione, se ne farà annotazione nel protocollo, e si procederà alla trattazione verbale

Digitized by Google

della causa. Se le parti non intendessero di valersi della procedura sommaria, potranno d'accordo rimettere la causa a processo scritto ordinario. Ma questa dichiarazione dovrà farsi di regola dinanzi al giudice dalle parti personalmente comparse, e solo nel caso di loro assenza dal luogo del giudizio, o di altro impedimento, per cui non potessero comparire in persona, potrà il giudice ammettere anche una dichiarazione scritta firmata di loro pugno.

Il disposto di questo paragrafo tende evidentemente ad impedire che un procuratore qualunque, intervenuto in causa dopo la produzione della petizione fatta dalla parte, possa mutare di proprio arbitrio la qualità del procedimento; ma non può applicarsi al caso in cui gli avvocati comparissero nei primi atti di causa, con procura generale *ad lites*, poichè in questo caso se essi possono rispettivamente ricercare e concedere fin da principio la procedura in iscritto, senza dubbio lo potranno anche in corso di causa.

§ 27.

Nella trattazione verbale della causa, sieno le parti rappresentate da avvocati o no, il giudice si adopererà, a senso del § 21 del Regolamento generale del Processo civile, perchè sia proceduto regolarmente. Avvertirà le parti di esporre le circostanze decisive del fatto con esattezza, e di valersi degli occorrenti mezzi di prova. Si l'una, che l'altra parte, sarà richiamata a dare risposte chiare e precise sulle circostanze di fatto addotte dalla parte contraria, e sulla verità dei documenti prodotti in prova delle medesime, e le saranno fatte presenti le conseguenze di una risposta non chiara od ambigua. Se le parti sono imperite della legge, il giudice spiegherà alle medesime, in quanto occorresse, le prescrizioni della legge che riguardano la procedura giudiziale, l'obbligo della prova e il modo di dedurre le prove. La discussione sarà condotta in modo, che l'oggetto della causa venga discusso compiutamente da ambedue le parti, che non si perda il tempo con inutile ripetizione di cose già dette, o con allegazioni e digressioni manifestamente estranee al merito; che la risposta, replica e duplica sieno dedotte a protocollo nell'ordine prescritto, e con la duplica si chiuda possibilmente la discussione della causa; e solo in quanto occorresse di mettere in chiaro punti di fatto controversi, potrà farsi luogo ad ulteriori dichiarazioni e controdichiarazioni. Il reo dovrà addurre nella risposta tutte le sue eccezioni e i suoi mezzi di prova, e l'attore nella replica tutto ciò che può servire alla confutazione della risposta. Tuttavia sino a tanto che non si sarà chiusa la procedura, non potrà impedirsi alle parti di supplire a prove, delle quali avessero prima per inavvertenza omesso di far uso. E lo stesso giudice, anche dopo chiusa la procedura, trovandola mancante sotto un rapporto qualunque, prima di passare alla decisione del merito, si farà carico di sanare le mancanze con citare e sentire nuovamente a protocollo le parti.

È ben inteso che nella comparsa per rettifica di atti si potranno introdurre anche nuove prove come fu infatti più volte deciso dai Tribunali.

Digitized by Google

Vedasi il Regolamento generale del Processo civile, al capitolo *del Processo verbale*, pag. 177 di questo Manuale.

§ 28.

Non saranno ammesse discussioni a parte sull'eccezione d'incompetenza di foro o sulla domanda di restituzione del libello. Se il giudice in corso di causa viene a conoscere la propria incompetenza, dovrà egli troncare tosto la procedura con decreto, che ne renda le ragioni. Fuori di questo caso, le controversie sulla declinatoria di foro, o per restituzione del libello, saranno discusse e decise col merito della causa.

Può dimandarsi la restituzione del libello quando militi l'eccezione di cosa giudicata. Vedasi il § 35 del Regolamento generale e relative annotazioni, a pag. 188 di questo Manuale.

È conforme all'indole di questa procedura che non siano ammesse deduzioni a parte sull'eccezione d'incompetenza, o sulla domanda di restituzione, come si potrebbe pel disposto dai §§ 33 e 35 del Regolamento e della Notificazione 11 dicembre 1820. Epperò ad evitare che i processi divengano, senza alcun scopo voluminosi, dovendosi trattare anche il merito, la Legge dispone altresì che se il giudice in corso di causa viene a conoscere la propria incompetenza, dovrà egli troncare tosto la procedura con decreto motivato.

L'eccezione d'incompetenza poi, che a norma dal disposto della Notificazione 11 dicembre 1820 si deve opporre tosto alla prima comparsa, altrimenti se ne perde il diritto, quando non ne sia fatta un'apposita riserva, sembra che nel processo sommario non vada soggetta a questa regola, ma che basti sia addotta in risposta, ordinando la Legge sommaria che quella controversia debba essere decisa col merito della causa, e al § 27 che il reo *dovrà addurre nella risposta tutte le sue eccezioni;* con che sembra aver derogato alle norme preesistenti sul modo di opporre l'eccezione d'incompetenza. Nondimeno in questa tesi è discorde la pratica Giurisprudenza, e infatti nella *Gazzetta dei Tribunali*, N. 81 e 82 del 1853, sono riportate delle decisioni in senso contrario.

Nella procedura sommaria fa duopo che l'eccezione d'incompetenza sia opposta prima della contestazione della lite. Così due Decisioni conformi dell'Appello Veneto 1.° luglio 1851 e della Suprema Corte 14 agosto 1851, riferite dall'*Eco dei Tribunali*, N. 219-220.

§ 29.

Quegli, che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto, a richiesta della parte contraria, di esibirne l'originale all'ispezione nell'udienza che sarà stata indetta sulla petizione; e qualora venisse impugnata la verità del documento (§ 31), gl'incumberà di unirne l'originale agli atti della causa. In caso di mancanza ad uno o l'altro di questi punti, non si potrà avere nessun riguardo al documento nella definizione della causa.

Vedasi nel Regolamento generale il capitolo *del Processo verbale.*

— Esorbitante, a vero dire, è questa disposizione, che se chi ha prodotto un documento non ne ha seco l'originale all'udienza, incorra, senz'altro, la conseguenza che *non si potrà avere nessun riguardo al documento nella definizione della causa,* e quindi, in generale, soggiaccia alla perdita della lite; lo che non è per altro che la riproduzione del medesimo principio già abbracciato in processo ordinario scritto (§ 187 *del Regola-*

Digitized by Google

mento generale). Ma è impossibile non ammettere, a temperamento di una tal regola, così nella procedura sommaria che nell'ordinaria, che nel caso d'incolpevole mancanza all'obbligo di presentare gli originali, l'udienza possa essere prorogata. Il che tanto più pare debba ritenersi nella presente procedura, in quanto che senza di ciò male si concilierebbe la disposizione di questo paragrafo coll'ultima parte del § 24, dove fra i modi di mandar a vuoto l'udienza, ch'è quanto dire di rendere indispensabile la proroga della stessa, quello pure si annovera di *presentarsi all'udienza senza i documenti necessarj;* disposizione la quale non si concilierebbe facilmente con questo § 29, inteso in un senso assoluto. Che se non si ammettesse che possa prorogarsi l'udienza per la produzione degli originali, si costringerebbe, senza necessità, chi per *impedimento insormontabile* (§ 24) non può produrli a rendersi piuttosto contumace e poscia ricorrere al rimedio della purgazione della contumacia. Ma questo paragrafo, nonchè il corrispondente § 187 del Regolamento generale, rimangono pur sempre terribili, nel caso, ben facile, d'una dimenticanza accidentale. Poichè, qual rimedio allora? La dimenticanza non può certo passare per un *impedimento insormontabile* nè quindi essere un titolo nè per proroga, nè per purgazione di contumacia. La parte dunque si troverà messa nell'alternativa o di *simulare un impedimento* a produrre gli originali, o, più semplicemente, a comparire, rendendosi a disegno contumace: o di perdere inesorabilmente, insieme colla forza provante de' suoi documenti, la lite. Non è eccessivo un rigore che conduce a tali estremi? — E si noti che, stando al tenor letterale di questo paragrafo, nemmeno occorre che l'avversario *impugni* la fedeltà della copia o l'esistenza dell'originale: basta ch'egli *chieda* l'ispezione dell'originale e il producente, all'*udienza indetta sulla petizione,* non l'*esibisca.* Ognun vede che potrebbe così soccombere alla forma il diritto più sacro e più evidente e forse notorio. Ripetiamo ch'è impossibile che la legislazione o la pratica non vengano qui in ajuto dell'equità.

Non dice poi la Legge quando si abbia diritto di vedere gli originali dei documenti prodotti negli atti successivi alla petizione. Stando al § 24 parrebbe che si dovesse averli seco nell'udienza medesima in cui si producono: mentre il contrario sarebbe un *presentarsi all'udienza senza i documenti necessarj:* ma come conciliare allora la conseguenza comminata da questo § 29, la perdita della prova, con quella, per tal mancanza dei documenti, recata da detto § 24, la rifusione delle spese dell'udienza mandata per tal modo deserta? Ciò abbisogna d'autentico schiarimento. (Da un opuscolo sul *Processo sommario* del Dott. P. O.).

§ 30.

Potrà impugnarsi la verità d'un documento, quand'anche non ne fosse stata domandata l'ispezione giudiziale.

In tal caso bisogna unire l'originale del documento all'inrotulazione, o provocare quelle prove che saranno d'uopo.

§ 31.

Le parti dovranno dedurre le loro dichiarazioni sulla verità o viziosità dei documenti allegati dalla parte contraria nella discussione del merito. Se la parte, contro la quale sarà stato prodotto un documento nella discussione del merito, non avrà a suo luogo opposto espressamente la viziosità dell'originale o l'erroneità della copia, l'originale si avrà per incontrovertibile e la copia per conforme all'originale.

Vedasi il § 5 del Regolamento generale.

Digitized by Google

— In questo paragrafo sarebbesi desiderata una frase meno generica ed inesatta della postavi colle parole *a suo luogo*. Debbesi intendere, che le dichiarazioni sulla verità o viziosità dei documenti succedano immediatamente dopo che furono citati e prodotti dalla parte, che li allegò, senza che sia lecito alla parte contraria di opporre più tardi alla verità stessa alcuna eccezione, cioè quando ella abbia cessato di parlare alla sua volta dopo le deduzioni di chi ebbe a recarli in sostegno delle medesime. Questo precetto sarebbesi però dovuto dettare tanto più chiaramente, dacchè all'inosservanza si contrappose la comminatoria del doversi altrimenti ritenere *incontrovertibile l'originale*, ed *esatta la copia*. (TERZAGHI, *Memoria citata*).

§ 32.

Se gli originali dei documenti prodotti dalle parti, ovvero i documenti che occorrono per la comparazione dei caratteri, si trovano in custodia del Giudizio o altra pubblica autorità, il giudice s'interporrà d'ufficio per richiamarli all'uopo dell'ispezione giudiziale e per l'uso opportuno nella definizione della causa. Riguardo all'ispezione dei libri dei negozianti verranno osservate le prescrizioni particolari su questa materia.

Vedasi il § 184 del Regolamento, e relative annotazioni, a pag. 271 di questo Manuale.

§ 33.

Se una delle parti si richiama a testimonj, si indicheranno con precisione nel protocollo giudiziale quelle circostanze di fatto, sulle quali avranno a sentirsi testimonj, o si uniranno agli atti appositi articoli probatorj.

Vedansi i §§ 12 e 13 del Regolamento generale, ed il § 41 di questa Legge.

§ 34.

Venendo offerto o deferito un giuramento, dovranno indicarsi nominatamente le persone che lo avranno a prestare, in quanto su di ciò potesse esservi luogo a qualche dubbio. Quegli, a cui sarà stato deferito un giuramento, sarà richiamato a dare una precisa dichiarazione, se intende di accettarlo o di riferirlo.

Se la parte non si dichiarasse pel giuramento, a malgrado del richiamo prescritto dal § 34, il giudice dovrà ammonirla sulle conseguenze del suo silenzio portate dal § 38.

§ 35.

Non sarà permesso al giudice di accettare o fare uso di minute di protocolli preparate dalle parti o dai loro procuratori.

§ 36.

Chiuso il processo, se la causa può essere decisa senz'altro, o definitivamente o col farne dipendere la decisione da un giuramento, il giudice pronunzierà la sentenza, e la farà intimare ad ambe le parti. Con la sentenza s'intimeranno anche le ragioni della medesima alla parte soccombente, ovvero anche ad amendue le parti, qualora nessuna di esse fosse riuscita del tutto vittoriosa nel merito della causa.

Digitized by Google

§ 37.

Il giudice potrà far luogo nella sentenza al giuramento estimatorio o suppletorio, quand'anche le parti non lo avessero offerto.

Questa disposizione fa eccezione al disposto dal § 276 del Regolamento generale.

§ 38.

Dipenderà dal giudice di determinare, se il giuramento possa essere riferito, o se quegli cui sarà stato deferito un giuramento possa essere obbligato ad accettarlo, nel caso che il giuramento non fosse riferibile. Ad ogni modo la parte non potrà riferire il giuramento se non in corso di causa. Se su di ciò non fosse stata data una dichiarazione valida e precisa, il giudice non farà luogo nella sentenza che al giuramento della parte, cui sarà stato deferito. Se il giuramento sarà stato riferito espressamente e validamente in corso di causa, il giudice farà luogo nella sentenza al solo giuramento riferito; e soltanto nel caso che il giudice credesse di non dovere ammettere la parte a riferire il giuramento, dovrà egli, non attesa la dichiarazione della parte, ammettere la stessa soltanto al giuramento deferitole.

Osservinsi le norme stabilite dal Regolamento generale circa ai giuramenti.

§ 39.

L'apparente estensore di un documento, il quale negasse di avere scritto o sottoscritto il documento, o di averlo firmato con segno di sua mano, sarà condannato a richiesta dall'altra parte a giurare che il documento non sia scritto o sottoscritto nè da lui, nè con suo assenso da terza persona, e ciò senza la clausola: per quanto ne abbia scienza o memoria. Questo giuramento non potrà essere riferito. Se la parte, che impugna la verità di un documento contro di essa prodotto, non ne è l'estensore, potrà essa anche nel caso che agisse come curatore, o legittimo procuratore a nome di un terzo, essere condannata a giurare: che essa in sua coscienza non reputa genuino quel documento. Se questo giuramento viene riferito, si osserverà quanto prescrive il § 38.

Questo paragrafo fa un'eccezione al § 269 del Regolamento generale, in quantochè esclude in alcuni casi la clausola per *scienza e memoria* nel giuramento sopra circostanze addotte dalla parte contraria, e ne impedisce il riferimento.

§ 40.

Quegli che con legittime prove intende di esimersi da un giuramento deferitogli, o d'impedire che venga ammessa a giurare la parte contraria, dovrà produrre i mezzi di prova a ciò atti in corso di causa. Dopo chiuso il processo, le parti non potranno più ammettersi a riprove o a difesa della loro coscienza con altre legittime prove.

Fa eccezione al § 295 del Regolamento. Ma il rimedio della riprova sarebbe sempre libero, ove la procedura si riaprisse nei casi previsti dai § 27 e 51.

Digitized by Google

§ 41.

Giudicandosi necessaria la prova per testimonj, il giudice, dopo chiuso il processo, citerà con decreto i testimonj per assumere le loro deposizioni, e ne darà avviso alle parti litiganti, alle quali sarà permesso di essere presenti alla prestazione del giuramento dei testimonj. In quanto ai testimonj soggetti ad altra giurisdizione, saranno spedite senza indugio le occorrenti lettere di requisizione.

Non si fa quindi luogo nel processo sommario a sentenza interlocutoria come nel processo ordinario.

Vedasi il § 48 di questa Legge.

§ 42.

Il giudice, nell'esame dei testimonj, si valerà degli articoli ed interrogatorj presentati dalle parti in quanto sieno confacenti; ometterà poi quelli che fossero manifestamente inutili; essendovene di oscuri o mancanti, si farà carico di renderli chiari, e di supplire alle mancanze o di sostituirne di più confacenti; formerà *ex officio* gli articoli ed interrogatorj, ove non ne fossero stati proposti dalle parti, e generalmente condurrà l'esame in modo atto a ritrarre dal testimonio quell' informazione chiara e precisa intorno ai fatti controversi, chè egli potrà dare, e a far conoscere, in quanto occorra, qual fede meritino le deposizioni del testimonio. Se i testimonj sono soggetti ad altra giurisdizione, nelle lettere, colle quali se ne ricerca l'esame, sarà fatta menzione che si tratta di procedura sommaria, e si soggiungeranno le occorrenti notizie intorno a ciò che forma il soggetto dell'esame dei testimonj.

§ 43.

Non si ammetteranno scritture o risposte probatoriali. Compiti gli esami dei testimonj sarà tosto pronunciata la sentenza, e colla sentenza si comunicheranno alla parte soccombente, e qualora nessuna delle parti fosse riuscita del tutto vittoriosa, ad amendue le parti, non solo le ragioni della sentenza, ma anche copia delle deposizioni dei testimonj.

§ 44.

Se il giudice crede di dover far luogo alla prova per periti, lo farà per decreto da intimarsi alle parti, nel qual decreto determinerà i punti, sui quali avrà a versare la perizia, e citerà le parti a giudiziale comparsa per sentirle intorno alla scelta dei periti. Se le parti non comparissero, o non si accordassero in modo confacente sui periti da scegliersi, il giudice li nominerà *ex officio*, e passerà tosto alla perizia. La disposizione del § 43 vale anche per riguardo alla prova periziale.

Vedasi nel Regolamento generale il capitolo *Sulla prova per periti.*

Le disposizioni concernenti la spedizione ed intimazione delle copie dei protocolli d'esame di testimoni e periti restano ferme anche dopo il Decreto Ministeriale 16 dicembre 1851, il quale nel § 5 espressamente di-

Digitized by Google

chiara che non intese di farvi alcun cambiamento nel *Processo sommario*. (Vedi quel Decreto a pag. 400, sotto al § 418 del Regolamento).

§ 45.

Quanta fede possa meritare la comparazione dei caratteri, potrà determinarsi secondo le qualità delle circostanze. Questa comparazione si farà di regola dallo stesso giudice; in casi dubbj gli sarà bensì permesso di sentire il parere di persone esperte, e di valersene nella decisione della causa, ma occorrendo un simile parere, i periti saranno nominati tosto *ex officio*, e saranno sentiti senza intervento delle parti, e si osserverà anche in questo caso quanto è prescritto al § 43.

Vedansi nel Regolamento generale i §§ 197, 198. Trattandosi della nomina di calligrafi, non era gran che necessario di sentire sulla scelta le parti, non dovendo quelli dare che semplici pareri. Vedasi a questo proposito il § 199 del Regolamento generale e relative annotazioni, a pagina 281 di questo Manuale.

§ 46.

Contro la sentenza proferita nella procedura sommaria potrà interporsi l'appellazione a voce o in iscritto, ma si dovrà farlo entro giorni otto dall'intimazione della sentenza. I gravami dovranno presentarsi in iscritto, o dedursi a protocollo insieme coll' intimazione dell'appellazione. Quei gravami, che venissero presentati più tardi, disgiuntamente dall'intimazione dell'Appello, non saranno accettati. Non saranno ammesse risposte appellatorie.

Tutti i *termini* nella procedura sommaria sono *continui*. (§ 15 di questa Legge).

Circa al termine per l'adizione del giuramento nella procedura sommaria, l'Ordinanza del Ministero della Giustizia 15 febbraio 1853 prescrive quanto segue:

All'oggetto di togliere i dubbi insorti:

1.° *se nella procedura sommaria il termine per l'adizione di un giuramento nelle sentenze di prima Istanza si debba stabilire fino inclusivamente all'undecimo, oppure al decimosettimo giorno dopo quello dell'intimazione della sentenza;*

2.° *quale termine si debba stabilire per l'adizione di questa prova in una sentenza d'ultima Istanza,*

di conformità al Decreto Aulico del 31 dicembre 1846, n.° 8621, abbassato dal Supremo Tribunale di Giustizia all'I. R. Tribunale d'Appello per il Tirolo ed il Voralberg, si richiama riguardo al primo punto il § 44 della Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1845 (§ 45 delle Norme per la Dalmazia, e § 46 di quelle pel Regno Lombardo-Veneto), a tenore del quale una sentenza pronunciata nella procedura sommaria, contro cui non siasi interposto riclamo, passa in giudicato nel termine di otto giorni, e quindi l'adizione della prova deve aver luogo al più tardi entro tre giorni dopo il decorso di questo termine; in quanto poi al secondo punto si richiama il § 7 della Sovrana Risoluzione del 18 ottobre 1845 (§ 8 delle Norme per la Dalmazia, e § 9 di quelle pel Regno Lombardo-Veneto), in forza del quale, siccome a questo riguardo non fu prescritto un termine speciale per il processo sommario, dovrà osservarsi il termine di quattordici giorni stabilito in generale dal Regolamento giudiziario.

Digitized by Google

Lo stesso dovrebbe dirsi del termine da prescriversi per l'adempimento d'una sentenza, il quale sarà quello portato dal Regolamento generale, *di giorni quattordici*. Ciò fu anche ritenuto in più conformi giudicati. (Vedasi il § 389).

Se la sentenza secondo le regole della Procedura ordinaria non ammette appello, riteniamo non debba ammettersi nemmeno nel Processo sommario, benchè sia detto in generale e senza limitazione che *contro la sentenza proferita nella Procedura sommaria potrà interporsi l'appellazione a voce o in iscritto*. (Vedasi il § 319 del Regolamento e il § 25 di questa Legge).

Sebbene, per la disposizione dei §§ 46 e 50 della Ministeriale Ordinanza 31 marzo 1850, siano escluse le scritture di controgravame tanto in Appello che in Revisione, deve nondimeno l'appellante produrre in duplo il gravame. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza riferite dal Giornale di Giurisprudenza pratica* N. 6 del 1855).

§ 47.

I ricorsi nella procedura sommaria saranno dedotti verbalmente a protocollo, o presentati in iscritto al giudice di prima istanza entro giorni otto dall'intimazione del decreto. Per ritardi nella procedura potrà si l'una, che l'altra parte, portare le sue doglianze direttamente al Tribunale d'Appello.

Contiene questo paragrafo un'eccezione importante al disposto dal § 340 del Regolamento generale.

§ 48.

Contro quei decreti, coi quali viene ammessa la procedura sommaria, o negata la proroga dell'udienza, o si ammette un esame di testimonj, o una prova per periti, non havvi luogo a separato ricorso. Tuttavia la parte, che se ne trova gravata, potrà, dopo emanata la sentenza, dedurre i suoi gravami contro siffatti decreti insieme con l'appellazione contro la decisione di merito. È escluso affatto il ricorso contro un decreto, col quale si dichiara giustificata l'assenza di una parte non comparsa all'udienza, o viene accordata la restituzione in intiero contro la decorrenza di un termine.

§ 49.

I termini per interporre l'appellazione o il ricorso non potranno essere prorogati.

Questi *termini* anche nel processo ordinario non sono prorogabili.

§ 50.

Il giudice di prima istanza restituirà *ex officio* l'appellazione o il ricorso presentati dopo la decorrenza del termine; se poi saranno stati presentati in tempo utile, rimetterà tosto gli atti con apposito rapporto al Tribunale d'Appello.

È conforme il disposto del Regolamento generale.

§ 51.

Il Tribunale d'Appello, sull'interposta appellazione osservando nella procedura delle mancanze essenziali, potrà annullare la stessa,

Digitized by Google

ed ordinare una nuova trattazione di causa, ovvero anche, non avuto riguardo alle prove testimoniali o periziali assuntesi dal giudice di prima istanza, potrà fare luogo a prove ulteriori, o ordinare che sieno sentiti nuovamente i testimonj, o assunta nuova perizia, e ingiungere al giudice di prima istanza di proferire una nuova sentenza. Il Tribunale d'Appello potrà procedere a questi provvedimenti anche senza espressa domanda di parte; ma non mai fuori del caso, che per le mancanze della procedura si rendesse impossibile una fondata decisione della causa, e che dall'ulteriore procedura si possa attendere con probabilità un utile risultamento.

Quindi nell'appellazione si potranno esprimere i motivi di nullità.

Dalle espressioni di questo paragrafo sarebbe erroneo dedurre che fosse in facoltà della seconda Istanza di ordinare l'esame dei testimonii e poi pronunziare essa definitivamente, come sarebbe opinione del dottore Maurizio Maltini, esternata nei fascicoli 19-20 del *Giornale di Giurisprudenza pratica* che si stampa a Venezia (anno 1850, pag. 308), poichè il letterale significato di questo paragrafo suona invece soltanto siccome facoltà attribuita all'Appello di annullare la sentenza; nè il verbo *potrà* si estenderebbe ragionevolmente all'altra che riguarda l'ingiunzione al giudice di proferire una nuova sentenza. Oltrechè non si deve giammai dimenticare che la Legge sommaria è legge d'eccezione, ed essa dichiara che ove non provvede espressamente, ivi s'intendono aver forza le disposizioni del Regolamento giudiziario. Ora le leggi d'eccezione interpretandosi sempre ristrettivamente, nel dubbio si dovrà ritenere applicabile il Regolamento generale; dall'altra parte nella nuova Legge il giudice non è più obbligato di attenersi ai probatoriali proposti dalle parti; non si trova adunque nemmeno più nella necessità di pronunciare eguale giudizio, in quanto, non avendo ammessa la prova, giusta i probatorii, abbia già esternato di non ritenerla influente. Una interpretazione di questo § 51. diversa da quella da noi esposta porterebbe la necessaria conseguenza che verrebbe distrutto l'ordine *delle tre Istanze*, a cui il nostro sistema di procedura rigorosamente s'attiene.

Si potrà consultare in proposito un articolo inserito nel *Giornale per le scienze politico-legali.* Milano 1850, Tomo I, pag. 168.

§ 52.

Per ciò che riguarda la revisione e il ricorso contro le sentenze ed i decreti del Tribunale d'Appello, nei casi, in cui dall'Appello viene annullata o riformata una decisione del giudice di prima istanza, si osserveranno le stesse norme come per l'appellazione e il ricorso contro le decisioni di prima istanza.

§ 53.

Sono inammissibili le revisioni e i ricorsi revisionali contro sentenze o decreti conformi, e, venendone presentati, saranno restituiti *ex officio* dallo stesso giudice di prima istanza.

La ragione di questa disposizione sta forse in ciò, che le cause qualificate pel processo sommario essendo di facile cognizione, è meno a temersi che s'incorra dai giudici in una manifesta ingiustizia. D'altra parte, essendo in generale siffatte quistioni di non grande entità, il danno che in qualche raro caso verrebbe a risentire la parte per una decisione ingiusta delle due prime Istanze non è tale che possa far obbliare il vantaggio che arreca questa disposizione per la brevità del processo.

Digitized by Google

§ 54.

L'esecuzione potrà domandarsi a voce o in iscritto.

Quando l'esecuzione si domanda verbalmente, le parti si presenteranno al giudice, il quale stenderà analogo protocollo, e concederà con decreto l'esecuzione, che verrà intimata all'avversario, giusta le norme generali di procedura.

§ 55.

Sarà in libertà del creditore, che dirige l'esecuzione sopra beni mobili del suo debitore, di chiedere con un solo atto il pignoramento e la stima dei mobili.

Pel disposto dai §§ 417, 447 e 253 del Regolamento, la stima e la nomina dei periti dev'essere notificata all'esecutato alcun tempo prima della di lei effettuazione, onde non gli sia tolto di poter opporre quelle eccezioni, circa ai periti, che sono fondate nel citato § 253.

Ora, come puossi conciliare coi principii dell'ordinario processo il disposto dal presente paragrafo della Legge sommaria, il quale dà la facoltà di chiedere simultaneamente il pignoramento e la stima, dovendosi il pignoramento intimare soltanto all'atto che si eseguisce? Si dovrà forse ritenere perento il diritto nell'esecutato di opporre le sue giuste eccezioni ai periti?

Noi siamo d'opinione che non sia inconciliabile la presente disposizione con quelle del Regolamento generale del Processo civile, perciocchè riteniamo che il sequestro e la stima nel processo sommario debbono bensì essere ordinate con un solo decreto, ma che l'esecuzione di questi due atti non debba farsi simultaneamente, ma in tempi diversi, per cui l'esecutato che all'atto del pignoramento viene in conoscenza del decreto del giudice, può far uso dei rimedii accordati dal processo ordinario, e con ciò è bastantemente seguito lo spirito della Legge sommaria di semplificare cioè il processo coll'accordare il pignoramento e la stima sopra un'unica istanza e con un solo decreto.

Dalle nostre Preture per altro si segue la pratica di decretare la stima sulla riferta cursoriale dell'eseguito pignoramento.

§ 56.

Per la subasta di cose mobili si assegneranno due soli termini, e quando al secondo incanto non si potesse vendere al prezzo della stima, sarà venduto anche a prezzo minore.

Ciò si dovrà indicare nel decreto che ordina la subasta.

§ 57.

Quando la domanda dell'attore sarà fondata sopra un documento facente piena prova, e venisse tuttavia fatto luogo ad un esame per testimonj o ad una prova per periti, il giudice, ove il credito dell'attore non fosse senz'altro sufficientemente assicurato, accorderà al medesimo, sopra domanda da lui fatta a voce o in iscritto, l'esecuzione a cauzione del credito, e, ciò occorrendo, anche col mezzo del pignoramento.

Digitized by Google

Questo pignoramento potrà essere accordato anche sopra quanto il debitore avrà depositato in giudizio a senso del § 1425 del Codice civile generale.

§ 58.

Nello stesso modo sarà il reo astretto a dar cauzione all'attore, quando egli avrà interposta l'appellazione o la revisione contro una sentenza di prima o di seconda istanza portante definitiva condanna di pagamento.

Digitized by Google

CAPITOLO SECONDO.

Procedura cambiaria.

Questa è portata dalla Ordinanza del Ministero della Giustizia del 31 marzo 1850, che ebbe forza di Legge il 1.° maggio 1851, di cui noi qui diamo la nuova, officiale, corretta traduzione del 19 marzo 1853.

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

31 MARZO 1850

SULLA PROCEDURA IN AFFARI DI CAMBIO PEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

All'oggetto di rendere semplice e spedito, quanto è possibile, il processo in affari di cambio, Sua Maestà, sopra proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, si è degnata di approvare con Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, pel Regno Lombardo-Veneto, il seguente provvisorio Regolamento.

§ 1.

Le azioni per crediti cambiarj, sia che dipendano da cambiali tratte, ovvero da cambiali proprie (secche), dovranno proporsi innanzi al Tribunale di cambio del luogo di pagamento, oppure avanti a quello del domicilio o della temporaria dimora del debitore. Nelle provincie di Milano e Venezia le azioni cambiarie sono di esclusiva competenza dei Tribunali mercantili e di cambio delle rispettive capitali, e nelle altre Provincie del Tribunale provinciale, giusta quanto è stabilito dal § 9 della Norma di giurisdizione del 29 settembre 1819.

Veggansi i §§ 59 e 60 della Norma di Giurisdizione 20 novembre 1852.

§ 2.

Le persone militari debbono essere citate, anche in affari cambiarj, avanti al proprio giudice militare.

L'Ordinanza Imperiale 3 luglio 1852 obbligatoria per tutto l'Impero, dispone che gli ufficiali effettivi, tanto in attività di servizio quanto pensionati, come pure i soldati dal sergente in giù, che appartengono ai combattenti, non sono capaci d'intraprendere atti di cambio. Quest'Ordinanza non si applica ad affari cambiarii precedentemente conchiusi.

In forza di questa Ordinanza il disposto da questo paragrafo potrà valere soltanto per quelle persone che senza essere militari sono sottoposte ai Giudizii militari.

Digitized by Google

Vedansi in proposito le Norme di Giurisdizione militare.

Anche il giudice cambiario è competente ad accordare il precetto contro un militare, quando nel libello sia secondo nominato, ed il primo soggiaccia alla giurisdizione civile. Ciò si ricava da una Decisione Appellatoria 17 febbraio 1853 N. 2584, riportata dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*. Venezia, N. 3 del 1853.

Vedasi il Capitolo duodecimo, *Procedura presso i Giudizii militari*.

§ 3.

Il portatore della cambiale può convenire con una sola petizione tutti i debitori cambiarj dinanzi al giudice competente per ragione del luogo di pagamento. Avanti ad altri Tribunali, posti fuori del luogo di pagamento, possono essere tratti con una stessa petizione più debitori cambiarj, allora soltanto che abbiano il domicilio loro nella medesima Provincia. I fidejussori cambiarj seguono il foro del debitore principale e possono essere convenuti unitamente al medesimo con una sola petizione.

Nella procedura cambiaria, come appare da questo paragrafo, si fa luogo al foro del pagamento, ma non può farsi luogo al foro dei consorti di lite se non che nel caso vi siano fidejussori cambiarii. Così, per esempio, se una cambiale tratta da Milano sopra Venezia deve esser in quest'ultimo sito pagata, io non potrò citare al Tribunale mercantile e cambiario di Milano, qual foro del traente, anche l'accettante.

§ 4.

Quando la petizione sia fondata su d'una cambiale tratta, od una propria o secca, fornita di tutte le qualità richieste per la sua validità, nè emergano dubbj contro di essa, e la petizione sia corredata dell'originale lettera di cambio, del protesto originale, dell'originale conto di ritorno, e del listino sul corso del cambio (sempre che questi documenti siano necessarj a giustificare l'azione), allora il giudice, sopra richiesta dell'attore, ordina al debitore impetito, senza sentirlo, di pagare entro giorni tre l'importo della cambiale e gli accessorj comprovati, sotto la comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

I requisiti voluti dalla Legge generale di cambio per le cambiali sono: 1.° la denominazione espressa di cambiale o lettera di cambio; 2.° la somma da pagarsi in denaro contante; 3.° la persona o la ditta a cui o al cui ordine deve farsi il pagamento (del remittente); 4.° la indicazione del tempo in cui deve farsi il pagamento; 5.° la firma del traente; 6.° la data; 7.° il nome del trattario; 8.° il luogo del pagamento. (Vedi Legge generale di Cambio 25 gennaio 1850, art. 4).

I requisiti dei vaglia all'ordine o cambiali proprie sono portati dall'articolo 96 della stessa Legge e sono: 1.° la denominazione di cambiale nel contesto; 2.° la somma di danaro da pagarsi, 3.° il nome della persona o la ditta alla quale od al cui ordine chi emette la cambiale intende di pagare; 4.° il tempo del pagamento; 5.° la sottoscrizione dell'emittente col suo nome o colla sua ditta; 6.° l'indicazione del luogo, del mese e dell'anno dell'emissione. Per gli atti di protesto vedansi gli art. 87 e 88 della detta *Legge di Cambio*.

Un'*accettazione* apposta ad una cambiale in epoca che quella era difettiva della firma del traente non costituisce un'obbligazione reciproca cambiaria, quand'anche posteriormente susseguita dalla firma del traente

Digitized by Google

stesso, perchè è a supporsi che l'accettante non abbia voluto obbligarsi cambiariamente.

Gli accessorii di Legge, che si devono pagare oltre l'ammontare della cambiale, possono essere gli interessi, le spese processuali, la provvigione di un terzo per cento, e la differenza del cambio. (Vedasi la suddetta Legge generale di cambio).

I giorni pel pagamento sono *continui*, a norma del § 24 di questa Legge.

Le parole *Vaglia, Viglietto,* o *Pagherò all'ordine* essendo nelle provincie italiane ricevute comunemente a sostituzione delle altre di *Cambiale propria*, o *secca*, devono ritenersi equivalenti a queste ultime nei sensi del § 96 n.° 1 della nuova traduzione della Legge di cambio 25 gennaio 1850. (*Decreto dell'I. R. Tribunale d'Appello Veneto 4 agosto* 1853 *N.* 9145. — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica,* N. 17 del 1853).

La eccezione che al tempo in cui si appose sulla cambiale l'accettazione, od un'altra dichiarazione obbligatoria (*girata, avallo*), mancasse ancora la sottoscrizione del traente, od altro dei requisiti essenziali di una cambiale enumerati nell'art. 4 della Legge di Cambio, e che questa venisse riempita soltanto posteriormente, non ha luogo in alcun caso contro un terzo portatore della cambiale di buona fede; e contro coloro che hanno preso parte al riempimento avvenuto in seguito, nel solo caso in cui si provi essersi fatto un uso illegittimo del documento ancora incompleto col riempirlo senza abilitazione, ed in modo contrario alle precorse intelligenze. (*Ordinanza del Ministero della Giustizia* 6 *ottobre* 1853).

Una cambiale segnata soltanto dalla croce del traente e da due testimonii, ma non legalizzata da atto notarile, giudiziale, non è valida cambiariamente; la petizione pertanto diretta contro l'accettante deve dal Tribunale di Commercio essere respinta. Ciò si raccoglie da una Decisione di un Tribunale di Commercio, confermata dall'I. R. Tribunale Superiore della Bassa Austria con Disposizione 17 marzo 1853, N. 1657. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 65 del 1853).

Il Giudice nella procedura cambiaria non può d'ufficio prendere in considerazione le eccezioni che la cambiale manchi di un requisito essenziale e che l'attore abbia ommesso di levare in tempo debito il protesto, quando le medesime non fossero state fatte dal reo convenuto. Ciò si ricava da due conformi giudicati di prima ed ultima istanza riferiti nel N. 7 dell'anno 1853 della *Gazzetta dei Tribunali* di Milano. Il sig. consigliere Kitka porterebbe per altro in proposito diversa opinione. Vedasi su ciò un di lui articolo che si riscontra tradotto nei N. 7 e 8 del 1854 della stessa Gazzetta.

Non si accorda il precetto di pagamento in base a cambiale firmata per procura, ove la petizione cambiaria non sia corredata della procura stessa. (*Conformi decisioni* riferite nel *Giornale di Giurisprudenza pratica,* fasc. 7 e 8 dell'anno 1854).

§ 5.

Essendo la petizione diretta contro più persone, s'intimerà a ciascuna di esse un esemplare completo della medesima cogli allegati. Non presentandosi l'occorrente numero di esemplari cogli allegati, si farà l'intimazione ai convenuti nell'ordine in cui questi sono indicati nella petizione od istanza, per quanto lo comporta il numero degli esemplari corredati, e si esprimerà nel decreto a quali fra i convenuti l'intimazione non avviene. In confronto di questi la petizione è senza effetto.

Tale disposizione non è derogata dall'Ordinanza Imperiale del 12 luglio 1852, riportata al § 504 del Regolamento generale a pag. 435.

Digitized by Google

§ 6.

Quei debitori cambiarj a' quali si sarà ingiunto il pagamento entro giorni tre, debbono produrre in Giudizio tutte le loro eccezioni e darne le prove prima della scadenza dello stesso termine. Questo decorre dal giorno dell'intimazione del precetto giudiziale di pagamento, ma non vi si computano i giorni, durante i quali l'atto portante le eccezioni si trovò in corso di posta. Su quest'atto si ordina la comparsa delle parti nel più breve termine possibile per le deduzioni verbali da farsi a norma della procedura cambiaria. Contro il precetto di pagamento non si ammette ricorso.

Per la brevità della procedura non si ammette ricorso contro il precetto di pagamento, contro il quale sta aperto il rimedio della scrittura eccezionale.

La scrittura eccezionale è in iscritto e tien luogo di risposta, e le parti, nella giornata fissata pel contraddittorio verbale su di questa, devono dedurre la replica e la duplica rispettiva. Ciò si deduce dal § 6 della Notificazione Governativa 3 dicembre 1816 per la procedura nelle cause di cambio e commerciali.

Il termine di tre giorni a produrre l'eccezione al precetto di pagamento è *perentorio*, e quindi non prorogabile. (*Decisione d'Appello* 8 *aprile* 1853 *N.* 4632, *e della Suprema Corte di Giustizia* 9 *giugno successivo*, *N.* 5397. — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 13 del 1853).

Tosto che fu iniziata la procedura giudiziaria ossia fu già chiesto ed ottenuto il precetto esecutivo, il giratario posteriore di un ricapito cambiario è posto nella condizione del suo girante, e non può instituire nuovi procedimenti. (*Decisioni conformi della prima Istanza e dell'Appello riferite dalla Gazzetta dei Tribunali* N. 275 del 1854).

§ 7.

Non ostante la pendenza della suddetta procedura dee accordarsi all'attore, sopra sua istanza, l'esecuzione cauzionale.

L'esecuzione cauzionale potrà estendersi anche all'arresto provvisionale, concorrendo gli estremi voluti dal Regolamento.

Pendente la causa sulla eccezionale ad un precetto, deve accordarsi l'assegno di un credito del reo convenuto chiesto in via cauzionale. Tale assegno non trasferisce immediatamente la proprietà dell'azione creditoria, ma è un mezzo meramente cauzionale, che può rendersi operativo ogni qual volta sia, per sentenza, pronunciata la liquidità del titolo cambiario. (*Decreto dell'Appello Veneto* 2 *agosto* 1853, *confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 28 e 29 del 1854).

L'assegno cauzionale ottenuto in base del § 7 della presente Ordinanza, innanzi all'aprimento del concorso sopra un credito del debitore, non abilita l'esecutante a conseguire contro la Massa oberata l'assegno esecutivo del credito stesso. (*Decisioni conformi di prima Istanza e d'Appello riferite dalla Gazzetta dei Tribunali* N. 18-19 del 1855).

La Ordinanza Ministeriale 19 aprile 1855, riguardo alla esecuzione cauzionale dispone quanto segue:

A scioglimento del dubbio, se la esecuzione cauzionale contro il debitore cambiario possa essere domandata ancora prima che spiri il termine di tre giorni determinato nel precetto di pagamento, il Ministero di Giustizia trova di dichiarare quanto segue:

Siccome giusta il § 5 dell' Ordinanza del Ministero di Giustizia 25 *marzo* 1850 *al debitore cambiario si può minacciare l'esecuzione*

Digitized by Google

soltanto nel momento in cui gli viene fissato il termine di tre giorni alla prestazione del pagamento, così prima che sia spirato codesto termine di tre giorni in massima non si può accordare contro di lui veruna esecuzione, e quindi nemmeno l'esecuzione cauzionale. All'incontro, se il debitore cambiario, in pendenza di detto termine, avrà prodotto al Giudizio delle eccezioni contro il precetto di pagamento, dopo l'espiro di questo termine si dovrà accordare all'attore, sopra sua domanda, l'esecuzione cauzionale in conformità al § 8 *della Ordinanza Ministeriale* 25 *marzo* 1850, (§ 7 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850), *malgrado che sulle eccezioni del convenuto sia pendente la procedura.*

§ 8.

Se l'attore si limita a domandare che sia incamminata la procedura cambiaria, e così pure quando per un qualche difetto nei documenti prodotti non possa farsi luogo al precetto di pagamento, si ordinerà la comparsa delle parti nel più breve termine possibile per le deduzioni verbali da farsi a norma del diritto di cambio. Se la petizione è diretta contro più persone dimoranti nel circondario di Tribunali diversi, od in diversi Dominj, od in esteri Stati, il giorno dell'udienza dovrà fissarsi per modo che ogni convenuto vi possa comparire in persona o col mezzo di procuratore.

§ 9.

Il giudice spedirà senza indugio ogni petizione ed istanza in affari di cambio, e farà che si proceda colla miglior possibile sollecitudine.

Nella procedura cambiaria non si fa luogo alla separata ispezione degli originali, la quale deve seguire contemporaneamente alle deduzioni di merito. (*Decisioni d'Appello in data* 8 *aprile* 1853 *N.* 4632, *e della Suprema Corte di Giustizia* 9 *giugno successivo N.* 5597. — Dal *Gioraale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 13 *del* 1855).

§ 10.

Le cause cambiarie si trattano a processo verbale. La procedura in iscritto è ammessa nel solo caso in cui ambe le parti ne facciano la domanda con istanza in iscritto da loro stesse firmata, ovvero con dichiarazione fatta in persona avanti al giudice, e fissino d'accordo i termini per la presentazione delle scritture processuali.

§ 11.

Nelle cause cambiarie si osserverà quanto è prescritto ai §§ 20, 21, 22, 24, 27 fino inclusivamente al 52, ed ai §§ 55 e 56 del Regolamento del Processo sommario in affari contenziosi civili, attuato in forza della Sovrana Risoluzione del 31 marzo 1850, ma colle seguenti modificazioni:.

a) l'istanza diretta a giustificare la non comparsa all'udienza dovrà presentarsi entro giorni tre, a contare dal giorno in cui il relativo impedimento sarà cessato; e l'istanza per la restituzione in intiero contro il decorso di un termine perentorio si presenterà entro giorni tre a contare da quello della scadenza;

b) nella sentenza, che condanna il convenuto, si prefiggerà il termine di giorni tre per l'adempimento della sua obbligazione,

Digitized by Google

sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria. Qualora non si appelli dalla sentenza, il termine suddetto decorre dal giorno prossimo successivo a quello della sua intimazione. Ma quando siasi interposta l'appellazione, esso decorre dal giorno susseguente a quello in cui la decisione sarà passata in giudicato;

c) la prova mediante giuramento dovrà adirsi entro 24 ore a contare dal giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato;

d) le insinuazioni d'appello e di revisione, come del pari i gravami relativi ed i ricorsi contro i decreti delle prime, o seconde Istanze, dovranno presentarsi entro giorni tre dall'intimazione della sentenza o del decreto.

Nella procedura cambiaria è ammesso lo straordinario ricorso contro due conformi sentenze per manifesta ingiustizia.

Vedi i §§ 514 del Regolamento del Processo civile e 24 di questa Legge.

§ 12.

Qualora la prima udienza, fissata sopra la petizione, venisse prorogata, od il giudice ordinasse l'esame di testimonj, o l'assunzione di una perizia, l'attore potrà domandare, nel primo caso al momento dell'udienza o dopo la medesima, e nel secondo caso dopo la fattagli intimazione del decreto giudiziale, che dal giudice sia ingiunto al convenuto di prestare entro giorni tre cauzione per la somma richiesta, sotto pena dell'esecuzione cambiaria. Siffatta domanda non è per altro ammessa, se la prorogazione dell'udienza ebbe luogo in causa di un impedimento per parte dell'attore, o se il medesimo non ha presentato all'udienza gli originali documenti a sostegno della sua petizione.

§ 13.

Se il convenuto ha interposto l'appellazione o revisione contro una sentenza di prima o seconda Istanza, colla quale siasi ingiunto al medesimo in via assoluta l'adempimento di un obbligo, o siasi ammesso il giuramento decisorio, l'attore potrà domandare senz'altro che sia ordinato al convenuto di prestare entro giorni tre cauzione per la somma richiesta, sotto pena dell'esecuzione cambiaria.

§ 14.

Se il convenuto, condannato dalla prima Istanza, è assolto dalla seconda in via assoluta o condizionata, la cauzione, ch'egli avesse data prima dell'intimazione della sentenza d'Appello, rimane ferma fino a tanto che la sentenza medesima sia passata in giudicato, oppure siasi proferita la decisione della Suprema Corte di Giustizia.

§ 15.

Ove gli ordini del giudice, contemplati dai §§ 12 e 13, non vengano eseguiti nel termine prescritto, il creditore potrà chiedere l'esecuzione a'termini del § 17 tanto contro la persona, quanto sui beni del debitore.

Digitized by Google

§ 16.

La cauzione deve prestarsi nei modi prescritti dal § 25 della Legge di cambio.

Cioè, qualora le parti altrimenti tra loro non convengono sul modo di cauzione, dovrà farsi il deposito giudiziale in danaro contante della somma da assicurarsi.

§ 17.

Mancando il debitore, entro il termine prefisso, all'adempimento dell'obbligo ingiuntogli con sentenza o con decreto sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria, il creditore può, a sua scelta, procedere all'esecuzione sui beni, ovvero contro la persona del debitore medesimo. Scaduto il termine stabilito pel pagamento, e passata in giudicato la sentenza, egli potrà domandare subito l'arresto personale del debitore anche senza procedere previamente all'esecuzione sui beni. L'esecuzione sui beni del debitore può chiedersi prima ed anche dopo mandata ad effetto l'esecuzione personale. Ma fino a tanto che il convenuto si trova pel debito in arresto, il creditore che lo ha conseguito non può ottenere o continuare l'esecuzione sui beni di lui.

Il creditore cambiario può in sede esecutiva procedere per l'intiero credito in confronto di un solo dei coobbligati, sebbene nella petizione cambiaria abbia omesso di chiedere che fossero condannati solidariamente, pel principio vitale che ogni obbligazione cambiaria essendo per legge fra tutti i firmati solidale, non abbisogna di una esplicita dichiarazione a qualificarla per tale. Ciò si raccoglie da una *Decisione del Tribunale Mercantile di Venezia, confermata dall'Appello Veneto con altra del* 12 *aprile* 1853, N. 4619. — (Dall'*Eco dei Tribunali*, N. 124 del 1853).

È controverso se un debitore cambiario colpito dall'arresto esecutivo, quando abbia presentato istanza per cessione di beni, debba esser posto in libertà sino alla decisione se o meno sieno da accordarsi i beneficii legali. L'opinione negativa è sostenuta con plausibili ragioni in un articolo tolto alla *Gazzetta dei Tribunali* di Vienna che si potrà vedere tradotto al N. 22 della *Gazzetta dei Tribunali* di Milano del 1854.

§ 18.

Questa esecuzione cambiaria ha luogo in forza di convenzioni giudiziali allora soltanto che il debitore siasi espressamente assoggettato alla medesima per un debito cambiario.

§ 19.

Anche nel caso di prestata cauzione, il creditore cambiario può procedere alla esecuzione contro la persona del debitore, per ottenere il pagamento, senza dover prima rinunciare alla datagli cauzione, sempre che con questa non possa essere soddisfatto immediatamente.

§ 20.

L'arresto per debiti, ottenuto allo scopo di conseguire sia la cauzione, sia il pagamento di un credito cambiario, non potrà durare in tutto oltre un anno senza interruzione.

§ 21.

Aprendosi il concorso contro il proprietario di effetti mobili

Digitized by Google

oppignorati o legittimamente trattenuti per un credito di cambio, il creditore cambiario ha il diritto di procedere all'esecuzione sui medesimi presso quel Giudizio che sarebbe competente se il concorso non si fosse aperto. Le relative istanze dovranno per altro dirigersi contro il curatore della massa.

Anche l'azione promovibile da un creditore cambiario contro un debitore resosi oberato per l'esecuzione d'assegni da quello ottenuti pel professato suo credito, devesi instituire in confronto del curatore della Massa presso il foro commerciale, a tenore di questo paragrafo.

Se il detentore d'una cambiale accorda al suo debitore i beneficii di legge della cessione dei beni, tali beneficii non vengono meno ad onta di girate posteriori sebbene illimitate. (*Decreto* 31 *agosto* 1850 *del Tribunale Mercantile, confermato dalla prima Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 48 del 1852).

Il privilegio accordato dal § 21 dall'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sulla procedura di cambio al creditore cambiario con pegno, si applica esclusivamente allo stadio di esecuzione. In conseguenza, qualora all'epoca dell'aperto concorso il creditore cambiario con pegno non sia in possesso di un titolo esecutivo, non può valersi del privilegio medesimo per far liquidare il suo credito dinanzi ad un giudice diverso dal concorsuale. (*Decreto d'Appello* 6 *aprile* 1853, *riformativo della Decisione di prima Istanza.* = Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 101 del 1853).

Sotto la generale espressione; *effetti mobili oppignorati* (bewegliche verpfändete Sachen) usata in questo paragrafo si comprendono anche le azioni creditorie. In tal senso avrebbe giudicato il Tribunal di Commercio in Venezia col suo Decreto 14 giugno 1853 confermato dall'Appello e riferito dall'*Eco dei Tribunali.*

§ 22.

La restituzione in intiero non potrà essere più accordata in pregiudizio di chi nella causa principale non ha agito di mala fede, qualora egli abbia frattanto perduto in tutto o in parte i suoi diritti cambiarj verso terze persone per effetto del decorso del tempo, o qualora per la brevità del tempo rimanente non possa più farli valere.

§ 23.

Il processo sopra domanda di restituzione intiero per essersi trovati nuovi mezzi di prova si unisce col processo nella causa di merito, e si giudica su ambedue colla medesima sentenza. Nell'istanza per la restituzione in intiero deve perciò contenersi anche la domanda in merito.

§ 24.

Nel processo cambiario non si considerano come giorni di feria se non le domeniche e le feste generali di precetto dalla legge riconosciute. Tutti i termini decorrono senza interruzione, non avuto riguardo ai giorni di feria. Soltanto quando l'ultimo giorno del termine scade in una domenica o festa generale di precetto, il termine è prorogato fino al prossimo giorno di lavoro. Nessuno è tenuto di comparire in Giudizio nelle feste della propria religione.

Digitized by Google

§ 25.

In quanto non sia prescritta dal presente Regolamento una norma speciale pel processo cambiario, si osserveranno le disposizioni del Regolamento generale di procedura civile anche per gli affari di cambio.

§ 26.

Il presente Regolamento avrà vigore nel Regno Lombardo-Veneto a cominciare dal primo maggio 1850. Esso dovrà applicarsi a tutte le cause nelle quali non sia stato ancora chiuso il processo prima di detto giorno. Le disposizioni contenute in questo Regolamento sull'esecuzione sono applicabili anche nel caso in cui la sentenza giudiziale od il precetto di pagamento siano passati in giudicato prima del giorno suddetto.

Digitized by Google

CAPITOLO TERZO.

Procedura in affari mercantili.

Era reclamata dal pubblico interesse, pel buon andamento del commercio, una speciale procedura, la quale rendesse più pronta ed efficace che fosse possibile la definizione delle controversie mercantili; molto più che, appoggiandosi ogni commercial movimento sul credito reciproco e sulla buona fede dei contraenti, si rendevano forse non abbastanza sicuri e spicci i metodi d'esecuzione e di cauzione del processo ordinario, portato dal Regolamento generale.

Perciò, dietro Sovrana Risoluzione 7 ottobre 1816, diramata alle Prime Istanze colle Circolari 13 ottobre detto anno dell'Appello Veneto, e 3 dicembre successivo dell'Appello Lombardo, vennero prescritte nuove discipline da seguirsi nelle cause mercantili e di cambio, ordinandosi, che *nei processi da trattarsi avanti i Tribunali di Commercio si dovesse procedere secondo le norme stabilite dal Capitolo quarantesimoprimo del Regolamento Galliziano*, e che *alla parte che dipendentemente da atto di commercio avesse, rispetto al precedente credito, ottenuto in Prima Istanza favorevole sentenza, dovesse sopra relativa istanza accordarsi dal giudice l'interinale assicurazione del suo credito, sia con atto di pignoramento, o in altro modo analogo alla natura dell'affare di cui si tratta.*

Oltre a ciò quella Sovrana Risoluzione portava delle norme relative alla procedura delle lettere di cambio, le quali dalla nuova già riferita Procedura cambiaria del 1850 vennero derogate, per cui non ne facciamo parola.

Riferiremo pertanto il disposto del Capitolo quarantesimoprimo del Regolamento Galliziano, facendo osservare che, per quanto concerne lettere di cambio, non hanno più vigore le disposizioni che non sono conformi alla Nuova legge generale di Cambio e relativa procedura.

Del Processo avanti il Tribunale di Commercio.

§ 1.

Le norme prescritte dal Regolamento giudiziario si devono osservare anche nelle cause portate avanti i Tribunali di Com-

Digitized by Google

mercio, in quanto non sia altrimenti ordinato nel presente capitolo. Il Tribunale mercantile di Bolzano si attiene allo statuto particolare ad esso conceduto.

§ 2.

Le cause da trattarsi avanti i predetti Tribunali sopra lettere di cambio devono annoverarsi fra quelle qualificate dalla Legge pel processo verbale.

§ 3.

Negli affari di cambio e mercantili può il Tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non dev'essere accordata senza grave motivo.

Affari *mercantili* sono quelli designati dagli art. 627, 628 e 629 del Codice di Commercio, di cui ecco la letterale disposizione:

I Tribunali di Commercio giudicano:

1.° *Di tutte le controversie relative alle obbligazioni e contrattazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;*

2.° *Fra ogni sorta di persone delle controversie relative agli atti di commercio.*

La Legge reputa atto di commercio:

qualunque compra di derrate e mercanzie per rivenderle, sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, o anche per locarne semplicemente l'uso;

ogni impresa di manifattura, di commissione, di trasporto per terra, o per acqua;

ogni impresa di somministrazioni, di agenzie instituite a comodo pubblico, di stabilimenti, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici;

ogni operazione di cambio, di banca e senseria;

ogni operazione di banche pubbliche; tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti e banchieri;

le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

La Legge reputa parimente atti di commercio:

ogni impresa di costruzione, ogni compera, vendita, o rivendita di bastimenti per la navigazione interna ed esterna;

ogni spedizione marittima;

ogni compra o vendita di attrezzi, arredi e vittovaglie;

ogni noleggio, e imprestito a cambio marittimo;

ogni assicurazione od altro contratto riguardante il commercio di mare;

ogni accordo e convenzione per salarj e stipendj di equipaggio;

ogni arrolamento di gente di mare pel servizio dei bastimenti di commercio.

Un contratto d'assicurazione non è a considerarsi come un atto di commercio per ambedue le parti contraenti, quando la cosa assicurata non è destinata al commercio e quindi non è oggetto di speculazione. (*Decisioni conformi di prima e d'ultima Istanza 27 febbraio* 1854 *e* 12 *luglio* 1854, riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali di Vienna*, e riportate in quella di Milano al N. 111, stesso anno).

Non è atto di commercio il contratto d'assicurazione di un proprio stabile dagli incendii, che il privato conchiude con una Compagnia. Quindi l'azione della Compagnia stessa per il pagamento del premio annuo arretrato non è esercibile in sede mercantile. (*Conformi Decisioni* riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali, N. 7 del* 1855). I motivi sono appoggiati

Digitized by Google

al letterale disposto dei §§ 627, 628 e 629 del vigente Codice di Commercio.

L'azione di danno per contraffazione di opera letteraria, abbenchè proposta da un tipografo contro un altro tipografo è di competenza dell' Istanza civile non della commerciale. Così risulterebbe da due conformi giudicati, riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 66 del 1854 sull'osservazione che muovendo, in tal caso, l'azione dalla Legge non dal contratto, era inapplicabile il § 627 del vigente codice di Commercio.

§ 4.

Per le lettere di cambio legittimamente rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota e debitamente registrata al protocollo non sono necessarj gli altri requisiti voluti dal § 172 del Regolamento giudiziario pei chirografi o sia per le obbligazioni fatte per causa di debito.

§ 5.

Così pure il giro, quand'anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma sottoscritto soltanto, ha l'effetto attribuitogli dal Regolamento di cambio.

§ 6.

Quanto è prescritto nel capitolo decimosettimo del Regolamento giudiziario per le perizie giudiziali, deve egualmente osservarsi nelle cause mercantili e di cambio, ove si voglia istituire la prova per mezzo di periti di commercio.

§ 7.

I Tribunali di Commercio devono entro ventiquattr'ore rilasciare alla parte i motivi del giudicato.

§ 8.

Tanto l'insinuazione d'Appello della sentenza pronunciata dal Tribunale di Commercio, quanto la querela di nullità, e così pure i gravami e la risposta devono presentarsi entro il termine di tre giorni. Questo medesimo termine deve osservarsi nel produrre tutte le scritture in grado di revisione, e per qualunque ricorso che, durante il processo, venisse presentato al giudice superiore.

Con Notificazione 28 aprile 1824 del Governo Lombardo è prescritto che il termine di *tre giorni* per l'insinuazione dell'appellazione, revisione e querela di nullità, nonchè per la produzione dei ricorsi, ossia gravami, trascorre anche durante le ferie. All'incontro nel computare il termine a produrre i gravami d'appello, di revisione o di nullità, e le rispettive risposte, non vanno calcolati i giorni feriati. I termini ad adire le prove nei casi contemplati dai §§ 210, 246, 251, 272, 288 del Regolamento giudiziario, vengono in affari commerciali fissati in *tre giorni*, nei quali non vanno computati i giorni feriati. Questi termini cominciano a decorrere dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza interlocutoria.

§ 9.

Nella sentenza si prefigge il termine di tre giorni pel pagamento di un debito mercantile o di cambio.

Digitized by Google

§ 10.

Il Tribunale di Commercio non solo deve accordare, ma ben anche effettuare l'esecuzione domandata sopra beni mobili del debitore o col delegare persona del suo uffizio, o col ricercare a tal effetto il giudice del luogo nella cui giurisdizione esiste il bene mobile. Rispetto ai beni immobili, deve bensì il Tribunale di Commercio accordare egualmente l'esecuzione, ma l'effettuarla spetta a quel giudice alla cui giurisdizione il bene immobile è sottoposto.

Circa alla competenza dei Tribunali di commercio, dovrà essere questa regolata dalla Nuova Legge di Giurisdizione che ha derogato a qualsiasi precedente. Perciò si vedano i §§ 56, 57 e 58 di quella Legge, a pag. 125 di questo Manuale, e si combinino coi §§ 51, 52 e 55 della stessa a pag. 121.

§ 11.

L'intimazione di quelle ordinazioni giudiziali che deve farsi a proprie mani quando riguardi un negozio, si fa nelle mani di quello che ne ha la firma.

§ 12.

Nei Tribunali di Commercio non vi sono ferie se non nei giorni di domenica, di festa di precetto e delle rogazioni.

§ 13.

Chi aspira ad essere ammesso come notajo presso il Tribunale di Commercio, deve sottomettersi all'esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio. Un notajo che voglia inoltre essere abilitato al patrocinio delle cause presso il Tribunale di Commercio od altri Giudizii, deve ottenere l'ammissione all'esercizio della professione d'avvocato, a norma delle generali prescrizioni del Regolamento giudiziario.

La prescrizione di questo paragrafo non ha ora per noi alcun vigore.

§ 14.

Il mandato di procura per patrocinare una ditta mercantile viene sottoscritto e rilasciato da chi ne ha la firma.

Il privilegio di trattare una causa mercantile dinanzi i Tribunali di Commercio è promiscuo tanto all'attore che al reo convenuto, e quindi la rinunzia del primo, a dissenso del secondo, non basta per declinare dalla competenza. (*Decreto d'Appello* 26 *novembre* 1852, *N.* 15816. — Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica.* Venezia, N. 23 e 24 del 1854).

Digitized by Google

CAPITOLO QUARTO.

Procedura pei crediti portati da atti notarili.

È questa prescritta dalla recentissima Ordinanza Imperiale 21 maggio 1855, ed ha luogo per conseguire il *pagamento di crediti in danaro* o l'*adempimento di obbligazioni personali*. Ecco nella sua lettera quell'Ordinanza:

ORDINANZA IMPERIALE

21 MAGGIO 1855

obbligatoria pei Dominj nei quali entra in vigore il Regolamento sul Notariato del 11 maggio 1855, pel Regno Lombardo-Veneto, per la Dalmazia e pel territorio già appartenente alla città di Cracovia.

All'oggetto di rendere possibile nei Dominj, ove sussiste l'istituzione del Notariato, di conseguire un sollecito soddisfacimento dei crediti fondati sopra atti notarili, sentiti i Miei Ministri ed il Consiglio dell'Impero, ho trovato di ordinare quanto segue:

§ 1.

Quando l'attore sia in grado di provare, mediante un atto notarile munito di ogni requisito legale, tutti i fatti sui quali si fonda la sua petizione, sia questa diretta a conseguire il pagamento di un credito in denaro o l'adempimento di un altro obbligo personale, e ciò tanto riguardo alla pretesa principale quanto agli accessorj, e la petizione sia corredata della spedizione dell'atto in originale, il Giudizio, sopra domanda dell'attore, ordinerà mediante decreto al reo convenuto, senza prima sentirlo, di adempiere l'obbligazione o di presentare le sue eccezioni, sotto comminatoria della esecuzione. A tal uopo si prefiggerà al convenuto il termine di quattordici giorni, od anche uno più lungo, ma non maggiore di quarantacinque giorni, se egli si trova fuori del Dominio, in questo od in estero Stato, ovvero è ignoto il luogo di sua dimora, oppure si tratta della esecuzione di un lavoro.

Nel dar esito alla petizione s'intimerà al convenuto un esemplare della medesima, insieme alle copie degli allegati da prodursi dall'attore, ed a quest'ultimo si restituirà l'altro esemplare coi documenti originali.

Se la petizione è diretta contro più persone, se ne intimerà a ciascun convenuto un esemplare completo cogli allegati. Qualora non siansi presentati gli esemplari occorrenti cogli allegati, si farà

Digitized by Google

l'intimazione ai convenuti nell'ordine in cui sono nominati nella petizione, fino a che sia esaurito il numero degli esemplari corredati, e si esprimerà nel decreto a quali fra i convenuti la intimazione non avviene. Contro di questi la petizione non ha effetto.

Trattandosi di dirigere l'azione contro l'erede del debitore che rispetto al terzo, giusta il § 547 del vigente Codice, rappresenta precisamente la persona del defunto quando l'eredità sia stata adita, tornerà duopo, a corredo della domanda, produrre in forma provante il decreto d'adizione dell'eredità, o quello d'aggiudicazione ed immissione in possesso, se già esiste, onde poter ottenere il precetto di pagamento di cui tratta questa privilegiata procedura, ed adempire a quanto viene prescritto dal successivo § 2 di essa Legge.

Se poi l'eredità non è accettata, risguardandosi come ancor posseduta dal defunto (§ 547 *Codice civile citato*) la domanda dovrebbe dirigersi contro un curatore da farsi deputare alla eredità non peranco adita.

È poi da notarsi che accordando la Legge questo particolare procedimento sopra *atti notarili*, tali non devono ritenersi se non quelli che vengono rogati dal notajo in forma regolare, nei quali per conseguenza interviene l'opera e il ministero dello stesso notajo cui incombe l'obbligo, sotto pena della nullità dell'atto e di multa, di corrispondere a tutte le discipline portate dal Regolamento del Notariato nella stesa di tali atti. Scritture private, benchè legalizzate dai notai nelle firme delle parti, non potrebbero dar luogo a questo processo, giacchè è in esse certamente riposta minore fiducia.

L'ultima parte dell'attuale paragrafo declina dall'Ordinanza Ministeriale 12 maggio 1852, riguardo al numero degli esemplari da prodursi allorchè siavi un consorzio di convenuti; resterà peraltro sempre applicabile l'Ordinanza stessa rapporto alla massima che, tra più consorti in lite, devesi nominare per primo, nella petizione, l'obbligato principale quando almeno risulti per tale dall'affare di diritto, su cui si fonda la petizione.

§ 2.

Ove l'attore od il reo convenuto non sia la persona, che apparisce nell'atto notarile come creditore o debitore, ma sia sottentrato per rapporti giuridici che non emergono dall'atto stesso a chi originariamente aveva il diritto o l'obbligo, ovvero le procure unite all'atto notarile o gli altri allegati necessarj a provare il credito non abbiano la forza di atto notarile (§ 57 del Regolamento sul Notariato), o finalmente l'obbligazione del reo convenuto dipenda sotto altro rapporto dalla prova di fatti non compresi nell'atto notarile, in questi casi si potrà emettere il precetto di pagamento, sotto comminatoria della esecuzione, soltanto allorchè tali fatti sieno provati mediante altri documenti pubblici presentati in originale.

§ 3.

Quando il Giudizio non trovi la petizione tale che si possa emettere il precetto di pagamento, nel respingere la relativa domanda esso dovrà pure avviare contemporaneamente sulla petizione quell'altra procedura che possa ammettersi secondo la natura dell'affare.

Questa disposizione devia dal § 17 del Regolamento Giudiziario pel quale devesi, prima di decidere sul genere della procedura, sentire le dichia-

Digitized by Google

razioni delle parti. Il Giudice pertanto, in base all'attuale § 3, ordinerà la procedura della risposta qualora l'affare fosse qualificato per la procedura scritta, attenendosi riguardo al primo termine al § 31 del Regolamento Giudiziario; diversamente ordinerà la comparsa per l'attitazione verbale indicando in pari tempo a qual genere di processo debba farsi luogo, se all'ordinario cioè, oppure al sommario, od a quello portato dalla Notificazione Governativa 4 luglio 1839. Potrebbe dirsi veramente che, per attivare la procedura stabilita dalla predetta Notificazione, abbisogni una espressa domanda della parte, ma questa può e deve ritenersi compresa nella stessa ricerca del precetto di pagamento, essendo indubitabile che nel più sta sempre compreso il meno.

§ 4.

Contro l'emesso precetto di pagamento non si fa luogo a ricorso. Lo si ammette invece contro il decreto che deneghi tale precetto, ma, senza riguardo all'oggetto ed all'importo del credito, soltanto entro il termine di giorni otto prefisso dalla Sovrana Risoluzione del 18 ottobre 1845 sulla procedura sommaria in affari civili (per la Dalmazia del 6 marzo 1848; pel Regno Lombardo-Veneto del 31 marzo 1850, N. 126 del Bollettino delle Leggi dell'Impero) e giusta le altre norme prescritte per questa procedura.

Vedasi il susseguente § 8. Vedasi anche la *Procedura Sommaria* ai §§ 47, 49, 50, 52, 53.

§ 5.

Il convenuto, al quale fu ordinato di adempiere l'obbligazione entro il termine prefisso giusta il § 1, può entro lo stesso termine presentare al Giudizio in iscritto le sue eccezioni contro la pretesa dell'attore o dettarle verbalmente a protocollo. Il detto termine comincia dal giorno dopo l'intimazione del precetto di pagamento, ma non vi si calcolano i giorni, durante i quali le eccezioni addotte fossero state in corso di posta.

Poichè la eccezionale anche, a norma del successivo § 6, tiene luogo di risposta, quando verrà prodotta in iscritto dovrà essere munita della firma di avvocato approvato, giacchè non si verifica ragione per declinare dalla regola generale, che cioè ogni atto in sede contenziosa deve avere la firma di avvocato. E ben molto importa il ministero dell'avvocato perchè non sieno spiegate eccezionali ingiuste, defatiganti od irregolari, che servirebbero d'inciampo alla pronta definizione del procedimento. Che se le eccezioni vengono prodotte verbalmente, l'intervento del giudice ne protegge la regolarità.

§ 6.

Sulle addotte eccezioni si destinerà una comparsa a termine possibilmente breve, nella quale si procederà giusta le norme date per la procedura sommaria in affari civili (§ 4). Il Giudizio considererà le eccezioni opposte come risposta alla petizione, sulla quale fu emesso il precetto di pagamento, e chiusa l'attitazione deciderà se questo debba rimaner fermo, ovvero se ed in quanto se ne abbia a recedere.

Contro la decisione hanno luogo i rimedj di legge ammissibili per la procedura sommaria in affari civili.

Digitized by Google

Tuttavia per motivi importanti può farsi luogo alla regolare procedura scritta sopra domanda dell'una o dell'altra parte.

Qualche commentatore di questa Legge ha proposto qui la quistione se il giudice debba decidere la controversia per decreto o per sentenza; con ciò dà a divedere di non aver letto il § 8 di questa stessa Legge ove è esplicitamente detto: *Relativamente ai precetti di pagamento e delle* Sentenze *emanate sull'eccezioni prodotte contro i medesimi ecc.*

§ 7.

Scorso il termine prefisso nel precetto di pagamento, si concederà all'attore, sopra sua domanda, s'egli già non possiede sufficienti mezzi di assicurazione, la esecuzione cauzionale mediante pignoramento e stima, e ciò non ostante che siasi avviata procedura sommaria o scritta.

Se l'attore possiede già un pegno, egli ha tuttavia il diritto di domandarne la stima, e se il pegno risulta insufficiente a cauzione, può domandare, per completarla, il pignoramento o la stima di altri beni del convenuto.

§ 8.

Rispetto alla esecuzione dei precetti di pagamento e delle sentenze pronunciate sulle eccezioni opposte ai medesimi; come pure alla restituzione in intiero contro la scadenza del termine prefisso per addurre le eccezioni contro un precetto di pagamento, valgono le prescrizioni della procedura sommaria in affari civili.

Riguardo alla restituzione in intiero per ritrovamento di nuovi mezzi probatorj si osserveranno le vigenti norme.

Vedansi le disposizioni della *Procedura Sommaria*, e in ispecialità i §§ 54, 55, 56, 57, nonchè i §§ 21, 22, 23 della stessa; e i §§ 476, 477, 480 e 484 del Regolamento del Processo civile.

§ 9.

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione in tutti i Dominj nei quali sussiste la istituzione del Notariato, ad eccezione del territorio già appartenente alla città di Cracovia, e si applica anche ai crediti derivanti da atti notarili assunti prima di quel giorno.

Nel territorio già appartenente alla città di Cracovia questa Ordinanza entrerà in vigore nell'egual modo, ma soltanto dall'epoca in cui vi sarà attuata la nuova sistemazione giudiziaria.

Digitized by Google

CAPITOLO QUINTO.

Procedura sulle Disdette dei contratti di fitto e di pigione.

La Sovrana Patente 17 giugno 1837, pubblicata nelle provincie Lombarde e Venete colle Notificazioni Governative 23 dicembre stesso anno, regola le disdette dei contratti di fitto e di pigione, determina la procedura nelle controversie relative allo sgombero ed alla restituzione dei fondi ed edifizii locati, e di altre cose considerate dalla Legge come immobili.

Pel § 5 dell'Ordinanza 31 marzo 1850, sul *Processo sommario* da noi veduto, questa Patente 17 giugno 1837 fu conservata in vigore solo nelle parti che risguardano le forme e i termini da osservarsi nel dare la denunzia di finita locazione, e per gli atti d'opposizione contro una tale denunzia, cioè nei soli §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Noi per non dare mutilata una tal Legge, credemmo opportuno di riferirla per esteso, ma ponendo in carattere corsivo quei paragrafi che non sono più in vigore.

§ 1.

La disdetta, ossia denunzia di finita locazione, può essere data giudizialmente o stragiudizialmente.

— Nel caso di locazione che finisce per lo spirare del tempo stabilito, non occorrerebbe la *disdetta* quando non fosse convenuta. Ma onde approfittare della procedura sommaria, ed avere la certezza di espellere un conduttore le cui intenzioni sieno sospette, si può dare la denunzia anche in tal caso, a meno che, a' termini del § 20 di questa Patente del 1837, non si fosse fatta accettare la disdetta in atto notarile, lo che può farsi anche preventivamente nell'istromento stesso della locazione. Peraltro, attualmente il locatore può sempre approfittarsi della disposizione del § 5 dell'Ordinanza Ministeriale 31 marzo 1850 sul processo sommario. (Basevi, *Annotazioni pratiche al Codice civile*).

§ 2.

Allorchè, giusta le determinazioni del Codice civile generale, la disdetta, o sia denunzia di finita locazione di cose immobili, è necessaria per impedire la tacita rinnovazione del contratto, ovvero per farlo cessare, deve essere data per le *pigioni*, la durata convenzionale delle quali non giunge ad un anno, almeno quattordici giorni; per altre pigioni almeno tre mesi; pei contratti di *fitto* almeno sei mesi, prima della restituzione da farsi. Se dalla consue-

Digitized by Google

tudine del luogo sono stabiliti certi giorni dell'anno per lo sgombero dei fondi ed edifizii locati, il contratto di fitto o di pigione non può farsi cessare fuori di questo tempo; quindi la disdetta dovrà darsi pei contratti di fitto almeno sei mesi, e pei contratti di pigione almeno tre mesi, e qualora la durata convenzionale della pigione non giunga ad un anno, almeno quattordici giorni prima del giorno stabilito.

Queste determinazioni si applicano però solamente nel caso che non sia stipulata veruna particolare convenzione relativa al tempo in cui deve darsi la disdetta.

Confrontinsi i §§ 1114, 1116 del Codice civile generale.

Per disposizione di Legge, 24 ore formano un giorno, 30 giorni un mese, 365 giorni un anno (§ 902 *del citato Codice civile*).

Le prescrizioni della Patente 17 giugno 1837 debbono osservarsi anche riguardo alle disdette di finita locazione di decime, di mulini od altri edificii natanti. (*Sovrana Risoluzione* 23 *marzo* 1841, *pubblicata colla Notificazione* 29 *maggio anno stesso, N.* 16016).

Pel § 1091 del Codice civile universale, chiamasi *pigione* la locazione e conduzione d'una cosa che produce utilità senz'altra fatica; *fitto* la locazione e conduzione di cosa che non produce che impiegandovi fatica ed industria.

La disdetta, ossia denunzia di finita locazione di cose immobili, è necessaria pel disposto dal § 1174 del Codice civile universale, se nel contratto fu convenuto che dovesse premettersi la denunzia, giacchè coll'ommissione di questa, la locazione s'intende tacitamente per rinnovata.

La durata della locazione minore di un anno può essere convenuta espressamente o tacitamente: un proprietario che appigionasse in Milano nel giorno primo del mese di marzo un appartamento ad un altro, senza che nel contratto verbale sia detto, o nell'investitura fosse stato scritto che la pigione deve avere termine col prossimo S. Michele 29 settembre dello stesso anno, ci fornirebbe l'esempio d'una tacita convenzione. Ora si domanda quanti giorni prima di S. Michele, ossia del 29 settembre prossimo avvenire, dovrebbe il locatore dare la denunzia di finita locazione nel caso suddetto? La denunzia dovrebbe essere data quattordici giorni prima del S. Michele, cioè almeno nel giorno 15 settembre dello stesso anno, perchè questa locazione si dovrebbe ritenere tacitamente convenuta per un termine minore di un anno giusta anche l'analogia del § 1115 Codice civile.

— Così pure il termine della disdetta sarà almeno di quattordici giorni prima della presupposta scadenza nei seguenti casi: se uno avesse preso in affitto un locale per quel tempo che gli potrà abbisognare onde riporvi le sue mercanzie; se un altro avesse appigionato sull'albergo una quantità di locali per il tempo ch'egli potesse trattenersi in Milano; se un terzo nella casa di sua proprietà avesse ceduto ad una persona un'abitazione indeterminatamente pel tempo che l'inquilino ne potrà aver bisogno ecc. Qui non sarebbe veramente successa una regolare locazione, e potrebbe tanto chi ha concesso l'uso dei suddetti locali, quanto chi ne ebbe il godimento, recedere quanto gli piacesse e paresse da tale contratto che dal Codice civile generale al § 974 sarebbe considerato come un precario solamente; perchè non si determinò in nessuno de' suddetti casi la durata nè il fine dell'uso per cui la pigione fu stabilita: e conseguentemente la durata si supporrebbe che non giungesse ad un anno, e si farebbe luogo a darne la disdetta, ossia denunzia per la restituzione delle cose godute, entro quattordici giorni.

Nel contratto di pigione fatto senza convenzione del tempo che debba

Digitized by Google

durare, nè che possa determinarsi tacitamente, nè che risulti da speciali prescrizioni, si useranno i seguenti termini per la denunzia da praticarsi, acciò abbia fine la locazione. Primo, se la consuetudine, ossia l'uso comune del luogo di sgomberare la casa d'affitto stabilisce nessun giorno, come sarebbe in Cremona, la denunzia ossia disdetta sarà data quattordici giorni prima dell'epoca in cui s'intenderà che debba finire la locazione. Secondo, se lo sgombero delle case fosse stabilito dall'uso entro sei mesi, come in Pavia, od anche più o meno, come in altri luoghi, ma che non arrivasse ad un anno intero, il termine sarà ancora di quattordici giorni prima della scadenza della suddetta denunzia. Terzo, finalmente quando dalla consuetudine ossia uso del luogo è fissato lo sgombero dei locali appigionati una sol volta all'anno, come in Milano, il termine della denunzia sarà di tre mesi prima della scadenza del giorno fissato.

Da tutto ciò ne viene che in Cremona si potrà far cessare la pigione quando il contratto di locazione siasi fatto senza convenzione della scadenza, nè che questa possa tacitamente determinarsi, in qualunque tempo, sempre che si sia data la denunzia quattordici giorni prima; in Pavia quattordici giorni prima del primo giorno del mese d'aprile, o prima del giorno primo del mese di ottobre (come termini consuetudinari); ed in Milano tre mesi prima del giorno ventinove settembre; cioè almeno per il giorno ventotto del mese di giugno, perchè in questa città la consuetudine di finire le locazioni è d'una sola volta l'anno, ed il giorno fissato è quello di S. Michele ventinove settembre di ciaseun anno.

Si osservi che generalmente gli affitti di fondi rustici, cioè i terreni in campagna delle Provincie Lombarde, non esclusa nè Cremona, nè Pavia, nè Milano, nè le altre, cessano per abitudine ed uso, quasi necessario per dar luogo a raccogliere tutti i frutti campestri e le biade, col giorno di S. Martino undici novembre d'ogni anno: onde riguardo a tai contratti di fitto così propriamente detto, non si possono far cessare prima dell'epoca suddetta, giorno undici novembre.

La disdetta poi di fitto per fondi rustici, ossiano campestri, si deve dare almeno sei mesi prima della restituzione da farsi.

Dunque il termine per dare la disdetta, ossia denunzia di finita locazione tanto dei quattordici giorni o dei tre mesi pei fondi urbani, ossia di città, quanto dei sei mesi pei fondi rustici, ossia di campagna, si deve regolare secondo il giorno fissato dalla consuetudine, ossia uso dei luoghi per lo sgombero delle cose che vengono affittate. (Amati, *Manuale delle locazioni ecc.*).

In esecuzione della Risoluzione Sovrana 23 dicembre 1843, l'Aulico Decreto 2 gennaio 1844, prescrive: che il contratto di locazione e conduzione stipulato in origine per un tempo determinato, quando sia tacitamente rinnovato (poichè il tempo a cui si estende la rinnovazione pel disposto dalla Legge è già determinato), trascorso che sia questo tempo, si estingue da sè, e quindi una previa diffida non è necessaria, e solo pel § 22 della Sovrana Patente 17 giugno 1837 resta facoltativa alle parti.

Per consumare il termine da cui deve computarsi la decorrenza del tempo stabilito dalla Legge 17 giugno 1837 per la regolare denuncia di finita locazione, devesi aver riguardo all'epoca in cui effettivamente va a cessare del tutto la locazione; e di conseguenza se anche per patto o per consuetudine in una locazione di fondi e fabbriche sovrappostevi, il rilascio dei primi avvenga anteriormente al rilascio delle seconde, basta che la disdetta di finita locazione preceda di sei mesi l'epoca di quest'ultimo. Questa tesi si appoggia ai conformi *Giudizii dell'Appello 1.° giugno 1852, N. 7518, e della Suprema Corte di Cassazione 15 luglio detto anno, N. 7184.* (Dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, N. 2 del 1853).

L'acquirente di un fondo già locato deve dare la denunzia prescritta dal § 1120 del Codice civile nel termine prefisso dal precedente § 1116 per aver libero da persone o cose il fondo comperato. (*Sentenza d'Ap-*

Digitized by Google

pello, confermata dalla Suprema Istanza con Decisione 23 aprile 1852, riportata dalla *Gazzetta dei Tribunali*).

Il deliberatario d'uno stabile ha diritto di far sloggiare senz'altro lo spropriato dallo stabile deliberatogli; ma agl'inquilini, siccome estranei al giudizio esecutivo, dev'esser data la denunzia di finita locazione nei modi di Legge. (*Decreto di Prima Istanza, confermato dall'Appello con Decisione 10 febbraio 1853, N. 2349.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 30 del 1853).

§ 3.

Gli atti concernenti la disdetta o denunzia di finita locazione, e le quistioni relative allo sgombero e alla restituzione dei fondi o edifizii locati, ed in generale tutti gli atti e le quistioni che formano l'oggetto di questa Legge, sono di esclusiva competenza delle Preture urbane e foresi nel rispettivo circondario giurisdizionale, in cui si trova l'oggetto del contratto di fitto o di pigione.

Riguardo a questi atti e quistioni non possono nè il Fisco, nè le persone militari, nè verun altro reclamare il foro particolare o privilegiato che in altri casi loro competerebbe, ma sono soggetti, come attori e come rei convenuti, alla giurisdizione delle Preture urbane e foresi; l'esecuzione contro persone militari sarà però mandata ad effetto mediante requisitoria all'autorità militare.

Per la nuova Norma di Giurisdizione, la quale ha derogato a qualsiasi altra legge di competenza precedente, il presente paragrafo venne modificato, giacchè, per le prescrizioni generali di quella Norma, il foro competente per le disdette sarà il foro personale del convenuto, ossia quella Pretura urbana o forese in cui il convenuto ha il suo domicilio al tempo nel quale si presenta la petizione. Vedasi i §§ 13 e 15, lett. c, della Norma di Giurisdizione, a pag. 102 del presente Manuale).

Perciò sarà utile pei proprietarii di case il convenire nelle investiture per competente quel foro che loro torni più comodo, ciò che è loro permesso di fare in forza del § 47 della suddetta Norma, ed avuto riguardo alle speciali prescrizioni di quel paragrafo. (Vedilo a pag. 118).

Come non esiste più alcun privilegio pel Fisco, così è pur conforme alle prescrizioni di questo paragrafo la disposizione della Patente Imperiale 22 dicembre 1851 (vedila a pag. 137), determinante la sfera di competenza dei Giudizii militari, per la quale sono eccettuati dalla Giurisdizione militare ed appartengono quindi ai Giudizii civili (anche nel caso che intervengono come parti persone militari e l'Erario militare) tutti gli affari contenziosi di pertinenza della sfera d'attività dei Giudizii reali e montanistici, le cause per *contratti di locazione* per turbati possessi, quando si riferiscano a cose immobili, e per danno ai fondi, o loro prodotti. Ed è pure conforme il disposto di quella Patente circa all'esecuzione delle cognizioni giudiziarie, o delle cautele provvisionali contro persone sottoposte alla giurisdizione militare, la quale è riservata ai Giudizii militari, eccezione fatta per gli atti di giurisdizione reale.

§ 4.

La disdetta giudiziale deve essere presentata in iscritto, o dettata a protocollo presso le Preture al tempo a ciò stabilito dal contratto o dal § 2.

L'istanza scritta, o il protocollo deve contenere il titolo o motivo della disdetta, ed indicare esattamente il nome, il cognome e la dimora di ambedue le parti, l'oggetto della locazione ed il tempo nel quale questa deve aver fine.

Digitized by Google

La disdetta non produce effetto dal giorno in cui fu presentata o dettata a protocollo in Giudizio, ma solamente dal giorno dell'effettiva sua intimazione alla parte. Quindi è necessario che l'intimazione segua al tempo stabilito nel § 2. Sarà cura della parte, che intende di dare la disdetta giudizialmente, di ricorrere alla Pretura in tempo opportuno, onde l'intimazione della disdetta possa ancora facilmente seguire al tempo indicato nell'accennato paragrafo. Il Giudizio dovrà sollecitare quanto è possibile questa intimazione.

— La disdetta poi presentata in iscritto o dettata al protocollo della Pretura deve avere alcune formalità:

1.° Si deve in essa far menzione del titolo e motivo per cui si risolvette di darla: ma lo stesso titolo o motivo non può consistere nè riferirsi a nulla altro fuorchè alla scadenza del tempo convenuto o tacitamente inteso per la durata del contratto di locazione, salvo il caso che non fossesi fatto un precario, il quale, come si disse di sopra, sarebbe una concessione indeterminata a godere d'uno stabile rustico od urbano, come dal riportato esempio al § 2, che una persona avesse preso a pigione un locale pel tempo che gli abbisognerà per riporvi delle mercanzie, ovverossia un appartamento all'albergo pel tempo che il conduttore potesse trattenersi in Milano, ecc.; e allora tanto chi gode i locali, quanto chi li concesse, possono a loro arbitrio far cessare il contratto e dare la disdetta in qualunque tempo. In questo caso il titolo o motivo di cui si dovrebbe far menzione, sarebbe il precario medesimo, e si dovrebbe nella disdetta presentata in iscritto o dettata, dire — *Avendo il sottoscritto denunciante dato a semplice godimento precario i locali o l'appartamento, ecc.*

2.° L'istanza per la disdetta giudiziale deve indicare l'oggetto della locazione, ossia gli stabili rustici od urbani che sono stati affittati, accennando la loro rispettiva denominazione, per esempio, — *la possessione denominata la Simonetta, ecc.; in un appartamento nella casa in . . . al numero civico . . . in locali terreni ad uso di magazzino, posti, ecc.*

3.° Vi si deve mettere il nome e cognome delle due parti, e sarà bene anche di aggiungervi la rispettiva loro professione per ottenere così la intimazione della disdetta più prontamente e sicuramente alla persona alla quale viene data.

4.° Vi si deve indicare il tempo nel quale la locazione deve aver fine, e questa indicazione sarà sempre secondo le regole stabilite e secondo tutto ciò che si disse al § 2, per cui nelle locazioni colla scadenza convenuta si starà al contratto, e nelle locazioni colla scadenza abitudinaria bisognerà riportarsi a quei certi giorni dell'anno stabiliti, in cui l'uso del paese fissa lo sgombero degli stabili o case od edifizj che si affittano. Abbiamo già detto che pei fondi rustici è fissato il giorno 11 novembre di ciascun anno, e pei fondi urbani in Milano, cioè per le abitazioni, il giorno 29 settembre pure di ciascun anno. (AMATI, *Manuale citato*).

§ 5.

La disdetta giudiziale dev'essere intimata nelle proprie mani a colui al quale viene data. Essendo egli assente, o non potendosi trovare, la disdetta deve intimarsi a colui che in nome del medesimo ha la ispezione sopra la cosa locata. Qualora nessuno si trovasse cui possa essere intimata, il messo giudiziale incaricato della intimazione affiggerà tosto la disdetta nell'interno dell'abitazione di colui al quale viene data, e, se questa fosse chiusa, di fuori al-

Digitized by Google

l'ingresso, sempre in presenza dei domestici che fossero astanti e di due testimonii. L'affissione della disdetta equivale all'intimazione.

A norma delle circostanze, la Pretura può destinare un curatore alle persone assenti, alle quali viene data la disdetta, ed intimarla al medesimo.

Questo paragrafo fa un'eccezione al disposto dal § 491 del Regolamento circa all'intimazione del primo libello, dichiarando che possa farsi l'intimazione della disdetta anche a *colui* che in nome del conduttore ha l'ispezione sopra la cosa locata.

— Ma le parole di questo paragrafo = *sempre in presenza dei domestici che fossero astanti e di due testimonii* = come si interpreteranno nei seguenti casi?

1.° Se il denunciato non avesse domestici? In allora basteranno i due testimonii, i quali di regola devono sempre essere presenti ad una affissione che in materia di disdetta succeda in luogo dell'intimazione.

2.° Se il denunziato avesse bensì dei domestici, ma non si trovassero poi all'atto dell'affissione presenti? Ancora basterebbero i due testimonii, perchè se questi bastano in caso che la persona a cui si dovrebbe intimare la disdetta non abbia domestici, tanto più basteranno pel caso in cui avendoli, essi non trovansi sul luogo nel momento in cui succede l'affissione.

3.° Finalmente se la persona a cui si doveva fare l'intimazione non si potesse trovare o fosse assente, ma vi fossero presenti i suoi domestici, e tra questi anche la persona che in nome dell'assente ha l'ispezione sopra la cosa locata? Dovrà in tal caso eseguirsi l'affissione? No; ma tanto che vi siano presenti i domestici, quanto che non ve ne fossero, quando si trova la persona che ha e tiene l'ispezione sopra la cosa locata, a lei sola si deve fare l'intimazione, nello stesso modo che si farebbe al denunciato se fosse presente.

Il pretore, che a norma delle circostanze può destinare all'assente a cui vien data la disdetta un curatore, dovrà prestarsi specialmente a nominarlo quando l'assente non ha lasciato in sua vece un procuratore validamente costituito, e sia per derivargli un pericolo di sensibile danno, trattandosi di una locazione di vistosa quantità di fondi rustici pei quali si debba effettuare la consegna e riconsegna, e quindi il bilancio onde rilevarne l'importanza della rifusione da farsi all'una o all'altra parte; oppure se trattasi di grandiosi stabilimenti o fabbriche, od anche di vasti casamenti od appartamenti riccamente addobbati e simili. (Amati, *Manuale citato*).

§ 6.

Nel decreto che ordina l'intimazione il giudice prefiggerà un termine di sei giorni, dichiarando che qualora colui, al quale viene data la disdetta, intendesse di impugnarla, dovrà fare la sua opposizione entro il termine medesimo, altrimenti dopo la sua scadenza non verrebbe più ammessa veruna eccezione, ma si considererebbe per legalmente valida la data denunzia di finita locazione. La disdetta presentata in iscritto che non fosse conformata al prescritto dalla Legge dev'essere restituita d'ufficio.

Contro la scadenza del termine fissato alla presentazione dell'atto di opposizione contro la disdetta di finita locazione, non si ammette il rimedio della restituzione in intiero. (*Sovrana Risoluzione* 16 *gennaio* 1844, *pubblicata colla Notificazione* 15 *aprile anno stesso, N.* 11332).

— Il termine di *giorni sei* prescritto nel suddetto decreto per fare

Digitized by Google

la opposizione alla disdetta di finita locazione, che comprende anche i giorni feriali, comincerà dal giorno successivo immediato a quello della intimazione della disdetta medesima, e anderà di fila senza interruzione pei giorni festivi che potessero capitare di mezzo, fino al sesto giorno, che sarà l'ultimo nel quale l'opposizione potrà essere presentata o dettata a protocollo da colui al quale venne intimata la disdetta. (AMATI, *Man. cit.*).

Il conduttore che, opponendosi alla denunzia di finita locazione datagli dal locatore, allega un titolo diverso da quello avanzato dal locatore nell'atto di denunzia, deve addurne la prova, senza che dal suo canto sia debito del locatore stesso di addurre quella del proprio titolo. Ciò si ricava da una Sentenza della Pretura urbana di Milano 16 gennaio 1852, confermata dall'Appello. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 22 del 1852).

— A'termini del § 1109 del Codice civile il giudice non attribuirà alcuna efficacia all'eccezione con cui il conduttore si opponesse alla disdetta sul fondamento d'un diritto di compensazione, o di un anteriore diritto di proprietà, salvo a lui di esercitare queste sue ragioni in separata e regolare sede di Giudizio (RACCIETTI, *Procedure speciali*).

§ 7.

Se viene presentato alla Pretura, o ivi dettato a protocollo un atto di opposizione, si citano ambedue le parti entro il più breve termine possibile per la procedura legale, avvertendole di dover portare i documenti, e quando sia possibile anche condurre seco i testimonii, de'quali vogliono far uso, e che, in caso di contumacia di una parte, si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà a'termini di diritto secondo quelle. L'atto di opposizione fa le veci di petizione.

La procedura da seguirsi in seguito ad un atto d'opposizione alla disdetta è ora determinata dal Regolamento del Processo sommario, e dalle norme generali di procedura. Solo ci sembra dover aver vigore l'ultimo allinea di questo paragrafo altrimenti non avremmo disposizioni in proposito.

Dall'avere poi il Legislatore nella Legge presente detto che l'atto di opposizione fa le veci di petizione, non è a conchiudersi che l'opponente debba somministrare egli stesso la prova di quelle proposizioni di fatto con cui, in fine, si limita a contraddire i fatti asseriti nella denunzia; giacchè la regola generale che impone il carico della prova a chi allega un fatto in Giudizio (§ 160 del Reg. giud.) si applica anche ai fatti a cui la disdetta si appoggia, e alle gratuite asserzioni fanno competente riscontro semplici contraddizioni.

Il Decreto attergato all'atto d'opposizione non ha bisogno d'esser intimato personalmente al denunziante, giacchè sebbene quell'atto faccia le veci di petizione non può dirsi un primo decreto che emani in causa, e quindi sarebbe sufficiente la intimazione ai procuratori già costituiti e domestici giusta il § 491 del *Regolamento generale*.

§ 8.

È libero alle parti contendenti di farsi o non farsi assistere da avvocati. Le parti che dimorano nel luogo di residenza della Pretura, o in vicinanza, sono sempre tenute di comparire personalmente in Giudizio se il giudice riconosce necessario di ordinarlo.

§ 9.

Il giudice darà alle parti la necessaria direzione per l'opportuna procedura giudiziale, e specialmente per la debita discussione delle circostanze decisive, e per la produzione dei mezzi di prova occorrenti; obbligando pure ciascuna di esse a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

Digitized by Google

§ 10.

Nella procedura prescritta da questa Legge non si fa luogo a contestazione e decisione separata, od a sospensione della procedura medesima, nè per l'ordinaria eccezione d'incompetenza del foro, nè per l'eccezione che l'oggetto debba essere trattato presso le autorità amministrative; ma la procedura sopra queste eccezioni dev'essere riunita con quella relativa alla disdetta, e le Preture, quando si persuadono che tali eccezioni manchino di fondamento, non dovranno rigettarle con separato decreto, ma con quella medesima sentenza definitiva, colla quale giudicheranno sulla denunzia di finita locazione, contro la quale anche riguardo alle dette eccezioni rimane alle parti aperta la via del gravame da cumularsi coll'appellazione, giusta il disposto dal § 14.

Tuttavia dovranno le Preture sempre tenersi presenti i limiti della propria giurisdizione, e restituire con decreto le disdette sia da principio, sia nel corso degli atti, o dopo essersi chiusa la procedura, tosto che riconosceranno che per legge non ispettano al loro foro.

§ 11.

Rendendosi necessaria una prova per testimonii o per periti, il giudice senza pronunciare sentenza interlocutoria, o far luogo a procedura sulle prove, ultimati gli atti sul merito, passerà tosto ad assumere l'esame dei testimonii, o la perizia, od almeno a ciò ordinare senza ritardo, citando i testimonii, o i periti, e le parti entro il più breve termine possibile.

Non si avrà riguardo a' testimonii, l'esame dei quali per la loro rimota lontananza, o per altre cagioni non può seguire entro breve tempo, qualora la parte avversaria di chi intende di addurli opponga questa eccezione.

Il giudice farà d'ufficio ai testimonii nell'esame le interrogazioni opportune, ma potrà anche far uso degli articoli probatoriali, e degli interrogatorii speciali proposti dalle parti in quanto li trovasse conducenti allo scopo.

Può eseguirsi una perizia quand'anche non si fosse proposta dalle parti. Le spese della perizia devono anticiparsi da chi ha dato la denunzia di finita locazione.

Il giudice deve sentire ambedue le parti intorno alla persona dei periti, notando nel protocollo la loro dichiarazione, e nominare poi a propria scelta i periti indicandoli alle parti, e scegliendone prontamente un altro se a taluno di essi venisse opposta una rilevante eccezione.

Non è permessa alle parti veruna ulteriore contestazione sulla quistione, se dalle dichiarazioni dei testimonii o dei periti sia stabilita la prova. Nel rimanente si osserveranno le prescrizioni generali relative all'esame dei testimonii ed agli atti di perizia, ed in particolare al giuramento dei testimonii e dei periti.

§ 12.

Ultimati gli atti sul merito della disdetta, e se il giudice trova necessaria la prova per testimonii o per periti, ultimato l'esame

Digitized by Google

dei testimonii o l'atto di perizia, si giudica tosto, e se sia possibile ancor nel medesimo giorno, con sentenza se la disdetta abbia luogo, e se il conduttore abbia o non abbia l'obbligo ovvero il diritto di sgomberare la cosa locata. Questa decisione s'intima senza indugio ad ambe le parti unitamente ai motivi.

§ 13.

La dichiarazione scritta o verbale di voler prestare un giuramento ingiunto o riservato dovrà darsi in Giudizio entro ventiquattr'ore dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro ventiquattr'ore dopo l'intimazione della medesima.

Anche il termine di tre giorni stabilito nel Regolamento giudiziario per l'offerta di prestare un giuramento riferito viene ridotto a ventiquattr'ore.

§ 14.

L'appellazione della sentenza può insinuarsi soltanto entro sei giorni; passato questo termine, che non ammette prolungazione, viene rigettata d'ufficio. Le parti possono addurre nell'insinuazione d'Appello scritta o verbale anche i gravami. Non si ammettono separate scritture di gravami, nè risposte d'Appello.

Seguita l'insinuazione d'Appello, il giudice trasmette tostamente al Tribunale d'Appello tutti gli atti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali delle perizie e degli esami dei testimonii, dando prontamente notizia alla parte avversaria della insinuata appellazione.

Lo stesso si osserva riguardo alla revisione in quanto sia in generale dalla legge ammessa.

Gli effetti legali dell'appellazione e della revisione si misurano secondo le prescrizioni generali del Regolamento giudiziario.

Contro le disposizioni emanate dal giudice nel corso della procedura non si fa luogo a ricorso. Le parti possono, appellando dalla sentenza, reclamare nello stesso atto anche contro gli atti di procedura e dedurne i gravami.

§ 15.

Allorchè non fu fatta opposizione alla disdetta, ovvero la disdetta fu dichiarata sussistente da sentenza passata in giudicato, se ne accorda la esecuzione giudiziale ad istanza della parte tosto che sia scorso il tempo della locazione, obbligando specialmente il conduttore alla restituzione della cosa locata con opportuni mezzi coattivi, ed occorrendo anche coll'assistenza delle guardie.

L'esecuzione d'una sentenza del Giudizio superiore che conferma quella dell'inferiore si può chiedere, in quanto sia scorso il tempo della locazione, il secondo giorno dopo la sua intimazione.

L'esecuzione può poi domandarsi tanto a voce che in iscritto, giusta il § 54 del Processo sommario.

È ben naturale che la esecuzione, in base ad un decreto passato in cosa giudicata, per restituzione di cosa locata si può chiedere in qualsiasi tempo, senza che sia opponibile la presunta tacita rinnovazione del contratto di locazione, poichè la Patente del 1857 non prefinisce al locatore

Digitized by Google

alcun termine per chiedere l'esecuzione sopra una denunzia passata in giudicato; e il disposto dal § 2 di quella Legge non influisce sull'esecuzione delle denuncie.

§ 16.

Gli atti sulla denunzia di finita locazione possono seguire anche in tempo di ferie giudiziali, eccettuati i giorni di domenica e di festa. Anche la esecuzione per costringere la parte a restituire, ovvero a ricevere la cosa locata, non si ammette ne'giorni di domenica e di festa. I termini stabiliti nella presente Legge corrono senza interruzione anche in tutti i giorni feriali. Soltanto nel caso che l'ultimo giorno del termine cadesse in un giorno di domenica o di festa, è concesso alla parte il successivo giorno di lavoro.

Vedasi a questo proposito il Capitolo *del Processo sommario*.

§ 17.

Sulle istanze che in questo processo si presentassero in iscritto si noterà dalla parte esterna: *per denunzia di finita locazione*.

§ 18.

La disdetta stragiudiziale, che deve pure seguire al tempo a ciò stabilito dal contratto, o dal §. 2, non è valida che allora quando quegli cui viene data consegni su ciò una sua dichiarazione scritta, formata secondo le prescrizioni del Regolamento giudiziario relative alla prova dei documenti privati, indicando in essa precisamente il tempo in cui la disdetta è seguita, ed il tempo in cui giusta la disdetta dovrebbe finire la locazione. Non si ammette verun'altra prova della disdetta stragiudiziale.

Vedasi il § 172 del Regolamento generale.

La disdetta stragiudiziale non potrebbe quindi esser provata pel disposto da questo paragrafo nè con giuramenti, nè con testimonii, nè con altri mezzi di prova, tranne la indicata dichiarazione.

È ben inteso che la disdetta stragiudiziale dev'essere data, perchè sia valida, nel tempo e nel modo dalla Legge voluto per le giudiziali, e può esser data tanto dal locatore per farsi restituire e sgombrare la cosa locata, quanto da quest'ultimo per consegnarla al locatore.

§ 19.

Se quegli cui fu data la disdetta stragiudizialmente presenta alla Pretura, o detta ivi a protocollo entro i prossimi successivi sei giorni la sua opposizione, si ordina una sessione, e si osservano riguardo alla procedura ed all'esecuzione le premesse disposizioni.

Non venendo prodotta entro sei giorni in giudizio alcuna opposizione, la disdetta si considera per legalmente seguita.

Se non fu fatta opposizione, e, spirato il tempo della locazione, si chiede l'esecuzione in conseguenza del documento di dichiarazione contemplato dal § 18, viene destinata una sessione nel più breve termine possibile, e potendosi ancora pel giorno medesimo, nella quale però non potrà discutersi che la sola questione, se il documento sia genuino. Se la parte avversaria non lo nega

Digitized by Google

espressamente, ovvero non comparisce alla sessione, si accorda tosto giusta il § 15 l'esecuzione, e si manda ad effetto.

Qualora al contrario il supposto autore del documento lo impugnasse come falso, si procederà secondo le premesse determinazioni, decidendo mediante sentenza.

§ 20.

Le parti possono anche far assumere la dichiarazione indicata nel § 18 in atto notarile. Qualora non siasi prodotta alla Pretura veruna opposizione, e sia spirato il tempo della locazione, può sopra questo documento notarile accordarsi tostamente l'esecuzione come sulla disdetta giudiziale.

— Se le parti fanno assumere la disdetta o la dichiarazione di colui al quale viene data la disdetta in atto notarile, succede la cosa diversamente, e si schiva la comparsa, della quale si è parlato nell'antecedente paragrafo, perchè l'atto notarile fa piena fede, come pubblico documento, e su di esso non cade il sospetto di falsità.

Qui si distinguerà il caso se la disdetta data per mezzo di notajo venne o non venne accettata dalla parte. Se anche non fu accettata, ma non fu parimenti prodotta alla Pretura opposizione in tempo abile, cioè entro *sei giorni*, la disdetta sarà esecutiva: e se fu accettata la disdetta, ed il notajo abbia di ciò fatto nell'atto analoga dichiarazione, allora non si potrà più dalla parte, a cui la disdetta fu diretta, farvi ulteriore opposizione: ed in caso la parte stessa volesse opporvi non si avrà a lei nessun riguardo, e si accorderebbe dal pretore l'esecuzione, tosto che fosse scaduto il tempo della locazione, come sulla disdetta giudiziale.

Anche l'atto notarile relativamente alla dichiarazione di colui a cui vien data la disdetta deve essere conformato e contenere il fatto ecc., il giorno ecc. (Amati, *Manuale citato*).

§ 21.

Le premesse disposizioni saranno osservate anche nel caso che in un contratto di locazione di durata determinata siasi convenuto di dare la disdetta senza stabilirne il tempo.

Volendo questa legge sulle disdette provvedere in modo che si impedisca la tacita rinnovazione del contratto di locazione, o farla cessare col fare precedere la disdetta nei modi da queste disposizioni stabiliti, dandola avanti la scadenza d'ogni contratto di fitto o di pigione, ha supplito anche al difetto di chi convenne la disdetta in un contratto di locazione per un tempo determinato senza prescrizione dell'epoca nella quale devesi dare la suddetta denunzia. (Vedi il § 2 e seguenti).

§ 22.

Trattandosi di locazioni che senza precedente disdetta vanno a finire a tempo determinato, tanto il locatore, se teme che la cosa locata non venga sgomberata a tempo debito, quanto il conduttore, se teme che la restituzione di quella non venga a tempo debito accettata, può chiedere che la Pretura indicata nel § 3 con ordine giudiziale imponga preventivamente all'avversario l'obbligo di ciò eseguire. Sopra questa istanza, la quale però potrà accettarsi soltanto entro gli otto ultimi mesi che precedono il termine della locazione, e non prima, il giudice, osservando il disposto dal § 5, ingiungerà all'avversario, secondo la diversità del caso, di eseguire,

Digitized by Google

ovvero di accettare al tempo stabilito la restituzione della cosa locata sotto pena dell'esecuzione, ovvero, qualora non si credesse a ciò obbligato, di presentare o dettare a protocollo presso la Pretura la sua opposizione entro sei giorni. La procedura ulteriore, e l'esecuzione si regoleranno giusta il disposto dal § 7 sino al 17.

Ed ora si procederà colle norme del Processo Sommario.

Veggasi la Sovrana Risoluzione 23 marzo 1844 riportata di sopra al § 2.

Si avverte che questa specie di denuncia di finita locazione non si potrà mai dare estragiudizialmente, prevalendosi delle disposizioni dei §§ 18, 19 e 20.

§ 23.

Tutte le disposizioni di questa Legge valgono anche per la disdetta dei contratti contemplati nel § 1103 del Codice civile, nei quali si concede il godimento del fondo per una parte proporzionale dei frutti; in questo riguardo essi avranno a considerarsi per contratti di fitto.

§ 24.

In quanto nella presente ordinanza nulla vi fosse disposto riguardo alla procedura giudiziaria, si osserverà anche nelle cause sopra accennate il Regolamento giudiziario.

§ 25.

Le premesse disposizioni non sono applicabili al caso, in cui il contratto di fitto o di pigione, si volesse dichiarare estinto o far cessare per motivi diversi da quello della scadenza del tempo della locazione.

§ 26.

Anche riguardo ai contratti anteriori alla promulgazione della presente Legge sarà essa, ad eccezione del tempo della disdetta indicato nel § 2, pienamente osservata per le disdette ed istanze (§ 22) *che seguiranno dopo la sua promulgazione. Essa dovrà osservarsi anche riguardo al tempo della disdetta indicato dal § 2 per le disdette che seguiranno dopo il giorno 31 marzo 1838.*

Le cause che sono in corso saranno ultimate secondo le prescrizioni precedenti.

Digitized by Google

CAPITOLO SESTO.

Procedura sommariissima per turbamento di possesso.

A difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, provvede a norma comune delle parti e dei giudici la Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825, pubblicata colle Notificazioni 13 ottobre N. 32315 del Governo Lombardo, e 15 mese stesso N. 38770 del Governo Veneto. Eccone le disposizioni:

Per provvedere a che nelle quistioni per turbamento di possesso d'ogni specie, ed in particolare riguardo ai confini, acquidotti ed opere idrauliche (in quanto esse spettano alla sola giurisdizione civile), siano messi in pratica esecuzione senza bisogno di lunghe procedure i rimedi di diritto e le determinazioni del giudice prescritti dal *Codice civile generale*, ed in ispecie nel primo capo della seconda parte, a difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, Sua Cesarea Regia Apostolica Maestà, mediante Sovrana Risoluzione del 22 giugno 1825 si è degnata prescrivere a norma comune delle parti e dei giudici la seguente Procedura sommariissima.

§ 1.

Le quistioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Preture foresi ed urbane nel rispettivo circondario giurisdizionale, in cui si trova l'oggetto della controversia.

Non è lecito ai Commissarii distrettuali, ed in generale alle Autorità politiche, l'ingerirsi nelle questioni per possesso minacciato, ovvero per possesso turbato, neppure per proteggere e mantenere momentaneamente nel suo stato di godimento quegli che già effettivamente possiede la cosa controversa, essendo questo provvedimento di competenza dell'Autorità giudiziaria. La podestà politica deve solo intervenire per conservare la tranquillità pubblica quando per occasione di simili questioni potrebbero aver luogo dei fatti, che offenderebbero o minaccerebbero la detta tranquillità, e potrebbero vestire il carattere di delitto, o di grave trasgressione politica. In tali casi l'intervento delle Autorità politiche si limiterà però ad impedire tali disordini, mantenendo le cose nello *statu quo*, finchè il competente giudice avrà deciso sia in possessorio sia in petitorio. (*Circolare* 31 *gennaio* 1835 *N.* 771 *del Governo Lombardo*).

La Nuova Norma di Giurisdizione civile prescrive anch'essa al § 54 quanto segue:

Le liti per turbato possesso tanto di cose mobili che d'immobili, nelle quali si tratta di rilevare lo stato dell'ultimo possesso di fatto, e

Digitized by Google

sulle quali dee procedersi in via sommaria, sono da promuoversi innanzi a quelle Preture (anche urbane) nel cui circondario avvenne il turbamento, e riguardo alle cose mobili, fino a tanto che queste non sono passate ad un terzo, possono promuoversi pure presso quelle Preture (anche urbane), nel cui circondario la cosa si trova.

Ciò vale anche in ispecie per le liti possessorie, che riguardano i diritti d'acqua relativi a beni immobili.

Sono incompetenti a procedere le Preture, per turbato possesso, quando il fatto reclamato venne ordinato da una Deputazione comunale in esercizio della sua autorità e nelle attribuzioni sue che risguardano l'ordine pubblico, ed all'oggetto d'impedire una pubblica calamità. (*Decreto dell'Appello Lombardo 24 febbrajo 1853, N. 1483, confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 80 del 1853).

Le Autorità giudiziarie sono incompetenti a decidere le quistioni possessorie risguardanti gli argini dei fiumi, le quali sono di esclusiva competenza amministrativa anche se il possesso venne riconosciuto dalle Autorità stesse amministrative. (*Decisioni conformi di prima e seconda Istanza*, riportate dall'*Eco dei Tribunali*, N. 124 del 1853).

È in generale è a dirsi che questa procedura sommariissima è applicabile anche alle azioni fra privati e corpi morali agenti nell'interesse privato, ma non può estendersi alle eventuali misure ordinate dalle autorità locali agenti nell'interesse pubblico.

Le disposizioni di questa Ordinanza sul processo possessorio sommariissimo si scostano sotto varii rapporti dalle regole solite di procedura, e specialmente dal disposto dei §§ 20, 162, 200, 210, 223, 256 e del capitolo XVIII e seg. del *Regolamento del Processo civile.*

§ 2.

Chi ha sofferto pregiudizio nel possesso di una cosa o di un diritto, ovvero chi fu illegittimamente privato del possesso stesso, deve tosto, ed al più tardi entro trenta giorni continui, da computarsi dal giorno in cui avrà notizia del turbamento, chiedere l'assistenza del giudice, e spiegare con precisione la sua domanda (Codice civile §§ 339, 345, 346, 347 e 851). Dopo la scadenza di questo termine, il possessore che si asserisce turbato deve appigliarsi all'azione possessoria nella procedura ordinaria.

Il diritto di *decima* esercitato sul fondo gravato è compreso fra i diritti contemplati dal presente § 2. Gli atti, coi quali si turba, o s'impedisce l'esercizio di tale diritto, danno luogo alla querela di turbato possesso disciplinata dalla Notificazione 13 ottobre 1825. (*Sovrana Risoluzione 13 febbraio 1841, pubblicata colla Notificazione 22 maggio 1841 N. 15783*).

Rapporto al turbamento di possesso di decime, gioverà consultare un articolo inserito nel *Giornale per le scienze politico legali* (Milano 1850, Tomo I.°, pag. 746), che propone alcuni dubbii e casi pratici relativi.

Nelle questioni di turbato possesso, il giudice deve proteggere soltanto lo stato di possesso di fatto immediatamente precedente il turbamento di possesso, senza entrare in alcuna indagine sopra qual fondamento legale ella s'appoggi.

Chi turba il possesso pacifico di un fondo stabile, o altro relativo diritto, si fa reo del crimine di pubblica violenza, e soggiace alla relativa pena quando concorrano le circostanze volute dal § 83 del Codice penale.

L'azione possessoria sommariissima non ha luogo se viene spiegata più tardi dei trenta giorni computabili da quello della notizia del turbamento. Il termine è di trenta giorni continui, quindi computansi in esso

Digitized by Google

termine anche le feriè; non riteniamo che nei trenta giorni si debba computare anche il giorno dell'avuta notizia, contro la regola di diritto *dies termini non computatur in termine*, come si vorrebbe da taluni commentatori di questa legge, perchè non troviamo motivi sufficienti per una tale deviazione dalla regola generale.

Il termine di *trenta giorni*, contemplato da questo paragrafo per la produzione dell'istanza per turbato possesso, deve computarsi da quel giorno in cui il turbato ebbe la prima notizia del turbamento, anche quando si tratti di *fatti continuativi*, quale sarebbe appunto l'esercizio di una pretesa servitù di pascolo.

Come osserva il chiaro giureconsulto Gioachimo Basevi, quali sieno le persone alle quali, e contro le quali competa il rimedio del turbato possesso, non può desumersi nè dal Codice civile, nè da questa Notificazione 13 ottobre 1825, e non può nemmeno stabilirsi in via di massima, ma dipende dalla varietà delle specie di fatto e delle circostanze.

Ed in quanto all'esercizio attivo del rimedio, sembrerebbe a prima vista che il criterio avesse ad essere facile, perchè, giusta il § 2 della Notificazione succitata, lo si accorda a chi fu pregiudicato nel possesso. Dunque si potrebbe considerare certa e precisa la conseguenza che non competa che al possessore.

Ma v'è differenza tra il possesso legale, e quello di puro fatto ancorchè non sia vizioso. Secondo il § 309 del Codice civile, è possessore quegli che tiene la cosa con animo di averla come propria. Ora in tal condizione non è certamente l'usufruttuario. E d'altra parte quegli che ha la nuda proprietà non è certamente possessore. Ne conseguirebbe quindi che nel rimedio del turbato possesso dovessero agire entrambi, e quindi se il nudo proprietario per malignità, o per assenza, non volesse o non potesse concorrere nel Giudizio, all'usufruttuario, che è l'interessato principale, verrebbe a mancare ogni sussidio: lo che è assurdo. Nella stessa guisa in caso di assenza del proprietario, o di un suo maligno rifiuto, non si potrebbe ammettere che avesse a restare senza rimedio un conduttore esposto al pericolo di perdere tutta una raccolta.

E perciò bisogna intendere, che per la facoltà di agire nel Giudizio di cui trattasi, non occorra il possesso legale, nel senso del § 309, ma basti un possesso di fatto non vizioso, e fondato sopra un giusto titolo.

In quanto alla capacità passiva di essere tradotto in Giudizio per essere condannato a rimettere le cose nel pristino stato, è da osservarsi prima di tutto che la novità di fatto non porge materia di lite possessoria, se non quando è praticata nel fondo altrui, od in un muro, canale, o fosso comune, o propriamente sulla linea di confine. Se la novità è praticata sul fondo di chi se ne duole, ei può distruggerla di propria autorità, può difendersi con via di fatto e coll'ajuto dell'Autorità politica contro chi volesse rinnovarla, e gli resta anche l'arbitrio di provocare l'inquisizione criminale per il fatto della violenza.

Ma l'opera che turba il possesso può essere fatta sul fondo di chi la ordina a proprio profitto, e può ben anche essere fatta sul fondo di un terzo.

Nel primo caso è chiaro, che deve essere citato in Giudizio soltanto quegli che ha ordinato l'opera. Coloro che con o senza mercede materialmente concorsero ad eseguirla, non possono d'ordinario soggiacere ad alcuna responsabilità, dovendo essi presumere che ognuno possa lecitamente variare le condizioni del proprio suolo od edifizio. E d'altra parte il giudice condannandoli a rimettere le cose nello stato di prima, ordinerebbe loro di commettere una violenza.

Nel secondo caso è chiaro, che non giova citare in Giudizio chi ha ordinato l'opera sul fondo altrui, perchè il giudice non può ingiungergli di reiterare la commessa violenza. Possono bensì tanto quegli che ordinò

Digitized by Google

l'opera, quanto coloro che materialmente la eseguirono soggiacere a qualche responsabilità; ma ciò si riferisce alla indennizzazione, e alla pena della violenza: lo che è estraneo al Giudizio possessorio.

Ma per ottenere un decreto che fosse efficace sarebbe sempre d'uopo di citare il possessore del fondo, sul quale la novità venne praticata. E se questi opponesse di non dissentire che fosse tolta, ma di non volerne assumere nè la spesa nè la fatica, essendo esente da colpa, il giudice potrebbe autorizzare quegli il cui possesso fu giudicato prevalente a far togliere egli stesso la novità, riservandogli il risarcimento del danno da chiedersi in altra sede di giudizio contro chi fosse di ragione.

E ciò stesso procede in caso di novità praticate o fatte praticare da certe persone a loro profitto nel fosso, o muro comune, o nella linea di confine. Bisogna sempre citare in Giudizio il comproprietario contiguo, benchè nulla avesse operato, all'effetto che sia condannato a disfare la novità od a soffrire che si disfaccia.

La quistione della responsabilità del fatto non è precisamente quella che domina in questa materia del rimettere le cose nello stato di prima in caso di turbato possesso. Dessa dà norma al diritto d'indennizzazione, che non entra nelle attribuzioni del giudice in questa specie di processo, nel quale non può essere legittimo contradditore se non colui che può togliere la novità, o può assentire che la si tolga, o può essere condannato a toglierla od almeno a non frapporvi ostacolo ».

Da un Decreto dell'I. R. Pretura 28 luglio 1846, confermata dall'Appello, si ricava: Che il possesso di fatto di un colatore sul fondo altrui a derivazione delle colature in esso decadenti da prati superiori, dà al possessore del colatore medesimo il diritto di opporsi ad innovazioni da parte del proprietario del fondo superiore, tendenti ad alterare o diminuire il libero deflusso delle colatizie. Il ripristino devesi accordare, quando è necessario per restituire il possesso turbato, ed è stabilito lo stato preesistente, molto più se è agevolmente eseguibile.

Non è qualificata per la procedura sommariissima possessoria la questione che involge un giudizio nella maggior o minore estensione della servitù di prospetto. (*Decreto d'Appello, confermato dalla Suprema Istanza con Decisione* 8 *luglio* 1850, *N.* 2352, e riferito dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 10 del 1851).

L'utente delle acque defluenti in un cavo naturale destinato a ricevere non altro che colature, non può, in sede possessoria, opporsi a che i frontisti del cavo stesso sovrappongano un canale a derivazione di acque proprie dall'una all'altra riva, quando non gliene provenga pregiudizio. (*Decisioni conformi di Seconda e di Terza Istanza*, riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 5 del 1851).

Anche nella cosa comune si ha azione di turbato possesso, e per conseguenza l'alterazione del corso solito delle acque di comune proprietà mediante manufatti, coi quali si dà un corso più diritto e veloce alle acque e si cangia il luogo di immissione delle acque medesime, costituisce argomento di turbato possesso; massime se i manufatti stessi obbligano i contenti delle acque a maggiore sorveglianza ed a maggiori spese. Ciò si ricava da un *Decreto della Pretura di..., confermato dalla I R. Corte Suprema di Giustizia con Decisione* 20 *maggio* 1854, *N.* 11717. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*. Milano, N. 78 e 79 del 1855).

Il parroco *pro tempore*, che detiene i beni della prebenda parrocchiale, ha in suo favore validissimo titolo di possesso dei beni stabili della prebenda stessa, e perciò contro il fatto del parroco e dei fabbricieri, includente esercizio di atti possessorii, quali possono essere ristauri, adattamenti, miglioramenti, nuove opere ecc. a beneficio della chiesa parrocchiale, non può insorgere la Deputazione del comune nel cui territorio è situata la chiesa, massime quando gli atti materiali di possesso sull'immobile in contesa furono sempre esercitati dal corpo morale dei fabbricieri.

Digitized by Google

Questa tesi è tolta da un *Decreto dell' I. R. Pretura urbana* 30 *marzo* 1855. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 58 e 59 del 1855).

La derivazione di acque vive dal fondo altrui può costituire, rispetto ai possessori del basso Milanese, più presto una servitù passiva del fondo superiore di tollerare il passaggio delle acque stesse, e di non impedirne la defluenza a favore del fondo inferiore, anzichè una servitù passiva a carico di questo di ricevere le acque decadenti dal fondo elevato.

Gli spurghi e le riparazioni eseguite senza opposizione sul fondo altrui costituiscono l'esercizio di una servitù attiva di derivare le acque dal fondo medesimo, massime allorchè non fu impugnato che l'esercente siffatti atti di materiale possesso abbia anteriormente usato delle acque stesse a suo vantaggio, e di conseguenza il possessore del fondo elevato, che in tali condizioni avrà, mediante manufatto, divertito la libera defluenza delle acque sul fondo inferiore, avrà turbato il possesso di questo fondo nella contenza delle acque medesime. Tale tesi si ricava da un *Giudicato dell'Appello Lombardo* 18 *gennaio* 1853, *superiormente confermato*.

La procedura sommariissima per turbato possesso non ha luogo contro il detentore, il quale di proprio arbitrio ha cangiato il titolo della sua detenzione. (*Decreto della I. R. Corte Suprema di Giustizia dell'Austria inferiore*, 13 *aprile* 1852, *N.* 2456, *confermato dalla Suprema Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 91 del 1853).

Anche una semplice opposizione verbale a chi esercita il diritto di decima sopra un fondo obbligato a tale contribuzione, costituisce una turbativa di possesso, sebbene il rifiuto non sia stato accompagnato da vie di fatto. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza portate dal Giornale di Giurisprudenza Pratica di Venezia, N.* 12-13 *del* 1855).

Il conduttore di un fondo può promuovere una causa di processo sommariissimo per turbato possesso al confronto di un terzo (*Decisioni conformi di Prima e Terza Istanza* la qual ultima è in data del 6 ottobre 1838).

Il possesso di fatto di un cortile comune si ritiene turbato da quel consorte che vi costruisce tale opera, la quale impedisca all'altro consorte, anche in parte, l'uso del cortile medesimo. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 26 del 1855).

È massima adottata dai Tribunali che non si dà azione possessoria sommaria tra conduttore e locatore, dietro considerazione che l'azione spiegata dal conduttore avrebbe per soggetto il turbamento del di lui diritto nascente dal contratto di locazione e conduzione, cioè di un diritto personale non già reale, come quello del possesso, unico considerato dalla Legge sul processo sommario possessorio.

Siccome un agente di campagna devesi ritenere un amministratore, un procuratore, un gerente per altrui incarico, così in sede di turbato possesso i trenta giorni di cui parla il sopracitato § 2 di questa sommariissima procedura devono computarsi da quello in cui l'agente ebbe notizia del turbamento. (*Decisioni conformi riferite dalla Gazzetta dei Tribunali*, N. 145 del 1854).

§ 3.

Per turbamento di possesso si procede verbalmente colla massima speditezza, e gli atti possono seguire anche in qualunque giorno feriato. La petizione può essere presentata in iscritto, ovvero dettata in Giudizio a protocollo; nel primo caso si nota sulla medesima dalla parte esterna: *urgente per turbamento di possesso.*

Digitized by Google

§ 4.

Nelle procedure per turbamento di possesso viene escluso l'intervento degli avvocati.

L'avvocato tuttavia potrebbe, com'è ben naturale, comparire in causa propria.

L'Amati ritiene pure, che un avvocato, in questo processo, potrebbe rappresentare in Giudizio que' distinti personaggi di cui fosse già procuratore generale. Il Giordani poi ritiene, che esso potrebbe agire qual curatore d'un assente, d'un Concorso di creditori ecc.; perchè in questi casi non eserciterebbe il ministero di avvocato, virtualmente escluso da questo paragrafo. Non è egli un opporsi nondimeno allo spirito di questo paragrafo, non che al letterale chiaro suo significato, l'ammettere cosiffatte distinzioni?

Vogliamo qui notare che nel nuovo *Regolamento provvisorio per l'Ungheria ecc.*, è tolta questa esclusione degli avvocati che, in certo qual modo, sembra per essi ingiuriosa.

§ 5.

In questa procedura sommaria il giudice deve per effetto del suo ufficio tenersi presente, ed inculcare alle parti la massima che trattasi puramente dell'indagine e della prova materiale dell'ultimo possesso di fatto, e del turbamento, e che il provvedimento o la decisione del giudice sono limitati a proteggere ed a restituire il possesso che viene turbato. Chi intende di acquistare un nuovo possesso, ovvero di esercitare un prevalente diritto al possesso, deve seguire la via ordinaria civile; ad essa appartiene anche la discussione sul titolo, e sulla buona o mala fede del possesso, come pure sulle pretensioni di indennità, in quanto queste non sieno volontariamente riconosciute (Codice civile §§ 320, 328, 335, 339, 372, 373 e 374). Per conseguente l'attore verrà astretto a determinare con precisione la sua domanda, e ciascheduna delle parti a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

Combina il § 21 del Regolamento giudiziario.

Nella materia del possessorio sommariissimo, grave difficoltà s'incontra, per ordinario, a stabilire fin dove il giudice possa arrivare colle sue indagini, le quali, dovendo limitarsi alla rilevazione della turbativa dell'ultimo possesso materiale di fatto, generalmente escludono qualsiasi esame che involva cognizione di merito e deliberazione sul diritto. Hannosi per altro alcuni casi, in cui la troppa rigorosa applicazione di questa massima ci condurrebbe all'assurdo ed all'ingiustizia; e la pratica ci fa vedere la necessità di dover declinare dalla lettera della Legge, onde assecondarne lo spirito, e di dover ferire il merito per l'impossibilità di poter deliberare in caso diverso sullo stato ultimo di fatto.

Gioverà vedere in proposito l'elaborato lavoro dell'avv. G. B. Pagani *Trattato dei Possessi*.

In pendenza dell'approvazione per parte dell'Autorità tutoria di una convenzione erettasi fra un corpo morale ed un'altra persona, l'intrapendimento delle opere di fabbrica, che sono l'oggetto della convenzione medesima, non può riguardarsi come turbativa di possesso. Ciò si ricava dai conformi *Decreti di Prima Istanza e d'Appello*, riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 45 del 1854, sull'osservazione che l'intrapresa delle nuove opere, in pendenza della definitiva deliberazione sull'efficacia della convenzione, non può riguardarsi come una turbativa del possesso di fatto

Digitized by Google

degli attori, mentre, posto un contratto qualsiasi sul possesso di diritto, il conoscere della validità ed effetti del medesimo non appartiene alla sede possessoria sommariissima, instituita dalla Notificazione presente.

L'attore deve provare il vero turbamento dell'ultimo suo possesso di fatto. Una lesione qualunque de' suoi diritti non basterebbe per invocare la protezione di questa Legge. Quindi lo spurgo e getto di terra, per esempio, ad un tratto di fosso divisorio della proprietà delle parti contendenti, non autorizza quella parte che con tale spurgo e getto di terra si crede lesa ne'suoi diritti di possesso o proprietà a spiegare contro l'altra la querela di turbato possesso sommariissimo, la quale ha per oggetto unicamente di conservare l'ultimo possesso di fatto.

Perciò la sostituzione di un canale di vivo a quello di legno, non altera l'esercizio del diritto di servitù attiva del passaggio con acqua, e può tanto meno considerarsi per un atto turbativo del possesso del padrone del fondo serviente, perchè colla mera sostituzione di mezzi più solidi ad altri meno solidi nell'esercizio di una servitù attiva non si fa che usare del proprio diritto.

Anche quando avvi una convenzione che regola certi diritti reali, o proibisce l'esercizio di essi, se si devia dalle cose stipulate colla convenzione medesima e si praticano opere nuove che sarebbero da quella vietate, non si può procedere coll'azione sommariissima di turbato possesso, la quale contempla il materiale possesso di fatto e non di diritto.

I giudizii proferiti in sede di possessorio sommariissimo, non possono occasionare il benchè minimo nocumento nè sul possesso ordinario, nè sul petitorio, a fronte de' documenti e delle prove giuridiche del contrario.

§ 6.

Il giudice cita ambedue le parti a comparire entro il più breve termine possibile, fosse anche nel giorno medesimo, o nel susseguente, avvertendole dell'obbligo che loro incombe di portare tutti i documenti, e condur seco tutti i testimonii, dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia di una parte si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà secondo quelle.

Le discipline sancite dalla Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 (vedila al § 33 del Regolamento giudiz., pag. 187 di questo Manuale), relativa alla preliminare eccezione della incompetenza del foro anche per ragione di materia, non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso. Le Preture non debbono quindi emanare un separato decreto che pronunci la loro competenza, ogni qual volta si persuadono della loro competenza; ma il loro decreto sul merito, cumulativo a quello sulla competenza, può essere reclamato anche per titolo d'incompetenza. Ritenuto che le Preture si terranno sempre presenti i limiti della loro competenza, e che perciò restituiranno le istanze che fossero ad esse prodotte in oggetti sottratti al loro foro dalle sussistenti Leggi sia *ex primo decreto*, sia nel corso della attitazione, o chiusa la stessa, non permetteranno che sull'eventuale eccezione d'incompetenza si formi una separata contestazione incidentale, ma questa sarà cumulativamente trattata col merito. (*Aulico Decreto* 10 *ottobre* 1834 *N.* 2698, *diramato colle Circolari* 18 *detto*, *N.* 13649 *dell'Appello in Milano, e* 21 *mese stesso N.* 14886 *dell'Appello in Venezia*).

La comparsa pare possa aver luogo anche in giorno di domenica. I documenti che le parti deggiono portar seco, quando ve ne siano, hanno per oggetto di stabilire la proprietà o il possesso in favore dell'attore della

Digitized by Google

cosa o del diritto stato turbato, oppure che il convenuto coll'atto od azione praticata non ha leso alcun possesso di fatto. I testimonii altro non possono servire che a stabilire il possesso nell' una o nell'altra parte della cosa o del diritto, ed il suo turbamento.

§ 7.

Quando già dalla petizione si manifesta l'utilità di un accesso giudiziale può il giudice tenere tosto la prima sessione sul luogo, e farvi comparire i periti.

Ciò si verificherebbe se, per esempio, fosse stata fatta una novità intorno ad edifizii di campagna, ad incastri, a condotti d'acqua; se si fossero operati trasporti di detti edifizii, si fosse alterata la capacità o dimensione loro per modo, che venisse pregiudicato il possesso del reclamante. In questi casi rilevandosi dalla petizione la necessità o soltanto l'utilità di verificare lo stato della cosa, e specialmente se la nuova opera o nuovo fatto abbia leso o meno il diritto di possesso dell'attore, il giudice ordina la comparsa de'periti sulla faccia del luogo, e dietro il loro giudizio emana quella decisione che troverà del caso.

§ 8.

Nei casi di nuova costruzione di un edifizio, o di altra opera, nei quali, giusta i §§. 340, 341, 342 del Codice civile, ha luogo il divieto di continuare l'innovazione sino alla decisione della controversia, il giudice, ad istanza dell'attore, deve dare la necessaria disposizione nell'atto che dà corso alla domanda.

— Il possessore d'una cosa immobile o di un diritto reale ha il diritto di domandare il divieto, quando colla costruzione di un nuovo edifizio, d'un'opera d'acque o di un'altra qualunque, corra pericolo di essere pregiudicato ne'suoi diritti, specialmente se l'imprenditore di esse non abbia in di lui confronto osservato le cautele prescritte dal Regolamento generale del processo civile.

La semplice trascuranza delle cautele prescritte produce in fatti sospetto, ed autorizza perciò coloro, che ne possono risentire un danno, a ricorrere perchè non progredisca la fabbrica. Il giudice adunque all'atto che dà corso alla domanda e che a questa atterga il decreto di comparsa, ingiunge la sospensione della fabbrica medesima, imperocchè quegli che la fa erigere senza osservare le norme prescritte, somministra un fondato sospetto d'averla intrapresa senza riguardo ai diritti altrui e con violazione delle leggi. Quindi deve attribuire a sè stesso il danno, che dalla sospensione dell'opera gliene può derivare.

Ma se per regola generale si deve ingiungere che si desista da una fabbrica stata arbitrariamente intrapresa, una tal regola va soggetta a varie eccezioni, fra le quali primeggia quella del caso, in cui per la sospensione dell'opera debba temersi un prossimo ed evidente pericolo, che si verificherebbe a riguardo dei lavori diretti ad impedire inondazioni ed incendii.

Il danno sommo e di spesso irreparabile che sovrasta a colui che fabbrica ed a molti altri, fa dunque tacere, nella premessa ipotesi, qualunque riguardo alla perturbazione del possesso. Ma un tal pericolo vuol essere accertato, e risultare manifesto dal giudizio dei periti.

Anche nel caso di non pericolo vicino ed evidente, il giudice può concedere la continuazione dell'opera in pendenza del processo sommariissimo per turbato possesso, quando colui che erige la fabbrica presti idonea sicurtà per rimettere la cosa nello stato pristino e pel risarcimento

Digitized by Google

del danno. In questo caso, essendo i diritti di chi provoca il divieto cautelati, non avvi ragione per ordinare la sospensione dei lavori.

Ma se ambe le parti offrono sicurtà, cioè l'una per ottenere la sospensione della fabbrica e l'altra per continuarla, colui che reclama il divieto ha la preferenza sopra l'altro che punto non si curò di osservare le Leggi, e la fabbrica viene quindi sospesa. Circa poi alla cifra da garantirsi dalla sicurtà, non andando d'accordo le parti, viene fissata dal giudizio dei periti, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Del resto, siccome ritennero i Tribunali di prima e seconda Istanza di Milano, al proprietario turbato nel suo possesso compete bensì il diritto di far sospendere il proseguimento delle nuove opere, ma non quello di farle demolire quando non sieno regolarmente conosciute le ragioni delle parti.

Le massime concernenti la costruzione di un nuovo edifizio sono applicabili alla demolizione di un edifizio vecchio, di un'opera idraulica o di un'altra opera già esistente, la quale facesse nascere il pericolo della caduta de' fabbricati vicini, ovvero d'inondazione e simili. (*Manuale del Possesso*, edito dal Visaj).

Anche nella procedura ordinaria può essere chiesto nella petizione ed accordato nel Decreto che la evade, il divieto contemplato dal § 341 del Codice civile di continuare, cioè, un'opera intrapresa; giacchè la regola imposta da quel paragrafo al giudice, non è soggetta che alle eccezioni ivi soggiunte, e non introduce alcuna distinzione di processo. Così un Decreto Appellatorio riferito dall'*Eco dei Tribunali*, anno 1854.

§ 9.

Anche in altri casi di urgente pericolo d'ingiusto pregiudizio si può ingiungere al reo convenuto di astenersi, sino all'esito della quistione, da tutte le azioni di questo genere, o da ogni innovazione nell'oggetto della controversia, colla comminatoria di corrispondente multa, od arresto.

§ 10.

All'effetto d'impedire atti di violenza, o di evitare un pregiudizio irreparabile, e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso non vizioso, si potranno, anche pendendo la procedura, ed avanti il termine della medesima, chiedere, e dal giudice accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il giudice o decreta la sequestrazione, giusta il § 347 del Codice civile, o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, o affida l'oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero che per altri riguardi, prese in considerazione a'termini di diritto tutte le circostanze, ha un fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice.

— La questione qual delle parti contendenti si trovi in possesso legittimo ed esclusivo della cosa controversa è difficile da risolvere. Quando nessuna delle parti provi di esserne stata poco prima illegalmente privata, o che l'acquisto della cosa non fu fatto con mezzi contrarii alla Legge, ovvero che il possesso non sia vizioso per proprio errore, o sia stato conceduto per compiacenza e non per dovere, o quando ambe le parti sono detentrici della cosa immobile, è certo che non si può sul momento verificare quale delle parti medesime abbia titolo per l'assistenza del giudice. In simili casi adunque, ed in particolare se vi è pericolo che si venga a vie di fatto, o che si renda vano il diritto, il pretore accorda il seques-

Digitized by Google

tro o il deposito della cosa controversa, a'sensi del § 376 del Regolamento giudiziario civile.

Il pretore può inoltre affidare l'oggetto controverso alla parte che presta cauzione, e nel caso che entrambe la offrissero, per analogia al disposto dal § 541 del Codice civile, dovrebbe per nostro avviso accordare la preferenza alla parte reclamante. Che se dal complesso delle circostanze apparisse, che una parte avesse maggiore fondamento di diritto al possesso, in questo caso l'oggetto controverso verrà alla medesima affidato. (Dal *Manuale citato*).

§ 11.

Se una parte non comparisce alla sessione stabilita, si ritiene per vero quello stato di possesso che viene indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale. Quando compariscono ambe le parti, il giudice procura di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti nell'ordine prescritto, ma soltanto sul turbamento di possesso.

Nel protocollo deve farsi apparire che il giudice procurò di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima.

§ 12.

Senza consenso delle parti non si concede mai veruna proroga, qualora all'attitazione non osti un impedimento manifestamente invincibile.

Trattandosi d'interesse privato, le parti possono di mutuo loro consenso prorogare la sessione per quel tempo che crederanno opportuno; ma non acconsentendo ambe le parti non può essere concessa proroga alcuna. Soltanto nel caso d'un impedimento manifestamente invincibile, come di malattia, d'una inondazione, di peste e simili, si possono dal giudice concedere proroghe malgrado il dissenso e l'opposizione delle parti.

§ 13.

Sui fatti controversi, occorrendo, si sentono tosto *ex officio* testimonii e periti, e se ne fa processo verbale. Dipende dalla prudenza del giudice il conoscere quali e quanti testimonii e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbono loro essere fatte.

— Non occorrono quindi articoli probatoriali, nè articoli speciali; ma il giudice, senza alcuna formalità, sente i testimonii sui fatti tendenti a dimostrare il turbamento o meno dell'ultimo possesso di fatto.

Il giudice poi sentirà i testimonii prodotti così dall'una come dall'altra parte. Sebbenè la Legge per istabilire una piena prova si accontenti di due testimonii irrefragabili, tuttavia in materia di possesso sarà bene sentirne un numero maggiore. Del pari, sebbene la concorde deposizione dei due periti sull'oggetto in quistione attribuisca alla perizia loro il grado di piena prova, ciò non di meno nelle cause per turbamento di possesso il giudice può sentirne un numero maggiore, essendo lasciato al prudenziale arbitrio di lui lo stabilire quali e quanti testimonii e periti abbiansi a sentire. (*Man. cit.*).

Digitized by Google

§ 14.

I testimonii ed i periti non prestano giuramento, ma viene loro fatta l'espressa ammonizione, che con false asserzioni, ovvero celando la verità, si renderebbero responsabili, e sarebbero sottoposti a castigo. In questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.

§ 15.

Chiusi gli atti, viene tosto, e, se fia possibile ancora nel medesimo giorno, emanata la decisione mediante un *decreto*, che contiene anche i motivi, e che s'intima senza indugio ad ambedue le parti. La decisione somministra una norma meramente provvisionale per l'ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia, giusta la Legge (§§ 340, 341, 342, 343 del Codice civile) un divieto, o l'obbligo di dare cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria, come fu disposto al § 5, un prevalente diritto al possesso, e le azioni che ne derivano.

— L'indole del processo possessorio sommariissimo richiede un andamento pronto e spedito, non solo per conservare i possessori nel loro possesso, ma per impedire altresì le vie di fatto. In questo Giudizio non hanno luogo le scritture probatoriali e contro probatoriali sull'influenza ed attendibilità o meno della seguita perizia e delle esaurite deposizioni testimoniali, ma chiusi gli atti, il giudice emette tosto la sua decisione con motivato decreto. Con tale decisione il giudice consegna al reclamante l'ultimo possesso di fatto sino al giudizio di merito (*petitorio*), e fa divieto al perturbatore di non più turbarlo in pendenza di esso giudizio di merito; ovvero ingiunge l'obbligo alla parte, che ha offerto di dare cauzione, di prestarla, lo che, come si vide, avrebbe luogo qualora si trattasse dell'eseguimento o proseguimento di un'opera. (*Manuale cit.*).

§ 16.

Il ricorso al giudice superiore è permesso solamente contro l'accennato decreto definitivo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali date nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d'insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedii della Legge, ed in particolare la restituzione in intiero.

Con petizione 9 luglio 1842, Tizio impetiva Caio per turbamento di possesso. Nel giorno 15, luglio stesso, il reo convenuto Caio presentò una istanza, colla quale denunciava la lite a Sempronio, ed il giudice la rigettò *ex primo decreto* come non riconosciuto dalla Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825. Il denunciante Caio si aggravò all'Appello Veneto, e venne respinto il ricorso con Decisione Appellatoria 2 agosto 1842. N. 11506; ma Caio volle esperimentare il ricorso contro i due conformi decreti, e l'Aulico Decreto 14 settembre 1842 N. 2534 lo rigettò come inammissibile ed irregolare.

Anche il ricorso contro una Decisione d'Appello colla quale nel processo sommariissimo possessorio, viene annullato il Decreto definitivo ed ordinato il completamento della procedura mediante p. e. l'esame di testimonii non sarebbe ammissibile giacchè il § 16 di quest'Ordinanza deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni emanate dalle Autorità supe-

Digitized by Google

riori, non essendovi motivo d'introdurre alcuna distinzione ed identica essendo la ragione della legge, di accelerare cioè possibilmente la procedura.

§ 17.

Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di prima Istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine, viene rigettato *ex officio*. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la Pretura trasmette tostamente al Tribunale d'Appello gli atti tutti senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimonj, qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia.

Nei rotoli in revisione delle cause di sommariissimo possesso deve sempre unirsi il ricorso prodotto contro il Decreto della Prima Istanza. (*Aulico Decreto 14 febbraio 1828, N. 3645*).

§ 18.

Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa la esecuzione del decreto di prima Istanza anche avanti la scadenza del termine pel ricorso, e senza riguardo al ricorso che si fosse realmente insinuato. Dipende dalla prudenza del giudice di prima Istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanati nell'atto di dare corso alla petizione, o durante la procedura (§§ 8, 9, 10) debbano tosto cessare, ovvero continuare sino a che il decreto sia passato in giudicato.

§ 19.

Se dagli atti risultano indizii di grave trasgressione di polizia, o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del Codice penale; e riguardo all'oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole più sopra stabilite.

Digitized by Google

CAPITOLO SETTIMO.

Procedura nelle Controversie Matrimoniali.

Per le controversie matrimoniali, le Notificazioni 30 luglio 1819 N. 18409 del Governo Lombardo, e 7 agosto successivo N. 23787 del Governo Veneto pubblicarono la Istruzione, abbassata con dispaccio 2 luglio 1819 N. 20363—2641 dell'I. R. Cancelleria Aulica riunita, colla quale è stabilita la seguente speciale procedura.

I.

Modo di procedere per la separazione di letto e mensa.

Principio generale.

§ 1.

Nel caso di controversia tra coniugi per la separazione di letto e di mensa, si procede sostanzialmente secondo i principii generali del Processo civile in affari contenziosi anche nell'investigazione prescritta dal Codice civile universale § 107, e vi si devono applicare le disposizioni dei §§ 21 e 22 del Regolamento giudiziario sul processo verbale, in modo però corrispondente alla natura ed all'oggetto di una investigazione da farsi in via d'ufficio.

Anche la domanda di separazione si fa con formale petizione.

Pel § 14 della *Nuova Norma di Giurisdizione*, il foro competente per le controversie matrimoniali è *il Tribunale provinciale nel cui circondario i conjugi hanno il loro comune domicilio.* Solo le istanze con cui si domanda che sia preventivamente concessa un'abitazione separata per la parte che si trova in pericolo, o che sia ordinato all'altro conjuge di somministrare il decente mantenimento, possono prodursi o presso il *Tribunale provinciale* chiamato a procedere nella causa principale, o presso il *Foro personale dei conjugi.*

Il giudizio di personale separazione dei conjugi involgendo una quistione di Stato, è riservato alle Autorità del luogo a cui i conjugi per ragione di sudditanza appartengono. Trattandosi in queste quistioni d'una incompetenza, non è prorogabile la giurisdizione, e può essere l'eccezione opposta in qualunque stadio del processo. Ciò si ricava da un *Decreto del Tribunale di prima Istanza 23 novembre 1852, N. 44132, confermato dal Superiore Tribunale d'Appello.* (Vedasi la *Gazzetta dei Tribunali*, N. 116 del 1853).

Vedasi anche il disposto dal § 48 della Norma attuale di Giurisdizione, a pag. 119.

Digitized by Google

Anche questa specie di procedura, in conformità al genere di cause a cui si deve applicare, nelle quali sono interessati i privati diritti non solo, ma l'armonia delle famiglie, e il pubblico bene della intera società che dall'unione di quelle risulta, è, ben a ragione, di un'indole manifestamente inquisitoria, come si appalesa dal complesso delle sue disposizioni.

In relazione a questa procedura, si possono vedere i §§ 93, 94 e seguenti sino al § 112 del *Codice civile universale*.

Disposizioni particolari.

§ 2.

In particolare il giudice osserva le seguenti norme:

Primo. Fa sempre comparire personalmente, e sente le parti contendenti, ed in primo luogo, se così crede, il solo conjuge querelante, e lo eccita a somministrare preventivamente maggiori lumi sulle circostanze, ed a produrre gli occorrenti mezzi di prova.

§ 3.

Secondo. Procura in ogni caso di comporre amichevolmente le quistioni insorte fra i coniugi in modo, che o il coniuge querelante receda volontariamente dalla domanda di separazione, od essendo questa appoggiata a'motivi pienamente validi, che l'altro vi acconsenta a tempo determinato, o indeterminato, senza attendere la cognizione del giudice.

§ 4.

Terzo. Nella procedura stessa non è astretto ad altre regole, fuorchè a quelle che costituiscono la sostanza di una semplice, conveniente e fondata investigazione sull'indole legale della domanda di separazione.

Non deve introdurre motivi di separazione non allegati, nè permettere, sia alle parti, sia ai loro patrocinatori, raggiri tendenti a prolungare l'investigazione.

— Le circostanze di fatto, dalle quali la decisione della domanda di separazione dipende, debbono rilevarsi dal giudice senza formale procedura mediante immediata assunzione delle parti; ma in quanto le medesime fossero contenziose deve agirsi secondo le norme fissate pel processo verbale dal giudiziario Regolamento, richiamandosi ambedue le parti a dimostrare chiaramente, e coll'ordine conveniente, ciò che serve ad appoggio della loro domanda, o delle loro eccezioni. (Scheidlein, *Commentario sulle Leggi civili promulgate dopo l'attivazione del Codice civile universale*).

§ 5.

Quarto. I coniugi minori, o soggetti a cura, possono difendere sè stessi riguardo ai loro diritti ed obblighi meramente personali provenienti dal consorzio matrimoniale; ciò non di meno devono essere con essi chiamati agli atti giudiziali anche i loro genitori, tutori o curatori.

Digitized by Google

§ 6.

Quinto. Se il coniuge convenuto per la separazione non comparisce sopra citazione, deve esservi costretto coi convenienti mezzi compulsivi, e nel caso solamente che ciò non fosse fattibile, premessa una ammonizione sulle conseguenze della sua inobbedienza, si passa a decidere in di lui contumacia. Quando non sia noto il luogo di sua dimora, si procede contro di lui a senso del § 498 del Regolamento giudiziario.

§ 7.

Sesto. Nel protocollo da assumersi sopra gli atti giudiziarii si enuncia in ogni caso il nome, il domicilio, la condizione, la professione, età e religione dei due coniugi, il tempo del contratto matrimonio, il numero, l'età ed il sesso dei loro figli, e deve pure dallo stesso apparire se vi siano patti nuziali.

Riserve inammissibili della separazione volontaria.

§ 8.

La separazione chiesta di reciproco consenso dei coniugi non può essere accordata colla riserva di trattare in separato Giudizio le quistioni sul mantenimento della moglie e dei figli, sulla liquidazione dei beni e sulle altre reciproche pretensioni dei coniugi: e però, qualora ambedue le parti non siano sopra tutti questi punti perfettamente e senza limitazione fra loro d'accordo, la separazione non può essere pronunciata se non con formale sentenza pei motivi contenuti nel § 109 del Codice civile universale.

— Se le parti sono d'accordo, si decide per decreto che è ammessa la separazione di letto e mensa. (WINIWARTER, *al* § 105 *del Codice civile*).

PROVE.

§ 9.

Per valutare l'ammissibilità e la forza legale delle prove in genere, ed in ispecie della prova per confessione, o giuramento dei coniugi, in quanto risguarda la separazione di letto e mensa, si osservano le disposizioni generali del Regolamento giudiziario.

§ 10.

Quando non è possibile di conciliare le parti sulle decisive circostanze di fatto, il giudice deve pronunciare l'ammissione della prova, se si tratta di testimonii, o periti con *Decreto*, contro cui è libero ad ognuna delle parti il ricorso, e con *Sentenza* se trattasi di giuramento decisorio, o suppletorio.

§ 11.

Nel sentire i periti e testimonii si osservano esattamente le disposizioni generali del Regolamento, in quanto hanno esse un'in-

Digitized by Google

fluenza essenziale sulla forza provante delle relative deposizioni. Le interrogazioni da farsi ai testimonii sono estese dal giudice stesso, il quale però farà anche uso convenevole degli interrogatorii che fossero stati proposti dalle parti. Egli può occorrendo, esaminare anche i testimonii soggetti ad un altra giurisdizione, dirigendosi a tal uopo al loro giudice competente perchè loro ingiunga di comparire innanzi di lui.

Sentenza e gravami contro di essa.

§ 12.

Ultimata l'investigazione, si decide con sentenza, se la separazione di letto e mensa abbia luogo, o no, esprimendo in pari tempo, nel primo caso, quale dei due coniugi, o se ambedue, o se nè l'uno nè l'altro, abbia causata per sua colpa la separazione.

Contro tale sentenza si ammettono, come in ogni altra causa, i rimedii e gravami portati dal Regolamento giudiziario.

Il giudice superiore, scorgendo difetti essenziali nell'investigazione, deve farli correggere d'ufficio, prima di passare alla decisione di merito.

— La sentenza del giudice può pronunciare soltanto una separazione *perpetua*, e non già una separazione temporaria; poichè se esistono motivi sufficienti in appoggio della dimanda dell'attore, il giudice non è autorizzato a limitarlo contro sua voglia ne' suoi diritti a un tempo determinato, e se non vi sono motivi sufficienti, la domanda di separazione deve essere interamente respinta (*Gärtner*).

Nei casi, in cui le vedove, le quali sarebbero da trattarsi giusta le normali austriache, abbiano vissuto separate dai loro mariti (sia stata fatta la separazione giudizialmente, o stragiudizialmente), devono sempre preventivamente stabilire la prova che esse non ebbero alcuna colpa alla seguita separazione, e non potendosi fornire questa prova, non può aver luogo l'assegnamento della pensione a loro favore. (*Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica generale 1.° dicembre 1831 N. 33027 nella Circolare 27 detto N. 39201 del Governo Lombardo, e Circolare del Magistrato Camerale Veneto 4 novembre 1830 N. 11998, portante Dispaccio della stessa Camera Aulica 5 ottobre precorso N. 40841*).

Colle Notificazioni 9 agosto 1835 N. 27733 del Governo in Venezia, e N. 25790 del Governo in Milano, venne pubblicata la Sovrana Risoluzione 20 maggio 1835 del seguente tenore: « I figli che nascono da una moglie separata di letto e mensa dieci mesi dopo la separazione giudiziale non si considerano per legittimi che allora quando, contro il marito, dalla madre venga somministrata la prova richiesta dal § 163 del Codice civile generale; ovvero sia altrimenti provato, che il marito e la madre nello spazio di tempo in cui, giusta il § 138, ha potuto seguire la procreazione, fossero ritornati alla primiera comunione, quantunque senza notificarla al Giudizio. La presente determinazione si applicherà anche a tutti i casi non ancora decisi con sentenza passata in giudicato, ovvero che fossero per sottoporsi alla decisione giudiziale. Le sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione di questa determinazione rimangono in pieno vigore ».

Ad una moglie separata dal marito in conseguenza di reciproca loro colpa, non compete, di regola, alcun diritto a decente mantenimento; resta tuttavia riservato al giudice di caso in caso, sopra istanza della moglie, di obbligare il marito a somministrare alla medesima il decente sostenta-

Digitized by Google

mento in via di eccezione, col dovuto riguardo a tutti i rapporti, non che ai motivi di equità che sussistessero a di lei favore. (*Sovrana Risoluzione 12 settembre 1840, pubblicata colla Notificazione 2 agosto 1841 N. 27956*).

II.

Modo di procedere per la nullità o scioglimento di matrimonio.

Principio generale.

§ 13.

Le norme qui stabilite riguardo al processo per la separazione di letto e mensa sono applicabili anche ai casi di una investigazione per nullità, o scioglimento di matrimonio (§ 97 e seguenti del Codice civile universale), in quanto però possano conciliarsi colle disposizioni della Legge intorno alla difesa del matrimonio, ed alla inammissibilità della prova col mezzo del giuramento, o della confessione dei coniugi, ed intorno all'investigazione da intraprendersi d'uffizio sugl'impedimenti indicati dal § 94 del Codice civile universale.

Disposizioni particolari.

§ 14.

In particolare il giudice osserva quanto segue:

Fa comparire personalmente ambidue i coniugi, e così quello, cui avrà appoggiata la difesa del matrimonio, comunicando a questo la prodotta scrittura, o denuncia cogli allegati, permette alle parti di fare le loro deduzioni in modo conveniente e regolare sull'oggetto della investigazione; si fa esibire, o rintraccia egli stesso gli atti e documenti necessarii; sente i testimonii e periti, e procura in tal modo di rischiarare pienamente le decisive circostanze di fatto, mettendo bensì in piena luce i motivi addotti per la nullità e lo scioglimento di matrimonio, ma insieme ponderandoli rigorosamente, e proteggendo d'ufficio un matrimonio valido contro ogni attacco arbitrario: in generale deve dirigere gli atti in modo, che la nullità del matrimonio, o il diritto di domandarne lo scioglimento, venga chiaramente provato senza riguardo alla confessione, o al consenso delle parti, o che risulti indubbiamente l'impossibilità di una tal prova.

Tentativo della riunione.

§ 15.

Qualora emerga manifestamente non essere fondata la domanda del coniuge per la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il giudice lo fa comparire solo, e procura con esortazioni opportune, se fia possibile, di rimuoverlo dal suo divisamento.

Digitized by Google

§ 16.

Nel caso che fosse stato con ragione denunciato come nullo un matrimonio; se l'impedimento è di natura tale da poter essere tolto colla dispensa, col consenso della persona lesa ne'suoi diritti, o coll'approvazione della potestà competente, deve applicarsi la disposizione del § 98 del Codice civile universale.

Anche ove si tratti dello scioglimento di un matrimonio domandato da acattolici, il giudice deve procurare secondo le circostanze di comporre le parti amichevolmente, e di rappacificare gli animi inaspriti.

Doveri del difensore del matrimonio.

§ 17.

Quegli che fu deputato alla difesa del matrimonio, deve praticare esatte indagini sulle circostanze allegate per fondamento della nullità o dello scioglimento, esaminare attentamente in quanto la domanda sia appoggiata alla legge ed a piene prove, o quali eccezioni, o difficoltà vi ostino, e proporre quindi al giudice un fondato e scrupoloso parere. Emergendo in ciò qualche sua inavvertenza, il giudice gli fa d'ufficio i necessarii rilievi.

Sentenza e rimedii contro di essa.

§ 18.

Chiusi gli atti, la controversia viene decisa con sentenza. Risultando questa per la validità, o contro la domanda di scioglimento del matrimonio, hanno luogo i rimedii e gravami determinati in generale. Ma pronunciandosi con essa la nullità o lo scioglimento del matrimonio, il difensore costituito è tenuto, senza più domandare istruzioni, d'interporre nel termine legale l'appellazione, od essendosi pronunciata la nullità fra cattolici, o fra parti, delle quali una sia cattolica, d'interporre la revisione anche contro due sentenze conformi, e dopo presentate le scritture d'appello, o di revisione, di domandare la trasmissione degli atti al Tribunale superiore. Sopra ciò deve invigilare d'ufficio tanto il giudice che decide in prima istanza, quanto il rappresentante politico che vi assiste.

— Quantunque il difensore del matrimonio debba interporre l'appellazione, e relativamente la revisione *entro il termine consueto*, e ricercare la spedizione degli atti all'Autorità superiore dopo il cambio delle allegazioni di appello, o di revisione, nulla di meno deve accettarsi la insinuazione d'appello, o di revisione, benchè fatta troppo tardi; come pure dovrà aversi il conveniente riguardo ai gravami d'appello, o di revisione, benchè troppo tardi prodotti. Qualora siasi proceduto d'uffizio dal Tribunale provinciale sopra cognizione di un impedimento *pubblico* al matrimonio, e niuna parte si opponga alla dichiarazione di nullità, siccome in tal caso non esiste propriamente alcun avversario, così cader dovrebbe per sè ogni opposizione di appello, o di revisione; ma poichè la Legge non fa alcuna differenza tra un pubblico ed un privato impedimento, ma in generale incarica il difensore del matrimonio di appellare dalla sentenza di nullità

Digitized by Google

emessa dal Tribunale, e d'interporre la revisione nel caso di due sentenze uniformi, così gl' incombe l'obbligo stesso anche nel caso di un impedimento pubblico.

Che se dietro l'instituita inquisizione il Tribunale riconosce per valido il matrimonio, in tal caso, ove trattisi di un impedimento pubblico, non ha più luogo un ulteriore atto giudiziale, laddove nel caso d' impedimento *privato* è libero alla parte che si crede aggravata d' insinuare entro il termine stabilito dalla Legge l'appellazione al difensore del matrimonio; a questo incomberebbe poi d'interporre la revisione. se il Tribunale d'Appello pronunciasse la nullità del matrimonio; che se conferma la sentenza del Tribunale provinciale, conviene allora attenersi alla regola che contro due conformi sentenze non ha più luogo alcun ulteriore atto giudiziale. (Scheidlein, *Commentario sulle Leggi civili promulgate dopo l'attivazione del Codice civile universale*).

§ 19.

Venendo pronunciata la nullità o lo scioglimento del matrimonio, dopo essere passata in giudicato la sentenza relativa, si deve disporre d'ufficio, perchè a termini del § 122 del Codice civile universale venga inserita nel registro dei matrimonii.

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO.

Procedura esecutiva in base a documenti che meritano piena fede.

Una tale procedura, a maggiore tutela e sicurezza dei creditori che hanno valide prove dei loro diritti, è fondata nel disposto dei §§ 386 e 387 del Regolamento generale.

Siccome peraltro era incerta la pratica Giurisprudenza sull'interpretazione ed applicazione di quei paragrafi, così la Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838, pubblicata colla Notificazione (Lombarda e Veneta) 4 luglio 1839, ha emanate delle speciali disposizioni in proposito, di cui ecco la letterale esposizione:

SOVRANA RISOLUZIONE

29 DICEMBRE 1838.

Essendosi osservato che nei casi, ai quali si riferiscono particolarmente il § 298 del Regolamento generale del Processo civile del 1781, i §§ 397 e 398 del detto Regolamento per la Galizia, ed i §§ 386 e 387 di quelli per gli Stati austriaci in Italia, o non si procede dietro il vero senso del tenore dei citati paragrafi, od in modo non uniforme, Sua Maestà, all'oggetto di promovere una procedura in tutto conforme nei casi contemplati, si è colla veneratissima Sovrana Risoluzione del 29 dicembre 1838 determinata di emanare la seguente declaratoria:

Quando la petizione è fondata sopra un documento, il quale merita piena fede, l'attore anche nei casi qualificati pel processo in iscritto potrà domandare la destinazione di una sessione, e chiedere nella stessa petizione la corrispondente esecuzione per conseguire il diritto proposto.

Sopra tale petizione il giudice ordinerà indilatamente una sessione a termine possibilmente breve, coll'avvertenza che, non comparendo il reo, si avrà per confesso dei fatti esposti nella petizione, e si deciderà come di ragione sull'esecuzione domandata dall'attore.

Se il reo non comparirà alla sessione, o confesserà nella medesima o in un atto prodotto in iscritto al giudice la liquidità del debito, il giudice deciderà tosto per decreto, nel quale, quando il reo venisse condannato, assegnerà il termine di giorni quattordici pel pagamento, e ciò sotto comminatoria dell'esecuzione.

Digitized by Google

Adducendosi dal reo nella sessione eccezioni, sulle quali si possa procedere subito alla definitiva, si assumeranno le verbali deduzioni di ambe le parti, e si deciderà prontamente e, se sia possibile, ancora nello stesso giorno con sentenza.

Che se il reo opponesse eccezioni tali, che rendessero necessaria la prolazione di una sentenza interlocutoria per la deduzione di una prova e l'aggiornamento della sessione per l'ulteriore trattazione della causa, si dovrà bensì introdurre la causa in processo, vale a dire la procedura dovrà essere regolarmente continuata sino a che possa essere decisa con sentenza; si dovrà però ad istanza dell'attore, qualora non fosse già sufficientemente coperto, accordargli con decreto separato l'esecuzione fino alla cauzione del domandato credito e degli accessorii, occorrendo anche l'oppignorazione, la quale potrà pure estendersi sopra gli effetti dal reo, a senso del § 142 del Codice civile generale, giudizialmente depositati.

OSSERVAZIONI E CASI PRATICI

RELATIVI

A QUESTA PROCEDURA ESECUTIVA.

Le cause contemplate da questa Sovrana Risoluzione sono esenti dall'obbligo del previo esperimento della conciliazione, fermo nondimeno l'obbligo nel giudice di adoperarsi nei fissati contradditorii pel componimento delle parti, giusta il § 547 del Regolamento generale. (*Notificazione Governativa* 30 *giugno* 1840).

Alla petizione esecutiva non è necessario che sia unito il documento in originale, poichè pel § 12 del Regolamento i documenti si possono produrre indifferentemente in copia autentica, od anche semplice.

La Declaratoria Sovrana 29 dicembre 1838, pubblicata colla Notificazione Governativa 4 luglio 1839, ha per espresso scopo di promuovere una procedura in tutto conforme al vero senso dei §§ 586 e 587 del Regolamento, e quindi se si osserva che in detti paragrafi non è fatta veruna distinzione tra un'azione meramente creditoria di somma di danaro, ed altra qualsiasi, e così pure se si osserva che quella Sovrana Declaratoria parla non specialmente ed unicamente dell'azione creditoria, ma, in genere, del conseguimento di un diritto proposto, al quale contrapponesi un debito da estinguersi, facile ne discende la conseguenza, che quel processo possa aver luogo anche per pretese di qualsiasi genere, purchè sieno basate in un documento pien provante.

Qualora nella comparsa a processo verbale, decretata sopra domanda appoggiata ad un documento di piena fede, fosse stata dal convenuto opposta la eccezione del processo, il giudice di prima istanza avanti di decidere nel merito deve pronunciare sulla eccezione medesima. Oggidì un tale principio è universalmente ammesso dalla pratica Giurisprudenza.

Perchè dietro petizione esecutiva, a'termini della Notificazione Governativa 4 luglio 1839, § 5, si possa all'attore concedere l'esecuzione cauzionale, non basta che il reo convenuto abbia chiesto e gli sia stata accordata proroga per l'ulteriore trattazione della causa; ma è d'uopo che

Digitized by Google

esso reo convenuto abbia opposte eccezioni tali che rendano necessario un giudizio interlocutorio.

La esecuzione cauzionale non concedesi per un credito già garantito da un'ipoteca convenzionale. Ciò si ricava da un Decreto d'Appello 20 novembre 1851, confermato dalla suprema Istanza. (Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 22 del 1852).

In un articoletto del sig. A.., inserito nella *Gazzetta dei Tribunali* N. 77 del 1851, vediamo adottata l'opinione che si possa, ed anzi si debba nelle petizioni fondate su di un documento facente piena fede, domandare non solo l'esecuzione, ma anche il genere d'esecuzione che si vorrebbe (per esempio, il pignoramento, l'assegno ecc.), e che in quel caso vi si debba attergare il decreto prescritto dalla Notificazione 4 luglio 1839; e che ove poi il reo non comparisse, o confessasse il debito, debba essere condannato al pagamento entro quattordici giorni, coll'aggiunta: « *e ciò sotto comminatoria dell'esecuzione, la quale sin d'ora si accorda mediante*, per esempio, *pignoramento dei mobili tali e tali, e che sarà mandata ad effetto dal cursore N., che viene fin d'oggi a ciò delegato, quando, scorsi infruttuosamente quattordici giorni continui dall'intimazione di questo decreto, l'attore gliene faccia richiesta* »; ed una tale opinione è appoggiata al riflesso che non ordinandosi dal giudice nel decreto il genere dell'esecuzione, non si farebbe alcuna distinzione di questo processo eccezionale da quello ordinario portato dal Regolamento.

Quest'opinione per altro non viene dalla pratica Giurisprudenza seguita, forse perchè appunto trattandosi di una legge eccezionale non si devono introdurre novità, le quali non risultino ad evidenza dalla lettera e dal senso della stessa legge; e d'altra parte non può nemmeno dirsi che con ciò si riducano a zero le disposizioni della Notificazione 4 luglio 1839, poichè e il processo più spiccio, e la esecuzione cauzionale in esso accordata, e la decisione che si fa per decreto, ci sembrano novità molto utili e giovevoli alla tutela dei creditori in forza di documento pien provante.

Il Castelli nel suo Opuscolo avente per titolo: *Note pratiche alla Governativa Notificazione 4 luglio* 1839 *sul modo di procedere nella via esecutiva contro il debitore in base di un documento che meriti piena fede* — spiegò l'opinione che non sia tolta anche al reo convenuto la facoltà di domandare il *processo scritto* nei casi per esso qualificati, poichè lo scopo della Legge si ottiene colla esecuzione che, in caso di opposte eccezioni, l'attore ha diritto di chiedere fino alla cauzione del suo credito e degli accessorii; e perchè non si potrebbe denegare al convenuto una siffatta facoltà senza violare quella parità di trattamento che la Legge di procedura accorda ad ambedue le parti contendenti. Questa opinione venne combattuta dall'Opuscolo anonimo intitolato: *Disquisizioni pratico-legali sul procedimento speciale statuito nella Risoluzione Sovrana del* 29 *dicembre* 1838 *contro il debitore in base di un documento che meriti piena fede:* nel quale si sostiene che senza l'assenso dell'attore non si può accordare al reo convenuto il processo scritto.

Il Giordani osserva che il parere dell'*anonimo* sembra meglio conciliarsi collo spirito della prefata Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1838, la quale se non abolì espressamente i §§ 386, 387 del giudiziario Regolamento, segnò per altro una procedura speciale che ne semplifica l'applicazione. Quando il giudice accoglie la petizione esecutiva riconoscendola basata a documento pien provante, *comincia* la procedura verbale, che è tutta di eccezione pel caso che l'affare di sua natura fosse qualificato pel processo scritto; e sorgendo il bisogno d'introdurre la causa in processo in vista delle eccezioni accampate dal reo convenuto, che reclamassero la prolazione di una sentenza interlocutoria, o l'aggiornamento della sessione, la procedura deve essere regolarmente *continuata* fino a che possa essere decisa con sentenza. Se pertanto cominciò colla fissazione di

Digitized by Google

una comparsa la procedura verbale, e se per le espressioni della Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1858 la procedura deve essere *continuata*, è manifesto che la Legge determina la procedura *verbale*, poichè la *scritta* non ebbe ancora incominciamento. Aggiungasi, che l'attore avendo conseguito il diritto alla procedura verbale dal momento in cui venne decretata sulla di lui petizione la procedura esecutiva, non può essergli tolto questo diritto dal reo convenuto a pretesto che la causa di sua natura sarebbe qualificata pel processo scritto.

Se il documento prodotto in appoggio della petizione esecutiva non si riscontra qualificato alla stessa, convien osservare, se l'affare di sua natura domandi la procedura verbale o la scritta. Nel primo caso viene ordinata sessione pel regolare contraddittorio, e nel secondo per sentire le parti a senso del § 17 del giudiziario Regolamento. Che se la petizione medesima non fosse corredata del certificato sull'esperimento di conciliazione nei casi pei quali è prescritto, si dovrebbe restituire accennando un tale difetto, ed il motivo per cui non la si riconosce qualificata alla procedura esecutiva.

Siccome un contratto di locazione non fornisce una prova per iscritto dei goduti frutti, dei quali nella mercede si contempla il pagamento, così la procedura esecutiva dei §§ 586, 587 del giudiziario Regolamento, e della relativa Sovrana Risoluzione 29 dicembre 1858, non è applicabile alle rate di affitto. (*Decreto 2 maggio 1844, N. 15612 del Tribunale civile in Venezia, confermato dal Decreto d'Appello 13 mese stesso N. 7425*).

La domanda di proroga per ispezione d'originale a completazione di difesa, in una causa promossa con petizione esecutiva racchiude gli estremi voluti per chiedere ed accordarsi il pignoramento giudiziale. (*Decisioni conformi di prima ed ultima Istanza* riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N, 42 del 1854).

La petizione contenente la dimanda cumulativa per pagamento di mercede locatizia arretrata, e per giudizio di caducità del contratto di fitto, in causa appunto di mancato pagamento della mercede stessa, non è qualificata per la procedura esecutiva; quand'anche il secondo punto sia fondato a documento pien provante, in cui si è convenuto essere facoltativo di far caducare il conduttore dal contratto di fitto verificandosi il caso summenzionato. (*Conformi Decisioni* riferite dalla *Gazzetta dei Tribunali, N. 91 del 1855*).

Digitized by Google

CAPITOLO NONO.

Procedura per le Prenotazioni nei Registri ipotecarii.

La prenotazione ipotecaria si potrebbe definire, un'anticipata iscrizione nei pubblici libri delle ipoteche di un credito non ancora reso certo, alligata l'iscrizione alla posteriore dimostrazione del credito stesso; e questo diritto di prenotazione è una eccezione alla regola generale che non si può ottenere l'iscrizione nei pubblici libri se chi vuol iscrivere un suo diritto non è munito del titolo all'iscrizione, il quale è ben diverso da quello del credito, o della proprietà, o di qualunque altro diritto.

Ora dalla Legislazione austriaca due specie di prenotazione ipotecaria sono ammesse: l'una derivante dal principio universale contenuto nel § 453 del Codice civile; l'altra procedente dalla Notificazione Governativa 28 aprile 1824.

Riguardo alla *prima* infatti, dal § 453 del Codice civile risulta: *Se l'inscrizione del credito non ha luogo per difetto delle forme legali del documento, il creditore può chiedere la prenotazione. In forza di essa si acquista un diritto condizionato di pegno, il quale, ove poi sia giustificato il credito nel modo prescritto nei* §§ 438 *e* 439 *dello stesso Codice, diventa assoluto fino dal tempo della domanda di prenotazione presentata secondo l'ordine voluto dalla Legge.*

Ora per lo spirito di questo paragrafo è fuor di dubbio non potersi per esso domandare la prenotazione, se non nel caso in cui nel titolo che si vuol prenotare, sia contenuto anche il titolo alla iscrizione; quindi il documento che vuolsi prenotare deve, per essere ammesso alla prenotazione contenere, non solo la *determinazione del debito*, ma anche l'obbligazione di dare un'*ipoteca*, la quale *ipoteca* non si possa ottenere per mancanza di qualche formalità voluta dalle leggi che regolano l'iscrizione della stessa; mancanza che potrebbe rinvenirsi nelle firme dei testimonii, nell'autenticazione delle medesime, o di quella delle parti, nella descrizione esatta dei fondi, o nell'espressa autorizzazione a far iscrivere l'ipoteca.

Digitized by Google

Quanto alla procedura da tenersi, le disposizioni dei §§ 438 e 439 del Codice civile, che riguardavano piuttosto la prenotazione del diritto di proprietà che non quella delle azioni creditorie, non sono applicabili in forza del § 1 della Notificazione 28 aprile 1824 sulle prenotazioni, e quindi si deve seguire la stessa procedura che è da quella Notificazione indicata.

La *seconda specie di prenotazione*, fondata nella Notificazione 28 aprile citata, ha lo scopo diretto di agevolare un più pronto mezzo di garanzia o sicurezza alle persone che hanno dei crediti, poichè è dato ottenerla anche nel caso che non siasi nè promessa nè stipulata un'ipoteca, ed al semplice appoggio di un documento facente *piena* o *semipiena prova* di un credito, anche semplicemente *personale*.

Riferiamo alla lettera quella importante Notificazione:

All'oggetto di regolare con norme uniformi le prenotazioni ammesse dalle leggi veglianti, e combinare la relativa procedura coll'attuale sistema ipotecario interinalmente conservato sino all'attivazione dei pubblici registri contemplati dal Codice civile, il Senato Lombardo-Veneto del supremo Tribunale, presi i concerti cogli Aulici Dicasteri, ha determinato quanto segue:

§ 1.

In pendenza della stabile sistemazione dei pubblici registri di proprietà fondiaria non ha luogo in verun caso la prenotazione contemplata dai §§ 438 e 439 del Codice civile generale, ma viene accordata soltanto la prenotazione ipotecaria di azioni creditorie contemplata dal § 453.

§ 2.

L'istanza per ottenere la prenotazione deve presentarsi al Tribunale o alla Pretura, cui è soggetto il bene immobile, su cui la prenotazione ha da gravitare, ovvero quel bene immobile sul quale si trova inscritto il credito ipotecario che deve essere colpito dalla prenotazione.

I Tribunali di commercio e di cambio non possono accordare prenotazioni.

§ 3.

Le detta istanza dev'essere conformata nel modo dal Regolamento giudiziario prescritto per ogni altra petizione, e presentarsi in triplo insieme a tante rubriche quante, oltre il primo nominato, sono eventualmente le persone contro le quali è diretta; dovrà inoltre osservarsi quanto prescrive il Regolamento giudiziario pel caso che taluna di dette persone sia assente, ignota, o incapace di stare in Giudizio.

§ 4.

Oltre il nome, cognome, professione e domicilio delle parti, l'istanza dovrà contenere:

Digitized by Google

a) L'indicazione della data e le altre qualità distintive del titolo ossia documento;

b) L'indicazione della qualità e situazione dei beni immobili a carico dei quali si chiede la prenotazione, dei loro confini, dei numeri censuarj, ove questi ultimi sussistano, e generalmente d'ogni dato, per cui non possa nascere dubbio sulla identità dei beni medesimi;

Se la prenotazione dovesse farsi sopra un credito ipotecario inscritto sull'immobile, dovrà inoltre precisamente indicarsi questo credito insieme alla data e numero della sua inscrizione, ed unirsi all'istanza il certificato relativo dell'Ufficio delle Ipoteche;

c) L'importo del credito capitale da assicurarsi colla prenotazione come sta già espresso nel titolo ossia documento, ovvero come viene valutato dal prenotante relativamente alle prestazioni annuali od ai diritti eventuali nei casi in cui la valutazione sia prescritta; come pure l'importo degli accessorii di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili i capitali e gli accessorii stessi.

§ 5.

All'istanza di prenotazione deve di regola unirsi il documento, ossia titolo originale da prenotarsi. Nel solo caso che per qualche impedimento non potesse allegarsi all'istanza il documento originale, la prenotazione può accordarsi dal giudice anche in base d'una copia legalizzata; ma per eseguirla si richiede sempre la successiva presentazione dell'originale all'Ufficio delle Ipoteche, senza il quale non è permesso al conservatore d'inscrivere la prenotazione ne'suoi registri.

§ 6.

Sono qualificati ad ottenere la prenotazione tutti quei documenti, ai quali le leggi veglianti attribuiscono la forza di piena ovvero di semipiena prova in confronto dell'asserito debitore, quantunque contengano il titolo di un credito semplicemente personale, e non siavi nè promessa, nè stipulata veruna ipoteca. A questa classe appartengono anche i conti legalizzati estratti dai libri dei negozianti o professionisti, in quanto fanno semipiena prova a termini delle prescrizioni del Regolamento giudiziario, come pure le sentenze definitive, benchè non ancora passate in giudicato.

Al contrario non sono qualificati ad ottenere la prenotazione i documenti mancanti delle suddette qualità, come sarebbero, per esempio, articoli probatorii; attestati di persone private; offerte o formole di giuramenti; sentenze interlocutorie; sentenze definitive condizionate alla prestazione d'un giuramento decisorio, suppletorio ed estimatorio; atti di perizia. Anche il documento, nel quale il debitore ha proibita espressamente la prenotazione, rimane escluso dalla medesima sino alla scadenza del termine stabilito al pagamento.

§ 7.

Tosto che viene presentata un'istanza di prenotazione, il protocollista degli esibiti, o chi ne fa le veci, deve segnarla e registrarla in presenza della parte, a cui sopra ricerca verrà data una

Digitized by Google

ricevuta nei modi solidi, e deve trasmetterla immediatamente al relatore o giudice incaricato della spedizione, il quale dovrà in ciò procedere colla sollecitudine prescritta per gli affari d'urgenza, in cui può verificarsi pericolo per la mora.

§ 8.

Se il giudice trova giusto di accordare la prenotazione, deve esprimerlo in un decreto da attergarsi a tutti gli esemplari dell'istanza ed alle rubriche, con ordine all'Ufficio delle Ipoteche di darvi esecuzione. Questo decreto deve farsi intimare, come ogni altra petizione, alle rispettive parti ed anche al proprietario dell'immobile, su cui gravita il credito ipotecario, a carico del quale venisse presa la prenotazione.

Alla parte istante debbonsi restituire due degli esemplari dell'istanza portanti a tergo il decreto insieme ai prodotti documenti.

§ 9.

La parte istante presenterà all'Ufficio delle Ipoteche i due esemplari dell'istanza coi documenti relativi, e quest'Ufficio dovrà eseguire la prenotazione nei registri destinati per le iscrizioni ordinarie e coi metodi per quelle vigenti, trascrivendo nei medesimi l'intiera istanza coll'attergatovi decreto e numero relativo del protocollo, come è prescritto per le note d'inscrizione, e restituendo poi alla parte i prodotti documenti unitamente ad un esemplare dell'istanza portante in calce il solito certificato d'inscrizione.

§ 10.

L'effetto e la priorità della prenotazione principiano dal giorno in cui viene eseguita nei registri delle Ipoteche. Tutte le prenotazioni eseguite nello stesso giorno hanno la stessa data, senza distinzione fra quelle eseguite nel mattino e quelle eseguite nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore.

§ 11.

Quando il giudice crede che non sia il caso di accordare la prenotazione, atterga il corrispondente decreto negativo ad uno degli esemplari dell'istanza, e lo restituisce insieme a tutte le altre carte alla parte istante.

§ 12.

Chi si crede gravato da un decreto di prima Istanza che accorda, ovvero che ricusa la prenotazione, può ricorrere al superior Tribunale. Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di rigore di otto giorni continui computabili dalla intimazione del reclamato decreto al giudice di prima Istanza che lo ha pronunciato, e questi lo innoltrerà senza alcuna dilazione colle proprie osservazioni al Tribunale superiore, il quale deve pronunciare e spedire la sua decisione con la medesima sollecitudine.

Il ricorso contro un decreto, che accorda la prenotazione, non sospende intanto l'esecuzione del decreto medesimo.

In egual modo si procede quando può aver luogo il ricorso in revisione, il quale deve sempre presentarsi alla prima Istanza.

Digitized by Google

§ 13.

A chi ha ottenuta la prenotazione incombe l'obbligo di giustificare, mediante produzione d'un formale libello, il titolo e la realtà dei prenotati suoi diritti; e questo libello, ove non si presenti contemporaneamente all'istanza di prenotazione, ovvero non sia già pendente la causa sul diritto, a cui riguarda la prenotazione, dev'essere presentato entro quattordici giorni continui, computabili dal giorno dell'intimazione di quel decreto, che accorda la prenotazione a quel giudice competente per la persona del debitore e per la materia relativa, che si avrebbe dovuto adire se non fosse seguita veruna istanza di prenotazione.

Sarà però libero all'attore di presentare invece il detto libello a quel giudice, che sarebbe competente se il reo convenuto, tanto nazionale che straniero, si trovasse stabilmente domiciliato nel luogo ove giace l'immobile, sul quale è seguita la prenotazione, ovvero sul quale è ipotecato il credito su cui gravita la prenotazione.

All'I. R. Fisco è riservato di presentare questo libello al Foro suo ordinario del Tribunale provinciale (1). Per validi motivi può accordarsi una proroga alla produzione dell'accennato libello, ed in questo caso deve il giudice, mediante il duplo e le eventuali rubriche, renderne intesa la parte avversaria.

§ 14.

Se la parte, che ha ottenuta la prenotazione, non avrà istituita la sua azione nel modo sopra indicato, il giudice che l'ha accordata dovrà a richiesta della parte contraria da presentarsi in triplo, ordinare la cancellazione della prenotazione, facendo intimare uno degli esemplari dell'istanza a colui che ha ottenuta la prenotazione e restituendo gli altri due alla parte contraria, la quale si presenterà all'Ufficio delle Ipoteche, e si procederà secondo le norme prescritte al § 9.

Nell'istesso modo si procederà alla cancellazione quando la parte, che ha ottenuta la prenotazione, rimane definitivamente soccombente nella causa istituita come sopra, mediante sentenza passata in giudicato.

§ 15.

Quando la parte, che fece eseguire la prenotazione, ottiene in suo favore una sentenza definitiva nella causa suddetta, e produce colle due prescritte note la sentenza stessa passata in giudicato all'Ufficio delle Ipoteche, questo ne fa la relativa inscrizione e l'annotamento in margine alla prenotazione, la quale deve così valutarsi e riguardarsi in tutti i suoi effetti come ogni altra inscrizione, ottenuta secondo le norme delle vigenti leggi ipotecarie.

§ 16.

Allorchè la causa di giustificazione venisse trattata avanti un giudice diverso da quello, che ha accordata la prenotazione, la parte che l'ha ottenuta dovrà, entro lo stesso termine di quattor-

(1) Per la nuova Norma di Giurisdizione è cessato questo privilegio del Fisco.

Digitized by Google

dici giorni continui, giustificarsi presso di questo di avere proposta in tempo la sua azione avanti il giudice competente.

§ 17.

Nel caso di eseguita cancellazione d'una prenotazione per non essersi presentato in tempo il libello di giustificazione, è in facoltà del creditore di chiedere una nuova prenotazione. Nel detto caso però non solamente rimane estinto il diritto condizionato di pegno e di priorità acquistato coll'anteriore prenotazione, ma resta eziandio in libertà del possessore dell'immobile, e rispettivamente del credito ipotecario colpiti dalla detta anteriore prenotazione, d'impetrare mediante provocazione del creditore il giudizio sulla sussistenza dell'asserito decreto, e di ovviare così alla domanda d'ogni prenotazione ulteriore.

§ 18

Per le prenotazioni e per le relative annotazioni o cancellazioni si pagano all'Ufficio delle Ipoteche le tasse prescritte per le ordinarie inscrizioni e per le relative annotazioni e cancellazioni, senza veruna differenza e nei modi medesimi (1).

OSSERVAZIONI E CASI PRATICI

RELATIVI

ALLE PRENOTAZIONI.

La Legge sulle prenotazioni ipotecarie, per la quale, indipendentemente dalla propria adesione, si è costretti a sopportare il peso di un'iscrizione ipotecaria, qual legge eccezionale, deve interpretarsi il più strettamente possibile e nel più stretto senso applicarsi; e quindi esigere a tutto rigore, onde concederla, che i documenti facciano piena o semipiena prova contro il debitore, ed abbiano per tale prova tutti i requisiti richiesti dalle veglianti Leggi di procedura.

Perciò la Sovrana Risoluzione 11 ottobre 1845, pubblicata colla Notificazione 16 ottobre 1846, ha prescritto che sono qualificati alla prenotazione gli interessi ed altri accessorii solo in quanto il prodotto documento esprimesse l'obbligo del debitore alla prestazione dei medesimi.

Oltre i requisiti voluti dal § 4 per l'istanza di prenotazioni, dovrà indicarsi la paternità tanto del creditore che del debitore. Così un *Decreto d'Appello* 30 *dicembre* 1816, *N.* 10393.

Se il titolo creditorio per cui si chiede la prenotazione si fonda in un libro di Negozio, basta che sia prodotto un estratto della relativa partita autenticato da notajo, ed ove, a termine di Legge, quel libro abbia forza di semipiena prova potrà essere valutato per accordare la prenotazione.

Per l'oggetto delle prenotazioni è sufficiente che le parti presentino al Conservatore delle Ipoteche, trattandosi di atti notarili, le copie autentiche; e trattandosi di altri atti pubblici, basterà che siano vidimate le

(1) Ora queste tasse si pagano agli Uffizii di Commisurazione.

Digitized by Google

copie, a senso del *Decreto Aulico* 16 *settembre* 1817, *N.* 2099. (*Decreto Aulico* 5 *novembre* 1824, *N.* 5156).

Circa al Foro della prenotazione, vedasi la nuova *Norma di Giurisdizione*.

È portato da conformi sentenze, che quantunque la parte non abbia instituita l'azione giustificativa del suo credito nel termine di giorni quattordici dopo l'accordata prenotazione, non perderà essa per ciò solo l'acquistato diritto condizionato di pegno e di priorità; ma finchè dal suo avversario non sarà prevenuta colla domanda di cancellazione della seguita prenotazione, potrà utilmente spiegare il formale libello, onde ottenerne la conferma, senza che il debitore possa objettarle la intempestiva produzione del libello medesimo.

Il creditore dell'erede può egli pretendere la prenotazione del proprio credito sugli immobili di compendio dell'eredità apertasi per la morte del padre, se il coerede stesso non ha peranco adita l'eredità?

La *Gazzetta dei Tribunali*, N. 27 del 1852 riporta in proposito due Decisioni di Prima e di Seconda Istanza, da cui verrebbe risolta negativamente la tesi proposta, ma fa seguire delle osservazioni che qui riteniamo utile di testualmente riferire:

« I due conformi Decreti surriferiti fanno presupporre che i Magistrati da cui furono emessi ritengano applicabile la massima, che un' eredità non appartiene all'erede prima di averla adita. Ma questa massima non è ammissibile sotto il vigente Codice civile, che nel § 536 adotta il principio che il diritto ereditario incomincia dopo la morte di quello che lasciò l'eredità; per il che, dopo questo avvenimento, chi era erede soltanto *presuntivo*, diventa erede *effettivo;* e s'egli muore anche subito, dopo di essere divenuto erede effettivo, trasmette il diritto di eredità acquistato ai proprii eredi. Se questo diritto è trasmissibile ai medesimi, è chiaro che già *per sè stesso* costituisce un *quid di attività* dell'erede, benchè non abbia ancora adita l'eredità, come pronunciò anche il Tribunale civile di Milano nei motivi della Sentenza 15 aprile 1825, N. 5979, stata confermata dal Tribunale d'Appello colla Decisione 27 settembre 1825, riferita nella *Giurisprudenza pratica* compilata dall' avv. Zini, vol. IX, pag. 5; e se ciò è, dovrebbe ammettersi la domanda di prenotazione sulla porzione di beni stabili formanti la quota di un coerede debitore, comunque questi non abbia ancora adita l'eredità alla quale gli stessi beni si riferiscono. Ed appunto perchè ciò sussiste, fu data facoltà all' amministratore della sostanza di un oberato di appoggiare sul diritto da questo acquistato sopra un'eredità apertasi, l'atto di adizione di essa, giusta la Sovrana Risoluzione 27 aprile 1835.

Si potrebbe forse opporre che il § 822 del Codice civile, permettendo ai creditori dell'erede di ottenere prenotazioni sugli effetti anche prima che l'eredità gli sia stata aggiudicata, intenda per altro che questa sia adita. Ma sarebbe in pronto la risposta, che simile interpretazione farebbe virtualmente dipendere dall' adizione dell' eredità l' acquisto del diritto ereditario, contro il disposto del citato § 536, e non soddisferebbe alla razionale del § 822, che tende a dare un mezzo assicurativo e pronto ai creditori dell'erede, salvo i diritti verso l'eredità ».

La prenotazione ipotecaria accordata dalla Notificazione Governativa 29 maggio 1841 per l'adempimento e manutenzione del contratto d'affitto, per gli effetti dai §§ 1095 e 1121, non può estendersi ad altri fondi fuori di quelli della locazione, mentre su questi unicamente può fondarsi il reale diritto del conduttore colle giuridiche conseguenze del ridetto § 1121, e perchè non è a confondersi questo genere di prenotazione con quella portata dalla Notificazione Governativa 28 aprile 1824. In questo senso ha deciso un *Decreto d'Appello* 27 *settembre* 1850, riportato nei N. 1 e 2 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1851, nonchè due *Decisioni conformi*

Digitized by Google

di Prima Istanza e d'Appello, riferite al N. 83, anno 1853 della stessa Gazzetta, ed altra *Decisione d'Appello*, al N. 72 dello stesso anno.

Non è ammissibile la iscrizione ipotecaria del contratto di locazione in via di prenotazione ipotecaria concessa dalla Notificazione 28 aprile 1824 per le azioni creditorie; e quindi l'iscrizione di quel contratto ha sol luogo quando l'investitura abbia le formalità prescritte per l'iscrizione regolare nei registri delle Ipoteche. Ciò si desume da un *caso pratico* inserito nella *Gazzetta dei Tribunali*, N. 45 del 1851, in cui è riportata la *Decisione* 18 aprile 1851 N. 2777, che conferma un *Decreto di Prima Istanza* che aveva pronunciato in tal senso.

La Legge non contempla il particolare giudizio per conferma dell'ottenuta prenotazione. Nulladimeno, se in un giudizio di liquidità di un credito, anche per conferma dell'ottenuta prenotazione, sull'eccezione opposta dall'impetito di vendicatoria dello stabile prenotato, all'intento di rendere inefficace l'ottenuta iscrizione, segue fra le parti una formale discussione, è debito del giudice, anche in vista dell'economia dei giudizii, di deliberare il merito dell'eccezione stessa.

In tal caso per altro è dovere dell'impetito, che diviene attore colla propria eccezione, di fornirne le prove a termini di Legge. (*Decisioni conformi di Seconda e Terza Istanza*, riportate nel N. 45 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1851).

Il libello di prenotazione in confronto di un assente d'ignota dimora, a cui, per effetto della citazione edittale, fu deputato un curatore, è un atto preparatorio al giudizio di liquidità del credito prenotato, e rende procedibile il giudizio stesso in confronto del già deputato curatore, senza riguardo al precedente domicilio dell'assente, e senza bisogno di una nuova elezione nel dar corso alla petizione di merito. La *Gazzetta dei Tribunali*, N. 83 del 1852, riporta una *Decisione d'Appello riformativa della Prima Istanza*, di tale tenore.

Può accordarsi la prenotazione per un credito già garantito da una ipoteca convenzionale? Rispondiamo, che essendo la Governativa Notificazione 28 aprile 1824 una legge di eccezione, e gravosa pel debitore, non può darsi alla medesima una estensione che superi il fine per cui venne emanata, quello cioè di proteggere l'interesse del creditore scoperto di qualsiasi cauzione; quindi nel caso che un credito sia assicurato con una convenzionale ipoteca, non è ammissibile una prenotazione ipotecaria, se non è provato che quella cauzione si è resa *insufficiente*, nel qual caso soltanto, pel § 458 del Codice, avrebbe diritto il creditore di chiedere un'ulteriore cauzione.

Quando le parti hanno stipulata un'ipoteca convenzionale, e questa sia stata già iscritta, non è accordabile la prenotazione sopra altra sostanza per asserita deficienza di prova della proprietà e libertà dei fondi assoggettati ad ipoteca nel contratto di mutuo. (Da *Decisioni conformi di Seconda e Terza Istanza*, riportate dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*, N. 9 del 1853).

È ammissibile la prenotazione in confronto dell'accettante d'una cambiale accettata, ma non ancora scaduta. (*Decreti del 24 marzo 1853 N. 2303, e 3 giugno 1853 N. 5579, riformativi di due conformi. — Gazzetta dei Tribunali*, N. 75 del 1853).

Il giudice che accordò la prenotazione non è autorizzato ad accordare una proroga a produrre la petizione giustificativa, nel caso che nel frattempo siasi aperto presso altro giudice il concorso dei creditori a carico del presunto debitore. (*Decisione dell'Appello Veneto in riforma della Decisione di Prima Istanza*, riferita dall'*Eco dei Tribunali* al N. 126 del 1853).

Si deve accordare la prenotazione non solo sopra un credito non iscaduto, ma eziandio a garanzia di una donazione *inter vivos causa mortis* di una pensione vitalizia, e del diritto di uso gratuito d'una casa. (*Gazzetta dei Tribunali*, N. 67-68 del 1854).

Digitized by Google

Non può accordarsi al fidejussore, non peranco eccitato al pagamento, la prenotazione sopra beni del debitore principale, neppure nel caso speciale che il creditore gli abbia già apportato grave molestia con aver conseguito a garanzia del proprio credito una prenotazione sui di lui beni, e spiegato la domanda di liquidità del credito medesimo. (*Decisione 8 marzo 1854 N. 2298 della Suprema Corte di Cassazione, confermante un Decreto di Prima Istanza*, e riferita dalla *Gazzetta dei Tribunali* al N. 49 del 1854).

I crediti per danaro investito sulle pubbliche Casse di Risparmio non sono qualificati a prenotazione ipotecaria quando quegli istituti sono regolati da norme speciali ed eccezionali dalle ordinarie leggi civili, e i sovventori o mutuanti sono già garantiti, a mente delle norme stesse, coi capitoli e cogli effetti di essi, i quali devono egualmente servire a cauzione per tutti i creditori. In questo senso sarebbe il *Decreto 17 ottobre 1850 N. 34378 di Prima Istanza, confermato dall'Appello*, e riportato nel *Giornale di Giurisprudenza pratica*, anno 1851, pag. 247.

La cancellazione di una prenotazione in esito a sentenza che dichiarò insussistente il credito prenotato, può decretarsi dal Giudizio che ha emanata tale decisione, sebbene la prenotazione sia stata accordata da altro giudice. Questi però dev'essere requisito per l'effettiva esecuzione. (*Decreto del Tribunale civile di Milano 7 maggio 1852, confermato dall'I. R. Suprema Corte di Giustizia.* — Dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 3 del 1853).

La prenotazione ipotecaria ottenuta da un creditore dell'erede sopra uno stabile ereditario, non può aver efficacia in confronto dei legatarii e dei creditori dell'eredità, che avessero pure prenotato sullo stesso stabile il rispettivo credito, se non dall'epoca dell'aggiudicazione dell'eredità. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza*, riportate dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 17 del 1851).

Non può essere accordata la prenotazione sugl'immobili d'un preteso creditore all'appoggio d'una sentenza pronunciata in estero Stato se non consti legalmente, 1.° Del passaggio di essa in giudicato; 2.° Che il giudice estero sia stato competente rapporto al convenuto, in forza de' principii legali generalmente adottati; 3.° Che lo Stato estero, dal quale procede la sentenza, in egual modo e senza difficoltà ammetta egli pure l'esecuzione de' giudicati austriaci. Tale tesi si ricava dall'*Appellatorio Decreto 10 gennaio 1830, N. 3090*, riferito nella *Giurisprudenza pratica dell'avv.* Zini, vol 15, pag. 222.

I legatarii possono chiedere la prenotazione per garanzia del pagamento de' loro legati in confronto dell'erede testamentario, quand'anche questi abbia adita l'eredità unicamente col beneficio di legge dell'inventario, e sebbene non ne abbia l'amministrazione.

La prenotazione per altro non può aver luogo che sui soli stabili, e sui crediti assicurati con ipoteca sui beni stabili, ma non già sui beni proprii dell'erede, che, attesa la condizionata sua accettazione, non può essere obbligato verso i legatarii *ultra vires œreditatis*.

Nè la prenotazione può esser portata su crediti verso lo Stato, sebbene risultassero da cartelle od obbligazioni che formassero parte della sostanza creditaria. Tali massime si ricavano da due *Decreti di Prima Istanza e d'Appello*, riferiti nella *Giurisprudenza pratica dell'avv.* Zini, vol. 28, pag. 92.

La prenotazione, per ultimo, non può ottenersi sopra beni che non potrebbero essere costituiti in ipoteca, od esser oggetto di esecuzione, come sono le chiese, i cimiteri, le strade pubbliche, i ponti ecc.

Per la validità della prenotazione non è necessario riportare l'annotamento di conferma nei registri ipotecarii in margine alla stessa, ma basta che per sentenza o giudiziale convenzione sia stato dichiarato liquido il credito a cauzione del quale la prenotazione fu presa, giacchè l'anno-

Digitized by Google

tamento di conferma non serve che a determinare la verificazione della accennata essenzial condizione, e la di lui ommissione, siccome quella di formalità non essenziale, non può produrre la nullità dell'atto, giacchè quella non fu comminata dalla Legge, la quale soltanto attribuisce il diritto di far cancellare la prenotazione, ove il creditore non giustifichi la liquidità del credito prenotato. In tal senso la *Gazzetta dei Tribunali* dell'anno 1854, riporta diverse *conformi Decisioni.*

Il diritto d'esercizio od avviamento di una farmacia non può formar oggetto di prenotazione. (*Conformi Decreti di Prima Istanza e d'Appello* riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali*, N. 57 del 1854).

L'azione di danno in genere non costituisce un titolo prenotabile indipendentemente dal credito che lo determini, e di conseguenza il Decreto che apre la procedura d'inquisizione non è titolo per ottenere la prenotazione. (*Decisioni conformi d'Appello e del Senato Lombardo-Veneto 5 settembre* 1845. — Dalla *Giurisprudenza pratica*).

Non sono qualificate ad ottenere la prenotazione le sentenze definitive condizionate alla prestazione di un giuramento anche estimatorio, non ancora passato in giudicato. (*Decisioni conformi di Prima e Seconda Istanza* riportate dal *Giornale di Giurisprudenza pratica*).

Il rimedio della prenotazione a carico dell'eredità non aggiudicata compete al creditore anche prima che l'eredità stessa sia stata adita dal debitore. (*Conformi Decisioni d'Appello e della Suprema Istanza* riferiti nel N. 112 della *Gazzetta dei Tribunali* del 1854).

All'appoggio di un certificato di nascita combinato con le disposizioni di Legge sull'obbligo dei genitori di mantenere i loro figli, non può ottenersi da questi in confronto di quelli la prenotazione giudiziale contemplata dalla Governativa Notificazione 28 aprile 1824. La mancanza di *quella specie di documento* contemplata dal § 455 Codice civile, ed accennata nel suo proemio dalla Governativa Notificazione 28 aprile 1824 *tassativamente* osta all'ammissione della prenotazione. (*Decisioni conformi d'Appello e della Suprema Corte di Giustizia* 6 *giugno* 1854 e 16 *agosto detto* riportato dall'*Eco dei Tribunali*).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMO.

Della Procedura per la dichiarazione di morte d'un assente.

In seguito a Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 fu colla Notificazione 14 maggio 1827 N. 17045 del Governo Veneto, e del Governo di Milano 22 detto mese N. 14311, pubblicata la seguente *Normale di procedura pei casi ne'quali in mancanza di una fede mortuaria, o di altro pubblico documento, vuol provarsi con testimonii la morte d'una persona assente.*

§ 1.

Un conjuge, che vuol passare ad altre nozze, e non può provare con fede mortuaria, o simile documento pubblico, la seguita morte dell'altro conjuge, ma spera di poterne fornire la piena prova mediante le deposizioni di testimonii, deve presentare la domanda per l'esame de'testimonii, indicando il loro nome, ed unendo gli articoli probatoriali a quel Giudizio che è competente ad emettere la dichiarazione di morte necessaria per poter contrarre nuovo matrimonio.

Vedasi il § 83 della Norma di Giurisdizione a pag. 133 e seg. del presente Manuale.

§ 2.

Il giudizio, dopo matura ponderazione delle allegate circostanze, deve decidere con decreto, se la domanda sia da secondarsi, o si abbiano a rimettere le parti a procurarsi la dichiarazione di morte nei modi prescritti dai §§ 112, 114 del Codice civile universale: contro il decreto rejettivo sta aperta alla parte la via del ricorso al Giudizio superiore.

La dichiarazione di morte di persone militari spetta ai Giudizii militari (§ 6 *dell'Ordinanza Ministeriale* 8 *maggio* 1852).

§ 3.

Nello stesso tempo che viene assecondata la domanda, il Giudizio dee deputare un curatore all'assente, nominare un difensore del matrimonio, e dare ad entrambi copia dell'esibita supplica e degli articoli probatoriali, onde estendano di comune concerto gl'interrogatorii speciali da presentarsi al più tardi entro trenta giorni. Dovrà pure il Giudizio far seguire un pubblico editto, da inserirsi per tre diverse volte nella Gazzetta, nel quale vengono esposte le circostanze di modo, luogo e tempo della supposta morte, quali ri-

Digitized by Google

sultano dall'istanza e dagli articoli probatoriali, e siano ricercati tutti coloro, che hanno qualche notizia della vita, o delle circostanze della morte, di farne le relative indicazioni o al Tribunale, od al curatore deputato, entro un termine da destinarsi secondo la natura del caso, ma che però non deve mai essere più breve di tre mesi, nè di regola più lungo di un anno. Che se circostanze particolari dimostrassero l'opportunità di un termine più lungo, verrà questo determinato nell'editto del Giudizio.

Vedi le osservazioni in fine al capitolo.

§ 4.

Tosto che il giudice ha avuto gl'interrogatorii, egli deve, senza aspettare il lasso del termine fissato nell'editto, passare all'esame dei testimonii, attenendosi in ciò fare alle prescrizioni del Regolamento generale giudiziario. Gli incombe soltanto di completare, se lo trova necessario, anche durante l'assunzione dei testimonii, gl'interrogatorii, o di fare delle nuove domande per mettere l'uffizio bastantemente in chiaro di tutte le circostanze decisive.

§ 5.

Gli assunti esami dei testimonii devono comunicarsi tanto a chi gli ha introdotti, che al curatore dell'assente, ed al difensore del matrimonio. Dopo di ciò, il giudice ha da fissare una sessione, in modo però che avanti la medesima sia già scorso il termine stabilito nell'editto, e produrre in essa la prova, e sentire a protocollo i due difensori colle loro eccezioni e ricordi. Se ne risultasse la necessità di nuove pratiche, o di altro esame testimoniale, debbono senza indugio quelle ordinarsi, od assumersi questo.

§ 6.

Chiusa la procedura, si deve coll'intervento di un rappresentante politico decidere con sentenza se la prova della seguita morte sia stata compiuta, o no. Nell'ultimo caso, hanno luogo in contrario i soliti mezzi di diritto; nel primo poi la sentenza, in cui ha sempre da essere espressa l'epoca della morte risultante dal detto de'testimonii, deve essere prima della notificazione sottoposta al Tribunale d'Appello, e da questo al Supremo Tribunale di Giustizia. Se il giudice superiore trova nella procedura delle mancanze essenziali, egli deve, avanti di passare alla sentenza, ordinarne la correzione.

§ 7.

Nello stesso modo, ma però presso il giudice ordinario, dovrà procedersi quando per un altro fine, che per quello di passare a nuove nozze, in mancanza di una fede mortuaria, o di altro pubblico documento, sarà domandata l'assunzione degli esami testimoniali per comprovare la morte d'un assente. In questo caso per altro non è necessario nè di deputare un difensore del matrimonio, nè di far intervenire un rappresentante politico alla prolazione della sentenza, nè di rassegnare la sentenza stessa d'ufficio ai Tribunali superiori.

Digitized by Google

OSSERVAZIONI

ALLA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI MORTE D'UN ASSENTE.

Anche allora quando il vincolo di matrimonio è già sciolto per la morte di uno o pur anche d'ambedue i conjugi, può dall'Autorità competente farsi luogo d'uffizio all'investigazione sulla validità di questo matrimonio sciolto, in quanto per la relativa procedura e decisione venga fatta istanza da chi vi è legittimamente interessato all'effetto di far valere le sue azioni civili, o dal giudice criminale per l'opportuno uso ne'suoi atti, o da un'autorità amministrativa per l'interesse del Governo. Nel primo caso, gl'interessati, all'oggetto di far valere le loro azioni civili, hanno il diritto d'intervenire nell'investigazione, di produrre in Giudizio gli amminicoli e le prove che sono in loro potere, e di chiedere dal giudice superiore a termini di Legge, nella via dell'appellazione o del ricorso, rimedio alle decisioni, dalle quali credono essere loro recato pregiudizio. (*Sovrana Risoluzione 11 maggio 1827, pubblicata colla Notificazione Veneta 19 agosto susseguente N. 29815, e di Milano N. 24329*).

Circa alla persona da deputarsi alla difesa del matrimonio le disposizioni della sopra riportata Sovrana Risoluzione 18 novembre 1820, vennero derogate dall'Ordinanza Ministeriale 2 ottobre 1851, che qui riportiamo per esteso ad opportuna norma:

A norma del Decreto del Ministero delle Finanze del 13 agosto 1851 (Bollettino generale delle Leggi N. 188), emanato in base alla Sovrana Risoluzione 21 dicembre 1850, alle Procure di Finanza sottentrate in luogo degli Uffici fiscali si assegna il patrocinio di quelle sole cause e in generale la difesa in giudizio di quei soli affari che risguardano il patrimonio dello Stato od i fondi ad esso equiparati.

Sebbene a tenore di questa disposizione la difesa del matrimonio nelle cause per validità o scioglimento di matrimonii, e nei casi di dichiarazione di morte chiesta allo scopo di contrarre un nuovo matrimonio, o di una prova per testimonii, non sia d'incumbenza delle Procure di Finanza, dovranno queste ciò non ostante in base al terzo punto del Decreto del Ministero delle Finanze 13 agosto 1851 (Bollettino generale delle Leggi N. 188) condurre a termine le cause matrimoniali già incominciate e le procedure intraprese in seguito alle domande di dichiarazione di morte, in cui il cessato Ufficio fiscale, a cui esse sottentrarono, venne deputato giudizialmente a difensore del matrimonio.

All'incontro nei casi dei §§ 97, 114 e 115 del Codice civile generale, e del Decreto Aulico del 17 febbraio 1827 (N. 2259 della raccolta delle Leggi giudiziarie) i Giudizii dovranno in avvenire deputare alla difesa del matrimonio non già la Procura di Finanza sottentrata in luogo dell'Ufficio fiscale, ma secondo il disposto dalle suddette prescrizioni di legge un'altra persona intelligente e proba.

Essendosi verificato il caso, in cui due persone perite in un lago, i corpi delle quali non erano più ricomparsi, e sul mero fondamento di un protocollo d'esame testimoniale, come atto di notorietà, vennero registrate nel libro parrocchiale de'morti, e sulla loro morte ne venne rilasciata la fede mortuaria, Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione 27 gennaio 1846 si è degnata di dichiarare, che le disposizioni contenute nella Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 debbono osservarsi in tutti i casi,

Digitized by Google

in cui l'avvenuta morte di un assente, o mancante, dev'essere comprovata, sia che la prova venga offerta sul fatto della immediata ricognizione del suo cadavere, sia che la prova stessa versi sopra altre circostanze, le quali somministrano la certezza, che la morte doveva inevitabilmente essersi avverata. (*Sovrana Risoluzione* 27 *gennaio* 1846).

Il giudice deve vegliare d'ufficio affinchè il processo per dichiarazione di morte di un assente sia perfettamente instrutto. La più evidente verisimiglianza che un assente si trovi in vita non basta a far dichiarare la sua morte per l'effetto dello scioglimento del suo matrimonio, ma si esigono circostanze tali da rendere impossibile la sua esistenza. (*Giornale di Giurisprudenza pratica*, Anno I, N. 25, dicembre 1846).

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOPRIMO.

Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche.

Le Leggi Italiche ammettevano un modo particolare e loro proprio di estinguere le ipoteche, e questo si era la *purgazione delle stesse*, la quale avveniva dietro un processo di determinate formalità regolate dal Codice Napoleone nei Capitoli VIII e IX del titolo XVIII, lib. III; e lo stesso metodo, a termini del Decreto 24 ottobre 1808, doveva essere osservato anche per purgare gli stabili dalle ipoteche e dai privilegi sorti ed acquisiti prima dell'attivazione del Codice Napoleone. Pienamente conformi alle disposizioni contenute in quel Codice sono le disposizioni riferite nel Regolamento generale 19 aprile 1806 per le ipoteche.

Sottentrato il Governo Austriaco, a fine di rendere la procedura più uniforme e più corrispondente ai principii proclamati dal Codice civile attivato il 1.° gennaio 1816, ed alle nuove Leggi e Regolamenti, fu pubblicata la Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820 (*Notificazione Governativa Lombarda* 27 *ottobre* 1820, *e Veneta* 28 *detto mese ed anno*), colla quale vennero abolite tutte le prescrizioni di ordine e di massima della cessata legislazione, ed emanate delle nuove disposizioni riguardo alla purgazione dei fondi dalle ipoteche, le quali risguardavano i seguenti cinque casi:

1.° *Il caso di vendita giudiziale avvenuta avanti la pubblicazione della Sovrana Risoluzione* 31 *luglio* 1820;

2.° *Il caso della vendita giudiziale dopo la pubblicazione di questa Legge;*

3.° *Il caso della vendita volontaria fatta avanti la pubblicazione del Codice;*

4.° *Il caso della vendita volontaria fatta dopo la pubblicazione del Codice stesso, ma prima di quella della citata Sovrana Risoluzione;*

5.° *Il caso della vendita volontaria posteriore alla pubblicazione della medesima.*

In tutti quei casi la Legge prescriveva per norma generale, che prima di far luogo alla procedura e liquidazione dei rispettivi crediti e diritti ipotecarii, dovessero essere citati tutti i creditori che avessero un'ipoteca non iscritta sul fondo che cadeva in pro-

Digitized by Google

cedura, all'effetto ch'essi dovessero iscriverla al competente Ufficio delle Ipoteche entro il termine di giorni novanta, colla comminatoria, che non venendo iscritto il diritto d'ipoteca nel termine stabilito, il creditore non potesse più farlo valere sul fondo di cui si trattava; e quelle disposizioni erano rese necessarie dai principii delle precedenti legislazioni, le quali ammettevano ipoteche *tacite* e *generali*, e *privilegi*, e persino il *diritto di validamente iscrivere un titolo ipotecario convenzionale dopo che lo stabile gravato era passato in mano di terza persona.*

Ma tutte quelle tacite ipoteche e quei privilegi vennero tolti col giorno 30 giugno 1828, in forza della Sovrana Patente 19 giugno 1826, con cui fu dichiarato, che l'ipoteca per essere operativa deve essere *inscritta*, e deve colpire un determinato stabile, cioè deve essere *speciale*, per cui tutte le ipoteche generali ebbero a subire una *trasformazione*, la quale doveva trovarsi compita col giorno 30 dicembre 1828, termine che fu poi prorogato fino al 31 dicembre 1829 dalla Notificazione 28 dicembre 1828.

Senza voler qui discutere dei vantaggi introdotti dal nuovo sistema della *pubblicità* e *specialità* delle ipoteche, ciò che oltrepasserebbe i confini di questo Manuale, faremo osservare che in forza di quelle Leggi si venne mirabilmente a semplificare il processo per la purgazione dei fondi dalle ipoteche, essendo cessato lo scopo della Legge 31 luglio 1820 in quelle parti dove ordinava la citazione dei creditori aventi diritto di ipoteca tacita, o qualunque altro diritto non iscritto nei libri pubblici; ed anzi l'Aulico Decreto 23 luglio 1828 (*Notificazione Governativa 10 agosto detto anno*) ha espressamente dichiarato, esser abrogate quelle disposizioni della succitata Sovrana Risoluzione che riguardano la procedura di purgazione in *confronto dei creditori muniti di ipoteche tacite o legali anteriori.*

In oggi quindi sono soltanto in vigore le disposizioni della ripetuta Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820, le quali hanno rapporto colla procedura di purgazione in *confronto di creditori muniti di ipoteche iscritte;* e perciò la procedura di purgazione ha luogo oggidì:

1.° Nel caso di espropriazione forzata di uno stabile, cioè in seguito all'*esecuzione* di una sentenza o convenzione giudiziale, quando si dubita che il valore delle ipoteche iscritte superi il prezzo della *delibera.*

2.° Nel caso di vendite volontarie anteriori alla pubblicazione del Codice austriaco, ossia avvenute vigente il Codice napo-

Digitized by Google

leonico, e solo quando i creditori ipotecarii, ai quali l'acquirente (non essendo il prezzo stipulato nel contratto di compera e vendita sufficiente a soddisfare tutte le ipoteche iscritte) notificò in tempo utile (1) e giudizialmente il contratto di compra e vendita, coll'avvertenza essere loro facoltativo di offerire l'aumento del 10 per 100, ossia della decima parte del prezzo stabilito nel contratto, e di chiedere che si apra l'incanto, ed essi *non fecero uso di quella facoltà nel termine che fu loro assegnato.*

A dimostrazione di tale conseguenza osserviamo, che lo scopo del processo di purgazione è di obbligare ogni creditore iscritto a liquidare e far graduare il proprio credito ipotecario in contesto degli *interessati,* e di mettere l'*acquirente* di uno stabile nella posizione di pagare validamente a ciaschedun creditore ipotecario la quota di prezzo, che giusta il riparto, nei modi legali eseguito, gli toccherebbe.

Ciò premesso, è evidente che non può aver luogo il processo di purgazione dalle ipoteche nei casi di vendite volontarie avvenute sotto l'impero del Codice austriaco, giacchè colui che stragiudizialmente acquista uno stabile, è obbligato, a senso del § 466 del vigente Codice civile generale austriaco, e del § 22 della Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820 citati, di pagare tutti i crediti iscritti nei documenti riportati nei registri delle Ipoteche entro i termini stabiliti, oppure di rilasciare ai creditori, a di cui favore furono prese le iscrizioni, il bene immobile acquistato; a differenza dell'acquirente nella via coattiva, il quale, a senso dei §§ 418 e 425 del Regolamento generale di procedura, non è mai tenuto al di là del prezzo per cui acquistò il fondo, e pel quale solo è di necessità di pagare nei modi di legge i creditori ipotecarii fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto dello stabile, onde poter ottenere dal giudice il decreto che lo abiliti alla cancellazione di tutte le ipoteche, quand'anche non pagate.

E non potrebbe nemmeno aver luogo in oggi alcun processo per purgazione nel caso di vendite volontarie avvenute sotto le Leggi italiche, allorchè l'acquirente non notificò in tempo utile e giudizialmente ai creditori ipotecarii il contratto di compera e vendita, perchè in quel caso l'acquirente (come osserva l'egregio professore Gennari nel suo *Corso di procedura*) resta, tanto per le determinazioni del Codice di Napoleone, quanto pel § 17 della

(1) Il termine per quella notifica (art. 2183 del Codice napoleonico) era di un mese, da calcolarsi dal giorno in cui al compratore veniva intimata la petizione colla quale il creditore esercitava l'azione ipotecaria.

Digitized by Google

Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820, in forza della sola iscrizione obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarii, godendo peraltro dei termini e dilazioni accordate al debitore originario (§ 2167 Codice Napoleonico), e quindi è tenuto a pagare tutti gli interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possono ammontare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato (§ 2168 Codice napoleonico).

Processo di purgazione.

Le norme di procedura che si devono seguire nei suaccennati casi sono le seguenti:

L'acquirente d'un fondo nella via esecutiva, o chiunque altro ha interesse a render libero il fondo dalle ipoteche, deve presentare al competente Tribunale regolare libello (ossia petizione) per la citazione dei creditori inscritti ad insinuare i loro titoli d' ipoteca che gravitassero sul fondo medesimo, affinchè, se è il caso, si possa fare la legale distribuzione del prezzo del fondo. (§ 4, 12 e 18 *della Sovrana Risoluzione 31 luglio 1820, combinati col* § 21 *della Sovrana Patente 19 giugno 1826*).

Il Tribunale competente per tali cause è il Tribunale provinciale nel cui circondario giurisdizionale è situato l'immobile su cui gravitano le ipoteche di cui si vuole la radiazione, giusta il disposto dal § 51 della Norma di giurisdizione.

Il *libello*, di cui abbiamo fatto cenno, dev'essere presentato in *triplo*, con altrettante rubriche quante sono le persone da citarsi oltre del primo nominato, ed esser corredato dell'estratto rilasciato dal Conservatore delle ipoteche, dei ricapiti comprovanti l'aggiudicazione, e dal decreto approvante l'atto della seguita giudiziale subasta, dei quali rilevasi l'identità del fondo alienato e la nota dei creditori iscritti all'Ufficio delle Ipoteche (§ 5 *della Risoluzione Sovrana 31 luglio 1820*). In questo libello si espone cronologicamente il fatto della spropriazione, e si domanda, all'appoggio dei documenti dimessi, che siano citati il *debitore spropriato*, e *tutti i creditori ipotecarii*, iscritti fino al giorno della vendita, in giorno ed ora da destinarsi, ond'essi insinuino i loro titoli di credito e d'ipoteca, all'effetto di procedere alla graduatoria; ben inteso che si deve indicare nel libello e nelle rubriche relative l'attuale domicilio dei creditori iscritti, e accennare gli anteriori possessori del fondo (poichè si esigono tanti certificati ipotecarii quanti furono

Digitized by Google

gli stessi possessori), e di fare quanto a quei creditori iscritti, il cui domicilio fosse ignoto, l'analoga dichiarazione.

Il Tribunale, esaminata la regolarità della petizione, con decreto attergato alla stessa ed alle rubriche la fa intimare personalmente, a norma del Regolamento del processo civile, a tutti i creditori ed alle parti, coll'intimazione di comparire all'udienza nel giorno e nell'ora destinati, sotto comminatoria ai creditori iscritti che non comparendo ad insinuare i loro diritti, verranno esclusi da ogni diritto ipotecario sui beni venduti e sul relativo prezzo; viene tuttavia riservato al creditore che per un impedimento inevitabile non potesse comparire in Giudizio nel giorno fissato, il diritto di produrre nei successivi giorni quattordici in iscritto, ovvero in voce, la sua giustificazione. Un esemplare del libello coi documenti viene depositato in cancelleria a comodo degli aventi interesse, che ne potranno avere l'ispezione e la copia sopra domanda. (§§ 6 e 7 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Le citazioni saranno fatte alla persona del creditore conosciuto a'termini del vegliante Regolamento giudiziario, se per le leggi vigenti si trovasse abilitato ad agire da sè; e qualora fosse in età minore, interdetto, ignoto od assente, saranno fatte non solo alla persona di un curatore da delegarsi dal giudice in ciascun caso per l'inscrizione, insinuazione e difesa dei diritti ipotecarii, ma eziandio al tutore o curatore ordinario.

Gli editti si pubblicheranno nelle forme prescritte dal Regolamento giudiziario civile, ed in quelli, come pure nei decreti, dovranno precisarsi il fondo od i fondi subastati, l'ubicazione, i confini, il censimento ove esiste, il possessore anteriore, il titolo dell'alienazione la persona dell'acquirente aggiudicatario o deliberatario, colla comminatoria di cui sopra. L'affissione degli editti avrà luogo alle porte della Prima Istanza avanti cui si procede, nel capoluogo della provincia, e nel comune ove sono situati i beni; e s'inserirà per tre volte, cioè una volta per ciascuna delle tre settimane successive, nel foglio periodico che si stampa nella provincia, od in mancanza di questo, nella Gazzetta del luogo di residenza dell'Imperiale Regio Governo, e dovrà sempre rimettersene un esemplare all'I. R. Ufficio fiscale. (§ 2 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Se alcuno dei creditori, peraltro, dimorasse in luogo noto all'estero dovrebbesi eseguire a lui l'intimazione, secondo il disposto dalla Governativa Notificazione 8 luglio 1833, la quale fu da noi riferita a pag. 430 di questo Manuale sotto al § 498 del *Regolamento*.

Digitized by Google

Insinuazioni.

Nella giornata destinata per la comparsa si dovranno ricevere a protocollo tutte le rispettive insinuazioni di ciascun creditore ipotecario, e vi si dimetteranno i titoli ossia i documenti relativi alla costituzione del credito, e la nota o certificato del Conservatore, dal quale consti il giorno della seguita iscrizione e della relativa rinnovazione, se è stata fatta; ed ogni insinuazione deve in modo *chiaro*, ma *succinto*, esporre per quale importo preciso di *capitale*, di *frutti* e di *accessorii* voglia il creditore insinuante essere graduato, e in quale grado intenda di essere situato, cioè da qual giorno preciso cominci il suo diritto d'ipoteca, giorno che appunto è quello della prima sua iscrizione ipotecaria regolarmente conservata.

Come ben osserva il Consigliere Antonio degli Sforza, nell'egregia sua opera *Del pegno e dell'ipoteca*, ogni insinuazione dev'essere *separata*, com'è voluto dal § 8 della citata Sovrana Risoluzione, vale a dire sopra un foglio di carta, senza che sul foglio stesso si accolga una seconda insinuazione: e ciò all'oggetto di procedere con ordine e separatamente alle altre deduzioni sull'ammissione o sull'inammissibilità di quella insinuazione. La pratica d'accogliere e di stendere alla prima comparsa sempre in continuazione l'una all'altra tutte le insinuazioni che vengono fatte in quella giornata, e progredire poi alle risposte ed alle scritture successive, formando un solo processo, oltre essere contraria alla Legge, genera molti imbarazzi, molto lavoro, e perdita di tempo al giudice che deve compilare la graduatoria.

Seguite che siano le insinuazioni, è libero allo spropriato, all'esecutante, ed a tutti gli altri creditori di dare a protocollo le loro dichiarazioni in ordine alla qualità e sussistenza dei crediti insinuati. Riguardo poi alla quistione, se competa o no al creditore il diritto reale e la classe domandata, dovendosi, rispetto all'una e all'altra, proferire formale giudizio di graduazione, potranno essi addurre tutte le eccezioni che a tal uopo credessero necessarie; restano però limitate le rispettive deduzioni di ciascuna delle parti a due atti e non più. Il giudice, esposto di caso in caso succintamente e con precisione lo stato dell'affare, procurerà di mettere d'accordo le parti, conformandosi tuttavia al prescritto dal § 347 del Regolamento giudiziario. Nel caso poi che la liquidazione, attesa l'indole dei titoli ed il numero dei creditori, non potesse

Digitized by Google

essere portata a termine nel giorno stabilito, dovrassi progredire alla liquidazione nei giorni successivi sino al finale esaurimento dell'affare. (§ 8 *della Risoluzione Sovrana citata*).

Sentenza graduatoria.

Chiuso il processo verbale, la Prima Istanza deve pronunciare la graduazione dei creditori, ed intimarla *per esteso* al primo nominato, dandone parte con separato decreto agli altri creditori, coll'avvertenza che sarà libero a ciascuno di prenderne ispezione presso quello a cui è stata comunicata, oppure in cancelleria. (§ 9 *della Risoluzione Sovrana citata*).

La graduazione dei creditori si dovrà stendere secondo la priorità di diritto risultante dai prodotti titoli e relativi documenti; se il credito professato fu riconosciuto liquido dai creditori e dal debitore pignorato all'atto del processo verbale, oppure altrimenti comprovato, in modo che il giudice a' termini del § 385 del Regolamento giudiziario potrebbe senz'altro accordare l'esecuzione, si farà nella classificazione l'analoga annotazione; nel caso opposto della non riconosciuta o non comprovata liquidità, sarà rimesso il creditore al competente Giudizio per la previa aggiudicazione del vantato credito. Qualora il prezzo del fondo superasse l'importo delle ipoteche, compresi gl'interessi, non avrà luogo la graduazione. (§ 10 *della Risoluzione Sovrana citata*).

La graduazione dei creditori si dovrà intimare *per esteso* al primo nominato nel libello, ed a ciascun creditore *per estratto* la sua particolare graduazione, colla facoltà di vedere la generale presso il primo nominato, e di prenderne copia nella cancelleria, coll'avvertenza che nel termine di giorni trenta proponga, volendo, con formale petizione la sua domanda nelle vie regolari (quando si creda aggravato dalla sentenza), sotto comminatoria che altrimenti la graduazione si riterrà approvata.

Venendo introdotto il Giudizio si procederà colle norme stabilite dal § 129 sino al 136 inclusivo del Regolamento del processo civile. (§ 11 *della Sovrana Risoluzione citata*).

Da ciò che si è esposto ne consegue, che il giudice nella sentenza di graduazione non può mai per causa di ritenuta illiquidità escludere definitivamente un credito che fosse iscritto all'Ufficio delle Ipoteche, e che se invece venisse contraddetta l'esistenza dell'iscrizione, o perchè difettosa, o perchè non si riferisse

Digitized by Google

agli identici stabili venduti, allora il giudice pronuncia su di ciò pieno giudizio, ammettendo od escludendo la fatta insinuazione.

Contro la sentenza graduatoria non si fa luogo ad appellazione, ma bensì alla *querela di priorità*, ed a questo rimedio è certo che si debbono appigliare anche i creditori che fossero stati esclusi dalla graduatoria. È nondimeno fondata l'opinione del sullodato Consigliere Antonio degli Sforza, che possa essere interposto ricorso all'Appello contro la sentenza di graduazione, quand'essa venisse colpita da nullità, sia per violate forme della sentenza stessa, o per difetti di procedura negli atti che la prepararono, giacchè ciò non importerebbe una quistione di rango. In quel caso si procederà a norma dei §§. 332 al 338 del Regolamento giudiziario, ed il termine per interporre la querela di priorità comincierà solo a decorrere dal giorno dell'intimazione della sentenza del Giudizio superiore, o supremo, che avesse respinto il ricorso.

Allorchè poi non fosse stata ammessa nella graduatoria la *liquidità* di un credito insinuato, il relativo creditore dev'esser rimesso a far liquidare il suo diritto in separata sede di Giudizio, e la nuova causa che venisse da lui introdotta dovrebbe decidersi come ogni altra lite, secondo le norme ordinarie di procedura civile, in confronto di tutti gli aventi interesse.

Riparto del prezzo, e purgazione del fondo dalle ipoteche.

Passata che sarà in giudicato la graduazione, avrà luogo il riparto del prezzo secondo la medesima, esclusi temporariamente quei creditori che furono rimessi a liquidare previamente nelle vie regolari il loro credito.

Il prezzo che non potesse venir pagato per le quistioni insorte sopra la sussistenza e liquidità dei crediti insinuati sarà frattanto giudizialmente depositato, a meno che i creditori, o la maggioranza di essi, avuto tuttavia riguardo all'importo del credito professato, avesse deliberato che debba ritenersi presso il deliberatario. (§ *11 della Risoluzione Sovrana citata*) (1).

(1) Si è mossa la questione se il *riparto*, di che tratta il § 11 della Notificazione 27 ottobre 1820, debba seguire le norme fissate dai §§ 149 e 150 del Regolamento giudiziario. La pratica Giurisprudenza peraltro è concorde nell'avviso che, nel caso di distribuzione di prezzo per la suc-

Digitized by Google

La Legge non prescrive che nella sentenza graduatoria s'ingiunga ai creditori, rimessi ad altro Giudizio per la liquidazione dei loro crediti, un termine perentorio per promuovere quel giudizio di liquidità, e quindi ne avviene che, ritardando essi, l'importo del credito da loro vantato rimane giacente a danno degli altri creditori, cui forse spetterebbe una miglior graduazione se la liquidità pretesa non venisse poi riconosciuta.

A togliere un tal inconveniente, sembra conforme allo spirito del § 62 del Regolamento giudiziario di concedere agli interessati il diritto di agire in confronto a quei creditori col mezzo della provocazione, acciocchè o insinuino i loro diritti, o sia loro imposto perpetuo silenzio; e infatti non v'ha dubbio che la petizione d'insinuazione involve un vanto ossia pretesa; e d'altra parte è questo l'unico mezzo per poter ultimare la procedura di distribuzione di prezzo e di purgazione dalle ipoteche.

Sol dopo soddisfatti tutti i creditori *utilmente graduati* fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto dello stabile, compete all'acquirente il diritto di far cancellare dai registri ipotecarii le relative iscrizioni tanto pei crediti soddisfatti, quanto per quelli che non lo furono per l'insufficienza del prezzo.

Nell'atto poi di ricevere il pagamento, ogni creditore ha l'obbligo di rilasciare la sua regolare quietanza, e l'abilitazione a far

cessiva purgazione dalle ipoteche, non sia necessaria la compilazione di un *riparto*, quale pei Giudizii di Concorso universali è appunto ordinato dai §§ 149 e 150 del Regolamento; e ciò all'appoggio delle seguenti ragioni:

La compilazione del *riparto* ha luogo nei Giudizii di Concorso perchè sono di loro indole universali; in essi succede la realizzazione dell'intero patrimonio dell'oberato debitore, e per conseguenza la sentenza della corrispondente classificazione comprende tutti i creditori.

Al contrario venendo ad esser distratto giudizialmente un fondo in pregiudizio d'alcuno, nella susseguente sentenza di graduazione per distribuzione del relativo prezzo vengono ad essere unicamente compresi i creditori iscritti sopra il detto fondo, a norma del rispettivo loro grado d'anteriorità e poziorità. La stessa sentenza di graduazione contiene quindi il riparto del prezzo per cui lo stabile venne deliberato all' offerente, il quale deve pagarlo ai creditori nella stessa sentenza di graduazione contemplati.

Il *riparto* di cui si fa menzione nel § 11 della Governativa Notificazione 27 ottobre 1820, significa la distribuzione del valore del fondo che deve aver luogo fra i creditori stati graduati dal giudice nella relativa sentenza a norma del rispettivo grado d'anteriorità, e non già che debba aver luogo il riparto contemplato dalla Legge pei Giudizii di concorso, acciò il suddetto acquirente possa eseguire i relativi pagamenti del prezzo suddetto.

In tal senso il *Giornale per le Scienze politico-legali*, compilato dai giureconsulti Luigi Po e Felice Bellone, riferisce parecchie conformi *decisioni* dei Tribunali, nel Tomo III, pag. 767.

Digitized by Google

cancellare la relativa ipoteca, a' termini del § 1869 del Codice civile; ed anche que' creditori che non vennero pagati perchè non *utilmente graduati*, devono concedere al compratore il documento necessario per far cancellare le ipoteche, e a ciò non prestandosi, questi potrà chiedere dal giudice, all'appoggio della graduatoria e del riparto, la cancellazione dell'ipoteca stessa in loro confronto.

Le spese occorrenti a fine di render liberi i fondi tanto in caso di vendita coattiva, che volontaria, saranno, ove non esista patto in contrario, prededotte dal prezzo del fondo a favore dell'acquirente, ed anco dei creditori, semprechè, riguardo a questi ultimi, si tratti di crediti riconosciuti *legittimi*, escluse le spese per causa di priorità e di liquidazione, le quali non saranno a carico del fondo, ma bensì delle parti, a' termini del vegliante Regolamento giudiziario. (*Disposizione generale e finale della Risoluzione Sovrana citata*).

Digitized by Google

CAPITOLO DUODECIMO.

Procedura presso le Autorità giudiziarie militari

In affari ordinarii.

La procedura ordinaria presso le Istanze giudiziali militari è regolata da un Capitolo speciale del Regolamento Galliziano, che riferiamo nell'intero suo tenore:

§ 1.

Il prescritto dal generale Regolamento giudiziario è da osservarsi anche presso le Istanze giudiziali militari, in quanto non viene ordinato altrimenti nel presente Capitolo.

§ 2.

Le scritture presentate presso le Istanze giudiziali militari non abbisognano della sottoscrizione di un avvocato, nemmeno allorquando realmente ve ne esistessero nel luogo del Giudizio.

§ 3.

Presso i Giudizii militari si deve generalmente procedere verbalmente; dipende però dalla cointelligenza di ambedue le parti, ovvero dal prudente arbitrio del Giudizio, di prescegliere la procedura in iscritto.

§ 4.

Il protocollo di attitazione verbale dovrà ogni volta preleggersi alle parti, e presentarsi loro per la sottoscrizione, quando anche non lo domandassero.

§ 5.

Nel processo di rendimento de'conti militari si osserverà quanto è prescritto nella Patente del dì primo maggio 1783.

§ 6.

In quelle cause, le quali vengono trattate avanti i Giudizii militari che sono immediatamente sottoposti all'Aulico Consiglio di Guerra, non ha luogo l'appellazione, ma soltanto la revisione, e non può sopra di una sentenza revisionale, quand'anche abbia riformata la sentenza di prima Istanza, essere interposto alcun ulteriore passo giudiziale.

§ 7.

Qualunque transazione, conchiusa presso una Istanza giudiziale militare, deve esser esattamente e circostanziatamente riportata nel protocollo giudiziale, sottoscritto questo dalle parti, che

Digitized by Google

si sono accomodate, ed estradata copia alle medesime a loro richiesta.

§ 8.

Contro le persone soggette alla giurisdizione militare non ha luogo l'arresto personale per causa di debiti.

§ 9.

Ciò che appartiene all'equipaggio militare non può essere giudizialmente esecutato, od oppignorato, nè preso all'impetito; bensì nel caso che non vi sia alcun'altra facoltà mobile od immobile del debitore, ha luogo l'esecuzione soltanto sulla paga militare in quanto lo accorda il Regolamento militare, e sulla pensione a norma della Patente 19 marzo 1791.

§ 10.

In quanto è accordata agli auditori l'esazione delle tasse in parte del loro salario, devono essi esattamente attenersi al prescritto dal Regolamento delle tasse.

In affari di cambio.

Per gli *affari di Cambio*, la procedura presso le Istanze giudiziali militari, così entro come fuori dei Confini militari, è regolata dalla Circolare 1.° settembre 1852 del Ministero della Guerra, ed eccone le disposizioni:

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GUERRA,

1.° settembre 1852.

Allo scopo di porre in armonia la procedura in affari di cambio presso i Giudizii militari tanto nei Confini militari che fuori di essi coll'Ordinanza pubblicata il 25 gennaio 1850 dal Ministero della Giustizia in ordine a questa procedura presso i Giudizii civili (Bollettino generale delle Leggi n.° 52), per quanto ciò sia compatibile colla vigente sistemazione militare, sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, dietro l'umilissima proposta subordinatale, si è compiaciuta colla Sovrana Risoluzione del 29 agosto 1852, in data d'Ischl, di approvare il seguente Regolamento.

§ 1.

Le petizioni in affari di cambio, sia che si derivino da cambiali tratte, o proprie (secche), sono da insinuarsi o presso quel Giudizio militare o di Magistrato che è competente nelle altre cause secondo la qualità personale ed il domicilio del reo convenuto, o presso quel Giudizio militare, a cui il reo convenuto sarebbe soggetto secondo la sua qualità personale, qualora avesse il domicilio ordinario nel luogo del pagamento.

Digitized by Google

§ 2.

Presso il Giudizio militare del luogo del pagamento ponno impetirsi con *una sola* petizione tutti i debitori per la stessa cambiale che siano soggetti alla giurisdizione militare.

Presso altri Giudizii militari o di Magistrato si potranno impetire con una sola petizione unicamente quei debitori cambiarii che vi sono soggetti per la loro qualità personale e pel loro domicilio.

I fidejussori cambiarii seguono il foro del debitore principale, e ponno essere con lui impetiti in *una sola* petizione.

§ 3.

Tranne i rapporti di fidejussione accennati nel § 2, le persone militari deggiono essere impetite presso il competente Giudizio militare.

§ 4.

Alle attitazioni e decisioni sopra petizioni cambiarie si procederà: presso i Magistrati delle Comunità dei Confini militari nelle sedute di consiglio destinate per gli affari giudiziarii, coll'intervento di due Assessori del ceto mercantile; e presso i Reggimenti di Confine ed il Battaglione di fanteria dei Confini di Titl da una Commissione giudiziaria composta di due Auditori e di due Assessori del ceto mercantile od industriale, domiciliati nel luogo di residenza dello Stato maggiore, sotto la presidenza del Tenente-Colonnello o di un altro Ufficiale di Stato maggiore presente nel luogo di residenza suddetto.

Qualora poi in un Reggimento non vi fossero due Auditori, si supplirà a quello che manca con un Ufficiale addetto all'amministrazione od altrimenti idoneo a tale ufficio.

Nella Comunità militare libera di Segna rimane ferma la sistemazione del Giudizio cambiario unito al Magistrato di quel luogo, stabilita coll'Ordinanza del Consiglio Aulico di Guerra del 20 gennaio 1819, B. 347; ma dovrà da esso, come da tutti i Giudizii militari osservarsi con tutta esattezza la Legge generale di cambio (1), con riguardo all'Ordinanza Imperiale del 3 luglio 1852 (N. 138 del Bollettino generale delle Leggi (2).

§ 5.

Quando la petizione si fondi sopra una cambiale tratta o propria munita di tutti i requisiti prescritti dalla Legge per la sua validità, qualora la cambiale non presenti alcun motivo di eccezione, ed oltre la cambiale originale vengano prodotti anche il protesto originale ed il conto di ritorno originale insieme col listino del corso in quanto questi amminicoli siano necessarii a fondare l'azione), sopra domanda dell'attore si ordinerà al debitore cambiario impetito, senza previamente sentirlo, di pagare entro tre giorni

(1) Vedi Bollettino generale dell'anno 1850, puntata XXIII, N. 51.
Vedi Bollettino provinciale dell'anno 1851, puntata V, N. 21, pag. 184.
(2) Vedi Bollettino provinciale dell'anno 1852, puntata XXIV, N. 295. pag. 627.

Digitized by Google

l'importo della cambiale e gl'importi accessorii comprovati, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

§ 6.

Se una petizione cambiaria è diretta contro più persone, s'intimerà ad ogni reo convenuto un esemplare completo della petizione, cogli allegati. Qualora non siano stati prodotti gli esemplari necessarii cogli allegati, si eseguirà l'intimazione ai convenuti nell'ordine in cui sono nominati nella petizione od istanza, finchè vi bastino gli esemplari muniti degli allegati, e s' indicheranno nel decreto gli altri rei convenuti a cui non fu fatta l'intimazione. In confronto di questi la petizione è senza effetto.

§ 7.

Quei debitori cambiarii ai quali fu ingiunto di pagare entro tre giorni l'importo della cambiale, dovranno entro questo termine produrre e comprovare in Giudizio tutte le loro eccezioni. Questo termine decorre dal giorno dell'intimazione del precetto giudiziale; ma in esso non si comprendono i giorni che le prodotte eccezioni impiegarono per giungere col mezzo della Posta. In seguito ad esse si ordinerà una comparsa a termine possibilmente breve per la verbale attitazione, giusta il diritto cambiario. Contro l'accordato precetto di pagamento non ha luogo il ricorso.

§ 8.

Ad onta della pendenza di tale attitazione si accorderà all'attore ove ne faccia istanza la esecuzione cauzionale.

§ 9.

Ove l'attore si limiti a domandare che sia incamminata la procedura cambiaria, o non si possa, per qualche mancanza nei prodotti amminicoli, far luogo all' istanza per precetto di pagamento, si ordinerà sopra la petizione una comparsa a termine possibilmente breve per l'attitazione verbale giusta il diritto cambiario, e qualora la petizione sia diretta contro più convenuti abitanti in parte in altri Distretti giudiziarii, in altri Dominii od all'estero, si fisserà il giorno per l'attitazione in modo che ogni convenuto vi possa comparire in persona o per mezzo di procuratore.

§ 10.

In affari di cambio il Giudizio dovrà evadere indilatamente tutte le petizioni ed istanze, e sollecitare possibilmente tutte le attitazioni.

§ 11.

Nelle cause cambiarie ha luogo il processo verbale. Non si potrà ammettere il processo scritto che quando amendue le parti ne facciano istanza con dichiarazioni o scritte e firmate di propria mano, oppure emesse in persona in Giudizio, e fissino di comune accordo i termini per la presentazione delle scritture processuali.

§ 12.

Nella procedura cambiaria si osserveranno le prescrizioni sulla

Digitized by Google

procedura sommaria in affari contenziosi civili contenute nei §§ 18 fino inclusivamente al 20, 22 e 25 fino inclusivamente al 50, 53 e 54 dell'Ordinanza del Consiglio Aulico di Guerra del 10 febbraio 1847, F. 188, ma colle modificazioni seguenti:

a) nelle petizioni fondate nel diritto cambiario non è applicabile la prescrizione espressa nel § 12 della suddetta Ordinanza, risguardante la produzione dei certificati di compagnia sulla non seguita conciliazione fra l'attore ed il reo convenuto;

b) l'istanza diretta a giustificare la non comparsa ad un'udienza dovrà essere presentata entro tre giorni da quello in cui l'impedimento di comparire avrà cessato, e l'istanza di restituzione in intiero contro la scadenza di un termine, entro tre giorni dall'espiro del termine stesso;

c) nella sentenza che condanna il convenuto gli si prefiggerà il termine di tre giorni per l'adempimento della sua obbligazione, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

Qualora non siasi appellato contro la sentenza, questo termine incomincia a decorrere col primo giorno dopo che la decisione è passata in giudicato;

d) la prova per giuramento dev'essere adita entro 24 ore a contare dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato;

e) le insinuazioni d'Appello e di revisione, ed i relativi gravami e ricorsi contro decreti di prima e seconda Istanza, deggiono prodursi entro tre giorni dopo l'intimazione della sentenza o del decreto.

§ 13.

Venendo prorogata la prima comparsa ordinata sulla petizione, o venendo dal Giudizio ordinato un esame di testimonii od una perizia, potrà l'attore chiedere nel primo caso all'atto della comparsa o dopo di essa, nel secondo caso dopo l'intimazione del decreto, che sia ingiunto giudizialmente al convenuto di prestar cauzione per l'importo preteso, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

Questa istanza non ha luogo per altro quando la comparsa sia stata prorogata in causa d'un impedimento sopravvenuto per parte dell'attore, o questi non abbia alla comparsa esibiti in originale i documenti necessarj a fondare l'azione.

§ 14.

Se il convenuto ha interposta l'appellazione o la revisione contro una sentenza di prima o seconda Istanza, colla quale gli venne ingiunto in via assoluta l'adempimento di un obbligo, o venne ammesso il giuramento decisorio, l'attore potrà immediatamente fare istanza perchè sia ordinato giudizialmente al convenuto di prestar cauzione entro tre giorni per l'importo domandato, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria.

§ 15.

Qualora il convenuto condannato in prima Istanza sia stato assolto dal Giudizio d'Appello assolutamente o condizionatamente,

Digitized by Google

ma prima dell'intimazione della sentenza d'Appello siasi già prestata cauzione, questa rimane ferma, fino a che la sentenza appellatoria sia passata in giudicato, o venga emanata la decisione della Suprema Corte di Giustizia militare.

§ 16.

Ove gli ordini giudiziali menzionati nei §§ 13 e 14 non vengano eseguiti nel termine prescritto, è in facoltà del creditore di passare, giusta il § 18, all'esecuzione contro la persona del debitore, quando questa sia in genere ammissibile contro di lui, oppure sulla sua sostanza.

§ 17.

La cauzione deve prestarsi nel modo prescritto dal § 25 della Legge di cambio.

§ 18.

Non adempiendo il debitore nel termine prefisso all'obbligo impostogli con sentenza o con decreto, sotto comminatoria dell'esecuzione cambiaria, il creditore ha la scelta di passare all'esecuzione sulla sostanza o contro la persona del debitore, quando questi non sia legalmente esentato dall'arresto personale.

Godono dell'esenzione dall'arresto personale tutte le persone appartenenti alla giurisdizione militare, eccetto i negozianti ed industriali nei Confini militari e gli abitanti delle Comunità militari. Qualora il debitore sia soggetto all'arresto personale è in facoltà del creditore di ottenere l'arresto esecutivo subito dopo il decorso del termine di pagamento ed il passaggio in giudicato della cognizione, senza far procedere l'esecuzione sulla sostanza; a quest'ultima si può procedere anche prima o dopo il conseguimento dell'esecuzione personale; ma il creditore non ha diritto di domandarla o proseguirla fino a tanto che il suo debitore si trovi in arresto per debiti.

Nell'esecuzione sulla sostanza si osserveranno nei Confini militari le disposizioni della Legge fondamentale nei Confini militari del 7 maggio 1850, specialmente quelle dei §§ 16 e 36.

§ 19.

Questa esecuzione cambiaria ha luogo sopra convenzioni giudiziali soltanto quando il debitore siavisi espressamente assoggettato per un debito cambiario.

§ 20.

Anche nel caso di prestata cauzione il creditore cambiario può passare all'esecuzione contro la persona del debitore non esente dall'arresto, allo scopo di ottenere il pagamento, senza dover rinunciare prima alla cauzione prestata, in quanto che con questa egli non possa essere soddisfatto immediatamente.

§ 21.

L'arresto per debiti, sia esso stato conseguito per cauzione o pel pagamento di un debito cambiario, non può in tutto durare senza interruzione più di un anno.

Digitized by Google

§ 22.

Aprendosi il concorso contro il proprietario di effetti mobili oppignorati o legittimamente trattenuti per un credito cambiario, il creditore cambiario ha diritto di praticare l'esecuzione sopra i medesimi presso quel Giudizio che sarebbe competente fuori del caso di concorso. Le istanze d'esecuzione dovranno per altro dirigersi contro il curatore della massa.

§ 23.

In pregiudizio di una persona che nella causa principale non ha agito di mala fede non potrà poi accordarsi restituzione in intiero quando la parte stessa abbia frattanto perduto in tutto od in parte la sua azione cambiaria verso un terzo pel decorso del tempo, o non possa più farla valere per la ristrettezza del tempo che tuttora rimane.

§ 24.

La procedura sulla restituzione in intiero per ritrovamento di nuovi mezzi probatorii deve unirsi alla procedura di merito, e si giudica sopra ambedue colla stessa sentenza. Nell'istanza di restituzione in intiero dee perciò promuoversi anche la domanda nel merito.

§ 25.

Nel processo cambiario sono da considerarsi come giorni di ferie soltanto le domeniche ed i giorni festivi universali legalmente riconosciuti. Tutti i termini decorrono senza interruzione, non avuto riguardo a giorni di feria. Soltanto nel caso che l'ultimo giorno di un termine cada in una domenica o giorno festivo universale, il termine è prorogato fino al prossimo giorno di lavoro.

Nessuna parte è tenuta a comparire in giudizio nei giorni festivi prescritti dalla propria religione.

§ 26.

In quanto la presente Ordinanza non prescriva una norma speciale pel processo cambiario, si osserveranno anche in affari cambiarj le leggi generali sulla procedura giudiziaria.

§ 27.

Il presente Regolamento entrerà in vigore presso tutti i Giudizj militari tanto nei Confini militari, che fuori di essi, entro quattordici giorni da quello della pubblicazione. Esso dovrà applicarsi a tutte le cause nelle quali non sia stato ancora chiuso il processo prima di quel giorno. Le disposizioni che vi si contengono sull'esecuzione sono applicabili anche nei casi in cui la cognizione giudiziale od il precetto di pagamento sia passato in giudicato prima del detto giorno.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Procedura civile presso gl'II. RR. Consolati sui sudditi e protetti Austriaci nell'Impero Ottomano.

Dietro la Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855 colla quale venivano impartite generali prescrizioni affinchè l'esercizio della giurisdizione civile sui sudditi e protetti Austriaci nell'Impero Ottomano, che in forza dei Trattati vigenti spetta ai consolati, venisse posto in armonia colla sistemazione giudiziaria seguita nell'Impero, i Ministeri degli affari esteri e della Giustizia e del Comando superiore dell'Armata ne pubblicavano le norme relative colla loro Ordinanza 31 marzo 1855 successivo.

Eccone le letterali disposizioni:

In esecuzione dell'Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855, con cui si regola l'esercizio della giurisdizione civile spettante agl'II. RR. Consolati nell'Impero Ottomano sui sudditi austriaci e sui protetti specificati nel § 2 dell'Ordinanza stessa, i Ministeri degli affari esteri e della Giustizia ed il Comando superiore dell'Armata, in seguito all'autorizzazione impartita da Sua Maestà il 29 gennaio 1855 trovano di emanare le seguenti provvisorie norme che entreranno in vigore col 1.° maggio 1855.

L'Ordinanza 29 gennaio 1855, qui citata, determina al § 2 che i Giudizii consolari esercitano la giurisdizione negli affari civili, contenziosi e non contenziosi, entro il circondario assegnato a ciascuno di loro nello stesso modo come fino al presente riguardo *ai sudditi dell'Impero Austriaco, ed ai protetti austriaci, cioè a quei sudditi non ottomani, che senza essere compresi nel vincolo di sudditanza austriaca, godono nell'Impero Ottomano la protezione dei Consolati ed il diritto di farsi rappresentare da loro e ciò in base ai pubblici Trattati vigenti o secondo le consuetudini finora osservate.*

Il § 5 poi dispone: *La giurisdizione competente ai Giudizii consolari si estende anche alle persone militari, escluse peraltro quelle che appartengono all'equipaggio di un bastimento da guerra austriaco stazionato nel Levante, o che altrimenti colà si trovano in servizio militare attivo. Queste persone militari sono soggette anche nell'Impero ottomano ai Giudizii militari di Prima Istanza competenti secondo la qualità del loro servigio.*

§ 1.

La giurisdizione civile sui sudditi e protetti austriaci nell'Impero Ottomano si esercita in prima Istanza nella piena sua estensione:

Digitized by Google

1. Dalle II. RR. Agenzie e dai Consolati generali di Jassy e Bucarest, come pure dagl'II. RR. Consolati generali di Belgrado, Sarajevo, Smirne, Beirut, Alessandria e Tunisi;

2. Dagl'II. RR. Consolati di Costantinopoli, Salonichi, Rustschuk, Galatz, Trebisonda, Gerusalemme, Cairo, Chartum e Tripoli;

3. Dagl'II. RR. Viceconsolati di Monastir, Viddino, Ibraila, Tultscha, Mostar, Scutari, Durazzo, Giannina e Canea.

§ 2.

Sono quindi di competenza dei suddetti Giudizii consolari:

1. La trattazione e la decisione di tutte le cause civili, comprese quelle in affari di commercio e di cambio, tanto nella procedura di cognizione, quanto in quella di esecuzione.

I Giudizii consolari risiedenti in città marittime decidono inoltre anche negli affari civili relativi ai bastimenti di mare ed alla navigazione marittima.

Rispetto alle controversie matrimoniali, in cui si tratta della dichiarazione di nullità o dello scioglimento del vincolo matrimoniale oppure, della separazione di letto e di mensa riguardo a sudditi o protetti austriaci, rimangono per ora inalterate le usanze vigenti;

2. Gli affari concorsuali;

3. L'esercizio della volontaria giurisdizione.

§ 3.

Si abilitano gl'II. RR. Viceconsolati di Sofia, Aleppo e Damasco e le II. RR. Agenzie consolari di Banyaluka, Livno, Tusla e Bagdad ad esercitare la giurisdizione, al pari dei Giudizii consolari di prima Istanza in tutte le liti sopra determinate somme di denaro, le quali, senza gl'interessi ed altre competenze accessorie, non oltrepassano 500 fiorini moneta di convenzione, ed in tutte le liti sopra altri oggetti, quando l'attore offra espressamente di accettare in vece loro una somma di denaro che, senza interessi ed accessorii, non oltrepassi 500 fiorini, eccettuate per altro le cause in affari di cambio.

L'importo del debito si calcola secondo la somma di cui si chiede il pagamento nella petizione, quand'anche vi siano più attori o rei convenuti, oppure si dimandino gl'importi scaduti d'interessi o rendite che continuano a decorrere. Ma in quest'ultimo caso la giurisdizione compete ai suddetti Viceconsolati ed Agenzie consolari soltanto allorchè siavi contrasto unicamente sugl'interessi o sulle rendite domandate, senza che il reo convenuto impugni il diritto stesso per effetto del quale si percepiscono, ancorchè questo diritto ecceda la somma di 500 fiorini. Impugnandosi in vece in questo caso il diritto stesso, il Viceconsolato, e rispettivamente l'Agenzia consolare, subordinerà la petizione cogli atti, dopo chiusa la procedura, al preposto Consolato perchè pronunci la decisione. Ciò si farà anche nel caso che presso i suddetti Viceconsolati od Agenzie consolari si produca una petizione in cui si domandi parte di un capitale dovuto eccedente i 500 fiorini, oppure ciò che dee restare in seguito alla compensazione di più crediti reciproci.

Digitized by Google

§. 4.

I Viceconsolati che, secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi, non ottengono punto l'esercizio indipendente della giurisdizione civile, oppure lo ricevono soltanto nelle cause civili di minore importanza indicate al § 3, come pure tutte le Agenzie consolari (Starosti di Agenzia) debbono eseguire pei Giudizii consolari quegli atti d'ufficio sussidiarii e quelle operazioni che sono loro demandate da norme generali per gli scopi della giurisdizione suddetta, o dei quali vengono incaricati di caso in caso dai Giudizii consolari.

In particolare:

1. faranno l'esperimento di conciliazione (§ 17) sopra tutte le petizioni che possono prodursi innanzi a loro negli affari civili assegnati alla procedura ed alla decisione dei Giudizii consolari, eccettuate per altro le cause cambiarie.

Le convenzioni conchiuse innanzi a loro in tali controversie e debitamente autenticate sono suscettive di esecuzione.

Inoltre essi dovranno:

2. intimare le spedizioni dei Giudizii consolari, intraprendere l'istruzione del processo sulle petizioni a loro direttamente prodotte o trasmesse per l'attitazione dal preposto Giudizio consolare, ed emettere le evasioni che vi sono congiunte, destinare comparse, far eseguire l'inrotulazione o l'elenco degli atti processuali, e trasmettere poi questi al Giudizio consolare per la decisione; e così pure dovranno sopra ordine dei Giudizii consolari sentire testimonii, assumere giuramenti di parti e di testimonii, ed ispezioni oculari, finalmente eseguire le decisioni dei Giudizii consolari;

3. Erigeranno i documenti sugl'infortunj di mare (prove di fortuna) e faranno le verificazioni che vi sono connesse; finalmente

4. coopereranno in affari di volontaria giurisdizione col fare le notifiche dei decessi, apporre i suggelli, ricevere in custodia ufficiale denari, effetti d'oro e d'argento ed altre cose preziose e carte di valore, assumere gl'inventarj, le stime, procedere alle aste, e ricevere la solenne promessa dei tutori. Sopra gli atti di tale sorta faranno indilatamente rapporto al preposto Giudizio consolare.

§ 5.

Riguardo alla formazione dei Giudizii consolari per pronunciare decisioni in affari civili essi si atterranno per intanto al modo finora usato.

§ 6.

Contro le decisioni dei Giudizii consolari l'appellazione o il ricorso in seconda Istanza, in quanto sia per legge ammissibile, ha luogo come segue:

1. Contro le decisioni dei Giudizii consolari in Jassy, Galatz, Ibraila e Tultscha al Tribunale d'Appello di Leopoli;

2. Contro le decisioni del Giudizio consolare di Bucarest al Tribunale d'Appello di Hermannstadt;

3. Contro le decisioni dei Giudizii consolari di Belgrado, Rustschuk e Viddino al Tribunale d'Appello di Temeswar;

Digitized by Google

4. Contro le decisioni dei Giudizii consolari di Sarajevo, Banyaluka, Livno e Tusla (§ 3) alla Tavola banale a Zagabria;

5. Contro le decisioni del Giudizio consolare di Mostar al Tribunale d'Appello di Zara;

6. Contro le decisioni dei Giudizii consolari di Smirne, Beirut, Alessandria, Tunisi, Costantinopoli, Salonichi, Trebisonda, Gerusalemme, Cairo, Chartum, Tripoli, Monastir (Bitoglia), Scutari, Durazzo, Giannina, Canea, Sofia, Aleppo, Damasco e Bagdad (§ 3) ed in generale contro quelle pronunciate da un Giudizio consolare in qualità di Giudizio marittimo al Tribunale d'Appello in Trieste.

§ 7.

In terza Istanza la Suprema Corte di Giustizia in Vienna giudica sui reclami e ricorsi contro le decisioni pronunciate nei suddetti affari dai Tribunali d'Appello.

§ 8.

Quanto alla competenza dei Giudizj consolari negli affari civili loro demandati varranno pei Giudizii consolari dipendenti dai Tribunali d'Appello di Leopoli e Trieste le disposizioni della Patente 20 novembre 1852, per quelli soggetti al Tribunale d'Appello di Hermannstadt le disposizioni della Patente 3 luglio 1853, per quelli assegnati al Tribunale d'Appello di Temeswar ed alla Tavola banale in Zagabria, le prescrizioni della Patente 16 febbraio 1853, finalmente pei Giudizii consolari che appartengono al Tribunale d'Appello di Zara le disposizioni della Patente 20 novembre 1852, in quanto che non manchino quelle instituzioni o quei rapporti di fatto che si esigono per l'applicazione delle norme suddette, oppure non si contengano disposizioni diverse nei §§ 2 e 4 della Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855 e nella presente Norma.

§ 9.

I Capi dei Consolati sottostanno come rei convenuti, negli affari di competenza del Giudizio consolare, cui sono preposti, al Tribunale provinciale nel luogo di residenza del Tribunale d'Appello, al cui circondario il Giudizio consolare appartiene.

Le petizioni contro i Capi dei Viceconsolati e delle Agenzie consolari indicata nel § 3 di questa Ordinanza sulle quali essi sarebbero chiamati ad esercitare la giurisdizione, debbono prodursi al Giudizio consolare da cui dipende il Viceconsolato o l'Agenzia consolare.

Se per altro è Capo di un Giudizio consolare un I. R. Ufficiale austriaco, egli è soggetto negli affari di competenza del Giudizio a cui è preposto, al Giudizio militare provinciale del luogo, ove risiede il Tribunale d'Appello, da cui dipende il Giudizio consolare, e se questo fosse subordinato al Tribunale d'Appello di Trieste, egli è soggetto al Tribunale di marina di quella città.

Qualora il Capo di un Giudizio consolare voglia farsi attore contro parti che dovrebbero convenirsi presso il Giudizio a cui egli è preposto od un Ufficio consolare che ne dipende, la petizione

Digitized by Google

dovrà presentarsi al più vicino Giudizio consolare non interessato nella causa.

§ 10.

I sudditi austriaci nell'Impero Ottomano non possono assoggettarsi da sè validamente alla giurisdizione dei Giudizii consolari esteri nei luoghi ove sussiste un'Autorità consolare austriaca.

§ 11.

Qualora un'Autorità giudiziaria dell'Impero Ottomano abbia pronunciata sentenza in una causa fra sudditi ottomani e sudditi o protetti austriaci e la medesima sia passata in giudicato, oppure se innanzi ad una tale Autorità fu conchiuso un componimento in causa fra parti della suddetta specie, in tali casi l'accordare ed effettuare la esecuzione sui beni colà esistenti del suddito o protetto austriaco, spetta unicamente al Giudizio consolare nel cui circondario dee farsi luogo alla esecuzione.

§ 12.

Il concorso aperto innanzi al Giudizio consolare sulle sostanze di un suddito o protetto austriaco si estende soltanto ai beni che si trovano entro l'Impero Ottomano.

§ 13.

Negli affari risguardanti persone dello stato civile i Giudizii consolari dovranno, giusta i §§ 8 e 9 dell'Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855, osservare le prescrizioni del Codice civile generale e delle posteriori Ordinanze relative; negli affari concernenti persone militari osserveranno eziandio le speciali leggi militari che toccano il diritto privato.

Ecco quanto dispongono i §§ 8 e 9 dell'Ordinanza qui citata:

§ 8. *I Giudizii consolari nel decidere gli affari loro demandati osserveranno le Leggi austriache, purchè*

a) *un particolare diritto consuetudinario generalmente riconosciuto o speciali disposizioni pubblicate non istabiliscano diversamente, oppure*

b) *nel circondario giurisdizionale del Giudizio consolare non manchino quelle istruzioni o quei rapporti di fatto che si richiedono per l'applicazione della Legge austriaca.*

§ 9. *Gli affari civili che nell'Impero ottomano si contraggono da sudditi e protetti austriaci fra di loro, e con sudditi di terzi Stati, debbono giudicarsi secondo le Leggi austriache, fuori dei casi in cui, essendo applicabili i §§ 4 e 34 del Codice civile generale sulla capacità personale di coloro che intraprendono un affare legale, risulti manifesto che nella conclusione dell'affare si è avuta in vista altra Legge.*

§ 14.

In quanto all'obbligo imposto ai Giudizii consolari dal § 8 lett. *a*) della Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855 di applicare il diritto consuetudinario nella decisione degli affari loro demandati, varrà la massima che un diritto consuetudinario dee riguardarsi per generalmente riconosciuto soltanto allorquando sia provato che lo stesso principio di diritto fu preso per norma nelle decisioni di più casi consimili emesse in tempi diversi dai Giudizii consolari

Digitized by Google

austriaci, e passate in giudicato. Questa prova può fornirsi soltanto mediante gli atti giudiziali od un certificato d'ufficio del Giudizio consolare, nel quale debbono indicarsi così la disposizione e la specie del diritto consuetudinario, come i casi determinati, dalla decisione dei quali vuol farsi derivare questo particolare diritto.

§ 15.

Le disposizioni contenute nel Codice civile sulla misura degl'interessi di capitali dati a mutuo, e le leggi austriache sull'usura non si applicano agli affari conchiusi dai sudditi austriaci nell'Impero Ottomano, in quanto debbono avere colà effetto.

§ 16.

In affari marittimi e commerciali i Giudizii consolari si atterranno per intanto al Codice di commercio vigente nel Regno Lombardo-Veneto e nella Dalmazia, ma solo nei rapporti, in cui le leggi marittime e commerciali austriache non contengono disposizioni speciali, o per cui non sussiste un diritto consuetudinario locale generalmente riconosciuto (§ 14).

Negli affari di cambio, in quanto sussiste un diritto locale consuetudinario, generalmente riconosciuto, si osserverà per intanto questo, ed ove manca si applicherà la Legge di cambio pubblicata colla Patente 25 gennaio 1850, insieme alle relative posteriori Ordinanze. Riguardo alla capacità delle persone militari di obbligarsi in via cambiaria varrà per norma il prescritto dall'Ordinanza Imperiale 3 luglio 1852.

Vedi la Procedura Cambiaria.

§ 17.

Sopra tutte le petizioni scritte o verbali prodotte da parti o loro procuratori, tranne quelle in affari di cambio, si ordinerà una comparsa e si tenterà la conciliazione. Riuscendo vano questo esperimento, s'inviteranno le parti contendenti a sottomettere di comune accordo la loro controversia alla decisione di uno o più arbitri. Il compromesso per altro è obbligatorio soltanto allorquando venga conchiuso in iscritto od innanzi all'Ufficio consolare, vi si rinunci in pari tempo espressamente ad ogni ricorso e reclamo contro la decisione degli arbitri, ed inoltre si determini il numero e la persona degli arbitri stessi. Non addivenendosi ad un componimento, nè ad un valido compromesso, oppure non intervenendo anche una sola delle parti alla comparsa destinata, si avvierà sulla controversia la procedura giudiziale, attestando espressamente la summentovata circostanza.

§ 18.

Nella procedura in affari contenziosi varranno:

1. pei Giudizj consolari soggetti ai Tribunali d'Appello di Leopoli, Zara e Trieste il Regolamento giudiziario per la Galizia occidentale colle relative posteriori Ordinanze;

2. pei Giudizii consolari soggetti al Tribunale d'Appello di

Digitized by Google

Temeswar ed alla Tavola banale in Zagabria, il Regolamento provvisorio del processo civile per l'Ungheria, la Croazia, la Slavonia ed il Voivodato serbo col Banato di Temes dell'anno 1852; in quanto che nel circondario del Giudizio consolare non manchino le instituzioni od i rapporti di fatto, che si esigono per l'applicazione di quelle leggi, oppure la presente Ordinanza non disponga diversamente.

§ 19.

Nelle cause cambiarie i Giudizii consolari si atterranno alla procedura in affari di cambio pubblicata coll'Ordinanza del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 1850. In pari tempo si dichiara che presso i Giudizii consolari pei quali vale il Regolamento provvisorio del processo civile per la Transilvania od Ungheria, non si applica il riferimento ad alcune disposizioni della Sovrana Risoluzione 18 ottobre 1845, che si trova nel § 12 della procedura cambiaria, ma che debbono invece valere le prescrizioni del rispettivo Regolamento del processo civile, colle modificazioni contenute nella procedura cambiaria e particolarmente nel § 12 della medesima.

§ 20.

Nelle cause per la cui decisione, secondo la consuetudine finora vigente, si radunano Commissioni, si ordinerà, dopo chiusa la procedura in prima Istanza, un dibattimento finale a voce, che avrà luogo nell'edifizio in cui risiede il Consolato innanzi ai membri radunati della Commissione, ed a cui si citeranno le parti ed i patrocinatori, da cui fossero assistite. Aperta la seduta, il Presidente della Commissione ordina a chi tiene il protocollo di leggere gli atti processuali, oppure in affari complicati od estesi una chiara esposizione dello stato di fatto, desunta dagli atti. Compiuta la lettura le parti ed i loro patrocinatori possono discutere i punti giuridici della questione, ma non è loro permesso d'introdurre nuove circostanze o mezzi di prova. Soltanto nel caso ch'essi credano di poter osservare che la specie di fatto non sia completa od esatta, si metteranno a protocollo in brevi termini queste loro osservazioni, riferendosi al tenore degli atti, ma senza permettere alcuna inutile digressione o novità. Le deduzioni di diritto non si assumeranno a protocollo.

La deliberazione dei Giudici e la prolazione della sentenza hanno luogo nella seduta, ma senza che vi sieno presenti le parti ed i loro patrocinatori.

Non comparendo l'una e l'altra parte in seguito alla citazione, non può sospendersi per questo la decisione della causa.

§ 21.

Qualora per la decisione di una causa occorra una prova per testimonii o periti la si ordinerà mediante decreto, e non già mediante sentenza interlocutoria, tanto nella procedura verbale, quanto nella scritta, anche presso i Giudizii consolari pei quali vige il

Digitized by Google

Regolamento giudiziario della Galizia occidentale colle posteriori Ordinanze relative.

Emanandosi un decreto con cui si ammette una prova testimoniale, si citeranno tosto i testimonj per l'esame. Le parti saranno avvertite della citazione, e si permetterà loro non solo di assistere al giuramento dei testimonj, ma eziandio di presentare interrogatorj speciali prima od all'atto della comparsa destinata per l'esame. Pei testimonj soggetti a giurisdizione diversa si spediranno tosto le occorrenti requisitorie.

Il conchiuso sull'ammissione di una perizia si parteciperà ad ambe le parti, indicando l'oggetto della prova, e le si citeranno per la scelta dei periti. Non presentandosi le parti contendenti oppure non accordandosi in una conveniente proposta, il Giudizio nominerà a propria scelta i periti e farà luogo tosto alla ispezione.

§ 22.

La decisióne pronunciata dalla Commissione debb'essere omologata, prima della spedizione, dal Capo del Giudizio consolare o da chi ne fa le veci.

L'omologazione si ricuserà soltanto allorquando nel dibattimento finale la Commissione non fosse composta nel debito modo, oppure non si fosse proceduto regolarmente; quando un membro della Commissione si trovi con una delle parti contendenti in rapporto tale, da non apparire più disinteressato nella decisione dell'affare, oppure quando la decisione proferita dalla Commissione sia informe od inintelligibile.

§ 23.

Venendo rifiutata l'omologazione, si ordinerà un nuovo dibattimento innanzi ad una Commissione da formarsi, secondo il caso, in tutto od in parte di nuovo, la quale proferirà la decisione. Contro il suddetto rifiuto non si fa luogo a gravame.

§ 24.

I ricorsi e riclami (appellazioni, revisioni) contro le decisioni, in quanto siano generalmente ammissibili per legge, debbono sempre presentarsi al Giudizio consolare, che ha pronunciato in prima istanza sull'affare, il che dovrà farsi, senza riguardo alla consuetudine finora vigente, nella procedura cambiaria, entro giorni tre; ed in tutte le altre specie di procedura entro giorni quattordici dalla intimazione del decreto o della sentenza.

Nel caso che il processo sia stato istrutto da un Viceconsolato od Agenzia consolare non autorizzata a pronunciare sentenza definitiva nella causa pendente (§§ 1 e 3), dovranno presentarsi a questi Uffici, entro i termini sovr'indicati, non soltanto i ricorsi contro decreti emanati nel corso del processo, ma anche i ricorsi o riclami contro le decisioni del Giudizio consolare di prima Istanza, che furono intimate col mezzo del Viceconsolato e dell'Agenzia. Questi Uffici emetteranno in tale caso i decreti da rilasciarsi secondo il Regolamento giudiziario sugli atti in corso di appellazione e di

Digitized by Google

revisione, e li subordineranno poi al Giudizio consolare di prima Istanza, affinchè li trasmetta all'Istanza superiore, oppure se un ricorso o riclamo non fosse pervenuto in tempo, ne riferiranno al Giudizio consolare stesso.

Pei Giudizii consolari, presso i quali vale il Regolamento giudiziario della Galizia occidentale, si riguarderanno come abrogate quelle diverse disposizioni che si contengono in tale Regolamento e nelle relative posteriori Ordinanze, intorno all'Autorità giudiziaria, presso la quale ed al termine entro cui debbono presentarsi i ricorsi e riclami.

I Giudizii consolari di prima Istanza renderanno noti questi termini pei ricorsi e riclami entro il loro circondario giurisdizionale, nel modo usato per gli avvisi.

§ 25.

Non ha luogo separato ricorso contro i conchiusi di prima o seconda istanza, coi quali venga avviata la procedura verbale, negata la proroga di una comparsa o di un termine, ordinato l'esame di testimonii o l'assunzione di una perizia giudiziale, oppure nel processo verbale si prescriva di sentire ulteriormente le parti per meglio schiarire lo stato di fatto. Proferita la sentenza è per altro in facoltà delle parti di unire i loro gravami contro tali conchiusi all'appellazione contro la decisione di merito.

§ 26.

A partire dal 1.° maggio 1855 le decisioni di seconda e terza Istanza potranno pronunciarsi validamente soltanto dai Tribunali d'Appello indicati nella presente Ordinanza e dalla Suprema Corte di Giustizia. Qualora il ricorso o riclamo sia stato presentato prima del suddetto giorno, lo si trasmetterà, giusta il disposto dall'Ordinanza Imperiale 29 gennaio 1855, alla Superiore Istanza indicata dalla presente Norma, per la decisione. Se in cause, la cui trattazione fu cominciata avanti il 1.° maggio 1855, s'interpongono da quel giorno in poi, ricorsi o riclami contro sentenze o decreti emanati prima o dopo, ma non per anco passati in giudicato, si dovrà presentarli nelle forme e nei termini prescritti.

§ 27.

Qualora presso i Giudizii consolari, secondo le consuetudini finora vigenti, si procedesse in modo alquanto diverso da quello prescritto pei Giudizii austriaci entro l'Impero, senza che per altro queste differenze nuocano essenzialmente alla procedura, le preposte Autorità giudiziarie superiori osserveranno se la procedura usata sia almeno tale che si possa pronunciare con sicurezza una giusta decisione sull'oggetto di cui si tratta. Quando ciò sia, esse non annulleranno la procedura seguita, per simili difetti che non ostano ad una giusta decisione, ma passeranno a pronunciare nel merito, dando per altro le opportune avvertenze per ottenere a poco a poco una più esatta osservanza delle forme austriache nella procedura presso i Giudizii consolari. Così pure quando in siffatti

Digitized by Google

casi per decidere in seconda Istanza le Autorità superiori trovino di far sentire testimonii o periti, di far eseguire ispezioni oculari, od in generale di domandare ulteriori rilievi o schiarimenti sopra singole circostanze, debbono dare tanto in affari contenziosi quanto non contenziosi, le disposizioni occorrenti per completare gli atti, senza annullare la decisione di prima Istanza; e quando pervengono loro i complementi richiesti, decideranno tosto nel merito, avendo riguardo al risultato delle suddette operazioni complementarie.

§ 28.

Pervenendo da un Giudizio consolare ad un Tribunale d'Appello od alla Suprema Corte di Giustizia affari, per la cui trattazione e decisione sarebbe stato competente entro l'Impero un Giudizio militare, gli atti dovranno, prima della decisione, comunicarsi dai Tribunali d'Appello di Leopoli, Hermannstadt, Temeswar, Zagabria e Zara ai Giudizii militari provinciali di quelle città, dall'Appello di Trieste al Giudizio di marina e dalla Suprema Corte di Giustizia al Supremo Tribunale militare.

Alle suddette Autorità giudiziarie militari compete di far assistere un loro delegato alla deliberazione sopra simili affari e di guarentire l'applicazione delle leggi militari che si riferiscono al diritto privato.

§ 29.

A tale scopo il delegato dell'Autorità giudiziaria militare farà le sue proposte al Tribunale d'Appello ed alla Corte Suprema di Giustizia subito dopo il relatore ed il correlatore, ma senza aver voto decisivo. Quando egli creda di poter provare che nel conchiuso preso si ommise di applicare una legge militare, oppure che essa fu applicata od interpretata erroneamente, gli è riservata la facoltà di chiedere all'occorrenza che sia sospeso il conchiuso e gli atti vengano subordinati alla decisione della Suprema Corte di Giustizia e rispettivamente di Sua Maestà.

Quando il delegato dell'Autorità giudiziaria militare domanda che la prolazione del giudicato sia sospesa soltanto in qualche punto, lo si spedirà negli altri punti, e lo s'intimerà alle parti aggiungendovi l'avvertenza che si farà seguire la decisione ulteriore sui punti pei quali fu sospesa la prolazione del giudicato.

§ 30.

La Suprema Corte di Giustizia farà intervenire un delegato del Supremo Tribunale militare alla deliberazione sugli affari che le pervengono per essersi sospeso il conchiuso del Tribunale d'Appello; ed a tal uopo comunicherà previamente gli atti ad esso Tribunale Supremo. Qualora, deliberandosi sulla questione se la sospensione era fondata in legge, la maggioranza dai voti pronunci che il caso non era tale da giustificarla, ma il delegato presente non acceda a questa opinione, si subordinerà l'affare a Sua Maestà col mezzo del Ministero della Giustizia; all'incontro si spedirà il conchiuso quando il delegato acceda alla maggioranza dei voti.

S'invocherà pure la decisione di Sua Maestà nel caso che un

Digitized by Google

processo venga subordinato in revisione alla Suprema Corte di Giustizia, ed il delegato del Supremo Tribunale militare, che dee farsi intervenire alla deliberazione, trovi di sospendere il conchiuso di terza Istanza.

§ 31.

Nella procedura concorsuale in confronto di un suddito o protetto austriaco i Giudizii consolari subordinati ai Tribunali d'Appello di Leopoli, Zara e Trieste si atterranno alle disposizioni contenute nel capitolo nono del Regolamento giudiziario per la Galizia occidentale e nelle posteriori Ordinanze relative; tutti gli altri Giudizii consolari osserveranno il Regolamento provvisorio sui concorsi del 18 luglio 1853, promulgato per l'Ungheria, Croazia, Slavonia, il Voivodato serbo col Banato di Temes e la Transilvania, in quanto che non manchino quelle istituzioni o quei rapporti di fatto, che si esigono per l'applicazione delle suddette norme.

Nel caso che l'oberato, sui beni del quale si apre il concorso, avesse prima l'ordinario suo domicilio in Austria, o vi possegga beni, oppure sia interessato in un'impresa industriale o commerciale in questo Impero, il Giudizio consolare dee partecipare indilatamente l'aprimento del concorso al Giudizio del luogo, ove l'oberato aveva l'ultimo suo domicilio in Austria, od a quello nel cui circondario si trovano i beni da lui posseduti o l'impresa nella quale è interessato.

§ 32.

Se un suddito dell'Impero Ottomano è interessato come creditore nella massa concorsuale di un suddito o protetto austriaco, egli dovrà insinuare la sua pretesa, entro il termine portato dall'editto, al Giudizio consolare che agisce come istanza concorsuale, e ciò sia in persona, sia col mezzo della propria Autorità.

La procedura concorsuale spetta anche in simile caso esclusivamente e nella piena sua estensione al Giudizio consolare, il quale dee quindi anche eseguire il riparto e decidere tutte le controversie nascenti in proposito.

§ 33.

Negli affari civili non contenziosi i Giudizj consolari procederanno secondo le norme della Patente 9 agosto 1854 (Bollettino delle Leggi dell'Impero N. 208); ma riguardo ai protetti austriaci osserveranno le prescrizioni contenute in quella Patente intorno alle eredità di sudditi esteri ed alla tutela sui figli minorenni da loro lasciati.

§ 34.

Nel trattare gli affari dipendenti dall'esercizio della giurisdizione civile, i Giudizj consolari osserveranno le disposizioni dei §§ 52 al 55 inclusivo del capitolo primo e quelle del capitolo secondo della Patente 3 maggio 1853 (Bollettino delle Leggi dell'Impero N. 81); ma riguardo alla gestione dei depositi procederanno a norma dell'Istruzione emessa col Decreto della Camera Aulica del 13 novembre 1836 N. 26585.

Digitized by Google

§ 35.

I Giudizj consolari di Prima Istanza trasmetteranno al principio di ogni anno e non più tardi del 31 gennaio al Tribunale d'Appello da cui dipendono, un prospetto generale degli affari occorsi nel prossimo passato anno, e prospetti particolari sopra le singole ventilazioni ereditarie, sui concorsi, rendiconti e processi che non furono ultimati colla fine dell'anno.

§ 36.

I prospetti generali degli affari debbono compilarsi giusta il formolario 1 (1). Le intestazioni delle singole rubriche indicano l'oggetto per cui sono destinate. Nelle rubriche degli oggetti a cui si riferiscono gli affari, non si noteranno i numeri del protocollo degli esibiti o il numero degli atti stati prodotti negli affari stessi, ma soltanto il numero degli affari per esempio dei processi inrotulati o dei casi in cui fu deputata una tutela, senza riguardo al numero dei pupilli. Tra le cure non saranno annoverate quelle ordinate all'atto dell'aprimento di un concorso o soltanto per singoli affari civili.

§ 37.

I prospetti particolari sulle ventilazioni ereditarie, sui concorsi e sui rendiconti, che rimasero in arretrato, saranno ordinati secondo i formolari 2, 3 e 4. Nelle ultime rubriche dei medesimi si noteranno con precisione lo stato in cui si trova l'affare, le disposizioni date dal Giudizio per sollecitarne la ultimazione e l'impedimento che vi osta.

Il prospetto dei processi chiusi rimasti in arretrato sarà disposto secondo il formolario 5. Nell'ultima rubrica si annoteranno i motivi per cui ne fu ritardato l'esaurimento.

§ 38.

I prospetti menzionati al § 37 si sottoporranno ogni anno al Tribunale d'Appello. Ma questo ha pure la facoltà di chiedere, anche durante l'anno, prospetti di quegli affari pei quali lo trova necessario.

§ 39.

Il Tribunale d'Appello esaminerà attentamente i prospetti subordinatigli, chiederà sopra di essi più precisi schiarimenti ove occorra, e darà le convenienti disposizioni qualora scorgesse difetti o ritardi nella trattazione degli affari.

I prospetti dei Giudizj consolari di Prima Istanza debbono trasmettersi dal Tribunale d'Appello anche alla ispezione del Ministero della Giustizia. Inoltre il Tribunale d'Appello compilerà dai prospetti generali dei Giudizj consolari di Prima Istanza un prospetto complessivo di tutti i loro affari e lo subordinerà pure al Ministero della Giustizia. Nel tempo stesso riferirà le disposizioni già date in proposito e le osservazioni fatte sulla trattazione degli affari civili; finalmente emetterà un fondato parere sull'amministrazione della giustizia per parte dei Consolati in generale.

(1) Questi formolarii si ommettono per brevità.

Digitized by Google

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Esecuzione Privilegiata Fiscale.

Credemmo fosse un'aggiunta non solo utile, ma necessaria a questo Manuale il capitolo che tratta delle Leggi sulle quali è fondato il *metodo privilegiato* per la riscossione delle imposte e di altri crediti fiscali, tanto per l'affinità di questa materia col Processo civile, quanto per la sua importanza, essendovi interessati i più vitali interessi pubblici e privati.

Perciò abbiamo posto cura a raccogliere tutte quelle cognizioni sopra tale argomento che abbiamo creduto più giovevoli e adatte a far ben conoscere l'estensione e i limiti di quel metodo privilegiato d'esecuzione, esponendo tutte le Leggi che vi hanno un immediato rapporto (1).

Della riscossione delle Imposte nel Regno Lombardo-Veneto.

La riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto è regolata dalla Patente Sovrana 18 aprile 1816, la quale è, salve poche aggiunte e variazioni, una compilazione della Legge Organica 22 marzo 1804, dalla quale era, altre volte, regolata la riscossione delle imposte, unitamente ai due Decreti 10 ottobre 1811 e 23 dicembre stesso anno.

Noi riferiremo di questa Patente quei paragrafi che trattano in ispecialità dell'*esecuzione* od *escussione privilegiata fiscale.*

A quali imposte e crediti spetta il diritto dell'escussione privilegiata fiscale.

Il privilegio dell'escussione fiscale, per fini di pubblico interesse alla più pronta e sicura percezione delle imposte e dei crediti dello Stato, è dalla Legge accordato:

1.° Per la esazione di tutte le *imposte dirette*, quali sono l'*imposta prediale* tanto *ordinaria* quanto *addizionale* del terzo per cento, giusta il prescritto dall'art. 2 della Sovrana Patente 11 aprile 1851; il *contributo arti e commercio* regolato dal Decreto Italico

(1) Chi tuttavia desiderasse più estese cognizioni in questa materia può ricorrere all'operetta del dott. Luigi Soardi, *Della Escussione privilegiata fiscale.* Venezia 1853.

Digitized by Google

3 giugno 1811, e confermato dalla Sovrana Patente 11 marzo 1820; l'*imposta sulla rendita* decretata dalla Sovrana Patente 11 aprile 1851, giacchè l'art. 40 di quella Patente prescrive che l'esazione di quell'imposta debba succedere nelle forme prescritte per l'esazione delle imposte dirette; l'*imposta sul godimento degli edificii* ordinata dal § 4 della detta Sovrana Patente 11 aprile 1851, per quelle provincie del Regno Lombardo-Veneto in cui non è applicabile la Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837.

2.° *Per le rendite comunali d'ogni natura,* coll'osservazione per altro che l'esecuzione privilegiata fiscale per entrate e crediti del Comune contro i morosi per le somme liquide maturate, ha luogo soltanto pei contratti pei quali, tra le parti, si fosse convenuta la facoltà di usare del privilegio fiscale. (Vedi § 49 *della Patente* 15 *aprile* 1816).

Si procede fiscalmente anche: Per l'esazione delle spese incontrate dai Comuni pegli stabili rovinosi di privata ragione, a' termini dell'art. 33 del Decreto Italico 20 maggio 1806. (*Circolari del Governo Veneto* 18 *gennaio* 1819 *e* 10 *aprile* 1822). — Per l'esazione delle spese incontrate dai Comuni in qualunque siasi caso di contravvenzione stradale. (*Aulico Decreto* 9 *agosto* 1832). — Per le spese incontrate nell'esecuzione *ex officio* delle opere incombenti ai proprietarj di case onde condurre dai tetti le acque pluviali senza pregiudizio delle strade. (*Dispaccio Vicereale* 14 *gennaio* 1833). — Per la riscossione delle multe in oggetti di polizia stradale. (*Dispaccio Vicereale* 13 *dicembre* 1830). — Per anticipazioni e spese sostenute dai Comuni in cura di venerei, di scabbiosi o di altri ammalati contagiosi e di genere addossato alle Comuni stesse, in quanto si tratti di persone riconosciute solvibili. La liquidazione di questo genere di crediti è pure di competenza dell'Autorità amministrativa. (*Dispaccio Vicereale* 4 *agosto nella Circolare Governativa Veneta* 26 *agosto e Lombarda* 19 *agosto* 1832). — Per anticipazioni e spese incontrate in cura di malati cronici ed altri simili, a cui sono applicabili le disposizioni del Dispaccio Vicereale 4 agosto 1832. (*Dispaccio Vicereale* 29 *settembre* 1833 *nella Circolare del Governo Veneto* 10 *ottobre e del Lombardo* 8 *ottobre* 1833). — Per l'esazione dei crediti dipendenti da prestato ricovero e mantenimento ai figli illegittimi di madre conosciuta. (*Decreto Vicereale* 2 *dicembre* 1835 *nella Circolare del Governo di Lombardia* 14 *dicembre e* 17 *dicembre* 1835 *del Governo Veneto*).

3.° Il privilegio di procedere fiscalmente compete altresì *alla*

Digitized by Google

Finanza per l'esazione dei *capitali, interessi, censi, livelli, canoni, diritti di licenza, tasse,* e in generale per l'*esazione di ogni credito liquidato* spettante ad essa Finanza. (*Legge generale di Finanza 17 luglio 1805, art. 34, e Legge 17 aprile 1806, art. 12*).

Il Regolamento 1.° luglio 1817 è la base per l'esazione fiscale dei crediti di appartenenza delle Amministrazioni finanziarie. Esso non fu pubblicato che nelle Provincie venete, e non essendo che un Regolamento interno d'ufficio, non una Legge, ed approvato e pubblicato dalla semplice Autorità governativa, l'Autorità giudiziaria non sempre vuol riconoscerlo. — Esso accorda all'Esattore di Finanza gli stessi diritti e doveri che sono dalla Sovrana Patente 18 aprile 1816 determinati per gli esattori delle imposte dirette (*Circolare Governativa Veneta 8 novembre 1823*), e in quanto non sia altrimenti stabilito da esso Regolamento, deve l'Esattore di Finanza attenersi a quanto è precisato da quella Sovrana Patente. (*Capitoli annessi al Regolamento, art. 84*).

4.° Le *tasse per comprensorii* (*consorzii*) si esigono dal Cassiere (*esattore*) cogli stessi privilegi prescritti dalla Legge per l'esazione dell' imposta diretta. Il Cassiere (*esattore*) è nominato dalla Delegazione del Consorzio sotto propria responsabilità. Egli è debitore dell' intiero importare d'ogni rata delle imposizioni cinque giorni dopo la sua scadenza, l'abbia o non l'abbia riscossa. Egli deve essere munito d'idonea sicurtà, e fa i pagamenti sopra mandato dal Presidente, dalla Delegazione e da un computista. (*Decreto Italico 20 maggio 1806*).

L'Aulico Decreto 2 marzo 1826 ha deciso che la vendita all'asta dei fondi facenti parte del comprensorio per tasse consorziali, non sia impedita, nè soggetta alle ipoteche ed ai vincoli anteriori cui fossero essi fondi soggetti, e che le tasse medesime sieno riscosse, a' termini del Regolamento 20 maggio 1806, dai relativi cassieri cogli stessi privilegi prescritti dalla Legge per l' imposta diretta. (*Circolare del Governo Lombardo 16 aprile e del Veneto 11 aprile 1826*).

Anche le multe inflitte in via politico-amministrativa per contravvenzioni alle discipline ed ai regolamenti delle società e dei consorzii aventi per iscopo un interesse pubblico, possono, dopochè sono passate in giudicato le relative decisioni, venire esatte col metodo privilegiato con cui si esigono le altre pene pecuniarie dell'Autorità politica, salve le particolari eccezioni che vi fossero nei Regolamenti disciplinari di ciascun Consorzio od altrimenti. (*Aulico*

Digitized by Google

Dispaccio 7 luglio 1831, e Circolare 23 luglio 1831 del Governo di Lombardia e 28 luglio 1831 del Veneto).

5.° Gli *importi di bolli e tasse* (§ 7 della Legge provvisoria 9 febbraio 1850).

A quali persone competa e contro quali il diritto di procedere coll' esecuzione fiscale.

È una conseguenza di quanto abbiamo esposto, che le persone cui compete il diritto di procedere coi metodi privilegiati fiscali al conseguimento delle accennate imposte e crediti sono:

1.° La *Finanza*, la quale lo esercita per mezzo degli Esattori di Finanza.

2.° Gli *Arrendatarii*, che prendono in appalto la riscossione delle rendite demaniali, poichè se gli arrendatarii medesimi assumono per contratto ed a loro rischio e pericolo le esazione dei crediti e redditi del Demanio, non lasciano per questo di agire nell' esercizio dei proprii diritti come *mandatari* e *commessi* dell'Amministrazione a cui, per la Legge 17 luglio 1805 e pel Regolamento 1.° luglio 1817, il privilegio fiscale incontrastabilmente compete. (*Circolare del Governo Veneto 30 maggio 1834*).

3.° Gli *Esattori comunali*, i *Ricevitori provinciali*, gli *Appaltatori* e *Subappaltatori d'imposte*, sia *regie*, sia *comunali*, dirette ed indirette.

4.° Gli *Esattori consorziali*.

L'esecuzione privilegiata fiscale ha poi luogo contro tutti i *debitori delle imposte* e *crediti* di cui abbiamo fatto cenno più sopra, dimodochè potrà essere esercitato dagli Esattori comunali e di Finanza contro i *singoli contribuenti* o *debitori morosi al pagamento*, e dai Ricevitori provinciali contro gli *stessi Esattori comunali e loro sicurtà*, e in caso d'insufficienza, anche contro gli *stessi singoli contribuenti* che fossero ancora debitori d'imposta verso i detti Esattori. (§ 129 *della Sovrana Patente 18 aprile 1816*).

Quanto tempo duri, e come venga esercitato, lo si vedrà dall'esposizione dei paragrafi della citata Patente 18 aprile 1816, che qui di seguito riportiamo con opportune annotazioni:

SOVRANA PATENTE

18 APRILE 1816.

ART. 1 al 34.

(*Non abbiamo creduto necessario di riferire questi articoli, i quali trattano unicamente degli appalti delle Esattorie, delle aste*

Digitized by Google

relative, degli obblighi degli esattori e delle loro sicurtà, cognizioni che sorpasserebbero i limiti che ci siamo proposti per questo Manuale).

ART. 35.

Le epoche ordinarie per il pagamento delle imposte prediali sono per ciascun anno stabilite in quattro eguali rate, in modo però che in ogni mese fluisca nel R. Erario una quota corrispondente per quanto è possibile alla dodicesima dell'annuale contribuzione.

A tale effetto i Governi di Milano e Venezia determinano per ciascuna provincia i mesi in cui scaderanno le rate loro incombenti.

Riguardo alla Lombardia, tali rate trimestrali scadono: per Milano e Mantova il 20 novembre, 20 febbraio, 20 maggio, 20 agosto — per Brescia, Lodi-Crema e Como 20 dicembre, 20 marzo, 20 giugno e 20 settembre — per Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio il 10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre. (*Notificazione Governativa Lombarda* 26 *settembre* 1825).

E riguardo al Veneto: per Treviso, Friuli e Polesine li 30 novembre, 28 febbraio, 30 maggio, 31 agosto — per Venezia, Vicenza e Belluno li 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre — per Verona e Padova 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre. (*Notificazione del Governo Veneto* 12 *dicembre* 1816 *e* 12 *ottobre* 1852 *della Luogotenenza Veneta*).

Si noti che pel riparto dell'imposta prediale ha luogo l'anno camerale, come in tutti gli altri rami di pubblica amministrazione, il quale anno camerale ha principio col giorno 1.° novembre e si compie il successivo 31 ottobre. Le rate dell'imposta prediale scadenti in questo periodo gravitano sopra la rendita di quell'anno, cosicchè per esempio la rata di dicembre 1852 gravita sulla rendita dell'anno 1853.

ART. 36.

Per le altre imposte straordinarie o tasse personali e di qualunque natura che potessero imporsi, i termini del pagamento saranno stabiliti da relativi Regolamenti.

Nelle provincie Lombarde il contributo arti e commercio si esige: nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Pavia e Lodi-Crema entro il mese d'agosto. — Nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e d'Edolo, nel mese di settembre — e nei suddetti distretti della provincia di Bergamo e della provincia di Sondrio nel 10 ottobre. (*Notificazione del Governo Lombardo* 26 *settembre* 1825).

Il contributo arti e commercio si esige nelle provincie Venete in una sola rata ai 31 d'agosto, avvertendo che giusta la Circolare Governativa 31 marzo 1857 tale scadenza verrà posticipata d'un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo. (*Notificazione della Luogotenenza Veneta* 12 *ottobre* 1852).

Riguardo all'imposta sulle rendite, vedi le Circolari 28 febbraio 1852 della Luogotenenza Lombarda, e 19 ottobre 1852 della Veneta.

ART. 37.

Perchè non abbiasi in nessun caso ad allegare ignoranza, massime nei Comuni di campagna, devono le deputazioni col mezzo

Digitized by Google

del Commissario distrettuale otto giorni prima dalla scadenza d'ogni rata d'imposta pubblicare un avviso che risovvenga ai contribuenti l'obbligo del pagamento, e i pregiudizii in cui incorrono i morosi.

Art. 38.

I contribuenti sono tenuti ad aver pagato in mano dell'Esattore la quota loro incombente avanti che scada il termine stabilito: i morosi al pagamento incorrono nella pena di un cinque per cento, ossia di cinque centesimi per ogni lira.

Essendo il caposoldo una pena imposta da questo articolo soltanto ai contribuenti morosi delle regie contribuzioni, la stessa pena non riesce applicabile anche ai debitori di rendite comunali ai quali la Legge non la estende.

Nè dall'avere le parti convenuto che il Comune possa usare verso di essi della procedura fiscale ove ritardino il pagamento dell'incontrato debito, può ancora derivare che il Comune o l'Esattore abbia altresì la facoltà di vieppiù aggravare la loro condizione col sottoporli ad un pagamento maggiore dell'obbligazione ed estraneo alla legge or ora accennata.

Che se fra il Comune ed i contraenti si avesse a pattuire il pagamento degli interessi nel caso di ritardo a versare la somma convenuta, premesso che ciò non dovrebbe aver luogo se non nei modi e termini acconsentiti dalle leggi civili, non sarà però mai da riguardare un tale maggior peso come la pena del caposoldo contemplata dalla Patente, ma sibbene come semplicemente un'aggiunta di attività comunale e solo devoluta al corpo tutelato che legittimamente l'abbia a proprio favore stipulata. (*Circolare del Governo Lombardo 13 giugno* 1839).

Riguardo alle esecuzioni fiscali l'Aulico Decreto 24 gennaio 1838 prescrisse non doversi per crediti derivanti da titolo privato esigere il caposoldo fuorchè se fosse stato convenuto nel contratto. (*Circolare del Magistrato Camerale Veneto 1.° febbraio* 1838).

1.° Per crediti fruttiferi si esige solo l'interesse pattuito o quello determinato dai §§ 994, 995 del Codice civile generale.

2.° Sul cumulo degli interessi arretrati non si esige interesse di mora, salvo che si fosse costituito d'accordo un nuovo capitale a senso del § 998 del Codice civile generale.

3.° In mancanza di patto espresso l'interesse di mora decorre solo dal giorno in cui venne il debitore costituito in mora mediante diffida o giudiziale, o stragiudiziale, o fiscale.

4.° Sulle multe di finanze e forestali non si esige nè caposoldo nè interessi di mora. (*Circolare Governativa 2 ottobre* 1833 *e Circolare del Magistrato Camerale Veneto 27 marzo* 1833).

Art. 39.

Il pagamento si fa per due terzi almeno in moneta fina, e per l'altro terzo, o in moneta erosa od in moneta di rame.

Qualunque eccedenza in quest'ultimo terzo potrà essere dall'Esattore rifiutata.

Il pagamento del terzo in moneta erosa o di rame dovrà essere fatto metà almeno in moneta erosa, e metà in moneta di rame. (*Decisione 7 giugno* 1816 *nell'art. 28 del Regolamento 1.° aprile* 1819).

Digitized by Google

ART. 40.

È in facoltà dei contribuenti di pagare anche direttamente in mano del Ricevitore provinciale, purchè ciò eseguiscano cinque giorni avanti per lo meno la scadenza della rata, onde aver tempo di consegnare all'Esattore comunale in luogo del denaro il confesso del detto Ricevitore provinciale.

L'Esattore comunale è tenuto di accettare simili confessi come denaro sonante qualora esprimano la qualità specifica dell'imposta, il nome e cognome del contribuente, e quello del Comune, a scarico del quale viene fatto il pagamento.

ART. 41.

L'Esattore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contribuente, o per conto di un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

Semprechè egli si trovi nel suo Ufficio, o sia in attualità di esazione. (*Decisione 4 aprile 1817 nell'art. 14 del Regolamento 1.° aprile 1819*).

ART. 42.

I pagamenti che vengono fatti all'Esattore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate, e per altri titoli, s'intendono sempre per isconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo.

L'Esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati lasciando aperto il debito delle imposte, ed agisca in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di questo, oltre la contrapposizione dell'esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato, da dividersi metà al denunciatore, e per l'altra metà alla Cassa demaniale, e ciò oltre al risarcimento dei danni.

Questo articolo è applicabile agli Esattori di Finanza. (*art. 71 Regolamento 1.° luglio 1817*).

La Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826 determina, che le disposizioni degli art. 42, 78, 79 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 sieno applicabili nei casi ivi specificati ai Commessi degli Esattori delle imposte dirette, agli Appaltatori delle imposte indirette, agli Esattori di Finanza e del Demanio dei comuni e di altri stabilimenti pubblici, che sono autorizzati ad usare il privilegio di fiscale escussione, nonchè ai loro Commessi. (*Notificazione 26 gennaio 1827 del Governo Veneto e 5 febbraio 1827 del Lombardo*).

ART. 43.

L'Esattore all'atto dell'esigenza è tenuto di notare tutte le somme che riceve nei Registri di riscossione di contro alla partite del debitore, a scarico del quale vengono pagate, e di rilasciare contemporaneamente al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente, la quota d'estimo, ed il debito a sconto, o a saldo del quale cede il denaro consegnato. Ove al contribuente vengano al principio d'anno consegnati i bollettoni o libretti d'imposta, il confesso sarà fatto sul bollettone o libretto medesimo.

Digitized by Google

ART. 44.

Nel quinto giorno dopo la scadenza del termine al pagamento di ciascuna rata delle imposizioni, l'Esattore è tenuto a versare nella Cassa provinciale la somma intera assegnata alla medesima, e da quel giorno è obbligato ad avere a disposizione della Comune la quota di spettanza della medesima.

ART. 45.

A questo versamento nella Cassa provinciale, ed al pagamento dei mandati regolarmente rilasciati per conto del Comune sino alla concorrenza dell' imposta comunale, l' Esattore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in proporzione o per intero la rata maturata.

ART. 46.

Mancando al suddetto versamento nella Cassa provinciale, incorre nella pena di centesimi 5 per ogni lira della somma che non ha versato, e può essere esecutato dal Ricevitore provinciale; mancando al pagamento dei mandati comunali, che non eccedono la somma, della quale è tenuto a rispondere come nell'art. 44, incorre nella stessa pena di 5 centesimi per lira a favore di chi sente il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla Congregazione municipale o dalla Deputazione col metodo prescritto pel Ricevitore provinciale.

La Circolare del già Governo Lombardo 29 ottobre 1816, N. 30426-2508, ritenne in vigore il Regolamento 25 agosto 1812 riguardo all'esecuzione fiscale sulle sostanze dei debitori per imposte che sono già colpite da sequestro, suggello, o pignoramento giudiziale. Ecco il tenore di quel Regolamento:

Art. 1.° *Allorchè le sostanze dei debitori verso Ricevitori, cui compete il privilegio dell'esecuzione, giacciano sotto sequestro, suggello, o pignoramento giudiziario per debiti od altre cause di interesse privato, eccettochè per titoli criminali, onde gli effetti sequestrati debbano servire di corpo di delitto, potrà nondimeno aver luogo l'azione fiscale sulle sostanze medesime, o sul prezzo esistente e ritraibile dai pignoramenti in corso.*

Art. 2.° *Per esercitare nei suddetti casi il privilegio, dovranno i Ricevitori presentare ai Tribunali o Giudici, che avranno ordinati gli atti assicurativi od esecutivi, l'analoga istanza, nella quale dovranno indicarsi le partite di credito, e la durata in attualità del privilegio, all'oggetto che sieno posti in libertà i beni sopra cui eseguire l'oppignorazione.*

Art. 3.° *Il Tribunale o Giudice emetterà entro ventiquattro ore l'ordinanza portante l'ingiunzione al depositario giudiziale di mettere a disposizione del Ricevitore le sostanze del debitore.*

Art. 4.° *Richiesto in tal modo, dovrà il depositario prestarsi alla consegna degli effetti che il Ricevitore intenderà di sottoporre e sottoporrà all'oppignorazione, previa la descrizione di essi, e contro ricevuta da farsi dal Ricevitore.*

Art. 5.° *La domanda e l'ordinazione del rilascio e l'atto di ricevuta saranno rimessi e conservati nella Cancelleria dei Tribunali o Giudici che avranno emesso l'ordine, per servire di titolo al debitore od altri creditori a provvedersi contro qualunque abuso od irregolarità nell'esazione dei professati crediti.*

Digitized by Google

Art. 6.° *I reclami dell'anzidetta natura saranno introdotti in contraddittorio del Ricevitore nelle forme ordinarie, non sospeso il corso degli atti esecutivi.*

Art. 7.° *Quando trattisi di esercitare il privilegio fiscale sopra beni già sottoposti a pignoramento, sarà in facoltà del Ricevitore di farneli prosciogliere nei modi sovra prescritti, per rinnovarlo pel proprio interesse coi metodi autorizzati dalla Legge 22 marzo 1804, ovvero di lasciar corso al pignoramento giudiziale, e di agire in via di sequestro, con prelevazione del prezzo tuttora esistente e ritraibile per la concorrenza del credito e delle spese.*

Art. 8.° *Ove il Tribunale o Giudice si ricusassero d'ordinare la rinnovazione del sequestro nelle ventiquattro ore, meno che per titolo di dovere gli effetti servire alle viste della Giustizia criminale, potrà il Ricevitore di propria autorità procedere all'oppignorazione con far levare i suggelli, intimando ai depositarii delle sostanze di rilasciarle a sua disposizione, e con chiedere al bisogno la mano forte della Polizia locale. A questo atto però non procederà che coll'assistenza di un Delegato del Podestà, o Sindaco del Comune, e di due testimonii, e con compilare processo verbale, in cui sia fatta menzione del rifiuto del Tribunale o Giudice, ed in cui siavi descritta la quantità e qualità de' beni oppignorati.*

Art. 9.° *Le spese di bollo e registro per gli atti da eseguirsi come sopra saranno anticipate dal Ricevitore, e ripetibili dalla sostanza sequestrata. Quelle per l'uso della forza pubblica dovranno rifondersi dal depositario, o qualunque altro che abbia ricusato di obbedire all'ordine, sia del Giudice, sia del Ricevitore, nei casi rispettivamente contemplati nel precedente articolo.*

Questo Regolamento venne richiamato in osservanza dalla Circolare della Delegazione provinciale 26 novembre 1850.

Art. 47.

Nei casi di guerra guerreggiata, d'invasione di nemici e di peste, per cui resta impedita la riscossione dell'imposta, l'Esattore non è obbligato che per le somme che avrebbe dovuto esigere prima dell'impedimento e per quelle che sebbene non ancora maturate avesse effettivamente esatte.

L'Esattore è obbligato pel disposto di quest'articolo anche per le somme che egli avesse in qualunque modo riscosse a titolo d'anticipazione d'imposta per parte dei contribuenti. Nel caso però di fallimento dell'Esattore, ed ove la sua fidejussione non basti a coprire il suo debito, il contribuente non resta esonerato dal dovere di soddisfare la quota d'imposta ch'egli avesse anticipata prima ancora della pubblicazione dell'avviso di scadenza dell'imposta prescritto all'art. 37. In tal caso non gli resta adito di indennizzo che verso l'Esattore. Lo stesso dicasi pure delle anticipazioni versate direttamente nella cassa del Ricevitore provinciale. (*Aulico Decreto 5 maggio nella Notificazione 1.° settembre 1835 del Governo Veneto e pari data del Lombardo*).

Art. 48.

Nel caso di inondazione di tutto o parte del circondario del Comune e di altro grave infortunio, rimane in sospeso l'obbligo dell'Esattore allo scosso e non scosso, semprechè dal Governo sia stata ordinata la sospensione a favore del contribuente, e che nei modi regolari sia stato allo stesso Esattore comunicata la decisione.

Digitized by Google

ART. 49.

L'Esattore comunale quanto all'entrate e crediti del Comune non è tenuto che a ciò che realmente ha esatto; ma deve nel termine di trenta giorni dopo ricevute le note dei debitori come nell'art. 28, consumare l'esecuzione contro i morosi per le somme liquide, maturate in dipendenza di contratti ne' quali tra le parti si fosse convenuta la facoltà di usare del privilegio fiscale, sotto pena di reintegrare il Comune del danno che avesse risentito per l'ammissione o pel ritardo dell'esecuzione.

Essendo accaduto che l'Esattore di un Comune, per riscuotere un credito privato del Comune stesso, pel quale, in relazione a questo articolo 49, era pattuito col debitore in caso di mora l'uso del privilegio fiscale, spinse gli atti esecutivi fino alla vendita dell'immobile ipotecato a garanzia del credito comunale anzidetto, non ostante che nel frattempo dalla oppignorazione alla subasta fiscale fosse stato aperto sulla sostanza del debitore medesimo il giudiziale concorso;

Onde prevenire che si rinnovi con pericolo di liti, e conseguenze dannose pure ai Comuni l'esercizio di simile contegno manifestamente contrario alle disposizioni del § 83 del Regolamento generale del processo civile, questo Governo in coerenza ai principii in più incontri seguiti e che risultano in osservanza ben anco nelle Provincie venete, trova di avvertire che, per l'esazione di crediti comunali derivati da private convenzioni, la facoltà di usare del privilegio fiscale, sebbene pattuita fra le parti nelle convenzioni medesime, diviene improcedibile tosto che sia regolarmente pubblicato sulle sostanze del debitore il giudiziale concorso, dovendo allora i Comuni, al pari d'ogni altro privato, sottomettere il rispettivo credito alla giudiziale insinuazione, ed ai successivi effetti del civile processo edittale. (*Circolare* 24 *ottobre* 1846 *del Governo Lombardo*).

Vedi l'art. 76.

ART. 50.

In correspettivo degli obblighi che per tal modo si assume l'Esattore, e delle anticipazioni che è tenuto di fare per conto dei debitori morosi, oltre al premio d'esazione che potesse essere stato convenuto nel contratto d'appalto, ottiene a suo beneficio la pena incorsa dai debitori morosi e di cui all'art. 38.

ART. 51.

Per l'esecuzione contro i debitori morosi così d'imposte come di crediti comunali dei quali nell'art. 49, non abbisogna nè dell'opera, nè del decreto del giudice, nè di alcun'altra Autorità.

Vedi gli art. 49 e 76.

Similmente per l'esecuzione contro i debitori morosi alle Amministrazioni di Finanza e Demanio l'Esattore fiscale non abbisogna dell'opera nè del decreto del giudice nè di alcuna altra Autorità, nè potrà in verun modo essere ritardato od impedito nell'esercizio delle sue funzioni. (*Capitoli annessi al Regolamento* 1.° *luglio* 1817, *art.* 6).

ART. 52.

Passati quindici giorni dalla scadenza del debito fa intimare col mezzo del cursore un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma della quale è debitore.

Digitized by Google

A questo speciale avviso può anche supplire un somigliante avviso generale affisso nei luoghi soliti del Comune, che diffidi tutti i debitori verso l'Esattore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo, e dell'affissione del secondo avviso, il cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Congregazione municipale, e presso il Regio Commissario distrettuale nei Comuni che rispettivamente assistono.

Per la esigenza dei crediti dei Comuni dipendenti da contratti nei quali sia stata stipulata la procedura fiscale, di cui tratta l'art. 49, deve l'Esattore prima di procedere fiscalmente, far intimare al debitore moroso la diffida speciale voluta dall'art. 52, § 1, con avvertenza che a questa intimazione non potrà equivalere nel caso concreto l'avviso generale, di cui parla il § 2 dello stesso art. 52. (*Circolare Governativa Veneta* 23 *agosto* 1838).

All'oggetto di garantire gli interessi di coloro cui compete diritto reale, per esempio di diretto dominio, perpetuo od a tempo determinato, di feudo, di locazione perpetua od a più generazioni, di usufrutto, nonchè di censo ossia di superficie nel senso del § 1147 del Codice civile generale, sopra un fondo che viene venduto all'asta fiscale per debito d'imposta, gli Aulici Dispacci 26 dicembre 1845 e 22 maggio 1846 prescrivono:

1.° Che sia data facoltà ai possessori di simili diritti reali, esclusi gli ipotecarii, di far prenotare, ossia iscrivere i diritti reali stessi nei Registri censuarii a' termini delle Istruzioni a stampa 7 maggio 1839, nonchè a' termini delle Istruzioni ora vigenti nei paesi di censo milanese, o provvisorio, con obbligo ai competenti ufficii di riportare tale prenotazione ossia iscrizione, laddove fu eseguita, anche nei quinternetti di scossa.

2.° Che sotto pena di nullità degli ulteriori atti esecutivi sieno tenuti gli Esattori di partecipare ai possessi di simili diritti reali, a tutela di questi diritti, i fondi riguardo ai quali non fu supplito al debito, d'imposta, e per i quali i diritti inerenti furono come sopra prenotati, ossia iscritti nei quinternetti di scossa.

3.° Questa partecipazione dovrà essere eseguita nel tempo stesso della notificazione del monitorio da farsi al possessore del fondo *obnoscio*, in vista dell'art. 52 della Sovrana Patente 18 aprile 1816. (*Notificazione Governativa* 3 *agosto* 1846).

Questa disposizione non si deve per altro estendere ai diritti di servitù e di decima.

La notifica ai terzi aventi diritti reali sul fondo *obnoscio* prescritta dalla Notificazione Governativa 3 agosto 1846 deve farsi giusta l'art. 54 della Patente Sovrana 18 aprile 1816. Quindi in caso che il direttario od aventi diritti reali non abitino nel Comune deve farsi all'Ufficio comunale, rimanendo a quelli la facoltà di notificare il proprio domicilio alla Deputazione del Comune medesimo se vogliono approfittare del beneficio accordato dalla Legge. (*Dispaccio* 19 *maggio* 1850 *della Luogotenenza Lombarda nell'avviso della Delegazione di Milano* 28 *maggio* 1850).

Secondo l'Aulico Decreto 3 maggio 1821 l'avviso contemplato da questo art. 52 è il primo atto facente parte e base dell'esecuzione fiscale.

In caso che, tacciando di *vanto* le diffide fiscali per l'esazione di crediti erariali, i diffidati intentassero una causa provocatoria per diffamazione, il Fisco è autorizzato a prodursi ai Tribunali giudiziarii. (*Circolare d'Appello Veneto* 17 *gennaio* 1828).

Digitized by Google

ART. 53.

Spirato il termine di cinque giorni compiti successivi a quello in cui fu intimato od affisso in pubblico il suddetto avviso, l'Esattore col mezzo dello stesso cursore fa procedere all'atto dell'oppignorazione.

ART. 54.

Nell'atto dell'oppignorazione il cursore lascia a ciascun debitore una carta esprimente il nome dell'Esattore che lo fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità, quantità, e valore approssimativo degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore, che redimendoli entro il termine espresso negli art. 64 e 66 si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell'asta.

Nel caso che il debitore non si trovasse nel Comune all'atto dell'oppignorazione ed abitasse stabilmente fuori del medesimo, deve il cursore, oltre alla carta che avrà lasciata a quello che rappresenterà in luogo il debitore, consegnare indilatamente un duplicato della carta stessa all'ufficio del Comune, perchè dal Podestà o dal R. Commissario distrettuale sia col mezzo della Posta diretta al debitore medesimo nel luogo dell'ordinario suo domicilio.

L'Ufficio di Posta in cui viene consegnata la carta rilascierà una ricevuta da conservarsi negli atti. Le spese postali saranno anticipate dall'Esattore, il quale ne ripeterà il rimborso dal debitore unitamente alle altre spese di cui all'art. 75.

Delle fatte esecuzioni deve poi sempre il cursore informare indilatamente in iscritto il Podestà o l'agente comunale da cui dipende.

Il luogo contemplato dal secondo capoverso di questo articolo non può essere ristretto alla superficie del fondo oppignorabile, ed ai possedimenti del contribuente, ma deve per lo contrario ritenersi esteso a tutto il territorio del Comune dove l'Esattore esercita e può esercitare il proprio ufficio. — Colui poi che rappresenta il debitore in luogo deve essere manifestato qual rappresentante, vale a dire deve per tale essere dalla Deputazione comunale e dal R. Commissario distrettuale riconosciuto. (*Aulico Decreto 19 giugno 1832*).

1.° Non possono gli Esattori comunali pretendere di ritirare presso di loro, nè di tenere in qualsivoglia modo in esclusivo loro potere gli effetti mobili di qualsivoglia natura oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi, salvo che questi essendo presenti all'atto vi assentano liberamente, nel qual caso il cursore ne farà menzione nella carta da consegnarsi al contribuente a termine dell'art. 54.

2.° Qualora l'Esattore non abbia fiducia intera nel debitore, o nei di lui affittuarj, coloni od agenti per l'interinale custodia degli effetti sequestrati, deve nominare un depositario, al quale il cursore comunale fa la consegna, ritirandone ricevuta a piedi della carta d'oppignorazione, e nel duplicato da rilasciarsi al debitore escusso, e ciò quando non vi sia nel Comune un luogo appositamente destinato per simili depositi.

3.° Non essendovi luogo di deposito, e non trovandosi chi voglia costituirsi depositario, o quando il depositario nominato dall'Esattore sia tenuto per sospetto e rifiutato dal contribuente escusso, l'Amministratore municipale, o deputato comunale del luogo, ad istanza dell'Esattore nomina un depositario d'ufficio.

Digitized by Google

4.° Il depositario in qualunque modo costituito è responsabile d'ogni dispersione e mancanza dei pegni a' termini di Legge; è perciò in sua facoltà o di lasciare presso il debitore escusso, di lui affittuarj, inquilini, coloni, agenti ecc., gli effetti oppignorati, o di farli trasportare in luogo a lui più beneviso. (*Aulico Decreto* 9 *novembre* 1818 *nella Notificazione Governativa* 12 *dicembre* 1818 *del Governo Veneto e* 19 *dicembre* 1818 *del Lombardo,* riferita dal 1.° anche nell'art. 16 *Regolamento* 1.° *aprile* 1819).

Il pignoramento fiscale, tanto per mobili che sugli immobili, produce l'effetto di diritto reale di pegno, e quindi ha effetto contro i terzi possessori. (*Conformi giudicati di Prima Istanza e d'Appello* riferiti dalla *Gazzetta dei Tribunali,* N. 17 del 1854).

ART. 55.

Il cursore, che nell'atto di oppignorazione non eseguisce il disposto dall'articolo precedente, è punito per la prima volta con una multa di lire 20 a favore del Comune, ed in caso di recidiva coll'immediata destituzione.

ART. 56.

L'Esattore avanti di procedere all'oppignorazione dei fondi stabili deve consumare l'esecuzione sui frutti tanto pendenti che separati dal suolo, fitti e redditi dei beni e mobili proprii del debitore moroso esistenti nel Comune ove è situato il fondo debitore, se trattasi d'imposta prediale, o dove abita il debitore se trattasi di tassa personale od altro. Le bestie però, gli attrezzi inservienti alla coltura dei terreni, gli stromenti d'arte, le suppellettili, vesti di uso ordinario e necessarie alla vita, non possono essere esecutati che nel caso di totale deficienza di qualunque altra sostanza mobile ed immobile.

Gli animali che non sono immediatamente addetti alla coltivazione dei terreni non godono del privilegio di posticipazione nella esecuzione, ma debbono anzi essere oppignorati avanti gli immobili. Si considerano animali addetti alla coltivazione i bovi, le vacche, i cavalli, gli asini, ed i muli impiegati precisamente con l'aratro, od al trasporto pel servigio del fondo o dei prodotti del medesimo. (*Decisione* 8 *ottobre* 1817 *nell'art.* 23 *del Regolamento* 1.° *aprile* 1819).

Non si può mai devenire all'oppignorazione dei mobili di un Ufficio comunale strettamente necessarii ed indispensabili alla gestione degli affari del Comune ed all'esecuzione degli ordini del Governo, ed il cui spoglio sfregierebbe il decoro di quell'Ufficio. (*Circolare del Governo Veneto* 18 *maggio* 1822).

ART. 57.

I frutti esistenti sul fondo, ancorchè appartenessero in tutto od in parte al conduttore, o lavoratore del fondo, sono soggetti al privilegio del tesoro pel pagamento delle imposte dovute dal proprietario del fondo.

ART. 58.

I fittainoli, inquilini, deputati ad esigere, economi e generalmente tutti i depositarii o debitori di denaro di ragione dei contribuenti, ed affetto al privilegio del tesoro pubblico sono tenuti sulla domanda che viene loro fatta dall'Esattore, di pagare a sca-

Digitized by Google

rico del contribuente, e sull'importare delle somme che devono, o che trovansi presso di loro, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle imposte dovute. Le quitanze degli Esattori per le somme legittimamente dovute saranno ricevute dal contribuente in conto del debito di chi ha pagato a suo scarico.

È stato proposto il quesito se per questo art. 58 della Patente 18 aprile 1816 l'esecuzione fiscale ivi concessa all'Esattore possa anche estendersi agli affittuali, locatarii, e debitori del contribuente.

Il menzionato art. 58 dispone, che l'Esattore abbia da dirigersi agli affittuali, locatarii, agenti economici, e debitori del contribuente moroso pel pagamento delle somme di sua ragione, che essi tengono, per conseguenza dei loro obblighi verso il medesimo, a sconto del suo arretrato d'imposta; ma, nè questo articolo, nè il susseguente parifica il rifiuto di accomodarsi a tale diffida in termini precisi per le sue conseguenze al ritardo del contribuente a pagare l'imposta, e perciò una tale parificazione non potrebbe dedursi da quegli articoli se non che dimostrandola inerente allo spirito della Sovrana Patente ed ai principii generali di diritto.

Un'estensione del privilegio fiscale, prescritto contro il moroso contribuente, anche ai debitori privati, come sono pure le persone indicate all'art. 58 e che non possono considerarsi costituite in diretto rapporto coll'Amministrazione pubblica per l'estinzione dei debiti d'imposta dei loro locatarii o creditori, sarebbe in opposizione allo spirito della Patente, come traspira in ispecie dagli art. 51 e 79.

Contro l'argomentazione dei principii generali di Legge si eleva la considerazione che l'Esattore rappresenterebbe nell'esigenze di tali crediti il creditore, e che non potrebbe vantare altri titoli e pretese che non aveva questi.

Il locatore ed affittuario o creditore non ha diritto dell'escussione fiscale verso i suoi affittuali e debitori, e quindi non spetta neppure all'Esattore che lo costituisce, di prevalersi del privilegio fiscale. (*Aulico Dispaccio* 17 *settembre nella Circolare* 10 *ottobre* 1839 *del Governo Lombardo e* 17 *ottobre* 1839 *del Veneto*).

Riguardo ai debitori, locatarii, agenti ecc. di debitori fiscali l'art. 29 del Regolamento 1.° luglio 1817 stabilisce eguale norma di questo art. 58 riguardo alla diffida ecc., ma ammette che possono essere compulsi come il vero debitore. Ciò non si deve ritenere che una falsa interpretazione di questo art. 58 contraddetta ed annullata dall'Aulico surriferito Decreto.

ART 59.

Qualunque persona rifugiasse mobili, grani, ecc. d'appartenenza dei debitori in causa d'imposte e tasse pubbliche, è soggetta ad essere escussa egualmente che il debitore principale, non solo per gli effetti rifugiati, ma ben anche in supplimento nelle cose proprie; oltrechè l'Esattore dovrà denunciare la seguita sottrazione ai Tribunali competenti.

ART. 60.

Se non si fosse potuto procedere alla oppignorazione dei frutti e mobili per assoluta mancanza di essi, o se dagli atti esecutivi non risultasse bastantemente coperto il credito dell'Esattore, può questi devenire all'apprensione dei beni stabili, attenendosi per le forme al disposto dell'art. 54.

Una volta i pignoramenti fiscali si inscrivevano all'Ufficio delle ipoteche. L'Aulico Decreto 13 agosto 1830 del Senato Lombardo-Veneto or-

Digitized by Google

dinò doversi abolire la pratica di iscrivere quei pignoramenti immobiliarii che si eseguiscono dagli Esattori fiscali, e dagli Agenti di Finanza e Demanio, mentre nessun pignoramento può essere qualificato alla regolare iscrizione il quale non sia decretato dall'Autorità giudiziaria. (*Circolare dell'Appello Veneto* 17 *agosto* 1830). Ma nulladimeno i pignoramenti fiscali sia per pubbliche imposte, sia per redditi comunali o demaniali, portano le stesse conseguenze delle iscrizioni ipotecarie. Un buon numero di giudicati ha sancito questa massima (vedine per esempio uno nel *Giornale di Giurisprudenza pratica* del ch. dott. Beretta, tomo III, pag. 276). Quindi stabilendo la Governativa Notificazione 18 giugno 1827, N. 4521-64, la regola che sopra un immobile esecutato giudizialmente può essere consumata la procedura fino alla espropriazione, sebbene dopo l'oppignorazione sia passato ai terzi, lo stesso diremo dei pignoramenti fiscali; e quindi l'atto di pignoramento fiscale, non iscritto nei registri ipotecarii, anche per crediti non dipendenti da pubbliche imposte, produce effetti in confronto del terzo acquirente. Non è però a dissimulare che questi occulti pignoramenti fiscali, che, in parità alle ipoteche iscritte, agiscono in confronto ai terzi senza poter essere dai terzi conosciuti, contrastano in sommo grado col principio di pubblicità ammesso così apertamente in materia di ipoteche dall'Austriaca Legislazione. (Soardi, *Escussione privilegiata fiscale*).

Art. 61.

L'azione dell'Esattore s'estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Provincie soggette ai rispettivi governi, ma non può esperirla se non dopo verificata cogli atti esecutivi l'insufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel circondario comunale dell'Esattoria in cui trovasi o censito, o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola che non avesse potuto conseguire con detti esperimenti, e non può pregiudicare l'interesse dell'Esattore locale che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Esattoria.

Nei casi in cui, a senso di questo art. 61, l'Esattore di un consorzio dovesse colpire anche i fondi di un debitore di tasse consorziali, i quali fossero posti fuori del comprensorio, saranno rispettati i vincoli ipotecarii esistenti sui medesimi. (*Aulico Decreto* 2 *marzo* 1822).

L'azione dell'Esattore fiscale si estende su tutti gli immobili di appartenenza dei debitori, ma non procede agli atti esecutivi, che sopra i fondi specialmente affetti, e nella sola insufficienza o mancanza di questi si colpiscono anche gli altri.

Pegli interessi però, ed annualità dipendenti da capitali, si porta l'azione pubblica prelativamente sui beni liberi del debitore, anzichè in quelli specialmente ipotecati a cauzione del credito, onde non menomare la sicurezza del capitale delle annualità ed interessi suddetti. (*Art.* 22 *e* 23 *dei Capitoli annessi al Regolamento* 1 *luglio* 1817).

Gli Esattori fiscali non possono fare attivare la procedura forzosa per requisitorie presso un'altra esattoria, a senso della Circolare 25 gennaio 1819 della Direzione del Demanio, se non per crediti verso individui domiciliati nelle provincie Venete. Trattandosi d'individui domiciliati altrove e specialmente nelle provincie Lombarde le RR. Intendenze interessano direttamente quella del Circondario in cui trovasi il debitore. (*Circolare del Magistrato Camerale Veneto* 5 *luglio* 1834. *N.* 15685).

La *Circolare del Magistrato Camerale Veneto* 1 *ottobre* 1831, N. 24211, abolendo il titolo IV (art. 26-32) dei capitoli normali annessi al Regolamento

Digitized by Google

1 luglio 1817, ha ordinato a tutte le RR. Intendenze di non procedere cogli atti fiscali contro i terzi possessori, dirigendosi invece in tal caso in via ordinaria civile.

ART. 62.

L'oppignorazione dei frutti o mobili non può eccedere il verisimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontare delle spese dell'esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valore superiore al di lui debito non suscettibili di divisione, è in facoltà dell'Esattore il consumare sopra di questi gli atti di esecuzione, attenendosi per quanto può a quelli che nel verisimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

Se però si tratta di apprensione di fondi si deve sempre abbracciare il numero intero di mappa, o se il numero si trova diviso, e posseduto in parte da altri proprietarii, l'apprensione comprende tutta quella parte che appartiene al censito debitore.

Qualora più numeri di mappa sieno iscritti alla stessa ditta, l'Esattore deve colpire quel numero il cui verisimile valore più s'accosti all'ammontare del debito, comprese le penali e le spese di esecuzione; che se il debitore non possede fondi altro che di un valore superiore all'entità del debito, ed all'importo delle spese e penali, allora l'Esattore dovrà dirigere la di lui azione contro quel terreno o quella casa che presenta la minore sproporzione tra il verisimile suo valore ed il debito, fermo nel resto il disposto dall'art. 62, in quanto riguarda la divisione ed il condominio del fondo. (*Decisione* 16 *agosto* 1816 *nell'art.* 18 *del Regolamento* 1 *aprile* 1819).

L'Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita con Dispaccio 19 febbraio 1828, N. 676, ha ordinato di avvertire l'Amministrazione demaniale tutte le volte nelle quali in causa di debiti per pubbliche imposte si passasse alla vendita d'immobili soggetti a prestazioni livellarie verso l'Erario.

ART. 63.

Qualora un debitore od altri faccia opposizione agli atti esecutivi, deve la forza armata, sulla domanda dei Podestà o degli agenti comunali, prestare pronto aiuto ai cursori ed esattori, onde sia garantito il libero esercizio degli atti esecutivi.

L'autorità che accorda la forza armata dà la specifica della spesa occorrente per essa, che è anticipata dall'Esattore, il quale coi metodi privilegiati ripete il rimborso da chi ha spiegato opposizione.

Nel caso di reclamo sull'eccesso della spesa, la Regia Delegazione conosce e decide, e se vi è luogo fa restituire il di più pagato da chi lo ha percepito.

ART. 64.

Il termine a redimere li pegni non può essere minore di giorni quindici.

ART. 65.

Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta, e delle spese a norma dei §§ 38 e 75, l'Esattore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Digitized by Google

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiti se trattasi di frutti e mobili, e di giorni venti se trattasi di stabili.

ART. 66.

Qualora poi siano stati oppignorati *semoventi*, effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti nei due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

Qualora sieno oppignorati *semoventi*, e sieno questi depositati presso altri che il debitore, la spesa del loro mantenimento sarà prelevata dal prezzo ottenuto all'asta, semprechè la vendita si faccia dopo i tre giorni, e salvo riclamo per parte del debitore pel soverchio della spesa stessa. (*Decreto Governativo Veneto* 26 *settembre* 1823, *N.* 33649).

I termini a redimere i pegni o proprietà oppignorate dall'Esattore fiscale sono:

a) di giorni tre pei semoventi od effetti suscettibili di deperimento o soggetti a dispendio per conservarli;

b) e di giorni quindici pei beni, crediti ed ogni altro oggetto non suscettibile di deperimento o dispendio come sopra. (*Art.* 24 *dei Capitoli annessi al Regolamento* 1 *luglio* 1817).

Trascorso il termine determinato per la redenzione dei pegni, senza che il debitore siasi curato di fare il pagamento della somma dovuta e delle spese a norma degli art. 7 e 67, l'Esattore fa vendere all'asta fiscale degli effetti oppignorati.

L'asta non può eseguirsi ordinariamente prima — *a*) di cinque giorni compiti se trattasi di mobili, frutti e rendite; — *b*) di venti giorni se trattasi di stabili.

Qualora la vendita cade sopra semoventi, od altri effetti suscettibili di deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti dal paragrafo precedente possono essere ridotti a soli tre giorni. (*Art.* 35, 36, 37 *dei Capitoli suddetti*).

ART. 67.

L'asta è indicata con avviso d'affiggersi al pubblico tre, cinque o venti giorni prima, giusta il disposto dai precedenti due articoli. Nell'avviso vengono enunciati il giorno, l'ora, il luogo, gli effetti da vendersi, e trattandosi di beni stabili anche il numero di mappa, il perticato ed il valore censuario.

Gli avvisi per la vendita di frutti e beni mobili, basterà che vengano pubblicati ed affissi nel Comune in cui furono oppignorati, ed in cui eseguir si deve l'asta; per la vendita però degli stabili devono pubblicarsi ed affiggersi in tutte le Comuni del Distretto e del Capoluogo della Provincia.

ART. 68.

L'asta si tiene ordinariamente nel luogo solito degli incanti del Comune, eccettuato il caso in cui convenisse fissare un luogo diverso a scanso delle spese di trasporto degli effetti da incantarsi.

Il Decreto 3 giugno 1817 N. 13530-1642 ha disposto, che per le aste che tengono gli Esattori comunali della diretta il deposito debba consistere nel 5 per cento dell'importo approssimativo degli oggetti da vendersi. Lo stesso si stabilisce ora anche riguardo alle vendite dei beni re-

Digitized by Google

trodati che si eseguiscono dai Municipii, derogando all'articolo secondo, lettera *c*, del Regolamento 30 aprile 1824. (*Circolare Governativa Veneta 16 dicembre* 1850).

ART. 69.

L'atto d'asta è esteso in iscritto. Vendendosi mobili non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita di ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste e del banditore. Vendendosi stabili si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta nei Comuni che hanno una Congregazione municipale od una Deputazione con ufficio proprio, il Segretario del Comune, o suo sostituto; negli altri Comuni l'Agente comunale o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto l'atto rispettivamente è consegnato od al segretario che vi ha assistito, od all'agente, per essere inoltrato al Commissario distrettuale.

Con le stesse formalità prescritte da questo articolo si estende l'atto di asta dei beni oppignorati per crediti di Finanza e Demanio. (*Art. 41 Capitoli annessi al Regolamento 1 luglio* 1817).

ART. 70.

L'Esattore vende i beni mobili oppignorati al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto; ma per rispetto ai beni stabili non potranno deliberarsi al di sotto della metà del valore censuario.

Secondo il nuovo censimento Lombardo-Veneto il valore censuario degli immobili si dovrà ritenere costituito dal capitale risultante in ragione di lire 100 per ogni lire 4 della rendita censuaria. (*Sovrana Risoluzione 1 settembre* 1846 *nella Notificazione della Giunta del Censimento 9 novembre* 1846).

Chiusa l'asta trasferisce il pieno dominio e possesso nel deliberatario mediante anche pubblico strumento senz'altra formalità.

ART. 71.

Ammontando il prezzo ricavato all'asta ad una somma maggiore del credito dell'Esattore comprese le spese, il di più è versato nella cassa comunale per essere consegnato al contribuente che ha sofferti gli atti esecutivi.

L'Esattore non può ritenerlo ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

Per la ritenzione che facesse l'Esattore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punito colla pena del doppio, e potrà immediatamente essere esecutato come nell'art. 46 tanto per la somma ritenuta, quanto per la pena.

ART. 72.

Dietro la vendita legalmente consumata non è ammesso per alcun titolo il riscatto degli effetti venduti fuori che nei seguenti casi:

a) in favore dello stesso proprietario debitore, quando il

Digitized by Google

prezzo dello stabile venduto risulti inferiore al valore d'estimo censuario;

b) in favore dei creditori aventi ipoteca legalmente costituita sopra il fondo alienato, tuttavolta che dalla vendita eseguita ad un prezzo al di sotto del giusto valore da determinarsi, ove occorra mediante perizia, si trovassero lesi nel loro interesse, nè potessero in qual si sia altro modo essere soddisfatti del loro avere. In tal caso possono questi ricuperare il fondo dall'acquisitore per esercitare poi sul fondo stesso i diritti ad essi competenti nelle vie regolari, rimanendo nulladimeno salve le ragioni che i medesimi aver potessero sul prezzo versato nella cassa pubblica in quanto eccedesse la somma di debito per cui sarà seguita la vendita.

Dovrà inoltre la domanda medesima allorchè si tratta di ricupera essere accompagnata dal contemporaneo deposito nella cassa dell'Esattore comunale del capital prezzo sborsato dall'acquisitore, col di più dell'importare degli interessi in regola del 5 per cento, e coll'offerta di reintegrare l'acquirente delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro dei frutti da esso percetti, od in altro modo a' termini di ragione, e nelle vie regolari.

ART. 73.

Colla presente disposizione non viene però tolto il diritto di agire per la rescissione della vendita di quei beni che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a'termini del Codice vigente, ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquisitore, non contro l'Esattore, il quale non dovrà nè direttamente nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo o mancanza per parte di lui medesimo.

ART. 74.

Se l'Esattore non trova di vendere i beni stabili oppignorati ad un prezzo superiore alla metà del valore catastrale, dopo aver per due volte esperimentati gli atti d'asta, è tenuto a renderne immediatamente informato il R. Commissario distrettuale, il quale ove riconosca avere il debitore altri effetti o fondi oltre a quelli inutilmente subastati, darà ordine all'Esattore perchè proceda agli atti esecutivi sopra i medesimi colle forme e norme già stabilite.

Le spese di questi nuovi atti stanno a carico dell'Esattore quando appaja aver egli oppignorati degli effetti o dei beni di evidente difficile alienazione, mentre altri ne esistevano di più facile e sicuro smercio.

Se poi non avesse il debitore altri fondi o beni fuori di quelli inutilmente subastati, il Commissario, di concerto con la Congregazione municipale, o colla Deputazione comunale, riconosce donde provenga la mancanza di offerenti e ne fa rapporto alla Congregazione provinciale. Questa a norma delle circostanze provvede immediatamente pel compenso dell'Esattore, e per l'indennità della cassa, ordinando nuovi esperimenti di incanto, od anche una vendita fuori d'asta, o mettendo il fondo sotto amministrazione finchè dalle rendite ne venga pagato il debito.

Digitized by Google

Intanto, fermi gli atti d'oppignorazione, nonchè il sequestro sui frutti del fondo inutilmente subastato, l'Esattore lo retrocede al proprietario.

Perchè poi l'Esattore ottener possa il compenso dalla cassa pubblica deve necessariamente constare:

1.° Che non abbia ritardato più di sei mesi dalla scadenza dell'imposta gli atti d'asta.

2.° Che abbia nell'esecuzione seguito l'ordine portato da questa Patente.

3.° Che non vi sieno altri beni di spettanza del debitore, su cui dirige gli atti.

La Circolare del Governo Veneto 5 ottobre 1837 ha le seguenti disposizioni:

« All'effetto di mantenere un'esatta ed uniforme procedura rispetto alla vendita dei beni che venissero appresi in causa di debito dai Ricevitori provinciali, trova opportuno il Governo di diramare le seguenti istruzioni, state già in proposito abbassate dall'I. R. Cancelleria Aulica Riunita coll'ossequiato Dispaccio 30 settembre 1824, N. 28977-2179:

» Dietro le intelligenze prese col Ministero delle Finanze, resta stabilito che ove riescissero inutili i due primi esperimenti d'asta per la vendita dei beni oppignorati a causa di debito ai Ricevitori provinciali, od ai loro fidejussori, si debba inserire nella cedola sul terzo incanto l'avviso, che in mancanza di compratori si procederà, a' termini dell'art. 74 della Sovrana Patente 18 aprile 1816, alle opportune pratiche, onde i beni stessi siano passati in piena ed assoluta proprietà del Demanio, al limite del valore stabilito dall'art. 70 della medesima Patente.

» Che quando poi anche il terzo esperimento tornasse senza effetto, dovrà la Congregazione provinciale, sopra dimanda dell'Amministrazione del Demanio, passare fuori d'asta i predetti beni in proprietà del medesimo, sempre nel limite del valore sopraindicato.

» Si avverte che non fu trovata applicabile a questo caso la disposizione dell'art. 74 della citata Patente, che ammette dopo l'inutilità degli incanti la vendita di beni per trattativa, mentre all'Erario, non incombe quest'obbligo in confronto dei Ricevitori, ma esso osserva i riguardi della convenienza economica, e può, come per gli altri beni dello Stato, stabilire più lunghi e più brevi termini alle licitazioni, ed esso non fa in sostanza che valersi di quello stesso diritto che può avere ogni privato di acquistare all'asta per il prezzo dalla Patente prescritto ».

La Notificazione Governativa 25 marzo 1841, portante la Sovrana Risoluzione 19 gennaio stesso anno, dichiara: che i diritti riservati dagli articoli 72 e 73 della Sovrana Patente 18 aprile 1816 al debitore escusso ed ai creditori ipotecarii verso gli acquirenti dei fondi subastati per debito d'imposte, siano estesi pure ai casi delle vendite che per l'Art. 74 della Patente medesima potessero essere ordinate dalla Congregazione provinciale dopo l'inutilità degli esperimenti d'asta esattoriale.

Art. 75.

L'Esattore per le spese dell'esecuzione percepisce tre centesimi per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto la oppignorazione, o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima. Percepisce inoltre due altri centesimi per ogni lira, come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell'atto della medesima.

Digitized by Google

ART. 76.

Nessuna autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dall'Esattore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nei precedenti articoli.

Chiunque si credesse gravato dagli atti dell'Esattore deve presentare il suo reclamo al rispettivo Commissario distrettuale. Questi, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'Esattore, inoltra le carte col suo voto alla R. Delegazione per le sue decisioni.

Vedi l'art. 58, e la Circolare 24 ottobre 1846 sotto l'art. 49.

La Circolare del Demanio 21 gennaio 1824 dichiara; che siccome dal momento che siasi aperto il Concorso sulla sostanza di qualche debitore per tasse giudiziarie, riescirebbe incompetente ed illecita, a senso del § 85 del Regolamento di Procedura, qualunque molestia o discussione in confronto dell'oberato, dovranno i Ricevitori forzosi sospendere gli atti di escussione fiscale a di lui carico tostochè sia stato dichiarato l'aprimento del Concorso sulla sostanza del medesimo.

ART. 77.

Qualunque sia il tempo pel quale l'Esattore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là di cinque centesimi per lira accordati nell'articolo 38, ancorchè l'avesse convenuta espressamente coi medesimi.

ART. 78.

L'Esattore che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma oltre il debito allibrato nei registri di riscossa, e li cinque centesimi per lira, se è moroso, e le spese della esecuzione della misura prescritta negli articoli 54 e 75, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito con la pena del doppio.

Se riscuote di più del dovutogli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, commette il delitto dell'abuso della podestà d'ufficio, ed incorre nelle pene stabilite dal vegliante Codice.

ART. 79.

Incorre egualmente in questa pena l'Esattore che usa per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del modo speciale di esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, o lo rifonde se già esatto.

ART. 80.

Terminato il triennio dell'Esattoria, può ancora l'Esattore usare del metodo privilegiato di esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi. Quello che ne usa passati i suddetti sessanta giorni incorre nella pena della concussione, oltre la perdita o rifusione del credito.

Gli atti esecutivi però che alla scadenza dei predescritti ses-

Digitized by Google

santa giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre con lo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

La Circolare Governativa Lombarda 2 gennaio 1846 dichiara, che è concesso all'Esattore di poter far uso del privilegio fiscale, sessanta giorni dopo scaduto il contratto che era una volta di tre anni, e non già dopo la scadenza degli attuali contratti che sono di sei anni, ma solamente sempre sessanta giorni dopo i tre primi anni.

Vedasi la Circolare 24 ottobre 1846.

ART. 81.

Spirati nei rispettivi casi i termini predetti, cessa intieramente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti dell'Esattore per titolo di imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuto origine dall'imposizione, ed ha luogo riguardo dei medesimi la disposizione dell'art. 42.

Può non pertanto, dietro loro istanza, essere ai Ricevitori prorogato il diritto di usare del privilegio fiscale, contro i debitori morosi, oltre i sessanta giorni; ma in via di massima siffatta istanza non deve essere secondata se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un Comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti. (*Circolare Governativa Lombarda 14 marzo 1817*).

ART. 82.

I due precedenti articoli hanno luogo non solamente se l'Esattoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso, che fu Esattore nel triennio passato.

ART. 83 al 126.

(*Si è creduto superfluo il riportare questi paragrafi che trattano dei diritti e dei doveri degli Esattori comunali, degli Esattori d'ufficio, e dei Ricevitori provinciali. — Vediamo invece quanto riguarda questi ultimi circa al metodo di escussione*).

ART. 127.

Dopo la scadenza del termine fissato agli Esattori comunali pel versamento da loro dovuto delle rate di contribuzione, il Ricevitore provinciale ha il diritto di esigere dai medesimi sulla somma non versata il 5 per cento, come all'art. 50, e passati altri 15 giorni successivi come all'art. 52, può costringerli al pagamento col mezzo dell'esecuzione.

ART. 128.

Per consumare gli atti d'esecuzione in odio degli Esattori comunali e loro sicurtà, segue lo stesso metodo e le stesse forme che sono prescritte negli art. 53 e seguenti fino al 75 inclusivamente, ad eccezione soltanto che le relazioni dei Cursori e gli atti delle subaste sono consegnati alla segreteria della Congregazione provinciale.

Sul dubbio se in caso di concorso sulla facoltà dell'Esattore, il Ricevitore debba continuare le escussioni fiscali o sottoporsi all'insinuazione,

Digitized by Google

la Sovrana Risoluzione 7 febbraio 1820 ha determinato che in questo proposito debba strettamente attenersi al disposto dall'art. 128. (*Aulico Decreto* 6 *dicembre* 1820 *del Senato Lombardo-Veneto nella Circolare* 19 *dicembre* 1820 *dell'Appello Veneto e* 22 *dicembre* 1820 *del Lombardo*).

Le Congregazioni o Deputazioni comunali non possono farsi acquirenti dei fondi subastati dal Ricevitore provinciale, e costituenti la sicurtà dell'Esattore comunale, nel caso che venissero deliberati ad un prezzo minore di quello pel quale furono accettati in cauzione. (*Aulico Decreto* 17 *maggio* 1821).

ART. 129.

Se consumata l'esecuzione contro l'Esattore comunale, e la di lui sicurtà, il Ricevitore provinciale non trova abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, deve dirigere l'esecuzione anche sopra tutti i singoli contribuenti che fossero tuttavia debitori di imposta verso i detti Ricevitori per le somme da essi rispettivamente dovute.

ART. 130.

Nel caso che anche per tal modo non giungesse il Ricevitore a conseguire il suo avere, deve rivolgersi alla Congregazione provinciale, la quale provvede tosto per il suo rimborso a norma della massima, per la quale ciascun Comune è responsabile verso il Tesoro dell'intiero pagamento della quota rispettivamente attribuita.

ART. 131.

Se per non aver un Esattore comunale soddisfatto al prescritto dall'art. 83 per la presentazione del confesso che giustifichi di rata in rata il versamento fatto nella Cassa provinciale, qualche Congregazione municipale, e Commissario distrettuale facesse istanza al Ricevitore provinciale perchè fosse all'Esattore comunale, che ha mancato di una tale presentazione, diretta l'esecuzione, il Ricevitore provinciale stesso deve nel termine al più tardi di giorni quindici sottoporre all'esecuzione tanto l'Esattore che la sicurtà, altrimenti perde il diritto ad ottenere il rimborso contemplato nell'art. 130.

ART. 132.

A favore degli Esattori comunali e degli obbligati per essi solidalmente e sussidiariamente, hanno luogo in concorso del Ricevitore provinciale le disposizioni contemplate dagli art. 39, 41, 43, 77, 78, 79, 80, 81, 82.

ART. 133.

Le quistioni che insorgessero fra il Ricevitore e la Congregazione provinciale, o fra gli Esattori comunali e le loro sicurtà, o le Congregazioni e Deputazioni comunali, ed i contribuenti, in quanto riguardano l'esecuzione di questa Patente, saranno della cognizione immediata delle Regie Delegazioni, sentite le Congregazioni provinciali, ed in ultima istanza del Governo.

Conseguentemente nessun Ufficio, o Tribunale giudiziario benchè supremo, potrà ricevere eccezioni contro gli atti e le procedure tanto dei predetti Esattori quanto delle Autorità amministra-

Digitized by Google

tive che vi prestano cooperazione, siccome resta proibito anche ai medesimi di contestare liti avanti gli Uffici e Tribunali, ammenochè la R. Delegazione ed il Governo non abbiano dichiarato l'oggetto di spettanza dei Tribunali giudiziarii.

Le *pene pecuniarie* in materia di contravvenzioni di Finanza, che non fossero esatte col mandare ad effetto la garanzia inerente all'oggetto, od ai mezzi della contravvenzione, si devono esigere per cura dell'Ufficio fiscale, *facendo uso dei mezzi esecutivi ammessi dal Regolamento del processo civile*, avanti le Autorità giudiziarie; e trattandosi d'una somma non maggiore di trecento lire, coi metodi prescritti per l'esazione d'imposte indirette arretrate. (§ 894 *della Legge penale di Finanza*).

ART. 134.

Non possono mai essere sospese le esazioni in corso, se non nei casi contemplati dagli art. 47 e 48.

ART. 135.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato pel versamento nella Tesoreria, o Cassa centrale, il Ricevitore provinciale è tenuto a produrre alla Congregazione provinciale il confesso riportato dalla Tesoreria o Cassa medesima.

ART. 136.

In caso di mancanza la Congregazione può fare esecutare da uno speciale delegato il Ricevitore provinciale, e la sua sicurtà, onde l'interesse del R. Erario e della Provincia sia garantito; può inoltre procedere alla nomina di un nuovo Ricevitore, a danno e spesa del Ricevitore escusso o della sua sicurtà.

ART. 137 al 147 ed ultimo.

(*Trattano delle Esattorie e Ricevitorie, e dei relativi contratti. Si ommettono perchè estranei allo scopo di questo Manuale*).

Digitized by Google

INDICE

DELLE PROCEDURE SPECIALI

CONTENUTE

IN QUESTA TERZA PARTE.

CAP. I. *Procedura sommaria* . . . . . Pag. 463
» II. *Procedura cambiaria* . . . . . » 485
» III. *Procedura in affari mercantili* . . » 494
» IV. *Procedura pei crediti portati da atti notarili* » 498
» V. *Procedura sulle disdette dei contratti di fitto e di pigione* . . . . . » 502
» VI. *Procedura sommariissima per turbamento di possesso* . . . . . » 514
» VII. *Procedura nelle controversie matrimoniali* » 526
» VIII. *Procedura esecutiva in base a documenti che meritano piena fede* . . . . . » 533
» IX. *Procedura per le prenotazioni nei registri ipotecarii* . . . . . » 537
» X. *Procedura per la dichiarazione di morte di un assente* . . . . . » 547
» XI. *Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche* . . . . . » 551
» XII. *Procedura presso le Autorità giudiziarie militari in affari ordinarii e in affari di cambio* » 561
» XIII. *Procedura presso gl' II. RR. Consolati sui sudditi e protetti austriaci nell'impero ottomano* » 568
» XIV. *Esecuzione privilegiata fiscale* . . . » 580

Digitized by Google

QUADRI SINOTTICI

RELATIVI AI BOLLI E ALLE TASSE

E DISPOSIZIONI

INTORNO ALLE COMPETENZE GIUDIZIARIE

DEGLI IMPIEGATI E DEI PERITI NELLE CONTROVERSIE CIVILI

Digitized by Google

Digitized by Google

QUADRI SINOTTICI

DIMOSTRATIVI DEI BOLLI E DELLE TASSE

DA APPLICARSI AGLI ATTI CIVILI E GIUDIZIARJ ED AL TRASFERIMENTO DI DIRITTI E DI COSE

SECONDO LA LEGGE PROVVISORIA 9 FEBBRAIO 1850
ED ALTRE RELATIVE POSTERIORI DISPOSIZIONI.

Specchio Primo.

IMPORTI DI BOLLO

PER DOCUMENTI DI VARIO GENERE
CHE POTREBBERO OCCORRERE NELLE CONTROVERSIE CIVILI.

pei Documenti girabili o Cambiali.

Scala I.ª

		Fino a	300	ªL.	—	15
Più di	300	lire »	600	»	—	30
»	600	» »	1050	»	—	50
»	1050	» »	1500	»	—	75
»	1500	» »	3000	»	1	50
»	3000	» »	4500	»	2	25
»	4500	» »	6000	»	3	—
»	6000	» »	12000	»	6	—
»	12000	» »	18000	»	9	—
»	18000	» »	24000	»	12	—
»	24000	» »	30000	»	15	—
»	30000	» »	36000	»	18	—
»	36000	» »	48000	»	24	—
»	48000	» »	60000	»	30	—
»	60000	» »	72000	»	36	—
»	72000	» »	84000	»	42	—
»	84000	» »	96000	»	48	—
»	96000	» »	108000	»	54	—
»	108000	» »	120000	»	60	—

Al di sopra di ªL. 120,000 si pagherà per ogni 6000 lire, o per ogni importo minore di questa somma, tre lire di più.

per Atti civili in genere.

Scala II.ª

		Fino a	60	ªL.	—	15
Più di	60	lire »	120	»	—	30
»	120	» »	210	»	—	50
»	210	» »	300	»	—	75
»	300	» »	600	»	1	50
»	600	» »	900	»	2	25
»	900	» »	1200	»	3	—
»	1200	» »	2400	»	6	—
»	2400	» »	3600	»	9	—
»	3600	» »	4800	»	12	—
»	4800	» »	6000	»	15	—
»	6000	» »	7200	»	18	—
»	7200	» »	9600	»	24	—
»	9600	» »	12000	»	30	—
»	12000	» »	14400	»	36	—
»	14400	» »	16800	»	42	—
»	16800	» »	19200	»	48	—
»	19200	» »	21600	»	54	—
»	21600	» »	24000	»	60	—

Al di sopra di ªL. 24,000 si pagherà per ogni 1200 lire, o per ogni importo minore di questa somma, tre lire di più.

Avvertenze. — La Scala I.ª sarà da applicarsi, oltre alle cambiali, anche ad altri atti civili in iscritto nei casi in cui è permesso, in via di favore, di far uso del bollo per le cambiali.

Di regola sotto *un medesimo bollo* non si può stendere che un solo atto civile, una spedizione d'ufficio od un certificato.

Trattandosi di atti civili in iscritto soggetti all'imposta scalare in ragione del valore, è stabilito per ciascun foglio aggiunto al primo il bollo di 75 centesimi, ammenochè riguardo allo stesso primo foglio il documento non esiga un bollo minore, nel qual caso si applica per ciascun foglio successivo il medesimo bollo del primo.

Digitized by Google

Procure.

Le procure originali devono essere in bollo da . . . aL. — 75

Attestati.

In genere vanno soggetti al bollo di . . . . . » — 75
Pei giornalieri peraltro . . . . . » — 50
Gli attestati scolastici, le polizze dei sensali . . . . » — 50

Nota. Gli estratti e certificati desunti dai libri pubblici negli Stati Austriaci sul possesso e proprietà di cose immobili, e dei diritti che si considerano come cose immobili, quali sono per noi i *certificati ipotecarii e censuarii* ecc., come pure sui depositi giudiziali, meno le certificazioni dei seguiti atti d'ufficio, che vengono apposte ai documenti iscritti ed alle istanze di deposito (essendo esenti dal bollo), per foglio » 1 50

Le traduzioni fatte da interpreti giurati . . . . » 1 50
I protesti di cambio . . . . . » 1 50

Copie.

Copie d'ufficio semplici, per foglio . . . . . » — 75
» d'ufficio vidimate . . . . . » 1 50
» non d'ufficio, vidimate, cioè stese dalle parti stesse, ma vidimate d'ufficio o da notajo . . . . . » — 75

Specchio Secondo.

IMPORTI DI BOLLO PER ATTI GIUDIZIARII.

Istanze.

Tutte le istanze, petizioni e scritture giudiziali di regola portano il bollo di . . . . . » — 75
Le domande peraltro per l'ammissione alla pratica degli affari, o di un *adjutum*, o di un pubblico impiego, escluso quello d'inserviente . . . . . » 1 50
Le domande per la pubblicazione di aste e quelle dirette ai Giudizii civili, nelle quali si chiede l'emissione d'un editto, o la cui evasione lo esige . . . . . » 1 50
Le domande per ottenere il permesso d'istituire, ampliare, permutare trasformare od aggravare un fedecommesso . . » 1 50
Le istanze nella procedura civile contenziosa se l'oggetto controverso non supera aL. 150 . . . . . » — 30

Protocolli.

Tutti i protocolli giudiziarii di regola hanno il bollo di » — 75
Se fanno le veci di petizioni ed istanze, sono sottoposti al bollo relativo.
Se l'oggetto controverso non oltrepassa le aL. 150 . . » — 30

Digitized by Google

Allegati.

Tutti gli allegati sono in bollo da . . . . . ªL. — 30

Convenzioni.

Se l'oggetto non è stimabile, il foglio sarà con bollo di . » — 75
Se colla convenzione ha luogo il trasferimento della proprietà o del possesso di una cosa immobile dall'una all'altra delle parti, il bollo sarà di . . . . . » — 75
E in tal caso si applicherà l'imposta pel trasferimento di quei diritti.
In tutti i casi in cui si confessa un debito, si riconosca o si trasferisca un diritto qualunque, senza trasferimento di proprietà di cose immobili, il bollo da applicarsi sarà regolato a norma del valore della cosa su cui si transige, o che forma oggetto del contratto, e precisamente col bollo graduale portato dalla scala seconda di cui nello Specchio primo.
In ogni caso poi una convenzione fatta anche per un oggetto il di cui valore non arriva ad ªL. 150, porterà sempre un bollo non minore di . . . . . » — 75
Se la convenzione non è che il riconoscimento d'un debito o d'un diritto portato da documento legalmente bollato, l'importo di bollo è quello del protocollo.

Sentenze in affari civili e Precetti di pagamento in via cambiaria.

1.° Le sentenze o decisioni di prima Istanza, se l'oggetto controverso non supera ªL. 150, tanto nella causa principale che nelle incidentali, sono in bollo di . . . . . » 1 50
2.° Se il valore dell'oggetto non oltrepassa le ªL. 600, tanto nella causa principale, come nelle controversie incidentali . » 3 —
3.° In altri casi le sentenze sopra controversie incidentali, o sull'imposizione del perpetuo silenzio, sulle azioni di turbato possesso, sulle azioni di priorità nei concorsi, e sul grado dei crediti ipotecarii per la distribuzione del prezzo di un immobile venduto nella via esecutiva, sulla validità d'una disdetta, sulle liquidazioni nei concorsi . . . . . » 3 —
4.° Per le sentenze definitive passate in giudicato in oggetti contenziosi, colle quali viene aggiudicata la proprietà, l'usufrutto, o l'uso di una cosa immobile in base ad un titolo di diritto fondato nella disposizione della Legge, tranne la successione legittima, e indipendentemente da una convenzione, si fa luogo all'imposta pel trasferimento di quei diritti, ma non meno di » 12 —
In altri casi sul 1/2 per cento del valore dell'oggetto aggiudicato, ma non meno di . . . . . » 12 —
5.° Le sentenze, con cui in altri casi che in quelli accennati sotto i N. 1 e 2, viene giudicato non competere un pagamento, un

Digitized by Google

trasferimento ecc., l'imposta si misura sul 1/2 per cento del valore della controversia, e deve essere non minore di . L. 12 —
nè maggiore di . . . . . » 30 —

Venendo solo in parte respinta la domanda, l'imposta sarà da applicarsi giusta l'importo aggiudicato, ma non mai minore di quello che sarebbe nel caso della totale rejezione.

Se l'oggetto della causa non è stimabile, l'imposta è di . » 24 —

Il bollo delle sentenze è richiesto per gli esemplari tanto dell'attore che del convenuto, eccettuate le sentenze di liquidità nei concorsi, delle quali soggiacciono al bollo solo le spedizioni destinate pei creditori.

Per le sentenze arbitramentali l'imposta per tutti gli esemplari è di » 3 —

Sono esenti d'imposta: le decisioni di nullità, di sindacato; le decisioni di seconda e terza Istanza nel caso che la decisione di prima Istanza sia soggetta a bollo fisso; tutte le decisioni per le quali l'imposta si esige immediatamente, meno quelle passate in giudicato.

Appellazioni, Revisioni e Ricorsi.

Le appellazioni e revisioni contro le sentenze, di cui al N. 1, pel primo foglio di entrambi gli esemplari . . . . . » 1 50
Contro le sentenze, di cui ai N. 2 e 3 . . . . . » 3 —
Contro qualsiasi altra . . . . . » 12 —
I fogli successivi portano il bollo delle istanze.
I ricorsi contro decisioni d'inferiori Istanze . . . . » 1 50
Quelli diretti contro le decisioni di cui ai N. 2 e 3 . . » 3 —

Specchio Terzo.

IMPOSTE DA APPLICARSI PEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI.

Dalle combinate disposizioni della tariffa portata dalla Legge provvisoria 9 febbraio 1850, e della Ordinanza Ministeriale 3 maggio 1850, l'imposta da pagarsi pel trasferimento dei diritti di *proprietà, usufrutto* ed *uso di cose immobili*, è variabile in ragione del tempo trascorso fra l'ultimo trasferimento dei suddetti diritti e quello per cui si deve commisurare l'imposta, il qual frattempo si calcola dal giorno nel quale il titolo legale, su cui si fonda l'ultimo trasferimento, ha cominciato ad aver forza di diritto a favore dell'ultimo possessore, o venne iscritto nei registri censuarii, se diritto di proprietà o possesso, fino al giorno in cui perviene all'Ufficio competente la notifica del trasferimento di proprietà pel quale si ha a commisurare l'imposta.

Digitized by Google

Misura dell'imposta.

Se il frattempo da misurarsi non oltrepassa 2 anni, l'imposta è di . . . . . 1 per cento del valore del diritto.
Se non oltrepassa 4 anni . . . 1 1/2 idem
idem 6 » . . . 2 — idem
idem 8 » . . . 2 1/2 idem
idem 10 » . . . 3 — idem
Negli altri casi . . . . . 3 1/2 idem.

Per l'inscrizione d'un *diritto d'ipoteca* l'imposta è di un 1/2 per cento del valore, non mai meno di ªL. 1. 50.

Specchio Quarto.

IMPOSTE DA APPLICARSI PEL TRASFERIMENTO DI COSE E DIRITTI.

Per donazioni fra vivi.

Pei documenti di donazione fra vivi di cose mobili che non si consegnano immediatamente, o di cose immobili, come anche dell'usufrutto e altre servitù, per foglio . . . . . ªL. — 75
Per quelli di donazione pel caso di morte, per foglio . . » — 75
Per le donazioni stesse di cui sopra, quando si verificano, l'imposta viene commisurata:

a) nella misura dell'1 per cento del valore della cosa donata, se la donazione avviene tra conjugi non separati all'epoca della donazione, e fra genitori e figli legittimi, illegittimi, e loro discendenti, come pure fra genitori e figli adottivi;
b) tra altri consanguinei sino ai primi cugini inclusivamente nella misura del 4 per cento;
c) in tutti gli altri casi nella misura dell'8 per cento.

Per trasferimento in causa di morte.

Avvenga il trasferimento per testamento, contratto, o legge, l'imposta va così commisurata:

a) nella misura dell'1 per cento, se avviene dai genitori ai figli legittimi od illegittimi, o loro discendenti e viceversa, ai figli adottivi, al conjuge non separato dal testatore;
b) così pure nella misura dell'1 per cento, se dal testatore a persone di suo servizio, quando l'importo trasferito non superi il capital valore di ªL. 1500, ossia una rendita annua di non più di ªL. 150;
c) nella misura del 4 per cento, se ad altri consanguinei fino ai primi cugini inclusivamente;
d) negli altri casi, nella misura dell'8 per cento;
e) pel possesso di beni immobili che danno una rendita, i comuni, le chiese, le fondazioni, i beneficii ecclesiastici debbono pagare ogni dieci anni un equivalente d'imposta del 2 per cento.

Digitized by Google

Se l'oggetto del trasferimento, sia per causa di morte che per donazione, è una cosa immobile, si pagherà, oltre alle imposte indicate, un tanto per cento sul valore della medesima nella seguente misura:

Se l'ultimo trasferimento è avvenuto entro i quattro anni precedenti	— 1/2 per cento
Se negli otto anni precedenti	1 — idem.
Se al di là degli otto anni	1 1/2 idem.

Specchio Quinto.

ATTI GIUDIZIARII ED ALTRI OCCORRENTI NELLE CONTROVERSIE CIVILI, ESENTI DA IMPOSTA.

Allegati.

Sono esenti dal bollo:

a) i libri, quadernetti, o fogli volanti, ed i manoscritti destinati alla stampa, che non sono amminicoli di prova particolarmente redatti per la trattazione, a cui mira l'istanza o il protocollo, che tien luogo dell'istanza;

b) tutte le carte di pubblico credito sì nazionali che estere, i loro coupons e talons e gli effetti rappresentanti danaro;

c) i documenti e scritti esenti dal bollo per un uso determinato qualora si adoperino per un tale uso, come allegati;

d) gli attestati di miserabilità;

e) le spedizioni o certificati d'ufficio apposti a documenti o scritti in prova di una seguita operazione, o della genuinità di una firma, ovvero della verità di un attestato, e simili, non sono da considerarsi come allegati appositi e quindi soggetti a bollo;

f), quei documenti e scritti, che soggiacciono per sè stessi al bollo, ma pei quali venne accordato in base ad una speciale concessione il pagamento immediato della competenza legale ovvero d'una convenuta, come pure quelli, pei quali si esige l'imposta immediatamente essendo ai medesimi apposto il certificato del pagamento.

Conti.

Sono esenti da imposta:

a) Quelli che da colui, il quale pe'suoi rapporti di servizio o come gestore d'affari deve render conto, vengono resi a chi ha diritto di farseli rendere, come pure i rilievi e schiarimenti che si scambiano fra queste persone, in quanto simili conti, rilievi e schiarimenti riguardino immediatamente la sostanza sulla quale si rende conto, e i documenti (allegati o ricapiti) che da chi deve rendere conto vengono rilasciati all'altra

Digitized by Google

parte, o viceversa, in merito all'oggetto del rendiconto, in quanto non siano atti civili in iscritto sopra rapporti contrattuali esistenti fra le due parti, o sull'adempimento delle obbligazioni radicate nei medesimi, come sarebbero per es. il contratto di prestazione d'opera, le quitanze sullo stipendio ricevuto dal renditore dei conti a carico della sostanza gestita, ecc.; sino a che non diventino oggetto di una causa giudiziaria.

Nel caso di una lite soggiaciono tanto i conti quanto gli anzidetti ricapiti, qualora vengano prodotti come il vero oggetto della controversia, al bollo di 75 cent. o di 15 car. per foglio.

Venendo invece prodotti semplicemente a maggiore dilucidazione della causa, oppure, astrazion fatta dalla procedura in contenzioso, venendo adoperati come allegati di altri atti o scritti, soggiaciono al bollo degli allegati. Che se detti conti e ricapiti interessassero sostanze di minorenni o di persone soggette a cura, di pubblici stabilimenti, di corporazioni ecclesiastiche o di un Comune, non basterebbe a indurne l'obbligo del bollo la sola circostanza di doverli presentare a pubbliche Autorità per la relativa ispezione o disamina, ovvero ad una Cassa per le corrispondenti operazioni.

b) 1. Tutti i conti relativi a spese sostenute in affari trattati per l'interesse dello Stato, o di pubblici stabilimenti soggetti all'immediata direzione dell'Amministrazione pubblica o comunale, siansi o non siansi date delle anticipazioni in acconto, come specifiche sopra competenze di viaggio, conti sul mantenimento di ammalati o di detenuti, e simili.

2. I conti, note, prospetti ecc. che rilasciano i commercianti ed esercenti sopra oggetti del loro commercio od esercizio a commercianti ed esercenti o ad altre persone, anche quando tali scritti contengano il saldo, eccettuati però i conti di bilancio sintantochè non se ne faccia uso in giudizio, o non si producano in luogo di quitanze ad una Cassa pubblica, nei quali due casi soggiaciono al bollo delle quitanze.

3. I conti che taluno tiene da sè medesimo sull'amministrazione della propria sostanza, ovvero che da taluno, il quale non è commerciante nè esercente, vengono consegnati ad una terza persona per crediti verso di essa, le note, gli estratti ecc. non formano oggetto dell'imposta ordinata colla Legge sul bollo e sulle tasse, se non vi è attestato il soddisfacimento del relativo credito. Verificandosi questa condizione soggiaciono al bollo stabilito per le quitanze.

Disposizioni d'ultima volontà.

Sono esenti dall'imposta.

Istanze.

Sono esenti dall'imposta le seguenti:

1.° Le domande per l'esenzione dall'imposta in una causa giudiziaria introdotta o da introdursi, o per la destinazione di un patrocinatore d'ufficio, quando siano corredate di un attestato di miserabilità;

2.° Le domande dei patrocinatori nominati d'ufficio dirette ad otte-

Digitized by Google

nere l'esenzione dall'imposta, ovvero la prenotazione, od una proroga al pagamento o la depennazione dei relativi diritti nelle cause a loro assegnate d'ufficio, o per essere esonerati dal patrocinio;

3.° Le denuncie di azioni od ommissioni punite dalle vigenti leggi nell'interesse dell'ordine pubblico, anche quando la procedura sia condizionata all'istanza dell'interessato, ovvero la denunzia miri in pari tempo al conseguimento di un premio, di un soddisfacimento o di un'indennizzazione;

4.° Le petizioni dirette al Sovrano, al Parlamento, alle Diete provinciali, o alle Rappresentanze dei Comuni, in quanto non risguardino l'interesse di un privato, ma bensì quello di intere classi o categorie di cittadini, ovvero l'interesse dello Stato, dei Domini, o dei Comuni;

5.° Le istanze degli imputati o garanti nelle procedure per crimini, delitti, contravvenzioni ed anche semplici traviamenti di polizia, trasgressioni delle Leggi sulla stampa, o per contravvenzioni di finanza, escluse però le domande straordinarie di grazia nella procedura per queste ultime contravvenzioni;

6.° I gravami contro il personale contegno dei pubblici funzionarj, esclusi però i gravami o ricorsi contro decisioni o disposizioni d'ufficio, e le domande per la riforma delle medesime; come pure sull'abuso della patria podestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori, od agenti pubblici, o sulla cattiva cura di trovatelli presso persone private;

7.° Gli scritti o deduzioni delle persone incolpate nei casi previsti sotto l'articolo 6.°, in quanto mirino unicamente a giustificare la loro condotta, o ad ottenere protezione, o una soddisfazione;

8.° Le istanze nelle procedure per nullità di matrimonio in causa di taluno degli impedimenti contemplati nel § 94 del Codice civile generale;

9.° Gli schiarimenti che si producono dai pubblici funzionarj intorno ai rilievi fatti sui loro conti, allo scopo di evadere i rilievi stessi, come pure le istanze dei medesimi per la proroga del termine alla presentazione degli schiarimenti, e per la decisione dell'Autorità amministrativa sui fatti rilievi;

10.° Le istanze nelle ventilazioni ereditarie quando l'asse totale senza deduzione dei debiti non oltrepassi l'importo di lir. 75 (25 fior.);

11.° Le tabelle pupillari e delle curatele.

Protocolli.

Sono esenti quelli:

a) che vengono eretti per assumere una disposizione di ultima volontà in concorso del testatore o di testimonii, ovvero sulla pubblicazione di una disposizione di ultima volontà, ed in generale, ad eccezione degli inventari della sostanza, sopra quegli atti della procedura in volontaria giurisdizione, che il giudice deve intraprendere d'ufficio senza aspettare un'apposita istanza, benchè vi concorra un interesse di parte, come sarebbero in particolare i protocolli sull'apposizione dei suggelli giudiziali, quando

Digitized by Google

non facciano le veci d'un' istanza soggetta a bollo e non contengano un atto civile in iscritto, ed i protocolli nella ventilazione di quelle eredità, la cui sostanza complessiva, senza detrazione dei debiti, non sorpassa lir. 75 (fior. 25).

b) i protocolli che vengono eretti sulla idoneità d'un aspirante per un ramo del pubblico servigio.

Specchio Sesto.

PERSONE CHE GODONO ESENZIONE DA IMPOSTA NELLE CONTROVERSIE CIVILI

1.° Le pubbliche Autorità ed Uffici, ed i pubblici stabilimenti dotati dall'Erario dello Stato, come pure i loro rappresentanti, ogni qual volta l'obbligo di pagare l'imposta andrebbe a carico dell'Erario o del fondo dotato.

2.° I pubblici stabilimenti non dotati dall'Erario, fondati per pubblici scopi e la cui amministrazione è diretta immediatamente dalle Autorità dello Stato o dai Comuni, le fabbricerie o amministrazioni dei beni delle chiese, l'istituto della Guardia civica ed i Comuni godono dell'esenzione pei documenti e scritti che emettono dipendentemente dai pubblici scopi a loro affidati, come anche per le istanze che producono alle Autorità incaricate di sorvegliare o dirigere l'amministrazione relativa, in affari che concernono tale sorveglianza o direzione; mentre invece non godono dell'esenzione per quegli atti civili, documenti e scritti fuori delle mentovate istanze, che hanno per oggetto rapporti di diritto privato, od il patrimonio degli stabilimenti o dei Comuni, o le rendite ed i sopravanzi del medesimo. Sotto questi ultimi riguardi si considerano come persone private.

3.° Sua Maestà ed in generale i membri della famiglia Imperiale pei documenti e scritti eretti o firmati di loro propria mano.

4.° Le persone appartenenti allo stato militare attivo ed ai corpi militari, dal colonnello in giù inclusivamente.

a) Per tutte le istanze e spedizioni d'ufficio, che hanno luogo nella procedura giudiziaria sulle loro cause soggette alla giurisdizione degli Auditorati presso le Guardie, Reggimenti e Corpi, come anche per gli atti d'ufficio che si intraprendono in tali cause da altre Autorità dietro requisitoria degli Auditorati;

b) Per le quitanze degli emolumenti che percepiscono dallo Stato nella loro qualità militare sia che vengano riscossi da loro stesse o dai loro attinenti.

5.° Il curatore della massa nella procedura concorsuale, per tutte le trattazioni e scritti concernenti la massa del concorso, ad eccezione della sentenza graduatoria e degli estratti della medesima, dovendo esso per simili atti anticipare l'imposta o averne ottenuta la prenotazione. L'amministratore della massa e la delegazione dei creditori negli affari concernenti l'amministrazione dei beni concorsuali, in quanto però non trattino

Digitized by Google

liti nè conchiudano affari con altre persone riguardo all'amministrazione od alla realizzazione dei beni medesimi.

6.° Le persone arrestate in via esecutiva a motivo di debiti, riguardo alle loro domande per alimentazione, per la cessazione dell'arresto, o per un componimento coi loro creditori, come anche riguardo alle transazioni, che hanno per iscopo il toglimento dell'arresto.

7.° I condannati, riguardo ai protocolli che si assumono dai Commissarj di visita delle case di pena sulle loro suppliche e reclami.

8.° Le persone delle quali è provata la miserabilità mediante legale attestato, per gli atti della procedura giudiziaria nelle loro proprie cause, e pei ricapiti e mezzi di prova all'uopo necessarii, verso prenotazione dei diritti di bollo.

Annotazione. I diritti prenotati non si riscuotono o si riscuotono soltanto in parte, se il miserabile, essendo attore, abbia perduta la causa, ovvero quando, essendo egli reo convenuto, l'avversario non sia stato condannato a rifondere le spese di lite del miserabile, o lo sia stato solamente in parte.

9.° Le persone soggette a tutela o a curatela, i cui mezzi di sussistenza si limitano al puro necessario, se gli attinenti delle medesime, ai quali per legge ne incumbe la cura ed il mantenimento, sono essi pure da annoverarsi fra i miserabili, per le istanze e relativi allegati che debbono prodursi da loro o per essi all'Autorità pupillare o della curatela; come pure le spedizioni d'ufficio di tale Autorità.

10.° Agli appaltatori dell'esazione d'imposte dirette od indirette a favore dello Stato, di un Dominio, d'un Distretto o di un Comune compete, per l'esazione dai contribuenti e per le istanze e scritti nelle trattazioni che hanno luogo a tal fine, la stessa esenzione accordata agl' II. RR. Uffici od ai Comuni nell'amministrazione immediata delle suddette imposte.

ANNOTAZIONI
AGLI SPECCHI SINOTTICI DEI BOLLI E DELLE TASSE.

Colla Circolare della Prefettura Lombarda delle Finanze 7 maggio 1852, si è dichiarato che tanto la *domanda per l'esperimento di conciliazione*, quanto il relativo *atto di citazione* non sono soggetto d'imposta e così pure il *certificato di non seguita* conciliazione non dà luogo ad alcuna imposta.

La *convenzione giudiziale* all'incontro che venga eretta soggiace all'imposta corrispondente all'atto civile in essa stipulato.

Per la Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 15 gennaio 1855 anche le istanze nella procedura giudiziaria *esecutiva* sono soggette a pari bollo delle altre.

Il Decreto Ministeriale 28 marzo 1851 dichiara che i protocolli in affari giudiziarii non contenziosi in cui il valore dell'oggetto controverso non sorpassa ªL. 150 devono avere il bollo di 30 centesimi per foglio. Si eccettuano peraltro i protocolli sopra gravami d'appello o revisione e per rimostranze o ricorsi alle Autorità superiori contro le decisioni delle Autorità subalterne, giacchè questi protocolli sono soggetti al bollo di ªL. 1. 50.

Digitized by Google

La Circolare della I. R. Prefettura delle Finanze 30 marzo 1853, dichiara che i protocolli giudiziali od eretti avanti qualsiasi Autorità, qualora contengono un atto civile in iscritto, soggiaciono al bollo competente pei documenti che sono in essi contenuti; il bollo in nessun caso può esser minore di centesimi 75.

La Circolare della Prefettura Lombarda delle Finanze 12 ottobre 1852 dietro Dispaccio Ministeriale 10 settembre detto anno, dichiara che le copie dei protocolli che servono a rendere avvertita la controparte della verbale intimazione d'Appello sono a trattarsi unicamente secondo le disposizioni sulle copie.

Il Dispaccio Ministeriale 28 gennaio 1851 abbassato colla Circolare della Direzione Superiore delle Finanze 25 febbraio detto anno dichiara che l'imposta per la *sentenza di classificazione* devesi commisurare sul dimostrato stato attivo della Massa; i *prospetti di riparto* vengono trattati come semplici documenti di esecuzione ed annoverati fra i documenti di separazione. Inserzioni posteriori fatte nella sentenza di classificazione non vengono sottoposte ad ulteriore pagamento d'imposta e gli estratti della medesima soggiaciono soltanto al bollo delle copie d'Ufficio.

Da due Decreti Ministeriali in data 24 ottobre 1853 si ricava 1.° che le controversie incidentali presuppongono una lite in merito non ancora decisa in modo che sia passata in giudicato; 2.° che non importa differenza per l'imposta se la quistione incidentale è decisa a norma delle Leggi di procedura, piuttosto con Decreto che con sentenza.

La Circolare della I. R. Prefettura Lombarda delle Finanze 16 novembre 1852 dichiara che le *decisioni giudiziali sulla domanda per la cessione dei beni* considerandosi come semplici spedizioni d'ufficio *sono esenti da imposta.*

Colla Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 16 aprile 1853 si dichiarano esenti da bollo le istanze insinuate dalle stazioni postali onde ottenere il condono delle multe incorse per ritardate spedizioni postali, e non esenti i reclami relativi.

Pel Decreto Ministeriale 28 settembre 1853 il caposoldo pel non eseguito pagamento dell'imposta d'immediata esazione deve decorrere trenta giorni dopo la relativa ingiunzione senza distinzione siansi fatti o no atti esecutivi.

Digitized by Google

Prenotazione delle imposte e Garanzia ed obbligazione personale per le imposte commisurate su decisioni giudiziali.

La prenotazione dei diritti di bollo ha luogo quando in affari giudiziali contenziosi viene destinato d'ufficio un curatore ad una parte per esserne ignota la dimora, ovvero a chi mediante regolare certificato abbia comprovata la propria miserabilità. La prenotazione cessa tostochè più non ne sussista la causa. (§ 29 *della Legge provvisoria 9 febbraio* 1850).

In ordine a questa prenotazione, e in ordine all'obbligazione personale e alla garanzia reale per le imposte di immediata esazione commisurate sulle decisioni giudiziali giusta la Legge 9 febbraio 1850 è importante conoscere il disposto della Circolare dell'I. R. Prefettura delle Finanze 9 febbraio 1854.

I. Rispetto a quelle competenze di sentenze giudiziali, che non sono da corrispondersi mediante il bollo, la Legge sulle competenze del 9 febbraio ai §§ 68, 5, 73, 3 *e* 72 *contiene la disposizione:*

a) *che le parti in causa sono bensì tenute all'immediato pagamento della competenza soltanto nella proporzione in cui esse vennero condannate a sostenere le spese giudiziali;*

b) *che però,* se venne giudicato sopra un trasferimento di beni, *anche quella parte alla quale deve passare la cosa, rimane coll'altra parte solidariamente garante per la competenza; e*

c) *che la cosa stessa è garante per la competenza medesima.*

In base quindi alla disposizione a) *se le spese della lite furono reciprocamente compensate nella sentenza giudiziale, dovrà imporsi a ciascuna delle parti in causa, quale obbligo di pagamento immediato, la metà della competenza da corrispondersi per la sentenza giudiziale; ed all'incontro se una parte in causa venne condannata per intiero od in parte al risarcimento delle spese giudiziali della parte avversaria, s'imporrà alla medesima il suddetto obbligo di pagamento per intiero od in proporzione, ed all'altra verrà addebitato il resto della competenza solo nel caso che la medesima sia stata condannata al risarcimento in parte delle spese giudiziali. S'intende da sè che se rispetto alle spese giudiziali la sentenza non contenesse una decisione, questa sarà anzi tutto da richiamarsi o da attendersi.*

In base alla disposizione b) e c), *anche quella parte in causa, alla quale secondo la sentenza giudiziale è passata la cosa, può essere tenuta al soddisfacimento dell'intiera competenza della sentenza, quantunque la medesima non debba del tutto o debba solo*

Digitized by Google

in parte sostenere le spese giudiziali. L'Autorità dovrà però sempre far uso di questo diritto se colla sua omissione vi fosse pericolo rispetto all'esigibilità della competenza o si prevedesse un significante ritardo nel pagamento della medesima, oppure se la parte in causa obbligata al pagamento immediato della competenza si trovasse all'estero, o per causa d'ignota dimora le venisse destinato un curatore.

II. Rispetto alle competenze prenotate nelle liti devesi distinguere: a) *se il prenotamento ebbe luogo in base al* § 13 *della Legge sulle competenze di conformità al Ministeriale Dispaccio 16 agosto 1852 N. 29644-1998, perchè una delle parti in causa gode della personale esenzione dal pagamento delle competenze per un motivo diverso da quello del* § 29 *della Legge, oppure* b) *in base al* § 29 *di detta Legge.*

A. *Se il prenotamento delle competenze seguì per il primo dei suddetti motivi, in tal caso le competenze prenotate, comprese quelle della sentenza giudiziale, che secondo le premesse determinazioni avrebbe dovuto pagare la persona esente pel caso che la medesima non avesse ottenuta l'esenzione, saranno da depennarsi se la parte in causa esente venne condannata al pagamento delle intiere spese giudiziali, oppure se ebbe luogo la reciproca compensazione delle spese medesime. Se venne condannata al pagamento in tutto od in parte delle spese giudiziali non la parte esente, ma l'altra parte in causa, questa nel primo caso pagherà l'intiera competenza della sentenza unitamente a quelle competenze che vennero prenotate, perchè avrebbero dovuto applicarsi alla persona esente nel caso che la medesima non avesse ottenuta l'esenzione, e nel secondo caso ambedue le competenze nella proporzione stabilita dal Giudice. La persona esente non è tenuta a guarentire le competenze dovute dalla parte avversaria. Anche la garanzia reale non può essere fatta valere contro la medesima parte esente.*

B. *Se il prenotamento delle competenze è seguito soltanto pel secondo motivo, le competenze prenotate, compresa la competenza immediata della sentenza, che colpisce la persona alla quale viene accordato il prenotamento, vengono depennate qualora:*

1.° *il prenotamento abbia avuto luogo per un attore povero, e questo sia rimasto soccumbente;*

2.° *il prenotamento sia seguito per un reo convenuto povero, e non siano state addebitate all'attore nè in tutto nè in parte le spese giudiziarie del reo convenuto.*

Rimangono quindi ancora i casi seguenti:

A. *Se il prenotamento delle competenze ebbe luogo per un attore povero, e questi vinse la causa;*

B. *Se il prenotamento seguì per un reo convenuto povero, e l'attore sia stato condannato in tutto od in parte al risarcimento delle spese giudiziarie del reo convenuto;*

C. *Se l'ultima della causa, nella quale ebbe luogo il prenotamento delle competenze per una persona povera, non sia seguita dipendentemente da una sentenza giudiziale;*

Digitized by Google

D. *Se il prenotamento delle competenze ebbe luogo per una persona d'ignota dimora.*

Nel caso A *sono da pagarsi:*

1.° *dal reo convenuto*

a) *se egli venne condannato al risarcimento delle intiere spese giudiziarie dell'attore, la competenza immediata della sentenza giudiziale in base del* § 68 *N.* 5 *della Legge, e tutte le altre competenze prenotate per l'attore in base del* § 13 *della Legge;*

b) *se egli deve risarcire soltanto in parte le spese giudiziali dell'attore le competenze accennate sotto* a) *in proporzionato importo parziale sulla base della stessa Legge;*

c) *se le spese giudiziali vennero compensate reciprocamente, soltanto la metà delle competenze immediate della sentenza giudiziale in base del* § 68 *N.* 5.

2.° *dall'attore se colla sentenza giudiziale ebbe luogo in lui un trasferimento di sostanze, e*

aa) *se il reo convenuto venne condannato soltanto in parte al risarcimento delle spese giudiziali, quella parte delle immediate competenze della sentenza giudiziale e delle altre competenze prenotate per l'attore, che giusta* 1 b) *non possono essere addebitate al reo convenuto;*

bb) *se le spese giudiziali vennero compensate reciprocamente, la metà delle competenze immediate della sentenza giudiziale, e tutte le altre competenze per lui prenotate, e segnatamente in base del* § 68 *N.* 5, *e della rubrica* 81-75, o) *della Tariffa, annotazione prima della Legge.*

In base del § 73 *N.* 3 *e dell'annotazione prima della rubrica* 81-75, o) *della Tariffa annessa della Legge l'attore è garante anche per quelle competenze, che il reo convenuto deve pagare come sopra ad* 1, a), b) *e* c).

Se non ebbe luogo un trasferimento di sostanze all'attore mediante la sentenza giudiziale, in tal caso si depenneranno le competenze che secondo il punto 1, a) b) *e* c) *non sono da pagarsi dal reo convenuto.*

Nel caso B, *se cioè ebbe luogo il prenotamento delle competenze per il reo convenuto e l'attore venne condannato per intiero od in parte al risarcimento delle spese giudiziali, le competenze immediate della sentenza giudiziale, e le altre competenze prenotate per il reo convenuto dovranno porsi per intiero od in parte proporzionata a carico dell'attore, e tosto depennarsi quelle competenze che non potevano essere imposte all'attore.*

Nel caso C *le competenze prenotate di coloro, pei quali ebbe luogo il prenotamento, saranno da depennarsi immediatamente, qualora la causa intrapresa non aveva per oggetto il trasferimento di sostanze in generale, od a quella persona, per la quale ebbe luogo il prenotamento. Nel caso contrario le dette competenze si esigeranno da queste persone, e si depenneranno nel solo caso che venga comprovato, non avere avuto luogo il trasferimento di sostanze proposto colla lite.*

Nel caso D, *se cioè il prenotamento delle competenze ebbe luogo*

Digitized by Google

per una persona d'ignota dimora, dovrassi distinguere se sussistano o meno mezzi di pagamento per la persona d'ignota dimora. Se sussistono tali mezzi, in tal caso rispetto al trattamento di competenze di persone d'ignota o di conosciuta dimora, è generalmente ammissibile la sola differenza che il credito delle competenze deve determinarsi posticipatamente, vale a dire dopo l'emanazione della sentenza passata in giudicato. Se questi mezzi non sussistono o sono insufficienti, dovranno applicarsi le disposizioni relative alle competenze prenotate per persone miserabili.

III. L'obbligo al pagamento delle competenze prenotate, comprese le competenze immediate della sentenza giudiziale, subentra di regola dal momento in cui la sentenza passa in giudicato, qualora non sia prima cessato di sussistere il motivo del prenotamento, la miserabilità o la inscienza della dimora, oppure se l'ultimazione della causa non è seguita mediante una sentenza giudiziale, e questo obbligo dovrà quindi essere notificato mediante diffida di pagamento alla persona cui incumbe l'immediato pagamento, ed al garante tostochè subentri questo momento. Qualora però la parte in causa, alla quale venne accordato il prenotamento delle competenze, in seguito al ricevuto ordine di pagamento, comprovi di avere prodotto istanza per l'esecuzione giudiziaria, in tal caso si prolungherà alla medesima il termine di pagamento sino all'ultimazione dell'esecuzione. Se essa finalmente dopo l'ultimazione dell'esecuzione od in caso diverso comprova in generale che l'aggiudicatole trasferimento di sostanze non venne per anco effettuato, o che col medesimo per sè solo od a misura del risultato dell'esecuzione giudiziale, l'impostole pagamento non avesse conseguito il necessario coprimento, in tal caso saranno da depennarsi le competenze addossatele.

IV. Il diritto al prenotamento delle competenze si estende anche alle competenze nella procedura esecutiva.

Dopo ultimata la medesima, rispetto a queste competenze, si procederà in base alla decisione giudiziale sul punto chi debba pagare le spese nello stesso modo come rispetto alle competenze prenotate sino al passaggio della sentenza in cosa giudicata.

V. Qualora giusta la presente disposizione ha luogo un depennamento di competenze, l'Ufficio di commisurazione delle imposte dovrà dimostrare l'operazione del depennamento per gli atti di una sola causa od anche per quelli di più cause contemporaneamente sopra una stampiglia della Dimostrazione sussidiaria (*modula N.* 29) *dell'Istruzione esecutiva 1.° ottobre 1852 per l'II. RR. Ufficii di commisurazione. Tale stampiglia, corredata delle ricevute specifiche delle sentenze giudiziali e degli altri documenti che giustificano la cancellazione, dovrà rassegnarsi all'Intendenza provinciale delle Finanze per l'approvazione del depennamento. Se l'Intendenza trova di convenire nella proposta, appone la clausola di approvazione immediatamente sulla stampiglia, la quale deve ritornarsi all'Ufficio di commisurazione, perchè la unisca al primo resoconto mensile, allegandola coi relativi documenti come pezza giustificativa del* Sommario delle prenotazioni (*modula N.* 37).

Digitized by Google

Certificato di miserabilità.

La Notificazione 3 ottobre 1846 dà le norme pel rilascio dei certificati di miserabilità ed al relativo prenotamento dei bolli. Eccone per esteso le disposizioni:

§ 1. *Si considera miserabile riguardo al pagamento dei diritti di bollo quella persona, che da' suoi beni immobili, da' suoi capitali, dalle sue rendite, ovvero dalla sua propria fatica, o dalla prestazione dei proprii servigii non ritrae più di quanto importi l'ordinaria mercede giornaliera solita a corrispondersi ad un semplice operaio nel luogo ove la persona stessa è domiciliata.*

§ 2. *Il certificato che debbe servire a comprovare la miserabilità, oltre l'indicazione del fine per cui venne emesso, dovrà esprimere in termini positivi ed in modo chiaro, preciso e circostanziato le cause della miserabilità nel senso dell'antecedente* § 1.

§ 3. *Un tale certificato deve emettersi sull'attestazione concorde di due persone probe e domiciliate nel luogo di ordinaria dimora del richiedente, nelle città dalla Congregazione Municipale, e confermarsi dall'Ufficio locale di Polizia o dal Commissariato distrettuale che ne eserciti le mansioni, e negli altri comuni dalla Deputazione dall'amministrazione comunale, ed essere firmato almeno da due membri della medesima, compreso il delegato politico.*

§ 4. *Quelli cui spetta di emettere, o di confermare il certificato di miserabilità sono tenuti a procurarsi esatte e sicure informazioni tanto circa il patrimonio ed i guadagni della persona che ne addomanda il rilascio, quanto sul carattere e sulla probità delle persone che emisero la preliminare attestazione prescritta nel precedente* § 3, *ed a negarne la emissione o la conferma ogni qual volta nasca un fondato dubbio sulla verità delle circostanze rappresentate. Essi sono inoltre tenuti ad usare la dovuta avvertenza, e prendere, ove occorra, esatte informazioni, onde assicurarsi che l'oggetto della lite non concerna altrui diritti stati assunti dalla persona miserabile per la ventilazione giudiziaria come cessionario volontario, giratario di carte di credito, e simili, non potendo mai chi esercita volontariamente l'azione di un terzo essere ammesso a partecipare del beneficio accordato ai miserabili.*

§ 5. *Tanto i certificanti, quanto le Autorità che avranno apposta al certificato la loro conferma o convalidazione in contravvenzione al disposto dal precedente paragrafo, ove la loro colpa non sia di natura tale da doversi procedere contro di loro a' termini delle Leggi penali, soggiaceranno ad una multa che a tenore delle circostanze ascenderà dalle 5 alle 50 lire, e per il cui soddisfacimento saranno essi solidariamente obbligati. L'importo della multa cederà a beneficio dei poveri del comune, ove sarà seguita la contravvenzione.*

§ 6. *Chi mediante inganni, od in altra qualsivoglia guisa carpisce un certificato di miserabilità senza averci legittimo titolo, in-*

Digitized by Google

corre nella defraudazione contemplata dal § 408 della Legge penale sulle contravvenzioni di Finanza.

§ 7. La parte stata ammessa al beneficio dell'esenzione dal bollo, la quale durante la lite fosse divenuta solvibile per titolo di eredità od altro, in guisa che non si verificassero più per essa gli estremi della miserabilità contemplati nel § 1 della presente Notificazione, sarà tenuta sotto la comminatoria del § 6 di notificare entro il termine di giorni quattordici al giudice, presso cui fu introdotta la causa, tale cambiamento di stato patrimoniale. In questo caso l'obbligo del bollo comincierà soltanto per gli atti giudiziali che venissero prodotti od emessi dopo l'avvenuto miglioramento di fortuna, rimanendo ferma del resto l'esenzione già ottenuta per gli atti anteriori della ventilazione giudiziaria.

§ 8. Le Congregazioni municipali e le Deputazioni alle amministrazioni comunali dovranno tenere un apposito registro nominativo di quelli che avessero domandato certificati di miserabilità per l'esenzione dal bollo, coll'indicazione del soggetto di lite, per cui furono richiesti, dei motivi principali che servirono di fondamento all'attestazione, e dei nomi di quelli che l'avranno firmato.

§ 9. Le parti contro il rifiuto della Congregazione municipale, o della Deputazione comunale, ovvero dell'Ufficio di Polizia, rispettivamente al rilascio, o conferma di un certificato di miserabilità, hanno libero il ricorso alla competente I. R. Delegazione provinciale cui ne spetta il giudizio.

§ 10. Alle II. RR. Delegazioni provinciali spetta pure il giudizio tanto sull'applicazione delle pene pecuniarie comminate nel § 5, quanto sulle denuncie di orrezione o surrezione di certificati di miserabilità per conseguire l'esenzione dal bollo in affari giudiziarii, sia che essi partano da terze persone aventi interesse nelle liti, sia che procedano dalle pubbliche Autorità. Qualora la Delegazione provinciale competente giudichi essere un certificato di miserabilità carpito, od accordato indebitamente, ovvero farsi luogo all'applicazione delle multe pecuniarie contemplate dal suddetto § 5, potrà la parte nell'intervallo di quattordici giorni dopo la notificazione della decisione pronunciata dalla Delegazione provinciale ricorrere all'I. R. Governo, presentando ad esso il relativo ricorso o gravame col mezzo della stessa Delegazione provinciale.

§ 11. Se non viene presentato gravame contro la decisione pronunciata dalla Delegazione provinciale, in tali casi dovrà quest'ultima comunicare alla rispettiva Prima Istanza giudiziaria, dove pende tuttavia, o fu trattata la causa relativa, una copia della definitiva decisione, e così parimenti all'I. R. Intendenza delle Finanze nella provincia, ove risiede tale Prima Istanza, all'oggetto che nell'ulteriore corso di procedura cessi l'uso di carta senza bollo, e l'Autorità camerale sia a portata di procedere contro la parte, se vi ha luogo, a' termini del § 408 della Legge penale di Finanza.

§ 12. La parte in lite che ha invocato il beneficio dell'esenzione dal bollo, deve presentare al giudice di Prima Istanza, avanti al quale si agita la controversia, il certificato di miserabilità regolarmente emesso, e sul primo foglio di ciascun libello, od altra

Digitized by Google

scrittura od insinuazione relativa alla pendenza, nel luogo ove dovrebbe essere apposto il bollo, scrivere le parole esenzione per miserabilità, *non che il giorno, sotto cui fu prodotto in Giudizio l'anzidetto certificato. Simili certificati di miserabilità valgono, per lo stesso affare, anche in seconda ed in terza Istanza.*

§ 13. *Il Giudizio di Prima Istanza dovrà conservare il certificato di miserabilità nei proprii atti. In massima tali certificati che fondano l'esenzione dal bollo, valgono soltanto per l'oggetto speciale per cui vennero emessi, e non sono da restituirsi alle parti.*

§ 14. *Qualora tra più consorti in lite solo alcuni siano miserabili, i consorti che non sono tali dovranno pagare l'intiero importo del bollo, e potrà farsi luogo alla relativa esenzione unicamente nel caso in cui tutti i consorti in lite siano provveduti d'un regolare certificato di miserabilità. Anche agli attori, che compaiono in Giudizio nella qualità di cessionarii, non compete l'esenzione dal bollo, se i medesimi non vi hanno diritto individualmente come persone miserabili a senso di Legge, e semprechè non siano divenuti* cessionarii volontarii *nei modi accennati nel precedente* § 4.

§ 15. *Il giudice, cui viene prodotto il certificato di miserabilità a' termini e per gli effetti del* § 12, *deve esaminare se il medesimo abbia tutti i requisiti voluti. Qualora nulla gli emerga in contrario, dà corso all'atto giudiziario presentato in carta senza bollo, ed in caso diverso lo respinge con decreto, nel quale siano specificate le irregolarità del prodotto certificato. Contro un simile decreto rimane aperta la via del ricorso al Tribunale d'Appello. Il giudice di Prima Istanza è in ogni caso responsabile tanto dell'ammissione all'esenzione di cui trattasi, in base al presentatogli certificato di miserabilità, quanto dell'esatta osservanza delle cautele di Legge in proposito ordinate, e dei doveri che giusta l'analoga istruzione incombono alle pubbliche Autorità ed Ufficii per l'adempimento della Legge sul bollo e sulle tasse* 27 gennaio 1840.

§ 16. *Nel caso in cui giusta il* § 73 *della Legge sul bollo e sulle tasse abbiano a prenotarsi i diritti di bollo relativi a qualche causa di un assente, il rappresentante di quest'ultimo deve unire a ciascun libello od altra scrittura od insinuazione concernente il processo, una specifica da lui firmata indicante i bolli di cui l'atto ed i relativi allegati avrebbero dovuto essere muniti a' termini di Legge. Tali specifiche, in cui dal patrocinatore dell'assente sono da accennarsi anche i bolli che avrebbero dovuto applicarsi ai protocolli, alle copie giudiziarie, alle sentenze, od ai decreti che tengono luogo di sentenze, verranno conservate negli atti del Giudizio fino alla decisione della causa. Ultimato il processo, quando cioè sia passata in giudicato la relativa sentenza, l'Ufficio di spedizione del Giudizio di Prima Istanza, qualora la parte assente abbia vinta la lite, raccoglie le dette specifiche e le trasmette a quell'I. R. Intendenza provinciale delle Finanze, nel cui circondario si trova il Giudizio medesimo, ond'essa riscuota suppletoriamente i diritti di bollo dalla parte debitrice, in quanto quest'ultima per la vittoria della causa sia divenuta solvibile, giusta il* § 74 *della Legge sul bollo e sulle tasse. Le Prime Istanze giudiziarie vengono incaricate di tenere in*

Digitized by Google

evidenza come si conviene le contingibili cause degli assenti per la trasmissione delle anzidette specifiche alle II. RR. Intendenze provinciali di Finanza.

§ 17. *Le premesse determinazioni dovranno aver effetto immediatamente, e quindi da oggi in avanti non potranno più valutarsi dai giudici di Prima Istanza i certificati di miserabilità rilasciati dai parrochi, comunque confermati dall'Autorità politica, salvo il caso che fossero stati già prima d'oggi presentati all'Autorità giudiziaria. Con ciò resta abrogata la Notificazione primo settembre 1840, N. 3193.*

AVVERTENZA.

Per quanto risguarda le imposte occorrenti in *affari non contenziosi* non ce ne siamo qui occupati, dacchè tale materia abbiamo già trattato estesamente nel *Manuale della Procedura giudiziaria in affari non contenziosi*, ove abbiamo pure raccolto quanto risguarda le *notifiche delle eredità e degli atti civili*, la *commisurazione delle imposte*, il *modo di pagamento* e la *garanzia per le stesse*, i *doveri delle parti* e *delle Autorità ecc. ecc.*

Competenze degli Impiegati giudiziali nella Procedura civile.

Sono queste determinate dal Regolamento 30 aprile 1847, il quale contempla pure le competenze occorrenti in affari d'onoraria giurisdizione e penali. Noi lo riportiamo ommettendo le disposizioni relative ai periti e testimonii che riguardano i soli affari penali e che sono, dal Nuovo Regolamento di Procedura penale e relative Ordinanze, completamente abrogate.

Articolo I.

Impiegati.

§ 1. *Nulla compete agl'impiegati per le trasferte che eseguiscono nel luogo di loro residenza, e fino alla distanza di un miglio, da computarsi dall'estrema parte dell'abitato del luogo medesimo, quando non si tratti delle città capitali di Milano e Venezia. Trasferendosi al di là della suddetta distanza, e per le due città capitali suaccennate, fuori delle medesime, essi percepiranno l'indennizzazione di viaggio e le diete portate dalla tabella annessa al presente Regolamento.*

§ 2. *I compensi indicati nel precedente paragrafo, e le avvertenze e discipline contenute nel presente Regolamento, riguardano le commissioni e le trasferte degl'impiegati degl' II. RR. Tribunali*

Digitized by Google

Provinciali e delle II. RR. Preture, entro il rispettivo circondario giurisdizionale. Negli oggetti penali, si considera come distretto giurisdizionale del Tribunale l'intera provincia dove esso risiede. Ove il Giudizio, dietro ordine superiore, dovesse, per oggetti d'inquisizione, recarsi fuori del proprio distretto giurisdizionale, saranno applicate le competenze, secondo le norme del Regolamento pubblicato nelle provincie Lombarde sotto il 16 luglio 1816, e nelle Venete sotto il 25 agosto detto anno, e delle successive disposizioni emanate relativamente ai viaggi dei pubblici impiegati per oggetti di Ufficio.

§ 2. *Le indennizzazioni di viaggio sono ragguagliate a miglia secondo la distanza: quando parlasi di distanza, intendesi la sola andata; ma il compenso di viaggio, in ragione di miglia, è dovuto anche pel ritorno.*

Il miglio dovrà essere sempre compiuto; e le sue frazioni non saranno calcolate per una intera unità, se almeno non sarà oltrepassata la metà nell'andata. Per miglio s'intende poi sempre il miglio comune, ragguagliato a metri 1,500.

Per quelle Provincie e per quei territorii (rispetto ai quali furono già a cura delle Autorità compilate le tabelle delle distanze, che passano tra la residenza delle Magistrature giudiziarie, e tutti e singoli i comuni e cascinali compresi nel Distretto giurisdizionale delle stesse Magistrature) i viaggi fatti nelle rispettive giurisdizioni saranno calcolati quanto alla distanza in base delle accennate tabelle.

Nelle Provincie poi, ed in quei Distretti, rispetto ai quali non furono per anco formate le dette tabelle, si continuerà, in pendenza della loro formazione, la pratica in corso, di compensare le miglia dietro la consuetudine locale ed i certificati delle rispettive Autorità, saranno applicabili le stesse norme per la competenze dei periti, dei testimonii e dei cursori in quei casi pei quali sono loro dovute.

§ 4. *Gl'impiegati oltre alle indennizzazioni stabilite nell'annessa tariffa percepiscono la dieta pel tempo che stanno lontani dalla loro residenza nelle misure fissate nella tariffa.*

Qualora poi per circostanze straordinarie gli anzidetti impiegati non possano restituirsi alla loro residenza nel giorno stesso dell'accesso, viene ad essi corrisposta la dieta determinata dalla tariffa in ragione di ore otto di tempo cadauna.

Le circostanze straordinarie per le quali gl'impiegati sono obbligati a trattenersi sopra luogo oltre il giorno dell'accesso debbono essere dettagliatamente indicate nella specifica delle competenze, come deve del pari nella specifica stessa segnarsi l'ora precisa dell'intrapreso viaggio.

Per massima, la partenza dell'impiegato, o consesso, dev'aver luogo di buon mattino. Verificandosi poi qualche caso speciale, che importasse durante la giornata trasferta immediata sopra luogo, siffatto caso speciale dovrà sempre risultare dalla suddetta specifica.

§ 5. *Le diete sono calcolate in ragione di ore otto cadauna di effettiva assenza, compreso quindi il tempo dell'andata, dimora nel luogo e ritorno.*

Digitized by Google

§ 6. *Gl'impiegati sono tenuti a pagare i pedaggi, traghetti e diritti stradali; e la spesa sostenuta per questo titolo sarà compresa nei rendiconti di spese d'inquisizione, dietro la relativa giustificazione.*

(Art. II e III, paragrafi 7 al 25 si ommettono perchè abrogati e risguardanti gli affari penali).

Articolo IV.

Cursori.

§ 26. *Non è accordata alcuna indennizzazione ai cursori del Giudizio, per le intimazioni che devono eseguire a tenore del* § 532 *parte I, e* 448 *parte II del Codice penale.*

Nel solo caso che accompagnino qualche impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza portata dall'annessa tariffa, così per l'andata, come pel ritorno.

§ 27. *I cursori dei circondarii giudiziarii intersecati dai fiumi o canali, che per eseguire alcune intimazioni dovessero incontrare spese di pedaggio o di transito, riceveranno il bonifico delle spese secondo le vigenti tariffe, o, in loro mancanza, di quelle spese che provassero regolarmente di aver sostenuto. I cursori però addetti alle prime Istanze in Venezia non hanno diritto ad alcuna indennizzazione per quelle spese di traghetto nel circondario della città, per le quali loro già fu accordato un aumento di salario di annue lire* 120.

§ 28. *I cursori che andassero in seguito ad un consesso giudiziale, o in generale accompagnassero un impiegato giudiziario in viaggio, avranno diritto alla competenza di L.* 1. 75 *per ogni notte consumata fuori del luogo di loro residenza.*

Articolo V.

Spese diverse.

§ 29. *Per la custodia degli effetti rinvenuti presso l'imputato, o che altrove esistenti vengano trasportati in Ufficio, non si accorda alcun compenso al Giudizio, salvo soltanto il rimborso delle effettive spese di trasporto che fossero occorse, e che si comprenderanno in apposito conto, o tabella.*

§ 30. *Sarà pure compresa nell'anzidetta tabella la spesa che fosse per occorrere pel mantenimento degli animali derubati, e per la stampa delle sentenze.*

(I paragrafi 31 e 32 si ommettono perchè abrogati).

Articolo VI.

Disposizione generale.

§ 33. *Il presente Regolamento, coll'annessa Tariffa, si applica anche agli oggetti di giustizia civile e di onoraria giurisdizione, per ciò che concerne le competenze degl'impiegati, compresi i cursori, e che ricadono a carico delle parti.*

Digitized by Google

§ 34. *Il compenso dovuto ai periti ed ai testimonii assunti in oggetti civili, e che ricaderebbe a carico delle parti, sarà determinato dal giudice, giusta le norme e pratiche sussistenti.*

TARIFFA

delle competenze da assegnarsi tanto per gli Impiegati degli II. RR. Tribunali Provinciali e delle II. RR. Preture, per gli atti e le competenze che esercitano nel loro circondario giurisdizionale.

Numero progressivo	QUALIFICAZIONE DEGL' INDIVIDUI	INDENNITA' DI VIAGGIO per ciascun miglio comune di metri 1,500				DIETA DI ORE OTTO cioè tre per ogni ventiquattro ore			
		IN MONETA							
		Austr		di Conv.		Austr.		di Conv.	
		L.	C.	F.	C.	L	C	F.	C
1	Consiglieri dei Tribunali . . .	»	90	»	18	5	20	1	44
2	Pretori, Segretarii, e Protocollisti di Consiglio dei Tribunali provinciali, ed altri impiegati della classe IX	»	60	»	12	3	50	1	10
3	Aggiunti e Cancellieri delle Preture, Attuari dei Tribunali, ed altri impiegati della classe X .	»	50	»	10	2	90	»	58
4	Cancellisti dei Tribunali, ed altri impiegati non inclusi nelle tre precedenti categorie, compresi gli Ascoltanti, Alunni e Praticanti di concetto		40	»	8	2	35	»	47
						Diaria di 24 ore ciascuna			
9	Cursori	»	25	»	5	1	75	»	35

Digitized by Google

Competenze dei periti medici-chirurghi in affari di diritto civile.

Sono determinate dall'Ordinanza Ministeriale 17 febbraio 1855, che comprende le competenze occorrenti per tali persone anche in affari penali e le relative Tariffe.

Noi riferiremo quell'Ordinanza e relativa Tariffa N. 1, nella parte che risguarda gli affari civili; chi volesse conoscerne la parte che concerne gli affari penali potrà consultarla nel nostro *Repertorio sistematico delle Leggi di Procedura penale.*

ORDINANZA MINISTERIALE

17 FEBBRAIO 1855.

I Ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze hanno trovato di emettere le seguenti disposizioni per l'onorario da darsi ai membri del personal sanitario, che per affari giudiziarj prestano l'opera loro in oggetti relativi alla medicina, qualora non abbiano già un corrispettivo fisso per simili affari ed operazioni o non siano impiegati con stipendio.

§ 1. La qui unita Tariffa n.° I. servirà di norma per le operazioni di medicina per iscopi giudiziarii in istretto senso nelle procedure civili e penali.

§ 2. Per altre operazioni di medicina, chirurgia ed ostetricia, che si rendessero necessarie presso le Autorità giudiziali, si determinerà l'onorario a tenore della Tariffa n.° II.

§ 3. Per operazioni straordinarie, che non sono comprese nominativamente nelle Tariffe, si porrà in conto l'importo del corrispondente onorario esponendo e comprovando esattamente l'occorsa emergenza, ma in ogni singolo caso si dovrà riportare la decisione del Tribunale d'Appello.

§ 4. L'onorario dovuto secondo le annesse Tariffe ai membri del personale sanitario verrà corrisposto direttamente dall'Erario, anche nel caso che il medesimo abbia a ripeterne la rifusione da terze persone.

§ 5. Qualora si eseguiscano operazioni di medicina per iscopi giudiziarj da uno dei membri del personale sanitario fuori del luogo di sua dimora, esso avrà diritto non solo all'onorario corrispondente secondo le Tariffe I e II all'opera da lui prestata, ma ben anche ad un compenso per le spese di vitto e di trasporto.

I medici che si trovano al servizio dello Stato, ricevono come spese di vitto e di trasporto per le operazioni d'Ufficio da essi eseguite fuori del luogo di loro residenza, le diete e le spese di viaggio che loro competono generalmente in tali casi a tenore delle

Digitized by Google

vigenti prescrizioni. Gli altri medici poi porranno in conto la dieta di 3 fiorini e 12 carantani ed i chirurghi quella di 1 fiorino e 36 carantani, come pure le competenze di viaggio, a cui hanno diritto gli Impiegati giudiziarii della corrispondente classe di diete, allorchè intraprendono viaggi d' Ufficio fuori del loro circondario giurisdizionale.

Tariffa delle competenze

per operazioni mediche strettamente giudiziali.

		Fior.	Car.
	In affari di diritto civile.		
Codice civile generale § 100	Per decidere dell'impotenza al debito conjugale:		
	a) per la ispezione	2	—
	b) per ogni visita ulteriore occorrente a tal uopo	—	30
	c) per il parere in iscritto	1	—
§§ 273, 283, 567	Per l'investigazione relativa ad un mentecatto od imbecille, cioè:		
	a) per istabilire la mentecattaggine od imbecillità	2—4	—
	b) per istabilire se si possa guarire . . .		
	c) per istabilire i lucidi intervalli . . .		
	Per ogni occorrente visita ulteriore . . .	1	—
	Per il parere in iscritto, secondo che è più o meno circostanziato	2—5	—
§ 926	Per l'ispezione di animali asseriti affetti da determinate malattie che importano evizione:		
	a) Trattandosi di pecore od altri piccoli animali per 1—5 capi	—	30
	per 5—10 »	—	45
	e così via;		
	b) Trattandosi di animali bovini e cavalli, per ogni capo	1	—
§§ 1325, 1328,	Per la visita di lesioni corporali, allorchè debba farsi fuori della procedura penale .	2	—
	Per ogni occorrente visita ulteriore	—	30
	Per la presentazione di un apposito parere .	2	—

AVVERTENZA.

Per *le competenze di periti* d' altro genere vedasi il § 255 del Regolamento Giudiziario e relative annotazioni, e pei testimonii il § 229 dello stesso Regolamento.

Digitized by Google

ELENCO CRONOLOGICO

DELLE

PRINCIPALI LEGGI E DISPOSIZIONI

RACCOLTE IN QUEST'OPERA

O NELLA LORO LETTERA O NEL LORO SUCCINTO TENORE.

---

16 gennaio 1786. Patente Sovrana. (Procedura per la liquidazione dei conti erariali), pag. 248.

24 marzo 1815. Circolare Governativa. (È proibito il sequestro su oggetti d'appalto civili e militari), pag. 393.

10 gennaio 1816. Aulico Decreto. (Solenne promessa per quelli cui la religione vieta di giurare), pag. 296.

18 aprile 1816. Patente Sovrana. (Disposizioni che riguardano l'esecuzione privilegiata fiscale), pag. 583.

24 maggio 1816. Risoluzione Sovrana (portante il Regolamento 5 ottobre 1798, che vieta l'esecuzione sul soldo degli impiegati), pag. 388.

7 ottobre 1816. Risoluzione Sovrana. (Procedura mercantile), pag. 494.

29 ottobre 1816. Circolare Governativa. (Esecuzione fiscale sulle sostanze dei debitori per imposte che sono già colpite da sequestro, suggello o pignoramento giudiziale), pag. 587.

1 aprile 1817. Notificazione Governativa. (Restituzione in intero contro sentenze pronunciate in base di documenti falsi), pag. 422.

27 aprile 1817. Circolare Governativa. (Esame dei militari), pag. 292.

6 agosto 1817. Aulico Decreto. (Reversali sulla parità di trattamento), pag. 244

11 maggio 1818. Sovrana Risoluzione. (Norme fondamentali per la corrispondenza uffiziosa delle Autorità Austriache colle Autorità estere), pag. 431.

11 maggio 1818. Sovrana Risoluzione. (Esecuzione in questo Stato delle sentenze estere), pag. 378.

20 maggio 1818. Aulico Decreto. (Dilucidazioni alle norme relative all'esecuzione sul soldo degli impiegati e norme relative sul sequestro delle pensioni), pag. 388.

Digitized by Google

29 settembre 1818. Aulico Decreto. (Norme per l'esame dei testimonii avanti ai Tribunali Mercantili), pag. 295.
23 ottobre 1818. Notificazione Governativa. (Sequestro del pegno legale accordato al locatore di fondi rustici in certi casi), pag. 375.
9 novembre 1818. Aulico Decreto. (Custodia del pegno fiscale), pag. 591.
2 luglio 1819. Dispaccio Aulico. (Procedura nelle controversie matrimoniali), pag. 526.
23 luglio 1819. Sovrana Patente. (Obbligazioni di Stato provinciali, loro ammortizzazioni ecc), pag. 112.
31 marzo 1820. Notificazione Governativa. (Descrizione dei mobili costituenti il pegno legale accordato al locatore d'un'abitazione), pag. 376.
31 luglio 1820. Risoluzione Sovrana. (Disposizioni che riguardano la procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche), pag. 551.
29 agosto 1820. Risoluzione Sovrana. (Norme relative all'eccezione d'incompetenza), pag. 187.
29 agosto 1820. Risoluzione Sovrana. (Norme pel caso che in una procedura civile venga accusato alcuno di crimine, delitto o contravvenzione), pag. 148.
4 luglio 1821. Aulico Decreto (relativo all'eccezione d'incompetenza), pag. 187.
16 agosto 1821. Aulico Decreto. (Ispezione giudiziale delle matrici esistenti negli Archivii notarili), pag. 280.
11 novembre 1822. Sovrana Risoluzione. (Revisori dei conti pupillari), pag. 322.
18 febbraio 1823. Circolare Appellatoria Lombarda. (Comunicazione della Notificazione 11 marzo 1820 del Governo Pontificio e 9 luglio 1819 del Cantone Ticino sull'esecuzione in quegli Stati delle sentenze proferite nel Lombardo-Veneto), pag. 379.
22 aprile 1823. Aulico Decreto. (Comparazione dei caratteri), pag. 280.
12 agosto 1823. Circolare Appellatoria. (Termini per adire le prove), pag. 290.
21 gennaio 1824. Notificazione Governativa. (Ammortizzazione delle obbligazioni dell'imprestito della Banca e città di Vienna), pag. 277.
2 marzo 1824. Notificazione Governativa. (Esperimento di conciliazione), pag. 163.
28 aprile 1824. Notificazione Governativa. (Procedura per le prenotazioni), pag. 537.
28 aprile 1824. Notificazione del Governo Lombardo. (Termini per la Procedura Mercantile), pag. 496.

Digitized by Google

28 aprile 1824. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Termini per adire le prove in affari di commercio), pag. 290.

26 luglio 1824. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Formalità per le obbligazioni di fondi religiosi), pag. 276.

22 giugno 1825. SOVRANA RISOLUZIONE. (Procedura sommariissima per turbamento di possesso), pag. 514.

22 giugno 1825. SOVRANA RISOLUZIONE. (Gli emigrati non hanno diritto di testimonianza), pag. 289.

19 agosto 1825. CIRCOLARE GOVERNATIVA VENETA. (Esclusione dei faccendieri), pag. 455.

17 dicembre 1825. DISPACCIO GOVERNATIVO. (Attributi dell' Ufficio Fiscale), pag. 448.

14 febbraio 1826. RISOLUZIONE SOVRANA. (Giuramento dei Maomettani), pag. 296.

16 giugno 1826. CIRCOLARE DEL GOVERNO VENETO. (Ammortizzazione delle Bollette di Assicurazione dei crediti verso lo Stato), pag. 279.

6 ottobre 1826. AULICO DECRETO. (Esecuzioni sugli assegni alimentari in casi di sospensione, ha luogo in certi casi a favor delle mogli degli impiegati), pag. 390.

28 ottobre 1826. SOVRANA RISOLUZIONE. (Solennità del giuramento), pag. 296

28 ottobre 1826. CIRCOLARE APPELLATORIA. (Norme circa al procedimento in caso di *orrezione* e *surrezione* di Decreti di prima Istanza e di eccezioni all'esecuzione ordinata), pag. 362.

10 novembre 1826. SOVRANA RISOLUZIONE. (Esecuzione su oggetti sacri), pag. 394.

18 novembre 1826. SOVRANA RISOLUZIONE. (Procedura per la dichiarazione di morte d'un assente), pag. 547.

28 dicembre 1826. AULICO DECRETO. (Procedimento da ordinarsi sulle istanze di sequestrazione a tenore del § 377 del Regolamento), pag. 375.

7 aprile 1827. AULICO DECRETO. (Ragionieri patentati scelti a periti), pag. 314.

11 maggio 1827. SOVRANA RISOLUZIONE. (Investigazione sulla validità di un matrimonio anche già sciolto per la morte d'uno o d'entrambi i conjugi), pag. 549.

10 giugno 1827. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (L'alienazione dell'immobile ipotecato non interrompe il corso degli atti esecutivi), pag. 399.

11 gennaio 1828. SOVRANA RISOLUZIONE. (Procedura giudiziaria negli affari dei Comuni), pag. 198.

9 maggio 1828. AULICO DECRETO del Senato Lombardo-Veneto. (Iscrizioni giudiziali di pignoramento e d'assegno), pag. 397.

29 maggio 1828. SOVRANA RISOLUZIONE. (Trattamento delle somme di compenso per danni cagionati dagli incendii), pag. 393.

Digitized by Google

30 maggio 1828. Aulico Decreto (Sui depositi a cauzione delle aste), pag. 404.
31 maggio 1828. Circolare Governativa. (Formalità per le procure per l'intervento ai convocati), pag. 263.
26 novembre 1828. Circolare Governativa. (Esecuzione sulle anticipazioni delle pensioni), pag. 391.
13 marzo 1829. Notificazione Governativa. (Procure per l'esazione delle rendite sul Monte Lombardo-Veneto), pag. 263.
6 ottobre 1829. Aulico Decreto. (Rapporti fra i clienti e gli avvocati, ritenzione di denari quando è permessa agli avvocati stessi, ecc.), pag. 451.
15 settembre 1830. Circolare Appellatoria. (Ammortizzazione delle carte dello Stato intestate al portatore), pag. 277.
26 aprile 1831. Circolare Governativa. (I fattori di campagna ecc., dei Pii Istituti non sono impiegati civili), pag. 392.
10 maggio 1831. Notificazione Governativa. (Pegno sulle pensioni e norme relative), pag. 392.
26 luglio 1831. Circolare Appellatoria. (Norme pel caso di concorrenza di più pignoramenti sugli stessi effetti), pag. 387.
28 settembre 1831. Circolare Appellatoria. (Esecuzione sulle pensioni alle vedove e ai figli minori d'impiegati), pag. 390.
22 dicembre 1831. Dispaccio Aulico. (Autenticazione di documenti pubblici), pag. 257.
12 settembre 1832. Aulico Decreto. (Liquidazione dei conti erariali), pag. 248.
26 gennaio 1833. Sovrana Risoluzione. (Esecuzione sulle gratificazioni), pag. 391.
9 febbraio 1833. Sovrana Risoluzione. (Revisione contro due conformi), pag. 357.
16 febbraio 1833. Sovrana Risoluzione. (Deposito degli importi d'alimentazione per gli arrestati per debiti), pag. 413.
6 marzo 1833. Aulico Decreto. (Giuramento per le persone della confessione Elvetica), pag. 297.
4 maggio 1833. Sovrana Risoluzione. (Sentenze interlocutorie, rimedii contro di esse, e loro niuna influenza sulla decisione finale), pag. 282.
20 giugno 1833. Notificazione Governativa. (Tassazione e pagamento delle competenze degli avvocati), pag. 450.
8 luglio 1833. Notificazione Governativa. (Intimazione degli atti e procedimento contro le persone dimoranti in estero Stato ma in luogo noto), pag. 430.
28 febbraio 1834. Aulico Decreto. (Norme pelle subaste di fondi

Digitized by Google

stabili non appartenenti a masse concorsuali), pag. 402.

10 ottobre 1834. Aulico Decreto. (Sull'eccezione d'incompetenza nel processo possessorio sommariissimo), pag. 520.

15 novembre 1834. Circolare Appellatoria. (Trattenute da farsi sopra assegni che gravitano il fondo di Polizia), pag. 393.

3 gennaio 1835. Circolare Governativa. (Gli Impiegati comunali e degli Istituti di Beneficenza non sono equiparati ai regii relativamente all'escussione del loro soldo e pensione), pag. 392.

31 gennaio 1835. Circolare del Governo Lombardo. (Intervento delle Autorità Politiche nelle quistioni per possesso minacciato o turbato), pag. 514.

27 aprile 1835. Sovrana Risoluzione. (Dei ricapiti e documenti scritti in lingue straniere), pag. 172.

27 maggio 1835. Sovrana Risoluzione. (Casi in cui hanno luogo presso il Giudice civile le cause d'indennizzazione per azioni penali), pag. 148.

3 giugno 1835. Sovrana Risoluzione (Crediti di chirurghi e periti in affari penali sono soggetti all'esecuzione), pag. 392.

19 giugno 1835. Sovrana Risoluzione. (Le notifiche d'avere non esigono giuramento), pag. 411.

7 agosto 1835. Sovrana Risoluzione. (Esecuzione sui diurni e diarie di persone che non sono effettivi impiegati), pag. 391.

29 agosto 1835. Circolare Governativa. (Stima dei danni per evoluzioni militari), pag. 313.

10 settembre 1835. Circolare Appellatoria. (La notifica d'avere non deve esser giurata), pag. 335.

18 novembre 1835. Notificazione Governativa. (Sequestri sulla cauzione del matrimonio di militari), pag. 391.

7 giugno 1836. Aulico Decreto. (Norme per la inserzione degli Editti nelle Gazzette), pag. 402.

27 maggio 1837. Sovrana Risoluzione. (Proposizioni pei posti d'avvocato), pag. 445.

17 giugno 1837. Sovrana Patente. (Procedura sulle Disdette dei contratti di fitto e di pigione), pag. 502.

5 novembre 1837. Sovrana Patente. (Esecuzione non concessa su oggetti postali o consegnati alla posta), pag. 391.

23 novembre 1837. Circolare Appellatoria. (Caso in cui può aver luogo sentenza interlocutoria e decisiva ad un tempo), pag. 282.

5 marzo 1838. Dispaccio Aulico. (Il sequestro non può trasferirsi dalla pensione sul soldo dei reimpiegati), pag. 392.

20 luglio 1838. Notificazione Governativa. (Convenzioni illecite

Digitized by Google

relative agli incanti giudiziali e conseguenze), pag. 406.

29 dicembre 1838. Sovrana Risoluzione, pubblicata dalla Notificazione 4 luglio 1839. (Procedura esecutiva in base a documenti che meritano piena fede), pag. 533.

26 febbraio 1839. Sovrana Risoluzione. (Esecuzione sulle pensioni quando non è concessa), pag. 390.

9 marzo 1839. Sovrana Risoluzione. (Esecuzione sulla cauzione di matrimonio), pag. 391.

12 giugno 1839. Aulico Decreto. (Inamissibilità dell'esecuzione sulla paga dei soldati e sul trattamento patentale degli invalidi), pag. 393.

1 febbraio 1840. Notificazione Governativa. (Sul catasto feudale), pag. 257.

1 febbraio 1840. Notificazione Governativa. (Esecuzione sugli assegni di grazia pei militari e loro vedove e figli, e sul soldo degli ufficiali effettivi, e delle altre persone militari), pag. 392.

13 giugno 1840. Sovrana Risoluzione. (I fogli pagatoriali de'funzionarii e dei pensionati non ponno darsi a pegno), pag. 393.

30 giugno 1840. Notificazione Governativa. (L'esperimento di conciliazione non si premette nella procedura esecutiva in base a documenti pienprovanti), pag. 534.

13 febbraio 1841. Sovrana Risoluzione. (Il diritto di decima può dar luogo a turbato possesso e alla procedura sommariissima relativa), pag. 515.

23 marzo 1841. Sovrana Risoluzione. (Disdette di decime, mulini ed altri edificii natanti), pag. 503.

26 marzo 1841. Notificazione Governativa. (Procedura per le cose ritrovate), pag. 148.

7 aprile 1841. Notificazione Governativa. (Schiarimenti alla Notificazione Governativa 21 gennaio 1824), pag. 278.

20 maggio 1841. Notificazione Governativa. (Giuramento decisorio deferito all'oberato), pag. 224.

23 agosto 1841. Aulico Decreto. (Membri dell'Istituto veterinario scelti a periti stabili in affari di loro scienza), pag. 313.

6 dicembre 1841. Notificazione Governativa. (Ammortizzazione di obbligazioni della Banca di Vienna), pag. 278.

5 aprile 1842. Aulico Decreto. (Processo pel pagamento delle competenze dovute ai cursori per le intimazioni), pag. 427.

1 luglio 1842. Aulico Decreto. (Prova della *data certa*), pag. 261.

20 dicembre 1842. Aulico Decreto. (Pagamento delle competenze agli editori di Gazzette), pag. 210.

Digitized by Google

15 febbraio 1843. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Riferimento del giuramento decisorio), pag. 326.

16 gennaio 1844. SOVRANA RISOLUZIONE. (Inammissibilità della restituzione in intero contro la scadenza del termine a presentar la disdetta), pag. 507.

23 marzo 1844. SOVRANA RISOLUZIONE. (Le istanze di proroga ponno ammettersi finchè l'avversario non ha fatto uso del diritto derivatogli dalla scadenza del termine a presentarle), pag. 344.

12 aprile 1844. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Vendita giudiziale delle obbligazioni di Stato), pag. 237.

13 luglio 1844. RISOLUZIONE SOVRANA. (Privilegio della Banca di Vienna), pag. 210.

1 ottobre 1844. SOVRANA RISOLUZIONE. (Ammissibilità del giuramento suppletorio non si verifica sul fondamento di semplici presunzioni), pag. 331.

4 aprile 1845. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Procedimento sulle notifiche d'avere), pag. 411.

10 giugno 1845. CIRCOLARE APPELLATORIA. (Registri per *la data certa*), pag. 262.

18 agosto 1845. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Procedura per l'esecuzione su cose mobili sulle quali terze persone sostengono di avere diritti di proprietà o d'altre specie), pag. 385.

20 gennaio 1846. SOVRANA RISOLUZIONE. (Delazione del giuramento decisorio), pag. 323.

27 gennaio 1846. SOVRANA RISOLUZIONE. (Applicabilità delle disposizioni della Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826), pag. 550.

3 agosto 1846. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Iscrizione di alcuni diritti reali nei Registri censuarii), pag. 590.

10 agosto 1846. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (L'erede non ha diritto di sequestro sul diritto ereditario in genere), pag. 387.

3 ottobre 1846. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Norme intorno ai certificati di miserabilità), pag. 622.

24 ottobre 1846. CIRCOLARE GOVERNATIVA. (Esecuzione fiscale per crediti comunali nel caso di concorso sulle sostanze del debitore), pag. 589.

4 gennaio 1847. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Giuramento degli Ebrei), pag. 297.

20 febbraio 1847. SOVRANA RISOLUZIONE. (Casi in cui l'appellazione e revisione interposta da un consorte di lite giova agli altri consorti), pag. 352.

20 febbraio 1847. RISOLUZIONE SOVRANA. (Norme pel caso di più consorti di lite), pag. 428.

1 maggio 1847. RISOLUZIONE SOVRANA. (Norme per la pubblicazione degli incanti giudiziali), pag. 237.

30 aprile 1847. REGOLAMENTO PER LE COMPETENZE degli impiegati giudiziarii ecc.), pag. 625.

Digitized by Google

14 agosto 1847. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Sulla delegazione del giuramento decisorio cumulativamente con altre prove o in via sussidiaria), pag. 323.

18 novembre 1847. NOTIFICAZIONE GOVERNATIVA. (Termine dell'adizione delle prove, è probabile coll'assenso della controparte), pag. 338.

9 febbraio 1850. LEGGE PROVVISORIA sui bolli e sulle tasse, con tutte le altre leggi e disposizioni relative a tal materia in affari non contenziosi, e di cui si danno i principali risultamenti in specchi sinottici), pag. 607.

31 marzo 1850. ORDINANZA MINISTERIALE. (Procedura cambiaria), pag. 485.

31 marzo 1850. ORDINANZA MINISTERIALE. (Procedura sommaria), pag. 463.

7 agosto 1850. PATENTE SOVRANA. (Organizzazione della Suprema corte di Giustizia). pag. 2.

12 agosto 1850. NOTIFICAZIONE LUOGOTENENZIALE. (Gravami per le imposte secondo la Legge 9 febbraio 1850). pag. 149.

11 aprile 1851. PATENTE SOVRANA. (§ 36 relativo ai ricorsi contro la commisurazione dell'imposta per la rendita), pag. 149.

2 ottobre 1851. ORDINANZA MINISTERIALE. (Persone da deputarsi alla difesa del matrimonio), pag. 549.

22 novembre 1851. CIRCOLARE APPELLATORIA. (Competenza dei cursori), pag. 428.

16 dicembre 1851. DECRETO MINISTERIALE. (Schiarimenti ai §§ 233, 234 e 418 del Regolamento circa alle copie di deposizioni, e perizie e i termini delle scritture probatoriali ecc.), pag. 400.

22 dicembre 1851. PATENTE IMPERIALE. (Norma di giurisdizione militare), pag. 137.

4 gennaio 1852. CONVENZIONE COL GOVERNO BAVARESE pel compenso delle spese in affari civili e penali, pag. 294.

8 maggio 1852. ORDINANZA MINISTERIALE. (Schiarimenti alla norma di giurisdizione militare), pag. 143.

10 maggio 1852. DISPACCIO MINISTERIALE. (Riscossione delle multe occorrenti nel Processo Civile, pel regno Lombardo-Veneto), pag. 444.

12 maggio 1852. ORDINANZA IMPERIALE. (Norme relative alle Petizioni ed istanze dirette contro più consorti di lite, pag. 435.

13 maggio 1852. DECRETO MINISTERIALE. (Ammortizzazione dei viglietti di rendita della Strada Ferrata di Como), pag. 278.

30 giugno 1852. DISPACCIO MINISTERIALE. (Ai Ministeri è demandata la interpretazione delle Leggi ed Ordinanze Imperiali sotto certe condizioni), pag. 457.

Digitized by Google

3 luglio 1852. ORDINANZA IMPERIALE. (I militari non ponno intraprendere affari di cambio), pag. 485.

15 agosto 1852. PATENTE IMPERIALE. (Privilegii — l'estratto relativo alla procedura per essi), pag. 145.

1 settembre 1852. ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA GUERRA. (Procedura cambiaria militare), pag. 562.

14 settembre 1852. PATENTE SOVRANA. (Circondarii giurisdizionali dei nuovi Giudizii Lombardo-Veneti), pag. 7.

4 ottobre 1852. DISPACCIO MINISTERIALE. (Norme pel caso d'incanti giudiziali di monete rare e medaglie), pag. 411.

11 ottobre 1852. DECRETO MINISTERIALE. (Sistemazione giudiziaria del Lombardo-Veneto), pag. 4.

5 novembre 1852. ORDINANZA MINISTERIALE. (Esazione delle multe nella procedura civile, pel *Lombardo-Veneto* è applicabile il solo § 4), pag. 443.

20 novembre 1852. PATENTE IMPERIALE. Norma di giurisdizione civile), pag. 94.

9 dicembre 1852. ORDINANZA MINISTERIALE. (Ammortizzazione di assegni della Banca), pag. 112.

22 gennaio 1853. ORDINANZA MINISTERIALE. (Esecuzione delle Sentenze proferite negli Stati Sardi), pag. 379.

8 febbraio 1853. DECRETO MINISTERIALE. (Esecuzione delle spese dei miserabili nella procedura contenziosa e rimborso delle spese per le di loro curatele), pag. 440.

15 febbraio 1853. ORDINANZA MINISTERIALE. (Adizione del giuramento nella Procedura Sommaria), pag. 480.

26 aprile 1853. ORDINANZA MINISTERIALE. (Norme riguardo agli stampati di tenore punibile e proibiti ed oggetti scandalosi, nel caso di pubbliche aste), pag. 410.

3 maggio 1853. PATENTE IMPERIALE. (Legge sulla sistemazione interna delle Autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime), pag. 32.

26 giugno 1853. SOVRANA RISOLUZIONE. Assegno e cessazione degli stipendii, ajuti e soprasoldi), pag. 32.

17 luglio 1853. DISPACCIO MINISTERIALE. (Procedimento uniforme per la riscossione delle multe nella procedura civile), pag. 444.

6 ottobre 1853. ORDINANZA MINISTERIALE. (Della eccezione sulla validità delle cambiali), pag. 487.

19 gennaio 1854. DISPACCIO MINISTERIALE. (Nomina degli assessori giudiziarii mercantili), pag. 36.

9 febbraio 1854. CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DELLE FINANZE. (Prenotazione delle imposte e garanzia ed obbligazione personale per le imposte di decisioni giudiziali), pag. 618.

13 febbraio 1854. ORDINANZA MINISTERIALE. (Legalizzazione dei documenti per l'uso all'estero), pag. 266.

Digitized by Google

16 febbraio 1854. DECRETO MINISTERIALE. (Personale e soldi dei Giudizii Lombardo-Veneti), pag. 23.
26 maggio 1854. CIRCOLARE APPELLATORIA. (Schiarimenti sul foro della ventilazione ereditaria), pag. 130.
2 ottobre 1854. ORDINANZA MINISTERIALE. (Schiarimenti a varii paragrafi della Norma di Giurisdizione civile), pag. 101.
10 ottobre 1854. ORDINANZA IMPERIALE. (Esame requisiti e pratica per la giudicatura), pag. 86.
11 ottobre 1854. ORDINANZA MINISTERIALE. (Pratica requisiti ed esame per l'avvocatura), pag. 92.
14 ottobre 1854. ORDINANZA MINISTERIALE. (Schiarimenti sulla competenza dei Tribunali di Commercio pei casi di concorso), pag. 129.
16 dicembre 1854. CIRCOLARE DELLA I. R. PREFETTURA DELLE FINANZE. (Pagamento dell'imposta delle decisioni giudiziali), pag. 442.
30 dicembre 1854. ORDINANZA MINISTERIALE. (Abilitazione all'ufficio di giudice di Polizia), pag. 93.
26 gennaio 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Ammortizzazione del prestito nazionale 1854), pag. 278.
17 febbraio 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Competenze per operazioni medico-chirurgiche in affari civili), pag. 629.
31 marzo 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Procedura civile presso gli II. RR. Consolati in Turchia), pag. 568.
19 aprile 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Esecuzione cauzionale cambiaria), 488.
24 aprile 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Supplemento alla Legge Organica 3 maggio 1853), pag. 86.
21 maggio 1855. ORDINANZA IMPERIALE. (Procedura pei crediti portati da atti notarili), pag. 498.
19 giugno 1855. ORDINANZA MINISTERIALE. (Foro per la petizione giustificativa dei mezzi provvisionali di assicurazione), pag. 118.

AVVERTENZA.

In questo Elenco non sono comprese le leggi e disposizioni introdotte a puro schiarimento dottrinale, nè le citazioni dei diversi paragrafi dei veglianti Codici e Regolamenti generali, come pure quelle disposizioni di minore importanza che non servono che a dilucidazione o correzione di altre leggi e che perciò sono sotto quelle immediatamente riferite, e che sarà facile rinvenire colla scorta dell'Indice generale alfabetico, stante l'ordine sistematico con cui sono distribuite le diverse materie in questo Manuale, ricorrendo alle voci della materia di cui trattano.

Digitized by Google

INDICE

GENERALE ALFABETICO RAGIONATO

DELLE MATERIE

CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE USATE.

La lettera *A.* indica le annotazioni ai rispettivi paragrafi del *Regolamento*, o delle *Procedure speciali*. Le lettere *N. G.* indicano *Norma di Giurisdizione*, e quelle *L. O., Legge Organica*. — La semplice citazione dei paragrafi serve al riferimento di quanto si trova nei medesimi e, ad un tempo, nelle relative annotazioni.

Affari di commercio, pag. 495, e Vedi *Procedura relativa.*

Amministratore d'un concorso. V. *Concorso.*

Amministrazione postale. Che avvenga di essa in caso di Concorso, § 85, pag. 214.

Ammortizzazione dei documenti, § 191 e seguenti, pag. 276 — ammortizzazione delle obbligazioni appartenenti a chiese, ecc., ecc, ivi *A.*, pag. 276 — delle carte dello Stato intestate al portatore ed altre norme relative ad esse, ivi, pag. 277 — e delle obbligazioni del prestito della Banca della città di Vienna del 1797, ivi — delle carte di scontro, ivi, pag. 278 — di cartelle azioni e documenti della Banca austriaca, ivi — dei viglietti di rendita della Strada Ferrata di Como, ivi — del prestito nazionale 1854, ivi — di assegni della Banca, § 32 *N. G. A.*, pag. 112 — delle bollette d'assicurazione dei crediti verso lo Stato, § 194 *A.*, pag. 279.

Annotazioni al Regolamento generale del Processo civile, pag. 162.

Appellazione. Norme relative, §§ 319 al 328, pag. 352 e seguenti — gravami, §§ 322, 325, pag. 354-355 — risposta appellatoria, §§ 324 e 326, ivi — l'appellazione sospende l'esecuzione, § 329, pag. 356.

Arbitramenti. Norme relative, §§ 349, 355, pag. 365 e seg.

Arresto personale esecutivo. V. *Esecuzione.*

—— —— **provvisionale.** Estremi per ottenerlo, §§ 356 e 357, pag. 368-369 — persone esenti, § 357 *A.*, pag. 369 — norme relative, §§ 356-363, pag. 368 e seg.

Articoli probatorii. Che siano, quando possano ammettersi articoli addizionali, § 13, pag. 173.

Ascoltanti. Requisiti per essi, pag. 86.

Assegni. V. *Esecuzione, Concorso.*

Assessori mercantili. Loro nomina ed attribuzioni, § 12 *L. O.*, pag. 36.

Digitized by Google

Asta, subasta. V. *Esecuzione, Concorso, Subaste.*
Atti giudiziarii concessi alle parti, § 2, pag. 166.
Auditorati. V. *Tribunali militari.*
Autenticazione di documenti. V. *Documenti.*
Avvocati. Requisiti, §§ 527-529, pag. 445 — doveri relativi al patrocinio, §§ 530-543, pag. 446 e seg. — nomina d'un sostituto, §§ 538 e 534 *A.*, pag. 447-448 — procedura per la moderazione e soddisfacimento delle competenze degli avvocati, § 544, pag. 450 — ritenzione di danari del cliente quando sia permessa, e procedura nelle quistioni relative, § 544 *A.*, pag. 450-451 — valutazione dell'opera dell'avvocato, §§ 545 e 546, pag. 452 — perdita delle competenze e castighi, § 547, ivi — sorveglianza sugli avvocati, §§ 548 e 549, pag. 452-453 — ricompense, § 551, pag. 454. V. *Esami, Pratica.*

Banca nazionale austriaca. Suoi privilegi in caso di concorso, § 79 *A.*, pag. 209-210.
Bolli e tasse. Importi di bollo per cambiali ed atti civili in genere, pag. 607 — per atti giudiziarii, pag. 608 — tasse da applicarsi pel trasferimento di diritti reali, pag. 610 — pel trasferimento di diritti e cose, per donazione fra vivi, e per eredità, pag. 611 — atti esenti da imposta, pag. 612 e seg. — persone esenti dall'imposta di tasse e bolli, pag. 615 e seg. — obbligazione e garanzia personale per le imposte di decisioni giudiziali e loro prenotazione, pag. 618 — certificati di miserabilità, pag. 622.

Cambiale. Suoi requisiti, § 4 *A. Procedura cambiaria*, pag. 486.
Cambiamento della domanda. Quale e quando sia permesso, § 8, pag. 170.
Catasto feudale. V. *Documenti scritti.*
Cauzione del matrimonio dei militari. In qual misura può sottoporsi ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 388 e seg.
Certificato di miserabilità. Sua edizione, e norme relative, pag. 622.
Cessione dei beni. Norme relative, §§ 467-475, pag. 418 e seguenti.
Circondarii giurisdizionali dei Tribunali d'Appello, pag. 7 — dei Tribunali provinciali Lombardi e Veneti, ivi — delle Preture Lombarde, pag. 9 e seg. — delle Preture Venete, pag. 18 e seg.
Classificazioni dei creditori. V. *Concorso.*
Comparazione dei caratteri. V. *Documenti scritti.*
Comparse. Norme relative — contegno del giudice e delle parti in esse, §§ 184-192 *L. O.*, pag. 72 e seg. — protocolli relativi, § 193 ivi, pag. 74 — produzione dei bolli, § 194 ivi, pag. 74 — assunzione di petizioni ed istanze verbali, § 195 ivi, ivi — ordini giudiziali in seguito alle comparse, § 196 ivi, pag. 75. V. *Processo verbale.*
Competenza dei Tribunali provinciali, § 14 *N. G.*, pag. 102 —

Digitized by Google

delle Preture urbane, § 15 *N. G.*, pag. 103 — a chi spetti la definizione delle quistioni relative alla competenza sòrta fra diversi Giudizii, §§ 3, 4 e 5 *N. G.*, pag. 98-99 — un Giudizio è competente fino all'ultimazione di un affare di diritto regolarmente presso di lui introdotto, § 6 *N. G.*, ivi — casi in cui può declinarsi la competenza di un Giudizio, §§ 52, 53, 54 *L. O.*, pag. 45-46 — competenza delle Autorità giudiziarie in seconda e terza Istanza, § 90 *N. G.*, pag. 137. V. *Giurisdizione.*

Competenze degli impiegati giudiziarii per atti e commissioni nel loro circondario giurisdizionale, pag. 625.

Componimenti amichevoli. Norme relative, §§ 346 e 348, pag. 363-364.

Compromessi. V. *Arbitramenti.*

Comuni. Procedura da seguirsi in affari in cui sono interessati i comuni § 57 *A.*, pag. 198 — ed altri corpi morali, ivi. V. *Facoltà ed obbligo di agire in Giudizio, Esecuzione.*

Conciliazione (Esperimento di). Norme relative, *A.* § 1, pag. 163.

Conclusionale e controconclusionale. V. *Processo scritto.*

Concorso dei creditori. Tribunali competenti, §§ 70-73, pag. 206-207 e § 77 *A.*, pag. 208 — quando si deve aprire, §§ 74-76, pag. 207-208 — norma relativa, §§ 77, pag. 208 — editto, insinuazione dei crediti, eccezioni e quistioni relative, §§ 78-79, pag. 208-209 — termine alle insinuazioni, § 80, pag. 211 — nomina dell'amministratore e dei delegati e loro obblighi, § 81, ivi e §§ 87, 88, 89 e 90, pag. 215 e seg. — affissione dell'editto, § 82, pag. 211 — nomina dell'amministratore interinale, § 84, pag. 213 — conseguenze dell'apertura del concorso, § 83, pag. 211 — se possa aver luogo l'arresto personale dell'oberato, pag. 212 — obblighi degli oberati, e procedura inquisitoria contro di essi, § 91 pag. 217 — sequestro, descrizione e stima della sostanza concorsuale, e norme relative anche pei periti, §§ 93-97, pag. 219 e seg. — esperimenti d'accomodamento amichevole, § 98, pag. 220 — nomina del curatore alle liti, e suoi obblighi, §§ 99-102, pag. 221-222 — partecipazione da farsi al Fisco dell'aprimento del concorso, § 102, pag. 222 — petizioni d'insinuazione, azione vindicatoria di dominio, § 103, ivi — nota delle insinuazioni, § 104, pag. 224 — procedura sulle insinuazioni, §§ 105 e 106, ivi — giuramento decisorio deferito all'oberato, ivi *A.*, — rapporti bimestrali del curatore, § 107, pag. 225 — sentenze di liquidità, rimedii contro di esse, §§ 108 e 109, ivi — conseguenze dell'ommessa insinuazione, eccezioni, §§ 110, 111, 112, pag. 226-227 — sentenza di classificazione, §§ 113-115, pag. 227-228 — grado dei diversi creditori, §§ 116-125, pag. 228 e seg. — formalità per la classificazione, § 126, pag. 233 — non ha luogo la restituzione in intiero *ob nova*, § 127, ivi — rimedii contro la sentenza di classificazione, e procedura per le petizioni di prio-

Digitized by Google

rità, §§ 128-136, ivi e seg. — a chi spetti il patrimonio posteriormente sopravvenuto all'oberato, § 137, pag. 236 — diritti dei creditori, § 138, pag. 237 — asta giudiziale della sostanza concorsuale, e norme relative, §§ 139-146, ivi e seg. — vendita all'asta delle obbligazioni di Stato e cartelle, § 139 *A.*, ivi — moderazione delle specifiche dell'amministratore e del curatore alle liti, § 147, pag. 240 — dimissione di quei creditori cui compete un incontrastabile diritto di priorità, § 148, ivi — riparto della sostanza, § 149, pag. 241 — eccezioni contro di esso, procedura, §§ 150 e 151, ivi — pagamento delle rispettive quote, o deposito delle somme, § 152, pag. 242 — relazione da darsene al giudice § 154, pag. 243 — corrispondenza dei giudici, amministratori, e curatori di concorso aperto in diverse provincie, § 153, ivi — parità di trattamento pegli stranieri creditori, quando sia ammessa pel diritto di reciprocanza, § 155, ivi — Stati coi quali è notoria la parità di trattamento, ivi *A.*, pag. 244.

Confessione (Prova per). Quando faccia piena prova la confessione; che sia; requisiti per la sua validità; distinzioni e quistioni relative, § 163, pag. 254 — è obbligatoria pel rappresentato quella del patrocinatore, § 164, pag. 255 — non obbliga quella d'un consorte di lite, § 165, ivi — confessione stragiudiziale, quando fa prova e quale, § 166, ivi — confessione fatta perchè serva di prova ad un altro, fa piena prova, § 167, pag. 256 — inscindibilità della confessione, § 168, ivi.

Conflitto di prove. V. *Prova.*

Contraddizione. Che sia, § 5 *A.*, pag. 168.

Controversie sottratte alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, pag. 144 e seg.

Convenzione. V. *Componimenti amichevoli.*

Convenzioni invalide relative alle aste. Loro conseguenze, § 436 *A.*, pag. 406.

Cosa giudicata, § 35, pag. 188-189.

Cose trovate. Procedura relativa, pag. 148.

Curatore alle liti. V. *Concorso.*

Cursori. Competenze loro dovute, speciale esecuzione per esse, § 492 *A*, pag. 427 — intimazioni, pag. 428.

Custodia degli atti, §§ 220-234 *L. O.*, pag. 79 e seg.

Data certa dei documenti. V. *Prova della data certa.*

Declinatoria di Foro. Norme relative, §§ 33 e 34, pagina 186 e seg.

Delegati. V. *Concorso.*

Denunzia della lite. Norme relative, §§ 49-51, pag. 193-194.

Deposito giudiziale. V. *Esecuzione.*

Depositi a cauzione dell'asta, § 425 *A.*, pag. 404.

Descrizione degli effetti costituenti il pegno legale del locatore d'abitazione, § 378, pag. 375.

Diffamazione (Processo provocatorio per). Vanto — suoi requisiti — fatti che possono o che non possono costituire un

Digitized by Google

vanto, §§ 61 e 62, pag. 201-203 — procedura relativa, §§ 63-67, pag. 203-204.

Disdetta o **denunzia** di finita locazione. V. *Procedura relativa.*

Documenti scritti. Prova per mezzo di essi, pag. 256 — autenticazione di documenti pubblici, § 169 *A.*, pag. 257 — libri del catasto feudale, ivi — norme relative, ivi — piena prova dei documenti pubblici, § 169, ivi — requisiti per la piena prova dei documenti pubblici e privati, ivi *A.*, pag. 257 — quali siano atti pubblici, e quistioni relative, § 170, pag. 258 e seg. — prova dei documenti privati, § 171, pag. 261 — requisiti generali e speciali per alcuni documenti privati, § 172, pag. 262 e § 175, pag. 265 — cautele nel firmarli come testimonii, § 176, ivi — semipiena prova dei libri de' negozianti nazionali stranieri, e degli artisti, requisiti necessarii e quistioni relative, §§ 178-181, pag. 267 e seg. — bollatura dei libri di commercio, § 178 *A.*, ivi — i documenti vanno comunicati per intiero, § 182, pag. 270 — spedizione degli originali dei documenti, procedura relativa, sia giudiziale, sia stragiudiziale, §§ 183 e 185-190, ivi e seg. — ispezione dei libri di commercio, § 184, pag. 271 — ammortizzazione dei documenti, §§ 191-193, pag. 276 — prova del tenore d'un documento perduto § 194, pag. 279 — rinnovazione dei documenti quando abbia luogo, §§ 195 e 196, pag. 280 — comparazione dei caratteri serve di prova, procedura relativa, e quistioni pratiche, §§ 197, 199, pag. 280-281.

Duplica. Norme relative, § 10, pag. 121. V. anche *Processo scritto.*

Eccezione di non numerato denaro. Se abbia luogo, § 173, pag. 264.

Eccezioni. Che siano — loro distinzione — quella di declinatoria di foro va proposta separatamente, § 6 *A.*, pag. 169. V. *Declinatoria di foro.*

Esami per l'ufficio di Giudice, pag. 90 e seg. — pratica necessaria, ivi — abilitazione ad esercitare l'ufficio di giudice per la procedura e punizione di alcune contravvenzioni politiche, pag. 93 e seg.

Esame pratico per la trattazione degli affari politici pag. 88 e seg. — pratica relativa, ivi.

Esame per l'esercizio dell'avvocatura, pag. 92 — requisiti per esservi ammessi, ivi e seg.

Esecuzione. Quando ha luogo, § 385, pag. 377 — esecuzione delle sentenze estere, ivi *A.* — sospensione di atti esecutivi, ivi, pag. 381 — termine pel soddisfacimento dell'obbligo, §§ 388 e 389, pag. 382 — esecuzione: giudice a cui si chiede, § 390, pag. 383 e §§ 65 a 68 *N. G.*, pag. 127 — chi la mandi ad effetto, §§ 9 e 11 *N. G.*, pag. 100 — norma d'esecuzione nel caso che il reo debba cedere un bene stabile, §§ 391 e 392, pag. 384 — od un diritto reale, § 393, pa-

Digitized by Google

gina 385 — od un bene mobile determinato, §§ 394 e 395, ivi — procedura pel caso che terze persone sostengano di aver diritti sui beni mobili che vengono esecutati, *A.* § 394, ivi — procedura nel caso che il reo debba rimettere un bene mobile indeterminato d'un certo genere, §§ 396 e 397, pagina 386 — quando il reo è obbligato a prestare un fatto o lavoro, §§ 398 e 399, ivi — nel caso il reo dovesse una somma di denaro, § 400, pag. 387 — esecuzione su danari che il reo percepisce da una pubblica cassa, § 401, ivi — su quali cose non possa cadere la esecuzione, e su quali è limitata, §§ 402 e 403, pag. 388 al 393 — esecuzione sui crediti del convenuto, § 404, pag. 394 — assegni degli stessi, norme relative, §§ 404-409, ivi e seg. — pignoramento di frutti o rendite di fondi stabili, § 411, pag. 397 — nomina del sequestratario in tal caso, § 412, pag. 398 — esecuzione su frutti e rendite di un credito prenotato, § 413, ivi — e sopra rendite in danaro, § 414, ivi — esecuzione sopra un bene stabile — pignoramento di esso, §§ 415 e 416, ivi e seg. — stima, § 417, pag. 400 — subasta, §§ 418-421, ivi e seg. — norme relative alle subaste, §§ 422-439, pag. 403-407 — esecuzione contro i mobili del debitore — mobili che ne vanno esenti, § 440, pag. 407 — pignoramenti dei mobili, e custodia di essi, §§ 441 al 446, pag. 408 e seg. — deposito giudiziale, § 443, pag. 409 — depositi caduchi, ivi — stima, consegna, licitazione e vendita de' mobili pignorati, § 447, ivi — notifica d'avere, ed arresto personale esecutivo, § 448, pag. 411 — norme relative all'arresto esecutivo, §§ 450-453, pag. 413 — come possano liberarne le rendite vitalizie del reo, § 449, pag. 412 — esecuzione sui beni comunali, § 57 *A.*, pag. 198 — esecuzione per le competenze dovute alle Gazzette ufficiali, § 79 *A.*, pag. 210 — per le competenze dei cursori, § 492 *A.*, pag. 427 — esecuzione contro i Comuni, § 57 *A.*, pag. 198 e seg. V. *Sequestratario, Sequestro, Concorso,* ecc.

Esecuzione privilegiata fiscale, pag. 580 — riscossione delle imposte nel Regno Lombardo-Veneto, ivi — a quali imposte e crediti spetta il privilegio fiscale d'esecuzione, ivi — a quali e contro quali persone, pag. 583 — norme relative all'esecuzione fiscale, pag. 583 e seg. — epoche di pagamento delle imposte, e nozioni relative, pag. 584 — notifica ai debitori morosi, pag. 585 — oppignorazione, e metodo relativo, pag. 591 — asta fiscale, pag. 595 — riscatto degli effetti venduti, pag. 597 e seg. — norme generali relative all'esecuzione fiscale, pag. 598 e seguenti.

Esemplari delle scritture giudiziali. V. *Intimazioni degli ordini giudiziali.*

Esenzioni dal bollo. Persone che ne godono, pag. 615 e seg.

Fabbrica da intraprendersi (Processo provocatorio per). Obblighi incombenti al fabbricatore di nuove opere, § 68, pagina 204 — procedura di provocazione, § 69, pag. 205.

Faccendieri. Loro interdizione dal Foro, § 551 *A.*, pag. 455.

Digitized by Google

Facoltà ed obbligo di agire e di difendersi in Giudizio. A chi spetti, § 56, pag. 197, e § 57, ivi — se lo possano i minori per la sostanza di cui possono liberamente disporre, § 56 *A.* ivi — norme relative a questa facoltà, ed obblighi pei Comuni (*Risoluzione Sovrana 11 gennaio* 1828), § 57 *A.*, pag. 198 e seg. — nullità della procedura, §§ 58 e 59 pag. 200.

Ferie. Quali siano — norme relative, §§ 485-489, pag. 425-426.

Fisco. È cessato il privilegio del Foro, pag. 96. V. *Ufficio fiscale.*

Fonti del Processo civile. V. *Processo civile.*

Formazione del concluso presso i Tribunali di Prima Istanza, di Commercio e d'Appello, e della Suprema Corte di Giustizia, §§ 147-183 *L. O.*, pag. 65 e seguenti.

Foro. Sua definizione, pag. 5 — *foro personale generale,* § 13 *N. G.*, pag. 102 — foro competente per le controversie matrimoniali, § 14 *N. G.*, ivi, e vedi anche *Procedura relativa* — foro fiscale per le controversie feudali, e per affari fidecommissarii, ivi — per le liti nascenti da contratti di locazione e conduzione di cose e d'opere — in liti speciali fra osti, barcajuoli, conduttori i loro ospiti, viaggiatori e committenti, § 15, pag. 103 e seg. — di quelle persone che dimorano alternativamente in luoghi diversi, o le quali hanno soltanto dimora transitoria in un luogo, o che non hanno stabile dimora, §§ 16, 17 e 18, pag. 105-106 — foro della moglie, delle vedove, e delle giudizialmente separate dal marito, § 19, pag. 106 — dei figli, §§ 20 e 21 pag. 107-108 — delle persone di servizio, § 22, ivi — del Fisco come reo convenuto, § 23, ivi — dei Comuni, § 24, pag. 108 — delle Comunità, § 25, pag. 109 — delle Società, § 26, ivi — pei sudditi Austriaci che servono all'estero che vengono accreditati dai Governi esteri — pei consoli di Potenze estere — pei sudditi di Stati esteri, §§ 27, 28 e 29, pag. 110 — per le cause provocatorie, § 31, ivi — per l'ammortizzazione di carte pubbliche e di altri documenti, § 32, pag. 111 — per le riconvenzioni, § 33, pag. 112 — per le liti nascenti dall'amministrazione d'una sostanza, § 34, pag. 113 — per l'ammissione d'una prova a perpetua memoria, § 35, ivi — per la restituzione in intiero, § 36, pag. 114 — per eredità, § 37, ivi — per affari fidecommissarii e maggioraschi, § 38, ivi — per le cause feudali, § 39, pag. 115 — per le cause connesse, § 40, ivi — pei consorti di lite, § 41, ivi — per le cause in cui è parte un pretore od un capo di Tribunale provinciale, § 42, ivi — foro dell'obbligazione, § 43, pag. 116 — pei crediti degli artigiani ed operai, maestri privati, servitori, osti, barcajuoli e conduttori, § 44, pag. 117 — per danni recati, § 45, pag. 118 — pei provvedimenti interinali, § 46, ivi — Foro convenzionale, § 47, ivi — e di tacita prorogazione, § 48, pag. 119. — *Foro reale:* foro degli immobili, §§ 49 e 50 ivi e seg. — per l'assunzione degli atti reali — per la distribuzione del maggior prezzo, § 51, pa-

Digitized by Google

gina 121 — per le prenotazioni, § 52, pag. 122 e § 55 pagina 123 — per diritti reali su cose mobili, § 53, pag. 122 per turbato possesso, § 54, ivi — foro mercantile, §§ 56, 57 e 58, pag. 125 — cambiario, § 59, pag. 126 e § 1 della Legge cambiaria a pag. 485 — per l'ammortizzazione di cambiali, § 60 *N. G.*, pag. 126 — marittimo, § 61, ivi — marittimo speciale, § 62, ivi — per la prova di fortuna in casi urgenti, § 63, ivi — foro dell'esecuzione, § 65, pag. 127 — e delle cause relative all'esecuzione, §§ 67 e 68, pag. 128 — foro del concorso, §§ 69, 70, 71, ivi, e vedi anche *Concorso* — per le ventilazioni ereditarie, §§ 72, 73, 74, 75, 76 e 77 pagina 129 e seg. — per la volontaria giurisdizione, §§ 78, 79 e 81 pag. 132 e seg. — per la deputazione d'un curatore per singole liti, § 80, pag. 133 — per la separazione consensuale di letto e di mensa, o per la notifica della riunione dei conjugi, § 82 ivi — per la dichiarazione di morte di un conjuge allo scopo di sciogliere il matrimonio, § 83, ivi — in affari non contenziosi per fidecommessi, maggioraschi e feudi, §§ 84, 85 e 86, pag. 134 — in affari commerciali non contenziosi, § 88, pag. 136 — per le legalizzazioni, vidimazioni ecc. § 89, pag. 137 — seconda e terza istanza in affari contenziosi § 90, ivi — foro dei sudditi della Porta Ottomana, pagina 96 *A.* — *Foro militare*, pag. 137 — persone ed affari sottoposti al foro militare, ivi — cause sottratte alla Giurisdizione militare, pag. 140 — procedura concorsuale contro militari, pag. 141 — volontaria Giurisdizione militare, ivi — avvertenze e schiarimenti pag. 142 e seg. — V. *Giurisdizione, Competenza, Incompetenza*, ecc.

Giudice. Requisiti, §§ 552-554, pag. 455 — persone escluse da quell'impiego, § 555, pag. 456 — sospensione per causa d'inquisizione criminale, § 556, ivi — doveri del giudice, §§ 558-560, pag. 457. V. *Impiegati giudiziarii, Esami, Pratica giudiziaria* ecc.

Giudizii civili. Che siano — loro composizione — loro distinzioni, pag. 1 — loro sfera d'azione ed attribuzioni, pagina 94. V. *Sfera d'azione, Competenza, Foro*, ecc.

Giudizii militari. V. *Tribunali militari.*

Giuramenti in genere. Procedura per la loro assunzione, §§ 285-294, pag. 337 e seg. — nel caso si trovino nuovi mezzi di prova o riprova, §§ 295 e 296, pag. 341 — nel caso venga a morte chi lo avrà offerto giudizialmente, §§ 297 e 298, ivi — falso giuramento, §§ 299-302, pag. 343.

Giuramento decisorio della lite. Chi possa deferirlo, § 265, pag. 322 — a chi possa esser deferito, § 270, pagina 327 — difesa della coscienza, § 266, pag. 325 — riferimento, §§ 267 e 268, pag. 326, e vedi anche § 286 — clausola *per scienza e memoria*, § 269, pag. 326 — procedura relativa a questo giuramento, §§ 271-275, pag. 328 e seg.

— — suppletorio e purgatorio. Quando sia ammissi-

Digitized by Google

bile il giuramento suppletorio, § 276, pag. 331 — non ha luogo giuramento purgatorio, § 277, pag. 332.

Giuramento estimatorio. È di due specie — norme relative, §§ 278-282, pag. 332 e seg.

— — **di denunzia e manifestazione.** Chi vi è obbligato, norme relative, §§ 283 e 284, pag. 335 e seg.

— — de' Maomettani, § 223 *A.*, pag. 296 — delle persone di confessione Elvetica, ivi, — degli Ebrei, § 226 *A.*, pag. 297 e seguenti.

Giurisdizione. Norma di giurisdizione civile, pag. 95 — estensione della giurisdizione dei diversi Giudizii, §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 *N. G.*, pag. 97 — giurisdizione in affari contenziosi, pag. 102 — nella procedura di cognizione, ivi — nella procedura esecutiva, pag. 127 — nella procedura concorsuale, pag. 128 — in affari non contenziosi, pag. 129 — giurisdizione militare, pag. 137. V. *Competenza, Foro,* ecc.

Graduatoria. V. *Concorso, Procedura per la purgazione dalle ipoteche.*

Gravami contro le imposte, pag. 149.

Gravami e controgravami. V. *Appellazione.*

Impiegati presso le Autorità giudiziali. Requisiti, §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 *L. O.*, pag. 33 e seg. — loro nomina. §§ 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pag. 35 e seg. — concorso ai posti, e requisiti per gli aspiranti ad un posto, §§ 13-38 pag. 37 e seg. — formalità relative, ivi — permute di posti e traslocazioni, §§ 39 e 40, pag. 42 — rinuncia ad un posto, §§ 41 e 42 ivi, — stato di riposo, § 43, ivi — prospetti sullo stato personale, § 44, pag. 43 — doveri d'ufficio dei funzionari giudiziali, § 45 al 52 pag. 44 — quando gli impiegati giudiziarii debbano astenersi dalle loro funzioni, § 52 al 58, pag. 45 — pene disciplinari, § 58, pag. 46 — responsabilità pel danno, § 59, pagina 47 — attribuzioni d'ufficio degli impiegati giudiziarii, § 60 al 68 incl., pag. 47 e seg. — permissioni d'assenza, §§ 69-72 pag. 49 e seg. — supplenza di posti vacanti e di funzionarii giudiziali assenti, §§ 73 e 74, pag. 50 — esercizio del potere disciplinare su gl'impiegati ed inservienti giudiziarii — destituzione, e investigazione disciplinare, §§ 75-89, ivi e seg. V. *Autorità giudiziarie.*

Imposte. Le quistioni relative sono sottratte alla cognizione giudiziaria, pag. 144. V. anche *Esecuzione fiscale.*

— — (Riscossione delle) nel Regno Lombardo-Veneto, pag. 580 e 584. V. *Bolli e Tasse, Esecuzione privilegiata fiscale.*

Incompetenza. Se manifesta, spetta al giudice di dichiararla, § 1 *N. G.*, pag. 97.

— — **delle Autorità Giudiziarie.** Quando si verifichi, pag. 144 — casi d'incompetenza delle Autorità giudiziarie, ivi. V. *Declinatoria di foro.*

Inretuazione degli atti. Norme relative, §§ 303-313, pag. 344 e seg.

Digitized by Google

Inserzione degli Editti nelle Gazzette. Norme relative § 421, *A.*, pag. 402.
Insinuazioni. V. *Concorso.*
Interpretazione delle Leggi — è accordata, sotto certe condizioni ai Ministeri, § 560 *A.*, pag. 457.
Interrogatorii generali. V. *Testimonii.*
— — **speciali.** V. *Testimonii.*
Intimazione degli ordini giudiziali. Norme relative, §§ 490-505, pag. 427 e seg. — del primo decreto, § 491, pag. 427 — a consorti di lite, § 493, pag. 428 — obbligo della notifica in caso di cambiamento di domicilio, § 494, ivi — intimazione a persone dimoranti in estero Stato, § 498, pag. 430 — le scritture sono in duplo, § 502, pag. 434 — quelle pei consorti di lite in triplo e rubriche, § 504 *A.*, pag. 435 — citazione dei testimonii, § 505, pag. 436.
Ispezione degli originali. V. *Documenti scritti.*
Iscrizione dei pignoramenti di immobili § 414 *A.*, pag. 397.

Legalizzazione dei documenti, § 89 *N. G.*, pag. 137; § 171 *A.*, pag. 262 e § 177 *A.*, pag. 266.
Legge organica dei Giudizii, pag. 32.
Libri di commercio e degli artisti. V. *Documenti scritti.*
Libri proibiti ed oggetti d'arte scandalosi — loro trattamento in caso di pubblica asta, § 447 *A.*, pag. 410.
Lite pendente. Casi pratici relativi, § 35 *A.*, pag. 189.

Maresciallato di Corte (Gran). Sue attribuzioni, pag. 95.
Matrimoniali controversie. V. *Procedura in affari matrimoniali.*
Medaglie o monete antiche — norme pel caso che se ne trovino fra oggetti da vendersi all'asta pubblica, § 447 *A.*, pag. 411.
Militari. V. *Foro militare, Procedura presso i Giudizii militari.*
Moratorio. Non ha più luogo, § 456, pag. 415.
Morte d'un assente (Dichiarazione sulla). V. *Procedura relativa.*
Multe alle parti e loro procuratori per cause temerarie, § 526, pag. 443 — norme per la riscossione di queste multe, ivi *A.*

Notifica d'avere — norme relative §§ 448 e 449 pag. 414. V. *Esecuzione.*

Obbligazioni di Stato e cartelle. Loro vendita all'asta, § 139 *A.*, pag. 237 — loro ammortizzazione, § 491 *A.*, pag. 276 e seg. e § 32 *A. N. G.*, pag. 112.
Oberato. V. *Concorso.*
Oggetti sui quali non può cadere l'esecuzione. V. *Esecuzione.*
Organizzazione delle Autorità Giudiziarie, pag. 1.

Digitized by Google

Paga dei soldati e dei militari invalidi. Non è soggetta ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 393.
Parità di trattamento degli stranieri, § 155, *A.*, pag. 244 e seguenti.
Patto pregiudiziale. Norme relative, §§ 457-466 pag. 415 e seguenti.
Pensioni, soldi di quiescenza, ecc. Se e in qual misura siano soggetti ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 392 e seg.
Periferia delle città. Che s'intenda per essa, § 12 *N. G. A.*, pag. 101.
Periti. (Prova col mezzo de') È *ordinaria* e *straordinaria* — quando e come si debba ammettere l'una e l'altra, §§ 249 e 250, pag. 312 — procedura relativa alle perizie, nomina dei periti, opposizione, ispezione oculare, deposito delle spese, ammonizioni ai periti giurati, giuramento degli altri, ricordi delle parti, §§ 254-258, pag. 314 e seg. — piena prova della perizia, § 258, pag. 317 — relazione peritale, §§ 260-262, pag. 319 — stime giudiziali: osservazioni relative ad esse, alle perizie, ed ai periti e stimatori, §§ 263 e 264, pag. 320 e seguenti.
Personale e soldi dei Giudizii Lombardo-Veneti pag. 23 e seg. — Assegno e cessazione degli stipendi, ajuti e soprasoldi pag. 32.
Petizione. Norme da seguirsi per essa, §§ 3, 7, 8, 11 e 12, pag. 166 e seg. — vi è proibito il cumulo di più oggetti litigiosi, § 4, pag. 167.
Petizione di Priorità. V. *Concorso.*
Pignoramento. V. *Esecuzione.*
Pratica giudiziaria. Che si richieda per esservi ammessi, pag. 87.
Pratica politica, pag. 87.
— — per l'esercizio dell'avvocatura pag. 92.
Prenotazione dei diritti di bolli pei poveri ed assenti, pagina 618 e seg.
Prenotazioni. V. *Procedura relativa.*
Presunzioni. V. *Prova.*
Preture urbane — e Foresi. V. *Tribunali di Prima Istanza.*
Privilegi. Procedura sulle controversie relative, pag. 145.
Procedura sommaria. Norme, quistioni e casi pratici, da pag. 463 a pag. 485.
— — **cambiaria.** Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 485 a 494.
— — **in affari mercantili.** Norme relative, da pag. 494 a pag. 498.
— — **pei crediti portati da atti notarili,** p. 498 a 502.
— — **sulla disdetta** dei contratti di fitto e pigione. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 502 a pag. 514.
— — **sommarissima** per turbamento di possesso. Norme, quistioni e casi pratici relativi, da pag. 514 a pag. 526.

Digitized by Google

Procedura nelle controversie matrimoniali. Norme e quistioni relative, da pag. 526 a 533 — separazione di letto e mensa, pag. 526 — nullità o scioglimento di matrimonio, pag. 530.
— — **esecutiva** in forza di documenti che meritano piena fede, §§ 386 e 387, pag. 382 — norme relative, pag. 533 — osservazioni e casi pratici, pag. 534.
— — **per le prenotazioni** nei Registri ipotecarii. Norme, osservazioni e casi pratici relativi, da pag. 537 a pag. 547.
— — **per la dichiarazione** di morte d'un assente. Norme e osservazioni relative, pag. 547 a 551.
— — **per la purgazione** dei fondi dalle ipoteche. — Cenni storici, pag. 551 — processo di purgazione, pag. 554 — insinuazioni, pag. 556 — sentenza graduatoria, pag. 557 — riparto del prezzo, e purgazione del fondo dalle ipoteche, pagina 558 e seg.
— — **presso le autorità giudiziali militari**, pagina 561 a 568.
— — **presso gl'II. RR. Consolati** sui sudditi e protetti austriaci nell'Impero Ottomano, pag. 568 a 580.
— — per le competenze degli avvocati. V. *Avvocati.*
Processo civile. Che sia, pag. 1. — cenni storici relativi, pag. 155 — sue fonti, pag. 157. V. *Quistioni relative al Processo civile.*
— — **edittale.** V. *Concorso dei creditori.*
— — **giudiziario in genere.** Quali atti deve il giudice respingere *ex officio*, e come e quando, § 1, pag. 162.
— — **provocatorio.** Quando abbia luogo, § 60, pag. 201. V. *Provocazione.*
— — **scritto.** Decretazione della petizione, § 30, pag. 185 — termini per la risposta, § 31, ivi — conseguenze della non presentata risposta, § 32, pag. 186 — replica: norme relative, §§ 36-40, pag. 190 e seguenti — duplica, §§ 41-46. pag. 191 — conclusionale e controconclusionale, §§ 46-48, pag. 192-193.
— — **verbale.** Quando abbia luogo, § 10, pag. 171 — quistioni e norme relative, § 17, pag. 177, e §§ 18 e 19, pag. 177-178 — comparse e comunicazione dei documenti, § 20, pag. 179, e § 23, pag. 181 — deduzioni, § 21, pag. 180 — deposizioni testimoniali, § 22, ivi — protocollo delle attitazioni verbali, § 24, pag. 181 — contumacia, proroghe, § 25, pag. 182, e §§ 27 e 28, pag. 183 — purgazione di contumacia — effetti di essa, § 25, pag. 182, e § 29, pag. 184.
Procuratori delle parti. Possono trattare gli affari in nome di esse, § 185 *L. O.*, pag. 73.
Promessa solenne per quelli cui la propria religione non permette di giurare, § 223 *A.*, pag. 296.
Promulgazione (Patenti di) del Regolamento generale, pagina 161.
Proroghe. Norme relative, §§ 507-509, pag. 436-437 e § 513, pag. 438. V. *Processo verbale.*

Digitized by Google

Prospetti degli affari, delle assenze, delle lodi e censure, § 98-107 *L. O.*, pag. 55-56.
Protocollo degli esibiti. Sua tenuta, e doveri del protocollista, §§ 108 al 131 *L. O.*, pag. 57 e seg.
— — **della presidenza,** § 132 *L. O.*, pag. 61.
— — **delle udienze.** V. *Comparse.*
Prova (Della). A chi incomba l'obbligo della prova, § 160, pag. 259 — che sia prova — quali i mezzi probatorii — se sia ammissibile la prova *ex indiciis* — riprova — conflitto di prove — prove di fatti negativi — prove dirette ed indirette — altre distinzioni — se le leggi hanno bisogno di prova — prove dei fatti notorii, § 160 *A.*, ivi — le presunzioni legali esimono dalla prova — che siano le presunzioni, loro distinzioni, estremi per esimere dalla prova, § 161, pag. 253 — di regola non si esigono prove dopo terminate le deduzioni, § 162, ivi. V. *Confessione, Giuramento, Documenti, Periti, Testimonii,* ecc.
— — **a perpetua memoria:** in che consista e come vi si procede — casi pratici e quistioni relative, § 238-244, pag. 306 e seg.
— — **della data certa** dei documenti privati. Come si ottiene — procedura relativa, § 171 *A.*, pag. 261.
Provincia. Che s'intenda per provincia, § 12 *N. G.*, pag. 101.
Provocazione. V. *Processo provocatorio, Diffamazione, Fabbrica, Concorso, Rendimento di conti, Purgazione dalle ipoteche.*
Purgazione dalle ipoteche. V. *Procedura relativa.*

Querela di nullità. Norme relative, §§ 332-338, pag. 358-359.
Quistioni relative al *Processo civile*, pag. 157-159 — obbligatorietà delle leggi di procedura, ivi — qual riguardo si debba avere al testo tedesco, pag. 158 — se le leggi di procedura abbiano effetto retroattivo, pag. 159.

Rapporti fra i clienti e gli avvocati, § 544, *A.*, pag. 451.
Rapporto bimestrale del Curatore. V. *Concorso.*
Registratura. Deve custodire gli atti, § 220. *L O.*, pag. 79. V. *Custodia degli atti.* — Registratura della Presidenza, § 243 *L. O.*, pag. 83.
Registro dei termini, §§ 240-242 *L. O.*, pag. 83.
Regolamento del Processo civile per l'Ungheria, Transilvania ecc., a pag. 157, nella nota (1).
Relatore. Sua destinazione — nomina di un correlatore quando avviene — quinternetti dei relatori, §§ 133-137 *L. O.*, pagina 62 — doveri dei relatori, referati, §§ 138-144 *L. O.*, pag. 63-64 — doveri del correlatore, § 145 *L. O.*, pag. 64.
Rendimento di conti (Processo provocatorio per). Foro per questa procedura, § 156, pag. 246 — procedura relativa, §§ 157-159, pag. 247 — procedura nella liquidazione dei conti riguardanti l'erario, § 159 *A.*, pag. 248.

Digitized by Google

Replica. Norme relative, § 9, pag. 170. V. anche *Processo scritto.*

Restituzione in intiero. Distinzioni e norme relative, §§ 476-484, pag. 421 e seg.

Rettificazione. Che sia, § 5 *A.*, pag. 168.

Revisione. Quando sia ammissibile contro due conformi, § 330. pag. 357 — norme relative, § 331, ivi.

Riconvenzione. Norme relative, § 52 al 55, pag. 195-196. V. *Foro.*

Ricorso. Norme relative, §§ 339-345, pag. 360-361 — norma di procedura contro decreti esecutivi orretti o surretti, § 341 *A.*, pag. 362

Rilascio di atti dalla Registratura, §§ 234-236 *L. O.*, pagina 82 — ispezione degli atti, e rilascio di copie, §§ 238 e 239 ivi, pag. 83.

Riparto. V. *Concorso, Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche.*

Riprova. V. *Prova.*

Risposta. Norme relative a quest'atto, §§ 5, 6 e 7, pag. 168-170, e §§ 11, 12, pag. 171. V. anche *Processo scritto.*

Scioglimento e nullità di Matrimonio. V. *Procedura in affari matrimoniali.*

Scritture giudiziali. Devono essere in italiano, § 14, pag. 173 — altri requisiti, § 15, pag. 174. V. *Intimazione degli ordini giudiziali.*

— — **probatoriali e controprobatoriali,** §§ 234-237, pag. 304 e seg.

Sentenza. Che sia — norme relative, §§ 314-317, pag. 348-351 — motivi delle sentenze, § 318, pag. 351.

Sentenze di liquidità. V. *Concorso.*

— — **estere.** Norme relative alla loro esecuzione in questi Stati, § 385 *A.*, pag. 378 e seg.

— — **di graduazione.** V. *Concorso, Procedura per la purgazione dei fondi dalle ipoteche.*

Separazione di letto e mensa. V. *Procedura in affari matrimoniali.*

Sequestratario. Come venga nominato, §§ 379 e 380, pagina 376 — suoi doveri, §§ 381 e 382, ivi — è obbligato anzi tutto a soddisfare i creditori ipotecarii, § 383, pag. 377, e § 412, pag. 398. V. *Esecuzione.*

Sequestro provvisionale de' mobili esistenti nelle mani di un terzo, § 564, pag. 371 — effetti non sequestrabili, § 365, ivi, e §§ 402 e 403, pag. 388 e seg. — norme relative al sequestro provvisionale, §§ 364, 366-372, pag. 371-373 — petizione giustificativa del sequestro, § 373, pag. 373 — cessazione del sequestro, § 374, pag. 374 — petizione per soddisfazione, § 375, ivi — sequestro provvisionale d'una cosa o ragione di possesso controverso, § 376, ivi — e di una cosa o ragione posseduta dal convenuto e contestata dall'at-

Digitized by Google

tore, § 377, pag. 375 — di cose incontestate, e degli effetti costituenti il pegno legale, § 378, ivi.

Sfera d'azione dei Giudizii civili. Leggi relative, pag. 97 — Patente d'attivazione della Norma di Giurisdizione civile, ivi — sfera d'azione dei Giudizii militari in affari civili, pag. 137.

Sistemazione interna delle Autorità giudiziarie, pag. 32.

Soldi degli impiegati giudiziarii. V. *Personale.*

Soldo degli impiegati. Non è soggetto ad esecuzione, § 402 *A.*, pag. 388.

Sorveglianza sulle Autorità giudiziarie e sugli affari giudiziarii, § 90-107 *L. O.*, pag. 53-56. *Giudizii civili*, ecc.

Sospensione di atti esecutivi. V. *Esecuzione.*

Specie di fatto. V. *Avvocati.*

Spedizione ed intimazione degli ordini giudiziali, pagina 75 — formalità dei concetti giudiziali e della corrispondenza delle Autorità giudiziarie, ivi, §§ 197-218 *L. O.* — pubblicazione d'editti, § 219 ivi, pag. 79.

Spese. Il giudice deve pronunciare su di esse anche senza espressa domanda, quando sia prodotta la specifica, § 7 *A.*, pag. 170 — spese giudiziali: norme relative, §§ 515-526, pag. 439 e seg. — cauzione per le spese § 525, pag. 442 — spese giudiziali pei miserabili, § 517 *A.*, pag. 440.

Stima. V. *Esecuzione, Periti.*

Storia del Processo civile. V. *Processo civile.*

Subaste di beni stabili non appartenenti a masse concorsuali, § 421 *A.*, pag. 402.

Tasse. V. *Bolli.*

Termini.. Norme relative, §§ 506-514, pag. 436 e seg.

Testimonii (Prova per). È *ordinaria* e *sommaria:* è ordinata di regola con sentenza interlocutoria — casi in cui si ammette per decreto, § 200, pag. 282 — quando faccia piena prova — testimonii irrefragabili, § 201, pag. 283 — sentenza interlocutoria sull'ammissione dei testimonii, §§ 202 e 203, ivi — testimonii inabili assolutamente, §§ 204 e 205, pag. 284 — testimonii semplicemente inabili, § 206, pag. 286 — testimonii viziosi, §§ 207, 208 e 209, pag. 288 — adizione della prova per testimonii, § 210, pag. 290. — sostituzione di testimonii; § 211, pag. 291 — termine per l'esame dei testimonii, § 212, pag. 292 — per la presentazione degli interrogatorii speciali, §§ 213 e 215, ivi — interrogatorii generali, §§ 214 e 216, pag. 293 — procedura nel caso che i testimonii siano soggetti ad altro giudice, §§ 217-221, ivi — pene contro i testimonii che non compajono, § 222, pag. 295 — giuramento dei testimonii Cristiani, Maomettani, Ebrei, §§ 223-226, pag. 295 e seg. — deposizione testimoniale, procedura relativa, §§ 227 e 228, pag. 299 — spese da abbonarsi ai testimonii, § 229, pag. 302 — quando l'esame possa farsi fuor di Giudizio, § 230, ivi — riprova per testimonii, §§ 231 e 232, ivi — pubblicazione delle deposizioni, § 233, pag. 303 — scritture pro-

Digitized by Google

batoriali e controprobatoriali, §§ 234-37, pag. 304 — quando abbia luogo la prova sommaria per testimonii — procedura relativa, §§ 245-249, pag. 310 e seg. — citazione dei testimonii, § 505, pag. 436.

Traduzione dei documenti scritti in lingue non usitate presso il Giudizio, § 12 *A.*, pag. 172.

Trattazione degli affari presso le Autorità giudiziarie, pag. 32 — presso i Giudizii distrettuali, pag. 83.

Trasferimento di diritti. Imposte relative. V. *Bolli e Tasse.*

Trasporto dei mobili pignorati o descritti, § 443, pag. 409.

Tribunale Supremo. Sua organizzazione ed attribuzioni, pag. 2 e seg.

Tribunali d'Appello. Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 4 e seg.

— — **di prima Istanza.** Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 5 e seg.

— — **Militari.** Loro organizzazione ed attribuzioni, pag. 6. V. anche *Foro militare.*

Turbato possesso. V. *Procedura sommarissima.*

Ufficio fiscale. Mansioni, § 57 *A.*, pag. 199, e § 538 *A.*, pag. 448.

Vidimazione di copie, § 89 *N. G.*, pag. 137.

FINE

ERRATA.

				CORRIGE.
Pag.	162	linea	30	Legge 9 agosto 1853 — Legge 9 agosto 1854.
»	362	»	28	Notificazione 27 aprile 1824 — Notificazione 28 aprile 1824.
»	410	»	4 e seg.	Ordinanza del Ministero della Guerra — Ordinanza del Ministero della Guerra 26 aprile 1853.
»	»	»	6	del diritto fiscale sui depositi fiscali — del diritto fiscale sui depositi caduchi.
»	549	»	18	Sovrana Risoluzione 18 novembre 1820 — Sovrana Risoluzione 18 novembre 1826.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google
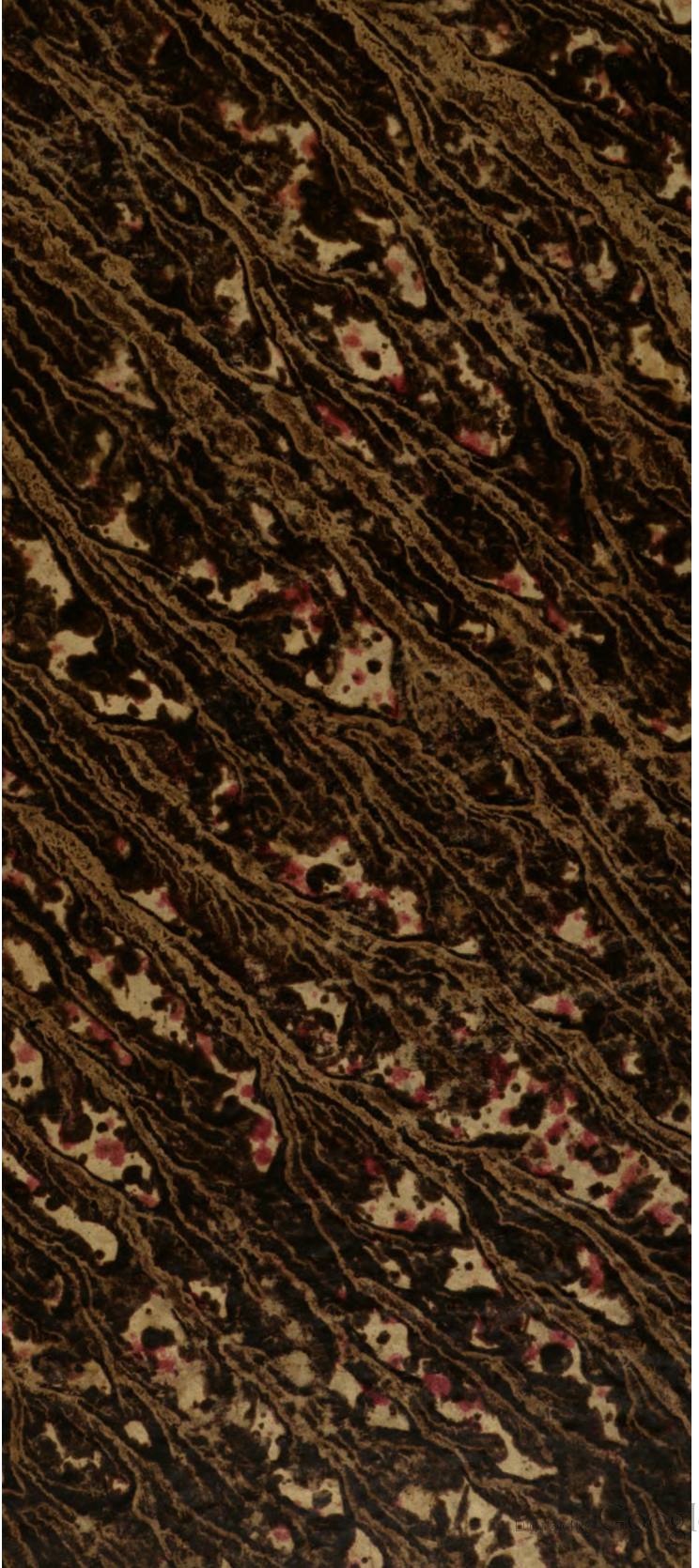
Digitized by Google